




Inventario Ministeriale

-N.

---







R V 191

# MANUALE DEL CODICE PENALE AUSTRIACO

sui

CRIMINI, SUI DELITTI E SULLE CONTRAVVENZIONI

E SUL

REGOLAMENTO DI STAMPA 27 MAGGIO 1852

contenente

IL TESTO DELLA LEGGE, UN COMMENTO DELLA STESSA, MOLTI CASI PRATICI,  
LE PARTICOLARI DISPOSIZIONI ED ORDINANZE, CHE VI SI RIFERISCONO, LE  
DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA E DI CASSAZIONE E LA  
LETTERATURA PENALE.

*Opera*

## DI W. T. FRÜHWALD

Consigliere dell' I. R. Tribunale provinciale di Vienna

TRADOTTA E CORREDATA DI ANNOTAZIONI ED APPENDICE

### DA CAMILLO DOTT. BERTOLINI

Sostituto Procuratore di Stato in Padova

TERZA EDIZIONE TEDESCA RIVEDUTA E CORRETTA.



*Parte prima.*

Inventario Ministeriale

-N. -

VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. CECCHINI

1855.

FIT 34593

M A N U A L E

DEL CODICE PENALE AUSTRIACO

CRIMINALI SEI DECRETI E SULLA COINVOLUZIONE

INSEGNAMENTO DI GIURISPRUDENZA PENALE

IN TUTTI QUEI LUOGHI, DOVE SI INSEGNANO LE SCIENZE GIURIDICHE, SI DEVE AVERE A PORTATA DI MANO UN CODICE PENALE, CHE SI POSSA CONSULTARE FACILMENTE, E CHE SI POSSA USARE COME LIBRO DI RIFERIMENTO PER LE DECISIONI GIUDIZIARIE.

DI M. T. LERNER

DELLA FACOLTA' DI DIRITTO



Libreria  
Ministeriale

N.

1855


## PREFAZIONE.

Una nuova Era si aprì alla giurisprudenza penale colla pubblicazione del codice 27 maggio 1852, coll'attivazione della procedura orale quasi pubblica, e colla pubblicazione dei giudicati nelle *gazzette dei Tribunali*; perocchè fin quì era una scienza affatto pratica limitata al recinto dei Tribunali ed ora venne ridonata all'intera società, fatta campo di libere discussioni e collegata alle legislazioni penali estere. Ma a raggiungere i grandi vantaggi connaturali a questa novella posizione di cose occorrendo un fondato studio della legge penale, in brevissimo tempo ci vidimo circondati da una moltitudine di commenti, di trattati, indici alfabetici, prospetti, tabelle comparative, collezioni di decisioni, ecc., che minacciano di rovinarsi l'una l'altra coll'oscurare, anzichè schiarire, disgustare anzichè allettare, e cadere buoni e cattivi in un generale naufragio. Ne resterà tuttavia alcuno? Nei paesi tedeschi restarono il commento del prof. Hye pubblicato sino a metà del capitolo VII e quello del consigliere Frühwald, il quale comparso nella 2.<sup>a</sup> metà del 1852 ebbe sulla fine del 1854 già la terza edizione, oggetto della presente traduzione, sanzionando così lo smercio speciale, la special utilità pratica del medesimo; ed invero col dare della legge letterale una spiegazione ermeneutica, e coll'aver riassunto tutti i trattati scientifici finora pubblicati e così pure tutti gl'interessanti casi penali finora conosciuti, con una ammirabile chiara brevità, ci pone in grado di com-

prendere lo spirito della legge, i progressi della scienza e l'unità ragionata della pratica. Per noi italiani, si porrebbe quindi di mezzo fra il commento del prof. Hye, che potrebbe forse apparire troppo voluminoso ed i commenti patrii che all'incontro sarebbero troppo poveri e non adatti alla specialità della legislazione austriaca; ci rechebbe anche una particolare utilità col farci brevemente conoscere i risultati d'un intenso studio, fatto sulla legislazione penale nel silenzio privato dai letterati ed impiegati dei paesi tedeschi, da Jenull sino ad oggi, risultati, che a segni evidenti (p. e. § 134 cod. pen.) vennero utilizzati dalla nuova legge penale.

Queste idee e queste speranze a me reduce in patria dalla vita molto agitata dei dibattimenti del Litorale e desioso d'esser utile in qualche modo alla mia patria furono stimolo alla presente traduzione, e ad aggiungervi alcune annotazioni di pratico interesse.

# INTRODUZIONE.



## I.

### *Succinta Storia della legislazione penale Austriaca.*

Fin dall'epoca, in cui Carlo Magno ai confini d'Alemagna fondava il Margraviato d'Austria, prese questo nucleo del presente impero Austriaco, insieme colle altre provincie tedesche, che lo resero grande nel corso dei tempi, una viva parte alla legislazione comune a tutta la Germania, comunque questa subisse molte restrinzioni e molti cambiamenti in forza delle locali consuetudini, dei numerosi Statuti provinciali e di altre influenze. Si fu l'Imperatore Massimiliano I il primo a concepire il pensiero d'un patrio diritto penale, e la sua *ordinanza sui misfatti* del 30 novembre 1499 pel Tirolo costituisce il primo ordinamento di leggi penali austriaco. Vi tenne dietro l'Ordinanza provinciale 31 agosto 1514 per l'Austria Inferiore.

L'Imperatore Carlo V, nipote di Massimiliano, nell'anno 1532 rilasciava nella Dieta di Ratisbona la sua Ordinanza giudiziaria penale, la quale fin a tempi recenti servi di base ad ogni diritto penale germanico. Le provincie austriache, formanti parte dell'Impero germanico, l'applicarono qual legge sussidiaria, in quanto non vi si opponevano le proprie leggi e consuetudini provinciali.

Ma queste leggi si aumentarono. Ferdinando I, successore di Carlo V emanò li 18 febbrajo 1535 un'Ordinanza provinciale per la Carniola e per i paesi attinenti, nel 1.<sup>o</sup> ottobre 1559 una eguale per l'Austria Inferiore, e li 12 gennaio 1540 una seconda edizione riformata dell'Ordinanza di Massimiliano per l'Austria Inferiore. Il Duca Carlo II dava alla Stiria nel 1574 un'ordinanza provinciale e nel 1577 la dava alla Carinzia. L'imperatore Ferdinando II promulgava li 18 gennaio 1627 una nuova ordinanza provinciale

per l'Austria Inferiore. L'Imperatore Ferdinando III dava alla luce nel 30 dicembre 1656 un'altra ordinanza provinciale per l'Austria Inferiore; così facevano Leopoldo I li 14 agosto 1675 per l'Austria Inferiore e Giuseppe I li 16 luglio 1707 per la Bucovina, Moravia e Slesia.

Oltre queste opere sistematiche di legislazione vigeva una moltitudine di particolari leggi penali, nate nel corso del tempo a seconda dei bisogni, le quali sono state raccolte in un colle Ordinanze di Polizia, emanate in quel turno di tempo, nella più vecchia collezione austriaca delle leggi, vale a dire nel *Codex austriacus* fondato dall'Imperatore Leopoldo I nell'anno 1704.

Ma essendo venuta un'epoca, in cui non solo vigeva in ogni provincia ereditaria un proprio statuto penale, ma per la loro insufficienza si applicavano ancora antichissime consuetudini, l'Ordinanza giudiziaria penale di Carlo V e persino il diritto romano, l'imperatrice Maria Teresa, intesa a togliere questo male, concedeva ai proprii Stati tutti il beneficio di un generale codice penale, emanando li 31 dicembre 1768 la *Constitutio Criminalis Theresiana*.

Le mancanze di questa erano però troppo grandi, le pene ivi comminate troppo severe, di maniera che essa stessa ne fece correggere i difetti maggiori, ed il di lei figlio Giuseppe II nel 15 gennaio 1787 vi sostituiva una *generale legge pei delitti e per la loro punizione*, la quale divide le azioni punitive in due classi, nei delitti criminali e nei politici. Coerenti a questa divisione si dimostrarono le successive leggi di procedura, contenute nel *Regolamento criminale*, comparso il 1.º giugno 1788 e nell'*Istruzione*, pubblicata li 12 febbraio 1787, *per le autorità politiche sull'avviamento dell'inquisizione, sulla decisione e sull'esecuzione della pena dei delitti politici*.

Anche questa legge non corrispondeva alle esigenze dei tempi; laonde l'imperatore Leopoldo II ne ordinava un miglioramento, il quale si manifestò nel progetto di Codice penale, compito li 17 giugno 1796 sotto il suo successore Francesco I, introdotto in via di esperimento nella Galizia Occidentale, e poscia sotto il titolo di Codice 3 settembre 1803 pei delitti e per le gravi trasgressioni di polizia attivato con forza di legge il 1.º gennaio 1804 nelle provincie tedesche e cogli anni 1815 e 1816 nelle provincie ricuperate e di nuovo acquisto.

Nei 48 anni, in cui ebbe desso vigore di legge, si emanarono in gran copia disposizioni, che servir dovevano a cambiarne, a schiarirne e completarne singole parti, senza immutarne il siste-

ma; il che avvenne soprattutto nella seconda parte, per le gravi trasgressioni di polizia, a cui il progresso dell'industria (piroscafi, macchine a vapore, strade ferrate), della chimica (veleni, apparati pirotecnici, e fiammiferi), delle arti e dei mestieri resero necessario di fare di continuo modificazioni ed aggiunte. La gran copia di queste prescrizioni si riscontra nelle voluminose Raccolte di Maucher relativamente alla I parte del Codice e di Lützenau relativamente alla II parte.

Se per tutto ciò d'anno in anno si rendeva più difficoltosa l'applicazione della legge, lo dovette essere ancora più, quando l'anno 1848 seco portò una mutazione del sistema di legislazione penale, la quale da prima si manifestò nella procedura e trattò la materia penale, come accessoria. L'Ordinanza ministeriale 22 maggio 1848 abrogò le pene del corporale castigo e della pubblica esposizione, e la Patente 17 gennaio 1850 tolse parecchie asprezze, non conciliabili colle nuove più umane idee ed istituzioni (p. e. la punizione del suicidio, le trasgressioni della censura). Ma una maggiore mutazione non si fece, sebbene fosse richiesta da più cause urgenti. La difficoltà della rivista di tutte le leggi, sparse in cento volumi, doveva far risguardare dalle nuove erette giudicature per un beneficio, tale da renderle possibile l'adempimento dei loro doveri coll'ajuto di piccole biblioteche, una nuova edizione del Codice, che si facesse di conformità a questi cambiamenti. Si accomodò lo Statuto organico e la procedura penale alla nuova divisione delle azioni punibili in crimini, delitti e contravvenzioni; ciò che seco portava una nuova difficoltà pel giudice e pel procuratore di Stato, di dovere cioè annotarsene i cambiamenti nel Codice, sulla vecchia divisione dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia; astraendo anche dal punto, che tra i delitti si contavano delle azioni, che ivi non erano contemplate, (p. e. ristampa, fallimento colposo). Infine le numerose nuove istituzioni richiedevano di essere protette da nuove leggi, e queste, onde men aumentare le masse delle prescrizioni particolari, dovevano compenetrarsi nel Codice stesso, astraendo anche qui dal riflesso, che l'antérieure legge erasi dimostrata negli ultimi anni, come insufficiente.

Arroge a ciò, che l'Ungheria ed i regni annessivi non avevano presa alcuna parte ai progressi della legislazione austriaca, dopochè erano tornati vani gli sforzi di Giuseppe II per introdurre il proprio Codice penale. Le fonti del diritto Ungarico erano *Verboecs Opus tripartitum*, innumerevoli declatorie, le Ordinanze della Dieta e le consuetudini e queste in ampia misura; il tutto

poi non più conciliabile colle istituzioni e colle idee del nuovo tempo, nonchè con una ordinata amministrazione della giustizia; sicchè tanto era necessaria una riforma per quei dominii, quanto lo è stato pella Galizia nell'anno 1796.

Egli fu per tutte queste ragioni, che sua Maestà l'Imperatore si trovò mosso a far eseguire una nuova edizione del Codice penale, anno 1803, rinnovato ed aumentato da nuove leggi, per tutta l'estensione dell'Impero.

Ecco, come sorse il nuovo Codice penale, che andiamo ad illustrare col presente lavoro, il primo che abbia forza di legge per l'intera monarchia.

## II.

### *Fonti del diritto penale austriaco.*

La fonte principale per la parte materiale si è la presente legge positiva 27 maggio 1852, dichiarando l'art. I, che dal giorno in cui entrerà in vigore, sarà l'unica norma per la punizione delle azioni ivi contemplate, e cesseranno di essere in vigore tutte le leggi, ordinanze e consuetudini, che in riguardo alle stesse sussisteranno finora.

L'edizione originale si contiene nella puntata XXXVI del Bollettino generale dell'anno 1852 sotto il n. 117, e la sola tedesca è l'autentica giusta il disposto dalla Patente imperiale 27 dicembre 1852 n. 260 (§ 2) e dell'Ordinanza ministeriale 19 marzo 1853 n. 54.

Unitamente col Codice penale sono in vigore numerose leggi e prescrizioni, alle quali si richiama senza averne assunto il contenuto; p. e. le prescrizioni sul trattamento dei condannati, quelle civili, amministrative ed ecclesiastiche sulle conseguenze dannose di una condanna per crimine, quelle sullo spionaggio e sull'ingaggio non autorizzato, sull'uso delle armi per parte delle guardie ec.; e ciò relativamente alla I parte. Riguardo poi alla II sono ancor più numerose, non essendo la legge mai entrata nelle particolarità d'ogni disposizione di polizia, ma riconoscendole come sussistenti e pronunciando soltanto una pena per la loro violazione. Tali sono p. e. i regolamenti montanistici e quelli per le notifiche, per il commercio dei veleni, per le macchine a vapore, per le strade ferrate, per i provvedimenti contro la peste, contro le epizoozie, e contro la ristampa, ec. Queste leggi e disposizioni si trovano nelle ufficiali collezioni di leggi, che sono:

Il *Codex austriacus* da tempi assai remoti sino a tutto di-

cembre 1770, il quale contiene varie prescrizioni di polizia tuttora vigenti, la cui violazione costituisce un delitto od una contravvenzione;

La Collezione delle leggi giuridiche dall'anno 1780 al 2 dicembre 1848;

La Collezione delle leggi politiche che comincia col 1790 ed in 76 tomi continua sino al 2 dicembre 1848;

Le Collezioni provinciali, fondate nel 1821, e cessate col 2 dicembre 1848.

Dal 1 novembre 1849 si pubblicano il Bollettino generale delle leggi, qual unica collezione ufficiale generale, ed i Bollettini del Governo e della reggenza, come autentiche collezioni delle disposizioni, che entrano in vigore nei singoli domini. L'intermezzo dal 2 dicembre 1848 alla fine del 1849 venne empito con tomi di supplemento al Bollettino generale e provinciale.

Oltre queste collezioni esistono le private, delle quali parte contengono tutti i rami di legislazione e parte invece un determinato ramo.

Alle prime appartiene la collezione, cominciata da Kropatschek, continuata da Goutta e Pichl, ed avente un carattere semi-ufficiale, la quale comprende in 72 volumi tutte le leggi e le prescrizioni per tutti i rami di legislazione durante il periodo di tempo dal 1790 al 1846.

Le più importanti particolari collezioni di materia penale sono: *Maucher*; Manuale sistematico del Codice penale austriaco sui delitti ec. Vienna 1844 in tre parti.

*Maucher*; Il Codice penale austriaco sui delitti, ecc. Vienna 1847.

*Borschitzky*; Manuale del Codice penale austriaco sulle gravi trasgressioni di polizia. Praga 1844.

*Lützenan*; Prontuario delle leggi e delle disposizioni relative alla II parte del Codice penale. Vienna 1846 in tre parti.

Queste ultime Raccolte sono di grande importanza, non solo perchè contengono le leggi e le disposizioni tuttora vigenti, ma anche perchè contengono quelle prescrizioni tutte, sulla cui base venne elaborato l'attuale Codice penale; per cui a loro mezzo si possono più facilmente conoscere i motivi della legge, in questo sottaciuti.

*Zaleisky*. Prontuario delle leggi ed ordinanze per la polizia. Vienna 1852.

Ma nell'ultimo tempo una principal fonte di schiarimenti sul Codice penale sono le decisioni della I. R. Suprema Corte di Giu-

stizia e di Cassazione, le quali si contengono nelle due collezioni di Peitler e di Herbst, nella Gazzetta dei Tribunali di Vienna e nella Raccolta di Haimerl. Esse sono citate nel corso di questa Opera colle iniziali di D. di C., senza aggiugnervi la data, poichè si può facilmente rilevarla dalle surriferite opere (1).

### III.

#### *Fonti sussidiarie al diritto penale austriaco.*

Se la piena cognizione delle fonti della legislazione austriaca è il fondamento ad una retta applicazione della legge, il giudice penale, però, onde elevarsi sopra tutte le difficoltà della sua posizione, dovrà munirsi di molteplici altre cognizioni, per le quali gli si renderà persino facile l'uso delle fonti stesse. Queste cognizioni le acquisterà dallo studio dei seguenti fonti sussidiarii:

1. La *Psicologia empirica*, la quale insegnando a conoscere l'uomo in generale ed in specialità poi il carattere, le facoltà e le attitudini d'ogni individuo, rende possibile al giudice di pronunciare un retto giudizio sull'imputabilità d'ognuno, sull'intenzione inerente all'azione, sulla forza e debolezza degli stimoli penali, sulla punibilità maggiore o minore, ec.

2. La *Logica*, qual fondamento al retto pensare e d'ogni giusta deduzione; a di lei mezzo il giudice procederà con sicurezza dal successo dell'azione o dai mezzi messi in opera alle sue conclusioni sull'intenzione dell'autore, e così pure alla riassunzione dei singoli casi sotto la dispositiva della legge.

3. La *Grammatica*, dalla quale si apprende il vero significato delle parole, adoperate dalla legge; assieme colla logica e colla filosofia del diritto penale forma la base dell'ermeneutica o di quella scienza, la quale insegna a spiegare la legge secondo il senso delle parole e secondo il di lei spirito.

4. La *Filosofia del diritto penale* (diritto penale naturale), la quale ci ammaestra intorno alle massime, a cui attinse la nostra legge le sue disposizioni, e che impertanto ci rendono capaci a comprenderne il vero spirito e ad applicarle con sano criterio nei singoli casi, non essendo possibile alla legge di tutti riassumerli e regolarli. Ma la letteratura austriaca, quando si eccettuino parec-

(1) Per gl' Italiani dalla Collezione di Herbst, pubblicata nella traduzione dell'I. R. Aggiunto Bertolini l'anno 1853, coi tipi Paternolli in Gorizia, e dall'*Eco dei Tribunali*, Sezione prima, che si pubblica a Venezia.

(Nota del traduttore).

chi trattati del chiarissimo Consigliere aulico Francesco nobile de Zeiller, non possiede in tal riguardo alcuna opera di rinomanza; cosicchè è forza rimettere lo studioso alle opere classiche alemanne di Abegg, Berner, Feuerbach, Grollmann, Hepp, Kleinschrod, Köstlin, Mittermayer, e di altri, l'elenco delle cui opere si trova nel Dizionario criminale di Jagemann. Erlangen 1854.

5. *La politica penale*, che ci fa conoscere quali scopi e con quali mezzi abbia la legislazione penale da raggiungere. Anche in tale riguardo abbiamo noi austriaci una sola opera, quella cioè di Beidtel; Indagini sopra alcuni criterii di legislazione penale ec. Lipsia 1840.

6. *La Statistica*, in ispezialità l'austriaca, siccome quella, che ci fa conoscere il carattere, il grado di cultura, i costumi e le abitudini d'ogni popolo, formante parte dell'Impero austriaco, e che è necessaria al giudice penale per essere una tal quale scienza speciale dell'anima. L'opera principale è tuttavia la Statistica di Springer della Monarchia austriaca. Vienna 1840.

7. *La Storia del diritto*, quella soprattutto della legislazione penale austriaca. Questa non è novella, ma cresciuta nel corso dei secoli, e si è da se stessa sviluppata; alcune disposizioni di legge possono essere schiarite unicamente per questo mezzo. Unici lavori, per tutta la legislazione penale sono: la Storia della legislazione penale austriaca di Vollmayer, Vienna 1804 e l'Appendice a questa fatta da Hye nel Giornale di Giurisprudenza, anno 1844 I, pag. 553. Nell'ultimo tempo il cavaliere Hye-Glunek ed il prof. dott. Wahlberg somministrarono in tal riguardo notizie di grandissimo interesse, il primo nel suo Commentario del codice penale, ed il secondo nei suoi Trattati sopra ai singoli crimini.

8. *La medicina legale*, indispensabile per ben giudicare tutti quei fatti di punitiva giustizia, i quali per la loro natura interessano l'arte medica, come sono le morti violenti, le lesioni corporali, i delitti e le contravvenzioni contro la sicurezza della vita e della salute, somministrando al giudice i mezzi onde stabilire l'imputabilità e le circostanze aggravanti e mitiganti. In tale riguardo si hanno la medicina legale di Ney, Vienna 1847; quella di Guntner, Ratisbona 1854; di Schürmayer, Erlangen 1854.

9. *La legislazione penale austriaca* relativamente alle altre azioni punibili non comprese nella legge generale (le leggi finanziarie, sulle dogane, di polizia), senza la di cui cognizione non si potrà corrispondere alla prescrizione dell'art. V della Pat. di prom., per la quale resta riservato alle autorità a ciò destinate il conoscere ed il punire altre contravvenzioni alla legge, alle quali

non si riferiscono nè il presente Codice penale, nè le speciali leggi sulla stampa.

10. *La restante legislazione austriaca* e propriamente

- a. la legislazione civile, tanto nella parte materiale, come Codice civile generale, diritto cambiario, commerciale, marittimo, montanistico e feudale, quanto nella parte formale sia in affari contenziosi sia in quelli di onoraria giurisdizione.
- b. la legislazione amministrativa e finanziaria, ed il diritto canonico.

La legislazione di uno Stato è un tutto organico, in cui ciascuna parte presuppone la cognizione delle altre, ancorchè la loro relazione sia soltanto apparente. Egli è perciò, che la legge penale si accontenta di citare in termini generali le altre leggi, o di presupporle come conosciute, dimodochè senza la cognizione di queste non la si comprenderà. La legislazione militare esercita un' influenza sul Codice penale, in quanto per essa si determinano i confini della legislazione civile. Queste due sottospecie di fonti sussidiarii formano oltreciò oggetto dello studio politico-legale, che si richiede che il giudice abbia fatto.

11. *La legislazione estera*, la quale in singoli casi è l'unica norma da seguirsi (§ 40). Qui non essendo il luogo di enumerare tutte le leggi europee e fuori d'Europa, si rimanda il lettore all'Opera di Müller sulla legislazione germanica ed alla Rivista generale delle legislazioni di Kratky. (Giornale 1848, II, 517).

12. *La scienza carceraria*, senza cui non è dato di valutare in giusta misura la durata della pena e gl'inasprimenti della medesima. Oltre le molte opere straniere vi si annoverano l'opera di Würth sui recenti progressi nell'amministrazione carceraria, Vienna 1844, e l'altra di Pratobevera; Riflessioni sul quesito carcerario, Vienna 1845.

13. *Lo studio pratico*, non potendosi ben comprendere una legge, se non mediante gli esempj e la sua applicazione ai singoli casi. Giovano in tal proposito i numerosi trattati di casi penali.

#### IV.

##### *Letteratura del Codice penale.*

Questa comprende le opere e gli scritti maggiori e minori, che trattano della materia penale complessiva o di alcune parti e disposizioni della stessa. Una rivista loro si contiene nella *Bibliotheca juridica austriaca* di Stubenrauch. Vienna 1847.

# PATENTE IMPERIALE 27 MAGGIO 1852

(Bollettino generale delle leggi dell'Impero, Puntata XXVI N. 117)

*con cui si pubblica una nuova edizione del Codice penale dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia del 3 settembre 1803, completata coll'inserzione delle leggi posteriori e coll'aggiunta di molte nuove disposizioni, si dichiara che debba valere come unica legge penale sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni per tutto il territorio dell'Impero, eccettuati i Confini militari, e si pone in vigore col 1. settembre 1852.*

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I, ecc. ecc.

Nell'intendimento di procacciare un facile e sicuro concetto del vigente diritto penale a quei Dominii del Nostro Impero, nei quali vigeva finora il Codice penale dei delitti e delle gravi trasgressioni di polizia del 3 settembre 1803, cogli schiarimenti, colle modificazioni ed aggiunte che vi furono apportate da leggi posteriori, ed all'oggetto che tutti gli altri Dominii, nei quali in parte non sussistono in fatto di diritto penale che consuetudini oscillanti e leggi indeterminate, e dove la tutela dei diritti pubblici e privati reclama sotto molti rapporti nuove norme penali, vengano resi partecipi del beneficio di una piena protezione per parte della legge e di un diritto penale stabile e certo, abbiamo fatto eseguire una nuova edizione del detto Codice penale del 3 settembre 1803 con insertevi le modificazioni recate da leggi posteriori e con aggiuntevi diverse nuove prescrizioni.

Avendo Noi già disposto nei principii per l'organica legislazione dell'Impero stabiliti colle nostre Risoluzioni del 31 dicembre 1851, che il Codice penale venga attuato per tutta l'estensione dell'Impero, sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, ordiniamo quanto segue:

## ARTICOLO I.

Tanto nei Dominii nei quali il Codice penale del 3 settembre 1803 ebbe fin qui forza di legge, quanto nei Regni di Ungheria, Croazia e Slavonia col Litorale croato, nel Gran Principato di



Transilvania, nel Voivodato serbo, nel Banato di Temes e nel Granducato di Cracovia entrerà in vigore, incominciando col 1. settembre 1852, il seguente Codice penale sui crimini, sui delitti e sulle contravvenzioni, quale unica norma per la punizione delle azioni ivi contemplate; e da quello stesso giorno in poi cesseranno di essere in vigore tutte le leggi, ordinanze e consuetudini, che in riguardo agli oggetti contemplati dal presente Codice penale sussisteranno finora in qualsiasi parte del Nostro Impero, eccettuate soltanto le particolari leggi penali vigenti per le I. R. milizie e pel territorio dei Confini militari.

I. Costituendo la seguente legge penale l'unica norma per la punizione delle azioni ivi contemplate, cessarono con ciò di aver vigore il Codice penale 3 settembre 1805 e tutte le altre leggi ed ordinanze, fino ad oggi comparse, in quanto trattano di oggetti contemplati dalla suddetta legge penale. Contenendo però molte di loro i motivi legislativi, possono tornar di utilità nell'interpretazione del corrispondente passo del nuovo Codice penale. Nel corso poi di quest'opera si avrà il debito riflesso a quelle leggi e disposizioni, le quali continuano ad avere vigore in unione col nuovo Codice penale sia per espresso loro richiamo, che di loro in questo si fece, sia per il loro oggetto, avendo solamente un rapporto mediato colla materia pertrattata dal Codice penale.

II. Questo articolo determina ad un tempo il territorio, pel quale il nuovo codice penale ha vigore di legge e le persone che vi sottostanno. Il primo comprende l'intera monarchia, eccettuati i confini militari, la cui estensione è determinata dallo Statuto organico 7 maggio 1850 N. 243 Bollettino Generale; le persone poi soggette al nuovo Codice sono tutti i sudditi e tutti i forestieri, i quali si trovano nel sopraindicato territorio permanentemente o di passaggio, di qualunque stato si siano, eccettuate quelle sole persone, che non sottostanno alle leggi austriache in forza del diritto pubblico internazionale, ossia gli ambasciatori ed il loro personale (§ 48 cod. pen.) e tutte quelle inoltre, che soggiacciono alla giurisdizione militare in virtù della Patente imperiale 22 dicembre 1851 N. 255. (1)

(1) La Patente imp. 22 dicembre 1851 N. 255 è del tenore:

§ 1. Alla giurisdizione penale dei giudizii militari sono soggetti

*A. Ordinaria.*

§ 2. Sonvi soggetti:

1. Tutte le persone appartenenti allo stato effettivo del servizio dell'armata o della marina di guerra, le quali per la loro destinazione di combattere il nemico hanno giurato gli articoli di guerra, o che per il loro obbligo di promuovere il servizio militare o la coltura del medesimo o di provvedere i mezzi ad esso necessari, sono obbligati a speciali articoli e regolamenti militari, compresi quelli che si trovano in congedo o per un tempo determinato o fino al tempo degli esercizi o fino al richiamo.

Si annoverano tra queste persone anche quelle, che appartengono all'effettivo stato d'una I. R. Guardia del corpo, della guardia del palazzo di Corte, della Gendarmeria, del battaglione del cordone confinario della Bucovina, dei corpi di sanità e del treno militare, dell'Istituto militare geografico, del Corpo degli ingegneri geografi, dello Stato maggiore del quartiermastro generale, dell'Istituto Centrale di equitazione, del Dipartimento delle razze dei cavalli militari, degli stalloni e di rimonta, dell'Accademia militare di Wiener-Neustadt, dell'Accademia del Genio, del Collegio dei cadetti di marina, delle compagnie di cadetti, della Scuola dei pionieri, degli Istituti di educazione dei figli di reggimento, di tutti i rami dell'artiglieria tecnica, delle Commissioni economiche delle monture, dell'Amministrazione

III. I §§ 36, 38, 40, 233 e 295 determinano i casi nei quali il Codice penale s'estende oltre i confini dell'Impero, ed i §§ 67, 92 e 222, non che l'art. III. della Patente di promulgazione i casi, nei quali i giudizi militari sono chiamati a procedere ed a giudicare.

delle caserme, dei Comandi di piazza e dei Comandi dei depositi per trasporti, degli operai addetti alle commissioni per le vettovaglie, degli Spedali di campo e di guarnigione, del Comando Militare stabilito presso l'Istituto veterinario, come pure i profossi addetti ai reggimenti, ai Corpi, alle Case d'arresto di guarnigione e di Stato maggiore, i profossi di Stato maggiore e dello Stato maggiore generale unitamente ai carcerieri ed alle persone addette agli uffici di fortificazione compresi i sorveglianti dei baluardi e delle trincee e gli operai detti inservienti delle costruzioni, finalmente i lavoranti assunti presso gli arsenali o cantieri della marina di guerra ed iscritti nei registri.

2. Le persone uscite dal servizio militare, conservando il rango d'ufficiali con o senza pensione.

3. Le persone addette allo stato effettivo delle Case degli invalidi od in esse ricoverate.

4. Le persone addette ai diversi rami d'amministrazione od alla cura d'anime, militari con o senza carattere d'ufficiale, che pel loro servizio sono obbligate a seguire dappertutto l'armata od il corpo d'armata, a cui appartengono. Vi si comprendono gli impiegati del Commissariato di guerra, delle Commissioni delle vettovaglie militari, degli Uffici di pagamento e delle casse militari di provincia, i Superiori di campo, i Cappellani dei reggimenti, dei Corpi, e degli Spedali, i contabili, gli aggiunti contabili e forieri, i luogotenenti dell'Auditor generale, gli Auditori di Stato maggiore, di guarnigione, di reggimento, di corpo, o quelli addetti soprannumerari, tutti i medici militari, dal medico supremo inclusivamente all'ingù, compresi gli assistenti medici militari, gli impiegati ed assistenti delle spezierie di campo.

5. Gli impiegati ed inservienti del ministero di guerra, della Direzione generale del Genio e dell'Artiglieria, della Corte Suprema di Giustizia militare, dell'Ufficio generale di pagamento militare, dell'Amministrazione generale dei depositi, del Giudizio d'Appello militare generale, dei Comandi militari provinciali e dei Giudizii militari misti.

Le persone indicate nell'articolo 4. come pure gli impiegati indicati all'articolo 5. sottostanno alla stessa giurisdizione anche in istato di pensione.

6. Le guardie di polizia militarmente organizzate.

7. Le mogli ed i figli minori legittimi, adottati o legittimati di tutte le sunnominate persone, in quanto questi figli non si mantengono da se separatamente dalla comune domestica economia ed anche i figli illegittimi, quando le loro madri appartengono alla giurisdizione militare, e questa non basi sopra una relazione meramente passeggera, come sarebbe quella delle persone di servizio.

Per la truppa dal sargente in giù, ciò vale solo riguardo alle mogli ed ai figli di coloro, che sono ammogliati secondo il primo modo.

8. Le vedove e gli orfani degli ufficiali e degli impiegati militari.

9. Le persone di servizio militari assunte con una capitolazione obbligatoria per un tempo determinato o stipendiate dallo Stato o viventi in famiglia col padrone pel tempo, che dura questa relazione di servizio.

10. Le persone, che come impiegati o per la loro occupazione si trovano presso di una parte dell'armata posta sul piede di guerra e quelle che nella stessa qualità in tempo di pace sono al seguito di un corpo stazionato in territorio estero.

11. Gli allievi maschi che si trovano in Istituti di educazione e d'istruzione militare.

12. I portieri custodi e spazzini assunti nelle caserme, nelle case d'invalidi ed in altri edifici militari.

13. I prigionieri di guerra e gli ostaggi sotto custodia militare.

§ 3. Non vi sono compresi:

1. I plenipotenziari ed inviati di potenze straniere, col loro seguito, che in tempo di guerra si trattengono presso un' I. R. Armata.

2. Gli ufficiali di potenze estere dimoranti in Austria.

3. Gli impiegati civili assegnati all'I. R. Armata per provvedere le forniture, i cavalli per trasporti militari e gli altri bisogni dell'armata ed in generale per promuovere il servizio.

## ARTICOLO II.

Dallo stesso giorno, il presente Codice penale dovrà valere di norma, rapporto alle azioni punibili che vi sono dichiarate cri-

4. Gl' impiegati ed inservienti addetti allo stato personale di contabilità del ministero di guerra, della Direzione pei medicamenti militari, dell' Istituto e dello Spedale veterinario in Vienna, come pure il Vicario apostolico di campo col suo personale di concistoro.

5. I praticanti ed i diurnisti presso le autorità militari senza distinzione.

6. Gl' impiegati e gl' inservienti addetti all' amministrazione di uno stabile posseduto da un istituto militare.

7. I pastori e guardiani (Csikós, Berèss, Gulyás) assunti temporariamente presso uno stabilimento militare di razze di cavalli.

8. I maestri, lavoranti e garzoni presi dallo stato civile ed assunti presso gli uffici di fortificazioni e gli arsenali, le commissioni economiche delle monture ed altri stabilimenti militari, con facoltà di licenziarli od in altro temporario modo.

9. I maestri di lingua, di scherma, ed altri maestri, i cavalierizzi di stato civile addetti ad accademie od altri istituti militari, come pure i medici stipendiati non compresi nello stato dei medici militari; inoltre le persone addette all' Istituto di educazione delle figlie d' Heròals per dirigere l' educazione e per impartirne l' insegnamento.

10. Gli osti e macellai assunti nelle caserme, nelle case degl' invalidi e negli altri edifici militari.

11. La truppa de' secondi battaglioni di Landwehr fuori del tempo di servizio attivo.

12. Gl' inservienti che godono pensione o provvigione.

13. Gl' invalidi, che godono di un sussidio patenziale o che sono muniti di un documento di riserva ad un provvedimento.

14. Le persone di servizio, d' ambo i sessi, dei militari in quanto nel § 2. art. 9. non sieno espressamente assegnate alla giurisdizione militare, come pure gli individui presi da persone militari in privato servizio, e non appartenenti alla classe della servitù p. e. segretarii, medici di casa, istitutori ecc.

15. Le mogli ed i figli delle persone nominate al § 2. art. 10., quando non sieno al seguito di un corpo d' armata sul piede di guerra o che in tempo di pace sia stazionato all' estero.

16. Le mogli ed i figli dei militari dal sargente in giù non ammogliati secondo il primo modo.

17. Le vedove ed i figli di persone militari defunte non nominate all' articolo 8. § 2.

§ 4. La giurisdizione militare si estende a tutti i crimini, delitti ed altre azioni punibili, ad eccezione:

1. delle contravvenzioni di finanza in quei Domini, ove vige la Patente relativa 41 luglio 1835;

2. di tutti i reati, che dopo la pubblicazione del giudizio statario sono di competenza delle autorità penali dello stato civile, quando l' autore di esse venne consegnato al giudizio, al quale spetta la procedura.

3. di quei reati, nei quali contro taluno, ancora prima che venisse sottoposto alla giurisdizione militare, siasi proceduto per un crimine da un giudizio penale civile mediante citazione, esame, ordine di traduzione o d' arresto, ed inseguimento.

In questi casi dovrà un simile individuo essere consegnato al giudizio penale civile tostochè questo lo domandi, qualora egli nello stato militare non abbia commesso un' azione punibile più grave.

## B. Straordinaria.

§ 5. Soggiacciono alla giurisdizione penale straordinaria:

1. Le persone, che contro la forza armata dello Stato si rendono colpevoli di azioni punibili tali, che secondo la legge penale, o secondo le prescrizioni speciali sono riservate per la procedura e per la sentenza ai giudizi militari.

2. I contravventori alla contumacia, tostochè siasi tirato il cordone più stret-

mini, delitti o contravvenzioni, anche nel caso che sieno state commesse mediante la stampa. Oltre di ciò i Giudizii penali nella decisione loro demandata sulle azioni punibili commesse col mezzo della stampa, dovranno osservare le disposizioni del Regolamento sulla stampa da Noi emanato. A incominciare dal suddetto giorno, le azioni punibili commesse mediante il tenore di stampa, non saranno adunque più trattate come speciali delitti di stampa, e nei Dominii nei quali vigeva finora la legge del 13 marzo 1849 contro l'abuso della stampa, ne verranno poste immediatamente fuori di vigore tutte le relative sanzioni penali.

Dove il presente Codice penale usa le espressioni *scritti a stampa, opere stampate o stampati*, non vi si devono intendere soltanto le produzioni tipografiche, ma anche tutt'i prodotti dell'ingegno e delle belle arti (opere letterarie ed artistiche) moltiplicati col mezzo della litografia, calcografia, silografia, della coniazione, della plastica o con qualsiasi mezzo meccanico o chimico.

to contro la peste e pubblicato il giudizio statario secondo la patente 21 maggio 1805.

3. I pirati tradotti in arresto dalla marina di guerra.

4. I condannati custoditi militarmente in fortezze o negli stabilimenti militari di fortezza.

5. Le persone che in piazze forti, paesi, distretti o domini posti sotto la legge marziale dietro dichiarazione dello Stato d'assedio o di guerra si rendono colpevoli di azioni punibili tali, che secondo la legge ed in seguito a speciale notificazione sono riservate all'investigazione e sentenza dei giudizii militari.

6. Gli impiegati nell'armata o nell'amministrazione militare, dopochè cessarono d'essere sottoposti alla giurisdizione militare, per crimini commessi durante le loro funzioni d'ufficio o di servizio, sia che questi fossero stati scoperti ancora durante il servizio e solo dopo la cessazione di esso.

Il § 3. art. 41. venne abrogata dalla pat. imp. 31 luglio 1852 N. 153 contenente lo Statuto per la riserva, essendo all'art. 2. dichiarato che cessa intieramente l'istituto della Landwehr.

In virtù di detta pat. venne attivata in tutti i domini ad eccezione dei Confini militari la riserva, essendo obbligato ogni soldato, compiuto che abbia i prescritti otto-anni di servizio militare o quel tempo maggiore, che a tenore di legge gli fosse stato imposto per pena, di eseguire i doveri di una riserva biennale. I soldati di riserva sottostanno in affari penali senza restrizione alla giurisdizione militare (§ 41). Colla circolare del ministero di guerra 3 novembre 1852 N. 225 in base alla Sovrana Risoluzione 15 ottobre 1852 venne loro concesso di entrare nella guardia di finanza e di assumere ogni altro servizio, fermo il loro obbligo per la riserva. Ritenuto ciò, e che nel passare alla riserva a termini dell'Istruzione 17 ottobre 1852 N. 206 vengono muniti, oltrechè della carta di riserva, anche di un passaporto di congedo, così a questi soldati è da applicarsi la Risoluzione Sovrana 22 febbraio 1855, pubblicata con Ordinanza ministeriale del giorno successivo, in di cui forza il soldato in congedo, che si trova al servizio della guardia di finanza è soggetto al giudizio militare riguardo alla diserzione, mutilazione, opposizione o contegno irrispettoso verso una guardia militare, anche quando vi concorra un crimine o delitto comune qualsiasi, e negli altri casi di azioni punibili ai giudizii penali civili. E quindi sarebbe questa un'eccezione alla succitata pat. imp. 31 luglio 1852 N. 153 (§ 41), e così pure all'Ordinanza del Comando superiore dell'Armata 4. ottobre 1854 N. 258, con cui si delegava il giudizio civile agli atti preliminari con pericolo in mora nei casi, in cui soldati in permesso od appartenenti alla riserva, nel tempo in cui non prestano servizio attivo vengono imputati di un reato, onde poi cedere gli atti al competente foro militare. (Nota del traduttore).

Il regolamento sulla stampa 27 maggio 1852, citato in questo articolo, segue al fine dell'opera in cui viene anche spiegato il concetto di *stampato*, del resto schiarito dalla legge stessa.

### ARTICOLO III.

Nei Dominii, nei quali già vigeva finora il Codice penale del 3 settembre 1803, senza che vi fosse peranco introdotto il Regolamento provvisorio di procedura penale del 17 gennaio 1850 (1), come pure nel Nostro Granducato di Cracovia, la giurisdizione sulle azioni punibili designate per crimini e per delitti dal presente Codice, verrà esercitata da quei Giudizii penali, ai quali attualmente compete la giurisdizione sui delitti; ed essi dovranno in ciò attenersi fino all'attivazione di un nuovo Regolamento di procedura penale, alle norme vigenti in tali Dominii per la procedura criminale. Riguardo poi alle contravvenzioni, ne verrà esercitata la giurisdizione dalle autorità attualmente chiamate a conoscere e giudicare sulle gravi trasgressioni di polizia, attenendosi per intanto alle prescrizioni vigenti per la relativa procedura penale. Si ordina inoltre che tutte le deliberazioni sulla desistenza dall'ulteriore procedimento in seguito ad investigazione preliminare pei crimini contemplati dai §§ 58-66 del Codice penale, debbano sottoporsi prima della loro spedizione, al Tribunale di appello per la conferma o per quelle diverse disposizioni che fossero trovate del caso; e che il disposto dei §§ 433, 434 e 442 della 1.<sup>a</sup> parte del Codice penale del 3 settembre 1803 per cui le sentenze dei giudizii penali di prima istanza sono da inoltrarsi prima della loro pubblicazione, in più casi anche a cagione dell'importanza dell'azione punibile, al Giudizio superiore, è in certi casi da questo alla suprema Corte di giustizia, debba esser applicato sotto il primo rapporto a tutti i crimini e delitti indicati nei §§ 58-66, 68-73, 76-82, 85 lett. c, 87, 101-104, 106-121, 134-142, 158-170, 190-196, 279-300, e 502-505, e per ciò che riguarda la suprema Corte di giustizia, ai crimini e delitti indicati nei §§ 58-66, 101-103 e 106-117 del Codice penale.

Ma per quei Dominii nei quali è già attuato il detto Regolamento di procedura penale, come pure per tutti gli altri Dominii, nei quali non furono peranco introdotti il Codice penale del 3 settembre 1803, nè il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, la competenza in affari penali verrà determinata di coerenza alla presente legge, mediante speciali Ordinanze agiunte a questo Codice penale.

(1) Quest' è il caso del Regno Lombardo-Veneto

I. Quest' articolo venne posto fuori di vigore dal nuovo Regolamento penale 29 luglio 1853 N. 131, il quale sulla competenza contiene le seguenti disposizioni (§ 9-19):

Per crimini o delitti è rimesso il dibattimento e la decisione finale ai Tribunali di prima istanza ed in specialità poi per crimini di alto tradimento, di offesa alla Maestà sovrana ed ai Membri della casa imperiale e di perturbazione della pubblica tranquillità al Tribunale provinciale del luogo, in cui risiede il dicastero politico del dominio. L' inquisizione relativa viene condotta dai detti Tribunali, coadiuvati però dai giudizj inquirenti, stabiliti entro il loro raggio giurisdizionale.

Ai giudizj distrettuali, come giudizj singoli spetta esclusivamente la procedura per le contravvenzioni contenute nel Codice penale e per le altre loro mandate da particolari disposizioni. Colla Ordinanza imperiale 11 maggio 1854 N. 420 si dimandarono alle Direzioni ed Uffici di Polizia di Vienna, Linz, Salisburgo, Graz, Lubiana, Klagenfurt, Trieste, Innsbruck, Milano, Venezia, Zara, Praga, Brünn, Troppau, Leopoli, Cracovia, Czernowitz, Buda e Pest, Temeswar, Hermannstadt ed Agram, entro il rispettivo loro raggio d'azione, le contravvenzioni contemplate dai §§ 299, 315, 320 *a-e*, 321, 325, 324, 338, 496, 517-521 e 525 ed in quanto non venne alcuno danneggiato, le altre dei §§ 317, 319, 380, 387, 388, 390, 391, 398, 422-424, 426-430, e 524.

La seconda istanza spetta per crimini, delitti e contravvenzioni ai Tribunali d' Appello e la terza alla Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione.

II. L' Ordinanza ministeriale 16 dicembre 1852 N. 258 dispose, che in tutti quei luoghi d' Ungheria, nei quali vige il giudizio statario, si rimettano ai giudizj militari e si puniscano secondo le leggi militari i crimini di omicidio con rapina, di rapina e di ajuto prestato alla rapina (§§ 135, 141, 190, 212, 214 e 217 Cod. pen.); e venne poscia estesa col Rescritto ministeriale 24 marzo 1853 N. 55 alla Voivodia serba ed al Banato di Temes.

#### ARTICOLO IV.

Come crimine, delitto o contravvenzione potrà essere trattato e punito a norma del presente Codice penale, e dal giorno della sua attuazione, soltanto ciò che nel Codice stesso viene espressamente dichiarato crimine, delitto o contravvenzione.

I. Quest' articolo, il quale sta in connessione col 1.º, siccome quello, che dichiara il codice penale unica norma riguardo agli oggetti, ivi contemplati, dando una definizione nominale del crimine, del delitto e della contravvenzione, previene qualsiasi dubbio sul punto, che una determinata azione appartenga all' una od all' altra delle suddette tre classi di trasgressioni penali.

Egli è poi chiaro, che la parola *espressamente* non può aver il significato, che nella legge si comprenda ogni caso con tutte le particolari sue circostanze di fatto, ma sibbene quello, che un dato caso, ristrettivamente ai suoi caratteri distintivi, si possa riassumere nella definizione di un crimine, delitto e contravvenzione o di un' intera specie loro quale è verbalmente data dalla legge (per esempio §§ 101, 197, 335, 434) nella stessa guisa, che la minore proposizione di un sillogismo si riassume nella maggiore; onde poi trarne, come illazione logica, l' applicazione della legge al dato caso.

Il concetto di un crimine deve contenersi nella legge stessa e non nella sua rubrica (Decisione della Cassazione), senza essere per altro vietato di prenderla in considerazione allorchè si investiga il senso e la relazione della corrispondente disposizione di legge, essendo stata data dal legislatore e formando una parte della legge stessa.

Così pure non può applicarsi per analogia alcun passo di legge ad altri casi,

non espressamente in essa contenuti, quando si tratti di giudicare, se una data azione sia punibile come crimine, delitto o contravvenzione, ed in qual misura; sebbene ciò far si possa in altri riguardi, p. e. computare assieme l'importo di più fatti, come è prescritto dal § 173, anche in quei casi in cui la legge fa dipendere la criminalità dal maggiore importo. (D. di C.).

III. Nè queste norme valgono pei soli crimini, delitti e contravvenzioni, contemplate dalla generale legge penale, ma anche per quelli, la cui procedura e punizione a tenore del § 9 del Regolamento di processo penale sono demandati da particolari disposizioni alle Giudicature, p. e. pei delitti di stampa, per le trasgressioni al divieto di delazione d'armi, per faccendierismo ecc.

Dovendo pertanto sussistere determinate disposizioni di legge relativamente a queste azioni, onde sieno punibili, non si possono quelle estendere ad arbitrio ad altri casi; nè un'azione per ciò solo, che apparisse illecita, p. e. lo strepito notturno per istrada, un eccesso di contegno ecc., sono anche punibili come contravvenzioni. (D. di C.).

IV. Quanto fu detto rispetto al concetto di trasgressione alla legge penale, vale per la pena relativa, non dovendo anche questo altrimenti commisurarsi, che a tenore della sanzione, contenuta dalla legge stessa (§ 32), ed in specie non è dato di estendere le circostanze mitiganti ed aggravanti, riguardanti determinati casi, ad altri consimili (p. e. quelle del § 105 non sono da applicarsi al § 341).

V. A maggiore schiarimento del sistema seguito dalla nostra legge, non sarà superfluo di accoppiare alla definizione nominale dei crimini, delitti e contravvenzioni la reale quale si conteneva nell'antecedente del 3 settembre 1803:

1. Le azioni contro la legge o le omissioni di ciò, che la legge comandava, quando sieno precisamente dirette a ferire la sicurezza della società, e per la natura dell'oggetto o per la qualità dell'autore, o per la qualità più pericolosa delle concorrenti circostanze sono qualificate per un più severo trattamento, sono crimini.

2. Delitti e contravvenzioni, che fra loro si distinguono per la pena maggiore o minore e per la diversa procedura, sono:

a) quelle violazioni od omissioni determinate dalla volontà, nelle quali non concorrono le sopraindicate circostanze da giustificare un trattamento più grave; le trasgressioni impropriamente dette;

b) quelle violazioni od omissioni, che senza essere dirette ad un crimine, sono però contrarie alla disposizione emanata per prevenirlo o per diminuirne le più dannose conseguenze. Queste sono le trasgressioni propriamente dette, le quali presuppongono soltanto una negligenza e diventano crimine, quando sono accompagnate da una prava intenzione;

c) Azioni, che ledono il buon costume, senza essere annoverate in alcuna delle sopraindicate classi.

## ARTICOLO V.

Il conoscere ed il punire altre contravvenzioni alla legge, alle quali non si riferiscono nè il presente Codice penale nè le speciali summentovate leggi penali (Art. II.), resta riservato alle Autorità a ciò destinate secondo le norme in tal proposito veggianti.

I. Vi appartengono le trasgressioni finanziarie, le politiche, quelle dei regolamenti di borsa e sulle arti e mestieri, alle leggi di guerra, le prevaricazioni alle imposte dirette, le trasgressioni montanistiche ecc.

II. Vi appartengono i delitti e le contravvenzioni, commesse dai condannati nelle case di pena, venendo castigate nel recinto di queste a tenore dello

statuto disciplinare, inquantochè ad un tempo appartengono alle maggiori violazioni della disciplina e dell'ordine; prescritto per le case di pena.

Questa massima proclamata da prima col Dec. aul. di cancelleria 17 maggio 1833 N. 2614 venne di recente riattivata col Rescritto ministeriale 6 maggio 1852 N. 102 e colla Istruzione pei giudizj penali contenuta nell'Ordinanza ministeriale 6 maggio 1852, (§ 90 e 91), nella quale ultima la si estese agli inquisiti per le offese verbali o reali degl'impiegati, delle guardie e del personale di sorveglianza, per i maliziosi guasti del mobiliare degli arresti, per gli attrupamenti ed opposizioni di fatto ai superiori ed ai guardiani, e per ogni atto, con cui si istighino altri, e si violino il pudore e la decenza inverso i condetenuti.

#### ARTICOLO VI.

Rimarranno del pari interinalmente in vigore le leggi penali che hanno forza in diversi Dominii contro l'usura. Questa sarà trattata come delitto, e ne conosceranno quelle Autorità alle quali è demandato il procedere pei delitti, giusta le prescrizioni legali sussistenti appunto per la relativa procedura.

Queste leggi seguono alla fine dell'opera.

#### ARTICOLO VII.

Tutti gl'importi di danaro, che occorrono nel presente Codice, sono da intendersi in moneta di convenzione, sul piede di fiorini 20 e si dovrà quindi calcolare secondo questa valuta qualunque verificaione di valore influente sopra una disposizione del Codice stesso.

In seguito alla Patente imperiale 2 giugno 1848 N. 1157 ogni importo di danaro lo si deve intendere in banconote ovvero in viglietti del tesoro alle medesime equiparati (D. di C.); quindi ne viene che nel calcolo, contemplato dal presente articolo, non si abbia alcun riguardo all'eventuale differenza di valore fra la carta monetata ed il danaro sonante, a meno che non si tratti d'indennizzo, dovendosi nell'aggiudicarlo, onde sia pieno, aver calcolo al maggior valore del danaro sonante. Questa opinione deve ritenersi come la più fondata ad onta delle ragioni addotte per la contraria, corrispondendo alla dignità di una legge, che non si faccia dipendere il concetto di crimine o di contravvenzione e la misura delle multe, comminate contro molte azioni, da fluttuazioni giornaliere, soggette ad influenze, contro le quali il Governo ha preso più volte i più energici provvedimenti di polizia. Mancherebbe d'altronde al giudice ogni legale punto d'appoggio, non assumendosi nell'ufficiale bollettino di borsa, il quale solo potrebbe servire di norma, il corso dell'argento, e valendo le determinazioni dell'aggio, prese nell'ultimo tempo, solamente pei pagamenti daziarij. Avanti poco tempo la Suprema Corte di Giustizia in occasione di un importante cambio di valute ha deciso, che fin a tanto sussiste un aggio, il danaro sonante sia da riguardarsi qual merce e quindi il cambio del medesimo, come una compra. E se ciò è, è pure manifesto, che una merce il cui prezzo è incostante, non possa servire di norma per l'imputazione e per la commisurazione penale.

(Letteratura: Sopra l'influenza dell'aggio nel calcolo del danno (*Gazzetta dei Tribunali* 1853 N. 147) *Regner*. Sull'influenza del corso forzoso (*Raccolta di Haimerl* IX 474).

### ARTICOLO VIII.

Tutte le determinazioni di tempo che occorrono nel presente Codice, dovranno essere calcolate secondo l'anno del calendario.

### ARTICOLO IX.

Questa legge deve applicarsi anche ai casi pei quali già pende il processo, ed a tutte le azioni punibili commesse prima del giorno suindicato, solo in quanto pel presente Codice non soggiacciono ad un trattamento più rigoroso di quello portato dalla legge precedente.

Dato nella Nostra Imperiale città capitale e residenza di Vienna, li 27 maggio 1852.

FRANCESCO GIUSEPPE (L. S.)

Conte BUOL-SCHAUENSTEIN *m. p.*    Krauss *m. p.*

*Per Ordine Sovrano*

RANSONNET, *m. p.*

# CODICE PENALE

SUI CRIMINI, SUI DELITTI E SULLE CONTRAVVENZIONI.

## PARTE PRIMA

DEI CRIMINI.

### CAPO I.

#### *Dei crimini in Generale.*

§ 1. (§ 1 del cod. 3 sett. 1803)

A costituire un crimine si richiede pravit  d' intenzione. Vi   poi pravit  imputabile d' intenzione non solo allorch , o prima o nell'atto stesso d'intraprendere o di omettere il fatto fu direttamente deliberato e determinato il male che va congiunto al crimine; ma anche allorquando con altro reo disegno fu intrapresa od omessa un'azione, dall'intraprendimento o dall'omissione della quale ordinariamente deriva od almeno pu  facilmente derivare il male ch'  accaduto.

Prava intenzione.

I. Ogni crimine essendo una violazione della legge, determinata dalla volont , si compone di due elementi essenziali, ossia di un'azione dichiarata dalla legge per una violazione del diritto, e dell'intenzione dell'autore di commetterla. Del secondo tratta la legge in questo § e nei successivi. Denomina prava intenzione quella diretta a cagionare una violazione del diritto, e propriamente a commettere un'azione vietata dalle leggi giuridiche e dalla morale, e richiede categoricamente per ogni crimine l'esistenza di questa prava intenzione. Egli   quindi, che non essendo supponibile un crimine senza prava intenzione, un'azione od omissione, dichiarata per crimine, non pu  pi  punirsi come tale, tosto ch  le circostanze di fatto, costituenti il crimine oggettivo, avvennero senza la coscienza e contro la volont  dell'autore, e non sono una necessaria conseguenza del suo agire (D. di C.).

II. La prava intenzione secondo la nostra legge consiste in ci , che prima od al momento dell'azione o dell'omissione, fu direttamente deliberato e de-

terminato il male, che va congiunto al crimine. Su di che trovasi di osservare, che

1.° Essa è generale, ugualmente valevole per tutti, avendosi solo nelle definizioni dei singoli crimini più determinate disposizioni sulla particolare prava intenzione, che vi occorre o che vi basta, onde qualificarli come tali (§ 140, 152).

2.° L'intenzione dell'autore deve essere stata *diretta* a produrre il male, congiunto all'uno od all'altro crimine secondo il concetto loro; e dinotando la parola — *diretta* — che un tal male costituisce il prossimo ed immediato effetto, a cui tendeva l'autore nel commettere l'azione criminosa, ne segue, che non faccia parte del giudizio sulla prava intenzione l'esame dell'eventuale scopo finale che egli si fosse prefisso (D. di C.). Egli è un crimine l'ammazzare taluno, gravemente ammalato, nello scopo di liberarlo dai patimenti, od il rubare una somma di danaro ad un ricco, affine di distribuirlo fra i poveri. Che se lo scopo finale fosse tale da costituire per sè un altro crimine, si avrebbe un concorso di più crimini: p. e. quando taluno appicca incendio per liberare un detenuto nella confusione, che nascerà, o per rapire durante questa una ragazza, o quando lo appicca ad una capanna, ove dorme il suo nemico, onde privarlo di vita (Conf. §§ 34 e 35).

3.° L'espressione — *male* — non è presa nello stretto senso, ma in quello generico di lesione del diritto altrui, dandosi dall'uno canto crimini, i quali non presuppongono un male necessario, p. e. l'accettazione di doni in cose d'ufficio, la falsificazione di carte di pubblico credito, finchè non vengono queste poste in circolazione, e mirando dall'altro l'autore raramente all'infrazione di un male, ma piuttosto a procacciarsi un vantaggio, p. e. il ladro e chi commette un'infedeltà. Basta pertanto per la sussistenza della prava intenzione, che l'autore abbia la determinata intenzione di agire in quella guisa, che dalla legge si dichiara crimine, colla coscienza delle conseguenze dannose che ne derivano, oppure in guisa tale, che il male in discorso ne deriva necessariamente o può derivare facilmente (D. di C.). Si può aver di mira il male criminoso ed anche intraprendere qualche cosa onde cagionarlo, senza con ciò commettere un crimine, quando cioè non si agisce nella maniera contemplata dalla legge, pronunciando p. e. scongiurazione allo scopo di recar danno ad un altro nella sua salute o nella sua proprietà.

4.° Questa determinata prava intenzione si contiene nella proposizione, — *che il male fu direttamente deliberato (bedacht) e determinato* — Bedacht — deliberato — non è peraltro preso nel senso di — ponderato, — ma di pensato, significando ciò solo che l'autore ebbe la percezione del male da lui ideato e della punibilità della sua azione, poichè il male è già bedacht, — deliberato, — quando è pensato. Basta adunque anche la prava intenzione concepita nell'impeto della passione, considerando la legge al § 43 la più matura deliberazione, come una circostanza aggravante. Determinato è poi il male, quando l'autore ha risolto d'eseguire l'azione od omissione criminosa da lui deliberata. Non dandosi quindi determinazione senza deliberazione, nella definizione della prava intenzione potevasi omettere, il termine — deliberato. — Ne segue, che non si dà prava intenzione indipendentemente dalla volontà e dal libero agire dell'autore in quanto ei non vuole, o non può pensare, risolvere e prevedere; nè basta, che egli abbia preveduto un qualunque male, ma deve poter prevedere quello, congiunto al crimine, o che dalla sua azione deve necessariamente o poteva facilmente derivare (D. di C.).

5.° Il male deve essere stato pensato e risolto prima o nell'atto d'intraprendere od omettere il fatto delittuoso. Non havvi perciò un crimine nell'uccisione di A ad opera accidentale di B, ancorchè questi poscia dichiarò, che così gli è grata, come se l'avesse commessa deliberatamente. Di regola si delibera un male, p. e. un omicidio, un furto, già prima dell'intrapresa, ma lo si può fare anche durante quell'azione che si ha incominciata con una retta intenzione. Un disegnatore p. e. contraffà una banconota per suo esercizio, ma vedendo poscia, come il suo lavoro assai vi rassomiglia, si risolve

di spacciarlo per una banconota genuina. In un tal caso è manifesto, che l'imputabilità in genere, e la maggiore imputabilità incominciano al punto, in cui all'azione viene a congiungersi la prava intenzione generale o la speciale richiesta dalla legge; p. e. *A* apre l'armadio di *B* per cercarvi degli effetti, andatigli smarriti: durante questa ricerca trova una banconota di fiorini 10 e risolve di appropriarsela: qui riscontrasi un furto, ma non criminoso, avendo egli aperto l'armadio, che era chiuso, senza una prava intenzione: oppure avendo *A* rapinato sulla strada *B* e minacciando questi, che lo ha riconosciuto, di denunziarlo, risolve di ammazzare *B* ed infatti lo ammazza: in questo caso non havvi omicidio con rapina, ma un semplice omicidio, avendo avuto *A* l'intenzione di prevenire la scoperta della sua rapina.

6.º Dal principio sviluppato al N. 1 si desume, che l'autore deve aver direttamente deliberato e determinato tutte e singole le circostanze di fatto comprese nella definizione del crimine, e così pure quelle, la cui concorrenza si richiede per applicarvi una maggiore categoria di pena. Se taluno viola un'impubere, senza conoscerne l'età la quale non si lasciava facilmente arguire dal di lei stato fisico, e se un altro coadjuva un terzo nella perpetrazione di un omicidio, e più tardi viene a risapere, che l'interfetto era prossimo parente dell'autore, non si potrà punire il primo a termini del § 127 e l'altro colla più severa sanzione del § 137.

III. Dal fin qui dedotto si rende chiaro che non havvi crimini per sola colpa. Agisce colposamente colui, che nell'intraprendere od omettere qualche cosa, non usa la previdenza e l'attenzione, prescritta dalla legge, rispettivamente penale, e con ciò cagiona un pericolo od un male, che si può dimostrare non aver desso avuto in mira. Eccezioni alla regola sviluppata al N.º 6 II sono quei crimini, nei quali il successo, che è da punirsi, (§§ 86, 88, 140, 150, 151, 152, 161, 167 a) ovvero certe circostanze, che si richiedono per la categoria maggiore di pena (§§ 86, 89, 91, 94, 103, 105, 119, 121, 123, 126, 127, 128, 150, 148, 150, 151, 155, 156, 157, 159, 160, 167, 169, 210), possono o devono anzi avverarsi senza la volontà dell'autore (p. e. nell'uccisione).

IV. Essendo la diretta deliberazione e determinazione di un male un atto interno, non può il giudice apprenderlo con sicurezza, se non dalla propalazione dell'autore, il quale non è sempre confessò ed anzi di spesso nega d'aver avuto una qualunque prava intenzione ovvero la prava intenzione, che gli si imputa. In tal caso la legge ne fornisce una norma al § 4 (§ 268 procedura pen.) per constatarla, prescrivendo, che vi sia pravitá d'intenzione diretta ad un determinato male, anche quando con altro reo disegno fu intrapresa od omissa un'azione, dall'intraprendimento o dall'omissione della quale ordinariamente deriva od almeno può facilmente derivare il male, che è accaduto. A p. e. il quale ammazzò *B* percuotendolo sul capo col taglio di una pesante mannaja, pretende, d'avergli voluto cagionare una lieve lesione. La surripportata disposizione si fonda sulle immutabili leggi dell'umano pensare ed operare, e sulla connessione dei mezzi collo scopo che è forza ammettere in un ente, che agisce con riflessione, dimodochè si può risalire per una retta conclusione dai mezzi allo scopo. E poi rimesso al criterio del giudice guidato dal disposto del § 268 proc. pen., il determinare, se in un dato caso questa norma sia applicabile e sussista la pravitá d'intenzione, ad onta che venga negata.

V. Dagli scrittori di diritto penale si fecero varie distinzioni di prava intenzione, le quali sono tuttavia oggetto di contrasto fra loro, sia in riguardo al significato, che all'importanza. Sono poi inapplicabili ovvero inconferenti per il giudice austriaco, avendo nel § 4 una chiara e determinata disposizione onde giudicare sulla esistenza della prava intenzione; ed in quanto possano aver un'influenza sulla maggiore o minore punibilità del fatto, la legge somministra particolari norme là dove occorrono. La precipua distinzione del dolo è quella del dolo *diretto* ed *indiretto*, che furono del resto contemplati anche dal § 4, cioè il diretto dalla prima parte e l'indiretto dalla

seconda parte del medesimo. Altra è quella del *dolus determinatus et indeterminatus*, il qual ultimo si verifica, quando A. p. e., priva di vita con arma da fuoco B, e gli è indifferente di ferirlo soltanto o di ucciderlo. Se la prima distinzione è inesatta, poichè, come fu osservato, la seconda parte del § 1, che contempla il dolo indiretto, contiene propriamente una norma di procedura per constatare il dolo, norma, che riceve il suo compimento nel § 268 proc. pen.; lo è anche, l'altra, imperciocchè nel caso, che l'intenzione sia diretta a più mali, non questa ma il successo è indeterminato. La distinzione di *dolus antecedens et subsequens* è pure inapplicabile, dovendo il pravo disegno sussistere prima o nell'atto dell' intrapresa; per le nostre leggi lo è anche quella del *dolus premeditatus et repentinus*, non essendovi contemplata se non riguardo alle circostanze aggravanti e mitiganti (§§ 43 e 46 d). Più tardi si parlerà se ed in quanto il *dolus generalis* e *specialis* sia influente secondo le nostre leggi nei delitti ripetuti e continuati.

VI. Parlando infine della *culpa dolo determinata*, questa s'avvera; allorchando nel commettere un crimine per svista si cagiona un male non ideato e non voluto, p. e., quando taluno, rubando di notte in una stalla, vi appicca il fuoco in causa del lume scoperto, con cui vi è entrato. Egli è chiaro, come la qualifica suaccennata sia di poca utilità, se si riflette che la svista, con ciò commessa, non sta in relazione col pravo disegno, ma sibbene coll'azione, intrapresa col medesimo: havvi quindi la concorrenza di un'azione commessa con prava intenzione e di un'altra commessa per svista, e l'autore sarà punibile per amendue secondo le regole sul concorso di più azioni punibili (1).

(1) Il cons. Kitka ammette il dolo indiretto, contemplato dalla seconda parte del § 1. solo nei crimini di uccisione e di grave lesione corporale, escludendolo negli altri, perchè esso contiene una colpa, una negligenza, la quale è un motivo di discolta a termini del § 2 lett. t. cod. pen., e perchè essendo questa colpa stata dalla legge presa a calcolo soltanto nei due sunnominati crimini, negli altri occorre mai sempre il dolo diretto stabilito nella 1. parte del detto § 1. (Il legale VII. 1.).

Il prof. Rulf invece ammette il dolo indiretto in tutti i crimini, compreso anche l'omicidio, poichè anche in questo secondo il § 134 cod. pen. la morte può avvenire come una conseguenza facile ed ordinaria e quindi non premeditata. Chi intraprende, a suo dire, un'azione, della quale ordinariamente deriva o può facilmente derivare il male, che è accaduto, quantunque non abbia diviso propriamente quel male, agisce con un massimo grado di colpa, che confina col dolo, e la sua azione, avuto riguardo all'esito intervenuto, apparisce spesso volte più punibile di quella, che venne intrapresa persino con pravità d'intenzione; quindi v'ha un maggior fondamento per annoverarla fra i crimini, che fra le contravvenzioni ed i delitti, trattati dal nostro Codice assai mitemente. Lo stesso prof. Hye, (pag. 352), osserva Rulf, un tanto dichiara, addebitando al motore intellettuale tutte le conseguenze ordinarie e facilmente avvenibili del di lui mandato (Eco Vol. V. N.º 442). Ed invero essendo per tutti i crimini ammessa la prova indiretta del dolo stabilita dal § 268 proc. pen., si verrebbe per argomentazione a posteriori al medesimo risultato di dichiarare reo di un fatto per intenzione diretta anche chi lo ha operato per una colpa lata dolo proxima. Per l'opinione di Rulf, starebbe anche il testo tedesco: *Böser Vorsatz fällt aber nur dann zur Schuld*, = mal tradotto colla frase = v'è pravità d'intenzione = corrispondendo alla proposizione = Viene poi addebitata la pravità d'intenzione non solo, quando =; imperciocchè significa, che questa viene anche presunta, e quindi ritenuta esistente di conformità al fatto, senza altre prove estrinseche, finchè non sia dimostrato dal reo, che excipiendo fit actor, il contrario.

Il prof. Hye però vuole nel crimine la coscienza effettiva di tutti gli elementi ivi indicati ed in specie delle conseguenze derivabili dall'operato dell'agente, e la libera determinazione della volontà a tale azione precisamente allo scopo di esse conseguenze, sicchè quando tale coscienza era possibile ma effettiva per la trascuranza non dell'agente di usare l'ordinaria attenzione, che incumbe ad ogni suddito di avere nelle sue azioni, onde non turbare mai lo stato sociale, ovvero quando si determinò spontaneamente senza avere la volontà di provocare le cattive conseguenze della sua azione, non s'avrebbe alcun dolo e quindi nemmeno il crimine; eccettuati quelli composti di dolo e di colpa. (pag. 206)

In questa divergenza di idee, in cui lo stesso prof. Hye parrebbe in contrad-

*Letteratura:* Zeiller. Sulla prava intenzione (Materiali di Pratobevera VIII, 405); Kitzka. Illustrazione della prava intenzione (Il legale dell'avv. Wildner VII, 42); Tausch. Sulla prava intenzione (Casi giuridici I 626); R. Sulla natura della prava intenzione (Giornale di Giurisprudenza austriaca 1841 I 287); Rulf. Sul dolo indiretto (Raccolta del prof. Haimeri IX 316).

## § 2. (2).

Quindi non è da imputarsi a crimine l'azione od omissione: Motivi che escludono la prava intenzione.

Dalla premessa spiegazione della prava intenzione scaturisce il corollario, che questa non esiste là, dove manca la deliberazione e la determinazione del male congiunto all'azione od omissione, ovvero dove non è possibile, o non la si può raffigurare come un atto della libera facoltà volitiva. Requisito essenziale, senza del quale non può punirsi alcun fatto qual crimine, si è quindi l'imputabilità dell'autore, ossia quello stato del di lui animo, che lo renda capace d'operare con una volontà libera, di prevedere le conseguenze della propria azione, e di prendere la risoluzione di commetterla. (D. di C.).

La legge considera la mancanza della prava intenzione nei seguenti casi :

a) quando l'autore è totalmente privo dell'uso della ragione;

b) quando egli sia soggetto a ricorrenti alienazioni mentali ed abbia commesso il fatto nel tempo in cui durava l'alienazione, o

c) lo abbia commesso in istato di piena ubbriachezza, contratta senza il proponimento diretto al crimine (§§ 236 e 525), o in istato di altro turbamento di sensi, in cui non era conscio della propria azione;

dizione con se stesso, porterà luce la decisione 16 gennaio 1855 N.º 146 (Vedi *Eco* Vol. V p. 517) della Corte di Cassazione, nella quale dichiarò che per l'incendio non basta la prova, che siasi fatta l'intrapresa senza curarsi delle conseguenze che ne provengono e con indifferenza sul male minore o maggiore, che ne fosse derivato, facendo l'uso, che sia inoltre provato, che l'intenzione dell'imputato era appunto diretta allo scoprimento di un incendio.

Se ne deduce che la prescrizione della seconda parte del § 1 abbia applicazione anche ai reati puramente dolosi, nei quali la prava intenzione è del tutto insita al fatto materiale, come avviene rispetto al furto, all'esposizione di un infante, all'ingresso violento nell'altrui fondo ecc. ma non poi a quelli, nei quali la legge richiede una particolare prava intenzione, come nell'appiccato incendio, nella sollevazione, ed anche nell'omicidio (contro l'opinione di Rulf).

In questo infatti si richiede l'esistenza positiva della particolare diretta intenzione di ammazzare, all'atto dell'interfezione; alla di lei prova non arriverebbe la semplice azione materiale dell'interfezione, quando la morte ne è derivata, come una conseguenza soltanto ordinaria o facile, perchè appaleserebbe soltanto una colpa lata, che vi è prossima ma non identica: per cui incumbe all'accusa di completare la prova con altre circostanze oltre quelle del fatto materiale, ossia con circostanze precedenti, concomitanti e susseguenti il medesimo; come sarebbero serie minacce di morte contro l'interfetto, l'aver scaricato addosso a lui amandue le canne del fucile ad un tempo in una prossima vicinanza, l'aver mostrato giubilo alla notizia che è morto in seguito alle infitteggi ferite.

I. La condizione d'animo e di mente, contemplata nei tre casi ora menzionati, esclude, che il male sia deliberato e determinato. Sono totalmente privi dell'uso della ragione, ossia privi in un modo completo e permanente delle superiori facoltà psicologiche, (intelletto, giudizio e libera volontà) *a*) quelli, che essendo nati sordo-muti od essendoli diventati nella fanciullezza, rimasero senza educazione, perchè manca alle loro facoltà spirituali il necessario sviluppo; *b*) gli uomini in istato selvaggio, i quali parimenti rimasero senza sviluppo della ragione ed abbandonati totalmente all'istinto dei bruti; p. e. un uomo, il quale nei primi anni andò smarrito e solitario crebbe in una foresta, *c*) l'avanzata vecchiaja (età da fanciulli) quando l'infiechimento delle forze ci tolse l'ordinario uso delle superiori facoltà psichiche; *d*) gli ammalati di mente e di animo, sotto qualunque denominazione, come gl' imbecilli, i pazzi, i furiosi ecc., e senza riguardo alla circostanza, che siano o meno risanabili.

II. La ricorrente alienazione di mente distinguesi dalla totale privazione dell'uso della ragione in ciò, che non è permanente, ma cessa e si interrompe ad intervalli; per cui toglie l'imputabilità solamente durante la sua ricorrenza. Tale stato di mente si ha nella vesania particolare, nella occulta, nella monomania ecc.

III. Seco portano un turbamento di sensi, in cui non si è conscio della propria azione, oltre la piena ubbriachezza, indicata dalla legge, in via d'esempio, gli affetti molto concitati, il sopore, il sonnambulismo, gli attacchi epilettici, il parossismo della febbre ed altre malattie del corpo, durante le quali l'individuo trovasi in un tale stato di temporaria perturbazione d'animo e di mente.

IV. L'ubbriachezza deve essere *a*) piena, ossia da non esser conscio della propria azione, (D. di C.); *b*) contratta senza il proponimento diretto al crimine; imperciocchè se l'autore si è ubbriacato, onde soffocare gli scrupoli della coscienza o per farsi coraggio (ciò che non di rado avviene nei crimini specialmente violenti), la sua azione è imputabile come crimine, quand'anche l'ebrietà sia stata piena. Non è peraltro ugualmente imputabile colui, che prima di rendersi pienamente ebbro ha dichiarato di voler da prima ubbriacarsi e poscia commettere qualche eccesso, senzachè si possa dimostrare, che la sua intenzione era quella d'intraprendere il crimine poscia avvenuto. E da rimarcarsi, che se una tale ebrietà esclude l'imputazione del crimine, è punibile però come contravvenzione coll'arresto da uno a sei mesi, a titolo di ubbriachezza, allorchè la si procacciò coll'uso di bevande spiritose (§§ 236, 523).

V. Onde togliere l'imputabilità, non è necessario, che l'azione sia stata intrapresa senza intenzione od in uno stato, in cui manchi la coscienza della propria azione all'atto, che la si intraprende, potendo accadere anche durante l'azione, che fu cominciata con coscienza del proprio agire, circostanze tali, da togliere non la coscienza ma la libera risoluzione, anche solo in parte come superiormente fu accennato rispetto al turbamento dei sensi, e con ciò la pravità dell'intenzione (D. di C.).

Letteratura. *Kitka*. Sulle malattie dello spirito (Giornale 1850 II. 435). *Visini*. Trattato sulle malattie dello spirito e dell'animo (idem 1854 I. 42). *Albach*: Caso penale sulla netta applicazione del § 1 e 2 del codice (idem 1827. II. 286). *Langer*: Considerazioni mediche sull'imputabilità penale (II legale I. 349). *Frühwald*: Corso penale a schiarimento del § 1 e 2 del Codice (II legale XVI. 363). *Herbst*: Nuove idee sulla piromania (Giornale 1847 I. 402). *Demianitsch*; Riflessioni sui turbamenti psicologici (Giornale 1848, I. 317).

*d*) quando l'autore non ha ancora compiuto il decimoquarto anno di sua età (§237 e 269); (1)

(1) Il prof. Hye cav. de Glunck, nel suo comentario del codice penale, la cui traduzione italiana si pubblica in Venezia a cura del dott. Paride Zajotti, appose al comento di Frühwald, pubblicato nell'anno 1852, varie mende, delle quali gioverà

I. Egli è per sè chiaro, che l'autore, per invocare l'ora indicato motivo di scusa, deve non aver compiti i quattordici anni appunto all'epoca del fatto (§ 269 lett. a). Ma non è ugualmente chiaro, se ed in quanto sia passibile di quelle azioni criminose, le quali avvennero in parte prima ed in parte dopo il compimento dei quattordici anni. Se A p. e. rubò 20 fiorini poco prima di compirli ed altri 10 dopo averli compiti, non sarà imputabile del crimine di furto, essendo criminoso il furto di oltre 25 fiorini, e non avendo egli involata questa somma dopo aver compiuti i 14 anni. Se taluno avanti i 14 anni compiuti ha fatto tentativi criminosi ovvero istigato un altro a commettere un crimine non lo si potrà punire per crimine nel caso, che senza una sua ulteriore ingerenza, si effettuò il crimine appena, dopochè ei compì i 14 anni; (p. e. una vivanda avvelenata venne gustata appena dopo più settimane), ovvero nel caso che appena dopo quest'epoca l'istigato eseguì il crimine. All'incontro verrà senza dubbio sottoposto a pena criminale colui, che avendo incominciato la falsificazione di un documento di pubblico credito avanti i 14 anni compiuti, la termina dopo questi. Altrettanto si dica d'ogni crimine la cui esecuzione richiede un tempo più o meno lungo; ben distinguibile del resto da quel crimine, che, come fu sopra detto pel furto, si compone di più azioni, separate fra loro. Le massime, fin qui proposte, valgono anche per l'applicazione di una maggiore categoria di pena (p. e. nell'appiccato incendio replicato, nel furto di oltre f. 500).

II. A termini dell'art. VIII della Patente di promulgazione l'età è da calcolarsi secondo l'anno del calendario; il decimo quarto anno si compie col giorno precedente a quello, in cui si verifica il 15.º anniversario di nascita. In quei casi poi, nei quali nell'apparenza molto giovanile o pel meschino sviluppo, ovvero a cagione dello sviluppo precoce o di qualche altra ragione v'erbono dubbj sull'età di qualche prevenuto, se sia omai suscettiva d'imputazione in linea di crimini, la si proverà colla produzione della fede di nascita od in altro modo legale come è prescritto dal § 261 Proc. pen.

III. Che non si ammetta la pravità d'intenzione sotto i 14 anni, ciò si fonda sull'esperienza, per la quale di regola non può presuppirsi a quell'età una precisa cognizione della natura e delle conseguenze delle proprie azioni, e quindi neppure una vera deliberazione e determinazione. L'ingiustizia per altro delle azioni, risguardate dalla legge come criminose, essendo inscritta nel cuore dell'uomo, e sulla stessa estendendosi anche il primo insegnamento religioso, era nella natura della cosa, che in quella età, nella quale questa cognizione può essere presunta, nell'età cioè della impubertà, dopo il 10.º anno compiuto e prima del 14.º si castigassero almeno come contravvenzioni i crimini, commessi durante la medesima, rimettendo le altre azioni penali, alla disciplina domestica.

Letteratura. *Kitka*. Illustrazione del § 2 let. d (Il legale III 5). *Tomaschek*. Sulla punizione dei crimini commessi da imputeri (Giornale 1841 I 323) *Schindler*: Investigazione ecc. (Giornale 1834 II 266). *Schnabel*. A qual epoca si compia il decimoquarto anno (Raccolta V 214).

e) quando vi concorse un tal errore, che non lasciò luogo a riconoscere nell'azione un crimine;

di avvertire, che egli si corresse nella presente terza edizione, come di leggieri si può convincersi, confrontandola col commento del prof. Hye alle pagine della traduzione 130, 258, 295, 416, 543, 545, 617, 623, 640, 674, 684, 709, e 740.

A questo capoverso p. e. il prof. Hye aveva rilevato, l'errore di Frühwald, che l'età nei casi dubbj debba essere stabilita in modo legale per mezzo soltanto della fede di nascita. Ora però Frühwald dichiara, che la si potrà stabilire colla produzione della fede di nascita od in altro modo legale, come è prescritto dal § 261. reg. di proc. pen. Le differenze tuttora esistenti fra loro e non avvertite dal prof. Hye formeranno oggetto di apposita nota al luogo opportuno.

Un tale errore rende impossibile il deliberare, tanto più quindi il determinarsi al male; deve però riflettere non la conoscenza della legge (§ 3); ma le circostanze del fatto e la connessione loro colle conseguenze, che ne derivarono. Si farà poi § 3 parola degli errori di legge, ben distinti dalla ignoranza di legge; i quali escludono secondo i casi la punibilità di un'azione in sè criminale. Egli è inconferente, che l'errore sia o meno evitabile, e che lo sia per ognuno o per il solo prevenuto, attese le limitate sue forze mentali. Havvi questo errore, quando taluno passa a seconde nozze, fidandosi sopra una erronea fede di morte della prima moglie; quando taluno usa carnalmente una ragazza sotto 14 anni, la quale apparisce già da tempo pubere per il suo precoce sviluppo fisico; quando taluno si appropria una cosa altrui, che con fondamento ritiene per propria. Altrettanto dicasi di quei casi, nei quali taluno venne indotto da particolari circostanze a considerare la propria azione, come lecita, e perfino, come lodevole; p. e. l'uccisione di soldati nemici, la distruzione ed il guasto di telegrafi, argini e ponti per togliere agli insorgenti i mezzi di comunicazione e di estendersi; l'applicazione di un esperimentato specifico casalino ad un conoscente, che né risenti poscia cattive conseguenze; l'uso di legna o di frutti altrui per portare un istantaneo soccorso ad un assiderato e ad uno sfito, quando si ebbe la possibilità e la volontà di abbuonarne il danno ecc.

Letteratura: *Neubold*. Prospetto dei riguardi da aversi nell'imputazione dei casi, in cui l'esercizio della medicina arrecò danno colposo all'ammalato, Vienna 1854. *Pratobevera*: Illecita uccisione di un soldato presumibilmente nemico (Materiali I 277).

f) quando il male è derivato dal caso, da negligenza, o da ignoranza delle conseguenze dell'azione;

Anche queste circostanze escludono, che siasi deliberato e determinato il male derivato e con ciò l'imputazione criminale, semprechè il male si basi unicamente sopra alcuna di dette circostanze e non siasi per queste soltanto aumentato, e che infine non derivi ordinariamente dall'intrapresa azione. Se pertanto taluno ferisce gravemente un altro avendone la prava intenzione e questi muore in conseguenza della propria trascuranza o di un improvvido trattamento medico della ferita, gli imputerà la grave lesione corporale e non l'uccisione: e così pure in ogni altro caso consimile s'imputeranno quelle sole conseguenze, che erano inerenti all'intenzione dell'autore. Un esempio di *accidente* sarebbe quello, in cui, lottando due per giuoco, uno di loro, gettato dall'altro a terra, si lade gravemente; d'ignoranza delle conseguenze dell'azione sarebbe l'altro, in cui alcuno somministra ad un ammalato quale adatto medicamento, un potente veleno, che per tale non ha conosciuto. La II parte del Codice penale tratta poi della colpa eventualmente incorsa in questi casi.

g) quando il fatto avvenne per forza irresistibile, o nell'esercizio del diritto d'incolpata tutela.

Si ammetterà per altro il caso d'incolpata tutela allora soltanto che dalla qualità delle persone, dal tempo, dal luogo, dal modo dell'attacco o da altre circostanze si possa conchiudere con fondamento che l'autore del fatto si tenne nei limiti della necessaria difesa, respingendo da sè o da altri un ingiusto attacco alla vita, alla libertà o alla sostanza; o ch'egli ha ecceduto i limiti di una tale difesa per solo effetto di sbi-

gottimento, timore, o spavento. — Tale eccesso per altro potrà reprimersi, secondo le circostanze come azione punibile per colpa a tenore delle disposizioni della seconda parte di questo Codice penale (§§ 335-431).

I. La forza irresistibile toglie ogni scelta all'agire, ed ogni determinazione alla volontà.

Può essere fisica, quando cioè si è sforzati all'azione criminosa, sopraffatti da una forza maggiore fisica o psicologica, la quale si avvera;

a) per minaccia di un male indeclinabile, (relativamente al minacciato), la cui effettuazione può avvenire tosto e facilmente, e che gli apparisce più grave della pena comminata dalla legge; la minaccia può del resto riguardare il violentato, oppure quelle persone, la cui difesa gli incombe per legge;

b) nel fondato timore di un tal male, quando deve necessariamente avvenire per le leggi naturali o giuridiche, senz'chè sia oltreciò da taluno minacciato; quando p. e. taluno, essendo sentito giudizialmente, qual testimonia fa una falsa deposizione, comunque giurata, a fine di non dovere incolpare se stesso. Non può questa coazione scusare, per altro colui, il quale in questo caso incolpa un terzo ovvero seduce un terzo a deporre il falso in giudizio (D. di C.);

c) nel caso di estrema necessità, quando si tratta di salvare la vita, la sostanza o la libertà, illegalmente ristretta, di se stesso o delle persone sopra menzionate, da un pericolo, dipendente da esterne circostanze (p. e. di annegarsi, di morire di fame ecc.), ovvero da una violenza altrui (p. e. di un assassino, di uno stupratore ecc.);

d) durante quelle morbosità fisiche oppure psichiche, le quali senza essere comprese nelle perturbazioni dell'anima, indicate da a ad e del presente §, ci impediscono nelle singole azioni la libera attività della facoltà volitiva: vi appartengono la piromania, le voglie morbose sessuali, la mania *sine delirio*, le voglie delle donne gravide, l'isterismo, l'escandescenza furiosa e le altre violenti commozioni d'animo ecc. Sebbene quindi l'autore abbia intrapresa la sua azione con gravità d'intenzione, e conservi durante questa la coscienza del suo agire, verrà meno la sua imputabilità quando si verificano circostanze tali, che gli tolgano totalmente od anche soltanto in parte la libera determinazione della propria volontà (D. di C.). Ma in tutti questi casi potrà il giudice pronunciare un secondo giudizio sulla imputabilità o pena, allorché avrà ripetute le sue osservazioni sul contegno del prevenuto, e ritirate esatte informazioni sull'antecedente di lui condotta, non che un ben motivato parere di avveduti periti.

II. Sopprimendo la sola forza irresistibile, l'imputabilità del crimine sarà a riguardarsi puramente come circostanza mitigante quella, che il fatto è avvenuto per istigazione di un terzo, per timore od ubbidienza, o per migliorare la cattiva propria condizione (D. di C.). Che poi la forza sia stata irresistibile, lo si desumerà facilmente dalle circostanze peculiari d'ogni singolo caso (1).

(1) Se importante e difficile è il giudicare, in quanto un subalterno impiegato sia responsabile dell'esecuzione illegale d'un ordine superiore, Rossi ne fornisce nel suo *Traité du droit pénal* (Livre 2 p. 267-273) le seguenti chiare norme: 1. Non è il subalterno responsabile nei fatti, determinati con particolari disposizioni direttamente dalla legge, 2. nei giudiziati e per gli altri atti rivestiti di forme e guarentigie per la loro conformità sui principii del giusto; altrimenti si farebbe nel 1. caso legislatore e nel 2. sovvertirebbe l'ordinamento sociale; ma 3. nei fatti, che devono essere abbandonati per la loro determinazione e forma al libero criterio di chi è al potere, ei sarà responsabile, qualora abbia eseguito ordini, che non erano entro la sfera d'azione del superiore, p. e. di non seguire le forme della legge, o nell'or-

III. Il concetto d'inculpabilità, ossia di una difesa permessa dalla legge presuppone:

1.° un ingiusto attacco, poichè l'usar la forza contro un attacco legittimo, fatto quindi sotto la protezione delle leggi, costituirebbe un crimine (Conf. § 68 II.).

2.° un attacco effettivo, comprensivamente però alla immediata minaccia, p. e. coll'agitare un'arma ecc., e non quindi soltanto temuto (D. di C.).

3.° un attacco contro la vita, sotto la cui espressione s'intende anche, l'incolumità del corpo, qual condizione di vita, contro la sostanza senza riguardo alla quantità ed alla qualità, e contro la libertà propria o del suo simile; l'onore non è per sé un oggetto di incolpata tutela; gli attacchi all'incontro contro il pudore (stupro, deflorazione) appartengono agli attacchi contro la libertà e contro l'incolumità del proprio corpo;

4.° che il male inflitto all'offensore sia stato assolutamente necessario per respingere l'attacco; locchè non si verifica quando l'assalito si espose avvertitamente all'attacco, quando poteva facilmente schivarlo (D. di C.); quando lo scopo poteva raggiungersi od erasi già raggiunto con un mezzo più mite;

5.° o che quanto meno l'assalito abbia ecceduti i limiti di una giusta difesa, quale si indicò superiormente, per solo effetto di sbigottimento (irriflessione e mancanza di previdenza, cagionata dal male minacciato), di timore o spavento (quindi non per collera, per vendetta, per rozzezza ecc.).

6.° che il mezzo all'uso adoperato non sia vietato da qualche legge, p. e. trappole, fosse coperte ecc. Sono quindi punibili le ingiurie, ancorchè dette a rimando di contrarie ingiurie o per ira in causa di un torto ricevuto (D. di C.).

L'assalito è responsabile anche d'ogni colpa, da lui commessa nell'uso della necessaria difesa (§§ 335, 431 Cod. pen.) (D. di C.).

7.° Colui poi, dal quale partì il primo attacco, volendo accampare a proprio favore la necessaria difesa, dovrà dimostrare, che l'assalito, abusando del diritto d'inculpata tutela, lo ha posto in uno stato tale, che per assicurare la propria incolumità gli fu mestieri far uso della forza (D. di C.).

8.° Da quanto fu detto fin qui può arguirsi l'inattendibilità della scusa d'aver usata violenza, onde indennizzarsi di un danno arrecato ingiustamente, od affine di farsi giustizia da sè.

Letteratura. *Zeiller*, quando si verifichi la imputabilità della necessaria difesa (Giornale 1825 I. 105). *Passy*: Caso penale (idem 1826 II. 176). Osservazioni e contro rilievi (idem 1827 I. 317, II. 91, 243, 351). *Tausch*: Sulla necessaria difesa (Caso penale I. 153); *Ozibulka*: Caso penale (II legale XVI, 355) *Wagner*: Sulla necessaria difesa (Raccolta III. 246) *W.* Sopra il § 2 lett. g (Gazzetta dei Tribunali 1854 N.º 95).

IV. I motivi di discolta addotti ad *e-g* non valgono a giustificare colui, il quale fu volontaria cagione di un tale suo stato rispettivamente al crimine da lui commesso; p. e. si assoggettò spontaneamente alla coazione, da sè respinse l'offerta gli istruzione sull'errore e sulla ignoranza delle conseguenze, in cui si trovava.

V. Ai motivi di discolta fin qui enumerati possonsi aggiungere i seguenti:

1.° Il farsi giustizia da sè, quantunque non permesso; quando cioè si dà esecuzione al proprio preteso diritto, con preterizione della competente autorità (eccettuato il caso del § 83), essendo fondato nelle generali massime di diritto, che colui, il quale fa uso del proprio diritto, non commetta alcuna ingiustizia. Le conseguenze dell'illegitima forza, con cui viene per tal guisa effettuato, sono contemplate dal § 49 del Codice civile. Onde poi il farsi giu-

dine gerarchico di ubbidienza, p. e. un giudice inquirente rispetto ad un procuratore di Stato: milita però per lui sempre la presunzione della legalità del comando, fondata sulla scelta, che il governo ha fatto di chi è al potere e dà l'ordine.

stizia da sè si qualifichi ad azione penale (Decreto aulico 14 febbraio 1811 N.º 927 e 26 novembre 1824 N.º 2051) conviene che sia accompagnato da una malvagità o da una violenza, che comprometta o turbi la tranquillità o la sicurezza della sociale convivenza (D. di C.).

2.º Ogni azione, oggettivamente criminosa (un'uccisione, una grave lesione corporale, il violento ingresso nell'altrui domicilio), commessa da guardie od incaricati dell'autorità nell'esercizio del proprio servizio, quando si ritengono entro gli stretti confini del generale regolamento di servizio o degli espressi particolari ordini avuti. Ogni eccesso loro sottostà ai castighi disciplinari od a speciali disposizioni del Codice penale, e nominatamente le offese reali e gli arresti in casi diversi da quelli determinati dalle leggi, costituiscono la contravvenzione del § 331 a carico di quegli impiegati ed inservienti i quali li commisero nel-disimpegno delle loro funzioni d'ufficio o di servizio.

VI. Sussistono oltre ciò speciali disposizioni per dati casi:

1.º Il regolamento di caccia, emanato coll'Ordinanza ministeriale 15 dicembre 1852 N.º 5681, il quale accorda al guardacaccia il diritto di far uso a propria salvezza della necessaria difesa, allorchando un cacciatore furtivo armato s'intrude nel circondario di caccia, ed all'avviso datogli, anzichè arrendersi, si pone sull'offesa.

2.º Inerentemente al § 4 della Patente 21 maggio 1805 N.º 731 ed all'Ordinanza ministeriale 10 novembre 1855 N. 240 hanno incarico le guardie del cordone sanitario di far fuoco in difetto di un altro mezzo sopra qualunque, che oltrepassa il cordone e non retrocede alla chiamata ovvero fa uso della forza.

3.º A tenore dei §§ 45 e 46 dell'Istruzione 18 gennaio 1850 N. 49 per la gendarmeria; può questa far uso delle armi come difesa necessaria per respingere un reale attacco contro lei diretto, per vincere una resistenza tendente a frustrare le funzioni del loro servizio quando taluno in un paese nemico si rende sospetto ed alla chiamata si dilegua senza una soddisfacente risposta; e quando un pericoloso delinquente criminale arrestato, ovvero rigorosamente invigilato, evade anche senza far violenza e non dà bada alla chiamata, purchè in tutti questi casi non si abbia alcun altro mezzo per ottenerne il fermo. In quanto lo scopo possa apparentemente in altra guisa conseguirsi, debbonsi premettere avvisi ed altri mezzi più miti, e perfino nell'uso delle armi aver la precauzione di non porre senza necessità a pericolo la vita di un uomo. Il gendarme è responsabile d'ogni uso delle armi, con cui sorpassò i sopraccennati limiti. Le prescrizioni per la forza armata determinano poi, in quanto la gendarmeria possa far uso delle armi nei tumulti e negli attrupamenti.

Una successiva prescrizione si contiene nella Sovrana Risoluzione 27 agosto 1844 (Dec. aul. di cancelleria 19 ottobre 1844 N.º 837) disponendo, che si farà un energico uso delle armi, all'evenienza di una perturbazione della pubblica tranquillità, a) quando il commissario politico, sotto le cui dipendenze sta la forza armata, e che prima d'ogni altro è responsabile per averla adoperata, dichiara come insufficiente la sua ingerenza a ristabilire l'ordine, e chiede l'attivo intervento della forza armata; b) anche senza quest'eccitamento, quando la truppa viene in via di fatto insultata e persino assalita dai tumultuosi. Egli è poi rimesso al prudente criterio del comandante la stessa di riconoscere, se sia per bastare e quindi da esperirsi, qual mezzo più mite, un attacco a bajonetta, in file serrate, sotto la protezione di una riserva, o se all'incontro si debba far uso delle armi da fuoco, il quale si farà del resto sempre a piene scariche e non alla spicciolata.

4.º Altrettanto si dica della guardia militare di polizia (§ 29 dello Statuto per le autorità di polizia sanzionato colla Sovrana Risoluzione 10 luglio 1850).

5.º Egli è accordato alla guardia galiziana di sicurezza dal § 6 dell'Ordinanza governativa 25 agosto 1846 l'uso dell'armi, quando le è dalla violenza impedito il disimpegno del proprio servizio, e quando le diviene altrimenti impossibile di mantenere il posto o di proteggere la persona affidatale.

6.° Alle guardie di finanza venne accordato l'uso delle armi dalla Sovrana Risoluzione 24 gennajo 1846 (D. della Camera aulica 8 febbrajo 1846 N.° 927 e 12 marzo 1847 N.° 1045) nei seguenti casi:

a) Qual difesa necessaria per respingere un reale attacco contro loro diretto: ciò si verifica, quando più persone con armi o con altri stromenti di violenza, ovvero sebbene disarmate, in numero adatto a sopraffare le guardie di finanza, contro queste s'avanzano ad onta dell'avviso di fermarsi e con ciò le espongono al pericolo di essere impedita dalla violenza nelle proprie funzioni;

b) per superare una violenta resistenza all'esecuzione di un incarico, e questa resistenza s'avvera 1. quando taluno, anzichè ubbidire all'intimazione di fermarsi, continua nell'intrapresa, che le diede causa, ovvero tenta di eseguirla o l'eseguisce mediante l'uso di animali da tiro e da soma o con altri mezzi di trasporto; 2. quando gente armata (come sopra) ovvero disarmata in numero eccedente non si presta all'intimazione di fermarsi, di deporre le armi e gli altri stromenti, di recarsi individualmente al posto ovvero di concedere l'ingresso nella barca, ma invece con parole od altrimenti dà a conoscere, che intende di opporre alla forza la forza a fine di sventare il pubblico servizio. In questi due casi 1. e 2. è concesso l'uso delle armi soltanto a distaccamenti di almeno 5 guardie condotte da un inspicente.

Comunque l'uso delle armi sia da farsi a seconda delle circostanze, alle guardie di finanza incombe di attenersi strettamente al bisogno e di non esporre a pericolo senza questo la vita di un uomo, essendo responsabili di ogni loro uso, che sia contrario alle prescrizioni di servizio, e commesso con leggerezza, prepotenza o malvagità (§ 335). La giudiziale investigazione del fatto avviene in questi casi coll'intervento del superiore immediato della guardia imputata (§ 55-61 del Regolamento di servizio per le guardie di finanza 21 aprile 1845 N.° 696 e § 95 Proc. pen.).

Prescrizioni recenti per le guardie di finanza nei distretti del Vorarlberg, del principato di Lichtenstein, e del Circolo camerale di Innsbruck e di Leitzmeritz (Ordinanze 29 settembre 1854 N.° 257 e 17 ottobre 1854 N.° 271) nei quali già si attivò la lega doganale germanica, si emanarono coll'Ordinanza del Ministero di finanza 15 ottobre 1855 N.° 209 (§ 52), la quale suona: La guardia di finanza è autorizzata a far uso delle armi nel disimpegno del suo servizio, portando però ed adoperando le sole armi, costituenti per l'istruzione del suo servizio l'armatura fornita dallo Stato, e caricando il fucile colla sola munizione prescritta.

Nell'uso delle armi si terrà ognora presente di farlo solo; in quanto lo richieda il conseguimento dello scopo, di rendere cioè innocua la resistenza del contrabbandiere o d'impedirne la fuga, evitando quindi possibilmente di cagionare ferite pericolose alla vita. L'arme da fuoco verrà caricata a palla e nell'uso della medesima si adopererà la maggiore possibile precauzione, onde non offendere terze persone, che senza prendere parte alla trasgressione finanziaria, si trovassero entro il tiro dell'arma. Avrà quindi una particolare attenzione nel far scarchie sulla strada od in prossimità di una abitazione, anche per schivare in quest'ultimo caso ogni pericolo d'incendio.

Norme più dettagliate sull'uso dell'armi da parte delle guardie di finanza si contengono nell'Ordinanza del Ministero di Giustizia e di Finanza 15 ottobre 1855 N.° 210, la quale prescrive:

§ 1. La guardia di finanza è autorizzata a far uso dell'armi nel disimpegno delle sue mansioni:

a) avvenendo un reale attacco o la minaccia di questo;

b) facendosi alle guardie di finanze, mentre si trovano nell'esercizio delle loro funzioni, un'opposizione da quelli, che conducono mezzi di trasporto per terra o per acqua, trasportano effetti od hanno presso di sé bagaglio, al loro fermo, alla visita ed al sequestro dei loro effetti, merci e mezzi di trasporto, a lasciarsi condurre al prossimo ufficio daziario od all'autorità, ovvero opponendosi dessi coi fatti o con pericolose minacce affine di procacciarsi una via alla fuga;

L'uso dell'armi non deve estendersi oltre al respingere l'attacco ed al superare la resistenza, e quello poi dell'arma da fuoco si farà allora soltanto, che l'attacco o la resistenza venne intrapresa o minacciata coll'armi o con altri pericolosi stromenti o da un numero di individui più forte delle guardie che si trovano soprannuo. Avvi la minaccia di un simile attacco quando sull'intimazione non si depongono tosto le armi e gli altri stromenti pericolosi, oppure quando questi vengono ripresi.

§ 2. La guardia di finanza è autorizzata a far fuoco nel disimpegno delle sue mansioni;

c) trovando nel distretto confinario fuori dell'abitato e delle strade maestre e comunali più di due persone a piedi, a cavallo o con animali e carri di trasporto di nottetempo vale a dire una ora dopo il tramonto del sole fino ad un'ora avanti il sorgere del medesimo, ovvero anche di giorno con bagaglio o carico, e non fermandosi desse sul secondo avviso, col quale la guardia si sarà data a conoscere come tale, ma allontanandosi separatamente o tutti uniti;

d) se i barcajuoli, i quali vengono sorpresi, mentre navigano, di notte ovvero anche di giorno, se hanno in quest'ultimo caso le barche coperte o cariche, non si fermano sulla seconda chiamata, dimostrano in modo in dubbio coi fatti d'essere a ciò disposti, e cercano anzi di allontanarsi.

È permesso l'uso dell'armi da fuoco nei casi c e d solo quando le guardie di finanza sieno almeno due sul posto loro assegnato all'esercizio delle loro funzioni.

§ 3. La guardia di finanza per servirsi delle armi deve essere monturata, come è prescritto.

§ 4. Dopo l'uso fattone le corre il rigoroso obbligo, in quanto lo permetta la propria sicurezza, di indagare, se alcuno ne sia rimasto leso, e di prestargli in tal caso soccorso, procurandone il trasporto al luogo più vicino, dove avrà cura la competente autorità politica dell'assistenza medica e della necessaria sorveglianza. Le occorrenti spese di cura saranno anticipate dall'autorità finanziaria, la quale ne chiederà il rimborso all'offeso od agli altri colpevoli e còmplici della trasgressione finanziaria in caso, che l'uso dell'armi venga giustificato.

### § 3. (§ 3)

Nessuno può discolarsi coll'addurre ignoranza della presente legge sui crimini. Discolpe infondate.

I. L'invalidità di questa discolpa è ammessa da quasi tutte le legislazioni riguardo a tutte le leggi, riuscendo altrimenti impossibile nella maggior parte dei casi di procedere contro le violazioni della legge. E qui tanto più da ammettersi, in quantochè l'ingiustizia insita a quasi tutte le azioni criminose, è scritta nel cuore dell'uomo.

II. Essendo esclusa la discolpa dell'ignoranza, ristrettivamente alla legge penale ed alle correlative prescrizioni, sarà ammissibile in un'azione per sé penale, rispetto alle altre leggi p. e. del Codice civile, della Legge cambiaria (D. di C.). Non si ammetterebbe però nel caso, d'un'opposizione all'incarico del Tribunale o di altra autorità, quando l'autore si volesse scusare coll'aver ignorato, che l'incarico, che si eseguiva in allora, era conforme alle leggi, essendo tenuto di sottoporsi in ogni caso agli ordini delle autorità, e di rimettere alla via legale la decisione sulla loro legittimità (D. di C.).

III. Argomentando a contrario, ne segue, che nel giudicare sulla punibilità d'un'azione le cose di fatto devonsi così riguardare, come in fatti avvennero ed emersero in processo, e non già come si presentano in forza d'una finzione legale o d'un giudicato civile, comunque precorso al fatto. Si dà quindi furto di selvatico da un bosco o di pesci da una peschiera in conformità ai §§

174 e 174 II. *f* e *g*, sebbene l'uno e gli altri sieno considerati al § 295 del Codice civile fra le cose immobili; e si punirà lo stupratore della propria figlia illegittima per incesto, ancorchè sia stato assolto nel foro civile dal riconoscimento della paternità: il giudice penale considererà sempre per illegittima la figlia concepita nell'adulterio, ancorchè per non essere stato contestato avanti il foro civile il di lei illegittimo concepimento, sia la di lei nascita legittima secondo le leggi civili una presunzione *juris et de jure*, e punirà quindi il consorte della madre, il quale ebbe commercio carnale con una tale figlia, a termini del § 501 anziché del § 131 ecc. Un tanto si fonda sul § 4 della Procedura penale.

#### § 4. (§ 4)

Il crimine viene costituito dalla malizia di chi lo commette, non dalle qualità della persona contro cui è commesso. Crimini si commettono quindi anche verso malfattori, mentecatti, fanciulli, dormienti ed anche verso quelli, che desiderano eglino stessi il proprio danno, o vi acconsentono.

L'ultima proposizione non è senza eccezioni, dandosi dei crimini, il cui carattere penale vien meno nel caso, che avanti il fatto si abbia avuto, l'assenso del danneggiato: e tali sono i danneggiamenti dell'altrui proprietà (§ 85 lett. *a*), il rapimento di uomini (§ 90), la restrizione della personale libertà (§ 93), il ratto (§ 96), l'appiccato incendio (§ 166), in cui non concorrono le circostanze indicate nei §§ 169 e 170, il furto (§ 171), l'infedeltà (§§ 181, 183), la truffa (§ 197); trattandosi in tutti questi crimini della lesione di diritti puramente privati, la cui rinuncia è sempre facoltativa a chi n'è investito, in quanto non gliene sia per altra guisa limitata la disposizione, p. e. per non essere *sui juris*: Gli altri crimini riflettono diritti inalienabili, come la vita, la salute, ovvero l'ordine pubblico. Se l'acconsentimento, impartito anteriormente al fatto, venne revocato, non a tempo però per notiziarne l'autore, andrà questi impunito (§ 2 lett. *e*). Lo stesso vale a favore di quello, il quale chiese il consenso avanti il fatto e poteva calcolare con sicurezza di averlo, quantunque sia stato dato appena dopo il fatto. Che se seguì all'incontro dopo il fatto, senza essere stato ricercato, ovvero dietro la successiva ricerca dell'autore, questi è pur sempre responsabile in via penale a sensi del § 33.

Gioverà di osservare in aggiunta a tutto ciò, che le persone nominate in questo § 4 lo sono in via d'esempio, e perciò vi si possono annoverare anche gli schiavi, i soldati nemici, (rispetto alle persone del ceto civile) (§ 2 lett. *c*) gli ammalati o feriti gravemente, i neonati infermi o non vitali ecc.

Letteratura. *Kitka*: Illustrazione del § 4 del Cod. pen. (Giornale 1836 II. 297).

#### § 5. (§ 5)

Correi e  
partecipi  
nel crimine.

Reo del crimine non è solamente quegli che ne è l'immediato autore, ma ogni altro ancora, che col comando, col consiglio, coll'istruzione, colla lode aprì l'adito al misfatto, con animo deliberato diede l'occasione di commetterlo, col somministrare a tal uopo i mezzi, col rimuovere gli ostacoli, od in qualunque siasi modo lo promosse, vi prestò aiuto, contribuì a renderne sicuro l'esegimento; od anche solo con

previi concerti si accordò coll' autore del crimine sull' aiuto e l' assistenza da prestarglisi dopo averlo commesso, o sopra una parte del lucro e vantaggio, che se ne fosse per ritrarre.

Le circostanze che tolgono la punibilità di un crimine a favore dell' autore, di uno dei correi o partecipi soltanto in forza di relazioni personali del medesimo, non sono da estendersi agli altri correi e partecipi o complici per loro discolpa.

I. Le persone, le quali cooperano sotto responsabilità penale ad un crimine, ad un delitto, ad una contravvenzione, (§ 239), in quanto il delitto e la contravvenzione non si fonda sopra una semplice colpa (D. di C.) sono: *a* l' immediato autore, chiamato anche motore materiale; *b* il motore morale od intellettuale; *c* il coadjutore, il quale così come il motore viene anche chiamato Correo nello stretto senso della parola, e *d* il partecipe. Tutte queste persone si rendono responsabili d' uno stesso crimine ed in largo senso della parola correi, e sottostanno ugualmente alla pena comminata per il crimine in genere: nè vi fa differenza, che abbiano o meno ritratto un vantaggio dal fatto, potendo il maggiore o minore grado della loro ingerenza influire meramente quale circostanza aggravante o mitigante (D. di C.). La legge ammette un' unica eccezione a questa regola (§ 417).

II. *Autore immediato* o motore materiale è colui, che propriamente eseguisce l' azione, dichiarata criminosa, o ne ha intrapresa l' esecuzione, se questa s' arrestò nei limiti dell' attentato; colui quindi, il quale ha dato il colpo mortale, od ha sottratta la cosa altrui.

III. *Motore morale od intellettuale* (autore mediato o correo nello stretto senso dell' espressione legale) è quegli, che non ha colla propria attività eseguito gli atti, costituenti il crimine, ma la cui attività ne fu la causa efficiente, perchè si eseguissero da un altro. Su di che trovasi di osservare:

1. Come atto punibile del motore considera la legge il *comando*, ossia la dichiarazione d' un superiore al suo dipendente, che alcuna cosa deve farsi; il *consiglio* ossia il rappresentare un crimine qual mezzo accencio al conseguimento d' un dato scopo; l' *istruzione* ossia l' informare sul modo di commettere un crimine; la *lode* ossia l' approvare il contegno d' un altro. Questi modi sono adottati in via d' esempio, e vi si possono aggiungere la minaccia, la persuasione, la preghiera, la promessa, il desiderio, l' eccitamento o l' approfittare d' un errore e perfino la coazione: possono inoltre consistere in parole, ed anche in gesti o segni, p. e. l' accennare ad un orologio di tasca ed all' atto di sottrarlo ecc. All' incontro l' omettere di disapprovare o l' approvazione susseguente di un' azione penale non costituisce una correità (§ 305 D. di C.).

2. Deve però il motore aver aperto l' adito al misfatto, vale a dire, averlo preparato, oppure avervi dato con animo deliberato occasione, che è quanto dire, aver agito in uno dei modi suindicati colla mira di indurre una determinata persona a commettere un determinato crimine. Se pertanto taluno senza volerlo o volendo anzi il contrario diede occasione ad un crimine con qualche azione od espressione, non è imputabile di correità: p. e. taluno, discorrendo in un luogo pubblico, fa sentire, che si potrebbe facilmente derubare il tale a cagione della sua imprudenza, o che sarebbe una buona cosa, che questi o quegli morisse, ed uno degli astanti prende da ciò ansa per commettere il furto o l' omicidio.

3.° Il motore, il quale ha dato all' autore materiale in un modo generico l' ordine di derubare *A*, di incendiargli la casa, risponde anche di tutte le circostanze aggravanti, occorse nella perpetrazione, e che servirono di mezzo per adempiere il generico incarico, ovvero scaturirono dall' esecuzione come conseguenze necessarie, ordinarie e probabili (facilmente possibili) (§ 4), p. e. nel

furto, commesso sopra una cosa rinchiusa od in un importo eccedente i 300 fiorini, nell' incendio commesso in replicate volte, o di nottetempo o con pericolo della vita di qualcheduno, sottostando il motore alla medesima pena, che in riflesso a queste circostanze aggravanti viene inflitta all' autore.

4.° Che se il motore diede un ordine determinato o non poteva prevedere (§ 2.°), od interdisse espressamente certe circostanze; e quindi ordinò di rubare 50 fiorini dall' abitazione non chiusa di A, non risponderà, che di questo furto, e non di quello, indi commesso sopra 500 fiorini da luogo rinchiuso. Se poi l' autore non perpetrò alcun crimine od un minore, p. e. rubò 20 fiorini ma non da luogo rinchiuso, come era stato incaricato, s' imputerà al motore, come attentato, l' aver voluto cagionare un crimine od un crimine maggiore (§ 9).

5.° Non s' imputerà di correatà il motore, se l' autore commise un crimine affatto diverso da quello, a cui mirava l' intenzione del motore; se invece il crimine voluto dal motore è compreso in quello perpetrato, avendo p. e. commesso l' autore una rapina o persino un' omicidio con rapina, sarà responsabile il motore del crimine obbiettivo solo nella parte, che corrisponde al suo disegno e nel caso concreto della sottrazione della cosa altrui.

6.° Se il motore ancora in tempo revocò espressamente o con fatti concludenti il suo incarico e ne avvisò l' autore, qualora questi eseguisca ciò nullaostante il crimine, andrà l' altro impune, avendo dal suo canto fatto quanto poteva per impedirlo. Se poi la revoca giunse troppo tardi, e non potè l' autore immediato dedurlo da altre circostanze, non vale al motore la discolta, essendo il crimine successo per sua influenza.

7.° Se l' altro non accettò l' incarico o più tardi mutato disegno nulla fa ovvero intraprende un crimine minore od un delitto o contravvenzione, in quest' ultimo caso s' imputerà al motore la contravvenzione, il delitto od il crimine effettivamente eseguito, e negli altri due lo si punirà per attentata seduzione al crimine (§ 9).

8.° Quanto si disse dell' incarico (3-7), si estenderà agli altri modi di influenza intellettuale.

IV. *Correo* in stretto senso, cooperatore, è colui che presta mano attiva all' effettuazione del crimine somministrando i mezzi, p. e. i grimaldelli, il veleno, lo stampo alla falsificazione delle carte di pubblico credito, rimuovendo gli ostacoli, col lasciare p. e. aperta la porta, del resto sempre chiusa, col far la guardia, od in qualunque siasi modo promuovendo l' esecuzione, p. e. col fornire il danaro occorrente alla compra degli stromenti d' omicidio, e degli arnesi occorrenti alla falsificazione delle monete, *prestandovi aiuto* p. e. col tenere la scala, sulla quale è montato il ladro, o *contribuendo a renderne sicuro l' esegimento*, col procacciare p. e. il travestimento all' autore. Questa cooperazione deve per altro avvenire mediante atti positivi (D. di C.) e premeditatamente vale a dire colla coscienza dello scopo criminoso. Vi si comprenderà il caso, in cui il motore morale di un crimine s' incontra in una persona, già determinata a commetterlo, e rinforza in lei il pravo disegno, avendo con ciò contribuito a renderne sicuro l' esegimento.

V. *Partecipe* è colui, il quale con previi concertati si accordò coll' autore immediato o con un correo (III. IV.) (essendo quest' ultimo ugualmente punibile come l' autore del crimine), sull' aiuto e sull' assistenza da prestar loro, o sopra una parte del lucro e vantaggio da ritrarsi. Il preventivo concerto costituisce la partecipazione colpevole, senza riflesso all' aver o meno prestato effettivamente l' aiuto promesso od all' aver o meno ritratto un vantaggio effettivo: così pure non occorre, che il vantaggio derivi immediatamente dal fatto p. e. dalla cosa sottratta, purchè sia stato promesso o dato in causa del concerto colpevole, come ricompensa p. e. dell' omessa denuncia del misfatto.

VI. Nei casi, nei quali l' autore immediato commise un crimine diverso da quello, a cui tendeva l' intenzione del correo (IV) o del partecipe, si applicheranno per analogia gli argomenti sviluppati in riguardo al motore.

VII. Quando più persone (almeno due) si sono unite a foggia di una società per eseguire un dato crimine, si ha il *complotto*, nel quale è istigatore chi

primo lo ha eccitato, e caporione, chi si assunse di guidarne l'effettuazione. La immediata conseguenza di un complotto si è, che ognuno di quelli, che vi sono complicati, viene risguardato e punito, come autore; si pronuncierà però una pena diversa per ciascheduno a seconda delle circostanze mitiganti ed aggravanti, che militano a favore ed a carico d'ognuno. Se un compartecipe spontaneamente non si presentò all'eseguimento o recedette affatto dal complotto avanti la perpetrazione del crimine, va immune da pena pel § 8; all'incontro se dal caso fu trattenuto di assistere all'esecuzione, s'avrà a suo carico un attentato giusta il § 8 suddetto.

VIII. Quando l'associazione si riferisca ad una quantità e specie indeterminata di crimini od almeno in genere a più crimini della medesima specie p. e. furti, rapine in genere, assume il nome di *banda*. Si punirà ogni membro di questa pelle azioni soltanto che ha effettivamente commesse, prendendo a calcolo come circostanza specialmente aggravante il maggior pericolo, che ne deriva (§ 43). E se taluno della banda nulla avrà per anco commesso, secondo le nostre leggi penali non lo si potrà punire per la sola sua associazione alla banda (1).

IX. Egli è chiaro dal fin qui detto, che non si estendono agli altri i personalissimi motivi di discolta, p. e. l'impubertà, il vincolo di famiglia nel § 189, che militano a favore dell'immediato autore o di un correo o di un partecipe, come è anche dichiarato nella chiusa del §. Ed invero il fatto, a cui cooperarono, è in sè e per sè un crimine, ed unicamente per quest'ultimo, che è soccorso da un tal motivo di discolta, non è punibile. Lo stesso vale per le circostanze, che personalmente aggravano od alleviano taluno dei rei, avendosi riguardo alle

(1) Sembra, che Frühwald abbia precipitata la sua assoluzione di chiunque si è associato ad una banda; da cui non fu commesso per anco alcun fatto criminoso (e s' intende nemmeno nello stadio di attentato) in effetto al preso concerto: poichè essendo stato ognuno dei soci comotore intellettuale dell'altro coll' avere rinforzato nell'altro la risoluzione già esistente di eseguire un crimine, o coll' averla fatta nascere, egli è da risguardarsi, come reo di attentata seduzione a sensi del § 9. L'autore s' appoggia evidentemente all' espressione « un crimine », a cui deve essere diretta la seduzione essendo il crimine rispetto ad una banda individualmente indeterminato: ma per l' attentata seduzione basta, che l' intenzione sia rivolta ad un fatto in genere, e non in concreto, che in sè comprenda i caratteri di un' azione criminosa, esprimendosi la legge coll' articolo indeterminato « un » anzichè dire « il crimine » come fece nei §§ 5 e 8, e quindi basta anche, che la *societas ex compacto*, il complotto, la banda sia diretta a qualche specie di crimini contemplata dal codice (§ 57); infatti se A indusse B e C ad unirsi con lui per mettersi sulla strada, come grassatori, ancorchè nessuno di loro vi sia poscia andato, non si potrà negare, che A aveva sedotti B e C a commettere un' azione, che la legge avrebbe punita come un crimine. Raffrontando il § 9 ed il § 305, si convincerà, che si completano a vicenda da comprendere l'eccitamento a qualunque atto immorale, ma mentre pel § 305 lo è p. e. la generica seduzione contro i concetti giuridici sulla proprietà in quanto non vada soggetta ad una sanzione penale più rigorosa, questa ha luogo nella seduzione contro i concetti giuridici della proprietà ad un atto in generale, che in sè porta i caratteri di un crimine. Il Codice badese al § 482 così si esprime: « Unendosi più persone, almeno tre, per commettere più crimini, ancora individualmente indeterminati, di rapina, di furto, di falsificazione o di truffa, si puniranno primachè siasi da loro commesso od attentato un solo di questi crimini, col carcere da uno a cinque anni, se furono istigatori e caporioni, e gli altri correi col carcere da uno a tre anni. »

Si avvertirà infine col prof. Hye, che il consocio di una banda è imputabile, contro l'opinione di Frühwald (Vedi al N.º VIII), come comotore intellettuale o co-generatore di quel crimine, che a tenore del concerto fu commesso anche da un solo degli associati, quale autore immediato, essendo nella natura del concerto, che ognuno dei collegati vuole il crimine eseguito dall'autore fisico, e che ognuno di loro vi determina gli altri per mezzo del concerto stesso e della promessa cooperazione; — e quindi è punibile a seconda dei casi giusta il § 5 ed il § 9, — in quanto sia però dimostrato riguardo all' applicazione del § 5, che il crimine commesso da uno o più collegati era contenuto anche in concreto nell'incarico generale dato a lui, come a qualunque altro degli addetti alla banda (pag. 345-347).

prime un'eccezione sola ai §§ 137 e 158. Ne consegue, che le circostanze aggravanti o che altrimenti qualificano il fatto rispetto ad un correo non si riverberano sull'immediato autore; p. e. *A* seduce *B* a violare sua figlia (di *A*): nessuno di loro commette un incesto: *A* seduce *B* a rubare 10 fiorini al suo padrone (di *A*): nessuno di loro commette un crimine (Vedi § 177).

X. Si osserva infine, che per poter condannare il correo ed il partecipe non monta, che l'immediato autore non possa essere eruito e punito (D. di C.) (4).

### § 6. (§ 6)

Ajuto pre-  
stato dopo  
commesso  
il crimine.

Chi, senza precedente intelligenza, favorisce il reo col-  
l'assistarlo ed aiutarlo solo dopo commesso il crimine o ritrae  
lucro e vantaggio dal crimine venuto a sua notizia, non si fa  
reo dello stesso crimine, ma di un crimine speciale, come da  
questo Codice viene in appresso determinato.

I. Questo modo di agire dagli scrittori e dalle nuove legislazioni s'appella favoreggiamento del crimine. Lo si riscontra ai §§ 60, 61, 109, 116, 120, 185, 196, 201 lett. a, 214, 217 e 220, dove anche se ne parlerà più diffusamente.

II. La semplice approvazione d'una azione punitiva dopo la sua esecuzione non costituisce una partecipazione alla medesima (D. di C.). Il § 305 poi determina, se ed in quanto una tale approvazione sia per sè punibile.

Letteratura: *Kitka*. Sulla coincidenza di più correi in un crimine 1840. *Visini*. Trattato sul concetto, e sulla punibilità del motore, dell'autore, dei cor-

(4) Se il § 5 ne dà le norme per l'imputabilità in genere dei correi e partecipi, il Rossi ne dà le seguenti regole per determinare il grado (*Droit pénal*, livre 1. p. 253-262 et livre 2. p. 103-124).

1. Della risoluzione e del fatto materiale constando ogni crimine, ne sarà imputabile chiunque contribuisca all'esistenza dell'uno o dell'altro elemento. Delinquente principale sarà poi chiunque sarà causa ed origine all'uno od all'altro di questi due elementi con un modo diretto e principale, perchè lo avrà creato.

2. Vi si comprenderanno quindi a gli autori della risoluzione criminale, che scua concorrere alla sua esecuzione, sono stati la causa, per la quale altri mettono in esecuzione la suddetta risoluzione; *b* gli esecutori volontari d'una altrui risoluzione criminosa; e chi è autore ad un tempo della risoluzione e dell'esecuzione del crimine.

3. I codelinquenti sono autori di impulsi ulteriori, di atti, che facilitano l'esecuzione, ma anche indipendentemente da questi esistono ed avrebbero avuto vita gli elementi costituenti il crimine; essi non fanno che approvare il progetto e secondarne l'esecuzione; sono provocatori, vendono scientemente gli stromenti alla perpetrazione del delitto, incoraggiano, danno consigli, scientemente danno il locale di riunione, previo concerto nascondono gli oggetti delittuosi e danno asilo al malfattore; ma la loro complicità sia fisica, sia morale non dà origine nè fa parte aliquota della risoluzione nè dell'azione criminosa, sicchè queste avrebbero anche senza la loro cooperazione esistito.

4. Ritenuto poi, che l'imputabilità è condizionata dal concorso dell'intelligenza e della libera volontà dell'agente, si distingueranno in confronto dei diversi colpevoli i seguenti gradi di questo concorso, cioè, 1. l'imputabilità elementare, senza cui il crimine non esiste, 2. l'imputabilità speciale e 3. la perversità. L'imputabilità speciale si manifesta con una ulteriore gradazione, *a* nella premeditazione, in cui l'agente si pone a faccia del crimine, che va a commettere, *b* nel raffigurarsi l'azione criminosa come una conseguenza possibile della condotta, che si intraprende, (p. e. un adultero, che colla pistola carica si reca dalla moglie altrui e pensa, che scontrando il marito, può ucciderlo), e *c* nel precipitarsi in un delitto, a cui si fu provocato, e nel quale la percezione del male sussiste, ma in mezzo ad una tal quale nebbia, e la rapidità e violenza dei movimenti avviene in qualche guisa macchialmente. La perversità infine è costituita dal fondo immorale e corrotto del cuore dell'uomo.

rei e dei complici (Giornale 1823 I, 295). *Tausch*: Sulla correatà e complicità criminosa (Casi penali I. 121). *Keppel*: Illustrazione del § 6 (Giornale 1841 I. 207). *Stöhlín*: Sulla partecipazione al crimine di falsificazione delle carte di pubblico credito e delle monete, di furto, infedeltà e rapina (Giornale 1846 II. 444).

## § 7.

Qualora col tenore di uno scritto a stampa siasi commesso un crimine, l'autore, il traduttore, l'editore, l'imprenditore o l'incaricato dello smercio, il libraio, lo stampatore, e trattandosi di stampati periodici, anche il redattore responsabile, come in generale tutte le persone che hanno cooperato alla stampa od alla diffusione dello stampato punibile, si fanno rei dello stesso crimine semprechè siano applicabili a loro riguardo le determinazioni generali dei §§ 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 11.

Determinazioni speciali sulla imputabilità nel caso di crimini commessi per mezzo della stampa.

I. Dichiarando la legge, che le persone ivi nominate sono punibili dello stesso crimine, semprechè siano applicabili a loro le determinazioni generali e soprattutto quelle dei §§ 4. e 2., si estenderanno al presente § le massime sviluppate in quelli; laonde uno schiarimento ulteriore non è necessario. Dai §§ 34-40 del Regolamento sulla stampa viene determinata la responsabilità delle persone, nel presente § indicate, ogniquivolta stia a loro carico una trascuranza della dovuta attenzione, anzichè una pravità d'intenzione.

II. Non si spiega il significato delle persone, indicate da questo §, (le quali sottostaranno contemporaneamente a responsabilità, qualora sieno ad un tempo imputabili di un reo disegno, a termini dei §§ 4.<sup>o</sup> e 3.<sup>o</sup>), essendo per sè chiaro, ed al caso viemmeglio determinato nel Regolamento sulla stampa, che segue al termine dell'opera. Si eviterà però di estendere la qualifica di stampatore, ossia di dirigente la stamperia (§ 25 del succitato Regolamento) ai lavoranti, a meno che non fosse applicabile ad alcuno di loro in via d'eccezione: p. e. quando un assistente senza saputa del suo principale si prestasse alla stampa di uno scritto punibile.

## § 8. (§ 7)

Non è necessario a costituire un crimine che siasi realmente consumato il fatto. Il solo attentato di un misfatto costituisce già il crimine, tosto che il mal intenzionato intraprende un'azione conducente all'effettiva esecuzione, ma ne viene interrotto il compimento soltanto per impotenza, per ostacoli d'altronde sopravvenuti o per puro caso.

Attentato di un crimine.

Perciò in tutti i casi, nei quali la legge non fa eccezioni particolari, ogni disposizione data per un crimine in generale si applicherà anche al crimine attentato, ed all'attentato di un misfatto s'infliggerà quella stessa pena, ch'è comminata al crimine consumato, applicandosi il § 47 lett. a.

I. Un crimine è consumato, quando vi concorrano tutti i caratteri di fatto richiesti dalla legge e nominatamente quando vi concorre il successo contempla-

to dalla medesima: p. e. nell'omicidio, la morte dell'offeso, nella lesione corporale la gravità di questa; nel furto l'effettiva sottrazione della cosa altrui.

II. Se all'incontro non si verificarono tutti i caratteri criminosi, ed in particolarità il successo premeditato, si ha un attentato, alla cui sussistenza occorre: *a* la prava intenzione dell'autore, diretta a commettere un crimine, e così pure la speciale prava intenzione, presupposta dalla legge in un dato crimine: ne segue, che non si dia attentato nelle azioni colpose; *b*, e un'azione esterna propriamente tale, da condurre all'effettiva esecuzione del crimine ideato.

III. Relativamente a questa azione esterna occorre di osservare,

1.° che deve stare in prossima ed immediata connessione coll'effettiva consumazione del crimine, dimodochè la pubblica o privata sicurezza sia tanto da vicino minacciata dal male, alla cui effettuazione tende il malintenzionato, da ritenere con fondamento che senza l'intervento di un estraneo impedimento sarebbe il male verificato (D. di C.). Di regola i semplici preparativi non costituiscono un attentato, ma lo divengono, quando la legge li dichiara tali, come nell'alto tradimento (§ 58), nella falsificazione delle carte di pubblico credito (§ 407) ecc., ovvero quando vennero intrapresi nella diretta mira di commettere un dato crimine; p. e. lo star in agguato collo schioppo caricato; il venire assieme ad un dato segnale per intraprendere un'invasione sull'altrui fondo ecc.; non v'ha invece attentato nell'aggrirsi, che taluno fa, entro un bosco con uno schioppo scarico, senza polvere e pallini (D. di C.) (1).

2.° L'azione deve essere idonea per sua natura all'effettiva esecuzione; p. e. l'avvelenamento, l'interfezione nell'omicidio, l'aprire con chiavi false e l'insalazione a mezzo di una scala nel furto. Se all'incontro è inetta per sua natura a produrre il male ideato, vien meno ogni attentato criminoso; p. e. se alcuno si prova a rendere alcuno ammalato a mezzo di scongiurazioni, od a sottrarre granaglie a mezzo d'incantesimi, se immischia nel cibo una sostanza innocua in cambio di un veleno o scarica dietro un altro nell'aria uno schioppo colla mira di privarlo di vita.

3.° Siccome soltanto l'uso d'un mezzo del tutto inetto toglie l'imputabilità dell'azione, ne segue, che si riconoscerà una azione, conducente all'effettiva esecuzione, in quella, in cui si fece uso di un mezzo in sé idoneo, ma insufficiente però nel dato caso a produrre l'effetto, preso di mira: p. e. se le chiavi false, adoperate dall'autore, non aprano la data porta, se il veleno venne propinato in una dose troppo scarsa; se il mezzo abortivo non operò in causa della particolare costituzione fisica della donna gravida (D. di C.): essendo la consumazione mancata unicamente per impotenza, o per caso.

4.° Si ammetterà un attentato criminoso in quei casi nei quali un terzo

(1) Frühwald ammettendo un attentato legale nell'appiccato incendio, nello stupro, nella rapina e negli altri reati, nei quali la legge qualificò, come crimine consumato, quello che è solo attentato secondo il comune linguaggio, lo fa consistere nei prossimi atti preparatorii; ma il giudice molto cauto considererà, come attentato, quelli soltanto, i quali rivelano l'intenzione criminale dell'accusato, *prima facie quia res ipsa dolum in se habet*. Gli atti preparatorii, essendo precedenti per loro natura al primo atto conducente all'effettiva esecuzione del reato, possono aver origine da una diversa determinazione di volontà, e combinarsi con più azioni, differenti per natura e scopo. Non costituendo quindi un atto esteriore, che ci faccia risalire per necessaria logica illazione alla più vera causa motrice, non somministrano un fondamento sicuro per l'imputazione della prava intenzione e non possono formar oggetto della legge penale (Vedi Rossi = Droit pénal, tome 2. p. 34 e 56, ed i §§ 268 e 279 N.° 3 Proc. pen.). Il prof. Hye raccomanda al giudice di attenersi al sentimento giuridico generale del popolo, al linguaggio generale, nel determinare, se il principio dell'effettivo adoperamento degli stromenti o mezzi preparati debba designarsi come principio dell'azione criminosa, col nome di questo medesimo crimine (pag. 412). Zaecharia quindi (Scritti germanici, Livorno, Vol. 2.) facendo consistere l'alto tradimento nell'infrangere la fede di sudditanza col farsi aggressore del diritto dello Stato, considera come atti preparatorii da rimanere impuniti quelli per impedire lo scoprimento ed assicurarsi un rifugio, per accertarsi la possibilità e la sicurezza dell'esecuzione o per spiar l'occasione d'operare.

senza saputa e senza il volere dell'autore rende inetto il mezzo da lui scelto, estraendo, p. e., la palla dallo schioppo, umettando con acqua la miccia, scambiando il veleno con una sostanza innocua; poichè l'autore ha in questi casi messo in opera tutti i mezzi, di cui poteva disporre, per la consumazione del crimine, e questa mancò solo per ostacoli d'altronde sopravvenuti (D. aul. 10. ottobre 1821 n. 1808) (1).

IV. Più scabrosa è la quistione, se si abbia un attentato, allorchè manca l'oggetto del crimine; p. e. taluno infigge più colpi di coltello in un cadavere, giacente sul letto, ritenendolo per un dormiente, nello scopo di ammazzarlo; coll' ugual disegno scarica un'arma da fuoco sopra un letto, sul quale crede che riposi il suo nemico, ma questi si trova altrove: ovvero mediante rottura penetra in una camera affatto spoglia di effetti. Nel primo e terzo caso in cui non esiste l'oggetto criminoso, non si può parlare di crimine, essendo un' impossibile cosa la lesione di un diritto; se all' invece l' oggetto criminoso non si trovò accidentalmente nel luogo, in cui lo suppose l'autore, si avrà un attentato, perchè l'azione era per sè atta all' effettiva esecuzione, e questa mancò solo per caso (perchè il letto era vuoto) (2).

V. L'attentato è punibile, allorchè il compimento viene interrotto soltanto per impotenza, per ostacoli d'altronde sopravvenuti o per puro caso. Se venne invece interrotto per cambiamento di volontà da parte dell'autore, l'attentato va impunito, per qualunque causa abbia egli cambiato di volontà, purchè non sia stata tale da impedire l' ulteriore esecuzione anche in onta dell' perseverante prava intenzione. E impune il ladro, che entra in una stanza e ne esce per un romore, che sente; non lo è invece se lo fa a motivo, che il padrone con altri entra nella stanza. Si sottintende poi, che se l'azione, già perpetrata, costituisce per sè sola un atto penale; l'autore ne è punibile; se p. e. ei ferisce gravemente un terzo, dopo avere rinunciato per pentimento al disegno di ammazzarlo.

VI. Qualora alla sussistenza di un crimine, p. e. nel furto, si richieda un determinato importo, e l'autore, colto in flagrante, asserisca di aver voluto appropriarsi meno di quell'importo, p. e. 20 fiorini, per ammettere o meno questa discolta si ricorrerà alla norma del § 268 di Procedura penale. L' anteriore legislazione, col D. aul. 5 ottobre 1804, dava una norma pel caso, che l'autore non sapesse o non potesse supporre, che nel luogo, in cui intendeva di rubare, si custodisse l'importo minore che a suo dire avrebbe voluto rubare, poichè se vi era custodito un importo maggiore, ammetteva la legale presunzione, che abbia voluto appropriarsi quest' intero importo.

VII. Richiedendosi dalla legge per l'attentato un' azione, non si dà questo per la natura della cosa relativamente alle omissioni, p. e. nell'omettere d'impe- dire un crimine. Si indicherà poi, comentando cadaun crimine, se si dia o meno un attentato del medesimo.

VIII. Dichiarando la legge in base al § 5, che l'attentato costituisce un crimine e propriamente il crimine, che venne tentato di eseguire, ne segue, che

(1) Il prof. Hye, adducendo questo identico caso, che siasi fatta scattare contro la vittima una pistola già caricata, ma a cui un terzo levò la carica, sostiene, che secondo la nostra legge non vi si possa riconoscere un attentato di omicidio, perchè non potendo l'azione in discorso mai condurre nemmeno ad una attuazione approssimativa di quel fatto oggettivo, che la definizione legale richiede del determinato crimine, l'azione stessa non sta in una connessione oggettiva con questo, e quindi manca un' azione conducente all' effettiva esecuzione del crimine supposto (pag. 424).

L'impedimento, a nostro avviso, deve accadere durante l'esecuzione criminosa, e quindi non prima, e ne fa fede la parola « sopravvenire » della legge. Nel caso concreto il terzo aveva sventato il *preparativo* avanti ogni esecuzione, sicchè il mal-intenzionato procedette all'azione con un mezzo affatto idoneo, come si è mai sempre una pistola non caricata, e non con un mezzo insufficiente, il che si sarebbe verificato, se si fosse p. e. dimezzata la carica.

(2) Il prof. Hye propugna l'opinione contraria, che non esista cioè alcun attentato punibile, quando l'oggetto non era solo per accidente nel luogo, in cui lo presumeva l'agente, perchè qui non sarebbe possibile una lesione di diritto, — perchè qui manca un'azione conducente all'effettiva esecuzione del crimine (pag. 413-417).

vadi anche assoggettato all'istessa pena. Vi s'infliggerà però una particolare pena nei casi, in cui la legge espressamente la commina per l'attentato (p. e. § 110, 138). E poi per se' ovvio, che vi trovino applicazione anche tutte le circostanze aggravanti e mitiganti, generali o speciali, applicabili al crimine consumato (1).

Letteratura. *Kitka*: Illustrazione del § 7 (Giornale 1832 I. 161). *Wildner*: Sul concetto dell'attentato criminoso (Giornale 1838 II. 47). *Tausch*: Sull'attentato criminale (Casi penali 66). *Keppel*: Commento al § 7 (Giornale 1842 I. 131, II. 262). *Perissutti*: Sulla dottrina dell'attentato (Giornale 1842 I. 321). *Pratobera*: Morte progettata a mezzo di un supposto veleno (Materiali VI. 358) *Waser*: Osservazioni sul principio dell'attentato criminale (Giornale 1844 II. 26). *Scari*: In quanto un attentato sia punibile (Giornale 1833 I. 354). *Menzel*: In quali delitti non sia supponibile un attentato (Il legale 1840 III. 103). *A. B.*: Commento all'attentato criminoso (Il legale XV, 409). *Harum*: Sull'attentato criminale (Gazzetta dei Tribunali 1852 n.º 149). *Hye*: Commento dei §§ 7 e 179 (idem 1835 n.º 53).

### § 9.

Chi eccita, istiga, o cerca di sedurre taluno ad un crimine, si fa reo dell'attentata seduzione a quel dato crimine, allorchè non consegua il suo intento, e deve condannarsi alla pena che si dovrebbe infliggere all'attentato di questo crimine (2).

Questo passo della legge venne già toccato nel commento del § 5 N.º 4 e 7 del III. capoverso, ed invero la sua spiegazione sta in diretta relazione coi principii sulla correità criminosa. E quindi solo per la chiarezza si avvertirà di nuovo, che qualora il seduttore stesso sventa la propria seduzione, non può più parlarsi della punizione dell'attentato a termini del § 8.

II. La responsabilità, onde si carica taluno mediante l'influenza intellettuale, contemplata dal presente §, non è nella sua durata limitata. Se pertanto la prima provocazione fu inefficace, ma l'istigato più tardi, forse dopo mesi ed anni, commette il crimine in conseguenza della provocazione, sarà l'istigatore da punirsi a sensi del § 5 ed invano invocherà a suo favore l'applicazione più mite del presente § (3).

(1) Il prof. Hye aggiunge sulla teoria dell'attentato le due seguenti proposizioni: 1.ª « l'agente che intraprese la divisata azione criminosa sopra una persona o cosa diversa da quella, che ei supponeva (*error in objecto*), è punibile come reo del crimine divisato, consumato e non attentato, perchè l'oggetto in se' non voluto, la morte p. e. di Cajo, che si crede sia Sempronio, diviene nel momento dell'azione effettivamente voluto: » 2.ª Se fallisce poi l'oggetto divisato soltanto per una deviazione involontaria (*aberratio actus quoad objectum*), spara, p. e., contro Antonio e colpisce Biagio; essendo ciò senza la di lui volontà ed anzi contro essa, commette un crimine di attentato omicidio in confronto di Antonio, ed il delitto del § 335, in confronto di Biagio da lui ucciso, richiedendosi pel crimine consumato, che l'elemento della volontà e l'elemento del fatto coincidano in uno (pag. 418-421). Vedi anche nella nota dei §§ 58 e 197 N. IV. uno schiarimento sull'attentato.

(2) Si avverte, che la frase « allorchè non consegue il suo intento » va rettificata stando alla lettera del testo tedesco « wenn seine Einwirkung ohne Erfolg geblieben war. » nell'altra « allorchè la sua influenza rimase senza successo », ben differente, essendo la prima riferibile all'effetto inerente al crimine divisato e la seconda invece limitandosi allo scopo di sedurre l'istigato.

(3) S'intende da se', che l'applicazione più mite del presente § avrà luogo, quando l'autore materiale del crimine avrà potuto dedurre dalle circostanze ed in

III. Fra questo ed il § 305 havvi la differenza, che nel § 9 trattasi della seduzione di una o più persone ad un determinato crimine, mentre il § 305 presuppone una provocazione a commettere erimini in genere od un determinato crimine, ma fatta in un modo generico e verso indeterminate persone.

Letteratura. U. Il § 9 del nuovo Codice penale (Gazzetta dei Tribunali 1852. N.° 95).

### § 10.

Nei crimini che si commettono mediante scritti a stampa, la punibilità dell'azione incomincia per l'autore, pel traduttore, per l'editore, pel redattore e l'imprenditore (§ 7), dal punto in cui l'opera, di cui sono a tirarsi più copie, viene consegnata per la stampa, e pegli altri rei dal punto in cui incomincia la loro cooperazione.

I. La prescrizione di questo § sta in concatenazione con quella del seguente § 11; imperciocchè fino a tanto uno manoscritto ritrovasi nelle mani dell'autore, del traduttore, del redattore o dell'imprenditore, lo si deve riguardare come un pensiero od un concepimento interno, e quindi non può formare oggetto d'una legge penale. L'azione esterna nei crimini mediante scritti a stampa consiste nella pubblicazione loro.

II. La prescrizione legale incomincia colla consegna, ossia dal momento, che si incominciò a farla (§ 227).

III. Questa disposizione servirà di norma per decidere, se ed in quanto si dia un attentato nei crimini commessi con scritti a stampa. Rispetto alle persone, ivi nominate, non è facilmente supponibile, essendo la loro ingerenza non punibile fino al punto della consegna del manoscritto per la stampa, e consumandosi con quella il crimine in loro confronto (1). Un attentato sarebbe supponibile nel periodo di tempo, in cui l'opera, uscita dalle mani dell'autore, passa in quelle dell'imprenditore, quando quindi si trova alla posta, ovvero nelle mani di un messo o presso l'imprenditore, avantichè peraltro formalmente lo riceva. E quindi andrà impune quell'autore, il quale durante questo periodo lo riprende (§ 8). Per l'imprenditore incomincia l'agire punibile, dal momento che, presa cognizione del contenuto punitivo, colla lettura od avanti questa, cionnullostante se ne assume la stampa. Non avendo cognizione del contenuto, si rende responsabile soltanto a termini dei §§ 34-40 del Regolamento sulla stampa. Per gli altri correi vale la generale determinazione del § 8.

IV. Lo stesso si dica di una opera stampata all'estero, ma consegnata per la sua diffusione nella monarchia, e qui ricevuta a questo scopo.

### § 11. (§ 8)

Nessuno può essere chiamato a render conto dei pensieri o degli interni suoi divisamenti, quando non ha intrapreso al-

ispécialità dalla decorrenza del tempo, che cessata fosse la volontà e l'incarico del motore (Conf. Frühwald § 5 III. N. 6, ed Hye pag. 355).

(1) Il prof. Hye ammette in questi casi l'attentato, (alla cui penalità quindi si può sottrarsi colla volontaria desistenza), sino a che lo stampato non sia stato comunicato ad altre persone. Lo desume dall'essere il § 10 coordinato alla rubrica dell'attentato, dall'essere detto nel medesimo, che la punibilità soltanto incomincia e non già si compie colla consegna del manoscritto, e dal consistere l'elemento punibile, per la natura della cosa, nella comunicazione dello stampato fatto ad altre persone (pag. 456-460). Lo stesso Frühwald lo deve ammettere in coerenza alle sue deduzioni N. II. sul § 125, alla cui lettura si rinette.

cuna esterna malvagia azione, o nulla ha ommesso di ciò che le leggi prescrivono di fare.

Essenziali elementi d'ogni qualunque crimine, ancorchè sia nello stadio dell' attentato, essendo tanto la pravità d' intenzione, che un' esterna azione, dichiarata criminosa, non si avrà un attentato là, dove manca quest' azione esterna; ciò vale anche per l' attentato, interrotto spontaneamente dall' autore, nello scopo di riprenderlo, a tempo più opportuno. La malvagità dell' azione dipende dall' intenzione, con cui venne intrapresa: p. e. l' aprimento d' una serratura è per sè non illecito, o vietato, ma facendolo nella mira di rubare ciò che si racchiude in un ripostiglio, si commette un attentato di furto. Ai §§ 98 e 99 si terrà parola della minaccia congiunta all' esecuzione di un crimine.

## CAPO II.

### *Della punizione dei crimini in generale.*

#### § 12. (§ 9)

Specie  
principali  
delle pe-  
ne in car-  
cere.

La pena dei crimini è la morte del reo o la sua detenzio-  
ne.

I. Nella procedura ordinaria la pena di morte è comminata nei più gravi casi dell' alto tradimento (§ 59 *a e b*); nel danneggiamento malizioso delle strade ferrate, dei battelli e delle macchine a vapore, ed in generale sotto circostanze specialmente pericolose, quando ne derivò la morte di un uomo, ed il reo lo ha potuto prevedere (§ 85 *c*, 86); per qualunque azione intrapresa con malizia, o per la deliberata omissione dei doveri, che incumbevano al reo nell' esercizio di strade ferrate, o per altre azioni maliziose relative alle suddette imprese ed opere, quando ebbero il funesto successo summenzionato (§§ 87, 88); nell'omicidio (§ 136); per l'uccisione in caso di rapina (§ 141); nell'appiccato incendio, se ne è derivata la morte di una persona e l'autore lo poteva prevedere, o se l'incendio è avvenuto per opera di speciale attruppamento diretto a devastazione (§ 167 lett. *a*). Nella procedura stataria è comminata la pena di morte pei crimini d'omicidio, di rapina, d' appiccato incendio, di pubblica violenza mediante devastazione dell' altrui proprietà e di ribellione (§ 400 Proc. pen. e 74 Cod. pen.). Infine ha luogo pei crimini, demandati alle autorità militari, di spionaggio (§ 67), d'arruolamento non autorizzato (§ 92), di seduzione del soldato alla violazione del servizio militare (§ 222) sotto circostanze aggravanti, e di passaggio violento del più stretto cordone sanitario contro la peste (§ 393).

II. Nella procedura ordinaria non si pronuncierà la pena di morte, dalla legge comminata, allorchè l'autore all'epoca del fatto non aveva peranco i 20 anni (§ 52), o se da quell'epoca trascorsero 20 anni, concorrendo gli altri requisiti della prescrizione (§ 251); se il fatto non è provato mediante la confessione dell'imputato o mediante giurate deposizioni testimoniali, o se tutte le rilevanti circostanze del fatto in genere non sono pienamente constatate (§ 284 Proc. pen.); ed infine nel caso di riassunzione del processo (§ 376). Nei primi due casi si pronuncia la pena del duro carcere da 10 a 20 anni, nel terzo questa stessa pena od il carcere in vita, nel quarto poi quest' ultimo. Nella procedura stataria non più si pronuncierà la pena di morte nel caso, che mediante la sua esecuzione sopra uno o più rei siasi dato l' esempio di terrore necessario a ristabilire la tranquillità, potendosi in questo caso pronunciare

contro i meno gravati la pena del carcere duro da cinque a venti anni (§ 40 Proc. pen.).

Letteratura. Zeiller: Debbonsi e possono comminare determinate pene per tutte le violazioni alla legge? (Giornale 1826. I. 159).

§ 13. (§ 10)

La pena di morte si eseguisce col capestro.

Pena di morte.

La pena di morte la si eseguisce nella procedura statoria per le violazioni alle prescrizioni contro la peste (Patente 21 maggio 1805 § 12) e per la seduzione di un soldato alla violazione del suo servizio (Patente 6 maggio 1852 § 4) mediante la fucilazione. È vietata ogni esacerbazione della pena di morte (§ 50). Nel § 325 Proc. pen. si contengono le dettagliate determinazioni sul modo di esecuzione.

§ 14. (§ 11)

La pena del carcere si distingue in due gradi, secondo la differenza del rigore. Il primo grado si dinota colla parola *carcere*, senz'aggiunta; il secondo coll'indicazione di *carcere duro*.

Gradi della pena del carcere: a) secondo il rigore.

§ 15. (§ 12)

Il condannato al primo grado di carcere è tenuto bensì senza ferri, ma allo stretto; e quanto al vitto è trattato secondo le norme speciali già stabilite o da stabilirsi in avvenire per le case di pena di simili condannati.

Primo grado.

Non gli si permette nessun convegno, se non in presenza del custode del carcerè, e nessun colloquio in una lingua che non sia da quest'ultimo compresa.

Non essendosi peranco emanata una norma speciale in quanto al vitto, e quelle ora esistenti essendo differenti in ciascun dominio, basti l'accennare, che per la sola disposizione generale, che si ha (D. aul. di cancelleria 9 luglio 1835 N.º 56), determinante il minimo, da prestarsi ad un condannato, il letto deve avere materasso di paglia, lenzuolo e cuscini, questi pure di paglia, e che oltre il giornaliero cibo caldo il condannato ha un quarto di libbra in carne alle domeniche, ed in ciascun giorno poi una libbra di pane.

§ 16. (§ 13)

Il condannato al secondo grado di carcere viene tenuto con ferri ai piedi. Non gli è permesso alcun colloquio con persone che non hanno una immediata relazione alla sua custodia, se non in casi affatto particolari ed importanti.

Secondo grado.

Sul modo di applicare i ferri, la Sovrana Risoluzione 5 luglio 1834 (D. aul. di cancelleria 13 detto N.º 44868) prescrisse a tutte le case di pe-

na, ebe i ferri siano diversi, cioè pei giovani, per gli uomini molto avanzati e per le donne, semplici nel peso di 17 oncie sino ad una libbra, e doppi da una libbra e 7 oncie ad una libbra e 27 oncie compresa la balza e la ribattitura della catena lunga 2 piedi e  $1\frac{1}{2}$ ; che per gli uomini robusti i semplici sieno di una libbra e 28 oncie sino a due libbre ed i doppii di 4 libbre, compresa la catena, e che vengano ribaditi al piede del condannato, e levati poi soltanto sopra ordinazione medica.

II. Dalla direzione della casa si concede il colloquio, ed in casi dubbj dalla superiorità immediata di questa: lo si acorderà al curatore del condannato in affari del suo patrimonio, ai membri dei pii istituti per il suo futuro collocamento, alla moglie ed ai prossimi parenti, in occorrenze di famiglia.

III. È rimesso al criterio delle autorità di concedere il colloquio al condannato all'evenienza di casi speciali in una casa privata, e ciò in analogia del disposto dal § 78 dell'Istruzione pei giudizi penali relativamente agl'inquisiti.

### § 17. (§ 15)

Gradi della pena del carcere:  
b) secondo la durata.

Il reo viene condannato alla pena del carcere per tutta la vita o per un certo tempo. Di regola la minima durata del carcere temporario (§§ 54, 55), è di sei mesi, la massima di vent'anni. La pena e tutti gli altri effetti legali di una sentenza penale, purchè la sentenza stessa non disponga altramente, incominciano dall'istante in cui fu pubblicata la sentenza non soggetta ad ulteriore ricorso.

Siccome la varietà delle circostanze, per cui un crimine si aggrava o diminuisce, non permette che per ciascun caso particolare sia nella legge stessa precisamente determinata la misura della pena, così nei seguenti capi viene solamente fissata per ciascun crimine la minima e la massima estensione della pena, ed in codesti limiti deve misurarsene di regola la durata in proporzione della gravità del crimine.

I. Si applicherà all'accusato, il quale all'epoca del fatto non contava ancora 20 anni, il carcere da 10 a 20 anni in luogo del carcere in vita (§ 52 Cod. e 285 Proc. pen.).

II. Incominciando l'efficacia della sentenza di condanna, la quale è passata in giudicato, dal momento della sua notificazione al condannato, la decorrenza della pena, che è del resto da calcolarsi secondo l'anno del calendario (art. VIII Patente di promulgazione), incomincerà col giorno della notificazione, allorquando il condannato dichiara di sottoporsi tosto alla pena; e quindi la condanna a due mesi, che, notificata li 15 gennaio, viene tosto subita, terminerà alli 14 marzo.

III. È rimesso al potere discrezionale del Tribunale d'Appello e della Suprema Corte di Giustizia l'imputare l'arresto, precedente la notificazione della sentenza, nella pena da questa portata: ma venendo riformata a favore del condannato sopra il di lui ricorso, si imputerà sempre nella pena da subirsi il tempo, decorso dalla notificazione della prima sentenza sino a quella dell'evasione del ricorso (§ 313 Proc. pen.).

IV. Nelle gradazioni del carcere da 6 mesi ad un anno, da 1 a 5, e da 10 a 20 anni il massimo è sempre inclusivo, cosicchè nei crimini, la cui sanzione è commisurata fra 6 mesi ed un anno di carcere, si potrà infliggere la pena di un anno di carcere.

## § 18. (§ 16)

Alla pena del carcere va sempre congiunto l'obbligo del lavoro. Ogni condannato deve quindi eseguire quel lavoro che è portato dai regolamenti del luogo di pena.

Obbligo di lavoro proporzionato alla pena del carcere.

Nella distribuzione di questi lavori si avrà il possibile riguardo al grado della pena del carcere, alla qualità della precedente occupazione ed alla coltura dei condannati.

I. Le prescrizioni relative al medesimo si contengono nei §§ 84-86 dell'Istruzione pei giudizi penali, di cui ho pubblicato un commento (Ordinanza ministeriale 16 giugno 1854 N.º 165).

II. Nello scopo di rendere ai condannati il lavoro vantaggioso sotto ogni riguardo e d'inspirare loro voglia al medesimo, s'introdusse il risparmio del guadagno, ossia una ricompensa in danaro per quei lavori, che i condannati fanno oltre la misura prescritta dall'economia della casa di pena; una metà di questa ricompensa viene custodita per il condannato, onde consegnargliela alla sua sortita dalla casa e così provvederlo al momento della sua rientrata nella società: l'altra metà la può egli impiegare in un migliore vitto durante l'espiazione della pena, per modo però, che senza ricevere alcun danaro alla mano, gli viene somministrato vino, pane, minestra ecc. dall'economista in disconto del suo guadagno. Morendo il condannato durante la pena, il risparmio si devolve alla cassa del luogo di pena (D.º aul. 7 dicembre 1817 N.º 1193 e 4 marzo 1836 N.º 130).

III. A rendere il condannato migliore, che non era alla sua entrata, si provvede, oltrechè col lavoro, con una regolare istruzione religiosa, che gli viene data dal sacerdote del luogo di pena (§ 26 della summentovata istruzione e D.º aul. 14 maggio 1810 N.º 903) e nelle ore di riposo dal lavoro gli si concedono libri utili e di edificazione spirituale (§ 87 dell'Istruzione).

IV. In generale si usa verso i condannati ogni alleviamento di umanità e di benevolenza, compatibile colle prescrizioni di legge, colla sicurezza della custodia e collo scopo della pena. In specialità si ha riguardo, nello scompartirli in diverse categorie, ai delitti, da cui sono aggravati ed alla loro educazione, nè loro si fa ostacolo all'uso di libri, esclusi i politici, (§ 87) e di utensili per scrivere, ed in fine loro si permette di tener lume acceso colle debite cautele di giorno e di sera (Ordinanza Ministeriale 29 maggio 1848).

## § 19. (§ 17)

La pena del carcere può essere inasprita:

- a) col digiuno;
- b) coll'assegnamento di un giaciglio duro;
- c) coll'isolamento;
- d) colla reclusione solitaria in cella oscura;
- e) con colpi di bastone o di verghe;
- f) col bando dopo scontata la pena.

Inasprimenti della pena del carcere.

Le peculiari circostanze del caso e le personali del condannato daranno norma al giudice per l'applicazione dell'uno o dell'altro inasprimento: il più

efficace e sensibile è per la fatta esperienza la reclusione solitaria in cella oscura, avendo mansuefatto i più ricalcitranti, che appena temevano il bastone. Subito dopo viene il castigo corporale per gli individui di carattere rozzo ed aspro, e di corpo e di animo corrotti; all'incontro alle persone colte e di spirito gentile si applicherà l'isolamento. Inasprimenti più miti sono: il digiuno, potendosi infliggerlo con vantaggio alle persone giovani ed a quelle dedite ai piaceri sensuali, e l'assegnamento di un duro giaciglio, utile ai delinquenti per eccessi sensuali ed agli individui troppo ammoliti. Siccome poi il bando, che ha luogo contro i rei stranieri, profondamente interessa tutte le loro relazioni personali, famigliari e di guadagno ed è operativo per tutta la vita (§ 525), così lo si infliggerà soltanto nei casi di grande rilevanza e che particolarmente pericoloso sia lo straniero per la sicurezza pubblica e generale, (non locale).

### § 20. (§ 21)

Digiuno.

La pena del primo e del secondo grado di carcere può essere inasprita col digiuno in modo che per alcuni giorni si diano al condannato per nutrimento solo pane ed acqua; locchè per altro può avvenire per non più di giorni tre per settimana, e soltanto in giorni non continui.

### § 21.

Giaciglio duro.

L'inasprimento del giaciglio consiste nel limitare il condannato all'uso di un nudo favolato; ma soltanto in giorni non continui e non più di tre volte per settimana.

### § 22.

Isolamento.

L'isolamento non può durare senza interruzione per oltre un mese e può ripetersi dappoi coll'intervallo non minore di un mese; ma anche nel suo isolamento il condannato deve ricevere ogni giorno almeno due volte la visita di uno degli individui cui è affidata la sorveglianza del luogo di pena, e gli si deve assegnare una conveniente occupazione.

Questo inasprimento è momentaneo, cioè fino a che saranno erette le nuove case di pene, sanzionate dalla Sovrana Risoluzione 24 agosto 1849 N.º 376 per gl'inquisiti e per i condannati, dovendo in allora mutarsi per simili condannati la durata della pena.

### § 23.

Reclusione solitaria in cella oscura.

La reclusione solitaria in una cella oscura non può durare più di tre giorni continui, nè ripetersi che dopo l'intervallo di una settimana, e non può estendersi oltre alla durata totale di giorni trenta nel corso di un anno.

§ 24. (§ 20)

Coi colpi di verghe si esaspera la pena nei giovani al di sotto di diciotto anni e nelle donne, con colpi di bastone negli uomini adulti. Questo castigo non può eccedere il numero di trenta colpi; è applicabile soltanto ai recidivi, nè mai altrimenti che dietro dichiarazione del medico sulla sua innocuità allo stato di salute del condannato, e non più di una volta durante la pena, nè potrà mai eseguirsi in pubblico.

Colpi di bastone o di verghe.

I. La legge non determina la forza, il peso e la grossezza del bastone e della verga, da adoperarsi in questo inasprimento; dal tenore del § si può per altro desumere, che debbano essere tali da rendere il castigo sensibile, ma non nocevole alla salute. Non lo si metterà in esecuzione sopra le donne, durante la purga mensile, e lo si eseguirà sopra la vita a mezzo di persone d'ugual sesso (§ 93 dell' Istruzione).

II. Recidivi diconsi quelli, che furono già altre volte puniti per un ugual crimine (§ 44 e). Agirà peraltro secondo l'umano spirito della nostra legislazione quel giudice, che limiterà l'applicazione dell'inasprimento in discorso alle persone nominate nei §§ 248 e 258 e rispetto a quei crimini, che sono di natura consimili colle contravvenzioni ivi contemplate.

Letteratura. Zeiller: Prospetto ecc. (Appendice I, 116). Zeiller: Sul castigo corporale (Giornale 1825 I. 172). Passy: Sui mezzi coercitivi (Giornale 1836 I. 329). Tomasek: Osservazioni etc. (Giornale 1841 I. 344).

§ 25. (§ 22)

Il bando può aver luogo soltanto contro rei stranieri, e deve sempre estendersi a tutti i Dominii dell'Impero austriaco.

Bando.

Il bando viene inflitto irremissibilmente contro lo straniero, che qui nella monarchia si punisce per un crimine, commesso all'estero. (§ 40).

Il ritorno di un bandito costituisce la contravvenzione del § 323.

§ 26.

Ogni condanna per crimine produce in forza della legge i seguenti effetti;

Conseguenze della condanna per crimine.

a) la privazione di tutte le decorazioni nazionali ed estere e di tutti i distintivi di onore civili e militari;

I. Il Tribunale rimetterà le decorazioni nazionali, di cui si fa la privazione, alla cancelleria dell'ordine (D. aut. 6 ottobre 1835 N.º 86): riguardo a quelle estere si distingue: se l'insignito è un suddito austriaco, la decorazione viene spedita al governo estero a mezzo dell'I. R. Ministero dell'estero; se non lo è; non gli si permette di portarla durante l'espiatione della pena e

la si spedisce al governo estero, a cui è poi rimesso di provvedere secondo i proprj statuti per il tempo successivo (D. aul. 4 agosto 1815 N.º 1165). Altri distintivi, p. e. la croce del merito, la medaglia civile del merito o del valore, si rimettono dai tribunali alla suprema autorità amministrativa o militare del dominio.

II. È chiaro, che nelle condanne al carcere duro si perdono gli emolumenti, congiunti al possesso di un segno onorifico, p. e. della medaglia del valore; nelle condanne al carcere semplice è prescritto di deporre i distintivi onorifici durante il tempo della condanna (D. aul. 29 luglio 1835 N.º 65).

III. Sua Maestà si è poi riservato di accordare nuovamente gli ordini nazionali, dopo scontata la pena (D. aul. 6 ottobre 1835 N.º 86).

b) la perdita di tutti i titoli pubblici, di tutti i gradi e di tutte le dignità accademiche e del diritto di riacquistarli o di conseguirne dei nuovi senza la concessione dell'Imperatore;

I. *Pubblici titoli* sono quelli, non congiunti con un impiego di Stato o comunale: p. e. di consigliere intimo, di ciambellano, di siniscalco, di I. R. Consigliere, di membro del Consiglio ecc. *Gradi e dignità accademiche* sono quelle, che si conferiscono dalle Università e dai Licei nazionali, come sono il dottorato, il rettorato, il decanato ecc. Si perde poi anche il diritto all'esercizio della medicina pratica per quelli, che lo avevano come insigniti di un grado accademico.

II. La perdita delle dette prerogative, di cui trattasi in questo capoverso e nei seguenti, ha efficacia per tutta la monarchia.

Letteratura. *Mort.* Se alla perdita del grado accademico vadi congiunta quella dell'esercizio della medicina (Gazzetta dei Tribunali 1835 N.º 89).

c) l'esclusione dalla redazione responsabile di uno stampato periodico;

È un impedimento, che esclude per la durata dell'arresto dalla redazione di stampati periodici, la custodia preventiva o l'arresto inquisitoriale a cui si venne assoggettato per qualche azione punibile (§ 12 del Reg. sulla stampa).

d) la perdita di ogni impiego o servizio pubblico, compresi quello dell'insegnamento, e l'incapacità di riacquistarlo o di conseguirne un nuovo senza l'espressa permissione dell'Imperatore;

Questa prescrizione s'estende agl'impieghi comunali e privati, in quanto al condannato occorra la conferma del Governo, ovvero amministrati affari governativi, oppure l'insegnamento sia pubblico.

e) nei sacerdoti la destituzione dal Beneficio e l'incapacità di ottenerne mai un altro senza l'espressa concessione dell'Imperatore;

f) la perdita dell'abilitazione alla giudicatura, all'avvo-

catura ed al notariato, delle pubbliche agenzie, e di ogni rappresentanza di parti innanzi alle pubbliche Autorità;

g) la privazione di tutte le pensioni, provvigioni, assegni di educazione od altri emolumenti che sieno fondati nei Regolamenti sulle pensioni, come pure di qualsiasi sussidio di grazia.

I. I figli conservano gli assegni d'educazione, quand' anche la madre perda la pensione in forza della condanna (Decreto della Cancelleria aulica 7 ottobre 1854 N. 58999).

II. Questa prescrizione vale anche per gli impiegati degli Stati provinciali e per gl' impiegati comunali, non che per loro attinenti, in quanto sono a trattarsi in caso di pensione secondo le disposizioni vigenti per gl' impiegati dello Stato.

III. Le conseguenze dannose, contenute nei capoversi e, f e g possono sopprimere soltanto mediante la condonazione in via di grazia.

IV. Le sentenze, che seco portano gli effetti dannosi sopraenumerati o quelli specificati nel § 27, si comunicano sempre all' autorità, a cui spetta la sorveglianza disciplinare sopra il condannato e di tenerne in evidenza il prospetto personale (§ 320 e 321 Proc. pen.);

Oltre di ciò rimangono ferme tutte le determinazioni portate dalle norme civili, amministrative ed ecclesiastiche, per le quali ad una condanna per crimine vanno congiunte anche altre conseguenze dannose.

Queste dannose conseguenze sono:

1. l' incapacità a conseguire la cittadinanza (§ 29 Cod. civ.);
2. l' invalidità del consenso al matrimonio, fino a tanto che la persona rapita non sia rimessa in libertà (§ 56);
3. l' invalidità del matrimonio, quando anche una sola delle due parti abbia attentato alla vita del consorte, che si frappone alla conclusione del suo matrimonio, nella mira di poter addivenire a questo, e l'omicidio non sia stato perpetrato (§ 68);
4. il diritto di chiedere la separazione di letto e mensa (§ 409);
5. per gli acattolici il diritto di chiedere lo scioglimento del matrimonio, quando il condannato deve subire una pena di almeno cinque anni di carcere (§ 145);
6. la temporaria perdita della paterna podestà, venendo il padre condannato per un titolo criminale al carcere per oltre un anno (§ 176);
7. l' incapacità all' assunzione od alla continuazione della tutela o curatela (§§ 191, 254 e 281);
8. la perdita del premio di rinvenimento, se l' inventore commise una truffa (§ 395);
9. l' esclusione dal diritto ereditario, quando taluno premeditadamente ha lesò o tentato di ledere l' ereditando, i di lui figli, genitori, consorte nell' onore, nel corpo o nella sostanza in guisa, che si possa contro di lui procedere per le leggi penali, se l' ereditando non gli ha perdonato; e quando taluno ha violentato od indotto con modi subdoli il defunto a fare la disposizione d' ultima volontà, o gli ha impedito di mutarla o la ha soppressa (§§ 540, 541, 543, 770);
10. l' esclusione dalla reciproca successione per atto di ultima volontà rispetto a quelle persone, le quali sono confesse o riconvinte di incesto (§ 543);
11. l' incapacità ad essere testimoniaio testamentario, qualora la condanna sia, per truffa o per altro crimine, basata sulla cupidigia di lucro (§ 592);

12. la diseredazione di quei figli e l'esclusione dalla legittima di quei genitori, che furono condannati al carcere in vita o per 20 anni (§§ 768, 769, 782);
13. l'esclusione da ogni società, tendente al guadagno (§ 1210);
14. l'esclusione dal giuramento di testimonio e dall'intervento, come perito, in affari penali durante la condanna, e per sempre se si tratta di condanna per falsa testimonianza o per falso giuramento (§§ 80 e 152 *b* e *c* Proc. pen.);
15. la viziosità della testimonianza e del parere peritale in affari civili, non che l'incapacità a far testimonianza, in caso di condanna per truffa o per altro crimine proveniente da cupidigia di lucro (§§ 140, 142 *h*, 143, e 191 Reg. di processo civile giuseppino, §§ 215, 217 *h*, 218 e 263 galiziano, e 155 *a*, 155 *c* e 211 ungherese e galiziano);
16. l'inammissibilità alla prestazione del giuramento, che si offre di prestare in causa civile, essendo così prescritto dalla legge riguardo alla truffa e riguardo ad ogni altro crimine dipendente da cupidigia, ed essendo rimesso al criterio del giudice per le altre condanne criminali l'ammettere o meno la surriferita prestazione (§§ 235 e 236 *b* Processo civile per l'Ungheria e Transilvania);
17. la viziosità della testimonianza in affari penali per trasgressioni finanziarie (§§ 695 N.º 2, 696 *c* del Processo civile relativo);
18. l'esclusione dall'ufficio di testimonio giudiziale (§ 68 Proc. penale);
19. l'esclusione dal posto di deputato comunale (Statuto comunale 17 marzo 1849 § 35 N.º 4 ed Ordinanza ministeriale 7 marzo 1850 N.º 216);
20. l'incapacità all'esercizio di negoziante o del commercio girovago (Dec. della Camera aulica 30 aprile 1811, Dec. aul. di cancelleria 10 settembre 1814, Patente 4 settembre 1852 N.º 252);
21. la perdita dell'esercizio d'un traffico di tabacco e di carta bollata (Dec. della Camera aul. 23 ottobre 1838 N.º 42792);
22. la perdita del diritto di entrare in militare servizio quale cadetto ex propriis, e di godere le prerogative accordate ai volontari (Circolare del Consiglio aulico di guerra 2 dicembre 1837 N.º 5276);
23. la perdita del diritto di assumere appalti erariali, in caso di seduzione con doni (Dec. aul. di cancelleria 5 gennaio 1812), quando la relativa inquisizione non terminò con una sentenza d'innocenza (Dec. aul. di cancelleria 1 dicembre 1847 N.º 1104);
24. l'esclusione dal diritto attivo e passivo di elezione a membri o sostituti nelle camere di commercio e d'industria (Ordinanza ministeriale 26 marzo 1850 N.º 122);
25. la perdita degli emolumenti che da istituti pubblici e privati percepiscono gli invalidi ed i soldati congedati, venendo condannati al carcere duro (Ordinanza ministeriale 30 giugno 1853 N.º 124 e 15 novembre 1854 N.º 294);
26. la perdita del diritto di intervenire alla Borsa di Vienna, e ciò anche in conseguenza di una sentenza d'assoluzione per difetto di prove legali (Regolamento di Borsa 11 luglio 1854 N.º 200);
27. negli identici casi la destituzione dall'impiego di sensale e di agente di borsa (§§ 54-57 e 62).

È riservato a speciali Ordinanze di determinare le norme per le quali un condannato, che abbia scontata la pena inflittagli per crimine, debba essere assoggettato a sorveglianza di polizia, e di fissare i limiti della parte che i Giudizii vi possono prendere.

Queste speciali Ordinanze non ancora si emanarono; sono poi da notificarsi le autorità politiche a tenore dei §§ 317 e 324 Proc. pen. d'ogni assoluzione in difetto di prove legali e d'ogni condanna per crimine o delitto.

## § 27. (§ 23)

La sentenza colla quale un reo di crimine è condannato alla pena della morte o del carcere duro, produce inoltre, in forza della legge, i seguenti effetti:

Effetti legali della pena di morte e del carcere duro.

a) Se il reo è nobile, deve aggiungersi nella sentenza ch'egli decade dalla nobiltà. Ma ciò riguarda lui solo, non anche la moglie nè i figli generati prima della sentenza di condanna;

I. Una donna nobile in effetto della sua condanna a morte od al carcere duro decade dalla nobiltà, acquisita col matrimonio non solo, ma anche dalla nobiltà di nascita. I nobili esteri in tal caso perdono il diritto di far valere la loro nobiltà entro i confini della monarchia.

II. Che se dubbia fosse la sussistenza della nobiltà e la procedura penale non offrisse al Tribunale dei dati per assumere in proposito più esatte rilevazioni, si potrà formulare la perdita della nobiltà coll'aggiunta, « se od in quanto questa si spetta veramente al condannato. » (D. aul. 19 luglio 1805). L'autorità poi, a cui se ne darà parte a termini del § 321 Proc. pen., potrà attivare le opportune ulteriori indagini.

III. Nascendo dubbio sulla nobiltà dei figli, nati dopo la pubblicazione della sentenza di condanna, se cioè loro si spetti la nobiltà, per essere stati concepiti avanti la stessa, lo si deciderà colle norme somministrate dai §§ 138 e 163 del Codice civile.

b) Durante il tempo di sua condanna il reo non può validamente obbligarsi per atti tra vivi, nè disporre per atto di ultima volontà. Gli atti però e le disposizioni precedenti non perdono, a cagione della pena, la loro validità.

I. Il Codice civile inibisce a questi condannati, sotto pena d'invalidità, di contrarre matrimonio (§ 61) e di erigere un atto di ultima volontà (§ 574); rimette (§ 866), relativamente alla capacità di concludere contratti, alla presente disposizione del Codice penale, ed al § 270 prescrive, che si deputi un curatore al condannato al carcere duro, che ha una sostanza, la quale sarebbe esposta a pericolo in causa della lunga durata della pena; in questo caso si comunicherà la condanna al competente giudizio civile (§ 321 Reg. pen.).

II. Gli atti e le disposizioni precedenti sono quelle anteriori al momento della pubblicazione della sentenza, quand'anche siano state fatte nello stesso giorno.

Letteratura. Zeiller: Si dà una morte civile secondo il Codice austriaco? (Giornale 1826 II 161). Bergen: Sulla capacità di testare nei condannati in contumacia alla morte od al carcere duro (Il legale VII 320). Soellner: Sullo stesso argomento (idem XV 199).

## § 28.

Venendo commesso un crimine mediante uno stampato periodico, pel quale sia fissata una cauzione, si pronuncerà, oltre la pena determinata dalla legge, anche la perdita totale

Determinazioni speciali riguardo ai crimini commessi colla stampa.

o parziale della cauzione a favore del fondo dei poveri del luogo, nel quale fu commessa l'azione punibile. Tale perdita sarà di mezzo fino all'intero importo della cauzione, se pel crimine può essere inflitta la pena del carcere d'oltre a cinque anni, e di fiorini mille fino alla metà della cauzione, se la pena è misurata dalla legge nel carcere non maggiore di anni cinque; e fra cinquecento a mille fiorini se la pena del crimine è ancor minore. Pronunciando la perdita della cauzione, il Giudizio non può in alcun modo discendere al di sotto del minimo importo legale.

## § 29.

Nel caso di un crimine commesso con uno stampato periodico, può inoltre pronunciarsene la sospensione fino alla durata di tre mesi ed anche la totale soppressione, ove concorrano circostanze specialmente aggravanti.

Oltre a ciò in tutt'i casi, in cui un crimine venne commesso mediante uno stampato, può anche pronunciarsi la distruzione totale o parziale dello stampato dichiarato punibile, come pure il disfacimento dell'apparecchio atto alla sua moltiplicazione, della composizione, delle lastre, dei modelli, delle pietre e simili.

I. È da ritenersi, come luogo, nel quale fu commessa l'azione punibile, quello nel quale avvenne la diffusione della stampa, sia che questa avvenga in uno o più luoghi. Trattandosi di un semplice attentato, lo si potrà facilmente determinare mediante il disposto del § 10.

II. Un'ulteriore conseguenza della condanna per un crimine mediante stampati si è, che se questi ancorchè periodici, erano esenti dalla cauzione, sono in seguito tenuti di prestarla (§ 13 Regol. sulla stampa).

III. Il § 17 di questo determina il modo d'esigere la cauzione confiscata.

IV. Nella legge si parla di distruzione ossia di annientamento dei soli stampati, e di disfacimento per l'apparecchio ossia di renderlo inadoperabile ad ogni ulteriore moltiplicazione della produzione punibile: cosicchè il rozzo materiale p. e. piombo, rame, pietra, gesso ecc. rimane al proprietario.

## § 30. (§ 24)

Determi-  
nazioni  
sulla per-  
dita di un'  
arte o me-  
stiere, di  
una paten-  
te di navi-  
gazione e

La perdita dell'arte o del mestiere non è per legge una conseguenza connessa al crimine, e non può quindi essere pronunciata mediante sentenza di condanna. Se però il condannato per crimine è in possesso dell'esercizio di un'arte o di un mestiere, il Giudizio penale dovrà comunicare dopo la pubblicazione della sentenza gli atti a quell'Autorità, cui

spetta la concessione dell'esercizio di tale arte o mestiere. Se quest'Autorità ritenesse pericoloso nel reo, dopo scontata la pena, l'esercizio della sua arte o del suo mestiere, dovrà disporre che gli venga tolto sotto l'osservanza dellè vigenti prescrizioni.

della licenza di dirigere una nave di cabottaggio.

Nell'egual modo si procederà quando l'individuo condannato per crimine possedesse una patente di navigazione o la licenza di condurre una nave di cabottaggio. In questo caso la cognizione della perdita della patente o della licenza spetta al Governo centrale marittimo.

Incombe all'autorità politica, cui viene partecipata la condanna (§§ 317 e 324 Proc. pen.), di prendere gli opportuni provvedimenti, onde rivocare la concessione all'esercizio d'un cosiddetto mestiere od arte libera.

### § 31. (§ 25)

La pena effettiva non può colpire altri, fuorchè il reo, che solo se ne è reso meritevole.

Restrizione della pena al solo reo.

Dal suesposto principio si trae il corollario, che non può punirsi una persona morale, una corporazione, una comune, una società, come tale, ricadendo la colpa sui loro rappresentanti e sui loro membri (D. di C.).

### § 32. (§ 26)

La pena debb'essere determinata precisamente secondo la legge; nè può esserne applicata una più dura o più mite di quella prescritta dalla legge secondo le emerse qualità del crimine e del suo autore.

Limitazione dell'arbitrio del giudice nel misurare la pena.

### § 33. (§ 27)

Di regola (§§ 52, 54 e 55) non può infliggersi al reo altra specie di pena che quella stabilita nel presente Codice; nè in riguardo di un componimento fra il danneggiato ed il reo può rimettersi a questo la pena incorsa (§§ 187, 188).

La più precisa determinazione di questi due §§ segue ai §§ 48-55 mediante le norme ivi stabilite sull'applicazione delle circostanze aggravanti e mitiganti. Un'eccezione alla regola, data dalla chiusa del § 33 si contiene al § 187, dove verrà anche illustrata.

### § 34. (§ 28)

Se un individuo ha commesso più crimini che sono l'oggetto del medesimo processo e giudizio, deve punirsi secondo

Del corso di più crimini.

quel crimine; pel quale è prescritta la pena più grave, avuto però riguardo anche agli altri crimini.

§ 35. (§ 29)

Ovvero crimine con delitto o contravvenzioni.

Questa norma deve osservarsi anche nel caso che a crimini concorrano delitti o contravvenzioni.

Ma le determinazioni speciali stabilite nei §§ 28 e 29 saranno applicate, oltre l'ordinaria pena legale, nel caso del concorso di più crimini, ovvero di crimini con delitti o contravvenzioni, anche quando una sola delle concorrenti azioni punibili sia stata commessa mediante il tenore di uno stampato. — Così pure nel caso che anche per una soltanto di queste azioni punibili concorrenti sia stata stabilita in questa od in altra legge una pena pecuniaria od alcuna delle pene determinate al § 240 lett. *b* e *c*, si dovrà infliggere in ogni caso al colpevole, coll'altra pena portata dalla legge, anche questa pena speciale.

Per l'applicazione delle norme contenute nei due §§ si richiede, che

I. nella stessa persona concorrino più azioni punibili, almeno due, ognuna delle quali può essere punita per sè come crimine, delitto o contravvenzione: possono poi essere punibili secondo la stessa o secondo diverse disposizioni del Codice penale ed essere il prodotto di uno o di più atti separati.

1. Si avranno quindi in una azione sola più violazioni della legge penale, quando *A* violentemente deflora la sua figlia maritata, concorrendovi stupro, incesto ed adulterio; quando *A* entrato in un fienile pieno col lume scoperto vi attenta un furto e vien colto inflagrante, avendosi furto attentato ed un atto secò portante pericolo d'incendio. A questi casi torna applicabile il disposto dal § 34; ma non lo sarà:

*a*) ai delitti composti, in quelli cioè, in cui la legge ha riunito gli elementi di più crimini in un solo, p. e. omicidio con rapina, composto dei due crimini d'omicidio e di rapina, p. e. rapina, composto dell'estorsione e del furto, sottostando il delinquente in questi casi alla pena comminata dalla legge per il crimine complessivo. Può darsi però anche in questi casi una concorrenza, quando una parte del crimine complessivo sia rimasta nei limiti dell'attentato, e l'altra invece sia stata consumata, potendosi punire ad un tempo lo stesso fatto per attentato omicidio con rapina e per rapina consumata (§ 194):

*b*) a quei casi, nei quali la legge considera un atto, per sè punibile, come circostanza aggravante di un altro; p. e. la lesione corporale, quand'anche sia grave, nei §§ 82, 91, 94 e 160 e l'avvenuta morte nei §§ 161 e 167 *a* ecc.:

*c*) a quei casi, in cui l'azione punitiva può riassumersi nella definizione di più crimini, (p. e. la appropriazione del danaro pubblico si adatta al concetto dell'abuso del potere d'ufficio ed all'altro dell'infedeltà, la falsificazione delle obbligazioni di stato si adatta al concetto della falsificazione delle carte di pubblico credito ed a quello della truffa). Non hanno luogo in questi casi i §§ 34 e 35, perchè una sola azione non la si può riguardare sotto un duplice aspetto ed applicarvi ad un tempo leggi diverse, la cui sanzione penale non è la stessa (D. di C.). In questi casi si considererà, se tra le due disposizioni non passi la relazione del genere alla specie (p. e. la falsificazione delle carte di pubblico credito è speciale relativamente alla falsificazione di documenti, e lo è l'infedeltà in cose d'ufficio relativamente all'abuso del potere d'ufficio); ciò sussistendo, dalla specie si de-

durrà la denominazione del fatto e la sua punibilità. In caso diverso s'applicherà quella disposizione di legge, che seco porta la maggior pena, come eziandio prescrive la legge espressamente in più siti (§§ 64, 66, 76 ecc.):

d) a quei casi, nei quali l'azione generale si riassume nel concetto di un crimine, ma estensivamente a più specie del medesimo; p. e. taluno s'impadronisce della persona dell'Imperatore per costringerlo a mutare la forma di governo (§ 58 *a* e *b*; oppure commette un omicidio proditorio con rapina per mandato (§ 135 N.º 1. 2. 5.); ovvero dopo essere stato punito già due volte per furto ruba in compagnia entro una chiesa da un luogo rinchiuso un ostensorio, valutato fiorini 100, e lorda l'altare con escrementi (§ 171, 173, 174 II. *b, c, d*, 175 I. *a*, 176 II. *a*). In questi casi si dichiarerà l'agente reo d'un solo crimine (§ 57, nei surriferiti esempj di alto tradimento, d'omicidio, di furto), peraltro con circostanze aggravanti (§ 43), come venne espressamente riconosciuto dall' anterior legge al § 158 (vedi § 178).

2. Si violano più leggi penali con più atti separati: *a* senz'altro fra questi esista alcuna relazione e connessione; p. e. *A* deruba *B* e dopo alcuni giorni commette una truffa; *b* quando si commette un'azione punibile, qual mezzo ad un'altra; p. e. *A* rinchiuso *B* nella propria casa e vi dà poscia fuoco, onde privarlo di vita (restrinzione della personale libertà, appiccato incendio, omicidio) ovvero *A* corrompe un impiegato per aver la licenza di consegnare un uomo ad una forza estera (seduzione con doni in cose d'ufficio e rapimento di una persona). In amendue i casi *a* e *b* avrà luogo il disposto dai §§ 54 e 55.

Un'eccezione al caso di concorrenza, sub. *b*, s'avvera, quando l'azione, eseguita qual mezzo, o quella, eseguita quale scopo, offendono un solo diritto, o quando l'azione prima si contiene nel concetto della seconda (p. e. furto con particolare astuzia), o quando il crimine si presenta come parte di un piano, che ognora più va sviluppandosi; cioè che si avvera nei crimini, i quali richiegono grandi preparativi; p. e. nell'alto tradimento, nella falsificazione delle carte di pubblico credito. Egli è quindi, che la Corte di Cassazione in un caso, in cui l'opposizione ai gendarmi era dalle parole gradatamente trascorsa al punto di legarli e di rinchiuderli, decise, che venendo eseguito un crimine mediante un aggregato di atti violenti, diretti al conseguimento dello stesso scopo, per essere l'effetto di un' unica intenzione, sicché formino un tutto, non si giudicherà e non si punirà ciascun atto di violenza per sè solo. Quindi non si punirà l'omicida, che legò da prima la sua vittima, oltrechè per omicidio anche per restrinzione della personale libertà, nè l'impiegato, il quale annientò le carte, che accompagnavano i danari da lui trattiene, oltrechè per infedeltà in cose d'ufficio anche per abuso del potere d'ufficio (§ 102 *c*). Così pure decise la Corte di Cassazione, che se la minaccia di un male venne anche eseguita, non si punirà la minaccia come un crimine separato, ma che all'incontro si procederà per il solo fatto consumato, ancorchè vestisse i caratteri di una mera contravvenzione.

3. Si viola la stessa legge penale con più azioni fra sè distinte: p. e. taluno commette più furti. Non stando in una maggiore connessione, formeranno fra loro concorrenza, ancorchè siasi con ciò ripetuto lo stesso crimine. Eccezioni da questa regola sono:

a) i crimini continuati, in cui parecchie azioni sono collegate da formare un tutto complessivo:

b) quei crimini, in cui la penalità dipende dall'importo maggiore o minore (p. e. nel furto, nell'infedeltà e nella truffa), calcolandosi assieme i singoli importi del danno da fare uno solo importo complessivo.

II. Per la concorrenza di più azioni punibili, devono queste essere oggetto d'una sola inquisizione od anche di una sola sentenza. Le regole contenute in questi §§ 34-35 sono applicabili anche al caso, che una o più azioni punibili emergano appena al dibattimento, tenuto per un solo fatto, semprechè su tutte si possa giudicare a termini del § 251 Proc. pen. (D. di C.), e la nuova azione penale emerga ad un tempo, in cui non siasi peranco pronunciata contro l'autore una sentenza passata in giudicato. È tenuto il giudice in que-

sto ultimo caso di infliggergli per il nuovo fatto la pena legale, con riflesso però alla pena anteriormente pronunciata, ma non ancora eseguita (D. di C.). Che se la prima sentenza era passata in cosa giudicata, allorchè emerse la nuova azione punibile, si distinguerà il caso, che sia stata commessa avanti la stessa, dall'altro, che lo sia stata posteriormente; imperciocchè nel primo si applicheranno le regole della riassunzione del processo (§ 376 Proc. pen.), e nell'altro si incamminerà una nuova procedura ordinaria.

III. Quanto fu fin qui detto sulla concorrenza criminale, è da estendersi alla concorrenza di un crimine con delitti e contravvenzioni (§ 9. Proc. pen.), sieno queste contenute o meno nel Codice penale, e così pure al caso, che un'azione di punitiva giustizia sia ad un tempo punibile secondo un'altra legge, p. e. secondo il Regolamento finanziario, secondo quello sulle tasse e sul bollo, secondo il Regolamento forestale o montanistico ecc. Verificandosi propriamente in questi casi una concorrenza, p. e. A commette un furto ed un contrabbando, A ammazza una guardia di finanza onde poter eseguire il contrabbando, il giudice penale non entrerà nell'esame delle altre violazioni di legge, ma scontata la pena di giustizia punitiva, verrà il delinquente consegnato alla competente autorità per l'ulteriore procedura di suo attributo (art. V. della Patente di promulgazione e D. aul. 2 agosto 1843 N.º 1162). Se poi l'altra violazione si presentasse sotto le condizioni eccezionali, sviluppate al N.º 2 b, qual mezzo cioè alla perpetrazione di un crimine; p. e. taluno a mezzo di un contrabbando introduce scritti rivoluzionari onde poi spargerli nella monarchia, non avrà luogo, che una sola punizione. Potendosi infine riassumere il fatto nel concetto della legge penale generale ed in quello della legge particolare, si distinguerà: si applicherà cioè la particolare, ogniquale volta così si riferisca alla generale, come la specie al genere: ciò che è il caso nelle prevaricazioni delle gabelle e delle imposte relativamente alla truffa; altrimenti si applicherà la legge generale, p. e. nel contrabbando violento, se si fece violenza ad una guardia di finanza. Del resto da quasi tutti questi speciali regolamenti si dichiara, che sono dessi applicabili, in quanto la punizione non avvenga a termini della generale legge penale.

IV. In riguardo al punto, quale pena sia la più grave, si danno le seguenti regole:

1. La pena per un crimine è più grave, che non per un delitto o contravvenzione (D. di C.).

2. Essendo la durata di due pene uguale, si applicherà quella, il cui grado è più rigoroso; all'incontro essendo diversa, si atterrà alla sanzione di maggiore durata e non si avrà alcun riguardo a quella di minore durata (D. di C.).

3. Concorrendo un'azione, la cui pena ha un grado più grave con un'azione, la cui pena è d'un grado minore, ma di maggiore durata (p. e. §§ 72 e 82), si applicherà la pena, che ha il grado più grave.

V. Queste regole si metteranno in pratica nel modo, che segue:

1. Comminandosi contro un crimine la pena di morte od il carcere in vita, si pronuncierà questa pena, ma siccome non si può esacerbarla, così si avrà riguardo agli altri crimini o delitti, che vi concorrono, solo in quanto trattasi di pronunciare sul punto della reità e su quello dell'indennizzazione.

2. Concorrendo più crimini, contro i quali è comminato il carcere temporario, ovvero crimini con delitti o contravvenzioni, la cui pena è l'arresto, si porrà a base della condanna quella pena, che è la maggiore secondo il grado e la durata, ed entro i limiti della stessa si commisurerà la condanna, di conformità alla regola del § 51.

3. Essendo uguale la pena in linea di grado e di durata, la circostanza della concorrenza di più azioni punibili si calcolerà come aggravante, entro i limiti di detta pena (§ 44 lett. a, b).

4. Concorrendo un crimine con un delitto o contravvenzione, la cui pena è diversa dall'arresto (p. e. multa, perdita del mestiere, privazione di prerogative, sfratto), si applicherà questa in aggiunta al carcere inerente al crimine. Lo stesso si dica delle disposizioni da darsi per le azioni punibili, mediante

stampati, che cadono sotto la sanzione dei §§ 28, 29, 251 e 252; imperciocchè quelle disposizioni devono emettersi in ogni caso, sia che le azioni surriferite, concorrenti con un crimine, si qualifichino per sè, come crimini o delitti o contravvenzioni al Regolamento sulla stampa.

Letteratura. *Visini*: Distinzione di crimini continuati dai ripetuti (Appendici III. 41). *Waser*: Idea del crimine continuato (Giornale 1845 I. 1). *Kitka*: Caso penale e schiarimento del § 28 (Il legale VI. 71). *Kitka*: Caso criminale (Giornale 1828 II. 246). *Krenn*: Riflessioni sulla concorrenza di più azioni punibili (Il legale XV. 105). *Harum*: idem (Gazzetta dei Tribunali 1853 N.º 34). *J. pf.*: idem (detta 1854 N.º 95).

### § 36. (§ 30)

Un suddito dell'Impero austriaco non può mai essere consegnato ad estero Stato per crimini ivi commessi quando sia colto entro l'Impero, ma debb'essere trattato a norma di questo Codice penale senza riguardo alle leggi del paese ove il crimine è avvenuto. Dei crimini commessi da un suddito austriaco all'estero.

Qualora però dipendentemente da quest'azione foss'egli già stato punito nell'estero Stato, la pena da lui subita verrà imputata in quella da infliggersi a norma di questo Codice.

In nessun caso devono eseguirsi in questi Stati sentenze proferite da Autorità penali estere.

I. In virtù dell'art. I. della Patente di promulgazione, un crimine, commesso da uno straniero nella monarchia, va punito a termini del nostro Codice penale: ma questa prescrive anche, che il crimine commesso da un suddito austriaco all'estero debba essere trattato a norma di detto Codice e senza riguardo alla circostanza, che sia stato punito nell'estero Stato; per cui s'incamina una procedura ordinaria e non una riassunzione di processo (D. di C. §§ 365-376 Proc. pen.).

II. Da questa massima si può anche desumere, che la pena sofferta nell'estero Stato non ha l'effetto di estinguere il crimine a sensi del § 225 (D. di C.).

III. Se un suddito austriaco avrà commesso un crimine all'estero ed un altro in questo Stato, vi si applicheranno i principii della concorrenza, dedotti dai §§ 34 e 35.

IV. Essendo, rimesso al criterio del giudice il computare la pena sofferta all'estero, egli prenderà riflesso tanto alla durata, che alla gravità, e la confronterà colla pena, che sarebbe da commisurarsi per le nostre leggi secondo le occorse circostanze aggravanti e mitiganti. Se amendue le pene sono uguali o quella già sofferta è più grave, si farà alla sentenza, da pronunciarsi come negli altri casi, l'aggiunta, che la pena, a cui l'accusato viene condannato, è stata espiata mediante quella sofferta all'estero; se all'incontro la pena commisurata secondo le nostre leggi è più grave, s'infliggerà al reo quella risultante, come differenza fra le due. Qualora poi la legge austriaca seco portasse la pena di morte od il carcere in vita, s'infliggerà pel disposto dal § 52 una pena minore, poichè altrimenti si avrebbe contro l'espressa disposizione di legge un esacerbamento di quelle due pene in causa della pena già sofferta all'estero (1).

(1) Il prof. Hye ammette l'irrogazione della pena del carcere in vita, ad onta della pena sofferta all'estero, quando il colpevole vi avesse scontata una pena temporaria restrittiva della libertà e tale da non apparire più grave del carcere secon-

In casi di speciale importanza il Procuratore di Stato ripeterà istruzioni dal Ministro di Giustizia, come è indicato ai §§ 189 e 249 Reg. di Proc. pen.

V. Siccome poi un suddito austriaco viene assoggettato a processo per un crimine commesso all'estero appena al suo ritorno, sia questo volontario o forzato, così non può aver luogo contro di lui per questo titolo la procedura contumaciale (§ 385 Proc. pen.).

VI. Di presente le norme del Codice civile generale e relative prescrizioni sul punto, chi sia da considerarsi come un suddito austriaco, hanno vigore per tutta la monarchia, ad eccezione del Granducato di Cracovia, riguardo al quale lo si determinerà a tenore dello Statuto, ivi vigente. Per territorio austriaco s'intende secondo le generali massime del diritto di Stato l'intera monarchia in un coi bastimenti austriaci (in specialità di quelli di guerra), quando si trovano in alto mare e non già entro il territorio marittimo d'uno Stato estero, essendo entro questo territorio soggetti alle leggi estere (Editto politico 25 aprile 1774 art. II. §§ 21, 30).

### § 37. (§ 31)

Dei crimini ai commessi da uno straniero.

a) in questi Stati.

Anche contro uno straniero, che commette un crimine nel territorio dell'Impero austriaco, la sentenza sarà pronunciata unicamente secondo il Codice (§ 41).

I. Qualora uno straniero abbia commesso un crimine tanto all'estero, che nel nostro territorio, verrà trattato per quello qui commesso a tenore delle nostre leggi, e per quello commesso all'estero secondo il disposto dei §§ 39-41.

II. Dal combinato disposto dei §§ 31 e 36 si può arguire, che per straniero s'intende ognuno, che non è suddito austriaco, sia, che qui abbia o meno una permanente dimora, e così pure ogni emigrato legalmente, ancorchè non abbia ottenuto la cittadinanza d'un altro Stato.

### § 38. (§ 32)

b) in uno stato estero.

Se uno straniero ha commesso in uno Stato estero il crimine dell'alto tradimento contro lo Stato austriaco, o contro la Confederazione germanica (§ 58), oppure il crimine della falsificazione di carte austriache di pubblico credito, o di monete austriache (§§ 106-121), dovrà essere trattato al pari di un suddito austriaco secondo questo Codice.

I. Questa disposizione torna applicabile quando lo straniero viene colto nel territorio austriaco; poichè la sua estradazione non può chiedersi all'estero Stato, opponendosi questa richiesta al diritto internazionale europeo, vigente da più lustri in tutti i trattati conchiusi fra Stati civilizzati, e secondo il quale non si consegna un proprio suddito ad un estero Stato. Che se il delinquente fosse

do la nostra legge, perchè competendosi a lui la pena del carcere in vita dal momento successivo all'esecuzione del crimine, l'arresto sofferto non sarebbe più un inasprimento, ma verrebbe assorbito dalla condanna al carcere in vita (pag. 676).

Ci sembra questa argomentazione speciosa ed illusoria, perchè dovendosi considerare la condanna, che qui viene inflitta, riguardo ai suoi effetti legali, dal dì, in cui passò in giudicato, non può assorbire l'arresto eventuale, sino allora sofferto all'estero, come un fatto distaccato e compiuto.

straniero anche allo Stato, da cui se ne domanda la consegna, l'assentimento a questa dipenderà dalle leggi, colà esistenti; ma siccome un tal individuo non deve rimanere senza protezione, se ne dovrebbe fare la domanda al suo Governo, e questa verrebbe respinta, inerentemente al premesso principio (1).

II. Nell' art. 19 del trattato commerciale e doganale 19 febbraio 1853 N.º 207, conchiuso fra l'Austria e la Prussia, ed al quale giusta la notificazione ministeriale 12 ottobre 1853 N.º 208 acceperono i seguenti Stati: Anhalt-Köthen, Dessau, e Bernburg, Baden, Brunswick, Baviera, Assia-Cassel, Francoforte al Meno, Anover, Assia-Darmstadt, Assia-Omburgo, Lichtenstein, Lippé, Lussemburgo, Meclemburgo, Schwerin, Modena, Nassau, Oldenburg, Parma, Sassonia, Sassonia-Gotha, Weimar, Schommburg-Lippe, Schwarzburg-Rudolstadt e Sonderhausen, gli Stati di Turingia, Waldek e Württemberg, venne determinato, che le parti contraenti puniranno i crimini e delitti relativamente alle monete ed alla carta monetata dell'altra parte, come se riguardassero le proprie monete e la propria carta monetata.

Le norme più precise si contengono nella clausola IV del trattato.

### § 39. (§ 33)

Che se uno straniero ha commesso in estero Stato un crimine differente da quelli adottati nel precedente paragrafo, deve bensì, qualora venisse colto nella Monarchia, essere sempre arrestato, ma si prenderanno tosto i concerti collo Stato ove ha commesso il crimine, per consegnarglielo.

### § 40. (§ 34)

Ricusando lo Stato estero di riceverlo, di regola si deve procedere contro il malfattore straniero secondo il prescritto da questo Codice penale. Se per altro le leggi del luogo, ove ha commesso l'azione, determinassero un trattamento più mite, è da trattarsi a norma di questa legge più mite. Nella sentenza di condanna si deve aggiungere anche il bando per dopo scontata la pena.

I. Qui controponendosi il trattamento secondo la presente legge al trattamento più mite della legge estera, e la presente legge penale nulla determinando riguardo alla procedura da applicarsi, per trattamento s'intenderà la punizione e non anche la procedura, cosicchè lo straniero non potrà chiedere l'applicazione a suo favore di particolari formalità o rimedii di legge (2).

(1) Il prof. Hye ritiene per erronea la surriferita opinione, perchè l'Austria ha convenuto con più Stati, p. e. con quelli di Parma, Toscana, Piemonte, Due Sicilie, Paesi Bassi, di poter pretendere l'extradizione di tali malfattori stranieri, che hanno ivi od in qualche altro Stato estero commesso uno dei crimini, indicati nel § 38 Cod. pen. Ed infatti la legge, essendo generale, non esclude, che vengano arrestati, e qui tradotti in forza d'una domanda di estradizione, fatta dall'Austria allo Stato straniero (pag. 693), e la pratica vi è conforme.

(2) Il prof. Hye opina, che si estenda il trattamento tanto riguardo alla commisurazione della pena, quanto anche riguardo alla forma di procedura. Così infatti

II. Siccome l' accusato domanda che a suo favore si applichi un' eccezione di legge, così gl' incumberà di provare in via di difesa, quale legge penale relativamente all' imputatogli titolo, sia in vigore nel luogo del fatto, e che essa, sia anche più mite dell' austriaca: non essendo il giudice austriaco obbligato di conoscere tutte le legislazioni estere, e non costituendo la legge, secondo la quale è da giudicarsi il fatto in discorso, una circostanza che si debba rilevare d' ufficio.

III. Il § 46 Proc. pen. somministra le norme sulla competenza del Tribunale chiamato a procedere pei crimini commessi all' estero da nazionali o da stranieri e sulle pratiche da attivarsi per l' estradizione loro.

### § 41.

Sussistendo particolari convenzioni con esteri Stati per la reciproca estradizione di malfattori, si procederà a norma di esse.

I. Questi trattati sono:

1. *Colla Baviera* sulla reciproca punizione dei danni campestri, forestali, alle pesche ed alle caccie, che avvengono ai confini (D. aul. di cancelleria 14 maggio 1844 N.° 806).

2. *Colla Baviera* sulla concessione reciproca, che la Gendarmeria possa perseguire i delinquenti fuggitivi nel territorio dell' altro Stato, sotto date condizioni, le quali essenzialmente consistono in ciò, che il Gendarme ne fa la denuncia alla prossima autorità politica, e non può imprendere da sè solo alcuna operazione officiosa, neppure una perquisizione domiciliare, nè seco ricondurre alcun arrestato (Schiaramento Ministeriale 29 settembre 1852 N.° 204).

3. *Col Belgio* per l' estradazione di individui, posti in istato d' accusa o condannati per omicidio (omicidio proditorio, per avvelenamento), omicidio dei genitori o dei figli, stupro, appiccato incendio, falsificazione di documenti pubblici o privati, comprese la contraffazione e la falsificazione delle banconote, carta monetata e delle altre carte di pubblico credito, non che quella delle monete e la circolazione di false monete; inoltre per falsa deposizione in giudizio, furto, rapina, estorsione, soppressione od appropriazione di pubblici conti, o depositi ad opera d' impiegati, e fallimento doloso. Valgono del resto per questo trattato le altre disposizioni, contenute nel trattato coll' Olanda (N.° 6), coll' aggiunta, che il delinquente, che si estrada, non verrà processato per alcun altro titolo, e verrà rimesso a piede libero, qualora entro tre mesi non gli sia intimato l' atto d' accusa o la sentenza (Convenzione 16 luglio 1853 N.° 195).

4. *Cogli Stati della Confederazione Germanica* per l' intiera monarchia e per l' estradazione di quelle persone, indiziate di partecipazione o di favoreggiamento nel crimine d' istigazione contro il Sovrano o di un' intrapresa contro l' esistenza, l' integrità, la costituzione o la sicurezza di uno degli Stati confederati (Patente 24 ottobre 1837 N.° 236).

5. *Cogli Stati della Confederazione Germanica* ristrettivamente ai

si espresse il D. aul. 3 settembre 1806 relativamente al Codice 3 settembre 1803. Starebbe per l' opinione di Hye anche l' espressione « trattamento » usata dalla legge invece dell' altra di punizione; la quale avrebbe posto fuori d' ogni dubbio, che l' applicazione della legge estera si limita alla parte materiale del diritto penale.

Opina egli poi, che al giudice pel suo ufficio, anzichè alla parte, incumba di procurarsi la cognizione della legge estera, qui trattandosi di diritti inalienabili, e dovendo egli d' ufficio rilevare tutto quello, che può servire a giustificazione od a mitigazione della reità dell' incolpato; e che quindi debba anche eruire la legge straniera che gli servirà d' immediata norma nel giudicare.

Pare che la pratica non siasi pronunciata, perchè nessuno dei due autori ne fa cenno, benchè sarebbe molto importante.

dominii, che vi fanno parte, per l'extradazione degl' individui posti in accusa o condannati o ricercati d' arresto per crimine o delitto (non estensivamente però alle prevaricazioni delle imposte ed alle trasgressioni politiche e finanziarie); presupposto peraltro, che l'azione sia ugualmente per amendue gli Stati un crimine od un delitto e non sia già prescritta a norma delle leggi dello Stato requisito. L'extradazione non ha luogo, quando colui, la consegna del quale si domanda, è un suddito dello Stato requisito, o fu assoggettato per la stessa azione da lui a procedura od è arrestato per altra azione punibile o per debiti (Rescritto Ministeriale 5 aprile 1854 N.º 76).

6. *Coi Paesi Bassi* per l'extradazione di persone, che si resero colpevoli nel territorio dello Stato requirente dei seguenti crimini o delitti: omicidio, compresi il proditorio, quello per veneficio e l'infanticidio; stupro; appiccato incendio, falsificazione di documenti pubblici e privati, compresi la contraffazione e la falsificazione di Banconote, carte monetate ed altre carte di pubblico credito; falsificazione di monete e circolazione di false monete, deposizione o giuramento falso in giudizio, furto violento o sotto altre aggravanti circostanze, truffa, estorsione per parte d'impiegati, loro concussione, soppressione od appropriazione di depositi e conti a loro opera, e fallimento doloso. Nè rispetto alla falsificazione di documenti o monete occorre che sia avvenuta nel territorio dello Stato requirente, ma che siansi con ciò violate le sue leggi. L'extradazione non ha luogo, quando il requisito fu già per lo stesso fatto punito od ha a suo favore la prescrizione secondo le leggi dello Stato, in cui si trova; che se egli è in arresto, col terminare di questo viene consegnato (Convenzione 28 agosto 1852 N.º 207).

7. *Con Parma* per la consegna di quelli, che commisero in Austria un crimine e nello Stato di Parma un'azione, punibile colla morte o coll'arresto maggiore di 6 mesi (Convenzione 3 luglio 1818 N.º 1470).

8. *Colla Prussia* e cogli Stati, collegati nella lega doganale 19 febbraio 1854, relativamente ai crimini per monete e carta monetata; al § 38 si troverà in proposito uno schiarimento.

9. *Colla Prussia* riguardo ai danneggiamenti boschivi, campestri, di caccie e di pesca, che avvengono ai confini (D. aul. di cancelleria 8 febbraio 1848 N.º 1417).

10. *Colla Prussia e Russia* per la reciproca consegna di quelli, che si resero colpevoli in uno dei tre Stati di alto tradimento, di offesa alla Maestà Sovrana, o di sollevazione armata o di società contro la sicurezza del trono o del governo (Patente 4 gennaio 1854 N.º 2637).

11. *Colla Sassonia*, come sopra fu detto riguardo alla Baviera (Schiarimento ministeriale 30 luglio 1852 N.º 171).

12. *Coi Cantoni Svizzeri* di Zurigo, Berna, Lucerna, Uri, Schwitz, Unterwalden, Friburgo, Losanna, Sciaffusa, S. Gallo, Argovia, Turgovia, Ticino, Waadt, Wallis e Neuchatel, per la consegna dei colpevoli di alto tradimento, sollevazione, omicidio, compresi quello per veneficio, appiccato incendio, furto con rottura, violenza alla persona dei privati o degli impiegati, abduzione di cavalli e di animali cornuti dal pascolo pubblico, rapina, appropriazione e furto di danari pubblici, falsificazione di carte dello Stato equiparate a monete o di pubbliche obbligazioni, falsificazione di chirografi privati e cambiali e di monete, e fallimento doloso; ma la consegna non si fa per alto tradimento, sollevazione, e falsificazione di monete o di carte di pubblico credito, quando venne commesso un tal crimine da un austriaco contro l'Austria sul territorio svizzero o da uno svizzero contro la Svizzera sul territorio austriaco (D. aul. 10 ottobre 1828 N.º 2562).

13. *Col Regno delle due Sicilie* per l'extradazione dei rei di azioni, le quali secondo le leggi austriache costituiscono un crimine ed in quel Regno un misfatto, congiunto a pena criminale; non la si fa pei crimini contro la costituzione, e per quelli relativi alle monete od al credito, semprechè il crimine sia stato commesso fuori del territorio d'ambe le parti contraenti (Convenzione 24 dicembre 1843 N.º 947).

14. *Colla Toscana* per la consegna a degli accusati di alto tradimento, di perturbazione della pubblica tranquillità, di sollevazione, ribellione, opposizione alla autorità od alla forza armata, falsificazione di monete, di carte di pubblico eredito, di altri documenti pubblici, di cambiali, di banconote e di altre carte commerciali, estorsione, soppressione e appropriazione di danari e di effetti pubblici ad opera d'impiegati, appiccato incendio, danneggiamenti di argini, omicidio, uccisione, ratto, stupro, furto con violenza alla persona, furto di chiesa, d'animali, od altrimenti qualificato nell'importo di 300 lire o 100 fior., truffa eccedente le lire 900 o fior. 300, calunnia; e ciò estensivamente all'attentato ed alla correatà; *b* di tutti quelli, i quali vennero dichiarati rei di qualsiasi crimine e presero la fuga (D. aul. di cancelleria 28 agosto 1854 N.º 2668).

15. *Colla Sardegna* mediante il trattato 6 giugno 1838 pubblicato col D. aul. 26 aprile 1848 N. 1133.

II. In tutti questi trattati è espressamente dichiarato che un suddito proprio in nessun caso potrà venir consegnato all'altro Stato, e che trattasi della sola consegna di quegli esteri, fuggiti dal proprio Stato, o di ripetere quei propri sudditi, che si rifuggirono all'Estero.

III. Relativamente ai disertori esteri, rifuggiti in Austria, i quali soggiacciono come tali alla giurisdizione civile e sono per gli esistenti trattati da consegnarsi, in caso, che abbiano commesso in Austria un crimine, è da osservarsi:

1. Che la loro estradazione allo Stato Pontificio, di Modena, di Parma, di Russia, Sassonia e di Moldavia avviene senza una precedente punizione, colla consegna contemporanea però degli atti processuali.

2. Che la si fa agli Stati di Baden, Baviera, Belgio, ed agli altri Stati della Confederazione germanica, agli Stati Uniti d'America, alla Prussia ed al Wirtemberg dopo l'espiazione della pena criminale.

5. Lo stesso dicasi dei disertori austriaci, rifuggiti in uno degli Stati sunnominati, se ivi commisero un crimine.

Letteratura. Una completa collezione dei trattati coi sunnominati Stati trovasi nel Giornale di giurisprudenza austriaca. Anno 1849 I volume pag. 387. *Vessely*: Sui limiti del potere punitivo (Raccolta di Haimeri, II, 115).

### § 42 (§ 35).

Diritto all'indennità contro il colpevole.

La pena del reo non altera punto i diritti di quelli che col crimine sono stati offesi o danneggiati, ed ai quali compete la soddisfazione o l'indennità da parte del reo, de' suoi eredi o sulla sua sostanza.

Il Codice civile (§ 1524-1531) determina l'indennizzo da prestarsi in causa di azioni criminose, ma la procedura penale somministra le norme da seguirsi onde farlo valere in confronto del reo (§ 4, 352-364); l'indennizzo privato ha la preferenza su quello delle spese processuali, spettante allo Stato (§ 343).

## CAPO III.

### *Delle circostanze aggravanti.*

### § 43 (§ 36).

Circostanze aggravanti in generale.

In generale il crimine è tanto più grave quanto più matura è stata la deliberazione e più studiata la preparazione dei

mezzi ad intraprenderlo; quanto maggiore è il danno indiritto, o il pericolo che vi era congiunto; quanto più erano difficili le precauzioni contro il medesimo, o quanti più doveri sono con esso violati.

Per circostanza aggravante s'intende quella, che fa apparire un'azione maggiormente colpevole, senza darle la qualifica di una specie più grave; p. e. nella grave lesione corporale è circostanza aggravante l'essere avvenuto l'attacco in un modo insidioso; qualora poi ne fosse provenuta la morte, questa, anziché essere una circostanza aggravante, cambierebbe al fatto la qualifica, dandole quella più grave di uccisione.

### § 44 (§ 37).

#### Speciali circostanze aggravanti sono :

Circostanze aggravanti speciali.

Confrontando le seguenti circostanze aggravanti colla regola generale del § 43, si evince, che non sono tassative, ma esemplificative: pondererà quindi il giudice le circostanze d'ogni fatto, affine di conoscere, se ed in quanto sieno da riassumersi nella regola contenuta al § 43.

#### a) l'aver commesso più crimini di specie diverse;

Egli è pertanto aggravante non solo l'aver commesso più crimini di genere diverso (§ 57) ma anche l'aver commessi più crimini di specie diverse, che appartengono però allo stesso genere; p. e. furto in compagnia e di cosa rinchiusa, truffa mediante falsificazione di pubblici documenti ed appropriazione di cosa trovata, omicidio proditorio con rapina per mandato (Conf. quanto fu rimarcato al § 34 N.° 1, d).

#### b) l'aver ripetuto il medesimo crimine;

I. Sarà qui conveniente di parlare della ripetizione e della continuazione di un crimine, tanto più che queste due denominazioni ricevono una modificazione rispetto ai delitti ed alle contravvenzioni, come si spiegherà al § 263. Tanto nella ripetizione, che nella continuazione si riscontrano più atti di prava intenzione, ciascuno dei quali contiene gli estremi d'uno stesso crimine; ma si distinguono fra loro in ciò, che la prima presuppone un fatto già terminato, il quale venne poscia nuovamente intrapreso, mentre la continuazione presuppone un fatto incompiuto, il quale riceve il suo compimento dagli atti successivi. Quindi la ripetizione richiede, che ogni atto successivo sia stato intrapreso in seguito ad una prava risoluzione, nuovamente presa: la continuazione invece ammette in tutti e singoli gli atti parziali che sono stati commessi, un'unicità d'intenzione, in di cui forza questi si collegano da formare un solo fatto. Il fatto p. e. di colui, il quale ritenendo troppo poca cosa quanto involò ad A, va anche domani alla di lui abitazione ed anche domani vi ruba, è ripetuto: il ladro all'incontro, che dopo esser penetrato in un'abitazione, più volte ne esce e vi entra, onde portare ogni volta altri effetti ai compagni, che lo attendono di fuori, ha commesso un furto non ripetuto, ma continuato; colui il quale appicca il fuoco ad una casa, e poichè non è scoppiato, vi ritorna la sera successiva e vi appicca di nuovo il fuoco, è reo di un appiccato incendio ripetuto: chi all'incontro appicca il fuoco a più cantì di una stalla, e chi riaccende la miccia spentasi, è contabile di un crimine continuato; l'assassino, che oggi ammazza A e più tardi B, ha ripetuto il suo crimine; ma se dopo aver data una ferita mortale alla sua vittima, accortosi nel mentre lo

deruba, che dà ancora segni di vita, gl' infigge di nuovo uno o più colpi, avrà continuato lo stesso crimine; il padre, il quale usa carnalmente la propria figlia e dopo qualche tempo riprende ad usarla, ha ripetuto il crimine d' incesto; ma lo avrà invece soltanto continuato, se ne usa, come di una concubina. Dai surriferiti esempj si rende chiaro, che nella continuazione non devono i singoli atti essere stati interrotti da altri atti estranei, o dalla circostanza che la prava intenzione venne dimessa, e poscia ripresa. Siccome poi anche la continuazione è una circostanza aggravante, potendosi riassumerla nella regola del § 43, così la differenza fra continuazione e ripetizione non è di un' utilità pratica, se non nell' appiccato incendio (§ 167 b, d) (1).

II. La ripetizione del crimine non può costituire una circostanza aggravante, quando lo si punisce con una categoria maggiore di pena in seguito all' aver sommati assieme i diversi fatti (p. e. nel crimine di furto, se la somma dell' importo dei diversi fatti eccede i fior. 300).

III. Non occorre poi di osservare, che tanto nel caso alla lett. a che nell' altro alla lett. b i crimini di uguale o di diversa specie devono formar oggetto di uno stesso processo; poichè se per l' uno avvenne già la condanna, si avrà in confronto d' un tale imputato soltanto la mancanza dell' incensurata condotta, ossia della circostanza mitigante contemplata dal § 46 b.

c) se il reo fu già altre volte punito per un ugual crimine;

Se il fatto si qualificherà a crimine in causa della recidiva (§ 176), non la si potrà calcolare per la seconda volta, come circostanza aggravante.

d) se ha sedotto altri al crimine;

Il motore intellettuale (§ 5) è quindi da punirsi più severamente, che l' immediato autore.

e) se ha progettato, ordito, guidato nella esecuzione un crimine commesso da più persone.

Lo schiarimento di questo allinea, è stato dato al § 5 N.º VII.

Letteratura. K . . . y: Supplemento alla teoria sulla continuazione e ripetizione criminosa (Giornale 1847 II. 112). Lasch: Riflessioni sulla continuazione ripetizione e recidiva (Gazzetta dei Tribunali 1854 N. 62).

### § 45. (§ 38)

È pure una circostanza aggravante, se l' imputato cerca nel processo d' ingannare il giudice coll' inventare circostanze false.

I. Questa circostanza aggravante limitandosi alle menzognere risposte dell' imputato, non è applicabile alla falsa incolpazione di un altro, od alla

(4) Una grande importanza pratica si dà indubbiamente dal giudice alla distinzione fra continuazione e ripetizione, allorchando pronunzia sulla pena dell' una e dell' altra, commisurandola in un quantitativo molto maggiore nella ripetizione, che nella continuazione, in quanto che il condannato viene nel primo caso dichiarato reo di più crimini concorrenti, mentre nel caso di continuazione lo si dichiara reo di un solo crimine (§ 283 lett. a Proc. pen.).

seduzione alla falsa testimonianza, costituendo queste separate azioni penali (D. di C.).

II. La legge chiama le condizioni aggravanti indicate ai §§ 44 e 45 *speciali*, per essere tali relativamente al principio generale, posto a fondamento loro nel § 43; ma sono ad un tempo generali, essendo applicabili ad ogni crimine, e riscontrandosi le circostanze particolarmente aggravanti nella sanzione penale dei singoli crimini.

Letteratura. *Schuselka*: Considerazioni ecc. (Giornale 1841 II. 297).

## CAPO IV.

### *Delle circostanze mitiganti.*

#### § 46. (§ 39)

Circostanze mitiganti che si riferiscono alla persona del reo sono:

a) se il reo non ha ancora l'età di anni venti, se è debole di mente, o se la sua educazione fu molto trascurata;

Circostanze mitiganti che si riferiscono.  
a) alla persona del reo.

Questa circostanza ha i suoi limiti nel § 2 a e d.

b) se la sua condotta prima del crimine è stata incensurabile;

Essendo obbligato il giudice di attenersi non alla sua coscienza soltanto, ma alle circostanze esteriori di fatto, ammetterà egli l'esistenza di questa circostanza allora, che l'accusato non sarà stato già punito per un'azione disonorevole, o sciolto da questa accusa per insufficienza di prova legale, o che non sarà mediante certificati parrocchiali, comunali e di altre persone imparziali incolpato, o riconvinto di azioni disonorevoli, e che ne privano della stima altrui.

c) se ha commesso il crimine ad istigazione di un altro, o per timore o per obbedienza;

Si confronti con quanto si disse al § 2 lett. g.

d) se si è lasciato trasportare al crimine in istato di una violenta commozione d'animo, proceduta da un sentimento connaturale all'uomo.

Si confronti con ciò, che si rimarcò al § 2 lett. a e c.

Nel giudicare, se il sentimento sia connaturale all'uomo, si avrà riflesso al particolare carattere dell'accusato, bilioso o flemmatico, timido o risoluto. Siccome poi il fatto deve stare in relazione psicologica colla commozione d'animo, così la collera scuserà una lesione corporale od un malizioso danneggiamento della proprietà altrui, ma non un'infedeltà od una truffa.

e) se è stato più allettato al crimine dall'occasione a lui of-

fertasi per l'altrui negligenza, che non indotto da un proprio preconcepto divisamento;

I. È per sè manifesto, che il pravo proponimento, la cui sussistenza pur si richiede, deve essere stato concepito appena durante il fatto e non avervi preceduto con una più lunga riflessione; un povero, p. e., arriva ad un'abitazione aperta ed abbandonata, ed approfittando di questa circostanza si determina a rubare e ruba ad un tempo istesso alcuni effetti, che vede qua e là sparsi.

II. Non si risguarderà, come una negligenza altrui, la troppo grande fiducia, che si dona a taluno, purchè non sia stata data troppo leggermente ed il confidente non sia conosciuto per un cattivo soggetto; l'abuso di questa fiducia sarebbe piuttosto una circostanza aggravante a termini del § 43.

f) se si è lasciato condurre al crimine da una stringente povertà;

La stringente povertà non deve essere dall'un canto cagionata da propria colpa, e non dall'altro per forza irresistibile, nel qual ultimo caso si avrebbe la discolora del § 2 let. 9.

g) se si è studiato con operoso zelo di risarcire il danno recato, o d'impedire le ulteriori perniciose conseguenze;

Questo zelo attivo può persino in qualche caso perimere nel fatto il carattere penale (§§ 166 let. e., 168 e 187).

h) se, potendo facilmente sottrarsi colla fuga o rimanere occulto, si è da sè stesso denunciato ed ha confessato il crimine;

La confessione è un rilevante motivo di mitigazione, quando proviene da un vero pentimento del colpevole; ma perde poi il suo carattere quando questi ha confessate quelle sole circostanze, delle quali era già riconvinto mediante le contestategli prove.

i) se ha scoperto altri malfattori, stati finora occulti, ed ha fornito l'opportunità ed i mezzi di arrestarli;

I. Può questa circostanza seco portare persino l'impunità (§§ 62, 67 e 92).

II. L'espressione — *finora occulti* — significa — occulti all'autorità e non già nascosti.

k) se per essersi protrato senza sua colpa il processo, ha dovuto rimanere più a lungo in carcere.

Vedi le riflessioni fatte al § 17 sull'eventuale imputazione dell'arresto inquisitoriale nella condanna.

§ 47 (40).

b) alla  
qualità del  
fatto.

Circostanze mitiganti, che si riferiscono alla qualità del fatto, sono:

a) se l'atto è rimasto nei limiti dell' attentato, a misura che questo è stato più o meno lontano dal compimento del crimine;

Si spieghi già al § 8 la tesi, se ed in quanto i semplici preparativi costituiscono per le nostre leggi un attentato punibile. Nell' applicazione della presente disposizione di legge si considererà fino a qual punto si sia avanzata l'azione conducente per sé all'effettiva esecuzione; p. e. A. vuole assassinare B e già è entrato nella di lui stanza, tenendo il coltello in mano, — lo ha anche gettato a terra, — gli ha dati più colpi leggieri, — lo ha anche ferito gravemente; — la sua punibilità sarà maggiore o minore secondo che fu impedito dal compiere l'omicidio nell'uno o nell'altro di questi due atti.

b) se il reo nel commettere il crimine si è volontariamente astenuto dal recare maggior danno, sebbene gliene fosse aperta l'occasione;

L'espressione — volontariamente — venne determinata al § 8 N.º 5.

c) se tenue è il danno derivato dal crimine, o se il danneggiato ottiene pieno risarcimento o soddisfazione.

I. A differenza del § 46 lett. g questo capoverso non determina il modo, con cui, nè la persona, a di cui opera si è prestato l'indennizzo; nulladimeno non si potrà considerare, come una circostanza mitigante, l'aver il danneggiato rinunciato al proprio danno.

II. Le circostanze mitiganti di questi due §§, le quali lasciano apparire il fatto come meno punibile senza trasmutarlo in un crimine minore o renderlo impunito, vi sono addotte in via d'esempio e non già come tassative.

Una norma generale per le circostanze mitiganti, contraria a quella del § 43, suonerebbe:

Il crimine è tanto meno punibile, quanto minore e meno forte è stata la prava intenzione, meno matura la deliberazione, più esiguo il danno indervato, od il pericolo che vi era congiunto; quanto più facile era la precauzione contro il medesimo; o quanto meno doveri si sono con esso violati.

## CAPO V.

### *Applicazione delle circostanze aggravanti e mitiganti nel determinare la pena.*

#### § 48. (§ 14)

Alle circostanze aggravanti si ha riguardo solamente in quanto non si presentano all'incontro circostanze mitiganti, ed allo stesso modo si ha riguardo alle mitiganti in quanto non vi contrastano circostanze aggravanti. Secondo che le une o le altre preponderano, se ne fa l'applicazione per aggravare o mitigare la pena.

Regole generali nel bilanciare le circostanze aggravanti e mitiganti.

Si farà una retta applicazione di questa regola, se in un dato caso si avranno diligentemente rilevate tutte le circostanze aggravanti e mitiganti e si avrà maturatamente ponderato quali di loro sieno preponderanti non già pel solo numero, ma eziandio per la loro natura. Si seguirà la regola, di contrabilanciare fra loro le circostanze aggravanti e mitiganti, le quali provengono da una sola fonte e quindi sono d'uguale natura, e di detrarre invece, relativamente a quelle, che sono di natura diversa, rendendo p. e. più o meno punibile il fatto o che sono ritenute tali dalla legge per altri riguardi (§ 46 lett. *h, i, k*), il numero minore dal maggiore. Se pertanto taluno già punito per furto seduce sua moglie a rubare in compagnia con lui, ed assieme rubano tre volte, in ognuna oltre cinque fiorini, si avranno nel fatto tre circostanze aggravanti (§ 44 *b, c, d*); ciò nullostante sarà proponderante la circostanza mitigante, ancorchè sola, che questa famiglia si trovava in una stringente povertà e non poteva riavvenire ad onta dei suoi sforzi un ordinaria occupazione (§ 46 *f*). Ma se un individuo, che venne ripetute volte istigato, si fa istigatore in un crimine commesso da più persone (§ 44 *c, e*) e poscia il delatore dei suoi compagni (§ 46 *i*), questa ultima circostanza mitigante assorbe una sola delle due aggravanti, sicchè rimangono preponderanti le aggravanti.

II. Le gradazioni di pene scelte dalla legge lasciano un largo campo all'applicazione della surriferita regola, senza però dar troppo ansa all'arbitrio, essendo il minimo ed il massimo nella proporzione di 1 a 2 e solamente rispetto alla gradazione di 1 a 3 anni nell'altra di 1 a 5. Bilanciandosi ugualmente fra loro le circostanze aggravanti e le mitiganti, si prenderà il medio di 9 mesi sulla pena di 6 mesi ad un anno, di due anni e mezzo su quella di 4-5 anni, di 7 1/2 su quella di 5-10 anni, e di 15 sull'altra in fine di 10-20 anni, e si avvicinerà la condanna più ad un estremo, che all'altro, secondochè le une o le altre avranno il maggior peso e numero. Nei seguenti §§ verrà un tanto viemmeglio rischiarato.

### § 49. (§ 42)

Limitazione della facoltà di aggravare la pena in genere.

Nell'aggravare la pena non può nè mutarsene la qualità determinata per ciascun crimine, nè prolungarsene la durata oltre il tempo prefisso dalla legge.

Nel caso dunque di un crimine, la cui pena è da commisurarsi fra uno e cinque anni di carcere, non sarà permesso di infliggere il carcere duro od una durata maggiore di 5 anni, per quanto gravi sieno le circostanze aggravanti.

### § 50. (§ 43)

In specie: a) la pena di morte od il carcere in vita.

La pena di morte e quella del carcere in vita non ammettono alcun inasprimento.

Siccome l'attendere ed il vedere l'esecuzione della pena di morte sopra i compagni sarebbe in sè un'esacerbazione della propria, così il § 293 Proc. pen. dispone, che si specifichi nella sentenza la successione, in cui deve avvenire, e che nessuno dei condannati a morte veda l'esecuzione d'un altro.

§ 51. (§ 45)

All'incontro la pena temporaria del carcere debb'essere misurata secondo il maggior peso delle circostanze aggravanti ad un tempo più lungo del minimo od al massimo determinato dalla legge, ed anche esacerbata proporzionatamente con uno o più degl'inasprimenti enumerati nel § 19.

Si avrà riguardo in caso di recidiva (§ 44 c), che la novella pena sia <sup>b)</sup> la pena più grave della precedente, avendo la recidiva dimostrata l'infertilità di questa, e soltanto il confine, determinato dal § 49, giustificherà la ripetizione dell'antior condanna, semprechè siasi raggiunto il massimo anche riguardo agli inasprimenti, enunciati dai §§ 20-24. Una più mite posteriore condanna sarebbe giustificata nel solo caso, che concorrino speciali circostanze mitiganti. <sup>b)</sup> la pena temporaria del carcere.

§ 52. (§ 46)

Concorrendo circostanze mitiganti in crimini puniti colla morte, il giudice pronuncerà bensì la sentenza secondo la legge, ma poi si atterrà alle norme emanate sulla procedura. — Se però il reo all'epoca in cui commise il crimine non aveva per anco compiuta l'età di vent'anni, si proferirà, in luogo della pena di morte ovvero del carcere in vita, quella del carcere duro tra dieci e venti anni. <sup>a)</sup> alla pena di morte.

Si pronuncerà dunque la pena di morte contro il reo: ma passata la sentenza in giudicato, la si sottoporà in un cogli atti processuali e con una proposta da farsi subito dopo il dibattimento, mediante il Tribunale d'Appello, alla Suprema Corte di Giustizia, la quale la passerà al Ministro della Giustizia soltanto se sussistono motivi per la grazia sovrana, con una succinta proposizione sulla pena da sostituirsi a quella di morte. Il Ministro di Giustizia la sottoporà all'Imperatore, a cui solo si spetta il diritto di grazia (§§ 293, 308, 310 Proc. pen.).

II. Leggansi al § 2 lett. d le riflessioni sul modo di contare l'età del colpevole.

§ 53. (§ 47)

In tutti gli altri casi si pone per regola, che a cagione di circostanze mitiganti non si può mutare nè la qualità della pena, nè la misura legale della durata, ma è soltanto da abbreviarne il tempo dentro i limiti prefiniti dalla legge. <sup>b)</sup> od altri casi.

I. Questa prescrizione forma la regola, da cui si devierà meno che sia possibile, e ciò solo nei casi eccezionali contemplati parte da questo Codice e parte dalla Procedura penale.

II. Questi casi eccezionali, oltre quello menzionato al § 52), sono

1. secondo la *Procedura penale*: concorrendo a favore del condannato

Parte I.

circostanze mitiganti assai importanti e preponderanti, (Vedi § 48 Cod. pen.), può il Tribunale giudicante pronunciare invece del carcere duro in vita quello d'anni 10, per quello di 10-20 anni scendere sino a 5 anni, e per quello di 5-10 anni sino a 2 anni, non cambiando peraltro in nessun caso il grado della pena (§ 286). Negl' identici casi e sotto le stesse circostanze il Tribunale d' Appello può relativamente alle sopra riferite categorie scendere alla pena di 5, 3 ed 1 anno, ma non mutarne il grado. L' inasprimento del bando, quando è espressamente prescritto, non può togliersi dal Tribunale nè di prima nè di seconda istanza (§ 40 e 306). Alla Suprema Corte di Giustizia si compete un illimitato diritto di mitigazione (311).

Nei §§ 294 e 306 si contengono le norme da seguirsi dai tribunali, qualora ritengano il condannato degno di una mitigazione, eccedente i loro poteri:

2. secondo il Codice penale nei casi contemplati dai successivi due §§.

### § 54. (§ 48)

Diritto di straordinaria mitigazione.

Trattandosi di crimini, pei quali la pena è determinata ad un tempo non maggiore di cinque anni, può commutarsi il carcere ad un grado più mite, ed anche abbreviarsene la durata legale perfino al di sotto di sei mesi, nel caso che concorrano più circostanze mitiganti e tali da lasciar isperare con fondamento l' emendazione del reo.

Non essendo il giudice menomamente legato nell' applicazione di questo §, può discendere sino alla pena di 24 ore. Stando però alla relazione dei due §§ 54 e 55 si comprenderà facilmente, che la legge vuole sempre l' applicazione della regola data nel § 47, che cioè il minimo della pena sia di sei mesi, meno nei casi, specialmente meritevoli di riguardo, ammettendo un' eccezione nominatamente quando si hanno più circostanze mitiganti preponderanti e di natura tale da lasciar con fondamento sperare l' emendazione del reo. Egli è ora evidente, che il § 54 non avrà applicazione ad un recidivo, e così pure in quei casi tutti, nei quali attesa la concorrenza di circostanze aggravanti avrebbe luogo la pena di 1-5 anni in luogo dell' ordinaria di 6 mesi ad un anno (p. e. nei §§ 178, 202).

Letteratura. C. de Z.: Applicazione dei §§ 54 e 178 (Gazzetta dei Tribunali 1853 N.º 137 e 1854 N.º 12). Mayer: idem (detta 1853 N.º 153).

### § 55. (§ 49)

Commutazione della pena.

Inoltre nei crimini, la cui pena per legge non dovrebbe durare più che cinque anni, è da aversi riguardo all' innocente famiglia; e qualora ridondasse un grave danno al suo stato economico dalla maggior durata della pena, si può abbreviarla anche al di sotto di sei mesi, ma soltanto in modo che alla maggior durata della pena del carcere si supplisca con uno o più degl' inasprimenti enumerati nel § 49.

1. Questo § non tratta di una mitigazione di pena, ma puramente di commutazione a vantaggio della famiglia innocente del reo, ossia dei di lui attinenti non compartecipi del crimine. Lo si può quindi applicare anche quando mancano le circostanze mitiganti e persino preponderano le aggravanti. Scendendosi colla

pena sotto i sei mesi, non si mitigherà il grado del carcere, ma anzi lo s'inasprirà in compenso dell'abbreviamento di durata. Nè il giudice è tenuto di abbreviarlo sotto il minimo, potendolo fare anche entro i limiti legali della pena (D. di C.).

II. Si potrà invocare l'applicazione di questo § non soltanto dai padri e dalle madri di famiglia, ma eziandio da tutti quelli, cui incombe di provvedere a vecchi genitori, piccoli fratelli e sorelle ec., alle quali sarebbe per ridondare un grave danno dalla maggior durata della prigionia di colui, che le sostiene. Il provvedimento, contemplato da questo §, riceve il suo compimento dal § 322 Proc. pen., il quale in tali casi accorda anche una dilazione a subire l'espiazione d'un arresto non eccedente i sei mesi.

III. Non vertendo alcun dubbio sulla contemporanea applicazione dei §§ 54 e 55, si potrà tanto abbreviare la pena oltre il minimo, che commutarla in un grado più mite, supplendo però alla minore durata con uno o più inasprimenti, enumerati nel § 49.

IV: Il Ministero rilasciò sull'applicazione dei §§ 55-55, un'Istruzione la quale non si può abbastanza raccomandare ai tribunali, e che si contiene nel seguente decreto appellatorio:

L'I. R. Ministero di Giustizia, con dispaccio 14 aprile 1853 N.º 3919 ha comunicato, che in più domini e da più parti si elevarono fondati lagni, perchè i giudizi penali nella commisurazione della pena si mostrano troppo miti rispetto alle azioni, mandate alla loro decisione, facendo nominatamente un eccessivo uso del diritto di straordinaria mitigazione loro accordato dai §§ 54, 55, 260 let. b e 266 e 346 Proc. pen. (ora 286, 305 e 341) e rispettivamente dell'abbreviamento di pena oltre il minimo, in riflesso all'innocente famiglia, e perchè con una inopportuna mitezza mettono al più grave pericolo la sicurezza pubblica e privata.

Diramando questo rescritto ministeriale, l'I. R. Tribunale d'Appello (di Vienna), inerentemente a superiore ordinanza, trova di rendere seriamente attente tutte le giudicature, a lui soggette, sull'osservanza la più stretta della legge, e di far loro presente, come i §§ succitati secondo il chiaro senso della legge debbansi applicare, quale eccezione alla regola contenuta nei §§ 53 e 265, allorchè si ha una straordinaria concorrenza di circostanze favorevoli, presupposte dalla legge, come condizioni a poter applicare una tale eccezione.

Letteratura. — Il diritto di mitigazione dei tribunali (Gazzetta dei Trib. 1852 N.º 126). Sull'abuso di questo diritto (idem 1853 N.º 91).

## CAPO VI.

### *Delle diverse specie dei crimini.*

#### § 56. (§ 50)

I crimini o attaccano la comune sicurezza immediatamente nei vincoli dello Stato, nelle istituzioni pubbliche o nel pubblico credito, ovvero ledono la sicurezza di privati nella persona, nella sostanza, nella libertà od in altri diritti.

Divisione dei crimini.

#### § 57. (§ 51)

Sotto questi riguardi si dichiarano particolari specie di crimini:

1. L'alto tradimento.

Enumerazione speciale dei crimini.

2. L'offesa alla Maestà sovrana ed ai Membri della casa Imperiale.

3. La perturbazione della pubblica tranquillità.

4. La sollevazione.

5. La ribellione.

6. La pubblica violenza mediante azione violenta contro un'adunanza chiamata dal Governo alla trattazione di affari pubblici, contro un Giudizio o contro un'altra pubblica Autorità.

7. La pubblica violenza mediante azione violenta contro corporazioni riconosciute dalla legge, ovvero contro adunanze tenute colla cooperazione o sotto la sorveglianza di una pubblica Autorità.

8. La pubblica violenza mediante violenta manomissione o pericolosa minaccia a persone rivestite d'autorità in affari d'ufficio.

9. La pubblica violenza mediante violento ingresso nell'altrui bene immobile.

10. La pubblica violenza mediante danno maliziosamente recato all'altrui proprietà.

11. La pubblica violenza mediante maliziose azioni od omissioni sotto circostanze in ispecial modo pericolose.

12. La pubblica violenza mediante maliziosi danneggiamenti od impedimenti ai telegrafi dello Stato.

13. La pubblica violenza mediante rapimento di una persona.

14. La pubblica violenza mediante arbitraria restrizione dell'altrui libertà personale.

15. La pubblica violenza mediante trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù.

16. La pubblica violenza mediante ratto.

17. La pubblica violenza mediante estorsione.

18. La pubblica violenza mediante pericolosa minaccia.

19. L'abuso del potere d'ufficio.

20. La falsificazione di carte di pubblico credito.

21. La falsificazione di monete.

22. La perturbazione della religione.

23. Lo stupro.

24. L'oltraggio al pudore.

25. Altri crimini di libidine.

26. L'omicidio.

27. L'uccisione.

28. Il procurato aborto.
29. L'esposizione di un infante.
30. La grave lesione corporale.
31. Il duello.
32. L'appiccato incendio.
33. Il furto.
34. L'infedeltà.
35. La rapina.
36. La truffa.
37. La bigamia.
38. La calunnia.
39. L'aiuto prestato ad autori di crimini.

I. Stando alla divisione dei crimini, fatta nel § 56, appartengono ai crimini contro i vincoli dello Stato le specie enunciate sotto i N. i 1-3, ai crimini contro le istituzioni pubbliche quelle ai N. i 4-12, 18, 19, 22, 39, ai crimini contro il pubblico credito quelle ai N. i 20 e 21, ai crimini contro la persona quelle ai N. i 23-31 e 35, ai crimini contro la sostanza quelle ai N. i 32-54, contro la libertà quelle ai N. i 43-47 e contro gli altri diritti quelle ai N. i 22, 36, 37 e 38.

II. In relazione all'art. IV della Patente di promulgazione si può rimarcare, che nella stessa guisa che un'azione non può punirsi qual crimine, quando non lo sia espressamente dichiarata dalla legge, non si può ad un'azione punibile dare altra denominazione, che la legale, dichiarata nel presente §. Sarebbe quindi contrario alla legge il parlare di un crimine contro la pace del paese, di falsificazione e di alto tradimento ec. nei casi, nei quali così si intitolano dalle sole legislazioni estere e dalle sole opere scientifiche.

## CAPO VII.

### *Dell'alto tradimento, della offesa alla Maestà sovrana ed ai Membri della casa Imperiale, e della perturbazione della pubblica tranquillità.*

#### § 58 (§ 52).

Commiette il crimine dell'alto tradimento chi intraprende qualche cosa, Alto tradimento.

a) per cui sia per essere lesa od esposta a pericolo la persona dell'Imperatore nel corpo, nella salute o nella libertà, ovvero venga a recarsi impedimento all'esercizio dei suoi diritti di regnante; — oppure

b) che fosse intesa ad una violenta mutazione della forma di Governo; — oppure

c) a distaccare violentemente una parte dello Stato, rompendone l'unità, ossia a distaccarla dal complesso dei paesi componenti l'Impero austriaco, ovvero ad attirare contro lo

*Modific. cont. alla  
Legg. 17. ott.  
1802.*

Stato un pericolo dal di fuori od accrescerlo, od a suscitare nell'interno un'insurrezione od una guerra civile; sia che ciò facciasi pubblicamente od in secreto, da persone singole o collegate, col macchinare, eccitare, istigare, sedurre mediante parole, scritti stampati, disegni o figure, col consiglio o col proprio fatto, col prendere o no le armi, colla comunicazione di segreti o piani conducenti a tali scopi, colla seduzione, coll'arruolamento, collo spionaggio, coll'appoggio o con qualunque altra azione diretta a simile intento, quand'anche fosse rimasta senza effetto.

Se le premesse azioni sono dirette contro l'esistenza, l'integrità, la sicurezza o la costituzione della Confederazione germanica, debbono egualmente considerarsi e punirsi come alto tradimento.

I. In sette modi si può commettere il crimine di alto tradimento, cioè mediante:

1. Un'intrapresa, da cui sia per essere lesa od esposta a pericolo la persona dell'imperatore nel corpo, nella salute o nella libertà, senza distinzione, se egli sia di maggiore o di minore età, nel pieno godimento dei diritti majestatici, ovvero che questi sieno stati del tutto od in parte, per qualsiasi motivo; affidati ad una reggenza. Negli attacchi del corpo si comprendono quelli della vita, del corpo e della libertà (N. i 13-17, 18, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33 del § 57), ma anche tutte le contravvenzioni per premeditata lesione della corporale sicurezza (§ 414), semprechè sieno state scientemente e deliberatamente dirette contro la persona dell'Imperatore. Che se l'autore può dimostrare di non aver riconosciuto nella persona da lui lesa, o che tentò di ledere, l'Imperatore, verrà punito non più per alto tradimento, ma secondo le altre disposizioni di legge. Egli è inconfidente, che queste azioni sieno state intraprese colla mira di commettere un atto d'alto tradimento (§ 58 *in b. c.*) ovvero di produrre il male, che in generale contemplasi dalla legge in queste azioni. Il § 8 poi, quale fu da noi spiegato, al N.º IV specialmente, darà norma per giudicare, se sussista un attentato di alto tradimento nell'intrapresa di queste azioni, allorchè l'autore aveva soltanto la credenza, che la persona, contro cui erano dirette, fosse l'Imperatore. Del resto le lesioni colpose della di lui persona (p. e. col rapido correre, coll'omettere i segnali di precauzione, ec.) sono punibili mai sempre, come delitti e contravvenzioni ordinarie, richiedendosi nell'alto tradimento impreteribilmente la pravità d'intenzione (§ 1).

2. Un'intrapresa, con cui si mira ad impedire l'Imperatore nell'esercizio dei suoi diritti majestatici. A differenza dell'antecedente non tende ad offendere immediatamente la personale sicurezza del Capo Supremo dello Stato, ma sibbene a sopprimere od alterare i di Lui comandi, a scambiare o trattenere ciò che gli viene sottoposto per la sovrana sanzione, a sottoporgli falsi rapporti, a far pervenire gli ordini che vennero da Lui dati a voce, ad altre persone, che a quelle, a cui ne incumbe l'esecuzione. E siccome qui trattasi non propriamente della di Lui persona, ma dei suoi diritti majestatici, così questo modo di alto tradimento può venir commesso anche di confronto alla persona, a cui venne questa podestà di conformità alla legge affidata durante la minorità od altri impedimenti dell'Imperatore.

3. Un' intrapresa intesa ad una violenta mutazione della forma di governo. Essenziale distintivo di questo modo si è, che si vuole pervenire alla mutazione coi mezzi violenti della rivoluzione e della guerra civile, dei quali si parlerà in appresso.

4. Un' intrapresa intesa a distaccare una parte dello Stato, rompendone l'unità, ossia a distaccarla dal complesso dei paesi componenti l'Impero Austriaco; — anche non violentemente, p. e. adoperandosi per la spontanea sottomissione ad una potenza estera, avvenga ciò riguardo a qualsiasi particella dell' impero (1).

5. Un' intrapresa tendente ad attirare contro lo Stato un pericolo dal di fuori, od accrescerlo. Ne è oggetto lo Stato complessivo; ed è indifferente in che questo pericolo consiste, purchè provenga dal di fuori dello Stato, dall'estero. Vi si comprenderanno il suscitamento d'una guerra, l'appoggiare od il rinforzare l'armata nemica; ed anche il dar occasione a disposizioni, in di cui effetto vengono esposte a particolarè pericolo le finanze dello Stato o le generali relazioni commerciali.

6. Un' intrapresa diretta a suscitare od accrescere nell' interno un' insurrezione, sotto la quale espressione s'intende il più alto grado di ribellione (§ 75); si distingue però da questa, per essere diretta non contro le autorità (§ 68) ma contro il governo, come un tutto; e contro le disposizioni di lui, come tale, ovvero perchè tende ad un determinato scopo rivoluzionario, p. e. ad una violenta mutazione della forma o delle massime di governo oppure ad impedire il monarca all'ulteriore esercizio del suo potere.

7. Un' intrapresa intesa a suscitare od accrescere la guerra civile. Sotto questa espressione s'intende quello stato, nel quale si hanno due partiti, sia del governo e di insorgenti, o puramente di sudditi fra loro nemici, che si sforzano di ottenere ciascun per sè il predominio, facendo l'uno all'altro la guerra con forza armata militarmente organizzata e secondo le regole della strategia. La guerra del governo contro i sudditi presuppone una ribellione, e mentre dall'un canto ne è il culmine, dall'altro si presenta qual mezzo al suo sopprimimento: del resto la guerra fra i sudditi può insorgere astraendo dai loro rapporti colla podestà dello Stato, in causa p. e. di odii nazionali o religiosi ecc.

II. La seconda parte del capoverso lett. c, che incomincia colle parole — sia che ciò facciasi — è estensiva a tutti i sette modi di alto tradimento; determinando i diversi atti con cui si può intraprendere l'alto tradimento; nè ha bisogno di un ulteriore schiarimento. Se più persone vi hanno partecipato, si applicheranno in loro confronto i principii, dedotti dai §§ 5-7.

III. In tutte queste azioni deve concorrere la coscienza, che si persegue

(1) La spiegazione dell'Autore sul capoverso è contrasta apertamente col testo italiano, in cui si parla di un distacco *violento*. Ma l'espressione tedesca, corrispondente « *Losreissung* » (la quale notasi che si riferisce tanto al distacco di una parte dello Stato, rompendone l'unità, che al distacco dal complesso dei paesi componenti l'Impero; del che la traduzione italiana potrebbe far dubitare, avendo aggiunta la qualifica « *violentemente* » al primo e non al secondo distacco), significa propriamente un distacco totale da non conservare l'una parte distaccata alcun legame coll'altra; così p. e. si distacca il braccio d'una statua. Dal contesto apparirebbe che se pure il « *reissen* » che ne fa parte, esprime un atto di forza (svellere, spiccare), sia stata adoperata dalla legge insieme colla particella « *los* » che indica il compimento dell'atto, per determinare la manifesta illegalità del distacco e della separazione. Lo si può desumere anche dalla spiegazione del Frühwald. Ci si permetta quindi di proporre la seguente traduzione del relativo passo di legge — c — « a distaccare del tutto una parte dell'Impero Austriaco dal legame di unità, inerente alla sua forma di governo, o dal complesso materiale di paesi, da cui è composto. » Il primo caso si avvererebbe, tentando p. e. di ricostruire l'Ungheria come uno Stato in uno Stato cioè, separato dall'Impero in via di fatto, benchè soggetto al medesimo monarca, ed il secondo, tentando una generale sottoscrizione d'un atto di sottomissione nel Regno Lombardo-Veneto alla Francia.

uno scopo rivoluzionario, quale è delineato nel presente § da *a-c*. Questa coscienza è per sé sola sufficiente, nè vi si richiede, onde rendere l'azione punibile, che ognuno abbia cooperato nella determinata mira di produrre un determinato effetto fra quelli, enumerati nel suddetto §. È colpevole a termini del medesimo p. e. colui, il quale per danaro copia gli statuti di una società rivoluzionaria, che eseguisce per ordinazione i distintivi della medesima, che somministra la sua casa alle loro adunanze, conoscendo lo scopo della loro cospirazione, quand' anche siasi determinato a prestarsi nell'idea di procacciarsi un guadagno (Vedi l'illustrazione del § 1). Ma se non gli è noto lo scopo, a cui deve servire la sua prestazione, non è imputabile d'alto tradimento in base del § 2 lett. *e*).

IV. Nel crimine d'alto tradimento non si dà attentato; imperocchè dall'un canto la legge dichiara crimine consumato anche l'intrapresa sebbene sia rimasta senza effetto, e dall'altro vi ha compreso perfino i prossimi preparativi colla frase *a* o con qualunque altra azione diretta a simile scopo. « Nè vi cambia aspetto il richiamo del § 9 che si riscontra al § 59 lett. *e* successivo, apparendo con tutta verosimiglianza; che lo si sia fatto per togliere ogni dubbio sull'applicazione dei §§ 58 e 59 al caso, in cui l'azione contemplata dal § 9 abbia una tendenza all'alto tradimento (1).

V. Non occorre di far menzione, come ogni modo di questo crimine possa commettersi all'estero in qualunque luogo anche da stranieri di qualunque condizione (§ 38). Se poi un impiegato dello Stato (§ 101) coopera ad un'intrapresa rivoluzionaria in uno dei modi, indicati ai §§ 101 e 102, ledendo il suo dovere d'ufficio, si fa correo del solo alto tradimento a sensi dei §§ 60 e 61, e non anche di abuso del potere d'ufficio (Conf. quanto si disse sulla concorrenza apparente di due o più crimini al § 54 N.º 1 lett. *e*).

VI. Le azioni d'alto tradimento enumerate ai capoversi *b* e *c*, possono commettere anche contro la Confederazione germanica, come tale, — non contro i singoli Stati, che la compongono, —; inquantochè essendo tutte dirette contro l'esistenza, l'integrità, la sicurezza e la istituzione dello Stato, anche alla chiusa del § 58 torna applicabile, quanto si disse a dilucidazione dei ridetti capoversi. Se all'incontro queste azioni e le altre specificate al § 58 lett. *a*, venissero intraprese contro un singolo Stato della Confederazione o contro il suo Sovrano, sarebbero da punirsi a termini del § 66. Se un estero le avesse commesse all'estero, lo si estraderebbe sopra richiesta allo Stato, contro cui erano dirette, e se lo erano contro più Stati, al primo, che

(1) Anche il prof. Hye esclude qualunque attentato di alto tradimento, in quanto si dichiara dalla legge come crimine consumato, compiuto, anche il primissimo principio di tendenza esterna a fare una data azione. Per altri crimini, p. e. per l'appiccato incendio, per la sollevazione, per la truffa, per la rapina, per l'estorsione, in cui la legge considera consumato il crimine, ad onta che non sia intervenuto l'esito di fatto divisato dall'autore, allontanandosi così nella loro definizione dal comune linguaggio, che vi presuppone l'esistenza di questo esito di fatto, ammette egli un attentato, in quanto si può concepire nell'azione incrinata un andamento progressivo, un principio, una continuazione ed un compimento.

Fierlinger ammetterebbe un attentato di alto tradimento per l'attentata seduzione, ogni qualvolta non riuscì, per non avervi la persona istigata acceduto, in quanto l'espressione « senza successo » del § 58, la quale non le toglierebbe la qualifica di un alto tradimento consumato, riferita al § 9, donde fu presa evidentemente, pel richiamo di questo al § 59 *e*, si lascia riportare unicamente all'inefficacia della seduzione sulla direzione della altrui volontà. Sarebbe ciò importante, essendo nell'attentato ammessa l'impunità per spontanea desistenza. Ma il prof. Hye riflette in contrario, che l'espressione « senza successo » venne adoperata alla legge generalmente e senza alcuna distinzione, e che in tutti e tre i capoversi del § 58 qualunque azione preparatoria è già il crimine consumato (pag. 446, 463, 393).

La citazione poi del § 9 al § 59 lett. *c*, è manifestamente fatta, onde determinare nei suoi limiti e nei suoi caratteri quel fatto di alto tradimento, al quale si applica una pena molto più mite dell'ordinaria.

lo domanda; purchè non gli cadano a carico altre azioni da lui qui commesse, dovendo in allora sottostare al disposto del § 66 (Patente 24 ottobre 1837 N.º 236).

Letteratura. *Jenull*: Sulla definizione dell'alto tradimento (Giornale 1827 I 186). Decisioni arbitramentali sull'indennizzo da prestarsi pegli incendi, avvenuti l'ottobre del 1848 a Vienna (Raccolta V 307). *Fierlinger*: Sull'attentato di alto tradimento nei casi del § 58 lett. *b* e *c* (Gazzetta dei Tribunali 1852 N.º 104).

### § 59. (§ 53)

Per questo crimine deve pronunciarsi la pena di morte: Pena dell'alto tradimento.

a) contro chiunque si è reso colpevole di una delle azioni indicate nel § 58, lett. *a*, anche nel caso che questa sia rimasta senza effetto;

In questo caso si punisce di morte chiunque ha partecipato ad una tale intrapresa mediatamente od immediatamente, in un modo prossimo o remoto.

b) contro chi principalmente ha progettato, ordito, guidato l'impresa di alto tradimento delle specie dichiarate nel § 58, lett. *b c*, e contro tutte quelle persone che vi hanno cooperato immediatamente.

Sotto l'espressione « *chi ha progettato* » si comprende non solo il motore fisico, ma anche l'intellettuale, come venne spiegato al § 5. « *Chi ha ordito*, » è colui il quale ha dato occasione ad una intrapresa, da effettuarsi mediante l'associazione di più persone, e che ne ha progettato il piano; « *chi ha guidato* » è colui, il quale ha condotta l'esecuzione, e per *persone infine, che vi hanno cooperato immediatamente*, s'intendono quelle che si lasciano da lui assegnare la propria parte nell'esecuzione.

Tutti quelli all'incontro, che hanno preso parte ad una simile impresa in modo più remoto, saranno puniti col duro carcere da dieci fino a vent'anni, e col duro carcere in vita ove l'impresa o l'autore fossero in ispecial modo pericolosi.

Esempii di una tale partecipazione remota si trovano negli schiarimenti del § 58 N. III.

#### Finalmente

c) se, mediante discorsi tenuti in pubblico od in presenza di più persone, con opere stampate o colla diffusione di disegni, o figure, o di scritti, si è eccitato, istigato o tentato di sedurre ad una delle azioni enunciate nel § 58, e se ciò non era connesso ad un'altra impresa criminosa e rimasta senza effetto (§ 9), si pronuncierà la pena del duro carcere fra dieci e venti anni.

Nel caso, che l'intrapresa del motore morale sia rimasta senza effetto, trattandosi di eccitamento mediante discorsi tenuti in pubblico, o con opere stampate, e colla diffusione di disegni, figure o di scritti, varrà la regola del § 9, e si applicherà una pena più mite di quella portata dal § 59 lett. b. Ma se avrà tentato di sedurre determinate persone in altro modo, sebbene senza effetto, lo colpirà l'intera pena del capoverso b, dichiarando il § 58 espressamente, che l'alto tradimento sussiste anche quando rimane senza effetto.

Ogni colpevole risponde coll'intera sua sostanza pel risarcimento del danno recato col crimine dell'alto tradimento allo Stato od a persone private.

La responsabilità portata da questo § dà allo Stato il diritto di assicurare le sue pretese a norma della Procedura civile col pignoramento o col sequestro: il Tribunale nella sentenza pronuncierà anche sull'importo, che si spetta a titolo d'indennizzo tanto allo Stato, che ai privati: nel danno, cagionato dal crimine d'alto tradimento si computeranno non semplicemente i danni, che immediatamente o mediatamente ne derivano, ma anche tutte le spese, sostenute per sopprimere l'intrapresa criminosa o per ristabilire l'ordine o la sicurezza; e sulla qualità e quantità delle spese a tal uopo fatte dall'Erario, si presterà piena fede ai prospetti ed ai conti dell'autorità amministrativa stati liquidati dal competente ufficio di contabilità; e secondo le circostanze anche in difetto di altri amminicoli (§ 360 Proc. pen., ed Ordinanza ministeriale 5 ottobre 1854 N. 255).

### § 60. (§ 54)

Correità  
dell'alto  
tradimen-  
to.  
a) coll'  
ommettere  
d'impedir-  
lo.

Chi deliberatamente ommette d'impedire un'impresa che involve l'alto tradimento, potendo facilmente e senza pericolo per sè, per i suoi attinenti (§ 216) o per le persone che sono sotto la sua legal protezione impedirne il progresso, si fa correo di questo crimine e viene punito col duro carcere da cinque fino a dieci anni.

I. Questo § è relativo a tutti i sette modi di alto tradimento, e presuppone una persona, non involupata nella impresa rivoluzionaria, imperciocchè se ciò fosse, la pena sarebbe da commisurarsi a norma del § 59. Il quesito poi, se uno straniero possa rendersi correo d'alto tradimento coll'ommettere d'impedirlo, richiamandosi il § 58 espressamente al § 38, lo si negherà, tanto più, che lo Stato non può pretendere, che uno straniero si presti attivamente a suo favore, trovandosi all'estero, sotto la minaccia d'un castigo.

II. Attinenti del reo sono i suoi parenti ed affini in linea ascendente e discendente, i suoi fratelli e sorelle, i coniugi ed i figli di questi. Per persona, che stanno sotto la sua protezione s'intendono i figli adottivi, i pupilli e gli allievi. Ma non può servirgli la scusa, che coll'impedire l'alto tradimento avrebbe esposto a pericolo persone, prese sotto la sua protezione in forza di un contratto. Così pure inattendibile è la discolpa, appoggiata al pericolo, a cui erano esposti i parenti e gli affini, quando l'imputazione è non più d'aver ommesso d'impedire, ma d'aver preso parte attiva all'alto tradimento (§§ 215, 216).

III. Occorre che si avesse potuto impedirlo 1.º *facilmente*, senza un particolare sforzo fisico o morale; senza spese rilevanti per l'imputato e senza

perdita di molto tempo, avuto riguardo all'ordinaria di lui occupazione; semprechè non avesse potuto delegare all'uopo un terzo e per di lui mezzo conseguire lo scopo; 2.º *senza pericolo* di esporre alla vendetta degli interessati nell'impresa sè e le persone nominate in questo §; sia che il pericolo rifletta la vita, la corporale sicurezza, la libertà o la proprietà (§ 2 lett. g). Il timore di un tal pericolo deve essere fondato (§ 98), ed il danno minacciato di rilevanza (non p. e. la rottura dei vetri delle finestre ecc.); e che sia poi rilevante, lo riconoscerà il giudice, dopo aver ponderate le peculiari circostanze del fatto. Il pericolo dell'onore non è un motivo di discolta, non potendo essere disonorante dinanzi agli occhi degl'intelligenti e dei benintenzionati l'adempimento di un legale dovere, nè potendo la legge dar peso al contrario avviso degl'ignoranti e dei malcontenti.

IV. *Deliberatamente* ossia nell'intenzione di rendere possibile l'esecuzione dell'impresa; da qualunque interesse secondario o scopo possa egli essere guidato.

### § 61. (§ 55)

Si rende correo dell'alto tradimento anche colui che <sup>b) coll'omettere la denuncia.</sup> deliberatamente ommette di denunciare all'Autorità un'impresa di alto tradimento, od una persona di cui gli è nota una tale impresa, in quanto poteva fare la denuncia senza esporre a pericolo sè ed i suoi attinenti (§ 216), o quelle persone che stanno sotto la sua legale protezione, e se non risulti dalle circostanze che, non ostante la tralasciata denuncia, non è più a temersi alcuna perniciosa conseguenza. Un tale correo deve parimenti essere punito col duro carcere da cinque a dieci anni.

I. Deve essere stato noto all'imputato od a seconda delle circostanze apparso come probabile, che l'impresa tendeva ad uno scopo, contemplato dal § 58 come alto tradimento, e coll'ignoranza poi di questo nessuno può scusarsi (§ 3). Non spetta all'imputato il giudicare, se non ostante l'omessa denuncia non era più a temersi alcuna perniciosa conseguenza, nè la sua individuale convinzione lo discolta dall'aver omessa la denuncia: eccetto il solo caso in cui egli la ometta per un'impresa da lui stesso resa innocua in un modo sicuro e tranquillante. Riguardo alle altre determinazioni di questo § si rimette allo schiarimento relativo dato al § 60. (1).

II. Un terzo modo di correatà nell'alto tradimento si commette in seguito alla Sovrana Risoluzione 27 aprile 1834 N.º 107, coll'importazione, commercio, acquisto o diffondimento delle carte di credito, e dei titoli, rappresentanti danaro, della propaganda rivoluzionaria, come sono i viglietti dell'imprestito di Mazzini, di Kossuth le banconote ecc.

Se l'imputato ebbe con ciò la mira di cooperare ad uno scopo, contemplato dal § 58, verrà punito secondo il disposto del § 5 per remota partecipazione al crimine d'alto tradimento, come fu spiegato relativamente al secondo allinea del § 59 lett. b; ma in tutti gli altri casi, verrà punito per correatà a termini dei §§ 60 e 61. Così si procederà nel caso, che siasene fatto acquisto colla mira di guadagnare, di metterle a frutto o di compiere una collezione di carta monetata. Nel § 278 si considera la trattenuta di simili segni monetari, come delitto.

(1) Il Codice francese all'art. 406 esclude la discolta, che non si sia approvata l'intrapresa criminosa e che anzi siasi alla stessa opposto e si abbia cercato di dissuaderne gli autori.

Letteratura. *Waser*: Correatà nell'alto tradimento (Gazzetta dei Tribunali 1853 N.º 31). *Wessely*: Una parola sulla Sovrana Risoluzione 27 aprile 1854 (detta 1854 N.º 84). *Lasch*: idem (detta 1854 N. 104).

## § 62. (§ 57)

Impunità  
per effica-  
ce penti-  
mento.

Chi entrò in una lega avente per iscopo l'alto tradimento, ma poi, mosso da pentimento, ne scopre all'Autorità i membri, gli statuti, le mire e le imprese, mentre che erano tuttora occulti e se ne poteva impedire il danno, è assicurato della piena impunità e del segreto della fatta denuncia.

*Autorità* sono gli ufficj, cui incumbe d'invigilare l'ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica, di seguire le tracce dei delitti e d'incamminare in proposito una procedura, come sono gli Ufficj di polizia, le Procure di Stato, le Preture, i Tribunali e presso questi i giudici inquirenti. *Occulti*, vale a dire non peranco noti all'autorità. Si farà dipendere dalle circostanze ciò, che sia a farsi, quando al tempo istesso l'autorità venga a conoscere una tale associazione a mezzo di un membro pentito di questa ed in altra via; sarebbe però equo di accordargli il beneficio di questo § per analogia di quanto dispone il § 8. Siccome poi la legge limita l'impunità a chi entrò in una lega avente per iscopo l'alto tradimento (sotto qualunque delle 7 forme superiormente discusse), non potrà invocarla a proprio favore chi lo ha progettato, ordito o guidato: lo si calcolerà invece in larga misura qual circostanza mitigante (§ 46 lett. g, h, e i).

Letteratura. *Waser*: Impunità dell'alto tradimento (Gazzetta dei Tribunali 1853 N.º 32). (1)

## § 63. (§ 58)

Offesa alla  
maestà so-  
vrana.

Chi lede la riverenza dovuta all'Imperatore, sia che ciò avvenga mediante oltraggio personale, improprietà o dileggi proferiti in pubblico od in presenza di più persone, col mezzo di opere stampate o colla comunicazione o diffusione di disegni, figure o scritti, commette il crimine di offesa alla Maestà sovrana ed è punito col duro carcere da uno a cinque anni.

I. Il fatto in genere rispetto a questo crimine si ripone nell'offesa della riverenza dovuta all'Imperatore, ossia di quel più alto grado di rispetto esteriore, dovuto alle persone, che hanno sopra altre una podestà morale o legale in forza di relazioni famigliari o religiose. Questa offesa può consistere

(1) Prendiamo le mosse da questo § per adottare la massima, contenuta nell'art. 53 del Codice penale toscano 20 giugno 1853 e nel § 131 del badese 6 marzo 1845, che l'istigatore ed ogni altro compartecipe vadi impunito coll'impedire l'imminente misfatto, col dissuadere il consocio, col dichiarargli apertamente il suo recesso e ciò non potendo fare, colla denuncia dell'emergente all'autorità, primachè vi sia stato un principio di materiale esecuzione; massima d'altronde fondata nell'essenza del diritto penale (Vedi Rossi livrè 1.º Traité de droit pénal). La distinzione dell'autore fra istigatore e compartecipe ci pare sofistica, stando al generico senso della legge.

in espressioni od azioni per sè ingiuriose, od in omissioni, quando cioè si omette deliberatamente di rendere il dovuto tributo di rispetto esterno. Tali sono 1.º l'oltraggio personale, ossia i discorsi, le azioni od omissioni lesive all'onore, commesse al cospetto del Sovrano od in un modo, che egli doveva udirle a vederle; le offese reali costituirebbero il crimine d'alto tradimento (§ 58 a); 2.º le contumelie (l'insulto), gl'improperii (l'apporgli disonorevoli imperfezioni morali) od i dileggi (il renderlo ridicolo nella mira di eccitare contro di lui l'avversione), quando avvengono *a* in pubblico, *b* od alla presenza di più persone, almeno due, comunque in luogo privato, non però in un circolo di famiglia (vedi § 216): oppure *c* col mezzo di opere stampate e *d* colla comunicazione o diffusione, fatta a qualche altro, di disegni, figure o scritti.

II. A maggior schiarimento della parola « pubblico » gioverà di osservare che *in pubblico* significa in un luogo pubblico (D. di C.). Luogo pubblico, come contrapposto ai luoghi, che servono all'uso privato (per abitare, dormire, lavorare) od a riunioni private (come radunanza di famiglia, società d'invito) è ogni luogo che sia accessibile a tutti senza condizione o verso l'adempimento di condizioni uguali per tutti (p. e. pagamento del biglietto d'ingresso) (D. di C.). Sono pertanto luoghi pubblici i teatri, gli alberghi, i caffè, i pubblici giardini, i luoghi di bagno, i locali degli uffici e degli istituti, le botteghe, i cortili, le scale, ed i vestiboli delle case ecc. (D. di C.). Il concetto di luogo pubblico porta però con sè, che al momento dell'ingiuria sia stato possibile di accedervi liberamente; p. e. che l'osteria non sia stata chiusa (D. di C.): non è del resto necessario, che vi si trovi presente alcuno al momento dell'ingiuria, purchè vi avesse potuto essere ed avesse potuto udirla (D. di C.).

Quest'ultima condizione, che l'ingiuria avesse potuto essere intesa, è necessario anche quando avvenne in presenza di più persone; imperciocchè una contumelia, detta in un luogo pubblico o dinanzi una società con precauzione all'orecchio di un intimo amico, non può formare soggetto d'un crimine.

Ma l'eccezione, superiormente fatta riguardo all'ingiuria, fatta nel cerchio più stretto di famiglia, cessa, tostochè da questa viene divulgata.

Non havvi una criminosa diffusione di un'ingiuria mediante scritti nella presentazione di uno scritto ingiurioso all'autorità (D. di C.): in questo caso si avrebbe soltanto una punibile comunicazione dello stesso.

III. L'intenzione non può essere in questo crimine altra che quella di far conoscere a segni esterni, come si manchi di riverenza: che se fosse diretta ad ispirare in altri uguali sentimenti, cadrebbe sotto la sanzione del § 65 lett. *a*.

IV. Non è supponibile un attentato di questo crimine mediante espressioni o gesti ingiuriosi; imperciocchè avanti di proferire l'ingiuria e di fare il gesto offensivo altro non esiste che il pensiero di commetterlo, non soggetto a pena pel § 41; col proferirla poi o col far il gesto si ha già il crimine consumato. Relativamente alle opere stampate si applicherà il § 40. All'incontro è supponibile l'attentato nella comunicazione o diffusione di scritti od immagini.

Letteratura. *Waser*: Del crimine d'offesa alla Maestà Sovrana (Gazzetta dei Tribunali 1853 N.º 41).

## § 64.

Tali azioni od offese reali contro altri Membri della casa Imperiale verranno punite come crimini col carcere da uno a cinque anni, in quanto non costituiscano un crimine soggetto a più grave sanzione.

Offese ai membri della casa imperiale.

Membri della casa imperiale sono tutti quelli, a cui spetta il titolo di Arciduca o d'Arciduchessa d'Austria ed il predicato di I. R. Altezza. Il fatto in genere è quale è rappresentato dal § 63; vi si comprendono però anche le offese reali, mediante attacchi ingiuriosi delle loro persone.

### § 65. (§ 59)

Perturbazione della pubblica tranquillità.

Commette il crimine di perturbazione della pubblica tranquillità chi in pubblico od in presenza di più persone, ovvero in opere stampate, in iscritti, figure o disegni diffusi:

a) cerca di eccitare al disprezzo od all'odio contro la persona dell'Imperatore, contro il nesso politico dell'Impero, contro la forma di governo, o l'amministrazione dello Stato, ovvero

I. Vedi uno schiarimento del primo allinea al § 65.

II. Come si distingue la perturbazione della pubblica tranquillità, qui enunciata, dalla offesa alla Maestà Sovrana, venne già superiormente dimostrato (§ 63 N.º III.) Si distingue questa poi dalle specie di alto tradimento, enunciate al § 6 lett. b e c, in ciò che l'intenzione del reo non è diretta ad alcuna violenta mutazione della forma di governo od a distaccare una parte dal complesso dell'Impero Austriaco, ma sibbene a turbare l'unità di leggi e di diritto, con cui l'intera monarchia vien governata.

III. Per amministrazione dello Stato s'intende il governo, considerato come uno per tutto l'impero ed agente con un sistema di massime governative; poichè il contegno incriminato da questo §, se è manifestato contro le disposizioni delle singole autorità, è punibile a sensi del § 300.

b) eccita, istiga o tenta di sedurre alla disobbedienza, alla opposizione od alla resistenza a leggi, ordinanze, cognizioni o disposizioni dei Giudizii o di altre pubbliche Autorità, ovvero al rifiuto d'imposte o di contribuzioni ordinate per iscopi pubblici.

Qui si presuppone, che la resistenza, che si eccita ad opporre, non si qualifichi a crimine secondo i §§ 68, 73, 76 ed 81; altrimenti la perturbazione della pubblica tranquillità sarebbe da trattarsi come correata dei sopraccennati crimini (§ 5) (1).

Si fa reo dello stesso crimine anche colui, che

c) cerca di fondar leghe o d'indurre altri a prendervi parte, o vi prende parte egli stesso in qualsivoglia modo, qualora queste leghe abbiano di mira alcuno degli scopi punibili indicati alle lettere a e b.

(1) Si fanno rei di questo crimine anche i ministri di un culto religioso, i quali nell'esercizio del loro ministero ed in assemblee pubbliche parlano con censura del governo o d'una di lui disposizione (art. 204 Cod. francese) o che pubblicano pastorali consimili (art. 204).

*Manifestant  
colla legg.  
17. 2000  
1862.*

La pena di questo crimine è il duro carcere da uno a cinque anni.

Siccome la legge considera in tutti e tre i casi come crimine consumato l'attentato eccitamento e l'attentata seduzione, così con parole non si potrà commettere un attentato di questo crimine; riguardo agli altri modi si dovrà applicare quanto si osservò in proposito al § 65. N.º IV.

### § 66.

Si fa parimente reo del crimine di perturbazione della pubblica tranquillità chi commette una delle azioni indicate nel § 58 contro uno Stato della Confederazione germanica o contro il capo di uno di questi Stati, in quanto non ne sia costituito un crimine soggetto a più grave sanzione, e verrà punito col carcere da uno a cinque anni, e concorrendo circostanze aggravanti col duro carcere da cinque a dieci anni.

Si fa reo dello stesso crimine, ed è da punirsi nello stesso modo, chi intraprende una di queste azioni contro un altro Stato straniero o contro il suo Capo, in quanto per le leggi di quello Stato o per ispeciali trattati sia stata garantita la reciprocità e siasene fatta legale notificazione nell'Impero d'Austria.

I. La prima parte del presente § dà compimento alla chiusa del § 58, e quindi si rimette allo schiarimento dato per quest'ultimo §. Un crimine, che in riguardo agli Stati qui enunciati va soggetto ad una sanzione più grave dell'ordinaria riscontrasi nelle azioni contemplate dal § 58 *a*: in caso di un omicidio, d'una grave lesione corporale ecc. si applicheranno le pene ordinarie, comminate contro questi crimini.

Qui non è il luogo di enumerare tutti gli Stati della Confederazione Germanica.

II. Per bene intendere la seconda parte di questo § si richiameranno i trattati menzionati al § 41.

III. Essendo la sanzione di questo § distinta da quella del § 58, non si faranno rei di questo crimine gli stranieri, che lo commettono all'estero.

### § 67. § (60)

Chi esplora rapporti od oggetti che riguardano la difesa militare dello Stato, o le operazioni dell'armata coll'intenzione di darne, in qualsiasi modo, notizia al nemico; ovvero chi in tempo di pace esplora apprestamenti od oggetti che si riferiscono alla militare potenza o difesa dello Stato, e che non sieno fatti o trattati dallo Stato pubblicamente, e ciò nell'intendimento di darne notizia ad uno Stato straniero, commette

Spionaggio ed altre intelligenze col nemico.

il crimine di spionaggio e viene processato e punito dalle Autorità militari giusta le norme speciali vigenti in proposito.

Nell' uguale maniera sono da trattarsi anche altre intelligenze col nemico ed imprese di altro genere che mirano ad arrecare un danno all' Imperiale armata austriaca o ad un esercito ad essa alleato, ovvero a procurare un vantaggio al nemico.

Le norme speciali si contengono nel D. aul. di cancelleria 10 ottobre 1821 N.° 1808, e sono le seguenti:

1. Avvenendo lo spionaggio in guerra per dar notizia al nemico dei mezzi di difesa o delle operazioni dell'armata, si punirà il reo colla morte per procedura stataria qualora venga colto in flagranti o durante la guerra. Uguale pena si merita il reo d' attentato, il correo ed anche chi deliberatamente non lo denunzia all'autorità ovvero omette di impedirlo.

2. Se lo spionaggio si fa in tempo di pace, lo si punirà col lavoro alle trincee da uno a 5 anni, e se già fu data alcuna notizia ad un estero Stato o ne è derivato un danno, da 5-10 anni. Se poi avviene ad un tempo, in cui la guerra minaccia di scoppiare e per parte di persona, che conoscendo questa circostanza, intende di dare notizia dei preparativi e dei materiali di guerra a quello Stato estero, che diede motivo alla monarchia di provvedere alla propria difesa, lo si punirà colla morte, anche quando la sua azione rimase nei limiti dell'attentato.

3. Uguale pena colpisce il correo di questo spionaggio: ma se egli non seppe delle circostanze, che al reo furono cagione di morte, verrà punito col lavoro di trincea da uno a 3 anni e qualora la comunicazione allo Stato estero siasi verificata, da 3 a 10 anni. Colui, che deliberatamente non denunzia ed omette di impedire lo spionaggio, in tempo di pace va soggetto al lavoro di trincea da uno a tre anni, e se già avvenne la rivelazione allo Stato estero, da 3-5 anni; avendo poi contezza delle circostanze, che seco trassero la morte dell' autore, il lavoro alle trincee sarà in vita.

4. Lo spionaggio e l' intelligenza, che pel § 58 let. c., si qualifica a crimine di alto tradimento, vengono processati dalle autorità militari e da queste puniti a termini delle leggi civili. (Patente 6 maggio 1852 N.° 404) (1).

(1) Il nuovo Codice militare, sanzionato colla Patente imperiale 15 gennaio 1855 N.° 49, il quale andrà in attività col 1. luglio 1855, determina al capitolo IV. § 321 lo spionaggio in tempo di guerra o di armamenti militari, di conformità al § 67, colla variante, che può esser fatto allo Stato estero od ai *ribelli che sorgono nello Stato*. La pena in tempo di guerra e di misure militari è per giudizio statario contro il delinquente di un attentato la morte per mezzo del capestro, e così pure contro il correo, che deliberatamente gli presta aiuto in tempo di guerra o sapendo, che gli armamenti sono contro un nemico estero o contro ribelli; ma il correo che non aveva questa scienza, è punito col duro carcere da uno a 5 anni, e se la comunicazione è già avvenuta, lo è da 5 a 10 (§ 322). Chi potendolo facilmente e senza pericolo per sè, pei suoi attinenti e per quelle persone, che stanno sotto la sua protezione legale, deliberatamente non lo impedisce o intralascia di denunziare, è correo, mediante favoreggiamento, e da punirsi col duro carcere da 5 a 10 anni ed in caso di circostanze particolarmente aggravanti da 10 a 20 (§ 324). Lo spionaggio in un tempo diverso da quello di guerra e di armamenti militari, con cui si esplorano gli armamenti e gli oggetti, che si riferiscono alla potenza di guerra dello Stato e non sono fatti o trattati pubblicamente dall' amministrazione dello Stato, per darne notizia ad uno Stato straniero od a ribelli, è punito nell' autore e nel correo col duro carcere da 5 a 10 anni, se la comunicazione è stata fatta, ed altrimenti da 1 a 5; e nel correo poi mediante favoreggiamento da 3 a 5 nel 1. caso, se la comunicazione avvenne per effetto della sua omissione e da 1 a 3 nel secondo (§ 325 e 326). Chi in tempo di guerra e d' armamento entra in intelligenza col nemico o senza questa si fa reo di qualsiasi azione od omissione, onde recar danno alla po-

5. A chi ferma uno spione o lo denuncia, si dà il premio di 400 ducati ed anche più; gli si dà poi impunità qualora sia correo o compartecipe (1).

## CAPO VIII.

### *Della sollevazione e della ribellione.*

#### § 68.

L'ammutinamento di più persone, per resistere colla forza all'Autorità, costituisce il crimine della sollevazione; sia che con tale resistenza si abbia di mira di ottenere per forza qualche cosa, di sottrarsi all'adempimento di qualche obbligo incumbente, rendere vana una istituzione, l'esecuzione di un ordine pubblico, ovvero di turbare in qualunque modo la pubblica tranquillità. Sollevazio-  
ne.

Nè importa in ciò differenza alcuna, che questa violenza sia diretta contro un giudice, contro una persona dell'Autorità, un impiegato, un deputato, un incaricato od inserviente di un Ufficio dello Stato o comunale, contro una guardia civile, di finanza o militare, contro un gendarme, un impiegato boschivo destinato alla custodia dei boschi, quand'anche fosse al servizio di un privato, purchè siasene assunto il giuramento dalla competente I. R. Autorità, ovvero contro il personale di sorveglianza de' boschi giurato in simil guisa, o contro un individuo incaricato di sorvegliare le strade ferrate dello Stato o private, o di aver cura del movimento sulle medesime, o contro un individuo incaricato della custodia o dell'esercizio dei telegrafi dello Stato, qualora queste persone stieno adempiendo un incarico dell'Autorità, o le funzioni del loro ufficio o servizio.

tenza militare imperiale austriaca o ad un esercito con essa alleato, oppure un vantaggio al nemico, ancorchè vi si confengano i caratteri di un altro crimine o delitto, è punito per crimine contro la potenza di guerra dello Stato colla morte mediante la forca, se il pregiudizio è assai importante, ed in caso diverso col carcere duro da 40 a 20 anni; il favoreggiatore poi col carcere duro da 5 a 10 anni ed in caso di particolari circostanze aggravanti da 40 e 20, (§ 327 e 330). Si condona la pena a chi mosso da pentimento denuncia od impedisce il crimine avanti la sua scoperta (§ 331).

Il processo e la punizione dello spionaggio sono assegnati ai giudizi militari anche in confronto di persone civili, senza riguardo al loro foro ordinario ed estensivamente ai crimini, delitti o contravvenzioni civili, che si giudicheranno però secondo le leggi penali pel ceto civile. Lo stesso vale per l'ingaggiamento senza autorizzazione, e per la seduzione di soldati (§ 304 e 305).

(1) Le disposizioni, ora riferite, vennero con qualche modificazione riassunte nel Codice militare penale sanzionato colla Pat. imp. 15 gennaio 1835 N.º 19 (Vedi ai §§ 220 e 222).

I. L'essenziale carattere, pel quale questo crimine si distingue dal III caso della pubblica violenza (§ 81) è l'ammutinamento, pel quale occorre oltre alla contemporanea presenza di più persone, almeno due, sul medesimo luogo e alla compartecipazione loro alla violenta opposizione (§ 81), che siensi le persone, che vi si trovano presenti, collegate, con un precedente concerto, onde resistere colla forza all'autorità, essendo poi inconfidente, che siensi raccolte sopra luogo appena in seguito al concerto preso, ovvero che trovandosi già nello stesso luogo vi rimangono unite in forza del medesimo (D. di C.). E questo un carattere che lo distingue dal delitto di tumulto (§ 279-284), consistente nell'eccitare più persone a cooperare nella resistenza o ad opporsi da sole ad un impiegato od incaricato, che è nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto quest'eccitamento non dia occasione ad un ammutinamento, quale fu superiormente spiegato (D. di C.).

II. Per *autorità* s'intende ogni autorità dello Stato e comunale, in quanto questa amministra affari d'interesse pubblico (D. di C.). Relativamente alle persone menzionate nella seconda parte di questo §, si osserverà, che ai corpi di guardia propriamente detti, ossia alla gendarmeria od alle guardie militari di polizia si spettano i diritti di una guardia, ogniqualvolta compajono in pubblico e s'intromettono in nome della legge ed a tenore delle loro istruzioni, che loro si deve un' assoluta obbedienza, e che non è lecito d'impedirli nell'esercizio delle loro funzioni (D. di C.). Tra le guardie civili si annoverano anche le guardie comunali, invigilando nei luoghi, in cui non esistono autorità di polizia, la pubblica sicurezza (D. di C.). Se per l'esazione forzata delle imposte si manda in casa del contribuente un soldato, gli si spettano i diritti della guardia, fin a tanto che non viene richiamato, quand'anche l'imposta fosse stata infrattanto pagata. All'incontro non si annoverano fra le persone, enunciate da questo §, l'autorità comunale quale amministratrice del patrimonio comunale, i guardiani boschivi, da essa attivati in tale qualità, nè quelli di caccia (D. di C.).

Queste persone stanno adempiendo le funzioni del loro servizio od ufficio, quando fanno qualche atto, a cui sono autorizzate od obbligate in forza del loro servizio od ufficio; sia poi, che ciò sia nelle mansioni ordinarie o ne costituisca una straordinaria, e che avvenga per un incarico speciale od in virtù del potere, loro conferito una volta per tutte dalla legge, dall'istruzione di servizio o dal comando del proprio superiore. (D. di C.).

III. Per la sussistenza di questo crimine si richiede, che il delinquente abbia effettivamente riconosciuto o che usando la ordinaria attenzione abbia potuto riconoscere la persona, a cui si oppone, come altra di quelle contemplate dal § 68. Che se ciò non fosse, non lo si potrebbe punire (§ 2 lett. e).

Non è per altro necessario, che l'autore abbia saputo, che p. e. il guardiano forestale era giurato, bastando, che lo abbia riconosciuto, come un guardiano (D. di C.). Nè l'imputazione di questo crimine vien meno, pel motivo che l'impiegato commise un eccesso di potere, poichè un tal contegno autorizza chi si ritiene gravato a ricorrere alla superiorità, ma non mai ad una opposizione. Il caso di resistere colla forza ad una persona dell'autorità si verificherebbe nel solo caso, che per il manifesto abuso da questa fatto del suo potere d'ufficio, venisse taluno a patire un grave ed irreparabile danno, imperciocchè un tanto abuso lo costringerebbe alla necessaria difesa (§ 2 lett. g. (D. di C.).

IV. L'intenzione deve essere diretta a resistere all'autorità colla forza, vale a dire non colle preghiere o colle grida, ma col porre le mani addosso alle persone dell'autorità. Per nulla influisce lo scopo finale, purchè non sia di alto tradimento (§ 58), come lo appalesa la legge nei suoi esempj; e così pure non è influente, che l'azione fosse o meno idonea a raggiungere lo scopo finale (D. di C.), o che sia riuscita o no d'impedire l'esecuzione d'un ordine pubblico (D. di C.).

V. Siccome il semplice ammutinamento costituisce per sè il crimine consumato, così si può raffigurarsi un attentato solo in quanto si tratti dei prossimi preparativi d'un ammutinamento, p. e. di precedenti intelligenze, di distribuzione delle armi ecc.

VI. Non occorre poi di rimarcare, che la frase « turbare la pubblica tranquillità » è qui presa nell'ordinario suo significato e non già nel senso dalla legge datole al § 63 (1).

Letteratura. *Pratobèvera*: Casi penali a schiarimento dei caratteri essenziali del crimine di ribellione, sollevazione e di pubblica violenza (*Materiali V 354*) — *Waser*: Del crimine di sollevazione (*Gazzetta dei Tribunali 1855 N. 69*).

§ 69. § (62)

Si fa reo di sollevazione chiunque si associa all'ammutinamento, tanto nel suo principio, quanto nel progresso.

Si fanno rei di questo crimine oltre le persone enunciate nel § 5 anche tutti quelli, i quali consapevoli essendo della tendenza criminosa degli ammutinati, loro si uniscono, nel mentre si radunano o quando sono già radunati.

§ 70. (§ 63)

Quelli che in una sollevazione persistono nell'opposizione contro le persone dell'Autorità o contro le guardie sopravvenute per sedare l'agitazione, sono puniti col duro carcere da cinque fino a dieci anni, e da dieci fino a vent'anni se altresì ne furono eccitatori o zaporioni.

La differenza fra l'attività dell'eccitatore, contemplata in questo § e nei due susseguenti, da quella del perturbatore della pubblica tranquillità contemplata

(1) 1. La sollevazione non è a qualificarsi in delitto di tumulto, a motivo che sugli ordini dell'autorità si dispersero gli ammutinati non essendo dessa soltanto una pubblica violenza, in cui debba concorrere anche il tentativo reale di una violenza, ma un *crimen sui generis*, consistente nel pericolo della tranquillità dello Stato e nel ribellarsi ai pubblici provvedimenti; ma deve peraltro constare l'intenzione diretta all'uso della violenza; con ciò è il crimine di sollevazione consumato, e l'impiego effettivo della violenza è solo una circostanza specialmente aggravante (§ 70).

2. *Waser* ritiene, che il concerto precedente vad'impunito, come ogni altro atto preparatorio, richiedendosi per l'ammutinamento la riunione locale. Sebbene la riunione ed intelligenza secreta per prepararlo sia, come attentato, punita in Baviera, Sassonia e Brunswick si opina con *Waser*, che non basti, perchè l'attentato comincia, col dar vita all'effettiva applicazione dei mezzi già preparati, da non aver mestiere di altra preparazione e da esser anzi in posizione di attuare incontinentemente il delitto: con ciò appena si pone il delinquente in faccia all'obbietto offesibile (*Mittermayer. Scritti germanici. Livorno, Vol. 1.*), il che non si riscontra nella riunione secreta.

3. La frase del § 73 « sia d'uopo » esclude l'idea di ribellione, quando la forza straordinaria non fu impiegata per essersi gli ammutinati dispersi, o non era nel concreto caso necessaria, non essendosi impiegata in prima l'ordinaria, appreso lo fu per paura dell'autorità o per evitare maggior danno.

4. Forza ordinaria è l'impiego di tutti i mezzi di sicurezza del potere ordinario, ancorchè si prendano, potendolo fare, da altri distretti; altrimenti l'idea di forza straordinaria dipenderebbe per la campagna dalla circostanza accidentale, che i mezzi del potere ordinario sono in città.

5. Si avverte infine, che l'espressione « riunione di mezzi effettivamente violenti » richiede nella ribellione un'opposizione materiale, e quindi non è da confondersi col termine « forza » del § 68, potendo questa farsi senza armi, p. e. con pericolose minacce (*Vedi Eco Vol. 4. N.º 359*).

dal § 65 lett. b, consiste in ciò, che l'eccitatore provoca determinate persone a far una determinata opposizione, cosicchè lo si può riguardare per un motore anche secondo le determinazioni del § 5, mentre la perturbazione della pubblica tranquillità avviene mediante una provocazione generale, non diretta a determinate persone.

## § 71. (§ 64)

Fuori del caso del paragrafo precedente gli eccitatori ed i caporioni sono puniti col duro carcere da cinque fino a dieci anni, e gli altri correi, a misura del pericolo, del danno e della partecipazione, col duro carcere da uno fino a cinque anni.

## § 72. (§ 65)

Se l'agitazione si è calmata nel suo nascere, senza ulteriore pericoloso scoppio, gli eccitatori ed i caporioni sono puniti col carcere tra uno e cinque anni; gli altri rei tra sei mesi ed un anno.

## § 73. (§ 66)

Ribellione.

Qualunque sia l'occasione da cui abbia avuto origine un ammutinamento, se vi si persiste coll'opporvi alle dissuasioni premesse dall'Autorità e coll'aggiungere mezzi effettivamente violenti, in modo che, a ricondurre la tranquillità e l'ordine, sia d'uopo d'impiegare una forza straordinaria, allora vi è ribellione, e chiunque prende parte a tale ammutinamento si fa reo di questo crimine.

I. I caratteri principali di questo crimine sono: 1. che l'autorità premesse un eccitamento alla quiete ed all'ordine; 2. l'inobbedienza a quest'eccitamento; 3. che siensi commessi dagli ammutinati eccessi di violenza alle persone od alle cose, impiegando mezzi effettivamente violenti, vale a dire armi nel più lato senso della parola (conf. § 84); 4. che in conseguenza di tutto ciò essendo venuto il punto di dovere impiegare una forza straordinaria, onde ricondurre la tranquillità e l'ordine, nell'insufficienza dei mezzi coercitivi, che ordinariamente stanno a disposizione delle autorità, siano queste state costrette di ricorrere ad una maggiore forza armata (alla Gendarmeria, alle guardie di polizia e di finanza, al militare).

II. La ribellione è di regola l'ultimo grado della sollevazione, ma può avvenire indipendentemente da questa, potendo l'ammutinamento cagionarsi per qualunque motivo (p. e. nel fare violenza a certe persone private o perfino per uno scopo in sè lodevole, p. e. in una festività religiosa ecc.).

Non è d'uopo, che la ribellione sia diretta contro l'autorità. Come poi si distingue dalla insurrezione, lo si indicò al § 58 N.º I ad b.

III. Siccome le circostanze di fatto, costituenti questo crimine, vanno soggette ad accidentalità, che non sono quindi prevedibili dalla moltitudine attruppata nè dipendenti da questa, così non può immaginarsi un attentato di ribellione.

IV. Si può commettere questo crimine, agendo nel modo notato al § 69. L'associarsi però od il rimanere presso la moltitudine attruppata si qualifica in

crimine di ribellione allora, che avvenne dopo le dissuasioni dell'autorità e nella coscienza, che queste sono già state fatte.

Letteratura. *Wuser*: Del crimine di ribellione (*Gazzetta dei Tribunali* 1835 N.º 74).

§ 74. (§ 67)

Se a frenare la ribellione è d'uopo del giudizio statario, ha luogo la pena di morte secondo le norme contenute nella legge sulla procedura.

Pena. a) nel caso del giudizio statario.

I. Le norme di procedura stataria sono raccolte nei §§ 396-415 del Regolamento di procedura penale. Egli è un'attribuzione del capo del dominio il dichiarare, dopo aver interpellato il presidente del Tribunale d'Appello o del Tribunale provinciale, nel caso, che non si trovi nel luogo un Tribunale d'Appello, che havvi una ribellione e la necessità del giudizio statario; che se fosse pericoloso ogni ritardo, è autorizzato anche il capo politico del circolo ad emettere da sè solo questa dichiarazione.

II. Secondo il disposto del § 410 si potrà pronunciare contro i meno compromessi la pena del carcere duro da 5-10 anni, allorquando siasi già dato il necessario esempio di terrore, per ristabilire la tranquillità, mediante l'esecuzione della pena di morte sopra uno o più rei.

§ 75. (§ 68, 69)

Fuori del caso del giudizio statario gli eccitatori e caporioni devono essere condannati alla pena di duro carcere da dieci a vent'anni, ed in vita concorrendo un altissimo grado di malizia e di pericolo nel reo disegno.

b) fuori del giudizio statario.

Gli altri correi sono puniti col duro carcere da uno a cinque anni, e da cinque anni fino a dieci concorrendo un maggior grado di malizia e di partecipazione nel crimine.

Riguardo all'indennizzo si applicheranno a questo crimine le norme, indicate al § 59 N.º III relativamente all'alto tradimento.

CAPO IX.

*Della pubblica violenza.*

§ 76.

Il crimine di pubblica violenza si commette nei casi seguenti:

*Primo caso.* Quando taluno da sè solo o collegato ad altri turba od impedisce violentemente un'adunanza chiamata dal Governo a trattare pubblici affari, un Giudizio od altra pubblica Autorità nella sua riunione, permanenza od azione,

Pubblica violenza. a) mediante azioni violente contro un'adunanza chiamata dal Gover-

no per pubblici affari, contro un Giudizio o contro un'altra pubblica autorità.

ovvero cerca d'influire sulle sue deliberazioni con pericolosa minaccia, sempre che l'azione non vesta gli estremi di un altro crimine più grave.

I. Oggetto di questo crimine sono le autorità dello Stato come tali e non i loro incaricati e servi (§ 81), e nominatamente le *adunanze* chiamate dal governo a trattare pubblici affari, (p. e. le deputazioni menzionate nel § 35 dello Statuto organico 31 dicembre 1851, le camere di commercio ecc.), i *giurizzati*, siano poi questi collegiali o singoli ed altre pubbliche autorità.

II. In due diversi modi lo si può commettere: 1. turbando ed impedendo violentemente la riunione, la permanenza od azione delle autorità dello Stato; quindi non lo sarà l'impedirle ed il turbarle ma senza atti di violenza, p. e. prendendo via le chiavi o facendo una barricata all'entrata del luogo di riunione, eccitando uno strepito assordante mediante musica, martelli, ecc.; 2. facendo tentativi d'influire sulle deliberazioni delle autorità con minacce pericolose, vale a dire tali, che la pronta esecuzione del male minacciato contro la vita o la salute si presenti come verosimile.

Si dà un attentato per il primo e non per il secondo modo, poichè lo sforzo, che caratterizza quest'ultimo, stabilisce da sè un crimine già consumato.

III. Questo crimine può commettersi da una o da più persone collegate fra loro e non già accidentalmente riunite, senza che un precedente concerto nel senso del § 68 abbia fatto progredire la loro associazione a segno di esserè un vero ammutinamento.

IV. In questo crimine l'intenzione deve essere stata intesa a turbare od impedire violentemente; lo scopo finale è anche qui, come nel § 68, inconferente, in quanto non sia rivoluzionario (§ 58).

V. Se l'azione, oltrechè qualificarsi in pubblica violenza, vestisse i caratteri di un crimine più grave, p. e. d'alto tradimento, di sollevazione (§ 68), le sarebbe applicabile la sanzione penale del crimine più grave (Vedi lo schiarimento del § 54 I N.º 1. c.)

### § 77.

pena.

Questo crimine è punito col carcere duro da uno a cinque anni, e fino a dieci anni concorrendovi circostanze specialmente aggravanti.

Il § 80 prescrive la pena da applicarsi all'eccitamento, mediante stampati, o mediante discorsi tenuti in pubblico, ad una delle azioni indicate nel § 78, qualora sia rimasto senza effetto.

### § 78.

b) Mediante azioni violente contro corporazioni legalmente riconosciute, ovvero contro adunanze colla cooperazione e sorveglianza di una pubblica

*Secondo caso.* Di questo stesso crimine si fa reo colui che commette le azioni enunciate al § 76 contro corporazioni legalmente riconosciute, ovvero contro adunanze che si tengono colla cooperazione e sorveglianza di una pubblica Autorità.

I. Questo caso distinguesi dal precedente per l'oggetto, riguardando corporazioni ed adunanze, che senza essere costituite dal governo stanno sotto la sua cooperazione e sorveglianza; p. e. i convocati comunali, le adunanze dei gremi per i mestieri, le società di assicurazione ecc.

II. Questo crimine può venir commesso da un solo individuo e da più riuniti fra loro e perfino ammutinati formalmente, essendo l'oggetto del medesimo diversità. blica Autorità.  
verso essenzialmente da quello dei §§ 68 e 76.

III. Riguardo al modo di agire, all'ammissibilità dell'attentato ed all'estensione si ripeta ciò che si disse al § 76. Questo crimine raramente assumerà la veste d'un maggiore erimine, ma può ciò avvenire quando in causa della pubblica violenza, di cui è qui parola, l'autorità s'interponga per ricondurre la tranquillità, e si faccia a quella resistenza, avendosi in un tal caso una concorrenza di più azioni punibili (§ 54).

## § 79.

Questo crimine sarà punito col duro carcere da sei mesi <sup>Pena.</sup> ad un anno, e fino a cinque anni concorrendovi circostanze specialmente aggravanti.

## § 80.

Se mediante discorsi tenuti in pubblico od in presenza di più persone, con opere stampate o con disegni, figure o scritti diffusi si è eccitato, istigato o attentato di sedurre ad una delle azioni indicate nei §§ 76 e 78, e se ciò non fu in connessione con un'altra impresa criminosa e rimase senza effetto (§ 9), la pena nei casi del § 76 sarà commisurata fra uno e cinque anni di carcere, e nei casi del § 78 tra sei mesi ad un anno.

I. A schiarimento di questo § si richiamerà alla mente tutto ciò, che si disse al § 70 sul concetto di istigatore, come contrapposto a quello di perturbatore della pubblica tranquillità (§ 65 b.). I motori intellettuali di uno di questi crimini si puniranno a termini dei combinati §§ 77 o 79 e 5 non che dei §§ 8 e 447 a, se la loro opera rimase senza effetto.

II. Si puniranno a termine dei suddetti §§ 77 e 79 nel caso, che l'eccitamento da loro fatto in un modo generico, senza essere diretto a determinata persona, sia però rivestito dei caratteri attribuitigli dal § in discorso, ed abbia avuto il suo effetto.

III. Se l'eccitamento stava in relazione con un'intrapresa d'alto tradimento, prenderà la natura di quest'ultimo (§ 58); se poi lo era con un altro crimine, si applicheranno i principii sulla concorrenza di più azioni punibili.

## § 81. (§ 70)

*Terzo caso.* Quando taluno da sè solo od anche più uniti, ma senza ammutinamento, si oppongono ad una delle persone indicate al § 68, che sta adempiendo un incarico dell'Autorità o le funzioni del suo ufficio o servizio, nell'intento d'impedire tale adempimento con pericolosa minaccia o con effettiva violenta manomissione benchè senz'armi e senza fe-

c) Median-  
te violenta  
manomis-  
sione e pe-  
ricolosa  
minaccia a  
persone  
dell'Auto-  
rità in affa-  
ri di ufficio.

rita; o commette una di queste azioni per estorcere una operazione d'ufficio, o la prestazione di un servizio. (I. 314)

I. I caratteri essenziali di questo crimine sono: 1. che sia commesso da un solo o da più uniti, ma senza ammutinamento, vale a dire senz'altro siensi collegati in seguito ad un concerto; 2. che sia stato commesso nell'intenzione d'impedire l'adempimento dell'incarico dell'autorità, o del suo ufficio o servizio ovvero per ottenere un'operazione d'ufficio o la prestazione d'un servizio. Il primo elemento lo distingue dalla sollevazione (§ 68) ed il secondo dalla contravvenzione mediante offesa delle persone contemplate dal § 68 (§ 312).

II. L'atto punibile di questo crimine consiste nella pericolosa minaccia o nell'effettiva violenta manumissione. Sotto l'espressione « armi » s'intendono non le sole armi, in istretto senso, p. e. sciabole, pistole, schioppi, ma anche tutti gli strumenti atti all'offesa, p. e. mannaie, falci, randelli, pietre, quando sono adoperati coll'intenzione di arrecare ad alcuno una lesione o di arrecare per loro mezzo più sicuramente una lesione, che sarebbe altrimenti soltanto possibile (1).

III. In questi crimini si dà per loro natura un attentato.

IV. Sotto ogni altro riguardo si rimette allo schiarimento del § 68, essendo uguale il fatto in genere e dipendendo la diversa qualifica dalla qualità dell'autore.

V. Anche in questo crimine si dà una correità a sensi del § 5; nè a tal uopo occorre, che ciascuno ponga le mani sulla persona, rivestita d'un carattere pubblico; perocchè si potrà sostenere in riguardo ad ognuno, che si associa all'autore principale, e colle parole od in altro modo dà a riconoscere la sua approvazione, che egli ha promosso, o prestato aiuto al crimine o che ha contribuito a renderne sicuro l'esegimento (D. di C.).

Letteratura. *Waser*: Caso criminale (Giornale 1842 II 131). *Pratovevera*: Casi penali (Materiali V 363). *Benesch*: Casi penali (Giornale 1826 II 72). *G-y*: Caso penale (Giornale 1835 II 135).

## § 82. (§ 71)

Pena.

La pena di questo crimine è il carcere duro da sei mesi ad un anno, ma si estende da uno a cinque anni se l'opposizione seguì con armi o fu accompagnata da un danneggiamento o ferimento, o il crimine venne commesso per estorcere un'operazione d'ufficio od una prestazione di servizio.

I. Sotto l'espressione « danneggiamento » s'intende l'infrazione di un male soltanto corporale (D. di C.).

II. La differenza fra questo caso di pubblica violenza ed il crimine di grave lesione corporale (§ 132), che seco porta una minor pena, consiste nella diffe-

(1) 1. L'opposizione con violenta manumissione si distingue dalle offese reali, di cui è parola al § 312, pella qualità intrinseca dell'azione, dovendo dalla prima emergere la tendenza a sopraffare la persona dell'autorità.

2. La lesione corporale, benchè leggera, se non era un requisito essenziale del fatto di pubblica violenza, perchè nel caso concreto non si richiedeva un sì alto grado di violenza e fu quindi un mezzo liberamente scelto per eseguirlo, concorrerà come crimine distinto (§ 153) coll'altro della pubblica violenza.

3. Richiedendo la legge una manumissione (*Handenlegung*) in stretto senso, non è pubblica violenza la disobbedienza passiva od il frapporre ostacoli, p. e. chiudendo la porta in faccia al cursore.

rente intenzione dell'autore, la quale nel § 81 è diretta ad impedire od estorcere un' operazione d' ufficio, mentre nel § 153 si presuppone una generica intenzione nemica, oppure un' intenzione diretta ad offendere il corpo, e che vi possa aver dato motivo una precedente operazione d' ufficio.

III. Se il ferimento seco trasse la morte dell' impiegato (§ 154), si avrà un concorso di azioni punibili cioè, una pubblica violenza ed un omicidio od uccisione secondo la diversa intenzione dell'autore (§ 34).

### § 83. (§ 72)

**Quarto caso.** Allorchè, sorpassando l'Autorità, si turba il pacifico altrui possesso di un fondo o di un annessovi altrui diritto, entrandovi violentemente con più persone radunate; oppure quando taluno, anche senz'altri che lo aiutino, penetra armato nella casa o nell' abitazione di un altro, ed ivi usa violenza alla di lui persona, alla gente di sua casa od alla sua sostanza, sia che ciò avvenga per vendicarsi di un creduto torto, per effettuare un preteso diritto, per estorcere una promessa od un mezzo di prova, o per soddisfare ad un astio qualunque. *V. pagina 308. parte II*

b) Mediante violento ingresso nell'altrui bene immobile.

I. Questo § contiene due azioni affatto diverse, le quali hanno comune fra loro l' intenzione, e sono

1. il turbare l'altrui pacifico possesso di un fondo od un annessovi altrui diritto mediante un violento ingresso nel medesimo con più persone a tal uopo radunate, -- la così detta turbazione della pace del paese;

2. il penetrare armato nella casa o nell' abitazione di un altro e l' usarvi violenza alla di lui persona, alla gente di sua casa, ed alla sua sostanza, -- la cosiddetta turbazione della pace domestica.

II. Oggetto del primo crimine è il pacifico possesso; vale a dire la incontrastata detenzione di un fondo, e l'uso fin allora libero dei diritti annessivi, nominatamente delle servitù; p. e. del diritto di pascolo, di caccia, di passaggio, di via, ecc.

Se pertanto taluno si è posto colla violenza nel possesso del fondo o degli annessivi diritti, e viene poscia, pure in modo violento, scacciato dall' anteriore possessore, non commetterà questi un crimine (§ 344 Cod. civ.). Non si ammette la discolta, che il fondo, sul quale veniva esercitato il diritto turbato, sia una proprietà del perturbatore, e nè anche l'altra circostanza, che il turbamento sia avvenuto per allontanare da sè un danno; imperciocchè la prava intenzione è riposta nel fatto stesso, si è in ogni modo sorpassata la competente autorità ed inconfidente è lo scopo finale (V. § 4) (D. di C.). L'azione punibile consiste nell'ingresso violento, vale a dire superando gli ostacoli, o commettendo violenza alle persone od alle cose, e questo con più persone a tal uopo radunate, ancorchè senza arme (D. di C.), cosicchè vi concorrino almeno tre persone, ossia chi le radunò e due altri da lui radunati.

III. Il secondo crimine, il quale può eseguirsi anche da un solo, è riposto nell' ingresso armato (Conf. § 84) superando ostacoli nella casa od abitazione di un altro e nell' usare violenza nell' interno della casa alla di lui persona, ai suoi di casa od alla sua sostanza. Di questi due elementi uniti si compone il crimine consumato: l'ingresso armato ne sarebbe un attentato, e l' usar violenza senza l' armato ingresso sarebbe poi da punirsi a norma del § 85 o di un' altra disposizione di legge (4).

(4) Nella traduzione latina del § 72 del Codice 1803 (ora § 83), si espresse l' ingresso violento col termine molto significativo « irruptio ».

IV. L'ingresso armato non è costituito dall'uso, che si è fatto delle armi, per superare l'ostacolo frapposto all'ingresso, ma dal penetrare, che fa il delinquente, munito di armi, nella abitazione da lui aperta violentemente (D. di C.); è poi indifferente, che abbia fatto un uso dell'armi per commettere entro la casa atti di violenza. Questi però non devono esser tali, da costituire per sè un crimine speciale, p. e. un omicidio, una grave lesione corporale, l'appiccato incendio, poichè in questo caso si avrebbe il concorso di più crimini. Devono pertanto limitarsi a quei danneggiamenti della proprietà od a quelle lesioni corporali, che sono punibili, come contravvenzioni.

V. La prava intenzione, inerente a questi crimini, è determinata dalla legge in un modo chiaro e preciso, ed in quanto trattasi di effettuare un preteso diritto, è decisiva la circostanza, che ciò avvenga sorpassando la competente autorità: ma vi è esclusa l'intenzione d'appropriarsi alcuna cosa, appartenente ad un altro; poichè ciò avvenendo, si avrebbe una più grave qualifica del fatto, ossia quella di rapina o di estorsione, oppure un concorso di più azioni punibili.

VI. In amendue i casi è supponibile l'attentato.

VII. La Corte di Cassazione, decidendo un caso, contemplato da questo §, pronunciò la massima, che avuto riflesso al maggior pericolo sia da punirsi colui, che da solo entra armato, nella stessa guisa, che sono da punirsi più persone che si collegano, onde commettere un tal misfatto. Dalla stessa si lascierebbe dedurre, che criminoso sia anche l'entrare nell'abitazione di un altro con più persone all'uopo radunate, ma che siano disarmate. Quest'opinione avrebbe però contro sè l'espressa legge, che richiede un ingresso armato: per cui se nell'abitazione non si esercitarono atti di violenza, un tal ingresso di più persone disarmate andrà impunito (Art. IV. Pat. di prom.).

Letteratura. *Kilka*: Schiarimenti (Illegale VII 59). *Tausch*: Caso penale (Casi penali I 374). *Waser*: Sul crimine di pubblica violenza (Raccolta III 77).

#### § 84. (§ 73)

Pena.

L'autore principale di una tale violenza soggiace alla pena del duro carcere da uno a cinque anni. Quelli che si sono lasciati adoperare in suo aiuto vengono puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Meglio non determinandosi dalla legge il significato di autore, vi si comprenderà tanto l'autore morale, che il materiale (§ 5). Per quelli, che si sono lasciati adoperare in suo aiuto, s'intendono tutte le persone che hanno cooperato all'eseguimento del fatto in uno dei modi enunciati al § 5 pei correi e partecipi.

#### § 85. (§ 74)

e) Mediante danneggiamento malizioso all'altrui proprietà.

Quinto caso. Altri maliziosi danneggiamenti dell'altrui proprietà sono da riguardarsi per crimine di pubblica violenza, qualora:

a) il danno che ne è derivato o che l'autore si era proposto, eccede l'importo di venticinque fiorini; ovvero quando, senza riguardo all'entità del danno,

b) poteva derivare un pericolo all'altrui vita, salute o sicurezza corporale od in maggior estensione all'altrui proprietà; oppure,

c) il danneggiamento malizioso sia stato arrecato a strade ferrate, percorse colla forza del vapore o con altra forza, alle costruzioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine, agli stromenti che vi appartengono, ad altri oggetti che servono al loro esercizio, ovvero a battelli, macchine, caldaie a vapore opere idrauliche, ponti, apparecchi nelle miniere od in generale sotto circostanze semplicemente pericolose.

*v. pp. 81-49. 977. 318. 314. 268.*

*v. ord. imp.  
9. feb. 1852.*

I. La frase « altri maliziosi danneggiamenti » dimostra, che la determinazione di malizioso danneggiamento conviene desumerla dal § 85. Si riterrà quindi, come malizioso, ogni danneggiamento dell' altrui proprietà, commesso colla speciale intenzione, contemplata dal § 83 nella sua chiusa (D. di C.), oppure colla generale intenzione di recar danno ad una determinata persona (D. di C.). Egli è per questa intenzione di recar danno ad una determinata persona, che il danneggiamento malizioso si distingue da quello cagionato dalla voglia di mal fare, da petulanza, non avendosi di mira nel secondo alcuna determinata persona.

II. È punibile non il solo danneggiamento malizioso della sostanza altrui, ma anche ogni maliziosa lesione degli altrui diritti, sempre presupposto, che l'autore non ne tragga un vantaggio materiale per sé (§ 197); p. e. col cacciare il selvatico dall'altrui recinto di caccia, col taglio delle biade immature sull'altrui fondo, quando vi si lasciano queste giacenti (D. di C.).

III. Inerentemente a questi principj si dichiareranno maliziosi danneggiamenti quelli, in cui l'autore arreca danno ad un altro, nella mira di trarne un mediato vantaggio, senzachè peraltro questa azione, comunque rivestita anche del carattere di cupidigia, si lasci riassumere nel concetto di alcuno dei crimini, basati propriamente sull'avidità di lucro; p. e. l'unico sarto d'un paese lacera l'abito d'un suo conterriere per costringerlo a farsene fare da lui un nuovo; oppure uno scorticatore segretamente fa perire un cavallo per poi ottenerne la pelle colla scorticazione.

IV. Le azioni, che alcuno im prende a fare sul proprio fondo a difesa della sua proprietà, ma che apportano danno ad un altro, non degenerano in maliziosi danneggiamenti dell'altrui proprietà per la circostanza, che egli non dà retta all'avviso di un vicino, p. e. col far fosse occulte o col porre lacci contro l'ingresso degli altrui animali (D. di C.).

V. I maliziosi danneggiamenti appartengono a tutte le tre classi d'azioni punibili.

Si puniscono come crimini:

1. con riguardo all'importo, quando il danno, cagionato od al quale era diretta la mira del reo, eccede i fior. 25; nel calcolarli si seguirà la norma del § 173 (D. di C.).

2. senza riguardo all'importo del danno, quando

a) ne può derivare un pericolo per la vita, per la salute, per la corporale sicurezza di alcuno od in un'estensione grande per l'altrui proprietà; nel qual ultimo caso sono da escludersi in parte i danneggiamenti del fuoco, costituendo questi il particolare crimine d'appiccato incendio (§ 166). Vi appartengono anche l'accensione della polvere e di altre materie esplosive. Se il danneggiamento racchiude in sé una diversa contravvenzione o delitto, p. e. somministrando agli animali altrui un fieno mescolato con veleno, rompendo i fanali di mare, guastando i pozzi con nocivevoli materie, inquantochè possono aver ulteriori dannose conseguenze per la salute e per la sicurezza corporale e della vita, si punirà il colpevole per solo crimine di malizioso danneggiamento; poichè appunto in riflesso al pericolo, loro inerente, per la vita, la salute e la sicurezza personale altrui, si qualificano a crimini. La legge lascia poi al criterio del giudice il determinare secondo le circostanze la maggiore estensione del pericolo per la pro-

pietà: gli potrebbe servire d'appoggio il § 100, il quale presuppone, che il danno minacciato ecceda i fior. 1000;

b quando il danneggiamento sia stato arrecato o siasi tentato di arrecare alle *strade ferrate* percorse dalla forza del vapore o con altra forza, alle *costruzioni relative* (ponti, argini, viadotti), ai mezzi di trasporto, alle macchine, agli stromenti, che vi appartengono, ad altri oggetti, che servono al loro esercizio, ovvero a *battelli a vapore*, a *macchine a vapore* di qualunque maniera e di qualunque uso, alle *caldaje a vapore*, p. e. nelle raffinerie d'acquavite, alle *opere idrauliche*, canali, argini, chiaviche, ai ponti, agli apparecchi nelle miniere, od in generale sotto circostanze specialmente pericolose, p. e. nelle armature delle fabbriche, negli apparati per spegnere il fuoco, nelle precauzioni per la sicurezza della navigazione. I petulantì danneggiamenti di questi oggetti costituiscono una contravvenzione (§ 318).

Si puniscono, come delitti, i maliziosi danneggiamenti dei luoghi destinati alla sepoltura di cadaveri umani, l'asportarne singole parti ed il maltrattarli (§ 507), non che i colposi danneggiamenti degli oggetti enunciati nei §§ 85 lett. c, 87 e 89 (§ 557), e come contravvenzioni poi tutti gli altri maliziosi danneggiamenti (§ 468), eccettuati quelli ad opera dei condannati i quali vengono castigati in via disciplinare (Vedi lo schiarimento II all'art. V della Pat. di prom.).

VI. È possibile l'attentato nei maliziosi danneggiamenti.

Letteratura. *Nippel*: Caso penale (Il legale IV 114). *Waser*: Del crimine sulla pubblica violenza (Raccolta III 85).

### § 86.

Pena.

La pena di questo crimine nel caso della lettera *a* del precedente paragrafo è il carcere duro da sei mesi ad un anno; nel caso delle lettere *b* e *c* il carcere duro da uno a cinque, e secondo il grado della malizia o del pericolo, anche fino a dieci anni.

Che se dal danneggiamento è realmente derivato un pregiudizio all'altrui salute, sicurezza corporale, od in maggior estensione alla proprietà altrui, dovranno i colpevoli essere puniti col carcere duro da dieci a venti anni, e concorrendo circostanze specialmente aggravanti, col carcere duro in vita. Qualora finalmente un tale danneggiamento avesse cagionata la morte di un uomo, è ciò si fosse potuto prevedere dal reo, questi debb'essere punito colla morte.

I. Se la morte di un uomo era nell'intenzione dell'autore, sarà questi imputabile di omicidio: qui si richiede, che stando al fatto materiale del danneggiamento, egli avesse potuto prevederla, vale a dire presupporre; ma non si richiede che l'abbia anche preveduta; imperciocchè si dovrebbe altrimenti porre a suo carico l'intenzione di voler produrre la morte di un altro (§ 1).

II. Si ammetterà in un dato caso la sussistenza di una maggior estensione del pregiudizio alla proprietà per analogia del § 100 nel danneggiamento, il cui importo eccede i fior. 500; dipenderà del resto dal criterio del giudice l'ammetterla secondo i casi, appunto come si osservò al § 85.

### § 87.

f) Mediant  
te malizio-

Sesto caso. Dello stesso crimine si fa reo anche colui che

con qualunque altra azione intrapresa per malizia, o colla deliberata omissione dei doveri che gl'incombono nell'esercizio di strade ferrate, o delle opere od imprese accennate al § 85 lett. c, cagiona uno dei pericoli indicati al § 85 lett. b. *v. ord. Imp. 8. feb. 1852.*

se azioni omissioni sotto circostanze specialmente pericolose.

I. Questo § determina due altri modi d'agire, coi quali si cagiona premeditatamente uno dei pericoli indicati al § 85 lett. b, in riguardo agli oggetti enunciati al § 85 lett. c; e sono:

1. tutte le azioni, intraprese con malizia, che non sono effettivi danneggiamenti, p. e. il levare le tavole di riparo contro i precipizj, il caricare di soverchio il ventilatore di sicurezza, il collocare una trave sulle ruotaje, il cambiare la rotaja di giro, il levar i chiodi e le spranghe al ponte dell'armatura;

2. la deliberata omissione dei doveri che incombono ad alcuno nell'esercizio di strade ferrate e delle altre opere, ivi indicate; p. e. di fermare la celerità della locomotiva, di esporre i segnali d'avviso, di usare le precauzioni necessarie per far correre nuova aria entro le gallerie montanistiche. Se l'omissione provenne da colpa, viene punita, come delitto o contravvenzione (§§ 356, 465).

II. L'attentato è possibile riguardo al 1.º modo e non lo è riguardo al 2.º (1).

III. Le prescrizioni sulle precauzioni da usarsi nelle macchine a vapore e nelle opere montanistiche seguono al § 536 lett. c e g.

IV. Quando le maliziose azioni e le deliberate omissioni, di cui fu parlato, riflettono altri oggetti, che quelli indicati nel § 85 lett. c., sotto circostanze però specialmente pericolose, p. e. lo spegnere od il non accendere un fano, il levare od il non esporre la bandiera di segnale sui fiumi o l'asta dinotante la profondità dell'acqua, si puniscono ugualmente a termini di questo § (§ 85 c).

§ 88.

La pena di questo crimine è il duro carcere da uno a cinque anni, e secondo il grado di malizia e del pericolo, anche fino a dieci anni. — Concorrendo però alcuna delle ulteriori circostanze aggravanti menzionate al § 86, si applicheranno le pene maggiori ivi a tale riguardo stabilite. Pena.

§ 89.

Settimo caso. I maliziosi danneggiamenti di qualsiasi parte integrante di telegrafi dello Stato ed ogni deliberato

g) Median-  
te malizio-  
si danneg-  
giamenti  
od impedi-  
menti ai te-  
legrafi del-  
lo Stato.

(1) Il prof. Hye ammette un attentato anche nel caso ad 2, quando cioè si ha commessa una deliberata omissione dei doveri, che incombono nell'esercizio di strade ferrate o delle opere od imprese, accennate al § 85 lett. c, senza aver anche già provocato effettivamente uno dei pericoli, indicati nel § 85 lett. b. Ei riflette che se i crimini di omissione escludono di regola l'attentato, questa regola patisce eccezione, quando secondo la definizione, data dalla legge di un tal crimine, la semplice omissione non basta a costituire il fatto materiale del crimine consumato, ma oltre di essa è richiesto ancora un certo esito di fatto (pag. 465); ed ha ragione, poiché se da una tale omissione deliberata non è derivato questo esito di fatto, si avrà tuttavia un'azione conducente all'effettiva esecuzione del crimine, e la nostra legge per azione intende tanto l'azione positiva, che l'omissione (§ 1 Cod. pen.).

impedimento dell'esercizio, come pure ogni premeditato abuso di questa istituzione dello Stato, sono da punirsi, senza riguardo all'importo del danno, come crimini di pubblica violenza col duro carcere da sei mesi ad un anno e da uno a cinque in caso di danno specialmente grave o di particolare malizia. *v. Oss. Imp. 8. feb. 1852.*

I. Oggetto di questo crimine è il telegrafo dello Stato; mentre gli identici danneggiamenti ad un telegrafo privato, p. e., a quelli destinati all'esercizio delle strade ferrate, sono da punirsi secondo il § 85.

II. L'atto punibile consiste, 1. nel malizioso danneggiamento (§ 85), venendo i danneggiamenti per petulanza, leggerezza o trascuranza castigati come contravvenzioni, a sensi del § 318; 2. nel deliberato impedimento dell'esercizio, senz'altro avvenga un danno effettivo, togliendosi p. e. l'isolamento del filo telegrafico o conducendo la corrente elettrica a scaricarsi entro terra; 3. in un premeditato abuso, p. e. usando del filo per una corrispondenza privata a mezzo di un apparato proprio dell'agente.

III. L'attentato in questo crimine è possibile.

IV. Che se venissero rubate porzioni del filo, concorrerebbe questo crimine col crimine o colla contravvenzione di furto (§§ 34, 35, 318).

V. A chi denuncia lo guastatore del telegrafo dello Stato, è assicurato il premio di 2-10 fiorini, venendo quest'ultimo condannato. (Rescritto Ministeriale 7 maggio 1852 N.º 201 del Bollettino Provinciale per l'Austria inferiore).

### § 90. (§ 75).

Mediante rapimento di una persona.

*Ottavo caso.* Quando taluno, senza saputa od assenso della legittima Autorità, riduce coll'astuzia o colla forza in suo potere una persona per consegnarla contro di lei voglia ad una forza estera.

I. I distintivi di questo crimine sono: 1. la mancanza dell'assenso della autorità, cui spetta per legge l'impartirlo, e che può essere diversa a seconda delle circostanze. Questa mancanza sussiste, anche quando l'agente mediante artificiali raggiri o seduzione ha estorto l'assenso, nè v'ha dubbio, che in quest'ultimo caso l'impiegato, che si prestò, sia correo del rapimento di persona (§ 5); 2. che l'agente abbia ridotto coll'astuzia o colla forza in suo potere la persona da consegnarsi, vale a dire che l'abbia posta in uno stato tale, nel quale era impedita di cambiare a suo piacimento il luogo di dimora; 3. che un tanto sia avvenuto contro la volontà del rapito, mentre l'assenso, da lui dato, in un modo libero e qual padrone di sè stesso, torrebbe al fatto ogni carattere criminoso (§ 4); 4. che la consegna debba farsi ad una forza estera, vale a dire ad una forza, che si trova in estero Stato, ancorchè fosse la legittima forza, p. e. se si trattasse di un figlio levato ai proprii genitori, di una sposa fuggitiva, di un arrestato o perfino di un condannato evaso dalla prigione o di un disertore (§ 4).

II. La possibilità dell'attentato la si può dedurre in questo crimine dalla sua definizione.

III. Non v'ha dubbio, che a tenore delle circostanze possono concorrere con questo crimine anche quello della restrizione della personale libertà (§ 93) e quello del ratto (§§ 96 e 34).

Letteratura. *Waser*: Sul crimine del rapimento di una persona (Gazzetta dei Tribunali 1835 N.º 90).

## § 91. (§ 76).

La pena di questo crimine è il duro carcere da cinque a dieci anni, ma può estendersi fino a venti anni, se la persona maltrattata fu esposta a pericolo di perdere la vita o di non poter ricuperare la libertà. Pena.

L'espressione « persona maltrattata » corrisponde all'altra : « chi venne privato della sua libertà. » Come poi il rapimento di una persona venga punito in tempo di guerra, lo si dirà nel seguente §.

## § 92. (§ 77).

Chi senza speciale autorizzazione del Governo ingaggia per altro servizio militare che quello imperiale austriaco, ovvero chi, in tempo di guerra, ingaggia soldati o genti di servizio appartenenti alla milizia, anche soltanto perchè si stabiliscano in estero Stato; ovvero chi, in tempo di guerra, si rende colpevole del rapimento di persone all'oggetto di procurar reclute ad altre truppe che alle imperiali austriache, od allo scopo di persone appartenenti alla milizia in estero Stato in qualità di coloni, si fa reo del crimine d'ingaggio non autorizzato, e viene processato e punito dai Giudizii militari giusta le norme speciali vigenti in proposito. Trattamento di ingaggiatori non autorizzati.

I. Le norme speciali, di cui qui si parla, si contengono nei §§ 10-14 del Dec. aul. di cancelleria 10 ottobre 1821 N.° 1808.

Secondo questi la pena del colpevole è in tempo di guerra la morte, e venendo colto è trattato secondo la procedura stataria; in tempo di pace lo si condanna al lavoro di trincea da 5-10 anni: se poi la pace è minacciata e ciò è noto al reo, viene condannato al lavoro di trincea, per l'ingaggio, da 10-20 anni, e per il rapimento, in vita. L'attentato è ugualmente punito del crimine consumato; ma se egli era ancora lontano dal compimento del suo disegno, l'attentato ingaggio lo sottopone alla pena del lavoro di trincea da 4-5 anni e l'attentato rapimento a quella da 5-10 anni. Ugual pena colpisce il correo e l'autore: nei casi però, in cui l'arruolatore sarebbe punito con 10-20 anni di lavoro alle trincee, oppure nei quali non era noto al correo, che la pace fosse minacciata, la sua pena verrà commisurata da 5-10 anni. Chi poi omette deliberatamente d'impedire questo crimine ovvero di denunziarne l'autore, si avrà la pena del lavoro di trincea da 4-5 anni.

II. Ugual premio si dà a chi denunzia od arresta un ingaggiatore o rapitore di persone, che a quello il quale denunzia od arresta uno spione (§ 67) (1).

(1) Secondo il nuovo Codice penale militare 15 gennaio 1855 N.° 49 si fa reo del crimine d'ingaggiamento senza autorizzazione e sottostà ai giudizi militari (Vedi la nota al § 67) *a* colui, che in quest'impero o fuori, nel raggio però, in cui sono collocate truppe austriache, arruola un uomo, appartenente al loro stato di servizio o seguito, per altro servizio militare o di una fazione ribelle; *b* colui, che ingaggia un uomo obbligato al servizio militare a stabilirsi in estero Stato, *c* colui, che com-

III. Sussiste col ducato di Parma il trattato (Dec. aul. di cancelleria 1 febbraio 1835 N.º 121), che l'arruolamento, non autorizzato, tra le truppe dell'altra parte verrà punito, come se avvenisse colle proprie.

§ 95. (§ 78)

Mediante  
restrizione  
non auto-  
rizzata del-  
la libertà  
personale.

*Nono caso.* Quando taluno, non avente a termini delle leggi alcuna podestà sopra una persona, nè alcun fondato motivo di reputarla rea di crimine, nociva e pericolosa, la tiene rinchiusa di proprio arbitrio od in qualsivoglia modo le impedisce l'uso della sua personale libertà; ovvero quando taluno, pure apparente fondato il motivo dell'intrapreso arresto, ommette di farne tosto denuncia all'ordinaria Autorità.

I. Questo crimine si commette in due maniere:

1. quando si tiene rinchiusa una persona di proprio arbitrio o le s'impedisce l'uso della sua libertà personale;

2. quando si ommette di farne denuncia.

II. I distintivi del primo modo sono:

1. che l'agente non abbia per legge alcuna podestà sull'altro: questa podestà spetta alle autorità inverso i sudditi, ai genitori sopra i figli minorenni, al tutore sul pupillo, al marito sulla moglie, agli educatori ed ai precettori sugli allievi e sugli scolari, ai maestri di un'arte sopra i garzoni, ai padroni sulla loro gente di servizio (§ 415), finalmente ai direttori delle corporazioni ecclesiastiche sui membri di questi (Ordinanza imperiale 18 aprile 1850 N.º 156). Se pertanto un impiegato eccede nella podestà a lui spettante, secondochè l'avrà fatto deliberatamente, onde recar danno ad un altro, o soltanto inconsideratamente, avrà commesso il crimine di abuso della podestà d'ufficio contemplato dal § 101, ovvero la contravvenzione, contenuta nel § 331, di offese reali nel disimpegno del proprio servizio (D. di C.);

2. che non abbia avuto un fondato motivo di reputare la persona rinchiusa siccome rea di crimine, nociva o pericolosa. *Reo di crimine* è colui, il quale ha commesso un crimine ed oltrecciò vien colto in flagrante oppure, subito dopo commesso il fatto, vien designato come sospetto mediante l'inseguimento d'uffi-

mette un rapimento di persone per procurar reclute ad altre truppe od ai ribelli, oppure coloni ad un estero Stato fra quelli obbligati al servizio militare (§ 306). È punito in tempo di guerra colla morte mediante il capestro, e per giudizio statario, se è a favore di uno Stato nemico o dei ribelli, e col carcere duro da 5 a 10 anni per l'ingaggio sub *a*, e *b*, a favore di una potenza non nemica, e da 10 a 20 per l'altro ad *c*. Ma in tempo di pace è punito quello ad *a*, e *b*, col carcere da 1 a 5 anni, se fu consegnato un uomo e ripetuto l'ingaggio; se poi la pace era minacciata e si ebbe cognizione di questa circostanza col carcere da 5 a 10 anni; pel caso ad *c*, ritenute queste circostanze aggravanti, da 10 a 20, ed infine col carcere duro in vita, se la persona privata della libertà fu con ciò esposta ad un pericolo nella vita o nel riacquisto della libertà. La pena dell'attentato è, dove il consumato lo è colla morte, col carcere duro da 5 a 10 anni, e se vi fosse anche rapimento di persona, da 10 a 20: altrimenti è il carcere da 6 mesi ad un anno e concorrendo circostanze aggravanti da 1 a 5 anni (§ 307 e 311). Il correo è punito come il reo principale, ma se non conosceva, che la pace era minacciata, o si prestò in un solo ingaggio e la pena del reo principale era da 10 a 20 anni, la pena del correo è di 1 a 5. Il favoreggiamento (Vedi la nota al § 67) è punito col carcere da sei mesi ad un anno, e secondo la gravità del pregiudizio, fino a 5 anni. Si assicura l'impunità a chi ommette od impedisce il trasporto delle persone ingaggiate o denuncia l'ingaggiamento avanti la sua scoperta (§ 311 e 313).

cio o dalla voce pubblica ovvero è colto con armi o con altri oggetti provenienti dal crimine, o che in altra guisa dimostrano avervi egli preso parte, ovvero apparisce esser fuggito dagli arresti, dove era degente per crimine. Una persona *nociva e pericolosa* è quella, la quale abusa della sua libertà per far danno o che lo lascia temere, p. e. un furioso, un vagabondo, uno che si mostra armato o munito di chiavi false, un idrofobo.

3. L'essenza del fatto sta nel tener rinchiuso un uomo di proprio arbitrio, ossia senza che lo sappia o che vi assenta colui, al quale ne spetterebbe il diritto, oppure nell'impedirgli in altro modo p. e. legandolo, facendogli minacce pericolose, l'uso della propria libertà personale, in specialità del diritto di cambiare a suo piacimento il luogo di dimora, nè occorre, che vi sia intervenuta alcuna manomissione od una pericolosa minaccia (D. di C.); se anzi ciò si verificasse, si applicherebbero a questo caso le regole del § 38: così pure non è essenziale che l'agente siasi attribuito un potere punitivo o di polizia spettante allo Stato (D. di C.).

4. L'intenzione deve essere diretta a ciò solo di tenere rinchiusa una persona di proprio arbitrio; se andasse oltre questo limite, p. e. tendesse ad un' estorsione, allo stupro, alla lesione corporale, tornerebbero applicabili le regole del § 34.

III. Si fa reo del secondo modo criminoso colui, il quale pur apparendo fondato il motivo dell'intrapreso arresto per essere l'arrestato indicato dalle circostanze, come un reo di crimine, nocivo o pericoloso, omette di far tosto la denunzia dell'arresto alla competente autorità, ossia all'autorità di sicurezza del luogo, e ciò deliberatamente, ossia nella mira di tener fermo l'arresto, o senza poter giustificare un importante impedimento.

IV. Un attentato di questo crimine lo si può raffigurare pel primo e non pel secondo modo.

V. Merita una special menzione il seguente caso: A era stato condannato per concorso d'indizi, qual reo di un furto, ad un anno di carcere; più tardi confessò il figlio del danneggiato a quest'ultimo, che non A, ma egli stesso avea commesso il furto: non avendo però nè l'uno, nè l'altro recata l'emergenza a cognizione del Tribunale, A espìo l'intera condanna da lui immeritata. Questo caso, comunque appaja affine al crimine in discorso, non può riassumersi in alcuna guisa nella definizione del medesimo, ma come si dimostrerà in appresso, va annoverato fra i casi di truffa (§ 197).

Letteratura. *Visini*: Caso importante ecc. (Appendice IV 176). *Ellinger*: idem (Giornale 1842 I 78). *Kilka*: Caso penale (Il legale VI 92). *Menzel*: Caso penale (d. V 409). *Wasér*: Sul crimine di pubblica violenza (Raccolta III 89).

### § 94. (§ 79)

La pena di questo crimine è il carcere da sei mesi ad un anno. Se l'arresto è durato più di tre giorni, o l'arrestato ne ha sofferto un danno, od ha patito qualche altro disagio oltre la privazione della libertà, si applicherà la pena del duro carcere da uno a cinque anni.

Pena.

Per danno s'intende un deterioramento della sostanza e del corpo, purchè questo non costituisca per sè solo un crimine (§ 152-157), avendosi in allora un concorso di più crimini (§ 34); ma fino a tanto ch'è la lesione corporale rimarrà nei limiti di una contravvenzione, non sarà da punirsi come un'azione punibile, per sè esistente, costituendo soltanto una circostanza aggravante.

### § 95.

*Decimo caso.* Non tollerandosi nell'Impero d'Austria la te

A) Median-  
te tratta-

mento di  
una perso-  
na in mo-  
do proprio  
della schia-  
vità.

schiaività, nè l' esercizio di una podestà ad essa relativa, e divenendo libero ogni schiavo nel momento in cui tocca l'imperiale territorio austriaco od anche soltanto una nave austriaca, ed acquistando esso parimente la sua libertà anche in istato estero, nel momento in cui per qualsivoglia titolo viene rilasciato come schiavo ad un suddito dell' Impero austriaco, perciò commette il crimine di pubblica violenza e viene punito col duro carcere da uno fino a cinque anni chiunque impedisce ad uno schiavo da lui acquistato di usare della sua libertà personale, o lo aliena di nuovo come schiavo sì dentro che fuori dello Stato, come pure ogni capitano di nave il quale assuma anche il semplice trasporto di uno o più schiavi, ovvero impedisca o faccia per mezzo di altri impedire ad uno schiavo giunto a bordo di un bastimento austriaco, di usare della libertà personale per tal modo acquistata.

Se poi il capitano di un bastimento austriaco od un altro suddito austriaco esercitasse un continuato traffico di schiavi, la pena del duro carcere sarà estesa fino a dieci anni, ed anche fino a venti se concorrano circostanze specialmente aggravanti.

I. Questo § in sè contiene cinque diversi modi di commettere il crimine, ivi determinato, cioè lo si commette:

1. coll' impedire uno schiavo, che è venuto in proprietà od anche soltanto nella detenzione d' un suddito austriaco (§ 38 N.º VI) di usare della sua libertà personale, con ciò acquistata. Per schiavo s' intende un uomo, al quale non si concedono i diritti innati, riconoscibili col lume della pura ragione, e che quindi viene trattato non come persona, ma come cosa (§ 16 Cod. civ.).

Per farsi reo di questo crimine non occorre d' impedire la personale libertà nella guisa contemplata dal § 95, ma vi basta un' azione esterna, con cui si appalesi l' animo di non permettere allo schiavo l' esercizio dei diritti innati, e ciò per un altro motivo, che per adempiere un' obbligazione assuntasi mediante contratto. Non è poi criminoso il trattare uno schiavo, come un servo (§ 1172 Cod. civ.) accordandogli tutti i diritti, che in genere si spettano alle persone di servizio.

2. coll' alienare di nuovo in Austria od all' estero uno schiavo che si ha acquistato.

Questo modo è propriamente contenuto nel precedente, essendo uno di quegli atti, coi quali si dimostra in un modo indubbio di trattarlo non come persona, ma come cosa.

3. coll' assumere il trasporto ad un altro luogo di uno o più schiavi; è poi indifferente, che il trasporto avvenga effettivamente o no;

4. coll' impedire ad uno schiavo venuto a bordo di un bastimento austriaco di usare della libertà personale per tal modo acquistata; su di che vale ciò, che fu detto al N.º 1;

5. col permettere, che un tal impedimento si faccia per mezzo di altri. Nè vi fa differenza la circostanza, che questa permissione avvenga o meno in conseguenza di un concerto.

II. I due primi modi possonsi eseguire da chiunque, i tre ultimi invece

soltanto da un capitano austriaco di bastimento, sia poi questo destinato a percorrere i fiumi od il mare (1), purchè non sia di guerra (art. I della Pat. di prom.). Sebbene il § usi le espressioni « chiunque e da ogni capitano di bastimento » pure emerge dal suo proemio, che possa questo crimine commettersi solamente da un suddito o da uno straniero entro il territorio austriaco, o sopra un legno austriaco, ma non mai da uno straniero all'estero. Mantenendo l'impero austriaco un esteso e vivo commercio coi paesi del Levante, nei quali la schiavitù sussiste legittimamente, si prescrive già colla prima disposizione emanata in proposito (Dec. aul. 19 agosto 1826 N.º 2215), che un esemplare di questa si tenesse esposta sopra ogni legno austriaco; e più tardi (Dec. aul. di cancelleria 19 aprile 1830) venne data istruzione a tutti gli uffici daziarii e di sanità, posti sui confini di terra e di mare, di far conoscere le disposizioni di questa legge ai maomettani, i quali vi arrivassero con un seguito di schiavi, affinchè potessero rimandarli indietro od assoggettarsi alle leggi qui vigenti; non si ammise in nessun caso la discolta; che quest'avvertimento non sia stato fatto a termini di legge.

IV. Dalla disposizione del § 4 emerge, che sono punibili anche i maltrattamenti degli schiavi secondo la loro gravità.

V. Dal fin qui detto poi si può concludere, che la prava intenzione in tutti questi modi deve essere tale, di voler deliberatamente trattare un altro uomo senza alcun riguardo ai di lui diritti innati; e farà prova della prava d'intenzione l'esterno modo di agire.

VI. È possibile in questo crimine l'attentato, in quantochè all'acquisto, all'alienazione ed al trasporto d'uno schiavo precedono le trattative contrattuali.

Letteratura. Egger: Osservazioni (Giornale 1829 I. 249).

### § 96. (§ 80)

*Undecimo caso.* Quando colla forza o coll'astuzia viene rapita una donna contra sua volontà, colla mira di matrimonio o di libidine; ovvero quando una donna maritata, ancorchè consenziente, viene rapita al marito; quando viene rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, un pupillo al suo tutore od a chi ne ha cura, siasi o no raggiunto il fine dell'impresa.

<sup>1)</sup> Median-  
te ratto.

I. Si distingue questo crimine dai precedenti di rapimento e di illegale restrizione della personale libertà per le seguenti differenze:

1. che il ratto non vien fatto per consegnare la persona rapita all'estero;
2. che la persona rapita, tolta dal luogo di sua ordinaria dimora, viene condotta in un altro luogo. Se dunque una persona, quale si contempla da questo §, fosse trattenuta coll'astuzia o colla forza nello scopo, ivi specificato, in un luogo da lei stessa prescelto, si avrebbe, anzichè un ratto, una restrizione criminosa dell'altrui libertà.

II. Questo crimine si suddivide in due sottospecie:

1. quando cioè colla forza o coll'astuzia viene rapita una donna contro sua volontà, colla mira di matrimonio o di libidine, siasi o no raggiunto il

(1) Nel testo italiano si trova tradotta la parola tedesca « Schiff » per nave, ma mentre il termine « Schiff » indicherebbe, secondo il suo ordinario significato, ogni mezzo di trasporto sull'acqua in forma di barca, il termine italiano sarebbe speciale e limitato al maggiore dei bastimenti mercantili a quello cioè di tre alberi, per cui non dinoterebbe anche una navigazione sui fiumi, a pochi di questi potendo accedere una nave. La spiegazione all'incontro di Frühwald riguarda espressamente anche questa navigazione importante in riflesso specialmente al Danubio, al Nilo, alla Narenta, ecc.

fine dell'impresa, si ha la prima sottospecie. I suoi essenziali caratteri sono: *a* che può essere commesso soltanto sopra una donna, cosicchè il ratto di un uomo fatto con quella intenzione, sarebbe da punirsi in base al § 95; *b* che la summenzionata speciale prava intenzione sussista nell'immediato rapitore, ed in ogni caso in colui, che gliene ha dato il mandato; *c* che sia contro la volontà della rapita, mancando da sè il crimine, se questa vi assenti; *d* e che avvenga coll'astuzia o colla forza, usata sia contro la rapita, sia contro persone, alla cui sorveglianza era affidata, o che ne avevano l'incarico, conoscendolo però l'agente (D. di C.).

2. quando una donna maritata, ancorchè consenziente, viene rapita al marito, quando vien rapito coll'astuzia o colla forza un figlio ai genitori, del pupillo al suo tutore od a chi ne ha cura, siasi o no raggiunto il fine dell'impresa, havvi la seconda sottospecie. In questa trattasi di individui, i quali per leggi civili sottostanno colla loro persona ad una legittima podestà, a cui non possonsi sottrarre di proprio arbitrio. Qui sorge il quesito: se non si rendono queste persone corree del crimine (§ 5), quando acconsentono al loro rapimento, vi danno occasione od in un altro modo contribuiscono alla di lui più facile esecuzione?

Lo si affermerà nel riflesso, che l'oggetto, lesa da questo crimine, non è già la personale libertà del rapito, ma sibbene la podestà dei genitori, del marito o del tutore. Non lo si può poi commettere rispetto a coniugi separati di letto e mensa, nè rispetto a genitori o tutori, ai quali fu sottratto il potere con un atto legale; al contrario possonsi render colpevoli di questo crimine i genitori di un figlio illegittimo, o quelli, a cui si tolse il poter legale sopra i proprii figli legittimi (D. di C.), quando li rapiscono a chi ne aveva ricevuta la cura dal giudizio pupillare. Sebbene in questo caso sia inconferente lo scopo, che l'agente intendeva di conseguire, pure vi resta escluso quello del § 149; avverandosi questo, il crimine commesso è quello d'esposizione d'infante.

III. L'atto penale per amendue i surriferiti modi consiste nel condurre altrove una persona, ossia in un atto, col quale una persona vien levata alla dimora, scelta liberamente fin allora, od assegnatale dalla legge, e vien recata in un altro luogo, dove è in balia del rapitore o di colui che fu causa del ratto. Nè occorre, che il rapitore abbia scelto il luogo, in cui fece passare la persona rapita, concorrendo i caratteri del crimine di ratto anche nel caso, che questa sia stata indotta da ingannevoli raggiri ad allontanarsi dalla sua dimora ed a recarsi in un luogo, dove viene ad essere in balia del rapitore (D. di C.). Vi sarà però applicabile il § 93, quando si allettò a venire in un luogo e colà si limitò nella di lei libertà personale una persona diversa da quella enunciate nel presente §, ovvero una donna in maggiore età, ma con un'intenzione diversa da quella contemplata.

IV. È chiaro, come in questo crimine si dia un attentato.

V. Che se nella prima sottospecie di questo crimine il susseguente matrimonio o lo sfogo libidinoso costituissero per sè un'azione punitiva sia per il modo di loro effettuazione o per le personale relazioni delle due parti (§§ 123-128, 131, 132, 301, 302, 304, 306, 307), vi si dovrebbero applicare le regole del § 34. In questo caso l'immediato rapitore, che ha agito nell'interesse di un altro, non potrà venir punito al tempo istesso per contravvenzione ma sibbene per crimine di ruffianesimo qualificato (§ 132, IV e § 34). Queste regole trovano la loro applicazione, anche quando nella seconda sottospecie di questo crimine l'intenzione era diretta al matrimonio od alla libidine.

Letteratura. *Jenull*: Sul delitto di ratto (Giornale 1823 II. 1.). *Tomascheck*: Appendice eco. (detto 1839 II 39). *Kilka*: idem (II legale V 26). *Koppel*: idem (detto 1844 II 406). *Hess*: Caso penale (detto 1820 II 20). *Albach*: idem (detto 1827 I 82) (1).

(1) Sarebbe da imputarsi a mente di questo § anche il così detto furto di un ragazzo, contemplato dal Cod. badese al § 270, e fatto nella vista di trattarlo come proprio.

## § 97. (§ 81)

La pena del ratto eseguito contro la volontà della persona rapita, o del ratto di una persona che non abbia ancora compiuto il decimoquarto anno, è il carcere duro da cinque a dieci anni, secondo la qualità dei mezzi impiegati e del male divisato o avvenuto. — Ma se la persona rapita conta almeno quattordici anni di età e prestò il suo assenso, la pena del duro carcere sarà misurata da sei mesi ad un anno (1).

Pena.

## § 98.

*Duodecimo caso.* Si fa reo del crimine di pubblica violenza mediante estorsione, chi

m) Mediante estorsione.

a) usa effettiva violenza ad una persona per costringerla a fare, tollerare od omettere qualche cosa, in quanto la sua azione non costituisca un crimine soggetto a più grave sanzione.

Sotto eguale riserva commette lo stesso crimine, chi

b) mediatamente od immediatamente, in iscritto od a voce od in altro modo, con o senza indicazione del proprio nome, minaccia alcuno di una lesione nel corpo, nella libertà, nell'onore o nelle sostanze colla mira di costringerlo a fare, tollerare od omettere qualche cosa, quando la minaccia, avuto riguardo alle circostanze ed alle qualità personali di chi la soffre od all'importanza del male minacciato, sia atta ad incutergli fondato timore; e ciò senza distinzione se i mali indicati sieno diretti contro il minacciato stesso, contro la sua famiglia od i suoi parenti, ovvero contro altre persone poste sotto la sua protezione, od abbia o non abbia la minaccia avuto un effetto.

I. Anche il crimine d'estorsione può commettersi in due diversi modi, e propriamente:

1. coll'usare effettivamente violenza ad una persona, che non deve essere però una di quelle persone fisiche o morali nominate nei §§ 76, 78 ed 81, sia che avvenga ad opera di un singolo ovvero di più individui, e sieno questi armati o no. Se la violenza consistesse nella restrizione della personale libertà a sensi del § 93, si avrebbe l'accumulazione di più azioni punibili, giusta il § 54: se poi la si esercitasse contro la proprietà del violentato coll'intenzione, di cui più sotto si terrà parola, sarebbe il fatto da qualificarsi a termini dei §§ 83, 85. In ogni caso la violenza deve commettersi contro la persona di colui, il quale si vuol costringere a fare, tollerare od omettere

(1) Riguardo poi al ratto di una donna per mira libidinoso o di matrimonio, il Cod. badese al § 339 considera ratto anche l'azione, con cui a tale scopo la si tiene rinchiusa in un luogo, nel quale resta sottratta alla protezione altrui.

qualche cosa, affinchè dir si possa, che fu costretto, non quindi contro la sua famiglia, i suoi parenti ed i suoi protetti: la violenza a queste persone fatta coll' intenzione di costringere un terzo ad una prestazione o omissione, sottostarebbe, secondo la qualità od il grado della stessa, ad altre disposizioni di legge.

2. mediante minacce, che è quanto dire con atti, che manifestano il proponimento di voler infliggere ad alcuno un male (D. di C.). Su di che gioverà di osservare:

a) il male minacciato, conviene che sia una qualunque lesione del corpo, della libertà, dell' onore e della proprietà di colui, che è immediatamente minacciato, o della sua famiglia (moglie, figli, nipoti), dei suoi parenti in qualunque grado di linea ascendente e discendente, o dei suoi protetti (pupilli, curatelati, figli adottivi allievi, od altre persone, a cui si è assunto di provvedere). La minaccia di un altro male non stabilirebbe il crimine in discorso, e così pure se riflettesse gli affini, non conviventi col minacciato, che quindi non appartengono ai suoi protetti.

b) che inconfidente si è il modo della minaccia, potendo farsi mediatamente, ossia a quelle persone, riguardo alle quali è da prevedersi, che la riferiranno al minacciato, ovvero a mezzo di un messo, la cui cooperazione, accompagnata dalla coscienza del reo divisamento, sarebbe punibile a termini del § 5, od anche a voce od in altro modo, p. e. con segni o mostrando i pugni chiusi, coll' indicare o meno il proprio nome, in somma in tutte quelle maniere, che sono proprie a far conoscere al minacciato il disegno di voler arrecare un male ed il motivo pel quale questo avverrà.

c) che la minaccia deve essere atta ad incutere al minacciato un fondato timore, avuto riguardo alle circostanze ed alle qualità personali di lui o delle sunnominate persone od alla importanza del male; ciò, che si riconoscerà dal giudice in base alle rilevate circostanze di fatto ed alle indicazioni dell'offeso. Nè fa d'uopo, che la minaccia sia pericolosa, vale a dire che vada congiunta ad una verosimile istantanea o prossima effettuazione (D. di C.); siccome però ogni minaccia pericolosa è atta indubbiamente ad ispirare in chi la soffre un fondato timore, così una tale minaccia s' identifica con quella contemplata dal § 98 (D. di C.). Non sarà all' incontro punibile a termini di questo, se non ha destato alcun timore, o quando non lo poteva destare per la qualità delle circostanze concomitanti (D. di C.). Non si punirà pertanto, come crimine mediante estorsione, la minaccia di un male, per quanto questo sia spaventevole, allorchè la sua effettuazione è resa impossibile od in sommo grado inverosimile dalle circostanze, in cui trovasi il minacciato; il che si avvererà nel caso, che taluno faccia la minaccia di assassinare tutti gli abitanti di un paese o di far saltar in aria un' intera città.

II. Si richiede, che l' intenzione dell' agente sia stata quella di costringere il violentato a fare, tollerare od omettere qualche cosa. Questa prestazione, tolleranza od omissione deve essere tale, (per quanto si può desumere dal § 100), che con ciò venga il minacciato a soffrire nella sua sostanza un danno stimabile in danaro, purchè non consista nel rilascio di cose mobili (§ 190), nè in una prestazione od omissione contemplata dai §§ 76, 78 ed 81. Se pertanto taluno costringe o si sforza di costringere mediante un qualunque atto di violenza o minaccia, contemplato da questo §, un altro ad uccidersi od a commettere un crimine od un' altra azione punibile, sarà contabile nel primo caso di omicidio attentato o consumato (§ 134) e negli altri di correatà nella azione penale da quello commessa. Non sussisterà questo crimine a carico del ladro, che essendo stato colto sul fatto da più individui che lo traducono al Tribunale, loro fa lungo la strada la minaccia di futura vendetta, affinchè lo lascino libero. Se l' intenzione fosse diretta al commercio carnale, fuori del matrimonio, e contro una donna, il fatto vestirebbe i caratteri dello stupro (§ 126): se invece fosse diretta ad ottenere una cosa mobile, vestirebbe quelli della rapina (§ 190). E poi detto espressamente dalla legge come a nulla monti in questo crimine, il conseguimento o meno del fine dell' impresa.

III. Riguardo agli elementi di fatto, che si richiedono in questo crimine, occorre di osservare:

1. che la minaccia non deve essere stata effettuata, poichè in tal caso l'imputerà soltanto l'azione punibile commessa coll'effettuazione della minaccia, ancorchè fosse una contravvenzione (D. di C.);

2. che non deve spettare, a chi fa la minaccia, alcuna podestà legale su chi la soffre, non potendosi più discorrere in tal caso di un crimine, avuto riflesso al disposto del § 2 lett. e.

3. che se l'agente prova d'aver diritto alla prestazione, il fatto è da valutarsi secondo i principj sviluppati al § 2, relativamente al farsi giustizia da sè.

IV. È possibile l'attentato in questo crimine per quelle azioni, che richiedono dei preparativi, in specialità per le minacce in iscritto; p. e. consegnandosi una lettera, contenente una minaccia, alla posta, e non recapitando dessa a quello, cui è indirizzata. Nelle minacce verbali non è possibile, consumandosi il crimine all'atto istesso, in cui si pronuncia la minaccia, e prima esistendo nel solo pensiero (§ 41).

V. La sanzione penale segue al § 100.

Letteratura. *Koppel*: Illustrazione ecc. (Giornale 1836 II 245). *Waser*: Appendice (detto 1840 II 338). *Menzel*: Quesiti ecc. (II legale IV 392). *Schopf*: Sulle minacce scritte di metter fuoco nell'altrui proprietà (Archivio 1838, 292) (1).

### § 99.

*Decimoterzo caso.* Chi fa uso della minaccia indicata al §<sup>n)</sup> 98 ed atta nel modo ivi accennato ad incutere fondato timore al solo scopo di cagionare paura od inquietudine a singole persone, a Comuni o Distretti, commette il crimine di pubblica violenza mediante pericolosa minaccia.

Uguale è il così detto corpo di delitto in questo crimine ed in quello mediante estorsione; ma l'intenzione è differente, richiedendosi in questo l'intenzione di porre, sia una persona fisica, sia una persona morale in paura ed angustia ossia in quello stato, nel quale deve temere per la sicurezza del corpo, della libertà, dell'onore e della sostanza riguardo a sè stesso ed alle persone, nominate nel § 98 lett. b: quanto quindi in proposito si rimarcò in quest'ultimo §, lo si ripete per il presente.

### § 100.

La pena dei due crimini precedenti, indicati nei §§ 98 e 99 è il carcere duro da sei mesi ad un anno.

La pena sarà del duro carcere da uno a cinque anni ove concorrano circostanze aggravanti, in specie quando per l'arrecata violenza o per la pericolosa minaccia il maltrattato venne posto per tempo non breve in uno stato tormentoso; quando si minaccia omicidio od incendio; — quando il dan-

Pena dei due crimini precedenti.

(1) Il Codice badese dopo avere al § 417 dichiarato, che l'intenzione insita all'estorsione, è quella di procacciarsi un illecito vantaggio, come quello del furto, al § 419 vi comprende anche l'estorsione conseguita col minacciare taluno di una denuncia o propalazione rispetto ad azioni penali ed immorali, commesse dal minacciato, le quali lo degraderebbero nella pubblica opinione, ed al § 671 poi quella conseguita da un impiegato col far uso del suo potere pubblico o col minacciarne l'uso.

neggiamento minacciato eccede l'importo di mille fiorini o il danno che risulterebbe dalla prestazione, tolleranza, od omissione volutasi imporre, sorpassa quello di trecento fiorini; — quando la minaccia fosse diretta contro intieri Comuni o Distretti.

Sotto l'espressione « maltrattato » s'intende colui, contro il quale si è usata violenza o cui venne fatta una pericolosa minaccia. Che poi il suo stato sia stato tormentoso, lo riconoscerà il giudice, dopo aver ponderate tutte le circostanze ed al caso sentiti i periti.

## CAPO X.

### *Dell' abuso del potere d' ufficio.*

#### § 101. (§ 85)

Abuso  
del potere  
d' ufficio.

Qualunque impiegato dello Stato o comunale, che nell'ufficio, i cui doveri si è obbligato di adempiere, abusa in qualsivoglia modo dell'affidatogli potere per recar danno a qualcuno, sia questi lo Stato, un Comune, oppure un'altra persona, commette con tale abuso un crimine, siavisi egli lasciato indurre dal proprio interesse, o da qualche altra passione o da mira secondaria.

È da considerarsi per impiegato colui, che, in forza dell'incarico pubblico immediato o mediato, con o senza giuramento, ha obbligo di disimpegnare affari del Governo.

I. Qual autore immediato di questo crimine si può rendere soltaptanto un impiegato dello Stato o comunale, di qualunque rango ei sia, purchè si trovi ancora in effettivo servizio cioè sia tenuto a prestarsi in un pubblico servizio; non possono commetterlo gl' impiegati pensionati o dimessi. Il § determina con tutta precisione, chi sia da riguardarsi, come impiegato: si possono render colpevoli di questo crimine gl' impiegati comunali tanto entro la loro naturale sfera d'azione, che in affari loro per speciale delegazione demandati (§§ 126-141 dello Statuto comunale 17 marzo 1849). E per sè chiaro, che le persone, le quali non sono impiegati, si possono render contabili di questo crimine, come correi mediante uno degli atti, incriminati dal § 5, p. e. anche mediante una seduzione in via di lettera (D. di C.); eccezzuata però la seduzione all'abuso del potere d'ufficio mediante doni, la quale costituisce un crimine particolare (§ 105). Se questa correatà viene commessa con un'azione, la quale sia punibile anche secondo un'altra legge (p. e. una prevaricazione daziaria), in un tal caso avrà luogo anche la particolare punizione di questa (D. di C.).

II. Il fatto oggettivo è riposto in ciò, che l'impiegato faccia un abuso, ossia un uso, contrario alla legge ed ai proprj doveri, della podestà, che gli si compete in forza del suo impiego, ossia delle prerogative, di cui gode in conseguenza della sua posizione a termini di legge e delle particolari istruzioni sul servizio; e ne abusi mediante positive azioni, contrapposte quindi alle semplici omissioni (D. di C.) Sebbene questo suo procedere seco porti che egli ometta di adempiere ai doveri, che gl'incombono come tale, nulla-

diraeno può darsi l'attentato di questo crimine, specialmente nei casi previsti dai §§ 102 lett. b, c e d.

La legge considera, come particolari crimini, alcune sottospecie di abuso del potere d'ufficio, cioè l'infedeltà in cose d'ufficio, (§ 181), la calunnia in affari d'ufficio (§ 210), e l'aiuto all'evasione d'un arrestato (§ 215), e come contravvenzioni poi le offese reali e gli illegali arresti nel disimpegno del servizio (§ 331). Qualificandosi il procedere di un impiegato in un crimine diverso da quello in discorso, si applicherà a suo carico la pena prescritta per quest'ultimo, e l'abuso del potere d'ufficio lo si considererà, come circostanza aggravante (Conf. quanto si disse al § 34).

III. La prava intenzione, senza il cui concorso il fatto non si qualifica a crimine d'abuso del potere d'ufficio (D. di C.), deve essere diretta a recar danno ad alcuno, sia allo Stato, sia ad una comune sia ad un privato (1).

Un atto officioso, intrapreso per giovare ad alcuno senza che ne derivi un danno ad un terzo, viene castigato puramente in via disciplinare.

Letteratura. *Jemill*: Sul delitto dell'abuso della podestà d'ufficio (Giornale 1825 I 321). *Werner*: Sul' abuso della podestà d'ufficio (Dec. 1834 II 461). *Kitka*: Controrilievi (detto 1833 II 93). *Heller*: Sul quesito ecc. (detto 1840 II 150). *Schnabel*: Sui rapporti dei sudditi ecc. (1830 II 153). *Czibulka*: Caso criminale ecc. (detto 1839 II 290). *Fischer*: Caso pratico ecc. (Raccolta XIII 154). *Füger*: Sull'abuso del potere d'ufficio (detta IX 289). *Wahlberg*: Sull'intenzione di recar danno nell'abuso ecc. (Gazzetta dei Tribunali 1854 N.º 74). *R.*: Ancora una parola sull'intenzione di recar danno (detta 1854 N.º 85).

### § 102. (§ 86).

Sotto tali circostanze si fa reo di questo crimine special- Casi spe-  
ciali.  
cialmente:

La legge qui enumera alcuni casi a modo d'esempio (a, b, c): egli è quindi, che vi devono concorrere i requisiti del § 101, ed in specialità l'intenzione di recar danno ad alcuno.

Il quarto caso (d) contiene però una disposizione separata, non adattandosi alla disposizione generale, data al § 101, e specialmente al concetto di impiegato.

a) un giudice, un procuratore di Stato od altro impiegato dell'Autorità, come anche ogni altro vincolato a doveri di ufficio, che si lascia rimuovere dal legale adempimento del proprio dovere d'ufficio;

Venne già rimarcato al § 101, che l'illegalità dell'atto officioso deve

(1) I. Per danno intendosi un effettivo pregiudizio (Cod. 1803 § 85) ossia un danno emergente contrapposto al lucro cessante (Vedi l'autore al § 197 II.), nè basterà, che siasi leso un diritto generico dello Stato, p. e. di risapere la verità, quando non vi vada congiunto un danno speciale alla proprietà oppure ad altri diritti di materiale pubblico interesse.

II. La Sovrana Ris. 14 aprile 1846 estendeva l'abuso del potere d'ufficio alle prevaricazioni di tutti quelli, che godono della esazione fiscale ed ai loro commessi; quindi quando (art. 174 Cod. pen. francese) gli esattori di diritti, tasse, contribuzioni, entrate pubbliche e comunali prescrivono od esigono ciò che sanno eccedere i limiti del loro mandato pubblico. Stando all'ampio significato della parola « impiegato » usata nel § 68, applicabile al § 101 secondo la decisione di Cassazione 13 gennaio 1853, e così pure alla definizione della stessa, ivi data, che impiegato sia chiunque per pubblico incarico mediato od impiegato deve provvedere ad affari del Governo; si potrebbe sostenere, che tuttora sia in vigore la sullodata Sovrana Risoluzione.

manifestarsi con azioni positive, e che la semplice omissione di adempiere esattamente i proprii doveri d'ufficio non costituisce il crimine dell'abuso del potere d'ufficio. Il significato del termine « abuso » è quello di un abuso illegale, il quale esclude l'idea che siasi tralasciato di farne uso (D. di C.).

b) ogni impiegato che in cose d'ufficio attesta una falsità, quindi anche un notaio che l'attesta nell'assumere o rilasciare un documento notarile;

L'imputabilità criminosa non vien meno per la circostanza, che la falsità poteva venire facilmente scoperta mediante il confronto con altri atti (D. di C.).

c) ogni impiegato o notaio che svela pericolosamente un segreto d'ufficio a lui affidato, che distrugge un documento affidato alla sua custodia ufficiale o contro il suo dovere lo comunica a qualcuno;

Il termine « pericolosamente » significa, sotto tali circostanze che ne poteva facilmente derivare un danno a quello, cui il segreto risguardava. Questo modo di abuso del potere d'ufficio può assai facilmente degenerare nell'alto tradimento, previsto dal § 58, o nello spionaggio, contemplato dal § 67.

d) un avvocato od altro agente giurato, che, in pregiudizio del suo cliente, assiste l'avversario nella compilazione delle scritture legali, od in altro modo lo assiste col fatto o col consiglio.

L'assistenza dell'avvocato od agente può rendersi criminosa soltanto in quelli affari, riguardo ai quali essi rappresentano la parte: per gli altri affari è applicabile il § 421 Regolamento di processo civile (galiziano 553); e nell'Ungheria, Croazia, Schiavonia, Banato di Temes, Voivodia Serba e Transilvania sono applicabili all'abuso commesso negli ultimi affari le prescrizioni dello Statuto organico per gli avvocati 24 luglio 1852 N.º 170 e 10 ottobre 1853 N.º 251 (§ 15 c e 39).

§ 103. (§ 87)

Pena,

La pena di questo crimine è il carcere duro da uno a cinque anni, estensibile anche fino a dieci secondo il grado della malizia e l'entità del danno.

§ 104. (§ 88)

Accettazio-  
ne di doni  
in cose di  
ufficio.

Un impiegato che nell'amministrazione della giustizia, nel conferimento d'impieghi o nelle decisioni sopra affari pubblici adempie bensì il suo dovere d'ufficio, ma per adempierlo accetta direttamente o indirettamente un dono, ovvero si procura o si fa promettere un vantaggio; come pure un impiegato che in generale per tali mezzi si lascia indurre ad una parzialità nel disimpegno degli affari di suo ufficio, debb' es-

sere punito col carcere tra sei mesi ed un anno. Egli deve inoltre consegnare il dono avuto o il suo valore al fondo dei poveri del luogo, ove ha commesso il crimine.

I. L' accettazione di doni in cose d' ufficio è da considerarsi, come un crimine particolare e non già come un modo d' abuso del potere d' ufficio, presupponendosi in quella, che si faccia un uso del proprio impiego, conforme ai proprii doveri, o che si commetta una parzialità ossia si preferisca una parte ad un'altra, senza arrecare peraltro a questa un vero pregiudizio.

II. L' azione punibile consiste in ciò, che un impiegato 1.º si ricusa nei casi specificati dalla legge di adempiere al suo ufficio, o di adempierlo a dovere, se non gli si promette un dono od un vantaggio, p. e. la compera di un oggetto da lui bramato, oppure 2.º si lascia indurre in generale e quindi in un qualunque affare di suo ufficio per mezzo di un dono ad una parzialità.

III. Si avrà un' accettazione di doni, ogni qualvolta l' impiegato si sarà dichiarato espressamente o tacitamente mediante azioni, che non lasciano alcun dubbio, pronto ad accettare l' offertogli dono. È inconfidente poi, che il primo impulso sia stato dato da lui stesso o dalla parte e che il dono sia stato effettivamente consegnato o no. Avviene in un modo mediato, quando il dono col di lui acconsentimento venne offerto o dato ai suoi prossimi parenti (moglie, genitori, figli), nel modo suindicato e da questi accettato. Quanto si è detto intorno al dono, vale per l' aversi procurato un vantaggio.

IV. Si riconoscerà un attentato della prima sottospecie, nel caso che la parte, eccitata a far un dono, non lo dà, nè lo promette; imperciocchè se il donativo od il vantaggio venne dalla parte anche semplicemente promesso, il crimine è già consumato.

Non si dà poi nella seconda sottospecie alcun attentato.

V. Che se l' impiegato trascendesse al punto di minacciare la parte, d' un abuso del suo potere d' ufficio, affine d' indurla ad un dono, ed in effetto di questo minacciato abuso venisse a patire alcuna delle persone, nominate al § 98, un pregiudizio nei beni, ivi contemplati, si accumulerebbe al crimine in discorso l' altro crimine d' estorsione e si avrebbe quindi un concorso di più azioni punibili.

VI. Non occorre poi di dire, che se l' offerta o l' accettazione del dono avvenne dopo il pieno disimpegno degli affari d' ufficio, non si potrà procedere contro l' impiegato per titolo criminoso.

VII. Non havvi un crimine nemmeno nell' accettazione, fatta da un impiegato, d' una anticipazione per tasse ed altre spese, ancorchè le tasse costituiscono una parte dei di lui proventi; e ciò per la ragione, che egli è tenuto a darne posteriormente conto alla parte (D. di C.).

VIII. Se a sensi del § 401 soltanto un impiegato può commettere questo crimine, potrà all' incontro ognuno divenire correo pel § 5. Chi dona va immune da pena nella prima sottospecie a motivo, che si ritrova in una tal quale coazione e non gli si può porre a carico alcuna prava intenzione, essendo questa diretta a far sì, che l' impiegato adempia fedelmente il suo dovere; ma riguardo alla seconda sottospecie invece si rende chi dona colpevole di un particolare crimine, o di contravvenzione a sensi dei §§ 405 e 314.

IX. Non è da risguardarsi come una pena la consegna del dono o del suo valore al fondo dei poveri del luogo, ma sibbene per un provvedimento politico, fondato sulla massima, che nessuno si trattenga quella cosa, in di cui possesso è venuto a mezzo di un crimine (1).

(1) I. Se l' impiegato, eseguisce i suoi doveri, e poscia gli si offrono ed egli accetta doni, senza una sua precedente analoga dichiarazione, non sarà punibile, che civilmente a termini del § 435 proc. civ.

II. L' accettazione di doni deve essere stata la *causa efficiente*, per cui l' im-

Letteratura. *Kitka*: Due casi pratici ecc. (Il legale I 225). *Schindler*: Un tributo ecc. (detto II 336). *Kitka*: Ancora due parole ecc. (detto IV 3). *R.*: Sulla pravità d'intenzione (Giornale 1844 I 239). *Zeiller*: Caso pratico (Giornale 1828 I 51). *Aussez*: Schiarimenti ecc. (Giornale 1852 II 269). *Waser*: Del crimine mediante accettazione di doni in cose d'ufficio (Gazzetta dei Tribunali 1853 N.º 7)

### § 105. (§§ 89, 90, 91)

Seduzione  
all' abuso  
del potere  
d' ufficio.

Chi tenta con doni di sedurre un giudice civile o penale, un procuratore di Stato, ovvero, trattandosi del conferimento di un impiego o della decisione di affari pubblici, qualsivoglia impiegato ad una parzialità od alla violazione del suo dovere d'ufficio, si fa reo di un crimine; abbia egli avuto di mira il proprio o l'altrui vantaggio; sia esso o no riuscito nell'intento.

La pena di questa seduzione è il carcere da sei mesi ad un anno, e, nel caso di grande malizia o di rilevante danno effettivamente cagionato, il carcere duro da uno a cinque anni. Oltre di ciò il dono offerto od effettivamente dato deve consegnarsi al fondo dei poveri del luogo.

I. Il fatto obbiettivo di questo crimine sta nel tentativo di sedurre uno degli impiegati contemplati in detto § (intorno ai quali vuolsi osservare, che il giudice penale è anche il giudice inquirente (D. di C.) — mediante doni, offerti a voce od in scritto (D. di C.) o consegnati — in modo aperto o di nascosto, — ad una parzialità od alla violazione del suo dovere d'ufficio, ed anco all'abuso del suo potere d'ufficio (Conf. § 101). Ritenuto che il tentare di sedurre stabilisce la consumazione del crimine, l'attentato

piegato esercita il suo ufficio secondo il dovere, per avere dato a dividere sia espressamente sia col suo contegno, che altrimenti non avrebbe amministrato giustamente il proprio ufficio o che non lo avrebbe nemmeno esercitato (Jenuil al § 33 Cod. 1803).

III. Si applica il § 104 e non il § 101, ancorchè per l'usata parzialità soffra un danno l'altra parte, p. e. distruggendo un testamento, ritenuto, che causa efficiente, fu l'accettazione di doni, poichè il danno, essendo solo mediato, va considerato soltanto quale circostanza aggravante, come si desume dal secondo allinea del § 105.

IV. L'autore fa conoscere al N.º VIII. d'aver abbracciata l'opinione di *Kitka*, (discussa nel Legale 1839 I. e 1840 IV.), che cioè la correità del § 104 sia a stabilirsi secondo le norme del § 5, ma da punirsi poi, qual crimine particolare, a termini non del § 104, ma del § 105, siccome norma speciale, derogativa quindi alla generale del § 5 suddetto, che il correo sia a punirsi ugualmente, che l'autore principale.

V. Jenuil (loco citato) dichiara non punibile, se non disciplinarmente ed in via di sindacato, l'impiegato, che non eseguisce il suo ufficio senza il pagamento di tasse o competenze, quando queste gli si competevano legalmente.

VI. Waser (loco citato dall'autore ed Eco III. N.º 260 e 261) osserva, come nell'accettazione di doni secondo il § 104, a differenza dell'abuso di potere, che si commette per proprio interesse, il vantaggio non deriva immediatamente da questo abuso, ma dalla prestazione della parte, sia che lo faccia questa per proprio moto o per eccitamento dell'impiegato. Rimarca inoltre che il vantaggio incriminato è anche ogni acquisto gratuito, ancorchè non consista in un vero guadagno od aumento di sostanza, p. e. il conseguire a prezzo conveniente una vendita, che altrimenti sarebbe mancata. Nota infine, che la parzialità si ripone tanto nel vero abuso del potere d'ufficio, quanto nella violazione della giusta parzialità nel trattamento legale delle parti.

ff. 311.

del medesimo consiste nella preparazione o nella semplice offerta del dono (D. di C.). Contravvenzione è questa seduzione, allorchè è fatta allo scopo di indurre ad una parzialità od alla violazione dei doveri d'ufficio altri impiegati, che quelli nominati in questo §. Fra le decisioni di affari pubblici sono le concessioni dell'esercizio d'un mestiere e dell'erezione di nuovi stabilimenti (D. di C.). Ma non si riterrà per una seduzione, qualificata a sensi di questo §, la presentazione, fatta da un concorrente, ad un posto, di lavori letterarii o di disegni, incisioni ecc., da lui eseguite in prova delle sue cognizioni e delle sue capacità, a colui, che ha da decidere sul merito dei concorrenti.

II. La seduzione di un avvocato o di un altro agente giurato al crimine, contraddistinto dal § 402 lett. *d*, non è qualificabile, nè come crimine contemplato dal § 403 nè come contravvenzione determinata dal § 344, ma da punirsi come correità del primo crimine (§ 402 lett. *d*) a sensi del § 5, non essendo l'avvocato nè un altro giurato agente da risguardarsi per impiegati. (1)

III. Il crimine determinato da questo § è particolare, da sè sussistente e non già un semplice modo d'abuso del potere d'ufficio, non essendo sempre di necessità congiunto a quest'ultimo.

IV. La prescrizione sulla consegna del dono al luogo dei poveri non contiene una sanzione penale, ma una misura politica (2).

Letteratura. *Tausch*: Sul delitto di seduzione ecc. (Casi penali I 645) *Schopf*: La concussione di impiegati daziarii (Archivio 1837 69). *Schopf*: Sulla punizione della seduzione (detto 1839 292). *Waser*: Sul crimine sull'accettazione di doni (Gazz. dei Trib. 1853 N.º 8).

## CAPO XI.

### *Della falsificazione delle carte di pubblico credito.*

#### § 406. (§ 92)

Commette il crimine della falsificazione di carte di pubblico credito chi contraffà carte di pubblico credito equivalenti a monete, ovvero obbligazioni rilasciate da una cassa pubblica che assicurano il pagamento di un capitale, o di una rendita annua, ovvero i *coupons* o *talons* che vi appartengono. — Nè in ciò porta alcuna differenza che la carta di credito contraffatta sia di questo Stato, oppure emessa in uno Stato estero sotto qualsivoglia denominazione; che sia o no atta ad illudere; che sia o no già stata posta in circolazione; che ne sia o no derivato un pregiudizio.

I. Contraffazione delle carte di pubblico credito.

(1) Chi avesse sedotto con doni un avvocato ad essere infedele alla parte da lui difesa, si sarebbe correo in abuso del potere d'ufficio, secondo Jenull (§ 90 Cod. 1803). Quest'opinione ci apparisce più fondata di quella dell'autore, poichè non essendo l'avvocato un impiegato, non si sa comprendere, come egli voglia applicare al caso concreto a seconda delle circostanze speciali di fatto i §§ 405 e 344, i quali riguardano la seduzione di un impiegato: riterremmo quanto meno la seduzione ad una truffa.

(2) La Suprema Corte di Giustizia con decisione 29 marzo 1854 dichiarò, che la consegna di un dono, quando sia avvenuta esclusivamente collo scopo di affrettare un'operazione d'ufficio, che può farsi senza ritardare o posporre contro il proprio dovere altri affari, non costituisce un'azione punibile.

Per altro sarebbe l'impiegato, che lo accettasse, da destituirsi irrimediabilmente a termini del § 49 dello Statuto organico 3 maggio 1853 N.º 81.

Le note e le azioni emesse dalla privilegiata Banca nazionale austriaca, come pure le obbligazioni emesse da un istituto pubblico di credito di questo Stato, approvato dall' Autorità, e i *coupons* o *talons* che vi appartengono, sono parificati alle carte di pubblico credito.

I. Oggetto del crimine mediante falsificazione o contraffazione delle carte di pubblico credito è la carta equivalente a moneta che venne rilasciata dallo Stato sotto qualsiasi nome e per qualsiasi valore: quindi lo sono le obbligazioni di Stato per sè e nelle loro parti essenziali e le altre carte di credito emesse da Società nazionali private nell' uno e nell' altro riguardo, in quanto loro è accordato quell'ugual diritto, che spetta alle carte emesse dallo Stato. Le carte di credito pubblico emesse da un estero Stato possono essere oggetto di questo crimine ugualmente, che le nazionali.

Il lato concetto dato dal § 106 sulle carte di pubblico credito rende inutile di enumerare tutte le esistenti carte di pubblico credito. Alle obbligazioni di Stato nazionali vennero parificate le obbligazioni fondiarie dell'Istituto di credito degli Stati galiziani (Patente 3 novembre 1841 N.º 569) ed i viglietti di rendite di Como (Rescritto Ministeriale 23 maggio 1852 N.º 125).

Relativamente all'applicazione di questo § e dei successivi alla estera carta monetata si richiamerà alla mente lo schiarimento del § 38 N.º II.

II. Il materiale del fatto consiste nella contraffazione, ossia nella fabbricazione di carte di pubblico credito uguali alle genuine, con qualsiasi strumento ed in qualsiasi maniera; sia che bene o male riesca e che la falsità sia facilmente riconoscibile o no (D. di C.). Se la contraffazione è incompiuta, si avrà un attentato di contraffazione a sensi dei §§. 8, 110 e 113. La si dichiarerà sussistente a carico di colui, che si è procacciato un torchio, l'occorrente carta, od ha principiato ad incidere sopra una lastra il disegno d'una carta di pubblico credito; nè si presterà fede alla di lui scusa di aver avuto in mira una truffa, anzichè la contraffazione della detta carta, risultando il contrario dall'azione stessa (D. di C.).

III. L'intenzione deve essere diretta a porre in circolazione la contraffatta carta di pubblico credito, come genuina, affine di procurarsi con ciò un vantaggio. A questo si congiunge necessariamente il danno di colui, presso il quale da ultimo si trova quella carta allorchè la si scopre per falsa; ma non è d'uopo, che sia anche diretta a questo danno, come lo deve essere a trarne un illecito utile.

Se pertanto si contraffà una carta di pubblico credito con un diverso proponimento, p. e. per esercitarsi nel disegno o nell' incisione ovvero per mostrare la propria attitudine artistica oppure per dare sopra richiesta una prova di contraffazione, non si commette alcun crimine.

IV. Non forma un elemento essenziale di questo crimine l'effettiva circolazione della contraffatta carta di pubblico credito, nè l'altra circostanza, che ne sia derivato un pregiudizio.

V. La punibilità di chi fabbrica tali oggetti, che osservati superficialmente o da gente mal pratica possono con facilità essere ritenuti o scambiati con carte di pubblico credito, p. e. indirizzi, annunci, è determinata dal § 325.

Letteratura. *Waser*: Sul crimine di falsificazione di carte di pubblico credito (Gazz. dei Trib. 1852 N.º 136).

### § 107. (§ 93)

Correi di questo crimine.

È correo di questo crimine chi coll' incisione imita gli stemmi soliti ad usarsi nelle carte di pubblico credito, apparcchia la carta, i bolli, le matrici, le lettere, i torchi e qua-

lunque altra cosa che servir possa alla fabbricazione di false carte di pubblico credito, ancorchè si tratti di un solo pezzo, e scientemente ne fa la somministrazione per promuovere il contraffacimento, ovvero chi in altro modo qualunque coopera alla contraffazione, sebbene la sua contraffazione sia rimasta senza effetto.

I. Dalla circostanza, che il correo onde sia tale, deve far la somministrazione degli stromenti colla coscienza di promuovere il contraffacimento, si lascia dedurre, che si avrà un attentato di correatà nel caso, che la somministrazione sia stata impedita in uno dei modi, indicati dal § 8.

II. E per sè chiaro, che per rendersi correo nel contraffacimento delle carte di pubblico credito nel modo summentovato, occorre, che ciò avvenga d'intelligenza coll'autore principale (D. di C.). E pure evidente che si può divenire correo di questo crimine in qualunque dei modi enumerati dal § 5.

§ 108. (§ 94)

Se una carta di pubblico credito, equivalente a moneta, è stata effettivamente fabbricata, e se la fabbricazione fu operata con istromenti che facilitano la moltiplicazione di tali carte, tanto il contraffattore, come ciascun correo è punito col carcere duro in vita; ma col duro carcere da dieci a vent'anni se la contraffazione fu eseguita colla penna o con istromenti diversi da quelli dell'accennata specie.

Pena  
a) della  
contraffazione delle  
carte di  
pubblico  
credito  
equivalenti  
a moneta;  
aa) della  
compiuta  
contraffazione;

I. *Stromenti che facilitano la moltiplicazione*, sono le lastre di rame, di acciajo, o di pietra, gl'intagli in legno, i torchi in rame o per stampare libri, e gli altri apparecchi che servono a fabbricare false carte di pubblico credito in una grande quantità ed in breve tempo (§ 107). E poi inconfidente, che le lastre o gli altri istromenti sieno servibili o meno, che rendano fattibile la fabbricazione di moltissimi o di un piccol numero di falsificati, o che infine sieno di tanto cattiva qualità da divenire inservibili dopo la prima prova di stampa.

II. Il correo, il quale cooperò all'uso di questi stromenti, che facilitano la moltiplicazione od alla somministrazione loro (§ 107), soggiacerà alla maggiore sanzione penale anche quando la sua cooperazione rimase senza effetto. Gli si applicherà la minore sanzione, se cooperò alla applicazione degli stromenti indicati dalla seconda parte del presente §.

§ 109. (§ 95)

Si applicheranno le stesse pene anche al partecipe che, d'intelligenza col contraffattore, con un correo o con altri partecipi, ha messo in circolazione tali contraffatte carte di pubblico credito, sia tale intelligenza seguita prima, durante o dopo la contraffazione.

bb) del  
partecipe;

La legge ha trasfuso il concetto generale di partecipe (§ 5) nel presente §, costituendone un particolare crimine di compartecipazione; la pena, portata dal § 109, si riferisce però soltanto alla circolazione di carte di pubblico credito equivalenti a monete (§ 112, 116).

II. La frase « mettere in circolazione » significa « diffondere ». Avve-  
nendo, che taluno riceva dal contraffattore una grossa partita di carta mo-  
netata e la consegna poscia in piccole partite ad altri, perchè la spendino fa-  
cendo comprite, si avrà nell'uno od anche negli altri dei partecipi, poichè  
quest'ultimi erano d'intelligenza con un partecipe.

III. Siccome la partecipazione si compone del ricevere la falsa carta  
monetata, e del metterla in circolazione, così colui, il quale non la ha pe-  
ranco posta in circolazione, avrà commesso fin a tal punto un attentato.

IV. Il mettere in circolazione false carte di pubblico credito od i loro  
falsificati, conoscendone la falsità, ma senza concerto coll'autore o con un  
partecipe, è una truffa a sensi del § 201 lett. a.

Si procederà ugualmente per truffa contro colui, che si serve di false  
carte di pubblico credito, in un modo da trarne un vantaggio anche senza  
spenderle, p. e. col mostrarle, affine di farsi credere un benestante (§ 201 d.)

Letteratura. *Staehlin*: Trattato ecc. (Giornale 1840 II 35). *Passy*: Caso  
penale ecc. (detto 1833 II 214).

§ 110. (§ 96)

cc) del-  
l'attenta-  
to contraf-  
facimento;

Se fu attentata ma non compiuta la contraffazione di car-  
te di pubblico credito equivalenti a moneta, e l'attentato (§ 8)  
ebbe luogo coll'uso di stromenti che ne facilitano la multipli-  
cazione, ciascuno che vi ha cooperato è punito col duro car-  
cere da cinque a dieci anni, e in caso di particolare pericolo  
da dieci a venti anni. — Fuori di questi casi la pena sarà del  
duro carcere da uno a cinque anni, e da cinque a dieci con-  
correndo circostanze specialmente aggravanti.

Si in questo che nel § 113 si comprendono fra quelli, che vi hanno coope-  
rato, tutti quelli, che si contemplano nei §§ 5 e 107. Già si parlò al § 106 dell'at-  
tentato relativamente alla contraffazione delle carte di pubblico credito.

§ 111. (§ 97)

b) della  
contraf-  
fazione di  
pubbliche  
obbliga-  
zioni;

aa) del-  
la compi-  
uta contraf-  
fazione;

Se fu effettivamente compiuta la contraffazione di una  
obbligazione emessa da una cassa pubblica, e se la fabbrica-  
zione fu operata con istromenti che facilitano la moltiplica-  
zione di tali carte, tanto il contraffattore, come ciascuno cor-  
reo è punito col carcere duro da dieci a vent'anni; ma col  
duro carcere da cinque a dieci anni se la contraffazione fu  
eseguita colla penna o con istromenti diversi da quelli del-  
l'accennata specie.

Si punirà a termini di questo § ogni contraffazione delle parti essenziali  
delle pubbliche obbligazioni, ossia dei *Coupons* e *Talons*; l'attentato poi non  
che la compartecipazione relativa si puniranno a termini dei successivi due §§.

§ 112. (§ 98)

bb) dei  
partecipi e  
complici;

Incorre queste medesime pene il partecipe o complice, il  
quale, d'intelligenza (§ 109), ha messo in circolazione tali  
carte di pubblico credito contraffatte.

Lo schiarimento, dato al § 109, ha la sua piena applicazione anche al presente §.

§ 115. (§ 99)

In caso di attentata ma non compiuta contraffazione di tali carte di pubblico credito, ciascuno che vi ha cooperato è punito col duro carcere da cinque a dieci anni, se l'attentato (§ 8) ebbe luogo coll'uso d'istromenti che facilitano la moltiplicazione; — in caso diverso col duro carcere da uno a cinque anni.

cc) attentata contraffazione.

Si confronti con ciò, che si disse al § 110:

§ 114. (§ 100)

Si fa reo di falsificazione delle carte di pubblico credito anche colui, che

II. Alterazione delle carte di pubblico credito.

a) altera tali carte (§ 106) genuine ad una somma maggiore di quella per cui furono originariamente emesse; ovvero

b) altera in tali carte i numeri od altre parti del loro contenuto, o che presta aiuto all'alterazione.

I. Chi altera false carte di pubblico credito nel modo contemplato dal presente §, ovvero altera le genuine ad una somma minore, commette una truffa (§ 197, 199 d e 201 a).

II. L'alterazione di cui parla il capoverso b, deve essere tale, che s'immuto le parti essenziali del contenuto, da apparire un altro: non lo è quindi il semplice tagliare via alla carta di pubblico credito qualche frastaglio.

III. Anche qui l'intenzione deve essere quella di diffondere la carta di pubblico credito, così alterata, nel suo elevato valore o colla mutazione, a cui fu assoggettata, affine di procacciarsi in tal guisa un vantaggio; ma non è un essenziale elemento di fatto quello, che la carta di pubblico credito sia stata effettivamente posta in circolazione.

IV. I modi di compartecipazione contemplati dai §§ 5 e 107, qui si riguardano come un crimine particolare. Non è possibile rispetto al suddetto crimine un attentato, per la natura stessa della cosa.

§ 115. (§ 101)

Un tale reo è punito col duro carcere da cinque a dieci anni, e da uno a cinque se la falsificazione fu attentata ma non compiuta.

Pena a) del reo principale e dei correi;

Questa pena colpisce tutte le persone, contemplate dai §§ 5, 107 e 114.

§ 116. (§ 102)

Chi, d'intelligenza (§ 109) col falsificatore, con un coreo o con altro partecipe, ha messo in circolazione le carte di pubblico credito falsificate mediante alterazione, è punito col duro carcere da cinque a dieci anni.

b) dei partecipi.

Anche qui vale ciò, che si disse a schiarimento del § 109.

§ 117.

Circostanza special-  
mente ag-  
gravante.

Nel misurare la pena per la contraffazione o per l'alterazione di pubbliche obbligazioni si considera come circostanza specialmente aggravante quella dell'essere le medesime intestate al portatore.

Pubbliche obbligazioni sono tutte le obbligazioni del nuovo debito di Stato.

## CAPO XII.

### *Della falsificazione di monete.*

#### § 118. (§ 103)

Falsifica-  
zione di  
monete.

Commette il crimine della falsificazione di monete :

Già al § 58 N.º II. si spiegò se ed in quanto sieno applicabili le determinazioni sulla falsificazione delle monete alle monete estere.

a) chi, non autorizzato, batte moneta secondo un conio avente corso in un luogo qualunque, ancorchè sia d'egual titolo e lega della moneta genuina, od anche migliore ;

Questo crimine consiste nell'arrogarsi il diritto devoluto allo Stato di battere moneta e nell'illegitimo godimento dei diritti annessivi, senza che alcuno ne patisca un danno ; ed è indifferente, che siensi battute monete austriache od estere, che siensi desse poste o meno in circolazione, o che persino abbiasi o meno avuto l'intenzione di metterle in circolazione (D. di C.).

b) chi secondo un conio avente corso in un luogo qualunque batte falsa moneta o col vero metallo, ridotto però a più bassa lega, o con metallo di minor valore, ovvero a moneta altrimenti falsa dà l'apparenza di genuina ;

I. Questo capovero racchiude tre diverse azioni :

1. il battere moneta col vero metallo (platino, oro, argento, rame), purchè vi sia minore il peso o la lega, che non nella moneta austriaca od estera presa a modello ;

2. il battere moneta secondo il conio austriaco od estero, ma con un metallo di valor minore (zineo, piombo, ottone) di quello, contenuto nella moneta genuina, che si ha imitata ;

3. il dar ad una moneta genuina l'aspetto di una moneta genuina ma diversa, p. e. coll'indorarla, coll'inargentarla, ecc.

II. Riguardo ai capiversi *a* e *b* è oltreciò da osservare, che 1. oggetto di questo crimine sono soltanto le monete aventi tuttora corso ; 2. che l'espressione « battere moneta » non è presa nello stretto senso, commettendosi questo crimine anche col fondere le monete entro uno stampo (D. di C.). (1)

(1) *Battere moneta* secondo i lessici vale improntare il metallo, imprimere, efigiare ; il che avviene per *getto* e per *conio*. L'inciso *b* del § dimostra, che è nello spirito della legge di comprendere nel battere moneta ogni privata fabbricazione

c) chi diminuisce in qualunque siasi modo i pezzi di moneta genuina nell'intrinseco valore e grado di bontà giusta il quale furono formati, o cerca di dar loro l'aspetto di pezzi di maggior valore;

I. Questo capoverso contempla due diverse azioni punibili:

1. il diminuire le genuine monete dello Stato od essere nel loro originario valore in qualunque siasi modo, p. e. vol limarle, col tostarle ecc.;

2. il dar l'aspetto di un maggior valore alle monete genuine dello Stato od essere, ancorchè soltanto lo si tenti col cambiare i segni del valore, che trovansi sulla moneta. Vi appartiene il caso, di frequente presentatosi, che cancellato il N.º 5 sui pezzi da 5 carantani, si rendono questi simili ad uno zecchino imperiale col semplice indorarli, al punto d'illudere a primo sguardo. Sarebbe poi una truffa il semplice indorare od inargentare, affine di dare alla moneta un diverso colore e non un'altra forma esterna, quando fosse accompagnato dall'intenzione, di cui più sotto (N.º 2) si discorrerà; senza questa si avrebbe la contravvenzione prevista dal § 325.

II. Nel primo capoverso non si richiede, che la prava intenzione sia diretta a mettere in circolazione le monete coniate, inquantochè si tratta soltanto della punibile violazione d'un diritto esclusivo allo Stato. Ma agli altri due b, e c è inerente la prava intenzione di porre in circolazione le monete alterate per il pieno originario valore o per quello maggiore, di cui loro si diede l'apparenza, e le monete false poi pel corrispondente valore delle genuine, affine di procacciarsi con ciò un illecito guadagno (§ 325); nè si richiede per l'imputazione, che siasi conseguito questo scopo e che la moneta sia stata effettivamente posta in circolazione (D. di C.).

III. Egli è nella natura della cosa, che in tutti questi modi, (eccettuati però quelli indicati alla lett. c in I. sub 2) si dia un attentato; nè cambia aspetto al fatto, l'essere o meno la falsificazione ben riuscita (D. di C.).

d) chi fornisce stromenti per la fabbricazione di false monete od in qualunque altro modo coopera alla falsificazione.

In questo crimine si considerano tutti i modi di correità, contemplati dal § 5, come un particolare crimine, e nominatamente lo si considera, come consumato colla somministrazione degli stromenti, ancorchè non siasi peranco dato principio alla coniazione (D. di C.) (1).

di moneta a cui si dà l'apparenza di moneta genuina (Decisione dell'Appello Lombardo 29 marzo 1855. Gazzetta dei Trib. V N. 64).

(1) La falsificazione e contraffazione delle carte di pubblico credito e delle monete è un fatto preparatorio ad una truffa, la quale si effettua propriamente colla spendizione e diffusione loro: fino a che ciò non avviene, non è lesa materialmente alcun diritto sociale, piucchè coll'affilare un coltello non lo sia la vita di un terzo. Ma siccome dall'uno canto la spendizione avviene in un momento rapido od in un modo facile da non poterla prevenire, e l'intero Stato vi è esposto, e dall'altro canto la preparazione è lunga e così esteriore da lasciar conoscere per un rapporto diretto ed anche immediato la risoluzione criminosa di diffondere le carte e le monete falsificate, così il legislatore ha costituito della falsificazione sopradicata un crimine, nel quale all'accusa incumbe di completare la prova della risoluzione criminosa con altre circostanze oltre il fatto materiale (Rossi. Droit pénal, II. p. 61, ed art. I. della Pat. di prom. del Cod. 1803).

Ciò si avverte nello scopo di far attenti, come debbasi esser tanto nell'imputazione dell'attentato e della correità, avendo, riguardo a quest'ultima, il legislatore al § 407 espressamente richiesto, che il correo sappia di promuovere il contraffacimento colla sua somministrazione, e con ciò di promuovere un contraffacimento diretto a diffondere ciò, che verrà contraffatto. Infatti come non è punibile chi contraffà una banconota per metterla in un quadro, non lo è del pari, chi scientemente a ciò gli fornisce i bolli, le lettere, i torchi, ecc.

Letteratura. *Wagersbuch*: Considerazione sull'indoratura delle monete ecc. (Archivio III 80).

### § 119. (§ 104)

Pena.

La pena di questo crimine è il duro carcere da cinque a dieci anni; e da dieci a venti se vi concorre un particolare pericolo od un rilevante danno. Soltanto nel caso che la falsificazione si presenti conoscibile a chiunque, o che la moneta coniatata senza autorizzazione sia di eguale titolo e lega della moneta genuina, può la pena essere misurata fra uno e cinque anni.

Non si applicherà la minore pena, quando la falsificazione è appieno riuscita, da venir riconosciuta solamente dai Cassieri, dai cambiavalute e da altre persone, che molto hanno a fare con monete, e dal non esserlo invece nel comune commercio ed usando l'ordinaria attenzione.

### § 120. (§ 105)

Partecipazione, complicità nella falsificazione di monete.

Come partecipe o complice della falsificazione di monete commette un crimine quegli che, d'intelligenza (§ 109) con chi ha commesso o coadiuvato la falsificazione, o con un altro partecipe o complice, ha posto in circolazione la moneta falsificata; ovvero si fa acquirente delle parti, di cui fosse stata diminuita la moneta genuina nel caso del § 118, lettera c.

I. Anche qui meglio si determina un crimine, già specificato nel § 6. Esso presentasi sotto due modi:

1. col porre in circolazione le monete false, o battute senza alcun diritto, d'intelligenza con chi ha commesso o coadiuvato la falsificazione o con un altro partecipe o complice, inquantochè mancando questa intelligenza, chi le pose in circolazione, conoscendole non genuine, commetterebbe una truffa punibile secondo il § 201 lett. a. Egli è poi così inconferente, come nelle carte di pubblico credito, che il concerto sia avvenuto prima o dopo la falsificazione; e vi si applicheranno anche le osservazioni fatte al § 109.

2. col farsi acquirente, ossia col ricevere verso un corrispettivo le parti, di cui fosse stata diminuita la moneta genuina, conoscendo una tale loro provenienza. Acquistandole invece gratuitamente p. e. mediante una donazione, non si commette alcuna partecipazione nella falsificazione di monete (1).

II. In amendue questi casi l'intenzione è diretta a procacciarsi per tal guisa un illecito guadagno. Possibile egli è per amendue l'attentato.

Basandosi la falsificazione delle monete e delle carte di credito pubblico sul medesimo principio, è evidente l'applicazione del § 107 anche alla prima falsificazione.

Il semplice possesso (*Anhaltung*) di una carta di pubblico credito non è soggetto a procedura penale, D. aul. 20 ottobre 1826.

(1) Anche il prof. Hye avvertì sull'uso comune della lingua riguardo al termine « an sich lösen, farsi acquirente », intendendosi per questo unicamente l'appropriarsi una cosa per prezzo, a titolo di componimento o risarcimento e non mai l'appropriamento gratuito od a mezzo di un dono (pag. 158).

## § 121. (§ 106)

Tale partecipazione o complicità è punita col carcere duro da uno a cinque anni, e fino a dieci, quando siasi recato un danno rilevante. Pena.

## CAPO XIII.

*Della perturbazione della religione.*

## § 122. (§ 107)

Commette il crimine di perturbazione della religione:

a) chi bestemmia Dio con discorsi, fatti, in opere stampate o scritti diffusi (1). Perturbazione della religione.

I. Sono bestemmie tutte le espressioni della bocca o di uno scritto, e tutti i fatti, i quali in alto grado offendono la venerazione, che ogni uomo, astraendo dalla sua diversa confessione religiosa, deve avere per l'Ente Supremo, e che quindi manifestano un disprezzo dello stesso: nominatamente lo sono quelle, con cui gli si attribuiscono proprietà od azioni, che contrastano colla santità di Dio. Se all'incontro queste espressioni fossero dirette contro le particolari idee, che una comunione religiosa, esistente nello Stato, ha della Divinità, sarebbero da punirsi come delitto a termini del § 303, a meno che non si manifestassero dinanzi ai seguaci della suddetta comunione, poichè in allora si considererebbero senza alcun dubbio, come crimine di perturbazione della religione.

II. Ritenuto poi, che l'essenza di questo crimine è riposta nell'offesa del comune sentimento di venerazione per la divinità, debbono i discorsi od i fatti avvenire dinanzi ad altri, fosse anche un solo, e gli scritti poi essere stati comunicati ad un altro, affinchè si possa imputarli come criminosi. Tra gli scritti appartengono i disegni e le figure (2).

(1) Jenull nel suo commento del Codice 1803 al § 107 dichiara bestemmia ogni atto, con cui maliziosamente si nega una perfezione, un attributo della Divinità, come Ente infinito, ovvero gli si appone una imperfezione, un vizio. Il verbo tedesco « lästern » significa appunto questi due atti, l'uno di sua natura negativa e l'altro affermativo senza precisarne il modo: sarebbe stato quindi meglio tradotto col termine « ingiuria », riferendosi la bestemmia soltanto ai detti ingiuriosi contro Dio (Nardi. Diritto ecclesiastico Vol. III. p. 184). Le bestemmie così dette *blasphemiae mediatae*, contro Maria Vergine cioè, e contro i Santi, contro i Sacramenti e le chiese saranno punibili a seconda delle concomitanti circostanze di fatto e la occorsa speciale gravità d'intenzione o colposità soltanto, a norma del § 303, come delitto, ed a norma del § 500, come contravvenzione.

(2) Vi si comprenderà, a nostro vedere, anche il fatto di colui, che con atti di violenza effettiva o minacce costringe od impedisce una o più persone nell'esercizio di un culto permesso, di assistere a questo, di celebrare certe feste, di osservare certi giorni di riposo, di aprire quindi o di chiudere le botteghe, di fare o tralasciare certi lavori (art. 360 Cod. francese), poichè il fine del malintenzionato è di disturbare l'esercizio di una religione esistente nello Stato, e siccome per *speciem generi derogatur*, così comunque qui si abbia anche una pubblica violenza mediante estorsione, l'elemento speciale del turbamento di un'istituzione pubblica, che vi si aggiunge, dà al fatto nome e natura.

Per qualificarlo soltanto come pubblica violenza si potrebbe opporre che l'epiteto di « pubblico » regga tutto l'alinea b del § 122; ma l'eccezione è inattendibile, poichè nel primo e secondo caso l'offesa pubblica è già inerente all'oggetto, che si offende, nel terzo poi non essendo tale carattere insito all'azione materiale, deve risultare dal modo, ossia dall'essere tenuti i discorsi dispregiativi in pubblico, e perciò deve ritenersi, che sia stato aggiunto quell'epiteto limitatamente al terzo caso.

III. L'intenzione deve essere stata quella di far conoscere ad altre persone per mezzo di queste bestemmie la propria disistima della divinità (D. di C.), ma non si richiede, che mirasse ad infondere in altri uguali sentimenti. Occorrendo così in questo crimine come in ogni altro una pravità d'intenzione, ne consegue, che non sono bestemmie criminose nè le maledizioni che si fanno per abitudine (1), nè le discussioni scientifiche, che si tengono sull'esistenza e sugli attributi di Dio. In quest'ultimo riguardo spetterà al giudice di rilevare scrupolosamente le circostanze della legge in quei casi, nei quali alla vera bestemmia di Dio si diede soltanto una veste di apparenza, la quale non fa, che renderla più pericolosa.

IV. Un attentato di questo crimine è possibile negli scritti e nelle azioni, ma non nei discorsi.

b) chi turba l'esercizio di una religione riconosciuta nello Stato, o chi con disonorante maltrattamento degli arredi destinati al divin culto, od altrimenti con fatti, discorsi, opere stampate o scritti diffusi mostra pubblicamente disprezzo per la religione ;

I. In questo capoverso si tratta di due diverse azioni criminose:

1. la prima si commette da chi illegalmente turba (impedisce, interrompe o fa cessare) una solennità religiosa od una cerimonia divina di una religione riconosciuta dallo Stato, nominatamente della religione cattolica-romana, greca od armena, dei greci non uniti, dei luterani, e dei calvinisti. della chiesa cristiana unitaria e degli ebrei (Ordinanza 20 giugno e 30 ottobre 1781 e 24 gennaio 1850 N.º 38). Né fa mestieri, che il colpevole si sia intromesso in un modo immediato agli esercizi ed alle preci dei devoti, o che queste siano state in un modo diretto interrotte, bastando, che l'attività dei devoti venga impedita e la loro intenzione altrove distratta, vale a dire che ne sia disturbata la divozione; p. e. col gridare, col far schiamazzo, collo scrosciante ridere nell'immediata prossimità alla casa di Dio (D. di C.). Non v'ha poi alcun dubbio, che questa azione criminosa può concorrere con altri crimini, p. e. colla pubblica violenza, con una grave lesione corporale (§ 53, e § 34) (2);

2. commette la seconda azione criminosa, contemplata dal capoverso, chi mostra pubblicamente disprezzo contro tutte e singole le religioni esistenti

(1) La bestemmia deve essere fatta pubblicamente od almeno in un modo osservabile, da poter essere udita o veduta da più, perchè altrimenti sarebbe un peccato, come atto di foro interiore, perchè la bestemmia è un modo della perturbazione di religione, che si commette soltanto col pubblico disprezzo, e perchè il § 303, che è di complemento al § 122, richiede un vilipendio pubblico della religione od almeno dinanzi a più persone.

Ciò si avverti dal procuratore di Stato Waser (Eco, Vol. IV N.º 341) non facendosi dai tribunali calcolo della pubblicità della bestemmia.

(2) Il prof. Hye commentando il § 268 di Procedura penale (pag. 295) opina, che riguardo alle bestemmie si debba ritenere sussistente a carico dell'accusato la pravità d'intenzione, sebbene da lui negata, per essere il male insito all'azione stessa, e che quindi pel succitato § la cosa dell'accusato sia inattendibile. Gli si obietta peraltro, che in molti casi v'ha soltanto una colpa, in quant la coscienza di dire propriamente una bestemmia, in chi lo fa per abitudine, è possibile, ma non effettiva: egli agisce in ciò più o meno spontaneamente, ma senza il libero arbitrio della volontà, senza un atto di determinazione speciale e momentanea, appunto come un sonnambulo può ripetere le operazioni che gli sono abituali: per la pravità d'intenzione richiedendosi la coscienza e la volontà suaccennata, sarebbero le bestemmie, a cui mancasse l'una o l'altra, quali colpose gravi immoralità, punibili a sensi del § 525, non avvenendo nell'interno della famiglia o venendo dal capo di casa chiesta l'assistenza dell'autorità: poichè per decisione della Cassazione 22 settembre 1853 N.º 9648 i casi del § 525 sono annoverati in via d'esempio e vi si comprendono tutte le azioni, che diffondono la corruzione dei costumi.

nello Stato, o contro una di loro, con disonorante maltrattamento degli arredi destinati al divin culto, ancorchè non sieno stati consacrati, o di altri oggetti p. e. dell'acqua benedetta, od altrimenti con fatti, discorsi, opere stampate o scritti diffusi. Mancandovi il requisito, che il disprezzo venga dimostrato in un pubblico luogo (§ 83) o che questi scritti od opere stampate sieno accessibili a tutti, mancherà anche il fatto obbiettivo. Si accumulerà al crimine in discorso il malizioso danneggiamento dell'altrui proprietà (§§ 85, 468), nel caso che gli arredi destinati al divin culto sieno stati danneggiati. Il disprezzo deve ferire l'essenza della religione, poichè l'avvilirne ed il deriderne alcune costumanze e principii costituirebbero il delitto, designato nel § 303. Non occorre poi di accennare, che non è ammissibile la prova di essere a ciò stati autorizzati nè l'eccezione sulla verità del dimostrato disprezzo.

II. In amendue questi modi la prava intenzione deve essere stata diretta ad attestare a mezzo del proprio contegno il disprezzo della religione, e mancando questa prava intenzione, si avrebbe un atto punibile a termini del § 302.

III. Il deridere, l'avvilire od il turbare in altro modo meno grave l'esercizio della religione vien punito come delitto a mente del § 303.

IV. È possibile in questo crimine l'attentato, a meno che non lo si commetta con discorsi. (1)

c) chi cerca di sedurre un cristiano all'apostasia dal cristianesimo, o

Apostata dal cristianesimo è chi rinea la religione cristiana, ma non colui, che passa da una all'altra credenza cristiana.

d) chi si sforza di diffondere l'incredulità, o di spargere un'erronea dottrina ripugnante alla religione cristiana.

I. L' incredulità consiste nel negare l'esistenza ad ogni religione; erronee dottrine, punibili come crimine, sono quelle, che mettono in contingenza le verità fondamentali del cristianesimo, come tale e non quindi le verità ossia il dogma particolare ad ogni singola credenza cristiana.

II. Anche in questo caso non è attendibile l'eccezione, che erronea sia la dottrina della religione cristiana, e che la pretesa nuova dottrina sia la vera.

III. Il § 304 determina, se ed in quanto sia punibile come delitto il fondare una nuova società religiosa (setta) in seno al cristianesimo.

IV. Non è possibile un attentato riguardo agli ultimi due modi di perturbazione della religione (§ 123 c e d), perchè già il tentativo costituisce il crimine consumato, esprimendosi la legge coi termini « chi cerca » « chi si sforza ».

Letteratura. *Benesch*: Il principe americano ecc. (Giornale 1830 I 345). *Strobl*: Sulla bestemmia (detto 1846 II 290). *Waser*: Sul crimine di perturbazione della religione (Gazzetta dei Trib. 1853 N.º 50). *Wahlberg*: La legislazione austriaca in rapporto alla religione (Foglio letterario della Gazzetta di Vienna 1854 N.º 34).

### § 123. (§ 108)

Se colla perturbazione della religione venne dato pubblico scandalo, o ne è seguita una seduzione, od al fatto andò Pena.

(1) Il codice badese considera, come un perturbatore della religione, e punisce col carcere fino ad un anno, chi senza essere un ecclesiastico maliziosamente esercita come tale le funzioni di servizio divino od ecclésiastiche, che possono compiere per diritto soltanto da un sacerdote (art. 584). Secondochè mirasse a vilipendere il dogma ovvero i precetti e la disciplina della comunione religiosa, questo reato sarebbe punibile presso noi per crimine a termini del § 122 lett. b oppure per delitto a sensi del § 303.

congiunto un pericolo comune, questo crimine debb' essere punito col carcere duro da uno a cinque anni, ed anche fino a dieci in caso di grande malizia o pericolo.

Il *pubblico scandalo* è qui un sentimento vivo e disagiata, in altri cagionato mediante atti irreligiosi, commessi in un pubblico luogo. Lo scandalo deve essere in sè generale; nè la semplice pubblicità del luogo, nè la presenza di poche persone bastano, perchè lo scandalo si possa chiamare pubblico (D. di C.). Havvi *pericolo comune*, non solo quando la pubblica sicurezza può essere turbata da una sollevazione, da una pubblica violenza ecc., per essere la seduzione generale o perchè la nuova dottrina vien insegnata dietro un sistema e con una forza convincente, venendo da queste circostanze giustificata l'applicazione di una maggiore sanzione penale, cioè dai 5 ai 10 anni, ma anche quando la seduzione è diretta a poche persone, e queste si lasciano facilmente guidare o stanno in un rapporto di dipendenza coll'agente (p. e. nel rapporto dei membri di famiglia col capo di questa) (D. di C.). Si accumulerebbe al presente crimine il delitto, previsto dal § 302, se vi fosse congiunto alcun eccitamento ed istigazione ad ostilità contro le comunioni religiose.

#### § 124. (§ 109)

Non concorrendo alcuna delle circostanze menzionate nel § precedente, la perturbazione della religione sarà punita col carcere da sei mesi ad un anno.

### CAPO XIV.

#### *Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine.*

#### § 125. (§ 110)

**Stupro.** Committe il crimine di stupro chi con pericolosa minaccia, con violenza effettivamente usata, o con assopimento dei sensi astutamente procurato, mette una donna nell'impotenza di resistergli ed abusa di lei, ridotta in questo stato, con illegittimo carnale commercio.

1. Gli elementi caratteristici del fatto oggettivo sono:

1. una donna qualunque, compresi quindi la donna, che fa commercio del suo corpo, ma non la propria moglie, ancorchè sia da noi separata di letto e di mensa,

2. che si pone nell'impotenza di resistere sia colle proprie forze, sia chiamando l'altrui aiuto,

3. con pericolosa minaccia (conf. col § 98), con violenza effettivamente usata, come sarebbe gettando la donna a terra, legandola, sbarrandole la bocca ecc., o con assopimento dei sensi, astutamente procurato vale a dire un assopimento dei sensi, che tolga la facoltà di opporre alle influenze sessuali la libera attività volitiva, (sia ciò un effetto di mezzi narcotici o stimolanti), e che avvenne senza la coscienza e contro la volontà della persona violentata, quindi anche con mezzi, che questa conobbe e volle, ma la cui efficacia le era ancora sconosciuta,

4. e di lei, ridotta in questo stato, ossia nel mentre si trova in questo sta-

to di impotenza a resistere fisicamente ed a determinarsi per atti liberi di volontà, abusa con illegittimo *carnale commercio*, che è quanto dire congiungendo le parti sessuali secondo le leggi naturali. Non è influente, che sia avvenuta una polluzione, od un concepimento, nè che la donna abbia avuto occasione durante il congresso carnale di resistere, nè che abbia riconosciuto questa occasione, ma ciò non ostante affascinata dalla sensibilità, in lei suscitatasi, non ne abbia approfittato.

II. Si avverte, che l'atto della violenza e l'altro dell'abuso carnale sono strettamente collegati fra loro dalla particella congiuntiva « ed ». Se pertanto taluno ha fatto quanto è indicato dalla legge, ma non ha compiuto il commercio carnale, avrà commesso un attentato stupro: se poi ha messo la donna nello stato d'impotenza per mandato di un terzo, sarà da considerarsi qual correo nello stupro, da questo terzo indi commesso.

III. Se taluno soddisfa l'appetito sessuale in un modo diverso dal congresso carnale, si rende colpevole di oltraggio al pudore (§ 123).

IV. Avvenendo il caso, che un uomo sia coartato in qualsiasi guisa al commercio carnale da una donna, questa sarebbe da punirsi a tenore dei §§ 90, 93, 98 o quanto meno a tenore dei §§ 300 lett. f e 325.

Letteratura. *Menzel*: Caso criminale (Il legale V 402). *Tomaschek*: Considerazioni ecc. (Il Giornale 1840 I 289). *Koppel*: Schiarimento ecc. (detto 1836 II. 264).

### § 126. (§ 111)

La pena dello stupro è il duro carcere tra cinque e dieci anni, e tra dieci e venti se dalla violenza è derivato un grave pregiudizio alla salute o perfino alla vita della donna offesa. Se il crimine ha, cagionato la morte dell'offesa, la pena è il duro carcere in vita. Pena.

I. Il termine « *violenza* » si riferisce non soltanto all'effettiva manumissione, ma anche alla pericolosa minaccia ed all'assopimento dei sensi, astutamente procurato, poichè la prima può avere una assai pregiudizievole influenza sul sistema nervoso e l'altro secondo la qualità e quantità dei mezzi adoperati, la può avere sulla salute.

È un grave pregiudizio alla vita, qual contrapposto a quello, che seco porta la morte, ogni stato, a cui va congiunto un pericolo od un abbreviamento della vita, p. e. un insanabile stato infermiccio e di deperimento, cagionato dallo stupro (§ 134).

II. Non si richiede, che il pregiudizio alla salute od alla vita sia stato nello scopo dell'agente, bastando, che ne sia derivato per la di lui colpa (§ 134) (D. di C.). Che se fosse stato nello scopo, da lui avuto, la punizione sarebbe a commisurarsi secondo il combinato disposto dei §§ 126, 134 o 152 e 34.

### § 127.

È parimenti da considerarsi come stupro e da punirsi giusta il § 126 l'illegittimo carnale commercio intrapreso con persona di sesso femminile, la quale senza cooperazione dell'autore si trova impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, o che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno dell'età sua.

I. Questo § contiene due sottospecie del crimine di stupro, la cui sostanziale differenza dall'altra del § 125 consiste in ciò, che vi restano escluse le violenze,

specificate nell' ultimo §; verificandosi poi queste rispetto alla terza sottospecie, il fatto sarebbe qualificabile, come stupro della prima sottospecie.

II. Esse sono:

1. L' illegittimo carnale commercio con qualunque persona la quale senza la cooperazione dell' autore si trova impotente a resistere ed inconsapevole di sè stessa, p. e. in conseguenza d' una malattia dello spirito o del corpo, durante un deliquio, per un accidente, nel sonno o per opera di un terzo, non inteso coll' autore del commercio carnale, oppure per opera di questo, quando egli non ebbe da bel principio l' intenzione diretta allo sfogo dello stimolo sensuale, p. e. applicandole un narcotico nell' occasione che le levava un dente;

2. L' illegittimo commercio carnale con una persona, che non ha ancora compiuto il decimoquarto anno dell' età sua, da calcolarsi questa secondo l' anno del calendario (§ 2 *d*), senza riflesso alle circostanze, che sia o no ancora vergine (D. di C.) e che abbia o meno acconsentito. Si richiede però, che l' autore sapesse, o che usando della comune attenzione potesse conoscere, che la ragazza era di una età al di sotto dei 14 anni, militando per lui altrimenti il motivo di discolpa contemplato al § 2 lett. *d*, semprechè le peculiari circostanze di fatto illudessero da far credere uno sviluppo maggiore di quello ordinario all' età minore di 14 anni (D. di C.).

III. Esse hanno di comune il distintivo, che il commercio anche soltanto intrapreso ossia incominciato (D. di C.) costituisce il crimine consumato; senza riflesso alla circostanza, che ne fosse possibile o meno il compimento (D. di C.). Egli è pertanto possibile un attentato rispetto alle due sottospecie, di cui è ora parola, solo in quanto si abbia un' azione per sè conducente all' intrapresa ossia al principio di un congresso carnale (D. di C.):

IV. Un soddisfacimento sessuale, da questo diverso, sarebbe punibile a termini del § 128.

V. Concorrendo nelle due sottospecie in discorso le pregiudizievoli conseguenze indicate dal § 126, vi si applicheranno le pene più gravi, da questo in tali casi comminate, e si applicheranno al commercio carnale con una impubere, anche, quando questa vi ha acconsentito; imperciocchè essendo un tale assenso legalmente invalido, il commercio carnale è da riguardarsi al cospetto della legge come violentato (D. di C.).

Letteratura. *Czibulka*: Una parola ecc. (II legale XV. 173). *Kitka*: Controversazioni ecc. (detto XV 218). *Passy*: Ulteriori schiarimenti ecc. (detto XVI 386). *Passy*: Appendice ecc. (detto 474).

## § 128. (§ 112)

Oltraggio  
al pudore.

Chi per soddisfare alle libidinose sue voglie abusa sessualmente, in modo diverso da quello indicato nel § 127 di un fanciullo o di una fanciulla, in età minore di quattordici anni, ovvero di una persona impotente a resistere od inconsapevole di sè stessa, commette il crimine di oltraggio al pudore, allorchè quest' azione non costituisca il crimine accennato al § 129 lett. *b*, e viene punito col duro carcere da uno a cinque anni; fino a dieci, concorrendo circostanze assai aggravanti, e fino a venti quando ne fosse derivata una delle conseguenze addotte nel § 126.

I. Il crimine dell' oltraggio al pudore presuppone (1):

(1) Il Cod. bad. al § 360 invece della frase « abusa sessualmente » adopera l' altra « commette atti di lussuria ». Tra questi è al certo la masturbazione, la quale, comunque possa produrre persino una malattia sifilitica per lacerazione delle

1. come oggetto *a*) un fanciullo od una fanciulla in età minore di quattordici anni, ancorchè abbiano una piena cognizione di quanto si sta per intraprendere sopra di loro, o vi abbiano acconsentito (D. di C.) (§ 4) ovvero *b*) una persona, in età maggiore di 14 anni, impotente a resistere od inconsapevole di sé stessa, sia ciò avvenuto con o senza la cooperazione dell'autore;

2. come atto punibile un abuso sessuale diverso dall' illegittimo commercio carnale;

3. che la persona abusata e l'autore siano di diverso sesso: e se quella era al di sotto dei 14 anni e venne trattata nel modo contemplato dal § 125, si applicherà a lui la sanzione penale più grave del § 126. Si veda del resto ciò che si disse al § precedente sotto il N.º II 2.

II. È possibile un attentato riguardo al crimine di oltraggio al pudore.

§ 129. (§ 113)

Sono puniti come crimini anche le seguenti specie di libidine :

Crimini di libidine:  
I. Contro natura.

I. La libidine contro natura, cioè

a) con bestie;

b) con persone del medesimo sesso.

Nel caso della lett. *b*) ambe le parti commettono il crimine, non avvertendosi per altro le circostanze del § 125. Tornano poi applicabili i §§ 2 lett. *d* 257 e 269, colle distinzioni superiormente rimarcate, al caso, che si abusasse nel modo previsto dal presente §, di una persona in età minore di 14 anni (1).

§ 130. (§ 114)

La pena è del duro carcere da uno a cinque anni. Se per altro nel caso della lettera *b* il reo si è servito di uno dei mezzi indicati nel § 125, la pena sarà misurata tra cinque a dieci anni; e verificandosi una delle circostanze addotte nel § 126, si applicherà anche la pena ivi determinata.

Pena.

§ 131. (§§ 113, 114)

II. L'incesto commesso tra consanguinei in linea ascendente e discendente, sia che la loro parentela provenga da nascita legittima, o da illegittima. La pena è il carcere da sei mesi ad un anno.

II. Incesto.

I. Anche qui ambe le parti si rendono contabili del crimine; ma avvertendosi a favore di una parte le circostanze enumerate dai §§ 125-128, havvi a carico dell'altra un concorso di più azioni punibili (§ 34).

II. Relativamente a questo crimine si rimarcò al § 2 lett. *e* ed al § 3, come per l'imputazione si richieda: 1.º che il rapporto di consanguineità sussista di fatto e non si fondi unicamente sopra una presunzione legale del Codice civile; 2.º che la sussistenza di questo rapporto sia noto ad amendue od almeno ad una delle due parti.

membrane, (Vedi Freschi. Medicina legale pag. 149 Vol. I.) non venne però nel 1851 da due eminenti tribunali di I. e II. istanza ritenuta imputabile a sensi del presente §. Ed invero l'avverbio « sessualmente » si riferisce tanto al sesso dello stupratore, che della persona oltraggiata, sicchè basta, che uno di essi concorra nell'azione materiale, perchè si abbia un abuso sessuale.

(1) Non contemplando questo § oltre la pederastia sopra un uomo, anche quella sopra una donna, appellata sodomia in stretto senso, la si punirà a termini del § 128.

## § 132. (§ 115)

III. Seduzione alla libidine.

III. La seduzione, colla quale taluno induce una persona affidata alla sua cura, educazione od istruzione, a commettere o subire un atto libidinoso.

I. Havvi seduzione alla libidine, ogniquale volta una persona la quale non vi ha dato occasione con un contegno disonesto o con un conforme e ben conosciuto modo di vita, viene indotta mediante una qualunque influenza a commettere od a subire un atto libidinoso, al quale non avrebbe acconsentito, senza l'influsso del seduttore (D. di C.). Non essendo inerente al concetto di seduzione, il successo, a cui tendeva, riesce inconferente, che l'atto libidinoso sia stato anche effettivamente eseguito (D. di C.). Può poi la seduzione avvenire con parole o con atti, che vi si riferiscano (D. di C.).

II. Si comprendono fra quelli, ai quali una persona è affidata per la *sorveglianza* (Aufsicht), educazione od istruzione, i genitori per nascita od adozione o per elezione (avendone assunta la cura, come per un figlio, ma senza il vincolo dell'adozione), i padrigni e le matrigne (D. di C.), i tutori e co-tutori (D. di C.), i maestri e gli educatori privati o pubblici, infine tutte le persone di servizio, alle quali venne rimessa la sorveglianza dei minorenni (D. di C.). È indifferente, che l'affido sia avvenuto per legge, per la volontà di una persona privata o per atto giudiziale (D. di C.).

III. La frase «atto libidinoso» va compresa nel più lato senso, per ogni atto quindi, che si oppone alla pudicizia ed alla purità sessuale.

IV. L'attentato consiste riguardo a questo crimine negli atti preparatorj ad una seduzione.

Letteratura. *Czibulka*: Caso penale pratico (Giornale 1838 II 263).

IV. Ruffianesimo qualificato.

IV. Il ruffianesimo, in quanto con esso venga sedotta una persona innocente, ovvero nel caso che se ne rendano colpevoli genitori, tutori, educatori o maestri verso i loro figli, pupilli o le persone loro affidate per l'educazione od istruzione.

I. Quest'allinea contiene due sottospecie:

1. il ruffianesimo per mestiere, in quanto con esso venga sedotta una persona, che in rapporto sessuale era ancora innocente: qui si contempla il fine dell'impresa, la seduzione cioè di una persona innocente; ciò che dall' un canto costituisce il più alto grado di ruffianesimo e dall'altro esclude l'attentato. Il tentativo di seduzione, a cui mancò il successo, va punito secondo i §§ 512-516;

2. ogni atto di ruffianesimo (§ 512) quando viene commesso dalle persone e contro le persone enumerate nel presente §, sia o meno la persona sedotta fisicamente innocente.

II. In amendue i casi si presume, che questa non sia in età minore di 14 anni, poichè altrimenti il seduttore sarebbe correo di stupro o di oltraggio al pudore a sensi dei §§ 127 e 128.

III. Nel primo caso si presuppone, qual oggetto del crimine, una donna, potendosi parlare d'innocenza sessuale (fisica e non morale) soltanto rispetto ad una donna; mentre nel 2.º e così pure nel 3.º capoverso non è influente il diverso sesso del sedotto o del seduttore (1).

(1) Il termine «cura» è espresso nel Regolamento pontificio sui delitti e sulle pene 20 settembre 1832 colla frase «direzion e custodia» (art. 171), secondo la quale si comprenderà nella seduzione di questo § quella ad opera di un servo e di un padrigno (non tutore ad un tempo), come decise anche la Cassazione, ad onta che il termine «cura» non vi fosse affatto applicabile, osservandosi, che il termine tedesco corrispondente è «Aufsicht» che sarebbe meglio tradotto colla parola «sorveglianza».

## § 153. (§ 116)

La pena è il carcere duro da uno a cinque anni.

Pena.

## CAPO XV.

*Dell'omicidio e dell'uccisione.*

## § 154. (§ 117)

Commette il crimine d'omicidio chi, coll'intenzione di togliere la vita ad una persona, agisce contro di essa in modo tale che ne derivi la morte di quella o di altra persona; quand'anche questo esito sia avvenuto soltanto a causa della costituzione personale dell'offeso, o solo a causa delle circostanze accidentali, sotto le quali fu commessa l'azione, o solo per cagioni intermedie fortuitamente sopravvenute, in quanto queste ultime sieno state occasionate dall'azione medesima. Omicidio.

I. La definizione di questo crimine richiede un esame delle sue singole parti. Può commettersi avanti tutto solamente sopra un uomo, che è quanto dire sopra un ente, che ha gli esterni caratteri di uomo ed è già nato e vivo. Non lo si commette quindi:

1. sopra un feto non ancora partorito, essendo protetta la sua esistenza dai §§ 144-148. Con ciò cade la questione, se un ostetrico commetta un omicidio colla perforazione del feto, uccidendolo quindi prima della sua nascita;

2. sopra un aborto, al quale mancano i distintivi d'uomo, e nominatamente sopra un acefalo;

3. L'omicidio, perpetrato o tentato sulla persona del Capo Supremo dello Stato, è alto tradimento (§ 88 *α*).

Avuto poi riflesso al § 4, lo si commette:

1. sopra i condannati, che hanno perduto il diritto di vivere, nel mentre cioè seno tradotti alla morte;

2. sopra i bambini nati vivi, ma non vitali, ossia inetti a continuare la vita fuori dell'alvo materno;

3. sopra quelli, che invocano la morte. La correità (§ 8) ad un suicidio, è quindi punibile mai sempre per correità d'omicidio. La legge poi pertratta a parte il particolare caso del duello (§§ 158, 161).

II. Fa d'uopo, che si agisca in modo tale, che ne derivi la morte dell'interfetto, vale a dire un'azione la quale — per sé, o per le circostanze accessorie sopravvenute posteriormente, ma che da essa derivarono o che erano con essa necessariamente congiunte, — fu la causa efficiente della morte.

È dunque colpevole d'omicidio celui, il quale all'aperto abbandonò nel rigore dell'inverno taluno da lui gravemente ferito, se questi assiderato si muore.

Egli è indifferente, che l'azione per sua natura in generale od in causa della particolare costituzione fisica dell'offeso, o per un particolare stato di salute del medesimo abbia seco tratta, qual conseguenza, la di lui morte (D. di C.), imperciocchè la legge richiede una tale azione contro una persona, che ne segna la *di lei* morte ossia la morte dell'interfetto. Che se l'esito letale avvenne in forza di esterne circostanze accidentali le quali quindi non sono una conseguenza dell'intrapresa azione, (p. e. a motivo del soccorso arrecato troppo tardi, od in modo contrario al suo scopo, oppure a motivo della trascuranza dell'infermo durante la cura, o di un'altra malattia, che vi si è aggiunta ecc.), verrà meno il

fatto materiale d'omicidio, e si procederà a seconda delle circostanze per attentato omicidio od anche per grave lesione corporale, con riflesso all'avvenuta morte, come circostanza aggravante.

Il § 39 Reg. di proc. pen., contiene speciali norme, onde rilevare scrupolosamente nel caso concreto la causa della morte, e se oltreciò la lesione, dichiarata causa della morte, lo sia stato in sè stessa, o soltanto a cagione della personale costituzione dell'offeso, o soltanto per esterne circostanze; ma le dette norme si riferiscono meno alla parte oggettiva dell'omicidio, che a constatare l'intenzione dell'autore, specialmente in quei casi nei quali egli nega l'intenzione di ammazzare (§ 1).

III. Si commette un omicidio tanto con azioni, che con omissioni, e con queste poi quando si viola la legge penale, che impone il dovere di agire in un determinato modo, come è anche prescritto ai §§ 335-392 Cod. pen. Venendo da questi inflitta una sensibile pena alle omissioni, da cui derivò la morte di un uomo unicamente per colpa, ne segue, che qualora una tale omissione accada nella determinata intenzione di produrre con ciò la morte di un uomo, passi dessa nella classe dei crimini, e si qualifichi poi per la sua particolare natura a crimine d'omicidio. La verità di questa deduzione si fonda su quanto si disse all'art. IV della Pat. di prom. relativamente ai delitti ed alle contravvenzioni così dette improprie, non che sul caso speciale contemplato dal § 139, ma che è una conseguenza delle massime contenute nei §§ 360 e 376.

IV. All'azione od all'omissione, che seco trasse la morte di un uomo, deve essere stata congiunta la determinata intenzione di ammazzare sia l'interfetto sia un altro uomo; poichè altrimenti si avrebbe un'uccisione (§ 40), od una morte colposa od accidentale. A. p. e., assalisce *B* coll' intendimento di ammazzarlo, e con più colpi, datigli sulla testa, lo stende a terra privo di sentimento, ma onde prevenire lo scuoprimento del fatto, getta indi il caduto nel vicino torrente, donde ripescato il cadavere, viene dai medici visitato e constatato, che *B* era stato solo stordito dai colpi alla testa, e che morì per annegamento. In questo caso l'attentato omicidio concorre colla morte colposa. All'incontro *A* si mette all'agguato di *B* per ammazzarlo con un colpo di fucile; *B* arriva in compagnia di *C*; *A*, in allora, appostata l'arma contro *B* la espone, ma colpisce *C*; ovvero ingannato dall'oscurità della sera e dall'uguale vestito egli scambia *B* con *C* ed uccide quest'ultimo; in amendue i casi commise *A* un omicidio.

V. Finalmente richiede la legge, che ne sia derivata la morte, senza distinguere, se avvenne subito o dopo un periodo di tempo più o men lungo; purchè non verta alcun dubbio, che anche questo tardo successo venne prodotto dal fatto incriminato in uno dei modi specificati dal § 134. Se l'esito, esiziale non si verifica, l'azione sarà imputabile come attentato omicidio; se all'incontro il fatto oggettivo proviene da un'omissione, non dandosi in questa l'attentato, si procederà contro il colpevole pel corrispondente delitto o contravvenzione.

VI. Relativamente alle morti, cagionate deliberatamente da guardie o da altri organi pubblici, si veda ciò, che in proposito venne rimarcato al § 2, let. 9, (N.º V e VI) (1).

Letteratura. *Jenull*: Sopra alcuni casi di omicidio (Giornale 1826 I. 309). *Tausch*: Dell'omicidio (Casi penali I 324). *H*: Caso pratico (Giornale 1830 II 90). *Pratobevera*: Sulle differenze fra omicidio ed uccisione (Materiali I 282). *N*: Schiarimento ec. (Giornale 1844, I 298). *Kralky*: Caso pratico (d. 1842 II 19). *Soellner*: Difesa dell'opinione ec. (II legale X 167). *Damianitsch*: Sulla punibilità ec. (XIII 393). *Kitka*: Caso penale (Giornale 1829 II 224).

(1) Ricorderemo, riguardo all'interfezione commessa su di un terzo col consenso di questo, il giudicato 21 agosto 1851 (Journal du droit criminel, 1852 p. 249) della Cassazione di Francia, il quale in un caso di attentato omicidio reciproco dichiarò non perimere il consenso dell'offeso la punibilità, ma attenuare però il fatto stesso.

Infatti la coscienza giuridica del popolo sarebbe ferita, se ugual pena colpisse l'omicida proditorio e chi dà un veleno alla sua sposa amata, lei volante, perchè ammalata da tisi avanzata.

*Schuselka*: Si può ec. (d. 1859 II 355). *Soellner*: Appendice ec. (Il legale IV. 285). *Grussl*: Caso pratico (Giornale 1831 I 91). *Kitka*: Caso pratico (d. 1838 II 257). *Passy*: Caso pratico (d. 1835 I 260). *Hoborsky*: Essenza dell'omicidio (d. 1836 I 151). *Wagersbach*: Caso singolare (Manuale I 207). *Kitka*: Caso penale (Giornale 1828 II 242). *Passy*: Caso penale (d. 1829 I 85). *Müller*: Caso penale (Il legale XIX 449). *Snetivy*: Sul § 134 (Raccolta IV 285).

### § 155. (§ 118)

Specie dell'omicidio sono:

Specie dell'omicidio.

1.<sup>o</sup> l'omicidio proditorio, che si commette col veleno o in un altro modo insidioso;

La circostanza caratteristica dell'omicidio proditorio si è il modo insidioso, con cui viene perpetrato, ponendo l'aggresso nell'impossibilità di prevedere l'aggressione, e di mettere in opera i necessari mezzi di difesa (D. di C.)

Letteratura. *Albach*: Caso penale (Giornale 1827, II. 288). *Waser*: Sul-Pattentato ec. (d. 1841, II 29). *Wessely*: Caso pratico (Il Legale, X 480) (1).

2.<sup>o</sup> l'omicidio per rapina, che viene commesso colla mira di appropriarsi una cosa mobile altrui; con violenze alla persona;

All'omicidio per rapina è insita l'intenzione di appropriarsi una cosa altrui a mezzo dell'omicidio. Se pertanto un ladro uscito già sulla strada col bottino, incontra il danneggiato, e temendo di venire da lui, che lo conosce, denunziato, lo uccide, non avrà con ciò commesso un omicidio per rapina, in quantochè si era impossessato dell'altrui cosa già prima di commettere l'omicidio. Lo stesso si dica, quando si uccide un altro nello scopo di pervenire più presto al possesso della di lui eredità; imperciocchè non si consegue questa in forza dell'omicidio, ma della giudiziale ventilazione ereditaria.

Letteratura. *Kitka*: (Giornale 1841, II. 69). *Tausch*: Sulla correità (Casi penali, I 182). *Kitka*: Caso penale (Giornale 1828, II 249).

(1) *Freschi* (Medicina legale, Vol. III. pag. 27) definisce il veleno per quella sostanza, che applicata in qualunque modo al corpo umano può essere per la parvità del volume insidiosamente e facilmente propinata e che per la sua pronta e facile insinuazione nei tessuti arreca più o meno prontamente la morte.

Tre requisiti pertanto vi si richiegono: 1. l'esiguità o parvità della materia; p. e. non è veleno cremor di tartaro, perchè ve ne occorrerebbe tanta dose da togliere la facilità della propinazione insidiosa, 2. la propinabilità, ossia una tale natura o qualità, che la sua introduzione clandestina non dia sospetto; p. e. non lo sono gli acidi concentrati, atteso il loro effetto caustico, che prontamente si manifesta sulla lingua, palato e fauci, e 3. l'introducibilità ed energia nel sistema vivente, da condurre più o meno prontamente alla morte alterando insensibilmente la salute, per essere la materia propinata tale di sua natura o come artefatta (Codice sardo, art. 570).

Marocco nelle sue celebri difese criminali sul veneficio dichiara, che vi è tradimento ed insidia, quando una cosa mortifera, ingannando il palato, non avvertito da un' insolita sensazione, si combina coi cibi e coi liquori senza alterare gli ordinarii loro sapori e così fra le incaute labbra passando, scende a distruggere i fonti vitali.

Secondo il § 134 Cod. pen. si avrà poi un attentato omicidio per avvelenamento, quando l'effetto mortale venne impedito dai soccorsi dell' arte, o dalle naturali risorse dell' avvelenato o da particolari circostanze e favorevoli combinazioni, indipendenti affatto dalla volontà dell' avvelenatore, ritenuta però sempre la qualità mortifera e l'insidiosa introduzione della sostanza somministrata.

*Zeiler* (Questi; Giornale di giurisprudenza dell' avv. Fortis) dichiara non punibile colui, che propina il veleno alla vittima, ma poscia pentito chiama il medico e salva l' avvelenato, richiedendosi per l'imputabilità a termini del § 7 (ora § 8) che l'effetto non sia mancato per volontà dell' uomo.

3.<sup>o</sup> l'omicidio per mandato, al quale taluno venne prezzo-  
lato od in altro modo indotto da un terzo;

La legge considera, come un particolare crimine, l'omicidio per mandato, ma non l'atto, con cui si commette l'omicidio ad un terzo; questo sarà quindi a giudicarsi di conformità alle massime, sviluppate al § 5 sul motore morale. Non ne è colpevole chi fece nascere (sebbene deliberatamente) nell'autore il pensiero di commettere l'omicidio, o che lodò od approvò un tal pensiero, da lui già concepito; lo è bensì quegli, il quale influenzò l'autore specialmente colla promessa di un premio, in modochè un tal pensiero divenne risoluzione e la risoluzione esecuzione (D. di C.). Questa distinzione fra l'autore morale ed il committente un omicidio, è di essenziale importanza nel determinare la pena secondo i §§ 136 e 137.

Letteratura. *Tomaschek*. Dell'omicidio per mandato (Giornale 1839, II 289). *Blaske*: Come sono da punirsi quelli ec. (Il legale IV 484). *Wuser*: Sul-  
l'attentato (Giornale 1841, II 42).

Una quarta specie di omicidio qualificato è l'uxoridio e l'omicidio dei consanguinei. La pena per questi è differente dalla pena dell'omicidio semplice soltanto riguardo all'attentato ed ai correi (§ 137, 138).

Non occorre di far menzione, che più specie di omicidio possono concorrere nello stesso fatto, p. e. si dà un omicidio proditorio per mandato, un omicidio proditorio per rapina ec.

4.<sup>o</sup> l'omicidio semplice, che non appartiene ad alcuna delle  
più gravi specie fin qui indicate.

Avuto riguardo alla determinazione del § 87, il principio di questo § avrebbe dovuto distinguere, anzichè più specie, più modi di omicidio, (1).

### § 136. (§ 119)

Pena dell'omicidio consumato:  
a) per l'autore, il mandante e coloro che vi hanno cooperato direttamente.

Ogni omicidio consumato è punito colla pena di morte tanto nell'immediato omicida, quanto in colui che gliene ha dato l'incarico, ovvero che ha posto mano egli stesso direttamente nell'esecuzione dell'omicidio o vi ha cooperato in modo efficace.

(1) Toccheremo di un'altra specie d'omicidio, ossia dell'omicidio bestiale, senza causa, che da alcuni non si reputa imputabile, considerandolo come una follia, perchè l'uomo, fino a che è dotato di ragione, non agisce mai senza motivo. Rossi (Droit pénal, tome I. page 138, et tome II. p. 291-294) ritiene l'autore di un tale misfatto immorale, anzichè demente, in quanto ha coscienza di sè stesso e del male che fa, e lo commette per amor del male, così come taluno con minor coraggio calunnia un suo simile pel piacere di vederlo soffrire. Da prima egli accarezza col pensiero il futuro misfatto, superato indi il primo sgomento di orrore lo desidera, poscia si lascia padroneggiare dalla brama di vederlo commesso, ed infine vi è spinto irresistibilmente, per svegliarsi dalla tal quale febbre, che solo nell'ultimo momento della perpetrazione lo fece cadere in uno stato di aberrazione, spaventato e punto da rimorso. Ed invero, che sarebbe, se il malfattore potesse sempre porsi faccia a faccia colla vittima, e toccare per così dire il delitto, conservando la calma della ragione?

Compiremo l'osservazione col riflesso di Mittermayer (Scritti germanici Vol. II.), che cessa l'imputazione di uno stato dubbioso dell'anima, quando 1. l'idea fissa ha tanta influenza da non potersene sottrarre e l'è esercita su tutte le maniere di pensare e di operare, 2. quando l'influenza s'ingenerò per una supposizione, che faceva credere lecita al delinquente la sua azione, senza dimenticare però la profonda sentenza di Seneca: *Satis natura homini dedit roboris, si vires nostras pro nobis et non contra nos concitemus* (Epistola 112).

Fra quelli, che hanno cooperato in un modo diretto all'esecuzione dell'omicidio, è il correo, che colla sua attività fu causa alle circostanze di fatto, costituenti la causa prossima della morte (§ 134), p. e. esponendo al freddo l'offeso da ferita grave, o rinserrandolo in qualche luogo, od impedendo che gli si arrechi un soccorso.

§ 137. (§ 120)

Coloro i quali, senza por mano eglino stessi direttamente nell'esecuzione dell'omicidio, e senza cooperarvi in modo efficace, hanno contribuito al misfatto in uno degli altri modi più remoti contemplati dal § 5, sono puniti col carcere duro da cinque a dieci anni in caso di omicidio semplice; e da dieci a venti anni, se l'omicidio fu commesso sopra un congiunto in linea ascendente o discendente, ovvero sopra il coniuge di uno di quelli che sono concorsi alla sua esecuzione, essendo loro noti tali rapporti, e così pure nel caso di omicidio proditorio, per rapina o per mandato.

Vedi ciò, che si disse al § 135, N.º 3, sulla distinzione fra autore morale e committente l'omicidio.

§ 138. (§ 121)

L'omicidio semplice, intrapreso ma non consumato, viene punito nell'autore e nei correi immediati (§ 136) col carcere duro da cinque a dieci anni, e da uno a cinque anni nei correi e partecipi remoti (§ 137). Se però venne attentato un omicidio proditorio, per rapina, per mandato, ovvero contro i congiunti indicati nel precedente paragrafo, la pena dell'autore e dei correi immediati sarà quella del duro carcere tra' dieci e venti anni; e del duro carcere in vita, concorrendo circostanze specialmente aggravanti. Pei correi e partecipi remoti la pena del carcere duro è da misurarsi fra cinque e dieci anni.

§ 139. (§ 122)

La madre, che nel parto toglie di vita il proprio figlio, o che, ommettendo deliberatamente di prestare al neonato la necessaria assistenza, lo lascia perire, è punita col duro carcere in vita, se il figlio era legittimo: se questi era illegittimo, ha luogo la pena del duro carcere da dieci a venti anni nel caso che la madre gli abbia dato la morte; e del duro carcere da cinque a dieci anni se l'infante è perito per l'ommissione della necessaria assistenza.

I. Onde prevenire qualunque malintelligenza di questo §. si rimette, che qui la legge stabilisce non il fatto obbiettivo d'un particolare crimine, ma come

lo dimostra la rubrica della legge, le condizioni sotto le quali può applicarsi una punizione meno grave, che per l'omicidio ordinario (§ 456).

II. Questa punizione, meno grave ha luogo quando la madre, e non altri, nel parto, vale a dire durante il medesimo od in un breve periodo di tempo, il quale è da determinarsi di caso in caso secondo il complesso delle circostanze e lo stato di spirito e di corpo della madre (D. di C.) toglie di vita il proprio figlio, ossia eseguisce alcun che di positivo, proprio a produrre a tenore del § 454 la morte del neonato, p. e. partorendo in piedi nella mira, che cadendo sopra un corpo duro abbia a restar morto. (D. di C.) ovvero lo lascia perire, omettendo deliberatamente quella assistenza, che è necessaria; affinché il neonato possa continuare la vita dopo essersi distaccato dall'alvo materno (p. e. con un contegno affatto passivo) (D. di C.) (1).

III. All'incontro non può invocarsi il men grave trattamento; 1.º nè da quella madre, la quale toglie di vita la propria creatura, o la lascia perire, omettendo deliberatamente l'assistenza necessaria perchè continui a vivere, appena dopo un tempo più o meno lungo dalla nascita; o 2.º lo fa uccidere da un terzo; nè 3.º da ogni altro che uccide un bambino, benchè appena partorito; nè 4.º da colui, che seduce la madre ad un infanticidio, benchè commesso sotto le circostanze contemplate da questo § 5.º, o che le presta in ciò ajuto.

Nei casi 1-3 la pena è da pronunciarsi a termini del § 156, nel 4 e nel 5, secondo le diverse circostanze a termini dei §§ 156 e 157 per correatà nell'omicidio di congiunti.

IV. Avvenendo il caso di attentato infanticidio sotto le circostanze enarrate al § 159, non vi si applicherà la pena del § 158, perchè l'infanticidio consumato va punito nelle identiche circostanze meno gravemente, che non l'omicidio semplice pure consumato, ciò che non poteva sfuggire alla redazione del § 158. Si commisurerà pertanto la pena in un tal caso secondo il combinato disposto dei §§ 8 e 44, a (2).

Letteratura. Passy. Dell'infanticidio (Giornale 1837, I 223). Wessely: Della teoria sull'infanticidio (Mem. III 83). Strobl: Considerazioni (Giornale 1842, I 285). Pratobevera: Caso dubbioso (Materiali VII 414). Tausch: Dell'infanticidio (Casi penali I 370). Hoborsky: Carattere ec. (Giornale 1856 I 153). Soellner: Schiarimento. (Giornale 1847, I 311). Hibert: Caso penale. (Il legale III 41) (3).

(1) Il Codice badese ai §§ 215-218 ritiene l'infanticidio sino a che perdura lo stato psicologico e corporale proprio alle puerpere, in di cui riguardo si scema il grado di loro imputabilità, e vi comprende il caso, in cui una donna gravida si pone in condizione di partorire nella privazione del necessario soccorso allo scopo premeditato di cagionare la morte del neonato; al § 265 vi comprende anche il caso, in cui la madre trovandosi nello stato surriferito, espone il neonato, sicchè questo venga perciò a morire.

(2) Il prof. Hye, incrementemente alla teoria sull'attentato nei crimini di omissione, riferita nella nota al § 87, aggiunge all'eccezione, ivi ricordata, una seconda ed ultima, relativa a questo §, quando cioè una madre coll'intenzione di lasciar perire il proprio figlio neonato avesse ommesso di prestargli la necessaria assistenza, senzachè poi il bambino fosse effettivamente perito, perchè p. e. sopraggiunto un terzo, questi lo avesse salvato, (pag. 465). E qui gioverà di riportare la teoria di Hepp (Scritti germanici, Livorno Vol. III.), secondo la quale i crimini di omissione, che si commettono anche con un'azione positiva, p. e. l'infanticidio, ammettono un attentato, essendo in loro escogitabile una successione di atti negativi in esecuzione del malvagio proponimento di non fare: non si dà invece attentato in quelli, che si commettono per pura omissione, potendosi uniformare alla legge, finchè non sono consumati, p. e. nell'omessa denuncia.

(3) Briand e Chaudé (Manuale di medicina legale. Parigi 1853) ammettono un infanticidio per omissione, 1. quando si trascurò di mettere il neonato nelle condizioni necessarie, affinchè la respirazione si stabilisse liberamente, p. e. liberandolo dalle mucosità che gli ostruiscono la bocca, 2. non garantendolo dal freddo e dal caldo troppo vivo, 3. col non dargli gli alimenti acconci alla sua età, e 4. non fermando od impedendo l'emorragia ombelicale, col non legare il cordone. Altrettanto

## § 140. (§ 125)

Se l'azione, per la quale una persona perde la vita (§ 134) fu commessa, non già coll'intenzione di darle la morte, ma con altra nemica intenzione, il crimine è di uccisione.

I. Il fatto oggettivo dell'uccisione si distingue da quello dell'omicidio (§ 134) in ciò, che nella prima manca la determinata intenzione di togliere di vita l'ucciso od un altro uomo, bastandovi l'intenzione soltanto nemica, vale a dire diretta alla corporale lesione dell'ucciso (D. di C.). Ciò ritenuto, si applicherà anche all'uccisione quanto si disse per l'omicidio in riguardo alla persona dell'interfetto, sul punto cioè che siasi privato di vita quello, contro cui l'intenzione nemica era diretta od un altro uomo (D. di C.) ed in riguardo alla qualità dell'azione, che produsse la morte: quindi non si dubiterà punto, che si dieno uccisioni per omissione, come sarebbe, se si tenesse taluno prigioniero per cagionargli dei tormenti lasciandolo senza cibo e bevanda o nell'intenso freddo, e se in conseguenza del maltrattamento esso morisse (1).

ci aveva già insegnato il Freschi (Medicina legale 1846, Vol. I. p. 333-337). Dall'ora esposto si desume di leggieri, che si dia un attentato anche nell'infanticidio per omissione, dandosi negli atti surriferiti un principio, un progresso ed un compimento di omissione, ed il compimento riflettendo la morte del neonato, che può anche non succedere.

(1) La suprema Corte di Cassazione con decisione 18 marzo 1851 dichiarò, che non si possa imputare come crimine di uccisione quell'azione, intrapresa con nemica intenzione a cui susseguì la morte, quale conseguenza soltanto *mediata e remota*. A aveva con un colpo di bastone fatto cadere B a terra, ma avendo questi nel cadere colpito colla testa nello spigolo di una sedia, avèa dal secondo colpo accidentale e non dal primo riportata una lesione, che fu la causa prossima di sua morte. Osservava la suddodata Corte, che altrimenti non si avrebbe un confine nell'imputare ad alcuno le conseguenze del proprio fatto, ancorchè riguardo alle stesse non gli cadesse a carico alcuna colpa. Ed infatti il § 134, a cui si richiama la definizione dell'uccisione, richiede pur sempre, che la morte sia stata *occasionata* dall'azione stessa, ossia che ne sia stata la causa efficiente.

L'uccisione differenzia dall'omicidio in ciò solo, che l'esito letale venne cagionato da colpa: requisito essenziale si è pertanto l'esistenza di questa colpa, il che si verifica, quando la conseguenza dannosa avvenne per non essersi preveduta dall'agente, benchè per dovere della sua occupazione impiegando la comune attenzione avesse potuto prevederla, ovvero quando abbia omesse le necessarie precauzioni, che stavano a lui disposizione, per prevenire quella dannosa conseguenza, che aveva già preveduta (Domat: Diritto romano, libro II. tit. VIII. Sez. VI. e Code civil art. 1450 e 1451).

Facendo un passo più avanzato, si opina contro la decisione di più Tribunali, che se l'accusato non poteva, usando l'ordinaria attenzione presumere le circostanze accidentali, che prodassero la morte, per essere state interne nel corpo dell'offeso, come sarebbe lo scoppio di un'aneurisma o d'una cavità del cuore avvenuto durante il maltrattamento non possa essere imputabile d'un'uccisione, ma di lesione corporale soltanto (Vedi Scritti germanici, Jagemann, tomo terzo, Livorno 1847, ed Hye, Comento tedesco della procedura, pag. 488). Infatti quale differenza può farsi fra il caso, ora sottoposto, e quello della Cassazione? Più d'un Tribunale appoggiò in tal caso la propria sentenza per crimine d'uccisione alla prescrizione del § 134. in cui è detto, che *v'* ha omicidio anche quando l'esito letale è avvenuto soltanto a causa della costituzione fisica dell'offeso; ma questa prescrizione la si deve collegare coll'ultima, che cioè deve esservi stata causa l'azione punibile; altrimenti mancherebbe quel nesso fra la morte, l'azione e la persona imputata, che si richiede per ogni imputazione penale, e tornerebbe del tutto inapplicabile l'assiomma filosofico « *causa causae est causa causati* » a cui evidentemente s'appoggia l'imputabilità espressa dal § 134. Si avverte infine, come il termine « occasionato » corrispondente al tedesco « *veranlasst* » con cui si chiude il detto § e che potrebbe render dubbia per sé la tesi, comprendendo anche le accidentalità, e le cause le

II. Consistendo la caratteristica dell'uccisione nell'esser mancata l'intenzione di provocare l'effetto letale, e questo presentandosi quindi relativamente all'autore, come colposo, per le massime sviluppate al § 8, N.º II, si scioglierà negativamente il quesito, se nell'uccisione si dia un attentato.

III. Le deduzioni, fatte al § 5 in riguardo alla correatà ed alla partecipazione, si estenderanno all'uccisione, in quanto si tratti di eccitare nell'autore la nemica intenzione, o di facilitargliene l'esecuzione (D. di C.). Ma se l'intenzione di un tale correo era diretta alla morte dell'interfetto, sarebbe egli contabile di correatà nell'omicidio, inerentemente ai principii stabiliti al § 5, ancorchè non lo fosse l'immediato autore.

IV. Si riveda poi ciò che si rimarcò al § 2, lett. g, N.º V e VI, sulle uccisioni commesse dalle guardie e da altri pubblici organi nell'adempimento del loro dovere d'ufficio; ma in generale devesi ritenere, che l'intenzione di sofferire in conformità al proprio dovere un'illeale resistenza non può chiamarsi nemica: per cui vien meno in queste uccisioni l'elemento soggettivo del crimine (D. di C.).

Letteratura. *Pratovevera*: Sul distintivo ec. (Materiali I 282). *Werner*: Caso pratico (Giornale 1830, I 40). *Tausch*: Sulla totalità delle ferite (Casi penali I 275). *Damianitsch*: Sulla punibilità. (II Legale XIII 393). *Frihwald*: Caso pratico (II Legale XI 344, XVI 362). *Perisutti*: Appendice (Giornale 1842, I 526). *Menzel*: Ancora alcune parole ec. (II legale IX 175). *Staelin*: Sull'attentato nell'uccisione. (Giornale 1840, II 315). *R.*: Sulla gravità d'intenzione (Giornale 1841, I 294). *Grassl*: Quesiti ec. (d. 1830, I 197). *Kika*: Sulla correatà nell'uccisione (Trattati pag. 135). *Krenn*: Caso pratico (II legale XXI 89). *Ney*: Sulla letalità ec. (d. XVIII 177).

§ 141. (§ 124)

Pena dell'uccisione in caso di rapina.

Se intraprendendosi una rapina, si tratta una persona in modo sì violento che gliene derivi la morte (§ 134), l'uccisione è punita colla morte in tutti coloro che vi hanno cooperato.

*L'uccisione in occasione d'una rapina differisce dall'omicidio per rapina, mancando in quella l'intenzione di ammazzare. Se ne parlerà diffusamente nello spiegare la rapina.*

§ 142. (§ 125)

Pena dell'uccisione semplice.

In altri casi l'uccisione è punita col duro carcere da cinque a dieci anni; e da dieci a venti se l'uccisore era in istretta parentela coll'ucciso, od a lui vincolato da speciali doveri.

La stretta parentela sussiste fra le persone enunciate nel § 137.

§ 143. (§§ 126, 139)

Uccisione in rissa o in caso di maltrattamento di una o più persone.

Se alcuno fu ucciso in una rissa insorta fra più persone, o in caso di maltrattamento usato ad una o più persone, chiunque gli ha recato una lesione mortale è reo d'uccisione. Che se la morte è derivata dal complesso delle lesioni o dei mal-

più remote e secondarie, è riferibile e dipendente dalle anteriori parole « che ne derivò la morte » le quali poi sono viemmeglio dal loro canto determinate dalla seconda parte del § 4, per la quale la morte deve essere derivata dalla lesione, come conseguenza facile ed ordinaria.

trattamenti, ovvero se non può accertarsi chi gli abbia arrecato la lesione mortale, nessuno è reo di uccisione, ma tutti quelli che hanno portato la mano contro l'ucciso, sono rei del crimine di grave lesione corporale (§ 157), e vengono condannati al duro carcere da uno a cinque anni.

I. Per rissa s'intende lo sforzo, che fanno più persone venute alle mani, per superare l'avversario mediante l'aiuto delle mani o di altri istrumenti adatti. Non si dà quindi una rissa tra due persone (eccettuato il duello) e neppure, allorchè più persone nella lontananza si assaliscono reciprocamente con armi da fuoco o da getto, dovendosi in questi casi applicare le regole generali del presente Capitolo. La legge non fa del resto distinzione sull'essere stata la rissa concertata o meno, e se dall'una e dall'altra parte erano più persone, purchè vi sieno state da quella parte, da cui provenne l'uccisione; mirando a punire qui e nel § 157 il triste evento sopra tutti quelli, che posero le mani addosso all'ucciso (D. di C.). Lo stesso dicasi dei maltrattamenti.

II. Dal nesso di questa disposizione con quelle contenute nei §§ 134 e 140 si lascia dedurre, che lesione mortale è ogni lesione per sè idonea a produrre la morte dell'ucciso giusta il disposto del § 134.

III. Il motore intellettuale di questa rissa o maltrattamento sarà punibile a titolo d'uccisione, dovendosi per le massime sviluppate nel § 5, a lui imputare l'esito complessivo.

IV. Che se alcuno dei compromessi nella rissa o nel maltrattamento, (ben inteso senza la cointelligenza degli altri), avesse avuto la determinata intenzione di ammazzare, sarebbe esso solo da punirsi in merito all'avuta intenzione.

Letteratura. *Werner*: Casa penale (Giornale 1830. I 15). *Kitka*: idem. (d. 1838, II 259). *Dens*: Casi penali (Trattati pag. 133). *Frühwald*: Critica loro (Il Legale XIX 189). *K. P.*: Punizione delle lesioni riportate in rissa (Gazz. dei Trib. 1833, N.º 128). *Kitka*: Riflessioni sul § 143 (Raccolta IX 145).

## CAPO XVI.

### Del procurato aborto.

#### § 144. (§ 128)

Una donna che deliberatamente intraprende un'azione qualunque, per cui le si cagioni l'aborto, o per cui il parto segua in modo che il bambino venga alla luce morto, si fa rea di un crimine.

Aborto procurato nella propria persona.

I. Può commettersi questo crimine da una persona incinta, senza riguardo allo stadio più o meno avanzato di gravidanza, e propriamente:

1. col far in modo, che il parto avvenga avanti tempo a aborto in stretto senso », sia poi, che il feto venga alla luce vivo, vitale o già morto;

2. col far in modo, che il parto venga alla luce già morto alla fine della gravidanza.

II. Oggetto del crimine è il concepimento umano, che vive nell'utero della donna la vita dell'embrione o del feto. Non v'ha quindi un crimine, quando si possa provare, che desso era morto avanti l'uso dei mezzi d'abortimento, ed indipendentemente da questi (§ 134), e quando venne alla luce una *mola*, oppure un parto non rivestito degli essenziali caratteri umani.

III. L'intenzione deve essere diretta alla morte del frutto materno prima

del parto. Siccome manca nei casi, in cui applicando le recenti scoperte scientifiche si procura un parto immaturo per salvare la vita della madre o quella eziandio del feto, così non si può in essi riscontrare un crimine di procurato aborto. Lo stesso si dica (§ 2, let. g) della perforazione o del mettere a pezzi il feto durante il parto.

IV. Una persona diversa dalla madre può farsi correa di questo crimine soltanto nei modi specificati nel § 5.

V. Egli è nella natura della cosa, che si possa dare in questi crimini un attentato. Coerentemente alle massime stabilite al § 8 (N.º IV), non lo si riconoscerà nei casi accennati al N.º II, se il parto regolarmente avvenuto più tardi dimostrerà, che la madre era gravida di una mola o di un mostro. Si richiameranno poi alla mente le regole sviluppate, al § 8 e le decisioni della Cassazione, ivi accennate, relativamente al punto, che siasi procurato l'aborto con mezzi troppo deboli od inidonei.

Letteratura. *Schnabel*: Distinzione fra il procurato aborto e l'infanticidio (Giornale 1858, I 107). *Passy*: Sull'infanticidio (d. 1857, I 292). *Wildner*: Caso penale (II legale XVII. 151). *Schindler*: Un tributo ec. (II legale II 359). *Zeiller*: Supplemento ec. (Giornale 1825, II 211). *Jenull*: Sopra alcuni dubbii ec. (d. 1826, I 319).

### § 145. (§ 129)

Pena.

La pena dell'aborto attentato, ma non seguito, è il carcere tra sei mesi ed un anno; la pena dell'aborto consumato è il duro carcere tra un anno a cinque anni.

### § 146. (§ 150)

Alla stessa pena, ma con inasprimento, viene condannato il padre del bambino, di cui fu procurato l'aborto, se è coreo del crimine.

### § 147. (§ 151)

Aborto procurato in una terza persona.

Si fa parimente reo di questo crimine chi per qualunque siasi fine, senza saputa e contro la volontà della madre, le procura o tenta procurarle l'aborto.

I. La differenza fra questo caso di procurato aborto e quello determinato nel § 144, consiste nel procurarlo contro la volontà e senza la saputa della madre, ed è perciò, che questo è anche maggiormente punibile.

II. Nè occorre che l'intenzione dell'autore sia diretta alla morte del feto (§ 144); perciocchè presupponendosi dalla legge una qualunque intenzione, basta, che sia stata nemica (§ 140) rispettivamente alla madre.

III. Avvenendo il caso, che l'agente (o nel caso del § 144 il coreo) abbia dato alla madre coll'intendimento di procurarle l'aborto un mezzo tale da produrre la morte della madre, anziché del feto, si distinguerà; od il mezzo era per sè atto a trar seco la morte ed in allora il fatto si qualificherà ad uccisione, per essere stata l'intenzione dell'agente nemica, nel caso del § 147 senza alcun dubbio e nell'altro del § 144, come tale desumibile dal disposto della legge; o la morte accade per una colpa della madre nell'usare lo specifico, e l'azione sarà bensì punibile per la II parte del Codice penale, ma non eriminosa; in amendue i casi si procederà ad un tempo pel crimine di procurato aborto.

IV. Come è notorio, un subitaneo spavento assai spesso trae seco un abortimento; si domanda ora, se di questo crimine, almeno come attentato, siasi

reso reo colui, che mediante le minacce contemplate dal § 98 od in altro modo mette in ispavento una donna incinta?

Lo si affermerà, se in conseguenza dello spavento avvenne l'abortimento, poichè la legge non fa distinzione sulla qualità dei mezzi con cui si procura l'aborto nè su quella della intenzione nemica, la quale era in lui certamente tale, quando le cagioni lo spavento; che se la sua intenzione era quale la si presuppone nei §§ 98 e 99, starà a suo carico un concorso di due crimini (§ 34). Se poi ne derivò un parto immaturo e l'intenzione dell'agente era diretta a cagionarlo collo spavento, si avrà in suo confronto un crimine di procurato aborto.

V. L'attentato costituisce nel presente § il crimine consumato (1).

Letteratura. *Damianitsch*: Sull' eccitamento degli affetti. (Il Legale XIII 386).

### § 148. (§ 132)

Il reo di questo crimine è punito col duro carcere tra uno e cinque anni, e tra cinque e dieci anni, se col crimine Pena.

(1) I. Il Cod. francese, (art. 317) ed in accordo con esso quello di Parma (art. 328) ed il sardo (art. 543) dichiarano reo di aborto criminoso chiunque con alimenti, bevande, medicamenti, violenze o con qualunque altro mezzo avrà procurato l'aborto di una donna incinta, e così la donna, che lo avrà procurato a sè stessa od avrà acconsentito a far uso dei mezzi ad essa indicati ed apprestati a quest' effetto, se ne è seguito l'aborto.

II. Così in questi codici, come anche nel Codice austriaco è oggetto del crimine l'abortimento (avortement) del frutto del ventre in genere (Abtreibung des Leibfrucht, imperfettamente tradotto col solo termine « aborto ») e quindi inane scusa sarebbe quella di fimitarlo al 7.º mese di gravidanza a motivo, che appena allora comincia la vitalità del feto.

III. Onde si abbia il crimine consumato, basta l'*intrapresa*; quindi la legge punirà quale attentato soltanto quegli atti preparatorii speciali, che stanno in diretta connessione con un' intrapresa di procurato aborto. Nè a ciò si opponga, che il § 144 parla « che si cagioni l'aborto », riferendosi alla qualità intrinseca dell'azione intrapresa, anzichè all'effetto che consegue alla rea intenzione, e costituendo questo soltanto una circostanza aggravante del crimine consumato. La traduzione italiana del § 145, secondo allinea, che a questa interpretazione si opporrebbe, è erronea, perchè alla frase ivi usata « la pena dell'aborto consumato » è da sostituirsi la ben diversa letterale traduzione del testo tedesco « se l'abortimento è stato anche effettivamente conseguito, la pena ecc. » (die zu Stande gebrachte Abtreibung).

IV. Se si rinvenisse il medicamento ancora intatto presso la donna gravida, e questa allegasse di averlo accettato onde illudere p. e. l'amante, ma senza la mira di usarne, ove non si avessero contrarie circostanze di fatto, pare che sarebbe applicabile contro l'amante il § 9 Cod. pen.; togliendo la scienza di lei l'applicazione del § 147, la deficienza poi della di lei volontà seria e determinata, impedendo una connessione diretta fra la consegna del medicamento, qual preparativo, e l'aborto procurato, e che il feto quindi sia direttamente minacciato nella sua esistenza, preclude l'applicazione del § 144.

V. Dal fin qui esposto si conchiude, che per un aborto procurato più non si richiedono gli elementi fondamentali dei vecchi criminalisti: a, foetus animatus, b, foetus ejectio indi sequuta.

VI. Freschi (Medicina legale Vol. I. p. 223) distingue le cause dell'aborto in predisponenti, p. e. sensibilità soverchia dell'utero, in occasionali, p. e. lo spavento ed in accidentali p. e. cadute. Esclude, che esistano mezzi abortivi diretti, meno i meccanici sull'utero, sul corpo del feto o sul sacco dell'acque, che lo contengono. Gli altri mezzi p. e. il salasso, gli specifici agenti elettivamente sull'utero, come il ferro, lo zafferano, la secale cornuta, possono procacciare l'aborto in una donna, che vi sia predisposta. Il criminalista avrà a ciò tutto riflesso specialmente ove trattasi di un caso, in cui non è avvenuto l'effettivo abortimento; e sia perchè non si danno veri mezzi abortivi, sia perchè la legge non distingue, si accontenterà dell'esistenza di una causa possibile, per appoggiare l'imputabilità per procurato aborto contro la donna o contro un terzo.

siasi inoltre portato alla madre un pericolo nella vita, od un pregiudizio nella salute.

## CAPO XVII.

*Dell' esposizione d' un infante.*

## § 149. (§ 133)

Esposizio-  
ne d' un in-  
fante.

Chi espone un infante in un'età, in cui egli è incapace di aiutarsi da sè a conservare la propria vita, per metterlo a pericolo di morte, od anche soltanto per abbandonare al caso la sua salvezza, commette un crimine, qualunque siasi il motivo che lo abbia a ciò determinato. (1)

I. Oggetto di questo crimine è un infante, sia egli dell' autore o di un altro, in un'età, nella quale è impotente a procacciarsi da sè l' occorrente aiuto per salvarsi da un pericolo di vita, ma non deve peraltro l' esposizione succedere in un sì vicino spazio di tempo dalla nascita, che vi abbia applicazione il § 139 (D. di C.).

II. L' azione materiale di questo crimine consiste nel recare l' infante dal suo abituale luogo di dimora in un altro, dove è esposto al pericolo di morire, e nel lasciarlo colà, per tal guisa abbandonando al caso il di lui salvamento.

III. La nemica intenzione è quella di porre l' infante nella situazione specificata al N.º II. Quella diretta alla morte di lui qualificherebbe il fatto in omicidio, o quanto meno ad attentato omicidio.

IV. È appena supponibile un caso d' attentato; imperciocchè sino al momento, in cui l' agente ha l' infante presso di sè, e sino a quello, in cui lo espone nel luogo prescelto al suo scopo, non hanvi peranco tutti gli elementi oggettivi d' un crimine; ed è poi consumato dal momento, in cui l' agente si allontana.

V. Sarebbe da giudicarsi secondo le generali disposizioni del Codice penale il fatto, pel quale venisse esposta nel surriferito modo una persona, la quale non più per l' infantile, ma per la senile età o per difetti organici fosse incapace di aiutarsi da sè a conservare la propria vita (§ 376).

Letteratura. *Schuselka*: Caso penale. (Giornale 1836, I 215). *Czibulka*: idem (d. 1847, I 514).

## § 150. (§ 134)

Pena.

Se l' infante fu esposto in luogo remoto, d' ordinario non frequentato, ovvero sotto circostanze tali, per cui non era facilmente possibile che taluno se ne accorgesse presto e lo salvasse, la pena è del duro carcere da uno a cinque anni; e da cinque anni a dieci anni, se è seguita la morte dell' infante.

## § 151. (§ 135)

Se all' incontro l' infante fu esposto in un luogo ordina-

(1) Il Cod. badese richiede espressamente l' intenzione di liberarsi dalla cura dell' infante (§§ 260 e 261).

Il Cod. francese ammette l' esposizione dell' infante sino ai sette anni (art. 340).

riamente frequentato ed in guisa che con fondamento potesse attendersi che taluno se ne accorgesse presto e lo salvasse, l'esposizione è punita col carcere tra sei mesi ed un anno. Se ad onta di ciò fosse seguita la morte dell'infante, la pena è del carcere tra uno e cinque anni.

## CAPO XVIII.

### *Del crimine della grave lesione corporale.*

#### § 152. (§ 136)

Commette il crimine della grave lesione corporale chi, <sup>Crimine della grave lesione corporale.</sup> non già coll'intenzione di dar la morte ad una persona, ma con altra nemica intenzione agisce contro di essa in modo tale, che (§ 134) gliene avvenga un'alterazione nella salute od incapacità di attendere alle occupazioni proprie del suo stato per venti giorni almeno, uno sconcerto della mente od una grave lesione.

#### § 153.

Dello stesso crimine si fa reo anche colui che deliberatamente danneggia nel corpo i proprii suoi genitori, ovvero un impiegato pubblico, un sacerdote, un testimonio o perito, nell'esercizio attuale delle loro funzioni, od a cagione di tale esercizio, quand'anche la lesione non abbia la qualità determinata nel § 152.

I. Le lesioni riguardano una persona in genere senza differenza, se l'intenzione era diretta non contro l'offeso ma contro un altro (§ 134 e D. di C.) contro la sua salute o contro l'incolumità del corpo. Sono deliberate, nel senso però, che vengono arrecate non nell'intenzione di ammazzare, ma in un altro nemico intendimento, diretto a produrre uno dei mali specificati nei §§ 152, 155 e 156 od in generale una lesione del corpo (D. di C.).

In due modi diventano criminose:

1. in conseguenza di un determinato effetto, sia poi questo dipendente dall'azione, come tale, o dalla personale costituzione dell'offeso, o solo dalle circostanze accidentali, sotto le quali fu commessa, o solo da cause intermedie fortuitamente sopravvenute, in quanto quest'ultime sieno state occasionate dall'azione medesima (§ 134 e D. di C.).

L'effetto deve essere;

a) un'alterazione nella salute (infermità, interno patimento dell'intero organismo) od un'incapacità di attendere alle occupazioni proprie del suo stato diretto o meno a procacciarsi il sostentamento; l'una e l'altra devono aver la durata di almeno 20 giorni, con riguardo allo stato di salute e di capacità anteriore alla lesione; la durata verrà stabilita dal parere dei periti, qual effettiva conseguenza dell'azione imputata all'autore o delle circostanze che l'accompagnarono, e non già quale conseguenza dell'infingardaggine, dell'infingimento o di altra colpa dell'offeso;

b) uno sconcerto della mente senza riguardo alla sua durata od all'essere risanabile; ovvero

c) la grave lesione d'una singola parte del corpo, la quale sussiste ogniqualvolta questa è perduta intieramente od in parte, o ne è turbata od affatto tolta l'attività, ed un tale stato non può ristabilirsi per la sola forza della natura; senza riguardo al tempo in cui possa avvenire od avvenga la guarigione (D. di C.). Il giudice riterrà la sussistenza di uno dei sunnominati effetti in base al parere peritale (§ 88 Proc. pen.)

2. senza riguardo all'effetto derivatone, che può essere del tutto insignificante;

a) quando la lesione venne fatta — ai proprii genitori, sieno questi legittimi, illegittimi, od adottivi o lo sieno per la cura dell'offensore, da loro assunta, — ad un pubblico impiegato nell'esercizio del suo impiego od a cagione di questo, seazachè peraltro vi sia concorsa l'intenzione di impedire o di estorcere l'atto officioso (§ 84), — ad un sacerdote di qualunque comunione religiosa riconosciuta dallo Stato, nell'esercizio della sua vocazione od a cagione di questa, senza che peraltro si abbia avuta l'intenzione di disturbare l'esercizio di religione o di dimostrarne un disprezzo (§ 122, let. b), — ad un testimonio o perito durante la deposizione o la deduzione del parere od a cagione di questo o di quella. Si avverta, che se il perito interviene ad un'ispezione, quale incaricato del Giudizio, è a lui applicabile ciò, che si disse dell'impiegato;

b) quando l'azione, a cui era diretta la nemica intenzione, viene intrapresa con stromento tale ed in tale maniera, cui ordinariamente va congiunto pericolo di vita, quand'anche ne derivi una lieve lesione e persino nessuna lesione (§ 155 a).

II. Anche questo crimine può commettersi con azioni e con omissioni, quando queste ultime sieno contemplate dai §§ 335-435 e sieno state commesse nella determinata intenzione di cagionare con ciò una lesione corporale.

III. Che si dia in questo crimine l'attentato, lo è detto espressamente dal § 155 a, quando cioè l'intenzione era diretta a produrre il grave male, contraddistinto nei §§ 152, 153 e 156 o contro le persone enunciate nel § 153 oppure era diretta ad uno dei modi d'intrapresa, contemplati dal § 155 a): se il grave male derivatone non era nell'intenzione dell'autore, e se quindi apparisce come colposo, non si potrà più parlare di attentato.

IV. Non v'ha dubbio, che si dia anche nella grave lesione corporale una correità, ogniqualvolta si coopera in uno dei modi specificati nel § 5 per eccitare la determinata intenzione od in genere una intenzione nemica, per rafforzarla o per metterla in esecuzione (D. di C.).

V. I §§ 335-435 determinano i casi, nei quali si punissero come delitti o contravvenzioni le lesioni provenienti da colpa sotto le condizioni dei §§ 152 e 153, e le lesioni leggiere, riguardo alle quali non si verificano le condizioni, dei succitati §§.

VI. Si può da ultimo osservare, che l'offeso deve essere una persona diversa dall'offensore, poichè la lesione sarebbe altrimenti una mutilazione di sè stesso quale è prevista dal § 409 (1).

(1) I. Il § 153 si riferisce, relativamente al sacerdote, al *privilegium canonicum*, che viola chi *violentas manus suadente diabolo injecerit*. Non v'incorre chi lo faccia per ischerzo, oziosamente, il superiore che lo fa per *modum correctionis*, chi percuote un ecclesiastico, ignorando il di lui carattere, chi per diritto d'inculpata tutela si difende da un sacerdote aggressore, e chi infine lo percuote, avendolo trovato in disonesto commercio colla madre, colla figlia o moglie (Nardi. Diritto Ecclesiastico, Vol. I. p. 341).

II. Questi casi, escludenti una lesione del *privilegium canonicum*, fanno manifesto, che nell'offensore del medesimo occorre una diretta pravità d'intenzione, cioè deliberata a ledere nel sacerdote il carattere della consacrazione. Con ciò si spiega, come il termine « *deliberatamente* », usato nel § 153, non sia un pleonasma, in quanto la pravità d'intenzione, che cioè il male arrecato sia stato « *deliberato* e determinato » vi era già presupposta in forza del disposto dal § 1. Ed inverso se

Letteratura. *Damianitsch*: Sulla punibilità degli eccitamenti d'affetto (Il legale XIII 386). *Wildner*: Caso penale (d. XV 24). *Grassl*: Quesiti (Giornale 1830 I 189). *Frühwald*: Caso penale (Il legale XI 352). *Suetiwy*: Delle lesioni corporali secondo lo spirito della legislazione austriaca, Linz 1849. *Ders*: Sul crimine di grave lesione corporale (Raccolta IV 410). *Ders*: I §§ 152 e 153 (d. VII 107). *Schwuster*: Intorno al § 152 (d. VII 120). *Wahlberg*: Geni storici (Raccolta VIII 386, IX 98). *Rulf*: Del grave ferimento (Raccolta X. 145). *Dlauby*: idem (Gazz. dei Trib. 1851, N.° 165).

### § 154. (§ 138)

La pena del crimine indicato nei §§ 152 e 153 è il carcere da sei mesi ad un anno, che si estenderà fino a cinque anni, concorrendo circostanze aggravanti. Pena.

Questa pena si applica anche ai casi del § 152, quando l'offesa sia stata recata con una nemica intenzione, e così pure a quelli del § 153, presupposto però nell'uno e nell'altro caso, che vi concorra altra delle circostanze aggravanti menzionate nei §§ 153 b-c. e nel § 156.

### § 155. (§ 137)

Qualora per altro:

a) la lesione, sebbene per sè leggiera, venga intrapresa con

il figlio offese il padre nella determinazione di offenderlo nel corpo ma senza ledere la dignità paterna, (appunto nei casi eccezionali del *privilegium canonis*), si avrà una lesione lieve in cui occorre la generica pravità d'intenzione del § 1. ma non la particolare richiesta dal § 153 coll'espressione « deliberatamente » e quindi sarebbe punibile soltanto a termini del § 431 Cod. pen.

III. Nel crimine, definito al § 153, incorrono anche l'autore morale, i correi e partecipi di cui è parola al § 5, sebbene la sola personale relazione del fisico autore col ferito dia al fatto una qualifica più grave, poichè (come notammo al § 5) tutti gli altri si presentano, come aventi direttamente parte nella reità dell'autore principale, e quindi è anche ad essi imputabile la lesione di quella relazione, in quanto è loro nota.

IV. Nel caso, che il fatto non fosse imputabile quale crimine, per essere stato l'autore pienamente ubriaco, potrebbe sembrare, che questi non andasse punito a norma dei §§ 236 e 523, per crimine commesso in istato d'ubriacchezza, ma sibbene, ove egli fosse contabile di una colpa, per lieve lesione colposa a mente del § 411, perchè l'azione non sarebbe più in allora criminosa per sè, rendendola tale a parere di taluno l'elemento soggettivo, che un figlio p. e. offende *deliberatamente* il padre, sicchè mancando affatto questo elemento, rimarrebbe il solo fatto obbiettivo di una lesione lieve. Ma essendo la legge generica per tutti i casi, in cui al fatto criminoso manca l'elemento della prava intenzione, andranno applicati anche al caso concreto i §§ 236 e 523, tanto più, che il materiale di un fatto criminoso rimane, in quanto si ripone nella lieve lesione corporale ed in quella ad un tempo della relazione personale tra l'offensore e l'offeso ed è indipendente per sua natura dalla parte soggettiva.

V. Che nella grave lesione corporale si dia un attentato in genere, anche prescindendo dal caso previsto dal § 155 lett. a, lo si desumerà dal riflesso, che la generica intenzione nemica, di cui parla il § 152, può essere *dimostrativamente* diretta ad una grave lesione corporale, p. e. all'acciaccamento di un occhio con un ago rovente, intrapreso da una moglie gelosa sopra una rivale dormiente, la quale di repente svegliandosi arresta la mano feritrice avanti il collo; sicchè per nulla differenza l'attentato in questo caso e nell'omicidio, se nonchè per l'esito che nell'uno doveva essere premeditatamente una grave lesione e nell'altro la morte. Siccome il § 152 richiede un esito di fatto, senza distinguere se sia stato o no nell'intenzione dell'agente, così si darà nel 1. caso un attentato, e resterà escluso nel secondo, perchè in questo l'esito grave dipenderebbe da mera colpa (§ 8).

tale stromento ed in maniera tale, cui ordinariamente va congiunto pericolo di vita, o in altro modo consti della intenzione di produrre una delle gravi conseguenze accennate al § 152, quand'anche l'azione sia rimasta nei limiti dell' attentato ; — oppure

I. Questa sanzione penale colpisce colui, che ebbe il proponimento di cagionare un male, quale è contemplato nei §§ 152, 155 e 156 ; in forza del disposto del § 8 è estensibile all' attentato.

II. Egli deve però essere provato in altro dei modi enunciati nel § 268 Proc. pen., che l' autore ebbe la suddetta intenzione. Avuto poi riflesso al disposto dei combinati §§ 268 Proc. pen. e 1. Cod. pen., la si ammetterà come sussistente nell' azione che venne intrapresa con un tale stromento (p. e. mannaia, martello, grosso randello, o pietra, poi tutte le armi di punta, di taglio o da fuoco) ovvero in un modo tale (p. e. con colpi alla testa, con puntate nel petto), da andarvi ordinariamente congiunto pericolo di vita, sicchè sia da presumersi, che questa circostanza era nota all' autore o gli doveva esser nota.

b) dalla lesione venne alla persona lesa un'alterazione nella salute, od un' incapacità di attendere alle occupazioni proprie del suo stato per trenta giorni almeno ; ovvero

c) se il danneggiato per l'azione ebbe a soffrire speciali tormenti ; ovvero

Qui trattasi di quei tormenti, ai quali venne esposto l' offeso per essere stato il fatto eseguito con una speciale perversità o crudeltà, e non di quelli che sono una conseguenza dolorosa del fatto materiale.

d) l'attacco avvenne in concertata unione con altri, od in modo insidioso, e ne derivò una delle conseguenze indicate al § 152 ; — oppure

Relativamente al modo insidioso si confronti ciò, che venne detto al § 153 N.º I.

e) la grave lesione importò pericolo di vita ; — in questi casi si pronuncierà la pena del carcere duro con inasprimento (§ 19) tra uno e cinque anni.

Le cause del pericolo di vita saranno da giudicarsi a termini del § 154. Si pronuncierà il carcere con inasprimento in caso, che concorrino a termini del § 51 speciali circostanze aggravanti.

### § 156.

Ma la pena del duro carcere sarà commisurata tra cinque e dieci anni se il crimine

a) portò al danneggiato la perdita od un permanente indebolimento della favella, della vista o dell'udito, la perdita della facoltà di generare, di un occhio, di un braccio o di una mano, od altra rimarchevole mutilazione o deformità ; — oppure

L'indebolimento è relativo allo stato sano anteriore all' offesa. La facoltà

di generare è per amendue i sessi ed in sè comprende anche quella di concepire. La mutilazione e la deformità (una cicatrice) deve essere rimarchevole, e quindi visibile, anche dopochè l'offeso si è pienamente ristabilito.

b) una permanente infermità, una malattia incurabile od uno sconcerto della mente senza probabilità di guarigione; — ovvero

Per *infermità* s' intende anche una lesione esterna permanente (p. e. una ferita, che di continuo si purga) (D. di C.).

c) una permanente incapacità di attendere alle occupazioni del proprio stato.

L'incapacità si riferisce a quell'occupazione, che l'offeso ebbe finora, ed alla quale era stato allevato, senza riflettere se egli sia tuttavia capace a guadagnarsi il vitto in un altro modo.

### § 157.

Se in una rissa insorta tra più persone, od in caso di maltrattamento usato ad una o più persone, qualcuno venne gravemente danneggiato nel corpo (§ 152), chiunque gli ha recato una tale offesa verrà trattato secondo i precedenti §§ 154-156.

Che se la grave lesione corporale è derivata soltanto dal complesso delle offese o dai mali trattamenti recati da più persone, o se non può essere accertato l'autore di una grave offesa, tutti quelli che portarono le mani contro il maltrattato, verranno parimente giudicati rei del crimine della grave lesione corporale, e puniti col carcere da sei mesi ad un anno.

Questo § sta in un' immediata relazione col § 143, e vale per esso quanto si disse riferibilmente a quest' ultimo (1).

(1) Applicando le ben maturate riflessioni fatte dall' autore al § 143 e le altre relative di Kitka, riportate nell' Eco del Trib. (Vol. V. N.º 407) si hanno le seguenti regole per applicare rettamente il § 157:

1. L'eccezione introdotta dalla legge per il caso di grave lesione corporale in rissa si contiene nella sola seconda parte del § 157; essendo la prima un *referens* dei §§ precedenti.

2. La grave lesione corporale contemplata dal § 157 comprende la lesione del § 153, perchè questa, sebbene sia per sua natura leggera, è in tutto parificata dalla legge alla lesione grave, e quindi avanti la legge è grave.

3. Ancorchè sia accompagnata da circostanze aggravanti e dalle dannose conseguenze, per cui la pena a termini dei §§ 154, 155 e 156 sarebbe maggiore di un anno, è punibile colla minore pena di 6 mesi ad un anno, unica pena comminata dal § 157; ed in fatti se la gravità e le conseguenze dannose derivarono dal complesso delle lesioni leggere, non si può la pena della lesione grave applicare agli agenti di ciascuna delle leggere, se non in quanto e fino al punto in cui la legge lo prescrive, col farne un crimine sui *generis*; se invece la lesione fu in sè grave, tutti non devono soffrire per un solo o per alcuni che l'hanno cagionata, e che non si possono accertare; quindi nemmeno le gravi dannose conseguenze dei §§ 155 e 156 sono loro imputabili, premettendo queste la diretta imputazione delle lesioni, da cui traggono la causa.

Letteratura. K. P.: Punizione delle lesioni avvenute in rissa (Gazz. dei Trib. 1853 N.º 128). *Kilka*: Del § 157 (Raccolta IX 145).

## CAPO XIX.

### *Del duello.*

#### § 158.

Duello.

Chi per qualunque siasi causa sfida taluno a battersi con armi micidiali, e chi dietro una tale disfida si presenta al combattimento, commette il crimine di duello.

I. Si fa reo di duello;

1. chi provoca un altro a battersi con armi micidiali, vale a dire con determinate armi il cui uso ordinario è proprio d'uccidere; (1)

2. chi dietro una tale disfida si presenta al combattimento, vale a dire si presenta all'ora ed al luogo fissato coll'intenzione di cominciare il combattimento.

II. Non è influente, che l'uno piuttosto, che l'altro od amendue abbiano seco portate al combattimento le armi micidiali. Così pure non lo è, che lo sfidatore si abbia presentato al combattimento, e che sieno addivenuti all'effettivo duello; determinandosi nel § 165 la maggior punibilità di quel duello, nel quale concorsero queste circostanze.

III. In amendue i casi è possibile l'attentato; quando p. e. non pervenne all'avversario lo scritto di sfida, o quando taluno per istrada viene trattenuto dal proseguire il cammino sino al luogo del duello.

IV. Si avverò il caso, che le due parti nella mira di deludere le leggi sul duello convennero, che estraendo uno di loro un determinato numero, debba questi darsi la morte. Ora, se in conseguenza di un tale concerto, avvenne o si attentò il suicidio, sarebbe l'altro punibile di correttezza nell'omicidio, di conformità alle deduzioni fatte al § 434 N.º I; e se ad onta del concerto null'avvenne, andrebbe secondo le veglianti leggi penali, immune da pena (art. IV. Pat. di prom.) (2).

4. Questi riflessi non essendo applicabili al motore intellettuale, perchè ei volle l'opera complessiva di tutti, come l'opera d'un uomo solo, sarà egli imputabile della permanente incapacità dell'offeso e delle altre eventuali conseguenze, e verrà quindi per queste più gravemente punito a termini dei §§ 154, 155 e 156; tanto più se anche cooperò immediatamente al maltrattamento, costituendo questa una circostanza aggravante (§§ 43 e 154).

5. Lo stesso è a dirsi, se si fece motore, dopochè erano avvenute le prime lesioni, che colle successive costituirono la lesione grave: semprechè però in questo e nei casi precedenti non sia dubbio che la lesione grave e la permanente incapacità sia stata cagionata da persona non da lui istigata, poichè in allora avrà la condanna più mite da 6 mesi ad un anno.

6. Lo stesso è a dirsi se più furono i motori ancorchè in questi sia mancato il concerto, non essendo determinabile l'influenza d'ognuno sugli agenti.

7. Se poi vi fu fra i rissanti un concerto, saranno responsabili tutti per ciascuno ed ognuno per tutti, quand'anche non avessero portata la mano contro il maltrattato, e quindi non vi avrà più applicazione la seconda parte del § 157, ma le norme ordinarie, nello stesso modo, che nel furto di oltre 3000 fior. sono punibili colla maggior pena del § 179 tutti i ladri, ancorchè ognuno si sia impossessato od abbia mirato a prendere un piccolo importo.

(1) Contro il parere di stimati criminalisti, adottando la definizione dell'autore, riteniamo *armi micidiali* anche le sciabole. Infatti sebbene sieno più atte a ferire che ad uccidere, l'uso a cui tendono è la guerra e quindi ad ammazzare. Che altro era la sciabola del giannizzero?

(2) Un tal duello si avverò più volte nell'armata austriaca, per quanto ci si

## § 159. (§ 141)

Se non è avvenuta alcuna ferita, questo crimine è punito col carcere da sei mesi ad un anno. Pena.

## § 160. (§ 142)

Se nel duello avvenne un ferimento, la pena è del carcere da uno a cinque anni. Qualora però il duello abbia prodotto alcuna delle conseguenze indicate nel § 156, verrà punito col duro carcere da cinque a dieci anni.

Si punirà pertanto il lieve ferimento, avvenuto in duello, ovvero il ferimento grave, ma che non ebbe le importanti conseguenze, menzionate nel § 156 col carcere da 1 a 5 anni.

## § 161. (§ 143)

Se dal duello è derivata la morte di una delle parti, l'uccisore è punito col duro carcere da dieci a venti anni.

Questo trattamento più mite di un'interfezione deliberata ha luogo, quando l'atto, che secondo il § 134 ha occasionata la morte, avvenne in duello. Qualora pertanto chi lo commise deliberatamente violando le regole del duello, sussistenti per antiche consuetudini o per un particolare convegno, ed il colpo mortale lo diede avantichè il duello incominciasse o dopochè aveva terminato, sarà colpevole pel § 134 d'omicidio, e punibile a termini del § 136; ognuno poi, che in alcuno dei modi contemplati dal § 5 vi avesse cooperato od aperto l'adito lo sarà per correità nell'omicidio a termini dei §§ 136 e 137: che se non derivò da un tale loro premeditato agire la morte dell'offeso, tutti saranno punibili a termini del § 138 per attentato omicidio.

## § 162. (§ 144)

In ogni caso lo sfidatore è da condannarsi a più lunga pena di quella che gli sarebbe stata inflitta essendo egli lo sfidato.

## § 163. (§ 145)

Chi ha incitato alla sfida, o l'una o l'altra parte a presentarsi effettivamente sul campo, o vi ha contribuito deliberatamente in altro modo, oppure ha minacciato o mostrato disprezzo a chi procurava di stornar la disfida, è punito col carcere da sei mesi ad un anno; e da uno a cinque anni, se la sua influenza fu di speciale importanza e vi ebbe ferimento o morte. Pena dei partecipi.

I. Essendo questa disposizione basata al § 5, si daranno tanti modi di correità in duello, quanti ne sono specificati nel suddetto § 5.

F acconta, p. e. con un giro di carte al giuoco di Macao, in cui il perdente era tenuto di uccidersi entro un determinato tempo, ovvero mettendosi i perduellanti nell'acqua di un fiume col patto che chi levava meno in un tratto di dadi, si lasciasse cadere a riverso nella corrente e si annegasse. La vita non è per questi un giuoco?

II. Merita una special menzione il quesito, come sieno da trattarsi i medici ed i chirurghi, che vengono sul luogo del combattimento in compagnia coi duellanti o che accettarono in precedenza di prestar la loro assistenza dopo il duello, essendo compresi nella dizione del § 5, in quantochè contribuiscono essenzialmente alla sicura esecuzione del fatto. Nullostante si potrebbe sostenerne l'impunità, non cadendo a loro carico una tale pravità d'intenzione, quale i §§ 1 e 5 la presuppongono nella correità criminosa.

### § 164. (§ 146)

Coloro che si sono presentati al duello come assistenti o così detti padrini per uno dei duellanti, sono puniti col carcere da sei mesi ad un anno; ed anche fino a cinque anni, a misura della loro influenza e del male avvenuto.

I così detti padrini hanno per consuetudine l'incarico di sorvegliare l'esatto adempimento delle regole di duello e di prevenire con ciò un maggiore male. Se quindi deliberatamente omettessero d'impedire una violazione delle regole di duello, accennate nel § 161, si renderebbero responsabili di ajuto prestato a tenore del § 212.

### § 165.

Casi d'impunità del duello.

Questo crimine cessa di essere punibile :

a) per lo sfidatore, quando non si presenti al combattimento ;

Fa d'uopo però, che lo sfidatore non si presenti di libera sua volontà, essendo un tanto richiesto nei capoversi *b* e *c*.

b) tanto per questo, quanto per lo sfidato, allorchè siansi bensì presentati al combattimento, ma siansi ritirati spontaneamente prima d'incominciarlo ;

Come si evince dal seguente capoverso, il recesso è spontaneo anche quando avvenne in effetto delle altrui persuasive.

c) per tutti gli altri correi, quando siansi adoperati con operoso zelo per lo spontaneo recesso dal combattimento, e questo effettivamente non sia avvenuto.

Fra i correi sono gli assistenti, essendo il loro agire compreso nella determinazione della correità data dal § 5.

## CAPO XX.

### *Dell' appiccato incendio.*

### § 166. (§ 147)

Appiccato incendio.

Commette il crimine di appiccato incendio chi intraprende un'azione, per cui, secondo il suo disegno, abbia a destarsi

un incendio nell' altrui proprietà, quand' anche il fuoco non sia scoppiato, o non abbia cagionato alcun danno.

I. Il crimine d'appiccato incendio consiste nell'azione, dalla quale secondo il disegno (intenzione) del reo deve nascere un incendio dell' altrui proprietà; egli è quindi indifferente, che una data azione fosse nel concreto caso idonea o meno a produrre l'incendio, purchè in generale fosse stata propria a produrlo; p. e. si getta della pece ardente entro una casa per la finestra, ma cade in uno spazio chiuso da muri ed avente un pavimento di pietre, nel quale non si trova alcun oggetto infiammabile.

II. Oggetto di questo crimine è l'altrui proprietà mobile od immobile, avente però una tale importanza ed estensione, che comunemente parlando possa il fuoco appresovi chiamarsi un incendio: quindi lo sono i fabbricati d'ogni sorta, le cataste di legna (D. di C.), i magazzini di merci, i boschi, le biade, non ancora mietute ecc. All' incontro la distruzione, a mezzo del fuoco, di un singolo irrilevante oggetto, p. e. di un manipolo di fieno, d' un mobile di casa, di un canile sarebbe punibile, come un danno malizioso dell' altrui proprietà (§ 84 o 468) costituendo l'appiccato incendio fra i danni maliziosi la specie più grave. La distruzione d' un fabbricato a mezzo d' un' esplosione sia di polvere, sia d'altra qualità, non può qualificarsi ad appiccato incendio, mancando nell'azione stessa il concetto d' un incendio in stretto senso.

III. L'appiccato incendio è consumato, come crimine, tostochè la materia incendiaria è venuta a contatto coll'oggetto da incendiarsi, senza riflesso alla circostanza che il fuoco sia o meno scoppiato, vale a dire, che l'oggetto da incendiarsi sia stato involupato da fiamme. Si dà pertanto un attentato appiccato incendio solo in quanto si tratti dei suoi prossimi preparativi; quando p. e. l'autore viene colto nel momento, in cui sta per mettere la miccia accesa nel tetto di paglia, o che batte l'acciariño per dar fuoco alla miccia (1).

### § 167. (§ 148).

La pena deve misurarsi secondo le seguenti distinzioni: Pena.

a) se il fuoco è scoppiato, e ne è derivata la morte di una persona, essendosi ciò potuto prevedere dall' incendiario; o se l'incendio è avvenuto per opera di speciale attruppamento, diretto a devastazione, la pena è di morte;

I. Si giudicherà a seconda delle circostanze particolari d' ogni singolo caso, se l'incendiario poteva prevedere, quale conseguenza dell'incendio, (su di che servirà di norma il § 134) l'avvenuta morte di un uomo, e se meriti fede in tal riguardo la sua negativa. Qualora poi emergesse, che l'intenzione dell' autore era quella di ammazzare un uomo a mezzo dell' incendio, concorrerebbero a suo carico il crimine dell'omicidio e quello dell'appiccato incendio (§§ 54 e 86).

II. Per devastazione s' intende la distruzione ed il guasto, che abbia estensione; quindi l'attruppamento diretto a distruggere un unico fabbricato non trarrebbe seco la pena di morte, la quale del resto avrebbe luogo contro i membri dell'attruppamento, ma non contro quello, che essendo estraneo al medesimo, approfittasse dell'occasione per soddisfare in un modo più sicuro la sua privata vendetta.

(1) Il Codice badese distingue l'appiccato incendio dal danno malizioso mediante il fuoco, richiedendo nel primo a differenza del secondo, che l'oggetto dell' incendio sia un grande deposito, p. e. di legname, di carbone fossile, fieno. Nel danno malizioso all' altrui proprietà per malizia, per vendetta o per egoismo si danneggia l' altrui proprietà, la si distrugge e la si rende senza valore (Conf. §§ 549 e 570).

b) se il malfattore appiccò l'incendio più di una volta allo stesso od a diversi oggetti, ed il fuoco prese effettivamente anche una volta sola ; — oppure

c) se è scoppiato il fuoco, e ne è avvenuto un danno rilevante per chi fu colpito da tale calamità ; come anche

d) se il reo ha più di una volta preso ad appiccare l'incendio, ma sempre senza effetto ; — la pena è del duro carcere in vita ;

L'incendio, in più volte appiccato, trae seco la pena del carcere in vita, quando queste intraprese costituiscono l'oggetto della stessa inquisizione e della stessa sentenza; se fossero le prime fra loro già prescritte o punite, non vi si potrebbe aver più alcun riguardo (§§ 225, 227). Del resto è indifferente con quale intervallo siensi succedute, semprechè vi sia applicabile la teoria sulla ripetizione, sviluppata al § 44 lett. b (vale a dire semprechè si intraprenda almeno due volte quell'azione, che si ha già una volta compiuta), e non si abbia una semplice continuazione di un unico fatto (p. e. rinnovando lo stesso atto sino al conseguimento dello scopo, che è quanto dire, sino al suo compimento). In riguardo poi al § 52, il quale per l'applicazione del carcere in vita richiede, che l'agente abbia compiuti i 20 anni all'epoca del fatto, devonsi avere a di lui carico almeno due incendi commessi dopo i 20 anni, essendo costituito il fatto criminoso, che qui viene più gravemente punito, di due appiccati incendi (Vedi *Passy*: Caso penale (Giornale 1850 I 145).

e) se il fuoco è scoppiato, senza però che sia concorsa alcuna delle circostanze fin qui addotte, la pena è del carcere duro da dieci a venti anni ;

f) se il fuoco non è bensì scoppiato, ma fu appiccato di nottetempo o in luogo tale, che scoppiando avrebbe potuto facilmente dilatarsi, ovvero in tali circostanze per cui fosse nello stesso tempo esposta ad evidente pericolo la vita di qualche persona, l'autore è punito col duro carcere da cinque a dieci anni ;

I. Qui appartiene il caso, che il fuoco sia stato posto di giorno, nell'intendimento, che scoppiasse appena di nottetempo.

II. Un punto d'appoggio, onde determinare il concetto di notte e di giorno, ci fornisce l'estratto del Regolamento di servizio per le guardie di finanza pubblicato coll'Ordinanza del Ministro di Finanza 15 ottobre 1855 N. 209, venendo al § 14 fissato il giorno nel modo, che segue; in gennaio e dicembre dalle 7 di mattina sino alle 6 di sera, in febbrajo e novembre dalle 6 di mattina alle 7 di sera, in marzo, settembre ed ottobre dalle 5 di mattina alle 8 di sera, in aprile e agosto dalle 4 di mattina alle 9 di sera, ed in maggio, giugno e luglio dalle tre di mattina alle 10 di sera. Nell'Ordinanza di ugual giorno N.º 210, che è strettamente connessa colla prima relativamente all'uso delle armi per parte delle guardie di finanza, (§ 2 lett. g), al § 2 si dichiara, come tempo di notte un'ora avanti il tramonto del sole sino ad un'ora avanti il suo sorgere, locchè combina colla calcolazione surriferita. Questa è tanto più importante, in quantochè trattasi del diritto all'uso delle armi e quindi di discolta in azioni oggettivamente punibili. Ma il giudice nel determinare il tempo di notte avrà soprattutto riflesso alle

consuetudini locali e nominatamente al tempo usato per recarsi a dormire nella casa o nel fabbricato in genere, che fu oggetto del crimine, e così pure all'esser ciò stato noto e calcolato dall'autore.

g) se il fatto fu intrapreso di giorno e senza che vi andasse congiunto particolare pericolo, e se il fuoco appiccato si è estinto senza scoppiare, o se scoppiato fu spento senza danno, l'autore incorre la pena del duro carcere tra uno e cinque anni.

Qui si presuppone, che il fuoco sia scoppiato, ma non abbia cagionato alcun notevole danno, tranne quello, di regola insignificante, degli oggetti che essendo più vicini dovevano servir di fomento all'incendio, p. e. una tavola, un trave; dovendosi altrimenti applicare la sanzione penale del capoverso e.

### § 168.

Se in un appiccato incendio l'autore stesso, mosso da

Impunità di un appiccato incendio per efficace pentimento.

pentimento, si è adoperato a tempo ancora opportuno, in modo che fu impedito ogni danno, dovrà esso andare immune da qualsiasi pena.

Qui si presuppone, che l'atto di appiccare l'incendio sia stato in sé compiuto, e che l'autore abbia poscia mostrato tanta attività, nel fare che l'incendio non scoppi, da impedirne qualsiasi danneggiamento. Il suo attentato andrebbe impunito per la generale disposizione del § 8, quando egli mosso da pentimento avesse allontanato la materia incendiaria, prima d'averla posta in contatto coll'oggetto da incendiarsi, ovvero quando non avesse peranco accesa la materia incendiaria.

### § 169. (§ 149)

Chi mettendo con qualche rea intenzione il fuoco alle cose proprie, espone a pericolo d'incendio anche le altrui, si fa egualmente reo di appiccato incendio, ed è punito secondo le misure determinate al § 167.

Punibilità di chi incendia le cose proprie.

### § 170. (§ 150)

Chi dà fuoco alle cose proprie senza pericolo che si comunichi alle altrui, non si rende già reo di appiccato incendio, ma bensì di truffa, qualora con ciò tenti di pregiudicare i diritti di un terzo o di farne ricadere sopra altri il sospetto.

I. In due modi può alcuno rendersi colpevole mediante l'incendio delle proprie cose:

1. quando cioè espone l'altrui proprietà al pericolo e quindi alla sola possibilità di venire appresa dal fuoco; in tal caso l'appiccato incendio alle proprie cose viene così punito, come se fosse stato commesso immediatamente sopra l'altrui proprietà. Non è influente, che questa sia mobile od immobile, di grande o di piccola estensione, purchè v'abbia il pericolo, che il fuoco vi si comunichi;

2. quando l'agente tenta di pregiudicare con ciò i diritti di un terzo p. e.

dei creditori, d'una società d'assicurazione, o di farne ricadere sopra altri il sospetto: In questo caso il fatto si qualifica a truffa e propriamente a crimine o contravvenzione secondo le norme della truffa.

II. La legge richiede in amendue i casi la pravità d'intenzione da parte dell'autore, ma la vuole nel secondo anche speciale, onde il fatto si qualifichi a truffa. Se fosse diretta nell'incendio delle proprie cose a commettere per tal guisa con più sicurezza un altro crimine, p. e. un omicidio, un furto ecc., senza però esporre a pericolo l'altrui proprietà, sarebbe il reo da punirsi per quest'ultimo crimine, ossia per omicidio, per furto, e non anche nell'incendio delle proprie cose.

Non determinasi dalla legge più da vicino la pravità d'intenzione inerente all'incendio delle proprie cose col quale si espone a pericolo il diritto di un terzo, ma basterà, che fosse diretta ad una qualunque azione contraria alle leggi; esclusa quella d'appiccare l'incendio all'altrui proprietà, poichè in allora il fatto sarebbe da riassumersi nella definizione del § 166.

III. Scabrosa si presenta la decisione del fatto, col quale l'autore, mosso dalla prava intenzione, riferita ad 2. appicca il fuoco alle proprie cose divise dalle altrui solo idealmente e non in realtà. Taluno p. e. il quale possiede insieme con altri una casa affatto isolata, senza la loro scienza ed approvazione, la fa sgombrare e poscia vi dà fuoco nella mira di fabbricarne una nuova coll'importo pel quale era assicurata. Parrebbe più fondato il giudizio, che la legge pressupponga al § 169 un'altrui proprietà *materialmente* distinta dalla propria; imperciocchè la legge penale contempla sempre le condizioni di fatto, ed a queste anzichè alle idee di pura giurisprudenza civile si basano le sue determinazioni.

## CAPO XXI.

### *Del furto e dell' infedeltà.*

#### § 171. (§ 151)

Furto.

Chi toglie un'altrui cosa mobile al possessore senza il suo consenso, per trarne profitto, commette un furto.

*v. § 480. nota n. I, II, III, VI, VII.*

I. Oggetto del furto è un'altrui cosa mobile.

1. Cosa è tutto ciò, che è diverso da persona. Qui trattandosi di una lesione di diritto, la cui qualifica e punizione dipende da un dato importo o valore dell'oggetto del diritto stesso che viene mediante la suddetta lesione sottratto, converrà, che la cosa, la quale è oggetto del furto, abbia in generale un valore in commercio, vale a dire, deve essere un bene, come lo conferma espressamente il § 488. Non può quindi commettersi un furto a) sopra cose prive affatto di valore, b) sopra quelle, che per legge sono sottratte al commercio, come sono i vestiti di persona morta da malattia contagiosa, essendo destinati ad esser distrutti, i viglietti di una lotteria estera; le particelle della Santa Croce e le reliquie ecc., c) sopra gli effetti, destinati per volontà del proprietario all'annientamento, p. e. che egli ha gettato in una pozzanghera; d) sopra quelli, che per loro natura non sono destinati al commercio, come sono i documenti privati ed i chirografi d'ogni sorta rilasciati al nome di determinata persona (a meno che non se li apprezzino come carta o come carta bollata). All'incontro i chirografi, privati o pubblici, rilasciati al portatore sono oggetto di furto nel pieno loro valore nominale, potendo il detentore della debitoriale (p. e. dei coupons) disporre della somma, trassata nella stessa. Vi appartengono i libretti delle Casse di risparmio, perchè a tenore del loro Statuto organico il possessore del libretto è proprietario del deposito, in esso documentato (Ris. Sov. 2., Dec. aul. di

canc. 26 settembre 1844 N.° 29, 304, § 14); e così pure i viglietti del Monte di Pietà, quand' anche non sia stato disimpegnato il pegno col loro mezzo (Dec. aul. di canc. 15 maggio 1840 N. 437); il valore di questi viglietti corrisponde al valore delle cose pignorate detratto l'imprestato, fatto dal Monte di Pietà (1).

2. Una cosa è *mobile*, quando la si può trasportare da uno ad un altro luogo senza lederne la sostanza. Nè questa definizione vien meno per la circostanza, che una tal cosa sia dichiarata immobile dalle leggi civili (D. di C.), come sarebbero la selvaggina nel bosco, i pesci nella peschiera, i frutti nei campi, le chiavi di casa, la catena di pozzo, gli arnesi del focolare, conservando tutti questi effetti nel merito penale la loro natura di cose mobili, (§§ 174 II e f g e 175 II a). Non sono all' incontro mobili e quindi oggetti di furto i diritti, sebbene dalla legge civile si annoverano fra le cose mobili. Un tale illecito uso degli altrui diritti si qualificherebbe a truffa (§ 197); p. e. alcuno ruba al vicino l'aratro, con questo ara i suoi campi e poscia glielo ritorna, (così detto furto d'uso), ovvero taluno invola da un' eredità dei preziosi e poscia si fa attore, come creditore munito di pegno, in confronto della Massa (così detto furto di possesso).

3. Una cosa *altrui* è tutto, che non appartiene al ladro, fatta astrazione dal punto, a chi appartenga (D. di C.), semprechè non sia *res nullius* od almeno le circostanze non la facciano apparire tale, p. e. un cane, che vaga attorno senza collare o musaruola (D. di C.), in quest' ultimo caso avendo luogo il diritto di occupazione. Nè importa che colui, il quale ripete la cosa involata, come sua, non abbia fornito la piena prova della sua proprietà (D. di C.). Quando alcuno si appropria un oggetto ereditario, e più tardi emerge, che ha un diritto sopra lo stesso qual erede o legatario in base d'un testamento, cade ogni idea di furto.

Gli effetti, che vengono pignorati e dati in custodia ad un sequestratario, diventano pel proprietario esecutato una cosa altrui (D. di C.): un tanto si può dedurre dalla chiusa del § 185, dandosi una infedeltà anche soltanto sopra cose altrui. Che se il vero proprietario non eleva pretese sopra un dato effetto a motivo, che non gliene è nota l'esistenza, la sottrazione d'un tale effetto non sarà un furto, ma una truffa (§§ 197, 204 c), perchè l'autore approfitta dell' ignoranza dell' altro. Le sottrazioni dai sepolcri, dai ciminteri od ai cadaveri sono espressamente dichiarate furti (§ 306). Se il ladro era comproprietario della cosa, il furto sussiste rispettivamente alle quote dei comproprietarii. I singoli membri di una comune sono colpevoli di un furto, commettendo una sottrazione della proprietà comunale sopra prati e boschi, o che è radicata nel diritto di caccia ecc. (D. di G.). Colui poi, il quale di proprio arbitrio eccede i limiti del diritto di uso, a lui competente, p. e. del diritto di raccogliere i ramoscelli secchi di un bosco, commette un furto rispetto all'eccesso con ciò appropriatosi (D. di C.) (2).

(1) Invero, se il debitore ruba una sua tratta al creditore, che non può in altra guisa comprovare il credito, si avrà un furto per l'intero importo, e se lo può provare, si avrà un attentato, essendo stato il debitore impedito da un fatto accidentale. Questa seconda proposizione è però dubbia, perchè il furto era compiuto coll' appropriazione del documento, senza riflesso alla diversa prova successiva del credito.

Se poi la tratta od in genere il chirografo a determinato nome venne tolto da una terza persona, la quale non può trarne profitto se non con un altro fatto punibile p. e. con una truffa, non si avrà alcun furto per essere l'oggetto sottratto, come osservò Frühwald, senza valore.

Non esisterà neppure nella sottrazione, fatta senza l'intenzione di trarne un lucro. Ma lo è invece quella di una cosa celebre, sia anche un documento, e benchè lo si faccia colla mira di conservarla (Vedi Mittermayer. Eco dei Trib. Vol. IV. N.° 402-403).

(2) Anche il Cod. badese al § 379 dichiara furto la sottrazione delle quote dei comproprietarii.

Al § 381 considera il furto armato (§ 174 I. Cod. aust.) anche quando il ladro

4. Il furto ha di comune coll' infedeltà e colla rapina, l' oggetto ossia una cosa mobile, ma si distingue in tal riguardo dalla truffa, potendo questa avere per oggetto anche cose immobili.

II. La specie del fatto consiste riguardo al furto nel sottrarre una cosa all'altrui possesso, senza l'assenso del possessore.

1. La cosa deve trovarsi nel *possesso* di una persona *diversa* dall'autore. Questo forma il distintivo del furto dall' infedeltà, nella quale la cosa trovasi nel possesso dell'autore. Non è poi la parola « possesso » da prendersi nello stesso senso, datogli dal Codice civile, bastando la semplice detenzione, vale a dire quella relazione d' una cosa ad una persona, per la quale questa l'abbia in suo potere (D. di C.). Lo stesso dicasi del possesso di cose immobili p. e. nel furto di selvaggina (D. di C.).

Si può pertanto commettere un furto anche sottraendo la cosa al depositario od al comodatario; od al mandatario del proprietario o possessore (nello stretto senso). Egli è indifferente il titolo legale, sul quale riposa la detenzione, commettendosi un furto anche verso quelle persone, le quali pervennero alla detenzione con mala fede e perfino in un modo punibile (V. § 4).

2. Il possessore *non* deve aver dato il suo *consenso* alla sottrazione, mancando altrimenti nel fatto il concetto di furto. Ma se egli non aveva il pieno diritto all'assenso, si avrebbe a seconda dei casi un'altra violazione di legge, p. e. una correatà, o partecipazione ad un' infedeltà od una truffa (V. ciò che si osservò al § 4).

3. Si *sottrae* una cosa, quando la si trasporta dall'altrui nella propria detenzione: sia che lo si faccia di soppiatto, o in un modo pubblico, sapendolo o no il possessore, purchè in caso che lo sappia, ciò sia contro la sua volontà. Se lo si fa usando violenza alla persona, in allora l'azione veste i caratteri di rapina o d'omissione o di omicidio per rapina; se si fa violenza alla cosa, questa costituirà soltanto una speciale circostanza aggravante, p. e. scassinando il repostiglio, strappando uno specchio dalla mensola (§ 179). Havvi sottrazione anche nell'azione, con cui altrimenti, che a mezzo delle mani, si reca in proprio possesso una cosa altrui, p. e. lasciando pascolare i propri animali sull'altrui prato (D. di C.), adescando gli altrui animali ad entrare nella propria corte ecc. Egli è per la sottrazione, che il furto si distingue dall' infedeltà e dalla truffa, essendo nell' infedeltà la cosa, che ne costituisce l'oggetto, già nella detenzione dell'autore, e nella truffa venendo di regola consegnata all'autore dallo stesso proprietario (1).

sopra il luogo del fatto si è provveduto di stromenti pericolosi prima o durante la perpetrazione del delitto, semprechè le circostanze speciali non rendano credibile, che egli non se ne volle servire per offesa o difesa durante la medesima. Armi, secondo l'art. 101 Cod. pen. francese, sono tutti gli stromenti contundenti, taglienti e pungenti. I coltelli di tasca lo divengono, quando se ne fa uso per uccidere, o ferire o per colpire.

Al § 385 N.º 9. considera furto qualificato quello di colui, che si nasconde nel luogo del fatto per commetterlo più tardi, si contempla quindi il caso, che nel nascondersi ei trovò il luogo aperto e che quando poscia commise il furto era aperto per lui, ma chiuso per tutti gli altri (§ 174 II. d. Cod. aust.).

Al § 385 N.º 10 considera parimenti per furto qualificato (non quindi infedeltà) la sottrazione ad opera dei guardiani sopra le cose, la cui *sorveglianza* è stata loro affidata (§ 176 II. b. Cod. aust.).

Il Cod. francese (art. 394-397) dichiara pareo o chiuso il terreno circuito da fosse o siepi, muri, od altro materiale, senza riguardo all'altezza e stato, quand'anche mancasse di porta o questa fosse d'ordinario aperta: ritiene pure luogo chiuso lo steccato mobile, destinato a tener raccolto il bestiame: scalata è poi il penetrare in una località sorpassando qualsiasi chiusura sopra muri, porte, tetti e per sotterranei, ed è equiparata alla rottura ed all'aprire coll'ajuto di chiavi false (§ 174 II. d. Cod. aust.).

(1) Le espressioni dell'autore sulla consumazione del furto meritano di essere schiarite e meglio determinate.

Zirkler richiede all'uopo, che il ladro sia almeno all'ordine ed in atto di

4. **Tostoche** la cosa è *sottratta*, che è quanto dire, **tostoche** il ladro la ha levata dal luogo, in cui era custodita dal possessore e presa a sè, — nascosta presso di sè ovvero depositata in un luogo da lui prescelto, — il furto è consumato, ancorchè l'agente si trovi ancora sul luogo del furto e non abbia recato l'oggetto furato in sicurezza (§ 174 I). L'attentato si limita dunque ai prossimi preparativi di sottrazione, p. e. all'ingresso ed all'insalazione nell'altrui dimora, allo scassinare una porta od un armadio ecc., facendolo nell'intenzione di rubarvi.

III. Relativamente alla *pravità d'intenzione*, la legge richiede che l'agente sottragga la cosa per *trarne profitto*. L'intenzione deve essere pertanto diretta a procacciarsi un aumento della propria sostanza, adoperando la cosa furata in proprio vantaggio, p. e. col venderla, coll'impegnarla, coll'usarla (in stretto senso) ecc., od a procacciarsi una ricompensa od un favore — cercando di mostrarsi per tal guisa compiacente verso alcuno (D. di C.). Havvi un furto anche nella sottrazione, che si fa per pagarsi di un credito che si ha verso il danneggiato (p. e. per mercede di servizio o di lavoro) (D. di C.). Se la sottrazione avvenne per una diversa prava intenzione, si qualificherà ad altro termine, p. e. di malizioso danneggiamento dell'altrui proprietà, di calunnia. Se la si commise senza prava intenzione, p. e. per fare una burla, per fare attento alcuno sulla sua imprudenza, non sarà punto punibile. Si trae poi profitto da una cosa, anche donandola ad un altro: (Vedi le considerazioni del § 1) (1).

Letteratura. *Wessely*: Sul concetto di furto (Giornale 1833 I 180). *Kilka*: Contosservazioni (detto 1835 I 461) *Wessely*: Replica (Temi II 95). *Kilka*: Sul furto consumato (Trattati p. 151). *Frühwald*: Riflessioni ecc. (Il legale IX 33) *Kilka*: Caso penale (Giornale 1840 I 69) *G-i* Del furto nelle acque (Il legale X 333). *Dierl*: Caso pratico (detto IV 271). *Wessely*: idem (Giornale 1835 II 321). *Ellinger*: idem (Il legale IV 147). *Kruon*: idem (detto X 75). *Frühwald*: Miscellanea (detto XVII 448). *Kilka*:

partire colle cose rubate dal luogo, che le sottopone alla custodia e disposizione del derubato, verso il luogo, in cui vengono sottoposte invece alla sua disposizione. Finchè le raccoglie e nasconde nel l. luogo, cioè nel recinto di possesso del derubato, a questo viene il possesso mantenuto, sicchè sorprendendo il ladro in flagrante, e lo cerca come farebbe con cose smarrite e non rubate, e senza prendersela col ladro gli basta di cercare attorno.

Per Savigny all'incontro è consumato il furto quando il ladro ha messo la cosa in disparte, ancorchè continui a rubare, perchè ha con ciò esclusa questa dall'*universitas juris* del derubato ed ha la possibilità immediata e presente di operare ad arbitrio sopra la cosa stessa: quindi si ha una cosa, tolta all'altrui possesso e recata nel proprio e con ciò un furto consumato avanti ogni atto di trasporto.

La teoria e le legislazioni moderne si sono dispartite dall'opinione di Zirkler, dichiarando il Codice bavarese, che l'ablazione manca d'una base razionale, e che è consumato il furto, quando si è tolta la cosa dal suo posto e recata in proprio potere (art. 210); e le identiche espressioni si trovano nell'art. 317 del Codice penale di Wurtemberg (Waechter: Scritti germanici, Livorno, Vol. III).

La pratica austriaca pure abbracciò l'opinione di Savigny, stando alla comune formola di dichiarare il furto in parte consumato (ossia per le cose già messe di disparte od indosso) ed in parte attentato (riguardo cioè a quelle, che si prosegue a rubare).

(1) Per compiere le osservazioni dell'autore citeremo la decisione di Cassazione 24 dicembre 1850, con cui si assolse una creditrice, che appropriò i pomi di terra del debitore per pagarsi e quindi non per trarre un profitto, ma per sottrarsi ad una perdita; e così pure la decisione 22 novembre 1853 della Sacra consulta romana (Eco Vol. V. N.° 426), con cui si dichiarò colpevole di violenza privata e non di furto il creditore, che per assicurare il proprio avere, senza ordine esecutivo di giudice, tolse un oggetto al debitore. Egli è quindi, che l'autore di tal fatto soggiacerebbe all'azione civile (§ 49 Cod. civ.), in quanto non vi concorra malizia o violenza, poichè in allora sarebbe punibile a sensi dei §§ 85, 86 e 468 Cod. pen.

Caso penale (Giornale 1836 I 54, 1840 I 521). *Erhardt*: idem (1837 II 504). *Buschmann*: Del concorso del furto colla truffa (detto 1843 II 225). *Wagersbach*: Dell' attentato furto (Archivio V 146).

## § 172. (§ 152)

Circostanze per le quali il furto diventa crimine.

Il furto diventa crimine per l'importo, per le circostanze del fatto, per la qualità della cosa rubata, o per la qualità dell' autore.

Questa regola vale anche per l' attentato (§ 8) e per la correità, specificata nel § 5. Le circostanze addotte nei §§ 173-176 essendo *tassative*, non possono venir estese ad altri casi consimili.

Letteratura. *Tomaschek*: Riflessioni (Giornale 1840 I 175).

## § 173. (§ 153)

a) il maggior importo;

Il furto diventa crimine per l'importo, allorchè questo o il valore della cosa rubata eccede la somma di venticinque fiorini. In ciò non fa alcuna differenza, che tale importo o valore risulti da una o più, da contemporanee o ripetute sottrazioni fatte ad uno od a più proprietari, o che il furto si sia consumato sopra uno o diversi oggetti. Il valore per altro non si calcola dal profitto del ladro, ma dal danno del derubato (1).

I. La prima cosa a rilevarsi ed a prendersi in considerazione nel furto onde poterlo qualificare a crimine od a contravvenzione, è l'importo sottratto, sia poi il fatto per ciò solo criminoso ovvero lo sia anche per il concorso delle altre circostanze, enunciate nei seguenti §§ (189). Per calcolarlo la legge ne fornisce col presente § una regola chiara e precisa; presuppone però, che i furti, il di cui importo deve sommarsi assieme, formino oggetto della stessa inquisizione (primitiva o riassunta) e della stessa condanna. Quei furti, per quali l' agente venne già castigato, in quanto non trattasi di una riassunzione dell' inquisizione ed in quanto siano già estinti in virtù dei §§ 187 e 188, ovvero in altro modo (§ 223), non possono calcolarsi insieme coi successivi, che sono tuttora a giudicarsi. Taluno p. e. è stato punito per il furto di dieci fiorini, ma dopo averne scontata la pena ruba altri 20 fiorini: contro di lui non si potrà procedere, che per contravvenzione di furto. A che ha rubato 20 fiorini, sente compassione per il danneggiato, e rubati altrove altri 20 fiorini, con questi gli risarcisce l' intero danno: scoprendosi amendue i furti, lo si castigherà relativamente al solo secondo furto e quindi per contravvenzione. Ciò non si menerà buono per

(1) Un' eccezione di questo § è il caso, riportato nell' *Eco* (Vol. V. N.º 504), nel quale Lelio è riconvinto per due soli indizii d' aver rubato a Tizio fior. 20 ed a Sempronio fior. 40, perocchè bastando quelli per la prova indiziaria dei singoli fatti, come contravvenzioni di furto, e non come costituenti assieme un crimine di furto, alla cui prova occorrono tre indizii, si deve dichiarare Lelio reo di contravvenzione per aver rubato due importi, i quali, sebbene eccedenti la complessiva somma di fior. 25, non costituiscono il crimine contemplato dal § 173. Si avrebbe quindi un caso, in cui mancando soltanto il completamento della prova per un reato più gravemente punibile, la legge punisce tuttavia il reo ma meno duramente, in quanto la relativa qualifica e pena minore, che si dà alla sua azione dimostrandola meno pericolosa, giustifica anche una prova meno rigorosa.

altro a colui, il quale più volte ruba allo stesso danneggiato, imperciocchè qui si ha continuazione di un solo furto complessivo (D. di C.). All' incontro emerge contro A, dopochè venne condannato per la contravvenzione d'aver rubato fiorini 10, che egli avanti questo furto ne aveva commesso un altro nell'importo di fiorini 20. Siccome dietro tale emergenza è il caso di riassumere il processo a termini dei §§ 368 lett. c e 433 Proc. pen. in quantochè col secondo furto erasi già compiuto un crimine di furto; così lo si punirà per amendue le sottrazioni, e propriamente come reo del crimine di furto, risultante dalla somma dei rispettivi importi.

II. Ritenuto poi, che per l'attentato vale in forza del § 8 quanto è prescritto pel crimine consumato, si estenderà la norma contenuta nel presente §, all'attentato, ogni qual volta si tratterà di giudicare, se un furto attentato costituisca un crimine. Colui quindi che ha tentato di rubare in una sola volta 30 fiorini, è reo dello stesso crimine, come lo è colui, che ha tentato di rubare nella prima volta fiorini 20 e nella seconda fiorini 10, semprechè si attivi per questi due attentati un'unica procedura.

III. E sempre in base alla regola, che l'attentato è per legge già un crimine come il fatto consumato (§ 8), si sommeranno assieme gl'importi del furto attentato e del furto consumato. Egli è quindi contabile di un crimine, chi ha rubato fiorini 20, se ha anche tentato d'involare altri fiorini 10 (D. di C.). Si metterà in un cumulo l'importo del furto consumato od attentato e anche quello del furto, che è imputabile soltanto nel rapporto di correità, essendo questa al § 5 parificata all'immediata esecuzione del crimine.

IV. Il diverso danno arrecato dall'agente nel perpetrare il furto, non lo si può aggiungere al computo del valore rubato: chi ha involato per fiorini 20 ed ha recato ad un tempo il danno ulteriore di fiorini 10, p. e. coll'aver rotto o guastato i repostigli, non ha peranco commesso un crimine di furto.

V. Il valore verrà rilevato secondo le norme, date ai §§ 76, 101, 127, 270 secondo capoverso, e 359 della Proc. pen. Che se non si lasciasse colle stesse determinare, si riterrà come valore degli oggetti rubati almeno l'importo che il ladro ha conseguito coll'alienarli (V. art. VIII della Patente di prom.).

Letteratura. *Tomaschek*: Considerazioni (Giornale 1840 I 271). *Passy*: idem (Il legale IX 107). *Krenn*: Sulla determinazione del valore (detto XVI 326). *D.*: Sull'applicazione del § 175 agli altri crimini contro la sicurezza della proprietà (Gazz. dei Trib. 1854 N.º 20). *Rulf*: Sull'applicazione del § 175 per analogia (Raccolta VIII 70).

### § 174.

Per la qualità del fatto il furto è erimine :

I. Senza verun riguardo all'importo, se il ladro era munito di arma o di altri strumenti pericolosi alla sicurezza personale; se venendo colto sul fatto ha usato violenza effettiva o pericolosa minaccia contro una persona, per mantenersi nel possesso della cosa rubata. - *F. S. L. 60. nota per 11.*

b) per la qualità più pericolosa del fatto.

I. Qui si presuppone, che il ladro abbia preso seco gli stromenti propriamente coll'intenzione, che venendo colto infragante, gli servissero di difesa. Se egli pertanto li aveva con sè per il suo stato come cacciatore, come guardia o taglialegna, o se lo stromento era un necessario mezzo per eseguire il furto, come sarebbe uno schioppo pel cacciatore furtivo, una mannaja pel furto di legna dal bosco, una falce per quello delle biade non ancora mietute, questo capoverso non vi avrà applicazione ma si giudicherà della qualifica criminosa del fatto secondo le altre disposizioni di legge.

II. Nel secondo capoverso si contiene la differenza fra il furto e la rapina, verificandosi questa quando la violenza o la pericolosa minaccia viene adoperata

per giungere in possesso di una cosa ovvero per ritornare in possesso di una, che si aveva perduta.

Letteratura. *Kilka*: Sul § 154 I b (Giornale 1825 I 335). *Jenuil*: Sul quesito ecc. (detto 1826 II 213). *Seuri*: Sul § 154 I b (detto 1827 I 258). *Kilka*: Sul quesito ecc. (detto 1830 I 87). *Kilka*: Caso penale (Raccolta X 45).

II. Se il furto importa più di cinque fiorini, ed inoltre fu commesso

Si applicherà al presente allinea ed ai seguenti §§ 175 e 176 la regola del § 173 non che lo schiarimento, ivi dato, sul furto consumato ed attentato, in quanto si tratti di calcolare l'importo di oltre 5 fiorini. Vuolsi ora aggiungere, che per le regole generali di conteggio non possino sommare assieme, se non importi omogenei. Si avrà p. e. un crimine a carico di quello, che ha rubato una volta fiorini 4 ed una seconda fiorini 2, ma in amendue le volte sopra cose rinchiusi; e non lo si avrà in confronto di quello, che da prima rubò fiorini 3 in compagnia, poi fiorini 2 in frutti e prodotti tolti dal campo ed infine fiorini 2 da una chiesa; ma sarà imputabile di tre contravvenzioni, essendo i furti dissimili l'uno dall'altro. Del resto pei 4 primi casi (lett. a-d) è inconcludente la qualità della cosa rubata (1).

a) durante un incendio, un' inondazione od altra calamità generale, o sopravvenuta singolarmente al derubato;

(1) Più Tribunali seguono la massima contraria di sommare in un crimine l'importo del furto semplice e quello del furto qualificato, p. e. fior. 23 di grano rubato da luogo chiuso e fior. 2 : 5 valore della carriuola, rubata da luogo aperto per farne il trasporto, sicchè il furto diventa doppiamente qualificato per l'importo e per il luogo chiuso. S' appoggiano al riflesso, che essendo avvenute le due sottrazioni manifestamente ad opera dello stesso agente e qualora si qualificino separatamente, si verrebbe all' anomalia legale, che contro di lui autore di un solo fatto si procede per crimine rispetto alla prima presso un Tribunale e per contravvenzione rispetto alla seconda presso una Pretura. Ma questa pretesa anomalia non sussiste, perchè essendo evidente che avvennero ad opera dello stesso autore, la procedura del crimine a sè attira quella della contravvenzione, e per amendue le sottrazioni è quindi competente il Tribunale (§ 40 Reg. di Proc. pen.). Anche l'altra ragione, che essendo il furto del grano e della carriuola avvenuto in una sola volta, uno sia anche il fatto e non scindibile, è infondata, perchè a ciò occorsero due atti legalmente eterogenei, come vien detto più sotto, e quindi non si possono riassumere in un solo fatto legale.

Se poi si fossero rubati dallo stesso agente nello stesso attacco dell'altrui proprietà, p. e. nella stessa notte fior. 4 : 55 da un luogo chiuso, fior. 4 : 55 sui frutti dal campo e fior. 16 : 11 da un cortile aperto, e quindi in tutto fior. 25 : 1, sarebbe il fatto crimine di furto semplice cioè per il maggiore importo, perchè sarebbe stato tale, se fosse avvenuto per intero da luogo aperto sopra cose diverse dai frutti, e le circostanze dei frutti dal campo e del luogo chiuso non sussistono in faccia alla legge, la quale all' uopo richiede che vadino congiunte ciascuna ad un importo di oltre 5 fior.

Con questa modificazione riportiamo l'opinione del prof. Hye il quale (pag. 619) all'appoggio di molti Codici esteri, ora vigenti, sostiene, come Frühwald, che la computazione artificiale di più azioni di furti in un fatto complessivo non possa venire in applicazione se non nei furti semplici ed in quei furti qualificati, che sono tra di loro della stessa specie. El riflette, che la disposizione del § 173 è un' eccezione, (da interpretarsi quindi ristrettivamente), la quale ha lo scopo di agevolare l'applicazione delle disposizioni sul concorso di più azioni punibili e sulla commisurazione della pena, ma non di qualificare come crimine due furti, ciascuno minore di 5 fior. che lo divengono per la qualità del fatto, in quanto questa per ognuno separatamente vada congiunta con un importo di oltre 5 fior.; e che sarebbe antinaturale, che la legge abbia voluto ingiungere l'addizione in una sola somma (omogenea) anche di parti integranti di differente specie (eterogenee).

Anche il prof. Kudler espresse un' eguale opinione con Hye e Frühwald (Comento delle gravi trasgressioni, pag. 255, Edizione 6.<sup>a</sup> tedesca).

Per *calamità* s' intende quello stato, nel quale l'uomo è reso impotente da una sopravvenutagli disgrazia, p. e. da un deliquo, dalla frattura di una gamba, dalla caduta di una casa, ad aver cura delle cose sue. Deve poi il furto commettersi inverso chi è colpito dalla calamità, oppure sul luogo di questa in verso altro dei compartecipi, e non già a danno di un ozioso spettatore. Se l'agente occasionò la calamità, l'incendio, l'inondazione, onde eseguire più facilmente il furto, si avrà per le massime sviluppate al § 34 un concorso di due azioni punibili.

b) in compagnia di uno o più ladri ;

Il distintivo del furto in compagnia e la differenza fra un compagno di furto ed un altro correo si ripone nell' essenza del complotto (§ 5 N.º VII), e quindi in ciò, che, due o più persone si uniscono per eseguire in comune un determinato furto (D. di C.). Né fa d'uopo, che il concerto sia stato tale, quale il Codice civile (§ 1475) lo richiede onde fondare una società civile (D. di C.). Tutti quelli, che erano presenti al furto commesso in seguito al comune concerto (D. di C.), sono correi di furto, quantunque taluno di loro nulla abbia propriamente sottratto, essendosi in altro modo mostrato attivo, p. e. col far la guardia, col deviare l'attenzione del danneggiato (D. di C.). Avvenendo, che due fossero i soci, e che uno di loro venisse sciolto dall'accusa e dichiarato innocente, p. e. per essere stato a lui tenuto celato, che la cosa sottratta era di altri, non si potrà più parlare di furto commesso in compagnia (D. di C.) (1).

Letteratura. *Krenn*: Sulla differenza ecc. (Il legale XVI 269). *Frühwald*: Schiarimenti (detto IX 49). *Kitka*: Sul furto in società (Trattati p. 148). *Kitka*: Caso penale (Giornale 1846 I 430).

c) in luogo consacrato al culto divino ;

Luogo consacrato al divin culto è quello, che venne destinato, mediante una formale consacrazione o benedizione, all'esercizio delle cerimonie propriamente divine, da una comunione religiosa, riconosciuta dallo Stato. Nel dubbio, se un luogo sia tale, o se non sia un così detto luogo pio e religioso, come sono i cimiteri, le cappelle da sé esistenti; i conventi, si provocherà in argomento la dichiarazione motivata d'un sacerdote della relativa comunione religiosa (2).

d) sopra cose rinchiuse ; *L. D. 460. nota n.º 1.*

I. Luogo rinchiuso è quello, che è escluso dalla libera disposizione o dall'ingresso d'un estraneo per un qualunque impedimento fatto a tale scopo.

II. D'ordinario è quello a chiave od a catenaccio interno, tostochè il cate-

(1) Avvenendo, che più carbonaj unitamente si rechino nell'altrui bosco per tagliarvi ognuno per sé legna e farvi tosto con questa del carbone, si avrà un furto in società? La Corte Superiore di Giustizia in Trieste lo affermò.

Nel loro furto riscontrasi più, che una compagnia onde dividere soltanto il bottino dopo il furto, ed invero quella compagnia, che atterriando il padrone del bosco dal far resistenza, perchè la vedrebbe sopraffatta dalle forze di tutti, rende più sicura l'esecuzione del furto per ciascuno, sicchè l'uno carbonajo concorre moralmente al furto dell'altro.

(2) I luoghi vengono consacrati al divin culto mediante la sacra unzione; dovendoli usare prima di questa, si benedicono coll'acqua benedetta; e stando questa per la sacra unzione, in faccia alla legge, sarà il luogo a risguardarsi come consacrato. Perdono la consacrazione, crollando la massima parte dell'intonaco interno e delle pareti, non però venendo rifatti per intero mano mano. Lo spargimento di sangue e di seme umano o la sepoltura di un eretico o di un infedele li rende polluti, ma non sconacrati. Vi si comprendono le chiese, gli oratorii e le cappelle, estensivamente alla sacristia, atrio e vestibolo: non sono tali invece i luoghi detti religiosi, come cimiteri, monasteri, nè i luoghi detti pii, come i tabernacoli lungo le vie, (Nardi. Diritto Ecclesiastico Vol. II. p. 396).

paccio è passato nel corrispondente scontro. Una porta lo è, quando vi è calato il saliscendi, e si è estratta la chiavetta, che lo teneva alzato. Non si può considerare per luogo rinchiuso quello, nella cui serratura si lasciò la chiave, comunque questa vi sia stata girata, potendo ognuno aprire la porta col semplice giro di quella. Lo è all' invece quando, dopo averla chiusa a chiave, si ripone o si appicca la chiave in un luogo vicino.

III. Altri modi di chiudere sono *a*, il suggellare, specialmente con sigilli officiosi (giudiziali o daziarii): il furto di una cosa contenuta nell' involto suggellato (1) (§ 516) è da considerarsi per un furto da luogo rinchiuso; *b*) il circuire uno spazio di muri e di cancelli difficili a sorpassarsi, nei quali hanvi ordinarie porte per chiudere; anche questo è un luogo rinchiuso quando le porte sieno serrate. All' incontro il semplice recinto (§ 174 II *e. g.*) non rende per sé il luogo rinchiuso, e neppure il fermare a chiave l' estremità di un oggetto, p. e. il legare una barca alla terra ferma con una catena, il cui estremo si chiude con un lucchetto, ed il legare in consimile guisa altri oggetti, che si lasciano all' aperto, p. e. carrozze, carretti (2).

IV. Il modo, con cui il ladro ha superato l' ostacolo, è inconferente; può quindi avvenire anche col mezzo della vera chiave, (presupposto, che egli non abbia il diritto al di lei uso, p. e. come coinquilino di casa, o perchè tiene chiuse nel medesimo locale le proprie cose, non essendo il luogo più chiuso in di lui confronto), o con chiavi false, mediante rottura, coll' insalire una finestra (D. di C.), col valicare un muro. Dubbio sarebbe il caso, in cui il ladro, introdottosi di soppiatto in un luogo, vi si lascia rinchiuso e poscia ruba gli effetti, che gli sono intorno in piena libertà; pare però più fondata l' opinione, che il furto sia da luogo rinchiuso. Non lo è quello, in cui gli effetti involati erano così vicini all' aperta finestra, che si poteva di là levarli colla semplice introduzione della mano (D. di C.).

V. Si fa cenno da ultimo del caso, che un ripostiglio chiuso a chiave si trovi all' aperto, p. e. un baule, e che venga rubato insieme al suo contenuto, il quale eccedeva il valore di fiorini 5, ma non quello di fiorini 25. Se al ladro era noto il contenuto del baule e la sua intenzione era diretta a rubare quello e non questo, ma asportò anche il baule, perchè gli mancava il tempo e l' occasione di aprirlo sul luogo del furto, questo lo si punirà, siccome commesso sopra cosa rinchiusa. Negli altri casi si porrebbe a base del giudicato il valore complessivo del baule e delle cose contenutevi.

Letteratura. *Frühwald*: Schiarimenti (II legale IX 28). *Visini*: Riflessioni (detto XIII 335). *Kitka*: Sul furto da luogo rinchiuso (Trattati p. 168). *Zeiller*: Caso penale (Giornale 1836 I 185). *Menzel*: Caso penale (II legale V 405). *Strobl*: Del furto (Giornale 1844 I 148). *Krenn*: Caso penale (detto 1847 I 426). *Krenn*: idem (II legale IX 79).

(1) Il nuovo Codice militare penale 15 gennaio 1855 N.° 19, parlando al § 462 di cose rinchiuso, aggiunge: « alle quali appartengono in ispecie anche gli oggetti, custoditi sotto suggello »: vi considera sub *c* per criminoso senza riguardo all' importo il furto, che fu commesso da più compagni, *insalendo* in un edificio od in un locale appartenente ad un edificio, con infrazione o qualsiasi aprimento delle porte chiuse di un edificio o di qualsiasi locale, appartenente ad un edificio, e sub *d* vi dichiara per furto da luogo chiuso anche quello mediante *insalazione* sopra effetti non chiusi.

(2) A Trieste, ove tali furti sono frequenti, si ritengono commessi sopra cosa rinchiusa. Anche il termine tedesco della legge « *versperrt* » usato invece dell' altro « *verschlossen* » meno generico, perchè il primo si riferisce all' atto di assicurare la custodia di una cosa ad un determinato luogo con un mezzo efficace, (*forte*), mentre il secondo si riferisce all' oggetto, siccome contenuto in ogni sua parte entro il mezzo speciale adoperato, onde assicurarla, starebbe contro l' opinione dell' autore. Contraria è anche allo spirito della nostra legge, perchè tende a punire in genere tutti i furti chiamati d' infrazione dalla legge francese, in cui il ladro supera un ostacolo fisico per impadronirsi della altrui cosa (Vedi la nota precedente).

e) sopra legna in boschi circondanti, o con danneggiamento considerevole del bosco;

I. Il furto di legna, che supera l'importo di 5 fiorini, in due modi s'eleva a crimine:

1. quando è commesso in boschi circondanti, vale a dire circondati da fosse, siepi, o da uno steccato a sicurezza ed a contrassegno della proprietà,

2. quando viene commesso in un bosco non circondato con danneggiamento considerevole del medesimo, p. è. sopra gli arboscelli nell'importo di anche soli 6 fiorini. Concorrendo amendue le surriferite circostanze, il furto di legna sarebbe punibile a termini della seconda parte del § 178.

II. Non v'ha legge, per la quale i furti di legname galleggianti dall'acqua, su cui viene fatto fluitare, sieno da annoverarsi fra i summentovati furti di legna. Il Dec. aul. 5 marzo 1846 N.º 943 prescrive, che per furto di legname, che si fa galleggiare, onde trasportarlo, procederanno le giudicature, quando veste i caratteri di crimine, ma negli altri casi le autorità politiche, alle quali servirà di norma la licenza di fluitazione (Pat. 4 agosto 1696). Giusta questa Patente la pena è in ragione di un fiorino per ogni pezzo sottratto, ma può essere mitigata concorrendovi importanti motivi; l'arresto non eccede mai il massimo comminato dalla II. parte del Cod. pen., e le multe sono a vantaggio del fondo dei poveri del luogo.

III. Servono di complemento a queste prescrizioni i §§ 59-71 della legge forestale 3 dicembre 1852 N.º 250, i quali trattano delle violazioni della sicurezza di proprietà boschiva. La cui procedura e punizione è demandata alle autorità politiche (art. V della Pat. di prom.). Fra le azioni ed omissioni illecite, enumerate al § 60 che sono a punirsi come contravvenzioni boschive, in quanto che non sia loro applicabile il Codice penale e vengano commesse senza il consenso del proprietario del bosco o del suo rappresentante, sono: 1.º il raccogliere legna morta d'ogni qualità e raccogliercia; 2.º lo scorticciare gli alberi; 3.º l'appropriarsi la corteccia di alberi giacenti in terra, lo schiantar i ceppi, il tagliar, recidere e strappare le cime, i rami ed i ramicelli, e lo sfrondare le piante; 4.º lo scavare, schiantare o strappare i novellami ed i cespugli, il raccogliere scope, bacchette, anche ad uso di legami, di bastoni, legni da cerchi, ed altre sorta di legna minuta; 5.º il raccogliere succhi di piante (resina, raggia, trementina, sugo di bettulle o d'acero) frutti boschivi (sementi d'alberi ligniferi, frutta, bacche), funghi ed esca, e lo scavare le radici; 6.º il raccogliere senza diritto lo strame d'ogni sorta sul terreno (frasche, foglie lineari, erbe, muschio ecc.). l'appropriarsi terra, argilla, torba, pietre, gesso ed altre materie minerali, il levare le zolle erbose, il falciare, strappare erba boschiva, ed altri vegetabili, che non sono piante di cultura forestale; 7.º il cacciar bestiame senza diritto nei boschi altrui in generale. od il cacciarvi una quantità maggiore di bestiame, o di specie od età diversa, il far uso del pascolo boschivo in luoghi e tempi diversi, di quello che porta il permesso accordato.

Siccome tutte le summentovate azioni si comprendono nella definizione del furto, (V. § 171), così si considereranno, come contravvenzioni boschive, quando non sono per sé criminose, quando il danno è irrilevante, da risguardarsi la cosa sottratta appena, come un bene, ossia per una cosa di qualche valore, o quando il furto va impunito per il disposto dei §§ 187 e 466.

Letteratura. *Jenull*: Sul quesito ecc. (Giornale 1826 II 215). — Può l'avente diritto di servitù boschiva commettere nel bosco serviente un furto? (Gazz. dei Trib. 1853 N.º 14 e 51).

f) sopra pesci in appositi stagni;

*Stagni* sono quei serbatoj di acqua, nei quali è impedito ai pesci di fuggire.

g) sopra selvaggiume in boschi circondanti, o con singolare

temerità, oppure da uno che di tali furti si faccia quasi un ordinario mestiere.

I. Il furto di selvaggiume, eccedente l'importo di fiorini 5, può divenire criminoso per la qualità del fatto in tre modi:

1. se avvenne in boschi circondati,

2. in un bosco non circondato, ma con singolare temerità, vale a dire con disprezzo dei rilevanti pericoli, a cui il ladro sapeva di esporre la sua vita e la sua personale sicurezza;

3. pure in un bosco non circondato da uno, che di tali furti si faccia quasi un ordinario mestiere. Anche qui si applicherà il secondo allinea del § 178, concorrendo nel medesimo furto due o tre delle summentovate circostanze.

II. Per selvaggiume s' intende ogni animale da caccia quadrupede o volatile, che non appartiene agli animali domestici, vivendo d'ordinario in uno stato di naturale libertà. E poi lecito ad ognuno di uccidere un cinghiale fuori del ricinto, destinato alla sua custodia, e così pure i nocivi animali di rapina (Regolamento di caccia 15 dicembre 1852 N.º 5681).

III. Il selvaggiume, chiuso in un bosco circondato, diviene una cosa altrui, se fugge in un altro bosco; per cui la di lui sottrazione da questo è un furto, ancorchè si faccia dal proprietario del primo bosco (Pat. 7 marzo 1849 § 1, Reg. di caccia § 5).

IV. È permesso di cercare e di prendere il selvatico nelle prossime vicinanze delle case, delle borgate e dei tugurii, con lacci ma non con armi da fuoco; nè è lecito di porre in tali luoghi lacci o trappole, pericolose alla sicurezza degli uomini e degli animali domestici (Reg. di caccia § 14).

V. In forza dell' Ordinanza ministeriale 15 maggio 1853 N.º 2827 le autorità politiche procedono per contravvenzione contro chi tende un cappio corsojo oppure lacci di notte, semprechè non abbia luogo la procedura giudiziale per furto di selvaggiume.

VI. Siccome questo è da considerarsi in possesso del proprietario della caccia, fino a tanto che si trova entro il circondario della medesima, così il furto è appena allora consumato, che venne asportato fuori del ricinto (D. di C.). Lo è poi anche l'atto, col cui mezzo alcuno ritira dall' altrui ricinto di caccia un selvatico, che vi ha ucciso (D. di C.). Egli è quindi un furto commesso in società, quello di selvaggina, che un solo ha uccisa, ma che viene asportata fuori del ricinto da più individui (D. di C.).

VII. Il guardacaccia, che uccide e vende il selvatico per proprio conto, è da trattarsi, come un estraneo, a termini di questo § e non mai per titolo d' infedeltà, perocchè il selvatico non gli era stato affidato nel senso, che si presuppone nell' infedeltà (§ 183) (D. di C.); ed havvi precisamente fra il guardacaccia ed il selvaggiume il medesimo rapporto, che passa fra il servo e le cose del padrone (§ 176 II b), per cui il § 178 è a lui applicabile, ogniquivolta il furto sorpassa il valore di fiorini 5.

Letteratura. *Lützenau*: Caso penale (Giornale 1829 I 370). *G.*: Dell' attentato furto di selvaggiume (Gazz. dei Trib. 1854 N.º 46). *I. H.*: idem (detto 1851 N.º 94).

### § 175. (§ 155)

Per la qualità della cosa rubata il furto diventa crimine:

I. Senza riguardo all' importo, quando è commesso:

a) sopra una cosa destinata immediatamente al divin culto, con una profanazione insultante il servizio religioso; ovvero (1)

Questo caso, nello stretto senso, comprende un furto ed una perturbazione

(1) I. La profanazione si compie col manomettere gli arredi sacri; cui è permesso

e) la qualità della cosa rubata.

di religione (§ 122 lett. b); ed è in tale riflesso, che la legge, onde essere coerente alle generali prescrizioni dei §§ 34 e 35, dichiara criminoso un tal furto senza riguardo all'importo, e con ciò lo punisce ugualmente ed a seconda delle circostanze anche più severamente, che non punisce la sola perturbazione di religione (1).

Letteratura. Strobl: Sulla bestemmia (Giornale 1846 II 517) (2).

b) sopra gli oggetti indicati nei §§ 85 lett. c e 89.

Questi oggetti sono: le *strade ferrate*, comprese le costruzioni, i mezzi di trasporto, le macchine, gli stromenti che vi appartengono ed altri oggetti inservienti al loro esercizio; i *battelli a vapore* ossia le parti, onde si compongono, gli attrezzi, e gli altri oggetti, inservienti alla navigazione, p. e. corde, caicchi, non però le merci di carico nè il bagaglio dei viaggiatori e dell'equipaggio; le *macchine e le caldaie a vapore* e gli stromenti, che servono al loro sicuro uso; le *opere idrauliche*; cioè chiaviche, argini, canali; i *ponti*;

di toccare soltanto a chi è rivestito di alcuno degli ordini sacri, ovvero è da tale persona a ciò delegato. Confrontando i termini tedeschi usati nel § in discorso « den Religionsdienst beleidigende Verunehrung », a cui corrisponde la letterale traduzione « con disonoramento lesivo (ingiuriante) il servizio religioso », con quelli del § 122 lett. a correlativi « durch entehrende Misshandlung öffentlich der Religion Verachtung zeigt », a cui ben corrisponde la traduzione ufficiale « con disonorante maltrattamento mostra pubblicamente disprezzo », si evince, che nel primo caso trattasi di un'irriverenza, anziché di una profanazione nel senso più odioso della parola.

II. Tra le cose sacre in genere, di cui parla il § 175 e gli arredi, del cui termine si serve il § 122, havvi la differenza, che questi, e non quelle comprendono anche gli utensili dedicati semplicemente al divin culto, ossia senza una precedente cerimonia, come sono le lampade, i candelabri e gli ornamenti; per cui il loro furto sarebbe a qualificarsi a sensi del § precedente 174 II. lett. e, vale a dire soltanto per il luogo sacro, donde è stato commesso.

(1) Cose di diritto divino sono le *cose consacrate* col mezzo della sacra unzione, come altari, calici, patene, le *cose benedette* per l'aspersione con acqua benedetta e senza sacra unzione, come apparamenti, e quelle *semplicemente dedicate al divino servizio* senza alcuna precedente cerimonia, come lampade, candelabri, ornamenti. Le cose consacrate e benedette sono sante, ed il rubarle è *sacrilegium* reale, ma le cose puramente dedicate pigliano la natura dei beni ecclesiastici, ossia di quegli oggetti, che si trovano in proprietà della Chiesa, e che destinati a supplire ai suoi bisogni, concorrendo date circostanze possono alienare (Nardi. Diritto Ecclesiastico Vol. II. p. 77 e Vol. III. p. 184).

In base alle succitate premesse ed in riflesso alle parole della legge, che le cose devono essere *subitaneamente* destinate al culto, quindi con un rito divino, come sono le unzioni e l'acqua benedetta, e che al loro furto deve essere *insita* una profanazione insultante il servizio religioso, si riterrà che il § 175 I. lett. a è applicabile soltanto alle cose consacrate e benedette, e non alle puramente dedicate, sicché il furto di queste diventa criminoso, quando avviene da luogo consacrato al divin culto nell'importo eccedente i fior. 5 (§ 174 II. lett. c).

(2) Avvertiamo con Strobl, che il ladro di un ciborio, il quale oltre l'aver sparse per terra le ostie consacrate, le ha anche calpestate coi piedi o bruttate d'immondizie e simili, con tale disprezzo, pubblicamente mostrato (in quantochè colla riapertura della Chiesa viene da altri osservato o può venir da altri osservato); commise ad un tempo il crimine di furto e l'altro di perturbazione della religione, avendosi oltre un furto con profanazione del servizio religioso un pubblico dispregiamento della religione. Vi ha chi (Eco Vol. IV N.º 314) ritiene nel fatto il crimine di perturbazione della religione in concorso colla contravvenzione di furto, a motivo, che venendo la profanazione assorbita dal dispregiamento, il furto non è più qualificato: ma quest'opinione è inammissibile, poichè i due atti possono commettersi da due persone non associate, e distinti sono del resto il furto con profanazione ed il dispregiamento per oggetto e gravità d'intenzione, mirandosi nell'uno a ledere la proprietà della Chiesa e nell'altro la religione, sicché essendo per natura eterogenei, non è fattibile il trasporto di una parte integrante d'un atto in un atto diverso.

gli apparecchi delle miniere; gli oggetti in generale, la cui sottrazione porta con sè uno speciale pericolo alla vita od alla proprietà; come sono i parapetti alla sponda dei fiumi, od al passaggio di strade e di luoghi scoscesi, i segnali di avviso, ed infine i fili e le altre parti del telegrafo dello Stato.

II. Quando importa più di cinque fiorini ed è commesso

Vedi al § 174 II lo schiarimento sul calcolo dell' importo.

a) sopra frutti sul campo oppure dagli alberi, e nei paesi nei quali l'allevamento dei bachi da seta forma un ramo d'industria e dell'economia rurale, anche sopra la foglia dei gelsi, che serve alla nutrizione dei bachi da seta;

I. La rigorosa disposizione di questo § ha luogo, quando i frutti si trovano sul campo o sull'albero. Che se vennero di là levati, si qualificherà il furto secondo le generali prescrizioni, quand' anche non ancora si custodiscano nelle stanze o sotto il tugurio, ma si trovino nel campo approntati al loro trasporto in cesti, in gerle e sopra carri.

II. Confronta ciò che si disse al § 174 II e sull'arbitraria appropriazione di frutti boschivi, in contrapposizione a quelli dei campi.

III. La parola « albero » non è qui presa nello stretto senso, significando anche i frutti degli arbusti e di altre piante, che formano oggetto di una coltivazione, e specialmente i frutti delle viti, le fragole, il ribes, l'uva spina, i meloni, le zucche, i cocomeri ecc., inquantochè per tutti questi prodotti hanvi le stesse condizioni e l'identica ragione di legge.

Letteratura *Strobl*: Sul furto dei frutti dall'albero (*Giornale* 1844 I 142).

b) sopra bestie dal pascolo o dalla mandra;

Pei guardiani del bestiame vale ciò, che si rimarcò al § 174 II N.º VII in riguardo ai furti commessi dal guardacaccia. - *V. § 160 - nota n.º 11.*

c) sopra stromenti di agricoltura dal campo;

d) sopra minerali, stromenti od utensili nell' interno delle miniere, negli scavi all' aperto, nei depositi delle materie minerali di rifiuto, o negli stabilimenti di affinazione delle materie minerali.

Sono abbastanza chiari da non abbisognare un commento.

### § 176. (§ 156)

Per la qualità dell' autore il furto diventa crimine:

I. Senza alcun riguardo all' importo, se l' autore ha contratto l' abitudine di rubare.

Si riterrà l' abitudine, come sussistente, quando l' imputato colla frequente ripetizione appalesa una permanente inclinazione, da commettere il furto ad ogni occasione, che gli si presenta e senz' avervi ricevuto per altra via un particolare stimolo (D. di C.); p. e. rubando senza bisogno, ovvero oggetti, che non sono propri ad ajutarlo in un eventuale ristrettezza, oppure perpetrando il furto sempre nello stesso modo e sugli stessi oggetti. Sebbene questa inclinazione si dimostri nel modo più sicuro a mezzo delle frequenti recidive, in cui cadde l' imputato ad onta delle espiate sensibili punizioni

d) la qualità del-  
l' autore.

*Finis. M. D. C.  
equivale ad  
Art. 12. g. 6. 9.*

(D. di C.), non è per altro un requisito indispensabile, per potere condannare alcuno, qual ladro abitudinario, che egli sia stato più volte in precedenza punito; anzi la procedura, che si attiva per la prima volta, può dimostrare un tal abito; quando cioè si scuopre in una volta sola una serie di furti d'ugual tempra, ripetuti per un lungo tempo (1).

Letteratura. *Passy*: Schiarimenti (Giornale 1855 I 100). *Kitka*: Casi penali (Raccolta. VIII 347). *Ders*: idem (detto X 44).

II. Con riguardo all' importo superiore a cinque fiorini:

Vedi lo schiarimento dato al § 474 II sul modo di calcolare l' importo.

a) se l' autore fu già due volte punito per crimine o contravvenzione di furto;

I. Siccome la correità al § 5 è parificata all' immediata esecuzione, e l' attentato al § 8 è parificato al crimine consumato, così l' autore d' un furto, che avrà avuto in precedenza più condanne per correità di furto o per attentato furto, soggiacerà alla dannosa conseguenza, contemplata dal presente capoverso qualora l' importo del nuovo furto ecceda i fiorini 5; e così viceversa. Se pertanto taluno che fu già punito in precedenza due volte per correità di furto o per attentato furto; oppure una volta qual autore ed un' altra per uno dei suddetti titoli, commette un furto, il cui importo eccede i cinque fiorini, sarà imputabile del crimine di furto nella stessa guisa, che se egli fosse già stato condannato due volte, quale autore di un furto, sarebbe imputabile di crimine, attentando un furto, il cui importo eccede i fiorini 5, o rendendosi correo in un tal fatto (2).

II. Ma costituendo la partecipazione, di cui tratta il § 485, un' azione punibile affatto particolare, la condanna, per tal titolo subita due volte, non avrà l' effetto in discorso.

III. La prescrizione del § 476 II a ha luogo anche, quando l' accusato è stato punito due volte per furto dalle autorità militari (D. di C.), presup-

(1) L' autore è contraddetto dalla decisione 29 dicembre 1852 N.º 13652, Eco. Vol. III. p. 661, da lui omessa, in cui la Corte di Cassazione dichiarò, che l' idea di ladro abitudinario presuppone necessariamente, che alcuno sia stato condannato più volte per furto. Un tanto risulta anche dal confronto dei §§ 476 I. e II. a, 478. e 479. Vedi anche l' articolo del cons. Kitka ai N.ri 462 e 463 anno V. dell' Eco dei Tribunali.

(2) Forse nessuno dubiterà di condannare per crimine di furto, chi fu punito già due volte per grave trasgressione di furto, la prima nel 1816 e la seconda nel 1817, se dopo aver vissuto fino al 1855 incensurato, ruba in quest' anno per stringente povertà un importo, che appena eccede i fior. 5. Eppure, ove è in questo caso la ragione della legge, per un più severo trattamento, ritenuta da Frühwald nell' incorreggibilità dell' imputato? Se i due primi furti si fossero estinti per prescrizione, il nuovo delinquente andrebbe castigato per contravvenzione; perchè lo sarà invece per crimine, se si estinsero colla espiazione della pena e ad un tempo anche colla prescrizione? Se è vero, che *favores sunt extendendi et odiosa restringenda*, perchè non potrà egli in tal caso richiamarsi al benefico effetto della prescrizione, onde far scancellare nel 1855 le anteriori condanne dai registri penali, sicchè sia a considerarsi, come imputato per la prima volta di un furto? Se è vera la regola di logica, che al particolare è applicabile ciò, che vale pel generale, dedotta dai principii di comprensione e di estensione (Galluppi. Logica, pag. 32), non si dovranno applicare ai reati, di cui si espìo la pena, gli effetti della prescrizione, quando trascorse il tempo di questa senza un nuovo reato, e per essi si verificarono anche gli altri requisiti di detta prescrizione? Non si opponga che la disposizione del § 476 II. a è categorica; poichè è subordinata pur sempre all' estensione di luogo, di tempo e di soggetto, abbracciata dalla legge complessiva; l' estensione relativa al luogo ed alle persone è stabilita dall' art. I. della Pat. di prom., e quella del tempo lo è dalla prescrizione. Ma a queste idee forse affatto nuove è contraria la pratica universale.

posto però, che le condanne vennero pronunciate da un consiglio di guerra e non in via disciplinare dal comandante la compagnia, e che le azioni, a cui si riferivano, sarebbero state imputabili come furto anche per la nostra legge, imperciocchè l'art. 34 di guerra ed il § 4 dell'art. 94 della legge teresiana, tuttora vigente per il militare, dichiarano per furto anche parecchie infedeltà. Se quindi gli estratti penali non somministrano in proposito sufficienti dati, si ispezioneranno gli atti processuali (1).

IV. La dannosa conseguenza del § 176 II a ha luogo allora soltanto, che si ha già espiata la pena anche della seconda condanna, poichè appena allora havvi motivo ad un più severo trattamento nell' incorreggibilità del delinquente ad onta della ripetuta sua punizione. Commettendo egli durante la condanna per furto un nuovo furto, e venendogli inflitta la pena del nuovo reato come in continuazione a quella, che tuttora espia per il primo titolo, avrà efficacia il disposto del succitato §, come se egli avesse espiate le due pene separatamente.

Letteratura. *Passy*: Della recidiva in linea di furto (Giornale 1833 I 49). *Krenn*: Caso dubbio (detto 1843 II 15). *Kitka*: Sul quesito ecc. (Trattati p. 227). *Waser*: Alcune parole (Giornale 1842 I 1);

b) quando il furto è commesso da persone di servizio a danno dei loro padroni o di altri famigliari.

I. *Persone di servizio* sono tutte quelle, le quali verso una qualunque determinata mercede prestano ad un'altra in un modo esclusivo un qualunque servizio; sia poi, che convivano o no insieme col padrone nella medesima economia domestica, sia che appartengano alla vera servitù di casa o prestino un servizio, che richiede un grado più elevato di coltura. Non vi si comprendono gl' impiegati in rapporto allo Stato (D. di C.) nè quelle persone, che prestano un lavoro d'arte e mestiere e non esclusivamente ad una determinata persona. p. e. i maestri privati, i medici, i barbieri ecc.

II. *Famigliari* sono tutti quelli, che hanno comune col padrone e colle persone di servizio l'abitazione e l'economia domestica, p. e. i figli e gli altri parenti, gli ospiti, e quelli ancora, che prestano in casa un qualunque altro servizio.

Letteratura. *Jenull*: Sul furto domestico, (Materiali III 205). *Wessely*: Caso penale (Giornale 1833 II 531).

c) quando è commesso da artigiani, allievi o giornalieri a danno dei loro principali, o dei conduttori dell' opera loro.

I. S' intendono per *artigiani* tutti quelli, che stanno in esclusivo servizio d'un esercente un mestiere ed un'arte, onde ajutarlo nell'esercizio di questa, p. e. i giovani e le ragazze di bottega, i camerieri, gli stallieri, il commesso che vende al minuto, ed anche i lavoranti delle fabbriche. Fra i giornalieri sono i taglialegna, senza distinzione, se vengano pagati a giornata, a settimana o per un dato lavoro (D. di C.).

II. Il trattamento più rigoroso si limita ai furti in danno dei conduttori d'opera, esclusi quindi quelli in danno della di lui moglie, dei di lui figli od altri famigliari.

III. Il disposto di questo capoverso ha luogo, anche quando il danneggiato ha conchiuso il contratto d'opera non direttamente col ladro, ma col di lui padrone.

Letteratura. *Kitka*: Casi penali ecc. (Raccolta VIII 347).

(1) Si avverte che nel nuovo Codice penale militare 15 gennaio 1855 N.º 19 le definizioni del furto e dell' infedeltà corrispondono letteralmente a quelle del Cod. penale civile (§§ 457 e 472).

## § 177.

Non sono da trattarsi come crimine la correità, la partecipazione e complicità in un furto, allorchè questo s' imputa per crimine all' autore puramente in riguardo alla sua qualità, secondo il § 176.

Questa disposizione, che è un corollario delle massime sviluppate al § 5, vien meno, ogniquivolta il furto si qualifica a crimine per un altro motivo, ossia per il maggiore importo, per la qualità del fatto o della cosa rubata. La complicità, qui nominata, si riferisce a quella del § 186 lett. a.

Letteratura. *Kitka*: *Codice penale* (Raccolta X 45).

## § 178. (§§ 157, 158)

Il furto nel quale non concorra più di quanto richiedesi nei §§ 173-176 per costituirlo crimine, è punito col duro carcere da sei mesi ad un anno; e da uno a cinque anni, concorrendovi circostanze aggravanti. Pena del crimine di furto.

## § 179. (§ 159)

Si pronuncierà la pena del duro carcere da cinque a dieci anni, se l' importo rubato eccede i trecento fiorini; — od il furto venne commesso con temerità, forza od astuzia particolare; — ovvero se il ladro colto sul fatto ha usato effettiva violenza o minaccia pericolosa contro una persona per mantenersi in possesso della cosa rubata; — oppure se l' autore ha contratto l' abitudine di rubare (1).

## § 180. (§ 160)

Il furto non si qualifica a crimine per ciò solo che venne commesso in tempo di notte, dovendo sempre concorrervi a tale effetto gli estremi richiesti dai §§ 173-176; ma tale furto debb' essere punito più rigorosamente, sia nella misura della durata, sia nell' inasprimento della pena, di quello che lo sarebbe se, a parità delle altre circostanze, fosse stato commesso di giorno.

I. Il carcere duro da sei mesi ad un anno è l' ordinaria pena del furto che si qualifica a crimine per una delle circostanze enumerate nei §§ 173-176. Eccezioni a questa regola sono i casi contemplati ai §§ 174 I secondo allinea, e 176 I, nei quali la pena è del carcere duro da 5-10 anni, senzachè il fatto debba essere aggravato anche da altre circostanze.

(1) Si avverte, che alle parole della traduzione italiana « si pronuncierà » va aggiunta l' omessa congiunzione « però » la quale riferita al § 178 ed in specie all' espressione « di regola » fa intendere, che i casi del § 179 sono eccezioni a questa, e dalla stessa non contemplati menomamente, avendo dovuto altrimenti la detta espressione essere subentrata dall' altra « ogni furto criminoso ».

II. La pena di uno a cinque anni è da infliggersi quando le circostanze aggravanti, che sono quelle enunciate nei §§ 43, 44 e 45, sono preponderanti (Rescritto Ministeriale, 27 gennaio 1853 N.º 1016); una particolare circostanza aggravante è l'aver commesso il furto di nottetempo (§§ 167 e 180) (D. di C.). Avuto poi riflesso al disposto del § 43, pel quale un crimine è tanto più grave, quante più leggi si sono violate, si applicherà la pena di uno a cinque anni, quando il furto apparisce eriminoso per più di una circostanza (D. di C.); p. e. si rubano fiorini 30 da un luogo rinchiuso; uno che fu già due volte punito per furto, ruba fiorini 10 in chiesa; si rubano frutti nel valore eccedente i fiorini 25 dal campo ecc.; a meno che concorressero tali circostanze mitiganti, da assorbire la circostanza aggravante, per la quale il fatto è doppiamente qualificato a crimine di furto (D. di C.). Ma se a motivo delle prevalenti circostanze aggravanti si pone a base della condanna la sanzione penale, di 1 a 5 anni, non si potrà discendere, applicando il § 54, oltre il minimo legale, ma vi si potrà al caso applicare il § 55.

III. La pena è da commisurarsi fra 5 e 10 anni:

1. quando la somma rubata o che si tentò di rubare, o che fu in parte rubata ed in parte si tentò di rubare (D. di C.), sorpassa i fiorini 300; l'importo è da computarsi a norma del § 173;

2. quando il furto, che per altro motivo è criminoso venne commesso, con particolare temerità, p. e. con evidente pericolo di essere scoperto, (D. di C.); con forza relativamente alle cose, p. e. nei furti con rottura, o con particolare astuzia, presupponendo ogni furto una qualche astuzia, p. e. se il ladro intentò al possessore una causa, affine di giustificare con ciò la successiva sottrazione (D. di C.).

3. quando il furto diventa crimine pel concorso delle circostanze contenute nel § 174 I secondo allinea o nel § 176 I, ancorchè il fatto non si elevi a crimine per alcuna altra circostanza (Rescritto Ministeriale 27 gennaio 1853 N.º 1016).

IV. Ciò, che qui vien detto intorno alla pena del furto, vale per la correità e per l'attentato (§§ 5 ed 8), ma nella commisurazione della pena per l'una e l'altro si avrà special riguardo al disposto dai §§ 44 d ed e, non che 47 a.

V. La circostanza aggravante del nottetempo, in cui si perpetrò il furto, (§ 180), essendo da risguardarsi, come ogni altra circostanza aggravante, può essere contrabbandata da opposte circostanze mitiganti (D. di C.).

Letteratura. *Krenn*: Caso penale (Il legale XI 79). *Hye*: Sul § 8 e 179 (Gazz. dei Trib. 1853 N.º 53). *C. de I.*: Sull'applicazione dei §§ 54 e 178 (detto 1853 N.º 137). *Mayer*: idem (detto 1853 N.º 135 e 1854 N.º 12). *Kitka*: Casi penali (Raccolta VIII 547). *Ders*: Caso pratico (detto X 45).

### § 181. (§. 161)

L'infedeltà diventa crimine:  
a) per la qualità del fatto.

È da trattarsi come crimine quella infedeltà, colla quale taluno trattiene o si appropria qualche cosa affidatagli in conseguenza del pubblico suo impiego (dello Stato o comunale), o di particolare incarico di un'Autorità o di un Comune, qualora l'importo ecceda cinque fiorini.

I. Si fa reo di un'infedeltà, chi trattiene o si appropria qualche cosa, affidatagli. Elementi caratteristici di questo crimine sono:

1. una cosa *mobile* (§ 174) *altrui*, ossia che non appartiene in qualsiasi guisa al reo. Quest'elemento è comune all'infedeltà ed al furto, ma non alla truffa, potendo questa avere per oggetto anche i beni immobili o le cose mobili, nel largo senso della parola (diritti);

2. che la cosa sia stata *affidata* all'autore, vale a dire a lui consegnata in detenzione per qualsiasi scopo, peraltro determinato (per la sorveglianza, per la-

voro, per l'allestimento, per l'uso o per la collocazione in luogo sicuro), verso la di lui obbligazione di impiegarla al dato scopo è nella convenuta maniera, o di restituirla dopo il fattene uso (D. di C.). Non v' ha un' infedeltà ma un furto nell' appropriazione di quelle cose, sulle quali si ha un generale rapporto di sorveglianza e di custodia, come sarebbe per parte dei giovani di bottega, dei lavanti, dei domestici ecc. (D. di C.). Il danaro, che il giovane di bottega riceve nella vendita delle merci, fino a tanto che non è da lui depono nel cassetto del banco si considera come affidato (D. di C.). Si considera ugualmente come affidato all'arrestato il vestito; commette quindi un' infedeltà se fuggendo se lo prende e lo aliena (D. di C.). Pel medesimo principio si risguarderanno come affidati i capi di biancheria, i mobili e gli altri oggetti, che vengono dati in uno stabilimento di bagni od in un albergo all'ospite per il suo uso. La consegna d' un importo in danaro per un determinato scopo, dà origine ad un rapporto di mandato; per cui il mandatario, il quale ne fa un uso arbitrario, non consonante coll'avuto incarico, ne è responsabile, in via civile e non nella penale (D. di C.). Quest' elemento dell' infedeltà è differente nella truffa, la quale in parte presuppone, che la cosa si trovi nel possesso di un altro. Ma se l'affido fu una conseguenza di artificiose insinuazioni e di altri ingannevoli raggiri, il fatto vestirà i caratteri di truffa e non d' infedeltà (1).

3. La prava intenzione deve essere diretta ad avvantaggiare a mezzo dell'atto penale la propria sostanza; ed in ciò si contraddistinguono da ogni altro reato i crimini, delitti o contravvenzioni, a cui fu movente l'avidità di luero, sotto qualunque denominazione figurino nel Codice penale. Un tale vantaggio è anche quello di facilitare per tal guisa il conseguimento di un preteso diritto (D. di C.), bastando per parte dell'agente la consapevolezza, che si trattiene o si appropria un bene affidato (D. di C.).

4. L' azione penale consiste a nel trattenere la cosa affidata al proprietario, vale a dire nel non estradarla a lui, che la chiede, contro il manifesto diritto, ovvero b nell' appropriarsela, vale a dire trattandola e facendone un uso, come di cosa propria. Ne segue che l' attentato è possibile riguardo ad a ma non riguardo a b.

II. L' infedeltà diventa un crimine b per la qualità del fatto o per l'importo della cosa.

III. Lo diventa per la qualità del fatto, quando

1. la cosa pubblica o di privata ragione venne affidata al colpevole — a in conseguenza del pubblico suo impiego, come impiegato nel senso del § 101 Codice penale, come cassiere, ricevitore delle imposte, impiegato pupillare e dei depositi, economo d' ufficio, padre dei poveri, sensale di borsa (§ 25 Regolamento di borsa) ecc., ovvero b in virtù d' un particolare incarico dell' autorità o d' un comune, scritto o vocale; p. e. come tutore, curatore, sequestratario, amministratore ecc.; (2)

(1) Colui che ricevette una valigia chiusa, per custodirla, aprendola violentemente ed appropriandosi per trarne profitto gli oggetti rinchiusivi, commette non un furto, ma un' infedeltà. Hélie (Teoria di diritto penale VII. p. 379), la Cassazione nel 16 febbrajo 1838, ed il ministro francese di giustizia nella legge 28 agosto 1832, così ritengono. Anche il Codice bavarese all' art. 230 dichiara, che sopra cose consegnate sigillate od in involti chiusi, colla rottura del suggello e coll'aprimiento dell' involto si compie l' infedeltà. Mittermayer, un tanto sostenendo anche nel caso, che il depositante si sia trattenuta la chiave della valigia, osserva, che ciò non basta per conservare al proprietario la detenzione delle cose rinchiusi, e che la chiave non fu consegnata perchè non vi era motivo di consegnare anche quella al depositario, dovendo ci supporre, che questi non aveva bisogno di sconvolgere le cose contenute nella valigia. Chi dà in custodia una cesta chiusa, osserva Laboue (L. 1 §. 41 D. de depos.), deposita anche le cose, che vi si trovano (V. Eco Vol. V. N.º 427).

(2) Il Cod. badese dichiara, concorrere infedeltà e truffa a carico di colui, che appropriatisi una somma affidata, per tenerlo celato fabbrica un documento ovvero altera o sopprime un documento genuino (§ 690).

Ci sembra però, che ferendo il fatto un solo rapporto di diritto, cioè quello dell' affido, si qualifichi soltanto ad infedeltà (Vedi anche Frühwald § 35 l. 2 lett. b).

+ n.º 3562.

2. La cosa affidata eccede l'importo di fiorini 5, da computarsi secondo la regola spiegata al § 173 (D. di C.) (1). Se l'autore ha presso altri oppignorata la cosa affidatagli, ed il proprietario la può recuperare verso l'esborso dell'importo, pel quale avvenne il pegno, si porrà a base della procedura quest'ultimo importo, e non il valore intrinseco della cosa pignorata (D. di C.).

IV. Il § 40 del Regolamento per le persone di servizio, che sono a Vienna, del 4.º maggio 1810, contiene la prescrizione, che l'infedeltà commessa per un importo, sorpassante i fiorini 5, in danaro del padrone, è punibile come crimine; ma già il Dec. aul. 3 giugno 1846 N.º 967 aveva in proposito dichiarato, che il suddetto Regolamento nulla immutava nelle disposizioni del Codice penale, e questo schiarimento è tanto più applicabile al presente Codice, che è posteriore (2).

Letteratura. *Benesch*: Considerazioni (II legale VIII 256). *N.*: Intorno al crimine d'infedeltà (Giornale 1846 I 43). *Frühwald*: Miscellanea (II legale XVII 433). *Stubenrauch*: Caso pratico (Giornale 1856 I 296). *Krenn*: idem (II legale XII 412). *Passy*: Sul modo di conteggiare gli importi (Raccolta X 290).

### § 182. (§ 162)

Pena.

Una tale infedeltà è punita col duro carcere da uno a cinque anni; ma se il suo oggetto eccede cento fiorini, da cinque fino a dieci ed anche venti anni.

Egli è rimesso al sano criterio del giudice l'applicare a seconda delle circostanze aggravanti e mitiganti la categoria di pena fra 5-10 anni, o l'altra fra i 10-20 anni (D. di C.).

### § 183. (§ 163)

b) pel maggior importo.

Del crimine d'infedeltà si fa reo anche colui che fuori del caso contemplato dal § 181, trattiene o si appropria una cosa a lui affidata d'importo superiore a cinquanta fiorini.

Le cose oppignorate dal creditore e lasciate in custodia del debitore, sono egualmente da considerarsi come cose a quest'ultimo affidate.

I. Sul modo di computare i fiorini 50 vale la regola del § 175 e le considerazioni relative, fatte al § 185 III 2, essendo applicabile la detta regola a tutte le azioni, il cui movente è la cupidigia di luero (D. di C.). La chiusa del § è un corollario della definizione dell'infedeltà, superiormente analizzata; è diretta poi a prevenire l'eccezione, che il creditore coll'oppignoramento non acquista la proprietà od il possesso della cosa pignorata, ma unicamente il diritto alla detenzione. Nell'appropriazione delle cose pignorate è inconcludente, che il creditore possa pagarsi mediante altri beni del debitore ed in specialtà mediante uno stabile (D. di C.). Come importo, su cui cade l'infedeltà, si prenderà il valore del pegno, e non mai l'importo del credito, con ciò assicurato.

(1) Nel nuovo Codice penale militare 15 gennaio 1855 N.º 19 è detto espressamente riguardo all'infedeltà, essere indifferente, che l'importo sia stato sottratto in una volta oppure a poco a poco, e che il danneggiato sia un solo oppure più persone (capitolo 46.º).

(2) A tenore del succitato Regolamento il servo, che si trattiene parte del danaro o cosa affidatagli adducendo un maggior prezzo di quello effettivamente esborato, comperando meno di ciò, che viene da lui dichiarato o consegnando meno dell'importo conseguito, commette un'infedeltà.

II. Non v'ha dubbio, che si dia un attentato ed anche la correità, specificata nel § 5, riguardo al crimine d'infedeltà, contemplato nei §§ 181 e 185. L'eccezione, fatta al § 177 per la correità nel furto che diventa crimine per la qualità della persona, non ha applicazione all'infedeltà, non facendosene menzione nel § 177 (D. di C.). Ma che invece abbia luogo pella complicità del furto, lo determina espressamente il § 186 lett. a (1).

Letteratura. *Passy*: Sul modo di computare gl'importi (Raccolta X 290) (2).

### § 184. (§ 164)

Tale infedeltà è punita col carcere da sei mesi ad un anno; ma se l'importo sorpassa trecento fiorini, col duro carcere da uno a cinque anni, e tra cinque e dieci anni concorrendo circostanze specialmente aggravanti. Pena.

### § 185. (§ 165)

Si fa reo, di complicità nel furto o nell'infedeltà colui, che Complicità nel furto o nell'infedeltà.

(1) L. Albertini, comentando il § 161 del Cod. 1803, escluse l'infedeltà penale dal mandato, perchè in questo non avviene un deposito intangibile delle cose, che pervengono in mano del mandatario, il quale del resto ne risponde civilmente a tenore del § 4002 Cod. civ.

La Corte di Cassazione variamente decise, avendo ritenuta l'infedeltà a carico del mugnaio, che si era trattenuto parte del grano da macinare ed il danaro, che gli era stato dato per comperarne dell'altro, e così pure a carico dell'avvocato, il quale incaricato della riscossione delle rendite d'un'eredità giacente non aveva esborsato il danaro riscosso malgrado gli eccitamenti del Tribunale e l'uso di opportuni mezzi coattivi, e non avendola poi ritenuta a carico di taluno, che aveva distratto il danaro datogli coll'incarico di erogarlo ad un diverso determinato scopo (Decisioni 12 febbrajo 1852 N.º 1023 e 6 ottobre 1851 e 11 giugno 1852 N.º 5003). Nell'ultimo caso dichiarato, che atteso il rapporto di mandato il mandante poteva ripetere il danaro affidato solo in seguito ad un resoconto e previa liquidazione delle contropretese del mandatario; ciò che era di spettanza del foro civile.

La legge 28 aprile 1832, che modificò l'art. 403 del Codice francese, è concepito: chiunque avrà distrutto o dissipato a pregiudizio del proprietario, possessore o detentore gli effetti ecc., a lui consegnati a titolo di locazione, di deposito, di mandato o di lavoro mercenario o non mercenario coll'obbligo di restituirli o presentarli o di farne un uso od impiego determinato, è punito.

Osserva Sebire nel suo dizionario alla voce « Abuso », che il mandatario diviene depositario delle somme, che riscuote e che gli vengono affidate in effetto del mandato, divenendone il custode dal momento, in cui le riceve dal mandante o per conto del mandante.

Connettendo le cose fin qui esposte si opina con Troplong (Du mandat N.º 505) che il mandatario commetta un'infedeltà penale, dissipando e distruggendo gli effetti affidatigli con un mandato speciale, purchè sia dimostrato ad un tempo, che l'impiego nei suoi bisogni (*pour l'appliquer à ses besoins*), e purchè (aggiungesi) la cosa fosse individuata « in individuo », ovvero fosse manifesto che il mandante si appropriò gli effetti coll'intenzione di defraudarne il mandante, attese le sue ristrette circostanze economiche. Queste distinzioni s'appoggiano alla massima, che oggetto della legge penale è la violazione d'un dovere, la cui riparazione non può conseguirsi ed assicurarsi che mediante una sanzione penale (Rossi. Droit pénal. livrè 2 p. 202); massima, che si conteneva già nella definizione reale del delitto all'art. 1. della Pat. di prom. del Codice 1803.

(2) Il Codice badese considera come truffa la sottrazione occulta della propria cosa mobile, che venne sequestrata od oppignorata giudizialmente dal creditore, ogni qualvolta le circostanze sieno tali, che al creditore diviene con ciò impossibile di ottenere il pagamento per intero in un'altra guisa (§§ 162 e 163).

occulta, acquista o smercia cosa rubata o proveniente da infedeltà.

I. I caratteri di questa particolare azione punibile sono:

1. che resta escluso affatto un concerto coll'autore preventivamente al fatto, poichè si avrebbe in allora per la generale disposizione del § 5 una correità di furto o d'infedeltà. Né si richiede, come necessaria, un'intelligenza coll'autore, purchè vi concorra il requisito sub N.º 3, senza del quale chi occulta cose rubate senza un'intelligenza coll'autore, andrebbe immune da pena (D. di C.);

2. che l'autore abbia avuta intenzione di avvantaggiare con ciò la sua sostanza; senza quella, il fatto si qualificerebbe ad ajuto prestato (§ 214);

3. che egli abbia saputo o dovuto sapere in un modo determinato, che la cosa è rubata o proveniente da infedeltà; se ciò non si verificasse, ma egli avesse potuto soltanto presumerlo, usando qualche attenzione, sarebbe contabile dell'acquisto di cose sospette (§§ 471-477) (D. di C.).

II. Il fatto oggettivo consiste in ciò che una cosa rubata o proveniente da infedeltà la si occulta, vale a dire a bella posta la si nasconde o si presta ajuto all'autore nel nascondere (D. di C.), ovvero la si acquista sia in modo oneroso, sia in modo gratuito, o se ne trae un altro vantaggio, oppure se ne procura lo smercio ulteriore.

III. Ma alla moglie del ladro, ai suoi figli, alle altre persone, che sono sotto la di lui cura, potrassi imputare, come complicità, l'aver scientemente ritratto il vitto dal ricavo dei di lui furti? La lettera della legge (§ 183) lo farebbe affermare, ma siccome in loro manca quella pravità d'intenzione, che il § 1 richiede per ogni crimine, lo si negherà, tanto più, che a loro favore si avrebbe la discolta del § 2 lett. e e g. (1).

IV. Che si dia un attentato di questo crimine, lo si può desumere dalle superiori deduzioni: dalla natura poi di questa compartecipazione, che viene riguardata dalla nostra legge, come una particolare azione punibile, si potrà desumere, che vi si dà correità a sensi del § 5, (p. e. come motore morale).

V. Il seguente § 186 determina le condizioni, sotto le quali la complicità nel furto o nell'infedeltà, l'attentato e la correità della stessa diventano un crimine, e propriamente senza o con riguardo ad un determinato importo.

Letteratura. *Ellinger*: Caso pratico (Il legale IV 149). *Dierl*: idem (detto IV 274).

### § 186. (§ 166)

Se:

Pena. a) il complice ha conosciuto dall'importo o valore della cosa o da quanto avvenne, che il furto o l'infedeltà, furono commessi in maniera da qualificarli a crimine, purchè ciò non dipenda meramente dalla qualità personale dell'autore; ovvero

La complicità nel furto o nell'infedeltà diventa un crimine, senza riguardo ad un determinato importo, se il complice ha conosciuto per le circostanze del Furto o dell'altro reato, che sono a di lui notizia pervenute o pell'importo complessivo della cosa rubata o proveniente da infedeltà, che quei reati costituivano un crimine; sebbene egli abbia occultato, acquistato o smerciato una minima parte delle cose sottratte. Ma se il furto o l'infedeltà si qualificasse a crimine unicamente per la qualità personale dell'autore, (come sarebbe il furto al di

(1) Chauveau e Hélie hanno saggiamente osservato, che la moglie non è perciò solo complice del marito, perchè abita con lui nella casa, in cui gli effetti derubati vennero occultati; ma lo è poi, quando consta della di lei volontà di occultarli, essendosi volontariamente prestata all'occultamento con cognizione della furtiva provenienza (Teoria del Codice penale, Tomo 2.º pag. 137).

sotto dei 25 fiorini); ma accompagnato da una delle circostanze del § 176, od un' infedeltà in cose d' ufficio per l' importo al di sotto dei fiorini 50 (§ 181), non sarebbe la complicità per sè sola criminosa, cioè senza riguardo all' importo (lett. b del §).

All' incontro la complicità non perde la qualifica criminosa, ancorchè l' autore del furto o dell' infedeltà non possa venir punito, come autore di un crimine, in causa, che per lui militano i motivi di disculpa contenuti nel § 2 lett. d e 189: rimanendo pur sempre vero, che il furto o l' infedeltà venne commessa in un modo tale, che il fatto per sua natura presenta i caratteri criminosi (Conf. § 5).

b) le cose in più riprese occultate, acquistate o smerciate, sorpassano in complesso l' importo o valore di venticinque fiorini trattandosi di furto, e di cinquanta fiorini trattandosi d' infedeltà, la complicità è punita col carcere da sei mesi ad un anno; ed anche fino a cinque, secondo il maggior importo, il maggior grado di malizia ed il maggior danno promosso.

I. Ritenuta l' applicazione del § 175 anche al presente §, la complicità diventa un crimine, quando la cosa, che venne in più riprese od in una volta sola occultata, acquistata, o smerciata, supera i 25 fiorini, se è rubata, ed i fiorini 50 se è proveniente da infedeltà.

E quindi criminosa, se anche i singoli furti od infedeltà, da cui provengono le cose occultate, fossero semplici contravvenzioni.

II. La determinazione sulla pena per la complicità nel furto o nell' infedeltà non contiene due categorie di pena, ma una sola; quindi il giudice commisurerà la pena fra 6 mesi e 5 anni secondo le circostanze aggravanti e mitiganti d' ogni singolo caso (D. di C.). Nè per applicare la pena maggiore si richiede, che in un dato caso si accumulino due o tre di quelle circostanze, che singolarmente prese elevano la complicità a crimine, ma che le circostanze aggravanti sieno preponderanti.

Letteratura. *Krenn*: Sul crimine di complicità in furto (II legale X 297). *Passy*: Supplemento (Giornale 1855 I 82). *Waser*: Alcune parole ecc. (detto 1842 I 8).

### § 187. (§ 167)

Qualunque furto e qualunque infedeltà cessa di essere punibile, se l' autore stesso, non già un terzo per lui, mosso da efficace pentimento, benchè dietro insistenza del danneggiato, risarcisce per intiero il danno derivante dal suo fatto, prima che il Giudizio od un' altra Autorità abbia cognizione del suo reato.

Impunità del furto e dell' infedeltà a motivo dell' efficace pentimento.

Ciò vale anche per la complicità, la quale anzi cessa di essere punibile anche quando il complice di un furto o di una infedeltà, prima di essere scoperto dall' Autorità, risarcisce per intiero il danno derivato dalla sua complicità in quanto tale quota possa essere constatata.

### § 188.

Se quindi un danneggiato denunciò all' Autorità un furto

commesso in suo pregiudizio, senza poter additarne anche soltanto per indizii remoti l'autore, il reo va impunito risarcendo il danno prima di essere scoperto dall'Autorità. All'incontro, la disposizione del precedente paragrafo non è applicabile al ladro che:

a) raggiunto nella fuga dal derubato, prima di aver posto al sicuro la roba furtiva, la restituisce a di lui richiesta, o che inseguito la getta via; ovvero

b) si obbligò di risarcire il danneggiato entro un certo tempo, ma che non tenendo l'accordo, viene allora da quest'ultimo denunciato; oppure

c) sotto questi rapporti pur venuto ad accordo, non restituisce che solo una parte della roba rubata; ovvero

d) prima di essere scoperto dall'Autorità, restituisce parte della roba rubata ed offre una convenzione pel resto, senza che questa sia accettata dal danneggiato, il quale anzi provoca il di lui arresto.

I. L'impunità, che per la disposizione di questo § ha luogo per il furto e per l'infedeltà, ha luogo anche per l'attentato, per la correità e per il particolare crimine di complicità negli stessi (§ 185), ancorchè il § 188 parli più da vicino del solo furto.

II. Le condizioni d'impunità sono:

1. che il Giudizio od un'altra autorità non abbia cognizione della persona, che ha commesso il reato, sebbene sia stato questo denunciato, nè lo possa arguire da remoti indizii (D. di C.), ovvero che il fatto stesso non sia peranco giunto a cognizione dell'autorità, sotto la cui espressione s'intendono i pubblici Uffizii, che dalla legge sono chiamati ad invigilare per lo mantenimento dell'ordine, della pace e della sicurezza (D. di C.) e ad attivare l'investigazione penale, come sono le Procure di Stato, i giudizi distrettuali, le autorità di sicurezza, le deputazioni comunali (§ 72 Proc. pen.);

2. che l'autore stesso, e non già un terzo per lui, abbia risarcito il danno (D. di C.): si potrebbe fare un'eccezione per il curatelato, al quale è tolta la libera amministrazione della sostanza, in caso che il di lui rappresentante presti la rifazione sopra di lui richiesta (D. di C.);

3. che egli presti l'indennizzazione, mosso da efficace pentimento, quindi di proprio impulso, quand'anche apparisca, che vi sia stato da altri persuaso, non però astretto (§ 188 a). Non si verifica quindi il caso d'impunità per efficace pentimento, quando si levarono all'autore le cose rubate o trattenute (D. di C.): quando presta l'indennizzo solo in forza della minaccia di una denuncia o di arresto (D. di C.); quando le circostanze erano tali, che non gli era possibile di non venir scoperto (D. di C.); quando si offre a pagare il valore della cosa sottratta, dopochè questa si ritrova nelle mani del danneggiato (D. di C.). Anche la circostanza, che un impiegato ha depositata la cauzione di servizio non lo rende impunito per l'infedeltà commessa in cose d'ufficio entro i limiti della cauzione, poichè questa, servendo ad altri scopi, viene sequestrata anche contro la sua volontà, e manca quindi l'efficace pentimento (D. di C.). Così pure la pena convenzionale, fissata in precedenza fra privati per l'evenienza di un furto o di un'infedeltà, non toglie alla posteriore sottrazione il carattere penale (D. di C.).

4. deve il danno, derivante dal fatto, e quindi non il solo importo rubato e trattenuto, ma anche ogni ulteriore danneggiamento, (p. e. di rottura, di gua-

sto), del quale solo può farsi parola nell' attentato, essere stato appieno risarcito od almeno assicurato prima di esser scoperto dall' autorità; quindi deve essere stata fissata in caso di una convenzione l' epoca del pagamento e non già rimessa questa all' arbitrio dell' autore (D. di C.) (§ 188 *b* e *d*). Già al § 173 si osservò, che qualora il reo di più furti, stati commessi a pregiudizio di un solo, risarcisca il danno d' uno di loro, non si può riguardare questo come estinto, inquantochè formando i diversi attacchi dell' altrui proprietà un solo furto, occorrerà l' intero risarcimento di tutti (D. di C.).

III. Il favore, accordato dalla seconda parte del § 187 al complice (§ 185) per la natura della cosa è esclusivo al correo nel furto e nell' infedeltà. Se un correo ha risarcito al danneggiato l' intero danno, ad insaputa degli altri, non acquistano questi con ciò l' impunità, loro mancando i requisiti, indicati al N.º II sub 2 e 3; l' acquistano però, quando offrono la rifazione del danno, ma il danneggiato non la possa accettare per essere stato già indennizzato.

IV. Se il danneggiato ha rimesso ogni indennizzo al reo, che si offriva del resto di prestarlo prima di essere scoperto dall' autorità, andrà egli immune da pena, avendo dimostrato un efficace pentimento; ma la rinuncia al proprio risarcimento non toglie la punibilità, quando avviene senza che l' autore, abbia fatto alcuna cosa per mostrarsi volenteroso di prestarlo (D. di C.).

V. Comparendo ambe le parti davanti il Giudizio od un' altra autorità per stipularvi colle dovute formalità la convenzione, accennata nel § 188 *b* e *c*, non acquista con ciò l' autore l' impunità; dovendovi rimanere estranea ogni interposizione dell' autorità.

VI. Si avverte, che la rapina e la truffa non godono dell' impunità in discorso (D. di C.).

Letteratura. *Koppel*: Supplemento ecc. (Giornale 1838 II 225). *Perissuti*: Caso pratico (detto 1841 II 189). *Schindler*: Difesa ecc. (detto 1844 125). *Perissuti*: Replica (detto 1845 II 460). *V. B.*: Alcuni dubbi ecc. (detto 1836 II 110). *N.*: Risposta ecc. (detto 1837 II 292). *Kitka*: Caso penale (detto 1827 I 331). *H.*: idem (detto 1832 II 131). *Visini*: (detto 1835 I 43). *Schindler*: Controrilievi ecc. (detto 1835 II 214). *Eltinger*: Caso penale (II legale IV 167). *Wagersbach*: Considerazioni (Archivio V 164).

### § 189. (§ 168)

In quanto, del resto, debbano trattarsi quali contravvenzioni i furti o le infedeltà e le complicità relative qui non contemplate, ed in generale anche i furti e le infedeltà tra coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle, finchè vivono in istato di comunione domestica, è determinato nella seconda parte di questo Codice (§ 463).

Furti ed infedeltà da trattarsi come contravvenzioni.

I. Questa prescrizione vale anche per l' attentato e per la correità, non però quando trattasi di correità o di complicità in furti ed infedeltà, che avvengono fra i membri di famiglia (§ 5).

II. Per genitori, rispettivamente ai figli ed ai fratelli, s' intendono non solamente i congiunti di sangue in linea ascendenti senza differenza del grado, ma anche i genitori adottivi, i padrigni ed i padri di elezione, finchè vivono in istato di comunione domestica coi figli. Questo favore di legge non si estende alle persone affini, oltre il conjugue (D. di C.).

III. Le determinazioni della seconda parte del Codice, qui richiamate, sono contenute nei §§ 460-466 e 525 (1).

(1) Un figlio aveva rubato al padre, con cui conviveva, due buoi, che il padre aveva in *soccida* con un altro. Il Tribunale di R. lo condannò, non querelante il padre, ma questo altro, per crimine di furto, eccedendo la di lui metà sui due buoi

Letteratura. *Schnabel*: È ogni furto ecc. (Giornale 1832 I 43). *Lyro*: Del furto (Il legale IX 204). *Krenn*: Come si determinerà ecc. (Giornale 1844 I 145). *Werner*: Caso penale (detto 1847 II 218). *R.*: Intorno al § 189 (Gazz. del Trib. 1854 N.º 64). *Heiss*: idem (detto 1854 N.º 402).

## CAPO XXII.

## Della rapina.

## § 190. (§ 169)

Rapina.

Chi fa violenza ad una persona per impadronirsi di una cosa mobile di sua o di altrui ragione, si fa reo di rapina, sia che la violenza segua con offesa di fatto, o soltanto con minaccia.

I. Il crimine di rapina si ripone nella violenza, che si fa ad una persona coll' intenzione di venire in possesso di un'altrui cosa mobile mediante l'usata violenza. Non ne immutano quindi il carattere il modo e la qualità della violenza, nè l'esito di questa, servendo soltanto a determinare la pena. La sopra fatta definizione esclude anche l'opinione, che la rapina sia un crimine composto, ossia di pubblica violenza e di furto, perchè è un crimine semplice come ogni altro, una essendo l'azione punibile, cioè la violenza, ed una la particolare prava intenzione; quella cioè d'impadronirsi di un'altrui cosa mobile (1).

1) 25 fiorini. Ma se è vero, che la legge contempla il possesso fisico o meglio la detenzione senza curarsi del titolo, come spiegò al § 471 Frühwald, si avrebbe dovuto assolvere il figlio, rimettendo il querelante a far valere le sue pretese al foro civile: poichè il padre era detentore del tutto, e quindi pel disposto di questo § il fatto complessivo non era punibile.

(1) Assai spesso riesce difficile la qualificazione di un fatto a crimine di rapina od a crimine di pubblica violenza mediante estorsione, in amendue potendo esser comune l'intenzione d'impadronirsi dell'altrui cosa mobile e la specie del fatto, di ottenerla mediante violenza alla persona (§ 99 a-e 190). Ci servirà di scorta Waser (Eco del Trib. Vol. II. N.º 189-193) per tracciare le seguenti differenze.

1.a Differenza si è la gravità della minaccia, essendo nella rapina diretta la minaccia contro la vita, la salute, l'integrità del corpo o la libertà del rapinato o di altro, che gli sta dappresso, mediante una serie di atti coartanti, esercitati sulla persona, da togliere o diffcultare la resistenza e quindi obbligarlo alla consegna delle cose mobili, mentre nell'estorsione la minaccia non è progredita a segno da sforzare, limitandosi ad incutere un fondato timore, il quale quindi può l'individuo minacciato, raccogliendo e destando le sue forze di spirito, superare.

2.a Differenza si è la qualità della minaccia, imperciocchè il § 190 colle parole « sia che la violenza segua con offesa di fatto o soltanto con minaccia », parifica la violenza morale alla fisica, e quindi richiede, che la minaccia possa moralmente produrre la coartazione, che produrrebbe la violenza materiale; mentre la minaccia d'estorsione è diretta solo mediatamente alla violenza o coartazione ed immediatamente ad una facoltà singola dell'uomo, alla facoltà di fare, di dare.

3.a Differenza si è l'intenzione speciale della rapina d'impadronirsi della cosa onde trarne vantaggio, l'intenzione insomma di rubare, mentre l'estorsione è generica, mossa cioè da malizia, da vendetta e da altri stimoli affettivi, anzichè appetitivi.

4.a Differenza si è, che ove termina l'estorsione, là incomincia la rapina, essendo questa una specie della medesima, per cui gli atti preparatorii d'una rapina, d'uno stupro, ecc., ponno fondare il crimine di pubblica violenza mediante estorsione e tosto che nell'azione concorrono i caratteri della rapina, anche come attentato, si passa dalla pubblica violenza nella rapina. Il crimine di rapina non può del resto commettersi col furto così detto di uso e di possesso non conosciuti dal au-

## II. Relativamente ai caratteri di questo crimine convien osservare che

1. la violenza deve essere diretta contro una persona, distinguendosi perciò appunto dal furto violento, menzionato nel § 179;

2. la violenza avviene o mediante un'offesa reale, la quale del resto non presuppone una particolare tensione di forze per vincere una resistenza, consistendo anche nel semplice porre le mani addosso, p. e. nell'afferrare al petto, nel tenere le mani dell'assalito ecc. (D. di C.), ovvero mediante minaccie, le quali essendo congiunte al pericolo della loro immediata esecuzione (§ 98 b), determinano il minacciato a tralasciare ciò che avrebbe potuto fare in difesa della sua proprietà. (D. di C.). Basta quindi anche il solo dar assalto, ossia il presentarsi di repente ed all'impensata contro alcuno nella mira di commettere una rapina, soprattutto se ciò avvenne per parte di più individui, perchè l'assalito è da ciò necessariamente indotto a considerarsi come minacciato (D. di C.). Nè vi fa differenza, che l'esecuzione della minaccia fosse o meno possibile, p. e. per essere stata la pistola non carica, e per essere state lontane le persone, di cui si minacciò l'arrivo ad alcuno; dacchè il minacciato non poteva in quell'istante fare le opportune indagini. E per altro esclusa l'interfezione, qualificando questa il fatto a crimine di omicidio o di uccisione per rapina. Si nega poi, che l'assolpimento di un uomo, cagionato con mezzi narcotici allo scopo di toglierli durante questo stato una cosa mobile, costituisca una rapina (D. di C.), non concorrendovi l'impiego d'una violenza (attività). Ma la criminosa divisa di un tale furto la si desumerà dal § 174 II a, ed andrà poi punito a termini del § 179 a motivo della usata particolare astuzia.

3. Oggetto del crimine è l'altrui cosa mobile, ritenuta ferma la spiegazione datane al § 171. Se pertanto si toglie a forza ad un altro la propria cosa, se si viene al possesso di un proprio diritto colla forza, se si impedisce ad un altro colla forza l'occupazione di una *res nullius*, o se colla forza vuolsi costringere a prestare, a tollerare o fare, non si commette una rapina, ma un'azione la quale sottosta ad altre disposizioni della legge penale, e non essendovi applicabile alcuna di queste, rimane impunita. Questo carattere forma il distintivo della rapina dal crimine di estorsione, di cui tratta il § 98 a.

4. Non si richiede poi, che colui, al quale vien fatta violenza, sia proprietario della cosa rapita, potendone essere anche solamente il possessore ed il detentore. Si può quindi commettere un furto ed una rapina sopra la cosa detenuta dal ladro e dal grassatore (§ 4, 171).

5. Non è parimente richiesto, che la violenza sia commessa sopra il possessore, potendo farsi anche a persona, che gli è assai vicina o che è affidata in generale alla sua protezione, come è determinato dal § 98 relativamente all'estorsione, tanto affine alla rapina.

6. La violenza deve essere fatta allo scopo d'impadronirsi con tal mezzo dell'altrui cosa, vale a dire di conseguirne il possesso o di recuperarlo, se lo si aveva perduto (D. di C.). Commette poi il crimine di furto, contemplato dal § 174 I, chi colla violenza soltanto difende il possesso di una cosa altrui già sottratta.

stro Codice. (Vedi all'incontro Frühwald § 174 I. 2), e quindi la loro apprensione colle minaccie sarà pubblica violenza mediante estorsione. Da quelle non da questa resta esclusa l'apprensione di cose immobili o di beni, che danno un lucro soltanto mediato o di diritti o di atti, che facciano estinguere un'obbligazione. La rapina può farsi anche mediante minaccie tacite, p. e. offrendo per 10 zecchini una pistola, a cui si monta il cane: ma non con scritti, poichè a questi può seguire una spontanea dazione della cosa, nè infine con minaccie di pericolo non immediato, come sono le così dette *mines juris*.

Il Codice badese al § 371 così definisce la rapina: chi coll'intenzione di rubare s'impadronisce d'una cosa mobile detenuta da un altro, adoperando a tal fine la forza materiale oppure minaccie di omicidio o di gravilesioni corporali, con pericolo di prossima esecuzione, contro la persona del detentore o contro altre persone presenti sul luogo, le quali potevano fargli impedimento, commette il crimine di rapina.

III. Ritenuta l'analisi superiormente fatta della rapina, facile sarà lo sciogliere affermativamente il quesito se si dia una rapina attentata, ed invero consisterà questa nei prossimi atti preparatorii all'impiego della violenza; p. e. più malfattori, muniti di coltelli a serramanico e di corde valicano il muro del cortile d'una casa per rapinare il padron di casa, ma vengono fermati ancora in corte dai famigliari, che essi supposero lontani (Conf. il seguente articolo).

IV. Il § 1 del rescritto ministeriale 25 maggio 1854 N.º 127 dispone relativamente alla guerra, ora sussistente fra l'Inghilterra, la Francia e l'Impero Ottomano dall'una e la Russia dall'altra parte: che ai sudditi austriaci viene inibito di accettare e di far uso delle lettere di corsaro, *lettres de marque*, sotto qualsiasi forma e bandiera, come pure ogni qualunque partecipazione alla condotta; all'equipaggiamento ed allestimento di un legno da corsaro. E chi vi contravviene, non solo non può invocare una protezione da parte del Governo, ma viene anche punito dai Tribunali per rapina, a tenore del vigente Codice penale; e si considera l'accettazione delle lettere di corso come un'attentata rapina.

Letteratura. *Scari*: Caso penale (Giornale 1854 II 107). *Wessely*: idem (Temi I 419 e Giornale 1856 III 496). *Kitka*: idem (Giornale 1856 I 48). *Kmicikiewitz*: Se si dia nella rapina l'attentato (detto 1844 II 232). *Sentz*: Intorno al § 190 (Gazz. dei Trib. 1854 N.º 115).

### § 191. (§ 170)

**Pena.** Una tale minaccia, se anche fatta da una sola persona e rimasta senza effetto, deve già punirsi col duro carcere da cinque a dieci anni.

Una *tale minaccia* è quella, la quale, si fa coll'intenzione speciale al § 190 e che è accompagnata dalle circostanze caratteristiche, spiegate, nel detto § al N.º 2.

### § 192. (§ 171)

Se però la minaccia è stata fatta in compagnia di uno o più, o con armi micidiali, ovvero se in seguito alla minaccia venne la cosa effettivamente rapita, la pena è del duro carcere da dieci a venti anni.

Intorno alla compagnia nella rapina vale ciò che si disse al § 174 II b, dei compagni di furto, ed intorno alle armi micidiali poi vale la spiegazione relativa, data al § 158.

### § 193. (§ 172)

Si applica la stessa pena anche se venne posta violentemente la mano sopra una persona, sebbene la rapina non sia stata consumata.

### § 194. (§ 173)

Ma se la rapina, intrapresa col porre violentemente la mano sopra qualcuno, fu anche consumata, si applica la pena del duro carcere da dieci a venti anni, con inasprimento.

L'inasprimento lo si applicherà in uno dei modi determinati dal § 19, anche quando non vi concorra alcuna delle speciali circostanze aggravanti, previste dal § 51, essendo in faccia alla legge sufficiente, che la rapina, intrapresa col porre violentemente le mani, sia stata consumata; non vi sarebbe altrimenti alcuna differenza fra questo caso di rapina, e quelli meno gravi, contraddistinti nei §§ 192 e 193.

### § 195. (§ 174)

Se in una rapina venne qualcuno ferito o leso in modo, che ne abbia sofferto un grave pregiudizio nel corpò (§ 152); ovvero se qualcuno con un continuato maltrattamento o con pericolosa minaccia fu posto in istato tormentoso, chiunque vi ha preso parte è punito col duro carcere in vita.

I. Dicendosi nella legge « *alcuno* » non occorre, che il ferito sia anche il possessore della cosa, che s'intendeva di rapinare, ma potrà esserlo un'altra persona che lo accompagnava o che accorse sul luogo, onde ajutarlo. (Vedi la spiegazione del § 190 al N.º II sub 5). Lo *stato tormentoso* si riferisce al corpo ed allo spirito; deve peraltro verificarsi durante l'esecuzione della rapina e non più tardi. Per *chiunque vi ha preso parte* s'intende chi ha cooperato in un modo immediato al ferimento, alla lesione, al maltrattamento od alla pericolosa minaccia, senza meglio esaminare, se egli od un altro grassatore ha cagionata la grave lesione, e se la gravità della lesione proviene dal complesso di tutte. In questo caso di rapina è inconferente, che siasi o meno effettivamente rapinata l'altrui cosa mobile.

II. Alle gradazioni penali, qui determinate, si connette quella del § 144, per la quale trattandosi durante la rapina una persona in modo sì violento, che gliene derivi la morte (§ 154), chiunque vi ha preso parte (vedi il N.º 1) è punito colla morte: tale azione è denominata infatti uccisione in caso di rapina, e non vi si richiede punto, che la cosa altrui sia stata anche rapinata.

### § 196. (§ 175)

Chi occulta, smercia od acquista una cosa che sa essere stata rapita, benchè di tenue importo o valore, è reo del crimine di complicità nella rapina, ed è punito col duro carcere tra uno e cinque anni. Complicità  
nella rapina.

I. È applicabile a questo particolare crimine tutto ciò, che si disse in riguardo alla complicità nel furto al § 185.

II. Non occorrerà di accennare, che si può rendere correo di rapina in tutti i modi specificati nel § 5. Venne poi ai §§ 187 e 188 osservato, come la rapina, compresavi la correatà e la complicità, non possa estinguersi nel modo ivi designato (D. di C.).

Letteratura. *Passy*: Sulla complicità nella rapina.

## CAPO XXIII.

## Della truffa.

## § 197. (§ 176).

Truffa.

Chi con artificiose insinuazioni o ingannevoli raggiri induce un altro in errore, per cui qualcuno, sia questi lo Stato, un Comune od altra persona, abbia a soffrire danno nella sua proprietà od in altri diritti; ovvero chi con questa intenzione e nel modo ora espresso si giova dell'errore o dell'ignoranza altrui, commette una truffa; siasi egli a ciò lasciato indurre dall'interesse, da qualche passione, dall'intenzione di favorire illegittimamente taluno, o da qualsiasi altra mira secondaria.

*V. § 461. alla Nota*

I. L' applicazione della definizione legale ai singoli casi in nessuna azione penale riesce tanto difficile, quanto nella truffa: e ciò si fonda nella indeterminata varietà dei casi, la quale è così grande da avere la legge stessa al § 201 riconosciuta l'impossibilità d'enumerarli tutti. Dall'altro canto onde bene applicare la teoria della truffa, conviene avere un'esatta ed estesa cognizione di tutte le prescrizioni di diritto civile, di diritto cambiario, di processo civile e persino delle leggi daziarie e di quelle sulle imposte dirette. Non sono p. e. una truffa le false manifestazioni del prospetto ereditario, le quali mirano unicamente a scemare la percezione della tassa (D. di C.), inquantochè sottostanno a particolari disposizioni penali; il contrabbando in sè comprende una indeterminata serie di artificiose insinuazioni, e d'ingannevoli raggiri a danno dello Stato: il circuirsi nei contratti trae seco sotto date circostanze una responsabilità civile (§§ 901, 928, 930, 934 ecc. Cod. civ.); ciò che vale in specialità riguardo ai beni immobili, inscritti nei libri pubblici, la cui ispezione è libera ad ognuno. In commercio e nei mestieri ogni giorno avvengono innumerevoli sopraffazioni ed imbrogliamenti, nei quali a nessuno cade in mente di raffigurare una truffa. A nessuna legislazione riuscì finora di dare una perfetta definizione della truffa.

II. Il giudice però, il quale vuol avere un punto d'appoggio per non incepcare e forviare, allorchè si tratta di una truffa, eruirà avanti tutto l'intenzione insita all'azione, che deve giudicare.

Non basta a qualificare un'azione a truffa, l'intenzione di procacciarsi un vantaggio, quale si richiede nel furto e nell'infedeltà: non commette p. e. una truffa chi persuade un mercante a rilasciargli una merce ad un minor prezzo verso la promessa, non mantenuta, di procacciargli avventori. Secondo la lettera della legge l'intenzione deve essere diretta nella truffa a far sì, che qualcuno abbia a soffrire un ingiusto danno, vale a dire un effettivo danno, come contrapposto al guadagno semplicemente mancato (D. di C.). Non è p. e. una truffa il carpire con lusinghe un mezzo di prova sopra un diritto effettivamente esistente (D. di C.), oppure l'ottenere una dilazione al pagamento, sebbene il debitore detenga nelle mani una somma, con cui lo può fare sull'istante (D. di C.). Havvi pertanto una truffa là, ove esiste la surriferita prava intenzione, e solo nell'azione, che non è dichiarata da qualche espressa legge come immune da pena, oppure come soggetta ad una sanzione diversa da quella del Codice penale. È indifferente per dichiarazione della stessa legge lo scopo finale, a cui mirava l'autore d'una truffa.

III. Si può commettere una truffa in tre modi:

1. quando cioè s'induce in un o meno errore evitabile qualcuno, che

non occorre sia quello, che deve soffrire il danno, mediante rappresentazioni ingannevoli, che si fanno a voce od in iscritto colla coscienza della loro falsità, ovvero con azioni ingannevoli, ossia che mirano ad ingannare un altro (D. di C.), azioni e rappresentazioni alle quali deve essere inerente tale caratteristica, in se stesse considerate, e non soltanto in riguardo all'intenzione dell'agente (D. di C.), sia poi, che l'errore avvenga col dissimulare cose vere o col simulare cose false; (1)

2. quando s'impiega qual mezzo allo scopo menzionato ad II l'errore, altrimenti nato per o senza la propria colpa o l'ignoranza (assenza d'ogni cognizione di fatto) d'un altro, che ugualmente non occorre sia quello, che deve patire il danno; questo approfittare dell'errore o dell'ignoranza deve però avvenire in un determinato modo, ossia fa d'uopo, che si mantenga o si fortifichi mediante rappresentazioni ed azioni ingannevoli l'errore e l'ignoranza in chi ha quello o questa;

3. quando alcuno appicca il fuoco alle sue cose senza esporre a pericolo l'altrui, coll'intenzione di pregiudicare i diritti d'un terzo o di farne ricadere sopra altri il sospetto (§ 170). Saranno ugualmente da qualificarsi a truffa tutti gli altri infortuni, che accadessero per opera di lui guidato da una tale intenzione, p. e. l'andar a picco con un bastimento.

La suprema Corte di Cassazione, relativamente ai punti 1 e 2, ha dichiarato, che la citazione dei passi di legge in un contratto, con cui non stanno per altro in alcuna relazione, non è una rappresentazione ingannevole, come invece lo è il far lega di una materia straniera coll'argento ed oro, di cui si spaccia poi essere una fornitura od un servizio da tavola, non che l'incasso, che il mandatario ottiene con false quitte del suo mandante (D. di C.). Così pure venne dichiarato truffa il produrre una finta dimostrazione di fondi, onde ottenere l'esercizio d'un mestiere, traendosi con ciò in errore l'autorità, chiamata a verificare l'esistenza delle condizioni ad un tale esercizio; in caso di non riuscita lo si dichiarò attentata truffa, punibile come contravvenzione in riflesso all'interdizione del danno.

IV. La truffa è consumata in cadauna delle tre azioni surriferite, nè a ciò occorre l'effettuazione del danno, a cui tendeva (D. di C.). È possibile dunque un attentato solo in riguardo ai prossimi atti preparatorii ad una delle suddette azioni, ed in quei casi, nei quali non riuscì di trarre in errore, perchè non si prestò fede alle insinuazioni e l'inganno venne tosto riconosciuto (D. di C.) (2).

(1) Alle parole del testo italiano « artificiose insinuazioni o ingannevoli raggiri » sono sostituite le altre « ingannevoli rappresentazioni od azioni » che corrispondono letteralmente ai termini del testo originale, tedesco « listige Vorstellungen oder Handlungen ». La differenza loro diverrà evidente, applicandole al caso, che taluno comperi scientemente una bilancia con pesi scarsi e ne faccia poscia uso in un pubblico commercio, od all'altro, che dopo aver riconosciuta una moneta d'oro, come falsa, la spenda nel modo ordinario a taluno che la prende per genuina, stando all'apparenza dell'impronta. Dove vi sarebbero infatti gl'ingannevoli raggiri e le insinuazioni artificiose?

(2) I. Sarà a considerarsi per un attentato, esente da pena, perchè commesso con mezzi non idonei, quello di una falsificazione di documenti e di firme, alla quale doveva accoppiarsi una svista, un'omissione d'un dovere non presumibile per parte d'un terzo, onde si potesse conseguire lo scopo della falsificazione?

Si avverrà in Trieste il caso, che A non potè ricevere dall'ufficio postale un gruppo di danaro, spedito da una ditta di Vienna al nome di una ditta commerciale, da lui inventata, in corrispettivo di cambiali, con firme false di altre due ditte veramente esistenti, dalla ditta fittizia girate alla cassa commerciale di Vienna, perchè avendo l'impiegato postale per la sua istruzione d'ufficio il dovere di consegnarlo solo a chi si legittimasse a nome della ditta, A non potè dar questa legittimazione. Il Tribunale Correzionale lo condannò per truffa, respingendo come inattuabile la discolta, che non vi era truffa per essere impossibile un danno, in quantochè il gruppo di danari, stando al regolamento postale di servizio, doveva ritornare a chi l'aveva spedito.

La Corte di Cassazione in un altro caso consimile ritenne l'esistenza della

V. Non si dubiterà, che si dia una correata di truffa in tutti i modi specificati nel § 5. Non havvi nella legge una espressa determinazione sulla complicità nella truffa, come ve ne ha per il furto, per la rapina e per l'infedeltà, ma un tal modo di agire, quale è designato nel § 185, rispetto alle cose estorte a mezzo di una truffa, lo si tratterà, come una truffa per sè sussistente, qualora vi si riscontrano i distintivi menzionati al N. III sub 2.

VI. Si è già avvertito, che la truffa non può meritarsi l'impunità, ammessa nei §§ 187 e 188 (D. di C.). (4).

Letteratura. *Benesch*: Intorno alla truffa (II legale XIII 246). *Visini*: idem (Schiarimenti I 39). *Würth*: Casi penali (II legale V 75). *Dierl*: idem (detto V 439). *Krenn*: idem (detto IX 392). *Soellner*: Controrilievi (detto XIII 146). *Frühwald*: Miscellanea (detto XVII 443). *Czibulka*: Caso penale (Giornale 1840 II 405). *Schiestl*: Anche un'opinione (II legale X 249). *Krenn*: Un caso pratico (II legale XIII 1).

### § 198. (§ 177).

Circostanze per le quali la truffa diventa criminosa.

La truffa diventa crimine o per la qualità del fatto, o per l'importo del danno.

truffa nel riflesso, che in tali reati si calcola anche sempre più o meno sopra una svista, un minor grado di attenzione; di quello, che si vuol indurre in errore, e che a ciò conviene aver riguardo nel giudicare, se un mezzo sia atto ad indurre in errore (Vedi Eco II. p. 392). Anche in Francia si contemplò questo caso, in cui l'inganno diventa impossibile, perchè l'atto all'uopo eretto è nullo per non essersi osservate le formalità di legge o per essere stato eretto durante la minorità, l'interdizione od altra incapacità: e lo si ritenne per un punibile abuso di firma, sussistendo il crimine pel solo fatto dell'erezione del documento, senz'uopo del suo uso; la cui impossibilità dipenderebbe del resto da una circostanza accidentale estrinseca ad esso ed indipendente dalla volontà del delinquente (Vedi il Repertorio di Sebire, tradotto dal Dott. Rocca « Abuso » pag. 62). Ed invero A venne impedito per un ostacolo d'altronde sopravvenuto, ossia per la deliberata opera dell'impiegato, il quale potendo consegnargli il danaro colla preterizione del suo dovere, non lo volle fare (§ 8).

II. Non si dà frode negativa, in cui non si fa uso di un'attività positiva, ma il tutto accade per errore in altra guisa eccitata: è però punibile, come frode, in quanto il frodatore colla sua condotta, cioè con una maniera positiva di agire conferma e promuove l'errore, p. e. occultando cose trovate.

III. Si dà frode nel giuoco, poichè facendosi il pagamento per punto d'onore, è possibile un danno, comechè non si dia per il giuoco azione civile. (Geib. Scritti germanici, Vol. III.).

IV. V'ha frode penale a differenza della civile (Geib.: idem).

1. Sia grossolana sia sottile quando non poteva aspettarsi il fraudato, secondo il tenor delle idee predominanti nel popolo, un inganno; p. e. lo è nei gioiellieri, essendo stabilito dalla pubblica opinione di fidarsi della lealtà di chi vende; lo è nell'uso di bilancie false in un pubblico commercio.

2. Nei casi, nei quali il fraudato venne tratto in inganno con una manovra da sopraffare la prudenza, che il fraudato aveva obbligo e faceva ritenere di avere a motivo del suo stato, come è riguardo ai negozianti, i quali se vengono fraudati per avere omessa la prudenza e la riflessione, che devono dirigere le loro operazioni di commercio, non hanno a reclamare se non al foro civile per il danno perciò patito (Cassazione di Parigi 2 agosto 1841).

3. Quando la frode fu tale, che dall'indole individuale del danneggiato si debba desumere, che non fosse in grado di penetrare l'inganno, benchè grossolano tanto, che ogni altro l'avrebbe evitato, e quindi non fosse in grado neppure di difendersene.

(4) Il Codice penale di Giuseppe II al § 449, corrispondente al § 197, conteneva anche le parole « senza riguardo », se il truffatore abbia raggiunto o no lo scopo, a cui mirava ». Con queste e colle altre « chi cerca di recar danno » meglio determinava l'espressione « abbia a soffrire danno » del § 197, la quale si riferisce all'intenzione del truffatore piucchè alla certezza d'un danno, come conseguenza della sua azione. Confrontando anzi il § 197 coi §§ 1 e 466, rendesi chiaro, bastare che ne potesse facilmente derivare il danno, designato da lui, senza riguardo, se sia o meno avvenuto.

Lo stesso vale per la correità e per l'attentato.

§ 199. (§ 178)

Sotto le condizioni del § 197 la truffa diventa crimine per la sola qualità del fatto: <sup>a) la qualità del fatto.</sup>

La legge qui enumera non dimostrativamente, ma tassativamente più azioni, che portano con sé i distintivi del § 197 N.° III ed in ciascuna delle quali si richiede assolutamente l'intenzione, spiegatevi al N.° II, onde potere qualificarle a truffa (1).

a) se in causa propria viene in Giudizio offerto od effettivamente prestato un falso giuramento; se viene brigata una falsa testimonianza da essere deposta in Giudizio; oppure se una falsa testimonianza viene giudizialmente offerta o deposta, quand'anche essa non comprenda in pari tempo l'offerta o la prestazione di un giuramento;

I. Havvi un falso giuramento od una falsa deposizione, quando si depone o si giura, adducendo cose che si conoscono per false o sopprimendo cose, che si conoscono per vere (D. di C.). Né vi occorre l'intenzione di recar con ciò danno ad un privato; è lo Stato stesso che viene in un tal caso di truffa offeso nel suo diritto di risapere la verità dalle persone, che compaiono in giudizio, e la prava intenzione esiste, quando chi giura o depone lede scientemente questo dovere di dire la verità (D. di C.).

II. Qui trattasi del falso giuramento, che si presta nel processo civile, non conoscendo il processo penale alcun giuramento per sé sussistente, ma essendovi questo inseparabilmente congiunto alla falsa deposizione giudiziale di cui è un essenziale requisito (§§ 131, 239, 422 Reg. di proc. pen.). Non fa differenza la qualità del giuramento, sia questo decisorio, suppletorio, estimatorio o di manifestazione, e non ne fa l'essere stato deferito o riferito. Affinchè si abbia un falso giuramento, si richiede, che sia stato prestato sopra cose di fatto e non anche sopra punti di diritto, p. e. che una cosa non fu *comperata*, che non venne data una *caparra* ecc. poichè si danno discrepanze sulle idee di diritto e ne spetta la decisione non alla parte ma al giudice (D. di C.). Ma trattandosi di cose di fatto, è tutt'uno, che scientemente si osservino come sussistenti cose, che non lo sono, o come insussistenti cose, che sussistono. Né potrà l'accusato farsi forte dell'aggiunta, che si riscontra nel giuramento decisorio negativo « per quanto ha scienza e memoria » avendò egli appunto da giurare, che sa e si ricorda, che una data cosa non sussiste (D. di C.). E così pure non lo discolpa la circostanza, che sia convinto dell'effettiva od apparente giustizia della sua pretesa, e che abbia scientemente giurato il falso in tale convinzione (D. di C.).

III. Il falso giuramento è già prestato, quando alcuno ha pronunciato in giudizio coll'osservanza delle essenziali formalità di legge, la formola del giuramento e particolarmente le parole: « così Dio mi ajuti! » Non si dà un attentato falso giuramento, poichè l'offerta del giuramento è per sé un crimine consumato, ed un attentato per altra guisa non potrebbe commettersi.

IV. Il falso giuramento è offerto in merito penale, quando è stato offerto in un efficace modo legale (D. di C.), non offendendosi alcun diritto con un atto, che non abbia effetti legali. Il che si avvera; quando la parte dichiara a voce in giudizio di essere pronta a prestare il giuramento (p. e. in corso della procedura

(1) Nelle truffe criminose per la qualità del fatto, non è necessario l'elemento del danno. Sovrana Ris. 1. aprile 1837.

sommària, ovvero secondo il § 241 del processo civile per l'Ungheria e Transilvania); quando si presenta un' identica dichiarazione scritta, e tale si è l'istanza per la destinazione di giornata alla prestazione del giuramento, se è sottoscritta dalla parte di proprio pugno; quando la scrittura, nella quale viene offerto il giuramento, è pure sottoscritta dalla parte; quando il giuramento è offerto a mezzo d'un mandatario, il quale ha nelle mani una fattispecie, informazione, procura, sottoscritta di proprio pugno dalla parte, e che contiene le circostanze da giurarsi (Conf. § 253 Reg. giud. giuseppino, § 307 galiziano, Dec. aul. 5 marzo 1795 N.° 222, e § 253 Reg. giud. ungherese e transilvano) (1).

V. Come offerte di giuramento, si considereranno anche tutte le dichiarazioni, che stanno in luogo di giuramento e si fanno solamente in giudizio, previa l' ammonizione sulla gravità del giuramento e sulle conseguenze dello spergiuro, sia perchè la legge dispensa dalla formale prestazione del giuramento, in riguardo alla confessione di religione, p. p. i memnonisti (Dec. aul. 10 gennaio 1816 N.° 4201, § 251 Reg. giud. ungherese e transilvano e § 451 Proc. pen.), sia perchè la controparte si dichiara paga di una tale dichiarazione (§ 249 Processo civile ungherese e transilvano). Anche la sottoscrizione dello stato attivo e passivo, da farsi nel processo editale in luogo del giuramento (§ 114 della Patente imperiale 9 agosto 1854 N.° 208), se contiene falsi dati o partite non sussistenti, è da considerarsi, come l' offerta d' un falso giuramento, venendo con ciò condotto in errore il giudizio.

VI. Quanto fin qui fu detto intorno al falso giuramento, è applicabile alla falsa deposizione, a cui appartiene anche il parere peritale; vi si aggiunge però la circostanza essenziale, che la deposizione è falsa anche quando si sottacciano deliberatamente le cose di fatto; imperocchè il giudizio ha diritto e chiede di risapere l' intera verità (Vedi il § 122 Proc. pen. e la formola di giuramento contenuta nel § 154 colla nuova aggiunta, che il testimone dovrà giurare d'aver deposto *sinceramente*) (D. di C.). Nè vi fa differenza la circostanza, che la testimonianza abbia o meno forza di prova (§§ 140, 141 Reg. gius. 214-216 Reg. gal., 153-155 Reg. ungherese e transilvano, 112 e 113 Proc. pen.); giacchè dall' essere difettosa di qualche formalità non ne deriva al testimone il diritto di dire la menzogna in giudizio (D. di C.).

VII. Intorno alle false testimonianze penali conviene osservare: 1.° che se l'autore di un misfatto, sentito come testimone, depono il falso, onde da sè allontanare il sospetto, va immune da pena (§ 2 lett. e e g) (D. di C.); 2.° che se la falsa deposizione costituisce per sè un particolare crimine (p. e. di calunnia, a mente del § 209, o di ajuto prestato a mente del § 214), si procederà per il particolare crimine, e se costituisce poi una sola contravvenzione (p. e. §§ 307, 487), si procederà per questa (D. di C., Conf. col § 54).

VIII. Qualora la falsa deposizione sia stata giurata, o confermata in altro modo ed in luogo di giuramento, o sia stata fatta sotto il vincolo del già prestato giuramento di servizio (§§ 131, 422 Proc. pen.), si avrà una generale circostanza aggravante (§ 43); ma nei casi accennati al N.° VII sub 2, si avrà un concorso di due azioni punibili (§§ 54, 55).

IX. Una falsa testimonianza viene giudizialmente offerta, quando si dichiara in giudizio a voce od in iscritto, che si può e si vuole confermare certe circostanze, in sè false, come vere. Avviene anche coll' estendere una falsa testimonianza, quando l'estensore sa, che lo scritto deve essere presentato in giudizio, per servirvi di base ad un' ulteriore deposizione, oppure al giuramento di conferma.

(1) La Gazzetta dei Tribunali di Milano 1855 N.° 24 riferisce, pur troppo senza data nè numero, la importante decisione della Cassazione di Vienna, per la quale l' offerta del giuramento falso in petizione e nell' attitazione della causa è un modo tanto remoto da risguardarsi neppure, come attentato di truffa nei sensi del § 8 Cod. p., essendo ben pochi i processi civili, in cui non si offrano giuramenti fra loro manifestamente ripugnanti: la procedura penale si avverrà, quando la parte abbia già adito il giuramento stato ammesso dal giudice, ovvero, avvertita della falsità, si dichiara tuttavia pronta a prestarlo.

X. Anche rispetto alla falsa deposizione in giudizio non si dà un attentato, ma lo si dà invece relativamente all'offerta, sia di un falso giuramento, sia di una falsa testimonianza.

XI. L'atto, con cui viene brigata una falsa testimonianza, risolvendosi in una vera seduzione a farla (D. di C.), sarebbe senz'altro punibile secondo la generale disposizione del § 3. È un di lui essenziale carattere, che si abbia interessato qualcuno a fare la falsa testimonianza *in giudizio*; per cui sottacendo questa circostanza a colui, che deve fare la falsa testimonianza, cessa l'imputabilità di averla brigata (D. di C.). Non si richiede del resto, che la testimonianza fosse anche tale da ingannare il Giudizio (D. di C.).

XII. Per Giudizio s'intendono i giudizi civili e militari, di qualunque denominazione e rango, i tribunali finanziari, le Autorità di polizia in quanto queste ultime agiscono, come giudizi penali in conformità al § 9 Proc. pen.; quei tribunali arbitrali, i quali nei singoli casi hanno la podestà legale di rappresentare i giudizi, istituiti dallo Stato. Le false deposizioni dinanzi le altre autorità sono punibili a termini del § 320 lett. e, e l'averle brigate lo sono conseguentemente come seduzione per correità (XI), contemplata dal § 3, quantunque la Corte di Cassazione in un dato caso, lo abbia dichiarato contravvenzione di truffa (4).

Letteratura. *Rosbiersky*: Intorno al crimine di falso giuramento (Annali 1843, 23). *N.*: Del falso giuramento (Giornale 1835 II 286). *Tausch*: Della truffa mediante falso giuramento (Casi penali I 568). *Czibulka*: Un tributo ecc. (Giornale 1845 II 404). *Pratobevera*: Caso penale (detto 1825 I 193). *Kilka*: Appendice (detto 1830 II 29). *Heller*: Sul quesito ecc. (detto 1840 II 152). *Ders*: Sul mezzo di prova mediante il giuramento (Materiali V 134). *N.*: Riflessioni (Giornale 1847 II 52). *Wessely*: Trattato (Giornale 1834 I 164). *Kilka*: Controsservazioni (detto 1835 II 78). *Pratobevera*: Sulla prova mediante testimonii (Materiali VII 199). *Ders*: Sulla prova mediante periti (Materiali VIII, 209). *Passy*: Caso penale (Temi VI 75). *Wessely*: Della teoria sullo spergiuro (Raccolta I 369). *W.*: Sull'applicazione del § 199 lett. a (Gazz. dei Trib. 1854 N.° 95).

b) se qualcuno assume falsamente il carattere di pubblico impiegato, ovvero finge di aver un incarico dall'Autorità od una speciale autorizzazione da un pubblico Ufficio.

I. Il Dec. aul. 15 giugno 1823 N.° 1947 dichiarò come truffa, quale è qui considerata, l'estendere e rilasciare falsi attestati d'incendii e false licenze per accettare l'elemosina. Se a questo modo di truffa era congiunta la circostanza, che si portò senza autorizzazione la divisa d'impiegato, vi concorrerà la contravvenzione del § 333, la quale sussiste anche qualora, chi non è impiegato, si spaccia come tale senza avere l'intenzione contemplata dal § 197 (2).

(1) Le false deposizioni testimoniali in un processo per contravvenzione finanziaria, confermate con giuramento avanti un ufficio composto a sensi del § 656 della legge penale di finanza, devono assoggettarsi alla sanzione del § 178 lett. a Cod. pen. (ora § 199 lett. a). Così la Sovrana Risol. 14 settembre 1840. Coll'altra Risol. Sovrana 4. settembre 1837 si era sottoposta alla sunnominata sanzione anche la falsa testimonianza in un processo per grave trasgressione di polizia (e quindi in oggi per le contravvenzioni trattate dalle Preture ed in via delegata rispetto ad alcuni reati nelle capitali dalle Direzioni di Polizia), quanto quelle presso di un giudizio civile o criminale.

(2) Il Codice francese (art. 159, 160 e 161) commina gravi pene (la prigionia da 6 mesi a 5 anni) contro chi per redimersi da un pubblico servizio in nome di un medico, chirurgo od altro ufficiale di sanità fabbrica un certificato di malattia o di un difetto organico —; contro un medico, chirurgo od altro ufficiale di sanità, che per favorire alcuno certifica falsamente sopra malattie o difetti fisici validi a di-

II. Accenneremo il caso, che un impiegato pubblico assume il carattere d'impiegato d'un altro dicastero o di maggior rango. Siccome la legge presuppone, come emerge dal confronto di questo capoverso col §. 353, una persona, che non è impiegato, così un tal procedere d'un effettivo impiegato soggiacerebbe alla penalità del § 204 *d*, anziché del presente capoverso.

*v. 4. 478.*  
c) se in un pubblico commercio si fa uso di misure o di pesi alterati o scarsi, sieno o no stati cimentati dall'Ufficio competente;

I. Chi misura o pesa con inganno, facendo uso di misure e di pesi genuini, è punibile secondo i §§ 200, 205 e 461 (D. di C.).

II. Il termine « commercio » è da prendersi nel più largo senso, comprendendo i mestieri e le arti libere (D. di C.), e lo smercio degli oggetti, che formano un monopolio dello Stato (D. di C.).

III. La falsa misura ed il falso peso devono essere stati adoperati nell'esercizio del pubblico commercio, e non già in una compravendita che ne sia affatto indipendente.

IV. Nel peso si comprendono non soltanto i pezzi, con cui si pesa, ma anche la bilancia (D. di C.): nulla importa, che il peso e la misura fossero originariamente giusti e che sieno stati più tardi alterati (D. di C.), e che ciò riguardi un esercente il pubblico commercio od un terzo, che è con lui inteso (D. di C.). Se la falsa bilancia o la falsa misura venne rettificata con particolari congegni, p. e. appendendo alla catena d'una bilancia dei pezzi di ferro, verrà meno l'applicazione della presente determinazione penale (D. di C.).

d) se qualcuno contraffà o falsifica un documento pubblico, ovvero un contrassegno con bollo, sigillo od impronta, introdotto per pubblica istituzione;

I. Questo modo di truffa in sè contiene più sottospecie:

1. la contraffazione (l'erigere) o la falsificazione d'un pubblico documento (il mutare un dato giusto del documento in un diverso, non però viceversa, o l'annientare una parte essenziale del contenuto). Per *pubblico documento* s'intendono le attestazioni scritte di cose di fatto, provenienti da persone, le quali hanno l'incarico e l'attribuzione da parte dello Stato di estenderle, ed all'uopo hanno anche talvolta giurato: requisito loro si è pure,

spensare da un servizio pubblico; — contro chi fabbrica sotto il nome di un funzionario pubblico, un certificato di buona condotta, d'indigenza o d'altre circostanze proprie a conseguire il benvolere dal governo, o dai privati, ed a procurargli credito, posti o soccorso; e contro chi infine si sarà servito di un tale certificato ovvero di un certificato genuino rilasciato ad altri.

Saranno tali fatti punibili secondo il Codice austriaco ed al caso come? Sommessamente si opina, che il falsificatore del documento, se lo fece per incarico anche mediato del Governo, p. e. un parroco, un medico condotto sia punibile a sensi del § 199 lett. *b* ed in particolare a norma del Dec. aul. 14 giugno 1823 succitato. Vedi del resto Frühwald al § 401 N.º III.

In ogni altro caso poi, se cioè ei non copre tale carattere, se si fece scientemente uso di un tale attestato ovvero di un altrui attestato, sarebbe contabile di truffa, criminosa per il maggior importo ed ove quindi questo non sia determinabile, punibile solo qual contravvenzione, come decise la Cassazione riguardo a chi fa una falsa dimostrazione di fondo per ottenere l'esercizio della mercatura e riguardo a chi fa uso di un altrui passaporto (§ 320 lett. *g*).

Commette questo crimine (§ 199 lett. *b*) anche l'impiegato, destituito, o sospeso, che tuttavia continua l'esercizio delle sue funzioni (art. 197 Cod. franc.).

che sieno munite della sottoscrizione di un tale impiegato non che del suggello d'ufficio (§§ 114 Reg. giud. gius., 180 Reg. gal., 115 Reg. ungh. e trans. e Dec. aul. 19 aprile 1799 N.º 466). Vennero con speciali leggi dichiarati documenti pubblici: i libri dei sensali ed i loro estratti; il bollettino di una pubblica borsa sul corso di piazza; i viglietti e le liste originali d'un I. R. Collettura di Lotto; i libri battesimali, matrimoniali e mortuarij di tutte le confessioni esistenti legalmente, non che i loro estratti; i documenti notarili, i conti ed i registri delle autorità daziarie, i così detti libri Rodl del Vorarlberg; i documenti di sanità, i certificati di studio, i pubblici libri sopra beni immobili ed i loro estratti; i libretti dei garzoni di un mestiere, i protesti cambiarii, gli attestati per ottenere la cura dei trovatelli, ed infine i viglietti di deposito e gli altri atti della privilegiata Banca nazionale austriaca, eccettuate le azioni e le note di Banca (Vedi Pat. 1 luglio 1841 N.º 547 § 49 e 106 sulla Banca nazionale); (1)

2. la contraffazione, falsificazione od il trasporto d'un bollo da un oggetto ad un altro (carta bollata, marche per le merci, e bolli di dazio consumo), di suggelli, e di marche d'assaggio (Regol. penale daziario §§ 377, 400, 408; Patente d'Assaggio 11 marzo 1824 § 20). Chi scancella lo scritto da una carta bollata, che poscia vende come non scritta, per il § 408 della legge finanziaria penale commette una truffa che è da punirsi secondo i §§ 197, 200 e 205 qual crimine o qual contravvenzione. Lo stesso dicasi del vendere carta bollata, in altra guisa falsificata, sapendola tale (D. di C.).

Relativamente alle marche di bollo, subentrate alla carta bollata, il § 47 della relativa Ordinanza Ministeriale 28 marzo 1854 N.º 70 prescrive: che saranno da applicarsi a seconda dei casi le disposizioni della generale legge penale o della legge penale daziaria (Vedi più sotto) alle azioni con cui si contraffà, si falsifica, o si trasporta da un atto ad un altro la marca di bollo od il segno della controbollatura, ovvero si rilascia o spedisce ad alcuno la carta che è munita di una marca contraffatta, falsificata, o trasportata.

3. Inerentemente alla disposizione sulle marche da lettere 26 marzo 1850 N.º 149, la loro falsificazione è equiparata a quella della carta bollata. Commette quindi una frode finanziaria, contemplata dal § 408 N.º 5 della relativa legge penale, colui, che contraffà marche da lettere, loro dà un importo maggiore, le trasporta da una coperta ad un'altra o si assume lo smercio di marche da lettera contraffatte o falsificate (Ordinanza minist. 5 marzo 1854 N.º 56).

II. La falsificazione e contraffazione d'un pubblico documento o sigillo, scompagnata dall'intenzione prava del § 197, viene punita a termini dei §§ 320 lett. f; 329 e 350, come contravvenzione, quella dei bolli e marche da lettere secondo la legge penale finanziaria e quella dei segni d'assaggio a termini della relativa Patente.

Letteratura. *Egger*: Intorno alla falsificazione dei pubblici documenti (Giornale 1826 I 1). *Staelin*: Schiarimento (detto 1843 II 316). *Kratky*: Appendice (detto 1837 II 331). *Daniansch*: Sul quesito (Il legale XVI 187). *Müller*: Se le carte di passo sieno pubblici documenti? (detto XIX 488) (2).

(1) La falsificazione o contraffazione d'una bolletta di censo potrebbe da taluno riguardarsi criminosa per il maggior importo e non per la qualità del fatto, in quanto ritenesse, che tale bolletta siccome emessa da un privato, dall'esattore non sia un documento pubblico. Ma prevalente è la contraria opinione, sostenuta dalla pratica forese. Ed invero costituendo quella bolletta un documento pien provente il pagamento della imposta diretta in faccia allo Stato a favore di colui, al cui nome è stilata, ne viene, che sia così efficace come un documento pubblico, e quindi da qualificarsi per tale. Una bolletta di censo è infatti emessa dall'esattore per delegazione del Governo, e perciò egli in questo unico riguardo lo rappresenta (Vedi Pratobevera. Teoria delle prove. Documenti).

(2) I. Il Codice badese al § 429 punisce coll'arresto da 8 giorni a 4 mesi chi falsifica passaporti, fogli di via, attestati ed altri pubblici documenti e ne fa anche uso, ma senza la mira di trarne un vantaggio pella sua sostanza o di recar un danno ad un altro, nei quali due ultimi casi andrebbe punito sino a tre anni di carcere.

e) se vengono tolti o trasportati i termini posti a segnare i confini;

I. È manifesto, come qui si fa faccia parola dei termini posti per segnare i confini d'un tenimento privato. Una consimile azione diretta a sovvertire i confini dell'impero sarebbe un alto tradimento a sensi del § 58 lett. c; rispetto poi ai confini di singoli domini qualora non vi concorresse un malizioso danneggiamento dei termini, non sarebbe punibile secondo il Codice penale, ma cadrebbe nelle attribuzioni delle autorità politiche, a queste spettando il mantenere intatti i confini del dominio.

II. Non è punibile, avuto riflesso al principio di questo §, il ritirare i termini più addietro nel proprio fondo.

f) se taluno colla prodigalità si è inabilitato a pagare i suoi debiti; ovvero se con raggiri ha procurato di sostenersi più a lungo in credito; o con presentare fittizii creditori, o con altre fraudolenti intelligenze, o coll'occultazione di parte delle sue sostanze ha alterato il vero stato della massa (1).

I. Un essenziale elemento del fallimento doloso è la prava intenzione diretta a danneggiare i creditori (§ 197); mancando questa, il fallimento è colposo e quindi punibile, come delitto a termini del § 486.

II. Può commettersi un fallimento doloso in più modi:

1. colla prodigalità, ossia dilapidando inconsideratamente le proprie sostanze, e coll'aggravarsi di debiti scongiatamente o sotto dannose condizioni, esponendo sè e la propria famiglia a futura inopia (§ 273 Cod. civ.);

Avendo il nostro Codice dichiarato al § 320 lett. f contravvenzione la contraffazione o falsificazione di un documento pubblico senza la prava intenzione presupposta dal § 197, e contravvenzione uguale essendo il farsi rilasciare a mentito nome un passaporto od il viaggiare col passaporto di un'altra persona, crediamo, che non si possa più qualificare a crimine di truffa l'innestare nel passaporto genuino il nome di un altro p. e. con moglie, quando dalle circostanze speciali di fatto è reso credibile, che nessun'altra mira si ebbe il delinquente che di viaggiare. Non si opponga, che i §§ 197 e 199 a considerano come truffa criminosa anche il defraudare del diritto del giudice a risapere la verità; imperciocchè essendo un caso particolare, non lo si può estendere ad un'altro, in cui il legislatore al § 320 lett. g dimostrò una diversa ragione di legge.

II. All'incontro si avrebbe una truffa criminosa per la qualità del fatto nella vendita di manifatture d'oro e d'argento, se la marca pubblica d'assaggio vi è falsata, perchè comperandosi sulla fede di questa, s'inganna con ciò la fede pubblica, come lo si fa nel pesare in un pubblico commercio con bilancia falsa. Così determina anche il Codice badese al § 442. Si avrà poi una truffa criminosa secondo il maggior importo, se si venderanno, come genuine, manifatture non marcate, apparentemente d'oro e d'argento.

III. Del resto a tenore dell'art. 146 e 147 Cod. francese la falsificazione di atti pubblici si commette snaturandone a bella posta la sostanza o le circostanze, collo scrivere le convenzioni altrimenti, che sono state accettate o tracciate dalle parti, col constatare come vere circostanze false o come confessati fatti, che non lo erano, coll'aggiungere od alterare le clause o dichiarazioni all'atto compiuto, e col contraffare od alterare le scritture e le firme, ovvero fabbricando convenzioni, disposizioni, obbligazioni od atti di liberazione.

(1) Il Codice francese così si esprime: chi usando d'un falso nome o carattere, od attivando manovre fraudolenti per persuadere alcuno sull'esistenza di intraprese fittizie, d'un potere o credito immaginario, o per far nascere la speranza od il timore d'un evento chimerico, si sarà fatto rimettere o consegnare dei fondi, delle obbligazioni, quitte, o liberazioni da obblighi e per tal guisa avrà recato danno alla sostanza altrui, sarà punito per scrocceria, ossia fallimento doloso (art. 405).

inquantochè ad un tempo il fallito si priva dei mezzi, onde poter soddisfare i creditori. In questo caso la prova della prava intenzione emergerà facilmente dall'azione stessa;

2. col procurare di sostenersi *più a lungo* in credito, vale a dire quando non lo dava il vero stato della sostanza, *con raggiri*, vale a dire, con false rappresentazioni di fatti, che fondano il credito o colla ingannevole soppressione di quelle circostanze, che lo tolgono. Qui appartiene anche il far debiti, assicurandone il pagamento ad una determinata epoca, mentre il debitore è conscio della sua impotenza a pagare (D. di C.);

3. coll'alterare il vero stato della massa. Presupponendo il termine « massa » un aprimento del concorso edittale, quest'alterazione si riferirà soprattutto allo stato attivo e passivo allegato all'istanza di cessione dei beni, all'inventario ed alle insinuazioni, essendo tutti questi atti il fondamento d'un processo edittale. Ma la parola « massa » non richiede, che il concorso sia effettivamente aperto, riferendosi anche alla sostanza, che si è rilevata per un altro determinato scopo, p. e. per uno stragiudiziale componimento amichevole (D. di C.). L'alterazione si commette: *a* col presentare fittizii creditori nello stato passivo, col dar adito ad inventate insinuazioni, quand'anche ciò si facesse soltanto in confronto di quei creditori, che hanno un diritto alla massa nel senso superiormente menzionato; *b*, coll'occultazione di parte delle sostanze, coll'ingegnere un minore stato attivo; adoperando alcuno dei modi, che valgano a scemarle contro verità; e quindi non soltanto colla presentazione di un stato attivo falso (D. di C.); *c* od altrimenti mediante fraudolenti intelligenze, p. e. facendo sorgere un terzo con pretese di proprietà sopra gli effetti concorsuali, ingegnendo il pignoramento di altri effetti a singoli creditori. Non occorrerà di dire, che si rende correo di truffa a sensi del § 5 chi scientemente coopera ad una tale alterazione della massa, sia, che ne ritragga o no un vantaggio;

4. con tutte quelle azioni, che secondo il § 486 si qualificano a fallimento colposo, quando si commettano colla prava intenzione determinata dal § 197 ed al N.º 1 di questo §;

5. col consumare ed alienare gli effetti pignorati lasciati in mano del debitore (§ 485), ogniquivolta il suo stato economico era tale, da prevedersi, che cadrebbe in concorso, venendo con ciò manifestamente cagionato un danno al creditore (Dec. aul. 1 agosto 1828 N.º 2537).

Letteratura. *Wildner*: Sull'essenza del fallimento doloso (II legale I 396). *Visini*: Sul fallimento (Appendice II 45).

### § 200. (§ 179)

Altre truffe diventano crimine, quando il danno che fu cagionato, od al quale fu diretta la prava intenzione, eccede venticinque fiorini. *per 25. A. P. C. quindi per 25. L. 64. 81. 5.*

I. Le azioni, nelle quali concorrono i requisiti della truffa a sensi del § 197, e che non si riscontrano nel § 199, s'elevano a crimine, quando il danno che fu cagionato od al quale fu diretta la prava intenzione, eccede i 25 fiorini. Se l'importo del danno non si lascia determinare in danaro, si applicherà il § 205 (1).

(1) Il prof. Hye (pag. 324) ritiene, come truffa l'atto, con cui taluno scientemente si appropria, occulta o vende (§ 185 Frühwald II) una cosa sottratta ad un terzo mediante una truffa, riscontrandovi tutti i caratteri del § 197, ed appoggiandosi al caso di truffa indicato dalla legge in via d'esempio al § 201 lett. *a* riguardo a colui, che scientemente mette in circolazione carte false di pubblico credito senza intelligenza coi falsificatori. Conchiude, che essendo un tal fatto compreso nella generica definizione della truffa, non occorre di dichiararlo espressamente di farne un crimine speciale così, come per la complicità in furto.

II. Si computerà l'importo di oltre 25 fiorini seguendo la regola del § 173 ed i relativi schiarimenti.

Letteratura. *Passy*: Sul sommare assieme gl' importi (Raccolta X 290).

### § 201. (§ 180)

Specie principali delle truffe che diventano crimini pel maggior importo.

Tutte non possono enumerarsi nella legge le troppo varie maniere di truffa, ma principalmente, avuto riguardo al sopraindicato importo, si fa reo di un crimine:

La legge enumera qui esempi, non quindi casi tassativi, come quelli del § 199.

a) chi fabbrica falsi documenti privati o falsifica i genuini; chi distrugge, danneggia o sopprime in altrui pregiudizio documenti che non gli appartengono punto, o non esclusivamente; chi scientemente mette in ulteriore circolazione carte di pubblico credito contraffatte o falsificate, o monete falsificate, senza intelligenza coi falsificatori o partecipi;

Questo capoverso contiene tre azioni punibili:

1. il fabbricare documenti falsi, ossia, che non sono stati eretti dal loro apparente estensore, od il falsificare, ossia il cambiare l'essenziale contenuto a genuini documenti privati ossia scritti di persone private, contenenti la conferma di un fatto o d' un' obbligazione legale. Egli è facile il dimostrare con esempi l'importanza di applicare a questo caso la regola, stabilita nel § 197; p. e. un lontano parente d' un defunto, il quale ne è peraltro l'unico legittimo erede, fa al nome del defunto un testamento, nel quale s' istituisce erede universale, affine di risparmiare le spese e la perdita di tempo che altrimenti gli occorrerebbero, onde procacciarsi i documenti, legittimanti il suo diritto di successione ereditaria; un debitore rifiuta al creditore il rilascio d' un documento sopra un debito, che legalmente sussiste, ed il creditore se ne erige uno da sè, affine di non esser costretto ad impetirlo per il rilascio del documento. In questo ed in simili casi non havvi alcuna truffa, e neppure allora esisterebbe, che si facesse valere la falsa debitoriale direttamente contro l'apparente estensore, non essendo possibile, che questi venga indotto in errore. All' incontro havvi senza dubbio una truffa nell' uso d' un falso chirografo per carpire ad un altro del denaro;

2. il distruggere, danneggiare o sopprimere un documento, che non appartiene in modo esclusivo all' agente, in pregiudizio di un altro, ossia di colui, al quale deve il documento servire, qual mezzo di prova del suo credito. Le conseguenze civili di questa azione sono, che al danneggiato si compete di giurare il contenuto del documento perduto (§§ 130 Reg. giud. gen., 204 Reg. gal., e 150 Reg. omgh. e trans.). Sarà poi applicabile il § 102 lett. c, qualora un impiegato commetta una di queste azioni relativamente ad un documento stato affidato alla sua sorveglianza officiosa;

3. il mettere in circolazione ulteriore carte di pubblico credito o monete falsificate, senza intelligenza coi falsificatori, correi o partecipi (§§ 109, 112, 116, 120), presupposto, che ne sia nota la falsità a chi le mette in circolazione. Sebbene questi di regola voglia allontanare da sè un danno, pure è contabile di un' azione fraudolenta, poichè vi è insita l' intenzione di far danno ad alcuno, dovendolo pur soffrire quegli, presso il quale da ultimo si scopre come tale la falsa carta di credito o la falsa moneta.

Letteratura. *Ky*: Caso pratico (Giornale 1841 II 497). *Kitka*: Appendice ecc. (detto 1850 II 196).

b) chi con superstiziose o comunque insidiose illusioni abusa della debolezza di mente di un altro a danno di lui o di un terzo ;

Qui appartengono tutte le arti ed esercizi superstiziosi, p. e. il predire il futuro, il predire in ispecie i numeri del lotto, l'applicare una cura simpatica od altra segreta per sanare ammalati, sieno uomini od animali, ecc.; e così pure il diretto influire sulla determinazione di un altro con superstizioni, p. e. col far comparire gli spiriti.

c) chi deliberatamente nasconde e si appropria cose ritrovate, od a lui per errore pervenute; il che per altro non è applicabile all'occultazione di un tesoro ritrovato;

I. Diconsi  *cose ritrovate*  quelle, che si riconoscono come perdute da qualcuno, ma che tuttavia si prendono a sè. Il deliberato nascondimento loro consiste in ciò, che nella mira di trattenersi la cosa trovata non solo si omette di farne la denuncia, prescritta nei §§ 388-394 Cod. civ., ma anche se ne impedisce col proprio contegno il ricupero, p. e. col denegarne il possesso (D. di C.). Si può commettere questa truffa anche riguardo a quegli effetti, pei quali non è prescritta la denuncia, quando vengano da alcuno, che se li appropria deliberatamente nascosti nel modo sopraindicato (1).

II. Questa prescrizione è estendibile al rinvenimento di oggetti nascosti (§§ 395-397 Cod. civ.), ma non a quello di un tesoro (§ 398 Cod. civ.), ritenendosi per legge, che nessuno vi sia, il quale possa farvi pretesa: chi ha commesso una cosa illecita nella scoperta di un tesoro, è punito giusta il § 400 Cod. civ. colla perdita della sua porzione.

III. Qui appartiene anche l'appropriazione di quelle cose, che il possessore si ha dimenticate, lasciando p. e. una tabacchiera, un orologio sul tavolo del caffè o della trattoria, e di quelle ancora, che per sbaglio ad alcuno si consegnano, che non è quello, a cui spettano.

IV. Si punirà secondo la presente disposizione l'occultazione e l'appropriamento di quegli effetti, i quali trasportati dalla corrente dell'acqua si depositano alla sponda di qualche fiume, lago o mare, o vengono ripescati da qualcuno; poichè non è ammissibile alcun diritto di naufragio e neppure la discolta, che senza l'occultazione e l'appropriamento sarebbero andati perduti (D. di C.).

V. L'applicazione della regola, dedotta nel § 197 al N.º V, torna in acconcio al presente capoverso, imperciocchè sotto l'espressione generale « chi » s'intende non il solo immediato trovatore, ma chiunque scientemente nasconde o si appropria una cosa ritrovata, e quindi ognuno di questi si rende colpevole di truffa (D. di C.).

Letteratura. *Grasl*: Della teoria sull'invenzione di cose perdute (Giornale 1831, II 298). *Dierl*: Caso penale (II legale III 34). *Frühwald*: Controsservazioni (detto IV 369). *Kilka*: Appendice (Giornale 1830 II 87).

(1) I. Schenk fa consistere l'essenza della truffa sopra cosa trovata nell'occultazione o negazione del possesso di un oggetto mobile trovato e rispettivamente perduto o come tale sembrato al trovatore, cercando questi con ciò di trar altri in un inganno ed in un errore, da cui può loro derivare un danno; l'occultazione in ispecie è una disposizione dell'oggetto, la quale offende i diritti del proprietario ed un'appropriazione *animo lucrandi* (Scritti germanici Vol. III.).

II. Che l'occultazione di un tesoro per sè non costituisca un'azione penale, lo aveva dichiarato il Dec. aul. 10 settembre 1823. *Theaurus est vetus quaedam depositio pecuniae, cujus non extat memoria ut jam dominum non habeat: sic enim fit ejus, qui invenerit, quod non alterius vit.* L. 31 § 1. D. De acquirendo rerum dominio.

*Schuller*: Sul rinvenimento di un tesoro (detto 1836 II 269). *Lützenau*: Caso pratico (detto 1849 I 370).

d) chi assume un falso nome, stato o carattere, si spaccia per proprietario dell'altrui sostanza, od in altro modo si copre di una falsa apparenza, per procacciarsi un ingiusto guadagno, per danneggiare altrui nella sostanza o nei diritti, o per indurre qualcuno ad azioni perniciose, a cui non si sarebbe determinato senza la orditagli frode;

Sotto questa prescrizione si comprendono l'arrogarsi diritti di famiglia e la contraffazione di altrui segni di fabbrica sopra i proprii manufatti di ferro e d'acciaio (Dec. governiale 3 aprile 1840 N.º 16726 per l'Austria infer.). L'assunzione della nobiltà ed il portare senza autorizzazione ordini e distintivi onorifici, quando non costituiscono una truffa od una falsa notifica a sensi del § 320 lett. e, ecc., sono punibili la prima in via amministrativa con una multa (Dec. aul. di canc. 2 novembre 1827 N. 2316), ed il secondo come eontravvenzione (§ 334).

e) chi in un giuoco si serve di falsi dadi, false carte, frodolenti intelligenze od altri maliziosi raggiri.

Egli è tutt' uno, che il giuoco sia o meno fra i proibiti (§ 522). Si commette questa truffa, quando il giuoco per intelligenze avute cogli altri compagni di giuoco o per altra guisa è così organizzato, che uno dei giuocatori debba necessariamente perdere (D. di C.).

### § 202. (§ 181)

Pena del  
crimine di  
truffa.

La pena ordinaria della truffa è il carcere da sei mesi ad un anno; ma concorrendo circostanze aggravanti, da uno a cinque anni.

### § 203. (§ 182)

400. 1111.  
711. 1111.  
1111. 1111.  
1111. 1111.  
Che se l'importo od il valore che il reo si è procacciato col crimine, od al quale era diretta la sua mira, sorpassa trecento fiorini; se il reo ha commesso la truffa con singolare audacia od astuzia, ovvero se ha contratto l'abitudine di truffare, la pena è del duro carcere da cinque a dieci anni (1).

### § 204. (§ 183)

Se il crimine di truffa viene commesso mediante un fal-

(1) Avendo il presente Codice aggiunte al § 203 le parole « ad al quale era diretta la sua mira » a quelle del § 182 Cod. 1803 « se il valore *appropriatosi* colla truffa *sorpasserà*, cessa la questione risolta negativamente dal Dec. 11 aprile 1828 N.º 4036 dell' Appello dell' Austria Inferiore, e da molti altri Tribunali, ed ora da risolversi invece affermativamente, che la pena ivi comminata sia applicabile anche alla truffa attentata, o con migliore precisione legale alla truffa consumata secondo il § 197, senzachè siasi conseguito il vantaggio ideato. Così pure col' aggiunta del termine « importo » all' altro di « valore » si prevenne la questione, che pel Cod. 1803 era stata risolta col Dec. aul. 13 settembre 1828, che cioè per valore s' intendeva tanto il valor del danaro, che delle cose truffate.

so giuramento (§ 199 lett. a), il truffatore debb'essere condannato al carcere duro nella misura determinata dai §§ 202 e 203. Che se col falso giuramento ha recato un danno assai rilevante, egli debb'essere condannato al carcere duro fino a venti anni, e secondo le circostanze anche in vita.

La pena viene per la truffa, come pel furto, commisurata secondo più gradazioni; che sono:

1. *il carcere semplice da 6 mesi a 5 anni*, come una sola categoria di pena (D. di C.), per la truffa criminosa in generale, (eccettuato il falso giuramento offerto o prestato), da commisurarsi poi secondo le concorrenti circostanze aggravanti; nel quale riguardo vale anche quanto si disse al § 178 N.º II;

2. *il carcere duro da sei mesi a 5 anni*, parimenti come una sola categoria di pena e secondo le concorrenti circostanze aggravanti, quando il crimine di truffa viene commesso mediante un falso giuramento offerto o prestato, ed il danno con ciò recato o al quale era diretta la mira del truffatore, non sorpassa i trecento fiorini, o non è rilevante;

3. *il carcere duro da cinque a 10 anni*, quando a l'importo od il valore che il reo si è procacciato col crimine, vale a dire, che ha effettivamente conseguito, od al quale era diretta la sua mira, sorpassa i trecento fiorini; oppure b la truffa venne commessa con particolare audacia ed astuzia; ovvero c il truffatore ha contratta l'abitudine di truffare; riguardo a tutti e tre questi punti si richiamerà ciò, che si disse al § 176 I e 179 III. Si riterrà, che il reo ha contratta l'abitudine di contraffare, quando fu ripetutamente punito per truffa, e ciò null'ostante subito dopo la sua rimessa in libertà riprende a commettere truffe come prima (D. di C.). I correi di una truffa, il cui importo sorpassa i trecento fiorini, ricadono sotto la stessa sanzione penale, senzachè occorra che ognuno di loro si sia appropriato un importo oltre i 300 fiorini; o che l'abbia avuto in mira (D. di C.). Se taluno si libera dall'obbligo di pagare in un modo fraudolento; p. e. mediante un falso giuramento, si potrà applicargli la presente categoria di pena quando il debito all'epoca della fraudolenta azione sorpassava i fiorini 300; quindi non vi sarà applicabile, quando il debito avrebbe potuto ascendere a questo importo appena in seguito, p. e. come mantenimento di un fanciullo (D. di C.);

4. *il duro carcere da 10 a 20 anni*, ed anche in vita, se il crimine di truffa viene commesso mediante un falso giuramento offerto o prestato, e con ciò si ha cagionato un danno assai rilevante, p. e. la perdita d'importanti diritti, la condanna di un innocente, oppure quella di un colpevole, ma ad una pena troppo severa, che non si era meritata.

Letteratura. *Kilka*: Intorno al § 185 Cod. pen. (Giornale 1827 II 176).  
I. R.: Caso pratico (Gazz. dei Trib. 1854 N.º 46).

### § 205. (§ 164)

Le truffe, nelle quali non concorre alcuna delle circostanze enunciate nei §§ 199 e 200, sono da trattarsi come contravvenzioni giusta il disposto della seconda parte di questo Codice.

Truffe da trattarsi come contravvenzioni.

La prescrizione, a cui questo § ha riferimento, si contiene nei §§ 461 e 462 (1).

(1) Il Cod. francese (art. 406) punisce per abuso di confidenza chi avrà abusato dei bisogni, delle debolezze o delle passioni di un minore, onde fargli sot-

## CAPO XXIV.

*Della bigamia.*

§ 206. (§ 185)

Bigamia.

Se una persona coniugata contrae matrimonio con un'altra persona, commette il crimine di bigamia.

§ 207. (§ 186)

Lo stesso crimine commette una persona non coniugata, la quale contrae matrimonio con una persona, sapendola coniugata.

I. In amendue i modi di bigamia qui contemplati il crimine di truffa è consumato tostochè il matrimonio è concluso, vale a dire tostochè sono state compiute le solennità richieste dalla legge per la definitiva conclusione del matrimonio (§ 75 Cod. civ.). Questo crimine presuppone *a* un matrimonio valido tuttora sussistente, *b* che non si frapponga alla conclusione del secondo matrimonio null'altro, se non l'impedimento per sussistente matrimonio.

II. Un attentato di bigamia è assolutamente possibile. Se si conchiuse il secondo matrimonio, erroneamente presupponendo lo scioglimento del primo matrimonio, si avrà un'azione, non punibile, per lei militando la discolta del § 2 lett. *e* (1).

toscivere a suo pregiudizio obbligazioni o carte di scarico, per prestiti di danaro o di effetti, qualunque sia la forma dell'atto simulato. Un tanto si avvera assai spesso alle Università, facendosi rimettere dallo studente una dichiarazione scientemente falsa di maggiorenità, affine di poscia costringere lui ed i parenti a pagare senza eccezione la validità del debito in base alla minore età del contraente debitore, colla minaccia di una denuncia di truffa contro lo studente, che da ingannato si fa apparire ingannatore. Non si potrebbe in molti casi tentare contro un tale usurajo l'azione penale di pubblica violenza mediante estorsione, in quanto usando di un mezzo illegale egli mira a costringere alcuno a fare od omettere qualche cosa?

(1) I. Nell'Eco dei Tribunali si trattò (Vol. IV. N.º 303 e 304) la questione, se la criminalità d'un secondo matrimonio, contratto avanti lo scioglimento del primo, venga meno coll'annullamento di questo durante il processo di bigamia; se ciò avvenga solo quando l'annullamento si basa ad un impedimento pubblico ovvero quand'anche si basi ad un impedimento privato, e se in fine in quest'ultimo caso oltre l'imputato, possa anche il conjugato primo di lui od un tutore o padre di questo far sciogliere per un impedimento, introdotto a favore del detto conjugato, il 1.º matrimonio, coll'effetto di sopprimere l'imputabilità del secondo matrimonio a favore dell'altro conjugato. Tutte queste tesi vengono ivi sciolte affermativamente, su ciò basandosi che per qualunque motivo venga annullato il primo matrimonio, viene a mancare l'oggetto d'una lesione e quindi un elemento essenziale del crimine di bigamia. In via di massima si negherebbero invece, nel riflesso, che il matrimonio è sussistente finchè non sia dichiarato sciolto, — che il 1.º conjugato dell'imputato viene col secondo matrimonio leso nel possesso dei diritti matrimoniali, a di lui favore riconosciuti dalla legge civile (§ 160 ed art. 320 Code civil), — che in virtù di questo possesso di fatto commette un crimine di pubblica violenza mediante ingresso violento chi oggi entra con gente a tal uopo radunata nel fondo detenuto da un altro, ancorchè domani sorta una sentenza, che lo immetta nel possesso del fondo per un titolo anteriore al di d'oggi, — e che non può esser in balia del 1.º conjugato il far sussistere o meno un crimine di bigamia, come il danneggiato da un furto non può sopprimere il fatto per una rinuncia successiva alle cose sottratte concorrendo nel primo oltre la lesione del diritto privato alla fedeltà conjugale, una

Letteratura. *Tomaschek*: Considerazioni (Giornale 1840 I 292). *Herbst*: Caso penale (Il legale XVII 181). *Wahlberg*: Sulla bigamia (Gazz. dei Trib. 1854 N.º 25).

### § 208. (§ 187)

La pena di questo crimine è il carcere da uno a cinque Pena. anni. Se il reo ha tenuto occulto il suo stato coniugale alla persona colla quale ha contratto il secondo matrimonio, è condannato al carcere duro.

## CAPO XXV.

### *Della calunnia.*

### § 209. (§ 188)

Chi apponendo falsamente un crimine a taluno, lo de- Calunnia. nuncia all'Autorità, o di tal modo lo incolpa da poter dare

lesione della legge monogamica dello Stato ed una truffa (Jenull, Comento al § 185 Cod. pen. 1803). — Ma come in Francia (Vedi l'Eco idem), così in Austria la procedura penale vien meno per la dichiarazione di scioglimento del primo matrimonio, per qualunque causa avvenga, e qui in forza del § 4 del Regolamento di procedura 29 luglio 1853, perchè essendovi fatta dipendere dalla verifica della sussistenza o meno del matrimonio primo, e la dichiarazione civile di scioglimento come cosa di fatto dovendosi rispettare dal giudice penale, manca a questo una delle due premesse per il giudizio di bigamia (Vedi Hye, Comento del detto § 4). Siccome poi la nostra legge riconosce se non il matrimonio civile, così ciò varrà anche pel matrimonio celebrato in *extremis* secondo le forme del concilio di Trento, con preterizione delle forme civili, sicchè contraendo poscia un altro matrimonio, vivente il 1. conjugue, si sopprimerà l'imputazione di bigamia col far dichiarare nullo il primo matrimonio. La Corte Suprema di Giustizia in Napoli ritenne invece la sussistenza del reato di bigamia, perchè, il matrimonio era legittimo stante l'osservanza dei riti della Chiesa, e perchè l'art. 155 inibisce un secondo matrimonio avanti lo scioglimento del primo per parte dell'*autorità ecclesiastica* (Eco Vol. IV. p. 86).

II. Vi si negò poi ogni attentato di bigamia a motivo, che si riguardò il matrimonio come un fatto semplice, indivisibile, consistente nella solenne dichiarazione fatta al parroco di contrarre il matrimonio, per cui fin a quel punto si hanno soltanto degli atti preparatorii, comprese le denunce: il che si ritiene erroneo. Per addivenire alla solenne dichiarazione di consenso occorrono le denunce e l'allegazione di atti comprovanti assenti superiori, l'età, la sudditanza, diversi poi secondo i domini (Winiwarter, Comento al § 69 Cod. civ.), senza dei quali il parroco non può far le denunce. La produzione di questi atti e l'attuazione delle denunce presso il parroco sarà un attentato criminoso di bigamia, poichè sono per le leggi austriache a riguardarsi, come atti conducenti all'esecuzione effettiva, e come un'applicazione dei mezzi già preparati, da essere la dichiarazione solenne una loro continuazione. Ne fanno fede il linguaggio comune ed i §§ 69 e 80 Cod. civ., nel primo dei quali è richiesta per la validità del matrimonio così la denuncia, come la dichiarazione solenne. Si oppone, che la denuncia anzichè condurre alla bigamia la impedisce, servendo a scoprire gli eventuali impedimenti e quindi anche il primo matrimonio; ma ciò sarà un caso indipendente dalla volontà dell'imputato, perchè egli calcola sull'inefficacia della denuncia così, come lo stupratore, che lascia gridare la donna violata in un campo, che sa essere deserto dai viventi.

III. Avverte il prof. Hye (pag. 416) che premeditadamente si preterì, nel nuovo Codice, come contrario alla teoria ed alla pratica il Dec. aul. 11 luglio 1817 N.º 1345, che dichiarava attentato del crimine di bigamia la conclusione del secondo matrimonio, essendo il 1. conjugue defunto, senzachè l'imputato lo sapesse.

all'Autorità motivo di procedere od almeno di fare indagini contro l'inculpato, si fa reo del crimine di calunnia.

I. Gli essenziali caratteri del crimine di calunnia sono:

1. la determinata incolpazione (quindi non basta la supposizione), che taluno abbia commesso un'azione dichiarata nel Codice penale come crimine, ed involvente almeno un attentato od una correatà nello stesso a sensi del § 5; la denuncia, contro taluno, che *vuole* commettere un crimine, non costituisce ancora una calunnia (D. di C.); e neppure l'allegazione di false circostanze semplicemente aggravanti, o di circostanze, che non immutano la qualità dell'azione, p. e. che il reo di un furto importante oltre i 25 fiorini lo abbia commesso da luogo chiuso (D. di C.);

2. che il crimine viene apposto falsamente all'inculpato, per essere un'invenzione, non essendo mai accaduto, o perchè al denunziante era noto, che l'inculpato non ha commesso l'appostogli crimine, che è peraltro avvenuto: se pertanto la denuncia si basa sopra cose di fatto vere, ma è motivata da un'erronea argomentazione, vi verrà meno il concetto di calunnia (D. di C.); (1)

3. che di tal modo avvenga d'incolpazione da poter trarre dietro di sé secondo i §§ 61, 62, 72-74 Reg. di Proc. pen., un'inquisizione od un'indagine contro l'inculpato, senza riguardo, se sia stata anche incamminata (D. di C.). Non havvi una calunnia nella pretesa, fatta di frequente dagli imputati, che trattano una confessione, d'aver il giudice inquirente falsamente assunta a ritoccolo la loro confessione (D. di C.). Egli è per questo carattere che la calunnia si distingue dall'offesa all'onore, contemplata dal § 487 (D. di C.).

II. L'atto materiale di questo crimine è duplice:

1. può avvenire per denuncia che si fa all'autorità, ossia presso un giudizio, una procura di Stato, un'autorità di sicurezza, una deputazione comunale, (conf. § 487) e relativamente alle denunce fatte da condannati, anche presso l'amministrazione della casa di pena (D. di C.). Questa denuncia può consistere: *a* in una denuncia scritta, rivestita dei requisiti dei §§ 73 e 75 Reg. di Proc. pen.; *b* in una denuncia verbale dinanzi un giudizio, ma non giurata (D. di C.), poichè se fosse giurata, sarebbe punibile per falso giuramento (conf. § 499 *a* N.º VII e VIII); *c* in un'incolpazione fatta durante il costituito dall'imputato o dall'accusato, non potendosi il diritto della difesa estendere sino alla calunnia (D. di C.);

2. si verifica quando s'incolpa taluno di un crimine inventato in un altro modo, atto però a dar motivo all'autorità di attivare una procedura penale contro l'inculpato, ancorchè ciò non si effettui (D. di C.). *A* p. e. nasconde il proprio orologio, che vale 30 fiorini, nel baule del suo compagno, e poscia facendo la denuncia, che l'orologio gli è stato rubato, eleva il sospetto, che il furto, possa essere stato commesso non da altri, che dagli individui di casa; viene quindi praticata una perquisizione domiciliare e si trova l'orologio nel baule di *B*. *L'* incolpa-

(1) I. È reputata falsa secondo l'art. 368 Cod. francese ogni imputazione, in appoggio della quale non può fornirsi tosto una prova legale. Nè l'autore di essa è ammesso a domandare in sua difesa, che si investighi sulla prova, desumendola da atti estranei, nè gli basta la scusa che l'imputazione sia notoria.

II. Questa calunnia giudiziale prevista dal Cod. francese, è presunta a differenza della calunnia giudiziale vera, cioè maliziosa, che avviene, quando l'accusatore non riesce nella prova, onde nasce una presunzione *juris* di calunnia, ed all'accusatore poi l'obbligo di distruggerla col dimostrare di non aver agito con mal animo (Nardi. Diritto Ecclesiastico, Vol. III. p. 201).

III. Si potrebbe appoggiare l'applicazione in Austria delle surriferite massime colla decisione 28 dicembre 1854 della Corte di Cassazione in Vienna (Gazz. dei Trib. Milano 1855 N.º 46), per la quale chi incolpa falsamente una persona di un crimine o delitto, non si purga coll'addossare al giudice la prova della verità delle sue asserzioni, incumbendo questa prova, denominata *exceptio veritatis*; a colui, che ha pronunciata l'incolpazione.

pazione può farsi anche in una fattispecie, che si consegna al proprio avvocato (D. di C.) od in una scrittura, quand'anche ciò fosse in via di racconto. Ma quest'azione non può consistere in un appiccato incendio, poichè in tal caso è applicabile il § 170.

III. La prava intenzione si ripone nella consapevolezza che la denuncia è falsa; ciò che non presenta dubbii riguardo alle incolpazioni di un crimine inventato (D. di C.). Di nessuna influenza essendo lo scopo finale, prefissosi dall'agente, si punirà come reo di calunnia anche colui, che mirando ad affrancarsi dal pagamento di un debito insussistente, denuncia il creditore come autore di un crimine, onde per far valere la sua pretesa durante la pertrattazione del processo (D. di C.).

VI. Dal fin qui dedotto emerge, che si dà un attentato di calunnia.

Letteratura. *Wessely*: Del crimine di calunnia (Giornale 1854 I 151). *Kitka*: Crossservazioni (detto 1835 II 65). *Schoenplug*: Intorno al § 188 I p. (detto 1838 II 172).

### § 240. (§ 189).

La pena ordinaria della calunnia è del duro carcere da uno a cinque anni; estensibile anche fino a dieci anni se Pena.

Si commisurerà la pena fra 5-10 anni, nella concorrenza delle seguenti circostanze aggravanti (D. di C.).

a) il calunniatore spiegò una singolare malizia per rendere credibile l'imputazione; ovvero

Una singolare malizia rivelerebbe la denuncia fatta all'autorità riguardo al fatto riferito al N.º II sub 2 del precedente §.

b) ha esposto l'incolpato ad un grave pericolo; oppure

La gravità del pericolo è in ragione diretta della gravità della pena comminata contro il crimine, apposto falsamente, e della maggiore probabilità, prevedibile dal reo, nell'attuazione d'una procedura. Qui tornerà opportuno di esporre il seguente fatto pur troppo vero: essendosi rinvenuto un cadavere assassinato nelle vicinanze d'un villaggio, due di questo risolsero di vendicarsi sopra l'oste col denunciare, come fecero, all'autorità, che essi lo videro ad ammazzare l'assassinato, e l'oste venne in base alle loro concordate deposizioni, sostenutegli anche al confronto, condannato a morte. Era stata persino pubblicata la sentenza e fissato il giorno del supplizio, quando destatosi in loro il rimorso, ritrattarono le attestazioni. Siccome ad un tempo confessarono, che ebbero l'intenzione di far giustiziare l'oste, ben conoscendo le disposizioni della legge penale, così sorse l'opinione, che avessero commesso un attentato di omicidio; ma non prevalse, mancando secondo il § 118 vecchio Codice pen. in allora vigente il necessario nesso, tra il loro fatto e la morte dell'incolpato; ciò che potrebbe anche in oggi sostenersi a fronte della allargata determinazione del § 154; imperciocchè anche nel caso, che l'oste fosse stato giustiziato, la di lui morte non sarebbe immediatamente derivata dalla loro azione.

c) il calunniatore è una persona di servizio, un familiare, o dipendente del calunniato, o se un impiegato ha commesso la calunnia in cose del suo ufficio.

Egli è in forza di questo capoverso, che con una calunnia in cose d'ufficio si commette non già il crimine di abuso del potere d'ufficio giusta il § 402 lett. b, ma quello di calunnia (conf. le osservazioni del § 54).

## CAPO XXVI.

*Dell'ajuto prestato a rei di crimine.*

## § 214. (§ 190)

Ajuto pre-  
stato ad un  
reo di cri-  
mine.

Fu già dichiarato nel § 5 che col cooperare ad un misfatto, si commette la stessa specie di crimine di cui si fa reo l'autore immediato. Ma anche quegli che presta aiuto ad un reo di crimine, si fa reo egli stesso di un crimine nei casi seguenti:

I casi dell'ajuto prestato sono:

a l'ommettere d'impedire un crimine, in quanto si tratti di una pura omissione, poichè altrimenti si avrebbe un'azione contemplata dal § 5;

b l'occultamento d'un delinquente o di un disertore e l'ajuto alla di lui evasione; occultamento ed ajuto, che costituiscono cadauno il crimine speciale, accennato nel § 6;

c la correità del § 5, in azioni punibili, le quali sono propriamente crimini militari p. e. la diserzione, la violazione della fedeltà giurata, l'insubordinazione.

## § 212. (§ 191)

a) col-  
l'ommette-  
re malizio-  
samente  
d'impedir-  
lo.

*Primo caso.* Quando taluno ommette dolosamente d'impedire un crimine, sebbene lo avesse potuto con facilità e senza esporre a pericolo sè, i suoi attinenti (§ 216), o quelle persone che stanno sotto la sua legale protezione.

I. Questo crimine lo si commette, anche quando l'immediato autore non può più esser punito per il fatto, che non fu impedito, per effetto delle discolpe contemplate dai §§ 2 e 189; presentandosi pur sempre il fatto in genere, come crimine (p. e. un omicidio commesso da un demente, un incendio appiccato da un impubere), in confronto di un terzo, il quale poteva impedirlo e non lo fece.

II. Il non averlo fatto deve provenire da malizia, vale a dire dal determinato proponimento di lasciar commettere il crimine, sia per egoismo, sia per amor del male, sia per altre viste secondarie.

III. Consistendo questo crimine in un'ommissione, non è imaginabile un attentato del medesimo; lo è la correità, come morale motrice dell'ommissione maliziosa.

IV. Si confronterà a schiarimento del presente passo di legge quanto si disse al § 60 relativamente all'ommissione d'impedire l'alto tradimento, tornando applicabile per la natura stessa della cosa anche ad altri crimini.

Letteratura. *Dr.-M.*: Casi penali (II legale XIII 409). *Nippel*: Caso penale (detto IV 420).

## § 213. (§ 192)

Pena.

Nei crimini di alto tradimento, di spionaggio, d'ingaggio non autorizzato, o di trattamento di una persona in modo proprio della schiavitù, una siffatta omissione deve considerarsi per correità nei crimini stessi, e trattarsi a sensi dei §§ 60, 67, 92 e 95. Negli altri crimini poi la pena dell'ommiss-

sione è del carcere tra sei mesi ed un anno; e del duro carcere fra uno e cinque anni, quando al fatto non impedito è comminata la pena di morte o del carcere in vita.

La categoria di pena da 1-5 anni è da applicarsi anche in quei casi, nei quali la pena legale di morte o del carcere in vita non può pronunciarsi, perchè milita a favore dell' agente il § 52, essendo qui decisiva la maggiore penalità del fatto, anzichè quella dell'agente.

§ 214. (§ 193)

*Secondo caso.* Quando taluno occulta all'investigante Autorità gl'indizii che servir possono a scoprire il crimine od il suo autore, vale a dire cerca deliberatamente di porre ostacoli o difficoltà a che se ne abbia notizia; ovvero nasconde all'Autorità stessa il colpevole; o dà ricetta a rei di crimine, da lui conosciuti come tali; oppure favorisce i loro convegni, potendo impedirli.

b) coll'occultamento:

I. Questo caso d'ajuto prestato in sè racchiude quattro azioni punibili:

1. quando taluno occulta deliberatamente, che è quanto dire fa opera d'impedire o di diffoltare all'autorità, che investiga il crimine o la persona dell'autore, ossia alle autorità, indicate al § 187, ai loro incaricati ed alla gendarmeria, la rivelazione di quelle cose di fatto e di quelle circostanze, le quali condur possono alla scoperta del crimine o del suo autore. Se ciò si fa mediante una falsa deposizione in giudizio, si avrà un fatto specialmente aggravante d'ajuto prestato, da qualificarsi a termini del § 199 lett. a. Non è qui supponibile l'attentato, perchè secondo i termini della legge è colpevole di crimine consumato anche chi cerca di porre ostacoli o difficoltà allo scoprimento. Si negherà poi il quesito, se un incolpato possa commettere questo crimine occultando i compagni, allorchè vien sentito a protocollo, dovendosi in lui presupporre sempre l'intenzione, di farsi possibilmente men reo o di assicurarsi un rifugio dopo il compimento dell'inquisizione. Nè occorrerà di dire, che la semplice omissione di denunciare un crimine od un delinquente, non costituisce per sè sola un'azione punibile, a meno che non si tratti dei crimini d'alto tradimento, di spionaggio o d'ingaggio non autorizzato (§§ 64, 67, 92);

2. quando taluno scientemente nasconde in qualsiasi guisa un delinquente, ossia un uomo, che ha commesso un crimine all'autorità, che lo cerca: sarebbe però punibile a mente del §§ 217-221, quando il delinquente fosse un evaso dall'arresto inquisitoriale e di espiazione, od un disertore. Si dà un attentato di questo crimine;

3. quando taluno si fa il prestamano di rei di crimini da lui conosciuti, come tali, concedendo loro ricetta anche temporario o ricevendo in custodia gli effetti ed i corpi di delitto (1). Ciò verrà schiarito dal seguente caso: essendosi commesso

(1) L'espressione « *Unterschleif gibt* » venne nel testo italiano tradotta nell'altra « dà ricetta », ma il vero significato di *Unterschleif* è quello di manutengolo, di prestamano, di prestarsi sotto mano, ed è più generico, in quantochè comprende non soltanto il dar ricetta, ma anche il ricevere in custodia gli effetti provenienti dal delitto o costituenti un corpo di delitto, come spiega anche Frühwald: ciò, che torna applicabile al caso, che si ricevesse in custodia un torchio, una matrice, ecc., che servi alla falsificazione di carte di pubblico credito, ma senza un preventivo concerto (§ 6) e senza cercare poi di nasconderli all'autorità investigante; essendo un tale materiale di fatto contemplato come uno speciale crimine, soltanto relativamente al furto, all'infedeltà ed alla rapina. Il Codice badese (§ 142)

in un villaggio un furto, poco dopo si rinvennero da un terrazzano in un tugurio molto remoto parecchi fagotti di roba, che egli riconobbe siccome provenienti dal furto; non fece alcuna denuncia, ma lasciò le cose, ove erano, senza punto impossessarsi di alcuna di loro: dopo alcuni giorni erano i fagotti dispersi. A questo caso, che più tardi venne a cognizione della giustizia, non può applicarsi nè il § 185, nè il presente §, e quindi non apparisce soggetta ad alcuna sanzione penale.

Anche qui il delinquente non deve essere un disertore od un arrestato evaso dalla prigione.

L'atto punibile di questo crimine, consistendo in un semplice permettere, non lascia immaginare un attentato;

4. quando alcuno non impedisce i convegno di delinquenti, potendolo fare facilmente e senza pericolo (§ 212) ovvero in un altro modo loro presta ajuto. In ciò propriamente consiste il così detto favoreggiamento, non qualificabile però a termini del § 5, perchè qui non trattasi di un determinato crimine. Commettendosi questo crimine mediante un'azione positiva, è possibile un attentato della stessa.

La legge nel 3. e nel 4. caso si espresse in numero plurale (rei di crimine, i loro convegno) certamente non senza uno scopo; i convegno presuppongono per sè più persone, per cui chi dà ricetto ad un singolo delinquente nel modo contemplato da questo §, non sarà punibile a termini del medesimo, ed anzi in difetto di altra legge correlativa andrà immune da pena.

II. Si avvertirà, che ognuno di questi casi deve essere scompagnato da quelle circostanze, che lo renderebbe punibile secondo il § 5, come speciale partecipazione a qualche crimine.

Letteratura. H.: Caso penale (Giornale 1850 II 110). *Schuselka*: Osservazioni (detto 1841 II 309).

### § 215. (§ 194)

Pena.

Qualora non si tratti dei crimini di alto tradimento, di spionaggio, d'ingaggio non autorizzato, e perciò non si verifichi il caso dell'omessa denuncia costituente la correatà nei crimini stessi (§§ 61, 67 e 92), l'occultatore è punito col carcere da sei mesi ad un anno, secondo che sia pericolosa la qualità del malfattore occultato, ed a misura del danno procurato coll'occultamento; e nel caso di ricetto dato o di convegno favoriti, col duro carcere da uno a cinque anni.

La pena legale dei due ultimi casi, riferiti al § 214, è quindi il duro carcere da 6 mesi a 5 anni.

### § 216. (§ 195)

Non possono però punirsi per il solo titolo di tale occultazione i consanguinei ed affini del reo di crimine in linea ascendente e discendente, e neppure i suoi fratelli, le sue sorelle, i suoi primi cugini od i congiunti in grado ancor più

distingue tre casi di occultazione, cioè 1. quando si dà scientemente ricetto ai rei d'un crimine, si nascondono questi o loro si aiuta la fuga, 2. quando loro si presta deliberatamente ajuto per distruggere le tracce materiali del crimine (che sono appunto gl'indizii, a cui accenna il § 214 del nostro Codice), o dei mezzi di prova, o si coopera al loro annientamento, 3. quando (e sarebbe il secondo modo di Unterschleif, pretermesso colla parola « ricetto » dal testo italiano) scientemente si prende in custodia, si occultata, si acquista o si coopera allo smercio di cose provenienti dal crimine.

vicino, il suo coniuge, i fratelli e le sorelle del suo coniuge, ed i congiunti de' suoi fratelli e delle sue sorelle.

Sotto l'espressione « occultazione » si comprendono di conformità alla rubrica del § 214 tutti e quattro i casi, ivi riportati. Riguardo al termine « il solo » si confronterà ciò che venne osservato sub N.º II al § 214 (1).

§. 217. (§ 196)

*Terzo caso.* Quando taluno coll' astuzia o colla forza facilitata ad una persona arrestata per crimine l'occasione di evadere, o frappone ostacoli all'Autorità che cerca di ottenerne di nuovo l'arresto.

c) coll'aiuto all'evasione di un arrestato per crimine.

I. Questo § contiene due diverse azioni punibili:

1. quando coll'astuzia o colla forza si facilitata ad una persona arrestata per crimine l'occasione di fuggire;

2. quando si frappongono ostacoli all'autorità, che cerca di ottenere di nuovo l'arresto.

II. Il primo caso presuppone un arrestato, che è sotto inquisizione od in espiazione di pena per crimine, essendo un tal fatto punibile a termini del § 307, qualora si tratta dell' evasione procurata ad un arrestato per delitto o contravvenzione, e stando nelle attribuzioni politiche la procedura e la punizione disciplinare per l' evasione procurata a chi è arrestato per altra azione punibile (Dec. aut. 9 ottobre 1804 N.º 696, 22 febbrajo 1820 N.º 1647 e 21 dicembre 1822 N.º 1916).

III. Secondo queste prescrizioni e l' istruzione pei giudizi penali 16 giugno 1854 N.º 165, §§ 94-96, la punizione disciplinare dei fuggiaschi dalle case di pena spetta all' autorità politica, e di quelli fuggiti dagli arresti giudiziari d' inquisizione e d'espiazione al Tribunale Provinciale; nè la cosa cambia d' aspetto, perchè più coarrestati fuggono in seguito ad un preventivo concerto, quand' anche si presti un vicendevole ajuto alla fuga (2).

IV. L' evasione deve essere stata deliberatamente facilitata coll' astuzia o

(1) I fratelli e le sorelle del marito e della moglie della persona imputata sono compresi fra gli affini in 1. grado nel senso del § 195 Cod. pen. (ora § 216): Così per decreto 4 gennaio 1836 del Senato Lombardo-Veneto.

(2) Presso qualche Tribunale si procede a sensi di questo § contro quegli arrestati, che fuggirono dalla prigione, aiutandosi l' un l' altro. Ma se come bene osservò Jenull, comentando il § 196 del vecchio Codice penale, non si può protedere contro l' arrestato, che evase da solo, a motivo che è un istinto e quindi uno stimolo di forza irresistibile quello di recuperare la propria libertà, converrà ammettere un eguale stimolo anche in chi fugge in compagnia di altri, sicchè esclusa ne resta ogni imputabilità criminosa a termini del § 2 lett. g. Ed invero l' uno presta ajuto all' altro condetenuto per fuggire, (p. e. dandogli la coperta ed il lenzuolo del proprio letto, onde far una tal quale corda, con cui discendere dalla prigione), non già perchè ei voglia ed abbia determinato la di lui fuga, ma per rendere possibile la propria, sicchè calandosi egli pel primo gli è indifferente, che l' altro lo segua o si rimanga in prigione. Il vecchio Codice parlando della fuga dei carcerati, al § 330, puniva disciplinarmente quello, che da solo l' aveva tentata; nell' altro caso dichiarava « come e di qual delitto si rendano colpevoli quei carcerati, che con iscalettreza o con violenza tentano reciprocamente la fuga, viene disposto nel capitolo 27.º »; nel quale appunto si conteneva il § 196, corrispondente al presente § 217. Ma nè il Regolamento di procedura penale 17 gennaio 1850, nè l' ora vigente del 29 luglio 1853, nè l' Istruzione in affari penali del 16 giugno 1854 N.º 198 riportarono quest' aggiunta; il che farebbe credere, che attualmente gli arrestati, che fuggono o tentano di fuggire, sieno da punirsi puramente in via disciplinare a sensi del § 94 di detta Istruzione, senza distinzione, poichè non fu fatta dalla legge, se individualmente o reciprocamente fuggirono o tentarono di fuggire.

colla forza; egli è quindi da castigarsi in via disciplinare colui, che facilita o dà adito alla fuga con un contegno trascurato e contrario al proprio dovere.

V. Relativamente al 2.<sup>o</sup> caso si ripeterà quanto si disse al § 214 N.° 1 e 2. In amendue poi non si ammette la discolta della parentela (§ 216).

VI. In amendue i casi è possibile senza dubbio un attentato.

### § 218. (§ 197)

**Pena.** Se l'aiuto vienè prestato da taluno, cui incumbe la cura della custodia; ovvero se quegli che ha prestato l'aiuto sapeva che l'arrestato era incolpato o condannato per titolo di alto tradimento, di falsificazione di carte di pubblico credito o di monete, di omicidio, di rapina o di appiccato incendio, la pena è del carcere duro; e precisamente fra cinque e dieci anni, se l'aiuto fu prestato a persona arrestata per alto tradimento o per falsificazione di carte di pubblico credito, e fra uno e cinque anni negli altri casi qui enunciati.

### § 219. (§ 198)

Se l'arrestato è sottoposto a processo od a pena per un crimine diverso da quelli indicati nel paragrafo precedente, e se colui che gli presta aiuto non ha alcun obbligo particolare di custodirlo, la pena è del carcere tra sei mesi ed un anno.

Nell'aiuto prestato all'evasione d'un arresto per crimine si danno tre diverse categorie di pena:

*a* per quello, cui incumbeva la custodia del fuggitivo, imputato o condannato per alto tradimento o per falsificazione di carte di pubblico credito, il duro carcere da 5-10 anni, e negli altri casi da 4-5;

*b* per le altre persone, alle quali era noto, che il fuggitivo era arrestato per alto tradimento o falsificazione di carte di pubblico credito, il duro carcere da 5-10 anni; e se era loro noto, che lo fosse per falsificazione di monete, per omicidio, rapina, od appiccato incendio, il duro carcere da 5-10 anni;

*c* se lo era per altri crimini, oppure se chi prestò aiuto non sapeva per qual titolo il fuggitivo fosse stato arrestato, il semplice carcere da 6 mesi ad un anno.

### § 220. (§ 199)

*d*) col-  
l' occulta-  
mento di  
un disertore  
o col  
porgergli  
soccorso in  
altro mo-  
do.

**Quarto caso.** Chi senza precorsa intelligenza (§ 222), di soccorre un soldato od un uomo di servizio fuggito dal servizio militare (disertore), coll' indicargli la strada, col travestirlo, col nascondarlo, col dargli ricetto presso di sè od in qualunque altro modo, od in tale guisa favorisce il proseguimento della sua fuga o difficulta il di lui rinvenimento od arresto.

I. Questo § contiene due diverse azioni punibili, cioè:

1. il favoreggiamento di una fuga, che è già avvenuta senza la cooperazione di chi lo presta;

2. il difficoltare il rinvenimento e l'arresto d'un disertore; avvenga l'uno o

l'altro (1 e 2) per qualsiasi guisa. La seduzione ed il concertato aiuto alla diserzione viene punita a termini del § 222.

II. Egli è per sè chiaro che amendue queste azioni devono essere state commesse deliberatamente, e che si può immaginare un attentato.

III. Anche da questo crimine non discolpa la parentela (§ 216), tanto più, che i disertori prendono quasi sempre rifugio presso i genitori; ma non si dà per altro il dovere di denunziare il disertore onde non incorrere in una sanzione penale.

§ 221. (§ 200)

Chi favorisce così la diserzione, è punito col carcere da sei mesi ad un anno, e deve inoltre pagare cento fiorini alla Cassa di guerra. Se per altro concorre l'aggravante circostanza dell' occultamento protratto a lungo tempo, o della compra della montura, delle armi, del cavallo od altri oggetti d' armamento del disertore, o dell' aver prestato il soccorso per avidità di lucro o sotto altre circostanze specialmente aggravanti, la pena è del duro carcere da uno a cinque anni. Non essendo il reo in grado di pagare detta somma alla Cassa di guerra, la pena si misura a più lunga durata, o s'inasprisce; nè si rende meno applicabile la presente disposizione per ciò che il disertore sia stato ripreso.

Pena.

I. Dal Dec. aul. di canc. 15 ottobre 1807 venne espressamente dichiarato, che la multa, qui stabilita, non è una pena, ma un risarcimento del danno arrecato all'erario. Anche dal Dec. aul. di canc. 4 marzo 1842 N.º 4897 e dal Dec. aul. 21 febbrajo 1842 N.º 599 venne determinato l'importo, che il disertore deve prestare dalla sua sostanza, onde indennizzare il Sovrano Erario.

II. La più lunga durata e l'inasprimento della pena, qualora il reo non sia in grado di pagare, verranno commisurati secondo il § 51 (1).

§ 222.

Chi, quantunque non viucolato egli stesso ad un obbligo di servizio militare imp. regio, seduce, eccita, istiga o tenta di sedurre un uomo obbligato all' i. r. servizio militare, allo sleale abbandono del servizio stesso (diserzione), od a qualsiasi violazione della fedeltà giurata, dell' obbedienza, della vigilanza o di altri doveri del servizio militare, che a tenore delle leggi penali obbligatorie per l' i. r. militare debba trattarsi come crimine, od in qualsivoglia modo gli presta aiuto a commettere un crimine militare, viene processato e punito dai Giudizii militari secondo le prescrizioni vigenti in proposito (2).

Seduzione di un soldato alla violazione di doveri di servizio militare e d' aiuto prestato a crimini militari.

(1) Il nuovo Codice militare penale 15 gennajo 1855 N.º 49 riportò letteralmente i §§ 220 e 221 Cod. pen. civ. nei §§ 318 e 319. Vedi per la competenza la nota al § 67.

(2) Il nuovo Codice penale militare 15 gennajo 1855 N.º 49 riassumendo le prescrizioni della Pat. Imp. 6 maggio 1852 N.º 401, riportata dal cons. Frühwald,

## CAPO XXVII.

*Dell'estinzione dei crimini e delle pene.*

## § 223. (§ 201)

Modo di  
estinzione  
dei crimi-  
ni.

Il crimine si estingue :

- a) colla morte del reo ;
- b) col compimento della pena ;
- c) col condono della stessa ;
- d) colla prescrizione.

I. Questi modi di estinzione sono generali, essendo comuni a tutti i crimini, compresi l'attentato, la correità e la complicità (§ 5). Come speciali modi di estinzione sono: la denuncia da parte del reo nell'alto tradimento (§ 62), nello spionaggio (§ 67), e nell'ingaggio non autorizzato (§ 92); lo spontaneo recesso o lo zelo operoso per ottenere questo recesso nel duello (§ 165); il prevenire ogni danno per parte dell'agente nell'appiccato incendio (§ 168), la rifazione del danno avanti lo scoprimento dell'autorità nel furto, nell'infedeltà e nella correlativa complicità (§ 187).

H. Questi modi d'estinzione sia generali sia particolari seco portano l'effetto, che non può più aver luogo rispetto al crimine estinto alcuna ulteriore inquisizione o punizione, e che si deve cessare dall'inquisizione, che eventualmente fosse avviata (§§ 197 N.º 2, 198 lett. a e 298 lett. a Reg. di Proc. pen.).

## § 224. (§ 202)

a) la mor-  
te del reo.

La morte del reo, sia essa avvenuta prima o dopo intrapreso il processo (§ 227), prima o dopo proferita la sentenza, fa bensì cessare la persecuzione del reo e l'applicazione della pena; ma la sentenza già pubblicata conserva la sua efficacia

e che si omette, definisce al § 314 la seduzione alla violazione del dovere di militare servizio, cogli stessi termini, usati al § 222 Cod. pen. civile. La punisce poi mediante i giudizi militari (Vedi la nota al § 67) col carcere da sei mesi ad un anno, secondo l'importanza del crimine militare, diviso, a tre anni e se la seduzione è riescita, fino a 5 anni (§ 315). Chi presta un aiuto ad un militare per commettere un crimine militare, è punito col carcere da sei mesi a 5 anni, a seconda, che il fatto fu solo attentato oppure consumato (§ 316). Ma se la seduzione o l'aiuto prestato hanno per oggetto un crimine militare da punirsi colla morte, se avvengono in tempo di guerra o se vi era inerente un notevole pericolo o ne derivò un rilevante pregiudizio, il reo vien condannato al carcere duro da 5 a 10 anni, e se per porvi un riparo si pubblicò il Giudizio statario, alla morte colla fucilazione (§ 317). I crimini e delitti militari sono quelli con cui si violano il dovere di servizio o stato militare, la subordinazione, il servizio di sentinella, si commettono ammutinamento, sollevazione, opposizione alle guardie, diserzione, atti di viltà e di disistima e mutilazione, e si offende l'ordine e la disciplina (§§ 142-303).

Con ciò resta eliso ogni dubbio, del resto tolto anche dalla decisione della Cassazione 13 gennaio 1853, che la seduzione dei gendarmi a violare i loro doveri, che non sono di militare servizio, sottostà all'autorità civile. Ciò si basa alla tutela di rappresentante un'autorità accordata ai gendarmi dalla legge organica loro 18 gennaio 1850, e così si è espressa anche l'Ordinanza Ministeriale 28 gennaio 1853 N.º 600.

rispetto alla perdita del diritto di disporre liberamente della sostanza, incorsa giusta il § 27 lett. b.

Secondo il § 500 lett. c di Procedura penale si può interporre il ricorso, qualora l'accusato muoja primachè la sentenza sia passata in giudicato, dal suo conjuge, dal tutore e dai suoi consanguinei in linea ascendente e discendente. Così pure può domandarsi la riassunzione del processo per l'effetto della dichiarazione di piena innocenza, anche dopo il suo decesso, dal conjuge, dai consanguinei e dagli affini in linea ascendente e discendente (§ 372).

§ 225. (§ 204)

Se il reo ha scontato la pena inflittagli, il crimine è da considerarsi estinto. Il punito rientra in tutti i diritti sociali e civili, in quanto la loro perdita non sia compresa fra le conseguenze della condanna indicate nei §§ 26 e 27, o non vi sia congiunta ai sensi del § 25. Niuno può quindi impedirlo, o lederlo nel godimento di tali diritti. Finchè egli si conduce onestamente, non gli si deve rinfacciare da nessuno il passato, nè per questo recare insulto di sorta.

I. Il § 368 Proc. pen. determina i casi, nei quali ha luogo la riassunzione contro una sentenza di condanna, anche quando questa è stata espiata, per farne pronunziare una più rigorosa. Una sentenza d'innocenza o di scioglimento dall'accusa non estingue il crimine, pronunciando sul punto soltanto, che all'epoca, in cui avvenne non era emersa la prova della reità; ed il § 367 indica le condizioni, sotto le quali ha luogo la riassunzione contro una sentenza d'innocenza o di scioglimento dall'accusa. Ciò vale a maggior ragione dei conchiusi di desistenza (§ 197) e di cessazione (§§ 198, 289), ed i §§ 365 e 366 prescrivono i requisiti per la loro riassunzione.

II. Il § 497 Cod. pen. punisce, come contravvenzione, ogni ingiuria, che si fa in riguardo alla pena espiata, o condonata.

§ 226. (§ 205)

Il condono della pena, per quanto fu accordato, equivale al di lei compimento.

Si estenderà al condono della pena ciò, che si disse intorno al precedente §.

§ 227. (§ 206)

Colla prescrizione si estinguono il crimine e la pena, se il reo non viene sottoposto pel commesso crimine a processo da un Giudizio dello Stato, entro il tempo stabilito da questa legge; il quale si conta dall'istante del crimine, o dal giorno in cui passò in giudicato la sentenza assolutoria, nel caso di già prima introdotta procedura. La prescrizione viene quindi interrotta, se contro il reo come imputato fu emessa una citazione, un ordine di presentazione o di arresto; se fu preso il

conchiuso per l'introduzione della procedura, ovvero se come imputato fu già sentito, arrestato, od inseguito con messi o con circolari di arresto.

La prescrizione è quel modo d'estinzione d'un crimine che si effettua col decorso d'un tempo determinato (§ 228) sotto le condizioni dalla legge stabilite (§§ 227. 229). Alla prescrizione avrà il giudice riguardo ex officio (§ 3 Proc. pen. e D. di C.).

### § 228. (§ 207)

Il tempo della prescrizione è stabilito :

- a) a venti anni pei crimini contro i quali è comminata la pena del carcere in vita ;
- b) a dieci anni pei crimini, a cui la legge applica una pena misurata fra dieci e venti anni ; a cinque anni per tutti gli altri crimini.

I. Il periodo di tempo comincia a decorrere dal momento in cui il crimine è stato commesso (§ 227), cosicchè il giorno, in cui fu commesso, diventa il primo giorno della prescrizione (D. di C.) ; decorre poi continuamente coll'anno del calendario (art. VIII della Pat. di prom.), cosicchè la prescrizione si compie col giorno precedente il sesto, undecimo, o ventesimo primo anniversario del fatto ; p. e. se un crimine venne eseguito il 4 settembre 1852, si compierà la prescrizione più breve col 31. agosto 1857.

Per ogni periodo di tempo si prenderà a base di calcolazione la maggior pena commisurata dalla legge per il crimine, di cui si tratterà (D. di C.).

II. Un crimine è commesso : *a* nel momento, in cui si verifica il successo, contemplato in alcuni crimini come un loro elemento essenziale ; *b* coll'avverarsi di tutti i requisiti che la legge ha contemplato nella definizione del fatto in genere, allorchè non vi si richiede anche un certo esito di fatto ; *c* appena colla morte del secondo conjuge relativamente al crimine di bigamia (D. di C.) ; *d* nei crimini d'omissione col momento, in cui si presenta l'occasione e la possibilità di adempiere il dovere, che si ha pretermesso ; *e* nei crimini continuati coll'ultimo atto criminoso ; *f* riguardo all'attentato dal momento, che la piena esecuzione ci fu impedita ; *g* riguardo alla correità dal momento, in cui si è verificato il fatto criminoso del reo principale ; ma se in seguito all'istigazione ecc. venne il misfatto anche effettivamente commesso dall'istigato, la prescrizione correrà di pari passo tanto a favore del motore morale, che per l'autore immediato, e non si compierà prima per il motore, perocchè l'azione di questo si compie appena coll'esecuzione del fatto criminoso per parte dell'autore immediato ; all'incontro potrà la prescrizione del detto fatto compiersi prima di quella che sarà per occorrere per l'atto di motore intellettuale (1).

(1) Il prof. Hye si esprime riguardo al punto *g* in egual senso colle due proposizioni seguenti :

1.a Se in forza della reità intellettuale di Cajo, fu da Tizio, qual autore fisico, effettivamente commesso un crimine, la prescrizione quanto al motore Cajo non interviene fino dal momento, che sarebbe compiuta riguardo alla sua reità intellettuale, ma anche per esso solamente quando sia compiuta anche pel fatto fisico di Tizio.

2.a Dall'essere estinto per mezzo della prescrizione il fatto dell'autore fisico, non deriva per sè l'impunità del motore (autore intellettuale), allorchè non concorrono anche in esso individualmente tutte le condizioni della prescrizione. La ragione della prima si è, che nell'aspetto oggettivo il fatto dell'autore immediato si presenta come il fatto voluto da tutti, sia autore morale, sia correo, sia com-

III. Il tempo di prescrizione s'interrompe: *a* mediante gli atti d'inquisizione specificati nel § 227, e propriamente dal giorno, in cui avvennero o passarono in giudicato; *b* per effetto delle circostanze addotte dal § 229 lett. *c* e *d* ed in vero dal giorno in cui il delinquente ha oltrepassati i confini dello Stato od ha commesso il nuovo crimine. I passi d'inquisizione, che interrompono la prescrizione, sono i seguenti: la citazione, fatta in seguito al conchiuso di aprimento della special inquisizione di conformità al § 198 Reg. di proc. pen.; il mandato d'accompagnamento, e la preventiva custodia, che vi è equiparata, presso l'autorità di sicurezza giusta i §§ 150 e 151; l'ordine d'arresto conforme ai §§ 156 e 157; il conchiuso d'aprimento d'inquisizione, consentaneo al § 145; il costituito informativo e l'arresto dell'imputato (non come testimonio, quand'anche nell'esame di quest'ultimo gli si faccia espressa menzione dell'azione punibile) (D. di C.), prima che si emanino i conchiusi dei §§ 151-154; l'inseguimento d'ufficio, prescritto dal § 580, ed il rilascio di circolari d'arresto, fatto a norma dei §§ 581, 582 e 584. Né occorre, che la citazione, il mandato d'accompagnamento ecc., siano stati anche intimati all'imputato, il quale ha preso la fuga e si è nascosto, o che l'imputato sia stato assunto a costituito, interrompendosi la prescrizione dal momento, in cui si emette una delle sopra riportate disposizioni (D. di C.), purchè queste provengano da una giurisdizione civile dello Stato; per cui non si interromperebbe la prescrizione, se il delinquente venisse sottoposto all'inquisizione da un giudizio pen. straniero e da un'autorità finanziaria o militare (D. di C.).

IV. L'interrompimento fa sì, che il tempo di prescrizione fin allora decorso ritratti senza effetto, e quindi deve cominciare nuovamente a decorrere, dopochè cessò l'interruzione, onde si possa effettuare una prescrizione. Ed incomincia in tal caso a decorrere: *a* dal momento in cui passò in giudicato la sentenza d'innocenza o di scioglimento dall'accusa, oppure il conchiuso di cessazione: quello di desistenza non ha influenza sulla prescrizione, non premettendo un tal conchiuso, l'inquisizione contro una determinata persona, presupposta invece negli atti, citati al § 227 Cod. pen.; *b* dal momento, in cui il fuggiasco rientra nello Stato austriaco; *c* dal momento, in cui il nuovo crimine lo si può considerare, come già commesso: se il tempo di prescrizione è uguale per amendue i crimini, si compierà per amendue allo stesso momento, e se diverso, si compierà quella col decorso del tempo più breve.

### § 229. (§ 208)

Ma la prescrizione giova soltanto a colui, che:

a) non ritiene più alcun profitto dal crimine; inoltre

può, sicchè tutti si presentano come aventi direttamente parte nella reità dell'autore principale (fisico). La ragione della seconda si è, che la prescrizione è un fatto di scusa puramente soggettivo (pag. 330-362).

Il prof. Kudler dissente dall'autore riguardo al punto *d*. Considera egli dapprima il caso, in cui è concesso un termine per l'adempimento di un obbligo: finchè il termine corre, potendosi adempirlo, non vi può essere un'omissione punibile: ma anche dopo questo termine può durare l'obbligo, cioè fin a tanto, che lo Stato corre un pericolo per il suo inadempimento; p. e. è prescritto un termine per la notifica dei nuovi inquilini, ma l'obbligo di farla continua dopo il termine, finchè l'inquilino non sloggia. Finchè v'ha pertanto l'obbligo di farla, non può la prescrizione cominciare a decorrere. Riguardo poi all'adempimento d'un obbligo, pel quale non è fissato un termine, si verifica l'omissione, tostochè fu possibile di adempirlo, e continua finchè non vien meno l'obbligo per la natura della cosa o per la manifesta ragione della legge, sicchè la prescrizione non può frattanto cominciare, p. e. nell'omissione dell'assistenza medica. Ma l'imputazione di queste ultime omissioni vien meno assai spesso col successivo adempimento, ciò che non si può fare nelle altre: p. e. assistendo un ammalato assai tardi, ma a tempo per prevenire ogni dannosa conseguenza, si toglie l'imputazione all'antecedente omissione di cura (Sesta edizione tedesca pag. 424-427). Queste massime vennero di recente sostenute dal Cons. aul. Kitka, siccome adottate dalla Suprema Corte di Giustizia (Eco dei Trib. N.º 482).

Per profitto qui s' intende quel vantaggio, che si arrecò alla propria sostanza mediante il crimine; questo requisito non si verifica quindi a favore di colui, che non detenendo più la cosa sottratta ne conserva per altro l' equivalente (D. di C.).

b) per quanto il comporta la natura del crimine, ha prestato il risarcimento per lui possibile;

Questo requisito non è richiesto nei crimini contro l'esistenza dello Stato, contro le pubbliche istituzioni, il pubblico credito, la moralità, la libertà (D. di C.) e l'onore (§ 531 b) trattandosi di beni inestimabili, riguardo ai quali quindi non si può prestare alcun indennizzo; ma se ad un tempo si cagionò un danno a privati, sarà d' uopo di adempiere anche a questa condizione. Per risarcimento s' intende la piena indennizzazione, ossia la rifazione del danno emergente e del lucro cessante, non che la soddisfazione (D. di C.): il delinquente deve averlo prestato od avere attivamente dimostrata la seria volontà di prestarlo, quand' anche le circostanze economiche od altre lo rendano incapace a prestare la piena indennizzazione.

c) non ha preso la fuga da questi Stati; e

Per questi Stati s' intendono i domini, nei quali il presente Codice penale ha vigore di legge (art. I della Pat. di prom.).

d) durante il tempo stabilito per la prescrizione, non ha commesso più alcun crimine;

I. Nessuna influenza sulla prescrizione di un crimine esercita l'aver commesso un delitto, una contravvenzione od un'altra azione punibile, p. e. una contravvenzione di finanza, e così neppure la relativa procedura e punizione.

II. Si avverta, che qualora l'imputato sostenga che tutte e quattro queste condizioni si sono verificate a suo favore, lo si ammetterà come sussistente, fino a che non ne sia dimostrato il contrario: la semplice presunzione, che l'una o l'altra manchi (p. e., che il delinquente abbia posteriormente commesso un altro crimine), non impedisce l'applicazione della prescrizione (D. di C.).

### § 230. (§ 209)

Effetto.

L'effetto della prescrizione si è quello, che per un tale crimine non possa più aver luogo processo, nè pena.

Nel caso, che alla prescrizione abbiano preceduto un conchiuso di desistenza o di cessazione od una sentenza di innocenza o di scioglimento dall'accusa, la prescrizione impedirà, che abbia luogo la riassunzione del processo (§§ 365, 366, 367 Proc. pen.).

### § 231. (§ 210)

Limitazione dell'estinzione mediante prescrizione.

Nei crimini, ai quali è comminata la pena di morte, nessuna prescrizione vale a preservare dalla procedura e dalla pena.

Se per altro dal tempo del commesso crimine sono decorsi venti anni, e concorrono le condizioni indicate nei §§ 227 e 229, si pronuncierà soltanto la pena del duro carcere tra dieci e venti anni.

Riguardo al decorso dei venti anni, di cui è qui parola, avranno luogo le regole del § 228 (Conf. il § 235 Proc. pen.).

### § 232.

Se la persona imputata di un crimine, che la legge punisce colla morte o col carcere in vita, non aveva ancora compiuta l'età di anni venti quando se ne rese colpevole, il tempo della prescrizione si misurerà sulla durata della pena da soli dieci a venti anni (§ 228, lett. b).

Questa prescrizione è in consonanza col § 52, pel quale le persone menzionate nel presente § non possono venir condannate ad una pena maggiore del carcere duro fra 10 e 20 anni.

Letteratura. *Waser*: Della prescrizione (Il legale XIV 65). *Erhart*: Caso penale (Giornale 1846 II 60).

FINE DELLA PRIMA PARTE.

Il titolo di decano del tribunale di cui è in parola, e che ha luogo in  
L. 10. 1818 (L. 10. 1818) art. 1.

232.

Se la persona impedita di un crimine che la legge puni-  
sta colla morte o col carcere in vita, non aveva ancora com-  
piuta l'età di anni venti quando se ne rese colpevole, il tempo  
della prescrizione si misurava sulla durata della pena da col-  
locarsi a venti anni (L. 10. 1818, art. 1).

Questo prescrizione è in concorrenza col 232, nel punto di prescri-  
zione nel processo, e non possono esser condannati se non prima che sia  
compiuto il tempo di 10 e 20 anni.  
L'art. 10. 1818, art. 1. prescrive che il tempo di 10 e 20 anni, non  
comincia a decorrere che dal giorno in cui la pena è stata  
completata (L. 10. 1818, art. 1).

Il tempo di prescrizione si computa dal giorno in cui la  
pena è stata completata, e non dal giorno in cui è stata  
pronunciata (L. 10. 1818, art. 1).

Il tempo di prescrizione si computa dal giorno in cui la  
pena è stata completata, e non dal giorno in cui è stata  
pronunciata (L. 10. 1818, art. 1).

Il tempo di prescrizione si computa dal giorno in cui la  
pena è stata completata, e non dal giorno in cui è stata  
pronunciata (L. 10. 1818, art. 1).

233.

Il tempo di prescrizione si computa dal giorno in cui la  
pena è stata completata, e non dal giorno in cui è stata  
pronunciata (L. 10. 1818, art. 1).

Il tempo di prescrizione si computa dal giorno in cui la  
pena è stata completata, e non dal giorno in cui è stata  
pronunciata (L. 10. 1818, art. 1).

234.

Il tempo di prescrizione si computa dal giorno in cui la  
pena è stata completata, e non dal giorno in cui è stata  
pronunciata (L. 10. 1818, art. 1).

# APPENDICE DEL TRADUTTORE



## GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVAMENTE AL CODICE PENALE DALLA SUA ATTIVAZIONE FINO AD OGGI.

In ambiguitatibus, quae ex legibus proficiscuntur, rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis obtinere debere. D. 1. 38 de leg.

Si de interpretatione legis quaeratur, in primis inspiciendum est, quo jure civitas retro in ejusmodi casibus usa fuit. D. 1. 37 de leg.

*La riassunzione delle decisioni di Cassazione, importante per sè, ed importantissima in Austria, in cui ebbero vita appena alla fine del 1850, lo è anche relativamente a questa opera di Frühwald, avendole egli assai spesso citate ma sempre colle semplici iniziali « D. di C. » Pel periodo di tempo sino alla fine d'ottobre 1853 venne tolta dalla Gazzetta dei Tribunali di Vienna, quale è stata tradotta dal Dott. Paride Zojotti nell'Eco dei Tribunali con chiaro stile e colla citazione della contestuale decisione in detto Eco contenuta. Seguendo questo esempio vi si aggiunsero le decisioni successive sino al giorno d'oggi non che alcune decisioni di quel periodo di tempo che non vi figurano, traendo profitto anche dalla Collezione delle decisioni della Corte di Cassazione del Prof. Eduardo Dott. Herbst, pubblicata nel 1853 a Vienna e da me in italiano a Gorizia nel principio del 1854; e siccome la Corte di Cassazione ha già fatto conoscere le sue massime pratiche in moltissimi casi e su tutte le materie, così la raccolta presente basterà a dare una sicura guida per conoscere i motivi legislativi della legge penale e ad appoggiare colla pratica sanzione del Supremo Tribunale la teoria sviluppata nell'opera di Frühwald, a cui sussegue quindi come un tal quale documento di prova.*

IL TRADUTTORE.

## Patente promulgatoria.

### ART. IV.

1. Quando la legge stabilisce espressamente la definizione dell'azione punibile, non si può ammettere l'applicazione per analogia.  
(Decisione 16 giugno 1851, Vol. II p. 108).

2. Non è ammissibile l'applicazione d'una legge penale per analogia, ma il caso, che vuol essere assoggettato ad una legge penale, deve sempre essere contenuto nella legge.

(Decisione 25 giugno 1852, Vol. II p. 770).

Questa decisione (21 gennaio 1853) venne, meno, dacchè l'Ordinanza Ministeriale 3 aprile 1853 N.º 61 rimise tali contravvenzioni alla giurisdizione dei Commissariati distrettuali ed agli Uffici di polizia.

3. L'applicazione dell'analogia è esclusa soltanto nella questione, se un'azione sia un crimine, un delitto od una contravvenzione e come debba punirsi; è però ammissibile in altri riguardi. È ammissibile p. e. l'applicazione per analogia nelle disposizioni, contenute nel § 175, sul calcolo dell'importo, per cui il furto diventa crimine, anche ad altri crimini contro la sicurezza della proprietà, la cui qualificazione in crimine dipende da un determinato importo.

(Decisione 21 ottobre 1852 N.º 10985, Vol. IV p. 541).

4. Il principio contenuto in quest'articolo, che i giudizi non possono trattare e punire, come trasgressione della legge soltanto quello, che è dichiarato espressamente punibile in una legge od in una sua ordinanza, vale non solo riguardo ai crimini e delitti ed alle contravvenzioni, contenute nel Codice penale, ma anche riguardo a tutte le altre contravvenzioni di legge, che dall'art. V N.º 2 delle ordinanze imperiali 27 maggio 1852 N.º 118 e 120 sono assegnate ai giudizi distrettuali.

(Decisione 21 gennaio 1853 N.º 374, Vol. IV p. 261).

#### ART. V.

Le sanzioni penali particolari delle leggi di finanza o delle prescrizioni disciplinari, p. e. per le guide di finanza, per maestri di scuola, per le case di pena, non derogano alla legge penale generale, ma sono applicabili solo in quanto il fatto per sua natura non sia soggetto alla legge penale generale ed in quanto da quelle prescrizioni particolari non sia stabilito, che le pene ivi minacciate debbono applicarsi oltre a quella della legge penale generale.

(Decisione 4 marzo 1852 N.º 2006, Vol. III p. 359; — 17 giugno 1852 N.º 6005, Vol. III p. 664; — 11 novembre 1852 N.º 11562, Vol. IV p. 557; — 18 novembre 1852 N.º 11564 e 11278, Vol. III p. 578; — 29 dicembre 1852 N.º 13406, Vol. III p. 35; — 27 maggio 1853 N.º 4704, Vol. IV p. 557).

#### ART. VII.

Tutti gl'importi in moneta di convenzione, che hanno influenza sulle disposizioni della legislazione penale, nelle provincie ove ha corso coattivo la carta monetata, debbono attualmente intendersi in banconote o nei viglietti del tesoro dell'impero ad esse parificati, in forza della Patente 2 giugno 1848, con cui le banconote furono parificate nel loro pieno valore nominale alla moneta sonante.

(D. 11 agosto 1851, Vol. II p. 243).

#### ART. IX.

Il nuovo Codice penale è applicabile soltanto a quei processi, che non furono già decisi in prima istanza, non è quindi applicabile a quelli, che dopo la sua attivazione vengono giudicati soltanto in base ad appellazione.

(D. 11 novembre 1852 N.º 11255, Vol. III p. 534).

#### ART. IX.

1. Una falsificazione di carte di pubblico credito, che valgono per moneta, commessa avanti il 1. settembre 1852 con penna ed inchiostro, non deve più essere punita come attentato del crimine di falsificazione di carte di pubblico

credito, ma come crimine consumato, applicandovi la pena del § 108, anziché quella del § 141.

(D. 18 novembre 1852 N.° 11813, Vol. III p. 600, 609, 619).

2. Allorchè la pena per un fatto sia più rigorosa secondo il Codice nuovo al confronto dell' anteriore, si possono tuttavia applicare le disposizioni di massima del nuovo Codice, commisurando però la pena secondo l' anteriore.

(D. 18 novembre 1852, Vol. III pag. 578).

3. Una truffa mediante falso giuramento, commessa prima del 1. settembre 1852, la quale, secondo il vecchio Codice penale non avrebbe importata la sanzione penale del § 182, ma soltanto quella del § 181 della l. p. non può essere trattata secondo il nuovo Codice penale, che minaccia al falso giuramento nel § 204 in ogni caso il carcere duro, ma deve punirsi secondo la legge anteriore col carcere semplice.

(D. 14 aprile 1853 N.° 2968, Vol. IV p. 557).

4. Il nuovo Codice penale non è applicabile ad un' azione commessa prima del 1. settembre 1852, quando la nuova legge la dichiara bensì contravvenzione, ma secondo la legge anteriore doveva trattarsi come delitto, semprechè vi infligga una pena più grave.

(D. 10. febbraio 1853 N.° 1305, Vol. IV p. 5).

5. L' aver fatto valere in giudizio dopo l' attivazione del nuovo Codice penale una cambiale falsificata prima di essa, va giudicato secondo il nuovo Codice pen.; vi è dunque applicabile la sanzione penale del § 205, benchè l' imputato non si abbia effettivamente appropriato l' importo di fior. 500, ma vi avesse solo diretto la mira.

(D. 18 gennaio 1854 N.° 266. Eco, Vol. V N.° 509).

## CODICE PENALE.

### *Dei crimini in generale.*

#### § 1.

1. Nel giudicare se un' azione punibile sia stata intrapresa con pravità di intenzione, non importa lo scopo finale dell' agente cioè lo scopo che con essa voleva raggiungere; imperciocchè la pravità d' intenzione è imputabile anche, quando il male di cui trattasi può facilmente derivare da un' azione intrapresa con un' altra pravità d' intenzione, diversa da quella direttamente tendente a quel male.

(D. 12 agosto 1852 N.° 8032, Vol. III p. 325).

2. Per giudicare la qualità criminosa del fatto o della pravità d' intenzione, non importa lo scopo finale, che voleva raggiungere l' agente, ma il prossimo pravo proponimento cioè l' intenzione di produrre quel male; che è congiunto col crimine od ordinariamente ne deriva, se anche l' agente avesse, oltre ciò, anche un' altra mira.

(D. 27 ottobre 1853 N.° 11073, Vol. IV p. 572; — 3 marzo 1853 N.° 1468, Vol. III p. 12 e 14 luglio 1853 N.° 6899, Vol. IV p. 597; — 3 agosto 1852 N.° 7317, Vol. III p. 576).

3. Non può essere punita come crimine se non una trasgressione deliberata di quello, che la legge proibisce sotto minaccia di pena. Se quindi senza scienza o contro volontà di colui, che ha intrapresa un' azione, intervennero le circostanze di fatto, che la legge stabilisce come caratteri di un crimine, tale azione non gli può essere imputata come crimine quando non abbia agito con un' altra prava intenzione e l' intervento di quelle circostanze non sia stata una conseguenza ordinaria della sua azione.

(D. 7 ottobre 1852 N.° 10395, Vol. III p. 317).

4. Vedi anche le decisioni 13 gennaio 1853 N.° 215 e l' altra 16 gennaio N.° 146 riportate la prima al § 99 e la seconda al § 166 non che quella al § 127 N.° 8.

5. In ogni crimine oltre la pravità d' intenzione eventualmente fissata nella

speciale definizione di essa, occorre quella generica del § 1: essendo insita nella denominazione criminosa dell'azione. Se in alcuni di loro si fa speciale menzione del malvagio proponimento, ciò si fa per farlo viemmeglio risultare a seconda delle particolari circostanze di fatto. Non risultando sempre dal fatto obiettivo, se ne investigherà l'esistenza colla norma del § 413 Cod. p. P. I (ora § 268 Proc. pen.).

(D. 4 settembre 1851, Vol. II p. 513).

6. Non può darsi una pravit  d'intenzione, indipendente dalla volont  e dalla libert  morale dell'agente o nel deliberare e determinare stesso o nel prevedere facilmente possibile il male derivato.

Quindi per qualificare un fatto a crimine in base alla pravit  d'intenzione indiretta non basta, che dall'intraprendimento o dall'ommissione d'un'azione potesse prevedersi un male qualsiasi in genere; ma si richiede, che dovesse o potesse prevedersi il male, che ordinariamente deriva od almeno pu  facilmente derivare dal fatto.

Il § 436 del Cod. p. 1803 (ora § 432 non contiene punto un'eccezione alla disposizione generale del § 4, sull'idea della pravit  d'intenzione diretta od indiretta.

(D. 29 dicembre 1853 Eco, Vol. V. N.  506).

## § 2.

1. L'imputabilit , come condizione indispensabile per la punizione dell'imputato,   quello stato delle forze dello spirito, che gli rende possibile di agire con libera volont  e di discernere le conseguenze delle sue azioni.

(D. 12 agosto 1852 N.  8035, Vol. II p. 358).

2. Per escludere l'imputabilit  non si richiede assolutamente, che il fatto sia avvenuto senza consapevolezza ed intenzione, ma anche in un'azione intrapresa con intenzione, l'imputabilit  pu  essere esclusa del tutto od in parte, se l'autore agi sotto l'influenza di circostanze, che se anche non gli tolsero la coscienza delle proprie azioni, gli tolsero almeno in parte od in tutto la libert  d'azione.

(D. 19 agosto 1851, Vol. II. p. 284).

Secondo il Codice toscano (art. 34) non sono imputabili le violazioni della legge penale in chi le commise senza coscienza dei suoi atti e senza libert  di elezione.

La libert  d'elezione   una frase affatto filosofica, consistendo la volont , (ossia la libert  individuale in azione), nell'abbracciare o ricusare gli oggetti non per impulso dei sensi, (ci  che costituirebbe la spontaneit  degli enti irragionevoli), ma per un dato fine, riconosciuto colla scorta della ragione; in quest'ultimo caso soltanto si ha propriamente la scelta tra pi  cose, e quindi la libert  in azione (Poli. Psicologia p. 131).

## § 2 lett. c.

Dall'imputazione di un fatto come crimine libera soltanto la piena ubbriacchezza, contratta senza il proponimento diretto al crimine, nella quale l'agente non era conscio della propria azione.

(D. 14 luglio 1851, Vol. II p. 149 e 24 luglio 1853 N.  6998, Vol. IV p. 580).

Mittermayer (Scritti germanici, Vol. I) e Siebold (Medicina Legale 1847 Lipsia) distinguono tre gradi di ubbriacchezza: 1. accelerazione di sangue; l'ebbro   solamente pi  giocondo e pi  eccitabile dell'ordinario; 2. azioni e manifestazioni, che recano sorpresa, come insolite nel dato individuo, quando   sobrio: la cresciuta irritabilit  dei nervi e della fantasia conturba, ma non abolisce la coscienza; 3. — grado supremo — le immagini ondeggianno, come nel sognante, ovvero certe idee predominano irresistibilmente l'individuo. Qui appena cessa l'imputabilit ; se pure si mostra una connessione ed una specie di piano nel suo agire, ci  avviene, come nel sognante perch  l'ubbiaco ritenendo per vera l'idea fissa, che gli preoccupa lo spirito, da una brama morbosa   eccitato ad un atto corrispondente, che la soddisfa.

Il cons. Cattaneo (Eco Vol. III p. 409) sagacemente osserva, che l'indole del fatto, i diversi atti dell'imputato prossimi o concomitanti il delitto, la preesistente spinta all'azione, le abitudini, le tendenze, gli speciali rapporti del danneggiato con l'incolpato e consimili altre circostanze daranno norma per ammettere od escludere la piena ubbriacchezza involontaria: il giudizio dei testimoni verrà accolto soltanto come un elemento di giudizio, qual prova di quell'impressione, che in loro ha prodotto il prevenuto nello stato di alterazione, su cui depongono. Del resto con Farinaccio (Quaest. 93 N.° 22) diremo che l'ebrietà non si presume, e quindi a chi con ciò vuol scusarsi incombe la prova, che è quanto dire (§ 3 Reg. di Proc. pen.) egli dovrà indicare le circostanze che la fanno credibile, ed il giudice d'ufficio ne investigherà la realtà.

### § 2 lett. e.

1. Anche un errore di diritto può secondo le circostanze dirimere pienamente la punibilità di un'azione, che pur sia rivestita dei caratteri oggettivi di un crimine; non s'intende tuttavia per esso l'ignoranza della legge penale, che nessun può addurre a discolta, secondo il § 3: vi sono però errori di diritto d'altra specie, che come escludono secondo il § 326 del Codice la mala fede del possessore, tanto più devono escludere la punibilità.

(D. 22 dicembre 1851, Vol. II p. 561).

2. Il § 2 lett. e è indubbiamente applicabile anche alle contravvenzioni di furto, d'infedeltà ecc.

(D. 24 maggio 1854 N.° 4810, Vol. III p. 450; — 24 luglio 1853 N.° 7454, Vol. IV p. 597).

3. Vedi anche la decisione 7 ottobre 1852 al § 4 N.° 3.

4. La prescrizione, che le guardie di finanza debbono portare l'uniforme, allorchè sono in servizio, tende solo a renderle facilmente riconoscibili da ognuno. Il non indossare l'uniforme per parte di un membro di finanza non perime la punibilità del fatto, purchè egli sia stato riconosciuto per guardia da chi su lei commise un'azione punibile.

(D. 26 agosto 1853 N.° 8638, Vol. V p. 87).

### § 2 lett. g.

1. Una falsa deposizione in giudizio fatta da alcuno soltanto per allontanare da sè il sospetto della propria correttezza in un crimine, deve risguardarsi come fatta in propria difesa ed in uno stato insuperabile di coazione morale, e quindi non punibile a termini del § 2 Cod. pen.

(D. 41 giugno 1852 N.° 5744, Vol. III p. 193).

2. La punibilità di una calunnia non è punto esclusa perchè l'imputato abbia prodotto l'inculpazione, come accusato, a sua asserita difesa; stantechè la legge non permette la calunnia di altre persone, qual lecito mezzo di difesa, nè ammette, come motivo di scusa, lo stato della difesa.

(D. 44 ottobre 1852 N.° 40656, Vol. III p. 517; — 5 agosto 1852 N.° 7317, Vol. III p. 376).

3. La seduzione di un terzo a fare una falsa deposizione in giudizio, commessa da persone sospette di un crimine non può scusarsi secondo il § 2 lett. g del Cod. pen., perchè l'accusato abbia ciò fatto, solo in via di difesa per rimuovere da sè la sua condanna; imperciocchè la legge non permette all'accusato reo di commettere un crimine a propria difesa.

(D. 31 marzo 1853 N.° 2923, Vol. III p. 307).

4. Secondo il tenore del § 427 Cod. pen. 1803 (§ 2 lett. g del nuovo), per l'idea dell'inculpata tutela occorre: 1. un effettivo illegittimo attacco alla vita, alla sostanza, od alla libertà dell'assalito o del suo simile, perchè solo contro tale effettivo attacco si può ammettere in genere una difesa e specialmente una difesa con mezzi violenti; e 2. la limitazione alla necessaria difesa, cioè che il male inflitto venga riconosciuto, come l'unico mezzo indispensabilmente

necessario per respingere l'ingiusto attacco. Nel primo riguardo il timore dedotto dalle circostanze delle persone, del luogo o del tempo, che sia per seguire un attacco, non basta per giustificare la violenza commessa sull'avversario, quale incolpata tutela; impèrlocchè una difesa occorre soltanto contro un attacco effettivo, attuale e non già contro un attacco soltanto supposto possibile.

(D. 2 settembre 1852 N.° 9049, Vol. III p. 553).

5. Se l'accusato si avrebbe potuto facilmente sottrarre all'inflizione di un maltrattamento, questa circostanza sola basta ad escludere il motivo di scusa della necessaria difesa.

(D. 18 novembre 1852 N.° 44952, Vol. IV p. 621).

6. Colui, dal quale è partito l'attacco contro di un altro, può far valere il motivo di scusa della necessaria difesa, solamente quando l'assalito, abusando del suo diritto di difendersi contro l'assalitore, pone quest'ultimo nella necessità di non potere respingere, se non con una lesione corporale del suo avversario, la difesa; che trapassa a farsi propriamente ragione da sé.

(D. 20 ottobre 1853 N.° 9936, Vol. IV p. 624).

7. L'uso d'insulti non può essere mai risguardato, come una difesa, e considerarsi nel senso del § 2 lett. g del Cod. pen., come avvenuto nell'esercizio d'incolpata tutela contro un torto fatto da un terzo.

(D. 9 settembre 1853 N.° 9247, Vol. IV p. 643).

8. Non è compatibile col mantenimento dell'ordine nello Stato e collo scopo di un pronto efficace potere esecutivo l'ammettere nelle parti la facoltà di contendere cogli organi del potere esecutivo sulla loro facoltà ad agire: e quindi l'opposizione contro l'operato di questi non può mai essere giustificata colla necessaria difesa, eccettuato il caso di un manifesto abuso del potere d'ufficio, col quale venga recato un danno o male irreparabile.

(D. 19 febbraio 1852 N.° 4346 e 31 ottobre 1854 N.° 40855, Vol. IV p. 76 e 485).

### § 3.

1. La semplice ignoranza della legge, con cui alcuno può scusarsi, non costituisce un tale errore, che non abbia lasciato scorgere all'agente un crimine nella sua azione, e prima la punibilità.

(D. 16 giugno 1853 N.° 5845, Vol. IV p. 645).

2. Vedi la decisione al § 2 lett. e N.° 1.

### § 4.

Il diritto penale dello Stato non può essere soppresso o limitato da una convenzione delle parti fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge: e quindi un furto non cessa di essere punibile perchè sia stata pattuita preventivamente una pena convenzionale nel caso di un danneggiamento dell'altrui proprietà.

(D. 7 giugno 1854 N.° 5856, Vol. V p. 167).

### § 5.

1. Un comune nel suo complesso non può essere dichiarato passibile di pena per una violazione penale, quando non risulti, che tutti i membri del comune, od i loro rappresentanti, debitamente autorizzati con loro scienza e volontà abbiano avuto influenza sulla contravvenzione ed in quale misura.

(D. 10 novembre 1854, Vol. II p. 425).

2. Nè il § 5, nè il § 6, nè altro passo del Codice penale dichiara, che l'omettere di disapprovare un'azione punibile e nemmeno l'approvarla, dopochè fu commessa, sia correità o complicità di quell'azione.

(D. 7 ottobre 1852 N.° 40348, Vol. IV p. 532).

3. Si dà una correità anche nel crimine d'uccisione, ed i principii generali del § 5 sono applicabili anche a questo crimine.

(D. 5 agosto 1852 N.° 7996, Vol. III p. 322; — 14 dicembre 1851, Vol. II p. 445).

4. L'idea generale della correità, secondo il § 5 del Codice penale, è applicabile anche al crimine di grave ferimento o lesione corporale; quindi chiunque nel modo indicato dal § 5 abbia cooperato alla grave lesione corporale recata, è correo di questo crimine, quand'anche la lesione corporale dichiarata grave sia stata recata soltanto per la concertata cooperazione di più persone.

(D. 19 febbraio 1852 N.° 957, Vol. III p. 449, — 28 ottobre 1852 N.° 10822, Vol. III. p. 564).

5. Nell'interfezione colposa di un uomo, cioè avvenuta per imprudenza, come in tutti i delitti e le contravvenzioni, che si fondano sopra semplice negligenza, non può per sua natura intervenire una correità.

(D. 30 aprile 1852 N.° 3628, Vol. III p. 555).

6. La correità o la complicità è punibile anche nei delitti e nelle contravvenzioni, in quanto non si fondano sopra negligenza, e così p. e. nelle contravvenzioni boschive.

(D. 6 ottobre 1851, Vol. II p. 267, — 14 luglio 1853 N.° 6866, Vol. IV p. 605).

7. Quando la legge, riguardo ad un singolo crimine regola particolarmente la correità o complicità, non è fattibile di dare a questa norma un'interpretazione estensiva, applicando il § 5, e dedurre ancora un'altra specie di correità o complicità.

(D. 9 settembre 1853 N.° 9076, Vol. IV p. 525).

8. Quando la legge nulla dispone di particolare, i correi incorrono nella stessa pena dell'autore immediato. I correi devono essere risguardati coll'autore immediato, come una persona giuridica, che per l'esecuzione del male divisato incurre nella stessa responsabilità e pena, anche se i varii correi non ritrasero uguale profitto o fors'anco vi rinunziarono.

(D. 1. luglio 1852 N.° 6355, Vol. IV p. 532).

9. Per fondare la correità ci vogliono azioni positive, consistendo tutte le azioni, che secondo il § 5 fondano la correità, in un intervento attivo, diretto a promuovere, agevolare o rendere sicuro il fatto criminoso.

(D. 1. dicembre 1853 N.° 12266, Vol. V. p. 302).

10. La circostanza, che non possa essere accertato e punito l'autore immediato di un crimine, nulla cangia all'idea della correità.

(D. 22 febbraio 1854 N.° 1699, Vol. V p. 538).

11. Il § 5 presuppone, perchè i correi siano punibili, che il fatto abbia da essere punibile nell'autore stesso, qualora questi non sia favorito dalla scusa dell'errore e dalle altre scuse personali del § 2.

(D. 13 settembre 1854 N.° 9618, Vol. V p. 374).

12. Se pure nel crimine manca il reo principale, non si opporrà, che senza esso non si possa immaginare una correità perchè si farebbe uno scambio dell'oggetto col soggetto, e nessuno vorrà sostenere, che morto il reo principale ovvero essendo egli fuggitivo o d'ignota dimora non si possano punire i correi, che sono sotto processo.

(D. 16 ottobre 1851, Vol. II p. 392).

Qui aggiungeremo alcune buone osservazioni di Cheauvau ed Hélie (Codice penale art. 60-62) sulla correità e complicità:

I. Non si dà correo nè complice, ove non vi sia il fatto materiale del crimine principale; altrimenti si condannerebbe il relato senza il *referens*.

Se quindi il crimine principale è estinto in forza di un'amnistia, i complici non si possono più punire.

II. Non è necessario per la loro condanna, che l'autore principale sia processato e condannato, potendo anche essere ignoto o latitante, purchè il fatto materiale del crimine principale sia giudicato e riconosciuto sussistente insieme con quello, che costituisce la correità e la complicità; infatti la presenza o l'assenza dell'autore principale non dà nè toglie alcuna cosa alla colpeabilità degli altri.

III. L'autore morale deve aver avuta la deliberata intenzione di agire sopra i correi non in una forma vaga e generale, ma con un atto determinato che

collegli l'agente provocatore e provocato con rapporti evidenti ed intimi, onde vi sia associazione fra i rispettivi loro reati: quindi non basta, che siensi indicati i mezzi di commettere il tale delitto, ma occorre anche, che le istruzioni sieno state date in vista del delitto, che andavasi a commettere e per facilitarne l'esecuzione.

## § 8.

1. L'imputazione di un fatto, come attentato di un crimine, è esclusa soltanto dall'uso di un mezzo pienamente inetto, cioè inetto per qualità, a produrre l'esito divisato; invece l'uso di un mezzo, che per sè era atto a produrre quell'effetto, p. e. un vero yelena abortivo, che però non produsse quell'esito, soltanto perchè fu usato in troppo piccola quantità, deve certamente punirsi, come attentato criminoso.

(D. 17 gennaio 1852, Vol. II p. 688).

2. Se per produrre un divisato effetto criminoso, fu scelto ed usato un mezzo per sè atto, la punibilità dell'attentato criminoso non rimane esclusa, purchè il mezzo usato non eserciti il suo effetto, se non data una certa disposizione fisica. È piuttosto indifferente, che il mezzo, per sè atto, produca il suo effetto su qualunque persona, senza distinzione di costituzione fisica o soltanto data una certa disposizione fisica, perchè siffatta disposizione fisica mancante non deve considerarsi, se non come un ostacolo d'altronde sopravvenuto o come caso.

(D. 22 aprile 1852 N.º 3496, Vol. III p. 448).

3. Benchè semplici progetti o remoti atti preparatorii non costituiscano ancora l'attentato di un crimine, tuttavia secondo la definizione dell'attentato nel § 8 Cod. pen., non è necessario, che l'azione conducente all'effettiva esecuzione del crimine, sia in prossima connessione causale immediata col successo del crimine; ma secondo lo spirito della legge havvi l'attentato punibile, anche quando l'azione è proceduta sì oltre, che la sicurezza pubblica e privata sia minacciata dal male deliberato e determinato dall'agente, in modo tale che fa prevedere il male sì vicino ed imminente da ammettersi con fondamento, che si sarebbe anche verificato, se non fosse intervenuto un ostacolo straniero, indipendente dalla volontà del malintenzionato.

(D. 26 agosto 1853 N.º 8387, Vol. IV p. 516, e 12 agosto 1852 N.º 8032, Vol. III p. 323).

4. Per considerare taluno, come colpevole di un attentato bisogna attribuirgli una determinazione precisa di qualche cosa, che egli volesse fare. Non lo è quindi L. B. riguardo al quale non è constatato, se volesse effettivamente offendere colla pietra o soltanto spaventare il fratello.

(D. 18 marzo 1851, Vol. I p. 637).

5. Vedi la decisione al § 174 lett. d N.º 1.

## § 9.

L'espressione « allorchè non consegue il suo intento » contenuta nel § 9 del Cod. pen. può essere intesa soltanto nel senso, che l'accusato non abbia conseguito il suo scopo di sedurre l'istigato a commettere il crimine, essendo presupposto in quel passo della legge, che l'attività del reo non abbia consistito in altro, se non nell'excitare od istigare quello, cui voleva indurre a commettere il crimine.

(D. 18 ottobre 1854 N.º 10856, Vol. V p. 469).

*Della punizione dei crimini in generale.*

## § 13.

In seguito ad un processo riassunto, secondo le disposizioni del Regolamento di Procedura penale, l'accusato già condannato con sentenza passata in giudicato alla pena del carcere, benchè nel processo riassunto venga dichiarato reo

di un nuovo fatto, non può mai essere condannato alla pena di morte, ma tutt' al più al carcere duro in vita (§ 481 p. I del Cod. pen. 1803 e § 4 dell' Ordinanza imp. 28 agosto 1854 N.° 205 ora § 284 Reg. di Proc. pent 29 luglio 1855).

(D. 12 maggio 1855 N.° 4054, Vol. IV p. 635).

### §§ 45 e 46.

1. Anche i condannati sono soggetti alla legge penale generale riguardo ai crimini ed altre azioni, punibili secondo il Codice penale, commesse nel luogo di pena e non debbono essere trattati soltanto in via disciplinare.

(D. 4 marzo 1852 N.° 2006, Vol. III p. 559).

2. Vedi la decisione 15 aprile 1852 N.° 3690 al § 183 N.° 4.

### §§ 34 e 35.

1. La disposizione di questo § è applicabile soltanto in caso, che l' accusato abbia commesso più azioni punibili prima della sentenza. Ora s' egli abbia commesso un nuovo crimine, dopo proferita in suo confronto la sentenza, questo crimine va soggetto ad una pena separata, nè può quindi essere computata in questa la pena anteriormente pronunziata contro il condannato; ma questa nuova pena, allorchè sia restrittiva della libertà, incomincia soltanto dopo trascorsa la prima pena.

(D. 8 gennaio 1852, Vol. III p. 576).

2. Non è fondato nella legge il dichiarar punibile una stessa azione sotto un doppio aspetto, considerando p. e. la falsa incolpazione di un terzo per un crimine di calunnia e di attentata truffa.

(D. 27 ottobre 1855 N.° 41073, Vol. IV p. 572).

3. Se un crimine, p. e. il crimine di pubblica violenza con violenta manomissione a persona dell' autorità in cose d' ufficio, fu commesso con un aggregato di azioni violente dirette al conseguimento dello stesso scopo ed eseguite colla stessa intenzione, le quali quindi devono considerarsi come un tutto, non si deve assoggettare a particolare giudizio e pena ogni singola violenza, e pronunziare, oltre al crimine costituito dal complesso delle azioni violente, anche la sussistenza di un altro crimine, costituito da singole fra le violenze, p. e. oltre all' accennato crimine del § 81 anche quello di restrizione non autorizzata della libertà personale secondo il § 93, perchè i delegati dell' autorità non solo furono violentemente manomessi, ma anche legati e tenuti racchiusi.

(D. 20 gennaio 1855 N.° 367, Vol. IV p. 325).

4. Se un crimine commesso da un imputato viene in luce solo, quando egli fu già condannato per un altro crimine, ma questa condanna non passò ancora in giudicato, in quelle provincie, in cui è in vigore il Regolamento di procedura 17 gennaio 1850, non si deve procedere secondo il § 400 (ora § 376 Reg. di proc. 29 luglio 1855) ma secondo il § 502 (ora § 254); quindi il procedere contro l' incolpato del crimine nuovamente emerso non è vincolato alle condizioni del § 400, ma è ammissibile in ogni caso, in cui il nuovo crimine, a parere del giudizio, importerebbe un notevole aumento di pena.

(D. 5 febbraio 1852 N.° 721, Vol. II p. 584).

5. Le pene senza riguardo alla loro peculiare intensità, debbono risguardarsi come più o meno gravi, a seconda che sono comminate ad un crimine, ad un delitto o ad una contravvenzione o ad una trasgressione di polizia.

(D. 16 ottobre 1854, Vol. II p. 395).

### §. 37.

Un crimine commesso da uno straniero in Austria non deve ancora risguardarsi come estinto, perchè l' autore di siffatto crimine sia stato punito all' estero; ma lo straniero, allorchè sia colto in questi Stati, soggiace per questo crimine, senza distinzione, se sia stato già punito all' estero o no, a processo ed a punizione secondo il Codice austriaco; e soltanto deve compu-

tarsi nella pena, da pronunziarsi dai Tribunali austriaci, secondo le leggi austriache, la pena da esso già sofferta all'estero. Ad una sentenza estera per un crimine commesso in Austria, non può quindi attribuirsi l'effetto, che il condannato all'estero non possa essere processato in Austria se non in via di riassunzione del processo.

(D. 30 aprile 1852 N.º 4013, Vol. III p. 377).

### *Delle circostanze mitiganti.*

#### § 46 lett. c.

La circostanza, che alcuno abbia commesso un furto per obbedienza all'ecitamento del suo padrone non costituisce un fatto di scusa, ma soltanto una circostanza mitigante.

(D. 22 aprile 1852 N.º 3786, Vol. III p. 468).

### *Applicazione delle circostanze aggravanti e mitiganti.*

#### §§ 55 e 56.

1. Se il giudizio non trova di applicare questi §§, perchè non sussistono le condizioni ivi prescritte, esso non può scendere al di sotto del minimo della pena fissata dalla legge pel crimine.

(D. 29 dicembre 1851, Vol. II p. 519).

2. Il valutare le circostanze aggravanti e mitiganti è rimesso intieramente al criterio del giudice decidente; quindi la misura, nella quale egli abbia trovato, di applicare i §§ 54 e 55 non può mai costituire soggetto di una querela di nullità.

(D. 12 giugno 1852 N.º 5849, Vol. III p. 578 e moltissime altre).

3. Nell'applicazione del § 55 il giudice può scendere al di sotto del minimo della pena, ma non è in obbligo di ciò fare sempre; si può anzi far uso della disposizione di questo §, anche nel commisurare la pena entro il termine legale di pena.

(D. 1. dicembre 1851, Vol. II p. 528, e 15 settembre 1853 N.º 9625, Vol. IV p. 486).

### *Dell'offesa alla Maestà Sovrana.*

#### § 63.

1. Pel fatto oggettivo del crimine di offese alla Maestà Sovrana non occorre, che l'imputato abbia proferito le ingiurie dinanzi a più persone. Questo fatto ha vi anche quando le parole ingiuriose vengono proferite *in pubblico*, la quale espressione nel § 63 può riferirsi soltanto al luogo, nel quale furono le ingiurie proferite, ma non anche alla presenza di più persone, perchè la legge usò disgiuntivamente le parole *in pubblico* ed *innanzi a più persone*, e la prima parola sarebbe stata superflua, se il legislatore avesse inteso per essa la presenza di più persone.

(D. 10 febbraio 1853 N.º 1226, Vol. IV p. 710).

2. Quando alcuno attribuisce al Sovrano qualità, che, se egli le possedesse, gli toglierebbero il rispetto dei suoi sudditi e lo renderebbero oggetto di avversione; siccome improprij di tale specie producono facilmente, anzi d'ordinario, tale effetto in quelli, che vi prestano fede, si deve ammettere, che l'ingurante abbia deliberato questo effetto, abbia cioè agito con pravità d'intenzione.

3. Ogni adunanza di più persone per uno scopo comune è una *società*, e non cessa d'esser tale nè per legge, nè secondo l'uso della lingua, se anche le persone, che la formano, stanno fra di loro in relazione di parentela.

(D. 19 maggio 1853 N.º 4685, Vol. IV p. 636).

4. Vedi le decisioni al § 496 riguardo all'idea di luogo pubblico.

5. Un insulto deve risguardarsi come avvenuto dinanzi a più persone, anche quando queste persone non si trovino in immediata vicinanza dell'insultante, ma però in tale posizione, che possa essere da loro udito quello che l'insultatore dice.

(D. 27 maggio 1853 N.º 5225, Vol. V p. 324).

*Della sollevazione e della ribellione e pubblica violenza.*

§ 68.

1. Il crimine di sollevazione si distingue da quello di pubblica violenza nel senso del § 81 Cod. pen., pel connotato caratteristico dell'ammutinamento. Nell'ammutinamento non può bastare la contemporanea presenza di più persone nello stesso luogo e la partecipazione di esse alla violenta resistenza, perchè ciò è nel § 81 espressamente contrapposto all'ammutinamento, supponendo il § 81 l'opera di più persone, che senza associazione fra loro, tendono soltanto allo stesso scopo di resistere all'autorità con pericolose minaccie o con violenta manumissione. Onde la presenza contemporanea di più persone costituisca un ammutinamento, occorre ch'esse sieno collegate fra loro, mediante un anteriore concerto, per eseguire in comune l'opposizione contro l'autorità, senzachè faccia differenza, se persone accidentalmente radunate in un luogo, rimangano per effetto di questo concerto, riunite per resistere colla forza all'autorità oppure se si accolgano in un luogo solo in seguito a tale concerto.

(D. 20 gennaio 1853 N.º 367, Vol. IV p. 325).

2. Le guardie costituite dal comune pel mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza pubblica nel territorio del comune (guardie municipali, comunali) devono parificarsi alle guardie costituite da qualunque altra autorità di pubblica sicurezza e risguardarsi siccome comprese nella denominazione di guardie civili del § 68.

(D. 1. luglio 1852 N.º 6574, Vol. III p. 782).

3. Una deputazione comunale, nell'ordinare ed eseguire un'opignorazione privata, ch'essa fa intraprendere pel proprio interesse del Comune, secondo il § 1324 Cod. civ., non può essere risguardata come autorità, nè il suo delegato (agente comunale, guardaboschi) come delegato di un'autorità nè come guardia nell'esercizio di un incarico *pubblico*, cioè proveniente da un'autorità.

(D. 13 ottobre 1851, Vol. II p. 361, e 22 febbraio 1854 N.º 4745, Vol. V p. 338).

4. Nel § 68 Cod. pen. non è fatta, riguardo agli impiegati e servi comunali, alcuna differenza riguardo agli atti d'ufficio, ed è quindi indifferente se questi risguardavano la sfera d'attribuzione *naturale* o delegata del comune.

5. Non può esservi dubbio, che la deputazione comunale nell'esercizio del suo ufficio deve essere risguardata come *persona* dell'autorità, essendo essa un organo del Governo; sicchè contro una deputazione comunale nell'esercizio delle sue funzioni si può commettere il crimine del § 81.

(D. 30 settembre 1852 N.º 9853, Vol. III p. 633).

6. I soldati mandati ad acquantierarsi presso un debitore d'imposte moroso devono essere considerati come organo dell'autorità, benchè il debito sia stato pagato, finchè non vengono richiamati dall'autorità competente, e godono come tali della particolare protezione della legge come *guardie*.

(D. 8 gennaio 1853 N.º 13462, Vol. III p. 84).

7. La gendarmeria, quando comparisce in pubblico, deve essere sempre considerata, come in effettivo servizio di guardia.

Non può essere turbata od impedita da nessuno nell'esercizio delle sue funzioni e si deve prestare assoluta obbedienza alle sue intimazioni in nome della legge. Quando comparisce in pubblico, essa gode quindi dei diritti legali di guardia.

(D. 9 dicembre 1852 N.º 42774, Vol. IV p. 43).

7. La guardia di finanza, per la legge di sua istituzione, non è solo in diritto, ma anche in obbligo di appoggiare l'esecuzione di quelle misure, che mirano alla pubblica sicurezza, quando ne sia ricercata dalla competente autorità. Prestando tale assistenza, si trova dessa nell'esecuzione delle proprie funzioni d'ufficio.

(D. 16 giugno 1853 N.° 5913, Vol. IV p. 613).

8. Soltanto gli impiegati forestali, costituiti per la sorveglianza dei boschi e giurati dalle competenti I. R. Autorità, sono indicati dalla legge per tali da formare l'oggetto del crimine di pubblica violenza, mediante violenta opposizione, in cose del loro servizio. Questa disposizione di legge, che mira soltanto alla conservazione dello stato dei boschi e quindi voleva attribuire al personale boschivo la particolare protezione della legge, come ad altre persone dell'autorità, non può essere estesa anche al personale di caccia, al quale manca il carattere di persona pubblica, oramai perchè non prestò giuramento innanzi alla competente autorità. Un guardacaccia d'una signoria non deve quindi risguardarsi come individuo, che goda i diritti di guardia, qualora non sia giurato come guardaboschi e non abbia ad esercitare un servizio forestale in un bosco.

(D. 28 febbraio 1853 N.° 1704, Vol. IV p. 644).

9. Un veterinario delegato nel pubblico interesse a sorvegliare la vendita della carne, onde impedire un uso nocivo alla comune sicurezza della vita, deve risguardarsi come un impiegato, sicchè una violazione della fiducia accordatagli sarebbe un abuso del potere conferitogli.

(D. 10 maggio 1854 N.° 4609, Vol. V. p. 54).

### § 81.

1. Pel crimine di pubblica violenza mediante violenta manumissione e pericolose minacce a persone dell'autorità in cose d'ufficio, si richiede essenzialmente, che alcuno si abbia opposto ad una delle persone nominate nel § 68 nell'esecuzione d'un incarico dell'autorità o nell'esercizio del suo ufficio o servizio, onde impedire questa esecuzione: non havvi dunque questo crimine, quando la persona, contro cui è diretta l'opposizione, non era nell'esercizio del servizio o non aveva ad eseguire un incarico dell'autorità.

(D. 17 marzo 1853 N.° 2578, Vol. IV p. 254).

2. Ogni opposizione con pericolose minacce o con violenta manumissione contro persone dell'autorità in affari d'ufficio deve essere punita come crimine, quando sia stata intrapresa coll'intenzione di render vana l'esecuzione di un pubblico incarico, senza che occorra, che l'azione intrapresa fosse effettivamente atta a conseguire questo intento.

(D. 16 giugno 1853 N.° 5913, Vol. IV p. 613).

3. Nel crimine di pubblica violenza nel senso del § 81 non può risguardarsi per circostanza dirimente la punibilità dell'opposizione e dell'offesa l'asserzione dell'accusato d'aver creduto che l'atto d'ufficio, contro cui era diretta l'opposizione, fosse illegale, essendo inconciliabile col mantenimento dell'ordine legale l'ammettere nella parte, in confronto della quale procede l'organo del Governo, od in un altro privato il diritto di giudicare, se esistono i requisiti legali per l'assunzione di un atto d'ufficio. Quindi non è ammissibile un'opposizione contro l'atto d'ufficio, che l'impiegato o la guardia trovano d'intraprendere entro la sfera della loro attività, eccettuato il caso d'un manifesto abuso del potere d'ufficio, con cui venga recato un danno irreparabile e che quindi costringe istantaneamente alla necessaria difesa.

(D. 22 dicembre 1851, Vol. III p. 632, e 29 settembre 1851, Vol. II p. 360).

4. L'offesa di una guardia o l'opposizione contro essa ed in genere contro gli organi, destinati al mantenimento dell'ordine pubblico, è punibile quando anche la guardia od i detti organi oltrepassassero le loro facoltà d'ufficio. Alle parti non è lecito di questionare cogli organi del potere esecutivo sulla loro facoltà di procedere.

(D. 31 ottobre 1850, Vol. I p. 326; — 25 febbrajo 1851, Vol. I p. 587, e 19 agosto 1851, Vol. II p. 277).

5. Una parte, contro la quale è intrapreso un atto d'ufficio non può riguardarsi competente a decidere, se l'impiegato che intraprende quest'atto, v'abbia diritto o no; se essa si reputa lesa nei suoi diritti dall'assunzione di tale atto può aggravarsene alla competente autorità, ma non ha il diritto di opporsi, eccettuato il caso di danno irreparabile, che con ciò venisse cagionato.

(D. 16 giugno 1853 N.° 5943, Vol. IV p. 643).

6. In forza delle prescrizioni di servizio sussistenti per le guardie di finanza, non compete alle parti di rifiutarsi alle intimazioni loro fatte dalle guardie di finanza nell'esercizio del loro ufficio, per la ragione, che a loro avviso non sussista contro di esse il sospetto d'una contravvenzione alle prescrizioni daziarie.

(D. 26 maggio 1854, Vol. IV p. 643).

7. Una minaccia diventa pericolosa, allorchè essa racchiude un male, che minacci la vita o la salute, e quando le circostanze, che l'accompagnano, sieno tali, che secondo ogni verosimiglianza se ne abbia a temere l'immediata esecuzione.

(D. 28 agosto 1851, Vol. II p. 299).

8. Per fondare la correità nel crimine di pubblica violenza mediante violenta opposizione a persone dell'autorità in cose d'ufficio, non è necessario, che ogni singolo accusato abbia violentemente messe le mani addosso o proferite minacce pericolose, bastando, che l'accusato siasi associato agli autori principali con parole, o che in qualsiasi modo col suo contegno abbia dimostrato di approvare l'opposizione; il che significa avervi prestato ajuto, cooperato o contribuito a renderne sicuro l'eseguimento.

(D. 30 settembre 1852 N.° 9833, Vol. III p. 635, — 24 giugno 1852 N.° 6341, Vol. III p. 632).

9. Vedi le decisioni al § 68 sulla qualificazione di impiegato e guardia.

## § 82.

Colla disposizione, che la più alta sanzione penale del carcere duro da 4-5 anni debba essere applicata, quando l'opposizione avvenne con armi o fu accompagnata da lesione o ferimento, è chiaramente accennato, che la legge voleva accordare una maggiore sicurezza corporale alla persona, che eseguisce l'incarico pubblico. La parola « lesione » si riferisce dunque soltanto all'infrazione d'un male corporale e non anche a qualunque altro danno recato.

(D. 26 agosto 1853 N.° 8700, Vol. IV p. 643).

## § 83.

1. Pel fatto materiale, contemplato dalla seconda parte di questo §, si richiede, che l'autore non soltanto superi violentemente l'ostacolo che si oppone al suo ingresso, ma che entri sempre coll'arma nell'altrui abitazione ed ivi faccia violenza alla persona od alle sostanze del possessore. Se quindi l'autore adoperò un'arma per superare l'ostacolo, che gl'impediva l'ingresso nell'abitazione, e poscia entrò in questa disarmato e vi fece violenza alle persone od alle cose del possessore, ciò non gli può essere imputato a sensi del § 83, perchè non entrò nell'altrui abitazione armato.

(D. 15 aprile 1852 N.° 5499, Vol. III p. 448).

2. Quando con preterizione dell'autorità fu turbato con persone adunate e con ingresso violento il pacifico possesso di un diritto reale, p. e. del diritto di caccia, havvi il fatto materiale del crimine definito dal § 83, anche quando il fondo, sul quale aveva ad essere esercitato quel diritto, era proprietà dei turbatori. Anche l'asserto, che quel turbamento sia avvenuto senza gravità d'intenzione soltanto per rimuovere un proprio danno, non può perimere la punibilità del fatto, perchè questo farsi violentemente giustizia da sè è di-

chiarato crimine di pubblica violenza, anche quando si voglia con esso conseguire un preteso diritto, e quindi non importano i motivi del fatto; e la prava intenzione del turbamento violento del diritto d' un altro, annesso ad un fondo, è insita nel fatto stesso.

(D. 5 marzo 1853, N.º 1468 Vol. IV p. 12).

3. Quando con preterizione dell' autorità è turbato con violento ingresso di più persone radunate il pacifico possesso di un fondo, non occorre per costituire il fatto materiale del crimine definito nel § 85, che queste persone od almeno alcune di esse fossero armate. Può per altro ammettersi la scusa dell' errore per avere creduto proprio il fondo altrui.

(D. 26 agosto 1853, N.º 8587, Vol. IV p. 546, — e 19 aprile 1854 N.º 3640, Vol. V p. 21).

### § 85.

1. Per *malizia* non si deve intendere soltanto l' intenzione di recar danno, escluso qualunque altro scopo; e l' idea del crimine di pubblica violenza mediante danneggiamento malizioso dell' altrui proprietà non cessa, quando al medesimo era unita la mira di conseguire un preteso diritto o di farsi giustizia per un presunto torto sofferto.

2. In un' azione, che alcuno intraprende soltanto nella sua illimitata proprietà e dalla quale può derivare un danno per la proprietà di un altro, solo quando questi, benchè ammonito dal primo e benchè avesse avuto notizia dei provvedimenti da lui presi, tuttavia entrò nella proprietà di lui, quando quindi il pericolo di patir danno dipende solamente da un' azione od omissione procedente dalla libera volontà altrui, non può riconoscersi la sussistenza di alcun danneggiamento malizioso, (criminoso), dell' altrui cosa.

(D. 16 giugno 1851, Vol. II p. 115, 122).

3. All' incontro nella D. 25 novembre 1852 N.º 12162 vol. III p. 593 dichiara la Suprema Corte, che per malizia si deve intendere soltanto un' azione intrapresa per inclinazione a recar danno.

4. Ogni azione, colla quale si mira a recar danno ad un altro nella sua proprietà, inchiude in sè una malizia, e qualora per la sua qualità non costituisca uno dei crimini contemplati dal § 83 Cod. pen. o nei capitoli 20, 21, 22 e 23 della prima parte del Cod. pen., deve punirsi come azione maliziosa per sè stessa, secondo l' importo del danno, o come crimine (§ 85), o come contravvenzione (§ 468). Nulla cangia alla cosa, che l' azione sia stata commessa per petulanza o per ischerzo; imperciocchè questi vanno talvolta fino alla malizia, ed in quello spirito si commettono atti maliziosi, per cui non è esclusa secondo il § 2 l' imputazione dell' azione rispetto alla gravità d' intenzione.

(D. 27 febbraio 1852 Vol. III p. 633).

5. Il proprietario d' un fondo, affittato ad un terzo col mietero arbitrariamente e maliziosamente i frutti ancora immaturi di esso, se il danno raggiunge l' importo necessario, si rende reo del crimine di pubblica violenza mediante danneggiamento malizioso dell' altrui proprietà, perchè il diritto di percepire i frutti del fondo preso in affitto costituisce una parte integrante della proprietà dell' affittuale e quindi rispetto al proprietario del fondo questi frutti vanno considerati come cosa altrui.

(D. 17 gennaio 1852 N.º 11287, Vol. II p. 770).

### § 93.

Pel materiale di fatto nel crimine di pubblica violenza mediante restrizione non autorizzata dell' altrui libertà personale non occorre, che sieno state violentemente messe le mani addosso alla persona impedita nell' uso della libertà personale, nè che sia intervenuta una minaccia pericolosa, e non è nemmeno necessario, che l' autore si abbia arrogato un potere penale o di por-

lizia appartenente allo Stato; ma basta, che sia stata arbitrariamente tenuta rinchiusa una persona, o ch'essa sia stata arbitrariamente impedita nell'uso della libertà personale, dato che all'autore non competesse alcuna podestà su tale persona e che egli non avesse fondato motivo di reputarla rea di qualche crimine, nociva o pericolosa.

(D. 16 gennajo 1852, Vol. II. p. 745).

### § 96.

1. Per la sussistenza del crimine diretto non occorre che l'allontanamento dalla casa paterna sia avvenuto ad opera materiale dell'imputato o di un suo mandatario; ma nel caso, che l'allontanamento sia avvenuto con scienza e volontà della rapita, basta che l'allontanamento di essa dalla casa paterna, maritale ecc. sia stato previamente concertato col rapitore, non potendosi in tal caso parlare di una semplice fuga nel senso del § 145 Cod. civ., ed avendosi a sufficienza l'elemento dell'inganno nei concerti e nei provvedimenti presi dietro alle spalle dei genitori, del conjuge ecc.

(D. 27 agosto 1852 N.° 8565, Vol. III p. 385).

Jenull così spiega il ratto: per ratto s'intende il sottrarre una persona in un modo illegittimo alla sua sfera di libera azione per condurla da un luogo in un altro colla mira di assoggettarla alla disposizione piena del rapitore o di colui, a favore del quale avviene il ratto, adoperando a ciò astuzia o forza.

2. La forza, di cui parla il § 96 Cod. pen., deve essere stata usata o contro la persona rapita o contro quella, alla cui sorveglianza fu affidata: o contro altre persone, che l'imputato potesse riconoscere come incaricate di tale sorveglianza.

(D. 14 giugno 1854 N.° 6162 Vol. V p. 112).

3. Anche una madre illegittima può commettere il crimine di ratto sul proprio figlio affidato alle altrui cure.

(D. 11 novembre 1852 N.° 41645, Vol. III p. 545).

4. Una madre illegittima peraltro, la quale tolga colla forza il proprio figlio alle persone, cui era stato affidato dall'Istituto dei ritrovatelli, non commette alcun ratto criminoso, perchè avendolo consegnato a quell'Istituto spontaneamente e senza rinuncia aveva diritto a riprenderlo dal medesimo e quindi anche da chi l'aveva ricevuto dall'Istituto, non potendo aver maggiori diritti dell'Istituto stesso.

(D. 13 settembre 1854 N.° 9618, Vol. V p. 374).

### §§ 98 e 99.

1. Devesi ammettere la pericolosità d'una minaccia contro la vita, o la salute, soltanto quando le circostanze, che l'accompagnano, sono di tale natura, che con ogni verosimiglianza se ne debba temere la vicina esecuzione.

(D. 5 agosto 1852 N.° 7854, Vol. III p. 338).

2. La minaccia d'un male alla vita ed alla salute deve risguardarsi pericolosa, quando è congiunta alla verosimiglianza di un'immediata esecuzione, se il minacciato non fa od omette quello che il minacciante pretende e vuole estorcere colla minaccia.

(D. 5 febbrajo 1853 N.° 672, Vol. IV p. 639 e quella al § 81 N.° 7).

3. Per rilevare, se una minaccia possa incuterè fondato timore al minacciato, conviene sempre avere riguardo alle relazioni ed alla qualità personale del minacciato.

(D. 2 settembre 1852 N.° 8819, Vol. III p. 561, — 12 maggio 1853 N.° 4240, Vol. IV p. 469).

4. Per minaccia, contemplata dai §§ 98 e 99, può essere intesa soltanto l'espressione o la manifestazione di volere infliggere ad alcuno il male indicato nella legge. È indifferente, che una tale minaccia avvenga a voce od in iscritto, direttamente o mediatamente od in altro modo, p. e. con gesti, col

far mostra di armi pericolose, col minacciare a pugno chiuso e simili indicando su chi la si eseguirà; ma tostochè il male minacciato fu anche prodotto o fu tentato di produrlo, non può più parlarsi di minaccia. Quantunque secondo il § 98 la minaccia possa avvenire anche con azioni, gesti o rappresentazioni figurate, ciò presuppone per altro, che l'azione p. e. il minacciare col pugno, col bastone, il mirare con un fucile esprima soltanto l'intenzione, la risoluzione di ledere il minacciato nel corpo, nella libertà, nell'onore o nella sostanza, perchè se l'azione consiste in una lesione effettiva od attentata di altri, non può parlarsi di semplice minaccia. Allora si tratta d'un'azione consumata dell'accusato e non della minaccia di eseguirla.

(D. 23 marzo 1853 N.° 2869, Vol. III p. 789).

5. Attuandosi la minaccia, non si può essere dichiarato reo di una duplice azione punibile, della minaccia cioè e dell' inflizione del male minacciato, ma può formar tema del giudizio soltanto il male effettivamente recato, cioè la effettiva lesione del corpo, della libertà, dell'onore o della proprietà.

(D. 21 novembre 1854, N.° 42474, Vol. V p. 509).

L'Ost-Deutsche-Post al N.° 141 di quest'anno in data 20 giugno riferiva aver la Cassazione di Vienna di recente deciso, che qualora si avesse fatta la minaccia qualificata dal § 99 ed indi inflitto al minacciato un male, si aveva a carico del reo la concorrenza del crimine di pubblica violenza e della lesione corporale.

6. Se una minaccia non ispirò alcun timore al minacciato, non potrà più parlarsi di crimine di pubblica violenza considerandosi nel § 89 una minaccia, che faccia impressione sul minacciato, purchè il timore esternato non apparisca infondato, e quindi anche la minaccia per sè stessa pericolosa non basta, quando per le circostanze speciali del caso non valse ad incutere un timore.

(D. 26 aprile 1854 N.° 3845, Vol. V pag. 22).

7. Il concetto della minaccia d'omicidio non presuppone necessariamente dovere il minacciato essere convinto, che l'autore eseguirà effettivamente la minaccia, ma basta secondo il § 99 Cod. pen., che la minaccia sia atta ad incutere paura od inquietudine al minacciato.

(D. 1 marzo 1854 N.° 1955, Vol. V p. 405).

8. Pel crimine di pubblica violenza secondo il § 99 Cod. pen. basta, (come in generale secondo il § 1 per ogni crimine), anche la prava intenzione indiretta d'incutere timore colla minaccia.

(D. 13 gennaio 1853 N.° 215, Vol. III p. 675).

Il prof. Herbst osserva, che siccome non è ciò da intendersi nel senso, che l'agente sia contabile di pubblica violenza, quand'anche non avesse punto avuto di mira il male avvenuto, il quale del resto può derivarne facilmente, d'ordinario o perfino necessariamente dal suo modo di agire, così la Corte di Cassazione avrà voluto esprimere, che ad onta della negata prava intenzione, la si proverà colle circostanze di fatto, che accompagnarono la sua azione, in quanto l'accusato poteva facilmente prevedere, che faceva minacce e che queste incutevano timore fondato al minacciato.

9. Se anche il minacciato non temette l'esecuzione della minaccia, basta, onde si applichi il § 100 secondo capoverso, che la minaccia fosse atta ad incutere timore od inquietudine al minacciato, essendo nel crimine di pubblica violenza, contemplato dal § 99, sufficiente la prava intenzione cosiddetta indiretta a stabilire la prova della reità.

(D. 15 febbrajo 1855, Eco Vol. V N.° 501).

### *Dell'abuso del potere d'ufficio.*

#### §. 101.

1. Un capo-comune, riguardo alla sua sfera d'attribuzioni, deve essere riguardato come un pubblico impiegato e quindi con un abuso del potere af-

fidatogli in tale sua qualità si rende reo del crimine di abuso del potere d'ufficio.

(D. 2 settembre 1852 N.° 8999, Vol. III p. 595).

2. Quanto alle azioni d'un capo-comune, che non cadono nella sfera di attribuzioni naturale, nè assegnata al capo-comune, non può parlarsi dell'abuso del potere affidato per provvedere ad affari del governo, in forza d'un incarico pubblico immediato o mediato; non potendo mai essere considerate come avvenute in forza del suo potere d'ufficio: non vanno dunque soggette al § 101 Cod. pen.

3. Per crimine d'abuso del potere d'ufficio occorre secondo il § 101 un agire positivo dell'impiegato, col quale egli si serve del potere, d'ufficio affidatogli per recar danno ad alcuno.

(D. 28 luglio 1853 N.° 7631, Vol. IV p. 645).

4. La circostanza, che alcuno, il quale si rese correo di abuso del potere d'ufficio, abbia con questo fatto contravvenuto ad un tempo ad una prescrizione di finanza, non perime la sua punibilità, secondo le leggi generali penali, producendo soltanto l'effetto, che oltre alla pena minacciata al crimine va soggetto anche alla pena incorsa per le leggi di finanza.

(D. 27 maggio 1853 N. 4704, Vol. IV p. 645 e l'altra all'art. IV N.° 5).

5. La punibilità dell'attestazione di falsità in cose d'ufficio non viene perentà dalla circostanza, che da altri atti si potesse facilmente rilevare la falsità delle attestazioni dell'imputato.

(D. 20 ottobre 1853 N.° 10578 Vol. IV p. 662).

6. Vedi le decisioni al § 68 e 81 sulla qualificazione d'impiegato e di guardia.

7. Pel crimine di abuso del potere d'ufficio, occorre secondo il § 201 un agire positivo dell'impiegato, col quale egli si serve del potere affidatogli per recar danno ad alcuno. Non basta adunque l'ommissione p. e. di una denuncia.

(D. 28 luglio 1853 N.° 7631, Vol. IV p. 645).

### § 104.

L'accettazione di un importo di danaro da parte di un impiegato, nella qualità di un'anticipazione per le spese occorrenti in un affare d'ufficio, non può considerarsi come un'accettazione di doni in cose d'ufficio, perchè l'idea di anticipazione implica una successiva imputazione e quindi esclude all'atto della consegna l'accettazione d'un vantaggio.

(D. 26 agosto 1852 N.° 7942, Vol. III p. 634).

### § 105.

1. La seduzione d'un impiegato a concedere il permesso di esercitare un mestiere, benchè non vi sieno tutte le condizioni a ciò chieste dalla legge, verrà risguardata come seduzione all'abuso del potere d'ufficio, perchè qui si tratta della decisione di affari pubblici.

(D. 19 maggio 1851, Vol. II p. 74).

2. Il giudice inquirente incaricato dell'istruzione d'un processo penale, è indubbiamente un giudice penale nel senso del § 105 Cod. pen., non dovendosi questo concetto limitare al giudice, che decide, ed attribuendo il § 110 del Regolamento penale (17 gennaio 1850) al giudice istruttore un potere speciale. Chi tenta quindi di sedurre con doni un giudice inquirente ad una parzialità od alla violazione del suo dovere d'ufficio, deve punirsi come reo di crimine a senso del § 105 Cod. pen. e non già di contravvenzione a sensi del § 341.

(D. 4 marzo 1852 N.° 1774, Vol. III p. 664).

3. Per l'applicabilità del § 105 basta, che il dono, con cui si vuole indurre l'impiegato a violare il suo dovere d'ufficio sia stato offerto verbalmente.

(D. 26 maggio 1851, Vol. II p. 84).

4. Il solo tentativo di sedurre con doni ad una parzialità e quindi alla violazione del suo dovere d'ufficio un impiegato, costituisce il crimine preveduto nel § 101, o la contravvenzione contemplata dal § 311 Cod. pen.

(D. 28 febbrajo 1853 N.° 465, Vol. IV p. 353).

5. Sotto l'espressione « tenta di sedurre con doni », pei combinati §§ 104, 105 e 311, si deve intendere non soltanto l'effettiva consegna d'un dono, ma anche l'offerta o la proccaccia di esso.

(D. 10 febbrajo 1853 N.° 1254, Vol. IV p. 294).

6. La consegna di un dono, quando sia avvenuta esclusivamente collo scopo di affrettare un'operazione d'ufficio, che può farsi senza ritardare o posporre contro al proprio dovere altri affari, non costituisce un'azione di punitiva giustizia.

(D. 29 marzo 1854, Vol. V p. 158).

7. La seduzione per lettere alla violazione del dovere d'ufficio costituisce un crimine al pari di quella fatta a voce.

(D. 22 febbrajo 1854 N.° 1699, Vol. V p. 338).

### *Della falsificazione delle carte di pubblico credito.*

#### § 106.

1. Quando alcuno ha incominciato ad incidere sopra una piastra di metallo preparata il disegno d'una carta di pubblico credito, si è procurato un torchio per trarne copie e fece anche passi per procurarsi la carta occorrente, deve essere punito per attentata contraffazione di carte di pubblico credito, e non si può aver riguardo alla sua asserzione, che la sua mira non era diretta a fabbricare banconote effettivamente false, ma soltanto a truffare persone credule, perchè dalla sua stessa azione risulta il contrario.

(D. 12 agosto 1852 N.° 8032, Vol. III p. 323).

2. Anche i quarti di banconote di vecchia forma, ad uso di moneta spicciola, devono risguardarsi, come carte di pubblico credito equivalenti a moneta.

(D. 21 agosto 1851, Vol. II p. 285).

3. Secondo il § 106 è indifferente, che la carta di pubblico credito contraffatta fosse o no atta ad illudere e quale fosse lo scopo finale per cui fu contraffatta e posta in circolazione.

(D. 10 novembre 1853 N.° 11476, Vol. IV p. 470).

#### § 107.

Per fondare la correità nel crimine di contraffazione delle carte di pubblico credito (per contrapposto della complicità trattata nel § 109), occorre un concerto con un autore immediato.

(D. 11 settembre 1851, Vol. II p. 325).

#### § 114 b.

Allorquando vengono tagliate a pezzi banconote, e questi pezzi, levatone uno, vengono di nuovo attaccati assieme per comporne così e spendere una nuova banconota con iscopo di lucro, havvi falsificazione di carte di pubblico credito; imperciocchè le nuove cedole non contengono tutto quello, che contenevano in origine e per esse richiedevasi.

(D. 28 dicembre 1854 N.° 12121, Vol. V p. 628).

### *Della falsificazione di monete.*

#### § 118.

1. Nel crimine di falsificazione di monete la prava intenzione consiste nell'intenzione di servirsi della moneta falsa, come di danaro: quest'intenzione

non risulta sempre immediatamente dalla sola fabbricazione di monete false, ma può in qualche modo apparir dubbia.

(D. 4 settembre 1851, Vol. II p. 315).

2. Vedi la decisione 28 giugno 1854 al § 197.

3. Nel crimine di falsificazione di monete del pari che quello di carte di pubblico credito, la legge non richiede una perfetta somiglianza della falsificazione colla vera moneta, sicchè questi crimini non abbiano a sussistere quando manchino nel contraffatto o non sieno chiaramente espresse parole od anche righe della vera moneta e carta, o se il contraffatto è facile a distinguersi dal genuino.

(D. 19 aprile 1854 N. 5891, Vol. V p. 832).

4. Questo crimine è consumato, ancorchè l'autore si sia soltanto procurato gli stromenti per la fabbricazione di monete false, senza che occorra che le false monete sieno state anche coniate o che si abbia principiato a coniare.

(D. 4 gennajo 1854 N.° 13531, — e, 24 maggio 1854 N.° 5422, Vol. V p. 257).

5. Il crimine di falsificazione di monete secondo la definizione datane nel § 118 lett. a è commesso oramai col coniare illegittimamente monete; non si richiede direttamente anche l'intenzione di porle in circolazione, essendo questa presunta nel fatto. Contro tale presunzione può certamente essere provato, che l'accusato nella sua azione non aveva allora malvagio proponimento; nel qual caso non gli si può imputare il crimine di falsificazione di monete.

(D. 11 gennajo 1854 N.° 13614, Vol. V p. 360).

### *Della perturbazione della religione.*

#### § 122 lett. a.

Pel crimine di perturbazione della religione mediante bestemmie consiste in espressioni, con cui si dimostra un patente disprezzo contro la Divinità. La prava intenzione consiste manifestamente nell'uso di tali espressioni, specialmente quando sieno state proferite alla presenza di uomini conosciuti più ed a proposito d'un discorso di religione.

(D. 24 novembre 1851, Vol. II p. 504).

Il crimine di perturbazione della religione mediante la bestemmia, contemplato dal § 122 lett. a si verifica non solo quando si attribuiscono a Dio qualità cattive o viziose, o si proferisca contro Dio parole infamanti, ma anche quando si detrae una qualità inerente all'Ente Supremo, non contemplando la legge la Divinità esclusivamente nel concetto speciale datoci dalla Chiesa.

(D. di Cass. riportata dalla Gazz. dei Trib. Vol. V.).

#### § 122 lett. b.

Nel crimine di perturbazione dell'esercizio d'una religione non è punto necessario, che sia stato materialmente ed effettivamente turbato l'esercizio della religione, potendosi commetterlo anche col ridere e col beffeggiare. Siccome secondo le prescrizioni religiose per gli israeliti in certi esercizi di culto è loro necessario un vaso con acqua, tanto questo vaso, che l'acqua contenutavi deve essere riguardata come arredo destinato al divin culto, ed il gettar via quest'acqua come un maltrattamento disonorante di tali arredi.

(D. 21 aprile 1853 N.° 3378, Vol. IV p. 405).

#### § 123.

1. Non è fondato nè nella lettera nè nello spirito della legge l'ammettere l'esistenza d'un *comune pericolo* solamente quando la seduzione sia generale e la dottrina irreligiosa sia esposta sistematicamente e con forza convincente: ma havvi anche quando un padre di famiglia, i cui figli sono in una età, nella

quale la seduzione riesce senza particolari difficoltà, ripetutamente bestemmia innanzi ai suoi figli contro Dio e contro la religione e cerca di distruggere nei suoi figli il sentimento religioso.

(D. 1. luglio 1852 N.° 6440, Vol. III p. 665).

2. Nel § 123 Cod. pen. per *pubblico scandalo* deve intendersi uno scandalo generale, al quale non basta la semplice pubblicità del luogo e la semplice presenza di due o tre persone che si scandalizzano.

(D. 10 maggio 1854 N.° 3887, Vol. V p. 60).

*Dello stupro, dell'oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine.*

§ 126.

Per applicare la sanzione penale del duro carcere da 10 a 20 anni, non occorre, che il grave pregiudizio derivato alla danneggiata sia stato anche diviso dal reo, bastando anche un esito tale, proveniente da sola colpa dell'agente.

(D. 6 maggio 1851, Vol. II p. 52).

§ 127.

1. All'espressione « *intrapreso* » lo stesso uso generale della lingua non connette l'idea della compiuta esecuzione di una azione divisata, ma soltanto il principio di essa; ed è anche chiaro, che il legislatore con questa espressione non intese al § 127 solo il commercio carnale compiuto, ma tanto l'attentato quanto il consumato.

(D. 2 dicembre 1852 N.° 12571, Vol. III p. 805).

2. La legge dichiara crimine di stupro non già la violazione consumata ma anche la sola intrapresa violazione di un'impubere. Non occorre quindi pel materiale del fatto nè che sia intervenuta deflorazione, nè che sia stata adoperata violazione.

(D. 4 marzo 1852 N.° 1996, Vol. III p. 395).

Il Codice badese dichiara stupro consumato quello, in cui avvenne una congiunzione delle parti sessuali (§ 372).

3. L'opinione che la legge col richiedere al § 127 pel fatto dello stupro non già il commercio consumato, ma semplicemente quello intrapreso ossia incominciato, dia a riconoscere che, la persona di sesso femminile, contemplata in quel § debba essere fisicamente sì sviluppata da potersi prestare ad un commercio carnale, sicchè questo potesse essere non solo incominciato, ma anche compiuto, è erronea; non facendo la legge alcuna distinzione tra l'età al di sotto dei 14 nè tra il grado di fisico sviluppo della ragazza impubere. Quindi havvi il crimine del § 127 anche se il commercio carnale fu intrapreso con una ragazza sì poco fisicamente sviluppata, che ne fosse impossibile il compimento.

(D. 16 giugno 1853 N.° 5911, Vol. IV p. 487).

4. Pel crimine di stupro secondo il § 127, non occorre che la persona violata venga privata del fior verginale coll'atto libidinoso con essa intrapreso. L'opinione, che l'illegittimo commercio carnale intrapreso o consumato con una persona impubere costituisca il crimine di stupro allora soltanto, che la ragazza impubere si trovi ancora in possesso della sua verginità, nè sia mai stata usata da altro uomo, non è giusta.

(D. 20 ottobre 1853 N.° 40604, Vol. IV p. 422).

5. L'illegittimo commercio carnale sopra una donna impubere, anche solo intrapreso, costituisce il crimine compiuto del § 127; un'azione conducente all'intrapresa di tale commercio è quindi l'attentato di tale crimine.

(D. 7 luglio 1851, Vol. III p. 672).

6. L'illegittimo carnale commercio, intrapreso con una ragazza impubere, benchè col suo consenso e *senza uso di violenza*, può essere punito col duro

carcere da 10-20 anni, giusta il secondo periodo del § 126, quando ne sia derivato un grave pregiudizio alla salute od alla vita della violata; perchè a motivo dell'incapacità legale di acconsentire dell'impubere, un tale atto, benchè intrapreso colla sua volontà, per la protesta fatta dalla legge in suo nome, è dichiarato un'estorsione della volontà e quindi una violenza nel senso del § 126.

(D. 6 maggio 1851, Vol. II p. 52).

### §§ 127 e 128.

1. L'illegittimo commercio carnale intrapreso sopra una donna impubere o l'abuso sessuale, commesso sopra un ragazzo od una ragazza impubere dev'essere, *anche in caso di loro adesione*, punito come il crimine punito per crimine di stupro secondo il § 128, senzachè pel fatto materiale di questi crimini occorra l'uso dei mezzi indicati nel § 125.

(D. 6 maggio 1853 N.° 4332, V. IV p. 534 — e l'altra 4 marzo 1853, Vol. III p. 395).

2. Non havvi il crimine di stupro nel § 127 e di oltraggio al pudore pel § 128, quando l'agente aveva sufficienti motivi, per reputare, che la persona violata avesse oltrepassato l'anno 14.mo; infatti in tal caso questi si trovava in un errore, escludente l'imputazione a crimine secondo il § 2, che non gli lasciò riconoscere nella sua azione il crimine definito nei §§ 127 e 128.

(D. 7 ottobre 1852 N.° 10395, Vol. III p. 318).

La Corte di Cassazione dichiarava: non essere da temere, che lo stupratore si sottragga alla pena con questa scusa, incumbendo al giudice di valutarne i motivi e di ammetterla solo quando sia convinto in base a questi, che essa meriti fede.

Il prof. Herbst osserva: come con ciò abbia la Corte di Cassazione riconosciuto il principio che il malfattore deve aver cogitato e deliberato ogni singola circostanza, componente il materiale della definizione legale di un crimine, poichè nel fatto ora sottoposto assolse l'accusato di stupro per non avere pensato, che la ragazza era impubere; circostanza elementare della definizione del § 127.

(Vedi anche Hye, Commento del § 4).

3. La differenza fra lo stupro di persona impubere e l'oltraggio al pudore di persona impubere, prescindendo dall'eventuale differenza del sesso, non consiste già che nel primo caso il commercio carnale benchè solo intrapreso potesse essere anche consumato per la costituzione fisica della persona impubere, ma bensì in ciò, che nel primo caso si tratta di commercio carnale propriamente detto e nel secondo di qualunque altro abuso sessuale, differente dal commercio carnale.

(D. 16 giugno 1853 N.° 5911, Vol. IV p. 487).

I. Riferendosi il § 127 allo stupro di una persona femminile, ed avvenendo, che una donna induca un fanciullo, la cui custodia non le è affidata (§ 132 III) a commettere seco lei un commercio carnale secondo le leggi di natura, sarà dessa punibile per oltraggio al pudore?

Un Tribunale lo negò a motivo, che questo richiede un abuso sessuale diverso dal commercio carnale.

La Gazz. dei Trib. di Milano (Vol. V N.° 81) opina il contrario, riflettendo, che il modo d'abuso sessuale contemplato dal § 127, e che si esclude dal § 128 per l'oltraggio al pudore, va inteso complessivamente col commercio carnale intrapreso sopra una persona femminile impubere: ciò, che ritiene fondato. Premettendo il *modo diverso* di abuso sessuale un *primo modo*, e l'abuso sessuale non avendo un significato determinato senza riportarlo a determinate persone, ragion vuole, che la dizione « in un modo diverso di quello indicato dal § 127 » sia riferibile non al fanciullo, perchè di lui al § 127 non si fa parola, ma alla ragazza sotto i 14 anni, ed alla donna impotente od inconsapevole di sè stessa, a cui si limita il primo modo, tanto più, che la costruzione tedesca la fa susseguire a loro. L'opinione per qualificare il caso proposto ad oltraggio al pudore risulta ancora più fondata in legge, ove si paragonino i §§ 127 e 128 coi §§ 360 e 336 N.° 2 del Cod. badese,

chiaro apparendo, che a questi ultimi quelli si conformino. Il § 360 è del tenore (tradotto letteralmente dal tedesco): Chi commette atti libidinosi con un ragazzo, che non ha compiuti i 14 anni o con una ragazza di eguale età, e che non sia ancora pubere (« *mannbar* » atta a congiungersi con un uomo), ovvero seduce tali impuberi a commettere o tollerare atti libidinosi, ogniquivolta l'azione non trascenda ad un reato più grave (§ 336 N.º 2) o si presenti, come una compartecipazione al crimine di un altro, è punibile col carcere da 3 mesi a 2 anni. Il § 336 N.º 2 citato dal § 360 è del tenore: È punibile per stupro colui, che commette commercio carnale con una ragazza, la quale non ha compiuti i 14 anni e non è ancora pubere.

Rivedasi in fine la D. di Cass. al N.º 1. dei §§ 127 e 128.

II. Commette il crimine di stupro, previsto dal § 127 il suddito austriaco, il quale trovandosi in uno Stato estero (di Parma, di Napoli, o Sardo), in cui si permette il matrimonio alle ragazze, che raggiunsero il 12.º anno di età in cui quindi a questa età cessa il loro stupro pel semplice uso carnale, si sposa ad una tale ragazza estera, la quale non ancora compì i 14 anni?

A taluno parrà ovvio l'affermarlo, basandosi al disposto del § 36 Cod. pen., pel quale il suddito austriaco venendo colto entro l'Impero deve essere trattato a norma di questo Codice penale *senza riguardo alle leggi del paese*, ove il crimine è avvenuto.

Si opina però il contrario nel riflesso, che come quel matrimonio è valido, limitando all'estero le proprie leggi austriache in quanto si tratti della nostra, ma non dell'altrui capacità personale, così lo stupro, che si commette col commercio carnale intrapreso sopra persona di sesso femminile, che non compì peranco i 14 anni (§ 127), riguarda le persone femminili di questo impero soltanto, poichè fondandosi sulla loro incapacità personale, in riguardo alla quale si commette il crimine anche se sono assenzienti, e quest'incapacità essendo diversa secondo i climi, (attestandoci Montesquieu nella sua opera « Spirito delle leggi » che in Africa a 9-10 anni le donne sono già avvizzite) e secondo l'educazione, come complesso di tutte le circostanze intellettuali e morali, non può il legislatore, che aver voluto provvedere all'incapacità delle proprie impuberi e non delle estere.

III. Il § 129 punisce la libidine contro natura con persone del medesimo sesso. Colui, che è parte passiva, tollerando sopra il suo corpo un atto di pederestria, è punibile a mente di questo §?

Si oppone, che siccome egli non isfoga alcuna libidine, essendo questa riposta nell'accontentamento del proprio organo sessuale, così il § 129 contempla soltanto colui, che lo tratta sodomiticamente; e lo si vorrebbe invece punibile a termini del § 509, il quale punisce per contravvenzione chi fa commercio libidinoso del suo corpo.

Ma ciò sarebbe infondato, perchè il § 509 tratta del naturale commercio libidinoso ed anzi il termine « *commercio* » è ivi preso nel senso affatto speciale di chi commette atti libidinosi naturali per *mestiere*; il § 129 invece tratta degli atti libidinosi contro natura commessi anche una sola volta. Non essendo la parola *libidine* circoscritta al commercio carnale, ma dovendosi intenderla nel suo significato ordinario (Ris. Sovr. 22 giugno 1844), fa intendere, che la generica disposizione del § 129 ha applicazione anche a chi mostrò la propria corruzione e piacere libidinoso col prestarsi all'altrui isfogo. Infine egli si sarebbe reso correo di tale isfogo, avendo contribuito a renderne sicuro l'esecuzione ed avendovi prestato ajuto col prestarsi come stromento (§ 8). Sappiamo di taluno, che or sono pochi anni fu condannato dai Tribunali Criminali e d'Apello in Venezia, per libidine contro natura, essendo egli andato a cercare chi lo trattenesse sodomiticamente, poichè a suo dire, si sentiva all'ano un'irritazione che sfogavasi coll'atto di libidine contro natura.

### § 132.

1. Havvi seduzione alla libidine, quando una persona di sesso femminile,

senza che essa medesima abbia a ciò invitato col suo contegno impudico o colla notoria sua condotta, venga portata a mezzo di lusinghe, di eccitamento dei sensi od in altro modo, a lasciarsi indurre ad un atto libidinoso, che altrimenti essa non avrebbe commesso, o non avrebbe tollerato (Vedi la D. seguente).

2. Deve risguardarsi come persona affidata alla sua cura, anche la pupilla affidata alla sorveglianza del contutore, benchè questi non esercitasse tale diritto di sorveglianza nè adempisse i suoi doveri.

(D. 24 novembre 1851, Vol. II p. 504).

3. Dalla parola usata nel § 132 « *seduce* » risulta, che per l'esistenza di questo crimine, non occorre, che i ragazzi abbiano in conseguenza della seduzione commesso effettivamente atti libidinosi; ma pel significato della ridefetta parola e per lo spirito della legge è sufficiente, che l'autore abbia intrapreso la seduzione quand'anche sia rimasta priva di effetto.

4. La seduzione ad atti libidinosi può avvenire non solo con parole ed esortazioni, ma anche con azioni a ciò tendenti.

(D. 11 novembre 1852 N.° 11562, Vol. IV p. 668).

5. La parola « *libidine* » non va limitata a sensi del § 132 Cod. pen. soltanto all'effettivo commercio carnale.

(D. 15 dicembre 1853 N.° 12891, Vol. V p. 305).

Si trattava del crimine di seduzione di libidine.

6. Per l'idea della seduzione alla libidine non occorre, che la persona sia stata affidata dal Tribunale o dalla tutela, ma basta, che ad alcuno sia stata in genere affidata una persona per l'istruzione, per la cura, o per l'educazione, e che essa abbia assunta tale obbligazione.

(D. 6 maggio 1853 N.° 4352, Vol. IV p. 534).

7. Un figlio, benchè abbia uno speciale tutore, deve essere sempre riguardato, come affidato alle cure del suo padrigno, nella cui famiglia vive, perocchè questi coll'aver sposata la madre del ragazzo ed aver accolto il ragazzo stesso nella sua famiglia, ha assunto quale capo di famiglia la sorveglianza di esso, ed il tutore col lasciare il pupillo nella famiglia del padrigno lo ha affidato alla immediata di lui sorveglianza.

(D. 28 gennaio 1853 N.° 657, Vol. IV p. 270).

8. Se i genitori consegnano un figlio ad una persona di servizio, esso deve essere risguardato, come *affidato alla cura di essa*. Non si può ammettere, che la parola « *cura* » nel § 132 debba essere limitata all'idea di una cura » nel senso del Cod. civ., ma si deve intendere nel più ampio senso di sorveglianza.

(D. 17 febbrajo 1853 N.° 4642, Vol. IV p. 357).

Si rimarca che il termine tedesco tradotto per cura è « *Aufsicht* », il quale propriamente significa sorveglianza, ed infatti attenendosi a questo ultimo termine meglio si comprenderanno le decisioni ai N.° 2 ed 8 del § 132.

### *Dell'omicidio e dell'uccisione.*

#### § 134.

Anche secondo il Codice 1803 doveva risguardarsi, come atto a costituire il materiale del fatto nel crimine d'omicidio o di uccisione quell'azione, che produsse la morte di un altro, bensì necessariamente ma soltanto in conseguenza della qualità personale dell'interfetto.

(D. 25 novembre 1852 N.° 12299, Vol. III p. 442).

#### § 135.

1. Il principio stabilito nel § 134 Cod. pen., che l'agente abbia a rispondere anche nel caso, per cui sia rimasta interfetta una persona diversa da quella, contro cui era propriamente diretta la prava intenzione, che quindi debbasi aver riguardo più alla pravità d'intenzione posta in atto, che all'esito esteriore di quella e venga ugualmente punita questa pravità d'intenzione posta in atto, an-

corchè non sia stato raggiunto lo scopo-divisato, deve essere per coerenza applicato anche ai crimini affini di uccisione e di grave lesione corporale.

(D. 21 luglio 1852 N.° 6998, Vol. IV p. 580).

2. Proditorio è ogni attacco, che pel procedere di nascosto e di sorpresa non si poteva prevedere e contro del quale quindi non si poteva difendersi nè prevenirsi.

(D. 21 agosto 1851 N.° 214, Vol. II p. 285).

3. Non può essere riguardato, come mandante di un omicidio se non colui che non solo ha destato nell'altro il pensiero di ammazzare un terzo, ma inoltre sia colla promessa di un premio sia in altro modo ha fatto in guisa che questo pensiero diventi effettiva risoluzione, e lo ha anche determinato ad eseguire questa risoluzione. Quindi colui, al quale si può solamente addebitare, che egli abbia destato nell'altro il pensiero di ammazzare un terzo, può bensì essere punito come correo di omicidio (§ 157), ma non come mandante (§ 156).

(D. 15 luglio 1852 N.° 6986, Vol. III p. 508).

### § 139.

1. Il crimine d'infanticidio, mediante deliberata omissione dell'assistenza necessaria al neonato, havvi allora soltanto che la partoriente, rimanendo assolutamente passiva, nulla ha fatto per conservare la vita del neonato; tostochè essa oltre al non prestare alcuna assistenza al neonato, ha eseguito anche qualche azione positiva, e coll'intenzione di privar di vita il neonato, lo trattò in modo, da derivarne la di lui morte, il suo fatto deve essere trattato, come infanticidio mediante interfezione del neonato.

(D. 7 aprile 1853 N.° 3285, Vol. IV p. 349).

2. Quando una madre, che ha divisato di privar di vita il neonato partorisce in piedi, affinchè il neonato, cadendo dalle di lei parti sessuali, sopra una superficie dura, p. e. sopra un pavimento di mattoni, venga a perire, il suo fatto, qualora le lesioni riportate per tale caduta, producano effettivamente la morte del bambino, deve essere punito, come infanticidio mediante interfezione del neonato e non per semplice deliberata omissione della necessaria assistenza.

(D. 27 maggio 1853 N.° 5174, Vol. IV p. 108).

3. Nel caso, in cui la madre subito dopo il parto aveva posto il neonato in un fosso asciutto e coperto di pietre, sicchè avrebbe dovuto soccombere, se non fosse stato rinvenuto da un terzo, la Corte di Cassazione dichiarò:

a) Havvi nel caso concreto il crimine di attentato infanticidio mediante deliberata omissione della necessaria assistenza al neonato, avendo omesso del tutto di prestare al bambino l'assistenza necessaria nel parto ed avendolo anzi messo in tale condizione, che egli doveva necessariamente perire, se non fosse stato salvato per un accidente del tutto impreveduto;

b) Assai affine è questo crimine coll'altro per esposizione d'infante coincidendo riguardo al materiale di fatto, che venga cioè sottratta o negata al bambino l'assistenza a lui ancora indispensabile, ma per il primo si richiede un bambino appena nato, riguardo al quale la madre che vi è obbligata non può riconoscere l'indispensabile necessità di assistenza positiva, affinchè viva, nè deve trascurare di prestarla;

c) Non si poteva tramutare il fatto in esposizione d'infante sull'asserzione dell'accusata di non aver direttamente divisato e deliberato di far perire il neonato, quando la pravità d'intenzione è già insita nell'azione intrapresa dall'accusata colla coscienza delle necessarie conseguenze e deve considerarsi sussistente secondo il § 1 Cod. pen.

(D. 10 novembre 1853 N.° 41702, Vol. IV p. 549).

### § 140.

1. V'ha correità nell'uccisione (Vedi il § 5 N.° 3 e 4).

2. Non può imputarsi correità nell'uccisione, se non a colui che con ostile

intenzione prestò ajuto all'autore immediato in quell'azione, da cui è derivata la morte.

(D. 15 settembre 1851, Vol. II p. 250).

3. L'intenzione di recare una grave lesione non è un carattere essenziale del crimine di uccisione; basta l'intenzione di ledere in genere un altro nel corpo. L'intenzione di ammazzare è invece assolutamente esclusa dalla legge, altrimenti il fatto diviene omicidio.

(D. 23 gennaio 1852 N.º 390, Vol. II p. 804).

4. Quando il Giudizio ha il convincimento, che l'interfezione di una persona, fatta da una guardia nell'esercizio del suo servizio, non avvenne con un'intenzione ostile all'interfetto, ma soltanto colla mira di reprimere la resistenza opposta nell'esercizio del suo servizio, questo fatto non può essere dichiarato crimine d'uccisione, perchè essenziale carattere di questo crimine è l'intenzione ostile, e quella di reprimere coll'uso delle armi un'opposizione illegale non può dirsi ostile.

(D. 19 novembre 1852 N.º 11561, Vol. III p. 378).

5. Vedi anche la decisione al § 134.

6. Non si potrà imputare alcuno del crimine d'uccisione, quando la morte fu una conseguenza soltanto mediata o remota del fatto.

(D. 18 marzo 1851, Vol. I p. 537).

Si trattava di un caso, in cui alcuno, colpito in rissa da un legno nel capo, era caduto e nel cadere aveva urtato nello spigolo d'un sasso del terreno, da riportarne una lesione, unica causa prossima della di lui morte.

7. Secondo il § 140 Cod. pen. pel crimine d'uccisione non occorre, che la lesione, la quale ebbe per conseguenza la morte, sia stata commessa con una prava intenzione *determinata* e diretta in ogni caso a ledere criminosamente, bastando una nemica intenzione in genere.

(D. 10 aprile 1854 N.º 4339, Vol. V p. 61).

8. Se per la cura trascurata e pei disordini commessi dal ferito durante la sua malattia, piuttostochè per la natura del male, il quale sarebbe con tutta la verosimiglianza guarito completamente, è accaduta la di lui morte, non essendo state queste cause intermedie, sopravvenute dopo il ferimento, occasionate dalla stessa azione dell'accusato, non gli si poteva imputarne le conseguenze, sicchè il fatto non era di uccisione ma di grave lesione corporale.

(D. 8 febbrajo 1854 N.º 806, Vol. V p. 220).

Lo stesso si dirà del difetto di cura.

### § 143.

Colla sanzione del § 143, come coll'altra simile del § 157, 2.º capoverso viene punito principalmente l'esito, sicchè chiunque abbia portato la mano contro il maltrattato e con ciò abbia cooperato alla più sicura esecuzione del fatto, ne è responsabile, anche se esso non abbia recata la grave lesione, di cui non si può accertare l'autore.

(D. 9 dicembre 1853 N.º 11200, Vol. V. p. 302).

### Del procurato aborto.

#### § 144.

Vedi le decisioni al § 8 N.º 1 e 2.

### Della grave lesione corporale.

#### § 152.

1. La prava intenzione occorrente pel crimine di grave lesione corporale è quella in genere di nuocere, nè vi occorre quella di nuocere gravemente.

(D. 10 giugno 1851, Vol. II p. 92; — 4 agosto 1851, Vol. II p. 227; — 27 ottobre 1851, Vol. II p. 416; — 22 aprile 1852 N.° 3727, Vol. III p. 449; — 28 ottobre 1852 N.° 40822, Vol. III p. 561; — 17 dicembre 1852 N.° 43062, Vol. IV p. 19; — 6 ottobre 1853 N.° 9957, Vol. IV p. 717).

2. Havvi correità anche nel crimine di grave lesione corporale (Vedi decisioni al § 3 N.° 4).

3. La punibilità d' un' azione, come correità nel crimine di grave lesione corporale, non è tolta perchè il correo non avesse divisata la grave lesione, nè si fosse accordato sulla sua inflizione coll'autore immediato; imperciocchè bastando al crimine di grave lesione corporale la prava intenzione è sufficiente anche per la punibilità del correo.

(D. 28 ottobre 1852 N.° 40822, Vol. III p. 561).

4. La circostanza, che una lesione sia divenuta grave principalmente o soltanto in conseguenza della costituzione fisica personale (fisico infermo) dell'offeso, non ha alcuna influenza sulla qualificazione del fatto, come crimine di grave lesione corporale. Chi con nemica intenzione intraprende un atto dal quale possono esser lese anche soltanto persone deboli ed infermiccie, rimane responsabile per tutte le conseguenze, quantunque non sarebbero intervenute in un individuo sano e robusto.

(D. 17 dicembre 1852 N.° 43195, Vol. IV p. 20; — 20 febbraio 1853 N.° 4144, Vol. IV p. 537).

5. La natura di una ferita non dipende dalla più sollecita o più tarda sua guarigione, ma soltanto dalla sua qualità originaria.

(D. 9 settembre 1853, Vol. IV p. 718)

6. La decisione, se una lesione corporale debba risguardarsi come grave o leggera, spetta al giudice, pel quale il parere dei periti serve di sola informazione sulla natura della lesione nei riguardi intensivi ed estensivi, sulle sue conseguenze, sulla sua connessione coll'azione, che la provocò e sulle altre circostanze accessorie pel convincimento necessario al giudizio sulla sussistenza del crimine.

(D. 25 agosto 1851, Vol. II p. 290).

7. Vedi al § 135.

8. Se alcuno coll'intenzione di nuocere a Cajo, non coglie lui ma per caso Tizio, verso del quale non aveva alcuna intenzione nemica, e lo lede gravemente, esso deve essere dichiarato reo del crimine di grave lesione corporale, imperciocchè la legge nel § 152 dichiara oggetto del crimine una persona in generale e non soltanto un determinato individuo. I principii, stabiliti nel § 134 Cod. pen., sono applicabili anche al crimine di grave lesione corporale.

(D. 21 luglio 1853 N.° 6998, Vol. IV p. 580).

Nel calcolare i giorni entro i quali avvenne la guarigione, si terrà conto del primo giorno qualunque sia il numero delle ore, che corre dalla ferita alla mezzanotte del giorno medesimo, dovendosi calcolare il tempo secondo l'anno del calendario (art. VIII della Pat. di prom.).

### § 155 lett. c.

Vedi la decisione al § 139 N.° 1.

### § 157.

Vedi la decisione al § 143.

### *Dell'appiccato incendio.*

### § 166.

1. Pel crimine di appiccato incendio non occorre che sia stato incendiato un altrui bene immobile, ma basta anche, che sia stato appiccato il fuoco a cose mobili, tostochè il fuoco divoratore può chiamarsi incendio, secondo l'uso ordi-

nario della parola. Così è reo d'appiccato incendio chi ha dato fuoco ad una catasta di legna in un bosco; senzachè fosse derivato incendio al bosco stesso.

(D. 16 giugno 1833 N.° 5664, Vol. IV p. 718).

Si avverte, che i tedeschi adoperano la frase « Feuerbrunst » per indicare l'incendio d'una qualche estensione ed importanza, come per sè esprime anche il vocabolo *incendio*: la frase si compone delle parole « Feuer » fuoco e « Brunst » vampe.

2. L'abbruciamento di una porta per fuggire non basta a costituire il crimine d'appiccato incendio, ma si richiede propriamente l'intenzione che avesse a dilatarsi più oltre e cagionare un incendio. Non basta l'aver intrapresa l'azione donde derivò un incendio, senza curarsi delle conseguenze sue e con indifferenza sul male maggiore o minore, che ne fosse derivato, facendo d'uopo che sia inoltre provato che l'intenzione dell'accusato era appunto diretta allo scoppimento d'un incendio.

Non ogni abbruciamento può dirsi un incendio, nè qualunque applicazione del fuoco può chiamarsi appiccato incendio, sicchè non ogni appiccamento di fuoco alle cose altrui costituisce il crimine previsto dal § 166 Cod. pen.

(D. 16 gennaio 1833 N.° 146, Vol. V p. 318).

### Del furto e dell' infedeltà.

#### § 171.

1. Per stabilire l'idea di una cosa altrui nel senso del § 171 non occorre una prova rigorosa del diritto di proprietà di colui, che pretende la cosa come sua e dal cui possesso fu sottratta.

(D. 24 giugno 1852 N.° 6133, Vol. III p. 672).

2. Una selvaggina, benchè colpita nel proprio circondario di caccia, diviene cosa altrui, allorchè fugge in un altrui circondario di caccia, ed il sottrarla da questo costituisce un furto.

(D. 4 agosto 1851, Vol. II p. 228).

Questa decisione ci sembra non fondata nella natura della cosa: mancherebbe avanti tutto la pravità d'intenzione « d'impadronirsi cioè d'una cosa altrui » in chi insegue sull'altrui fondo il selvatico, che ha ferito nel proprio, perchè la di lui intenzione è diretta al selvatico qual propria cosa e non al fondo altrui, come invece vi è diretta l'intenzione di chi con schioppo è munito vi entra per farvi caccia. Il diritto di caccia, emanando dal diritto di dominio del fondo, presuppone come oggetto gli animali, che vi sono venuti in propria *laxitate*, come dicevano i Romani, a mettersi *sub custodia* del fondo, in quanto nessun altro, che il proprietario, li può molestare (Ducauroy. Inst. expl. tom. 1.); nel caso concreto l'animale colpito era stato costretto ad entrarvi, come in un luogo di rifugio, e per opinione di Pothier (Pandette lib. 41 tit. I Sez. I) ed anche di Merlin, Favard de Langlade e Toullier, citati da Sebire nel suo Dizionario alla voce « Caccia » era già occupato, appreso, fatto già suo dal cacciatore, il quale, come meglio mi insegnava il prof. Hyè in diritto naturale, vi aveva acquistato un *Vorrecht*, un diritto di prevenzione *ad occupationem*, a preferenza quindi anche del proprietario della caccia, nel cui circondario più tardi entrò; per cui oltre la pravità d'intenzione mancherebbe l'oggetto di un furto, cioè l'altrui cosa mobile. I Romani in tal caso concedevano al proprietario un'azione affatto civile, ossia l'*actio de injuriis* o l'interdetto « quod vi » per la turbativa del possesso e per il danno patito dall'ingresso, ma non per la sottrazione dell'animale. Ed invero a che la distinzione fra trasgressioni di caccia « Wildfrevel » a cui apparterebbe il caso presente, ed i furti di caccia, portata dal § 10 della Patente sulla caccia 7 marzo 1849? (Vedi Bollett. del 1849 vol. di supplemento).

Il caso è di pratica importanza per noi riguardo alla costa marina quasi tutta occupata da pesche riservate. Nel 1847 lessi nella *Wiener-Zeitung*, che

in Dalmazia dei pescatori, avendo inseguito in alto mare un grosso pesce, l'avevano costretto a rifugiarsi alla costa, dove loro era più sicura la presa, dentro però il ricinto di una pesca riservata, e l'avevano anche preso. Il padrone della pesca mosse una querela non penale, ma civile, la quale venne decisa colle norme del diritto romano surriferte.

3. La circostanza, producente effetti nel diritto civile, che una cosa sia o no pertinenza di un'altra, e che l'erba prima di essere separata dal fondo, costituisca con questo una cosa immobile, non può escludere l'applicabilità dei §§ 171 e 460 Cod. pen. a chi la mettesse arbitrariamente negli altrui campi. Non fa nessuna differenza nemmeno la circostanza che il separare e sottrarre l'erba, invece di essere accaduto per mezzo dell'azione dell'accusato sia stata fatta per mezzo di un animale adoperato a questo scopo, perchè tanto nell'uno che nell'altro caso, la sottrazione avvenne per volontà sua (*dolose*) e per la sua opera.

(D. 17 settembre 1852 N.° 9547, Vol. III p. 540).

4. Se anche la circostanza, che venga sottratta l'altrui cosa mobile al possesso di un altro, costituisce un carattere essenziale del furto, tuttavia la qualità di cosa altrui è importante solo in riguardo all'autore, ed è indifferente a chi appartenga la cosa sottratta, in quanto non sia provato, che appartenga a colui, che la sottrasse al possesso di un altro, cessando in tal caso di essere rimpetto all'autore della sottrazione cosa altrui.

(D. 9 dicembre 1852 N.° 12696, Vol. III p. 824).

5. Una cosa *oppignorata* da un creditore non è più cosa propria cioè liberamente disponibile dal proprietario, ma assunse rispetto a questo la natura di cosa altrui nel senso del § 171. Se quindi fu asportata ed affidata alla custodia di un terzo, il proprietario commette certamente un furto col sottrarla alla detenzione del depositario. Il legislatore lo fa chiaramente riconoscere col dichiarare nel § 183 affidate ad un altro le cose oppignorate dal creditore e lasciate in custodia del debitore stesso, ed infedeltà l'appropriarsele od il trattenerle, quando ciò avvenga per parte del debitore: infatti nell'infedeltà del pari, che nel furto, si presuppone una cosa altrui.

(D. la prossima).

6. Il termine « possesso » nel § 171 non deve interpretarsi in modo, che si tratti di possesso nel senso di diritto civile, il quale ha bisogno di un titolo, o che si tratti di detenzione di una cosa coll'animo di averla come propria; ma tale espressione è equivalente alla semplice detenzione, cioè alla relazione fisica di una persona colla cosa, la quale le renda possibile di disporne e di escluderne gli altri.

(D. 30 settembre 1853 N.° 9884, Vol. III p. 273).

7. Singoli membri del comune possono parimenti rendersi rei del furto di selvaggina nella caccia comunale: imperciocchè essendo i comuni per la Patente 7 marzo 1849 N.° 154 obbligati a locare la caccia od a farla esercitare da appositi esperti, e non potendo essi, che dividerne il provento annualmente fra i vari proprietari dei fondi, qualora non sieno conduttori della caccia comunale, non hanno alcun diritto di possesso sulle bestie, trovantis nella caccia; queste sono quindi per essi una cosa altrui nel senso del § 171.

(D. 29 dicembre 1852 N.° 15460, Vol. IV p. 36).

8. Il tagliare arbitrariamente il fieno di un prato comunale per parte di un singolo comunista costituisce un furto, perchè il prato, siccome appartenente ai beni comunali, non può essere considerato, come proprietà dei singoli membri del comune, e quindi rispetto ad essi è una cosa altrui.

(D. 14 aprile 1853 N.° 3511, Vol. IV p. 382).

9. Quando un bosco comunale non è dato in affitto o non viene altrimenti usato in modo, che l'intero ricavato sia destinato ad un dato scopo comunale o ad essere ripartito tra i membri del comune, ma esso serve all'uso dei singoli membri del comune, e quindi non è a questi vietato di tagliarvi legna per loro uso, un comunista, che senza particolare permesso della Deputazione comunale si approprii legna di quel bosco, non può essere punito per furto giacchè esercita un proprio diritto di uso, scaturiente dalla sua proprietà; e se con tale appropriazione, siccome fatta di nascosto si rende reo di una contravvenzione alle pre-

serzioni sull' uso dei boschi, si avrà a suo aggravio questa sola a tenore della legge 3 dicembre 1852, ed il giudicarne spetterà all'autorità politica.

(D. 7 luglio 1853 N.º 6684, Vol. IV p. 718).

10. Per costituire il crimine o la contravvenzione di furto, si richiede innanzi tutto la certezza che l'autore abbia sottratto al possesso di un'altro quello che si appropriò: perocchè se egli stesso ne era al possesso, non poteva commettere un furto.

(D. 4 febbraio 1851, Vol. I p. 339).

11. Quando servi di negozio, persone di servizio o garzoni si appropriano merci dalle botteghe o dai magazzini dei loro padroni o maestri, qualora non sia intervenuta una speciale relazione di deposito, non sono rei d'infedeltà ma di furto.

(D. 10 giugno 1851, Vol. II p. 99; — 23 giugno 1851, Vol. II p. 152 e quella al § 185 N.º 1).

12. Una selvaggina ammazzata da un cacciatore furtivo, finchè giace nel circondario di caccia riservata, deve risguardarsi, come in possesso dell'utente la caccia, e solo col portarla fuori di esso viene compiuto il furto di selvaggina.

(D. 8 luglio 1852 N.º 6915, Vol. III p. 692).

Questa Decisione potrebbe dar motivo a credere che la nostra legge voglia l'ablazione della cosa per il furto consumato; ciò che contrasterebbe colla teoria, sviluppata nella nota al § 171 N.º II 3. commento di Frühwald, sulla consumazione del furto colla semplice apprensione.

13. Se alcuno trasporta dal fondo altrui sul proprio, facendole p. e. oltrepassare la siepe di confine, coll'intenzione di appropriarsi una selvaggina caduta sul fondo altrui, questo racchiude tutti i caratteri del furto.

(D. 7 agosto 1851, Vol. II p. 233).

14. Se alcuno sulla strada trova un cane senza musarola e senza collare e quindi senza segni, che indicano un possessore o proprietario, col prenderlo non commette un furto, avendo potuto risguardarlo come privo di padrone, per non essere riconoscibile un possesso altrui, da cui lo sottraesse. Mancando quindi questo carattere essenziale del furto, l'azione va impunita. Sotto questo aspetto nulla monta, che l'autore venga più tardi a risapere, che al tale si apparteneva il cane, poichè la sottrazione era già compiuta, ed all'atto di questa richiedesi la coscienza di sottrarre una cosa al possesso di un altro.

(D. 7 gennaio 1853 N.º 123, Vol. IV p. 43).

Dal motivato risultava, che secondo le circostanze potrebbe il fatto stesso considerarsi come truffa secondo il § 201 lett. c Cod. pen.

15. Nei furti, che vengono commessi d'accordo con altre persone o per loro eccitamento od a loro profitto, non è necessario, che l'agente divisi di appropriarsi la cosa rubata od una parte di essa; ma basta che egli si aspetti dalla sua azione un qualsiasi vantaggio, come sarebbe, se un servo col commettere il furto a prò del suo padrone vuole mostrarsi zelante pel di lui interesse e si ripromette perciò favori nella sua relazione di servizio.

(D. 21 maggio 1851, Vol. II p. 69; — 24 marzo 1852, Vol. I p. 744).

16. Quando alcuno si appropria una cosa appartenente al suo debitore, soltanto coll'intenzione di pagarsi del suo credito, non è contabile di un furto, poichè vuole non già procurarsi un profitto, ma solo rimuovere da sè un danno.

(D. 24 dicembre 1850, Vol. I p. 456).

La Corte di Cassazione con Decisione 29 marzo 1854 N.º 2984, Vol. V p. 627, qualificò un fatto simile, in cui una serva aveva sottratto l'abito per pagarsi il salario, come truffa.

17. Il mandar a pascolar senza avervi diritto il proprio bestiame nel fondo altrui, non deve essere sempre considerato come un furto, ma per ciò occorre che sia provata l'intenzione di appropriarsi una cosa altrui, onde trarne profitto, e mancando la prova di questa, il fatto cessa d'essere un furto, ma sarà secondo le circostanze una contravvenzione boschiva od agraria.

(D. 1 settembre 1853 N.º 8825, Vol. IV p. 725).

18. L'aver tentato un processo civile contro il possessore di una cosa col-

L' intenzione di così garantire la successiva sottrazione dall' applicazione del § 171; non esclude il furto, ma anzi lo qualifica a furto commesso con astuzia.

(D. 28 ottobre 1853 N.° 10403, Vol. IV p. 725).

19. Quanto all' idea del furto è indifferente che la sottrazione della cosa altrui dal possesso di un altro a vantaggio dell' autore sia accaduta di nascosto o pubblicamente, con saputa od all' insaputa del possessore della cosa sottratta. Havvi pertanto un furto anche quando l' autore comunica preventivamente il suo divisamento al possessore della cosa e la sottrae dal suo possesso sotto ai di lui occhi, come non di rado avviene nei furti di legna commessi in società da più persone.

(D. 21 maggio 1852 N.° 4932, Vol. III p. 672).

20. Col diritto di raccogliere schegge di legne e rami caduti, non è punto congiunto il diritto di appropriarsi giovani alberi di fresco atterrati o perfino di tagliar alberi, e così pure col diritto di raccogliere strame e l' erba secca del bosco non è congiunto quello di tagliare i rami ed alberi interi. Chiunque munito solo dei succennati diritti intraprende le dette azioni, che li eccedono, deve essere punito non solo per contravvenzione boschiva ma anche per furto.

(D. 26 agosto 1853 N.° 8648, Vol. IV p. 724).

21. Secondo la definizione del furto data dalla legge in questo crimine non si guarda al possesso civile, ma al possesso fisico: quand' anche quindi un fondo si trovi inscritto nei libri fondiarii al nome di una determinata persona, ma posseduto e goduto da un altro, quel fondo deve considerarsi rispetto alla prima persona, come cosa, sulla quale può questa commettere un furto.

(D. 10 maggio 1854 N.° 4411 Vol. IV p. 822).

22. Un furto non cessa di essere punibile, perchè preventivamente siasi pattuita una pena convenzionale per ogni attacco simile contro l' altrui proprietà.

(D. 7 giugno 1854 N.° 8856, Vol. V p. 167).

### § 173.

1. L' importo della cosa rubata si deve attualmente calcolare nelle provincie, ove ha corso coattivo la carta monetata in banconote o viglietti del tesoro dell' Impero, senza alcun riguardo all' aggio della moneta sonante.

(D. 26 agosto 1851, Vol. II p. 243).

2. Il principio stabilito dal § 173, che nel calcolare l' importo o valore, che eleva un furto a crimine, non fa alcuna differenza ch' esso risulti da uno o più furti, da contemporanee o ripetute sottrazioni, è applicabile anche a tutti gli altri crimini contro la sicurezza della proprietà, nei quali la qualificazione del fatto in crimine è fatta dipendere da un determinato importo, e quindi particolarmente ai crimini d' infedeltà e truffa.

(D. 21 ottobre 1852 N.° 10958, Vol. IV p. 341; — e 21 aprile 1852 N.° 3674, Vol. IV p. 407).

3. Il principio, stabilito in questo § sull' accumulazione degli importi del danno cagionato con diverse sottrazioni, deve applicarsi tanto al furto consumato che al furto attentato. Quindi se alcuno si rese reo di furti parte consumati e parte attentati, gl' importi del danno dei furti consumati devono essere sommati agli importi dei furti attentati.

(D. 1 aprile 1853 N.° 3210, Vol. IV p. 733).

4. Quand' alcuno commette contro di un altro più sottrazioni colle stesse circostanze ed usando gli stessi mezzi, la sottrazione posteriore verrà risguardata come una continuazione dell' anteriore, e tutte le sottrazioni assieme, come un solo furto. Il trattarle, come fatti separati, contraddirebbe apertamente ai principii stabiliti nel § 173 Cod. pen. (Vedi la decisione seguente).

5. Quindi la circostanza, che l' autore delle varie sottrazioni abbia risarcito il danno recato con una di esse, non autorizza ad applicare il § 187, perchè non fu risarcito tutto il danno; perciò se l' importo delle cose sottratte, anche solo computando quello del furto risarcito, supera i fiorini 300, si deve applicare la sanzione penale del § 179 e non l' altro del § 178.

(D. 30 settembre 1852 N.° 10031, Vol. III p. 458).

## § 174 I.

Il § 174 I presuppone che il ladro si trovasse, allorchando fu colto inflagrante, già in possesso della cosa rubata e che per mantenere questo possesso abbia usato violenza e fatte pericolose minacce. La legge lo punisce più mitemente della rapina, perchè l'autore non ha l'intenzione d'impadronirsi dell'altrui cosa mobile assalendo la persona del possessore, come in questa, intenzione al certo più pericolosa per la sicurezza della proprietà ed anche della vita, ma dirige la propria intenzione soltanto alla difesa del possesso già acquistato.

(D. 19 luglio 1854 N.° 7214, Vol. V p. 205).

## § 174 II lett. b.

1. Pel furto in società basta la riunione di due o più persone nell'esecuzione di un furto, anche senza precedente concerto.

(D. 24 marzo 1851, Vol. I p. 744).

2. Perchè sia commesso un furto in società di uno o più compagni, occorre la presenza, la cooperazione contemporanea di più socii di furto. Non lo è quindi il furto, la cui esecuzione venne fatta da una sola persona, benchè avviato, provocato o preparato da altri.

(D. 25 aprile 1852 N.° 4002, Vol. III p. 468).

3. Come compagno di furto non può essere riguardato se non colui, che intraprende il furto d'intelligenza con altri; tanto se questa intelligenza derivi da un previo concerto, quanto se sia stata prodotta da un accordo fatto al momento di principiare il fatto (Vedi la D. seguente).

4. Se però il furto fu incominciato da più persone congiuntesi per commetterlo, la sottrazione di ogni singolo oggetto, commessa durante il furto, deve essere risguardata siccome commessa in compagnia di più ladri, benchè il singolo oggetto non sia stato sottratto in conseguenza di un particolare concerto, o tutti non abbiano per esso cooperato, ed anche quando uno dei compagni avesse sottratto quell'oggetto all'insaputa degli altri.

(D. 26 agosto 1852 N.° 8754, Vol. III p. 385).

5. Siccome un furto di selvaggina viene consumato soltanto coll'asportare la bestia ammazzata fuori del recinto dell'altrui caccia riservata (Vedi al § 171 N.° 12), così se tale asporto è avvenuto ad opera di più havvi un furto in società, benchè la cosa sia stata presa ed ammazzata da un solo, il quale si servi dell'opera di uno o più compagni soltanto per esportare la bestia ammazzata.

(D. 8 luglio 1852 N.° 6915, Vol. III p. 692).

6. Havvi furto in società anche quando di due persone l'una si presta soltanto a far divergere l'attenzione del proprietario, affinchè non si accorga della perpetrazione del furto.

(D. 19 novembre 1852 N.° 41887, Vol. III p. 592).

7. Chi fu dichiarato sciolto dall'accusa non può essere considerato come compagno di furto.

(D. 23 aprile 1852).

Qui si presuppone evidentemente, che taluno cooperò in un furto senza sapere, che la cosa era di altri e per tal motivo venne sciolto dall'accusa.

8. Non sono applicabili alla società di furto i principii della società civile, cioè che vi abbia un concerto diretto ad un comune scopo e ad un comune vantaggio, bastando nel merito penale per l'uso del comune linguaggio la riunione di più individui in un furto.

(D. 24 marzo 1852, Vol. I p. 744).

Si trattava, che l'un reo erasi fatto compagno di furto per istigazione e nell'interesse dell'altro, che era il suo padrone.

## § 174 lett. d.

Una casa od una abitazione, le cui porte sono chiuse, non cessa di essere

luogo rinchiuso, se anche ne fu lasciata aperta una finestra, quando il furto non sia stato commesso coll' afferrare semplicemente oggetti situati in un locale tereno lasciato aperto, ma bensì per mezzo di una insalazione eseguita con scala.

(D. 1 settembre 1851, Vol. II p. 501).

### § 174 lett. g.

1. Quando più persone hanno previamente concertato il loro proposito di cacciar cervi e caprioli nell' altrui caccia riservata ed a tal fine si sono distribuiti secondo le regole dell' arte sul fondo di dett' caccia coi fucili carichi, ma furono impediti d'ammazzare alcun selvatico dalla sopravvenuta del sorvegliante la caccia, si dichiarerà il fatto attentato furto eriminoso di selvaggiume.

(D. 12 febbraio 1852 N.° 1183, Vol. IV p. 734).

2. Qualora una persona sospetta di furti di selvaggiume si reca sulla posta nell'altrui circondario di caccia, provveduta di fucile, commette con ciò un'azione conducente all'effettiva esecuzione d'ammazzare col fucile l'altrui selvatico, e va trattato come reo d'attentato furto, semprechè il fucile sia caricato od almeno l'imputato sia munito di polvere e piombo per poter caricare.

(D. 28 luglio 1853 N.° 7754, Vol. IV p. 734).

### § 176 I.

Il furto abitudinario presuppone necessariamente, che l'accusato sia stato condannato più volte per furto.

(D. 29 dicembre 1852 N.° 13652 Vol. III p. 661).

2. Dall'idea di abitudine scaturisce che abbia contratto l'abitudine di rubare quello soltanto, il quale colla ripetizione dei furti ha dimostrato una propensione permanente, tale da commettere furti ad ogni occasione, senza poter provare, che vi abbia avuto uno speciale motivo impellente. Ripetute condanne per furto e nemmeno una ripetizione di sottrazioni per sè sole non bastano a qualificare taluno per ladro abitudinario; imperciocchè se una persona, condannata già più volte per furto, commette nuovamente ed anche ripetutamente furti, perchè vi fu indotta da stringente povertà, non si può disconoscere, che egli abbia rubato non per abitudine: questa scorgesi all'incontro nella persona, che commette un furto senza alcun altro motivo, fuorchè quello di rubare.

(D. 1.° settembre 1853 N.° 9027, Vol. IV p. 271 e l'altra al § 179. N.° 2).

### § 176 II lett. a.

Questo § è applicabile anche a colui, che fu già punito due volte per furto dai Tribunali militari.

(D. 22 settembre 1851, Vol. II p. 328).

### § 176 II lett. b.

1. Un servo o commesso di negozio rispetto al suo padrone deve risguardarsi come persona di servizio nel senso del § 176 II b.

(D. 10 giugno 1851, Vol. II p. 99).

2. Per persone di servizio non si può mai intendere un impiegato, per quanto basso ne sia il grado; quelle parole si applicano soltanto alla relazione puramente privata tra servi e padroni proveniente da una convenzione o tacita od espressa.

(D. 15 maggio 1852 N.° 4747, Vol. III p. 693).

3. Per persone famigliari s'intendono anche le persone di servizio di una stessa casa fra di loro.

(D. 17 marzo 1853, Vol. III p. 29).

## § 178.

Tra le circostanze aggravanti, di cui è fatto parola nella chiusa del § 178 Cod. pen., ed in causa del cui intervento si applica la sanzione penale da 1-5 anni, sono comprese non sole le circostanze qualificanti dei §§ 173-176, ma anche le circostanze aggravanti generali dei §§ 43 e 45, in quanto queste confrontate colle mitiganti sieno preponderanti a senso del § 48. Per applicare quindi la sanzione penale del carcere duro da 1-5 anni, non occorre, che sussistano almeno due circostanze qualificanti il furto in crimine a senso dei §§ 173-176, importando ciò solo, che il giudice nel valutare tutte le circostanze d'ogni singolo caso trovi secondo il suo avviso preponderanti le aggravanti.

(D. 7 aprile 1855 N.° 5364, Vol. III p. 830, e 12 maggio 1853 N.° 4697, Vol. III p. 830).

## § 179.

1. La sanzione penale del § 179, pel caso, che l'importo rubato ecceda i 300 fiorini, è da applicarsi non solo quando il furto fu consumato e furono effettivamente sottratti più di 300 fiorini; ma avuto riguardo al secondo periodo del § 8 Cod. pen. eziandio quando si abbia un attentato di furto per l'importo di oltre fiorini 300.

(D. 1 aprile 1853 N.° 3240, Vol. III p. 733 e l'altra al § 173 N.° 3.)

2. Ogni furto per parte di persona, che abbia contratta l'abitudine di rubare va sottoposto senza eccezione alla sanzione penale del carcere duro da 5-10 anni, quantunque oltre alla circostanza, che l'autore abbia contratta l'abitudine di rubare, non sussista altra circostanza qualificante il furto in crimine, e quindi anche senza alcun riguardo all'importo o valore della cosa rubata.

(D. 29 dicembre 1852 N.° 43632, Vol. III p. 660 e 13 ottobre 1853 N.° 40256, Vol. IV p. 430).

3. I casi del furto contenuti nel § 179 Cod. pen. sono casi eccezionali, che vanno soggetti, prescindendo da qualunque importo, soltanto alla pena fissata in quello stesso §, sicchè la sanzione penale del § 178 apparisce applicabile soltanto ad altri casi di furto non contemplati dal § 179.

(D. 12 aprile 1854 N.° 3750, Vol. V p. 837).

4. La sanzione più grave pel furto portata dal § 179 deve applicarsi, anche quando il fatto, solo per una delle circostanze ivi indicate, si qualifica a crimine.

(D. 8 marzo 1854 N.° 2044, Vol. V p. 78).

5. L'idea di *particolare temerità* nel § 179 può essere interpretata nel senso, che il ladro senza badare ad impedimenti o resistenza e ad onta di pericolo istantaneo di essere scoperto, colto od arrestato, commetta tuttavia il furto.

(D. 14 giugno 1854 N.° 6324, Vol. V p. 95).

## § 180.

La disposizione di questo § non contiene la fissazione d'una sanzione penale, ma soltanto l'indicazione di una circostanza aggravante particolare del furto. La misura, nella quale per essa si commisurerà la pena, è rimessa del tutto al criterio del giudice, senzachè se ne possa dedurre un motivo di nullità.

(D. 26 maggio 1852 N.° 3066, Vol. IV p. 741 e 31 maggio 1854 N.° 4910, Vol. V p. 47).

Si eviterà una svista facile a commettersi, che sarebbe di valutare questa circostanza aggravante anche a carico di chi non la ha preparata come zomez all'esecuzione del suo reato, p. e. quando un servo approfitta dell'as-

senza del suo padrone per rubare ed accidentalmente l'assenza di lui avvenne di notte tempo, dovendo ogni circostanza di un fatto doloso essere stata liberata e determinata (§ 4 Cod. pen.).

### § 181 e 183.

1. Perchè una cosa mobile sia affidata in modo, che coll' appropriarsela si commetta un' *infedeltà*, deve essere avvenuta una specie di consegna a titolo di custodia. Non una fiducia generale, ma un affidamento speciale, nè la accessibilità, inevitabile in ogni consorzio domestico o la possibilità di disporre o l'autorizzazione ad un uso determinato od a disporne in un dato modo, p. e. a vendere la merce per conto del padrone di negozio, può fondare la voluta relazione dell'affido in custodia.

(D. 10 giugno 1851, Vol. II p. 99, 3 dicembre 1854 N.º 12947, Vol. V p. 582, e le altre ai §§ 171 N.º 41 e 183 N.º 3).

2. L' *infedeltà* può essere commessa non soltanto sulle cose date in deposito, ma in genere in tutti quei casi, nei quali così vengono assunte in consegna anche a prezzo enormemente esagerato, ma coll'obbligo della restituzione.

(D. 14 gennaio 1851, Vol. I p. 491).

3. La consegna di un importo di danaro, affinchè occorrendo fosse impiegato per uno scopo determinato, fonda una relazione di mandato; questa non può mai rendere colui, che ricevette il danaro, depositario di cosa affidata nel senso del § 183 Cod. pen. e 937 Cod. civ.; e l'averlo speso di proprio arbitrio in modo differente da quello stabilito nell'incarico, non può rendere se non civilmente responsabile. In questo rapporto di diritto non si può trattare quindi d' *infedeltà*, ma chi ricevette il danaro è soltanto tenuto a dimostrare l'esecuzione dell'incarico avuto e rendere conto, nel che esso ha il diritto di far valere le sue contropretese, sulla cui liquidazione decide il giudice civile e non il penale.

(D. 11 giugno 1852 N.º 5608, Vol. III p. 516).

4. Nell' *infedeltà* la prava intenzione non consiste nell' impiegare altrimenti la cosa affidata, ma nella coscienza d' appropriarsi o trattenersi un oggetto affidato. Al concetto dell' *infedeltà* basta quindi il semplice trattenersi una cosa affidata, senza che occorra sia stata intrapresa a proprio uso.

(D. 6 ottobre 1851, Vol. II p. 377).

5. I caratteri dell' *infedeltà* da punirsi come crimine consistono puramente nel trattenersi od appropriarsi una cosa affidata nell' importo di oltre 30 fiorini coll' intenzione di recar danno al proprietario, senz' altre importi lo scopo, pel quale fu all'autore affidata la cosa altrui.

(D. 12 febbraio 1852 N.º 1023, Vol. III p. 377).

6. Lo scopo, che alcuno vuole raggiungere, col trattenersi od appropriarsi una cosa a lui affidata, sia anche per assicurare un preteso proprio diritto o quello di un terzo, non toglie a siffatta azione la qualifica di *infedeltà* attribuitavi dalla legge.

(D. 14 luglio 1853 N.º 6899, Vol. IV p. 597).

7. Riguardo al crimine d' *infedeltà* per parte di pubblico depositario, l'idea d' *impiegato* deve concepirsi nello stesso modo, come relativamente al crimine d' abuso del potere d' ufficio, e quindi nel senso del § 401. Lo si commette adunque anche da un praticante non giurato, ma assunto semplicemente in via di prova.

L' espressione « incarico di un' autorità » si applica anche alle autorità amministrative e di finanza.

(D. 4 luglio 1852 N.º 6626, Vol. III p. 693).

8. L' idea di un pubblico *impiego* nel senso del § 181 deve intendersi in quello datogli dal § 401. Quindi anche uno speditore postale addetto ad un ufficio postale, quantunque sia stato assunto dal maestro di posta sotto la sua responsabilità e senza l' intervento di qualsiasi I. R. Carica, deve essere ri-

sguardato come qualsiasi impiegato, in ampio senso: e l'appropriamento di lettere contenenti danaro, gli verrà imputato come infedeltà su cosa affidata d'ufficio a senso del § 181, quantunque per ciò che riguarda il risarcimento del danno sia responsabile immediatamente soltanto verso il mastro di posta e questi poi verso l'Erario.

(D. 28 gennaio 1853 N.° 761, Vol. IV p. 278).

9. Se le parti, invece di pagare in persona all'ufficio delle imposte, consegnano ad un commissario di quell'ufficio la contribuzione, al cui pagamento erano state affidate è questo commissario si appropria tale danaro, verrà egli punito secondo il § 181 per aversi appropriato cose affidategli in forza del suo pubblico impiego, avendo la parte fatto la consegna in forza di questo e non già per una relazione di diritto privato.

(D. 28 aprile 1853 N.° 5087, Vol. IV p. 742).

10. A costituire il crimine d'infedeltà per la *qualità del fatto* si richiede un pubblico incarico in genere, ed è indifferente, che questo sia seguito in iscritto oppure soltanto a voce.

(D. 14 ottobre 1852 N.° 10355, Vol. III p. 568).

11. Se il *creditore* con pegno vende senza il consenso del debitore la cosa datagli in pegno, con ciò solo non commette un'infedeltà, ma si rende responsabile unicamente in via civile, essendo addebitabile solamente di una violazione del contratto di pegno, per la quale può essere obbligato a recuperarlo od a risarcire il danno. Sarà poi responsabile in merito penale, quando abbia voluto deliberatamente pregiudicare con frode il debitore, come sarebbe se avendo ricavato dalla vendita più del suo credito si appropriasse il avanzo.

(D. 24 ottobre 1854, Vol. V p. 500).

12. L'essenza dell'infedeltà consiste nel trattenere illegittimamente la cosa affidata; il che haavi pure nell'appropriamento di essa. Appropriarsi e trattenersi non sono adunque riguardo al crimine d'infedeltà idee opposte, che reciprocamente si escludano. Pel fatto materiale dell'infedeltà non è necessaria la prova che l'autore si abbia appropriata la cosa affidata, ma basta quella, che al momento, in cui dovrebbe consegnarla, non la dia ma illegittimamente la trattienga, sia poi che ne abbia già disposto od avendola tuttora in sua detenzione la tenga occulta o neghi di detenerla.

(D. 5 ottobre 1854 N.° 10318, Vol. V p. 432).

13. Se alcuno non si appropria la cosa affidatagli, ma arbitrariamente la *impegna*, nella commisurazione della pena può essere calcolato solo quel valore pel quale avvenne l'impegnata e non il valore della cosa stessa impegnata, quando sia stato possibile al proprietario di recuperare la cosa, pagando la sovvenzione fatta su di essa, essendosi egli appropriato soltanto il danaro, col di cui esborso potè il proprietario riaversi da ogni altro danno.

14. La disposizione del § 177 Cod. pen., per cui non deve trattarsi come crimine la *correatà* in un furto, allorquando lo si imputa come crimine solo in riguardo della qualità personale del suo autore, non può essere applicata alla correatà in un'infedeltà di egual genere, mancando qualsiasi riferimento positivo della legge; il che non si sarebbe ommesso dal legislatore, se l'avesse voluto, trattandosi di un'estensione sì prossima.

(D. 31 maggio 1854 N.° 4940 Vol. V p. 309).

## § 182

Nella sanzione penale di questo §, pel caso che l'infedeltà ecceda i cento fiorini non è fissato alcun limite fra le due categorie di pena da 5-10 anni e da 10-20, ed è quindi rimesso al criterio del giudice il riconoscere, se il danno e le sussistenti circostanze aggravanti sieno tali, che la pena debba stabilirsi nell'una o nell'altra misura.

(D. 4 agosto, 1855 N.° 7986 Vol. IV p. 773).

## § 183.

1. Se un detenuto è obbligato a portare un dato abito da condannato, non gli è però rilasciato in sua proprietà, ma soltanto dato in uso cioè affidato. Qualora egli quindi nel fuggire dall'arresto prenda seco e dia via quest'oggetto affidatogli, si rende reo d'infedeltà.

(D. 15 aprile 1852 N.° 3690, Vol. III p. 694).

2. Le somme riscosse da un garzone di negozio, finchè non sono depositate nella cassa della bottega, sono cosa affidata a lui, e se egli se ne appropria una parte, va punito per infedeltà e non per furto.

(D. 31 marzo 1855 N.° 2555, Vol. IV p. 782).

3. Se un debitore si trattiene cose oppignorate dal suo creditore, ma però lasciate in sua custodia, nel risolvere la questione, se sia raggiunto l'importo criminoso, non si determinerà il valore dell'oggetto infedelmente trattenuto, secondo quella somma, a cui garanzia deve servire il pegno, ma si deve prender per base il pieno valore dell'oggetto infedelmente sottratto.

(D. 15 luglio 1852 N.° 7084, Vol. III p. 701).

Sommessamente osserviamo, che sarebbe questa decisione in opposizione all'enunciativa usuale del decreto di pegno, con cui si accorda il pegno sino all'importo di un dato capitale, interessi e spese, e quindi il residuo valore della cosa oppignorata, rimanendo estraneo al creditore, non potrebbe formare oggetto d'un'infedeltà. Inoltre l'altra decisione riferita al § 181 N.° 13, stabilirebbe che l'importo soltanto del pegno forma l'oggetto dell'infedeltà nella impegnata d'una cosa altrui affidataci; *eo magis* quindi quando la cosa rimane pur sempre nostra proprietà ed al terzo si spetta soltanto il diritto di farsi pagato sopra di essa.

La Corte Suprema poneva a base del suo giudicato l'intero valore della cosa pel riflesso in sè importante, che non si conosce il limite fino al quale deve contribuire al pagamento del debito, ma siccome il fatto materiale imputabile non ha una maggior estensione nei crimini meramente dolosi di quello, che ne abbia l'intenzione prava, così sembrerebbe, che questa al momento della appropriazione trattenuta sia stata di frustrare l'importo, liquido fin a quel tempo, del creditore, e quindi anche il fatto materiale non sia imputabile per un maggior importo, tanto più che il futuro, siccome incerto non può formar mai oggetto di azione penale, (Vedi la Decisione al § 203 N.° 5). — Herbst fa un'osservazione in senso contrario a questa argomentazione nel senso cioè, che fra questa decisione 15 luglio 1855 e l'altra riferita al N.° 13 del § 181 non vi sia contraddizione, ma che si debba sempre porre a base dell'importo distratto il pieno valore della cosa, sia che il debitore la dissipi o che il depositario la impegni, in quanto nella decisione seconda la Corte di Cassazione dovette premettere come cose già giudicate dalle anteriori giudicature l'importo defraudato e l'intenzione. Ma fra i due casi non si vede identità, poichè nel primo il debitore è sempre proprietario detentore e nel secondo il depositario coll'impegnare dispone di tutta la cosa come proprietario, senz'chè la proprietà gli spetta in alcuna quota.

4. Il trattenersi od appropriarsi una cosa affidata non può essere considerato, come infedeltà, ma bensì come truffa, quando l'affidamento fu ottenuto soltanto per effetto di un precorso raggirò, o fu soltanto la conseguenza di un divisato inganno, quando quindi l'oggetto fu carpito con un fraudolento inganno, senza del quale non sarebbe stato punto affidato, coll'intenzione preconcepita di appropriarsi la cosa, che venisse affidata e di recare così un danno al proprietario nella sua sostanza.

(D. 1.° luglio 1852 N.° 6355, Vol. III p. 701 — 7 gennaio 1853 N.° 15786 e 15565, Vol. IV p. 51 e 61).

5. Vedi le decisioni al § 181.

Il garzone di uno spedizioniere, che aliena le merci a lui consegnate per essere trasportate da un luogo ad un altro, commette un furto e non un'in-

fedeltà, rimanendo la merce sempre al possesso del proprietario sino al momento dell'alienazione.

(D. 5 dicembre 1854, Gazz. dei Trib. 30/V).

### § 184.

L'essenza dell'occultare consiste in un ajuto prestato al reo di furto o d'infedeltà, anche senza previo concerto, nel nascondere il corpo del delitto, sicchè ne venga impedito al proprietario il ricuperarlo.

(D. 8 aprile 1852 N.º 3012, Vol. IV p. 781).

### § 185.

Questo § non istabilisce due categorie di pena, l'una da 6 mesi ad un anno e l'altra da 1-5 anni, ma una sola categoria di pena, sicchè è lasciato in libertà del giudice di commisurare la pena fra 6 mesi e 5 anni.

(D. 21 luglio 1854, Vol. II p. 165).

I. Il ricettatore deve essere venuto in cognizione del delitto nel momento stesso del ricettamento; poichè se vi venne posteriormente, sarà colpevole non qual complice, ma per ajuto prestato ai delinquenti, occorrendo pel primo titolo più grave, che ad un tempo coincidano la pravità d'intenzione e l'azione materiale punibile. Chi occultava cose, che più tardi viene a risapere essere rubate, in quanto si mantiene in una posizione innocentemente assunta al trattenerle, è evidentemente meno criminoso (§ 214). Non così si dirà, se poscia le smercia.

II. Chauveau ed Hélie (Codice penale tomo 2.º p. 182) dichiarano, anzichè complice, autore di un nuovo furto chi, ricevuto un involto suggellato da un ladro per la custodia, se l'appropria, perchè in ciò si ripone un nuovo fatto, che non ha relazione necessaria col primo furto. Secondo la nomenclatura austriaca lo chiameremo invece infedeltà, osservando del resto, che un reato si commette anche a danno di malfattori (§ 4), e che il primo ladro può essere impedito dal fatto dell'altro di acquistare l'impunità colla restituzione a tempo utile delle cose rubate.

### § 186.

1. La sanzione penale del carcere da 1-5 anni è applicabile non solo quando concorrono contemporaneamente tutte tre le circostanze aggravanti la punibilità del complice accennate nella chiusa del § 186, ma per dar luogo all'applicabilità di quel passo della legge basta che sussista anche una sola di esse.

(D. 13 ottobre 1853 N.º 40380, Vol. IV p. 429).

2. La pravità d'intenzione nella complicità in furto consiste nella scienza, che le cose acquistate sono rubate, ed invece nella contravvenzione per acquisto di cose sospette (§ 476) consiste nella presunzione, che fa l'acquirente sul non essere il venditore in grado di dimostrare all'evidenza la sua proprietà riguardo alle cose acquistate.

(D. 24 settembre 1854 N.º 40223, Vol. V p. 377).

### §§ 187 e 188.

1. Nel § 187 la legge richiede per l'impunità, che l'autore, primachè la magistratura od altra autorità venga in cognizione del suo reato risarcisca tutto il danno derivante dal suo fatto; richiede quindi l'effettivo risarcimento, e non la semplice dichiarazione della volontà per parte dell'autore di volerlo prestare.

(D. 31 ottobre 1854 N.º 40815, Vol. V p. 485).

2. Un furto non cessa di essere punibile perchè sia stata pattuita una

pena convenzionale nel caso di un danneggiamento con tale attacco all'altrui proprietà, non potendosi perimere o limitare il diritto penale con una convenzione privata fuori dei casi tassativamente indicati dalla legge.

(D. 7 giugno 1854 N.° 5856, Vol. V p. 167).

3. La restituzione dell'oggetto sottratto, onde produca l'impunità, deve seguire per efficace pentimento dell'autore stesso; non basta quindi che segua per parte di un terzo.

(D. 12 maggio 1851, Vol. II p. 49).

4. Non si può dire, che l'autore abbia restituito gli oggetti rubati per efficace pentimento, quando vi fu indotto unicamente in forza della minaccia di essere arrestato e processato.

(D. 22 aprile 1851, Vol. II p. 29).

5. Se anche un impiegato, che ha commesso un'infedeltà su cose d'ufficio, ha offerto di risarcire il danno colla cauzione da lui depositata, non si avrà con ciò l'impunità, perchè il risarcimento non avviene per efficace pentimento, non potendo egli impedire, che fosse a tal effetto trattenuta la sua cauzione e per risarcire in tal maniera il danno non era punto necessario il suo assenso.

(D. 28 aprile 1855 N.° 4087, Vol. IV p. 782; e 4 gennaio 1854 N.° 13215, Vol. V p. 336).

6. La rinunzia del danneggiato da un furto al risarcimento del danno recatogli non dirime la qualità e punibilità del fatto, non accordando il Codice penale l'impunità se non quando l'autore stesso risarcisca tutto il danno derivante dal suo fatto, primachè l'autorità abbia cognizione del suo reato.

(D. 24 dicembre 1852 N.° 13431, Vol. IV p. 782).

Si potrebbe eccettuare il caso, in cui l'autore offra il risarcimento ed il danneggiato vi rinunzi primachè l'autorità abbia cognizione del reato del primo.

7. Per impedire l'applicabilità del § 187 basta, che l'autore sia in genere cognito o denunziato all'autorità primachè segua la restituzione; nè occorre che lo sia con tali indizii da dar fondamento alla legale imputazione. Anche il § 187 è applicabile solamente quando prima della restituzione non sia stato accennato all'autorità l'autore nemmeno per indizii remoti.

(D. 22 aprile 1851, Vol. II p. 29).

8. Deve essere riguardata quale autorità nel senso di questo §, qualunque magistratura pubblica costituita direttamente o indirettamente dal Governo, la quale ha da provvedere al mantenimento della tranquillità, dell'ordine e della sicurezza. Se quindi anche un semplice capo-comune abbia avuto cognizione del reato non si può applicare il § 187.

(D. 19 agosto 1852 N.° 8342, Vol. III p. 338).

9. Un magistrato municipale è certamente un'autorità a sensi del § 187.

(D. 28 aprile 1855 N.° 4087, Vol. IV p. 782).

10. Le disposizioni contenute in questo § non sono applicabili al crimine di truffa.

(D. 17 marzo 1853 N.° 2651, Vol. IV p. 781).

11. Affinchè una convenzione, conchiusa tra l'autore ed il danneggiato dal furto e dall'infedeltà, possa rendere inefficace il reato, si deve il reo obbligare a prestare entro un termine determinato il risarcimento del danno cagionato dal fatto. Se quindi il momento del risarcimento fu lasciato indeterminato o perfino in arbitrio del reo, tale convenzione non può produrre l'impunità del reato.

(D. 6 ottobre 1853 N.° 40280, Vol. IV p. 382).

12. Una prenotazione non assicura l'impunità, non potendosi considerare per un pieno risarcimento l'assicurazione ottenuta con dubbie cauzioni.

(D. 6 ottobre 1851, Vol. II p. 375).

Per l'applicabilità del § 187 Cod. pen. non basta che il reo fosse pronto a prestare il risarcimento, ma bisogna, che questo sia stato effettivamente prestato od almeno depositato in Giudizio nel caso, che il danneggiato non lo volesse accettare.

(D. 23 aprile 1855, Eco Vol. V N.° 504).

*Dalla rapina.*

## § 190.

1. *A e B* sorpresi sulla caccia altrui fuggirono, lasciandovi morto un capriolo, al sopravvenire del guardacaccia, il quale prese il capriolo sulle spalle, per portarlo a casa. Ma *A e B* riavutisi dallo sgomento retrocessero insieme con *C* e, con pericolose minacce glielo ritolsero.

La Corte di Cassazione qualificò il fatto in crimine di rapina anzichè di furto violento a senso del § 174 I, nel riflesso, che *A B C* avevano perduto il possesso del capriolo, che lo era invece presso il guardacaccia, a cui lo usurparono colla violenza. Il furto del § 174 I, invece presuppone, che il ladro diriga la sua attenzione soltanto alla difesa del possesso già acquistato, e che tuttora tiene, sicchè non ha quella, notevolmente più pericolosa per la sicurezza della proprietà ed anche della vita, d'impadronirsi dell'altrui cosa mobile, assalendo la persona del possessore.

(D. 19 luglio 1854 N.º 7214, Vol. V p. 203).

2. Il carattere essenziale del far violenza, richiesto dalla legge per la rapina, non consiste necessariamente in uno sforzo fisico, onde superare una resistenza, ma basta, che il colpevole o col porre le mani addosso ad una persona, o con minacce abbia cercato di raggiungere il suo scopo d'impadronirsi cioè di una cosa mobile altrui.

(D. 29 dicembre 1854, Vol. II p. 549).

3. Pel fatto materiale del crimine di rapina non si esige una minaccia tale, che ponga il minacciato fuori del caso di poter impedire la rapina, ma basta la minaccia di un male, la cui grandezza ed il cui imminente pericolo inducono il minacciato ad omettere quello, che gli sarebbe stato possibile di fare a tutela delle sue sostanze, della sua vita o della sua salute.

(D. 15 aprile 1852 N.º 3690, Vol. IV p. 784).

4. L'assaltare ossia l'assalire improvvisamente alcuno, specialmente se avvenga per parte di più persone coll'intenzione di impadronirsi di una cosa mobile, basta per l'idea della rapina, perchè siffatto assaltare fa certamente a colui, che ne è l'oggetto, l'impressione di sentirsi minacciato.

(D. 5 gennaio 1852, Vol. II p. 627).

*Della truffa.*

## § 197.

1. Al fatto materiale della truffa appartiene, che alcuno sia stato indotto in errore o che sia stato approfittato della di lui ignoranza per recar danno ad esso o ad un terzo nella sua sostanza o nei suoi diritti; quando ciò non possa essere provato, non havvi alcuna truffa, ma soltanto un'azione da giudicarsi secondo il diritto civile.

(D. Vedi la seguente).

2. Il danneggiare l'autorità di ventilazione nel percepimento delle tasse e competenze, tacendo partite attive e fingendone di passive, non deve trattarsi secondo la legge penale generale, ma soltanto secondo le leggi finanziarie in proposito esistenti.

(D. 22 aprile 1852 N.º 3782, Vol. III p. 756).

3. Per la truffa si richiede un'azione, dalla quale alcuno abbia a soffrire danno nella sua proprietà od in altri diritti; non è quindi necessario che l'autore abbia già ritratto un profitto o l'altro abbia già sofferto un danno; bastando la sussistenza dell'intenzione a ciò diretta. Non importa nemmeno, che il danno divisato abbia potuto o no essere facilmente evitato, usando la debita precauzione.

(D. 13 maggio 1852 N.º 4903, Vol. III p. 784: — 40 settembre 1853 N.º 9078, Vol. IV p. 796).

4) Secondo la legge è indifferente in quali diritti alcuno venga danneggiato colla truffa; questi possono essere tanto diritti di proprietà, quanto di pegno od altri.

(D. 29 aprile 1852 N.° 4153, Vol. IV p. 782).

5. La prava intenzione nella truffa consiste nel divisamento di recar danno ad alcuno nella sua proprietà od in altri diritti coll'indurlo in errore o col trarre profitto dal suo errore o dalla sua ignoranza.

(D. 28 aprile 1853 N.° 1474, Vol. IV p. 789).

6. Affinchè alcuno possa essere punito per truffa, deve risultare che egli abbia voluto recar danno ad un diritto altrui. È vero non potersi in generale sottrarre alla sanzione penale l'attacco di un diritto formalmente stabilito, p. e. per mezzo di una sentenza del giudice civile passata in giudicato, pel semplice pretesto, che secondo la convinzione morale dell'imputato quel diritto non sussiste; però quando tale convincimento venga basato su fatti e da essi sorretto, se l'azione, quantunque artificiosa ed inducente altri in errore, tendeva a difendere la propria proprietà da danni e non a pregiudicare un'altra persona nella sua proprietà od in altri diritti, l'intenzione diretta a render vano il diritto formale non può essere qualificata come dolo di truffa.

(D. 10 febbraio 1853 N.° 1094, Vol. IV p. 584).

7. Il carpire anchè mediante raggirò un mezzo di prova per un credito dell'attore, effettivamente sussistente, p. e. un chirografo di debito, non concorrendovi una prava intenzione diretta a recar danno ad un terzo, non può riguardarsi come un fatto materiale del crimine di truffa.

(D. 19 agosto 1853 N.° 8529, Vol. IV p. 789).

8. a) Il § 197 Cod. pen. richiede pel fatto materiale di truffa, che alcuno con artificiose insinuazioni od azioni venga indotto in errore, sicchè egli od un terzo ne abbia a soffrir danno. Quantunque il danneggiamento avvenuto non sia necessario per considerare come consumato questo crimine, deve essere però pienamente riuscito l'atto d'indurre in errore. All'incontro colui, che intraprende ad indurre in errore con artificiose insinuazioni od azioni alcuno, ma non vi riesce, perchè non fu prestata fede alle sue insinuazioni o fu tosto scoperto l'inganno, è punibile soltanto per attentato.

(D. 27 ottobre 1853 N.° 11411, Vol. IV p. 797 — 15 settembre 1853 N.° 9543, Vol. IV p. 788 e 19 agosto 1852 N.° 8443, Vol. III p. 330).

b) Si ha anche l'altro giudicato 3 novembre 1851, Vol. II p. 446, in cui si dichiarò, che il crimine di truffa mediante falsificazione della data d'intimazione sopra una sentenza contumaciale, si compie, quando si fa uso dell'atto per produrne in tempo utile l'istanza di purga dalla contumacia, e si ripete ogni volta che venga rinnovato quest'uso, consistendo l'azione per indurre taluno in errore non nel semplice atto della falsificazione del documento, ma nell'uso, che se ne vuol fare.

(D. 3 novembre 1851, II, p. 446).

c) La Corte di Cassazione in un altro caso pronunciò la massima contraria, che il § 197 non richiede all'essenza della truffa, che l'atto d'indurre in errore sia riuscito, ed ha dichiarato crimine consumato e non semplicemente attentato di truffa l'inserzione di una falsa estinzione sopra una cambiale e la trasmissione di questa all'avvocato del falsificatore, onde se ne giovasse in una causa contro di lui promossa da un creditore, quantunque non fosse stata emanata alcuna decisione per parte del giudice civile.

(D. 1. settembre 1853 N.° 9078, Vol. IV p. 796).

Non occorrerebbe una decisione plenaria della Corte Suprema di Cassazione, onde togliere la divergenza dei surriferiti giudicati?

9. Pel fatto obbiettivo di truffa richiedesi, che l'imputato con artificiose insinuazioni od azioni abbia indotto in errore alcuno od abbia tratto profitto del suo errore od ignoranza, cioè che con azioni od insinuazioni s'induca in alcuno l'apparenza di qualche cosa diversa da quello che è effettivamente.

(D. 7 gennaio 1853 N.° 13786, Vol. IV p. 51).

10. Non si può dire, che il debitore, il quale non paga il suo creditore, anche

avendo danaro in mano, lo induca in errore; imperciocchè fa d'uopo, che l'ingannato venga indotto ad un'azione a lui dannosa, e non già a tollerare un suo danno.

(D. 4 settembre 1851, Vol. II p. 314).

11. L'opinione, che un procuratore autorizzato a riscuotere danaro non possa commettere una truffa, quand'anche incassi danaro con quitinanza falsificata del suo mandante, è erronea; imperciocchè egli non rilascia la sua quitinanza in qualità di procuratore, ma invece induce un altro nell'errore, che colla quitinanza riputata vera riceva una certa somma pel mandante, e si approfitta per recare a questo od a colui, che pagò, un pregiudizio perchè sull'uno o sull'altro deve necessariamente riedere l'appropriazione.

(D. 6 maggio 1853 N.º 4435, Vol. IV p. 805).

12. Colla prescrizione delle norme di servizio per le guardie di finanza, che il trattenerne indebitamente i danari dovuti pel vitto alla singola guardia, deve essere trattato e punito in via disciplinare, non è esclusa la procedura secondo la legge penale generale, qualora una tale azione costituisce il crimine di truffa secondo la stessa.

(D. 17 gennaio 1852 N.º 6005, Vol. III p. 664).

13. Un campo, per la cui vendita occorre il consenso dell'autorità politica, non può considerarsi siccome privo perciò di valore, perchè tale consenso non è peranco rilasciato; e può quindi essere sempre un oggetto di truffa.

(D. 22 dicembre 1851 Vol. IV p. 805).

14. Allorquando all'autorità competente ad esaminare le prove di avere i fondi sufficienti per esercitare la mercatura, fu presentato un finto prospetto di esso, l'intenzione così dimostrata di ottenere l'approvazione di questo finto prospetto, è indubbiamente tale che basta pienamente all'idea di truffa. Quindi una falsa denuncia di fondi fuori del caso di concorso (nel quale andrebbe punita come delitto a termini del § 486 lett. a Cod. pen.), deve risguardarsi come contravvenzione di truffa e precisamente, come attentato di essa, ove non sia riuscito d'indurre in errore l'autorità incaricata di esaminare tale denuncia.

(D. 19 agosto 1852 N.º 8445, Vol. III p. 350).

15. I §§ 187, 188 e 446 Cod. pen., che parlano solo del furto e dell'infedeltà, non sono applicabili alla truffa, nella quale quindi non si dà impunità per efficace pentimento.

(D. 10 dicembre 1853 N.º 42575, Vol. V p. 503).

16. Il crimine d'infedeltà è minore di quello di truffa, come risulta dalla scala penale dei §§ 184 e 203 Cod. pen.

(D. 5 ottobre 1854 N.º 10758, Vol. V p. 420).

17. Gli importi derivanti da singole truffe vanno computati in una sola somma per calcolare l'importo del danno, perchè il passo più opportuno d'inserire tale disposizione era nel § 173, come primo che presentava la questione, e nei luoghi analoghi successivi la si tacque dal legislatore per amore della brevità. Ed infatti nel Codice anteriore era stata espressa solamente pel furto al § 153 e tuttavia col Dec. aul. 16 maggio 1846 N.º 1243 venne estesa anche all'infedeltà ed alla truffa.

(D. 4 dicembre 1853 N.º 42379, Vol. V p. 284).

18. La legge pel crimine di falsificazione di monete, a differenza della truffa, richiede al § 118 lett. c espressamente un'azione, colla quale si cerchi di dare a pezzi di moneta genuina l'aspetto di pezzi di maggior valore. Ora non si può sostenere, che col semplice strofinare i quarti di carantani di rame, posti fuori di corso, con un'amalgama di stagno, sia stato dato ad essi l'aspetto di pezzi di maggior valore (nel caso concreto di pezzi d'argento da 6 carantani), perchè vi sarebbe occorso non solo l'imitazione del color lucente simile a quello dei pezzi d'argento, ma anche l'imitazione dell'ulteriore forma esterna, del conio cioè, il che tutto appartiene all'idea dell'aspetto d'una moneta d'argento. Ma siccome ciò null'ostante l'accusato spese una di dette monete inargentate e tentò di spenderne un'altra, lo si ritenne reo della contravvenzione di truffa a sensi dei §§ 197 e 461 Cod. pen.

(D. 28 giugno 1854 N.º 6798, Vol. V p. 87).

19. Nella truffa non importa, che alcuno sia stato danneggiato; l' emissione d' un falso documento privato, con cui deve essere indotta in errore un' autorità politica deve essere punita come truffa; ancorchè nessuno ne abbia sofferto un danno.

(D. 22 aprile 1852 N.° 3689, Vol. V p. 293).

20. Il carpire un importo di danaro allora soltanto costituisce una truffa, quando col fatto fu indotto in errore alcuno o fu tratto profitto dall' errore di un altro.

(D. 11 gennaio 1854 N.° 13, Vol. V p. 537).

21. All' essenza della truffa od almeno del suo attentato non è punto necessario, che siasi riuscito ad indurre in errore un altro e che sia stato effettivamente raggiunto lo scopo così divisato.

22. Il trattarsi o l' appropriarsi una cosa affidata non deve risguardarsi come infedeltà, ma piuttosto come una truffa, quando l' affidamento non avvenne se non in forza di un apposito raggiro.

(D. 7 gennaio 1855 N.° 13786, Vol. IV p. 51).

23. Quando il proprietario di effetti a lui oppignorati, ma dati in custodia ad un terzo, li carpisce fraudolentemente a questo depositario, non ha vi il crimine d' infedeltà, ma quello di truffa.

(D. 7 gennaio 1855 N.° 13365, Vol. IV p. 61).

24. Nel giudicare se un mezzo sia atto ad indurre in errore conviene aver riguardo che in tali reati si calcola sempre più o meno sopra una svista, un minor grado di attenzione di colui, che si vuol indurre in errore. Quindi lo è anche la falsificazione di una ricevuta a nome di un curatelo diretto ad ottenere una cancellazione ipotecaria, potendone derivare un danno al medesimo, in quanto non si potrebbe sempre provare, che il giudice conoscesse la capacità personale dell' estensore apparente del documento o non commettesse una svista, e d' ufficio d' altronde non sarebbe tenuto ad avervi riguardo.

Non è parimenti indispensabile il corpo del delitto, ossia il documento falsificato per condannare l' imputato quando sia per altra via constatata la falsificazione, p. e. a mezzo della confessione e di testimonianza.

(D. 16 ottobre 1851, Vol. II p. 392).

25. L' assoluta certezza che il giudizio sarebbe stato indotto in errore da una falsa testimonianza non è condizione necessaria per la punibilità del relativo attentato come lo fa scorgere la chiusa del § 81.

(D. 31 marzo 1855 N.° 2925, Vol. IV p. 507.)

26. La vendita, fatta scientemente, di false marche e bolli è una truffa e non soltanto una contravvenzione di finanza.

(D. 28 agosto 1851, Vol. II p. 298).

27. Anche pel crimine di truffa contemplato dal § 199 lett. d occorre secondo il § 197 l' intenzione di recar danno ad alcuno.

(D. 6 ottobre 1855 N.° 10283, Vol. IV p. 437).

### § 199. lett. a

1. Per la truffa, nei casi del § 199, non si richiede, essendo criminosa già per la qualità del fatto, che sia stato reato o divisato un effettivo danno materiale, ma basta che sia stato leso il diritto dello Stato alla veracità dei testimoni, o alla autenticità ed inviolabilità dei documenti pubblici, dei bolli, dei sigilli, dei pesi, ecc., da esso riconosciuti.

(D. 11 agosto 1851, Vol. II p. 245 — 4 settembre 1851, Vol. II p. 312 — 24 novembre 1851, Vol. II p. 504; — 23 aprile 1852 N.° 3878, Vol. III p. 740; — 7 aprile 1855 N.° 1090, Vol. IV p. 332; 1 luglio 1855 N.° 6364, Vol. IV p. 805).

Si osserva in quanto al falso giuramento che è detto nella decisione del 4 settembre 1851: « Il falso giuramento in Giudizio deve considerarsi e punirsi come crimine di truffa, oramai per se stesso, senza alcun riguardo se con esso sia stato divisato o reato qualsiasi danno ad un terzo nella sua

sostanza». — E così pure quanto alla *falsa deposizione testimoniale in Giudizio* è detto letteralmente nella decisione dell' 11 novembre 1852: « Siccome nell' amministrazione della giustizia, per raggiungerne lo scopo importa al sommo il risapere la *verità*, e quindi lo Stato ha diritto di esigere da ogni cittadino, ch'egli deponga il vero in Giudizio, così ogni *falsa deposizione testimoniale in Giudizio* costituisce per sè stessa, il crimine di truffa, secondo i §§ 197 e 199, lett. a, oramai per la violazione di questo diritto dello Stato, senza riguardo ad altre conseguenze o danni ».

2. Sta nello spirito e nell' intenzione della legge penale che l'offerta di un falso giuramento sia trattata come crimine, solo quando il giuramento può avere una efficacia nel diritto civile, cioè quando il giuramento, secondo il § 255 del Reg. giud. generale e del Decreto aulico 5 marzo 1795, avrebbe gli effetti legali di un giuramento giudizialmente offerto; sicchè, venendo a mancare quello, che lo offre, si dovrebbe considerare per prestato; quando, cioè, furono firmate dalla parte o la scrittura nella quale venne offerto o l'istanza di adizione, o l'avvocato era munito di una *species facti*, sottoscritta dalla parte, in cui veniva espressamente autorizzato ad offrire il giuramento, o di una speciale procura a tal fine.

(D. 22 aprile 1852 N.° 5485, Vol. III p. 468).

Secondo il § 255 del Regolamento del processo civile per l'Ungheria, Croazia, Slavonia, la Voivodia serba e la Transilvania, il giuramento deve considerarsi come giudizialmente offerto nel senso suaccennato, quando la parte ne ha fatto personalmente l'offerta in Giudizio, od ha sottoscritto di proprio pugno la relativa istanza, oppure ha dato al suo procuratore uno speciale incarico scritto di fare tale offerta, indicando precisamente la circostanza, che vuole giurare.

3. La dichiarazione data da una parte nel processo sommario durante l'attilazione, di voler prestare un giuramento (falso) va certamente considerata per una offerta di giuramento, efficace nei rapporti di diritto civile, e quindi, dovendo la parte sapere che con ciò poteva recare un danno all'avversario, costituisce di per sè il crimine di truffa, anche se non ne derivò alcun danno. La circostanza, che per non essere morta la parte la sua offerta sia, nel caso concreto, rimasta senza conseguenze, non può quindi perimere la punibilità del fatto.

(D. 7 aprile 1855 N.° 5090, Vol. IV p. 532).

4. Tostochè il consesso giudicante ha ammesso che alcuno abbia deposto scientemente un falso giuramento, per recare, così, all'avversario un danno, nei diritti aggiudicatigli dalla sentenza, esso dev'essere dichiarato reo del crimine di truffa, e precisamente, senza alcun riguardo all'importo del danno, perchè il diritto dello Stato, a risapere la verità in giudizio, è assoluto. — Non può servire di scusa all'autore che egli credesse d'essere convinto della giustizia della sua causa, perchè ciò non lo può autorizzare a giurare, nel processo civile, un fatto falso per vero. — Ogni giuramento dev'essere deposto senza riserve e senza ambiguità d'animo.

(D. 26 agosto 1852 N.° 8559, Vol. III p. 755).

5. Pel fatto materiale della truffa, mediante offerta di un falso giuramento, basta che quello, che l'offre, conoscesse sussistere anche una sola delle circostanze, su cui si offriva di prestare il giuramento decisivo negativo. — L'espressione: « per quanto ha scienza e memoria » non significa che colui, il quale giura, non sappia e non si ricordi che sia accaduto un determinato fatto da giurarsi, ma piuttosto ch'egli sa e si ricorda, che quel determinato fatto non avvenne.

(D. 13 maggio 1852 N.° 4023, Vol. III p. 740).

6. Se contro le norme del processo civile furono in un giuramento giudiziale inserite non soltanto circostanze di fatto, ma anche questioni di diritto, la parte che prestò il giuramento, non può essere assoggettata a pena per falso giuramento; perchè quanto alle questioni di diritto può sempre sussistere una differenza d'opinioni, senza che per questo si possa imputare alcuno con fondamento di falsità. — Quindi la parte, se anche il Giudizio penale riconosce falsa

l'opinione da essa giurata, non può essere chiamata responsabile *in via penale*, eccettuato il caso che avesse contraddetto giuratamente fatti, che dalle rivelazioni risultarono non sussistenti.

(D. 10 febbraio 1853 N.° 941, Vol. IV p. 805).

7. Pel fatto del crimine di truffa, mediante *brigamento di una falsa testimonianza*, occorre che quegli, di cui fu brigata la testimonianza o l'attestazione scritta, sapesse che se ne dovesse far uso in Giudizio.

(D. 18 novembre 1852 N.° 14940 Vol. III p. 410).

8. Quando alcuno fa una falsa deposizione in Giudizio per allontanare da sé il sospetto di correttezza in un crimine, del quale non è bensì accusato e nemmeno sospetto ma a cui non è totalmente estraneo, non può essere dichiarato reo di prestazione di falsa testimonianza, perchè fece la propria deposizione, per difesa propria ed in istato di coazione morale.

(D. 22 luglio 1852 N.° 732, Vol. III p. 195. — Vedi anche quelle al § 2 lett. g N.° 1 e 2).

9. La circostanza che *l'eccitamento ad un terzo, perchè faccia una falsa deposizione in Giudizio, nel singolo caso non avrebbe potuto importare che il giudice venisse indotto in errore, perchè esso avrebbe risaputa la verità da altri testimoni, non può perimere la punibilità di quell'eccitamento, quale crimine di truffa, perchè non è necessaria condizione della punibilità di tale procedere l'assoluta certezza che il Giudizio sarebbe indotto in errore per mezzo di tale testimonianza.*

(D. del 31 marzo 1853 N.° 2923, Vol. IV p. 307).

Dal tenore dei motivi del giudicato sembra risultare che la Corte di cassazione *disapprovasse* anche l'opinione della Corte di giustizia, che dichiarò tale brigamento, non crimine consumato di truffa, ma semplice *attentato*, e non abbia cassato in questo punto la sentenza di prima istanza solo perchè il gravame di nullità era stato interposto soltanto dal condannato.

10. Ogni falsa deposizione in Giudizio che concerne una terza persona, ed attesta una azione od omissione di essa contiene bensì una *falsa testimonianza giudiziale*; essa costituisce però il crimine di *truffa* sotto le condizioni del § 197, *solo in quanto* tale azione non sia dichiarata dalle legge crimine speciale, come ciò avviene riguardo al crimine di *abuso del potere d'ufficio* ed in particolare riguardo alla *calunnia*. — Quindi colui che con una falsa deposizione giudiziale incolpa un altro, non di un crimine, ma soltanto di un delitto o di una contravvenzione, va punito soltanto come reo della *contravvenzione di lesione d'onore* secondo il § 487 del Cod. pen.

(D. 14 ottobre 1853 N.° 10656, Vol. III p. 517).

A ragione Herbst osservò che il principio qui espresso va soggetto ad una limitazione nel caso che la falsa deposizione sia stata anche *giurata*, mentrechè in tal caso l'imputato dovrebbe trattarsi e punirsi come reo del crimine di truffa a senso del § 204 Cod. pen.

11. La circostanza che un testimone, cui, pel § 160 del Regolamento di procedura, competeva il diritto di astenersi dal deporre, non sia stato avvertito di tale beneficio, e fu esaminato come qualunque altro testimone, non può sopprimere l'imputabilità della falsa deposizione ch'egli deliberatamente avesse fatta, imperocchè il diritto di esimersi dall'esame non comprende quello d'ingannare con menzogne il giudice; siffatto testimone è quindi reo del crimine di *truffa*.

(D. 11 novembre 1852 N.° 11390, Vol. III p. 805.)

12. Una procedura penale per offerta di falso giuramento può aver luogo allora soltanto, che la parte ha già *adito* il giuramento ammesso, oppure si è dichiarata pronta a prestarlo all'atto del ricordo sulla gravità dello spergiuro.

(D. 29 novembre 1854 N.° 12619, Vol. V p. 525).

13. Sta nello spirito e nella mira della legge penale il trattare come crimine l'offerta di un falso giuramento, solamente quando possa aver efficacia nei rapporti di diritto civile.

(D. 1. febbraio 1854 N.° 615, Vol. V p. 453).

14. Se l'accusato seduce alcuno, che egli considera non come testimone,

ma come complice nel fatto a lui imputato, ad una falsa deposizione sul fatto stesso, non commette egli con ciò il crimine di truffa, perchè manca il soggetto da sedursi ad una falsa testimonianza, vale a dire il testimonio.

(D. 8 febbraio 1854 N.° 806, Vol. V. p. 220).

15. L'offerta del giuramento falso in petizione e nell'attizzazione della causa è in un modo tanto remoto da non riguardarsi neppure come un attentato di truffa nei sensi del § 8 Cod. pen., essendo ben pochi i processi civili, in cui si offrono giuramenti fra loro manifestamente ripugnanti. La procedura penale si avvera, quando la parte abbia già adito il giuramento stato ammesso dal giudice, ovvero avvertita della falsità del giuramento si dichiara tuttavia pronta a prestarlo.

(Decisione di Cassazione pubblicata senza data e N.° dalla Gazzetta dei Trib. di Milano 24/V).

### § 199 lett. c.

1. L'uso deliberato di un *falso peso* o misura in un pubblico commercio costituisce il crimine di truffa, senza distinzione se ne sia derivato danno.

(D. 17 novembre 1851, Vol. III p. 465, e del 24 settembre N.° 9779, Vol. III p. 725).

2. L'idea di un *commercio pubblico* nel § 199 lett. c del Cod. pen. è presa in ampio senso, si devono quindi considerare come pubblico commercio nel senso di questo paragrafo non soltanto i mestieri esercitati per autorizzazione della polizia, o soggetti a tassa o liberi, ma anche le *libere occupazioni*.

(D. 17 novembre 1851 N.° 9289, Vol. II p. 463).

3. Per l'applicazione di questo paragrafo non basta che colui, il quale si servi di un falso peso o misura, eserciti un pubblico mestiere, ma è anche necessario, che il falso peso o misura sia stato usato *nel pubblico commercio esercitato dall'imputato*, e non per avventura soltanto in una compravendita, non appartenente al suo commercio, ma da considerarsi separata da esso.

(D. 12 maggio 1855 N.° 4536, Vol. IV p. 806).

4. Dev'essere riguardato come peso *falso*, non soltanto quello che fu arbitrariamente contraffatto da un privato, non approvato dall'Autorità relativa, nè munito del competente bollo, ma anche un peso approvato, al quale fu tolto qualche cosa del valore, che deve avere; ed è indifferente se il peso era falso fino dall'origine, oppure fu cangiato soltanto più tardi.

(D. 11 marzo 1852 N.° 2008, Vol. V p. 4).

5. Non soltanto l'uso di *pesi alterati* o scarsi, ma anche l'uso di una bilancia alterata o falsa in un pubblico commercio costituisce il crimine indicato nel § 199, lett. c, perchè una bilancia, il cui piatto ove si pongono i pesi è più leggero di quello ove si pongono le merci, non può manifestamente se non indicare falsamente il peso.

(D. 29 luglio 1852 N.° 7606, Vol. V. p. 4).

6. All'incontro il pesare con una bilancia, alle cui catene sia stato attaccato visibilmente un pezzo di ferro, non costituisce il crimine indicato nel § 199, lett. c, ma va considerato soltanto come truffa secondo l'importo del danno, e quindi se questo non oltrepassi i fior. 25, come semplice contravvenzione.

(D. 4 marzo 1852 N.° 1978, Vol. III p. 393; — 7 ottobre 1852 N.° 9819 Vol. IV p. 812).

7. L'idea della pubblicità di un commercio secondo, il § 199 c è indipendente dalla circostanza, che il mestiere sia soggetto a tassa o no, o che sia soltanto un'occupazione libera e che venga esercitato con approvazione dell'autorità o senza. Quindi la prescrizione di questo § deve essere estesa anche allo spaccio di oggetti di privativa, esercitato sotto la sorveglianza speciale dello Stato o da un delegato di essa.

(D. 10 novembre 1855 N.° 11695, Vol. V. p. 253 e 19 aprile 1854. N.° 4036, Vol. V p. 13).

8. Quando una bilancia inesatta viene resa giusta coll'appendervi contrap-

pesi di conguaglio, non si può applicare all' uso di essa il § 199 lett. e Cod. pen., ove non sia provata l' intenzione di recar danno.

(D. 26 luglio 1854 N.° 8024, Vol. V p. 239).

9. Nè pel Codice anteriore nè pel nuovo si richiede, che colui, il quale usò di pesi scarsi in un pubblico commercio, li abbia alterati egli stesso.

(D. 29 dicembre 1853 N.° 45064, Vol. V p. 306).

Il criterio per distinguere le truffe criminose senza riguardo all' importo contemplate da questo capoverso del § 199, sembra consistere in ciò, che l' alterazione o la falsificazione sia inerente ad una delle singole parti della bilancia, in modo, che non si possa ottenere un peso esatto che colla correzione della stessa. La ragione poi della sanzione più grave la si desumerebbe dal riflesso, che la *massa del pubblico* in tal caso è esposta all' inganno, mentre la pubblicità del commercio gli fa presumere giusta la bilancia ed il peso, e mentre nelle convenzioni, che avvengono in privato, l' uso d' una bilancia o peso viene stabilito da ambe le parti contraenti. La detta sanzione non è applicabile all' incontro al pesamento ed alla misurazione fraudolenta, perchè in questo atto è interessato l' individuo e non più il pubblico, ed un defraudò sotto tale rapporto sarebbe una sopraffazione della prudenza ed attenzione, che ognuno deve avere durante il medesimo, da punirsi come truffa secondo l' importo od a sensi del § 478.

### § 199 lett. d e 201 lett. a.

1. Chi vende per genuina *carta di bollo* contraffatta o falsificata, di cui conosceva la falsità, per l' importo di più di 25 fiorini, commette il *crimine di truffa*, e dev' essere punito secondo il Codice penale, e non soltanto secondo la legge penale di finanza. Anzi in tali casi, *oltre* alla punizione criminale, deve applicarsi anche la pena di finanza.

(D. 28 agosto 1851, Vol. II p. 298).

2. Anche per le azioni indicate nel § 199, lett. d, del Cod. pen. affinché costituiscano il crimine di truffa, occorre, secondo il § 197 Cod. pen., l' intenzione di danneggiare o pregiudicare alcuno, sia un individuo o lo Stato, ne' suoi diritti.

(D. 6° ottobre 1853 N.° 40283, Vol. IV p. 437).

### § 199 lett. f. e 486.

1. Quando alcuno conoscendo la propria impotenza a pagare, compera da altri merci a fido, sotto precisa promessa cambiaria di pagamento, quando tali comperere furono fatte fino dall' origine soltanto per procacciarsi denaro colla pronta rivendita, e quando lo stesso con visibili spese, con assicuramento apparentemente reale di alcuni creditori, col diffondere la voce della sua benestanza, cerca di insinuare le apparenze di un buon andamento de' suoi affari, tutto ciò non è soltanto un *tacere* la propria insolvenza, ma sono *positive azioni ed insinuazioni artificiose* per ingannare i venditori e creditori sull' andamento degli affari e sulle condizioni economiche a proprio vantaggio ed a loro danno, e per indurli a far credito, il che essi non avrebbero fatto senza tali artificiose insinuazioni. Se anche non si possono provare in ogni singolo acquisto di merci particolari azioni od insinuazioni ingannevoli, colle quali l' imputato abbia cercato di indurre l' altra parte a fargli credito, ciò nulla cangia alla sostanza del giudizio, perchè le sue azioni, essendo basate sull' intenzione comune d' illudere e di pregiudicare gli altri, non vanno apprezzate isolatamente ma nel loro complesso, nella quale connessione esse appariscono indubbiamente come un procedere fraudolento, a senso dei §§ 197, 199, lett. f, e 200 del Cod. pen. Tali azioni devono adunque riguardarsi ed imputarsi come crimine di truffa, e non semplicemente come il delitto del § 486 del Cod. pen.; imperocchè quest' ultima imputazione potrebbe subentrare solamente quando nelle azioni addebitate all' operato non vi fossero i caratteri della truffa criminosa.

(D. 9 giugno 1853 N.° 5077, Vol. IV p. 845).

2. L'opinione, che l'occultazione di una parte della sostanza, caduta in concorso, sia consumata e compiuta nel momento, in cui vien presentata l'istanza di cessione dei beni collo stato attivo e passivo fraudolento, perchè il fatto dell'occultare sia distinto dall'altro del tenere occultato, è erronea, mentre per l'uso della lingua e lo spirito del § 214 Cod. pen. l'occultazione della sostanza è un tener celate le tracce di essa, cioè uno sforzo per impedire deliberatamente od almeno difficultare che si vengano a conoscere le tracce della sostanza: hayvi dunque un fatto continuo, finchè dura questo sforzo, e l'azione dell'occultare la sostanza taciuta può essere continuata con azioni successive alla presentazione dello stato.

(Vedi D. seguente).

3. Per l'applicabilità del § 199 lett. f non si richiede precisamente una massa concursuale, poichè vi si parla di una massa in generale; quindi vi è compresa anche una sostanza destinata ad un componimento.

(Vedi D. seguente).

4. I correi incorrono nella stessa pena dell'autore immediato senza distinzione, se abbiano o no ritratto un profitto dalla opera loro.

(D. 5 aprile 1854 N.º 2233, Vol. V p. 837).

### § 200

Nel decidere la questione se le truffe imputate ad un accusato debbano essere punite come *crimine* si deve guardare all'importo complessivo del danno recato o divisato con tutti i singoli fatti di truffa. Gli importi derivanti dalle singole truffe devono adunque essere *computati assieme*, come è prescritto nel § 173 pel furto.

(D. 24 ottobre 1852, N.º 10938, Vol. IV p. 541, e 24 aprile 1853 N.º 3764, Vol. IV p. 407).

### § 201 lett. a.

Quando alcuno falsifica un documento privato genuino, coll'intenzione di recare ad un altro un danno di più di fiorini 25, e per produrre questo danno fa uso del documento falsificato (p. e., in una causa civile) questa azione contiene il materiale oggettivo e soggettivo del *crimine consumato* di truffa, senza che sia inoltre necessario il carattere di *indurre in errore*, non essendo questo accennato nei §§ 200 e 201, lett. a, nè essendo in questi paragrafi citato il § 197 del Cod. pen.

(D. 28 gennaio 1853 N.º 372, Vol. IV p. 262).

Il prof. Herbst osservò assai giustamente, che l'argomentazione di questo giudicato non sembra troppo felice, e che piuttosto la questione, se secondo i §§ 208 e 201 del Codice penale si abbia una truffa *criminosa* riguardo all'importo, nello stadio di attentato o di consumazione, dipenda prima dall'affermativa della questione pregiudiziale se v'abbia in genere una truffa (attentata o consumata) nel senso della legge, e che l'affermativa di tale questione preventiva non può darsi se non quando concorrono tutti i caratteri in genere, occorrenti per l'idea della truffa, secondo il § 197 del Cod. penale.

### § 201 lett. c.

1. Sotto la parola *chi*, non s'intende solamente colui, che direttamente trovò la cosa perduta, ma anche colui, che scientemente acquista, nasconde, o si appropria una cosa trovata.

(D. 23 settembre 1852 N.º 9510, Vol. III p. 524).

2. Il nascondere la cosa trovata è essenziale pel fatto materiale della truffa. Colui, che prese seco un cane trovato sulla strada senza connotati, che accennassero al suo proprietario, ma che non lo nascesse, ed anzi si espresse ad un terzo, il quale gli palesò a chi apparteneva il cane, che dicesse al pro-

prietario, se si presentava, che poteva andare a prendere il cane nella sua casa (del ritrovatore) non può essere punito per truffa.

(D. 7 gennaio 1853 N.° 123, Vol. IV p. 48).

3. Il generale contesto della legge lascia riconoscere chiaramente, che sotto il pronome « chi » non è da intendersi il solo immediato ritrovatore: il che corrisponde anche allo spirito della legge, poichè non v'ha differenza fra la colpevolezza del ritrovatore e di colui, che scientemente acquista occulta o smercia una cosa trovata, e persino può presentarsi in alcuni casi il fatto di quest'ultimo, siccome più punibile.

(D. 23 settembre 1852, Vol. III p. 524).

Questa decisione porgerebbe nei suoi motivi un forte appoggio, osserva il prof. Herbst, all'opinione, da Hye e da Frühwald accampata nei loro commenti del Codice penale, ma combattuta da altri (Gerichts-Zeitung 1852 pag. 401), secondo la quale, chi occulta, acquista o smercia scientemente una cosa truffata commetterebbe una truffa a sensi del § 197.

### § 201. lett. e.

Tostochè un *giuoco*, è per concerto di alcuni di quelli, che giuocano, ordinato in modo che uno dei giuocatori *deve assolutamente* perdere, si hanno tutte le condizioni per l'applicazione del § 201, lett. a, del Cod. pen.

(D. 29 dicembre 1851, Vol. V. p. 29).

### § 202.

La sanzione penale del § 202 contiene una sola categoria di pena, avendo voluto il legislatore dare al giudice colla maggiore sua estensione un più libero campo per poter estendere la durata della pena fino a 5 anni in caso di preponderanti circostanze aggravanti.

(D. 25 gennaio 1854 N.° 545 e 555, Vol. V. p. 460).

### § 203.

1. Per l'applicazione del § 203 del Cod. pen. a *più correi*, non è necessario che ognuno di essi si abbia appropriato (od abbia voluto appropriarsi) colla truffa un importo di più di trecento fiorini.

(D. 4. luglio 1852 N.° 6355, Vol. III p. 701. — Vedi anche l'altra al. § 173. N.° 2).

2. Se alcuno fu già ripetutamente punito per truffa, ma tuttavia poco dopo scontata l'ultima pena commette nuovamente truffe ed in esse osserva un procedere uniforme, e quindi ha già una particolare inclinazione ad intraprendere azioni fraudolente e possiede una abilità nell'eseguirle, si può ammettere con fondamento ch'egli abbia *contratto l'abitudine di truffare*.

(D. 21 ottobre 1852 N.° 10958, Vol. V p. 13).

3. Quando il danno, cui si mira, benchè complessivamente possa superare i fior. 300, non è però presumibile, dipendendo dal fatto della vita di una persona o da altre circostanze, non ancora avverate, o può per queste cessare, non è applicabile la sanzione penale del § 203.

(D. 25 gennaio 1854 N.° 595, Vol. V p. 405 e 5 luglio 1854 N.° 7215, Vol. V p. 127).

Trattavasi in amendue di un falso giuramento per scansare le spese di parto e di paternità.

Rifletteva la Suprema Corte nella D. 5 luglio 1854, che dipendendo il dovere di prestare gli alimenti al figlio illegittimo dalla di lui vita, dalla capacità di pagare del padre e perfino dall'acquisto di altre sostanze per parte del figlio, così non si può dire tantosto, che coll'offerta o colla prestazione del falso giuramento decisivo siasi divisato di arrecare un danno di oltre fior. 300, cioè per l'ammontare dell'assegno giornaliero di alimentazione, cui sarebbe soggiaciuto altrimenti, fino a che il figlio avesse compiuto 14 anni.

Anche questo riflesso pone in risalto il principio, di cui si fece parola al § 193, che l'intenzione prava deve abbracciare ogni singola circostanza costituente la definizione del crimine.

Differente sarebbe dal suesposto caso quello, in cui senza riguardo alla durata della vita taluno si fosse obbligato di pagare per 10 anni 50 fiorini all'anno, poichè anche morendo il primo percipiente o pagatore subentrerebbero i loro eredi, e quindi giurando il falso, onde liberarsi da tale obbligazione, si lucrerebbe un importo di oltre 500 fior. con una diretta prava intenzione di ugual estensione. Si consulerà anche l'articolo presumibilmente di Kitka nell'*Eco* anno V N.° 415.

### § 204.

Quanto all'applicazione di questo paragrafo *non fa alcuna differenza* che la prestazione del giuramento abbia *preceduto* la falsa deposizione di un testimone, o l'abbia *susseguita*.

(D. 14 aprile 1853 N.° 3684, Vol. V p. 43. — Vedi anche il N.° 9 di questa Rivista).

### Della bigamia.

### § 206.

La prescrizione del crimine di bigamia incomincia dal momento, in cui il rapporto di diritto lesa dal secondo matrimonio ha cessato per la morte del primo conjuge.

(D. 4 gennaio 1854 N.° 13187, Vol. V: p. 526).

### Della calunnia.

### § 209.

1. Per l'Autorità indicata nel § 209, non si deve intendere soltanto un Giudizio penale; anche l'amministrazione di una Casa di pena, presso la quale un condannato fa a protocollo una denuncia calunniosa, deve risguardarsi come autorità nel senso di questo paragrafo.

(D. 4 marzo 1852, N.° 2006, Vol. III p. 559).

2. Per la sussistenza del crimine di calunnia basta soltanto una denuncia od una incolpazione per un crimine inventato, quando provocò una inquisizione od anche semplici indagini contro l'incolpato e non occorre che sia stata confermata con giuramento.

(D. 29 gennaio 1852 N.° 283, Vol. III p. 377).

3. Pel fatto *oggettivo* del crimine di calunnia, basta la denuncia o l'incolpazione di un crimine inventato da poter dare motivo all'autorità di fare indagini, senza che sia necessario che sia accompagnata da tali circostanze illudenti, che valgano a destare contro di alcuno un sospetto prossimo di un crimine commesso; pel fatto *soggettivo*, basta la coscienza del denunciante, che il crimine è inventato o l'imputazione falsa, essendo indifferente per quale motivo agisse il denunciante, o quale scopo egli volesse raggiungere; in particolare non occorre l'intenzione di provocare coll'incolpazione una inquisizione dell'Autorità contro la persona falsamente imputata.

(D. 5 agosto 1852 N.° 7347, Vol. III, p. 376. — Vedi anche quella al § 1 N.° 4).

4. L'essenza della calunnia consiste nell'apporre falsamente una tale azione, che dalla legge sia dichiarata crimine, e non anche nelle circostanze accessorie, le quali per questo crimine falsamente apposto richiederebbero l'applicazione di una pena più grave; perchè in tal caso secondo il § 210 del Codice

penale si aumenterebbe solo la punibilità del crimine di calunnia. L'aver inventato circostanze che non cangiano la qualità criminosa del fatto denunciato, ma possono avere influenza soltanto sulla commisurazione della pena, non costituisce per sè solo il fatto materiale del crimine di calunnia. Se, p. e., alcuno viene per veri motivi di sospetto denunciato all'Autorità per un furto di f. 30 da lui effettivamente commesso, non può querelarsi di calunnia, se anche fosse stato *falsamente* deposto, che il furto fu commesso in società, da luogo chiuso, ecc. ma in ciò si potrebbe tutt'al più trovare una truffa, nel senso del § 199, lett. a, del Codice penale, qualora vi fossero i requisiti dei §§ 197 e 199, lett. a.

(D. 24 ottobre 1852 N.° 10821, Vol. III p. 480).

5. Il carattere *distintivo* del crimine di calunnia dall'*offesa* all'onore, indicata nel § 487 del Cod. pen., consiste in ciò che nel primo l'inculpazione infondata di un crimine deve avvenire in modo, che essa *possa* provocare indagini dell'Autorità contro l'inculpato.

(D. 4 marzo 1852 N. 2006, Vol. III, p. 559).

6. Pel crimine di calunnia è assolutamente necessario che la falsa imputazione *potesse* dare all'Autorità motivo di procedere o di far indagini contro l'inculpato. Adunque, se un imputato, per rendere credibile la ritrattazione d'una confessione anteriormente fatta, sostiene che il protocollo contenente la confessione dev'essere stato falsamente assunto o falsificato dal giudice istruttore, ciò non può d'*ordinario* dare motivo ad indagini dell'Autorità in confronto di questo per abuso del potere d'Ufficio, perchè tali asserzioni sogliono spesso essere addotte per palliare la ritrattazione, d'una confessione, e non meritano fede. Quindi *non* si può *in ciò solo* scorgere il crimine di calunnia non essendo l'inculpazione contro il giudice istruttore, fatta dall'imputato a sostegno della sua negativa, di tal natura che *potesse* dare motivo all'Autorità di procedere o di fare indagini.

(D. 3 febbraio 1853 N.° 950, Vol. III p. 709).

7. La legge non richiede pel crimine di calunnia che contro la persona inculpata sia stata già *effettivamente* incominciata una procedura per parte dell'Autorità, ma *soltanto* che l'imputazione *potesse* dare all'Autorità motivo di procedere od almeno di far indagini contro l'inculpato.

(D. 27 ottobre 1853 N.° 11221, Vol. V. p. 30. — 22 dicembre 1853 N.° 12537, Vol. V p. 306 e 24 novembre 1854 N.° 12286, Vol. V. p. 525).

8. Pel crimine di calunnia è elemento *essenziale* la *deliberata* invenzione della falsa imputazione; se quindi la denuncia avvenne *soltanto* in conseguenza dell'*erronea interpretazione* di un fatto, *non* havvi il crimine di calunnia.

(D. 6 maggio 1853, N.° 4304, Vol. V p. 29).

9. Se alcuno incolpa un altro falsamente presso l'Autorità di un fatto criminoso per liberarsi così dal pagamento di un debito, *non* si può in questo fatto, quando abbia tutti i caratteri del crimine di calunnia, riconoscere *ad un tempo* anche il crimine di attentata truffa, per lo scopo finale, che l'agente voleva ottenere colla falsa inculpazione.

(D. 27 ottobre 1853 N.° 11073, Vol. IV p. 572. — Vedi anche le altre ai §§ 1 N.° 4 e 34 N.° 2).

10. La punibilità di una calunnia non è punto esclusa perchè l'agente abbia addotta l'inculpazione, più tardi riconosciuta falsa od inventata, nel suo costituito a propria difesa.

(D. 27 ottobre 1853 N.° 11221, Vol. V p. 30).

11. Se alcuno incolpa un altro di un crimine inventato, senza produrre questa inculpazione *direttamente* presso l'Autorità stessa, ma però in tal modo ch'essa può dare all'Autorità motivo di procedere o di far indagini contro l'inculpato, p. e., quando l'inculpazione viene addotta da una parte in causa nella *species facti* consegnata all'avvocato per la compilazione delle scritture, si ha tuttavia il crimine di calunnia.

(D. 19 maggio 1853, N.° 4354, Vol. IV p. 428. — Al § 209. Vedi anche l'altra al § 499 a N.° 10).

## § 210.

Se havvi una delle circostanze aggravanti, annoverate in questo paragrafo alle lett. a-e, non può applicarsi la sanzione penale da uno a cinque anni, ma deve applicarsi quella da cinque a dieci anni.

(D. 17 marzo 1853 N.° 2685, Vol. IV p. 29).

*Dell'estinzione dei crimini e delle pene.*

## §§ 227 e 531.

1. Il giorno, nel quale fu commessa l'azione punibile, deve computarsi nel tempo della prescrizione, nè si deve incominciare a calcolarla soltanto dal giorno dopo.

(D. 4 marzo 1852 N.° 1954, Vol. III p. 739).

2. La prescrizione di un'azione punibile viene interrotta oramai colla citazione dell'imputato a comparire innanzi al Giudizio.

(D. 12 gennaio 1852, Vol. II p. 648).

3. Colla citazione, l'imputato viene sottoposto a processo, e non se ne possono considerare come *impediti gli effetti*, perchè esso colla fuga, o col tenersi nascosto seppe mandar frustata l'intimazione della citazione, il minacciato arresto ed il suo costituito.

(D. 21 luglio 1851, Vol. II p. 164).

4. Riguardo alla prescrizione, non è decisivo ed interrompente la prescrizione il giorno, nel quale fu effettivamente assunto a costituito l'imputato, ma quello in cui fu decisa e spedita la sua citazione personale a costituito.

(D. 23 marzo 1853 N. 2459, Vol. IV p. 253).

5. L'atto giudiziale, interrompente la prescrizione della citazione, avvenuta prima ch'essa fosse compiuta, dev'essere *provato* e risultare dagli atti, a tenore del § 184 del Reg. di Proc. pen., altrimenti non porta l'effetto d'interrompere la prescrizione. Una semplice presunzione non può considerarsi come sufficiente.

(D. 27 maggio 1853 N.° 5140, Vol. V p. 37).

6. La prescrizione di azioni punibili viene interrotta *soltanto* coll'essere l'imputato, entro il termine di essa, sottoposto a processo da un *Giudizio penale austriaco*, cioè da quella magistratura austriaca, cui compete la giurisdizione penale pei crimini, delitti o contravvenzioni. Quindi se alcuno, per una opposizione fatta alla guardia di finanza nell'esercizio delle sue funzioni, per la quale si deve procedere secondo la legge penale generale, fu processato, entro il termine della prescrizione *soltanto* da parte delle *Autorità finanziarie*, quantunque esse procedano come Giudizii sulle contravvenzioni di finanza, ciò non si può considerare come interrompente la prescrizione di una azione punibile secondo la legge penale generale.

(D. 6 maggio 1853 N.° 4240, Vol. V p. 29).

7. Alla prescrizione di azioni punibili, i Giudizii penali devono sempre aver riguardo d'*Ufficio*, e la questione, se essa è intervenuta o no, è questione di diritto, della quale la Corte di Cassazione può occuparsi.

(D. 27 maggio 1853 N.° 4839 e 2 giugno 1853 N.° 221, Vol. V. p. 38 e 39).

8. La prescrizione nelle omissioni contro la sicurezza della proprietà incomincia dal momento in cui sia rimosso il pericolo che da quelle deriva.

(D. 3 novembre 1853 N.° 41410, Vol. V p. 246).

9. Non può avvenire la prescrizione d'un'omessa notifica di allievo, che incumbeva pel § 320 Cod. pen., finchè l'allievo notificato si trova presso l'imputato.

(D. 21 ottobre 1852 N. 40242, Vol. V p. 93).

10. Per interrompere la prescrizione non basta l'esame dell'imputato nel-

la semplice qualità di testimonia, benchè nell' esame stesso gli sia stato rinfacciato il reato, di cui viene imputato.

(D. 3 novembre 1853 N.º 11067, Vol. V p. 260).

Era stato assunto a protocollo rivestito delle formole per l' esame di un testimonia, e gli era stata anche rinfacciata l' accusa datagli dal denunziante.

### § 229.

1. Il § 229 *a* non parla della cosa speciale procacciata col crimine, ma del profitto tratto dal crimine in un modo affatto generico, quindi se anche fu dato via l' importo speciale ottenutone, può esistere in equivalente, ed ove ciò sia, non può intervenire la prescrizione.

(D. 5 aprile 1854 N.º 2233, Vol. V p. 837).

2. La condizione del § 229 *b*, che l' imputato abbia prestato risarcimento per quanto lo comporta la natura del reato, è applicabile solo quando il danno sia cagionato dal crimine stesso e ne risulti quale conseguenza immediata e necessaria.

(D. 15 luglio 1852 N.º 7170, Vol. V p. 389).

3. La semplice presunzione non fondata su dati speciali, che alcuno abbia ancora nelle mani un profitto di una contravvenzione e durante il termine della prescrizione possa avere commesso un' azione punibile, non vale a privarlo del beneficio della prescrizione accordatogli dalla legge.

(D. 1. febbraio 1854 N.º 860, Vol. V p. 493).

### FINE DELL' APPENDICE DELLA PRIMA PARTE.

# INDICE.

## DI QUESTA PRIMA PARTE RIGUARDANTE I CRIMINI.

PREFAZIONE . . . . .	Pag. 3
INTRODUZIONE. . . . .	» 5
PATENTE IMPERIALE DI PROMULGAZIONE . . . . .	» 13

## PARTE PRIMA.

### Dei crimini.

CAPO I. <i>Dei crimini in generale</i> (§§ 1-11) . . . . .	Pag. 23
» II. <i>Della punizione dei crimini in generale</i> (§§ 12-42) . . . . .	» 46
» III. <i>Delle circostanze aggravanti</i> (§§ 43-45) . . . . .	» 66
» IV. <i>Delle circostanze mitiganti</i> (§§ 46-47) . . . . .	» 69
» V. <i>Dell' applicazione delle circostanze aggravanti e mitiganti nel determinare la pena</i> (§§ 48-55) . . . . .	» 71
» VI. <i>Delle diverse specie dei crimini</i> (§§ 56-57) . . . . .	» 75
» VII. <i>Dell' alto tradimento, dell' offesa alla Maestà sovrana ed ai Membri della casa imperiale, e della perturbazione della pubblica tranquillità</i> (§§ 58-67) . . . . .	» 77
» VIII. <i>Della sollevazione e della ribellione</i> (§§ 68-75) . . . . .	» 89
» IX. <i>Della pubblica violenza</i> (§§ 76-100) . . . . .	» 93
» X. <i>Dell' abuso del potere d' ufficio</i> (§§ 101-105) . . . . .	» 112
» XI. <i>Della falsificazione delle carte di pubblico credito</i> (§§ 106-117) . . . . .	» 117
» XII. <i>Della falsificazione di monete</i> (§§ 118-121) . . . . .	» 122
» XIII. <i>Della perturbazione della religione</i> (§§ 122-124) . . . . .	» 125
» XIV. <i>Dello stupro, dell' oltraggio al pudore e di altri crimini di libidine</i> (§§ 125-133) . . . . .	» 128
» XV. <i>Dell' omicidio e dell' uccisione</i> (§§ 134-143) . . . . .	» 133
» XVI. <i>Del procurato aborto</i> (§§ 144-148) . . . . .	» 141
» XVII. <i>Dell' esposizione di un infante</i> (§§ 149-151) . . . . .	» 144
» XVIII. <i>Del crimine della grave lesione corporale</i> (§§ 152-157) . . . . .	» 145
» XIX. <i>Del duello</i> (§§ 158-165) . . . . .	» 150

<b>CAPO XX. Dell' appiccato incendio (§§ 466-470)</b> . . . . .	<b>Pag. 452</b>
» <b>XXI. Del furto e dell' infedeltà (§§ 471-489)</b> . . . . .	» 456
» <b>XXII. Della rapina (§§ 490-496)</b> . . . . .	» 180
» <b>XXIII. Della truffa (§§ 197-205)</b> . . . . .	» 184
» <b>XXIV. Della bigamia (§§ 206-208)</b> . . . . .	» 198
» <b>XXV. Della calunnia (§§ 209-210)</b> . . . . .	» 199
» <b>XXVI. Dell' aiuto prestato ai rei di crimine (§§ 211-222)</b> . . . . .	» 202
» <b>XXVII. Dell' estinzione dei crimini e delle pene (§§ 223-232)</b> . . . . .	» 208
<b>Appendice del Traduttore</b> . . . . .	» 245

PARTI PRIMA

Dei crimini

Pag. 25	Caro I. Dei crimini in generale (§§ 1-11)
46	» II. Della punizione dei crimini in generale (§§ 12-18)
66	» III. Della circostanza aggravante (§§ 19-25)
69	» IV. Della circostanza attenuante (§§ 26-32)
71	» V. Dell' applicazione della circostanza aggravante o attenuante nel determinare la pena (§§ 33-35)
78	» VI. Della distinzione specie dei crimini (§§ 36-37)
77	» VII. Dell' atto imputatorio, dell' effetto della rinuncia a processare ed di scusarsi dalla parte accusata, e della prescrizione del- la pubblica accusa (§§ 38-43)
80	» VIII. Della costituzione e della istruzione (§§ 44-50)
87	» IX. Della pubblica istruzione (§§ 51-60)
112	» X. Dell' ordine del giorno di affido (§§ 61-66)
117	» XI. Della fabbricazione della carta di pubblica accusa (§§ 67-70)
123	» XII. Della fabbricazione di scritte (§§ 71-75)
124	» XIII. Della fabbricazione della sentenza (§§ 76-82)
128	» XIV. Della stampa, dell' obbligo di pubblicare e di altri vincoli di pubblicità (§§ 83-87)
152	» XV. Dell' esecuzione e dell' esecuzione (§§ 88-95)
161	» XVI. Dell' esecuzione e dell' esecuzione (§§ 96-100)
164	» XVII. Dell' esecuzione di un ordine (§§ 101-105)
167	» XVIII. Dell' ordine della parte accusata (§§ 106-110)
180	» XIX. Dell' ordine (§§ 111-115)

# MANUALE DEL CODICE PENALE AUSTRIACO

sui

CRIMINI, SUI DELITTI E SULLE CONTRAVVENZIONI

E SUL

REGOLAMENTO DI STAMPA 27 MAGGIO 1852

contenente

IL TESTO DELLA LEGGE, UN COMMENTO DELLA STESSA, MOLTI CASI PRATICI,  
LE PARTICOLARI DISPOSIZIONI ED ORDINANZE, CHE VI SI RIFERISCONO, LE  
DECISIONI DELLA SUPREMA CORTE DI GIUSTIZIA E DI CASSAZIONE E LA  
LETTERATURA PENALE.

*Opera*

**DI W. T. FRÜHWALD**

Consigliere dell' I. R. Tribunale provinciale di Vienna

TRADOTTA E CORREDATA DI ANNOTAZIONI ED APPENDICE

**DA CAMILLO DOTT. BERTOLINI**

Sostituto Procuratore di Stato in Padova

SULLA TERZA EDIZIONE TEDESCA RIVEDUTA E CORRETTA.

**Parte Seconda.**

VENEZIA

DALLA TIPOGRAFIA DI GIO. CECCHINI

1855.

FIT 34594

M A N T A L E

DEL CODICE PENALE AUSTRIACO

CRIMINI SUI DEBITI E SULLE GOVERNANZIONI

di

REGOLAMENTO DI STAMPA IN VIENNA 1852

di

Il testo della legge, in quanto alle parti che hanno  
di fatto un rapporto con il presente, che si riferiscono ad  
alcune delle parti che in questa si discusso e in  
particolare a...

di

DI W. T. FRIEWALD

Giurista e Professore di Diritto in Vienna

Traduzione e cura di...

DI CARLO DOTT. BERNINI

Giurista e Professore di Diritto in...

Traduzione e cura di...

Parte Seconda

VIENNA

DELLA LIBRERIA DI...

1852

## PREFAZIONE.

Oggetto del presente Volume sono i delitti e le contravvenzioni, contenute nel Codice penale, e nel Regolamento di stampa 27 maggio 1852, ed anche il delitto di usura e le contravvenzioni boschive e per possesso d'armi proibite, pure demandate alle autorità giudiziarie. Le altre contravvenzioni alla legge vennero assegnate alle autorità politiche (1).

La distinzione fra delitto e contravvenzione nella legislazione austriaca così, come nella francese, donde è stata desunta, non si fonda sopra alcun distintivo interno delle azioni punibili, ma sulla differenza degli effetti più o meno gravi, delle pene relative più o meno severe, e della giurisdizione, la quale sui delitti spetta ai Tribunali provinciali (e circolari) e sulle contravvenzioni alle Preture (Giudizii misti distrettuali) (2). Ciò si avverte a

(1) L'Ordinanza ministeriale 3 aprile 1855 N.° 61 prescrive, che l'inquisizione e la punizione di tutte le contravvenzioni, non dichiarate come azioni punibili dal Codice penale 27 maggio 1852 e rispetto alle quali non è stabilito da particolari disposizioni a quale autorità incumba di procedere, spetteranno ai Commissariati distrettuali, eccettochè ove esistano e si tratti di contravvenzioni riguardanti oggetti di polizia locale, che sono assegnati alla loro giurisdizione, spetteranno agli Uffici di polizia.

Se alcun dubbio poteva elevarsi dopo ciò sulla attuale competenza giudiziaria in contravvenzioni boschive, venne meno col dispaccio ministeriale 31 marzo 1855 N.° 3653, in cui fu dichiarato; « Essendo dalla legge forestale del 1811, vigente nel Regno Lombardo-Veneto, demandata alle autorità giudiziarie la giurisdizione sulle contravvenzioni boschive, nel caso di concorrenza loro con crimini o delitti, spetterà la procedura a sensi del § 40 Reg. di Proc. pen. anno 1853 a quel Giudizio penale, che è competente pei crimini o pei delitti ».

(2) Vedi Hye alla nota della pag. 90 nel suo Comento al Codice penale.

motivo, che qualche impiegato ritenne a differenza loro, che nei delitti mai sempre si richieda una colpa lata, prosima al dolo, e nelle contravvenzioni così dette proprie, invece basti anche la colpa lieve, mista al caso. La procedura per gli uni e per le altre viene poi incamminata *ex officio*, eccettuati pochi casi, espressamente rimessi dalla legge alla querela privata (1).

I delitti e le contravvenzioni sono di tre specie :

I. *improprie*, ossia *violazioni ed omissioni determinate dalla volontà, le quali per la natura dell' oggetto o per la qualità dell' autore o per altre concorrenti circostanze non sono qualificate per la procedura criminale* (art. III Pat. di prom. al Cod. pen. 1803).

Richiedesi pertanto in esse 1. un atto esterno, contrario alla legge, 2. un' intenzione diretta a ferire la sicurezza della società, 3. che l' azione non sia qualificata alla procedura criminale *per la natura dell' oggetto*, trattandosi di un diritto non molto importante od irreparabile, p. e. di lievi lesioni in rissa, di furti, infedeltà e truffe minori, *per la qualità dell' autore* essendo questi persona, in minor grado pericolosa per la sicurezza pubblica, p. e. un imputato, e per le altre circostanze concorrenti, che addimostrino la minore pericolosità del fatto, p. e. se il sottrattore della cosa altrui è parente prossimo e convive col danneggiato.

Non vi appartiene il crimine commesso in istato d'ubriacchezza accidentale, mancando l' estremo della prava intenzione ;

II. *proprie*, che si suddividono

(1) Si procede soltanto a richiesta del danneggiato o dell' offeso,

1. *rispetto ai delitti* : in quelli contro la proprietà letteraria ed artistica (§ 467 Cod. pen.) e in quelli per offese all' onore, stabiliti nei §§ 487-492, allorchè avvennero col mezzo di stampati (§ 493).

2. *rispetto alle contravvenzioni* : nei furti e nelle infedeltà contro i congiunti o vicini parenti, che convivono (§ 465), nelle offese all' onore, contraddistinte nei §§ 487-492, ed in quelle contro i defunti ; nelle pubbliche ingiurie e maltrattamenti (§ 496), nel rinfacciamento di pene subite o condonate (§ 497), nell' adulterio (§ 503), nel disonoreamento di una figlia minore ad opera di un individuo della famiglia o di un figlio o congiunto minore ad opera di una serva abitante in casa (§§ 504 e 505) ; infine nelle gravi immoralità, contemplate dal § 525.

1. *in azioni, che senza essere dirette ad un delitto sono però contrarie alla legge emanata per prevenirle e diminuirne le più dannose conseguenze ed in omissioni altresì delle cose a tal fine ordinate (art. IV).*

Vi si comprendono a) le trasgressioni alle leggi ed ai provvedimenti, tendenti a prevenire i crimini, e quindi a sottrarre ai malintenzionati i mezzi di mettere in esecuzione i loro progetti, oppure la speranza di smaltire le cose acquistate in un modo illecito, o di tenersi celati all' autorità giudiziaria investigante, o di fuggire; b) le trasgressioni alle disposizioni, tendenti a prevenire un male grave (tra cui sono anche le leggi basate ai doveri naturali), male grave che minaccia la società o l'individuo, facendo astrazione da un' azione criminosa e dalle di lei conseguenze, e dipendente quindi dalla forza maggiore degli elementi distruttori, da epidemie, da animali dannosi, da leggerezza, da imprudenza, ecc. Che se ne derivassero ad un tempo le dolose lesioni di diritto, alla cui prevenzione era diretto il provvedimento violato colla contravvenzione, non si potrà all' autore di questo imputare anche le dette lesioni tranne il caso, che la sua intenzione avesse anche mirato a cagionarle od a favorirle, in quanto sarebbersi reso con ciò contabile di ajuto prestato, o di compartecipazione a qualche crimine; p. e. si fa partecipe di furto il fabbro-ferraio, che fabbrica una chiave sopra un semplice stampo, ben sapendo, che la persona ordinatrice se ne vuole servire per un furto, che poco dopo tenta e commette a di lei mezzo (Conf. i §§ 469 e 5). Così pure la trasgressione delle leggi naturali e positive, dirette a prevenire un male grave, si qualificherà in crimine, ogni qualvolta l' agente ha avuto in mira questo male, con ciò arrecato, p. e. lo speziale, che scambiò il medicamento nello scopo di arrecare un grave pregiudizio alla salute dell' infermo che lo deve prendere, commette il crimine di grave lesione corporale. Imperciocchè se le trasgressioni in discorso essendo per loro natura colpose restano dall' un canto escluse, quando il male fu meramente accidentale, se p. e. una madre sonnambula prende dalla culla nel

proprio letto il bambino, e lo soffoca; dall'altro canto escludono che, siasi determinato il male avvenuto, conoscendolo, come illecito. Può per altro darsi in loro una colpa determinata da dolo; p. e. le ingiurie si commettono deliberatamente; ma se queste diedero occasione ad una grave lesione corporale, siccome non era questa una conseguenza ordinaria o facilmente derivabile dall'ingiuria (§ 1), così l'autore di questa non è imputabile di quella.

Nelle trasgressioni di una legge positiva tendente a prevenire un crimine od altre dannose conseguenze non si richiede, che l'autore abbia conosciuto il male derivato od abbia potuto prevedere od anco prevedute le conseguenze, che la legge vuole allontanare, non scusando l'ignoranza della legge e non potendosi rimettere l'osservanza di tali provvedimenti alla soggettiva previdenza e convinzione di ognuno, senza distruggerne quasi tutta l'efficacia. Ma se ne derivò un male, non contemplato dalla legge positiva e non preveduto dall'autore, sarà accidentale e perciò non imputabile.

Altrimenti è da dirsi per le trasgressioni dei doveri naturali: imperciocchè colui, il quale non poteva prevedere il male derivabile dal suo agire, sebbene usasse della prudenza, comandataci dalla ragione, onde le nostre azioni non rechino conseguenze dannose, ancorchè non volute, era impossibilitato a seguire la legge, in quanto questa presuppone la conoscenza di detto male, e quindi non è imputabile; non lo è p. e. il cacciatore, che mirando col colpo ad un cervo, ferisce un compagno, che senza di lui scienza si era allontanato dal posto, fra loro convenuto.

2. *in azioni, che feriscono il costume pubblico* (art. V).

Sono tali le azioni, a cui è insito il pubblico scandalo, che contribuiscono a propagare la corruzione dei costumi, o le cui ordinarie conseguenze sono la dissolutezza ed il disordine. Sebbene le leggi, che le puniscono, tendino a prevenire anche i crimini, distinguonsi però dall'antecedente classe di delitti e contravvenzioni proprie in ciò, che que-

ste possono trar seco un crimine in un modo immediato, p. e. il delitto di tumulto può cagionare una sollevazione, mentre le trasgressioni alla pubblica moralità stanno in una relazione mediata e remota colle dolose lesioni di diritto; p. e. l'ubriacchezza abituale può in via indiretta eccitare al furto, onde procacciarsi i mezzi di avvinazzare.

Queste osservazioni sulla natura e divisione dei delitti e delle contravvenzioni, l'abbiamo desunte dall'opera, dai tedeschi chiamata non a torto classica, del prof. Kudler sulle gravi trasgressioni di polizia contenute nel Codice 4. settembre 1803 (sesta edizione tedesca, anno 1850), dalla quale saremo per trarre utili annotazioni anche pei singoli §§, onde non cada in dimenticanza e resti perciò ignorata dalla gioventù legale.


che possono per loro un errore in un modo innocente  
 p. e. il bello di tanto più lontano e un solavanzamento  
 mentre le frangenti alla pubblica moralità stanno in  
 una relazione mediate e diretta colla delosa festività di  
 rito p. e. l'abbondanza attuale per in via indiretta  
 esclusa al fine una buona conoscenza i mezzi di avvertire  
 Questo essere, come sulla natura è divisione dei de  
 fitti e delle contrarietà, l'abbondanza delle parti  
 del fedele chiarezza non a parte classica del suo fedele  
 alle gravi frangenti di parte classica del suo fedele  
 all'anno 1800 parte classica del suo fedele  
 quale saranno per loro, una ammissione anche per angoli  
 e non non cada in dimenticanza e testi di parte classica  
 dalla gioventù parte classica del suo fedele

che possono per loro un errore in un modo innocente  
 p. e. il bello di tanto più lontano e un solavanzamento  
 mentre le frangenti alla pubblica moralità stanno in  
 una relazione mediate e diretta colla delosa festività di  
 rito p. e. l'abbondanza attuale per in via indiretta  
 esclusa al fine una buona conoscenza i mezzi di avvertire  
 Questo essere, come sulla natura è divisione dei de  
 fitti e delle contrarietà, l'abbondanza delle parti  
 del fedele chiarezza non a parte classica del suo fedele  
 alle gravi frangenti di parte classica del suo fedele  
 all'anno 1800 parte classica del suo fedele  
 quale saranno per loro, una ammissione anche per angoli  
 e non non cada in dimenticanza e testi di parte classica  
 dalla gioventù parte classica del suo fedele

che possono per loro un errore in un modo innocente  
 p. e. il bello di tanto più lontano e un solavanzamento  
 mentre le frangenti alla pubblica moralità stanno in  
 una relazione mediate e diretta colla delosa festività di  
 rito p. e. l'abbondanza attuale per in via indiretta  
 esclusa al fine una buona conoscenza i mezzi di avvertire  
 Questo essere, come sulla natura è divisione dei de  
 fitti e delle contrarietà, l'abbondanza delle parti  
 del fedele chiarezza non a parte classica del suo fedele  
 alle gravi frangenti di parte classica del suo fedele  
 all'anno 1800 parte classica del suo fedele  
 quale saranno per loro, una ammissione anche per angoli  
 e non non cada in dimenticanza e testi di parte classica  
 dalla gioventù parte classica del suo fedele

# CODICE PENALE

## SUI CRIMINI, SUI DELITTI E SULLE CONTRAVVENZIONI.



### PARTE SECONDA

#### DEI DELITTI E DELLE CONTRAVVENZIONI.

#### CAPO I.

##### *Dei delitti delle contravvenzioni in generale e delle pene relative.*

##### § 233. (§ 1)

I delitti e le contravvenzioni, che occorrono in questa parte del Codice penale, sono tutte azioni od omissioni che ognuno può da se stesso ravvisare per illecite; ovvero sono tali, che la speciale disposizione, a cui fu contravvenuto, doveva conoscersi dal reo per ragione del suo stato, del suo mestiere, della sua occupazione o delle sue personali relazioni. L'ignoranza di questo Codice penale non può quindi scusare in riguardo ai delitti ed alle contravvenzioni in essa occorrenti.

L'ignoranza di questa legge non iscusava.

I. Come al § 3 e per gl' identici motivi viene qui dichiarata inattendibile la discolta dell' ignoranza di legge in riguardo all' imputazione di un delitto o di una contravvenzione: ciò che vale anche per gli stranieri (§ 234). Si rimette del resto allo schiarimento del § 3.

II. Valgono per quei delitti e per quelle contravvenzioni le quali presuppongono una determinata prava intenzione (conf. il § 238), come sono i reati provenienti da avidità di lucro e le offese all' onore, i motivi di discolta, che, a tenore del § 2 escludono l' esistenza della prava intenzione (D. di C.).

III. Ma questi valgono anche per i delitti e per le contravvenzioni, commesse per negligenza e non con una prava intenzione, se sono di loro natura tali da togliere ogni legale imputazione, come si ha nei capoversi sub *a b c*, (senza però l' ubbriacchezza), *d* referibilmente ai §§ 269 e 273, e (D. di C.), *f* (D. di C.), se si tratti di un accidente, ed in *g*. Con queste modificazioni

si applicheranno a quei delitti e contravvenzioni i riflessi fatti sul § 2, in quanto non vi si opponga la natura stessa della cosa (1).

§ 234. (§ 2)

Imputabilità degli stranieri.

Anche gli stranieri dimoranti nell'Impero austriaco possono rendersi colpevoli di questi delitti e di queste contravvenzioni, incumbendo ad essi tutti l'obbligo d'informarsi delle norme generali, che si riferiscono alla pubblica sicurezza ed all'ordine pubblico; e nel caso che intraprendano un affare, anche delle norme speciali che vi hanno relazione (2).

All'incontro gli stranieri, i quali in uno Stato estero si sono resi colpevoli di una delle azioni punibili, previste in questa parte del Codice penale, non sono da consegnarsi per ciò all'estero Stato, nè da punirsi entro la Monarchia (3).

§ 235.

Nel delitto e delle contravvenzioni commesse da un suddito austriaco in estero Stato.

Un suddito austriaco non è mai da consegnarsi ad estero Stato per delitti e contravvenzioni ivi commesse, quando sia colto entro l'Impero, ma sarà da trattarsi secondo il presente Codice penale, senza riguardo alle leggi del luogo ove se ne rese colpevole, qualora non ne abbia colà avuto la pena od il condono.

Questa disposizione sarà applicata anche quando, dipendentemente da tali delitti o contravvenzioni, fosse già stata pronunciata, ma non per anco eseguita una condanna in estero Stato contro un suddito austriaco. In nessun caso si darà

(1) Il concetto stesso dell'imputazione esclude, che si possa riguardare, come soggetto, chi è incapace a ravvisare per illecito i generali doveri, a cui questo § si riferisce. Se quindi alcun impubere avrà tale incapacità, non lo si potrà assegnare ad una qualsiasi sanzione penale.

L'ignoranza di fatto poi esclude l'imputabilità, ogni qualvolta non cada a colpa del prevenuto una mancanza di attenzione e di previdenza. Tale ignoranza, non ammissibile nei doveri generali, la si ammetterà a seconda dei casi ed anche in confronto di un correo o compartecipe, se si ritrovò in una scusabile ignoranza sui particolari doveri del suo stato.

(2) Ritenuto, che lo straniero sarebbe da castigarsi dalla polizia, non possono in tal caso applicare, qualora egli qui avesse commesso una contravvenzione od un delitto, i §§ 38 e 40 Cod. pen.

(3) Le partecipative e requisitorie dell'autorità estera verranno dalle autorità austriache in un tal caso prese a calcolo come denunce, onde procedere contro il suddito austriaco (D. aul. di canc. 24 maggio 1841).

Il prof. Kudler nel suo Comento alle gravi trasgressioni di polizia (sesta edizione tedesca pag. 45) esentarebbe il suddito austriaco da responsabilità, quando cioè l'azione commessa all'estero e qui punita secondo il nostro Codice, come contravvenzione, colà non soggiacesse ad alcuna sanzione penale in difetto di relative disposizioni e provvedimenti, desumendo tale limitazione dalla natura stessa della cosa.

esecuzione in questo Stato a sentenze proferite da Autorità penali estere.

Le regole, stabilite nei §§ 36-41 sul trattamento dei sudditi austriaci e degli stranieri, riguardo ai delitti ed alle contravvenzioni subiscono le seguenti modificazioni:

1. I sudditi austriaci, i quali commettono nel territorio austriaco un delitto od una contravvenzione, sono da trattarsi mai sempre secondo questo Codice penale.

2. Lo stesso vale per gli stranieri, che nell'impero austriaco si rendono colpevoli di un delitto o di una contravvenzione.

3. I sudditi austriaci, i quali hanno commesso in un estero Stato un'azione punibile prevista in questa parte del Codice penale, quando vengono colti entro l'impero, e quindi quando ritornano di proprio moto, o vengono rimandati dall'estero in Austria, restando esclusa ogni domanda di loro consegna dallo stesso significato dell'espressione « venendo colti » (che equivale all'incontrarsi in chi qui già si trova), sono da trattarsi secondo il presente Codice penale, ancorchè all'estero abbiano avuto per ciò una procedura e persino una condanna, la quale non sia stata peranco espiata. Che se il suddito austriaco la ha già espiata, od ha avuto il condono in un modo valido secondo le leggi dell'estero Stato, non verrà più punito dalle leggi austriache (1).

4. Commettendosi da uno straniero all'estero un delitto od una contravvenzione secondo le nostre leggi, non verrà per ciò punito entro il territorio austriaco, eccettuati il delitto contenuto nel § 295, per l'istituzione d'una società segreta in questi Stati o per avervi arruolati dei membri.

5. Un suddito austriaco od uno straniero non sarà mai da consegnarsi all'estero Stato a motivo che vi ha commesso un delitto od una contravvenzione, ancorchè siasi rifugiato entro questo territorio, se si eccettui la Convenzione conchiusa colla Baviera e colla Prussia relativamente alla punizione delle violazioni di caccia, di pesca, forestali e campestri, e l'altra colla Baviera e colla Sassonia per l'intervento della gendarmeria d'uno Stato sul territorio dell'altro Stato. Un tale straniero è da trattarsi come un immigrato a tenore delle viglianti disposizioni di polizia (D. aul. di canc. 20 febbraio 1812 N.º 2221).

6. In nessun caso si darà esecuzione in questo Stato a sentenze proferite da autorità penali estere per delitto o contravvenzioni contro uno straniero od un suddito austriaco, nè sono perciò questi da consegnarsi all'estero Stato.

### § 236. (§ 3)

Sebbene azioni, per sè criminose, non possano essere considerate come tali quando vengono commesse in istato di ubbriacchezza accidentale (§ 2, lett. c), in questo caso la ubbriacchezza sarà tuttavia punita quale contravvenzione (§ 523).

I. L'ubbriacchezza, qui contemplata, è la piena ebbrietà cagionata senza intenzione di commettere un crimine dall'uso di bibite spiritose, da togliere

L'ubbriacchezza accidentale è da imputarsi a contravvenzione quando in tale stato siansi commessi crimini.

(1) Rispetto ai crimini commessi da un suddito austriaco in estero Stato, deve ritenersi pel combinato disposto dei §§ 36 e 235, che la grazia ivi ottenuta non abbia efficacia nell'impero austriaco; poichè avendolo ammesso per le contravvenzioni e pei delitti, la legge diede a conoscere di non ammetterlo per i crimini, *ubi non expressit*. Sarebbe ciò confermato dal riflesso, che non si potrebbe concedere ad uno Stato estero un tanto potere relativamente ai crimini, che feriscono l'integrità del nostro Stato, p. e. nei reati politici. La Sovrana Risoluzione 12 aprile 1823 aveva sanzionato altrettanto senza distinguere, se il condono fosse stato impartito da questo Stato o dallo Stato estero.

in forza del § 2 lett. c l'imputabilità del crimine commesso. L'ubbricchezza in sè è tuttavia punibile, sia che provenga da un abuso così grande di bevande che produca universalmente la piena ebbrietà, oppure dall'uso di una piccola quantità di bevande da bastare però all'assopimento dell'intelletto e della volontà relativamente all'autore (D. di C.). Non sarebbe poi per veruna guisa punibile, quando l'ubbricchezza fosse dimostrativamente casuale, vale a dire senza ed anche contro la volontà dell'ubbricco (1).

II. Se si commettesse nell'ubbricchezza un delitto od una contravvenzione, sarebbe passibile di pena non l'ubbricchezza in sè, ma il delitto o la contravvenzione, cagionata da negligenza, anziché da prava intenzione, p. e. nel celere correre con carri e carrozze.

### § 237. (§ 4)

Azioni punibili dei fanciulli; — crimini degl'impuberi dal l'undecimo fino al decimoquarto anno.

I reati commessi da fanciulli, che non hanno compiuti dieci anni di età, sono da rimettersi soltanto alla correzione domestica; ma dai dieci anni compiuti fino ai quattordici anni pure compiuti, i reati non imputabili a crimini unicamente per l'impubertà dell'autore (§ 2 lett. d), sono puniti come contravvenzioni (§§ 269 e 270).

Quest'età la si calcola secondo l'anno del calendario (art. VIII della Pat. di prom. e conf. lo schiarimento del § 2 lett. d). Le determinazioni più dettagliate sulla punizione degli impuberi si contengono nei §§ 269-275.

### § 238. (§ 5)

Sono delitti o contravvenzioni anche i reati commessi senza prava ed al § 235 l'altro « Trunkenheit » (ubbricchezza) tradotti amendue nel testo intenzione italiano per ubbricchezza impropriamente, poichè il primo, come più generico, e senza comprende anche l'eccessivo uso di sostanze diverse dalle bibite. conseguenze danno- usare anche al § 236 il termine « Berauschung ».

Il fare ciò ch'è vietato, o l'omettere cosa ch'è comandata, costituisce già un delitto od una contravvenzione, in

(1) Il testo tedesco adoperò al § 2 lett. c il termine « Berauschung » (ebbrietà) prava ed al § 235 l'altro « Trunkenheit » (ubbricchezza) tradotti amendue nel testo intenzione italiano per ubbricchezza impropriamente, poichè il primo, come più generico, e senza comprende anche l'eccessivo uso di sostanze diverse dalle bibite. conseguenze danno- usare anche al § 236 il termine « Berauschung ».

II. Venendo commesso un crimine in uno stato di ebbrietà, procacciatosi senza il proposito di commetterlo coll'uso smoderato di oppio, sarà l'autore del medesimo punibile di contravvenzione o di delitto a norma di altra determinazione di legge, che non sia il § 236; p. e. a termini dei §§ 335 e 431.

III. La citazione del § 523, relativo all'ubbricchezza, durante la quale si commise un crimine, non può aver l'effetto, che non si punisca per contravvenzione o delitto colui, che in istato di piena ubbricchezza commise un'azione, la quale veste per sè tutti i caratteri esteriori di un tale reato, sia perchè la citazione apparessi esser stata fatta a richiamo esemplificativo e non tassativo, sia perchè le contravvenzioni ed i delitti impropri, cioè non fondati sopra una prava intenzione, premettono la mancanza di precauzione e di diligenza, che si riscontra nell'ubbricchezza non di mero caso, nè contratta col disegno di commettere un crimine. In proposito gioverà di riportare la Sovrana Risoluzione 16 marzo 1833, per la quale non dirimendo il Codice penale sulle gravi trasgressioni l'imputazione, allorchè vennero commesse in istato di ubbricchezza, si imputò l'azione durante questa commessa, come grave trasgressione, ogni qualvolta presentava i caratteri esterni di qualche contravvenzione, contemplata dal Cod. pen. 1803 II parte.

IV. Dal fin qui dedotto risulta però, che nelle contravvenzioni, le quali presuppongono la prava d'intenzione, come un elemento essenziale, la piena ubbricchezza colposa, durante la quale vennero commesse, toglierebbe loro l'imputabilità penale, a meno che non fossero accompagnate da circostanze speciali, ledenti la pubblica moralità; nel qual caso sarebbero punibili a termini del § 525.

quanto si dichiara tale da questo Codice, ancorchè non vi sia concorsa prava intenzione, nè siane derivato danno o pregiudizio.

I. Questo § tratta dei delitti e delle contravvenzioni così dette, a cui fu causa la negligenza, o come la legge si esprime nei §§ 315 e 318, la leggerezza, la petulanza, od anche la premeditazione, quale la si contempla al § 317, 343 e 379, non maturata però al segno di qualificarsi a prava intenzione (§ 4). Ma anche rapporto a questi delitti o contravvenzioni non convien estendere l'applicazione di questo § al punto di assoggettarle a pena, anche quando l'autore non sapeva o non poteva supporre di commettere un'azione penale, p. e. raccogliendo l'erba secca col permesso di chi aveva il diritto di raccoglierla pel proprio uso personale, ma senza quello del proprietario (D. di C. e conf. § 2 lett. e). Ma se vennero commessi colla determinata prava intenzione di cagionare quel male, che la disposizione di legge tende a prevenire, assumono la qualificazione criminosa e sono punibili come tali; p. e. la vendita di veleni senza l'osservanza delle disposizioni di legge coll'intenzione di render con ciò possibile un veneficio; l'inargentare e l'indorare monete che sono fuori di corso, onde spacciarle per genuine.

II. Egli è nella natura dei delitti e delle contravvenzioni così dette proprie, che non avvenga alcun danno, tendendo in generale le relative determinazioni penali a prevenirlo nello stadio di semplice pericolo. Si considererà ciò nullostante come circostanza aggravante quella del danno, con ciò verificatosi.

III. Sono un'eccezione alla prima regola sub I i delitti e le contravvenzioni cosiddette improprie (Vedi lo schiarimento all'art. IV della Pat. di prom.), costituendo queste per loro natura altrettante violazioni di diritto, p. e. furti, offese all'onore; un'eccezione alla seconda regola sub II è formata dal grande numero dei delitti e delle contravvenzioni, rispetto alle quali la legge presuppone nel fatto in genere un determinato successo (§§ 336, 336, 337, 341, 356, 357 ecc.) (1).

### § 239. (§ 6)

In generale le disposizioni portate dai §§ 5-11 per i crimini, deggiono essere applicate anche ai delitti ed alle contravvenzioni, purchè la legge non ne faccia apposita eccezione per singoli casi, o queste eccezioni non sorgano dalla speciale natura del delitto o della contravvenzione.

Si estenderanno dunque ai delitti ed alle contravvenzioni le disposizioni e gli schiarimenti dati ai §§ 5-11 rapporto ai crimini sulla correatà e complicità, sull'ajuto prestato dopo commessa la violazione di legge, (conf. il § 307), sull'imputazione dei fatti punibili mediante stampati e finalmente sull'attentato: e si terrà nota a luogo opportuno delle modificazioni, che vi subiscono. Per ora si avvertirà, che le azioni punibili, provenienti da negligenza o da omissioni, non ammettono per loro natura un attentato, ma sibbene una correatà, come sarebbero la seduzione ad un'omissione ed il cooperare in un atto colposo. Si avrà parimenti riguardo alla differenza essenziale, che esiste fra le azioni punibili, che si riconoscono da ognuno come illecite

(1) I sordo-muti non sono assolutamente non punibili, non essendo sempre la loro fisica imperfezione accompagnata da tale mentecaggine, che affatto escluda ogni qualsiasi imputazione. La loro punizione pertanto sarà in ragione inversa all'influenza del difetto fisico sulla facoltà conoscitiva e conforme al maggiore o minore sviluppo delle loro attività psicologiche. (D. aul. di canc. 28 agosto 1828 N.° 20493).

e quelle, che alcuno deve conoscere per uno speciale dovere del suo stato o mestiere, ecc. (§ 235); imporciochè riguardo alle ultime può bene spesso ammettersi la discolta dell'ignoranza di legge (§ 2 lett. e, 235) a favore dei correi, che lo sono in forza del § 5; p. e. a favore di chi presta un'opera manuale in una fabbrica intrapresa senza l'autorizzazione dell'autorità (1).

Letteratura. Kudler: Se ed in quanto debba aversi riguardo alla I parte del Codice, trattandosi di gravi trasgressioni di polizia? (Giornale 1847 I 480).

## CAPO II.

### *Delle pene dei delitti e delle contravvenzioni in genere.*

#### § 240.

Specie  
delle pene,  
dei delitti e  
delle con-  
travven-  
zioni.

Le pene dei delitti e delle contravvenzioni, di cui nel presente Codice, sono:

- a) la multa;
- b) la perdita di merci generi od attrezzi;
- c) la perdita di diritti e licenze;
- d) l'arresto;
- e) il castigo corporale;
- f) lo sfratto da un luogo; o
- g) da un Dominio; ovvero
- h) da tutt'i Dominii dell'Impero austriaco.

(1) Abbiamo fatto annotazione al § 86 e 139 Cod. pen., come il prof. Hye ammetta un attentato anche in un fatto di omissione premeditata, quando non ne segua effettivamente il male preveduto dalla legge. La sua opinione è appoggiata al riflesso, che dove in un'azione si dà un principio, una continuazione ed un compimento, pel quale s'intende l'effettuazione di tutte le circostanze componenti l'essenza del reato (art. 42 Cod. toscano 20 giugno 1853); si dia un attentato sino a che non si abbia raggiunto questo compimento. Ma non la si estenderà alle azioni colpose, sebbene anche in queste possa farsi l'eguale riflesso, ripugnando al comune linguaggio, mentre l'attentato è pur sempre un'intrapresa, accompagnata dalla coscienza della stessa, e diretta a conseguire un dato scopo; ciò, che p. e. non si avvera nell'azione colposa di quello speciale, che ha già messa nell'involto, onde essere spedita, una medicina scambiata con un'altra (§ 353), per cui non può essere imputabile di un attentato scambio di medicinali, come contravvenzione.

II. Il censore del Comento del prof. Kudler sostiene, che la spontanea desistenza da un'intrapresa, che dalla legge si punisce anche nello stadio dell'attentato, sopprima l'azione penale, basandosi alla generalità del disposto dal § 6 Cod. pen. 1803 (ora §§ 8 e 239). Il prof. Kudler, negandolo, controsserva, che sarebbe altrimenti superfluo il disposto dal § 40 lett. a (ora § 287 lett. a), statuendo che anco il solo attentato di una società secreta costituisce già una contravvenzione.

In sostegno della prima opinione si rimarca, che la cessazione della imputabilità di un fatto penale per la volontaria desistenza nello stadio dell'attentato è ammessa, in quanto non siasi di già commesso un atto in sé punito da qualche legge penale; laonde il caso della società secreta ora citato costituirebbe questa eccezione e perciò non può opporsi all'opinione del detto censore (Vedi anche Rossi. Teoria del diritto penale, libro 20). Inoltre perchè si abbia un attentato punibile, occorrendo, che l'intrapresa sia mancata per una causa diversa dalla volontaria desistenza (§ 8), anche l'attentato di una società secreta non sarebbe punibile, qualora non si avesse fondata questa per un impedimento estraneo alla volontà dell'agente, poichè ad un tale attentato mancherebbe un requisito legale.

III. La complicità nelle gravi trasgressioni è punibile, osservata però la proporzione stabilita nel Cod. pen. fra i delinquenti principali ed i correi. Così la Notific. del Gov. Veneto 8 giugno 1833.

Nei delitti e nelle contravvenzioni si distinguono tre sorta principali di pene: ossia 1. sulla sostanza, 2. di libertà, 3. mediante sfratto; il quale ultimo si applica in unione con una delle due prime pene e non mai solo.

Il castigo corporale non è comminato come pena principale, e può aver luogo unicamente nei casi determinati dalla legge, che nel corso di quest'opera si riandranno, ed in sostituzione dell'arresto, che tutto al più ascenda a 30 giorni.

### § 241. (§ 9)

Le multe inflitte, le merci, i generi e gli attrezzi appresi in pena di un delitto o di una contravvenzione, cadono ogni volta a beneficio del fondo dei poveri del luogo, dove fu commesso il reato.

Le multe, le merci, gli attrezzi cadono al fondo de' poveri.

I. Non lasciandosi stabilire il luogo del fatto o venendo questo commesso in più luoghi, si devolverà la multa inflitta al fondo dei poveri di quel luogo, in cui il condannato ha il suo domicilio od in cui venne fermato (§ 6 Proc. pen.).

II. L'importo d'una multa è di regola fra 5 e 500 fior.; essendo da considerarsi come eccezione quella di fior. 900 e l'altra di fior. 1000 (§ 522 e 467) (1).

### § 242. (§ 10)

La perdita di diritti e di licenze si pronuncia contro persone graduate, od altre che coprono un ufficio od esercitano una professione di pubblica fede, e contro quelle che esercitano un'arte od un mestiere quali cittadini od in forza di permesso ottenuto dall'Autorità. Questa punizione viene inflitta o per un tempo determinato o per sempre.

Perdita di diritti e di licenze; a chi venga inflitta.

I. Questa perdita di diritti e di licenze, non che la sua durata dovrà essere

(1) L'Ordinanza del Ministro di giustizia 11 febbraio 1855 N.º 30 sul modo di esigere e di commutare le multe, che vengono inflitte dalle autorità giudiziarie in sede penale, è del tenore:

Nelle sentenze penali, come anche nelle decisioni pronunciate durante il processo, mediante le quali viene inflitta una multa, si pronuncerà in pari tempo la pena d'arresto, che deve esservi sostituita a norma delle disposizioni del Cod. pen. 27 maggio 1852 (§ 260) e Reg. di Proc. pen. 29 Luglio 1853 (§ 6) pel caso, che la multa sia inesigibile (§ 4). L'autorità giudiziaria, alla quale incombe di far eseguire la pena (§ 318 Reg. di Proc. pen.), dopochè la decisione è passata in giudicato, eccita il condannato a pagar la multa entro 8 giorni sotto comminatoria dell'esazione forzata, e scorso questo termine infruttuosamente, ne promuove l'esazione a mezzo della Pretura, nel cui distretto il condannato dimora (§ 2). La Pretura dopo aver disposto pel lievo di mobili atti al pagamento della multa (§ 3) previa stima da eseguirsi d'ufficio a mezzo di un perito, li aliena alla prossima asta giudiziale anche a prezzo inferiore alla stima e trattenuto l'importo della multa e delle spese esecutive, rilascia alla parte il residuo (§ 4). L'esecuzione sopra un immobile o sopra un diritto inerente ad un immobile la si promuove a mezzo dell'I. R. Procura di finanza (§ 5). Si farà luogo all'arresto corrispondente, ove la multa non sia esigibile o la sua esazione torni di soverchio detrimento alle circostanze economiche od al guadagno del condannato o di sua famiglia: se la multa viene incassata solo in parte, si applicherà l'arresto in proporzione al residuo (§ 6). Gli importi esatti si versano di volta in volta al pio Istituto, cui è devoluta la multa, coll'indicazione del nome del condannato o della decisione giudiziale: e si terranno esatte annotazioni sull'uscita ed entrata di cassa e si parteciperà per estratto alla presidenza di quel pio Istituto ogni decisione, con cui s'infligge una multa (§ 7). Ciò vale anche per le multe inflitte dai Tribunali superiori.

pronunciata nella sentenza in un modo determinato. In virtù dell'ordinanza ministeriale 29 maggio 1854 N.º 154 per perdita di diritti, di licenze o di un mestiere in tutti i casi, nei quali la legge non fa una restrizione o non vi aggiunge una speciale determinazione, s' intende una perdita permanente. Qualora dunque i giudizi ritengano il condannato meritevole di una condonazione totale o parziale, ricorreranno alle norme contenute nei §§ 294, 306 e 427.

II. Quali diritti e licenze vadino perdute per legge in conseguenza di una condanna per un delitto o contravvenzione è spiegato dal § 268.

### § 243.

All'imputato di un delitto o di una contravvenzione punibile colla perdita di un mestiere non può in verun modo concedersi di rinunziarvi nel corso del processo o prima che sia proferita la sentenza. In questo caso, se il mestiere è personale, si estingue per il condannato intieramente il diritto di esercitarlo da sè stesso, e se il mestiere era radicato sopra un fondo od alienabile, il condannato perde bensì il diritto di esercitarlo, ma non punto il prezzo ritrattono in caso di alienazione.

### § 244. (§ 11)

Arresto.  
Primo grado.

La pena dell'arresto ha due gradi: il primo si dinota colla parola *arresto*, senza aggiunta. In tal caso il condannato viene rinchiuso senza ferri in una prigione, e gli è permesso di scegliersi un'occupazione, qualora sia in grado di provvedere al suo mantenimento coi propri mezzi o col soccorso de'suoi.

I. La restrizione della libertà, che si pronuncia pei delitti e per le contravvenzioni, a differenza di quella che s' infligge ai crimini viene dichiarata *arresto*; ma se un Tribunale dovrà giudicare ad un tempo sopra un crimine e sopra un delitto od una contravvenzione, la cui pena sia l'arresto, nella sentenza si pronuncierà per amendue i reati una determinata pena carceraria senza far menzione alcuna dell'arresto.

II. L'arresto di primo grado consiste nella privazione della libertà, mediante la clausura di una prigione. Se quindi il condannato, il quale per essere impotente a mantenersi da sè riceve il vitto dalla casa di pena, deve prestare anche alcuni servigi di casa, p. e. portar acqua, spazzare, ecc., e si considereranno questi come un equo corrispettivo del vitto e non già come una pena. I convegni ed i colloqui con altre persone sono riguardo al primo grado d'arresto permessi senza altri limiti, che quelli suggeriti dalla precauzione, che occorrerà per prevenire una fuga.

### § 245. (§ 12)

Secondo grado.

L'arresto del secondo grado s'indica colle parole *arresto rigoroso*. Anche in questo il condannato è tenuto senza ferri; ma in quanto al vitto ed al lavoro è trattato come porta la regola propria delle case di pena destinate per simili condannati secondo le norme speciali già stabilite o da stabilirsi in avvenire.

Non gli si permette nessun convegno, se non in presenza del custode della prigione, e nessun colloquio in una lingua che non sia da quest'ultimo compresa.

Havvi fra l'arresto semplice ed il rigoroso la differenza, che il condannato nel primo è tenuto al vitto ed al lavoro, come porta la regola propria della casa di pena, e che è anche limitato nella facoltà d'aver colloqui con terze persone.

### § 246. (§ 13)

Fuori di questi due gradi di arresto, si può anche dare l'arresto in casa, sia verso semplice promessa di non assentarsene, sia col mettervi una guardia. L'arresto in casa impone al condannato l'obbligo di non uscire dalla casa per qualsiasi pretesto, sotto comminatoria di dover scontare nella pubblica prigione la residua pena.

Arresto in casa.

Questa specie di pena non è espressamente comminata contro alcun reato; è quindi rimesso al criterio del giudice l'applicarla in luogo dell'arresto semplice, sotto l'esatta osservanza dei §§ 262 e 266. All'arresto in casa non si può applicare alcun inasprimento (§ 255).

### § 247. (§ 14)

Di regola la minima durata dell'arresto è di ventiquattro ore (§§ 260-267), e la massima di sei mesi.

Massima e minima durata dell'arresto.

I. Un'eccezione a questa regola può aver luogo in virtù del § 266, lasciando, come il § 54, facoltà al giudice di scendere colla pena anche al di sotto del minimo legale in riflesso a speciali circostanze mitiganti (D. di C.). Altre eccezioni si contengono nei §§ 288, 292, 294, 295, 305, 335, 337, 486, 495, e 516, comminando questi l'arresto fino ad un anno e tre anni ed infine nel § 395, che sanziona persino la pena del carcere.

II. Ciò, che è prescritto al § 47 intorno al carcere, vale anche per l'arresto: incomincia dal momento di pubblicazione della sentenza, passata in giudicato ed è da computarsi secondo il calendario (art. VIII della Patente di prom.).

III. La durata dell'arresto è per ogni delitto e per ogni contravvenzione indicata in un importo massimo e minimo, entro il quale è da commisurarsi (§ 265). Le gradazioni, di regola osservate, sono: tre giorni, una settimana, un mese, tre mesi, sei mesi.

Letteratura. *Scari*: Sul modo di calcolare la durata della pena (Giornale 1832 II 224).

### § 248. (§§ 15 e 16)

Il castigo corporale, come pena principale, può applicarsi soltanto in sostituzione della pena dell'arresto (§ 260, lett. b) unicamente pei delitti e per le contravvenzioni di cui nei §§ 270, 279, 280, 283, 312, 315, 318, 392, 398, 411, 428, 430, 449, 450, 452, 453, 459, 460, 461, 465, 470, 481, 512, 515, 521, 524 e 525, ed è applicabile esclusivamente alle persone

di servizio, ai lavoranti, artigiani, garzoni ed a quelle persone che vivendo della loro mercede giornaliera o settimanale, sarebbero pregiudicate nei mezzi di sussistenza propria o dei loro attinenti da un arresto anche di pochi giorni. — Questa pena consiste in colpi di verghe per giovani al disotto dei diciotto anni e per le donne; in colpi di bastone per gli uomini adulti, e non può eccedere il numero di venti colpi. — Può essere eseguita soltanto dietro dichiarazione del medico sulla innocuità allo stato di salute del condannato, non più di una volta durante la pena e non mai in pubblico.

I. Per persone di servizio qui s'intendono i servitori e serve in istretto senso, escluse quindi le persone che prestano servigi d'una qualità più elevata. Anche il termine « artigiani » è da interpretarsi strettamente, non essendovi compresi i commessi di negozio, gli assistenti di una spezieria e gli altri, che non prestano un puro lavoro meccanico.

Lo stesso si dica degli apprendisti (garzoni), anche per essi valendo la distinzione ora fatta fra le professioni di pubblico commercio, meramente meccaniche e le altre. Tra quelli che vivono della settimanale o giornaliera mercede, sono tutti i lavoranti manuali delle fabbriche. Ma siccome la ragione della legge, per la quale contro le sunnominate persone è applicabile il castigo corporale, si è che sarebbero pregiudicate nei mezzi di sussistenza propria e dei loro attinenti da un arresto anche di pochi giorni, così mancando questa ragione di legge, non si commetterà l'arresto ordinario nel castigo corporale.

II. Qui pure vale quanto si disse al § 24 sull'esecuzione del castigo corporale. Si farà cenno alle singole disposizioni di legge dei casi, nei quali ha luogo questa unica specie di pena.

Letteratura. *Stoeger*: Alcune parole (Giornale 1833 I 436).

### §. 249. (§. 17.)

Sfratto.

Lo sfratto da un luogo o da un Dominio si pronuncia o per un certo tempo, o secondo la qualità dell'azione punibile e delle circostanze, anche per tempo indeterminato.

Lo sfratto da tutti i Dominii dell'Impero austriaco non può essere pronunziato che contro stranieri.

I. Sono passibili di sfratto tanto i sudditi austriaci, che gli stranieri, riguardo ad un luogo e ad un dominio: gli stranieri poi possono venir sfrattati dall'intera monarchia, purchè non abbiano ottenuta la cittadinanza austriaca. Lo sfratto da un luogo importa l'esclusione da tutto il relativo distretto di polizia (Ordinanza minist. 10 maggio 1852 N. 106)

II. Non facendo la legge alcuna distinzione, si potrà sfrattare un suddito austriaco ed uno straniero naturalizzato anche dal luogo e dal dominio, in cui l'uno è nato e l'altro ottenne la cittadinanza (D. di C.). Nè con ciò si mettono a repentaglio i rapporti personali e di guadagno del colpito, comminando la legge lo sfratto per lo più contro quei reati, i quali si commettono da persone vagabonde o limitandolo a persone, che non hanno un domicilio nel luogo dello sfratto.

III. Può essere temporario ed in tal caso a tempo determinato od indeterminato, ovvero permanente.

Chi fu sfrattato a tempo indeterminato, deve chiedere, volendo ritornare, il permesso all'autorità politica del luogo, da cui fu espulso.

IV. Può infine venir inflitto allora soltanto, che la legge lo prescrive (§ 259), ed ha la conseguenza, che il revertente da sfratto vien castigato per contravvenzione a termini dei §§ 323 e 324.

### § 250. (§ 18)

Le qui enumerate specie di pene possono essere anche inasprite. Si ha un generale inasprimento col cumulo di singole pene, ma può aver luogo soltanto nei casi e nella misura stabiliti da questo Codice.

Inasprimento delle pene.

Un tale accumulamento di pene principali, avrà luogo, oltrechè nei casi determinati dalla legge, anche quando concorrono più delitti e contravvenzioni, le quali seco portano pene diverse, avendovi applicazione il § 267.

### § 251.

Venendo commesso un delitto mediante uno stampato periodico, per il quale sia fissata una cauzione, si pronuncierà, oltre la pena determinata dalla legge, anche la perdita della cauzione nell'importo da cento a cinquecento fiorini. — Pronunciando la perdita della cauzione, il Giudizio non può in alcun caso discendere al disotto dell'accennato minimo importo legale.

Speciali determinazioni concernenti i delitti e le contravvenzioni commessi mediante il tenore di scritti stampati.

### § 252.

Oltre di ciò, trattandosi di condanna per un delitto commesso col mezzo di uno stampato periodico, il quale abbia già una volta dato occasione ad una condanna pur per delitti, può essere sospesa la pubblicazione del periodico stesso fino alla durata di tre mesi.

Finalmente, in tutti i casi di delitto commesso col mezzo di uno stampato, può essere pronunciata la distruzione degli oggetti indicati nel § 29.

La dispositiva di questi due §§ concorda con quella dei §§ 28 e 29, e quindi si rimette a ciò, che ivi venne avvertito.

### § 253. (§ 19)

Alla pena dell'arresto si possono anche unire uno o simultaneamente più fra gl'inasprimenti qui sotto indicati:

Inasprimento dell'arresto.

- a) il digiuno;
- b) il lavoro più gravoso;
- c) l'assegnamento di un giaciglio duro;
- d) l'isolamento;
- e) la reclusione solitaria in cella oscura;
- f) il castigo corporale.

Tutti questi inasprimenti sono ugualmente applicabili ad amendue i gradi d'arresto, ma non possono per loro natura unirsi alla pena dell'arresto in casa.

### § 254. (§ 20)

Inasprimento dell'arresto col digiuno.

Se l'inasprimento del digiuno è aggiunto all'arresto di primo grado, il vitto del condannato si limita a quello prescritto per l'arresto di secondo grado (§ 245). Venendo poi aggiunto all'arresto di secondo grado, si limita il vitto del condannato a pane ed acqua per alcuni giorni, i quali per altro non potranno essere più di due in una settimana.

### § 255.

Giaciglio duro.

L'assegnamento di un giaciglio duro al condannato può aver soltanto luogo in giorni non continui e non più spesso di due volte per settimana (§ 241).

### § 256.

Isolamento.

L'isolamento (§ 22) non deve durare, senza interruzione, per oltre quattordici giorni, e può ripetersi soltanto dopo l'intervallo non minore di un mese.

### § 257.

Cella oscura.

La reclusione solitaria in cella oscura (§ 23) non può durare, senza interruzione, per oltre ventiquattr'ore, nè ripetersi che dopo l'intervallo di una settimana, e non più di dieci volte durante la pena.

### § 258.

Pena corporale.

La pena corporale come inasprimento può applicarsi ai soli recidivi, e soltanto colle limitazioni contenute nel § 248.

La pena corporale può presentarsi sotto due aspetti, come supplemento all'arresto, che fu in essa commutato, e come inasprimento; ma sotto amendue non potrà applicarsi, che nei casi e contro le persone, contemplate dal § 248, e soprattutto non la si potrà applicare come inasprimento, se non contro quelli, i quali sono stati già puniti per un ugual delitto o contravvenzione.

### § 259. (§ 22)

Le specie della pena non possono in generale venir commutate nè il componimento col danno.

In generale non può essere commutata la specie di pena stabilita per ogni singolo reato; nè in riguardo di un componimento fra il danneggiato ed il colpevole può a questo rimettersi la pena incorsa.

I. Venendo dalla legge comminate contro un delitto o contravvenzione due specie di pena, (p. e. § 431) potrà il giudice scegliere quella, la quale egli riter-

rà nel caso concreto la più opportuna, per non essere menomamente tenuto di <sup>giato può</sup> applicare quella, che è da prima nominata dalla legge (D. di C.). <sup>far cessare</sup>

II. Le eccezioni alla prima regola di questo § seguono nei §§ 260-262; <sup>la penali-</sup> un'eccezione poi alla seconda regola è costituita principalmente dai delitti e <sup>tà.</sup> dalle contravvenzioni, che si puniscono sopra istanza dell'offeso (§§ 419, 463, 467, 487-497, 503-505, 525); riguardo alla contravvenzione di furto e d'infedeltà ha luogo al § 466 l'eccezione, che si contiene nei §§ 187 e 188.

III. Anche nei delitti e nelle contravvenzioni varrà la regola del § 4, tanto più, che si tratta per lo più di provvedimenti di polizia, dalla cui osservanza il privato non può impartire alcuna dispensa mediante il proprio consenso. Si richiameranno però alla mente riguardo ai delitti ed alle contravvenzioni così dette improprie le considerazioni fatte al § 4, trattandosi di deliberate violazioni alla sicurezza personale, alla salute ed alla proprietà.

### § 260. (§ 23)

Ha luogo per altro la commutazione della pena stabilita dalla legge, per le seguenti speciali circostanze:

a) quando la multa fosse per recare sensibile pregiudizio allo stato economico od ai mezzi di sussistenza del reo o della sua famiglia;

Questo caso si verifica anche quando il condannato è privo di beni di fortuna od è caduto in concorso.

b) quando la durata dell'arresto determinato dalla legge potesse produrre decadenza od almeno sconcerto nei mezzi di guadagno del colpevole o della sua famiglia.

Confronta le osservazioni fatte al § 53.

Nel primo caso la multa si commuta in una proporziona- <sup>già S. M. D. C.</sup> <sup>quadruplo</sup> <sup>al. 11. 12. 96. 3.</sup> ta pena d'arresto, e precisamente in un giorno di arresto per ogni cinque fiorini, ove la legge non disponga altrimenti in casi particolari.

L'arresto sarà semplice.

Nel secondo caso la durata della pena può ridursi perfino al disotto del minimo termine legale, ma l'arresto debb'essere inasprito secondo il § 253. — Il castigo corporale potrà per altro essere sostituito all'arresto, allora soltanto che questa ultima pena fosse da infliggersi per non più di trenta giorni (§ 248).

Non è neppur qui permesso come non è al § 55, di commutare il grado legale di arresto rigoroso in arresto semplice. Non potendosi sostituire il castigo corporale all'arresto di durata maggiore di un mese, dovrà il giudice dichiarare nella sentenza la durata dell'arresto, a cui sostituisce il castigo corporale.

### § 261. (§ 24)

Sussistendo circostanze meritevoli di speciale riguardo,

L'arresto di primo grado può essere anche commutato in una multa proporzionata alle sostanze del colpevole, senza che per altro tale commutazione possa mai farsi dipendere dalla di lui scelta.

**I.** Se la commutazione non è nella scelta del condannato, non lo è neppure nell'arbitrio del giudice, onde non far credere, che ogni benestante possa in certo modo redimersi col danaro dalla meritata pena d'arresto. Essa è condizionata all'esistenza di circostanze meritevoli di speciale riguardo, dalle quali apparisca l'inapplicabilità d'un arresto, e quindi può aver luogo, quando attese le condizioni, in cui trovasi il condannando, verrebbe questi a soffrire da una durata anche minima dell'arresto un danno, che non starebbe in alcuna proporzione col commesso reato.

**II.** Il regolo di commutazione non lo si desumerà dal precedente §, che ad un giorno d'arresto sostitui la multa di 5 fior., ma dalle condizioni economiche del condannando; per cui si potrà pronunciare per ogni giorno d'arresto un importo maggiore o minore di 5 fior. (D. di C.).

### § 262. (§ 25)

Quando  
possa dar-  
si l'arresto  
in casa.

L'arresto di primo grado può inoltre essere commutato nell'arresto in casa, quando la persona da condannarsi sia di buona fama, e quando per la sua lontananza dall'abitazione sarebbe impedita di acudirvi al suo ufficio, ai suoi affari od ai mezzi di suo guadagno.

Si avrà anche nella commutazione di questa pena la medesima previdenza, che si raccomandò per il precedente §, e soprattutto non si farà dipendere la commutazione in amendue i casi dallo stato del condannato, p. e. perchè ei sia un nobile, un impiegato, un ecclesiastico.

### § 263. (§§ 388, 389)

Circostanze  
aggravanti.

Sono da considerarsi per circostanze aggravanti di un delitto e di una contravvenzione:

Le circostanze aggravanti, di cui qui si fa espressa menzione, avuto riguardo alla natura della cosa, si devono considerare come addotte in via d'esempio, anzichè come tassative; anche pei delitti e per le contravvenzioni avrà applicazione la regola contenuta nel § 43, siccome basata alle massime fondamentali di diritto;

a) L'essersi continuata l'azione punibile per lungo tempo;

b) la ripetizione della medesima anche nel caso che l'autore sia già stato punito per un egual delitto o per una eguale contravvenzione;

Il concetto di continuazione e di ripetizione non è riguardo ai delitti ed alle contravvenzioni corrispondente del tutto a quello illustrato al § 44 rispetto ai crimini. Un delitto od una contravvenzione è continuata, quando un'azione punibile venne più volte commessa, sia per raggiungere completamente lo scopo prefissosi, sia in conseguenza di una permanente direzione punibile o di un

illecito rapporto, p. e. d'adulterio, o quando dopo aver compiuta appieno una data azione punibile la si rinnova un'altra o più volte. Con ciò viene il concetto di molto esteso; mentre pel crimine continuato richiedesi, che le molteplici uguali azioni provengano tutte da una sola prava intenzione. La differenza si fonda sulla circostanza, che nella maggior parte dei delitti e contravvenzioni non si richiede una pravità d'intenzione; per cui è inconcludente, che i diversi atti scaturiscano da uno o più pravi proponimenti. Un delitto od una contravvenzione è ripetuta, quando nel crimine v'ha la recidiva (§ 44 e) ossia quando l'autore commette di nuovo quella azione punibile, per la quale è stato già una volta punito. Della verità del fin qui dedotto potranno far fede i §§ 289, 290, 291, 292, 297, 320, 322, ecc.

c) quanto più grande fu il pericolo da prevedersi nel reato, o

Questa circostanza aggravante premette, che l'autore abbia potuto, qualora avesse ponderate tutte le circostanze, prevedere il pericolo, p. e. penetrando col lume in un magazzino, nel quale a sua insaputa si custodisse della polvere ardente, che peraltro non prende fuoco; e che inoltre il pericolo sia più grande di quello, che la legge in sè presuppone.

d) quanto più grande il danno realmente derivato;

Anche qui il danno deve essere maggiore di quello, che la legge di regola presuppone.

e) le relazioni più importanti fra il colpevole ed il danneggiato od offeso;

Qui si prenderanno in riflesso non soltanto i rapporti di parentela, ma anche quelli della reciproca condizione sociale: o d'impiegato, l'eventuale rapporto di dipendenza, ecc.

f) la seduzione di persona giovane o di altra persona onesta;

Non è una circostanza aggravante il semplice pericolo, che possano verificarsi le dannose conseguenze, contemplate dal presente capoverso e dal seguente.

g) gli esempi perniciosi dati in famiglie; ovvero

h) il pubblico scandalo occasionato;

Il concetto di pubblico scandalo venne dato nel § 123, a cui quindi si rimette il lettore.

i) se all'esecuzione del reato vi fu bisogno di lungo tempo e di lunga preparazione, o si dovettero superare ostacoli non ordinarii;

k) la parte principale sostenuta dal colpevole col guidare od in qualsivoglia modo progettare un reato commesso da più persone;

Egli è per i generali principii di diritto da castigarsi meno rigorosamente il sedotto, che non colui, il quale ha guidato un altro ad un'azione punibile.

l) l' avere il reo commesso più delitti o contravvenzioni di diversa specie ;

Si avrà riflesso a questa circostanza tutte le volte, che trattasi di applicare il § 267.

m) l' aver tentato di protrarre o d' intralciare il processo, inventando circostanze false ; e specialmente

Confronta col § 45 della I parte.

n) trattandosi di delitti o di contravvenzioni contro la moralità pubblica, l' essere il colpevole persona educata e di una certa cultura.

Queste circostanze di loro natura generali, possono verificarsi in tutti i delitti ed in tutte le contravvenzioni ; le circostanze specialmente aggravanti si riscontrano nelle disposizioni relative ai singoli delitti e contravvenzioni.

Letteratura: *Lusch*: Riflessioni sulla continuazione, ripetizione e sulla recidiva (Gazz. dei Trib. 1854 N.º 62).

### § 264. (§ 390)

Circostanze mitigan-  
ti.

All' incontro sono da considerarsi per circostanze miti-  
gantanti :

Le seguenti circostanze mitiganti sono dimostrative, come è espressamente dichiarato al § 308 Proc. pen. : anche ai delitti ed alle contravvenzioni si applicherà la regola, sviluppata nel § 47.

a) l' età vicina all' impubertà, una certa debolezza di mente od una educazione assai negletta ;

Conf. col § 46 lett. a.

b) la precedente buona condotta ;

Conf. col § 46 lett. b.

c) l' essere stato il colpevole sedotto da altri ;

Conf. col § 46 lett. c.

d) l' aver agito per timore o preoccupato dall' altrui autorità ; oppure

Egli è manifesto, che qui non si parla anche della coazione, poichè esime-  
rebbe affatto dall' imputazione. La punibilità sta in proporzione inversa col  
grado dell' influenza esterna, sotto cui si ha agito, e quindi si commisureranno  
i gradi di influenza, onde poter commisurare adeguatamente anche la pena. Il  
fondato timore ci renderà meno punibili dell' ubbidienza e questa meno poi del  
pregiudizio e rispetto mondano, ecc.

e) in istato di una violenta commozione d' animo ; ovvero

La commozione d'animo non deve essere stata tanto grande da togliere l'imputabilità secondo il § 2 lett. c.

f) mosso dal bisogno;

Il bisogno non deve essere stato estremo da escludere l'imputabilità giusta il § 2 lett. g: inoltre l'azione punibile, che venne commessa, deve apparire come un mezzo adatto a sopperire a questo bisogno.

g) l'essersi tenuto nei limiti dell'attentato, mentre che era in suo potere di consumare l'azione punibile, di trarne maggior vantaggio, o di cagionare maggior danno; ovvero

h) l'essersi procurato soltanto un tenue vantaggio; oppure

i) l'essersi spontaneamente astenuto dal recare un danno maggiore;

Conf. col § 47 lett. a. La piena esecuzione non deve essere mancata sotto circostanze tali da rendere il fatto non punibile a sensi del § 8.

k) l'aver egli cercato di risarcire il danno secondo le sue forze;

Qui si contemplan quei delitti e quelle contravvenzioni, riguardo alle quali è possibile un risarcimento. Del resto è tutt'uno, che questo sforzo di risarcire il danno sia seguito prima o dopo lo scoprimento del fatto per parte delle autorità. Basterà così pure di accennare, che il pieno effettivo risarcimento (§ 47 c) sia una circostanza mitigante di maggior considerazione.

l) l'aver palesato di proprio moto nel costituito circostanze, le quali conosciute, diedero il mezzo d'impedire del tutto o diminuire un danno soprastante.

Queste circostanze mitiganti possono concorrere in tutti i delitti e contravvenzioni.

### § 265. (§§ 26, 392, 394, 395)

Nel misurare la pena si dovrà aver riguardo alle emerse circostanze aggravanti e mitiganti, secondo che preponderano le une e le altre, ma la pena deve stare di regola entro il massimo ed il minimo limite determinato dalla legge per i singoli delitti e le singole contravvenzioni; come pure in riguardo alle dette circostanze non deve di regola infliggersi alcuna altra specie di pena. Per circostanze aggravanti possono inoltre applicarsi le disposizioni dei §§ 250, 252, 253.

Si confronterà col Comento del § 48-55, e si avrà riflesso all'eccezione fatta a questa regola nel seguente §.

### § 266.

Concorrendo in un delitto od in una contravvenzione più circostanze mitiganti e tali, che lasciano sperare con fon-

Parte II.

4

Diritto di straordinaria mitigazione.

mento l'emendazione del colpevole, può commutarsi l'arresto ad un grado più mite, ed anche ridursi la pena legale perfino al di sotto del suo minimo.

Quanto si disse a dilucidazione del § 54, trova qui la sua piena applicazione, menochè la sperabile emendazione del reo costituisce una tassativa condizione, onde la giudicatura di prima istanza possa far uso del § 266 (Vedi più sotto). Del resto il Regolamento di procedura penale stabilisce relativamente al diritto di mitigazione, concesso alle autorità giudiziarie pei delitti e per le contravvenzioni, quanto segue: i giudizi di prima istanza non possono condannare o mitigare la pena della perdita di merci, generi od attrezzi, della perdita di un mestiere o di altri diritti e licenze e dello sfratto da tutti i domini dell'impero (§ 240 *b, c*) quando sono espressamente ordinate dalla legge: possono all'incontro condonare, mitigare e commutare le altre pene, nominate nel § 240 e tutti gl'inasprimenti dell'arresto (§ 253), soltanto però uniformandosi alle prescrizioni del Codice penale (§§ 260, 261, 262 e 266 Cod. pen. e 286 Proc. pen.). Il Tribunale d'Appello non può del pari condonare o mitigare le pene sopraindicate, e contenute nel § 240 *b, c e h*, quando sono espressamente ordinate dalla legge; ma possono poi mitigare per altre prevalenti circostanze mitiganti, oltre quelle enunciate nel § 266, le restanti pene del § 240, e condonare in tutto od in parte gl'inasprimenti della pena di detenzione (§ 253 Cod. pen. e 305 Proc. pen.). La Suprema Corte di Giustizia e di Cassazione può sempre mitigare le pene di detenzione nella durata e nel grado, e così pure tutte le pene enunciate nel § 240 e gl'inasprimenti, indicati nel § 253, od anche condonarli per intero, qualora vadino congiunti ad un'altra pena ed il reo non rimanga del tutto impunito (§ 311 Proc. pen.). Se il giudizio di 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> istanza ritiene il condannato meritevole di una mitigazione, che eccede i limiti delle sue attribuzioni, procederà a norma dei §§ 294-307 e 309-315 Proc. pen.

### § 267. (§ 393)

Del concorso di più delitti o contravvenzioni.

Se l'imputato ha commesso più di un solo delitto o più di una sola contravvenzione, ovvero delitti e contravvenzioni insieme, che formino l'oggetto del medesimo processo e giudizio, deve punirsi secondo quel reato pel quale è prescritta la pena più grave, avuto per altro riguardo anche agli altri reati.

Ma le determinazioni speciali portate dai §§ 251 e 252 dovranno applicarsi, oltre l'ordinaria pena legale, nel caso di concorso di più delitti o più contravvenzioni, o di delitti e contravvenzioni insieme, anche quando una sola tra le concorrenti azioni punibili sia stata commessa mediante uno stampato. Così pure nel caso che anche per una soltanto di queste azioni punibili concorrenti sia stata stabilita, in questa od in altra legge, una multa od alcuna delle pene determinate al § 240 lett. *b e c*, si dovrà infliggere in ogni caso al colpevole, coll'altra pena portata dalla legge, anche questa pena speciale.

All'interpretazione di questo § serviranno le considerazioni fatte sui §§ 54 e 35. Vi si aggiunga, che

1. contravvenzioni concorrenti sono anche quelle, le quali, sebbene non sieno contenute nel Codice penale generale, sono state demandate per la relativa procedura e punizione alle giudicature di conformità al § 9 della Proc. pen. Concorrendo un delitto od una contravvenzione, soggetta alla giurisdizione di queste con un'altra, che lo è invece all'autorità di polizia (§ 9 Proc. pen. ed Art. III della Pat. di prom.), l'autorità giudiziaria procederà per amendue le azioni punibili;

2. difficile si presenta la decisione sul punto, quale pena legale sia la più grave, avuto riguardo alle diverse specie di pene, enumerate nel § 240 ed alle diverse gradazioni di multa e di arresto. Facile è invece quando diverso è il grado o la misura della stessa specie di pena; ma rispetto alle altre si dovrà rilevare il rapporto, sotto il quale la legge le ha equiparate.

La perdita di un'arte, di un mestiere o d'un'altra licenza, e quella di merci od attrezzi (§ 240 lett. *b e c*) deve sempre essere inflitta coll'altra pena portata dalla legge; il castigo corporale (§ 240 *e*) e lo sfratto (§ 240 *f, g, h*) non sono pene principali. Ciò ritenuto, rimarrà a conguagliare la pena dell'arresto (§ 240 *d*) e la multa (§ 240 *d*). Su di che si osserverà, che la multa fino a 25 fior. corrisponde all'arresto semplice fino ad una settimana, quella di 30 fior. all'arresto di giorni 14, quella di 100 fior. all'arresto di un mese, quella di 500 fior. all'arresto di tre mesi, quella infine di 1000 fior. all'arresto di sei mesi (Conf. i §§ 298, 327, 361, 407, 421, 422, 431, 467, 471, 499. L'arresto maggiore di sei mesi è certamente più grave della più grande multa. L'arresto rigoroso è certamente più grave d'una multa, che corrisponda alla sola durata dell'arresto.

### § 268. (§ 27)

Quali conseguenze ulteriori vadano congiunte alla condanna per un delitto o per una contravvenzione, viene determinato in leggi speciali e nelle prescrizioni politiche ed ecclesiastiche. Ove poi il condannato possenga l'esercizio di un'arte o mestiere, una patente di navigazione od il diritto di condurre una nave da cabotaggio, si applicano le disposizioni stabilite al § 30, in quanto la perdita di tale licenza non sia già ordinata come pena da questo Codice.

Conseguenze ulteriori della condanna.

Relativamente alle altre dannose conseguenze di una condanna per un delitto o contravvenzione, oltre quelle contemplate dalle leggi civili e politiche, converrà osservare:

1. Che un adulterio, qualora sia provato, rende invalido il matrimonio concluso fra le persone, che lo hanno commesso (§ 67 e 419 Cod. civ.).

2. Che sono un motivo di separazione di letto e mensa l'adulterio, una sregolata condotta da porre in pericolo i buoni costumi della famiglia, le insidie pericolose tese alla vita od alla salute ed i gravi maltrattamenti (§ 409).

3. Che l'adulterio, le insidie pericolose tese alla vita od alla salute ed i gravi ripetuti maltrattamenti sono per gli acattolici altrettanti motivi di scioglimento di matrimonio (§ 415).

4. Che l'adulterio della donna dà diritto presso gli israeliti al marito di ripudiarla anche contro la di lei volontà mediante il libello (§ 133).

5. Che il padre perde la patria podestà per le contravvenzioni dei §§ 414 e 415.

6. Che le contravvenzioni dei §§ 417 e 418 ci privano della tutela e ci fanno incapaci ad assumerla.

7. Che occultando la cosa ritrovata si perde il premio di rinvenimento (§ 393 Cod. civ.).

8. Che viene privato del diritto di succedere chi ha offeso od ha tentato di offendere con prava intenzione il defunto, i di lui figli o genitori od il di lui conjuge in modo che vi sia luogo di procedere contro di lui secondo le leggi penali, se il defunto non gli ha perdonato (§§ 540-542).

9. Che vizioso è il testimonio sentito, come tale, sopra crimini, delitti o contravvenzioni, durante l'inquisizione e la pena per un delitto o contravvenzione proveniente da avidità di luero (§ 132 b Proc. pen.) e che si è per tal motivo esclusi dall'impiego di perito o di testimonio giudiziale (§§ 68 ed 80).

10. Che vizioso è il testimonio ed il perito nel processo civile secondo i §§ 156 lett. d, e 211 del Processo civile ungh. e trans., dopochè venne dichiarato reo di un delitto o di una contravvenzione, basata ad una truffa od all'avidità di luero.

11. Che una condanna per delitto o contravvenzione seco trae la destituzione dall'impiego pubblico, che si copre, e la perdita della pensione e della gratificazione per gl'impiegati pensionati, per le loro vedove ed orfani. Ma ciò non avviene così, come nei crimini, in forza della legge (§ 26 lett. d), spettandone la decisione all'autorità superiore, da cui dipende l'impiegato, e riguardo ai pensionati al Ministero, sotto il quale servi il condannato, od il di lui conjuge od il padre (D. aul. di canc. 26 novembre 1815; §§ 75 e 76 della Pat. imp. 3 maggio 1855 N.º 81; §§ 15 e 16 dell'Ordinanza Minist. 3 agosto 1854 N.º 201; D. aul. di canc. 19 marzo e 22 maggio 1815; D. aul. di canc. 16 luglio 1816, D. di canc. 28 febbraio 1839 e molte altre disposizioni).

12. Che ai sacerdoti ed ai pastori viene tolta la cura d'anime dalla Luogotenenza, dopo aver sentito l'Ordinariato, e se sono discordi, per parte del Ministero del culto (Dec. aulico 20 aprile 1820, 31 luglio 1828 e 12 agosto 1841).

13. Che un pubblico precettore viene allontanato dal posto, per decreto però del ministero del culto (D. 21 novembre 1818 dell'aulica commissione degli studii).

14. L'esclusione dalla carica di deputato comunale per chi cadde in concorso senza essere stato poscia dichiarato innocente nella relativa procedura penale, o soffersse una condanna per un altro titolo disonorante (Statuto comunale 17 marzo 1849 § 35 N.º 3 e 4).

15. La perdita della cittadinanza e del diritto attivo e passivo di eleggibilità al posto di consigliere comunale per la città di Vienna, in conseguenza di condanna per delitto o contravvenzione dipendente da avidità di luero o lesiva la pubblica moralità od in genere per effetto di una condanna non minore di sei mesi di carcere od arresto (Statuto comunale 9 marzo 1850).

16. L'esclusione dalla redazione di uno stampato periodico per la durata dell'arresto inquisizionale e d'espiazione (Regolamento sulla stampa § 12).

17. La destituzione dall'impiego di sensale o di agente di Borsa nel caso, in cui si dirà al N.º 20 (§§ 3, 54-57 e 62 del Regolamento di Borsa 11 luglio 1854 N.º 200).

18. La destituzione dalla carica di presidente di un gremio anche dietro sentenza di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove, qualora sia di tale avviso l'autorità politica (Ordinanza del Governo boemo 25 febbraio 1836 N.º 8265).

19. La perdita del diritto di entrare nella milizia, come cadetto *ex propriis* (D. aul. di canc. 28 gennaio 1838 N. 1462).

20. La perdita del diritto di frequentare la Borsa di Vienna negli oberati, non dichiarati innocenti ed in quelli, che riportarono per delitto o contravvenzione dipendente da cupidigia di luero una sentenza di condanna o di scioglimento dall'accusa per insufficienza di prove (Vedi il succitato Regolamento di Borsa).

21. L'incapacità ad un qualunque impiego dello Stato (D. aul. di canc. 23 marzo 1842 N.º 8972 e 10 giugno 1844 N.º 17881).

22. L'incapacità ad un posto d'avvocato in Ungheria o Transilvania in conseguenza di una condanna per delitto contro la pubblica moralità o per

delitto o contravvenzione dipendente da cupidigia di lucro (§ 3 del Regolamento per gli avvocati).

23. L'incapacità di ottenere un posto di sensale di merci (Ordinanza per i sensali di merci 8 aprile 1842 N.º 13640).

24. I distintivi onorifici, indicati al § 26 lett. a, debbonsi dimettere durante l'inquisizione e l'espiazione della pena ed il loro successivo rilascio spetta rispetto agli ordini dello Stato alla cancelleria dell'ordine e per gli ordini esteri all'I. R. Ministero dell'estero (D. aul. 6 ottobre 1835 N.º 86 e D. aul. di can. 7 ottobre 1835 N.º 26653).

Letteratura. *Lützenau*: Prospetto, ecc. (Giornale 1845 I 88).

### CAPO III.

#### *Della punizione degli impuberi.*

##### § 269. (§ 28)

Gl'impuberi possono rendersi colpevoli in due modi:

Impuberi sono tutti quelli, che hanno raggiunto i 10 anni e non peranco i 14 anni di età, da calcolarsi questa secondo il calendario (art. VIII della Pat. di prom. e schiarimento del § 2 lett. a) (1).

a) con azioni punibili che di loro natura sarebbero crimini, ma che, per essere state commesse da impuberi, vengono punite soltanto come contravvenzioni a sensi del § 237;

b) con azioni punibili, che sono per se stesse delitti o contravvenzioni:

Il favore di legge, contenuto per gl'impuberi nei seguenti §§, non lo si può estendere ai correi e complici, i quali sono i puberi. (Conf. § 5).

##### § 270. (§ 29)

Gl'impuberi che hanno commesso reati della prima specie, sono puniti colla reclusione in un separato luogo di custodia, da un giorno fino a sei mesi secondo la qualità delle circostanze. Questa pena può essere inasprita giusta il § 253.

I. Essendo applicabili ai reati qui contemplati tutte le determinazioni della I parte del Codice penale, egli è manifesto, come possano avervi applicazione anche i motivi di discolta, enumerati al § 2, e basati sul difetto di prava intenzione, eccettuato però quello sub d.

II. Consistendo la pena nella reclusione *separata*, non ha luogo per loro l'inasprimento della reclusione solitaria (§ 253 d e 256); vi si potrà all'incontro sostituire il castigo corporale (§ 248) (2).

(1) Così prescriveva anche la Sovrana Risol. 17 giugno 1817.

(2) Il prof. Kudler giustamente osserva quanto segue: Sebbene la circostanza, che l'agente non ha compiti i 14 anni (§ 2) sia un motivo, che esclude la pravità d'intenzione, pure anche nei crimini, commessi dall'impubere, richiedesi, che egli abbia pensato e deliberato il male derivatone, affinché il fatto oggettivo sia per se un crimine e quindi gli s'imputerà come contravvenzione quel solo fatto criminoso,

Gl'impuberi si fan-  
no rei com-  
mettendo:  
a) crimi-  
ni i quali,  
attesa l'im-  
pubertà  
dell'auto-  
re, vengo-  
no imputa-  
ti solamen-  
te come  
contrav-  
venzioni;  
b) delitti  
o contrav-  
venzioni  
propria-  
mente tali.

Punizione  
dei reati  
della pri-  
ma specie.

## § 271. (§ 30)

Circostanze da contemplarsi nel determinare la pena.

Nel determinare la durata e l'inasprimento della pena si ha riguardo alle seguenti circostanze:

a) alla gravità e natura del reato;

Serviranno di norma in questo giudizio la pena comminata dalla I parte del Codice, contro l'azione da punirsi, e le determinazioni di legge sulle circostanze aggravanti e mitiganti (§§ 263-266).

b) all'età del colpevole, secondo che più o meno si accosta alla pubertà;

c) alla sua indole, secondochè la spontaneità dell'atto rilevata tanto dal reato stesso, quanto dalla precedente condotta, e secondo le sue inclinazioni più nocive, la sua perversità ed incorreggibilità.

Si avrà special riflesso alle eventuali condanne precedenti rimaste senza frutto, ed alla qualità della pena con loro inflittasi, se cioè si limitava alla correzione domestica o di polizia, oppure consisteva in una punizione giudiziaria.

## § 272. (§ 31)

Alla pena si aggiungono un lavoro adattato e l'istruzione di un sacerdote in cura di anime.

A tale punizione degli impuberi va sempre congiunta, oltre un lavoro proporzionato alle loro forze, un'opportuna istruzione col mezzo di un sacerdote in cura d'anime o di un catechista.

Il lavoro deve così commisurarsi, che sia possibile l'inasprimento del lavoro più gravoso.

## § 273. (§ 32)

Trattamento dei reati della seconda specie mediante correzione domestica o delle Autorità di pubblica sicurezza.

I reati della seconda specie, commessi da impuberi, sono in generale lasciati alla correzione domestica; in mancanza di questa o verificandosi circostanze speciali, spetta all'Autorità di pubblica sicurezza il castigare e provvedere.

I. Egli è più acconcio di rimettere le denunce relative all'autorità di pubblica sicurezza, poichè essa è in situazione di conoscere, se possa attendersi una efficace correzione domestica dell'impubere dalle persone, a cui ne è affidata l'educazione, avuto riguardo alle circostanze economiche e personali, che le sono note, o se invece debba procedere essa stessa alla necessaria punizione.

II. L'autorità di pubblica sicurezza la commisurerà seguendo le norme stabilite nel § 271, ma non applicherà un genere di pena, che non sia contemplato dai §§ 240 e 253.

Letteratura. *Tomaschek*: Sulla punizione degli impuberi (Giornale 1844 I

che abbia tutti i caratteri oggettivi e subjectivi, per considerarlo un crimine in chi avesse compiuti i 14 anni.

323). Zeiller: Relazione di un'uccisione e di un appiccato incendio ad opera di una ragazza d'anni 9 (Giornale 1825 II 731) (1).

CAPO IV.

*Delle diverse specie di delitti e di contravvenzioni.*

§ 274. (§ 33)

Le azioni punibili, dichiarate in questo Codice delitti o contravvenzioni, a seconda della loro importanza e nocività influenza, si dividono nelle seguenti specie: Divisione dei delitti e delle contravvenzioni.

§ 275. (§ 34)

I.° Reati contro la sicurezza pubblica, vale a dire contro la tranquillità e l'ordine pubblico, contro pubbliche istituzioni e provvedimenti di comune sicurezza, e contro i doveri di un pubblico ufficio. Reati:  
1.° Contro la sicurezza pubblica.

§ 276. (§ 35)

II.° Reati che recano pericolo o danno alla sicurezza di singole persone, nella vita, nella salute o nel corpo loro in generale; alla sicurezza della proprietà o dei mezzi di guadagno; a quella dell'onore e della buona fama, o di altri diritti. 2.° Contro la sicurezza di singole persone.

§ 277. (§ 36)

III.° Delitti e contravvenzioni che offendono la pubblica moralità. 3.° Contro la pubblica moralità.

Per la più facile evidenza si aggiunse al numero dei §§ seguenti, ove trattasi di un delitto, una semplice croce, la quale poi si chiuse fra due come, ove trattasi di un delitto condizionato, e con un asterisco poi si segnarono le contravvenzioni, rimesse alla autorità di polizia, chiudendolo fra cofte, ove ciò avvenga solo quando concorrino date circostanze.

CAPO V.

*Dei delitti e delle contravvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico.*

§ 278. (§ 37)

Sono delitti e contravvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico: Delitti e contravvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico.

(1) Ritenute di competenza giudiziaria le contravvenzioni boschive, si procederà per queste anche contro gl'impuberi. Un tanto rilevasi anche dal D. aul. 14 dicembre 1832, N.° 12, 578, pubblicato colla Notif. del Gov. Ven. 4 gennaio 1833, blico. N.° 48064.

- a) il tumulto ;
- b) la partecipazione a società segrete o ad associazioni proibite e il sottacere membri di società lecite ;
- c) il vilipendio delle disposizioni delle Autorità e l'istigazione contro Autorità dello Stato o Comunali o contro singoli agenti del Governo, contro testimonii o periti ;
- d) l'incitamento ad ostilità contro nazionalità, comunità religiose, corporazioni e simili ;
- e) l'offesa ad una religione o ad una società religiosa riconosciuta dalla legge ;
- f) il promovimento di una setta religiosa dichiarata dallo Stato inammissibile ;
- g) il pubblico dispregio alle istituzioni del matrimonio, della famiglia, della proprietà, ovvero l'approvazione di azioni illegali od immorali ;
- h) il danneggiamento di luoghi di sepoltura, l'aprimiento di sepolcri, l'asporto od il maltrattamento di cadaveri, e le sottrazioni sopra oggetti di tal sorta ;
- i) l'aiuto prestato in relazione ad un delitto o ad una contravvenzione ;
- k) la diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti ;
- l) le divulgazioni contrarie alle legge ;
- m) le collette o le sottoscrizioni tendenti a render vane le conseguenze legali di azioni punibili.

A tenore della Sovrana Risoluzione 27 aprile 1854 N.º 107 rendesi contabile di un delitto, punibile coll'arresto rigoroso da tre mesi ad un anno ed oltrecciò colla multa del ventuplo dell'importo normale, quegli, che ricevendo in un modo diverso da quello costituente la correità nell'alto tradimento od un altro crimine, un segno di moneta o carte di credito della propaganda rivoluzionaria, come sono i viglietti dell'imprestito mazziniano e le note da dollari di Kossuth, non li consegna immantinenti all'autorità.

+ § 279. (§ 51)

a) Delitto di tumulto. Definizione e pena.

Si fa reo del delitto di tumulto chi eccita più persone a prestargli aiuto contro alcuna di quelle indicate nel § 68 o ad opporsi a queste nell'atto che stiano adempiendo un incarico dell'Autorità o le funzioni del loro ufficio o servizio. La pena è l'arresto rigoroso da uno a sei mesi. (P. 900. 312.)

I. Il delitto di tumulto comprende tre casi, di cui il primo soltanto contemplasi nel presente §.

II. Ne sono oggetto le persone, rispetto alle quali può commettersi il crimine di sollevazione o di pubblica violenza a termini dei §§ 68 e 81 premesso, che si trovino nell'esercizio del loro impiego al momento, in cui seguì

l'eccitamento menzionato dal § in discorso e che questa circostanza sia nota od almeno facilmente rilevabile dall'autore; senza di chè mancherebbe al fatto un estremo per qualificarlo delitto.

III. Il fatto materiale consiste nell'eccitare più persone a prestare ajuto o ad opporsi alle suaccennate persone; che se vi andasse congiunta un'offesa verbale o reale, vi concorrerebbe la contravvenzione di offesa di pubblici impiegati contemplata dai §§ 312 e 313: vi concorrerebbe poi quella del § 314, se per altra guisa avvenisse che il reo si immischiasse nell'operazione officiosa. È inconcludente, che l'eccitamento si partì dall'individuo, che era oggetto dell'atto officioso, o da altra persona, e che tenda al proprio vantaggio od a quello di altri.

L'eccitamento deve essere stato diretto ad una attiva cooperazione o ad una formale opposizione, essendo egli chiaro, come l'eccitare taluno a far preghiere o rimostranze in un modo rispettoso presso l'autorità, onde non adempia l'incarico, non possa costituire un delitto.

IV. L'intenzione dell'autore non deve però essere stata quella di cagionare una violenta opposizione all'autorità, in quanto si avrebbe con ciò il crimine di sopra ricordato, ma quella soltanto di opporsi all'atto officioso, servendosi dell'assembramento imponente (Eindruck) della gente, e non di mezzi violenti: egli è per queste due circostanze (III e IV) che distinguesi il delitto di tumulto dai surriferiti crimini.

V. Un attentato non è facilmente supponibile, essendo il reato già consumato col pronunciare l'eccitamento: una *correatà* non può verificarsi che per eccitamento morale nel modo indicato dal § 280.

VI. Le circostanze, che rendono più grave il reato, sono l'importanza dell'atto officioso, il luogo del delitto, la qualità dell'eccitamento, l'effetto seguitone, e le circostanze accessorie, p. e. del favore popolare goduto dal provocatore, del sentimento avverso al governo, esistente nel popolo, ecc.

VII. Puossi in questo caso applicare, in luogo dell'arresto, il castigo corporale (§ 248) (1).

### + § 280. (§ 52)

Uguale pena incorre colui che seguendo tale eccitamento, si associa all'istigatore col prestargli aiuto o col sostenere la opposizione. Correi.

I. Quanto fu detto superiormente dall'autore, è del tutto applicabile anche a questo §. Non è correo, chi si unisce per semplice curiosità. Quelli poi che si associano, si renderebbero contabili di un fatto punibile a sensi dei §§ 68, 81 e 311 (oltrechè di correatà nel delitto di tumulto), se offendessero la persona dell'impiegato, gli facessero opposizione o benanco a tale scopo si ammutinassero. Anche in questo caso può commutarsi l'arresto in castigo corporale (§ 248).

(1) Il prof. Kudler così distingue fra loro il delitto di tumulto dal crimine di pubblica violenza e da quello di sollevazione (§§ 68 e 81).

Il crimine di *solleazione* presuppone un *ammutinamento*, una colleganza cioè di più persone: il delitto di tumulto può commettersi da una sola persona e se più sono, senzachè tra queste siavi un'unione. In quello l'intenzione del malfattore è diretta essenzialmente a far una violenta resistenza all'autorità; ciò che non occorre nel tumulto.

Il crimine di *pubblica violenza* mediante manumissione o minaccia dell'autorità può commettersi anche da un solo individuo o da più non collegati fra loro, ma è essenziale, che vi concorra la manumissione violenta o la minaccia pericolosa; nel tumulto invece basta il semplice eccitamento; può invero succedere che più persone dal medesimo abbiano prese le mosse per opporsi all'autorità da mettere a pericolo la sicurezza, ma rimane pur sempre assai incerto, se altri si presteranno a secondar l'eccitamento.

II. Puossi il provocatore rendere correo dell'azione più grave, indi commessa da chi si prestò al suo eccitamento, in tutti i modi, contraddistinti nel § 5: ciò dipenderà del resto della sua *intenzione* (1).

## + § 281. (§ 53)

Dovere del padre di famiglia in caso di tumulto.

Nel caso di una pubblica turbolenza, emesso che sia l'ordine che ognuno debba restare a casa e ritenervi le persone di sua famiglia, si fa reo del delitto di tumulto chi esce di casa senza rilevante motivo, e specialmente il padre o chiunque altro sta a capo di una famiglia, se non fa tutto il possibile per ritenere a casa le persone che abitano con lui e sue dipendenti.

I. Questo secondo caso di tumulto in sè contiene due diverse azioni punibili:

1. Quando *alcuno* con preterizione dell'ordine emesso dalla superiorità esce di casa senza rilevante motivo: come sarebbe per adempiere un dovere pubblico, compresi quello del personale sanitario e dei curati, o per chiamare aiuto in caso di disgrazia. Uscendo di casa coll'idea di associarsi al tumulto, si soggiacerebbe alla punizione del § 280 od alle determinazioni della 1.ª parte del Codice.

2. Quando il *padre* o chiunque altro sta a capo di una *famiglia* non fa uso dei mezzi coercitivi, di cui può disporre, malgrado l'ordine superiore, onde trattenere in casa i famigliari, compresi le persone di servizio, i garzoni, gli allievi ecc., ma non quelle *sui juris*, presso lui dimoranti, come sarebbe un ospite. Rispetto alla di lui intenzione vale ciò, che fu detto al N. 1. Che se lo stesso capo di famiglia oltreciò uscisse, sarebbe imputabile di amendue i delitti di tumulto, e quindi a castigarsi più severamente.

II. Il termine « *tumulto* », che si riscontra nella rubrica della legge, è da prendersi nel senso più lato, emettendosi la disposizione in discorso d'ordinario nei casi di sollevazione e di ribellione, pure compresi nella frase del testo « pubblica turbolenza ».

## + § 282. (§ 54)

Pena del padre o capo di famiglia, e di coloro che in tali circostanze si allontanano dalla casa.

La pena del padre o capo di famiglia è l'arresto da una settimana ad un mese. In egual modo sono puniti coloro che in tali circostanze si allontanarono dalla casa, quantunque non abbiano preso parte a verun disordine.

(1) Avverte il prof. Kudler, che assai dubbia può apparire l'imputabilità, come promotore, di chi eccita altri ad opporsi all'autorità, se infatti questi si opposero in modo da commettere un crimine, e che dovrassi aver special riguardo nel risolverla al modo dell'eccitamento ed all'intenzione del provocatore, quale apparisce esteriormente. Se l'eccitamento non aveva apertamente lo scopo, che si faccia violenza all'autorità, od era diretto, come spesso avviene, ad imporre all'autorità mediante la gente raccolta od a fuggire nel trambusto da ciò derivato, l'eccitamento sarà a considerarsi non come causa, ma come una semplice occasione del fatto criminoso indi seguito. Ma se all'incontro era tale da stare in diretta connessione causale con questo e per atti esterni è anche rilevabile l'intenzione di cagionare la violenza criminosa, sarà l'autore dell'eccitamento responsabile anche di questa.

Se egli è negativo, si distinguerà, se il fatto seguì di repente o se egli ha fatto preparativi allo stesso, per imputarlo in questo secondo caso ed ammettere la sua discolpa nel primo a senso del § 1, Cod. pen. e 268 Reg. di Proc. pen.

I compartecipi al disordine sono da punirsi a termini del § 280 e secondo poi le circostanze anche a sensi dei §§ 69 e 73 della 1.ª parte.

+ § 283. (§ 55)

Accadendo un tumulto anche per cagioni diverse da quelle per cui un ammutinamento diventa crimine, chi non obbedisce all'impiegato od alla guardia che ingiungono alla moltitudine di separarsi, si fa parimente reo del delitto di tumulto, ed è punito coll'arresto da una settimana ad un mese.

Pena di coloro che in caso di tumulto non obbediscono all'impiegato od alla guardia.

I. Anche in questo terzo caso è da prendersi il vocabolo « tumulto » in un ampio senso, significando ogni assembramento di gente; può avvenire per qualsiasi cagione, forse anche lodevole, p. e. per aiutare un disgraziato, ma può anche portare i distintivi dei §§ 68 e 279. Il fatto materiale consiste unicamente nel non prestarsi all'ordine della superiorità di separarsi; però i compartecipi del reato in discorso, rimanendo, andranno puniti a termini del § 279 ove trattisi di tumulto e per crimine, ove si verificino le condizioni dei §§ 69 e 70. Una circostanza aggravante contiensi nel seguente § (1).

II. In questo caso puossi trasmutare l'arresto in castigo corporale (§ 248).

+ § 284. (§ 56)

Se qualcuno nell'atto di ricusare così l'ubbidienza, fosse entrato in contesa o disputa coll'impiegato o colla guardia, la pena è l'arresto rigoroso di un mese da inaspirarsi secondo le circostanze.

Pena di chi entra in contesa o disputa coll'impiegato o colla guardia.

I. La contesa non deve essere trascesa all'offesa dell'impiegato (§§ 342 e 344) od all'immischiarsi illegalmente nell'operazione officiosa; avendosi altrimenti un concorso di due azioni punitive.

II. Saranno circostanze influenti sulla commisurazione della pena la maggiore o la minore renitenza, il minaccioso sentimento della moltitudine, il pericolo inerente al ritardo nell'eseguimento dell'ordine.

+ § 285. (§ 58)

Sono vietate tutte le riunioni in società segrete, qualunque sia il fine per cui vengono istituite, ed il nome o la forma sotto cui siano esistite od esistano tuttavia. La partecipazione ad una società segreta costituisce un delitto.

b) Delitto di partecipazione a società (associazioni) segrete.

I. Il concetto di *società segreta*, presuppone: 1. una società, ossia una unione di più persone dietro concerto all'effetto di raggiungere un determinato scopo, cosicchè ciascun membro abbia il diritto di esigere ed il dovere di prestare determinate azioni: lo scopo deve essere permanente, poichè in caso diverso non si avrebbe alcuna società: ne è poi indifferente la qualità, purchè non sia criminosa od altrimenti punibile; nel qual ultimo caso sarebbero da applicarsi le regole del § 5 (Schiaramento VII e VIII e § 65 lett. c); 2. che la società sia segreta, vale a dire, che vi concorrino i requisiti del § 286.

(1) Qui si presuppone, che le persone, rimaste raccolte, non abbiano avuto un'intenzione criminosa, p. e. di sollevazione, d'invadere una casa; imperciocchè sarebbero corree in tal caso di un crimine.

II. I §§ 287, 293 e 295 determinano espressamente ed in modo tassativo, chi sia a considerarsi come *partecipe* ad una società segreta.

III. Non sono identici fra loro la società segreta ed il convegno segreto, differendo questo per non avere uno scopo permanente e per non essere i suoi membri legati da doveri e da diritti reciproci. Così pure non vi si comprendono le società, così appellate nell'ordinario uso della parola, p. e. le società di giuoco, di lettura ecc., mentre queste sottostanno non al disposto del § 285, ma alla sorveglianza ed alla punizione di polizia, ogni qualvolta diventino pericolose o sospette, senza trascendere a fatti di giustizia punitiva.

Letteratura: *Harum*; Partecipazione alle società segrete (Gazz. dei Trib. 1854 N. 89).

+ § 286. (§ 39)

Quali riunioni debbano riguardarsi per società segrete.

È da riguardarsi come società segreta qualunque riunione di persone:

a) quando studiosamente se ne tenga celata la esistenza all' Autorità (1);

Per *autorità* qui si intende quella, a cui incombe nel luogo, ove la società si ritrova, di provvedere per il mantenimento della quiete, dell'ordine e della sicurezza. Ritenuto poi, che la legge esige, che l'esistenza della società sia stata tenuta *premeditatamente celata*, e che il § 24 della legge sull'associazione 26 novembre 1852 N. 253, prescrive riguardo alle *società non denunziate* lo scioglimento della società o la soppressione delle radunanze o di ogni preparativo ad una società che sta costituendosi e ciò per mezzo dell'autorità politica, così il semplice omettere di denunciarne l'esistenza non basta per chiamare segreta una società a sensi del § inciso a, ma questa solo in allora esisterà che già nella sua formazione commise atti positivi per tenere l'autorità nell'ignoranza della sua formazione, p. e. con radunanze di notte ovvero in luoghi remoti.

b) quando ne sia bensì notificata l'esistenza, ma se ne occultino la costituzione, le regole, o si annuncino costituzione, regole o scopo diversi dai veri.

I. Il fatto punibile consiste nell'indurre in errore l'autorità, che investiga lo scopo e la costituzione della società, col fare la falsa notifica, contemplata dal § 320 let. e.

II. Chiamasi *costituzione* della società ogni determinazione stabilita in guisa di contratto sulla unione e sulla relazione delle parti per il conseguimento dello scopo prefissosi: *regole* o *statuto* sono le norme sulla sfera d'azione di ogni membro e della direzione sociale, onde la società possa arrivare al suo scopo.

Letteratura. *Nelius*: Schiarimento dei §§ 38 e 39 (Giornale 1829 II. 278).

+ § 287. (§ 40)

Chi si faccia reo di partecipazione ad una società segreta.

Si fa reo di partecipazione ad una società segreta ogni suddito dell'Impero, il quale:

(1) Lo stesso erasi dichiarato nella Notificaz. govern. di Vienna 9 novembre 1826, N. 45, 462 basandosi al diverso significato usuale dei vocaboli — *non denunziare* — ed *occultare* ovvero *tenere celato*, esprimendo quello un'omissione, e premettendo questo che si adoperino deliberatamente dei mezzi per impedire od almeno per difficoltare la scoperta della società segreta.

I. Il termine « partecipazione non è da intendersi nello stretto senso del § 5, comprendendo secondo l'ordinario suo significato anche tutte quelle persone, le quali prendono parte ad una società segreta nei modi tassativamente indicati nei seguenti incisi.

II. Determinando i §§ 294—295 se ed in quanto uno straniero possa rendersi di regola colpevole in questo Stato, ed in via di eccezione poi per un delitto anche all'estero, così le seguenti disposizioni riguardano solamente i sudditi austriaci, che sono nell'Impero o fuori (§ 235).

a) tenta di fondare o realmente fonda una tale società ;

I. *Fondatore* è colui, che dà la vita ad una società, ne fissa lo scopo e le dà le disposizioni fondamentali; ma sarà tale anche quegli, che col dare il proprio danaro ha resa possibile l'esecuzione di un piano, che da un altro è stato concepito.

II. L'attentato, possibile negli altri sei casi, non lo è però in questo.

b) arruola membri per una società segreta esistente in questo od in estero Stato ;

*Arruola* chi eccita o seduce altri ad entrare nella società, senz'altro sia influente l'essere poscia mancato l'effetto da lui mirato. Qui trattasi di una società, che esiste da tempo più o meno lungo. Il fondatore non può essere in ispecialità punito per avere arruolato membri alla società.

c) è capo o membro di una società segreta esistente dentro o fuori dello Stato (1) ;

*Membro della società* è colui, che si associò al contratto di società, assumendo il dovere di concorrere attivamente e nei modi prestabiliti nello statuto allo scopo sociale, e compartecipando ai diritti correlativi (Vedi inciso e). Chi sia *capo* lo si desumerà dallo Statuto. Una società *estera* la si dirà segreta, ove sia tale per le leggi dello Stato estero, in cui si ritrova.

d) tien carteggio con una tale società ;

Questo inciso si riferisce a persone, che non sono membri della società, non potendosi imputare ai soci come specialmente punibile il carteggio conforme allo statuto. Il carteggio deve essere stato continuato per un tempo abbastanza lungo colla società segreta nello Stato od estera, come *tale*, e quindi colla di lei direzione o con chi è chiamato dallo statuto a rappresentarla all'estero. Lo scrivere una lettera alla società o la risposta ad un di lei scritto non può chiamarsi un *carteggio*: anche il carteggio coi singoli membri della società, sebbene in tale loro qualità, non è punibile a sensi di questo allinea, ammenochè non si ricerchi o si ottenga con ciò il proprio ricevimento nella società.

e) in qualsiasi qualità assiste alle adunanze di una tale società ;

(1) Il prof. Kudler rigetta l'opinione di Nippel, che colui, il quale assiste ad una società segreta, debba appartenervi, onde sia contabile di reato, in quanto lo sarebbe altrimenti anche chi è segretamente inviato dal Governo per scoprirne le mene, ed invero se pure il fatto oggettivo è lo stesso, non è quest'ultimo imputabile, perchè gli manca la prava intenzione, che ha ogni altro, il quale assiste ad una società senza esserne membro, in quanto moralmente contribuisce di proprio moto alla di lei esistenza.

Anche questo allinea si riferisce a chi senza essere membro della società interviene alle di lei adunanze, come servo, ospite, arruolatore ecc.; ma sarà passibile di pena *a*, quando *sappia* essere la società segreta, e *b*, vi assista *volontariamente* e non per mero accidente.

f) per tali radunanze scientemente appigiona o presta la propria casa od abitazione; finalmente si fa reo

Le espressioni di *casa* od abitazione sono da prendersi in un senso più esteso, per qualunque locale atto ad una riunione della società, p. e. un magazzino, un granajo, una sala di lavoro nella fabbrica ecc. Le altre: di *appigiona* o *presta* equivalgono al darlo gratuitamente o per un corrispettivo. Non è nell'essenza, del fatto materiale, ma influente soltanto sulla pena, la circostanza che colui, il quale appigiona o presta sia o meno un membro della società.

g) quell'impiegato, che avendo cognizione dell'esistenza di una società segreta o delle sue adunanze, omette di farne all'Autorità la ufficiale denuncia, a cui egli sia tenuto per dovere del suo officio.

Non tutti i sudditi e neppure qualunque impiegato ha il dovere di denunziare una società segreta, ma soltanto colui, nelle cui mansioni officiose è il farlo; e quindi vi sono tenuti gli impiegati tutti delle autorità di pubblica sicurezza, e quindi anche i deputati comunali.

Già al § 285 si annotò, che i modi di partecipazione, qui enumerati, sono tassativi; per cui altri modi, p. e. lo stampare gli statuti, le lettere di associazione, l'amministrare il danaro della società, sono punibili solo in quanto a tali atti tornino applicabili le norme del § 5, ed in quanto avvennero col proposito di promuovere l'esistenza e lo scopo della società, senza esserne membro. Una tale cooperazione è soprattutto supponibile riguardo agli incisi *a*, *b*, *d* e *g*. La seduzione onde si ometta la denuncia, di cui parla il § all'inciso *g*, se avvenga coll'offrire o consegnare doni, costituisce la contravvenzione del § 341. Del resto tutti i predetti modi di partecipazione, premettono, che il colpevole *sappia* trattarsi di una società *segreta*, ancorchè non ne conosca lo scopo o lo statuto, ed ancorchè v'intervenga ad un'adunanza, od intrattenga un carteggio ecc. per leggerezza o per curiosità.

Letteratura. *Schnabel*: Del dovere di portar denuncia (Giornale 1830 II 147).

+ § 288. (§ 41)

Pena dei fondatori, arruolatori e capi di una società segreta;

La pena di questo delitto varia secondo la qualità della partecipazione. I fondatori, arruolatori e capi di una società segreta sono da condannarsi all'arresto rigoroso da tre mesi fino ad un anno.

+ § 289. (§ 41)

di coloro che assistono alle adunanze o in altro modo partecipano a società segrete;

Coloro che assistono alle adunanze di una società segreta, o prendono parte a tale società mediante carteggio o in qualsiasi altro modo, sono da punirsi la prima volta coll'arresto da uno a tre mesi; in caso di recidiva coll'arresto rigoroso da tre a sei mesi.

Sottostanno a questa pena oltre i membri della società, che non ne sono ad un tempo i direttori o rappresentanti, i compartecipi contemplati al § 287 let. d ed e, e quelli, che in un modo, soggetto al disposto del § 5 e non del § 285, rendono correi d'una società segreta (1).

+ § 290. (§ 43)

Chi scientemente presta od appigiona la propria casa od abitazione per le adunanze di una società segreta, senza esserne membro, è da condannarsi all'arresto da uno a tre mesi; in caso di recidiva all'arresto rigoroso da tre a sei mesi. Oltre di ciò se la casa od abitazione fu appigionata, decade al fondo dei poveri il prezzo di affitto.

che prestano od appigionano scientemente la propria casa od abitazione senza esser membro della società segreta.

+ § 291. (§ 44)

Se colui che appigiona o presta la propria casa od abitazione per le adunanze di società segrete, ne è pur membro egli stesso, verrà punito coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi; in caso di recidiva fino a sei, oltre alla perdita del prezzo di affitto che si fosse convenuto.

Qualora ne sieno membri.

Le rate di pigione, che non sono state pagate anticipatamente, calcolate a misura del tempo, in cui il locale venne usato dalla società segreta, si passeranno al fondo dei poveri del luogo a mente del § 241.

+ § 292. (§§ 45 e 46)

Un impiegato che ommette di denunciare una società segreta venutagli a notizia o le radunanze di essa, avendone dovere d'ufficio, viene punito coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi, e fino a sei in caso di recidiva.

Pena dell'impiegato che ommette la denuncia.

Ma se le adunanze di una società segreta a lui note continuarono per più lungo tempo, e ne nasce pericolo all'ordine pubblico, si dovrà infliggere la pena dell'arresto rigoroso da sei mesi ad un anno a misura del tempo e della qualità delle circostanze.

(1) Il capo d'una società segreta, il quale non ha tenuto peranco alcuna radunanza, sia perchè la società fu scoperta e disciolta prima, che potesse avere luogo, sia perchè le fu per un qualunque altro motivo impedita una riunione, verrà punito a norma del § 289 e non del § 288. Presuppone quest'ultimo §, che abbiano avuto luogo delle adunanze; apparisce la punibilità di un tale capo minore di quella del fondatore o di un arruolatore della società, ed il § 289 sanziona la pena in genere per chi prese semplicemente parte a tale società in un qualsiasi modo, diverso però da quello del § 288 e dall'aver assistito ad una adunanza.

Così il prof. Kudler; ma la sua opinione sembra infondata, poichè per la relazione dei §§ 288 e 289 fra loro e col § 287 è chiaro, come il § 289 si riferisca a chi non è fondatore, arruolatore o capo della società; il § 288 è troppo generico, per non ritenere *contra legem* e quindi inammissibile l'interpretazione, che vi si presupponga, che abbiano avuto luogo delle adunanze, e se il capo di società, da lui contemplato, è meno punibile d'un fondatore o d'un arruolatore, vi si avrà riflesso nel commisurare la pena fra 3 mesi, ed un anno.

La *durata* verrà determinata mediante il numero delle adunanze, tenute dalla società entro un dato spazio di tempo. Il *pericolo* è dipendente dalla maggiore diffusione della società e dalla difficoltà da ciò derivata di sopprimerla. L' *impiegato* andrebbe poi castigato a termini del § 213, ove lo scopo della società fosse stato diretto ad altro dei crimini nominati nel § 213; lo sarebbe a mente del § 315, ove lo scopo avesse avuto in mira un diverso crimine: nè in nessun caso si ammetterebbe la discolta del § 216, in quanto egli avrebbe non soltanto occultato, ma leso eziandio il proprio dovere d'ufficio, da rendersi persino secondo i casi colpevole di abuso del potere d'ufficio (§ 101).

Un caso di *recidiva* sarebbe appena immaginabile, avuto riguardo alle disposizioni riferite al § 268 N.ri 11 e 21.

+ § 293. (§ 47)

Punibilità  
degli stra-  
nieri.

Anche gli stranieri si fanno rei di questo delitto, se durante la loro dimora in questi Stati

Uno straniero può rendersi colpevole di partecipazione ad una società segreta tanto all'estero che entro l'Impero: in quanto lo divenga entro questo, lo determina il presente §, ed in quanto poi lo divenga all'estero, lo determina il § 295.

a) imprendono ad istituire una società segreta, o

b) ad arruolar membri per una società segreta esistente in questo od in estero Stato;

Vedasi lo schiarimento del § 287 lett. a e b. Nè per gli stranieri occorre, che l'istituzione o l'arruolamento sia riuscito, bastando la semplice intrapresa; e così pure è inconcludente, che l'arruolamento risguardi stranieri o sudditi.

c) tengono presso di sè adunanze di società segrete, oppure

Qui si presuppone, che lo straniero sia capo o membro della società segreta, potendo egli tenere una adunanza solamente in questa qualità.

d) prestano od appigionano la casa od abitazione loro per adunanze di tale sorta;

Vedasi lo schiarimento del § 287 lett. f.

e) contribuiscono con lettere o per altra via a collegare società segrete esistenti nello Stato, e loro membri, con società estere.

Questo modo di partecipazione distinguesi da quello del § 287 lett. d in ciò, che non ogni carteggio, ma quello solo qui si punisce, che tende a collegare società nello Stato colle estere e coi loro membri.

Essendo anche qui tassativamente enumerati i casi di partecipazione, ne segue, che i modi del § 287 sub c, d ed e non hanno applicazione agli stranieri. All'incontro lo straniero, che in via d'eccezione si trovasse impiegato presso un'autorità di sicurezza, potrebbe commettere il reato prescritto dal § 287 lett. g.

Chi poi si terrà presente quanto venne rimarcato al § 285, non potrà più

dubitare, che uno straniero può rendersi nello Stato correo a sensi del § 5 di partecipazione ad una società segreta.

+ § 294. (§ 48)

Lo straniero è punito in tutt' i casi indicati nel § 293 coll' arresto da uno a sei mesi, e coll' arresto rigoroso da sei mesi ad un anno concorrendo circostanze aggravanti. Compita la pena, lo straniero verrà sfrattato da tutta la Monarchia. Pena.

+ § 295. (§ 49)

Si applicherà la pena stabilita nel § 294 anche allo straniero colto in questo Stato, che dall' estero abbia intrapreso d' istituire una società segreta in questi Stati, o di arruolar membri per una tale società. Pena degli stranieri che dall' estero istituiscono società segrete in questi Stati o vi arruolano membri.

Gli stranieri trovandosi *all' estero* possono rendersi colpevoli del delitto di compartecipazione ad una segreta società solo nei modi indicati al § 293 a e b. Nell' *arruolar* nuovi membri è del resto indifferente, che ciò avvenga per una società segreta, che è nello Stato o che è all' estero. Questa disposizione di legge, valendo come un' eccezione alla regola stabilita nel § 234, è da interpretarsi ristrettivamente, e quindi uno straniero, il quale prende parte, rimanendo all' estero, ad una società in un modo diverso da quelli contraddistinti nel § 293, p. e. appigionandole la propria casa posta nello Stato, o cooperando in una guisa, quale si contempla nel § 5, non può perciò venire punito, passando egli in questo Stato. Una *estradazione* dello straniero non può mai essere domandata (§ 38).

+ § 296. (§ 50)

Scoprendosi una società segreta, i suoi capi od impiegati sono tenuti di notificare e consegnare all' Autorità tutt' i documenti ed i carteggi appartenenti alla società. Chi trattiene o sopprime una cosa qualunque appartenente alla società, dovrà essere punito coll' arresto rigoroso da una settimana ad un mese. Le casse e gli effetti della società sono appresi. Obbligo dei capi, impiegati, ecc. riguardo alle cose appartenenti alla società.

I. Nella dispositiva di questo § non è detto in un modo esplicito, se riguarda un delitto od una contravvenzione. Ma nella stretta relazione sua colla partecipazione ad una società segreta, che è sempre delitto, tanto riguardo all' oggetto, che riguardo alla procedura, la si qualificherà a tutta ragione come delitto.

II. Coll' omissione di due doveri si cade sotto la sanzione di questo § cioè:

1. Coll' omettere i capi e gl' impiegati d' una società segreta, ne sieno anche membri o no, di notificare o di consegnare all' autorità tutti i documenti (statuto, protocolli di radunanza, elenchi dei membri, conti) e le *corrispondenze*, quindi non anche le casse e gli utensili.

2. Col *trattenere*, ossia col non estradare o col *sopprimere* ossia coll' occultare premeditatamente all' investigante autorità una cosa qualunque appartenente alla società, p. e. danaro, arnesi, distintivi; avvenga ciò per parte di *chicchisia*, sia egli o meno impiegato, capo o membro della società oppure affatto estraneo alla stessa. Che se egli si appropriasse o trattenesse per sé gli

effetti in discorso commetterebbe oltreciò un furto (§ 171) od un' infedeltà (§ 181) (1).

III. Le casse e le altre suppellettili che non sono per speciali motivi da distruggersi (§ 126 dell' Istruzione pei giudizi penali del 16 giugno 1854 N.º 165), ricadono a beneficio del fondo dei poveri del luogo (§ 141).

+ § 297. (§ 39 lett. d)

Eccitamento ed arruolamento ad una associazione non permessa o disciolta, e continuazione di sua attività.

L' eccitamento o l' arruolamento ad un' associazione per la quale fu negato il permesso, o che abbia esistito, ma poi venne disciolta dall' Autorità, come pure in generale il continuare a tenere in attività un' associazione disciolta dall' Autorità, è da punirsi come delitto coll' arresto, in caso di recidiva coll' arresto rigoroso da tre a sei mesi, in quanto l' associazione non vada soggetta alle più rigorose sanzioni dei §§ 286 e 288.

§ 298.

Contravvenzione dei principi a tale associazione.

Come partecipe di tale associazione è punibile chiunque ad onta del ricusato permesso di sua istituzione o dell' ordine di scioglimento datone dall' Autorità, continua a prestarle i suoi contributi od altrimenti la sua operosità, assiste alle sue adunanze, presta od appigiona a tal uopo la propria casa od abitazione.

Questa partecipazione è punita come contravvenzione con multa da cinquanta a trecento fiorini, e con arresto da uno a tre mesi.

I. L' azione punibile, pertrattata nei surriferiti §§, presuppone una società proibita, che non sia peraltro segreta. Come tali, sono a considerarsi:

1. Le unioni, che s' arrogano una parte della sfera d' azione spettante alla legislazione ed alla pubblica amministrazione (§ 3 della legge sull' associamento 26 novembre 1852 N. 253).

2. I clubs democratici ed i così detti meetings dei lavoranti (Ordinanza Minist. 6 dicembre 1848 N.º 41).

3. Le unioni di studenti ginnasiali fra di loro (§ 2 dell' Ordinanza Minist. 24 luglio 1849 N. 337).

4. Le riunioni di studenti d' ogni genere (§ 41 del Regolamento disciplinare per le Università 8 gennaio 1841 N.º 416).

5. Le colleganze di garzoni ed i così detti Giudizii di garzonato da loro formati (D. aul. di can. 8 gennaio 1841 N. 242).

6. Le colleganze, a cui fu negato il permesso dalle autorità (§ 44 del Regol. d' associazione).

(1) Taluno risguardò l' appropriazione in ogni caso, come furto, ed anche quindi in allora, che, chi la commette, aveva avuto l' affido e la custodia delle cose appropriatesi, a motivo, che la sostanza d' una società segreta appartiene allo Stato, il quale se ne trova nell' intellettuale possesso sin dal principio della società. Ma si oppone, che pel § 4 si commette un reato anche inverso i malfattori, e che nel merito penale non si guarda alla legittimità del possesso, ma piuttosto alla fisica detenzione della cosa indi mancata.

7. Quelle, che pel § 24 di detto Regol. vennero disciolte dall' autorità politica.

II. Come delitti si puniranno relativamente a tali riunioni: l' *eccitamento* ossia il tentativo di nuovamente fondare una tale associazione: l' *arruolamento* di membri alla stessa, ed il *continuare* la propria operosità, p. e. con ripetute adunanze, colla riscossione di contributi, col diffondere stampati ad onta del seguito scioglimento: ma in quest' ultimo caso si puniranno soltanto i capi dell' associazione, dovendosi applicare a favore dei membri il disposto del § 298.

III. La *partecipazione* a questa associazione, che è punibile come *contravvenzione*, può avvenire in varia guisa: col prestare i suoi contributi, col continuare la propria operosità in conformità allo statuto (i quali due atti riguardano i membri della stessa), coll' assistere alle sue adunanze, col prestare od appigionare il locale (i quali due modi possono riguardare anche chi non è membro), premesso, che loro sia noto, che l' associazione è proibita.

IV. In questo caso non havvi confisca di casse nè di effetti.

V. Se l' azione presentasse i caratteri del crimine contrassegnato nel § 65 lett. c, questo solo sarebbe applicabile (1).

\* § 299. (§ 39 lett. c)

I capi di una società permessa, i quali deliberatamente ne occultino membri all' Autorità che ne faccia ricerca, sono rei di una contravvenzione e da punirsi con multa da cinquanta a trecento fiorini.

Deliberata occultazione di membri di società lecite.

Sebbene ai capi d' una società permessa non incumba il dovere di notificare i membri, non possono peraltro sottacere *deliberatamente* sopra un' inchiesta eventuale dell' autorità alcun membro: ma la semplice omissione di qualche nome nel compilare la lista dei socii non costituirebbe la contravvenzione in discorso.

+ § 300. (§ 71)

*Modificato alla legge n. 2700 del 1862.*

Commette il delitto di sedizione, ed è punito coll' arresto da uno a sei mesi chi in pubblico od alla presenza di più persone, ovvero in opere stampate, in disegni, figure o scritti diffusi, con contumelie, dilleggi, coll' addurre fatti non veri o svisati, cerca di vilipendere le disposizioni o decisioni delle Autorità, oppure d' istigare altri in simile maniera all' odio, al disprezzo od a muovere infondate querele contro Autorità dello Stato o comunali, o contro singoli agenti del Governo in riguardo alle funzioni del loro ufficio, ovvero contro un testimonio o perito a motivo delle loro dichiarazioni in giudizio, purchè con questo suo operare egli non commetta un' azione più gravemente punita.

Delitto di sedizione col vilipendere disposizioni delle Autorità, o coll' incitare contro Autorità dello Stato o comunali, contro singoli agenti del Governo, contro testimoni o periti.

La pena sarà inasprita, quando il reo per ottenere il concorso a tali querele, avesse raccolto sottoscrizioni o fatte collette di denaro, od a ciò avesse altri eccitato.

*(N. 279. 312.)*

(1) Il Rescritto Sovrano 17 dicembre 1842 prescrive la destituzione irrimediabile di ogni impiegato dello Stato, che per leggerezza o ben anco per mire illecite entra in colleganza o cerca di farlo con una società segreta.

L' autore dello scritto contenente siffatte querele può anche essere sfrattato dal luogo o da tutto il Dominio, e, se fosse uno straniero, da tutta la Monarchia.

I. Il *delitto d' incitare*, il quale per la sua natura si accosta al crimine di perturbazione della pubblica tranquillità, in sè racchiude più azioni punibili:

1. Il *vilipendere* le disposizioni e le decisioni dell' autorità con contumelie (ingiurie), dileggi (il metterle in ridicolo), coll' addurre fatti non veri sulla tendenza, sull' estensione o sul senso d' una decisione o collo svisare i fatti, sui quali si appoggia la disposizione o la decisione, quando lo si faccia in un luogo *pubblico* oppure in un luogo privato, ma alla *presenza di più persone*, non appartenenti allo stretto circolo di famiglia (§ 216) o con opere stampate o scritti diffusi ad altre persone, senza peraltro che vi si comprendano gli esibiti prodotti ad un' autorità (D. di C.), od infine con disegni o figure.

2. L' *incitare* (il porre un altro in uno stato d' animo inasprito) all' odio, al disprezzo od a muovere querele infondate ossia mancanti d' un legale punto d' appoggio: *a*, contro le autorità dello Stato o comunali; *b*, contro i singoli agenti del Governo (§ 68) in riguardo alle funzioni del loro servizio; *c*, contro testimoni o periti a motivo delle dichiarazioni da loro fatte in giudizio, purchè l' incitamento avvenga nel modo superiormente spiegato.

II. L' *intenzione* di chi intraprese una delle predette azioni, nel caso al N.º 2, deve essere diretta *ad istigare* gli uditori, da renderli proclivi alle querele contro l' autorità senza un fondato motivo od a sottrarle l' ossequio in precedenza dimostrato. È indifferente, che ciò si faccia con appositi discorsi od in via di accidentali osservazioni (D. di C.); la prava intenzione, che si richiede al N.º 4, è insita all' azione stessa.

III. Non è possibile in amendue questi fatti un attentato, dichiarando la legge come delitto anche il cercare di effettuarli.

IV. Le contumelie ed i dileggi, che si presentassero come calunnia (§ 209) o come offesa all' onore (§§ 487, 488 e 491), sarebbero a punirsi per un tal titolo, qualora importasse una pena maggiore: se poi l' intenzione dell' istigatore s' identificasse con quella di un altro reato criminoso (§ 58 c, 63, 68, 76, 81), gli si imputerà l' attentato o la correità nei suddetti crimini.

V. Ogni dimostrazione, fatta in pubblico ed in ispecie nelle sale di scuola, nei teatri, nelle sale da ballo, nelle osterie, nei caffè, sui vapori, alle strade ferrate, nelle carrozze di posta ecc., sottostarebbe ad un castigo politico, avanti che si avviasse l' inquisizione da parte del Giudizio (§ 41 dell' Ordinanza Imp. 20 aprile 1854 N.º 96 e § 4 dell' Ord. Minist. 25 aprile 1854 N.º 102).

VI. Chi in conseguenza dell' istigazione concepisce l' infondata querela o concorre a sottoscriverla o presta un contributo, quando altro non gli cada a colpa, non sarà per ciò solo punibile. Vedasi il § 492 riguardo ai termini offensivi adoperati in tali atti, che si producono ad un' autorità.

VII. Se il delitto fu commesso a mezzo di stampati, la pena verrà commisurata a termini del § 305.

## § 301.

Chi, con qualsiasi mira, ma principalmente per avidità di lucro, eccita e seduce parti a presentare gravami temerarii, infondati, in affari già definiti nel legale corso delle istanze, od in questo riguardo si permette estorsioni di danaro, rendesi colpevole di una contravvenzione, ed è punito coll' arresto fino ad un mese.

I. Rendesi colpevole di questa contravvenzione:

1. Chi *eccita* (suscita in altri il pensiero) e seduce a portar una querela

Contravvenzione dell' eccitamento ad infondati gravami.

*temeraria* (che in precedenza si conosce come inefficace ovvero inammissibile per la decorrenza del termine perentorio o per altri motivi) od *infondata* (Vedi sopra) o *definita* già nel legale corso delle istanze (dall' autorità già rigettata). Un gravame può riguardare affari giuridici oppure un qualunque oggetto amministrativo. Chi pertanto concepisce simili scritture di gravame per incarico e dietro eccitamento della parte, e la parte, la quale presenta simili atti da lei concepiti o da altri, non commette una contravvenzione. Occorre, che il gravame sia stato anche prodotto effettivamente, avvenga in iscritto od a voce, onde si possa giudicare, se la querela abbia una delle qualità surriferite. L' intenzione dell' autore è inconfidente, purchè non sia criminosa.

2. Chi in questo riguardo (ossia relativamente al presentare tali gravami) si permette *estorsioni di danaro* (riscossioni di danaro ottenute per effetto di una continuata insistenza, da apparire alla parte, come necessarie, senza degenerare però nell' estorsione contemplata dal § 98): è qui inconfidente, che il gravame sia stato presentato o meno: le speciali circostanze di fatto daranno poi norma per giudicare delle qualità del gravame (1).

### + § 302.

Chi eccita, istiga, o tenta di sedurre altri ad ostilità contro le diverse nazionalità (schiatte di popoli), contro comunioni religiose od altre, contro singole classi o ceti del consorzio civile, o contro corporazioni legalmente riconosciute; ovvero in genere gli abitanti dello Stato, a formar partiti reciprocamente ostili, commette un delitto in quanto tale operato non soggiaccia a più rigorosa sanzione, ed è punito coll' arresto rigoroso da tre a sei mesi.

e) Delitto di eccitamento ad ostilità contro nazionalità, comunioni religiose, corporazioni e simili.

I. Questo § contiene due azioni punibili: ed invero si rende colpevole di un delitto:

1. Chi (sia nello Stato sia all' estero) *eccita* (rappresenta i sentimenti, di cui si dirà in appresso, come consentanei alle circostanze), *istiga* (rinvi-gorisce questi sentimenti già esistenti) o *tenta di sedurre* (si sforza di dar vita ad una dimostrazione di tali sentimenti sia con parole sia in via di fatto), (ed in quest' ultimo riguardo costituisce l' attentato già un delitto consumato) altre persone (senza distinzione se sono all' estero ed entro l' Impero) ad *ostilità* (a manifestazioni di odio o di disprezzo, fatte inverso altri con parole od in via di fatto) contro le diverse nazionalità (schiatte di popoli), che vivono nell' impero austriaco sotto la stessa egida legale, contro comunioni religiose o corporazioni istituite per qualunque scopo, ed a cui appartengono le fondazioni pie, i conventi, gl' istituti, le singole classi (nobiltà, stato ecclesiastico) o ceti del consorzio civile (prestinaj, macellaj, molinaj, negozianti di granaglie).

2. Chi eccita, istiga o tenta di sedurre (e su ciò ripetasì il già detto) nello Stato gli *abitanti dello Stato* (siano sudditi od esteri, che in Austria fissarono il loro domicilio) a formar *partiti* reciprocamente *ostili* (un associamento di persone, che pensino nell' egual modo ed abbiano l' egual tendenza, a far conoscere i proprii sentimenti col fatto ed a dimostrare con atti esterni odio o disprezzo contro chi pensa altrimenti) fra *di loro* (quindi non contro gli abitanti di altri Stati).

(1) Di questa contravvenzione rendesi colpevole anche l' avvocato, che eccita o seduce una parte a presentare gravami temerarii, infondati, contro due conformi decisioni giudiziarie; a meno che egli stesso non firmi tali scritture, come procuratore della parte reclamante, nel qual ultimo caso avrebbero luogo in via disciplinare le censure minacciate dall' aul. D. 5 gennaio 1830 (D. Ministeriale 6 dicembre 1851 p. XXI).

II. Un essenziale distintivo di questo delitto si è, che l'azione non sia punibile a termini di un'altra legge più severa (§ 38 lett. c) anche solo come attentato o principio motore di un crimine, dovendosi in allora applicare la detta legge più severa.

III. Commettendosi questo delitto con stampati, si commisurerà la pena secondo il § 305.

+ § 303.

d) Delitto di offesa ad una religione o società religiosa. riconosciuta dalla legge.

Si fa reo di un delitto e deve punirsi coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi chi in pubblico od alla presenza di più persone, in opere stampate, od in disegni, figure o scritti diffusi dileggia o cerca di vilipendere le dottrine, le usanze o le istituzioni di una religione o comunione religiosa legalmente riconosciuta nello Stato, ovvero ne offende un ministro, mentre che esercita le funzioni di servizio divino, oppure durante il pubblico esercizio di essa religione si comporta con tale indecenza da recare scandalo ad altri, qualora queste azioni non costituiscono il crimine di perturbazione della religione (§ 122).

Questo delitto ha tre sottospecie:

1. Il dileggio od il vilipendere in altri dei modi spiegati al § 300 sub I N.º 1. le dottrine, le usanze o le istituzioni di una religione o comunione religiosa legalmente riconosciuta dallo Stato (Vedasi lo schiarimento del § 122 lett. b); il semplice tentativo è da punirsi come delitto consumato, semprechè l'azione non sia qualificabile a crimine pel § 122 lett. a e b. Dovendo l'intenzione dell'autore essere diretta al vilipendio ed al dileggio, non cadranno sotto la sanzione di questo § le dispute religiose sulla dottrina, usanze ed istituzioni di una chiesa. Commettendosi questo delitto a mezzo di stampati, si applicherà il § 305.

2. L'offesa verbale o reale di un ministro religioso di qualunque gerarchia, appartenente ad una chiesa o comunione religiosa legalmente riconosciuta dallo Stato, mentre che esercita le funzioni di servizio divino in pubblico od in casa privata, senza turbarle deliberatamente ossia interromperle od impedirle; nel qual ultimo caso tornerebbe applicabile il disposto del § 122 b. Se l'offesa reale costituisce una lesione corporale, ancorchè leggera, sarebbe da punirsi a termini non di questo § ma del § 153.

3. Il contegno eccitante scandalo (un sentimento di disapprovazione), indecente (lesivo la riservatezza confacente al luogo religioso) durante l'esercizio pubblico (contrapposto al privato) di religione per parte di una chiesa o comunione religiosa legalmente sussistente nello Stato. Qui pure si applicherà il § 122 lett. b, se l'intenzione mirava a turbare l'esercizio divino e se questo venne infatti turbato.

+ § 304.

e) Delitto di promovimento di una setta religiosa dichiarata dallo Stato inammissibile.

Si fa pur reo di un delitto, ed è punito coll'arresto da uno a tre mesi chi, nell'intento di fondare o di propagare una società religiosa (setta), di cui l'amministrazione dello Stato dichiarò inammissibile il riconoscimento, forma adunanze, tiene sermoni o li pubblica, fa proseliti od intraprende qualsivoglia azione tendente a questo scopo.

I. Non il solo *fondare una setta* costituisce il delitto presupponendosi una società religiosa (setta) che non fu riconosciuta legalmente dallo Stato, e che taluno *in onta di ciò* forma adunanze per istituirla o per diffonderla, a tale scopo tiene sermoni o li pubblica colla stampa (nel qual caso la pena è da misurarsi a termini del § 305), e fa proseliti od intraprende qualsivoglia azione tendente a questo scopo; ed avuto riflesso, che l' intrapresa basta pel delitto consumato, non si darà un attentato. Richiedesi pertanto, che all' autore sia stata nota l' inammissibilità della società religiosa. Siccome per le sette, di cui si dirà ad II, havvi una apposita legge, che le proibisce, così per quelle non è attendibile la disciolpa della loro ignoranza.

II. Le società religiose non riconosciute dallo Stato sono: quella degli illuminati (Lichtfreunde), dei cattolici tedeschi (Deutschkatholiken), dei cristiani liberi, e tutte le altre, che sotto il manto di una confessione pretesamente religiosa perseguono tendenze politiche private (Ordinanza Minist. 16 novembre 1851 N.º 246 parte I e II).

III. Chi *si arroga in un caso di nascita, o di matrimonio o di tumultazione una funzione*, che dai membri di una tale confessione religiosa venne affidata al ministro di una religione riconosciuta dallo Stato, è da castigarsi a mente del § 298 (Rescritto Minist. 16 novembre 1851 parte IV); i membri della setta vanno però impuniti.

### + § 305.

Chi nel modo indicato al § 303 vilipende o cerca di scuotere le istituzioni del matrimonio, della famiglia od i concetti giuridici sulla proprietà, o provoca, incita o tenta di sedurre altri ad azioni immorali o proibite dalle leggi, ovvero le esalta o tenta di giustificarle, commette un delitto, in quanto il suo operato non vada soggetto a più rigorosa sanzione, ed è punito coll' arresto da uno a sei mesi. Ma qualora uno dei delitti indicati nei §§ 300 e 302-305, venga commesso mediante stampati, la pena può elevarsi all' arresto rigoroso ed estendersi anche ad un anno, a misura del pericolo da essi prodotto e della maggiore divisata diffusione, ed in questo caso i rei possono essere sfrattati anche dal luogo o dal Dominio, e se stranieri, da tutt' i Dominii dell' Impero.

I. Questo delitto si commette in quattro modi:

1. Col *vilipendere* le istituzioni del matrimonio, della famiglia od i concetti giuridici della proprietà.

2. Col tentare di *scuotere* le suddette istituzioni e concetti legali, vale a dire di rendere vacillanti colla diffusione di insegnamenti tali (comunistici o socialistici) che sovvertono la esistenza giuridica o la necessità morale di queste istituzioni, i sentimenti altrui sull' importanza e santità delle sunnominate istituzioni.

3. Col *provocare, incitare* o cercare di sedurre altri ad azioni immorali o proibite dalle leggi, non però ad una singola determinata azione punibile, in quanto si avrebbe in allora una correatà a sensi del § 5. Se l' eccitamento fu senza effetto, sarebbe atteso il di lui carattere pericoloso da punirsi secondo questo §, e se ne farà quindi un' eccezione alla regola del § 9.

4. Coll' *esaltare o tentare di giustificare* una qualunque azione immorale o proibita dallo Stato: in questo caso è indifferente la qualità più speciale della legge, intaccata dall' azione; presupposto, che colui, il quale giustifica l' azione perversa, non agisca d' intelligenza, presa prima o dopo, coll' agente, poi-

f) median-  
te pubbli-  
co dispre-  
gio alle  
istituzioni  
del matri-  
monio, del-  
la famiglia,  
della prop-  
rietà, ov-  
vero me-  
diante ap-  
provazione  
di azioni  
contrarie  
alla legge  
od ai co-  
stumi.

chè potrebbe in allora risultare a suo carico una partecipazione o favoreggiamento punibile a sensi dei §§ 5 e 6.

II. Tutte queste azioni devono essere state commesse nel modo delineato nel § 305 e nel § 300 ad I N.º 4 (1).

+ § 306.

g) Delitto di danneggiamento di luoghi di sepoltura, aprimento di sepolcri, asportazione o maltrattamento di cadaveri e sottrazioni sopra oggetti di tal sorta.

Chi mosso da perversità o petulanza, danneggia luoghi destinati alla sepoltura di cadaveri umani; senz' autorizzazione apre sepolcri; da essi o da altri luoghi destinati a conservarli esporta arbitrariamente cadaveri umani o loro singole parti, o li maltratta, si fa reo di un delitto ed è da punirsi con arresto rigoroso da uno a sei mesi. Le sottrazioni a luoghi di sepoltura, sepolcri o cadaveri, commesse per avidità di lucro, sono per altro da trattarsi come furti (§§ 172 e 460).

I. Anche questo § contiene quattro azioni punibili:

1. Il *danneggiamento dei luoghi* destinati alla *sepoltura* dei cadaveri umani, ossia dello spazio immediatamente destinato a ricevere i cadaveri, commesso con *malizia* (§ 85) o per *petulanza*: i maliziosi danneggiamenti dei monumenti sepolcrali saranno da punirsi a termini dei §§ 85 o 468; se poi avverranno per *petulanza*, soggiaceranno alla correzione della polizia.

2. L'*apririmento dei sepolcri* per un qualunque scopo *senza autorizzazione*, ossia senza che l' autorità lo sappia e l' abbia approvato e senza l' osservanza delle regole di precauzione dalla stessa prescritte; sepolcri sono anche le catacombe, nelle quali trovansi cadaveri da tempi recenti.

3. L'*asporto arbitrario* (vedi ad 2) di cadaveri umani o delle loro singole parti commesso per un qualunque scopo, sia pure scientifico, senza riguardo alla persona, che lo faccia: nè il delitto verrebbe meno per il semplice assentimento di un privato, p. e. di un parente del defunto, non potendo il privato immutare ciò, che venne stabilito per il pubblico interesse.

4. Il *maltrattare* cadaveri umani, ancorchè sieno di persone giustiziate (§ 4) come p. e. il violare carnalmente la spoglia esanime di una donna; intendendosi del resto per maltratto ogni azione riprovata dai buoni costumi.

II. Le sottrazioni a luoghi di sepoltura, sepolcri o cadaveri, commesse per avidità di lucro, ricadono sotto le generali determinazioni del furto, senza distinzione, se avvengano in una abitazione o nella cella mortuaria o sopra cadaveri giacenti all' aperto e senza sorveglianza, come sono i cadaveri dei suicidi e dei naufragati.

(1) Quando si pubblicò il presente Codice penale, questo nuovo § molto scosse le menti anche dei cittadini ben intenzionati, poichè temettero di cadere sotto il disposto di questo § con qualche parola inconsiderata, attesa la sua dizione indeterminata. Gioverà quindi di avvertire col prof. Hye, che questo § è un riempitivo del § 9, per reprimere e castigare le espressioni assai spesso incendiarie, di frequente udite nelle osterie od in altri luoghi pubblici, dirette non ad una persona, come presuppone il § 9, ma indeterminatamente a qualunque, e che servono di eccitamento ad azioni immorali o proibite dalla legge, le quali non sono precisamente crimini e molto meno un crimine determinato. Non potevano lasciarsi impunte, volendo colla legge penale proteggere da ogni lato l' ordine giuridico dello Stato. Tali sarebbero le espressioni, che si facesse una giustizia popolare contro tutti gl' impiegati, gli speculatori, ecc., l' eccitamento generico a far contrabbandi, a non ubbidire i gendarmi, lo stampato, in cui parlando di regnanti si dicesse, esser lecito di ammazzare un usurpatore (Hye § 9 pag. 450).

## § 307.

Chi in uno dei modi indicati ai §§ 214 e 217, si fa reo di aiuto prestato in relazione ad un delitto o ad una contravvenzione, commette una contravvenzione ed è punito nel primo caso coll'arresto da otto giorni fino a tre mesi, e nel secondo coll'arresto non maggiore di un mese.

k) Contravvenzione dell'aiuto prestato in relazione ad un delitto o ad una contravvenzione.

Si rimette il lettore a quanto fu detto intorno ai §§ 214 e 217, e di più si osserva, che il § 216 è qui pure applicabile. Del resto queste disposizioni penali non possono estendersi agli altri modi di aiuto prestato e nominatamente all'omissione di impedire un delitto od una contravvenzione (art. IV della Pat. di prom. e D. di C.)

## + § 308.

Chi con mezzi di pubblicità (affissi, pubblici discorsi o sermoni e simili), sparge od ulteriormente diffonde una notizia falsa, allarmante per la pubblica sicurezza, senza avere sufficienti motivi di ritenerla per vera, od una supposta predizione di tale natura, è reo di una contravvenzione e viene punito con arresto rigoroso da otto giorni a tre mesi.

i) Contravvenzione di diffusione di notizie o di predizioni false ed allarmanti.

L'oggetto della notizia e della predizione è "indifferente, purchè" avuto riguardo alle circostanze di tempo o di luogo od al grado di sviluppo ed alle condizioni di quelli, a cui la si comunica, fosse atta a porli in allarme, vale a dire a destare timore per il mantenimento della pubblica tranquillità, ordine e sicurezza. Il fatto è delitto da punirsi a mente del § 310, ove avvenga a mezzo della stampa.

## + § 309.

Chi in uno de' modi indicati nel precedente paragrafo pubblica la votazione di giudici o comunicazioni tolte da attitazioni di Giudizii o di altre pubbliche Autorità, in quanto ciò sia vietato dalle leggi, o chi sparge od ulteriormente diffonde qualche manifesto, spacciandolo falsamente emanato da pubblica Autorità, mentre che gliene era nota, o per sufficienti motivi gliene doveva essere verosimile la totale o parziale falsità, commette una contravvenzione, in quanto non vi si comprenda un reato soggetto a più grave sanzione, ed è punito coll'arresto da quattordici giorni a tre mesi.

k) Contravvenzione di divulgazioni contrarie alle leggi.

I. In due modi si fa taluno reo di questa contravvenzione :

1. Col *pubblicare* la votazione o le attitazioni delle Giudicature o di altre pubbliche autorità, in quanto ciò sia vietato dalle leggi e non degeneri nel crimine contemplato dal § 102 let. c;

2. Collo *spargere* (ossia far noto in via di vociferazione, ciò che avviene di regola pure a voce) o col *diffondere* ulteriormente (col comunicarlo in un modo determinato e positivo a più persone) un qualsiasi manifesto (pubblica notizia) spacciandolo falsamente come emanato da una pubblica autorità, men-

tre ne era nota al diffonditore o per sufficienti motivi doveva essere od era verosimile la parziale o totale falsità. In amendue i casi deve ciò farsi in pubblico (in un luogo pubblico a voce o mediante scritti), presupposto, che non veda il fatto i caratteri di un'azione più grave (§§ 300 e 301).

II. Avvenendo a mezzo di stampati, diventa delitto ed è da punirsi a termini del successivo § (4).

+ § 310.

1) Contravvenzione di collette o sottoscrizioni per render vane le conseguenze di una azione punibile.

Si fa reo di una contravvenzione ed è punito coll'arresto da quattordici giorni a tre mesi, chi in uno dei modi indicati nel § 308 dispone o pubblica collette o sottoscrizioni all'oggetto di coprire o di risarcire una perdita di cauzione, una multa, ovvero un'indennizzazione, dipendenti da azioni punibili.

Ma se una delle azioni indicate nei §§ 308-310, venga commessa mediante scritti a stampa, dovrà essa punirsi come delitto con arresto rigoroso da uno a sei mesi.

Il fatto materiale consiste in ciò, che :

1. Taluno suscita una colletta di danaro, riscuotendo contributi tantosto pagati, o conseguendo la dichiarazione di volerli pagare in avvenire (sottrazioni) e ciò allo scopo di coprire o di risarcire una perdita di cauzione, una multa, ovvero un'indennizzazione, dipendenti da azioni punibili; premesso, che l'*eccitamento alla contribuzione* la si faccia con un *manifesto pubblico*, costituendo quest'ultima circostanza propriamente e non la colletta l'azione punibile.

2. Taluno mediante un *pubblico manifesto* fa noto, che viene aperta una tale colletta di danaro, e che nel tal luogo si depositeranno i contributi, costituendo questo un fatto, che favorisce e facilita la colletta; non è invece passibile di pena il semplice racconto, che una tale colletta esiste.

CAPO VI.

*Delle contravvenzioni contro istituzioni pubbliche e contro provvedimenti di comune sicurezza.*

§ 311.

Contravvenzione della seduzione di un impiegato all'abuso di potere di ufficio.

Chi tenta di sedurre con doni un impiegato ad una parzialità od alla violazione de'suoi doveri di ufficio, commette una contravvenzione, in quanto non vi si riscontrino gli estremi del crimine definito nel § 105, od altra trasgressione della legge, soggetta a più grave sanzione, ed è da punirsi coll'arresto da uno a sei mesi.

I. La disposizione di questo § è di complemento all'altra del § 105; dichiarando rei di contravvenzione tutti quelli, che cercano di sedurre con doni

(4) Qualora il reo fosse un pubblico impiegato, potrebbe aver luogo la sua destituzione a sensi del § 76 dello Statuto organico 3 maggio 1853 N.º 21.

un impiegato nel più largo senso della parola, stabilito al § 101, ad una parzialità o ad una violazione dei proprii doveri (Conf. il commento del § 105) comprende anche gli organi subalterni, destinati ad eseguire od invigilare, come sono i gendarmi, le guardie di polizia, di sicurezza e di finanza, i servi d'ufficio e di polizia ed i loro assistenti, i diurnisti e lo stesso personale sanitario in quanto il fatto risguardi la sorveglianza demandatagli (D. di C.). Anche la sola offerta del dono o di un vantaggio (p. e. promettendo taluno alla guardia militare di polizia, che lo arresta, di pagarle del vino, qualora lo lasci in libertà (D. di C.).

II. Relativamente alla pena gioverà di annotare, che non è qui applicabile la confisca del donativo prescritta al § 105 quale pena accessoria (art. IV Pat. di Prom. e D. di C.).

Letteratura. *Fierlinger*: Sull' applicazione delle pene civili (Gazz. dei Trib. 1852 N.º 118).

§ 312. (§ 72)

È da punirsi come contravvenzione ogni offesa verbale o reale ad una delle persone indicate nel § 68 che sta adempiendo l'incarico di una Autorità o le funzioni del suo ufficio o servizio, se non vi riscontra un reato soggetto a più grave sanzione. *(D. 81) / (S. 279. 300) / (S. 314) / (S. 492)*

Offese a pubblici impiegati, inservienti, guardie, persone addette a strade ferrate e simili.

§ 313. (§ 73)

Le offese verbali sono punite coll'arresto da tre giorni ad un mese; le reali da un mese a sei. Pena.

Ma se l'offesa ebbe conseguenze, e ha realmente impedito l'esecuzione dell'incarico dell'Autorità o l'esercizio delle funzioni d'ufficio o di servizio, il reo sarà condannato all'arresto rigoroso da tre a sei mesi.

I. Oggetto di questa contravvenzione sono le stesse persone nominate nel § 68 e poscia nei §§ 84 e 279: si richiede però, che stieno adempiendo l'incarico d'una Autorità o le funzioni del loro ufficio o servizio al momento dell'offesa, non bastando, che dall'offesa appena sieno stati provocati ad interporlo o che sieno stati rinfacciati per averlo ommesso (D. di C.); le offese patite dalle stesse fuori del presente caso sono da punirsi a norma delle generali disposizioni di legge. Così pure occorre, che l'agente abbia riconosciuto nell'offeso una guardia od una persona dell'autorità o che lo potesse facilmente riconoscere; nè la contravvenzione vien meno a motivo, che l'offeso non portava l'uniforme (D. di C.) L'offesa è punibile anche, quando la persona dell'Autorità ha commesso arbitrii od ecceduti i limiti del suo incarico, non essendo concesso alla parte di farsi arbitro in verso un organo esecutivo dell'Autorità sull'estensione dei di lui poteri, ma competendogli soltanto il diritto di aggravarsi presso la Superiorità. L'unico caso di una difesa necessaria (§ 2 lett. g) si avvera, quando havvi pericolo di un danno irreparabile in effetto dell'atto esecutivo, ed in quest'unico caso sarebbe scusabile l'offesa (D. di C.).

II. Il fatto materiale consiste nelle offese verbali o reali (parole ingiuriose, spinte ecc.). Su di che gioverà di osservare:

1. L'offesa verbale sussiste allora soltanto, che contro un impiegato o contro una guardia si pronunciarono parole disonoranti od ingiuriose o loro si apposero a carico e senza motivo azioni consimili (p. e. modi incivili, corruttibilità, ignoranza del servizio), da lederne l'onore (D. di C.). Si avrà rifles-

so, oltre alle parole, anche a ciò, che vi diede occasione, al vicendevole contegno delle parti ed a tutte le circostanze accessorie (D. di C.). Non si richiede poi, che le offese siano state udite o lo potessero essere da altre persone, bastando, che l'offeso le abbia sentite (D. di C.). Havvi un' offesa dell' incaricato dell' autorità anche quando alla di lui presenza si prorompe in ingiurie contro questa. Il dilleggio e la dimostrazione di disistima inverso un corpo di guardia (p. e. della gendarmeria), come tale, senza offendere alcuno individualmente, o le espressioni offensive in riguardo ad un impiegato assente sono da punirsi secondo le altre disposizioni di legge (D. di C.).

2. Come *offesa reale* non è a riguardarsi solamente la manumissione della persona, ma anche l' afferrare per l' abito, il gettare sassi, un gesto od uno sputo di scherno, il minacciar col pugno od il rappresentar alcuno con figure ridicole (D. di C.). Il solo gettare a terra un' intimidazione, od i semplici modi sgarbati contro un impiegato, il quale domanda cosa, che non gli si spetta, sono da castigarsi secondo il disposto dall' art. V.: la semplice omissione di disapprovare l' offesa di una guardia per parte di un altro andrà immune da pena (D. di C.).

III. L' *intenzione* dell' autore deve essere quella soltanto di infliggere una mortificazione. All' imputabilità della contravvenzione non cambia aspetto la circostanza, che l' offesa ha impedito effettivamente l' adempimento dell' incarico o del servizio, che l' offeso stava per eseguire, semprechè l' agente non abbia avuta questa intenzione di frustrare l' atto officioso od il servizio; poichè in allora si avrebbe il crimine di pubblica violenza previsto dal § 81 (D. di C.). Non è poi un essenziale requisito della contravvenzione, che il fatto in discorso impedisca l' esecuzione dell' atto officioso (D. di C.).

IV. Un contegno indecente ed offensivo in presenza di un giudice viene punito nella procedura penale secondo il § 226 da chi presiede mediante un' ammonizione, l' allontanamento dal dibattimento, l' arresto sino ad otto giorni, e nella procedura civile, secondo il § 192 della Pat. imperiale 3 maggio 1853 n. 81, con un corrispondente arresto o multa, senzachè si dia un rimedio legale contro la decisione, che infligge la pena.

V. Chi tiene un contegno effrenato ed offensivo inverso un impiegato politico o di polizia, che sta adempiendo una funzione del proprio servizio, o contro guardie o servi dell' autorità, i quali mettono in esecuzione incarichi superiori in luoghi pubblici od in case private, e malgrado avvertenze perseverare nel contegno ledente il carattere d' impiegato; e chi tiene una condotta offensiva e sfrenata contro un capo comunale che sta adempiendo un atto officioso, demandatogli dalla legge ed in virtù di un particolare incarico della Superiorità, malgrado le debite ammonizioni, soggiace, preventivamente all' eventuale inquisizione penale, ad un castigo disciplinare della polizia (§ 12 dell' Ord. imp. 20 aprile 1854 n. 96 e § 5 dell' Ord. minist. 25 aprile 1854 n. 102).

VI. L' arresto può venire commutato in castigo corporale (§ 248) (1).

(1) 1. *Notif. Gov. Lomb.* 7 ottobre 1820. — I giudici per le ingiurie ed il disprezzo contro di loro manifestato non possono nella via politica provocare altre misure fuori di quelle indicate dai §§ 445, 548 e 549 Reg. di Proc. pen. (ora §§ 118 e 119 Reg. di Proc. pen. 29 luglio 1853 e § 20 dello Statuto organico 3 maggio 1853 N.º 81) e 72, 73 e 241 Cod. pen. P. II (ora §§ 312, 313 e 496 Cod. pen. 27 maggio 1852).

2. *D. aul. di canc.* 3 gennaio 1828. — Nella procedura per imputazioni offensive, fatte contro un impiegato o contro un' autorità come persona morale devono seguirsi le norme indicate dal Dec. aul. 30 dicembre 1807 e 21 gennaio 1808. Riconosciuta dal competente Giudizio sup. la falsità dell' imputazione; deve questa trattarsi, quando racchiuda una lesione d' onore, come grave trasgressione di polizia. Ove però la lesione sia di poca entità da non comprenderci fra le gravi trasgressioni, è riservato alle autorità superiori il determinare in proposito una moderata pena.

3. *Notif. Gov. Ven.* 8 maggio 1833. — La sanzione del § 72 Cod. pen. P. II (ora § 312) riguarda l' offesa contro le guardie civili o militari in attività di servizio, esclusi gli altri impiegati.

## § 314.

Chi, senza alcuna delle offese previste nel § 312, s'ingerisce in altra maniera per impedire una delle persone ivi indicate nell'esercizio del loro ufficio o servizio, o nell'esecuzione di un ordine dell'Autorità, si fa reo di una contravvenzione, ed è punito coll'arresto da un giorno fino ad un mese.

Altre  
istruzioni  
nell' eser-  
cizio di  
ser vizi  
pubblici.

L'ingerirsi (che deve essere tale da disturbare ossia da impedire positivamente, D. di C.) deve avvenire per parte, di chi non è interessato nell'affare, non potendosi al certo considerarsi per una contravvenzione l'ingerirsi, che fanno i prossimi parenti di colui, contro il quale è diretto l'atto officioso, come pure non lo è l'adoperarsi a di lui favore in un modo riservato e con preghiere. L'intenzione è qui diretta ad impedire l'atto officioso, senza però assumere i caratteri dell'azione contemplata dai §§ 81 e 312, poichè darebbero questi al fatto la qualifica criminosa o quella d'un'altra contravvenzione.

## \* § 315. (§ 74)

Si fa reo di una contravvenzione anche colui che strappa, stacca, lacera, imbratta od in altro modo guasta patenti, ordinanze, sigilli delle Autorità dello Stato o comunali od altri documenti firmati dall'Autorità sotto qualunque denominazione e forma sieno stati affissi od esposti a pubblica noti-

Guasti a  
patenti, or-  
dinanze e  
simili.  
Pena.

4. *Notif. Gov. Ven.* 1. agosto 1833. — Devono punirsi le offese a guardie od impiegati in attività di servizio a sensi dei §§ 72 e 73 Cod. pen. P. II (ora §§ 312 e 313), e quando sieno fuori di servizio a sensi del § 241 (ora § 496).

5. Già la *Sovrana Ris.* 30 gennaio 1847 puniva a sensi dei §§ 72 e 73 (ora §§ 312 e 313) le offese reali e verbali di quelli, che sono impiegati alla sorveglianza ed all'esercizio delle strade ferrate, mentre si trovano nell'esercizio delle loro funzioni. Altrettanto si dica in oggi in base alla Rubrica del § 312 ed all'indicazione di tali persone fra gli impiegati contenuta nel § 68.

6. Il prof. Kudler a ragione pone in dubbio, che il legislatore abbia preso i termini *verbale e reale* nel senso generico, che offesa verbale sia ogni ingiuria, ed offesa reale sia un atto del corpo diretto ad ingiuriare: imperciocchè dall'un canto le offese verbali sono molto più mitemente trattate delle offese reali, cominciando la penalità di queste là, ove sale il massimo della punizione delle verbali, e dall'altro hanvi ingiurie reali, che si presentano meno lesive e mortificanti, che le verbali: per cui egli propende, d'accordo colla pratica, a considerare per offese reali nel senso legale soltanto quelle le quali attaccano la *persona* dell'impiegato e della guardia, da cagionarle un risentimento fisico dell'offesa.

7. Relativamente all'impedire l'esecuzione dell'incarico dell'autorità il *D. aul.* 5 ottobre 1804 rimarca, come nella contravvenzione in discorso, a differenza del crimine di pubblica violenza del § 81, in cui l'autore ha l'immediata prava intenzione di sventare l'incarico dell'Autorità colla sua opposizione, avvenga, che alla guardia la quale cerca di dissipare un assembramento, s'infliggano ingiurie verbali, e nella fuga delle parole anche offese reali, per modo che distratta l'attenzione della guardia dall'adempimento del suo incarico, p. e. di fare un arresto, si faciliti la fuga all'arrestato e con ciò s'impedisca l'adempimento del lei servizio, senza poter asserire, che un tanto era propriamente nell'intenzione di chi fece l'offesa verbale o reale. Conchiude quindi essere solo apparente la contraddizione fra il § 81 ed il § 313 Cod. pen.

8. Non si dimenticherà, che l'opporvi agli atti esecutivi colla forza costituisce un attentato punibile in sede civile e non in sede penale (§ 445 Reg. di Proc. civ.).

zia. Commettendosi questa contravvenzione soltanto per leggerezza o petulanza, è punita coll'arresto da ventiquattro ore ad una settimana. Risultando per altro dal processo l'intenzione di oltraggiare l'Autorità, o di impedire la pubblicazione ed esecuzione di un ordine, la pena è l'arresto rigoroso da uno a tre mesi. Secondo la qualità del caso e dell'autore l'arresto rigoroso può estendersi fino a sei mesi.

I. Il fatto materiale di questa contravvenzione presuppone, che l'Ordinanza stava nella sfera d'azione dell'autorità, che la emise. Coerentemente a ciò non riconobbe la Suprema Corte di Giustizia una contravvenzione nel fatto, in cui la rappresentanza comunale fece affiggere pubblicamente una sentenza, emanata nella causa di due comunisti, e che venne poscia strappata dal luogo, ove era stata affissa. Il fatto deve essere stato commesso *deliberatamente*, ma inconferente è poi lo scopo o motivo punibile, per cui propriamente lo si fece, non essendo un tale danneggiamento passibile di pena, se provenne da una svista: il diverso scopo o motivo avrà influenza sulla commisurazione della pena. I *sigilli*, di cui qui si parla, sono quelli improntati sull'Ordinanza dell'Autorità, sia poi, che abbiano ad essere affissi pubblicamente o ad essere intimati ad una persona privata, e così pure quelli, con cui se ne chiuse il piego; imperciocchè dei sigilli, con cui si chiuse un involto di effetti, si tratterà nei prossimi §§.

II. La disposizione di questo § trova applicazione al manifesto, contenente la Sovrana Ris. 25 giugno 1826 sul commercio degli schiavi e sul loro maltrattamento, e che deve trovarsi affisso in luogo visibile sopra ogni bastimento austriaco; — ai petulanti danneggiamenti dei segnali posti nei boschi da non tagliarsi (D. aul. 10. agosto 1804) — ed a quelle ordinanze, che certi esercenti un mestiere devono tenere affisse nel locale del loro esercizio, p. e. i trafficanti di tabacco, i venditori di vettovaglie, gli osti rispetto alla tariffa del tabacco, ai calmieri ed alla patente sul giuoco.

III. In questo caso può applicarsi il castigo corporale in luogo dell'arresto (1).

### § 316.

Infrazione  
di sigilli di  
un pubbli-  
co ufficio.  
Pena.

La infrazione arbitraria ed illegale di sigilli di un pubblico ufficio, sotto cui sieno custoditi scritti od altri oggetti, se procede da mera petulanza od inconsiderata curiosità, è punita come contravvenzione, coll'arresto da uno a tre mesi.

Se però fu commessa in segno di sprezzo di ordini pubblici, ovvero colla mira di effettuare con ciò arbitrariamente un proprio preteso diritto, o qualsiasi odioso disegno, è punito coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi.

Tra i sigilli di pubblico ufficio si comprendono non solo i sigilli delle Autorità dello Stato, ma anche quelli dei Comuni, dei pubblici stabilimenti d'istruzione, delle parrocchie e dei pubblici notai.

(1) *Notif. del commiss. imp. Montecuccoli* 16 febbraio 1849. — Quegli, che in uno od altro dei modi contemplati dal § 74 II P. (ora 315) avrà vilipeso lo Stemma imperiale sarà trattato come reo a senso di detto §.

I. Oggetto di questa contravvenzione sono i *suggelli* apposti a scritti ad altri oggetti in un atto di sequestro o pegno riflettente un concorso, una procedura esecutiva, una ventilazione ereditaria, un'investigazione finanziaria, onde assicurarne la custodia, o per altro motivo; può aversi ciò fatto da un Giudizio o da un notaio o capo comunale in nome del Giudizio o da un'altra pubblica Autorità, come rilevasi dalla chiusa del §.

II. L'atto oggettivamente punibile consiste nella *infrazione arbitraria* (ad opera di colui che è chiamato a disporre degli effetti chiusi, semprechè avvenga senza il permesso dell'autorità) od *illegale* (di taluno, che non ha il diritto di disporre) del sigillo o propriamente dell'involto giudiziale, ancorchè il sigillo rimanga illeso (tagliando il filo, aprendo la parte posteriore od il fondo di un utensile suggellato).

III. L'intenzione dell'agente è d'influenza nella commisurazione della pena. Se l'infrazione procedette da petulanza o curiosità, il fatto è meno punibile: si applicherà invece la maggior pena, se avvenne in segno di disistima o di disprezzo degli ordini pubblici o per effettuare un proprio preteso diritto o qualche odioso disegno (1).

\* § 317. (§ 75)

Chi deliberatamente rompe od in altro modo guasta una lanterna collocata per la pubblica illuminazione, è punito per tale contravvenzione coll'arresto da tre giorni ad un mese.

Danni recati alla pubblica illuminazione. Pena.

*v. §§ 85, 87, 89, 318, 319, 1172*  
 Oggetto di questa contravvenzione è una lanterna, destinata alla pubblica illuminazione e non già come segno di avviso o per uno scopo privato; la sua proprietà può essere stata pubblica o privata. Se la lanterna era un segnale d'avviso, si applicherà il § 319; se era destinata ad uno scopo privato, secondo i casi si applicheranno i §§ 85 lett. a o 468, oppure nessuna altra pena, che il risarcimento. L'azione punibile consiste nello spezzare o nel guastare la lanterna, per modochè diventa inetta allo scopo, pel quale fu collocata. All'incontro non è soggetto del presente § lo spegnerne il lume od il levarla (art. IV. Pat. di prom.). Deve poi un tanto essere stato operato deliberatamente, vale a dire con proposito diretto ad impedire l'illuminazione, a differenza dei danneggiamenti accidentali e procedenti da sbadataggine; se mirava a recar danno all'altrui proprietà, si applicherebbero i §§ 85, 86 o 468.

§ 318. (§ 76)

Chi per petulanza abbatte o guasta un ponte, una chiusa, un argine, un riparo o parapetto, ovvero una costruzione qualunque che serve a munire le rive dei fiumi, e torrenti, od a riparo delle pendenze sopra strade, vie o ponti, è punito come colpevole di contravvenzione, secondo il grado della spiegata petulanza, o a misura del danno cagionato, coll'arresto da uno a tre mesi.

Guasti a ponti, chiuse, argini e simili ed anche agli oggetti indicati al § 85 lett. c, e guasti arrecati per petulanza a telegrafi dello Stato.

La stessa pena viene applicata anche per qualunque danneggiamento degli oggetti indicati nel § 85 lett. c, come pure

(1) *Regolamento sulle contravvenzioni finanziarie § 238.* — Chi leva, trasporta, apre un suggello qualunque officioso, apposto ad una merce, al mezzo di trasporto od a qualsiasi altro mezzo chiuso, onde eseguire un contrabbando, verrà per tal titolo punito se non lo è già dalla generale legge penale.

v. Ord. Imp.  
8. feb. 1852.

per le azioni, di cui al § 89, quando si riferiscono ai telegrafi dello Stato, qualora sieno state commesse unicamente per petulanza, leggerezza o colposa negligenza.

La sottrazione che andasse congiunta a simile guasto, è da punirsi a parte.

I. Si commette un'azione illecita per *petulanza* quando la si fa per il piacere inerente al fatto materiale, e senza riflesso al danno che ne deriva; poichè concorrendo quest'ultima circostanza, si avrebbe un reato previsto dai §§ 85 e 468. Se vi fu anche l'intenzione di appropriarsi il materiale abbattuto, si avrà una concorrenza di fatti punibili cioè della presente contravvenzione e del furto. Importerà di rimarcare, come il danneggiamento procedente da negligenza sia punibile riguardo agli oggetti indicati nella seconda parte del § e non rispetto a quelli della prima parte; in amendue poi si accorderà l'immunità ai danneggiamenti accidentali.

II. In questa contravvenzione può commutarsi l'arresto in un castigo corporale (§ 248).

III. Tengono dietro alla contravvenzione di questo § le altre contravvenzioni:

1. L'uso di legna detta *Spach* sulla sponde lastricate del Danubio: i barcaioli contravventori vengono puniti coll'arresto da uno a tre mesi, ed i padroni di barca, in quanto sono responsabili del fatto dei loro dipendenti, colla multa di 40 fior. (Ordinanza della Reggenza per l'Austria Inf. 30 settembre 1820 N.º 42706).

2. Il tradurre il bestiame sulle opere di fascine e nelle piantagioni erariali; ciò che viene punito coll'arresto da uno a tre mesi (D. Aul. canc. 21 agosto 1823 n. 26693).

3. I danneggiamenti procedenti da petulanza e quelli arbitrarii degli alberi fruttiferi piantati all'aperto; la pena è l'arresto rigoroso la prima volta per una settimana, e sino a tre mesi in caso di recidiva. Se procedettero da malizia, sottostanno alle generali disposizioni penali (D. Aul. 28 ottobre 1806 N.º 19753).

4. I danneggiamenti degli alberi o filari piantati lungnesso le pubbliche strade, che si commissero per malizia, per petulanza o per disavvedutezza vengono puniti colla multa di fior. 1 sino a 5 per ogni albero danneggiato; multa, che si commuta riguardo agli insolventi contravventori in arresto da tre a 15 giorni, e vi si congiunge il lavoro. Il ricavo di questo, prededotte le spese di alimentazione, e la multa, ricadono a favore del denunziante o di chi fermò il colpevole (D. Aul. di canc. 13 gennaio 1837 n. 163) (1).

\* § 319. (§ 77)

Danneggia-  
mento ai  
segnali di  
avviso.  
Pena.

Chi strappa o deliberatamente guasta i segnali di avviso di ogni sorta, che vengono posti per prevenire infortunii,

(1) 1. D. aul. di canc., 31 marzo 1820, in base a Sovrana risoluzione. — È dichiarato delitto di pubblica violenza qualunque alterazione arbitraria degli argini, dei canali ed altre opere intorno alle acque, con prava intenzione di danneggiare, sebbene non diretta al male, che ne derivò all'altrui proprietà. Ai danni poi cagionati per mera cattiveria si applicherà il disposto del § 76 P. II (ora § 318).

2. D. aul. di canc. 27 maggio N.º 41,250, relativo al Regno Lomb. Ven. — Il danneggiamento dei paracarri, destinati a difesa dei margini delle strade e che non possono equipararsi agli oggetti contraddistinti in questo § (ora 318), sono da punirsi a termini del § 42 del Regolamento politico sulle strade 20 maggio 1806.

3. Ordinanza del Ministro di commercio 7 maggio 1832 N.º 7509. — Ai denunzianti i guasti ed altri atti colpevoli a danno delle strade ferrate e dei telegrafi ed a chiunque metterà la pubblica Autorità sulle tracce degli autori in modo da potersi incamminare la procedura penale e da essere constatata l'azione colpevole dell'imputato si corrisponde il premio di 3-10 fior.

commette una contravvenzione, punibile di regola coll'arresto da tre giorni a tre mesi, e coll'arresto rigoroso della stessa durata in caso di maggior malizia spiegata e danno avvenuto.

I. Oggetto di questa contravvenzione sono i *segnali di avviso d'ogni qualità*, p. e. nelle fabbriche di case, ai luoghi di bagno, ai siti pericolosi delle strade, alle divisioni di queste; senza distinzione, se sieno permanenti o provvisorii, per fatto dell'Autorità o dei privati. Vi si comprendono anche le tabelle d'avviso collocate nei passaggi attraverso le strade ferrate o nei siti di accesso alle stesse; nè un essenziale requisito di questa contravvenzione si è un danno effettivo.

II. Il guasto dei segnali d'avviso deve essere stato *deliberato*, come contrapposto al guasto accidentale o procedente da trascuratezza: il guasto, promosso da petulanza, è da castigarsi secondo questo §; semprechè l'intenzione dell'agente fosse di rendere vani i provvedimenti pubblici. Se l'intenzione mirava direttamente a danneggiare il segnale d'avviso, si avrà un fatto di malizioso danneggiamento, previsto dai §§ 85 e 468; che se il danno derivatone, p. e. la morte o la lesione corporale di taluno, fu nell'intenzione dell'agente, questi sarà responsabile di un crimine ed oltre ciò di una contravvenzione, qual mezzo alla perpetrazione di quello.

III. La sottrazione del segnale sarà da trattarsi come furto.

### § 320. (§ 78).

In quei luoghi ove sussistono prescrizioni particolari rapporto alla notifica di tutti gli abitanti e forestieri all'Autorità di sicurezza, l'inosservanza di tali prescrizioni, qualora in esse non si disponga altrimenti, è da punirsi come contravvenzione nei seguenti casi:

I. Le attribuzioni, concernenti le *notifiche*, vennero colla organizzazione delle Autorità di polizia, sanzionata dalla Sovr. Ris. 10 luglio 1850, demandate a queste, ed ove non esistono, ai capi comunali (§ 134 dello Statuto comunale). Loro incumbe di vegliare per l'esatta osservanza delle vigenti disposizioni e di denunziare ai Giudizii ogni contravvenzione alle stesse. Tali disposizioni sono di diversa natura; hanvi poi anche speciali istruzioni cioè per Vienna quella 16 maggio 1849 n. 250, oltre la notificazione governativa 16 aprile 1852 n. 160; per Praga quella 16 gennaio 1819; per Brünn l'altra 16 luglio 1818, per Gratz quella 3 gennaio 1794, per Linz l'altra 15 novembre 1814, per Klagenfurt un' Istruzione in data 13 maggio 1793, per Innsbruk in data 30 gennaio 1795, per Agram in data 15 luglio 1851. Si prenderanno a norma anche le vecchie ordinanze 31 maggio 1786 per la Stiria, 3 novembre 1786 per la Galizia, 29 aprile 1830 per la Boemia, 25 maggio 1795 per la Carinzia, l'ordinanza relativa al libro dei forestieri 31 ottobre 1831 n. 362 per Vienna, e così pure l'Istruzione d'ufficio per gli affari di polizia e di sicurezza data ai municipii delle città e delle borgate; ma il più addentarsi sarebbe inutile, essendo le ordinanze locali senz'altro ben note alle giudicature.

II. Ogni contravvenzione delle suaccennate disposizioni soggiace a pena da commisurarsi a tenore delle stesse; non prescrivendo desse alcuna pena, si applicheranno gli incisi *a b* di questo §. La contravvenzione poi sussiste, sia che proceda da prava intenzione, sia da trascuranza; ma se avesse mirato ad uno dei reati previsti nei §§ 61, 67, 92, 214, 217 e 220, si avrebbe un crimine.

Con-  
travvenzio-  
ni alle pre-  
scrizioni  
sulla noti-  
fica dei fo-  
restieri e  
delle tras-  
locazioni  
degli abi-  
tanti, ed  
altre con-  
travvenzio-  
ni per noti-  
fiche e di-  
chiarazio-  
ni fatte.

## PUNIZIONE DEI PADRONI DI CASA.

Pena del  
proprietario  
della  
casa.

\* a) Quando un proprietario amministratore, sequestratario di casa, o chiunque ne è preposto all'amministrazione, omette di notificare nel tempo prescritto i cambiamenti avvenuti nei suoi inquilini. La pena è della multa di cinque a cinquanta fiorini, secondo la differenza dei luoghi e della rendita delle case.

## PUNIZIONE DEI SUBLOCATORI.

Dei sublocatori.

\* b) Quando un sublocatore di camere a settimana od a mese, od un affittaletti non fa la prescritta notifica di ogni cambiamento nel termine di ventiquattr'ore. La pena è una multa di cinque fiorini, da raddoppiarsi in caso di recidiva.

I. Dovendosi notificare ogni cambiamento, egli è chiaro, come sia a notificarsi non il solo ingresso, ma anche lo soggio. La notifica deve venir fatta in conformità alla legge, e quindi nella forma ed entro il tempo prescritto, ed in difetto la responsabilità ricade sulle persone indicate nei due capoversi, ancorchè abbiano dato l'incarico di far la notifica ad un terzo, il quale poi ha mancato di farla. Nei luoghi, in cui la notifica dei militari è da farsi tanto presso l'Autorità civile di polizia, che appo il Comando di piazza (p. e. in Vienna), scuserà da una responsabilità l'averla fatta in buona fede, credendo, che bastasse presso una sola di dette autorità (D. di C.). Sotto la generica espressione di *persone che dormono da affittaletti*, sono compresi anche i garzoni, gli allievi ed altre persone, che convivono in comunione sotto un capo di famiglia (D. di C.) (1).

II. Essendo questo il primo passo di legge, in cui trattasi di raddoppiare la multa, gioverà di avvertire, come ciò non sia da intendersi nel senso, che si debba raddoppiare la pena inflitta nel primo caso (p. e. da prima 5, poscia 10, indi 20 fior.), dovendosi in ciascuna volta ponderare le circostanze mitiganti ed aggravanti ed un caso posteriore potendo apparire meno punibile di un caso anteriore. La si intenderà invece nel senso, che il giudice debba commisurare la pena a termini di legge, avuto riguardo a tutte le circostanze ed indi raddoppiare la multa, che applicherebbe al reato, se fosse stato commesso per la prima volta.

## DI CHI È AUTORIZZATO A DAR ALLOGGIO.

Delle persone autorizzate a dare alloggio.

\* c) Quando un albergatore od oste, autorizzato ad alloggiare forestieri, non fa la prescritta notifica di coloro che

(1) 1. Avendo l'autore dato uno schiarimento sul termine « Bettgeher » non apparente dalla traduzione italiana, gioverà il fare una letterale traduzione del passo di legge, che sarebbe: « Quando taluno subaffitta (senza l'aggiunta del sostantivo « camere ») a settimana od a mese o tiene presso di sé persone, che prendono a pigione il solo letto (Bettgeher), e non fa ecc. ».

2. Se un sublocatore, recandosi in una nuova abitazione, vi fa venire anche il suo subinquilino, è tenuto alla Notifica, avendosi un cambiamento, che è da notificarsi. Così opina il prof. Kudler in accordo coll'impiegato di polizia Faulter, ma rafferenti i capoversi a e b e ritenuto, che la dizione generica « ogni cambiamento » del capoverso b è da riferirsi a quella del capoverso a, siccome precedente e più determinata, e da considerarsi erronea l'opinione loro, inquantochè il capoverso a limita espressamente la notifica ai cambiamenti avvenuti negli inquilini, ciò che non si verifica nel caso concreto.

pernottano nel suo locale. La pena è la stessa determinata alla lettera b.

Sono forestieri tutti quelli, che non abitano nel luogo; e come fu osservato al capoversi a e b, così anche per questo vale l'obbligo di denunziare l'arrivo e la partenza del forestiero (D. di C.) (1).

#### DEGLI OSTI NON AUTORIZZATI.

\* d) Quando in un'osteria non autorizzata a dare alloggio, viene ricettato alcuno a pernottare. Questa contravvenzione si punisce per la prima volta colla multa di cinque fiorini, per la seconda colla stessa multa aggiuntovi l'arresto di una settimana, per la terza colla privazione dell'esercizio di osteria.

Degli osti non autorizzati a dare alloggio.

Questa contravvenzione si commette col dar alloggio ad una persona senza essere autorizzato; nè importa, che sia stato o meno notificato. Per osteria s'intendono i luoghi, ove si smercia vino, birra, caffè ed acquavite. Verrà però meno l'applicazione di questo § nel caso, che non trovandosi nel luogo alcun sito d'alloggio autorizzato, od essendo questo occupato, il forestiero, costretto p. e. da malattia a rimanere la notte, vi riceve alloggio, e viene anco denunziato come tale (2).

Anche indipendentemente da tali prescrizioni particolari dovranno punirsi come contravvenzioni i seguenti casi:

I casi seguenti possono avvenire in tutti i luoghi.

#### DI CHI FA UNA FALSA NOTIFICA.

\* e) Quando taluno nel foglio di notifica si attribuisce un falso nome, od indica un falso stato, una falsa professione od altre circostanze false; ovvero in generale, eccetto il caso di procedure penali, pel quale sono stabilite speciali determinazioni di legge, quando taluno con false indicazioni sul suo nome, sul suo luogo di nascita, sul suo stato o sopra altre sue relazioni inganna la Polizia, od altra Autorità dello Stato o comunale, in modo che ne possa essere indotta in errore la pubblica vigilanza. In tali riguardi è indifferente che il colpe-

Delle false notifiche.

(1) *Notif. Gov. Ven.* 44 aprile 1834 N.° 40,522. — Per forestiere s'intende ogni individuo non abitante nel luogo, ove risiede l'autorità di sicurezza, qualunque siasi il luogo dell'ordinario suo domicilio.

(2) 1. Il vocabolo italiano della traduzione « osteria » non corrisponde a quello del testo tedesco « Schankhause » il quale significa letteralmente una casa, ove si vende al minuto, e quindi comprende, oltre le osterie, anche le birrerie, i caffè, le botteghe dei liquori, come rilevasi anche dal commento dell'autore e di Kudler.

2. Non dichiarando il capoverso a colpa di chi sia il ricetto, si riterrà responsabile il padrone, quand'anche sia avvenuto per opera dei suoi dipendenti, avendo con ciò trascurata la sorveglianza, che gli incumbe sulle loro azioni relativamente alla gestione del negozio.

vole abbia con ciò occasionato inesattezze nei passaporti od in altri documenti a lui rilasciati dalle Autorità, o che finalmente anche prescindendo dalla presentazione di passaporti o documenti, abbia date false indicazioni alla pubblica Autorità, dietro domande fattegli intorno alla sua persona.

I. In doppia guisa si commette questa contravvenzione:

1. Introducendo cose false in quelle rubriche del foglio di notifica, che sono da considerarsi per legge come essenziali o riguardo a quelle circostanze che costituiscono uno speciale oggetto di pubblica vigilanza, la quale quindi viene con ciò forviata; le altre falsità in cose non sostanziali non sono punibili, come contravvenzione (Solo questo primo caso è assegnato alle Autorità di polizia, essendo relativo alle prescrizioni sulle notifiche).

2. Facendo false indicazioni dinanzi una qualunque Autorità dello Stato o comunale (D. di C.) ed anche dinanzi la gendarmeria ed altri organi officiosi di sorveglianza (D. di C.), sulle condizioni *personali* di colui, sul cui conto vertono le ricerche dell'Autorità. Nè stando alle parole ed al senso della legge può più mettersi in contingenza, che sieno a parificarsi alle Autorità le persone incaricate di tenere i libri di nascita, dei matrimoni e di morte. Chi inviasse un altro ad espriare in sua vece una pena d'arresto, sarebbe punibile a termini di questo § (D. di C.); ma le false indicazioni in un fondo, la cui dimostrazione occorre per avere il permesso di esercitare la mercatura, si trattano come truffe (D. di C.).

II. Sono un'eccezione al disposto di questo capoverso le false indicazioni fatte da chi è inquisito giudizialmente; eccezione, la quale per motivi menzionati nel § 499 lett. a si estende anche a colui, il quale cadrebbe in una tale inquisizione, ove nell'indicare le generali si attenesse alla verità.

III. Correi, a termini del § 5, sono quelli, che prestano aiuto al contravventore nel commettere la contravvenzione, confermando a voce od in iscritto le di lui indicazioni, purchè non vi concorrano gli estremi dei §§ 64, 67, 92, 217 e 220.

IV. È indifferente, quale sia stata l'intenzione dell'autore, semprechè non sia stata quella di liberarsi dall'inquisizione giudiziaria: se tendeva a condurre in errore l'Autorità, sarà maggiormente punibile.

V. La punizione di questa contravvenzione avviene come segue (1):

La pena è l'arresto da tre giorni ad un mese. Risultando dal processo che il contravventore abbia avuto realmente l'in-

(1) 1. Quali rubriche del foglio di Notificazione, siano così importanti da poter indurre in errore la pubblica sorveglianza, non si può fissarlo con una norma generale, dipendendo l'importanza di ogni singola indicazione di caso in caso dalle circostanze: p. e. le indicazioni dell'età, della religione e del luogo di nascita sono qualche volta indifferenti, ma in altre volte diventano assai importanti. Così il prof. Kudler.

2. *Sovrana Ris.* 16 marzo 1833. — Si eccettuano dalla penalità del § 78 P. II (ora § 320) le false indicazioni già prevedute dalle leggi vigenti, come nel caso, che l'interrogato sia sottoposto ad inquisizione per delitto o per grave trasgressione politica, oppure ad inquisizione di altra specie, e sia per derivargli una pena o la perdita di qualche facoltà, come per contravvenzioni finanziarie o delazione d'armi; finalmente se l'inquisizione si aprisse sugli stessi interrogatorii, nei quali seguirono le false indicazioni.

3. Non è rarissimo il caso, che un forestiero si presenti ai confini con un passaporto altrui o falsificato, affine di poter entrare nello Stato. Ad una giudicatura parve il caso non compreso nella legge. Si opinò però, che invece sia compreso nel § 320 lett. e nel caso generico cioè, che taluno con false indicazioni inganna la polizia od altra Autorità dello Stato, da indurre in errore la pubblica vigilanza, perocchè col presentare un tale passaporto all'Autorità del confine austriaco la s'induce in errore a motivo delle false indicazioni ivi contenute.

tenzione d'indurre in errore l'Autorità, la pena è l'arresto rigoroso della stessa durata. Se poi le circostanze o la persona fossero tali da far sorgere sinistri dubbii, il contravventore, compita la pena, sarà sfrattato dal luogo; ed essendo straniero, anche da tutti i domini dell'Impero austriaco, secondo la qualità delle circostanze.

#### DI CHI CONTRAFFA O FALSIFICA UN PUBBLICO DOCUMENTO.

f) Quando taluno senza la prava intenzione presupposta dal § 197, contraffà o falsifica un pubblico documento. La pena è l'arresto di tre giorni ad un mese.

di chi contraffà o falsifica pubblici documenti.

È indifferente l'intenzione, con cui si commise la contraffazione o la falsificazione, purchè non sia quella di recar danno ad alcuno sia poi lo Stato, od una persona privata. Se pertanto una servente falsifica il passaporto per farsi più giovane, affine di trovarsi più facilmente un servizio, commette la contravvenzione in discorso: se invece un coscritto falsifica la fede di nascita per comparire più avanzato in età e per tal guisa carpirsi il consenso p. e. d' emigrare, si fa reo di truffa a sensi del § 499 let. d. Nè perchè questa sussista, basta di indurre in errore l'Autorità nella mira di ottenere un vantaggio; poichè oltreciò occorre che si porti in pari tempo un danno ad un altro (D. di C.).

#### DI QUELLI, CHE FANNO USO DELL' ALTRUI CARTA DI LEGITTIMAZIONE.

g) Quando alcuno nel recarsi da uno ad altro luogo si serve del passaporto o ricapito rilasciato dall'Autorità ad altra persona, od a tale scopo cede ad altri i proprii recapiti, a meno che ciò non si sia usato come mezzo per commettere un'altra contravvenzione, un delitto od un crimine. La pena è l'arresto da tre giorni ad un mese. Insorgendo particolari sospetti in riflesso alle circostanze od alla persona del contravventore, subita la pena, questi sarà frattanto sfrattato dal luogo se nazionale, e se straniero perfino da tutt'i domini dell'Impero a seconda delle circostanze.

di chi abusando di un ricapito.

Si commette questa contravvenzione in doppia guisa:

I. servendosi di un altrui passaporto o ricapito; ad eccezione di colui, il quale lo facesse onde facilitare la propria fuga, essendo inseguito per un'azione penale;

II. Ma nè questa, nè la contravvenzione contraddistinta al capoverso f, devono essere accompagnate dall'intenzione di passare il cordone sanitario contro la peste, poichè il fatto sarebbe in allora punibile come delitto, giusta il disposto del § 5 lett. e e 4 della Patente contro la peste 21 maggio 1805 e giusta l'Ordinanza Minist. 10 novembre 1853 n. 240 non che il § 303.

Letteratura. *Fauller*: Sulla notifica dei cambiamenti per parte dei sublocatori (Giornale 1828 II 399).

Pena de-  
gli artigia-  
ni che as-  
sumono la-  
voranti  
senza libro  
di scorta od  
attestato.

Un artigiano che assume un lavorante non munito del prescritto libro di scorta, o lo assume non provvisto di un regolare certificato intorno al suo mestiere, nei luoghi dove non esistono per anco libri di scorta, è punito per tale contravvenzione la prima volta con multa di cinque fiorini, la seconda con doppio di questa multa, la terza coll' arresto di un mese; ed a misura di riflessibili circostanze, anche colla perdita del mestiere.

I. Si tratterebbe non più di contravvenzione ma di un crimine, ove nel fatto concorressero gli estremi criminosi dei §§ 61, 67, 92, 214, 247, 220.

II. I Flebotomi di Vienna, i quali presso di sè tengono un garzone per oltre tre giorni senza denenziarlo, pagano una multa al gremio. (Ordinanza di gremio 40 luglio 1854 N.º 15 del Bollet. Prov.)

III. L' accogliere un servo senza recapito, senza una carta di licenziamento, un attestato od il libretto di servizio, è da trattarsi non secondo il presente §, ma secondo il vigente Regolamento sulle persone di servizio; vi cominua questo la pena che non si accoglie mai alcuna petizione del padrone contro il servo assunto senza ricapiti.

### § 322. (§ 80)

Pena dei  
maestri di  
posta per  
l' inoltro di  
viaggiatori  
in modo  
contrario  
al regola-  
menti.

Un maestro di posta che, in generale somministra mezzi di trasporto ad un viaggiatore non munito del prescritto passaporto (o foglio di via, o carta di passo, rilasciato dall' Ufficio di polizia, o di una carta d' inserzione); ovvero somministra ad alcuno i mezzi di proseguire il viaggio in direzione diversa da quella indicata nel passaporto o nella carta di passo, commette una contravvenzione ed è punito la prima volta con multa di cinquanta fiorini, la seconda colla multa del doppio, e la terza colla privazione dell' esercizio postale.

Qui vale ciò che fu detto nell' antecedente §. Il fatto si qualifica a delitto (§ 393), se il trasporto avviene in un' epoca di malattia contagiosa e rispetto a persone che vengono da un luogo sospetto, e lo si punisce a termini del § 4 e § let. 2 della suscità Patente e della pure citata Ordinanza Ministeriale.

### \* § 323. (§ 81)

Ritorno di  
un bandito  
o di uno  
sfrattato da  
tutti i Do-  
minii.

Pena.

Chi in causa di un crimine fu bandito (§ 25) da tutti i dominii dell' Impero austriaco, ovvero ne fu sfrattato (§ 249) per causa di un delitto o di una contravvenzione dal Giudizio penale, o per riguardi di polizia dalle Autorità di pubblica sicurezza, commette una contravvenzione ritornando, sotto qualsiasi pretesto, in uno di questi dominii, ed è punito la prima volta coll' arresto da uno a tre mesi, ed in caso di recidiva coll' arresto rigoroso da tre a sei mesi

I. Qui si presuppone una sentenza penale passata in giudicato od un decreto di sfratto emesso in piena forma dalla competente Autorità politica pure passato in cosa giudicata: la semplice espulsione della polizia, con indicazione o meno delle stradale, ed il trasporto ordinario dei vagabondi non bastano per trattare, come contravvenzione, il ritorno del bandito.

II. Non è supponibile un attentato in questa contravvenzione: imperciocchè il recarsi sino ai confini, costituendo un fatto commesso da uno straniero in uno Stato estero, resta impunito giusta il § 254, e la contravvenzione è già consumata, tosto che si ha oltrepassato il confine.

III. Che il revertente da sfratto sia da sfrattarsi nuovamente, non v'ha dubbio, ma non lo si dichiarerà nella sentenza, in quanto pur sempre esiste il bando pronunciato nel primo caso.

Letteratura. *Tomasek*: Sul significato del termine « ritorno » (Giornale 1836 II. 373).

\* § 524. (§ 82)

Chi dal Giudizio penale (§. 249) ovvero per qualsiasi motivo dalle Autorità dello Stato o comunali fu sfrattato da un Dominio o da un determinato luogo, per sempre, o per un certo tempo, commette una contravvenzione col ritornarvi, nel primo caso in qualunque tempo, e nel secondo caso prima che sia spirato il termine prefinito, ed è punito coll'arresto da uno a tre mesi; e se è recidivo, coll'arresto della stessa durata.

Ritorno di chi fu sfrattato da un Dominio o da un luogo.  
Pena.

I. Questa contravvenzione è punibile sotto le condizioni, indicate al n. 1 del precedente §.

II. Siccome lo sfratto si estende a tenore dell'Ord. Minist. 10 maggio 1852 n. 106 a tutto il raggio giurisdizionale di polizia, così basta per la sussistenza di questa contravvenzione il rientrare entro questo raggio, ancorchè non si ritrovi nello stesso luogo.

III. È supponibile un attentato, in quanto è possibile che il contravventore venga trattenuto da qualche causa durante il suo viaggio per il luogo o dominio, da cui fu sfrattato e che egli confessi un tale scopo del suo viaggio.

IV. Vale per il nuovo bando ciò, che vale per il § precedente. Ne segue, che se alcuno venne bandito per un tempo determinato, non lo prolunga col suo ritorno e colla nuova espulsione (1).

§ 525. (§ 83)

Chi senza intenzione d'ingannare alcuno (§§ 106, 114, 118 e 197) indora od inargenta monete correnti od anche poste fuori di corso (discreditate), ovvero monete commemorative, medaglie, puglie (marche da giuoco), o qualsivoglia oggetto coniato, come pure chi fabbrica indizii, annunci ed

Indoratura ed inargentatura di monete od imitazioni di monete o di carte di pubblico credito, senza frodolenta intenzione.

(1) Nel caso, che una donna bandita o sfrattata si sposi a taluno, che con regolare passaporto si reca nello Stato o nel luogo dello Stato, donde avvenne lo sfratto, non potrà d'essa disculparsi coll'obbligo, che le incombe di seguire il domicilio del marito (§ 92 Cod. civ.), stantechè questo sarà soltanto un motivo per chiedere il lievo del bando o dello sfratto, ma come dovere precipuamente privato, non può imputare un dovere puramente pubblico.

in genere stampati in modo tale che, osservati superficialmente possano con facilità essere ritenuti per monete correnti, o per carte di pubblico credito, si fa reo di una contravvenzione ed è punito coll' arresto da uno a tre mesi e colla perdita di tutti gli oggetti illegittimamente prodotti.

I. Questo § contiene diverse azioni punibili:

1. L' indorare o l' inargentare monete correnti o poste fuori di corso; 2. il fabbricare monete commemorative, medaglie, marche da giuoco o qualsivoglia oggetto coniato in una forma tale da farla ritenere con facilità per una moneta corrente; 3. il fabbricare indirizzi, annunzi, o simili oggetti mediante la stampa, la litografia o la calcografia in un modo tale, che osservati superficialmente possono essere ritenuti facilmente per monete correnti o per carte di pubblico credito.

II. L' intenzione dell' autore è indifferente, esclusa però quella di ingannare alcuno coll' ulteriore spaccio di tali fabbricati, imperciocchè si avrebbe in allora il crimine di falsificazione o di contraffazione delle carte di pubblico credito (§§ 106 e 114) o di monete (§ 118) o quanto meno una truffa (§ 197) a seconda delle circostanze concomitanti.

III. Non può dubitarsi, che si dia in questa contravvenzione una correata in tutti i modi indicati nel § 5. Il D. Aut. di c. c. 21 ottobre 1813 pronuncia la confisca del fabbricato contro colui, che d' intelligenza col fabbricatore o con un correo, posteriore però alla fabbricazione lo diffonde; ma per gli altri casi non sussiste alcuna legge penale.

IV. I fabbricati ricadono a beneficio del fondo dei poveri del luogo ove vennero fatti.

#### § 326. (§ 84)

Detenzione non autorizzata di un torchio da percussione.

Pena.

Chi tiene un torchio da percussione o pressione, senza averne ottenuto il permesso dall' Autorità, o espressamente o mediante l' autorizzazione all' esercizio di un' arte o di una fabbricazione, per cui si richieggano simili torchi, si fa reo di una contravvenzione, ed è punito, oltrechè colla perdita del torchio, la prima volta coll' arresto da otto giorni fino ad un mese; in caso di recidiva, oltre all' arresto di un mese, anche colla perdita del mestiere che fosse da lui esercitato.

La contravvenzione si ripone nel possesso e nell' uso non autorizzato (§ 327) di una tale macchina, senza riflesso a ciò, che con questo mezzo venne fabbricato. Ma il fatto sarebbe crimine di falsificazione di monete, se la macchina venne approntata per fabbricare monete false (1).

#### § 327. (§ 69)

Detenzione clandestina di un torchio.

Chi tiene senza permesso dell' Autorità un torchio tipografico, od un torchio a mano con caratteri mobili, oppure

(1) Per torchio da percussione o da pressione non s' intende soltanto un mezzo destinato alla fabbricazione delle monete, ma in generale una macchina, destinata a dare ai pezzi di metallo un' impronta duratura ed uniforme, p. e. bottoni o marche da giuoco, poichè si accorderebbe assai difficilmente dalle Autorità il possesso di un torchio della seconda specie all' uso privato, dacchè gli stessi argentieri o gli incisori devono far coniare le medaglie alla Zecca. Così Kudler.

un torchio da calcografia, litografia, silografia, o qualunque altro stromento di pressione atto alla moltiplicazione meccanica o chimica di stampati (art. II della Patente di promulgazione), commette una contravvenzione da punirsi colla perdita dello stromento, e con multa da cento a cinquecento fiorini, ed altresì coll'arresto da uno a tre mesi, ove siasene continuato l'uso per non breve tempo.

Anche questa contravvenzione si ripone nell'uso e nel possesso di un tale mezzo di pressione senza permesso, nè si ha riguardo alla qualità dei fabbricati che ne sortirono: che se questi portassero in sé l'impronta di un fatto punibile, il possesso e l'uso surriferito sarebbe a trattarsi a sensi dei §§ 5 e 7 del Cod. Pen. e dei §§ 33-41 del Regolamento sulla stampa.

§ 328. (§ 85)

In pari modo è da punirsi colui il quale fabbrica uno degli oggetti indicati nei §§ 326 e 327 senza aver ottenuto la concessione all'esercizio di un mestiere o di una fabbrica che producono simili opere, o senza averne ricevuto l'incombenza o il permesso dall'Autorità.

Pena di chi fabbrica senza autorizzazione uno dei suindicati oggetti.

Come le due precedenti contravvenzioni consistono nell'uso e possesso non autorizzato, così la presente consiste nella fabbricazione di una tale macchina senza averne avuta la concessione; sarebbe poi a trattarsi a norma delle disposizioni generali o particolari sulla correità in caso che la fabbricazione fosse avvenuta scientemente per uno scopo punibile.

§ 329.

Nello stesso modo sono puniti come contravvenzione la fabbricazione non permessa dall'Autorità e l'uso di punzoni, marchi o modelli di getto di qualunque forma con cui possono essere prodotte in metallo copie o imitazioni plastiche di monete di metallo, secondo un conio che abbia corso legale nell'Impero od all'estero, sieno esse destinate a servire per giuoco o per ornamento, od a qualunque altro scopo, sebbene per sé lecito.

Fabbricazione di punzoni, marchi o modelli da imitare monete. Pena.

Anche questa contravvenzione consiste nella fabbricazione e nell'uso non autorizzati degli utensili suaccennati, la quale poi diventa un crimine od una diversa contravvenzione, se vi si aggiunge una pravità d'intenzione (§§ 118, 197 e 205) (1).

(1) 1. Ritiensi abrogata a fronte della generica disposizione del § 329 la Notif. Gov. Lomb. 3 febbraio 1816, che multava la prima volta da 25 a 30 flor. e la seconda del doppio la contraffazione dei suggelli, bolli e marchi esclusivi dell'I. R. Zecca di Milano.

2. La fabbricazione di punzoni ecc., era punita dalla Sovrana Ris. 23 giugno 1845 a termini del § 34 P. II (ora § 326). Ma stante l'espressa legge attuale, che la punisce a mente del § 327, non è più lecito il richiamarsi a quella Sovrana Ris., per applicare una pena diversa, cioè quella del ridetto § 326.

## § 530.

Fabbricazione non autorizzata di sigilli d'ufficio.

Chi fabbrica un sigillo di un pubblico Ufficio (§ 316) senz'averne avuto l'incarico dall'Ufficio cui è destinato, o chi consegna il sigillo fabbricato ad altri, fuorchè all'Ufficio che lo ha commesso, si fa reo di una contravvenzione, ed è punito la prima volta coll'arresto da una settimana ad un mese; in caso di recidiva, oltre l'arresto di un mese, anche colla perdita del mestiere che fosse da lui esercitato.

Se la fabbricazione del sigillo ebbe il determinato scopo di favorire la contraffazione di un documento pubblico o privato, vestirà la qualifica più grave di crimine o quanto meno della contravvenzione correlativa (§§ 199 let. d, 201 let. a, 320 let. f e 461) (1).

## CAPO VII.

*Delle contravvenzioni ai doveri di un pubblico ufficio.*

## § 531. (§ 86)

Pena dei pubblici impiegati, inservienti, guardie ecc. che nel disimpegno delle loro funzioni di ufficio o di servizio si permettono offese reali.

Una delle persone indicate nel § 68 che, nel disimpegno delle sue funzioni d'ufficio o di servizio, si permette offese reali (tra cui sono specialmente compresi gli arresti in casi diversi da quelli determinati dalle leggi), si fa reo di una contravvenzione, ed è punito la prima volta coll'arresto da tre giorni ad un mese, e la seconda volta coll'arresto rigoroso della stessa durata. *v. leg. 27. 1866. 1867. 1868.*

I. Possonsi rendere colpevoli di questa contravvenzione soltanto le persone nominate nel § 68 durante l'esercizio del loro ufficio o servizio; anche l'offesa, che un impiegato comunale infligge a taluno nel locale d'ufficio, è da trattarsi a sensi di questo § (D. di C.).

II. Il fatto oggettivo consiste:

1. In *offese reali*, ossia tali, che immediatamente agiscono sulla persona dell'offeso, come lo spingere, il battere. Le offese soltanto *verbali* sono a trattarsi come offese all'onore secondo i §§ 487-496, ed in via disciplinare poi, ove non raggiungano un sì alto grado di punibilità, prescrivendo il § 12 dell'Ord. Imp. 20 aprile 1854 N.° 96 e § 5 dell'Ord. Minist. 25 aprile 1854 N.° 102 relative alla podestà esecutiva delle Autorità di polizia e politiche e dei loro organi, che negli affari d'ufficio si tratti ognuno con modi urbani, e ciò sotto stretta responsabilità.

2. In *arresti illegali*, ossia in opposizione alle disposizioni di Procedura penale, al Regolamento penale finanziario ed alle Istruzioni di servizio emanate per la gendarmeria, per le guardie di finanza ecc. E non solamente ogni arre-

(1) *Sovrana Ris.* 12 agosto 1820. — Appartengono alla categoria dei suggelli d'ufficio non solo quelli degli I. R. uffici, ma anche quelli dei collegii provinciali (ossia degli Stati delle provincie), delle città, delle Autorità locali, degli uffici pubblici, delle scuole pubbliche, delle parrocchie, dei notaj pubblici, delle arti e di altre simili corporazioni.

sté, ma anche ogni restrizione della comune libertà di fare o di tralasciare, non giustificata od infondata, costituisce a mente di questo § un'offesa reale (D. di C.).

III. L'intenzione dell'offensore non deve essere stata diretta (specialmente nelle catturazioni) a recar danno ad un altro; imperciocchè la contravvenzione si tramuterebbe in allora per gl'impiegati nel crimine di abuso del potere d'ufficio a sensi del § 101, per le altre persone poi, nominate nel § 68, in un altro crimine, p. e. in quello di pubblica violenza mediante restrizione dell'altrui libertà personale, in una lesione corporale ec. (D. di C.).

IV. Le restrizioni della libertà personale, non punibili nè per questo § nè per il § 93, sono a considerarsi, come contravvenzioni semplici secondo il § 1339, Cod. Civ. da punirsi quindi a termini del § 9 Reg. di Proc. Pen., ed invero coll'arresto sino a tre giorni giusta il D. Aul. 30 settembre 1806 N.º 787 (D. di C.) (1).

### § 332. (§ 87)

Se l'offesa reale avesse avuto luogo in circostanze che hanno dato od almeno potevano dare occasione ad un tumulto, la pena è l'arresto rigoroso da uno a tre mesi.

Circostanze per le quali si aggrava la pena.

I. Qui la pena è già nella prima volta l'arresto rigoroso. Per tumulto qui s'intende il primo caso del delitto di tal nome (§ 279). Che abbia dato od abbia potuto dar occasione ad un tumulto, lo si giudicherà secondo il luogo ed il modo dell'offesa, la persona dell'offeso e le sue aderenze.

II. Nè qui, nè nel § precedente si commina una pena per il recidivo, e ciò a motivo, che il licenziamento di un tale impiegato o servo, che sarebbe a farsi dalla Superiorità pel primo trascorso, rende impossibile una recidiva.

(1) 1. *Decreto aul.* 9 novembre 1816. — Nell'espressione di *impiegato pubblico* si comprendono in stretto senso tutti quelli, che per un incarico pubblico sia mediato sia immediato amministrano affari del Governo dopo essere stata assunta a tale scopo da loro una particolare obbligazione; sia poi che venghino o meno equiparati agl'impiegati dello Stato rispetto ad stipendio ed alle altre prerogative dei veri impiegati dello Stato. Avuto riflesso alla corrispondente definizione del § 101, secondo alinea, si riterrà come impiegato anche il diurnista di un commissariato di polizia, che senza avere dato a protocollo giuramento o promessa, ha coll'assenso del medesimo assunto il disimpegno di affari del Governo, p. e. d'impaccare danari ed altri effetti e d'inviarli ad altra Autorità.

2. *Decreto aul. di canc.* 7 marzo 1847 N.º 5805 § 42. — Sono a punirsi a termini dei §§ 86 e 87 II P. (ora §§ 331 e 332) le offese reali, che si permettono quelli, che sono impiegati alla sorveglianza di una strada ferrata ed all'esercizio della stessa durante il disimpegno delle loro mansioni. Avuto riguardo alle prerogative concesse alla loro persona ed al loro ufficio dal Regolamento per l'esercizio delle strade ferrate 16 novembre 1851 N.º 4 (a. 1852) e dal § 68 Cod. pen., ne proviene per loro una responsabilità maggiore dell'ordinaria per le azioni, che riguardano il pubblico servizio e quindi è da ritenersi tuttavia sussistente il succitato Decreto aul.

3. Esclusi i casi, in cui l'impiegato ebbe il proposito di recar danno ad un altro colle azioni, contemplati dal § 331, inquantochè queste in forza di una tale intenzione assumono la qualifica criminosa dell'abuso del poter d'ufficio, soggiacciono alla penalità di questo § tutti gli altri soprusi procedenti da colpa, e propriamente da un soverchio zelo d'ufficio, da precipitanza, da insufficienti cognizioni della legge, ecc.

4. Ritenuto che l'Ordinanza Minist. 3 aprile 1855 N.º 61 assegna alla Autorità politica le contravvenzioni, non contemplate dal Codice penale e non espressamente eccettuate, si riterrà anche che la punizione menzionata dall'autore ad IV, e da darsi in base al § 1339 Cod. civ. gen. spetta non più alle Autorità giudiziarie, ma agli uffici di polizia ed ove questi non risiedono, ai commissariati distrettuali.

## § 333. (§ 88)

Penà di chi senza intenzione frodolenta si spaccia per un pubblico impiegato od inserviente.

Chi senza frodolenta intenzione (§ 199, lett. b) si spaccia per un pubblico impiegato od inserviente, ovvero col vestire incompetentemente l'uniforme si arroga l'apparenza di un pubblico impiegato o di un militare, commette una contravvenzione, ed è punito coll'arresto da tre giorni ad un mese.

Questo § racchiude due contravvenzioni:

1. Se taluno, che non è un impiegato od un servo d'ufficio, quindi anche un avvocato od un notaio (D. di C.), si spaccia per un pubblico impiegato o servo nel senso del § 101, e quindi anche per un capo comunale (D. di C.), senza l'intenzione però di recar danno ad alcuno (§ 197); il che costituirebbe il caso di truffa previsto dal § 199 lett. b. Si richiami poi alla mente l'osservazione fatta al § suddetto riguardo ad un impiegato, che si spaccia per un impiegato di rango maggiore o di un'altra Autorità.

2. Se si veste incompetentemente l'uniforme d'impiegato civile o militare da taluno, che non è tale da avervi diritto, per non essere in alcuna delle classi di diaria, le quali solo danno diritto e norma all'uniforme, e non appartiene neppure ad un corpo militare, sebbene sottostia alla giurisdizione militare in causa dei rapporti personali. Se lo si facesse coll'intenzione di recar danno, vi concorrerebbe un crimine a sensi del § 35 e 199 lett. b (1).

## § 334.

Penà di chi porta incompetentemente insegne di ordini od altre decorazioni.

Chi incompetentemente porta insegne di ordini, o decorazioni di questo o di altro Stato, commette una contravvenzione, ed è punito con multa da dieci a cento fiorini.

L'intenzione d'ingannare darebbe al fatto la qualifica della truffa, contemplata dal § 201 lett. d., al cui § si rileggerà l'osservazione fatta sull'*arrogarsi una nobiltà*.

## CAPO VIII.

*Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della vita.*

## + § 335. (§ 89)

Disposizione generale sui delitti e sulle contravvenzioni contro la sicurezza della vita.

Ogni azione od omissione, la quale, o già per le sue conseguenze naturali facilmente discernibili per ognuno, o in virtù di prescrizioni appositamente notificate, e per la condizione, l'impiego, la professione, il mestiere, l'occupazione o

(1) Si avverta, che la contravvenzione si ripone nello spacciarsi per un impiegato, anziché nel vestire l'uniforme. Chi pertanto non è impiegato effettivo, e si arroga di portarne l'uniforme per vanità o per una petulanza, che non covi un'altra intenzione, commette una semplice trasgressione di polizia da punirsi convenientemente con arresto o multa, come colui, che fa uso di livree coi ricami, che distinguono l'impiegato (D. aul. di canc. 29 marzo 1816 N.º 5426 e 30 maggio 1816 N.º 9531).

in generale per le particolari circostanze di chi n'è l'autore, possa esser da questo riconosciuta alta a produrre od accrescere un pericolo per l'altrui vita, salute o sicurezza corporale, dovrà essere punita in ogni colpevole come contravvenzione con arresto da uno a sei mesi, se ne provenne una grave lesione corporale (§ 152), e come delitto con arresto rigoroso da sei mesi ad un anno se ne seguì la morte di una persona.

I. La presente disposizione dichiara in via generica, come punibili, le azioni od omissioni, le quali sono atte a produrre un pericolo alla vita, alla salute od alla corporale sicurezza dei viventi. L'autore deve aver avuto cognizione della qualità pericolosa del suo operato: 1. atteso, che ne è una conseguenza naturale facilmente riconoscibile per ognuno, p. e. nello scattare uno schioppo senza prima esaminarlo; 2. in virtù delle particolari prescrizioni appositamente notificate (p. e. relativamente al commercio dei veleni); e 3. per la sua condizione, impiego, professione, mestiere, occupazione o per altre particolari circostanze (p. e. come medico, chirurgo, conduttore di locomotiva, oste, guardiano degli ammalati) (D. di C.). E poi indubitato, che i motivi di discolta addotti al § 2 sub *a*, *b* e *c* (esclusa l'ubbricchezza) e sub *e* ed *f* (esclusa la negligenza) dirimono l'imputabilità del fatto per sè punibile. All'incontro ha la legge col citare il § 335 al § 2 let. *g*, dato a conoscere, che la *necessaria difesa*, quand' anche tolga l'imputazione di un' crimine, non sopprime la punibilità della occorsavi *negligenza*; cosicchè sarà a trattarsi a termine di questo § l'uso *imprudente* delle armi per parte di una guardia (p. e. delle guardie di finanza) (D. di C. e conf. il § 2 let. *g*). Nelle Decisioni della Cassazione trovansi varii esempj di tali azioni punibili, avendo ritenuto a colpa giusta il presente § il lasciare una ringhiera già marcita ad una scala, il non aver riparato con uno steccato la riva di uno stagno, avanti cui passa un sentiero, ed il porre un fanciullo a cavallo senza tenerlo fermo sullo stesso.

II. La punibilità di queste azioni od omissioni è dipendente dall'esito, il quale può provenire direttamente dal fatto per sè stesso od essere avvenuto a causa della costituzione personale dell'offeso o solo a causa delle circostanze accidentali, sotto le quali fu commessa l'azione, o solo per cause intermedie fortuitamente sopravvenute, in quanto quest' ultime sieno state occasionate dall'azione medesima (§ 134). L'azione od omissione si qualifica a delitto, ogni qualvolta ne derivò la morte di una persona; delitto diventano in specialità le contravvenzioni dei §§ 336, 337, 341, 343, 358, 363, 369, 370, 372, 373, 376, 377, 380, 382, 384, 387, 425, 426 e 431, se il male derivato fu la morte di una persona. E contravvenzione da punirsi a sensi di questo § l'azione o la omissione, da cui derivò una *grave* lesione corporale (eccettuato il caso del § 337); veste invece i caratteri della contravvenzione del § 431, se ne derivò una lesione *leggera* o *nessun danno* (D. di C.): le *lievi* lesioni, arretrate con *pravità d'intenzione*, sono a trattarsi di regola a mente del § 411: la qualifica poi di *grave* o lieve lesione la si desumerà dal § 152 e non già dal § 153 Cod. Penale.

IV. Non si dà un attentato nelle azioni, contemplate da questo §, come non si dà in tutte le altre azioni od omissioni colpose.

V. Ritenuta poi la generica disposizione di questo §, ogniquale si presenterà un'azione, la quale oltrechè essere compresa nella stessa, sia anche contemplata dai §§ 336-432, vi si applicheranno le disposizioni di questi ultimi, come più particolari (1).

(1) 1. *Notif. Gov. Ven.* 24 maggio 1843. — L'irregolare abbruciamiento dei prodotti delle valli deve punirsi in via economica, eccettuati i casi dal § 89 (ora 335) e da altri del Cod. pen. P. II contemplati come gravi trasgressioni.

2. *Sovrana Ris.* 16 gennaio 1836. — In via eccezionale soltanto potrebbe il

## + § 336.

Casi spe-  
ciali.

La disposizione del precedente paragrafo sarà applicata in ispezialità, quando la morte o la grave lesione corporale fosse derivata da una delle seguenti colpe:

a) Dall'essersi tenuti incautamente carboni accesi in locali chiusi;

medico graduato all'estero sottoporsi alla sanzione del § 89 P. II (ora § 335), quando cioè dall'esercizio di sua professione venisse per effetto d'ignoranza compromessa la vita o la salute degli ammalati. Coll'altra *Risoluzione Sovrana* 26 settembre 1837 fu concesso ai medici e chirurghi esteri approvati di esercitare nei paesi circonvicini del Regno Lomb. Ven. coll'obbligo però di sottostare alle leggi austriache ed in specialità alle conseguenze legali di una loro trasgressione.

3. *Notif. della Reggenza dell'Austria Inf.* 10 marzo 1808 N.° 2886. — Proibisce sotto comminatoria del § 89 il prendere ed il tenere in locali chiusi carboni accesi (eccettuato sotto le debite cautele chi li adopera pel suo mestiere).

4. *Notif. Gov. del Litorale* 11 marzo 1820 N.° 4212. — Commina l'istessa pena a chi naviga, fosse anche in un fiume, con barca che è in molto cattivo stato, senza la direzione di un pratico nocchiero, od essendovi una straordinaria piena.

5. *Ris. Sovrana* 7 ottobre 1847. — Dispone lo stesso per gli abusi mediante l'assopimento coll'etere solforico e colle altre specie di etere o di nafta, essendo queste altrettanti veleni assopienti, da annoverarsi nella prima categoria dei materiali e preparati velenosi contenuti nella tavola sinottica dei veleni, abbassata col D. aul. di canc. 24 gennaio 1839 N.° 1854.

6. Riguardo alla natura delle lesioni, (da determinarsi a sensi del § 152 Cod. pen.) gioverà di osservare, che secondo la *Notif. Gov. del Tirolo* 29 ottobre 1833 N.° 23,357 sono *lesioni leggere* quelle, le quali di regola scompajono affatto per la virtù sanitaria della stessa natura, mediante una benchè minima cura o meglio attenzione di favorirla, senza lasciare dietro di sè disagiati conseguenze od alcuna imperfezione, e *gravi* all'incontro quelle, che cagionano immediatamente o per le loro necessarie conseguenze un'alterazione delle funzioni del corpo, la perdita od il non uso di una parte importante del corpo, oppure pongono l'offeso in pericolo di vita. *Berni* nel suo Manuale di medicina legale definisce poi per *lesione mortale* quella, che porta seco di necessità la perdita della vita o cui tale perdita susseguirebbe quale conseguenza ordinaria, se l'offeso fosse lasciato a sè stesso e non salvato invece mediante una cura sollecita ed un trattamento efficace.

7. Si avverte che mentre il § 89 Cod. pen. 1803 si esprimeva « a, oprandosi contro i comuni doveri naturali dell'uomo ovvero contro l'espresso comando della legge; b, omettendosi di fare ciò che è espressamente prescritto dalla legge o che il farlo è un dovere assoluto incumbente alla condizione, alla professione, all'impiego od à qualche altro rapporto », da non comprendere quindi nella disposizione di legge le omissioni dei comuni doveri naturali; il § 335 dell'attuale Codice le comprese espressamente colla nuova dizione. « Ogni azione od omissione, la quale per le sue conseguenze naturali facilmente discernibili per ognuno ecc. ».

8. Non richiedesi, che la morte di alcuno derivi dalla sola colpa immediata del colpevole, sicchè basta, che ne sia pur sempre la causa prima p. e. che sia stato il nostro fatto causa prossima della *vis major*, da cui provenne direttamente la morte di un nostro simile.

La Corte di cassazione p. e. con D. 20 ottobre 1851 confermò la condanna data pel delitto qui contemplato di trascurata custodia ad un boyajo, che lasciò sulla strada i buoi attaccati ad un carro per accendere nella vicina bottega la pipa, essendo avvenuto che dei ragazzi con grida spaventassero a bella posta i buoi, e che questi messi alla corsa arrivassero, ove era un custode carcerario occupato, stando sopra una scala a pulire una lanterna a distanza dal boaro non veduta, e rovesciarono a terra sul selciato il guardiano, che si fracassò la testa e morì.

9. È da punirsi a termini di questo § anche la guardia di finanza, che con uno sparo di fucile fatto senza bisogno uccide taluno o lo lède gravemente contro il disposto del § 57 dell'Istruzione di servizio del 1843 e del § A della Sovrana Ris. 24 gennaio 1846.

b) dall'essersi ommesse le necessarie cautele in gite o corse per acqua;

Le cautele qui menzionate consistono sostanzialmente in ciò, che i padroni di barca possono accogliere in barca soltanto un proporzionato numero di persone, o quantità di merci o di bagaglio, che la barca deve essere bene costruita e guarnita di un parapetto e degli altri necessarii attrezzi; che la condotta della barca deve essere affidata ad un sufficiente numero di persone sicure ed esperte; che ogni gita deve sospendersi col sopravvenire della sera, in caso di nebbia, di forte vento, di burrasca e di tempo cattivo; che si eviti a tempo ogni scontro; e che si faccia l'approdo in un modo sicuro. La navigazione di un fiume è inibita, quando il vento è forte, vi ha movimento di ghiaccioni od havvi una straordinaria piena di acqua.

Esistono *ordinanze di polizia* per la navigazione fluviale, e propriamente per il Danubio dal 24 settembre 1827, per l'Elba dal 15 aprile 1844 e 29 aprile 1854 (N.° 254), per il March dal 5 agosto 1825, per la Moldava dal 2 dicembre 1841, per i fiumi della Galizia dal 6 novembre 1827, per l'Austria Superiore (Danubio, Traun, Salza ed Inn) dal 12 maggio 1822, per la Stiria (Mur, Drava, Sava e San) dal 21 settembre 1826, per la Carniola (San e Sava) dal 19 agosto 1804, per il territorio di Trieste dall'11 marzo 1820, per il Regno Lombardo-Veneto dal 20 maggio 1806, e così molte altre particolari riguardanti parziali tratti di fiume. Alla maggior parte delle trasgressioni a queste disposizioni sono ivi comminate speciali pene, e quindi in virtù dell'art. V della Pat. di Prom. spetterà il pronunciarle alle Autorità chiamate a mantenerle in vigore.

c) dall'inosservanza delle prescrizioni date o delle cautele speciali che altrimenti occorrono riguardo a battelli, macchine e caldaie a vapore;

Ognuno, che si occupa con macchine a vapore di qualunque specie, è tenuto in forza del suo stato e della sua professione a conoscere le cautele occorrenti nel loro uso: l'Ord. Minist. 11 febbraio 1854 N.° 48 contiene le più recenti prescrizioni in proposito, ma sono relative del resto alla prova delle caldaie, alla sicurezza, che deve avere il ventilatore di questo nome, alla grossezza delle caldaie ed all'esame cui devonsi sottoporre i macchinisti, gli assistenti ed i fochisti. Il § 24 dell'Ord. è del tenore: ogni azione od omissione nell'uso delle caldaie a vapore, che sia atta a produrre o ad accrescere un pericolo per la vita, la salute o la corporale sicurezza dei viventi, mancando una prova intenzione diretta a commettere un crimine, si tratterà come delitto o contravvenzione a termini del Codice penale (§§ 335, 336, 337 e 431): il castigo colpisce in specialità colui, che *a* fa uso della caldaia a vapore primachè siasene istituita la prova di legge e siasene riconosciuta la bontà dall'Autorità; *b* che carica il ventilatore di sicurezza piucchè venne permesso nella concessione dell'uso della caldaia od in altra guisa aumenta la tensione del vapore permessa nella concessione; *c* che cambia la caldaia o gli accessori della stessa (soprattutto il ventilatore e le leve ed i congegni di riscaldamento) e ne fa poscia uso senza ottenere una nuova autorizzazione dall'Autorità; *d* che trascura il dovere di conservare la caldaia e le sue pertinenze in uno stato, da non presentare alcun pericolo; *e* che alla Commissione di prova produce una inesatta descrizione della caldaia e dei rinforzi che vi ha adattati od in altro modo le fornisce erronee notizie; *f* che abbandona il servizio o la sorveglianza della macchina o della caldaia a chi non possiede le qualità a ciò occorrenti. Il D. Aul. 11 novembre 1817 n.° 4696 contiene particolari determinazioni relative all'imbarco ed allo sbarco dei passeggeri dai *piroscafi*.

d) da imprevidenza nel fare fumigazioni coll'uso di zolfo, o nell'applicazione di narcotici;

In questo caso è inconferente, che l'applicazione delle fumigazioni o dei narcotici si faccia da persone a ciò autorizzate o meno (§ 345).

e) dal non essersi esposti segnali d'avviso nei luoghi in cui si disposero tagliuole, lacci, fosse da lupo ed armi a scatto;

Si confronti col § 14 dell' Ordinanza per la Caccia 15 settembre 1832 (§ 174 II, g), il quale proibisce di collocare simili stromenti in vicinanza alle borgate, alle case, alle cataste di paglia, e col § 6, il quale permettendo *le tagliuole, i lacci, le fosse da lupo e le armi da scatto*, nei luoghi di passaggio, inibisce però di farlo senza tali segnali apparenti, che tosto se ne avveda chi passa per quel luogo.

f) dalla trascuranza delle speciali prescrizioni sulla produzione, la custodia, lo smercio, il trasporto o l'uso di oggetti pirotecnici, di preparati e di capsule fulminanti, di zolfanelli accensibili per attrito od in altro modo e di ogni altra materia che mediante confricazione facilmente si accende, di polvere ardente, di materie esplodenti (cotone fulminante), ed in ispecie anche dall'essersi di nascosto collocati simili oggetti in colli da spedirsi per mezzo d'instituti postali o di strade ferrate;

I. Le azioni qui contemplate tornano pericolose non meno alla vita ed alla salute, che alla proprietà (§ 434), e sono annoverate in ordine alla loro importanza.

II. Le speciali prescrizioni qui menzionate per la produzione delle *capsule fulminanti* contengono nel D. Aul. di Canc. 15 maggio 1828.

III. È vietato il commercio girovago con preparati fulminanti (Patente sul commercio girovago 4 settembre 1852 N.° 252 § 12 let. h).

IV. Una dettagliata prescrizione contiensì nel D. Aul. di Canc. 3 settembre 1846 N.° 27977 per prevenire gli effetti micidiali dell'evaporazione solforica sui fabbricatori degli zolfanelli fulminanti; ogni trasgressione alla stessa va punita secondo il disposto del § 335.

V. È specialmente vietata la produzione, la vendita e l'uso del cotone fulminante e di altre materie esplodenti (Rescritto Minis. 20 febbraio 1852 N.° 47).

VI. Il D. Aul. di Canc. 28 settembre 1840 e 17 settembre 1841 contengono disposizioni relative all'imballaggio ed al trasporto della polvere ardente, dei preparati fulminanti ec.

VII. Ricadono sotto la penalità di questo § anche le trasgressioni alle cautele prescritte dal D. Aul. 27 aprile 1845 N.° 9414 per la fabbricazione dei gas.

VIII. Vennero ripetutamente emanate misure di precauzione nella fabbricazione delle *tinture chimiche e venefiche* (p. e. Notif. 5 aprile 1825 N.° 10516 della Reggenza dell'Austria Inf.): la loro trasgressione costituisce un reato da punirsi secondo questo §.

IX. È soggetto alla sanzione di questo § anche chi omette di munire di *folte siepi i luoghi di acque, intorno alle case* (D. della Luogotenenza per l'Austria Sup. 4 novembre 1851).

X. Le *sponde* dei fossi o canali fatte con *sassi* o di *terra* devono non essere a perpendicolo, ma seguire una cadenza obliqua, ed avere il margine superiore non vuoto al disotto, e ciò sotto la responsabilità di questo § (D. Aul. di Canc. 29 luglio 1784).

XI. Per lo *spurgo dei canali e delle cloache* si hanno speciali prescrizioni, riguardo alla Stiria nella Notif. Governativa 27 luglio 1825 N. 18611 e per i fossati e pei pozzi riguardo all'Austria Inf. nella Notif. della Reggenza 11 giugno 1859 N.° 31740; amendue comminano a chi le viola le pene di questo §.

XII. Finalmente qui appartengono tutte le prescrizioni citate al § 451, ogniquivolta la violazione loro seco trasse le gravi conseguenze del § 335.

g) dal non essersi usate le precauzioni prescritte nell'esercizio delle miniere.

Queste precauzioni si contengono nel § 171 del Regolamento Montanistico 25 maggio 1854 N.º 146 e sono: a l'assicurare con ripari ogni escavo onde non vi precipitino uomini nè animali; b l'appuntellare l'interno d'ogni cava di pietre; c la impalcatura dei corridoj, profondi oltre 10 klafter, e l'assicurare i mezzi di trasporto (scale di pietra ed a mano, le tavole), la visita giornaliera degli attrezzi di trasporto e delle macchine relative; d il non uso di strumenti essenzialmente pericolosi alla sicurezza dei lavoranti; e l'aver una particolare attenzione alle evaporazioni infiammabili e l'applicare senza ritardo i mezzi opportuni per assicurarsi dell'incendio e gli ordigni per spegnerlo; f l'aver cura per il conveniente giro d'aria; g l'applicazione di lampade di sicurezza convenientemente preparate ed sperimentate negli scavi a colpi di martello ed a mine. Rendesi passibile di pena a termini del § 172 per l'omissione delle suaccennate precauzioni chiunque ne è la causa, sia poi proprietario, impiegato o subalterno.

+ § 337.

Avvenendo un'azione od un'ommissione imputabile a colpa giusta il § 335, che si riferisca agli oggetti indicati nei §§ 85 lett. c, 87 ed 89, o sotto le circostanze specialmente pericolose ivi accennate, debb'essere punita come delitto coll'arresto rigoroso da sei mesi a due anni, quand'anche siane seguita soltanto una grave lesione corporale; e fino a tre anni qualora ne fosse stata occasionata la morte di alcuno.

Norma pel caso di morte o grave lesione corporale causata da colpa sotto circostanze specialmente pericolose. Delitto.

V. ord. Imp. 8. feb. 1852.

1. Si puniranno a termini di questo §:

1. Tutte le azioni colpose (quindi anche i danneggiamenti), da cui deriva o si accresce un pericolo per la vita, la salute o la corporale sicurezza altrui, e ciò relativamente alle strade ferrate, alle costruzioni, ai mezzi di trasporto, alle macchine, agli stromenti, che vi appartengono, ad altri oggetti, che servono al loro esercizio; ai battelli, macchine e caldaia a vapore, alle opere idrauliche, ponti, ed apparecchi nelle miniere, ai telegrafi dello Stato, od in generale sotto circostanze specialmente pericolose.

2. Ogni colposa omissione della diligenza e degli altri doveri, che a taluno incumbe nell'esercizio delle strade ferrate o nelle opere ed imprese suaccennate, quando si abbia con ciò cagionato od accresciuto il pericolo mentovato ad 1.

L'Ordinanza 16 novembre 1851 N.º 4 del 1852 contiene riguardo all'esercizio delle strade ferrate, le seguenti norme:

1. *Prescrizioni per il mantenimento dell'ordine, della regolarità e della sicurezza dell'esercizio.* La strada ferrata potrà percorrersi appena dopo averne ottenuto il permesso (§ 2); è da mantenersi in uno stato di continuo esercizio, allontanandone nel modo il più sollecito ogni impedimento: vi dovrà essere sempre l'occorrente personale, il quale dovrà essere fornito delle occorrenti qualità (§ 3). Si conserveranno le ore di partenza e di arrivo, una volta fissate, a meno che non si verifichino cause imprevedute ed insuperabili di cambiarle (§ 5). I treni delle persone possono percorrere in un'ora tutto al più sette leghe e quelli delle merci cinque: tale celerità si diminuirà secondo lo stato della strada ferrata, delle singoli parti della stessa e delle corse (§ 6). È vietato l'uso di locomotive che non siano state visitate

convenientemente (§ 21); i vagoni delle persone e delle merci devono essere fabbricati e fra loro legati secondo le prescrizioni, lasciando fra l'uno e l'altro un determinato spazio; i treni si terranno sempre sulla rotaia, che resta alla loro destra; la strada sarà sufficientemente sorvegliata, e vi si segnalerà ogni punto pericoloso ed ogni impedimento (§§ 21-54).

2. *Istruzione sul servizio del personale nelle strade ferrate.* Dovranno esistere istruzioni per i guardiani, per i sorveglianti, per gl' impiegati tecnici della stazione, per quelli, che visitano i treni avanti la loro partenza, per i fochisti e per i conduttori delle locomotive, per i lavoratori delle officine, i quali sorvegliano la fabbricazione e la composizione delle parti di una locomotiva, per il personale che scorta la corsa e per gl' impiegati superiori dell' esercizio; queste istruzioni devono ottenere l' approvazione della Luogotenenza (§ 14).

3. *Prescrizioni relative alle azioni, la cui pericolosità nell' esercizio delle strade ferrate è facilmente discernibile per ognuno.* Queste azioni sono: l'entrare e l'uscire o l'aprire le porte mentre il treno corre (§ 95); l'aggiungersi sulla strada ferrata e nelle adiacenze fuori dei siti di passaggio e di discesa; l'arbitrario aprimento dei repostigli, che devono restar chiusi; il porsi con cavalli od altri animali troppo vicini alla strada ferrata (§ 96); il mettere al pascolo senza sorveglianza animali in prossimità alla stessa (§ 97); i danneggiamenti e le mutazioni delle rotaie e degli altri stromenti della strada, come argini, fossati, siepi, ripostigli, tabelle d' avviso, indicatori del migliaio, ed attrezzi per i segnali (§ 98 dell' Ord. in discorso e § 348 del Cod. Pen.); il gettare od il collocare un qualsiasi oggetto sulle rotaie, in loro prossimità od in generale entro la periferia della strada ferrata (§ 98); l'imitare i segnali (§ 98); i cambiamenti di terreno, delle fabbriche e delle piantagioni boschive vicine alla strada, da mettere a pericolo l'esistenza della stessa ed il regolare esercizio della medesima (§ 99); infine ogni azione, da cui nasce un pericolo in causa di una smossa della terra o del cader di oggetti per la costruzione, manutenzione ed esercizio della strada in vicinanza dei pendii montani e dei monti, p. e. tagliar alberi, scavare sassi o terra, tenervi al pascolo animali, eccetto nei luoghi assegnati dalle Autorità (§ 99 e 100).

III. Attese le conseguenze pericolose delle azioni e delle omissioni, sin qui enumerate, vengono queste dichiarate, con eccezione alla regola del § 335, *delitto*, ancorchè ne sia susseguita una grave lesione corporale. Ma se fossero state accompagnate da una determinata gravità d' intenzione, soggiacerebbero, come criminose, al disposto dei §§ 85-89 e delle altre prescrizioni della I. Parte; soggiacerebbero infine alla punizione dei §§ 431-433, se non fossero susseguite dalla morte o dalla grave lesione corporale di alcuno.

\* § 338. (§ 93)

Contro  
il bagno in  
fiumi, stagni,  
ecc.

Chi si bagna a nuoto in fiumi o stagni, fuori dei luoghi a ciò destinati dall'Autorità, in onta ad un divieto emesso dall'Autorità e portato a pubblica notizia, e del pari chi sdrucciola sul ghiaccio fuori dei tratti a ciò destinati; chi finalmente si arrischia sopra uno strato di ghiaccio, malgrado il divieto fattone pel sopravveniente pericolo, commette una contravvenzione, ed è punito coll'arresto da tre giorni ad un mese.

In tre casi si commette questa contravvenzione: 1. col bagnarsi in luoghi proibiti; 2. collo sdrucciolare sul ghiaccio fuori dei luoghi a ciò destinati; 3. coll'arrischiarci sul ghiaccio malgrado il divieto fattone. Tutti e tre presuppongono: 1. che riguardo a ciascuna la locale autorità di sicurezza abbia emesso un divieto, e 2. che per le persone, che non sono dimoranti nel luogo, il divieto sia facilmente discernibile. Si dà un attentato in questa contravvenzione. Una di-

sgrazia, che sopravvenisse, sarebbe tutto al più da riguardarsi come una circostanza aggravante: che se la morte od altra lesione fosse stata nell'intenzione di colui, che a tal fine anzi sedusse il disgraziato a questa contravvenzione, il seduttore andrebbe punito secondo le disposizioni della I. Parte del Cod. Pen.

§ 339. (§ 94)

Una donna non maritata, rimasta incinta, deve all'occasione del parto chiamare una levatrice, un ostetrico od altri- Prescri- zione per donne non maritate, incinte.

menti una onesta donna. Qualora poi, sorpresa dal parto od impedita di chiamare assistenza, avesse abortito, ovvero il neonato fosse morto entro ventiquattr'ore dal parto, essa è tenuta di notificare il parto e di mostrare l'aborto o il cadavere del bambino ad una persona autorizzata all'esercizio dell'ostetricia, o se questa non potesse facilmente ritrovarsi, ad una persona addetta alla pubblica Autorità.

§ 340. (§ 95)

L'occultazione del parto avvenuta in onta alla premessa disposizione, è punita come contravvenzione nella puerpera, dopo il suo ristabilimento, con arresto rigoroso da tre a sei mesi. Contravvenzione di occultazione del parto.

I. Questa contravvenzione si commette da una donna non maritata e giammai da una maritata, sebbene vivi separata dal marito e sia gravida per illegittimo commercio. Altre persone possono però render corree nella stessa a termini del § 5 (4). Pena.

II. Il fatto materiale, che è *duplice*, consiste in un'omissione; per cui non si dà un attentato. Avviene pertanto:

1. Omettendo di chiamare in assistenza una levatrice, uno ostetrico od altri-  
mentanti un' onesta donna in occasione del parto (vale a dire prima o durante il medesimo).

2. Omettendo di notificare il parto ad una persona autorizzata all'esercizio dell'ostetricia (§ 68) mostrandolo ad un tempo, qualora *a* sia stata sorpresa dal parto, *b* o sia stata impedita dalle circostanze, sotto la cui influenza seguì il parto, di chiamare assistenza, e nell'uno e nell'altro caso abbia messo alla luce un aborto ovvero il bambino nato vivo sia poi morto entro le 24 ore.

III. Per *aborto* stando alla dizione della legge ed al di lei scopo, diretto a prevenire l'infanticidio, s'intende un *parto nato morto* od un *abortimento* nell'ultimo stadio della gravidanza, quando già il feto era vitale: e quindi non

(4) 1. Il prof. Kudler opinava in base al § 94 Cod. 1803 stantechè la legge non distingueva, che d'occultazione di parto possa rendersi colpevole anche una donna sposata, tostochè ella sa e che può essere provato anche giudizialmente, che non è incinta per opera del marito ma per commercio illegittimo (cioè che ritienasi, quando entro il periodo legale non ebbe alcun congresso carnale col marito). Ma la dizione del § 339 attuale, « una donna non maritata » lo esclude.

2. Consistendo la contravvenzione nel non notificare il parto e non nell'occultare il neonato, a rigore non sarebbe correo, chi asporta o seppellisce e si presta in altro modo per farlo scomparire: ma siccome un tal fatto non sarebbe punibile col § 335, perchè non vi concorre una colpa, nè col § 431, perchè qui non trattasi di gravi lesioni corporali, così altro non resterebbe, che di qualificarlo correatà dappoichè si dà una correatà nelle contravvenzioni (§ 239).

sarebbe prescritto di notificare un aborto avvenuto nel primo tempo di gravidanza nè la morte del neonato avvenuta dopo le 24 ore dalla nascita (1).

IV. Non è punibile come contravvenzione l'occultazione del parto, se lo si fece per nascondere il commesso infanticidio (§ 2 lett. g).

## + § 341. (§ 96)

Inavvertenza nel guidare o cavalcare.  
Pena.

Chi per inavvertenza nel guidare o cavalcare uccide taluno o lo danneggia gravemente nel corpo, è da punirsi a termini del § 335.

## + § 342. (§ 97)

Il corso veloce con veicoli o a cavallo.  
Pena.

Risultando dal processo che il corso troppo veloce del veicolo o del cavallo ha contribuito a questo accidente, si riguarderà tale circostanza come aggravante, e nel misurare la pena si avrà speciale riguardo a quanto è determinato nel § 427 contro il correre veloce in vettura od a cavallo.

Havvi *inavvertenza*, quando potevasi prevedere un possibile danno, e nulla si fece per rimuoverlo. Si giudicherà poi a norma del § 152, se la lesione sia *grave*; la pena colpisce mai sempre colui, che guida il rotabile od il cavallo; ma è in solido responsabile anche il padrone o chi è nel rotabile, che corre troppo *veloce*. Le *lesioni leggere* causate da inavvertenza nel guidare o nel cavalcare si puniscono a mente del § 431. Se vi si accoppiasse la pravità d'intenzione, si avrebbe il crimine di omicidio, di uccisione o di grave lesione corporale. I danneggiamenti *meramente accidentali*, senza cioè, che vi concorra una colpa nel guidare o nel cavalcare, rimangono impuniti (§ 2 lett. f.).

Letteratura: *Ratszenhofer*. Schiarimento dei §§ 96 e 97. (Giornale 1844 I 239).

## + § 343. (§ 98)

Esercizio non autorizzazione della medicina e della chirurgia come professione.  
Pena della contravvenzione e del delitto.

Chi senza avere avuto istruzione medica e senza legittima autorizzazione alla cura di malati come medico o chirurgo, ne fa mestiere od in ispecialità si occupa dell'applicazione del magnetismo animale o vitale, o dei vapori d'etere (narcotizzazione), commette con ciò una contravvenzione ed è punito coll'arresto, ed a misura del tempo durante il quale ha esercitato illecitamente la professione e del danno che avrà

(1) 1. La madre di un neonato, che morì dopo le 24 ore, se è assolta dall'obbligo di denunziare il parto, resta però responsabile, se non chiamò nel parto l'assistenza, che poteva avere.

2. In appoggio dell'opinione, che l'aborto non sia a denunziarsi, quando avvenne nell'ultimo stadio di gravidanza, si osserva, come il termine tedesco « *Niederkunft* » ancora meglio del vocabolo italiano « parto », con cui fu tradotto, esprima lo stato della donna, in cui si manifestano i segni immediati del parto regolare.

3. Considerato, che la contravvenzione si commette *a* perchè non si chiamò l'assistenza, che potevasi avere, e *b* perchè non si denunziò l'aborto od il neonato morto entro le 24 ore, non sarà imputabile la madre, che non potè avere un'assistenza e diede alla luce un neonato, che non morì, ad onta che non l'abbia denunziato.

con ciò cagionato, coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi. Qualora per sua colpa sia derivata la morte di una persona, verrà punito come reo di delitto a norma del § 355.

*Per la levatrice vedi Cir. Rom. 27. ag. 1855. - Collez. Van. Vol. 16: p. 2: pag. 69.*

+ § 344. (§ 99)

Se il reo è straniero, debb'essere sfrattato da tutta la Monarchia dopo compiuta la pena.

I. Questa contravvenzione premette:

1. Che il contravventore non abbia avuta alcuna istruzione medica; per cui i medici ed i chirurghi esteri, che entro l'Impero si occupano colla cura degli ammalati, ed i chirurghi nazionali, che curano malattie interne, non sono a trattarsi secondo questo §, come invece lo sono le levatrici approvate, assumendo la cura di ammalati che non sieno puerpere e neonati, fuori dei casi urgenti.

Pena degli stranieri.

2. Che non abbia ottenuta l'autorizzazione legittima alla cura di ammalati, la quale si consegue solamente a mezzo di rigorosi esami sostenuti con successo nel ramo medico e chirurgico: i medici e chirurghi esteri ottengono il permesso all'esercizio pratico entro i confini dello Stato, quando si sottopongono alle speciali prescrizioni vigenti in proposito.

3. Che della cura degli ammalati si faccia *un mestiere*, vale a dire la si presti per una mercede da ritrarne un modo permanente di guadagno, e la si abbia *ripetute volte assunta* (D. di C.). Nè richiedesi, che siasi anche chiesta il pagamento della propria prestazione, bastando, che si accetti la ricompensa, che viene offerta, in danaro, in naturali od altri oggetti, nè è influente, che si accetti il pagamento a titolo di cura o di medicinali prestati (D. di C.); ovvèro

4. Che si occupi dell'applicazione del magnetismo animale o vitale o dei vapori di etere, del cloroformio o di altri somiglianti agenti chimici.

II. Per cura di ammalati non s'intende soltanto il continuato visitare un ammalato sino alla sua guarigione, bastando al materiale fatto punibile che l'inculpato abbia soccorso un ammalato anche in *un'unica volta* col suo consiglio o coll'apprestargli medicamenti. Anche le operazioni, assegnate ai chirurghi dentisti, fanno parte della cura di malattie, potendo essere queste interne od esterne o riguardare semplici offese di singole parti del corpo (D. di C.); vi appartiene anche la cura dei calli ai piedi, dei geloni e delle unghie incarnate (D. di C.).

III. L'Ord. Minist. 6 marzo 1854 N.º 57 determina, che nei luoghi e nei casi in cui può chiamarsi in assistenza senza difficoltà una levatrice approvata, si punisca dalle *Autorità Politiche* ogni cura a lei assegnata, che da altri si presti verso pagamento, a guisa di mestiere e senza autorizzazione, semprechè comprenda in sè un'azione od un'omissione soggetta a procedura penale. Non può castigarsi a mente di questo § chi senza essere levatrice presta aiuto ad una partoriente non per mestiere ma per amore di prossimo.

IV. Nè in questa contravvenzione richiedesi un *effettivo* pericolo di vita per alcuno, ma sussiste già coll'apprestare un medicamento sia anche non nocivo e di uso domestico (D. di C.). Il danno derivatone alla salute del paziente costituisce una circostanza aggravante; se per effetto della narcotizzazione (applicazione dei vapori d'etere) gliene provenisse una grave lesione corporale (§ 152), il fatto cadrebbe sotto la sanzione del § 336 *let. d.*; se infine la cura avesse cagionata la morte dell'ammalato, diverrebbe un delitto a sensi del § 635.

V. Le Autorità politiche sono chiamate da speciali prescrizioni ad interporre il loro ufficio contro ogni sopruso, che persone addette alla medicina commetteressero nelle attribuzioni di altre, p. e. i chirurghi in quelle dei medici.

VI. Colui, il quale dà consigli da medico o presta medicinali, in un singolo caso o replicatamente, ma *senza farne un mestiere*, potrà essere im-

putabile a termini dei §§ 335 o 431, se ne derivò grave lesione o la morte del curato (1).

### § 345. (§ 100)

Vendita  
di medicini  
proibiti.  
Contrav-  
venzione.

La vendita di medicinali, la cui somministrazione è vincolata a cautele particolari in forza della norma generale sulle farmacie o di speciali disposizioni, senza che queste siensi osservate, è da punirsi come contravvenzione tanto nel proprietario e nel provveditore della farmacia, quanto nell'assistente.

I. Un requisito del fatto oggettivo, in questa contravvenzione la quale può commettersi soltanto dai farmacisti e dai loro dipendenti, si è la vendita ossia l'alienazione verso compenso:

1. Di medicinali *proibiti*, i quali a termini dell'Aul. D. di Canc. 15 settembre 1833 N.º 21227 sono i seguenti: la Starnutina di Schneeberg, l'elisir inglese, le pillole di Santa Foseca, l'ammoniacro filosofico, la terra arsenicale, l'essenza di vita di Franse e di Augusta, le pillole di Felicin, le pillole purgative del sangue, le gocce di Jenni, gli unguenti pei geloni, il balsamo di Norimberga contro le ferite, l'acque di China, il balsamo di Seehofer, la magnete salutare di Barth, il balsamo-essenza di vita, le pillole di Haas di Francoforte, di Realing, lo sciroppo medicinale, la tintura pei denti del Paraguai e di Roux, il balsamo di Schauer e di Spyk, l'elisir antiscorbutico di Vergagni, la pomata contro la scabbia, l'acqua di lauroceraso, l'essenza salutare di Kieforo, l'impastro di Bauer, l'olio rinforzante l'udito, il Lactucarium, l'elisir stomacale, i preparati di mercurio strofinati sopra carta da bruciare, la corteccia d'Augusta, gli estratti di salsapariglia in pillole, la pasta inglese contro la gotta.

2. Dei così detti mezzi segreti (arcana) sotto qualunque nome ed a qualunque scopo vengano smerciati (Pat. 25 Novembre 1775, più tardi rinnovata e da ultimo cioè nel 24 settembre 1850 per l'Ungheria).

3. Di tali medicinali, che non appartengono allo smercio ordinario, ma si estradano unicamente dietro l'ordinazione di un medico o chirurgo autorizzato, e che sono l'acido prussico, il colebico, l'olio di crotone, il purgante di Leroi, la jodina, la teriaca, la starnutina (D. Aul. 22 ottobre 1835), il biscotto di giappa contro i vermi (D. Aul. 16 aprile 1840), la cioccolata contro i vermi (D. Aul. 25 aprile 1835) e finalmente tutti quei farmaci, che vennero contrassegnati con croce nella nuova farmacopea pubblicata col Rescritto Minist. 20 ottobre 1854 N.º 275 e che sono:

Acetum Colchici « Scillae; Acidum Chloronitrosum » gallicum, » hydro-

(1) 1. D. aul. 12 febbraio 1807 N.º 1470. — I chirurghi devonsi astenere dal curare malattie interne nei luoghi, ove è un medico: contravvenendovi vengono puniti con una pena discrezionale.

2. Per analogia di detto D. aul. si può concludere, che i dottori di medicina, i quali contravvengono alla Notif. Govern. 17 dicembre 1796: che loro prescrive di astenersi dalla cura di esterne malattie là, ove esiste un chirurgo, a meno che non sieno medici-chirurghi, sono responsabili in via soltanto disciplinare.

3. A termini della *Sovrana Ris.* 3 luglio 1819 i medici militari muniti di un diploma dell'Accademia militare Giuseppina, hanno, riguardo alla pratica civile, le sole prerogative dei chirurghi.

4. *Ris. Sovrana* 18 ottobre 1845. — Resta assolutamente vietata l'applicazione del magnetismo animale e vitale a chi non è dottore in medicina e chirurgia, ed è punibile con un castigo conveniente, ma secondo le circostanze anche come esercizio illecito di medicina.

5. Il prof. Kudler rimarca, che per la contravvenzione, qualora sia altrimenti provato il mestiere cioè l'assunzione della cura per compenso da farne una fonte di guadagno, è ciò sufficiente, ancorchè si abbia all'epoca del processo trattato un solo ammalato.

chloricum concentratum crudum, » hydrochloricum concentratum purum, » hydrocyanicum » phosphoricum glaciale, » phosphoricum purum, » sulfuricum anglicanum, » sulfuricum concentratum rectificatum, » tannicum; Aether aceticus, » crudus » depuratus; Agaricus albus; Aloë lucida; Ammonia pura liquida; Amygdalinum; Aqua Amygdalarum amarum concentrata, » Laurocerasi, » Melissa, » phagedaenica decolor, » phagedaenica lutea, » plumbica, » vegeto mineralis Goulardi; Argentum nitricum crystallisatum, » nitricum fusum; Arsenicum album; Atropinum; Aurum natronato-chloratum; Baccae Spinae cervinae; Baryum chloratum; Bismethum subnitricum, Bulbus Colchici, » Scillae; Cantharides; Capita Papaveris, Chloroformium; Cortex Granati radices, » Mezerei; Cuprum acetieum crystallisatum, » chloratum ammoniacale solutum concentratum, » chloratum ammoniacale solutum dilutum, » chloratum ammoniacale cum Hydrargyro solutum concentratum, » Chloratum ammoniacale cum Hydrargyro solutum dilutum, » subacetieum crudum, » sulfuricum, » sulfuricum ammoniatum; Decoctum Pollini, » Zittmanni fortius, » Zittmanni mitius; Electuarium aromaticum cum Opio; Emplastrum Cantharidum, » Conii maculati, » Euphorbii, » Hydrargyri; Euphorbium; Extractum Aconiti, » Alöes, » Belladonnae, » Conii maculati, » Digitalis, » Filicis maris, » Hellobori nigri, » Hyoseyami foliorum, » Hyoseyami seminum, » Lactucæ virosæ, » Mezerei, » Nucis vomicae, » Opii, » Punicæ granati, » Scillae, » Secalis cornuti; Faba St. Ignatii; Folia Belladonnae, » Digitalis, » Hyoseyami, » Laurocerasi, » Nicotianæ, » Stramonii, » Toxicodendri; Frondes Sabinae, » Taxi, » Thujae occidentalis; Fructus Colocynthis; Herba Aconiti, » Belladonnae florida, » Cannabis, » Conii maculati, » Gratiolæ, » Lactucæ virosæ, » Lobeliae inflatæ, » Pulsatillæ; Hydrargyrum bichloratum ammoniatum, » bichloratum corrosivum, bichloratum rubrum, chloratum mite, » jodatum flavum, » oxydatum rubrum, » oxydulatum nigrum Hahnemanni, » stibiato sulfuratum; Jodum; Kali bichromicum crudum, » causticum fusum, » stibiato tartaricum; Kalium jodatum; Kreosotum; Lactuarium; Liquor acidus Halleri; Massa pillularum Rufi; Morphium, acetieum, » hydrochloricum; Nux vomica; Oleum Anthelminticum Chaberti, » Hyoseyami seminum pressum; Opium purum; Oxymel colchici, » Scillae; Pasta caustica viennensis; Phosphorus; Pilulae Augustini; Plumbum acetieum crudum, » acetieum depuratum, » acetieum solutum, » acetieum basicum solutum, » tannicum; Pulvis alterans Plumeri, » Cosmi; Radix Belladonnae, » Gratiolæ, » Hellebori nigri, » Jalappæ, » Ipecacuanhae, » Veratri albi; Santoninum; Scamonium; Secale cornutum; Semen Colchici, » Crotonis Tiglii, » Hyosciami, » Sabadillæ, » Stramonii; Solutio arsenicalis Fowleri; Stibium chloratum solutum, » oxydatum, » sulfuratum aurantiacum, » sulfuratum rubrum; Strychninum, » nitricum; Tinctura Aloës, » Belladonnae, » Cantharidum, » Colocynthidum, » Digitalis purpureæ, » Euphorbii, » Ipecacuanhae, » Jodi, » Lobeliae inflatæ, » Nucis vomicae, » Opii crocata, » Opii simplex, » Stramonii, » Thujae occidentalis; Unguentum Autenriethii, » Hydrargyri fortius, » Mezerei, » Sabadillæ; Veratrinum; Vinum Colchici, » stibiato tartaricum; Zincum chloratum, » cyanatum sine ferro, » oxydatum, sulfuricum, » valerianicum.

II. Chi somministra gratuitamente questi farmaci sarà punibile secondo il successo a termini dei §§ 355 e 431. Ma la presente contravvenzione esiste anche quando non ne provenne un danno.

III. Basterà il solo accennare che se tale somministrazione seguì con una determinata prava intenzione, costituirà un fatto criminoso giusta il § 5.

#### PENA DEL PROPRIETARIO DELLA FARMACIA, CHE NON NE FOSSE INFORMATO.

Il proprietario della farmacia che, non essendone informato, è imputabile soltanto di aver mancato alla dovuta vigi-

Pena del  
proprietario  
della

farmacia , lanza, verrà punito con multa da venticinque a cinquanta fio-  
che non ne rini; e da cinquanta a cento per la seconda volta. La terza  
fosse infor- mato; volta gli viene tolta la direzione della farmacia, alla quale si  
dà un provveditore.

Se al proprietario non può imputarsi una mancanza della debita sorveglianza, non può essere tenuto responsabile per la colpa dei suoi dipendenti (1).

## § 346. (§ 101)

che ne fosse informa-  
to.

Il proprietario della farmacia che era informato della vendita fatta in modo proibito, sarà da punirsi nel primo caso di contravvenzione con multa da cinquanta a cento fiorini; e da cento a duecento in caso di recidiva; e coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi secondo le più o meno importanti conseguenze, qualora dal medicinale somministrato ne fosse derivato danno ad alcuno.

I. Questa pena colpisce il *proprietario*, senza distinguere, se egli stesso vendette il medicinale, o ne permise la vendita ai suoi dipendenti.

II. La disposizione del precedente § contro la terza mancanza trova anche qui la sua applicazione.

## § 347. (§ 102)

Pena del provve-  
ditore.

Il provveditore colpevole di negligenza nella sorveglianza è punito la prima volta coll'arresto da tre giorni ad un mese, e la seconda colla rimozione dal suo servizio. Se poi egli ebbe cognizione della vendita fatta in modo proibito, sarà da punirsi con arresto rigoroso da uno a sei mesi e dichiarato incapace a servire ulteriormente in una farmacia.

Qui ripetasi riguardo alla colpa del provveditore quanto fu osservato nei due precedenti §§ rispetto alla colpa del proprietario. Il provveditore punito e *licenziato* non è impedito di potersi collocare nella stessa qualità in un'altra farmacia. Ma la dichiarazione sulla sua *incapacità a servire ulteriormente* lo esclude anche dal posto di assistente ad una farmacia, e se poi gli fu levato, in conseguenza del fatto, il diploma, resta escluso persino dall'acquisto di una farmacia.

## § 348. (§ 103)

Pena dell' assisten-  
te di forma-  
cia.

L'assistente (garzone) della farmacia, che vende medicinali in modo proibito con saputa del suo principale, è punito coll'arresto da uno a tre mesi; e coll'arresto rigoroso da tre a

(1) Avverte Kudler, che in pena della terza contravvenzione venendo tolta soltanto la direzione della farmacia, la quale a tempo indeterminato si affida ad un provveditore più vigilante, non la si deve confondere colla privazione della matricola di professione.

sei mesi ove il principale ne fosse ignaro. Nel caso di una seconda contravvenzione si deve aggiungere nella sentenza che il condannato perde la sua matricola ed è dichiarato incapace di servire più oltre quale assistente di farmacia.

Per *principale* qui intendesi tanto il proprietario, che il provveditore (1).

§ 349. (§ 104)

Qualora un medicinale venga falsificato o preparato con sostanze che hanno già perduta la loro virtù medica, oppure venga lavorato o conservato in un recipiente sporco, nocivo alla salute per le materie di cui è formato, o per altri miscugli a cui abbia prima servito, l'assistente di farmacia commette una contravvenzione, e la commette altresì il proprietario od il provveditore, in quanto l'uno o l'altro di questi ultimi sia imputabile di aver mancato alla dovuta vigilanza. Ogni medico, a cui nella cura di un ammalato occorre un simile caso, è sotto sua responsabilità in dovere di farne denuncia all' Autorità.

Falsa o cattiva preparazione di medicinali. Contravvenzione. Dovere del medico che ne viene in cognizione.

I. In tre modi si commette questa contravvenzione: 1. falsificando un medicinale e propriamente, a non preparando in piena conformità alle prescrizioni della Farmacoepa Austriaca i così detti *composita*, di cui deve una farmacia trovarsi ognora fornita, b non preparando i singoli medicamenti secondo le ordinazioni del medico; 2. preparandoli con sostanze, che hanno già perduta la loro virtù medica; 3. lavorando o conservando i medicinali in recipienti *sporchi* o *nocivi alla salute* per le materie da cui sono formati, o per altri miscugli, a cui hanno prima servito. Il danno derivatone costituirebbe una circostanza aggravante, e la prava intenzione por darebbe al fatto la qualifica criminosa.

II. La punizione colpisce chi è l'autore immediato dell'azione colpevole, quindi nella *falsificazione* del medicinale l'assistente che l'ha lavorato ed anche il provveditore od il proprietario, se presero parte nella preparazione di medicinali guasti questi due ultimi; colpirà l'assistente, qualora gli fosse nota la qualità della materia ed in farmacia ne avesse avuta della più idonea. Altrettanto dicasi se si adoperarono *vasi sporchi*; egli sarà colpevole, se aveva sottomano recipienti migliori o se fu per suo fatto, che sieno stati sporchi. In tutte le volte, in cui si punisce l'assistente, possono esserlo ad un tempo il proprietario ed il provveditore, se mancarono alla sorveglianza loro incumbente.

III. La responsabilità e la punizione del medico non si regola sopra questo §, ma a norma delle particolari disposizioni di legge emanate per il personale medico, a meno che non gli fossero applicabili i §§ 333 o 451 o ben anco alcuna disposizione della I. parte del Cod. (2).

(1) Venendo levata la matricola, si cade nell'incapacità di acquistare in avvenire una farmacia. Istruzione per i farmacisti dell'anno 1808, non che l'altra approvata con D. della Canc. aut. 12 gennaio 1834 N.° 31451.

(2) Il testo italiano omise la particella disgiuntiva « *oder, oppure* » fra i termini « *sporco* e *nocivo* » il che porta la differenza, che mentre secondo il testo tedesco il preparare il medicinale in un vaso sporco è già una contravvenzione, come ne è una il prepararlo in un vaso nocivo, pel testo italiano lo è appena il prepararlo in un vaso, che oltre essere sporco sia anche nocivo.

## § 350. (§ 105)

Pena dell' assistente di farmacia;

L'assistente di farmacia è punito la prima volta coll'arresto per una settimana, e la seconda coll'arresto inasprito della stessa durata. La terza volta è condannato a servire di nuovo in qualità di praticante fino a che, in un nuovo esame, abbia dato prove di cognizioni sufficienti e dell'esattezza necessaria nella preparazione dei medicinali.

Lo si ammetterà al nuovo esame (che un assistente assai esperto, ma irreflessivo, potrebbe sostenere con successo anche subito), appena, dopo che il principale potrà attestare, che abbia acquistato una tranquillante attenzione e precisione nel disimpegno delle sue mansioni.

## § 351. (§ 106)

del proprietario;

Il proprietario della farmacia è punito la prima volta con multa di cinquanta fiorini, e di cento in caso di recidiva. Ripetendosi di frequente simili casi, gli si mette un provvedimento a tempo indeterminato.

È facoltativo al proprietario d'insinuarsi all'Autorità politica per il lievo dell'interdizione, tostochè potrà produrre prove di essersi corretto.

## § 352. (§ 107)

del provveditore della farmacia.

Il provveditore della farmacia è punito in simile caso la prima volta coll'arresto di una settimana; la seconda coll'inasprimento dell'arresto mediante digiuno; in caso di frequenti recidive, è rimosso dal servizio di provveditore.

Qui non si dà la dichiarazione d'incapacità, di cui parla il § 347.

## § 353. (§ 108)

Scambio di medicinali nella farmacia. Contravvenzione. Pena.

Venendo scambiati o distribuiti erroneamente medicinali in una farmacia, chi li ha dispensati è punito per questa contravvenzione coll'arresto di una settimana, che può essere ancora prolungato fino a tre mesi ed anche inasprito in caso di una disattenzione notevole per gravità o frequenza.

Questa contravvenzione, la quale si commette dal proprietario, provveditore od assistente, secondochè l'uno o l'altro scambia o distribuisce erroneamente i medicinali od è causa col suo colpevole operato, che un tanto avvenga, presuppone medicinali bene preparati e non proibiti, consistendo in ciò, che si estrada alla parte una medicina diversa da quella, che dessa chiese o che fu per lei ordinata, oppure vi unisce una falsa segnatura (etichetta) sul modo di prenderla. Anche qui il danno, che ne derivasse, renderebbe l'azione punibile secondo l'esito a norma dei §§ 335 e 431, concorrendovi poi una prava intenzione, si procederebbe in base alle determinazioni della I. parte del Cod.

## § 354. (§ 109)

Fuori delle farmacie autorizzate ed anche di quelle che i medici e chirurghi di campagna approvati tengono nelle loro case, è vietata la vendita di medicamenti interni od esterni, la cui somministrazione è soggetta a speciali prescrizioni restrittive, quando non se ne sia ottenuta dall'Autorità apposita licenza. Questa vendita è punita come contravvenzione col l'arresto da uno a tre mesi, da inasprirsi ove siasi continuata per più mesi. Risultando poi dal processo che la vendita di simili medicinali abbia avuto conseguenze nocive, la pena si è dell'arresto rigoroso da uno a sei mesi.

Ven-  
dita non  
autorizzata  
di medica-  
menti in-  
terni ed e-  
sterni.  
Contrav-  
venzione.  
Pena.

I. Da questa disposizione si deduce, che può rendersi colpevole a termini della stessa *ognuno*, senza differenza di stato o di occupazione, quando senza essere un farmacista, e senza essere stato autorizzato a ciò distribuisce dietro compenso un qualunque medicamento interno od esterno (medicamento, la cui denominazione sarà a concretarsi all'occorrenza coll' aiuto di esperti) (D. di C.)

II. Ai droghieri fu con D. della Camera Aul. 14 aprile 1827 N.º 18332 concessa la vendita di materie medicinali all'ingrosso ed al minuto, eccettuate le proibite; ma non è poi loro permesso di preparare farmaci quali si fanno per ordinazione medica, o di vendere al minuto medicamenti, la cui vendita è stata espressamente vietata; come sono tutti i mezzi purgativi, narcotici e promoventi il vomito, gli estratti di erbe, il tartaro emetico, il mercurio diluito, la pietra infernale, la polvere corrosiva, le tinture, gli spiriti, la starnutina, la teriaca, la carta inglese contro la gotta ec. Anche ai venditori di erbe essiccate è inibita ogni preparazione di farmaci (p. e. mescolanze di più thè diversi) (D. aul. 9 marzo 1826). È interdetto anche ai medici e chirurghi di distribuirne (D. aul. di canc. 27 gennaio 1829 N.º 2200), ed i medici omeopatici devono ritirare dalle farmacie le loro tinture composte (D. aul. di canc. 9 settembre 1846 N.º 41201). Possonsi vendere tinture per gli occhi e per i denti dai soli farmacisti e chirurghi muniti di diploma. I veterinarii ed i maniscalchi, approvati alla cura di animali, devono essere in tutti i momenti forniti dei medicinali di prima necessità, ma non possono, sotto comminatoria d'essere trattati a mente di questo §, rilasciarne una dose benchè minima per la cura delle persone. Egli è infine proibito il commercio girovago con unguenti e con impiastri ed in genere con medicinali semplici e composti ad uso degli uomini e degli animali (Patente sul commercio girovago 4 settembre 1852 N.º 252 § 12 let. d).

III. Un requisito essenziale di questa contravvenzione si è la distribuzione, per compenso, di medicinali da parte di persone a ciò non autorizzate (D. di C.). Che se ne derivasse un pregiudizio, avrebbero applicazione secondo la di lui gravità, i §§ 335 e 461 (1).

(1) I. Dal fin qui esposto si desume, che al droghiere è permessa la vendita all'ingrosso od al minuto della materia prima di un medicinale, si eccettueranno però gli articoli, la cui vendita per riguardi sanitari e di polizia venne espressamente proibita affatto o limitata allo smercio all'ingrosso.

II. Chi vuol porre in commercio un medicinale sotto qualsiasi denominazione, p. e. come un preservativo, un segreto contro date malattie, pillole miracolose, deve insinuarsi alla Luogotenenza per averne la licenza. I segreti « arcana » possonsi vendere nelle sole farmacie. Notif. 25 giugno 1819 N.º 22467 dell' Austria Inf. e Notif. Govern. Veneta 23 febbraio 1838 N. 6207.

## § 355. (§ 110)

Al con-  
travvento-  
re viene  
anche tol-  
ta la prov-  
visione.

Il venditore è inoltre obbligato, sotto comminatoria di inasprimento della pena, di consegnare all'Autorità tutti i medicinali preparati, materiali ed utensili, di cui fosse provvisto. Gli stranieri che si fanno rei di questa contravvenzione, sono da sfrattarsi da tutt' i Dominii dell' Impero austriaco.

I. Trattandosi qui d' *inasprimento di pena*, egli è chiaro, che venendo scoperto dopo l' espiazione della pena, come il colpevole abbia occultato qualche medicinale, non si possa perciò solo attivare in di lui confronto una nuova procedura penale.

II. Per *utensili* s' intendono quelli, che servono immediatamente ed esclusivamente allo smercio dei medicamenti e non anche le misure, i pesi ec. Il ricavo di ciò, che può alienarsi, passa al fondo dei poveri; il restante è da distruggersi.

## + § 356. (§ 111)

Colpa di  
un medico  
per igno-  
ranza.  
Contrav-  
venzione,  
delitto.  
Pena.

Un medico, che nella cura di un ammalato ha commesso errori tali che palesino la sua ignoranza, è colpevole di una contravvenzione, qualora ne sia derivato un grave danno, al corpo; e di un delitto se l' ammalato sia morto. Gli deve perciò esser interdetto l' esercizio dell' arte medica fino a che un nuovo esame non provi di aver acquistate le cognizioni che gli mancavano (1).

## + § 357. (§ 112)

Colpa  
di un chi-  
rurgo per  
ignoranza.  
Pena.

La stessa punizione è da applicarsi anche ad un chirurgo, che con operazioni imperitamente eseguite sopra un malato, abbia prodotto alcuna delle conseguenze indicate dal precedente paragrafo.

I. In amendue i §§ il fatto punibile presuppone: 1. la morte od una grave lesione corporale (§ 152) del malato; 2. che queste conseguenze dipendono da un trattamento *interno* del medico, non giustificabile nel suo scopo, o da un' operazione imperitamente eseguita dal chirurgo, vale a dire, non applicata secondo le regole dell' arte o che non era assolutamente da farsi, e per *operazione* s' intende, avuto riflesso alla relazione dei due §§, ogni cura medica *esterna*; 3. che questo trattamento contrario ai precetti dell' arte sia derivato da *ignoranza* del medico o del chirurgo, i quali poi sarebbero responsabili di un crimine di omicidio, di uccisione o di grave lesione corporale, qualora l' avessero fatto con una determinata prava intenzione. Non ci è dato di

(1) Kudler intende per « grave danno al corpo », che l' ammalato sia morto o caduto in uno stato di consunzione « *Siechtheit* », per il quale intende poi una tale mancanza di salute da non essere più speranza di guarirne e che lascia temere, che finirà solo colla morte. Osserva anche, come qui si faccia un' eccezione alla regola generale del § 238, in quantochè non sussiste alcuna contravvenzione nel caso, che il danno non sia così grave, da risanare p. e. malgrado la cura sbagliata, in forza della buona costituzione fisica dell' ammalato.

meglio spiegare la contravvenzione sotto il punto giuridico, e relativamente al materiale di fatto, il giudice deve attenersi al parere peritale, da richiamarsi da una facoltà medica a sensi del § 85, Reg. di Proc. pen., onde non farsi ligiar ad un voto di singoli colleghi dell' incolpato.

II. Un fatto simile per colpa di una levatrice sarebbe imputabile a termini del § 335. Ad un ostetrico in un tal caso s' interdirebbe non solo l' esercizio dell' ostetricia ma eziandio ogni qualunque pratica chirurgica (Dec. Aul. di Canc. 19 luglio 1827 N. 47442).

Letteratura. *Neubold*: Sul trattamento degli errori commessi nella pratica chirurgica. Vienna 1834.

+ § 358. (§ 113)

Un medico od un chirurgo che ha assunto la cura di un ammalato e può essere convinto di averla in progresso essenzialmente negletta con effettivo danno della di lui salute, viene condannato per questa contravvenzione ad una multa di cinquanta a duecento fiorini. Essendone derivata una grave lesione, e perfino la morte dell'ammalato, sarà applicata la disposizione del § 335.

Contravvenzione di trascurata cura di un ammalato da parte di medici o chirurghi. Pena.

I. Havvi una *trascurata* assistenza di un ammalato, quando una persona dello stato sanitario non adempie il dovere di prestare una cura diligente e premurosa ad un ammalato, dovere, a cui si obbligò con promessa espressa all' occasione, che fu assunto in servizio, e che è prescritto nello statuto organico sanitario. Si verifica anche quando il medico od il chirurgo arriva *troppo tardi* in un caso, nel quale fa d' uopo di un assai *pronto soccorso* (D. di C.). Da parte dei chirurghi la si commetterà specialmente nei casi di un' interna operazione se non s' attengono alle prescrizioni vigenti di chiamare in assistenza un medico, quando si tratti di casi complicati. La *trascuranza* deve essere stata *essenziale*, vale a dire tale, che il danno derivatone ne sia stato una conseguenza necessaria. Siccome un elemento della contravvenzione si è, che ne sia stata causata la trascuranza, così l' intervento di una prava intenzione darebbe al fatto la qualifica criminosa d' omicidio, d' uccisione o di grave lesione corporale. Anche qui il giudice è legato al giudizio dei periti, a meno che non si tratti di una trascuranza manifesta p. e. di non aver mai fatto alcuna ricerca sullo stato dell' ammalato ecc.

II. Le levatrici in un tal caso si tratteranno a norma del § 360.

III. Non v' ha dubbio, che il medico ha assunta la cura di un ammalato, ogniquivolta si è informato dello stato di lui, gli ha prescritta una ricetta ed una regola di cura e di contegno ed ha promesso di ritornare a lui (D. di C.). All' incontro si riterrà cessato il suo obbligo, tostochè l'ammalato, sano del resto di mente, ha dichiarato di non aver più alcuna fiducia nel medico, e di non voler più sapere di lui (D. di C.).

IV. L' aver ricusato la cura di un ammalato è punibile, in quanto siasi assunto al principio della pratica la positiva obbligazione di curare ogni qualunque ammalato. Stando poi alle dannose conseguenze, sarebbe da trattarsi a mente dei §§ 335 e 451, qualora si prescindà da una concorrente prava intenzione, che qualificerebbe il fatto a crimine.

§ 359.

I medici, i chirurghi, gli speciali, le levatrici ed i visitatori dei morti, sono obbligati di denunciare immediatamente all' Autorità ogni caso di malattia, di ferimento, di parto o di

Omes-  
sa denun-  
cia di so-  
spetti casi  
di malattia

o di morte  
da parte  
del perso-  
nale sani-  
tario.

Contrav-  
venzione.  
Pena.

morte in cui sorga il sospetto di un crimine, di un delitto od in genere di una violenta lesione recata da altri. L'ommissione di tale denuncia è punita, quale contravvenzione, con multa da dieci a cento fiorini.

I. L'obbligo, qui espresso, incombe non soltanto al medico curante, ma anche ad ogni altro, chiamato a consulto, ed incombe poi a tutte le persone enunciate in questo § anche quando la lesione è leggera (D. di C.).

II. Havvi il sospetto, che la lesione sia stata recata da altri, quando l'offeso non sa addurne una causa o ne adduce una, la quale non è attendibile per la qualità della lesione e per tutte le altre circostanze concomitanti.

III. L'ommissione di denunciare, accompagnata dall'intenzione, di cui parla il § 214, si qualificerebbe in crimine, e se lo fosse invece da quella del § 307, in contravvenzione (1).

### § 360. (§ 114)

Trascu-  
rata assi-  
stenza di  
un amma-  
lato da par-  
te dei suoi  
attinenti.

Contrav-  
venzione.  
Pena.

Venendo provato che quelli ai quali o per dovere di natura o per obbligo assunto incombe di aver cura di un ammalato, gli abbiano lasciato mancare del tutto la necessaria assistenza medica, potendosi procurarla, sono dessi puniti come colpevoli di una contravvenzione, a seconda delle circostanze, coll'arresto da uno a sei mesi.

I. Questo dovere incombe ai genitori ed ai figli naturali, adottivi o d'elezione, al coniuge, agli altri prossimi parenti e nominatamente a quelli conviventi in comunione domestica, ai tutori, agli infermieri, alle persone di servizio ec. Per *necessaria assistenza* intendosi quella, che assolutamente si richiede per risanare l'ammalato o per prevenire un maggior malanno: egli è quindi un elemento di questa contravvenzione, che alla mancanza dell'assistenza medica sia susseguita la morte oppure una malattia più grave, imperciocchè risanando l'infermo senza l'aiuto medico, questo non sarebbe stato necessario. Ciò che qui si disse degli ammalati, lo si ripeta per le partorienti, pei neonati e per gl'infermi di lesione esterna, p. e. nelle ferite, nelle fratture delle gambe ec.

II. Si castigheranno a norma di questo § anche le levatrici, che non adempiono ai doveri, loro devoluti per legge nell'assistenza delle partorienti, e delle puerpere, e che consistono nel chiamare a tempo un ostetrico od un medico, trattandosi di casi complicati (§ 5 dell'Istruzione), di esperire zelantemente tutti i mezzi onde richiamare in vita gl'infanti nei casi di morte apparente (§ 7) e di non lasciare le puerpere primachè sia cessato il pericolo di un'emottossia (§ 8).

III. Anche qui la prava intenzione, occorsa nell'ommissione, qualificerebbe la morte o la grave lesione dell'ammalato a crimine; ciò che è espressamente contemplato nel § 139 riguardo ai neonati.

(1) Questo § ha derogato alla Notif. Gov. Ven. 21 giugno 1828 N.º 24642, che prescriveva la denuncia indilatamente od entro 24 ore alla Superiorità politica, od all'Ufficio di polizia più vicino, affidava alle Delegazioni Provinciali la cognizione di tale contravvenzione. Le discipline poi da osservarsi nel seppellimento dei cadaveri umani si contengono nel D. aut. di Canc. 41 agosto 1838 N.º 2034. Gioverà infine di avvertire, che a tenore della Circolare della Luogotenenza Veneta 10 aprile 1855 N.º 7543, si devono denunciare agl'I. R. Tribunali Provinciali i casi di morte violenta ed anche di lesioni corporali, comunque giusta le informazioni sieno seguite per causa del tutto accidentale e non per fatto deliberato o per negligenza di alcuno, spettando alla Autorità giudiziarie il deliberare in proposito.

## § 361. (§ 115)

Chi senza espressa licenza dell'Autorità fa traffico di arsenico o di qualunque altra sostanza velenosa, o di merci che da speciali disposizioni sono pareggiate ai veleni, commette una contravvenzione ed è punito con multa da cinque a cinquanta fiorini, o coll'arresto da uno ad otto giorni, in quanto i seguenti paragrafi non contengano penalità speciali.

Traff. o di veleno senza autorizzazione. Contravvenzione. Pena.

I. La più completa tavola sinottica dei veleni e degli articoli equiparati ai veleni contiensì nei D. Aul. di Canc. 12 ottobre 1837 N. 22702 e 24 gennaio 1839 N. 1852, il quale ultimo li divide in quattro categorie:

1. Materiali e preparati, che a motivo della loro applicazione tecnica, si possono vendere dai commercianti autorizzati alla vendita dei veleni o dai fabbricatori chimici autorizzati alla loro preparazione, ma sì dagli uni, che dagli altri soltanto a coloro, che ne abbisognano per la loro professione, osservando tutte le vigenti prescrizioni stabilite dalle leggi pel commercio dei veleni, e sono l'arsenico allo stato metallico (regolo d'arsenico), i suoi acidi ed ossidi, il sale d'arsenico, non che tutti i suoi composti sì artificiali che nativi di ogni sorta (colori minerali) sotto qualunque denominazione; il sublimato corrosivo, eloruro di mercurio; il muriato d'ossido di mercurio; la pietra infernale, il croco d'antimonio, il mercurio precipitato bianco, solfato di rame e d'ammoniaca, il solfato di zinco artefatto, l'idriodato di potassa e tutti gli altri preparati di jodio ad eccezione del cinabro di jodio, e l'acido prussico e tutti gli olii eterei e le acque, che lo contengono, come quelle di lauro ceraso, di mandorle amare, gli alcaloidi vegetabili velenosi, come morfina, stricnina, veratrina, emetina ecc.; l'agarico, i grani di kokele. Infine col D. Aul. di cane. 10 ottobre 1847 N. 1091, si assunsero nella presente categoria dei veleni narcotici tutte le specie di etere e di nafta.

2. Materiali e preparati velenosi, i quali venendo adoperati esclusivamente nella medicina, non possono venderli dai commercianti che agli speciali ed a nessun'altra persona: e sono tutte le piante velenose indigene, cioè: l'accanto con tutte le sue specie, l'alisma piantaggine, l'anemone nemorosa, pratenese, pulsatilla, l'aristolochia clematide, l'arnica montana, l'aro macolato, l'asaro europeo, l'atropa belladonna, brionia bianca e dioica, la calta palustre, i capi del papavero sonnifero, il chenopodio ibrido, il cherofilo silvestre e temulento, il ciclamine europeo, la cicuta virosa, il cinapo eretto, la clematide, il conio macolato, il colchico autunnale, il dasne mezzereo, laureola e timelea, la datura stramonio, la digitale purpurea, l'elleanor fetido e nero, l'enante fistolosa e crocata, l'erro ervilla, l'etusa cinapio, l'euforbio con tutte le sue specie, il fellandrio acquatico, la graziola, l'idrocetico volgare, l'iosciammo bianco e nero, la lattuga scariola e virosa, il ledo palustre, il legno di dulcamara, il loglio temulento, il mercuriale perenne, il paride quadrifoglio, la piombaggine europea, il pruno latroceraso, il rafano rafanistro, il ranuncolo con tutte le sue specie, il sambuco corticeo e germogli, fio latifoglio ed angustifoglio, il solano nero, il veratro bianco, il chelidonio maggiore, il rhus radicante e tossicodendro, la scilla marina, la segale cornuta, i semi del ricino, il somacco; e le piante velenose esotiche, cioè la corteccia di geoffrea del Surinam e della Giamaica, la faba di S. Ignazio, i frutti della coloquintide, il fungo bianco, la noce vomica, l'olio di crotone, l'oppio e la radice di gialappa, la radice d'ipeccacua, la resina d'euforbio e di scammonio, il rododendron erisanto e ferrugineo, i semi della sabadilla, la spigelia antelmia e del Mariland, la stafisagria, il tiglio delle Molucche, tutte le specie d'aloè, ed inoltre del regno animale le cantaridi e le mosche di Spagna.

3. Materiali e preparati velenosi, che i commercianti non possono tenere o

da tavola 26. 900.  
 1839. fa pubb. la  
 24. 1839. 11.  
 24. 1839. 11.  
 24. 1839. 11.

quindi neppure vendere a chicchessia o perchè la loro preparazione e vendita è affidata esclusivamente agli speciali o perchè con essi si avvelenano gli animali o se ne fanno altri abusi, cioè le miniere d'arsenico, l'arsenico nativo, il veleno per le mosche, ratti e zanzare, le bacche di cocco, la corteccia d'angustra vera o falsa.

4. Materiali e preparati velenosi, che i commercianti possono vendere senza osservare le vigenti prescrizioni stabilite dalla legge pel commercio dei veleni, come per quelli indicati nella categoria I, ma dei quali però la vendita al minuto si deve fare a persone conosciute e si avrà una speciale attenzione, perchè questi veleni vengano ben conservati, evitando ogni sbaglio e mescolanza con altre merci, e sono l'acido nitrico fumante, l'acquaforte, l'acido nitrico concentrato, l'olio di vitriolo, l'acido di acetosella, muriatico concentrato e saccarino, la pietra caustica, il litargirio, il minio, la cerussa bianca, lo zucchero di saturno, il massicot, il giallo di Cassel, inglese, napoletano e di cromo, il vitriolo bleu, il verderame di Francia o distillato o cristallizzato, il vitriolo di zinco o bianco, il magistero di bismuto, il muriato di stagno d'oggi sorta, il vetro d'antimonio, il jodio, il cinabro di jodio, la gommagotta. *S. M.*

II. Oltre ciò sussistono in ogni dominio prescrizioni assai differenti fra loro sui luoghi, in cui, a chi e per parte di chi gli possano vendere veleni, prescrizioni, che torna superfluo di riportare, atteso il disposto del §, che occorra in ogni caso *l'espressa licenza dell'Autorità* (D. di C.).

III. Questa contravvenzione viene commessa da chi soltanto distribuisce veleno per un guadagno (D. di C.); cosicchè il farlo per imprudenza e gratuitamente andrebbe punito a mente dei §§ 335 e 431 (1).

### § 362. (§ 116)

Pena del negoziante non autorizzato al traffico di veleni, quando abbia osservato le cautele della legge.

Un negoziante o merciaio, con fondaco fisso o bottega aperta, il quale vende veleno senza esservi autorizzato, benchè osservi le cautele prescritte dalla legge per la vendita di veleni con licenza, è punito per questa contravvenzione, la prima volta che viene scoperto, con multa da venticinque a cento fiorini in proporzione delle sue sostanze, oltre la perdita delle merci velenose; nel secondo caso colla doppia multa o coll'arresto di un mese; la terza volta poi colla decadenza dall'esercizio del suo negozio.

I. Le cautele qui accennate consistono, oltrechè in quelle contemplate dal precedente §, in ciò: 1. che ogni compratore debba essere fornito di una *regolare licenza dell'Autorità*; 2. che il negoziante o merciaio sia provveduto di un *regolare registro di annotazioni*, che nominatamente i farmacisti non estradino veleni sotto qualsiasi pretesto senza un'ordinazione ed in tal caso lo facciano in quantità puramente necessaria per l'immediato uso medico (§§ 352 — 354).

II. Un negoziante o merciaio, il quale osservi alcune, ma non tutte le predette cautele, è da punirsi a termini di questo § più rigorosamente di colui, che le ha osservate tutte (2).

(1) Si chiama veleno ogni sostanza, la quale data ad una persona anche in piccola dose, eccettuato il caso di una speciale malattia, per forza propria cagiona un pericolo di vita od anche la morte. Bernt: Medicina legale. Vienna 1813.

(2) Kudler, sciogliendo il quesito: come sia a decidersi il caso, che il negoziante o merciaio osservi solo in parte le cautele di legge, si richiama allo spirito umano della nostra legislazione per deviare dalla stretta interpretazione della legge, per la quale sarebbe a punirsi a termini del § 363, in quanto si debba invece attenersi nei casi non decisi da una espressa disposizione a quella che è più mite, e per abbrac-

§ 363. (§ 117)

Un negoziante o merciaio, che non autorizzato alla vendita di merci velenose, ne vende senza osservare le cautele prescritte, perde il diritto all'esercizio del suo negozio già la prima volta in cui viene scoperto; ed è punito coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi risultando dal processo che questo illecito traffico venne in tal modo continuato per non breve tempo. Che se ne fosse provenuta la morte od una grave lesione corporale di alcuno, il colpevole sarà trattato a sensi del § 335.

Quando non le abbia osservate. Delitto e contravvenzione.

Egli è chiaro, che le merci velenose invenzionate non si lasciano al contravventore. Il danno derivatone costituirebbe una circostanza aggravante; ma se degenerasse sino alla morte di alcuno, darebbe al fatto la qualifica di un delitto (§ 335).

§ 364. (§ 118)

Merciaiuoli girovaghi o che vanno di casa in casa portando in vendita arsenico bianco o giallo, polvere per distruggere ratti o sorci, veleno per le mosche, orpimento pel bestiame, coccoli di levante od altre merci di specie velenosa, commettono una contravvenzione e sono puniti colla perdita delle merci stesse e della licenza da merciaiuolo girovago, ed altresì coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi, a misura del tempo a cui protrassero il traffico illecito e del danno che avessero occasionato.

Vendita di veleno senza autorizzazione da parte di merciaiuoli girovaghi. Pena della contravvenzione.

I. La presente sanzione penale colpisce a differenza del § 362 tutti i merciaj, che non tengono aperto regolarmente una bottega od un fondaco, e quindi chi tiene banchetti, chi apre bottega in occasione di una fiera ed i merciaiuoli girovaghi, ai quali la patente 4 settembre 1852 N.º 252 (§ 12) inibisce la vendita d'ogni qualunque veleno (let. e), del mercurio, dell'antimonio (let. f.), di tutti i preparati mercuriali, d'antimonio e di piombo (let. g.) e di tutti gli acidi minerali (let. i).

II. La contravvenzione comprende tutti i veleni indicati al § 364, ed è già commessa colla detenzione di tali merci da parte delle sunnominate persone, ancorchè non ne abbiano per anco fatto alcuna vendita (1).

§ 365. (§ 119)

Nei farmacisti ed in quei commercianti che sono debitamente autorizzati al traffico di veleni, è punita come contrav-

Incauta vendita di veleni. Contravvenzione.

ciare quindi l'opinione più mite, abbracciata anche da Frühwald, tostochè il negoziante o merciajo ha osservato le prescrizioni sul ritiro della licenza e l'ha anche diligentemente custodita, essendo questa cautela la più importante (Vedi la sanzione penale dei §§ 366 e 367).

(1) Le decisioni penali, compresa quella, in cui il Giudizio penale pronuncia la perdita della licenza, si dovranno partecipare all'Autorità, che ha rilasciato la licenza sul traffico girovago. Patente Imp. 4 settembre 1852.

venzione ogni omissione delle cautele portate dai relativi regolamenti, come pure ognuna delle colpe indicate nei §§ 366-368.

I. Già al § 362 si ricordò rispetto ai *farmacisti*, che loro non è lecito di vendere veleno ad alcuno fuorchè sopra un'ordinazione medica (D. aul. di canc. 5 febb. 1835 N.º 2804), ed a quel § si fece anche menzione delle cautele essenziali, che i *negozianti* devono osservare in tal riguardo.

II. I seguenti §§ comminano pene per la somministrazione di veleni a taluno, che non abbia il prescritto permesso, per la omessa tenuta di un registro di annotazioni e per la negligente custodia e segregazione dei veleni. Il D. aul. di canc. 23 luglio 1829 N.º 9827 contiene oltreciò altre cautele: p. e. che tutti gli utensili destinati alla vendita dei veleni, come mortaj, cutchaj, pietre da macina, misure, pesi ecc., non si adoperino ad un altro scopo, ma si custodiscano nel ripostiglio dei veleni; che debbansi conservare i foglietti di permesso, i viglietti di ricevimento rilasciati dagli industriali che sono autorizzati a ritirare veleni; che la somministrazione dei veleni può farsi dal solo proprietario o da un suo dipendente fidatissimo, e giammai dagli apprendisti e da altri assistenti; che le merci velenose si consegnino sigillate al compratore e colla soprascritta veleni ec. Anche l'omissione di queste cautele sarebbe da punirsi, come contravvenzione a sensi del § 365; siccome poi questo § non contiene una sanzione generale, così in analogia al § 459 si applicherà la pena comminata nei §§ 366 - 368 per quel caso, il quale più da vicino armonizza coll'omissione della cautela in discorso.

### § 366. (§ 120)

Somministrazione di veleno ad alcuno che non abbia il prescritto permesso.

Pena.

In particolare essendosi somministrato veleno ad alcuno non legittimatosi col prescritto permesso, la pena consiste la prima volta in multa da cinque a cinquanta fiorini, la seconda nella perdita del negozio (1).

I. L'Autorità politica del luogo, in cui dimora il compratore, deve dar<sup>e</sup> il permesso in iscritto ed esprimervi il nome, cognome, lo stato, ed il luogo di dimora del compratore, la qualità e la quantità del veleno, non che lo scopo dell'acquisto. Nè si possono da loro emettere permessi per l'acquisto di veleni, affine di distruggere i sorci, i topi ecc. Ai merciaj ed ai negozianti corre poi l'obbligo di fermare e denunziare all'Autorità ognuno, che chiede qualche veleno senza legittimarsi col permesso, o che provveduto di questo fa loro trasparire alcun che di *sospetto* (Ordinanza 10 settembre 1803).

II. Si commette questa contravvenzione anche col somministrare il veleno ad una persona diversa da quella, al cui nome è esteso il permesso, o per un altro scopo od in una quantità maggiore della autorizzata; imperciocchè una tale vendita seguirebbe al certo senza il permesso dell'Autorità.

III. I farmacisti, gli artisti, i fabbricatori e gli artigiani, i quali in virtù delle loro occupazioni sono autorizzati a ritirare veleni, possono ricevere dai negozianti di veleni o fabbricatori, da loro personalmente conosciuti, le merci velenose occorrenti verso viglietti di ricevimento scritti di loro mano e contenenti oltre il nome, cognome e domicilio, la qualità e la quantità del veleno e l'uso, a cui devono servire. Non ritirandole poi in persona, si consegneranno soltanto ad un loro dipendente, che ben si conosce o che si legittima con un particolare scritto

(1) Si avverte che il termine « negozio » non corrisponde al relativo termine « Gewerbe » del testo tedesco, il quale ultimo significa « professione, commercio ».

## § 367. (§ 121)

Risultando dal processo che nella vendita del veleno non fu tenuto un apposito registro, nel quale sono da iscriversi esattamente le persone alle quali si fece la somministrazione del veleno, l'epoca in cui questa avvenne ed il permesso verso la cui esibizione soltanto può seguire una tale vendita, questa omissione viene punita la prima volta con multa da dieci a cinquanta fiorini; la seconda fino a cento fiorini; ed in caso di recidiva ulteriore, alla perdita del negozio.

Omissione  
tenuta del  
prescritto  
registro.  
Pena.

I. Questo registro, che deve tenersi da ogni trafficante e fabbricatore di veleni, ha le seguenti rubriche: 1. quando, 2. donde, 3. qualità, e 4. quantità, di veleno, che ha ricevuto o fabbricato, 5. a chi, 6. in qual giorno, 7. qualità, 8. quantità e 9. a quale scopo ne vendette o consumò, 10. in qual giorno, di quale qualità ed in quale quantità ne passò dal magazzino o cantina in negozio per la vendita al minuto (D. aul. di canc. 23 luglio 1829 N.° 9827).

II. Nel registro si conserveranno scrupolosamente i permessi, menzionati nel precedente §; ma questa custodia non scuserà dalla tenuta irregolare del registro e tanto meno poi dalla nessuna tenuta del medesimo.

III. La contravvenzione presente e quella contraddistinta al § 366 si commette sempre dal proprietario o dal direttore del negozio, siane egli l'immediato autore, o lo sia un suo dipendente, punendo la legge il difetto in genere della debita sorveglianza.

## § 368. (§ 122)

Il capo del negozio o della farmacia è responsabile della trascuratezza che si riscontrasse nel tenere debitamente separate le merci velenose dalle altre, o nel contrassegnarne o nel rinchiuderne i recipienti. La semplice omissione della dovuta precauzione si punisce la prima volta che viene scoperta con multa da cinque a venticinque fiorini; e col doppio della multa in casi ulteriori.

Negli-  
genza nel-  
la custodia  
e nella ar-  
gregazione  
dei veleni.  
Pena.

I. Chi è autorizzato al traffico dei veleni, è tenuto in forza delle surriferite disposizioni di custodire il veleno sia in cantina sia in magazzino, sia nel negozio entro cassetti, scatole, vasi di vetro ec. separati da ogni altra merce, di distinguere questi recipienti colle più conosciute soprascritte dei veleni contenutivi, di chiuderli in un generale repostiglio, la cui porta porti l'iscrizione di merci velenose e di lasciarne la chiave a nessun altro, che al provveditore od al dipendente più attempato e fidato e giamaai a donne, agli assistenti ordinarii ed agli apprendisti (Notificazione 29 luglio 1797 § 7).

II. Si rimise in specialità a farmacisti colla Notificazione 31 settembre 1848 N.° 50633 una specifica delle merci, che devono tenere sotto chiave, e sono: Acetus plumbi cryst. sol.; Aqua laurocerasi; Herb. belladonnae, Frond. sabinæ; Gum. euphorbii; G. guttae; Extr. belladonnae, gratiolæ, hyosciami, opii, stramonii, Liquor mercurialis; Muriat. hydrarg. corrosivi, mitis, ammoniacalis; M. stibii; Ol. folior. persicortum; Ol. sabinæ; Oxidal. hydrarg. ammoniac., O. h. nigr. moscati; Oxydum hydrorg. rubrum; Oximel neruginis; Pulvis gum. euphorbii, gum. guttae cantharidum, rad. belladonnae, opii; Rad. belladonnae, Res. jalappæ; Tart. lixiv. stibiatus; Tinct. cantha-

ridum, euphorbii, colocinthidum, opii simpl. et composita. Col D. aul. di canc. 10 ottobre 1847 N.° 1091 si prescrisse la custodia sotto chiave anche di tutte le materie eteroformi.

III. I trafficanti di erbe, che possono anche vendere veleni, li devono custodire non già in negozio, ma in un magazzino, separatamente da tutte le altre erbe (Notif. 10 settembre 1803).

IV. La contravvenzione è già consumata coll' inadempimento delle sopraindicate cautele.

+ § 369. (§ 123)

Pena  
pel caso di  
danno de-  
rivato ad  
alcuno.

Contrav-  
venzione e  
delitto.

Qualora per effetto di tale omissione fosse avvenuto realmente uno scambio di altre merci con veleni, e ne fosse derivata la morte od una grave lesione corporale di alcuno, la pena sarà quella portata dal § 335.

+ § 370. (§ 124)

Prescri-  
zione pe-  
gli eser-  
centi indu-  
strie in cui  
si adopera-  
no veleni.

Con-  
travvenzio-  
ne e delit-  
to in caso  
di manca-  
ta osser-  
vanza.

Pena.

Il maestro o chiunque ha la direzione di un mestiere o di un'industria, in cui s'adoperano veleni o sostanze velenose, è obbligato di tenerli sempre sotto la sua custodia e di osservare, in caso di spedizioni, le particolari norme in proposito. L'ommissione di queste cautele è punita come contravvenzione con arresto da tre giorni ad un mese, se non ne è derivato danno ad alcuno; ed a sensi del § 335 se ne segue la morte od una grave lesione corporale di qualche persona.

I. Il D. aul. di canc. 15 marzo 1841 N.° 14117 dà norme sul modo di imballare le merci velenose, da spedirsi altrove. I corpi velenosi, dopo averli involti da prima in carta, si collocano in ceste, incastrate a dente in terzo e di dentro foderate di carta, e diligentemente chiuse, allorchè sono piene, mediante un coperchio inverniciato di pece e di terpentino: questa cesta, così condizionata e su cui si applica l'iscrizione « veleno » si colloca entro un'altra cesta incastrata, il cui coperchio viene assicurato con cerchj interni; la seconda cesta non riceve iscrizione. Per l'imballaggio dell'arsenico il Rescritto Minist. 26 marzo 1849 N.° 195 prescrive, che lo si ponga entro sacchi di lana, muniti dell'iscrizione « veleno » e che si collocano entro bariletti di grosso legno dolce, assicurati da almeno 12 cerchj inchiodati; il fondo ed il coperchio sono incastrati internamente ed assicurati oltreciò con addentellature e chiodi; le commessure infine sono ricolmate con un impiastro di terpentino e con segatura di legno.

II. Tutte le contravvenzioni dei §§ 361-370 diventano crimini, ogni qualvolta si commettano nella determinata prava intenzione di arrear la morte od un danno in genere ad alcuno, di facilitare un avvelenamento o di occultare uno, che è già avvenuto.

+ § 371. (§ 125)

Pena di chi  
vende dro-  
ghe scon-  
osciute.

Alla pena portata dal § 368 soggiace ogni commerciante che mette in circolazione qualche droga, la cui specie, anche senza essere destinata ad uso medicinale, fosse affatto sconosciuta e non prima esaminata dall'Autorità.

I. Il significato di « *droga* », non determinato espressamente in alcun passo legale, lo è dal D. della Camera aulica 14 aprile 1827 N.° 15352, in quanto vi si dichiarano come droghe e tinte i semi, le radici, le erbe, i fiori, il legno, la corteccia, le foglie, i funghi, le gomme, le resine, il terpentino, i minerali, i prodotti delle miniere, i preparati chimici, i sali, gli spiriti, le essenze, i balsami, le acque, i liquori, l'aceto odorifero distillato e raffinato, il sugo di limone, diverse materie grasse, l'olio di pesce ecc.

II. Questa contravvenzione presuppone: *a* una merce il di cui uso esercita un' influenza sulla salute umana, p. e. gustandola, per suffumicazione o per elaborazione dello speziale; *b* che la stessa sia prima d' ora affatto sconosciuta nella sua qualità, e quindi non nel modo e nella particolare preparazione, senza distinzione se fu scoperta nello Stato o fuori dello stesso; *c* che siasi ommesso di farla prima esaminare dall' Autorità, per modochè il contravventore viene punito, quand' anche tale merce si dimostri affatto innocua. Che se il negoziante avesse scientemente posto in circolazione una merce nociva, evitando per tal motivo un esame officioso della stessa, si avrebbe meritato una pena maggiore, e qualora ne fosse derivato un danno, quella dei §§ 335 e 431.

+ § 372. (§ 126)

Chi fabbrica un'arma proibita in forza di speciali disposizioni, od altrimenti sospetta per la sua qualità, ovvero vendendogli portata una simile arma da riparare non la trattiene e non ne fa denuncia all' Autorità, si rende colpevole di contravvenzione ed è punito con arresto da tre giorni ad un mese; ma se con tale arma fosse stato gravemente lesa od ucciso alcuno, il suo reato è punito a sensi del § 335.

Fabbricazione o riparazione di armi sospette. Contravvenzione. Delitto. Pena.

I. Quali armi sieno proibite, lo determina la Patente 18 gennaio 1818 (§ 1) rispetto al Regno Lombardo-Veneto, al Tirolo e Vorarlberg, e la Patente Imp. 24 ottobre 1852 N.° 223 per gli altri dominii; le quali due leggi trovansi alla fine di questa opera. *Armi sospette* sono quelle, le quali non vennero proibite per non essere state prima d' ora usate, ma che per la loro qualità lasciano supporre un uso segreto.

II. L'atto punibile consiste: *a* nella fabbricazione di una tale arma proibita o sospetta, *b* nel non trattenerla (vale a dire nel non prenderla a sè e nel restituirla) allorchè viene portata onde essere riparata, e nel non farne denuncia all' autorità. Sarà a trattarsi, come la consegna per riparazione, la consegna, che si fece, di un' arma qual modello per la fabbricazione di una nuova arma uguale. L' averla riparata verrebbe anche risguardato come una circostanza aggravante. — Per *autorità* s' intende la locale Autorità di sicurezza. — S' intende da sè, che si possa dare un attentato riguardo al primo e non anche riguardo al secondo modo di contravvenzione.

III. La fabbricazione di una tale arma, se avvenisse allo scopo di commettere un crimine, costituirebbe una correata in questo, e quindi di alto tradimento, se l' intrapresa principale era tale (§§ 5 e 58).

+ § 373. (§ 127)

I cacciatori od altri che abbiano in casa armi da fuoco cariche, sono in dovere di tenerle custodite preservandole da fanciulli e da altre persone incaute ed inesperte. Trascurandosi tale cautela e derivandone danno a taluno, questa omissione è

Pena di chi ommette di custodire armi da fuoco cariche.

Contravvenzione.  
Delitto.

punita, come contravvenzione, con arresto da una settimana ad un mese, e l'arresto deve inoltre inasprirsi a misura della più notevole negligenza; ma se taluno fu gravemente ferito od ucciso, l'ommissione è punita a sensi del § 335.

I. Questa contravvenzione presuppone, al pari della seguente, che sia accaduta una lesione corporale, comechè leggera. Alle persone, inesperte nel maneggio dell'armi da fuoco, appartengono i mentecatti, gli scemi ed ogni altro le cui forze psichiche sono indebolite.

II. Si tratterà a mente dei §§ 335 e 431 il lasciare un'arma da fuoco carica fuori di casa, p. e. durante un viaggio od una caccia, se ne provenne un danno.

+ § 374. (§ 128)

Pena di chi incautamente fa scattare l'acciarino di un'arma da fuoco.

La stessa pena devesi applicare, a misura delle conseguenze dannose, a colui che senza prava intenzione fa scattare l'acciarino di un'arma da fuoco dirigendola contro qualcuno, senza essersi prima assicurato che l'arma non sia carica.

Non è attendibile la discolpa, che si ha esaminata l'arma e la si ritenne per scarica ovvero come carica a polvere soltanto, richiedendosi dalla legge, che si *assicuri*, vale a dire si proceca la *convinzione*, che l'arma non è carica. Non distinguendo la legge sulla qualità dell'arma, avrà applicazione il presente §, tanto se l'arma da fuoco è carica a palla, od a pallini o con un pezzo di legno, quanto se lo è semplicemente a polvere. Non occorrerà poi di dire, che l'azione diventa criminosa, se avvenne con pravitá d'intenzione.

Letteratura: *Nippel*. Sul far scattare per imprudenza l'acciarino d'un'arma da fuoco (Giornale 1826 II. 280) (1).

+ § 375. (§ 129)

Inesatta notificazione del tempo in cui taluno è morto.

Contravvenzione.  
Pena.

Chi all'atto di visita di un cadavere notifica inesattamente il tempo della seguita morte, e dà quindi motivo a che il defunto venga sepolto o sezionato prima del tempo stabilito dalla legge per prevenire la sepoltura e la sezione de' morti apparenti, è punito per questa contravvenzione coll'arresto rigoroso da uno fino a sei mesi.

Anche questa contravvenzione assumerà la veste criminosa in confronto di colui, che la commise nella determinata intenzione di cagionare per tal guisa una prematura tumulazione e con ciò la morte di uno, che è morto solo apparentemente; e propriamente quella del crimine d'omicidio o di attentato omicidio, se il morto apparente poté accidentalmente venire salvato (2).

(1) La relazione di questo § col precedente e l'identica ragione di legge per amendue sciolgono affermativamente il dubbio, che dal testo tedesco ed italiano non abbastanza chiaro potrebbe nascere, sul punto che la contravvenzione non sussiste, quando manchi un effettivo danno.

(2) Avuta la denuncia di morte (la quale incumbe di fare al più presto possibile alla famiglia, ed in genere a chi ha assistito), la Congregazione municipale o Deputazione comunale fa seguire la verificaione a mezzo dei loro commessi o cursori comunali, i quali visitato il cadavere in concorso del medico o chirurgo, che

## + § 376. (§ 130)

In generale quelli, a cui per dovere di natura o per im-

pegno assunto incombe la sorveglianza di fanciulli o di altre persone incapaci di guardarsi e difendersi da sè stesse da pericoli, sono responsabili per la negligenza incorsa nell'ina-

dempimento di tale dovere. Se perciò un tale fanciullo o una tale persona resta morta o gravemente lesa nel corpo, quegli a cui è imputabile la comprovata mancanza della dovuta cura è punito a sensi del § 335 (1).

Omissione della dovuta sorveglianza di fanciulli o di altre persone che non sono capaci di guardarsi esse medesime da pericoli.

I. Oggetto di questa contravvenzione sono i fanciulli ed ogni altro che è impotente a guardarsi dai pericoli, p. e. i ciechi, gli storpiati, i mentecatti, e ne sono soggetto all'incontro quelli che hanno un dovere di sorvegliarli, come i genitori, il coniuge, i parenti, sotto la cui custodia quelli si trovano, i genitori elettivi o chi altri loro presta l'alimentazione, e così pure i domestici a ciò incaricati e gl' infermieri.

II. Il fatto in genere, contemplato da questo §, richiede un pericolo imminente diverso da quello d'una malattia incoata, poichè questo caso ricade sotto il disposto del § 360, — che sussistendo un tale pericolo siasi omissa la necessaria cura ed assistenza, — e che la persona per sè impotente sia stata gravemente ferita o sia morta. Ma nessuno è poi responsabile per l'accidente, che avrebbe colpito l'offeso, ancorchè non gli fosse mancata la necessaria cura.

III. Il Rescritto minist. 26 maggio 1854 N.º 132 contiene speciali norme sulla sorveglianza dei fanciulli contro l'idrofobia, proibendo sotto grave pena (§ 7) di lasciarli soli coi cani, che fecero trasparire dei sintomi d'essere ammalati, e prescrivendo (§ 18) di portare loro una particolare attenzione, allorchè si aggira nel luogo un animale rabbioso o sospetto d'idrofobia, oppure fu veduto venire da un altro luogo.

## + § 377.

Sotto le stesse condizioni le summentovate persone deb-

bono essere condannate ad ugual pena, in particolare se am-

ministrano a fanciulli il decocto di papaveri.

Pena di chi dà a bere il decocto di papaveri a fanciulli.

ha curato il defunto e di qualche persona della famiglia o conoscente almeno del defunto, stende il relativo atto, indicando l'epoca precisa della morte. Il termine pel seppellimento è di 48 ore dopo la morte: in caso però di morte repentina, od apparente, come nelle asfissie, nelle malattie convulsive, quando trattasi specialmente di donne gravide e puerpere, non si fa il seppellimento, nè si chiude la cassa, se non se dopochè saranno state fatte dal medico o chirurgo le pratiche ed i tentativi suggeriti dall'arte per ricuperare l'individuo. Nei casi di morte contagiosa, maligna, di rapida putrefazione, e quando per altre speciali circostanze l'inseppellimento prima delle 48 ore potesse recare pregiudizio alla salute altrui, l'Autorità comunale potrà abbreviare un tal termine. La sezione anatomica non può eseguirsi prima del termine surriferito, eccettochè la sezione fosse necessaria pel salvamento di un feto o la si dovesse anticipare per gli effetti della giustizia punitiva secondo le di lei discipline. D. aut. di canc. 14 agosto 1838 N.º 20347.

(1) I. Il § comincia colle parole « in generale », in quanto il successivo tratta di un caso particolare più frequente.

II. Oltre il requisito, che siasi omissa la sorveglianza dai pericoli od il dar soccorso, al momento, in cui il pericolo è già in stretto senso imminente, si richiede, che ne sia seguita la morte od una grave lesione, senza distinguere poi se questo effetto provenga soltanto dagli avvenimenti esterni o vi sia consorcia l'opera del disgraziato.

La dizione « sotto le stesse condizioni » significa, che sia avvenuta la morte od una rilevante alterazione alla salute del fanciullo; se il danno fosse piccolo, la pena verrebbe commisurata a termini del § 431.

+ § 378. (§ 131)

**Pena** **Nell'egual modo sono da trattarsi coloro, ai quali incombe la cura e la sorveglianza di un fanciullo, se questo ha perduto la vita, o fu gravemente leso nel corpo per essere stato abbandonato a sè solo in un luogo pericoloso per fanciulli. La pena viene inasprita se fu tenuta nascosta la disgrazia accaduta al fanciullo.**

se vengono abbandonati i fanciulli in luoghi pericolosi.  
Inasprimento della pena per occultazione della disgrazia.

I. Questa contravvenzione presuppone: *a* che l'autore sia una persona, a cui fu affidata la sorveglianza continua o temporaria di un fanciullo, o che ha il dovere naturale di sorvegliarlo continuamente, p. e. i genitori; *b* come oggetto un fanciullo che sia ancora in un tale stadio di sviluppo, da essere impotente a sottrarsi ed a difendersi da un imminente pericolo; l'uguale contravvenzione se fu commessa rispetto alle persone per sè impotenti, enunciate nel § 376, sarebbe da punirsi a sensi dei §§ 355 e 431; *c* come fatto materiale il lasciar solo un tale fanciullo in un luogo pericoloso per lui, avuto riflesso alla di lui età e sviluppo ec., p. e. ad una finestra aperta e non munita d'inferriata, sopra una strada molto frequentata, sopra una scala, sopra un tavolo o seranna (pei fanciulli affatto piccini) ec.; *d* che conseguenza di questo abbandono sia stata la morte o la grave lesione del fanciullo. Una lesione leggera sarebbe a trattarsi a sensi del § 431, il quale è da applicarsi al caso concreto anche, quando non ne derivò alcuna lesione.

II. La prava intenzione, che eventualmente vi fosse concorsa, qualifichebbe il fatto in crimine di esposizione d'infante (§ 149) ed in quello poi di omicidio, se mirò alla morte del fanciullo (1).

§ 579. (§ 132)

**Pena di una balia che occultata il male venereo od altra malattia contagiosa, da cui è affetta.** Una donna che sa di essere affetta da male venereo o da altra malattia contagiosa, e tacendo od occultando questa circostanza, prende servizio in qualità di balia, è punita per tale contravvenzione coll'arresto rigoroso di tre mesi.

Per male venereo intendesi ogni contagione procedente dai piaceri sessuali. Il tacere e l'occultare (l'impedire cioè che si scopri all'atto d'un'indagine) tale malattia scoppiata durante il servizio, è da punirsi non già secondo questo §, ma in base ai §§ 338 e 431 secondo il danno derivatone. Questa contravvenzione può trasmutarsi nel crimine di grave lesione corporale, se venne commessa con pravità d'intenzione.

+ § 380. (§ 133)

**Pena di chi trasalascia di esporre i prescritti segnali d'** Quando ad una fabbrica che si sta erigendo, si omette di esporre i prescritti segnali d'avviso, l'architetto o chiunque

(1) I. Sotto comminatoria del disposto da questo § venne col D. aul. 20 luglio 1817 proibito ai genitori, alle nutrici, ecc. di prendere nel proprio letto i fanciulli di una fabbrica di sotto degli anni cinque, onde non ne avvenga il soffocamento.

II. Il tener occulta la disgrazia è specialmente aggravante, in quanto a molte disgrazie si può recar rimedio con un pronto e conveniente soccorso.

altro ha la direzione della fabbrica, è punito per ogni caso di simile contravvenzione con multa da dieci a cinquanta fiorini. Venendo alcuno danneggiato in causa di tale omissione si applica, secondo la qualità del caso, oltre la multa, l'arresto da uno a tre mesi. Ma se dall'ommissione è derivata la morte od una grave lesione corporale di una persona, è da applicarsi il disposto dal § 335.

È prescritto di esporre segnali di avviso non soltanto nelle maggiori costruzioni, ma anche nei riattamenti della fabbrica esterna, dei tetti ec. (Notif. Gov. 25 giugno 1754 e 7 giugno 1784). Questi segnali di avviso consistono in croci di legno, in asai, lanterne, che di notte devono rimanere accese, ec. Non è un elemento del fatto in genere il danno eventualmente derivatone.

§ 381. (§ 134)

Se una casa od un edificio minaccia rovina in qualche parte, il proprietario o quegli a cui ne è affidata la sorveglianza, è obbligato a chiamare indilatamente un architetto onde lo visiti ed intanto lo assicuri. Scoprendosi poi che questa precauzione è stata ommessa, quando a giudizio dei periti dell'arte era necessaria, tale omissione viene punita come contravvenzione colla multa da venticinque a duecento fiorini, quando anche la rovina non fosse avvenuta (1).

Ommisione della debita precauzione in caso di un fabbricato che minacci rovina.  
Contravvenzione.  
Pena quando l'edificio non rovina;

+ § 382. (§ 135)

Succedendo in effetto la rovina, ma senza recar danno ad alcuno, la multa è da cinquanta a cinquecento fiorini. Che se per la rovina taluno rimase ucciso o gravemente leso nel corpo, si applica la pena stabilita dal § 335.

quando rovina.

I. Per casa intendosi in senso stretto il locale di abitazione, e per edificio tutti gli altri, siano poi destinati all'uso dei viventi, p. e. chiese, scuole, casini di giuoco, sale da ballo ec., o vengano interrottamente da loro visitati, p. e. granaj, stallaggi, magazzini ec. Se l'edificio venne costruito senza un architetto, p. e. una trabacca, vi deve essere concorso un altro esperto nell'arte, p. e. un mastro falegname, per ispezionarlo e per dare i provvedimenti necessari per la sua sicurezza.

II. Se il danno seguitone si limitò ad una lieve lesione corporale, si applicherà il disposto del § 431 (2).

III. Sebbene le altre persone, non enunciate in questo §, non sieno tenute a prestarsi, perchè sia levato il pericolo di caduta da loro scoperto in una casa o nelle di lei parti, pure omettendo di farne denuncia al proprietario od all'autori-

(1) Non è nell'essenza di questa contravvenzione, che sia avvenuto alcun danno.

(2) Contro l'opinione dell'autore, il quale dalla lesione leggiera, derivata dal fatto, fa scaturire una seconda contravvenzione a senal del § 341, ritienisi con Kudler, che in un tal caso si applica in una misura più grave la pena, comminata nel secondo caso di questo § e quindi si consideri nel fatto una sola contravvenzione.

tà di sicurezza, si renderebbero responsabili a sensi dei §§ 335 e 431 e qualora li facessero con una pravità d'intenzione, lo sarebbero secondo le disposizioni della I. P. del Cod.

## § 383. (§ 136)

Pena dell'architetto a cui rovina un'armatura o fabbrica. Contravvenzione.

Un architetto che eseguisce una fabbrica con armatura, o che deve assicurare parte dell'edifizio con puntelli, si rende colpevole di una contravvenzione se cade l'armatura o l'edifizio, ed è punito la prima volta colla multa da venticinque a duecento fiorini. Nel secondo caso poi, oltre la condanna alla multa, gli viene ingiunto di farsi per l'avvenire assistere ogni volta nelle sue fabbriche da un altro architetto, sotto pena di essere dichiarato decaduto dal diritto di esercitare la sua professione.

I. Qui si presuppone, che la caduta dell'armatura o dell'edifizio sia stata cagionata dalla costruzione difettosa dell'armatura o dei puntelli, e che un tanto sia stato ordinato od approvato dall'architetto per ignoranza o per imprevidenza.

II. La pena di questo § ha luogo, quando nessuno venne offeso (1).

## + § 384. (§ 137)

Quando taluno sia rimasto ucciso o gravemente leso nel corpo.

Se al succedere di una tale caduta, alcuno fosse stato ucciso o gravemente leso nel corpo, l'architetto è condannato alla multa da cinquanta a cinquecento fiorini, e di più, trattato giusta il § 335. Gli viene inoltre interdetta la direzione di fabbriche in fino a che non provi innanzi a periti dell'arte di avere migliorato sufficientemente le sue cognizioni in questo ramo di architettura.

Accadendo, che taluno sia stato leso leggermente, si applicherà, oltre la multa portata dal § 383, anche la pena del § 431.

## + § 385. (§ 138)

Nel caso di crassa ignoranza dell'architetto.

Risultando dal processo assunto intorno ad uno dei casi compresi nel precedente paragrafo una crassa ignoranza per parte dell'architetto, si dovrà proibirgli ogni ulteriore direzione di fabbriche fino dal primo caso di rovina.

I. Egli è nelle attribuzioni dei periti il giudizio, che sia occorsa una crassa ignoranza, vale a dire un'inscienza delle prime e più importanti regole di questa parte di architettura; ed all'occorrenza lo si ripeterà da un istituto superiore tecnico o dall'ufficio delle pubbliche costruzioni.

(1) L'architetto, che dopo la seconda punizione contemplata del presente §, non chiama nella fabbrica un altro architetto, è perciò solo privato del diritto di esercitare la sua professione, indipendentemente ed ancorchè non abbia commesso nella fabbrica alcuna svista.

II. La pena in un tal caso non sarà multa ma arresto a termini dei §§ 335 e 431, se ne derivò un danno (1).

§ 386. (§ 139)

Chi occupa o lascia da altri occupare una casa o bottega fabbricata di fresco in città ed in altri luoghi, dove esistono regolamenti a questo proposito, senza che l'Autorità, previa ispezione, ne abbia accordato il permesso, è punito per questa contravvenzione, secondo la diversità delle circostanze, coll'arresto da tre giorni ad un mese, o con una multa pari all'importo di un semestre di fitto.

Pena di chi troppo presto occupa o fa occupare case e botteghe di fresca costruzione. Contravvenzione.

Rendesi colpevole di questa contravvenzione in principalità il padrone di casa o di bottega, essendolo il conduttore allora soltanto, che a lui era nota la mancanza del permesso e ciò null'ostante l'ha occupata o ad altri appigionata (2).

\* § 387. (§ 341)

Chi ommette di denunciare un cane o qualunque altro animale in cui si manifestino sintomi di vera rabbia, od anche soltanto tali che ne facciano presumere lo sviluppo, si rende colpevole di una contravvenzione, ed è punito coll'arresto da tre giorni a tre mesi; e coll'arresto rigoroso di eguale durata se la rabbia si spiegò effettivamente e ne derivò danno a persone od animali. Che se ne fosse derivata la morte od una grave lesione corporale di una persona, l'ommesa denuncia è punita a sensi del § 335.

Ommessa notificazione di un animale rabbioso. Contravvenzione. Delitto. Pena.

La denuncia deve venir fatta all'autorità di sicurezza. Una prescrizione più recente contiensi nel Rescritto Minist. 26 maggio 1854 N.° 152 relativamente allo sviluppo dell'idrofobia negli animali e negli uomini, ivi determinandosi i distintivi, alla cui scoperta insorge l'obbligo di farne denuncia sotto la comminatoria di questo § (3).

(1) Non è da pronunciarsi una multa, oltre la proibizione, qui contemplata, nel riflesso che questa è per sè abbastanza sensibile, e che è massima della nostra legge desumibile da molti §§, di comminare la perdita della professione, come pena più grave, e senza le altre di minore gravità.

(2) Il conduttore si rende contabile di contravvenzione anche quando trascurò d'informarsi, se sia stato o meno impartito il permesso dall'Autorità.

(3) Il cons. Giordani nel suo commento a questo § riporta il significato di rabbia come malattia comune agli animali ed agli uomini, desumendolo dal Dizionario Enciclopedico, secondo il quale è caratterizzata principalmente dal senso di ardore e di stringimento al collo ed al petto, con grave esaltamento dell'azione spettante agli organi dei sensi, dall'orrore per i fluidi e soprattutto per le bevande, da spasmi convulsivi, da eccessi di furore, infine dalla morte sollecita. Nasce spontanea nei cani, nei lupi, nelle volpi e nei gatti, i quali la trasmettono agli individui della stessa specie, agli altri quadrupedi e forse agli uccelli: non è ancora dimostrato, che nei nostri climi si sviluppi senza morsicatura in un'altra specie, ed ignorasi, se i nominati animali e l'uomo possano comunicarla con la morsicatura dopo di averla ricevuta con tal mezzo. I rarissimi casi di guarigione non sono ancora comprovati abbastanza.

## \* § 388. (§ 142)

Il tenere senza permesso animali pericolosi. Contravvenzione. Pena.

Nessuno può tenere animali feroci od altrimenti perniciosi per loro natura senza uno speciale permesso dell' Autorità. L' inosservanza di questo divieto è una contravvenzione, e non solo debb' essere tosto allontanato un siffatto animale, ma il di lui proprietario è anche punito, secondo la qualità delle circostanze, con multa da cinque a venticinque fiorini.

Animali feroci (meglio selvaggio secondo il termine tedesco *wild*) sono quelli, che non sono domestici, ed è indifferente (giacchè non se ne fa la differenza nella legge), che sieno ancora nel primitivo stato selvaggio o sieno stati mansuefatti (D. di C.), rimanendo pur sempre per loro natura nocivi. Vi si comprendono non soltanto gli animali di rapina (orsi, lupi), ma in genere tutti gli animali selvaggi, i quali possono diventare pericolosi all' uomo, p. e. i cervi (D. di C.). La politica autorità provvederà per l' allontanamento dell' animale e benanco per la sua uccisione, se quello non è in altra guisa possibile.

II. Qui si presuppone, che nessuno sia stato lesa da un tale animale, poichè sarà altrimenti da applicarsi il seguente §.

## § 389. (§ 143)

Se taluno ne fu danneggiato.

Se taluno fu danneggiato da un tal animale tenuto senza superiore permesso, la multa si eleva, in proporzione del danno, da venticinque a cento fiorini.

## \* § 390. (§ 144)

Pena di chi trascura la custodia di un animale feroce tenuto con permesso.

Ma anche quando l' Autorità ha permesso di tener un animale feroce, il proprietario è sempre responsabile per la sicura custodia. In caso di trascuranza o di danno derivato ad alcuno, il proprietario è punito, come reo di contravvenzione, con multa da dieci a cinquanta fiorini.

Contravvenzione.

Se nessuno fu danneggiato, non si applicherà alcuna pena (1).

## \* § 391. (§ 145)

Pena di chi trascura la sorveglianza di animali domestici di qualità nociva.

Ogni proprietario di un animale domestico di qualsiasi specie, del quale gli è nota una qualità nociva, deve custodirlo e sorvegliarlo tanto in casa che fuori, usandone per modo che nessuno possa esserne danneggiato. La omissione di questa cautela costituisce una contravvenzione, ed è punita con multa da cinque a venticinque fiorini, ancorchè non ne sia avvenuto

Contravvenzione.

(1) Con Notif. della Reggenza dell' Austria Inf. 30 ottobre 1839 N.º 2599 fu proibita nei teatri ogni produzione con animali selvaggi, od anche feroci a motivo, che non è possibile di porre in esecuzione le cautele necessarie per la piena sicurezza del pubblico.

danno; ma con multa da dieci a cinquanta fiorini in caso di danno effettivamente seguito.

I. Animale *feroce* (meglio *maligno* secondo il vocabolo tedesco *bösar-tig*) è quello, che è di un carattere pericoloso p. e. col morsicare, cozzare, battere ec., alla corporale sicurezza dell'altrui persona o proprietà (p. e. rispetto agli animali domestici, alle pecore, ai polli).

II. Giusta il Rescritto Minist. 26 maggio 1854 N.º 432 (§ 6 capo 14) i cani che morsicano o sono proclivi a trasporti di rabbia, e che in generale sono maligni (D. di C.) devono tenere alla catena e così insomma custodirli, che nessuno possa venire lesa.

§ 392. (§ 146)

Risultando dal processo per un danno arrecato da un animale, che alcuno vi abbia dato causa coll'aizzarlo, irritarlo o con qualunque altro atto deliberato, questi è reo di una contravvenzione, ed è punito coll'arresto di una settimana, da inasprirsi secondo le circostanze.

Pena di chi aizza o provoca.

I. Qui non importa di conoscere, se l'animale era selvaggio o maligno, ma è essenziale, che si abbia aizzato, sussistendo la contravvenzione, quando anche l'animale sia stato del resto mansueto e di un'indole buona, ed il danno derivatone sia stato di una lieve entità.

II. La pena verrà commisurata a termini dei §§ 432, 433 o 411, secondo il successo, ogni qualvolta l'intenzione dell'agente era diretta a recar danno ad alcuno.

III. A tenore del § 6, capo II. del Rescritto Minist. 26 maggio 1854 N.º 432 è proibito di aizzare, ed irritare i cani o d'impedirli nel bere per petulanza, e se ne provenne la lesione di alcuno, il contravventore soggiace alla pena del precedente §.

IV. La pena dell'arresto può qui commutarsi in castigo corporale (§ 248) (1).

CAPO IX.

*Dei delitti e delle contravvenzioni a danno della salute.*

+ § 393. (§ 147)

In un distretto, nel quale furono dati speciali provvedimenti per la preservazione dal pericolo, ond'è minacciato, di peste o di altre malattie contagiose e pericolose allo stato sanitario generale, si commette un delitto con qualunque azione, la quale, per le proprie conseguenze naturali o per quelle che ognuno può facilmente riconoscere in vista delle prescrizioni appositamente pubblicate, possa attirare il male o propagarlo

Delitti mediante violazioni delle istituzioni contro la peste.

(1) Il fatto materiale consiste nell'aizzare od in un'altra azione deliberata, con cui scienziatamente si pone l'animale nello stato di recar un danno.

ulteriormente; sia che il reato consista in un'azione od in un'ommissione, sia che venga commesso deliberatamente o per inavvedutezza.

La punizione di questi delitti viene per altro determinata dalle disposizioni esistenti in generale per tali emergenze, o da quelle speciali che verranno impartite di caso in caso a seconda delle circostanze.

I. Le disposizioni riguardanti la punizione dei delitti mediante violazione delle Istruzioni contro la peste e vigenti in tutto l'Impero sono la Patente 21 maggio 1805 N.° 731, l'Ord. Minist. 10 novembre 1853 N.° 240 pei regni di Ungheria, di Croazia e Schiavonia, per la Voivodia serba e pel Banato di Temes, la quale è in pieno accordo colla succitata Patente e colle successive Declaratorie, ed il Regolamento sanitario marittimo 13 dicembre 1831 N.° 41.

La Patente dispone: Sono a risguardarsi come principali modi di delitto contro le istituzioni dirette ad impedire la peste orientale, 1. il passaggio del cordone, 2. il frustrare la contumacia, 3. la violazione dell'incarico dato in una tale occasione, 4. l'occultarne il pericolo (§ 2).

Rendesi colpevole nel 1. modo: *a* chi viene da un distretto, contro il quale è ordinata la contumacia od è tirato il cordone, per terra, battendo strade, che non sono state a ciò determinate, o per acqua approdando a porti e coste di non libera pratica, o riconduce o vi esita merci; *b* chi oltrepassa il cordone senza annunciarsi all'impiegato all'uopo destinato; *c* chi di soppiatto s'introduce da un paese sospetto e continuando il cammino indica un falso luogo di provenienza; *d* chi presta aiuto a persone od a merci per circuire le strade a ciò destinate, sia col consiglio, sia coll'indicare la via od in altro qualsiasi modo; *e* chi si fabbrica un documento di passo o coopera a tale fabbricazione, come pure chi scientemente fa uso di un documento apocrifo o rilasciato ad un altro (§ 3).

Qualora sia stato tirato un cordone qualunque, la guardia che non ha altro mezzo per far retrocedere chi non ubbidisce alla chiamata, gli spara addosso, ma chi colla violenza contro la guardia rompe il cordone *più stretto*, oppure sussistendo questo cordone più stretto s'introduce segretamente, viene trattato dall'Autorità militare in via stataria e giustiziato con polvere e piombo. Fuori di questi casi la pena pei delitti surriferiti è il duro carcere da 5-10 anni, e concorrendo le circostanze specialmente aggravanti del maggior pericolo, dello stimolo più nocivo, della particolare malizia o della ripetizione, da 10-20 anni. Solo nei casi, nei quali il passaggio del cordone avvenne per inavvedutezza e non ne derivò alcun danno rilevante, si commisurerà la pena in un quantitativo minore, inasprendola a seconda delle circostanze (§ 4 D. aul. di canc. 14 marzo 1854 N.° 2645).

La stessa pena è comminata contro chi delude le *prescrizioni di purgazione*: *a* contro chi quindi evade dal Lazzaretto, primachè ne sia compito il termine; *b* contro chi avanti l'esprio di questo termine approssima senza il permesso dell'Autorità del Lazzaretto persone sane e si mette in una qualche guisa a contatto con loro; *c* contro chi senza passaporto e senza certificati sanitari assume, carica o trasporta merci o persone da luoghi sospetti; *d* contro chi in luoghi vicini al cordone dà alloggio o ricovero a persone o merci forestiere non munite del certificato sanitario o senzachè questo sia stato riscontrato dall'Autorità giusta le particolari disposizioni in proposito emanate; *e* contro chi nasconde od occultta effetti, che devonsi sottoporre all'espurgo per disposizione di legge, del medico o dell'impiegato; *f* contro tutti gl'impiegati o servi del Lazzaretto, i quali danno adito ad un pericolo col preterire l'istruzione d'ufficio (§ 5, 6).

Rendesi colpevole di un delitto, per aver violato il proprio officio, chi

trascura i doveri, che gli incumbono in forza del suo servizio od impiego secondo la legge o secondo le particolari disposizioni del suo superiore o del medico. In specialità lo è: *a* chi omette o ritarda di fare le denunce od i rapporti, che gli incumbono; *b* il medico, che riceve regali negli affari riguardanti la polizia in cosa di peste; *c* chi in opposizione alla sorveglianza affidatagli lascia andar a terra persone o merci sopra strade non permesse oppure sopra strade permesse, ma senza adempiere alle pratiche di contumacia od avanti il tempo a ciò fissato; *d* chi contro le disposizioni rilascia un passo sanitario; *e* lascia passare taluno, che abbia un passaporto falso o da lui adoperato in un modo illegale; *f* il medico o l'impiegato contro la peste, i quali dopo essersi esposti al pericolo del contagio durante il disimpegno delle loro mansioni non si sottopongono alla contumacia. Questi due ultimi delitti vanno puniti col duro carcere da 10-20 anni, se vennero commessi deliberatamente e per avidità di lucro; ed in ogni altro caso col duro carcere da 5-10 anni (§§ 7, 8).

L'occultazione del pericolo si appone a colpa in ognuno, che avendo avuto notizia in un qualunque modo di un delitto di peste, non ne fa indilatamente denuncia alla più vicina Autorità: la pena è il carcere da uno a cinque anni, e da 5 a 10 anni poi, concorrendovi le circostanze specialmente aggravanti della concussione, di una trasgressione occultata e più pericolosa o di ripetizione (§§ 9, 10).

II. Ogni altra azione od omissione, che si possa riassumere nel disposto del § 595 e non sia stata fin qui enunciata, si punirà a seconda delle circostanze e dei rapporti, in cui sta coi casi surriferiti (§ 41 della Patente). Quali effettivamente sieno, lo si può desumere dalle dettagliate leggi di polizia contro la peste, contenute nel D. aul. di canc. 30 giugno 1857 e del Regolamento sanitario marittimo.

III. Tostochè è stato tirato il cordone più stretto e che aumentandosi le trasgressioni contro le istituzioni di peste è stato pubblicato il giudizio statario, la giurisdizione pei delitti di peste passa all'autorità militare; i delitti per passaggio del cordone o per defraudazione delle disposizioni di contumacia, superiormente riferiti (§ 3 e 5 della Pat.), si puniscono colla fucilazione, ma per gli altri restano in vigore le pene ivi indicate (§ 42 della Pat. e D. aul. 31 luglio 1855).

IV. Il Pegolamento sanitario marittimo, il quale tratta della peste orientale e della febbre gialla, dichiara come delitti da punirsi a norma della Patente succitata le seguenti azioni: la falsificazione di una fede sanitaria, il sottacere un commercio sospetto avuto avanti l'approdo e così altre circostanze importanti, l'opposizione agli organi ed alle misure sanitarie e le offese ed ingiurie dei primi (§§ 459-461).

V. Egli è per sè chiaro, che ai delitti di peste si applicano, come per ogni altro delitto, le disposizioni dei §§ 255 e 273. L'Ord. imp. 8 maggio 1850 N.° 490 ha accordata ai Tribunali di 1. istanza la facoltà non solo di commutare il carcere in un grado più mite e di discendere sotto il minimo legale senza riguardo alla categoria della pena, concorrendo circostanze specialmente mitiganti, ma di commutarlo anche in arresto: ciò che il Ministero di guerra colla circolare 29 luglio 1850 N.° 316 ha accordato anche ai tribunali militari.

VI. L'espressione « *deliberatamente* » usata nel § 593 non significa una prava intenzione nel senso del § 4: imperciocchè costituendo tutti i delitti surriferiti delle semplici trasgressioni di misure, dirette a prevenire e ad allontanare pericoli, resta con ciò esclusa la più vera pravità d'intenzione contemplata dal § 4. Quindi significa ciò solo, che si abbia coscienza dell'azione punibile, come contrapposta ad una trasgressione delle istituzioni contro la peste, la quale si commetta per inavvedutezza; p. e. il passare deliberatamente il cordone, come contrapposto al passarlo, che fa alcuno, il quale non sa della sua sussistenza e del suo effetto. Che se uno di quei delitti venisse commesso con una determinata intenzione, diretta ad un crimine, p. e. taluno spedisse al suo nemico un collo di merci impostato senza sottoporlo alla purificazione nello scopo di attaccargli la peste, commetterebbesi un crimine e non più un delitto.

Letteratura: *Grassl*. Dell'età necessaria, onde un delitto di peste sia imputabile.

## § 394. (§ 148)

Pena di chi occultati effetti di un individuo morto da malattia contagiosa. Contravvenzione.

Chi occultata alla visita sanitaria qualche effetto attinente ad una persona morta di malattia contagiosa, ovvero chi omette di eseguire ciò che la Commissione di sanità ha ordinato per la totale distruzione o per l'espurgo degli effetti, si fa reo di una contravvenzione, ed è punito, secondo la gravità delle circostanze, coll'arresto da tre giorni fino ad un mese.

I. Questa contravvenzione si riferisce a tutte le malattie *contagiose*, ossia tali, nelle quali è possibile una diffusione della stessa per contatto coll'ammalato o cogli effetti da lui adoperati o lordati dalle sue secrezioni, eccettuate la vera peste (orientale) e la febbre gialla (§ 393) p. e. la febbre putrida, la febbre nervosa, il vaiuolo eos. Fra le malattie epidemiche e contagiose si annoverano il Cholera (Sovr. Ris. 10 ottobre 1831) o l'idrofobia canina (Notif. 6 luglio 1825). La *Commissione di sanità*, di cui è parola nel §, si compone nelle città del personale medico all'uopo destinato e nella campagna dei visitatori dei morti.

II. Si commette questa contravvenzione in doppia guisa: 1.º occultando gli effetti del morto; 2. omettendo di eseguire le ordinazioni della Commissione di sanità.

## § 395. (§ 149)

Pena degli infermieri, delle persone di servizio e dei familiari che ne sottraggono.

Gl'infermieri, le persone di servizio o di casa, o chiunque altro sottrae alcuno degli effetti destinati ad essere distrutti od espurgati, commettono una contravvenzione e sono puniti coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi.

I. Di questa contravvenzione può rendersi colpevole ognuno, eccettuati gl'infermieri di ospedale, nei quali contiensì una speciale disposizione nel seguente §, col sottrarre effetti, sul cui destino la Commissione di sanità ha già disposto.

II. La sottrazione degli effetti destinati ad essere distrutti non è furto nè infedeltà, avendo cessato di essere una cosa apprezzabile, un bene (§ 171 N.º I); trattandosi però di effetti destinati all'espurgo, concorre insieme con questa la contravvenzione od il crimine di furto o di infedeltà secondo il loro importo.

## § 396. (§ 150)

Pena degli inservienti dell'ospedale. Contravvenzione.

Un inserviente di ospedale, che trattiene per sè od aliena alcuno degli effetti, dei quali fu ordinata la distruzione, è punito per questa contravvenzione, secondo la qualità delle circostanze e delle conseguenze, coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi.

Inservienti di ospedale (o meglio inservienti in malattie contagiose, stando al letterale significato del termine tedesco « Siechknecht ») sono quelli, che per ordine della Commissione di sanità, da cui dipendono, provvedono alla distruzione ed all'espurgo degli effetti. Neppure da loro puossi commettere un furto sopra gli effetti destinati ad essere distrutti e ciò per le ragioni già spiegate.

Il vocabolo « *aliena* », riportato alla frase del seguente § « *acquista* » (o meglio *si reca in possesso* stando al letterale senso della frase tedesca « *an sich bringt* ») comprende ogni sorta di alienazione gratuita od onerosa. L'inserviente, che commettesse questa contravvenzione sopra gli effetti consegnatigli per la purificazione loro, soggiacerebbe al disposto del precedente § non che ad una contravvenzione e secondo il maggior valore anche ad un crimine d'infedeltà (§ 181) (1).

§ 397. (§ 151)

Chi scientemente compera od in altro modo acquista uno degli effetti accennati nei precedenti due paragrafi, è punito per tale contravvenzione coll'arresto rigoroso da tre giorni ad un mese.

Pena di chi scientemente ne fa acquisto.

Oggetto di questa contravvenzione sono gli effetti destinati dalla commissione di sanità ad essere distrutti o purgati. La frase « *od in altro modo acquista* » in sè comprende ogni modo di acquisizione gratuito od oneroso oltre la compera. Trattandosi di effetti destinati all'espurgo, concorrerà con questa la contravvenzione od il crimine di complicità in furto od in infedeltà (§ 185).

\* § 398. (§ 152)

Chi in una sorgente, in una cisterna, in un fiume o ruscello getta animali morti o qualunque altra cosa che possa rendere impura e malsana l'acqua, di cui gli abitanti di un luogo si servono per bere o per preparare vivande, commette una contravvenzione, ed è punito coll'arresto da tre giorni ad un mese, ed anche con inasprimento risultando grande petulanza e cattiveria.

Contaminazione di sorgenti, cisterne e simili. Contravvenzione. Pena.

I. Per *cattiveria* qui s'intende l'inclinazione a far il male (p. e. vendetta) come contrapposta alla sola petulanza, la cui mira è diretta ad uno scherzo illecito, od alla pigrizia, la quale getta l'esca dove trova più comodo: ma concorrendovi la determinata intenzione di recar danno alla salute od alla vita di alcuno (p. e. nell'avvelenamento di un pozzo), il fatto vestirà i caratteri criminosi.

II. Come oggetto il cui gettito in un pozzo è punibile a sensi di questo §, sono i cani rabbiosi, uccisi in forza di particolari prescrizioni, le parti di cadaveri anatomizzati, le ossa ecc.

III. L'acqua resa impura deve essere stata destinata all'uso immediato dell'uomo, quindi ad essere adoperata per cuocere i cibi, e non già soltanto ad essere bevuta: mancherebbe poi il fatto punibile a sensi di questo §, se fosse stata destinata al lavare, all'esercizio di un'industria o per gli animali (2).

IV. L'arresto di questo § può commutarsi in castigo corporale (§ 248).

(1) Il fatto oggettivo consiste in ciò, che l'inserviente si approprii gli effetti, che deve distruggere, collo scopo di trattenerli per il proprio uso o di alienarli. La distrazione si ordina soltanto nella concorrenza delle circostanze più pericolose, cioè per gli effetti di quelli, che morirono di idrofobia o di altre malattie contagiose.

(2) Il termine tedesco « *Gebäude* » tradotto nel testo italiano colla frase « *per preparar bevande* » significa quel processo, col quale si cuoce alcuna cosa coll'uso di un liquido. Si riferisce però specialmente al processo di cuocere la birra, per cui Bradhaus non altro significa che una birreria. Così rettificata la traduzione si comprenderà ora, come l'autore parli anche di acqua per cuocere le vivande. Lo aveva prima di lui ritenuto il prof. Hye, ad un tempo rimarcando, che le parole « *per bere o per preparar bevande* » sono dimostrative e non tassative giusta il letterale tenore di tutto il § (p. g. 165 Vol. I).

## § 399. (§ 153)

Vendita  
di carni di  
un animale  
non visita-  
to giusta il  
prescritto.  
Contrav-  
venzione.  
Pena.

Chi nell' esercizio di un mestiere che autorizza alla vendita di carne cruda o in qualunque modo preparata o cotta, vende cosa proveniente da un animale non visitato secondo il prescritto, è punito per questa contravvenzione, la prima volta con multa da venticioque a duecento fiorini oltre alla perdita della carne non visitata o del prezzo ritrattone; la seconda volta si raddoppia la multa; la terza volta poi il contravventore perde il suo mestiere e viene dichiarato incapace per sempre ad esercitarne uno di tale sorta.

I. La contravvenzione consiste nell' omettere la visita della carne, spettante nelle città ai commissarii delle carni ed in campagna ai capi comunali, senza distinzione, se l' animale era ammalato o sano, costituendo l' ultima circostanza soltanto una circostanza aggravante (La disposizione più recente e più completa è il Regolamento sulla visita degli animali e delle carni per l' Austria Inf. del 10 giugno 1858 N.° 29725, nuovamente notificata col Rescritto di Luogotenenza 23 ottobre 1850 N.° 85).

II. La vendita della carne non visitata, e sotto questa ultima espressione si intendono, oltre la sostanza muscolare (carne in senso anatomico), tutte le parti dell' animale gustabili, come fegato, cuore, polmoni ecc. (D. di C.) e così pure ogni alimento, preparato colle rozze parti delle membra, come salami, grasso ecc., è sempre proibito, avvenga apertamente o di soppiatto (D. di C.). Nè la contravvenzione, che si compie già col non far visitare l' animale, finchè è vivo, vien meno col farlo visitare, dopochè è morto (D. di C.).

III. Le prescrizioni sulla visita delle carni venne col D. 2 maggio 1854 N.° 40150 della Direzione di Polizia in Vienna estesa alla vendita della carne di cavallo; al § 5 dello stesso si contemplan le malattie del cavallo, per le quali resta vietata la vendita della di lui carne (vedi l' Ordinanza nella raccolta delle leggi di polizia di Zalesky, vol. III p. 760).

IV. Se chi vende carne non visitata, non è iscritto nella classe degli esercenti un mestiere, commette non questa, ma la contravvenzione del § 401 lett. a (1).

## § 400. (§ 154)

Con-  
travvenzio-  
ne al re-  
golamenti  
emessi in  
occasione  
di epizoo-  
zie.

Pena.

La molteplicità dei generi di sussistenza provenienti da animali, rende necessaria anche la seguente determinazione:

Manifestandosi una malattia nel bestiame, si fa reo di una contravvenzione e vien punito con arresto da uno a tre mesi

(1) Vigè tuttora il D. aut. di canc. 29 luglio 1819 N.° 32956 diretto ad impedire la vendita e la somministrazione delle carni di animali morti od uccisi per malattia, § 1. In ciascun comune sarà destinato un luogo apposito per sotterrarvi gli animali morti od uccisi per malattia ordinaria, restando però libero ai proprietari di seppellirli nei proprii fondi colla permissione delle Autorità locali, § 2. Nessuno può scorticare animali morti od uccisi per malattia senza la licenza della Congregazione municipale o della Deputazione comunale, § 3. Le bestie morte sono a notificarsi dai proprietari alle Autorità locali, § 4. Alla scorticazione ed al seppellimento loro assiste un incaricato dell' Autorità locale, § 5. Dal seppellimento, dietro malattia scavra d' ogni sospetto di contagio si possono eccettuare la pelle ed il grasso, serventi per l' uso in oggetti d' arti e manifatture, § 6. I trasgressori soggiacciono al disposto del § 153 (ora § 399).

chi occulta un animale ammalato ai veterinarii delegati per l'ispezione; oppure colui il quale, tosto che viene dichiarato esservi contagio nel bestiame, non osserva le disposizioni vigenti in genere, o quelle che secondo le circostanze vengono particolarmente pubblicate riguardo agli animali morti, agli infetti ed a quelli tuttavia sani.

I. Può commettersi questa contravvenzione in doppia guisa:

1. Coll' occultare un animale ammalato ai veterinarii delegati per investigare una malattia scoppiata fra gli animali.

2. Col non osservare le disposizioni vigenti in genere o quelle, che secondo le circostanze vengono particolarmente pubblicate in occasione di una epizoozia. Contiene generali disposizioni l'Istruzione per le epizoozie 4 aprile 1809, ripubblicata con miglioramenti dal D. aul. di sanc. 15 giugno 1835 N.º 44192.

Le azioni ed omissioni poi, che sono particolarmente punibili, contengono nei seguenti §§.

II. Per *bestiame* intendonsi gli animali domestici, che servono all'alimentazione dell'uomo, come si evince dalle prime parole del §. Alle autorità politiche sono demandate le trasgressioni del Regolamento contro l'epizoozie relativamente ad altri animali, e persino riguardo ai cavalli, non essendo per anco l'uso della loro carne universale, e sussistendo sulla sua qualità nociva particolari disposizioni (D. di C.).

#### § 401.

A questa pena soggiacciono pure in particolare:

a) coloro i quali, anche senza che nel luogo o nei dintorni dominî contagio nel bestiame, trascurano di denunciare al Capo del Comune la malattia interna da cui fu colto un animale; ovvero, essendosi ammalati più animali, ommettono di collocare tutto il bestiame dello stesso padrone in una stalla a parte, e di tenerlo così segregato fino a che per dieci interi giorni non vi sia più alcuna traccia di condizione morbosa; ovvero lasciano condurre all'aperto animali ammalati in compagnia del restante bestiame del Comune; ovvero macellano di nascosto o vendono una bestia di recente venuta da altro luogo senza sottoporla a previa visita; oppure non osservano le speciali disposizioni impartite in tali emergenze;

b) coloro che, dominando contagio nel bestiame, in segreto o pubblicamente comperano, frodano e introducono in luoghi non infetti, per farne vendita o per proprio uso, da luoghi sospetti, animali ammalati, carni, latte, burro, pelli, grasso o qualsiasi altra parte dell'animale, sia che provengano da capi sani od ammalati, macellati o morti;

c) quelli che, ad onta del pubblicato divieto, conducono bestiame da luoghi infetti oltre i confini, in paesi liberi da contagio, qualora questo bestiame, dopo essere stato rinchiuso in istalla separata, venga colpito entro dieci giorni dal con-

tagio dominante > come pure quelli che importano pezzi di animali, che vengono riconosciuti derivare da bestie macellate di nascosto ;

d) quei Capi di Comune che tralasciano di fare denuncia all' Autorità politica distrettuale, allorchè in una stalla od in un sito qualunque si ammalino due o tre animali per settimana.

Non fa d' uopo di meglio dilucidare le disposizioni di questo § per sè chiare, che contengono non tutti, ma i principali casi della contravvenzione, prevista dal § 400. Gli altri casi, punibili secondo il precedente §, riguardano l' introduzione di animali da paesi forestieri, non essendo permesso di unirli cogli altri, ma dovendosi collocarli in una stalla separata, ancorchè fossero destinati ad essere tantosto macellati (§ 31); l' obbligo del mandriano di non condurre il nuovo animale insieme colla mandra comunale e di denunciare la malattia di un capo di questa, tostochè la scopra (§ 32); le precauzioni, che il conduttore deve avere nel trasportarsi cogli animali sul nuovo fondo (§ 35); sul modo di tenere le fiere e di condurre gli animali, in un luogo, ove scoppia un' epizoozia (§ 38): sul modo di girare con animali e di fare condotte di trasporto col loro mezzo in vicinanza di luoghi impestati (§ 40); sui provvedimenti da prendersi per il bestiame morsicato da un cane rabbioso (§ 402).

§ 402. (§ 155)

Qualora per essersi occultati animali ammalati, o per non essersi osservate le prescritte norme, il morbo si fosse dilatato ed avesse arrecato maggior danno, la pena sarà raddoppiata, e secondo le circostanze si applicherà pure l' arresto rigoroso.

Qualora nel fatto qui contemplato concorresse la prava intenzione di recar un danno, ne costituirebbe un crimine a sensi del § 85 e delle altre correlative disposizioni della I. parte del Cod.

§ 403. (§ 156)

Adulterazione di bevande in modo nocivo alla salute.

Contravvenzione.

Sono rei di contravvenzione i mercanti di vino, i fabbricatori di birra, di acquavite o di altri liquori, come pure i venditori di bibite di ogni genere, presso i quali si rinvenzano bevande preparate, adulterate o guaste in modo, da poter essere nocive alla salute.

§ 404. (§ 157)

Pena.

Quelli che si rendono colpevoli delle contravvenzioni accennate nel precedente paragrafo, sono puniti, oltre che colla perdita della bevanda nel detto modo preparata, adulterata o guasta, con multa da cento a cinquecento fiorini, a misura della quantità ritrovata e del tempo per cui avrà durato tale traffico. In caso di recidiva la multa viene raddoppiata. La

terza contravvenzione poi importa, oltre alla pecuniaria, anche la perdita del mestiere.

I. Si commette questa contravvenzione dai fabbricatori di bibite distillate e di spiriti (eccezzuati i produttori primi del vino), senza distinzione se li vendono all'ingrosso od al minuto e se li smerciano direttamente o no ai consumatori:

1. Quando li preparano in un modo da esser nocivi alla salute, sia per le materie a ciò adoperate, sia per i vasi o per il metodo di fabbricazione impiegato.

2. Quando li adulterano in un modo da essere nocivi alla salute e nominatamente in forza di ingredienti nocivi (p. e. Sale di saturno); le falsificazioni che possono indurci soltanto in un inganno, p. e. del vino, mescolandolo con mosto di frutti, o con acquavite, non vi sono comprese.

3. Col tenere depositi di bibite guaste e quindi nocive alla salute, p. e. birra acidata.

II. Commettendosi questa contravvenzione dal trafficante, presso il quale si fa l'invensione di consimili bibite, ne segue:

1. Essere inconcludente, che la bibita sia guasta per o senza l'opera dell'uomo, per la di lui colpa o per il caso, e che si abbia avuta o meno l'intenzione di smaltirla (D. di C.).

2. Bastare, che la bibita potesse per giudizio dei periti cagionare dannose conseguenze, ancorchè non ne sia peranco derivata alcuna (D. di C.).

3. Essere il possessore responsabile per l'invensione delle bibite guaste, ancorchè ciò provenga da colpa dei suoi dipendenti (D. di C.).

4. Non venir meno l'imputabilità per la circostanza, che il compratore tosto riconobbe la sua qualità guasta e respinse il genere (D. di C.).

III. Da particolari disposizioni si dichiarano soggetti alla sanzione penale di questo §:

1. Il fabbricar vino od aceto coi fondi di vino ed il vendere un tal manufatto (D. aul. 25 gennaio 1821).

2. Il rimettere il fermento di birra già svanita ed acidulata, non più propria al gusto, od il di lei fondaccio (D. aul. 29 luglio 1841 N.º 852).

3. Il fabbricar artificiosamente vini esteri mediante vini nazionali (D. aul. 7 settembre 1841) (1).

IV. La terza contravvenzione importa oltre la perdita del mestiere la semplice multa e non la multa raddoppiata.

### § 405. (§ 158).

Qualora nell'esame di una bevanda vi si trovi mescolata od aggiunta qualche cosa che si riconosca nociva in alto grado alla salute, la bevanda debb'essere tosto distrutta, ed il

Pena nel caso che la mischianza od'addizione sia in alto grado nociva.

(1) Ciò vale in specialità pel vino fatturato di Sciampana. *Notif. della Regg. dell' Austria Inf.* 4 novembre 1846 N.º 82319. Notasi poi che si può conseguire un privilegio per la fabbricazione di un vino artificiale, tostochè non viene dichiarato e venduto per vino forestiero, *Sovrana Ris.* 29 marzo 1824.

Rispetto alla proibizione di vendere la birra torbida che non fece il necessario deposito o sedimento (di almeno 10 giorni dal momento, che fu levata dal tino della fermentazione), che subì una fermentazione acida od altra degenerazione, che fu mal composta e preparata, in cui s'introdusse una sostanza vietata e nociva od un cereale degenerato, da poter riuscire di danno alla salute, e che infine viene rinnovata e resa suscettibile di esito e consumo, mediante apposita tecnica manipolazione, dopochè erasi inacidita od era vecchia di consumata fermentazione, si consultino oltre il succitato D. aul. 29 luglio 1841 anche la *Notif. Gov. Ven.* 20 marzo 1843 N.º 8666.

colpevole è punito per tale contravvenzione con arresto rigoroso da tre fino a sei mesi, ed oltre di ciò dichiarato decaduto ed incapace per sempre dell'esercizio del commercio, del mestiere o della vendita al minuto.

I. Ingredienti specialmente nocivi alla salute sono quelli, che possono cagionare una grave malattia, un male cronico e persino la morte; p. e. le soluzioni di piombo nel vino, le sostanze attutanti la mente o velenose, che si mescolano colla birra, coll'acquavite o coi liquori.

II. Un privato (a differenza dei trafficanti summenzionati), il quale rendasi reo di questa contravvenzione, sarebbe da punirsi secondo le conseguenze a termini del §§ 335 e 431, ma il fabbricatore di vino, che adulterò il vino da lui prodotto, sarebbe responsabile a termini del § 407. Che se vi concorresse una determinata intenzione diretta a recar danno alla sicurezza corporale dell'uomo, si avrebbe un reato da punirsi in base alle disposizioni della I parte del Cod.

§ 406. (§ 159)

Falsificazione di vasellami di stagno.  
Contravvenzione.

Uno stagnaio, come pure qualunque artigiano che fabbrica vasellami da cucina o da tavola di stagno falsificato con piombo, ovvero che fa stagnature con aggiunta di piombo, oltre la perdita di quanto stagno adulterato si troverà avere, viene punito la prima volta con multa da venticinque a cinquanta fiorini; e colla perdita del mestiere la seconda volta, od anche la prima nel caso che abbia esercitato per non breve tempo questa nociva industria, od abbia molto venduto di questo vasellame di metallo adulterato, o nel caso che taluno ne abbia sofferto effettivo pregiudizio alla salute.

I. Questa contravvenzione ha due sottospecie:

- 1. Quando si fabbricano vasellami da cucina o da tavola di stagno falsificato con piombo;
- 2. Quando si fanno stagnature con aggiunte di piombo a simili vasellami di rame o di altra materia, senza distinzione, se o meno ne fu fatta alcuna vendita, e ne derivò un danno.

II. Stando al senso generico della rubrica di legge, al posto ed allo scopo della presente disposizione, non si può più dubitare, che presentandosi il caso di una stagnatura falsificata con una materia nociva alla salute umana ma diversa dal piombo, dovrebbe lo stesso punirsi a sensi di questo §.

III. La mira d'ingannare devesi in questa contravvenzione giudicare separatamente secondo le massime, concernenti la concorrenza di più contravvenzioni o di una contravvenzione con un crimine. Ma sarà da giudicarsi per sè sola, quando la falsificazione della stagnoa avvenne con una sostanza innocua per la salute umana.

§ 407. (§ 160)

Preparazione o conservazione di commestibili in uso

Del resto ogni addizione, ogni mescolanza o falsificazione, la quale o per sè stessa o pegl'ingredienti adoperati, o pel modo di prepararli, o pei recipienti di cui si fosse fatto uso per prepararli o per conservarli, potesse comunicare una

qualità nociva per la salute a qualsivoglia specie di commestibili, debb' essere trattata come contravvenzione; ed in proporzione della qualità nociva e del tempo pel quale sarà stata continuata questa pratica, è punita con multa da dieci fino a cento fiorini, o con arresto da tre giorni ad un mese; che secondo le circostanze è pure da inasprirsi. Verificandosi ancor più notevoli circostanze, si applica al colpevole anche la pena determinata dai §§ 404 e 405.

do danno: o  
alla salute.  
Contrav-  
venzione.

I. Questa contravvenzione abbraccia tutti i commestibili e le bibite, diverse dai medicinali e dalle bibite, enunciate nel § 403 (caffè, tè, punch ecc.), ed in genere tutti gli articoli, interessanti il senso del gusto (p. e. droghe, sale, tabacco); la si commette poi in una triplice guisa.

1. Preparandoli in un modo nocivo alla salute in causa delle materie e dei recipienti a ciò adoperati;

2. Mescolandoli, adulterandoli o facendovi addizioni di materie nocive alla salute.

3. Conservandoli in un modo nocivo alla salute a motivo dello stato nocivo dei recipienti e del luogo a ciò destinato.

II. Il danno derivatone non è un elemento del fatto in genere, ma ne costituirebbe una circostanza aggravante. All' incontro il fatto vestirebbe i caratteri criminosi, se vi si aggiungesse un' intenzione, che fosse diretta a recar danno ad alcuno (1).

§ 408.

A questa contravvenzione appartengono specialmente :

a) l' uso di colori minerali nella preparazione di commestibili, o il colorire con rame, arsenico, piombo, zinco o con altri colori minerali che contengano preparati metallici velenosi, le stoffe destinate a venire in contatto col corpo umano, come pure il dare la sarda alle stoffe con amido, cui sieno stati misti simili colori minerali ;

Alcuni casi speciali di questa contravvenzione.

Il Rescritto minist. 19 settembre 1848 N.° 1185 prescrive quali colori possansi adoperare per colorire nei lavori del confettiere, nelle cose di tragante, nelle medaglie, nei giocattoli di fanciulli. È proibito poi il vendere ed il portare merci, nastri e ventagli guarniti del così detto vetro esplosivo (Sprennglas) (Notif. 16 giugno 1782); la vendita e l' uso di polveri per capelli, preparata colla pietra celeste (Himmelstein) (D. aul. 2 marzo 1792), della selenite quale specifico per tingere i capelli (D. della Camera aul. 12 luglio 1842 N.° 20451), della così detta acqua di perla (D. aul. 4 aprile 1810), e del belletto bianco (Notif. 25 giugno 1819).

(1) Le circostanze ancora più notevoli, di cui parlasi nella chiusa del §, sono specialmente l' essere il commestibile in alto grado nocivo, la ripetizione, la recidiva ed un danno rilevante con ciò cagionato. Concorrendo a carico di chi esercita un mestiere, gli si infliggerà la perdita di questo già nel primo caso di contravvenzione.

Sono a trattarsi a sensi di questo § anche le persone del ceto civile, le quali rendono colpevoli della falsificazione in discorso nelle forniture di prodotti naturali all' Erario. D. aul. 12 novembre 1807 N.° 32753.

b) l' applicazione di litargirio o di vernice cattiva ai vasellami che servono per mangiare, bere o cuocere, ovvero a' balocchi pei fanciulli ;

Egli è in base a ciò, che venne nominatamente proibita la fabbricazione e la vendita di vasellami da cucina o per balocco da fanciulli, di color verdolino cangiante in oro, essendo la loro vernice composta quasi affatto di litargirio e così poco consistente, che la si distacca anche colle dita (Ris. Sovr. 11 ottobre 1851). Le Autorità di sicurezza sono chiamate ad esercitare la più severa sorveglianza sopra il vasellame di terra cotta e di fare allo stesso delle visite periodiche (D. aul. di cane. 13 dicembre 1837 N.° 30158).

c) la fabbricazione di vasellami ad uso del mangiare, bere o cuocere con packfong, in modo contrario ai regolamenti ;

Egli è prescritto ai fabbricatori di packfong di contrassegnare col loro nome tutti i capi da loro fabbricati, per viemmeglio potere castigare la falsificazione di questo composto metallico o l' amalgama dei suoi elementi, che si fa in un modo nocivo alla salute (D. aul. di cane. 8 giugno 1836 N.° 41056).

d) l' inosservanza, da parte dei fabbricatori e venditori di acquavite, delle speciali norme di polizia sanitaria emanate per la costruzione degli apparati di distillazione dell' acquavite ;

Il D. aul. di cane. 21 settembre 1835 N.° 24473, abrogando le limitazioni sino allora vigenti sulla qualità degli apparecchi di distillazione, prescrive, che invece l' Autorità esperimenti la qualità dell' acquavite, la quale deve essere netta da ogni soluzione di rame o di altro metallo, sotto comminatoria del § 407 contro chi ne possederà con questa mescolanza.

e) l' uso di vasi di rame nell' esercizio del mestiere di pizzicagnolo, di venditore di trippe cotte, ed in genere di tutti quegli artigiani, i quali si occupano della bollitura e della vendita di commestibili occorrenti in simili esercizi.

Si annoverano fra gli articoli, che si cucinano o si preparano mediante bollitura, od in altro modo consimile, i formaggi, essendo proibito di fabbricarli in vasi di rame non stagnati (Notif. 12 giugno 1805 N.° 48398); ai confettieri e pasticcierei e fabbricatori di mandolati, ai caffettieri ed in genere a tutti i fabbricatori e venditori di commestibili venne in modo assoluto vietato di adoperare vasi di rame o di ottone non stagnati, e quando poi domina un forte caldo, altri vasi, che di ferro o di porcellana, e così pure mortaj di ottone e bilancie coi piatti di ottone o di rame non stagnati.

Egli è chiaro per la generica dizione del § 407 e per la rubrica del § 408, che le contravvenzioni singole enumerate nel § 408 sieno esemplificative, anzichè tassative; cosicchè si danno molti altri modi di preparare, di mescolare e di conservare i commestibili oltre quelli del § 408, i quali sono da punirsi a termini del § 407, siccome nocivi alla salute. Vi appartengono la mescolanza dell' aceto con acido solforico o di sale, o con materia vegetale corrosiva (D. aul. 19 marzo 1812); la fabbricazione della birra con sostanze nocive o la sua falsificazione con calce, gesso, creta, sale di cucina, materia di piombo o surrogati di luppolo (Notif. 4 marzo 1832 e 8 dicembre 1826); la falsificazione dell' acquavite e del rosoglio con pepe bianco o turco, coccole

di Levante, chiodo di garofano, (Notif. 24 settembre 1795); la preparazione di cremor di tartaro in recipienti, che non sono di legno (Notif. 18 giugno 1828 N.° 50887); l'adoperare imbuto e pipe di ottone non stagnato (Notif. 3 luglio 1820, D. aul. 24 agosto 1821 N.° 24534), schizzatoj di rame o di ottone per far i salami (Notif. 16 febbraio 1829 N.° 1500), pesi di ottone nella vendita del sale (D. aul. 4 maggio 1848), vasellami di piombo (Pat. 26 ottobre 1790); il far conserve di frutta nell'aceto senza l'osservanza delle necessarie cautele (Rescritto Minist. 19 settembre 1848 N.° 4183); la fabbricazione di surrogati di caffè, che sono nocivi alla salute (Notif. 26 luglio 1804), il rimescolamento della farina con altra guasta o con altre sostanze nocive (Regolamento di macinazione 1 dicembre 1814), la macinazione di grano ad una pietra di mulino, con cui si macina la vernice per i vasellami cotti (Notif. 8 agosto 1825 N.° 56298), il far uso di vasellami di cucina e per mangiare, i quali sono male inverniciati o che essendo di rame non sono bene stagnati, o che sono di piombo o di un amalgama di piombo e stagno (D. aul. di canc. 25 giugno 1829 N.° 9827); il conservare le vivande, in particolarità i frutti conditi, i cibi grassi ed acidi, ed i formaggi in recipienti di rame o di ottone non stagnati, o che lo furono malamente (D. aul. 23 giugno 1829 N.° 9827); il mescolare lo zafferano coi fiori rossi di fiorarancio (D. aul. di canc. 18 aprile 1844 N.° 9433), il colorire gli ovi pasquali con sostanze nocive, p. e. col guscio di cipolla, col legno di colore (Notif. 31 maggio 1800) i cucumeri col verderame (Notif. 14 novembre 1781.), la frutta secca di Oedenburg con colori minerali (D. aul. 14 ottobre 1825 N.° 37620); il tener l'olio in recipienti, che non sono di legno o di vetro (Notif. 14 dicembre 1820 N.° 43621); il custodire il tabacco in siti umidi o ripieni di altri odori diversi (D. aul. 11 dicembre 1834 N.° 44987); il mescolare sale con altre sostanze nocive (Notif. 24 giugno 1816 N.° 23147); il far uso del sale rimasto nella fabbricazione dei formaggi (Notif. 20 gennaio 1834 N.° 40644); il pestare il sale destinato pei salati in recipienti non di legno nè di pietra (Notif. 9 novembre 1823 N.° 34739). Sebbene queste disposizioni sieno state per la maggior parte emanate per un singolo dominio, pure egli è nella natura della cosa, che si applichino anche negli altri, in cui uguale è il pericolo ed il pregiudizio della salute.

## CAPO X.

### *Delle altre contravvenzioni che offendono o che minacciano la sicurezza corporale.*

#### § 409. (§ 161)

Chi deliberatamente mutila o lede sè stesso per sottrarsi al servizio militare, è punito secondo la natura del fatto e delle circostanze, come reo di contravvenzione, coll'arresto rigoroso da quattordici giorni a tre mesi (1).

Mutilazione volontaria di sè stessi.  
Pena.

(1) Se l'imputato pretendesse di aver voluto commettere un suicidio, anziché la mutilazione, si avrà riflesso onde escludere od omettere tale eccezione d'un fatto, che ora non costituisce più una contravvenzione, alla qualità della lesione, alla parte del corpo, che è offesa, agli strumenti a ciò adoperati e soprattutto al motivo impellente del fatto. Se il mutilato si servi all'uso dell'opera di un terzo, il quale solo fece la mutilazione, sarà egli tuttavia punibile a sensi del presente §, e questo terzo lo sarà invece a sensi del § 152, 411, 335 e 434 secondo che egli scientemente o meno operò una mutilazione grave o leggiera, escluso il caso, che non vi abbia avuto nè dolo nè colpa, poichè in allora andrebbe impunito.

§ 410. (§ 162)

Oltre a ciò l' autore, compita la pena, debb' essere ciò non di meno destinato a quel servizio militare, per cui viene tuttavia trovato abile.

I. Ogni mutilazione del corpo, che si fa a sè stesso per una diversa mira e così pure quella, che avviene per un mero accidente, resta impunita. Qui non spettano neppure i difetti fisici simulati dei coscritti, ancorchè vadino congiunti con lesioni leggierie.

II. Che se la lesione ci venne arrecata da un terzo sopra nostra domanda (p. e.  $\&$  taglio un dito o ci levò un dente incisivo), sarà egli imputabile di crimine a sensi dei §§ 4 e 152, qualora l' offeso sia grave, e della contravvenzione prevista dal § 411, se è lieve.

III. I mutilati volontari si consegnano per la guarigione allo spedale militare, le cui spese sono essi tenuti di rifondere, possedendo una sostanza, ed appena dopo la guarigione puossi eseguire la loro pena (D. aul. di canc. 15 dicembre 1846 N.° 37493): vengono indi impiegati, come soldati negli ospedali militari, nel treno od in altri funzioni di basso servizio (D. aul. di canc. 7 marzo 1814, 3 febbraio 1822 e 24 aprile 1826) (1).

Letteratura. *Schnabel*: Intorno alle mutilazioni volontarie (Giornale 1837 II 360).

§ 411. (§ 163)

Lesioni corporali deliberatamente arretrate od avvenute in rissa.

Sono da punirsi come contravvenzioni le lesioni corporali deliberatamente arretrate, e quelle avvenute in caso di rissa, purchè abbiano lasciato almeno visibili tracce e conseguenze, ed in quanto non costituiscano un reato soggetto a più grave sanzione (§ 152).

§ 412. (§ 164)

Pena.

La pena di tale contravvenzione è l' arresto da tre giorni a sei mesi, da misurarsi secondo la qualità pericolosa e malvagità dell' azione, la più o meno frequente sua ripetizione,

(1) I. *Rescritto del Ministro dell' Interno* 30 ottobre 1852 N.° 26859 — Un coscritto indiziato di mutilazione volontaria, il quale non si sia pienamente espurgato dal sospetto, deve essere arruolato pel tempo della prescritta capitolazione a quel qualunque servizio, pel quale egli fosse ancora idoneo.

II. *D. aul. di canc.* 15 dicembre 1826 N.° 35329. — Un tale coscritto, ancorchè sciolto dall' imputazione per insufficienza di prove legali, viene arruolato forzatamente per il tempo ordinario di servizio militare a differenza di colui, il quale è stato riconvinto di mutilazione, cessando per questo ultimo il beneficio della coscrizione a tempo limitato.

III. *Notif. Gov. della Galizia* 18 agosto 1841 N.° 55459. — Tali individui perdono il favore di dare un supplente, neppure dopo che essi stessi prestano il servizio militare.

IV. Da qualche giudice ritenesi, che ove sia passato il tempo della prescrizione al momento della visita militare di coscrizione, cessi il fatto di essere punibile. Ma non si avvera forse allora appunto, che il mutilato ritrae il profitto del suo fallo nell' esenziazione, nel non essere trovato abile, sicchè manca alla prescrizione il requisito contemplato dal § 534 lett. a Cod. pen. ? Ed invero quanto facile sarebbe l' eludere la legge, se il tempo di prescrizione è di soli tre mesi (§§ 409 e 533 Cod. pen.).

soprattutto ove trattasi di persone abitualmente rissose; l'entità della lesione e la qualità della persona lesa.

I. Tutte le lesioni corporali *deliberatamente* arrecate, le quali non sono qualificabili a crimini a sensi dei §§ 152 e 153, si puniscono a termini di questo §. Le lesioni corporali, le quali non lasciarono tracce visibili, comunque passeggero (D. di C.) si puniscono quali contravvenzioni a sensi del § 1339 Cod. civ. dai Giudizii Distrettuali (§ 9 del Reg. di Proc. pen.) con arresto, che non può eccedere i tre giorni, giusta il D. aul. 30 settembre 1806 N.º 787.

II. Per *rissa* intendosi un contrasto fra due o più persone, la quale trascende a reciproche offese di fatto, e durante il quale ha luogo d' ambe le parti un attacco, ancorchè non sia sempre preceduto da un diverbio (D. di C.); non si verifica poi, quando l'attacco segua per parte di un solo, essendosi la controparte limitata ad una difesa (D. di C.). Affinchè la rissa sia punibile, come contravvenzione, si richiede: *a* che sieno avvenute delle lesioni (non gravi, giacchè queste renderebbero il fatto criminoso); *b* che sieno state visibili, quand' anche per un tempo passeggero (D. di C.), p. e. scalfiture della pelle, una pustola; *c* che abbia avuto conseguenze, p. e. impedito l'offeso nella sua occupazione, o per essergli recato danno nella salute od in altra guisa. Mancando l'uno o l'altro di questi estremi, si punirà la rissa come traviamiento dall' Autorità di sicurezza a seconda delle circostanze concomitanti. Non è poi necessario, che le lesioni della *rissa* sieno state arrecate *deliberatamente*.

III. Sono punibili tutti quelli, che presero parte all'offesa, vale a dire portarono le mani immediatamente sul corpo dell'offeso (Conf. i §§ 137, 143 e 157); ma non lo è poi l'offensore allora, che fu costretto a prender parte ad una rissa da lui non cagionata, se non ha oltrepassato i limiti di una difesa necessaria (Conf. il § 2 lett. *g*); e perciò non si potrà applicare questo § al caso, in cui l'autore della rissa venne egli solo lesa nel modo ora accennato (D. di C.).

IV. Quale *rissante abitudinario* si risguarderà colui, che dopo ripetute risse ha acquistata una tale inclinazione da approfittare di ogni occasione per addivenire ad una rissa o da far egli stesso nascere una tale occasione senza un particolare motivo.

V. L'arresto può qui cangiarsi in castigo corporale (§ 248).

Letteratura. *K. P.*: Della punizione delle lesioni arrecate in rissa (Gazz. dei Trib. 1853 N.º 128) (1).

### § 413. (§ 165)

Il diritto della domestica disciplina non può in verun caso estendersi fino a maltrattare il castigato in modo che risenta danno nel corpo.

Abuso della domestica disciplina.

Perciò sono da punirsi come contravvenzioni siffatti maltrattamenti recati dai genitori ai loro figli, dai tutori ai pupilli, da un coniuge all'altro, dagli educatori e precettori ai loro allievi e scolari, dai maestri d'arte ai loro garzoni, e dai padroni alle persone di servizio.

I. Oggetto di questa contravvenzione sono propriamente i *castighi corporali* della disciplina domestica, coi quali s' infligge un dolore corporale al casti-

(1) Il promotore di una rissa, ossia colui, il quale sedusse altri a farla, è colpevole di questa contravvenzione, ancorchè non abbia poste le mani addosso all'offeso, essendo da considerarsi quale autore intellettuale dell'offesa.

gato (p. e. percosse, digiuni) e la si commette ogniqua volta il castigo degenera in un maltrattamento ossia si agisce inverso il castigato in un modo, che questi ne soffre un danno nel suo corpo, compresevi le lesioni, che lasciano le tracce e conseguenze passeggera, ma visibili del § 411, p. e. lividure (D. di C.). Si applica questo § anche quando il danno summentovato procede da un diverso modo di castigo (p. e. da prigionia).

II. La rilevanza del danno ha influenza sulla determinazione della pena; ma l'intenzione non deve essere stata diretta a recarlo, inquantochè secondo la gravità del successo dovrebbe in allora applicarsi la I parte del Codice; occorrerà quindi di investigare mai sempre, se ed in quanto vi concorse o meno la gravità d'intenzione, e questa debba aversi per sussistente a sensi del § 1.

III. Le persone, le quali possonsi rendere contabili di questa contravvenzione, sono tassativamente enumerate nel §, e vi si comprendono persone, a cui non si spetta propriamente un diritto alla disciplina corporale, p. e. pubblici maestri, padroni (eccettochè in Vienna), coniugi.

### § 414. (§ 166)

Pena  
del genito-  
ri che mal-  
trattano  
loro figli.

I genitori che maltrattano i loro figli, sono chiamati in Giudizio, ove per la prima volta si fa ad essi una seria ed energica ammonizione per l'abuso fatto della loro autorità e pel disaffettuoso contegno contrario alla natura. La seconda volta si fa loro un rimprovero colla minaccia che, in caso di ulteriore maltrattamento, saranno dichiarati decaduti dalla podestà inerente alla loro qualità di genitori, e che verrà loro levato il figlio per essere educato altrove a loro spese.

### § 415. (§ 167)

Verificandosi il terzo caso, oppure se il primo maltrattamento fosse stato per sè stesso assai grave, o se il carattere dei genitori fosse tale da far temere ulteriori pericoli pel figlio, si deve tosto la prima volta applicare la pena minacciata dal precedente paragrafo, e prendere a tale effetto gli opportuni concerti coll'Autorità competente per la deputazione di un tutore.

### § 416. (§ 168)

Non essendo i genitori in grado di supplire alle spese di educazione, l'Autorità deve provvedere al collocamento del figlio. Il maltrattamento poi si punisce coll'arresto inasprito ed anche coll'arresto rigoroso, nella misura da una settimana a tre mesi, secondo la qualità del fatto.

I. Il vocabolo « *genitori* » si riferisce a tutti i congiunti naturali per linea ascendente; vi sono equiparati dalla legge i *genitori adottivi* (§ 185 Cod. civ.); all'incontro i *padrigni* e le *matrigne*, ed i *genitori di elezione* non vi sono compresi, ma sarebbero in un tal caso da punirsi a termini dei §§ 420 e 421 secondo la relazione, in cui si trovassero col figlio.

II. La *potestà inerente alla qualità di genitori*, nella cui perdita si fa consistere la pena, è di due sorta, ossia potestà paterna, che si compete al padre legittimo (§ 147 Cod. civ.) e diritto di educazione, il quale è devoluto anche alla madre tanto legittima che illegittima (§§ 144, 145, 166, 168 Cod. civ.), alla madre separata dal marito (rispetto ai figli, la cui educazione venne a lei lasciata) (§§ 105, 142 Cod. civ.), ed al padre illegittimo (§§ 166 e 169 Cod. civ.).

III. Il diritto d'educazione e l'altro diritto, che vi è congiunto, di castigare i figli scostumati, disubbidienti e disturbatori dell'ordine e della pace domestica, continua sino al momento, in cui l'educazione del figlio è compiuta: per cui i posteriori maltratti sarebbero punibili, come ogni altra lesione corporale.

IV. Il maltrattamento è assai grave, se fu susseguito dalle conseguenze contemplate dal § 152 o sono queste a temersi.

V. Gli altri provvedimenti, prescritti dai §§ 415 e 416 non presentano alcuna difficoltà, inquantochè eccettuato qualche raro caso, il Giudizio penale è ad un tempo foro pupillare o di curatela e quindi può come tale disporre l'opportuno, affinché si mettano in esecuzione.

§ 417. (§ 169)

Un tutore che maltratta il suo pupillo è punito già la prima volta colla rimozione dalla tutela, ed oltre a ciò con una severa riprensione giudiziale, ove alla tutela andasse congiunto un lucro; e coll'arresto da una settimana ad un mese trattandosi di tutela gratuita (1).

Pena del tutore che maltrattano i loro pupilli.

§ 418. (§ 170)

Rendendosi il tutore per la seconda volta colpevole di un simile maltrattamento ad un altro pupillo, ovvero verificandosi già nel primo maltrattamento le circostanze indicate nel § 415, egli viene dichiarato incapace ad assumere per l'avvenire qualsiasi tutela, e condannato inoltre alla pena stabilita in simile caso dal § 416 contro i genitori.

Se tutrice del maltrattato è la madre o l'ava paterna (§ 198 Cod. civ.) e queste furono le autrici del maltratto, soggiaceranno in un tal caso al disposto dei §§ 414-416, non cessando perciò di essere di lui genitrici. Ma il contutore, sebbene non gli si spetti un diretto diritto di educazione (§§ 211-214) sarebbe a trattarsi secondo questi due §§; imperciocchè gli compete di aver influenza nell'educazione, quando il potere disciplinare della tutrice si dimostra insufficiente. — Le circostanze indicate nel § 415, e che qui pure possono esser di rilievo, sono un maltrattamento assai grave ed un tale temperamento del tutore da lasciar temere un pericolo per gli altri suoi pupilli.

§ 419. (§ 171)

Se un coniuge maltratta l'altro nel modo espresso nel § 413, entrambi i coniugi sono chiamati dinanzi al giudice,

Maltrattamenti di un coniuge all'altro. Pena.

(1) L'apparente contraddizione, di punire più gravemente il tutore che ha una tutela gratuita, del tutore al cui ufficio va congiunto un lucro, svanisce, se si riflette, che la semplice repressione comminata a quest'ultimo oltre la rimozione della tutela sarebbe insufficiente per l'altro, dappoichè avendo in molti casi il tutore gratuito assunta la tutela contro volontà, sarebbe tentato di maltrattare i pupilli per farsi rimuovere dalla tutela.

il quale, dopo aver verificato il maltrattamento, fa una severa riprensione al coniuge che ne è stato l'autore. Secondo le circostanze il colpevole è punito coll'arresto da una settimana fino a tre mesi, ed in caso di recidiva coll'inasprimento dell'arresto. È per altro libero al coniuge maltrattato d'implorare la mitigazione e perfino la remissione della pena, ed il giudice dovrà in ogni tempo avere conveniente riguardo a tale domanda.

I. A tenore del Cod. civ. non spettando al marito (§§ 91 e 92) e tanto meno alla moglie un potere disciplinare sull'altro coniuge, per *maltrattamento* qui s'intenderà ogni lesione corporale dall'uno arrecata all'altro, sia dal marito sia dalla moglie, presupposto, che non degeneri in una lesione grave.

II. L'arresto s'applica già nel primo caso di un maltratto, quando questo fu grave, o procedette da un animo rozzo, od è avvenuto già altre volte in precedenza, primachè s'invocasse l'assistenza del giudizio, o fu causa della separazione di letto e mensa e per gli acattolici anche dello scioglimento del matrimonio ecc.

III. Il diritto della parte lesa d'implorare la mitigazione e perfino la remissione della pena non ha già l'effetto, che il giudice *debba* far luogo ad una tale domanda, fatta del resto spontaneamente, come è prescritto al § 503, ma sibbene quello, che egli vi abbia il debito riguardo, vale a dire controbilanci l'entità dell'offesa con questa domanda quale circostanza mitigante. Ma la contravvenzione ad onta di questo diritto della parte lesa, è pur sempre tale che si debba procedere d'ufficio (§ 4 e 419 Reg. di Proc. pen.) (1).

§ 420. (§ 172)

Maltrattamento di un allievo per parte del precettore o dell'educatore.

Gli educatori o precettori d'ambi i sessi, che maltrattano i loro allievi, sono puniti la prima volta coll'arresto da tre giorni fino ad un mese; in caso di recidiva, oltre la suddetta pena, vengono dichiarati incapaci per l'avvenire dell'ufficio di precettore o di educatore.

Pena.

Essendo il potere disciplinare dei precettori negli istituti pubblici o privati di educazione e d'insegnamento regolato da particolari istruzioni, ne viene, che ogni eccesso nell'uso del medesimo costituisca una mancanza di servizio, la quale diventa una contravvenzione, allorquando il castigato ne patisce un danno nel corpo (§ 413).

§ 421. (§ 173)

Pena dei padroni o dei maestri d'arte che maltrattano le persone di servizio o i garzoni.

I padroni od i maestri d'arte che maltrattano le persone di servizio od i garzoni, sono puniti, secondo le circostanze della persona maltrattata e la gravità del maltrattamento, con

(1) La chiusa del § potrebbe far credere, che la procedura non si avvii *ex officio*, ma dietro querela del conjuge offeso, come avviene per l'adulterio e per le sottrazioni casaline dell'un conjuge in danno dell'altro; ma a torto, poichè l'eccezione dalla regola generale non è qui fatta espressamente e non si può presumerla, tanto più, che il legislatore poteva avere motivi per applicare al caso una investigazione *ex officio*, in quanto non di rado i maltratti s'uniscono alla minaccia di altri maggiori, se il maltrattato fosse per portarne denuncia, ed in quanto possono recar danno a terze persone, p. e. rispetto alle mogli incinte o lattanti.

multa da cinque a cento fiorini, ovvero all'arresto da tre giorni ad un mese. In caso di recidiva, oppure se il modo del maltrattamento attestasse una particolare durezza d'animo, la pena viene inasprita.

Per *persone di servizio* s'intendono quelle, che ci prestano manuali servizi, e non già gl'impiegati privati, i segretarii di casa, ecc. Il Regolamento sulle persone di servizio 1 maggio 1810 per Vienna accorda al padrone il diritto del castigo corporale (§ 88); ma eccedendo egli i limiti di una *conveniente moderazione*, incorrerebbe nella pena di questo § secondo il quale sono a punirsi anche i maltratti usati dai padroni di fabbriche industriali inverso i lavoranti e di giornalieri della fabbrica (D. aul. di cane. 28 marzo 1816 N.º 5143 emanato in un caso speciale) (1).

\* § 422. (§ 174)

Lasciandosi di notte tempo sopra una pubblica piazza, in una strada, oppure dinanzi ad una casa o bottega, carri di qualunque sorta, legnami da costruzione od altri materiali da fabbrica, mercanzie, botti, casse od in generale qualche cosa da cui possa derivar danno ai passeggiieri, chi ne ha colpa è punito per questa contravvenzione con multa da dieci a cinquanta fiorini, o con arresto da tre a quattordici giorni; in caso di molteplici recidive la pena viene inasprita.

Pena di chi ingombra di notte tempo le strade con carri, botti e simil.

I. Per *strada* qui s'intendono non le sole contrade di un luogo abitato, ma anche le strade, segnate da linee laterali infossate, per le quali un rotabile qualunque si reca da un sito ad un altro (D. aul. di cane. 7 marzo 1834 N.º 4555). Intorno alla parola *notte tempo* vedasi lo schiarimento del § 167 lett. f.

II. Il danno derivatone è soltanto circostanza aggravante, a meno che non fosse la morte od una grave lesione corporale (§ 425).

+ § 423. (§ 175)

Quando si tratti di carrozze da viaggio o di carri da trasporto, i cui cavalli sieno collocati in un albergo, la pena viene sempre inasprita all'albergatore.

In qual caso debba essere punito l'albergatore.

Essendo inconcludente il luogo, in cui il viaggiatore albergò la sua persona, sussiste la responsabilità dell'albergatore per il fatto enunciato nel precedente § anche allorquando il viaggiatore prese alloggio in una casa privata, lasciando la carrozza ed i cavalli in un albergo.

\* § 424. (§ 176)

Quando poi in causa di una fabbrica, di spedizione di rilevanti quantità di mercanzie in tempo di fiera, o per altre particolari circostanze, fosse necessario di lasciare di notte-

Modo di contentersi allorchè sia necessario di lasciare cose di notte tempo sulla strada.

(1) *Ris. Sovrana* 26 giugno 1826. — Proibendo questa il commercio degli schiavi, sottoponeva alla sanzione penale del § 173 (ora § 421) i minori maltrattamenti degli schiavi.

tempo sopra strade o piazze materiali da fabbrica, mercanzie o rotabili, si deve sempre darne notizia alla locale Autorità di sicurezza, e collocarvi come segnale d' avviso una o due lanterne accese. L' una o l' altra omissione sarà punita, come contravvenzione, colla pena stabilita nel § 422.

Venendo omesse amendue le cautele, si avranno due trasgressioni, la cui pena verrà quindi determinata secondo il § 267 in una misura più severa. Anche qui non si richiede per la sussistenza della contravvenzione un danno effettivo, poichè questo seco trarrebbe l' applicazione del successivo § (1).

### + § 425. (§ 177)

Pena se taluno ne resta danneggiato.

Se nei casi accennati dai tre precedenti paragrafi taluno fosse stato effettivamente danneggiato, la pena sarà inasprita; e qualora si fosse verificata una delle conseguenze contemplate dal § 335, l' azione punibile sarà trattata colle norme del detto paragrafo.

Per danno effettivo intendesi una lieve lesione corporale, in quanto una lesione grave farebbe cadere il fatto sotto il disposto del § 335.

### \* § 426. (§ 178)

Pena di chi getta qualche cosa da una finestra o di chi omette di assicurare le cose collocate o sospese in alto.

Chi pone o sospende alcuna cosa sulla strada, alle finestre, sui balconi od in qualunque altro luogo della sua abitazione, senza averla sufficientemente assicurata contro la caduta, ovvero chi dalle finestre, dai balconi o da altro luogo getta qualche cosa che possa danneggiare i passeggieri, è punito per tale contravvenzione con multa da cinque fino a venticinque fiorini, oppure coll' arresto da tre giorni ad una settimana. Rimanendo taluno leggermente ferito in causa della caduta, la multa è raddoppiata e l' arresto inasprito. Che se fosse avvenuta una grave lesione corporale, o se taluno fosse perfino rimasto ucciso, l' azione punibile viene trattata secondo il § 335.

I. Rendesi colpevole di questa contravvenzione colui, che per fatto proprio pone, sospende o getta qualche cosa in uno dei modi pericolosi contraddistinti nel §, e che vi ha dato occasione; ma per la reintegrazione del danno è responsabile il padrone dell' abitazione, dalla quale cadde o si gettò alcuna cosa (§ 1318 Cod. civ.).

II. Nè l' espressione « sulla strada » nè l' altra « in qualunque altro luogo della sua abitazione » sono da prendersi nel loro più stretto significato, potendosi commettere questa contravvenzione anche rispetto a finestre, respicienti sopra un cortile molto frequentato, e rispetto a quelle dei locali d' ufficio, di negozii ecc.

(1) I §§ 423 e 424 contengono due eccezioni alla regola enunciata nel § 422, la prima relativamente al soggetto e la seconda all' atto punibile.

III. Occorre, che il pericolo inerente all'atto qui contemplato dalla legge si riferisca alle adiacenze esteriori della finestra; per cui quello, che si riferisce all'interno dell'abitazione, p. e. che procedesse dalla collocazione delle stufe, dei repostigli ecc., sarebbe punibile a termini e sotto le condizioni dei §§ 335 e 431.

\* § 427. (§ 179)

*V. Reg.*  
*1. sub. Feb.*  
*2. in. 18. 1861.*  
*3. in. 18. 1861.*  
*4. in. 18. 1861.*  
*5. in. 18. 1861.*  
*6. in. 18. 1861.*  
*7. in. 18. 1861.*

Il rapido e inconsiderato correre con rotabili od a cavallo nelle città od in altri luoghi molto abitati o molto frequentati, costituisce una contravvenzione che viene punita con multa da venticinque a cento fiorini nel proprietario del rotabile od in chi ne fa uso, nel caso che, essendo egli stesso presente, non avesse vietato al cocchiere di correre rapidamente, come pure nel caso che esso medesimo guidasse il rotabile; e così pure in chi cavalca rapidamente nell'accennato modo.

Pena di chi corre rapidamente ed inconsideratamente a cavallo o con rotabili.  
Pena del padrone o di chi ne fa uso.

\* § 428. (§ 180)

Se il cocchiere da solo, oppure malgrado il fattogli divieto, corre rapidamente; così pure se un palafreniere o stalliere in luoghi molto frequentati corre per sé rapidamente con rotabile od a cavallo, eglino sono puniti con arresto da tre a quattordici giorni. I recidivi vanno soggetti a doppia pena.

Pena del cocchiere o stalliere.

I. Relativamente al correre rapido, si dichiara nelle Ordinanze 27 aprile 1836 N.° 30686 per Vienna, 24 novembre 1842 N.° 85656 per Praga, 27 giugno 1822 N.° 12498 per Linz, 24 aprile 1835 N.° 908 per Gratz, 1. luglio 1833 N.° 9851 per Brünn, 24 dicembre 1828 N.° 87335 per Leopoli, che si debba guidare nei luoghi, ove havvi un'affluenza di persone, a passo nel girare il rotabile dentro o fuori di una strada secondaria, alle porte della città e sui ponti; nelle contrade poi a breve *trotto* e trattandosi di carri di trasporto, sieno o meno carichi, sempre a *passo*. È di regola inibito il correre avanti od al fianco di ruotabili o sui marciapiedi. I cavalli delle slitte devono essere muniti di sonagli.

II. Il rapido correre nelle città ed in altri luoghi molto abitati e frequentati è in ogni modo *inconsiderato*, da escludere quindi la discolta, che ciò si facesse con tutta l'oculatezza.

III. Qui si presuppone, che non sia avvenuto alcun danno, poichè la pena verrebbe in allora determinata secondo l'esito più o meno rilevante a termini dei §§ 335 e 431.

IV. Si potrà tramutare l'arresto in castigo corporale (§ 248).

Letteratura. *Ratsenhofer*: Dilucidazione dei §§ 96, 97, 179 e 180 (Giornale 1844 I, 239) (1).

(1) I. Assai spesso la denuncia vien fatta in città dalle guardie militari di polizia. A Trieste si ritenne dal Tribunale d'Appello, che in tali casi il correre sia rapido, dopochè la guardia militare invano accennò a chi guida il rotabile di correre meno celeremente.

II. Si avverte, che nel Cod. pen. 1. settembre 1803 si faceva parola ai §§ 174 179 (ora §§ 423 e 427) del solo proprietario mentre nel § 423 dell'attuale Cod. si parla in genere di chi ne è la colpa e nel § 427 del proprietario e di chi ne fa uso. Con ciò cessa l'efficacia del *D. aul. di conc.* 7 febbraio 1817 N.° 3489, pel quale chi aveva avuto il rotabile a noio o ad *imprestito* era punibile non a sensi

\* § 429. (§ 181)

Pena del vetturale che dà a guidare vetture ad un cocchiere non approvato dalla Polizia.

Un noleggiatore di vetture, che prende per guidarle un individuo non presentato alla Polizia, o dalla stessa riconosciuto non idoneo, è punito per questa contravvenzione con multa da venticinque a cinquanta fiorini, ed inoltre è responsabile in particolare di qualunque danno causato da un tal suo dipendente.

Consistendo la contravvenzione nel *mettere a guidare* un cocchiere non approvato, è iniferente, che questi abbia già anche guidato, e che in tal caso ne sia derivato un danno, e così pure lo sono le circostanze, che egli fosse o meno esperto nel guidare, e che fosse destinato a fare il trasporto di persone o di merci. La responsabilità del vetturale per il danno è da giudicarsi colle norme del § 1315 Cod. civ.

\* § 430. (§ 182)

Pena del cocchiere o servi che lasciano senza custodia i loro cavalli in luogo aperto.

Un cocchiere o servo che lascia senza custodia cavalli attaccati a rotabili o sciolti in luogo aperto dove, collo scappare, od in altro qualunque modo, possano arrecar danno, è colpevole di contravvenzione e dovrà punirsi, quand' anche non sia avvenuto alcun danno, la prima volta coll' arresto da uno ad otto giorni; e coll' arresto inasprito fino ad un mese in caso di recidiva o di danno effettivamente seguito.

I. Sarà punibile a sensi di questo § anche il padrone della carrozza o del cavallo per l' omissione qui contemplata, essendo egli da riguardarsi almeno come *cocchiere*, ossia come quegli, che guida gli animali attaccati e deve quindi stare in guardia, affinchè non arrechino alcun danno.

II. Rispetto ai carri di trasporto per la birra è particolarmente prescritto, che il birraio di un compagno al guidatore del carro per il trasporto dei recipienti, o che su ciò si concerti coll' oste a cui l' invia, affinchè il cocchiere non abbandoni mai il ruotabile. Che se questi di proprio arbitrio si allontanasse, soggiacerebbe al disposto del presente §. All' incontro andrebbe impunito, se fu costretto a lasciar solo il carro per colpa del birraio, il quale verrebbe castigato in via politica con multa da 50—500 fior. (Notific. 19 novembre 1819 N.° 42838).

III. Il danno deve arrestarsi nei limiti di una lesione lieve, giacchè altrimenti tornerebbe applicabile il § 335.

IV. Può commutarsi l' arresto in castigo corporale (§ 248).

Letteratura. *Ratzenhofer*: Illustrazione del § 182 (Giornale 1842 I 233) (1).

del § 427 ma del § 431, e così l' argomentazione del prof. Kudler per ritenere ugualmente punibile il rappresentante del proprietario nel fatto contemplato dal § 422.

(1) Nel Veneto vige il *Regolamento politico disciplinare per vetturali* o conduttori di ruotabili a nolo 31 maggio 1830 N.° 41772 emanato dall' I. R. Direzione Generale di polizia.

II. *La Notif. della Luogotenenza in Venezia* 1. ottobre 1852 N.° 20443 contiene alcune norme per garantire la personale sicurezza dei viaggiatori con mezzi privati di trasporto, e così l' *altra* 2 giugno 1853 N.° 41594.

III. Il prof. Kudler avverte, che non è ammissibile la solita scusa, di avere legato ad un luogo sicuro i cavalli colla briglia, non prevenendo questa misura, come l' esperienza ci ammaestra, ogni pericolo.

## § 431. (§ 183)

In generale non possono enumerarsi tutte le contravvenzioni colle quali può esser lesa la sicurezza personale. Quindi ognuna delle azioni od omissioni designate nei §§ 335 al 337 debb' essere punita come contravvenzione con multa da cinque a cinquecento fiorini, o con arresto da tre giorni a tre mesi, anche allorchè non siane seguito alcun danno effettivo.

Azioni od omissioni in genere contro la sicurezza corporale.

## I. Questo § comprende:

1. Tutte le azioni, contenute nei §§ 336 e 337 e che si menzionarono nel commento dei detti §§, in quanto ne derivò *nessun danno od almeno un danno minore* di quello previsto dal § 335, ed in quanto nei §§ 452 e 453 od in altra legge non sono diversamente punite con una particolare disposizione.

2. Tutte le azioni ed omissioni, il cui carattere pericoloso o nocivo per la corporale sicurezza potevasi da ognuno facilmente discernere o dall'imputato in virtù dei suoi particolari rapporti e condizioni (§ 335), ancorchè ne sia derivato nessun danno od un danno lieve, in quanto non sussistano in proposito leggi speciali (D. di C.).

II. Esempi di tali azioni punibili sono: il non aver munita la discesa in una cantina, che si riscontra all'entrata di casa, con ringhiera, alta mezzo uomo, e con porte che da sè si chiudono (Notif. 13 dicembre 1808 N.° 31890), se altrettanto non si fece rispetto alle botole nell'interno della cantina (D. aul. di canc. 28 maggio 1824 N.° 40006); il non assicurare il lavorante sui tetti e sulle torri mediante una corda e l'aver ommesso il mastro d'insistere sull'osservanza di questa prescrizione (D. aul. di canc. 11 novembre 1817 N.° 52044); lo stesso dicasi degli espurgatori delle elosche (Notif. 2 maggio 1835 N.° 25096). Altre omissioni di tal fatta sono il non coprire i pozzi, che si trovano all'aperto, od il non averli almeno rivestiti di una soglia alta due piedi e mezzo (Notif. 11 giugno 1839 N.° 31740) e l'inservanza delle prescrizioni emanate relativamente alla fabbricazione dei preparati pirotecnici ed esplosivi in luoghi distanti da case e da strade abitate, ed alla quantità ed alla custodia loro (D. aul. di canc. 15 maggio 1828 N.° 41483 ed 8 aprile 1830 N.° 7344). L'omettere le cautele indicate nel § 336 sub g rispetto ai lavori nelle miniere (§ 172 del Regolamento montanistico) è da trattarsi ugualmente a norma di questo § e del successivo, e così pure il non osservare le prescrizioni, concernenti l'impiego delle macchine a vapore, ed enunciate nel § 336 alla let. c.

III. Ma esenti da una pena qualunque sono le lesioni corporali meramente accidentali (le disgrazie in stretto senso) (1).

(1) I. Avverte il prof. Kudler, che la lesione non deve essere stata *meramente* accidentale, ma sibbene provenire dal fatto imputato secondo l'ordinario corso delle cose.

II. Rispetto alla sussistenza di una colpa si richiamerà in mente il disposto del § 335 e la relativa illustrazione. D'importanza è anche in tale proposito il § 1297 Cod. civ., che è del tenore: « Si presume che chiunque abbia l'uso della ragione, sia capace di quel grado di diligenza e di attenzione, che può impiegarsi da chi è dotato d'una capacità comune. Quegli, che non impiega questo grado di diligenza o di attenzione nelle azioni, da cui deriva (e nel caso concreto può derivare) un pregiudizio ai diritti altrui, è in colpa ».

III. Una persona di servizio, la quale si rifiuta di prestarsi sotto circostanze, nelle quali il padrone, la sua famiglia o qualche altro di casa corre un pericolo o si trova in un grande imbarazzo (p. e. il padrone è attaccato da una malattia, la quale lo rende impotente in causa dell'età o di difetti fisici), va punita a termini

## § 432.

Pene speciali in caso di contravvenzione ai regolamenti di polizia delle strade ferrate o dei telegrafi.

Se per altro un reato di tal sorta venga commesso in cose di servizio da persona addetta all'esercizio di strade ferrate o di altra delle opere od imprese indicate al § 85 lett. c od ai telegrafi dello Stato, si pronuncierà sempre l'arresto rigoroso da tre giorni a tre mesi; e fino a sei, concorrendo circostanze assai aggravanti, a misura del grado comprovato di negligenza, del pericolo derivato per più persone, del numero delle lesioni cagionate o del rilevante danno che in altro modo ne fosse seguito.

*V. Ord. Imp. 8. feb. 1852.*  
Le azioni e le omissioni di questo § e del successivo si qualificano a crimine a mente dei §§ 85 e 87, se avvennero premeditadamente.

## § 433.

*V. Ord. Imp. 8. feb. 1852.*  
In specie andranno soggette a queste pene anche le seguenti contravvenzioni commesse dalle persone addette all'esercizio delle strade ferrate:

a) L'apertura della strada prima che siasene ottenuta l'autorizzazione, o prima che siensi adempiute le condizioni a tale effetto prescritte.

b) la trascurata collocazione o conservazione delle cinte, delle sbarre, delle tavole annuncianti un divieto, e di altri mezzi di riparo e di segnali d'avviso prescritti allo scopo di prevenire danni;

c) l'assunzione d'individui che non abbiano comprovata l'abilitazione richiesta dalle prescrizioni di servizio, o che dall'Amministrazione dello Stato erano stati dichiarati esclusi dalle mansioni loro affidate;

Questa determinazione vale per le imprese private di strade ferrate.

del § 433 (ora § 431). Così il § 50 del *Regolamento per le persone di servizio in Vienna* 1. maggio 1840.

IV. Il prendere cervi, camozzi, caprioli e daini con lacci, ferri ed altri strumenti pericolosi per l'altrui sicurezza corporale va soggetto al disposto di questo §. *Notif. Gov. Lomb.* 18 maggio 1834.

V. Ogni azione od omissione specialmente vietata dalle prescrizioni di polizia emanate per le strade ferrate e pel telegrafi dello Stato o che venne commessa in relazione a questi Istituti, quando l'autore già per le sue conseguenze naturali facilmente riconoscibili da ognuno o per speciali prescrizioni state pubblicate o in forza del suo stato, ufficio, vocazione, industria, occupazione od in generale secondo le particolari sue circostanze abbia potuto riconoscere, che ne potesse derivare od accrescersi un pericolo alla sicurezza corporale degli uomini, sarà da punirsi come contravvenzione. Conf. l' *Ord. Imp.* 8 febbraio 1852 N.° 40.

VI. La *Notif. Ven.* 1. ottobre 1852 N.° 30443 proibisce di collocare sull'imperiale di una vettura oggetti di un peso specifico molto rilevanti.

d) l' intraprendimento od il permesso di una corsa, quando una strada sia guasta e minacci pericolo, ovvero con locomotive, carrozze o carri od altri mezzi di esercizio che si trovino in tale condizione.

Si puniscono però in via disciplinare soltanto, a seconda delle circostanze e delle persone, le trasgressioni dei doveri di servizio, che si commettono in un modo diverso da quello qui contemplato (§§ 81-87 dell' Ordinanza sul servizio presso le strade ferrate).

## CAPO XI.

### *Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della proprietà.*

#### § 434. (§ 184)

Il danno grave, spesse volte incalcolabile degli incendi, <sup>Disposizioni per impedire la negligenza nell' allontanare il pericolo di incendio.</sup> esige che la trascuranza di qualsiasi delle disposizioni vigenti, che hanno per iscopo di allontanarne il pericolo, sia trattata e punita come contravvenzione.

I. Le disposizioni, a cui si accenna, sono le numerose Ordinanze relative alle fabbriche ed allo spegnere gli incendi, vigenti talune in tutto un dominio, ed altre in singole città. Tali sono quella del 7 settembre 1782 contro il fuoco per l' Austria Inferiore, 22 aprile 1818 per Vienna, 27 gennaio 1785 per il palazzo imperiale in Vienna, 7 giugno 1749 per Linz, 25 luglio 1785 per la Boemia, 20 novembre 1822 per Praga, 24 gennaio 1787 per la Moravia e per la Slesia, 28 settembre 1858 per Brünn, 31 gennaio 1836 per Olmütz, 28 dicembre 1823 e 4 dicembre 1824 per la Galizia, 17 gennaio 1840 per Lemberg, 18 maggio 1825 per la Stiria, 8 marzo 1819 per Gratz, 17 luglio 1817 per il Tirolo, 15 luglio 1820 per Innsbruck, 28 luglio 1795 per la Carniola, 28 maggio 1802 per Klagenfurt, 1 dicembre 1820 per Salisburgo; — quelle per le fabbriche 13 dicembre 1829 per Vienna, 7 settembre 1782 per le minori città, per le borgate e per l' aperta campagna dell' Austria Inferiore, 20 luglio 1820 per l' Austria Superiore, 8 marzo 1845 per la Boemia, 12 settembre 1835 per la Moravia e Slesia, 20 marzo 1846 per Linz e Salisburgo; 7 settembre 1815 per Praga, 22 dicembre 1828 per Brünn ecc. Ma andrebbe oltre i limiti e lo scopo di questa opera l' esporre qui le molto diffuse disposizioni di tutte queste Ordinanze nel loro pieno tenore; tanto più, che le più importanti si riscontrano nei successivi §§ e le altre sono senza altro ben conosciute dagli impiegati delle Autorità di sicurezza, occupati in questo ramo di amministrazione, ed ai capi comunali od ai periti a tal uopo adoperati.

II. Ogni qualunque trasgressione alle vigenti ordinanze sulle fabbriche e contro il fuoco giusta la generale disposizione del presente §, si punisce a termini di alcuno dei seguenti §§ od a termini del § 459.

Esclusa vi è sempre la pravità d' intenzione, essendo dipendenti da colpa o da inavvertenza: concorrendovi poi l' intenzione di cagionare per un tempo più o meno lungo un pericolo di fuoco, si avrà un' azione costituente a sensi del § 166 il crimine di appiccato incendio, in quanto che sarà a considerarsi come un' azione, da cui secondo il disegno dell' agente aveva a destarsi un incendio.

III. Tanto meno qui si presuppone per la sussistenza del fatto in genere un danno effettivo, il quale ne costituirebbe soltanto una circostanza aggravante.

## § 435. (§ 185)

Architet-  
ti capo-ma-  
sari o fale-  
gnami che  
o contrav-  
vengono ai  
regolamen-  
ti in mate-  
ria d' in-  
cendio, o  
di fabbri-  
ca.

Contrav-  
venzione.  
Pena.

Un architetto, capomastro o falegname il quale, erigendosi una fabbrica od eseguendosi cangiamenti in un edificio, vi faccia qualche lavoro proibito, per il congiuntovi pericolo di fuoco, dagli speciali regolamenti in materia d' incendio o di fabbrica, si fa reo di una contravvenzione, ed è punito la prima volta con multa da venticinque a duecento fiorini, oltre all' essere obbligato di demolire la parte irregolare della fabbrica e di rifarla giusta il prescritto a sue spese.

## § 436. (§ 186)

Pena della  
recidiva.

In caso di una seconda contravvenzione si raddoppia la multa; la terza volta viene interdetto al colpevole d' intraprendere per l' avvenire alcuna fabbrica.

I. Gli artisti, nominati nel § 435, rendono prima d' ogni altro colpevoli di tale contravvenzione, non essendo ad altri lecito di imprendere alcun lavoro in una fabbrica senza il loro intervento (§ 440).

II. Le principali prescrizioni sulle fabbriche sono: non è permesso alcun tetto di paglia nelle città e nelle borgate, dovendo essere almeno di assicelle e nelle fabbriche considerevoli poi di coppi cotti; occorre una speciale licenza per la riduzione della soffitta a camere e per la collocazione dei tubi di ferro o di mattoni per stufe nelle stanze ed in cucina: sono vietate le scale di legno, i camini con canne di legno od il passaggio per queste di qualche lavoro in legno; i focolari non devono avere un parapetto di legno nè devono appoggiare a pareti di legno; devono costruirsi a volto i forni e le stalle; i pagliaj ed il legno di canape sono da collocarsi fuori dell' abitato. Nell' aperta campagna deve essere fra l' una e l' altra casa lo spazio di un Klafter, ma tutte le surriferite disposizioni devonsi osservare, in quanto non si fece luogo a qualche eccezione.

Ogni deviazione dal Regolamento di fabbrica stato approvato per Vienna è punita a termini di questo §.

## § 437. (§ 187)

Pena  
del sopra-  
stante di  
una fabbri-  
ca.

Contrav-  
venzione.

Il soprastante di una fabbrica nella quale s' intraprenda qualche lavoro contrario ai veglianti regolamenti, deve rifiutarsi ad un tale lavoro irregolare, sotto pena dell' arresto da tre a quattordici giorni per questa contravvenzione.

Egli è tenuto a denegare la propria cooperazione e non a fare anche denuncia dell' emergente.

## § 438. (§ 188)

Pena del-  
la contrav-  
venzione in  
coloro che  
costruisco-  
no o collo-  
cano stufe.

Un pentolaio, lavorante di latta o fabbroferraio o chiunque costruisce stufe, se colloca una stufa od una canna in modo contrario ai regolamenti sugl' incendii, commette una contravvenzione ed è punito con multa da cinque a venticin-

que fiorini. La seconda volta viene raddoppiata la multa; in terza il contravventore perde l'esercizio della sua professione.

§ 439. (§ 189)

Un lavorante, cui venga imposto di collocare una stufa od una canna che importi pericolo d'incendio, non deve prestarvi l'opera sua; altrimenti è punito per questa contravvenzione coll'arresto da tre a quattordici giorni.

Pena del lavorante che colloca una stufa con pericolo di incendio.

Contravvenzione.

I. Questa contravvenzione consiste nel collocare una stufa od una canna in opposizione al disposto dal Regolamento contro il fuoco, proibendo questo di porre una stufa troppo vicina alle pareti di legno o di applicare in cucine od in stanze senza una particolare licenza dei condotti per stufe di ferro, ancorchè immurati: ciò che si concede solo quando non è altrimenti possibile di far fuoco. Quanto si disse delle stufe, vale anche dei così detti focolari a cucina economica (Sparrherden) (Notif. 7 settembre 1845).

II. Rendesi responsabile di contravvenzione:

1. Chi fabbricò la stufa e le canne, se anche le collocarono o le ordinarono;

2. I loro lavoranti, prestando esecuzione a tale comando.

§ 440. (§ 190)

Chi senza architetto riduce soffitte a stanza, o fa qualche altra costruzione, ovvero nei cammini, negli apparati di scaldamento, nei focolai o nelle stufe introduce da sè qualche innovazione alla quale, giusta i veglianti regolamenti, doveva precedere una visita, commette una contravvenzione, ed è punito con multa da venticinque a duecento fiorini. Se poi avesse costruita un'opera che realmente importasse pericolo di fuoco, è tenuto a demolirla indilatatamente ed a rimetterla in modo non più pericoloso.

Pena per novità fatte senza visita ovvero senza architetto.

Contravvenzione.

§ 441. (§ 191)

Un lavorante da muratore o da falegname che presta l'opera sua a siffatta innovazione, è punito per questa contravvenzione coll'arresto da tre a quattordici giorni, da inasprirsi in caso di recidiva.

Pena del lavorante muratore o falegname che vi si presta.

Contravvenzione.

I. Si contravviene al disposto di questo §, quando non si osservano le seguenti due prescrizioni del Regolamento sugli incendi e sulle costruzioni.

1. Che cioè non s'intraprenda alcuna nuova costruzione, riparazione o cambiamento, particolarmente nei camini e nei focolaj delle officine, senza l'espresso permesso della competente autorità (e per Vienna che non si devii dal progetto di fabbrica stato approvato).

2. Che simili lavori si eseguiscano da architetti e capomastri a ciò autorizzati.

Se la costruzione minaccia anche pericolo di fuoco, avrà questa circostanza

un' influenza non nell' imputazione della contravvenzione, ma in ciò, che si pronuncierà, oltrechè sulla pena, anche sulla distruzione dell' opera.

III. Rendonsi responsabili di questa contravvenzione:

1. Il proprietario della fabbrica od il di lui rappresentante, e dopo loro l' affittuale e l' utente, che senza la licenza della Superiorità o senza l' assistenza di un capomastro approvato imprendono una costruzione od un cambiamento della fabbrica; il farlo coll' intervento di un architetto; ma senza l' autorizzazione superiore non è imputabile se non rispetto all' architetto secondo il Regolamento sulle costruzioni e dinanzi le autorità politiche.

2. I lavoranti da muratore o da falegname, i quali si lasciano adoperare in una costruzione, che non è stata approvata, o non è guidata da un esperto a ciò autorizzato, dovendosi dai capomastri rilasciare ai lavoranti una cedola contenente la data ed il numero del consenso alla fabbrica (Notif. 7 settembre 1815).

§ 442. (§ 192)

Pena degli spazzacammini che omettono la prescritta denuncia. Contravvenzione.

Uno spazzacammino che scopra nelle stufe, nei focolari o negli apparati di scaldamento o nei cammini qualche cosa che importi pericolo d' incendio, è tenuto di notificarla al suo mastro, e dove non esistono maestranze, come pure nel caso che spazzando di nuovo trovasse ancora qualche pericolo d' incendio, deve farne immediata denuncia all' Autorità di sicurezza. L' omissione di questa denuncia è in amendue i casi una contravvenzione, e viene punita coll' arresto da uno ad otto giorni.

Questo § si riferisce ai soli lavoranti, essendo un mastro spazzacammino che scoprendo un pericolo d' incendio non lo denuncia o non vi rimedia, da trattarsi a norma del seguente §. Al garzone incumba di farne tosto la denuncia all' autorità di sicurezza, ogniqualvolta il suo principale per malattia, assenza od in altra guisa è impedito di dare il provvedimento prescritto nel seguente §.

§ 443. (§ 193)

Del mastri spazzacammini che non si fanno carico della denuncia dei lavoranti. Contravvenzione.

Il mastro spazzacammino, che avvertito da un lavorante, ommette di procedere alla verificaione, o che trovando esservi realmente pericolo d' incendio, non ne rende tantosto informato il proprietario o l' amministratore della casa: o che, non rimediandovi questi, traslascia di farne l' ulteriore denuncia all' Autorità di sicurezza, debb' essere punito per tale contravvenzione con multa da cinque a cinquanta fiorini.

§ 444. (§ 194)

Che traslasciano di assicurarli della debbita spazzatura dei cammini. Contravvenzione.

Commelte la medesima contravvenzione quel mastro spazzacammino, il quale, trascurando l' obbligo inerente al suo mestiere, ommette di visitare o di far visitare di tempo in tempo i cammini del suo circondario, affinchè siano debitamente spazzati.

I. Secondo le prescrizioni del Regolamento sugli incendi i camini, che non sono da raschiare, si puliscono da quelli di casa, tutti gli altri poi dagli spazzacamini. Lo si deve fare in campagna d' inverno ogni 6 mesi, d' estate ogni tre, nelle città e nelle borgate a misura del fuoco più o meno grande ogni 4. ta settimana od ogni 14 giorni, e presso gli artigiani, che fanno uso di un gran fuoco, ogni 8 giorni; e si è poi tenuto di denunziare all' Autorità di sicurezza quelli, che si rifiutano alla spazzatura delle stufe e dei camini nelle epoche ora indicate. Per Vienna hanvi speciali prescrizioni relativamente alla spazzatura dei camini adoperati dai macellaj e venditori di carne affumicata sotto comminatoria del § 444 (D. aul. di canc. 28 settembre 1843 N.° 29539).

II. Quel mastro spazzacamino, al quale non fu assegnato un determinato circondario, dovrà adempiere il disposto di questo § in confronto ai proprii avventori.

### § 445. (§ 195)

Mercanti e merciaiuoli che fanno traffico di polvere ardente o di alcun' altra delle merci indicate nel § 356 lettera f, che importano pericolo di fuoco, o ne tengono nelle loro botteghe od altrimenti in casa una provvista maggiore di quella ch' è permessa dalle speciali disposizioni vigenti in proposito; ovvero che non custodiscono nel modo prescritto la provvista permessa, si rendono colpevoli di una contravvenzione e sono puniti, la prima volta colla perdita della provvista eccedente o mal custodita, e con multa fino a venticinque fiorini; la seconda volta, oltre la suddetta perdita, incorrono la doppia multa; la terza si puniscono con arresto fino ad un mese e colla perdita della licenza pel commercio di simili oggetti.

Traffico  
di polvere  
ardente.  
Contrav-  
venzione.  
Pena.

Il Regolamento contro il fuoco prescrive, che i mercanti non possano tenere nelle loro botteghe più di 4 libbre di polvere ardente, dovendo tenere il resto fuori di città o della borgata in un luogo sicuro. Non è permesso di fabbricare in una sola volta più di 12 oncie di argento o di mercurio fulminante o di altri preparati esplosivi; e si può fabbricarne di nuovo appena, dopo che si è collocata la prima quantità entro le capsule (D. aul. di canc. 15 maggio 1828 N.° 14185). Dalla Sovr. Ris. 6 aprile 1847 N.° 1060 e di recente dall' Ord. minist. 10 febbraio 1852, venne proibita ogni fabbricazione e vendita di materie esplosive potendo esserne concessa la fabbricazione in via speciale soltanto a singole persone per scopi tecnici. Che se oltreciò ne derivasse il danno contemplato dal § 336, per essere la materia, che si fabbrica, pericolosa alla vita morale ed alla salute, si applicherà ad un tempo il disposto del § 536 let. f.

Letteratura. *Mühlfeld*: Sulla grave tragressione del traffico di polvere ardente senza l' autorizzazione superiore (Il Legale IV. 141) (1).

(1) 1.° La Pat. Imp. 24 ottobre 1852 N.° 223 (non obbligatoria per il Regno Lomb. Ven., pel Tirolo e confini militari) regola il possesso ed il commercio degli oggetti di munizioni.

2.° La Pat. Imp. 31 marzo 1853 N.° 90 abolisce il monopolio del salnitro, mantenendo tuttavia quello della polvere ardente.

3.° L' Ord. Minist. 31 marzo 1853 N.° 91 dà più precise disposizioni sulla fabbricazione e vendita della polvere ardente.

## § 446. (§ 196)

Mestieri il cui esercizio importa una provvista di materie facili a prender fuoco.  
Contravvenzione.

Quei commercianti ed artefici che tengono provviste di qualunque specie di materie facili a prender fuoco, e le custodiscono nelle soffitte od in altri luoghi mal sicuri, non preservati con muramenti od opportuna separazione, sono colpevoli di contravvenzione e puniti con multa da venticinque a cinquecento fiorini, secondo la qualità delle merci e la quantità delle provviste.

Secondo il Regolamento contro il fuoco vi appartengono: i commercianti di pece, di salnitro, di zolfo, di terpentino, di olio, spiriti, e di simili articoli, i falegnami, i tornitori, i fabbricatori di carrozze, di corde, e di sapone ecc. Egli è in particolarità proibito a chi lavora in legno di lasciar giacere per l' officina pezzi di legno e segature, dovendo queste venir giorno per giorno trasportate in un luogo sicuro.

## § 447. (§ 197)

Depositi mal sicuri di fieno, paglia o di legna da fuoco.  
Contravvenzione.

Commette la stessa contravvenzione e sottostà alla pena portata dal precedente paragrafo chi ripone le provvisioni di fieno, paglia o legna da fuoco altrove che nei magazzini o ripostigli costrutti appositamente per la loro custodia.

Ove non si hanno magazzini o ripostigli, devonsi collocare simili oggetti in altri luoghi sicuri dal fuoco e non quindi in prossimità dei camini e dei focolaj o sulle soffitte.

## § 448. (§ 198)

Delle persone di servizio nel riscaldare le stufe.  
Contravvenzione.

Le persone di servizio incaricate di riscaldare le stufe, che nel mentre queste ardono, vi pongono dappresso legna per disseccarle, commettono una contravvenzione, e sono puniti coll' arresto da uno a tre giorni, da inasprirsi in caso di recidiva.

Nel regolamento contro il fuoco è proibito di porre foraggi, legni resinosi, lino e consimili oggetti infiammabili sui focolaj, sulle stufe o nei camini, onde seccarli od asciugarli.

## § 449. (§ 199)

Ingresso con lume scoperto in luoghi esposti a pericolo di fuoco.  
Pena di questa contravvenzione.

Un famiglio, cocchiere, stalliere, o guardiano d' animali, una servente o chiunque altri va con lume scoperto in un granaio, in una stalla, in ripostigli di legna, carbone, paglia, fieno o di altri oggetti facili a prender fuoco, è punito per questa contravvenzione coll' arresto da uno ad otto giorni da inasprirsi in caso di recidiva.

§ 450. (§ 200)

In egual modo sono puniti gli allievi o lavoranti dei commercianti ed artefici, come in generale tutte le persone di servizio, che entrano con lume scoperto in un magazzino od altro luogo di ripostiglio di materie combustibili.

Pena di tale contravvenzione commessa da allievi, lavoranti o da altre persone di servizio.

I. Dal Regolamento contro gl' incendii si inibisce l' ingresso con pezzi di legno o carboni accesi nei luoghi menzionati in questi §§, o di aggirarsi con tali materie nelle case dei contadini.

In questo caso ed in quello del § 449 l' arresto può essere immutato in castigo corporale.

§ 451. (§ 201)

Risultando dal processo che i loro padroni o maestri d'arte non hanno provveduto le necessarie lanterne, sono anch'essi colpevoli di contravvenzione e puniti con multa da cinque a cinquanta fiorini. Che se il padrone, commerciante od artefice avesse commesso egli medesimo una delle contravvenzioni indicate nei precedenti due paragrafi, sarà punita con multa da venticinque a cinquecento fiorini.

Pena dei padroni o maestri d'arte che commettono simili contravvenzioni.

§ 452. (§ 202)

Chi fuma tabacco in una stalla, in un ripostiglio di fieno o di paglia, in un granaio od in generale in un luogo ove si trovano oggetti di facile accensione, è punito con arresto da un giorno fino ad una settimana, che dovrà anche inasprirsi secondo le circostanze.

Contro chi fuma in luoghi esposti a pericolo di fuoco.

I. Dal Regolamento contro gl' incendii è vietato il fumare, anche persino con pipe a coperchio chiuso, oltrechè nei luoghi qui indicati, anche sui ponti. avanti le baracche di una fiera, nei magazzini di legnami, nei lavoratorj dei falegnami ed in prossimità delle armature di fabbrica. E pure proibito di fumare nei boschi in vicinanza di legname, che è stato reciso, con pipe non coperte.

II. All' arresto si può sostituire il castigo corporale.

§ 453. (§ 203)

Chi accende fuoco in vicinanza di un granaio, di un mucchio di fieno, paglia o biade, ovvero di un campo in cui si trovi tuttora la messe, staccata o no dal suolo; chi trascura un fuoco acceso in un bosco, o se ne allontana senza averlo spento del tutto, è punito per questa contravvenzione coll' arresto da un giorno fino ad una settimana, ed in caso di notevole pericolo anche con inasprimento.

Contro chi ommette di vegliare sul fuoco acceso all'aperto od in vicinanza di granai, paglia e simili.

Contravvenzione.

I. Questo § contiene tre diverse contravvenzioni.

1. Chi accende fuoco in vicinanza di un granaio, di un mucchio di fieno, paglia o biade, ovvero di un campo, su cui si trovi tuttora la messe;

2. Chi trascura il fuoco acceso in un bosco.

3. Chi lo abbandona prima d'averlo spento.

Ognuno di questi commette una contravvenzione.

Il Regolamento forestale 3 dicembre 1852 N.º 250 prescrive la massima cautela nel fare fuoco e nell'adoperare oggetti facilmente infiammabili nei boschi e sul loro confine, ed ogni trascuranza, non punibile a termini delle generali leggi penali, lo è poi dalle Autorità politiche (§ 44): chiunque trova un fuoco abbandonato e non spento entro un bosco o nei suoi confini è tenuto a spegnerlo per quanto sta in suo potere (§ 44).

II. Avvenendo una delle tre surriferite azioni nella vicinanza di un luogo facile al fuoco ma diverso da quello contemplato dal presente §, (p. e. in una capanna di legno ecc.), si applicherà il disposto del § 459.

III. L'arresto può cambiarsi in castigo corporale (§ 248) (4).

### § 454. (§ 204)

Contro chi attraversa con fiaccole accese boschi, prati e simili.  
Contravvenzione.

Chi viaggia o va in vettura con fiaccole, deve farle spegnere prima di passare sopra ponti di legno, per luoghi abitati o boschi, sotto pena di una multa da cinquanta a cinquecento fiorini per ogni caso di questa contravvenzione. I maestri di posta deggiono mettere in ispeciale avvertenza della presente disposizione i forestieri che viaggiano per le poste.

I. Un viaggiatore è contabile di questa contravvenzione: 1. se viaggiando con propria carrozza e cavalli trascurà la cautela qui prescritta; 2. se viaggiando con un legno da nolo non ordina, anche senza l'avviso del cocchiere, che si spenga la fiaccola, allorchè giunge in luoghi facili all'incendio; 3. se non si presta all'avvertimento del mastro di posta o del cocchiere; 4. se l'astringe a continuare la corsa colle fiaccole accese.

II. Il Regolamento contro gl'incendii proibisce di passare per un villaggio con carboni accesi o con lume scoperto. Venne proibito l'uso delle fiaccole dal D. aul. 7 agosto 1798 nei sobborghi di Vienna, e dal D. aul. di canc. 15 settembre 1827 N.º 53476 ai carri portanti le pompe o l'acqua e viaggianti di notte per il luogo dell'incendio, essendo loro permesso solo in via di eccezione di farne uso, fuori dei siti occupati da trabacche di fiera, in Vienna e nei luoghi soggetti allo stesso circondario d'ispezione contro il fuoco.

### § 455. (§ 205)

Contravvenzione del postiglioni o vetturali in casi simili.

I postiglioni o vetturali debbono ripetere la detta avvertenza ogni volta che giungono a simili luoghi, e non proseguire il viaggio fino a che non sia spenta la fiaccola; altrimenti si rendono colpevoli di una contravvenzione e sono puniti coll'arresto da uno ad otto giorni, da inasprirsi secondo le circostanze.

(4) Come è proibito di fumare con pipa scoperta in prossimità alla legna, che è stata recisa, (*Legge boschiava per l'Austria Inf.* 1. luglio 1813 § 54), così lo è il fumare un cigaro in luoghi boschivi facili all'incendio (*Notif. della Regg. dell'Austria Inf.* 7 aprile 1843 N.º 19347).

## § 456. (§ 206)

Qualora un viaggiatore con minacce o con violenza obbligasse il postiglione o vetturale a proseguire il viaggio, deve questi notificare l'accaduto nel luogo più vicino, ove crederà di poter trovare sufficiente assistenza. Ivi il Capo del Comune deve procedere in via sommaria all'esame del viaggiatore, e trattandosi di persona non conosciuta, esigere la cauzione per la multa; e senza impedirlo nella continuazione del viaggio, riferire indilatamente l'accaduto al Giudizio.

La cauzione per la multa consisterà nel massimo importo, a meno che le circostanze di persona e le peculiari del caso altrimenti consigliassero il capo del comune. Non la si passerà tantosto all'Istituto dei poveri del luogo, ma sibbene al Giudizio.

## § 457. (§ 207)

Gli abitanti di ogni paese sono abilitati a fermare un viaggiatore qualunque, senza eccezione, il quale vi passi con fiaccola accesa, ed a denunciarlo tosto all'Autorità.

Dritto degli abitanti di un paese pel quale un viaggiatore passa con fiaccola.

Questo diritto di fermare il viaggiatore spetta a ciascuno abitante del paese; la denuncia la si farà all'Autorità di sicurezza (al capo del Comune), la quale procederà nella guisa spiegata nell'antecedente §.

## § 458. (§ 208)

Chi cerca di occultare un incendio nel suo nascere, o chi ommette di notificare quello che si manifesta presso di lui è punito per questa contravvenzione con multa da dieci a cento fiorini, secondo la diversità del luogo ed a misura del minore o maggiore pericolo cagionato dall'occultazione.

Pena di chi occultata un incendio nel suo nascere. Contravvenzione.

Il Regolamento contro gli incendi prescrive per tutti, che accorgendosi di un incendio chiamino aiuto e facciano rumore gridando, battendo alle porte ecc. e senza indugio dispongano, perchè venga denunciato al capo del comune. Egli è per sè chiaro, che ognuno deve adoperarsi secondo le sue forze in tal occasione, onde lo si spenga o se ne impedisca il dilatamento.

Il fatto punibile consiste nell'occultare l'incendio che è già nato, in specialità allora che il colpevole conosceva o poteva conoscere di non bastare a porvi un freno. Chi scopre un incendio di bosco, è obbligato sotto pena di 5-15 fior. o di 1-3 giorni d'arresto, pena che s'inflette dall'Autorità politica, di parteciparlo alle abitazioni più vicine, e gl'inquilini di queste sono poi dal loro canto tenuti di denunciarlo al capo del Comune più vicino, al padrone del bosco od al personale forestale sotto ugual pena (Legge forestale 3 dicembre 1852 N.º 250). Si castigherà ugualmente a termini di questo § chi occultata un incendio insorto in una miniera (§ 472 del Regolamento montanistico).

## § 459. (§ 209)

Oltre i casi specialmente enumerati nei paragrafi precedenti, si dovranno punire come contravvenzioni, ed a misura

Disposizioni penali generali

per le azioni od omissioni da cui può temersi pericolo d'incendio. Contravvenzione.

della maggiore o minore loro analogia coi casi stessi, anche tutte le altre azioni od omissioni per le quali si può facilmente prevedere un pericolo d'incendio, come: il rompere linee o canape a lume scoperto; lo sparare armi o l'accendere fuochi di artificio vicino a case o granai; il non osservare le speciali precauzioni prescritte per le scintille che schizzano dai locomotori sulle strade ferrate, nelle corse dei treni attraverso od in vicinanza di luoghi abitati; o quelle per la costruzione di fabbricati presso strade ferrate percorse da macchine a vapore; e simili.

I. In virtù del D. aul. 22 ottobre 1841 N.° 568 il mezzo della ruotaia in una strada ferrata deve distare dall'abitato 30 klafter, ed inoltre deve chiudersi il caminetto della locomotiva, passando davanti alle abitazioni.

II. Oltre le azioni, accennate nei precedenti §§, siccome minaccianti un pericolo d'incendio e quelle del presente §, il Regolamento contro il fuoco enumera le seguenti: il tagliar paglia, il pettinare lino, il trabbiare a lume scoperto, i fuochi di solstizio e di S. Giovanni in luoghi esposti all'incendio; il far salire frammezzo le case un pallone aerostatico mediante calefazione dell'aria, il bruciar i barili in lavoro, mentre spira un vento forte, od in luoghi pericolosi per il fuoco, il custodire la cenere non ancora riposata in un sito, ove può cagionar del danno, l'inavvertenza dei guardiani contro il fuoco, nel non darne il segnale, tostochè si manifesta; l'inosservanza delle cautele prescritte dal § 338 lett. g, nei lavori delle miniere (§ 172 Regolamento montanistico).

Appunto nella chiusa delle prescrizioni sul fuoco tornerà utile di ricordare, che tutte e singole le trasgressioni al regolamento contro gli incendi, se non sono previste da alcuno dei precedenti §§, vanno però punite secondo il presente.

III. Non soltanto le azioni e le omissioni, espressamente vietate da qualche prescrizione siccome pericolose per il fuoco, ma ogni qualunque, che atteso la sua natura può essere facilmente riconosciuta come tale, è punibile a termini di questo §, senz'altro occorra una rigorosa prova sulla verosimiglianza del pericolo d'incendio (D. di C.). Lo sparare una pistola in una camera non è peraltro da considerarsi per tale (D. di C.).

IV. L'arresto può commutarsi in castigo corporale (§ 248) (1).

### § 460. (§ 210)

Furti leg-  
gierl.

Tutti i furti non qualificati crimini giusta il prescritto dei §§ 172-176, sono da punirsi come contravvenzioni con arresto semplice o rigoroso da una settimana fino a sei mesi, da inasprirsi altresì secondo le circostanze.

I. L'arresto può commutarsi in castigo corporale (§ 248).

II. Nei delitti e nelle contravvenzioni dei §§ 460-468 si richiede una deter-

(1) I. Per l'Austria Inf. esistono particolari norme di precauzioni relativamente ai fuochi d'artificio ed in specie alle racchette che s'incendiano nei giardini ed in occasioni di festività (Notif. della Reggenza 24 settembre 1832 e 41 agosto 1834). La loro trasgressione costituirebbe una contravvenzione a sensi di questo §.

II. Giusta il § 99 dell'Ord. Imp. 16 novembre 1851 N.° 4 non possono i confinanti alla strada ferrata eseguire operazioni o costruzioni, che potrebbero produrre pericolo d'incendio.

minata intenzione diretta a commettere l'azione punibile, che è quanto dire la *pravità d'intenzione*; per cui vi si applicherà, quanto si disse intorno ai §§ 1 e 2 (1).

(1) Oltre quanto fu detto nella prima parte del Manuale riguardo al furto si osserva:

I. Commette furto colui, che con arti dolose conduce ad inaffiare il proprio fondo, per trarne profitto, le acque, che sono raccolte a bella posta nel fondo altrui per irrigarlo. Così il cons. Giordani appoggiandosi all'opinione di Bonifazio (Comento del § 174). La Corte di Cassazione però con Decisione 24 novembre 1853 N.° 12124 confermò i decreti di I e II Istanza, col quali si rigettò in sede penale la domanda, che avesse a procedersi per sottrazione di acqua irrigatoria, ad onta dei contrarii motivi del ricorrente avv. Pagani, che cioè l'acqua è cosa mobile, che il fatto aveva tutti i caratteri della *contractatio dolosa* (§ 174), e che già Ulpiano lo riteneva nella sentenza: *alienam autem aquam usurpanti nummaria poena irrogatur* (Eco Vol. V N.° 423). In Istria, terra pietrosa, frequenti sono le condanne per furto di terra, con cui si copre l'infruttifero proprio campo sassoso. Ma dell'acqua avendosi solo l'uso e non dandosi per la nostra legge un furto di uso (Vedi Frühwald § 474 N.° 3), così ritenesi che il fatto della sottrazione di acqua irrigatoria si risolve in una vertenza civile di turbato possesso.

II. La sottrazione di effetti ad un anegato essendo questi da considerarsi come enti ereditarii e quindi apprezzabili e di altrui spettanza, è imputabile, ma non come furto, poichè nessuno ne aveva in allora la detenzione. Kudler la qualifica truffa così, come lo è l'appropriamento di cose rinvenute. Ma che sarà la sottrazione di danaro dalla tasca di A, morto improvvisamente, per parte di chi è accorso alle grida della famiglia desolata? Sarà furto, commesso durante una calamità? La Corte Superiore di Giustizia in Trieste la qualificò furto semplice. Ma come è furto qualificato ugualmente che quello commesso durante una calamità, il furto perpetrato durante l'incendio, ritenesi, che comunque la calamità non riguardasse più A, pure sussisteva rispetto al fatto materiale della sottrazione ed alla famiglia erede, la quale per essere all'atto della morte di lui diventata la posseditrice delle cose sue diventava anche la derubata. Ritenesi quindi, che si trattasse di un furto qualificato a sensi del § 174 II a. Si chiama poi *calamità* come spiega Kudler, quello stato del danneggiato, che attesa la disgrazia sopravvenutagli lo rende incapace o gli rende difficile di aver cura delle sue cose. Il Cod. pen. di Giuseppe II conteneva al § 160 lett. g, h ed i una conforme disposizione, che cioè questo furto lo si commette durante un naufragio od altro pericolo, durante una peste ed in generale in un tempo, nel quale il danneggiato a cagione del male, in cui si trovava, era meno capace di custodire le proprie cose.

III. Il D. aul. di cunc. 18 dicembre 1837 N.° 39476 dispone: che l'asporto dei prodotti di decima, già stati assegnati al decimatore per parte di chi ha il dovere della decima non è sempre da considerarsi furto, dipendendo, che lo sia, dalle particolari circostanze di ciascun caso.

IV. Rispetto al furto armato, il quale ugualmente che quello commesso durante una calamità, non è criminoso se non eccede il valore di 5 fior., osserva Kudler, non essere necessario, che il ladro abbia seco portate le armi o gli strumenti pericolosi nell'intenzione di offendere qualcuno e tanto meno poi, che ne abbia fatto un effettivo uso.

V. Il D. aul. 19 ottobre 1792 dichiara, che il furto di una cosa rinchiusa è da luogo chiuso, sebbene la chiave giaccia in un luogo visibile, nulla immutando al fatto la diversità del luogo, da cui il ladro prese la chiave per aprire.

Il D. aul. 20 giugno 1800 dichiara, che la sottrazione del grano da sacchi chiusi col piombo, impiombati, è furto da luogo rinchiuso.

Il D. aul. 5 ottobre 1804 dichiara, che l'attentato costituirà una contravvenzione, se il ladro sapeva o poteva con verosimiglianza supporre, che nel repostiglio chiuso non si contenevano cose, il cui valore eccedesse i cinque fior., non potendosi ritenere a suo carico un' intenzione diretta ad un maggiore importo. In caso diverso sarà da qualificarsi il fatto a crimine di attentato furto, ritenuto che ivi si contenevano effetti per un valore superiore ai 5 fior., imperciocchè contro di lui si ha la presunzione, che avesse l'avidità d'impadronirsi di tutto il contenuto; a lui quindi incombe la riprova del contrario, desunta da altre circostanze.

VI. Non si può rispondere in un modo assoluto, se la sottrazione dei viglietti di un Monte di Pietà costituisca un furto.

Lo è, sottraendoli col fine di pervenire al possesso di cosa altrui, e sarà furto

## § 461. (§ 211)

Infedel-  
tà e truffe  
leggere.

La stessa pena ha luogo nei casi d'infedeltà e di truffe, qualora non ritraggano la qualità di un criminale dalle circostanze enumerate riguardo alle prime nei §§ 181 e 183, e riguardo alle seconde nei §§ 199, 200 e 201.

Anche qui ha luogo la commutazione dell'arresto in castigo corporale (§ 248) (1).

consumato, se tale fine venne anche raggiunto, presupposto, che il viglietto sia stilato al presentatore. E poi a seconda delle circostanze infedeltà, il fare uso di viglietti, che si ebbero in deposito, o truffa se vennero trovati. Così la *Notif. Gov. della Stiria* 3 giugno 1840 N.º 8947.

VII. Il furto di pecore nell'importo eccedente i 5 ma non i 25 flor. dalla mandra, che invece di essere al pascolo è raccolta nel ricettacolo, nell'ovile, non chiuso, non sarà criminoso per la qualità della cosa rubata, perchè il § 175 II b che qualifica il furto a crimine, se vennero rubate dal pascolo o dalla mandra bestie, il cui valore eccede i flor. 5, come giustamente osservò il cons. Albertini (lib. 4 N.º 812 lett. b), nel testo tedesco, uguale nel Cod. del 1803 e del 1852, ha per il termine italiano *mandra* quello di *Trieb*, il quale porge l'idea di una greggia in movimento o passaggio od almeno fuori del suo luogo ordinario.

VIII. *Decisione* 1.º agosto 1855 N.º 13676 dell'Appello Veneto. — Un sol fatto può essere separato in due stadj ed essere considerato come furto in parte consumato ed in parte attentato. Havvi il 1.º quando chi apprese la roba altrui senza il consenso del proprietario la recò da un luogo ad un altro coll'intenzione di appropriarsela: havvi il secondo rispetto alle cose, che egli è occupato a rubare, allorchè viene sorpreso ed impedito di proseguire il misfatto.

(1) *I. Sov. Ris.* 13 marzo 1822. — Chi si spaccia falsamente per disertore è da trattarsi come truffatore a norma delle vigenti leggi penali, applicando inoltre ai medesimi le speciali disposizioni analoghe, qualora risultassero essere vagabondi, senza mestiere e mancanti di passaporto.

II. Venendo rilevato, che l'inventore di una cosa la riguardava effettivamente come una *res nullius* o che si trattasse un effetto, che non ha più padrone ma che ei riteneva smarrito, non sarà punibile, non nel primo caso, mancandogli la pravità d'intenzione, e non nel secondo, in quanto la sola pravità d'intenzione non basta a rendere taluno un malfattore.

III. Non è qualificabile, come truffa, il solo fatto di entrare in un servizio od in un lavoro colla scorta di un falso certificato privato, perchè non vi è sempre congiunta l'intenzione di danneggiare alcuno.

IV. Ogni inganno, intrapreso in un giuoco pubblico di lotto contro la Patente del lotto 13 marzo 1813, il quale non consiste nella falsificazione o contraffazione dei viglietti di lotto (§ 199 lett. a), è punibile, come truffa, secondo il maggior importo.

V. Ritenuto, che è punibile anche la truffa, in di cui effetto abbia alcuno a soffrir un danno in diritti diversi da quello di proprietà e quindi anche in quelli non apprezzabili secondo un determinato importo di danaro (§ 197), qualora non sia punibile, come crimine per la qualità del fatto, in quanto questa è indipendente dall'elemento del danno (Vedi commento del § 199), lo sarà come contravvenzione, a menochè la legge non qualifichi altrimenti il fatto, p. e. in aiuto prestato a delinquenti.

VI. Havvi una truffa punibile nel prendere, che fa un servo, alcuna cosa ad imprestito a nome e per conto del suo padrone, ma senza il di lui assenso o la di lui saputa e così pure nel procacciarsi ad un tempo istesso più caparre di servizio da più padroni (§§ 28 e 34 del *Regol. sulla persone di servizio per Vienna* 1.º maggio 1810).

VII. Chi si fa credere in un modo illecito autore della scoperta, dell'invenzione o del miglioramento di un altro, onde ottenere in tal modo da sé o col mezzo di terze persone un privilegio, si rende colpevole di truffa o di un'altra azione punibile, da giudicarsi secondo le leggi penali generali (§ 50 della *Patente imp.* 15 agosto 1852 N.º 184).

## § 462. (§ 212)

La durata e l'inasprimento della pena si determina secondo l'ammontare dell'importo, secondo l'astuzia, la malizia ed il pericolo che si manifestano dall'azione, ed a misura dell'abuso dell'altrui confidenza.

Misura della durata e dell'inasprimento della pena per queste contravvenzioni.

## § 463. (§ 213)

I furti e le infedeltà tra coniugi, genitori, figli o fratelli e sorelle, finchè vivono in comunione di famiglia, possono essere puniti nel modo indicato dal § 460 allora soltanto che il capo di famiglia lo richiede.

Furti ed infedeltà tra coniugi o prossimi congiunti, viventi in comunione di famiglia.

I. I furti e le infedeltà qui contemplate si puniscono a sensi del § 460 e rispettivamente del § 461, quando non rimangono chiuse nell'interno della famiglia e quindi quando vi presero parte in un modo punibile, come correi ed acquirenti, altre persone, che non sono membri della famiglia. Restando all'incontro ignorate fuori della famiglia, avrà luogo l'intervento del giudice, solo quando non basterà la correzione domestica (§ 525).

II. Questo trattamento più dolce presuppone avanti tutto, che l'autore ed il danneggiato convivano nella stessa economia domestica, e si accorda solamente ai coniugi, ai genitori, ai figli, ossia ai congiunti in linea ascendente e discendente di qualunque grado, ai fratelli o sorelle, ai padrigni e matrigne, ai figliastri (D. di C.) ed a nessun altro congiunto od affine.

III. Che se il colpevole fosse il padre di famiglia, si applicherà contro di lui il § 525 (D. aut. di canc. 8 ottobre 1846 N.° 987).

Letteratura. *Lützenu*: Caso penale ecc. (Giornale 1847 I. 218). — *Stoeger*: Caso penale (detto 1852 II. 82). — *A.*: Intorno al § 463 (Gazz. dei Trib. 1854 N.° 61) — *Heiss*: Intorno al § 463 (detto 1854 N.° 402) (1).

## § 464. (§ 214)

La complicità in furti ed infedeltà è una contravvenzione, in quanto non costituisca un crimine a termine dei §§ 183 e 186 (2). *V. 15. 471-477.*

Contravvenzione mediante complicità in furti ed infedeltà.

(1) I. Il prof. Kudler appoggiandosi al termine generico « *Entwendung sottrazione* » usato nel § 213 (ora § 463), lo riteneva applicabile anche alle truffe, tanto più, che il medesimo era posto dopo i furti, le infedeltà e le truffe, ma ciò non è più ammissibile contro l'espressa dizione del § 189 e 463, limitativa ai furti ed alle infedeltà.

II. Non facendo il § 468 (ora § 469) alcuna distinzione fra i figli naturali ed i figliastri, il D. aut. di canc. 7 agosto 1806 N.° 12697 aveva dichiarato, che il furto, commesso da un figliastro ad un padrigno, convivente con lui, era punibile a termini del § 213 (ora § 463), come contravvenzione.

III. Seguendo la revoca della denuncia appena dopo la intimazione della sentenza, non cesserà così ogni ulteriore procedura, come se fosse stata fatta prima d'allora o si avesse perdonato il reato espressamente o col silenzio, non facendo la denuncia entro 6 settimane dall'epoca in cui se ne venne a cognizione, ma si accompagneranno gli atti all'Autorità superiore, onde ne pigli argomento per mitigare la pena proferita. *Sov. Rts.* 13 febbraio 1836.

(2) D. aut. 20 novembre 1817. — Se il reo principale in riguardo alle sue qualità od ai suoi rapporti personali gode il favore di non essere punibile per crimine (§§ 269 e 463), non si estenderà questo favore anche agli altri correi, pei quali non militano tali qualità o rapporti personali (§ 5).

§ 465. (§ 215)

Pena della  
complicità.

La pena della complicità è da determinarsi in genere secondo il disposto del § 460; in ispecie poi ha luogo una pena più severa contro coloro che inducono impuberi od altre persone deboli di mente a commettere simili contravvenzioni.

I. L'indurre (o meglio secondo il termine tedesco « *Verleiten* » la seduzione) deve avvenire in aggiunta e non confondersi coll'azione di chi è autore morale di un furto o di una infedeltà, inquantochè sarebbero altrimenti applicabili i §§ 5 e 239.

II. All'arresto può sostituirsi il castigo corporale (§ 248).

§ 466. (§ 216)

Quando le  
dette con-  
travven-  
zioni cessano di essere punibili.

Le disposizioni portate dai §§ 187 e 188 sono da applicarsi ai furti, alle infedeltà, alla complicità loro anche nel caso che siano semplici contravvenzioni.

Qui si richiamerà alla memoria il commento dei §§ 171-205.

Letteratura. *Schindler*: Difesa ecc. (Giornale 1844 I 26) (1).

+ § 467.

Delitti contro la proprietà letteraria ed artistica.

Ogni arbitraria ristampa ed ogni moltiplicazione od imitazione di un'opera letteraria od artistica, pareggiata dalle leggi alla ristampa, è da punirsi come delitto ad istanza della parte a cui ne viene pregiudizio. Oltre al risarcimento fissato dalla legge a termini del diritto civile, colui che ha intrapreso tale ristampa, moltiplicazione od imitazione, od ha cooperato scientemente all'esecuzione, o fa scientemente commercio dei relativi prodotti, sarà punito colla confisca degli esemplari, degli oggetti stampati o fusi e simili che ancora esistessero; colla scomposizione dei caratteri; e trattandosi di opere di arte col disfaccimento delle lastre, delle pietre, delle forme e degli altri oggetti usati per questa moltiplicazione, in quanto non siasi altrimenti convenuto tra il contraffattore ed il danneggiato; ed altresì con multa da venticinque a mille fiorini, od in caso d'insolubilità coll'arresto da cinque giorni fino a sei mesi. Se il delitto fu ripetuto, ovvero se il colpevole avesse già precedentemente sofferto almeno due condanne, egli è punito anche colla perdita dell'esercizio del suo mestiere. Gli esemplari confiscati saranno pure distrutti, a meno che per ef-

(1) *D. aul.* 5 ottobre 1804. — Cessa di essere punibile colui, il quale ha commesso un furto od un'infedeltà in compagnia, col risarcire appieno la propria quota di danno, se questo è divisibile e determinabile per ognuno dei colpevoli.

fetto di un componimento col danneggiato dal delitto, non gli vengano ceduti in via di risarcimento.

Nella stessa maniera la pubblica rappresentazione di un'opera drammatica o musicale, sia per intero, sia con abbreviazioni o cangiamenti, non però essenziali, in onta al diritto esclusivo dell'autore o dei suoi aventi causa, è punita, come delitto, con multa da dieci a duecento fiorini, od in caso d'insolvibilità con proporzionato arresto, oltre alla confisca dei manoscritti (libretti, spartiti, parti) illecitamente adoperati.

I. La legge pubblicata colla patente 19 ottobre 1846 N.° 992 a tutela della proprietà letteraria ed artistica contro arbitrarie pubblicazioni, riproduzioni o contraffazioni, contiene le seguenti disposizioni, a cui guarentigia sta la sanzione penale del presente §.

§ 1. Le produzioni letterarie e le opere d'arte costituiscono una proprietà del loro autore cioè di quello, che le ha in origine ideate od eseguite. Gli sono parificati: *a* il committente dell'opera, che ne affida ad altri l'esecuzione dietro un dato piano ed a proprie spese; *b* l'editore od intraprenditore di un'opera costituita da separati materiali somministrati da più collaboratori; *c* l'editore di un'opera anonima o pseudonima.

§ 2. Spetta esclusivamente all'autore di un'opera letteraria od artistica sotto le condizioni di questa legge, di disporre a suo arbitrio e di pubblicarla e riprodurla in qualsivoglia forma: può anche cedere ad altri in tutto od in parte questo suo diritto.

§ 3. Ogni volta, che senza l'adesione dell'autore o dei suoi *aventi causa*, si riproduce con mezzi meccanici un'opera letteraria pubblicata sotto l'osservanza delle condizioni e formalità volute dalla legge, si verifica una contravvenzione, nè importa che si sia o no usato il medesimo mezzo, che servì alla produzione dell'opera originale. Questo divieto della meccanica riproduzione vale anche per le opere d'arte.

Come opera originale si considera oltre alla primitiva produzione letteraria od artistica anche ogni stampa o riproduzione intrapresa dall'autore o dai suoi aventi causa in forza del diritto, che loro ne compete pel § 1.

Le eccezioni sono contenute nei successivi §§ 5-9.

§ 4. Si considerano parimenti contraffazioni: *a* la stampa di manoscritti d'ogni genere intrapresa senza l'assenso dell'autore o di suoi aventi causa, come pure; *b* la stampa di discorsi recitati ad uno scopo di edificazione, d'istruzione o di divertimento. In amendue i casi *a* e *b* l'assenso deve essere comprovato, anche allorchando l'editore sia legittimo possessore del manoscritto originale o di una copia od imitazione qualunque di esso. Quello poi, che fu fin qui detto sotto *a* pei manoscritti vale anche per le carte geografiche o topografiche e pei disegni e figure, ecc. in oggetti di scienze naturali, d'architettura e simili, che per lo scopo, al quale furono fatti non possono considerarsi come separate opere d'arte, ma siano soltanto destinate ad illustrazione di soggetti scientifici; *c* gli estratti di un'opera di altro autore con o senza cangiamento, quando vengono pubblicati separatamente con o senza il titolo dell'opera originale; *d* i cangiamenti nelle parti accessorie di un'opera, in ispecie l'aggiunta, l'omissione o la variazione di annotazioni, disegni, carte, tavole od altro, non tolgono all'edizione di un'opera o di un estratto il carattere di una contraffazione; *e* fra due opere pubblicate sotto lo stesso od anche sotto diverso titolo, le quali trattino il medesimo soggetto collo stesso ordine o colla medesima distribuzione di materia, l'ultima uscita in luce si risguarda come una contraffazione, quando le aggiunte od i cangiamenti, che vi si rinvencono, non siano cose essenziali ed importanti da farla considerare necessariamente, come una nuova e distinta creazione dell'ingegno.

§ 5. Per lo contrario non si considera contraffazione ed è quindi permesso: *a* il riportare testualmente singoli passaggi di opere già pubblicate; *b* il togliere da un'opera più estesa o da uno scritto o foglio periodico singoli articoli, poesie e simili per inserirli in altre opere sostanzialmente nuove, formanti corpo da sè ed in specie d'argomento critico o letterario-istorico, oppure in collezioni di brani scelti da varie opere, le quali siano compilate per qualche particolare scopo letterario o ad uso delle chiese e delle scuole o dell'insegnamento in genere oppure da ultimo in opere o fogli periodici. In questi casi per altro corre obbligo di citarne espressamente la fonte ed inoltre si richiede, che l'articolo o brano riprodotto non superi in estensione un foglio di stampa dell'opera originale, da cui fu tratto, e non se ne formi una separata pubblicazione volante. Parimenti è necessario, trattandosi di scritti o fogli periodici, che l'articolo in più riprese inserito nel decorso di un anno non ecceda in complesso i due fogli di stampa: fatta sola eccezione pei giornali politici propriamente detti, pei quali non corre altro obbligo, che quello di citare la fonte, da cui si toglie l'articolo; o la traduzione di un'opera letteraria già uscita in luce, senza distinzione della lingua, eccettuato il caso, che chi ne ha il diritto (§ 4) abbia riservata a sè la facoltà della traduzione in generale od in una determinata lingua, dichiarandolo espressamente sul frontispizio, oppure nella prefazione dell'opera originale, nel qual caso qualunque traduzione pubblicata senza l'assenso dell'autore o dei suoi aventi causa entro un anno dalla pubblicazione dell'opera originale sarà considerata contraffazione.

Qualora l'autore abbia pubblicata la sua opera contemporaneamente in più lingue, ogni edizione della medesima verrà considerata originale. Qualunque traduzione legittimamente pubblicata è tutelata contro la contraffazione e di varie traduzioni si considera contraffazione la posteriore, quando non si distingua del tutto o si distingua appena per insignificanti mutazioni dall'antecedente; *d* l'applicazione ad una nuova opera dell'identico titolo adottato in un'opera d'altro autore antecedentemente pubblicata. L'uso per altro d'un medesimo diritto non può dar titolo a risarcimento a chi ne avesse danno, quando un tal titolo non fosse riconosciuto assolutamente necessario a qualificare l'oggetto dell'opera e potesse inoltre indurre il pubblico in errore sull'identità della medesima.

La cognizione di questo caso è di competenza del foro civile, quando non sia intervenuta un'intenzione contraria alla legge.

§ 6. Relativamente alle composizioni musicali viene considerata contraffazione ogni stampa di manoscritti avvenuta senza il permesso del compositore o dei suoi aventi causa.

Al contrario non è risguardata contraffazione e quindi è permesso; *a* l'inserire singoli motivi di componimenti musicali in opere, che si pubblicano periodicamente; *b* l'adottare un concetto musicale d'altro autore per comporre variazioni, fantasie, studii, *pot-pourris* ecc., risguardandosi tali componimenti musicali, come distinte produzioni dell'ingegno; *c* il ridurre un pezzo in musica per istrumenti diversi da quelli, per cui fu scritto o per un numero d'istrumenti minore. Qualora però l'autore del componimento musicale si abbia riservato il diritto di dare alla luce egli medesimo le riduzioni in generale o per determinati istrumenti, facendone espressa dichiarazione sul frontispizio del componimento stesso, qualunque riduzione pubblicata senza il consenso di lui o dei suoi aventi causa entro un anno da quello della pubblicazione del componimento originale è considerata contraffazione; *d* nel caso, che per un'opera musicale o drammatica venga adoperato lo stesso titolo di altra opera del medesimo genere antecedentemente pubblicata, si applica il disposto dal § 5 lett. *d*.

§ 7. Il testo della poesia relativa al componimento musicale è considerato un accessorio di questo e il maestro compositore può quindi stamparlo unitamente al suo lavoro, quando non vi sieno patti in contrario.

Per la stampa del testo senza la musica è necessario il consenso del poeta; qualora però l'opera musicale sia destinata alla pubblica rappresentazione o produzione presumesi un tal consenso in favore di quello, che ha ottenuta l'autorizzazione di rappresentarla o produrla, potendo egli perciò far stampare

anche il testo, onde giovarsene all'atto della rappresentazione, purchè indichi tale destinazione sul testo medesimo.

§ 8. Nel diritto esclusivo competente all'autore d'una opera musicale o drammatica (§ 2) si comprende anche quello della pubblica rappresentazione o produzione, e quando l'opera non sia stata pubblicata colle stampe è proibito di rappresentarla o produrla senza il consenso dell'autore o dei suoi aventi causa, sia nella sua integrità, sia con abbreviazioni o cangiamenti non essenziali, primachè scada il prescritto termine di privativa (§§ 23 e 24).

Non si considera quale pubblicazione nel senso di questo § la stampa, che l'autore intraprendesse di alcuni esemplari per distribuirli in luogo di manoscritti, facendo di ciò espresso cenno sugli esemplari stessi.

Il permesso dato dall'autore per la pubblica rappresentazione o produzione autorizza anche alla libera ripetizione della medesima, semprechè non vi sia stata apposta una limitazione.

Fra più autori collettivi di un'opera drammatica ognuno di essi si ritiene, in caso di dubbio, autorizzato a permetterne la pubblica rappresentazione.

§ 9. Riguardo ai disegni, ai dipinti, alle incisioni in rame, in acciaio, o in pietra, agli intagli in legno ed altre produzioni dell'arte del disegno, come pure riguardo ai lavori in plastica, non si verifica contraffazione; *a* quando la copia ad imitazione di qualunque genere si sia, si distingue dall'originale non solo per la materia, la forma e le dimensioni, ma anche per tali essenziali cangiamenti nella figurazione, che possono farla risguardare, come una particolare produzione dell'arte; *b* quando in un stabilimento di manifatture, in una fabbrica od in una officina venga adoperato un lavoro d'arte per modello d'oggetti che servono ad usi pratici e materiali; *c* quando una produzione dell'arte del disegno pubblicata colle stampe venga riprodotta in plastica; o *d* quando un lavoro in plastica destinato non solo al diletto della vista, ma anche ad un uso pratico e materiale, oppure a semplice ornamento di altro prodotto industriale, venga riprodotto in disegno con o senza colore.

§ 10. Affinchè per altro nei casi, in cui non ostono le prescrizioni dell'antecedente §, l'autore di un'opera d'arte completa o i suoi aventi-causa possano far uso dell'esclusivo diritto di riprodurla, è necessario, che all'atto della pubblicazione ne venga fatta una espressa riserva e che il diritto stesso venga esercitato entro due anni dalla scadenza di quello, in cui l'opera venne alla luce. In caso diverso è libera qualunque siasi produzione ad imitazione dell'opera.

§ 11. Colla cessione del diritto di riprodurre un'opera di disegno o di plastica, l'autore ed i suoi aventi-causa non perdono la proprietà dell'originale; per lo contrario trasferendosi in altri la proprietà dell'opera originale, si trasferisce nell'acquirente anche l'esclusivo diritto d'intraprendere o permetterne la riproduzione, semprechè non siasi convenuto in contrario.

§ 12. Lo spaccio dei prodotti d'una contraffazione effettuati tanto entro il territorio dello Stato, quanto in paese estero, è proibito, sia che avvenga per opera di libraj, commercianti in oggetti d'arte o musica, tipografi, editori ecc., o per parte di qualunque altro individuo, che faccia un traffico.

II. Riguardo ai periodi di privativa a favore della proprietà letteraria ed artistica.

§ 13. L'esclusivo diritto della pubblicazione e riproduzione accordato dalla presente legge all'autore di un'opera letteraria od artistica (diritto di edizione) non si estende di regola soltanto all'intero periodo della sua vita, ma si potrae eziandio a trent'anni dopo la sua morte in favore di quello cui egli lo avesse ceduto, o in favore de' suoi eredi e loro *aventi-causa*, qualora egli non ne avesse altrimenti disposto. Non si computa l'anno in cui segue la morte dell'autore.

Non ha luogo alcun diritto di devoluzione a favore del regio fisco o di altre persone.

§ 14. Si accorda un'eguale guarentigia pel periodo di trent'anni dal-

la scadenza di quello in cui l'opera venne la prima volta alla luce: *a*, a quelle opere nelle quali, sia sul frontispizio, sia a piedi della dedica, sia in fine della prefazione, non si legge il nome dell'autore (opere anonime); *b* alle opere che vengono in luce sotto un nome diverso da quello dell'autore (opere pseudonime), purchè tanto in questo caso, quanto nel precedente non sia indicato sul frontispizio o a piedi della dedica, o infine della prefazione l'editore, l'imprenditore o il committente dell'opera, i quali (§ 4.) subentrerebbero nel pieno diritto dell'autore.

Spetta poi all'editore di un'opera anonima o pseudonima, siccome quello che rappresenta l'autore, il far valere i diritti di questo; *c*, alle opere compilate da più autori nominati, dalle quali non si rilevi l'editore nel modo stabilito in questo medesimo paragrafo sotto la lettera precedente: *d*, alle opere che vengono pubblicate soltanto dopo la morte dell'autore (opere postume) e finalmente; *e*, alla continuazione che gli eredi od altri *aventi-causa* si assumono d'una edizione già incominciata dall'autore.

§ 15. Per opere pubblicate da accademie, università, od altri corpi ed istituti letterarii od artistici sottoposti alla speciale tutela dello Stato, la guarentigia legale contro la contraffazione si estende al più lungo periodo di cinquanta anni.

Per le opere che vengono pubblicate da altre società e corpi scientifici vale il termine stabilito nel paragrafo antecedente.

Qualora l'autore di un lavoro fornito alla compilazione di un'opera della specie sovraindicata intraprende di questo suo lavoro un'edizione separata con aggiunte o miglioramenti, questa separata edizione gode della guarentigia portata dal § 13.

§ 16. Per le opere che si compongono di più volumi, e per quelle che vengono in luce a fascicoli o dispense, il termine stabilito nei §§ 13-15 decorre per l'opera intera dalla pubblicazione dell'ultimo volume o fascicolo, purchè le diverse parti prese insieme possano considerarsi come un solo tutto. Nel caso peraltro in cui nel frattempo della pubblicazione delle singole parti dell'opera sia trascorso il periodo di tre anni almeno, i volumi, fascicoli, ecc. antecedentemente pubblicati si riguarderanno come opere separate e formanti corpo da sè; similmente saranno trattate come una nuova opera le continuazioni che venissero in luce dopo il decorso di tre anni. Nelle collezioni d'opere, trattati e simili di vario argomento, le quali siano in corso di pubblicazione, ogni opera o trattato speciale è ritenuto stare da sè, qualunque sia il numero dei tomi, fascicoli, ecc. di cui si compone.

§ 17. In casi degni di speciale riguardo, e quando trattisi di opere importanti e dispendiose si letterarie che artistiche, la pubblica amministrazione può prolungare nella forma di un privilegio ad un determinato maggior numero di anni il periodo di privativa dalla presente legge stabilito in favore degli autori o degli editori. È però necessario che questo privilegio sia concesso prima della fine dell'edizione, e che ne venga indicato sul frontispizio la durata, oppure, qualora ciò non potesse effettuarsi per la natura dell'oggetto, venga pubblicato sulle gazzette della provincia governativa, nella quale l'opera venne in luce.

§ 18. Gli atti direttamente emanati dall'amministrazione dello Stato godono della tutela contro le contraffazioni fino a che essa non venga tolta dall'istessa amministrazione dello Stato. Un'eguale tutela oltre il termine legale ha luogo eziandio per quelle opere dalle quali appare che furono pubblicate d'ordine del Governo, e colla riserva della prolungata tutela.

§ 19. Trascorso il termine della tutela legale o prolungata, ed anche prima, allorchando più non rimanga alcun erede od *avente-causa* dell'autore, le produzioni letterarie e le opere d'arte possono essere liberamente ristampate in qualsivoglia forma. Prima però di questo tempo è proibito ogni relativo annuncio al pubblico.

§ 20. La seconda edizione (§ 1168 del Codice civile generale austriaco) d'un'opera qualunque gode della medesima tutela legale contro le contraffazioni, di cui gode la prima edizione, senza pregiudizio però del diritto alla ristam-

pa della prima edizione, quando dalla sua pubblicazione sia decorso il termine legale. Lo stesso vale per tutte le successive edizioni in confronto della precedente.

§ 21. Il permesso di qualsivoglia stampa o riproduzione d' un' opera ottenuto dalla censura non può allegarsi a giustificazione d' una contraffazione regolarmente comprovata.

§ 22. L' esclusivo diritto alla pubblica rappresentazione o produzione di un' opera musicale o drammatica (§ 8.º) non si estende soltanto all' intero periodo della vita dell' autore, ma si protrae ancora a dieci anni dopo quello della sua morte in favore di colui al quale l' autore medesimo lo avesse ceduto, o in favore de' suoi eredi o loro *aventi-causa*, a meno che egli non ne avesse altrimenti disposto.

§ 23. Un' eguale protezione pel periodo di dieci anni, partendo però dal giorno della prima pubblicazione, ha luogo: *a*, per le opere composte da più autori nominati; *b*, per le opere anonime o pseudonime, senza distinzione se il vero nome dell' autore venga o no conosciuto dopo la prima o le successive produzioni; *c*, per le opere postume, cioè per quelle opere che gli eredi, od altri *aventi-causa* dall' autore, producono al pubblico per la prima volta soltanto dopo la morte di lui.

§ 24. La disposizione del § 21, vale anche riguardo al permesso dato dalla censura di produrre pubblicamente un' opera musicale o drammatica.

### III. Delle pene e del diritto di risarcimento.

§ 25. Ogni contraffazione è punita in colui che la intraprende, o coopera scientemente all' esecuzione di essa, colla confisca di tutti gli esemplari, delle stampe, degli oggetti fusi e simili, colla scomposizione delle tavole di stampa, e trattandosi di opere d' arte, colla distruzione delle piastre, delle pietre, delle forme e degli altri oggetti che hanno servito esclusivamente alla contraffazione, ove non vengano rilevati dal danneggiato giusta il disposto dai §§ 29 e 30; inoltre con una multa di 25 a 1000 fiorini commutabile in un proporzionato arresto nel caso di riconosciuta insolubilità (§ 26) e a norma delle circostanze anche colla perdita della professione od esercizio, allorchando il contravventore abbia già precedentemente subita almeno due volte una simile punizione.

§ 26. Per la commutazione della pena pecuniaria nell' arresto si riterrà qual norma di ragguaglio che alla multa di 25 a 100 fiorini è parificato l' arresto di una settimana ad un mese, a quella di oltre 100 a 400 fiorini l' arresto di uno a tre mesi, finalmente a quella di oltre 400 a 1000 fiorini, l' arresto da tre a sei mesi.

§ 27. Oltre a ciò spetta il diritto del risarcimento all' autore danneggiato da una contraffazione, come anche ai suoi eredi ed *aventi-causa*. A tale effetto, senza escludere l' azione ad un risarcimento maggiore, viene ad essi aggiudicato al prezzo di vendita dell' originale il valore degli esemplari contraffatti che si trovassero mancanti, salvo all' autorità il determinare a norma delle circostanze, e sopra giudizio di periti, il numero degli esemplari mancanti fra il limite di 25 a 1000 quando non fosse possibile lo stabilire l' entità dell' edizione o riproduzione contraffatta.

Si procede colla stessa norma per la determinazione del danno anche allorchando non fosse stata per anco intrapresa la legittima originale edizione dell' opera (§ 4 *a* e *b*), e non avesse avuto luogo il componimento amichevole contemplato nella seconda parte del § 29 della presente legge.

§ 28. All' editore di un' opera compete il risarcimento a norma del disposto nell' antecedente paragrafo solo in quanto il numero degli esemplari della contraffazione mancanti non superi quello degli esemplari originali da vendersi. Il risarcimento riferibile agli altri esemplari della contraffazione oltre il numero suddetto è devoluto all' autore od ai suoi *aventi-causa*.

In ogni caso l' editore deve cedere gratuitamente all' autore, quando non trovi di convenire seco lui diversamente, tanti esemplari originali, quanti sono quelli a lui medesimo compensati. Del resto i rispettivi diritti dell' editore e dell' autore sono determinati dal contratto di edizione.

§ 29. Gli esemplari e gli altri oggetti sequestrati (§ 26) vengono distrutti tosto che la sentenza sia passata in giudicato, a meno che il danneggiato non li rilevi a diminuzione del dovutogli risarcimento; nel qual caso per altro egli dovrà compensare al contraffattore le spese necessarie che questi dimostrerà d'aver fatte pel loro acquisto.

E inoltre libero al danneggiato di convenire col contraffattore una merce-  
de nel caso in cui la contraffazione sia stata intrapresa prima che venisse in luce la legittima originale edizione. Con ciò per altro si dà luogo ad un contratto di edizione che sospende bensì la confisca, ma non la già incoata inquisizione, nè toglie la pena dalla legge stabilita.

§ 30. Chi scientemente fa commercio dei prodotti di una contraffazione (§ 12) soggiace, oltre alla confisca degli esemplari colti in contraffazione, ad una multa da 25 a 100 fiorini, oppure ad un proporzionato arresto nel caso d'insolubilità (§ 26), ed ove si tratti di ripetuta recidività può inoltre soggiacere secondo le circostanze alla perdita della professione o dell'esercizio.

Esso rimane solidariamente obbligato, riguardo all'indennizzazione, con quello che ha commesso la contraffazione. Gli esemplari confiscati vengono distrutti, ove il danneggiato non li rilevi a sconto del proprio credito.

§ 31. La pubblica rappresentazione o produzione di un'opera drammatica o musicale, sia per intero, sia con abbreviazioni o cangiamenti, non però essenziali, seguita in onta all'esclusivo diritto dell'autore o de' suoi *aventi-causa*, è punita colla multa da 10 a 200 fiorini, o con un proporzionale arresto nel caso d'insolubilità, oltre alla confisca dei manoscritti (testi, spartiti, parti e simili) illecitamente adoperati.

§ 32. All'autore danneggiato da un'arbitraria produzione o pubblica rappresentazione, come pure agli *aventi-causa* da lui compete il diritto del pieno risarcimento. A tale titolo, e salva l'azione ad un risarcimento maggiore, viene loro aggiudicato l'intero introito sequestrato, o che altrimenti sarà da determinarsi; di ciascuna rappresentazione o produzione, senza sottrazione delle spese per essa incontrate, e senza distinzione se l'opera fu rappresentata sola od unitamente ad un'altra.

IV. Dell'autorità inquirente e della procedura.

§ 33. Le contraffazioni alla presente legge diretta a tutelare la proprietà letteraria ed artistica vengono giudicate e punite come gravi trasgressioni di polizia dalle Autorità politiche.

Si applica quindi ad esse, in quanto non vi si oppongano le prescrizioni di questa legge medesima, il disposto dalla seconda parte del Codice penale 3 settembre 1805, tanto in riguardo alla procedura, quanto alla *prescrizione* ed alle altre regole concernenti l'*inquisizione*, le *prove legali*, le *pen*e ed il *risarcimento*.

Qualora emerga la necessità di un giudizio di periti, questi, trattandosi di opere letterarie, verranno scelti tra gli scrittori, i letterati e i librai, e trattandosi di opere d'arti, fra gli artisti, i conoscitori in fatto d'arti, ed i commercianti in oggetti d'arte o musica.

§ 34. L'Autorità inquirente non procede d'ufficio, ma solo dietro istanza dell'autore danneggiato e de' suoi *aventi-causa*.

La revoca della denuncia dopo incoata l'inquisizione ha effetto legale soltanto sui diritti di risarcimento del denunziante, ma non sull'inquisizione medesima, e sulla pena dalla legge stabilita.

§ 35. Il sequestro degli oggetti qualificati per la confisca viene immediatamente decretato dall'Autorità sopra istanza del denunziante, e quando sia comprovata la qualità di autore (committente, imprenditore, editore) nel senso del § 4.º, e secondo i casi anche l'epoca della pubblicazione dell'opera originale. In ordine a ciò non è escluso alcun mezzo legale di prova. In particolare trattandosi di opere letterarie vale all'uopo l'attestazione d'ufficio emessa dall'i. r. Ufficio di censura della provincia governativa nella quale l'opera è venuta in luce, e trattandosi d'opere d'arti, la dimostrazione attendibile che l'opera compiuta sia stata annunciata nelle gazzette della provincia governativa, oppure

la dichiarazione rilasciata in forma degna di fede da un istituto d'arti sottoposto alla vigilanza della pubblica amministrazione.

Qualora in prova di una prima rappresentazione o produzione d'un'opera drammatica o musicale vogliasi far uso del relativo avviso stampato, dovrà aggiungersi ad esso una dichiarazione ufficiale dell'Autorità locale politica, dalla quale consti che la rappresentazione abbia infatti avuto luogo.

V. Dell'epoca in cui comincia e della sfera cui si estende l'efficacia della presente legge.

§. 36. La presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione per tutte le opere che vengono in luce sotto l'osservanza delle prescritte condizioni, senza riguardo alla nazionalità dell'autore. Sono quindi abrogate tutte le antecedenti contrarie o diverse disposizioni.

§. 37. Questa legge si applicherà pure in favore di tutte le opere originali già legittimamente pubblicate, nel limite che la proprietà letteraria od artistica delle medesime venga guarentita per un periodo di dieci anni dal giorno della sua promulgazione, in quanto già non fosse assicurata per un periodo maggiore dalle leggi attuali.

Soltanto quella ristampa o pubblicazione che fosse stata lecitamente intrapresa od anche solo annunciata in via d'associazione prima della promulgazione della presente legge, non è soggetta alle prescrizioni della medesima.

§. 38. La protezione accordata da questa legge contro ogni specie di contraffazione o riproduzione meccanica si estende a tutte le opere letterarie od artistiche che vengono in luce entro il territorio della Confederazione Germanica, richiedendosi soltanto, per poterne approfittare, che sia comprovato l'adempiimento delle condizioni e formalità prescritte dalla legge dello Stato confederato, nel quale l'originale è venuto in luce.

§. 39. Per le opere pubblicate in paese estero fuori del territorio della Confederazione Germanica le guarentigie accordate dalla presente legge valgono solo in quanto le leggi dello Stato estero assicurino gli stessi diritti alle opere che vengono in luce negli imperiali regni Stati austriaci.

### § 468.

Il danno maliziosamente recato all'altrui proprietà è punito, come contravvenzione, coll'arresto da un giorno ad un mese, quando non costituisca un crimine a sensi dei §§ 85 e 89.

I. Si richiamerà alla mente il commento dato ai §§ 85 e 89 ed il capoverso II. all'art. V della Pat. di prom. relativamente ai danneggiamenti maliziosi commessi dai condannati nelle case di pena.

II. Qui occorre di ricordare quei danneggiamenti boschivi, i quali in forza del § 60 della legge forestale 3 settembre 1852 N.º 1067, ove non sia applicabile la generale legge penale, si puniscono, come travimenti boschivi; il che si verifica quando il danneggiamento procedette da trascuranza, o da petulanza od è appena calcolabile, tanto ne è tenue l'effetto. Tali danneggiamenti sono: il far tagli negli alberi e nei novellami od il forarli, il praticarvi intagli per salire, il salirvi servendosi di appositi ferri, il danneggiarli col trasporto di legna o sassi, il picchiarli e percuoterli, lo scorticciarli ed il danneggiare in qualsiasi modo novellami e cespugli.

### § 469. (§ 217)

Sono rei di contravvenzioni i chiavaiuoli ed altri fabbri, che fabbricano grimaldelli o chiavi maestre per isconosciute persone, o fabbricano chiavi sopra forme sospette o sopra un semplice stampo, ovvero contraffanno chiavi od aprono serrame-  
 Chiavaiuoli ed altri che fanno grimaldelli e simili.  
 Contrav-

venzionc.  
Pena.

ture a richiesta di persone sconosciute senza circospezione e senza prendere le opportune informazioni; i maestri chiavaiuoli, i quali non custodiscono in debito modo i grimaldelli, o li affidano a persone mal sicure; i rigattieri che comperano o vendono chiavi, grimaldelli od uncini da aprir serrature. Sono essi puniti la prima volta con multa da venticinque a cinquanta fiorini; la seconda con multa raddoppiata; la terza colla perdita del mestiere.

### § 470. (§ 218)

Garzoni di bottega, lavoranti di artigiani e persone di servizio che senza saputa del loro padrone si rendono colpevoli di questa contravvenzione.

Se un garzone di bottega, un lavorante d'artigiano od una persona di servizio si rende colpevole di una delle sopracitate contravvenzioni ad insaputa del suo padrone o maestro, è punito coll'arresto rigoroso fino ad una settimana. In caso di recidiva l'arresto viene inasprito; e se il condannato fosse straniero, è sfrattato da tutta la Monarchia.

I. Questi due §§, racchiudono in sè più contravvenzioni, delle quali si fanno colpevoli non solo gli esercenti un'arte ivi nominati, ma anche i loro servi o garzoni, quando commettono una delle azioni qui contemplate senza saputa del loro padrone o mastro; imperciocchè sull'ultimo si concentra la responsabilità, ove ei ne sia informato.

Si commette una di queste azioni:

1. Fabbriando grimaldelli o chiavi maestre, ossia atte ad aprire molte serrature, per persone non conosciute dal fabbricatore;

2. fabbricando chiavi sopra forme sospette (riferibilmente all'autorizzazione che dovrebbe avere od alla retta intenzione del committente) o sopra un semplice stampo, senzachè siasi fornito o mostrato anche il corpo della serratura; avvenga un tanto da parte di persone, che si conoscono o meno;

3. contraffacendo chiavi, di forma non sospetta, o non sopra uno stampo, per persone però sconosciute senza circospezione e senza prendere le opportune informazioni sullo scopo, pel quale chiedesi la contraffazione e sul diritto di averla;

4. aprendo serrature per gente sconosciuta e senza circospezione e senza prendere le opportune informazioni;

5. non custodendo nel debito modo i grimaldelli, cosicchè altre persone, oltre il maestro chiavaiuolo, vi abbiano accesso e possano adoperarli;

b) affidandoli a persone mal sicure, ossia a taluno, dal quale sia a temersene un abuso;

7. comperandosi e vendendosi dai rigattieri chiavi, grimaldelli od uncini per aprir serrature.

II. Presupponendosi qui soltanto una negligenza, la pravità d'intenzione darà al fatto la qualifica di correità in un crimine o contravvenzione di furto od in un altro crimine (§ 5).

III. L'arresto comminato nel § 470 può commutarsi in castigo corporale (§ 248).

### § 471. (§ 219)

Pena dei rigattieri e merciaioli girovaghi

I rigattieri, merciaioli girovaghi o chiunque traffica o negozia di robe usate, dimesse o vecchie, si rendono colpevoli di una contravvenzione comperando o prendendo in cambio

qualche cosa da impuberi, e sono puniti secondo le circostanze della persona e della cosa con multa da cinque a cinquanta fiorini, oppure coll' arresto da uno a dieci giorni.

che comprano robe da impuberi.

Contravvenzione.

### § 472. (§ 220)

Ove si abbia ripetizioni di casi, la multa viene raddoppiata, oppure alla multa semplice s'aggiunge l'arresto da uno ad otto giorni, il quale, secondo le circostanze, viene anche inasprito. Dimostrandosi i rei incorreggibili per contravvenzioni più volte ripetute, sono dessi privati del mestiere che esercitano per diritto di borghesia, o per licenza superiore. I nazionali, che trafficano senza una speciale licenza, sono sfrattati dal luogo a tempo indeterminato, e gli stranieri per sempre da tutt' i Domini dell' Impero.

Pena dei recidivi.

I. Non sussiste alcuna contravvenzione, quando l'impubere (ossia chi non ha compiuti i 14 anni) aveva avuto l'incarico di vendere dal proprietario, e di questa circostanza aveva il compratore una sicura notizia.

II. Oltre le persone indicate nel § 471, anche ogni altro, che acquista qualche effetto da minorenni sotto le sospette circostanze delineate nei §§ 473-477, sarà a punirsi a termini di questi; ma mancando quello e così pure mancando le circostanze, di cui si dirà al N.º III, andrà impunito.

III. Se nella compera concorressero i caratteri della compartecipazione, al furto, all'infedeltà od alla rapina (§§ 485 e 496), si avrebbe un concorso di più fatti punibili.

### § 473. (§ 221)

I gioiellieri, chincaglieri, orefici ed argentieri, ai quali vengono offerte in vendita gioie ed oggetti d'oro o d'argento da qualcheduno, che a giudicare dalle circostanze non può esserne il proprietario, nè inviato dal proprietario, sono obbligati di fermare gli effetti ed il venditore, e di farlo tradurre innanzi all'Autorità, quando non sia in grado di giustificarsi sufficientemente. La trascuranza di quest'obbligo costituisce una contravvenzione, ed è punita con multa da venticinque a cento fiorini.

Contravvenzione dei gioiellieri, chincaglieri, orefici ed argentieri nell'esercizio del loro mestieré.

I. La frase « *La trascuranza di quest'obbligo* » è stata al certo scambiata per un errore di stampa coll'altra « *La trascuranza di questa cautela* ».

II. Una sufficiente giustificazione si è il dimostrare in un modo credibile, di essere il proprietario dell'oggetto, che si offre in vendita o che si è l'inviato del proprietario.

III. Sarebbero poi applicabili i §§ 214 e 307 al caso che il gioielliere p. e. riconoscesse che la cosa offerta è stata sottratta al proprietario in un modo punibile (1).

(1) Le circostanze, da cui si può giudicare a mente di questo §, che l'offerente non sia proprietario della cosa offerta, sono, che sia affatto insolito di trovare una cosa, quale viene offerta, nella proprietà di una persona, quale è il ven-

## § 474. (§ 222)

Pena quando fanno acquisto di merci sospette. Contravvenzione.

Se poi fanno acquisto di merci sospette che siano loro esibite in questo modo, sono puniti con multa da cinquanta a cinquecento fiorini, secondo la diversità del valore degli effetti.

Concorrendo le condizioni accennate al N.º III del precedente §, si applicheranno i §§ 185, 186, 196 e 464 (Conf. il capoverso II del commento al § 477) (1).

## § 475. (§ 223)

Disposizione riguardo all'oro ed all'argento colato.

Gli orefici ed argentieri, ai quali viene offerto in vendita oro ed argento colato senza marca del nome di un altro orefice od argentiere autorizzato, sono in dovere di fermare il venditore e di farlo presentare all'Autorità.

Ommettendo di farlo, oppure acquistando tale oro od argento senza marca, incorrono nella pena stabilita per questa contravvenzione dal paragrafo antecedente.

I. Il disposto della prima parte di questo § riguarda principalmente gli orefici ed argentieri, aventi la licenza dell'esercizio: ogni altro, che comperasse oro od argento sotto le circostanze, ivi contemplate, sarebbe a trattarsi secondo i §§ 476 e 477, e non verificandosi quelle, a sensi dei §§ 11 e 12 della Patente di assaggio 23 febbraio 1788 e dei §§ 25 e 26 dell'altra 21 agosto 1806.

II. Chi acquistasse oro od argento colato, sapendo che proviene da monete, diminuite nell'intrinseco valore, sarebbe passibile non più di contravvenzione, ma del crimine di compartecipazione alla falsificazione delle monete (§ 120).

III. Siccome poi un tal oro ed argento apparisce di sospetta provenienza già per la mancanza della marca, così non occorre di chiedere su ciò preventivamente una giustificazione, ed è quindi ordinato di *tosco* fermare il venditore e presentarlo all'Autorità.

## § 476. (§ 224)

Obbligo in generale di trattenerne ogni venditore sospetto.

Non solo i mercanti e gli artigiani, ma ogni altra persona ancora, a cui vengono offerti in vendita od in pegno oggetti tali, la cui qualità faccia insorgere contro l'oblatore il sospetto che siano stati sottratti, ha l'obbligo di fermarlo per quanto è possibile, e di farlo presentare all'Autorità, qualora non si giustifichi.

Chi per sua colpa ommette di adempiere a quest'obbligo, è punito a norma del § 473.

ditore; che il valore di quella sia sproporzionato alle esteriori circostanze economiche di quest'ultimo; che il prezzo domandato sia molto al di sotto del prezzo ordinario, o che abbia addotto un autore sospetto.

(1) Merce *sospetta* è quella, rispetto alla quale si hanno motivi per supporre, che il venditore ne sia pervenuto al possesso in un modo illecito o che non gli spetti il diritto di alienarla.

## § 477. (§ 225)

Chiunque fa acquisto di una cosa, che nel modo accennato risulti sospetta, oppure la riceve in pegno di un prestito, commette una contravvenzione ed è punito con multa da venticinque a cinquecento fiorini, a misura del valore della cosa.

Pena di chi compra o riceve in pegno roba sospetta.

I. I casi di contravvenzione, contenuti nei §§ 476 e 477, si compendiano sotto il generico titolo di *contravvenzione mediante acquisto di roba sospetta*. La si commette:

1. Quando venendo offerta ad alcuno in compra od in pegno una cosa, rispetto alla quale attese le circostanze della persona, che fa l'offerta, delle sue espressioni o del suo contegno, la qualità od il valore della cosa deve sorgere il fondato sospetto, che ne sia pervenuto in possesso in un modo non legittimo;

a) non si fa in modo che quest' ultimo si giustifichi sull' acquisto della cosa da lui offerta,

b) in difetto di tale giustificazione non lo si presenta all' Autorità.

2. Quando si acquista o si dà un mutuo sopra il pegno di cosa, che si offre sotto le sospette circostanze di sopra accennate.

II. In un caso particolare la Suprema Corte di Giustizia ha deciso, che a norma di questo § fino a che dura l' aggio dell' argento in moneta e questo è da riguardarsi perciò qual merce, sia a trattarsi il cambio dell' argento in moneta sotto le circostanze in discorso.

III. Qui si premette che il contravventore poteva soltanto sospettare, che la cosa sia pervenuta in possesso, di chi la offre in un modo illegittimo: imperciocchè se egli l' avesse anche saputo, la sua azione costituirebbe una compartecipazione di furto, d' infedeltà o di rapina, od un aiuto prestato a delinquenti (§§ 185, 196, 214, 307) (D. di C.). *S. 164.*

Letteratura. Schnabel: Sull' obbligo di denunziare ecc. (Giornale 1850 II 47).

## § 478. (§ 226)

Nei singoli luoghi, dove sussistono speciali calmieri o tariffe per la vendita di determinate merci o per il prezzo di certe prestazioni, la trasgressione di tali norme, mediante su-  
Pena della frode mediante su-  
prual nelle vendite o prestazioni d' opera.

pruso sia nel modo di adoperare il peso, quand' anche questi non siano alterati, sia nella qualità o nel prezzo delle merci o delle prestazioni, è punita secondo le particolari disposizioni in proposito vigenti. Per altro la terza trasgressione di simil genere è punita, come contravvenzione colla perdita del mestiere, quando non costituisca un reato soggetto a più grave sanzione.

I. I *calmieri* o *tariffe* sono determinazioni del prezzo e delle qualità di certe merci, p. e. dei medicinali, della carne bovina, del pane, del sale, del tabacco, emanate dalle Autorità politica o finanziaria. A queste incombe anche d' invigilare, onde sieno osservate, applicando in confronto dei contravventori le particolari pene loro comminate (d' ordinario nel contesto della tariffa o calmiere). Ma il trafficante che fu con queste punito già due volte (§ 476 II a), rendesi col-

pevole, trasgredendo una terza volta alla tariffa o calmiera, di una contravvenzione punibile a termini del presente codice, e viene punito dalle Autorità e colla procedura giudiziaria.

Questa particolare disposizione di legge abrogò l'altra del D. aul. di cane. 3 ottobre 1822 N.° III, secondo la quale la punizione giudiziaria aveva luogo appena, dopo che era stato applicato il massimo della pena fissata nel calmiera (D. di C.) (1).

La trasgressione deve ledere direttamente la tariffa e non già la particolare obbligazione, che l'esercente un' arte od un mestiere, p. e. un prestinaio, un macellaio, si è assunto mediante un contratto (D. di C.).

II. In due modi si viola il calmiera: 1. avuto riguardo alla qualità della merce: a allorchè non la si vende secondo il prezzo, il peso, e la misura di tariffa od è di una qualità diversa, o peggiore della prescritta; b quando corrispondendo la qualità ed il prezzo, non corrisponde la misura od il peso; c quando giusti essendo il peso, la misura, il prezzo, non lo è la qualità della merce; d essendo il peso, la misura e la qualità, il prezzo invece è maggiore; — 2. avuto riguardo alla qualità del venditore: A quando l'esercente il mestiere: a per mancanza dell' occorrente vigilanza porge adito ai garzoni ed agli inservienti di trasgredire la tariffa; b lo permette o lo ordina benanco alla sua gente; c lo commette egli stesso; B quando il garzone od il servo agisce in contrarietà alla tariffa: a senza saputa e senza la volontà del suo padrone, ma a vantaggio però di quest' ultimo, ovvero; b a proprio vantaggio ed a danno del suo padrone; — 3. avuto riguardo alle particolari circostanze di certe vendite: a non osservando le prescrizioni nel pesare; b macellando un vitello che non pesa i 40 funti; c se nei libretti di nota per gli avventori omette l' indicazione del peso, della misura o del prezzo, allo scopo di deludere le prescrizioni della tariffa (D. aul. 4 marzo 1805).

III. Non ogni terza trasgressione è una contravvenzione, dovendovi oltre ciò concorrere le condizioni del § 478, cioè:

1. Una sopraffazione a danno del compratore nel peso o nella misura, ancorchè si adoperi una giusta bilancia o misura, costituendo l' uso di una non giusta il crimine previsto dal § 199 let. c, oppure nella qualità o nel prezzo della merce (si conf. ciò che in proposito si disse relativamente ai farmacisti nei §§ 345-353). Havvi pertanto una contravvenzione ogniquale volta si dà una qualità più cattiva di quella prescritta nella tariffa (D. di C.).

2. Che il fatto non costituisca un' azione più severamente punita dalla legge penale, p. e. una truffa, una contravvenzione contro la sicurezza della vita o la salute, un crimine od un delitto in genere.

IV. Non si richiede una pravità d'intenzione, bastando che l'esercente l' arte od il mestiere abbia trascurato o non abbia avuta la occorrente vigilanza sui suoi dipendenti (D. di C.).

V. Si conf. col § 485 riguardo alla pena.

Letteratura. Pr: Alcune parole sul § 478 (Gazz. dei Trib. 1854 N.° 75). Schwarz: Sulle trasgressioni delle tariffe (dett. 1854 N.° 403). Turnes: Sulla loro punizione (dett. 1854 N.° 112).

### § 479. (§ 227)

Sono puniti come contravvenzioni i concerti fra artigia-

Concerti fra gli artigiani, impresari di fabbriche o di lavori o di padroni.

(1) I. Il D. aul. 3 ottobre 1822 N.° 27183 venne abrogato anche dall' Ordinanza Minist. 18 gennaio 1855, in cui viene detto, che la pena della terza trasgressione deve essere applicata in ogni caso, in cui il reo sia stato dall' Autorità politica per un' anteriore trasgressione della stessa specie condannato già due volte solo in genere a qualunque pena per quanto tenue sia, passata in giudicato, senza distinzione, se sia stata anche eseguita o meno.

II. Non occorre, che la terza trasgressione si avveri nello stesso anno, imperocchè la pena per quella ha luogo senza riguardo all' epoca, in cui avvennero le due prime. Notif. della Regg. per l' Austria Inf. 16 giugno 1820 N.° 25416.

ni, imprenditori di fabbriche o lavori, o conduttori d' opera allo scopo di alterare i rapporti di lavoro o di mercede, oppure di far crescere in pregiudizio del pubblico, o di far ribassare per loro proprio vantaggio il prezzo di una merce o di un lavoro, ovvero di produrre penuria.

Questi concerti, qualunque siano (D. di C.) devono avere per iscopo: 1. di far *crescere* o *ribassare* in un modo artificioso il *prezzo* di una merce o di un lavoro, piucchè lo sarebbe pei naturali rapporti di una libera offerta o di una libera ricerca, e di procacciarsi per tal guisa un illegittimo vantaggio, ovvero 2. di cagionare un' effettiva od apparente penuria rispetto ad un dato prodotto o lavoro. È indifferente, che lo svantaggio, che vi va unito, colpisca il pubblico, oppure i lavoranti od i conduttori d' opera. Vanno puniti a norma di questo § e non già dell' anteriore anche i concerti di simil fatta, riflettenti i mestieri soggetti a tariffa (D. di C.).

### § 480. (§ 228)

I promotori di tali concerti sono puniti, secondo la importanza dell'oggetto, coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi; e se in pari tempo fossero capi di un mestiere, sono inoltre rimossi e dichiarati incapaci a coprire quind'innanzi tale carica.

Pena  
dei promotori se sono capi d'arte.

Gli altri correi sono puniti coll'arresto inasprito da tre giorni fino ad un mese, a misura della cooperazione, di cui è imputabile ciascun d'essi.

Pena  
degli altri correi.

La *cooperazione* qui si limita a far sì, che abbia luogo il concerto in discorso: il fatto, con cui si desse esecuzione al concerto, costituirebbe non già un elemento caratteristico della contravvenzione, ma una circostanza aggravante della stessa. Riguardo alla pena vedasi il § 483.

### § 481. (§ 229)

Sono contravvenzioni i concerti fra lavoratori nelle miniere e fucine, fra lavoranti artigiani, fra le persone assunte in servizio dai conduttori d' opera mentovati al § 479, fra garzoni, servi o lavoranti in genere per estorcere dai loro conduttori d' opera una maggiore mercede giornaliera o settimanale od altri patti, col rifiutarsi di comune accordo a lavorare, o con altri mezzi. I caporioni sono puniti coll'arresto inasprito da otto giorni sino a tre mesi e collo sfratto dal Dominio, o da tutto l' Impero, secondo che sono nazionali o stranieri.

Concerti fra lavoranti.  
Contravvenzione.  
Pena.

Si ripeta ciò, che fu detto nei due precedenti §§ intorno ai concerti ed alla cooperazione ai medesimi. Ma i concerti diretti a far risolvere il conduttore della opera al pagamento di una corrispondente mercede, se la determinazione di questa è rimessa per legge al libero convegno delle parti, non vanno puniti secondo questo §. Relativamente alla pena, la quale in un tal caso può commutarsi in castigo corporale, si consulti il § 483.

## § 482. (§ 230)

Pena del trafficanti che occultano le provvisori di prima necessità o ne ricusano lo smercio.

Que' trafficanti, che vendono per uso del pubblico generi attinenti agli indispensabili bisogni del giornaliero mantenimento, si fanno rei di contravvenzione occultando la provvisori, o ricusando di venderne a qualsiasi compratore; e deggiono punirsi secondo il grado di necessità di tal genere, per la prima volta con multa da dieci a cinquanta fiorini, e per la seconda con multa raddoppiata. Il terzo caso importa la perdita del mestiere.

Qui si contemplano oltre i mezzi di sussistenza, tra cui per altro non sono in stretto senso gli articoli di lusso (p. e. le pastiglie, i vini squisiti, i liquori), ogni altro bisogno che riesce indispensabile di accontentare per poter sostenere la vita (p. e. luce, combustibili). E inconcludente per parte di chi avvenga l'occultazione, sia questi l'esercente un mestiere o la Commissione annonaria od un altro, ma il rifiuto di vendere si riferisce alle sole vendite verso pronti contanti, poichè nessuno può essere tenuto di vendere a credito (§ 4062 Cod. civ.). E pure inconfidente l'intenzione del colpevole, purchè non sia criminosa (§ 484). Riguardo alla punizione si consulti il § successivo (1).

## § 483. (§ 231)

Pena quando ciò abbia dato luogo a turbolenze.

Se i casi preveduti dai §§ 478, 479, 481 e 482 avessero dato occasione ad una pubblica turbolenza, la pena dell'arresto semplice stabilita nei primi tre casi, viene cangiata in quella di arresto rigoroso; nel caso poi del § 482 ha luogo senz'altro la perdita del mestiere.

I. Qualora si avesse avuto in mira di far insorgere una pubblica turbolenza, p. e. una sollevazione, una ribellione, od un tumulto, si avrebbe nei primi due casi un crimine, e nel terzo una correità nel delitto di tumulto (§ 5 e 239).

II. L'applicazione della sanzione, penale portata da questo §, alla seconda parte del § 480, al § 481 e 482, non presenta alcuna difficoltà; all'incontro non si può applicarla al § 478 ed alla prima parte del § 480, in quanto nel § 478 si commina al colpevole la perdita del mestiere, e non l'arresto, come fa il § 483, e la prima parte del § 489 porta già da sé la sanzione penale dell'arresto rigoroso, il quale può venire inasprito in tal caso a termini del § 253.

## § 484. (§ 252)

Quando l'occultazione od il rifiuto avvengono in tempo di pubblica turbolenza.

Se l'occultazione od il rifiuto menzionati nel § 482 avessero avuto luogo in tempo di pubblica turbolenza, il reo, oltre alla perdita del mestiere, è punito coll'arresto rigoroso da uno a sei mesi, qualora la sua azione non costituisca un crimine.

(1) Anche Kudler avvertì, essere indifferente, che gli articoli sieno o meno soggetti ad un calmiere: nè sarà ammissibile la scusa di doverli conservare per proprii avventori, giacchè sarebbe facil cosa l'eludere per tal guisa il disposto dalla legge.

Il fatto, di cui è qui parola, vestirebbe i caratteri criminosi, se mirasse a rinforzare od a mantenere la turbolenza da qualunque causa insorta e che fosse poi in sè oriminosa, (la sollevazione, la ribellione) (vedi § 71). Ma mancando questa intenzione e limitandosi la turbolenza ad un semplice tumulto, si applicherà questo §.

## § 485.

Chi fa un apposito mestiere di prestare danaro sopra pegni, tiene registri e rilascia bollette di pegno, si rende colpevole di una contravvenzione, ed è punito la prima volta colla restituzione gratuita dei pegni al proprietario; la seconda, oltre la premessa penale, anche con una multa pari alla somma mutuata su pegni; ed in caso di ulteriore recidiva, oltre quanto sopra, anche all'arresto fino ad un mese.

Pignorari  
clandestini.  
Contravvenzione.

Questa disposizione di legge è diretta a prevenire i formali Monti di Pietà privati occulti, i quali sono stati proibiti sotto la comminatoria del § 485 già col D. aul. 22 agosto 1801. Il materiale della contravvenzione consiste principalmente nel farlo come per *mestiere* e nella grande estensione del medesimo, cosicchè alle parti senza distinzione s'impresiti danaro sopra pegno, da rendere necessaria la tenuta di registri, di bollette e di annotazioni. Manca invece, quando s'impresta danaro solamente a persone conosciute o sopra pegni, non accettabili dall'I. R. Monte di Pietà oppure per importi, che sono superiori alle sovvenzioni di quest'ultimo (1).

## + § 486.

Allorchè un debitore, sulla cui sostanza venne aperto il concorso, non può dimostrare di essersi ridotto per mero infortunio e senza sua colpa all'impossibilità di soddisfare interamente i proprii creditori, ovvero se egli è imputabile uno smoderato dispendio; o se egli, dopo che lo stato passivo già superava l'attivo, non ha tosto da sè medesimo denunciato in Giudizio il proprio fallimento, ma in vece ha contratto nuovi debiti, eseguito pagamenti, accordato pegni od altra assicurazione, egli è colpevole di un delitto e punito con arresto rigoroso da tre mesi ad un anno, anche inasprito secondo le circostanze, purchè il suo operato non costituisca il crimine di truffa (§ 499, lett. f).

Fallimento  
colposo.  
Delitto.  
Pena.

I. Questo § nella sua prima parte si riferisce a tutti gli oberati senza differenza di stato e di professione. Ma il loro operato non deve qualificarsi a crimine (§ 499 lett. f), vi deve quindi mancare ogni pravitè d'intenzione diretta a recar danno ad altri, ed ogni inganno in altri cagionato mediante azioni fraudolenti e sutterfugi (D. di C.). Ritenuto ciò, commette questo delitto ogni oberato:

1. Il quale non è in grado di dimostrare sufficientemente, che si ridus-

(1) Quasi sempre, per non dire sempre, andrà in pratica congiunta tale contravvenzione col delitto di usura, in quanto i pignoratarii clandestini accettano pegni verso l'interesse annuo non minore del 5 per 100.

se all' impossibilità di pagare solamente per infortunio, p. e. incendi ed altri infortuni procedenti dagli elementi, altrui azioni punibili, malattie in famiglia, inesigibilità di crediti pendenti, speculazioni fallite (D. di C.).

2. Il quale con un dispendio smoderato (ossia non proporzionato alle sue circostanze ed alle sue entrate) ha scemato i suoi mezzi di pagamento, e ciò ancorchè l' aprimento del concorso sia avvenuto in forza di altre circostanze senza colpa dell' oberato.

3. Il quale tostochè conobbe il suo stato passivo e di mancare dei mezzi a coprirlo non ha tosto insinuato il concorso, ossia senza un ritardo giustificato, ma ha pagato singoli creditori, contratti nuovi debiti, ed accordato ad altri assicurazioni per le loro pretese.

II. Nè l' azione penale vien meno, perchè nessun creditore si è insinuato nel concorso (D. di C.), o perchè i creditori entrarono con lui in trattative di componimento, non essendo giusta il § 238 necessario un danno effettivo onde un delitto sia punibile, nè la sua imputabilità cessa per il componimento col danneggiato (§ 239).

La stessa pena si applica ai commercianti falliti particolarmente anche nei seguenti casi :

Per *commercianti* s' intendono non soltanto quelli, che posseggono una patente di negoziante all' ingrosso od al minuto ma anche ogni altro, il quale esercita un ramo di commercio libero od il così detto commercio turco all' ingrosso, purchè in quest' ultimo caso egli non sia un turco. Tale non è all' incontro l' artigiano od il possessore di fabbriche industriali. I commercianti rendonsi colpevoli di delitto a mente di questo §, oltrechè nei tre casi surriferiti, anche nei seguenti, sempre premesso, che non si avveri a loro carico una truffa (§ 199 let. f).

a) Quando l' oberato prese a negoziare essendo già aggravato di debiti ; ovvero quando, richiedendosi per le leggi mercantili un determinato fondo onde poter esercitare un dato ramo di commercio, lo abbia intrapreso senza possedere tale fondo ed ingannando l' Autorità sul vero stato delle sue sostanze ;

Qui distinguonsi due casi : 1. l' imprendere a negoziare nei casi, in cui la legge non richiede un dato fondo di cassa, trovandosi già aggravato di debiti, ossia così caricato da obblighi di pagamento, che non si possa impiegare nella negoziazione un capitale sufficiente, ovvero assumendosi nell' acquisto di uno negozio così detto radicato od alienabile rilevanti passivi di negozio ; 2. l' imprendere un commercio, a cui si richiede un determinato fondo di cassa, senza possederlo e deludendo in ciò l' Autorità chiamata a verificare la dimostrazione dei fondi. Non sussisterà pertanto il delitto, quando il commerciante possedeva l' occorrente capitale, ma questo consisteva in enti diversi da quelli indicati nella dimostrazione dei fondi. Relativamente alla punizione delle false dimostrazioni di fondi fuori del caso di un concorso, vedansi le osservazioni fatte ai §§ 197 e 320 let. e.

b) se, essendo già una volta fallito, egli ottenne il permesso di riprendere i suoi affari commerciali, col dare false indicazioni a prova della sussistenza delle condizioni che fossero prescritte per l' esercizio della mercatura ;

Egli è nolle attribuzioni del Luogotenente o del presidente circolare il riconoscere, se si possa permettere la ripresa degli affari commerciali ; lo si

fa, dopo avere rilevate tutte le circostanze, a norma di particolari leggi, che non è qui il luogo di riportare: cosicchè questo capoverso costituisce propriamente un caso particolare, riassumibile nella regola data al § 320 let. c.

c) se egli non ha tenuto i prescritti libri di negozio, ovvero li ha tenuti in modo sì difettoso, che non si possa rilevare l'andamento dei suoi affari e lo stato della sua sostanza;

È inconcludente, che la mancanza proceda da leggerezza, da incuria, o da ignoranza e dal non avere un esercizio nella tenuta dei libri (D. di C.). Spetta poi all'Autorità politica il punirlo in ogni altro caso fuori del concorso. Ma in quasi tutti i domini non è determinato quali libri debbansi tenere, essendo dappertutto prescritto in generale di tenere i libri *ben ordinati*: nell'Austria Inferiore p. e. incumba a commercianti di tenere un giornale, un libro « Cassa », un libro maestro, un registro per le commissioni, per la corrispondenza ed un così detto copia-lettere (Notif. 27 marzo 1789). Potranno servire di appoggio, onde giudicare sulla tenuta di libri commerciali ben ordinati, le determinazioni contenute nelle diverse procedure civili rispetto ai requisiti, che devono avere i libri per fare una semipiena prova. Si ripeteranno schiarimenti sull'ordinata tenuta dei libri anche dai periti.

d) se nella tenuta dei libri fu deliberatamente inesatto anche soltanto rispetto a singole partite; se ha soppresso o distrutto i registri in tutto od in parte, o ne ha in qualunque modo svisato il contenuto;

Egli è chiaro, come la deliberata inesattezza, qui accennata non debba includere la pravità d'intenzione, del § 197, giacchè in tal caso si avrebbe il crimine di truffa a sensi del § 199 let. f.

e) quando non è in grado di dare soddisfacente schiarimento sulla origine dei debiti, o sull'impiego di considerevoli entrate di danaro, merci od altri oggetti;

Non si avrà uno schiarimento soddisfacente, quando resta il sospetto, che i debiti sieno stati contratti con leggerezza o prodigalità, o che l'attivo sia stato adoperato in debiti occulti od in obbligazioni, o basate ad affari simulati.

f) quando egli si è dato a contratti, che simulando somministrazioni di carte di credito o merci, si risolvono, secondo la loro vera natura, in semplici scommesse, o si abbandonò ad altre rischiose speculazioni non punto proporzionate ai mezzi da lui posseduti;

Fra gli affari della prima specie sono le così dette *speculazioni di borsa*: ma siccome non sono per sè inibite ai negozianti (Vedi la legge di Borsa 10 luglio 1834 N.º 200), così vi si comprendono le sole speculazioni di notevole estensione, da non stare desse ed in specialità la perdita eventuale del giuoco di Borsa in alcuna proporzione colle forze economiche del commerciante speculatore. Questa ultima circostanza farà considerare *rischiosa* secondo la legge ogni altra speculazione; imperciocchè egli è nell'essenza di un affare commerciale la speculazione, e che a questa sia unito il rischio.

g) quando, essendogli già noto che lo stato passivo superava l'attivo, cercò di ritardare l'apririmento del concorso

collo smaltire le sue merci per un prezzo al di sotto del vero valore, ovvero usando altri mezzi pregiudizievole ai suoi creditori, quantunque non frodolenti.

Mezzi pregiudizievole (il termine « *verderbliche* » sarebbe meglio tradotto coll' altro « *rovinosi* ») sono quelli, che invece di conservare od aumentare il patrimonio lo diminuiscono, presupposto, poi che l'operato lo *poteva* prevedere; ed anzi se lo avesse *dovuto* prevedere, il suo fatto costituirebbe un crimine (§ 199 let *f*) per avere procurato con intrighi di sostenersi più a lungo in credito.

Cadendo in concorso una società commerciale, la pena dovrà essere inflitta a tutti quei socii cui è imputabile l'emersa colposità; e se un negoziante resosi oberato non dirigeva da sé il negozio, questa pena sarà applicata anche al gerente che fosse in colpa.

Questa disposizione si basa sulla regola, indicata nel § 31, che se l'imputabilità e la punizione devono colpire il solo colpevole, deve ad un tempo colpire *tutti* i colpevoli: in quanto poi la colpa si estenda nel caso pratico sui singoli socii taciti od aperti, lo si determinerà secondo le regole fissate nel § 3.

Emergendo dal processo contro un negoziante caduto in concorso che egli abbia ingannata l'Autorità circa il vero stato delle sue sostanze nel somministrare le prove del possesso del prescritto fondo di negozio, all'atto che intraprese gli affari commerciali, ossia all'effetto della sua riabilitazione nel caso che fosse già una volta fallito, saranno puniti come correi di questo delitto tutti coloro i quali vi hanno cooperato col confermare falsamente un acquisto di sostanza fattosi credere dall'oberato, col consegnargli danaro od effetti onde giustificare l'apparente possesso, col riconoscere crediti fittizii, coll'occultare contrapposte azioni creditorie, od in qualsivoglia altra maniera.

I. Si dà una correità in questo delitto non soltanto colle azioni, enunciate nell'ultimo capoverso del §, ma anche in tutti i modi contemplati dal § 3 (D. di C.).

II. Si vedino le osservazioni fatte al § 197 ed al § 320 let. e rispetto alla punizione della correità nella falsa dimostrazione dei fondi fuori del caso di concorso.

## CAPO XII.

### Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza dell'onore. *V. legge 17. febbrajo 1862.*

+ § 487. (§§ 234 e 235)

Offesa  
all' onore.  
Contrav-  
venzione e  
delitto.

Si fa reo di offesa dell'onore:

I. L'onore si ripone nell'opinione, che altri hanno delle buone qualità di una persona, ed il *civile onore* poi nell'opinione, la quale rende altri propensi ad

entrare in relazione con una data persona o ad affidarle la condotta di affari, una sorveglianza, una direzione ecc. Il diritto all'onore consiste nel chiedere da altri l'omissione di quegli atti esterni (nel più largo senso della parola), i quali: *a* intaccherebbero (scemerebbero) senza fondamento la buona opinione, che taluno ha di noi; *b* ci dimostrano un *disprezzo*, come sono gli atti, con cui ci si nega ogni segno esteriore di onore; *c* ci si *deride*, mettendo in ridicolo il nostro agire ed il nostro modo di pensare; *d* si propalano azioni del nostro vivere privato, in un modo generico, ma non confacente colle sussistenti idee di diritto e di morale o di attitudine e di capacità. Ogni azione di simil fatta è per la nostra legge un' *offesa all' onore*.

a) Infondata incolpazione di un crimine, delitto o contravvenzione.

II. Le offese all' onore, siccome lesioni di diritto, presuppongono sempre nell' offensore la intenzione di voler scemare la buona opinione, che taluno gode presso altri; indifferente è del resto il movente loro, se procedono cioè da cattiveria, da vendetta, da *emptioe leggerezza* o *rozzezza d'animo* essendo generico il tenore della legge, nominatamente nel § 496; ritenuto per altro che l'autore sia suscettibile di un' imputazione (p. e. non sia ubriaco).

III. Oggetto delle seguenti offese all' onore sono le persone, private fisiche o morali, le pubbliche autorità ed i sovrani esteri; l' onore dell' Imperatore e dei membri della famiglia imperiale è garantito dal dispòsto dei §§ 63 e 64.

IV. La legge enumera nei successivi §§ 487-499 i casi d' offesa all' onore in un modo tassativo, per cui le minori offese non sottostanno alla presente legge, essendo anzi dichiarate al § 4359 Cod. civ. per trasgressioni da punirsi a mente del D. aut. 30 settembre 1806 N.º 787 per modo, che la massima pena raggiugli il minimo fissato nel Codice penale per la contravvenzione, che più le si avvicina. Ma non ogni movimento della faccia nè ogni riso lo sarà (D. di C.). Le offese poi, le quali si verificano nelle attitazioni civili o penali, si puniscono e tosto da chi vi presiede, senza poter ricorrere (§ 226 Reg. di proc. pen. e § 192 della Pat. Imp. 5 maggio 1853 N.º 81).

V. In tutti i casi di offesa all' onore enumerati nei §§ 487-499 è tutt' uno, che l' offeso sia o meno presente.

VI. Siccome poi l' onore è un bene di natura assai delicata, sulla cui protezione può l' offeso meglio di ogni altro giudicare, ed ha un relativo valore, e la eccezione della verità, che qui si ammette (§ 490 e 491), può portare in discussione cose, che l' offeso ha tutto l' interesse di tener celate, così a tutta ragione si dispose, che le offese all' onore vengano investigate e punite soltanto sopra inchiesta dell' offeso, eccettuato il caso che i riguardi pubblici altrimenti consigliano.

VII. I casi di offesa all' onore per la nostra legge sòno:

a) Chi incolpa altri falsamente di un crimine senza che l' incolpazione sia andata tant' oltre da assumere le qualità, che secondo il § 209 si richiedono per costituire il crimine di calunnia: ovvero chi falsamente incolpa altri di un delitto o di una contravvenzione (1).

Leg. 17. Dic. 1862.

(1) Il prof. Kudler fa relativamente al presente § le osservazioni:

I. Havvi un' *incolpazione*, quando si adducono contro taluno tali circostanze, che dimostrino una connessione fra lui, ed il fatto imputato; ma non occorre, che lo si indichi espressamente come autore.

II. L' incolpazione deve essere stata *falsa*, infondata, senzachè si richieda, che il crimine sia stato inventato, bastando, che l' offeso venga riconosciuto innocente nel crimine addebitatogli.

III. Si punirà a termini di questo § anche colui il quale non potrà giustificare di essersi trovato in un errore rispetto all' incolpazione senza sua colpa, ossia non per leggerezza o per *shadataggine*, imperciocchè è tenuto ognuno di esser cauto in un affare, che tanto da vicino interessa il benessere di un terzo.

IV. L' incolpato deve essere di *intatta fama* rispetto al fatto appostogli, poichè non si potrebbe in caso diverso parlare di un attacco del suo *buon nome*.

I. Questo caso comprende in sé:

1. *La falsa incolpazione di un crimine*, che s'è commesso non porta i distintivi della calunnia (§ 209) e che non è quindi tale da dare motivo di procedere o di far almeno indagini contro l'incolpato;

2. *La falsa imputazione di un delitto o di una contravvenzione*, senza distinguere, se l'incolpazione in sé sia o no rivestita dei caratteri della calunnia, meno rispetto a quello dell'oggetto; l'averli costituirebbe una circostanza aggravante (§ 494 c).

II. L'incolpazione è *falsa*, quando l'agente è convinto della di lei insussistenza o non può dimostrare motivi sufficienti, onde ritenarla vera (§ 490) (D. di C.).

III. Relativamente al modo si osserva, che non basta il pronunciarla in faccia all'imputato, non potendosi al certo tener responsabile in via penale chi nel conveniente modo (p. e. senza parole offensive § 496) interroga alcuno sopra un'azione punibile, rispetto alla quale ha concepito dei sospetti a di lui carico: occorre quindi, che l'imputazione la si faccia dinanzi ad una o più persone, non interessate, e che non sono prossimi parenti od in genere attinenti di una delle due parti (D. di C.).

Si commette questa contravvenzione anche mediante una falsa deposizione in giudizio (D. di C. e conf. § 499 let. a N.° VII).

IV. Nel reato in discorso può concorrere, ma non è necessaria, la pravitá d'intenzione, perciocchè la si commette anche per leggerezza, per precipitanza od in una forte concitazione d'animo (D. di C.). Rendesi pertanto colpevole del medesimo quegli, che dopo avere dichiarato all'autorità inquirente riguardo ad un fatto punibile di non avere alcun sospetto contro una determinata persona, la incolpa poscia di questo fatto inverso altri (D. di C.).

Letteratura. *Schindler*: Relazione ecc. (Giornale 1837 I. 22); *Schänplag*: Sulle differenze fra il § 488 della I parte e 234 let. a della seconda parte del Cod. (dett. 1858 II. 172). *W.*: Sull'applicazione del § 487 (Gazz. dei Trib. 1854 N.° 93).

### + § 488. (§ 256)

b) Infondata incolpazione di altre azioni disonorevoli od immorali.

b) Chi anche altrimenti, mediante comunicazione di fatti inventati e travisati, incolpa falsamente una persona, indicandola per noie o per contrassegui, che le si adalino, di una determinata azione disonorevole, o tanto immorale, da renderla spregevole o degradarla innanzi la pubblica opinione.

Leg. 17  
ora  
1862

I. Oggetto di questa contravvenzione è l'imputazione data a taluno di un'azione, proibita non dalla legge penale (§ 487), ma da un'altra legge, p. e. finanziaria, od altrimenti *disonorante*, vale a dire, che ci priva della altrui buona opinione, od *immorale*, che va cioè contro i precetti della moralità; e quindi in sé considerata, per sé ci rende dispregevoli o ci degrada dinanzi la pubblica opinione. È pertanto da assoggettarsi al disposto di que-

V. Venendo incolpato un impiegato d'aver agito contro il proprio dovere di servizio, la di lui Superiorità investigherà d'ufficio sulla sussistenza dell'incolpazione. Appena dopochè l'averlo riconosciuta falsa, potranno le Autorità penali interrompere il loro ufficio, e ponendo a base del processo la decisione, emessa in via disciplinare, sulla insussistenza dell'imputazione, indagheranno, se vi occorre la pravitá d'intenzione e se nel fatto dell'incolpazione concorrono anche gli altri requisiti d'una offesa all'onore, attenendosi alle ordinarie norme di legge. Investigheranno quindi senza ammettere la prova della verità dell'incolpazione, i rapporti dell'offensore e determineranno il grado e la punizione dell'offesa. *D. aut. di cane.* 30 dicembre 1907 N.° 26096 e *D. aut.* 21 gennaio 1808 N.° 593.

sto § l'inculpazione, che si trascura i doveri di padre o si accetta doni in cose d'ufficio fuori del caso previsto dal § 404 (D. di C.). Deve del resto riguardare un singolo fatto *determinato*, poichè una inculpazione di azioni disonorevoli in genere sarebbe a giudicarsi a mente del § 491.

II. Siccome poi l'onore a motivo, che consiste nel giudizio che altri fanno sulle nostre azioni, differisce secondo il differente grado di sviluppo e le opinioni nazionali, religiose e politiche, da presentarsi in due diversi luoghi affatto opposto, così non si danno regole generali sull'essenza materiale di questa contravvenzione, ma il giudice in ogni singolo caso prenderà in diligente esame, da chi, contro chi e dinanzi a chi venne spiegata l'imputazione, onde potere poscia giudicare con fondamento, se era idonea a rendere l'imputato dispregevole od a degradarlo innanzi la pubblica opinione.

III. Il così detto *corpo di delitto* consiste nella comunicazione di fatti *inventati*, ossia del tutto falsi, oppure *traviati*, in quanto cioè narrando un fatto vero si sottacciano delle circostanze essenziali o si faccia la narrazione in modo da far apparire il comportamento dell'inculpato disonorevole od immorale: deve poi essere indicato *per nome* o contrassegnato da *tali caratteristiche* da non rimanere alcun dubbio in colui, al quale si comunicò l'inculpazione, sulla persona interessata in questa.

IV. Difficile si è la soluzione del quesito, se i §§ 487, 488 e 496 sieno applicabili eziandio nei casi, in cui l'inculpazione di una tale azione disonorevole venne fatta con una sola parola, come quando si taccia taluno di ladro, di truffatore, di adultero, od una donna di essere una *meretrice*. La Corte di cassazione in un dato caso dichiarò punibile a termini del § 488 la parola *mentitore*, ed in un altro caso dichiarò punibile ed a termini del § 496 quella di *ciurmadore*. Questa ultima decisione ci appare più fondata; in essa si ritenne, che i §§ 487 e 488 riguardano l'inculpazione di fatti determinati, e che le espressioni contenenti una generica inculpazione sia a trattarsi come ogni altra parola ingiuriosa a sensi del § 496.

V. Non può dubitarsi, che la contravvenzione dei §§ 487 e 488 può commettersi anche mediante *lettere*, scritte in egual tenore a più persone, quando chi le scrisse non era obbligato a dar loro parte di ogni qualunque vociferazione: p. e. la commette colui, che a più commercianti comunica per lettera, contro verità, che il tale negoziante sta in cattivo credito, che non paga come si deve in commercio, o che sospenderà i pagamenti ecc. (D. di C.) (1).

### + § 489

c) Chi in opere stampate, scritti, figure o disegni diffusi, <sup>c) divulgazioni di altri fatti della vita privata di famiglia, che intaccano l'onore, benchè veri.</sup> o chi senza esservi costretto da circostanze particolari, rivela pubblicamente fatti della vita privata o familiare, che intaccano l'onore di alcuno, benchè siano veri.

I. Questa contravvenzione consiste nel rendere pubbliche *cose vere* della vita privata o familiare, la cui comunicazione fatta ad altri può recar detrimento alla reputazione di chi ne è il soggetto.

II. Presuppone due condizioni di fatto:

1. Che la comunicazione la si faccia mediante opere stampate, scritti o disegni figurativi che si diffondono, senza indagare poi, se l'agente aveva o no solitamente altri mezzi.

(1) I. Oggetto di questa offesa all'onore può essere una persona morale, intesando anche a questa così, come ad un qualunque individuo di godere nel proprio affari dell'estimazione pubblica. Vedi infatti il § 492.

II. Le ingiurie e le altre espressioni disdicevoli usate dalle parti nelle scritture e negli altri atti, che si presentano ad un'Autorità, si puniscono come trasgressioni di polizia, ed in via disciplinare dalle Autorità stesse, a cui si presentano.

2. Che avvenendo con altri mezzi, la si faccia per altro in pubblico, ossia in modo, che la possano intendere anche persone, non conoscenti di chi fa il racconto o ne è il soggetto, e che il primo non vi sia stato coartato da particolari circostanze, p. e. in necessaria difesa del proprio onore.

III. Va immune da pena chi comunica tali fatti a voce in un circolo di famigliari, di congiunti o conoscenti.

## + § 490.

In quanto nelle precedenti incolpazioni sia ammissibile e possa servire di scusa la prova della verità.

Publicandosi taluna delle incolpazioni indicate ai §§ 487 e 488 in uno dei modi designati al § 489, l'autore è punibile se non prova la verità della sua asserzione, o se l'incolpazione si riferisce ad un reato, pel quale non si possa procedere in via penale che sopra domanda di un terzo. In quell'ultimo caso ed anche pei fatti indicati al § 489, non si dovrà mai ammetterlo a provare la verità delle sue asserzioni.

Ma se una delle incolpazioni indicate ai §§ 487 e 488 venne data in modo diverso da quella contemplata nel § 489, l'autore andrà impune, quando o provi la verità della sua asserzione, od almeno adduca tali circostanze, per cui potesse con bastevole fondamento ritenersi vera l'apposta incolpazione.

I. La prova della verità della incolpazione, contemplata nei §§ 487 e 488, p. e. di una determinata azione disonorante o punibile a carico di determinata persona (D. di C.), sopprime l'imputabilità, semprechè:

1. L'incolpazione, ch'è si è fatta mediante stampati, e mediante scritti o disegni diffusi od in pubblico in se già contenga la prova della sua verità.

2. Dimostri l'imputato di una incolpazione fatta in un'altra guisa tali circostanze, da ritenersi per sufficienti ragioni, avuto riflesso alle sue condizioni ed al suo modo di pensare che poteva riguardare la fatta incolpazione, siccome vera (D. di C.).

II. Questa prova della verità o della verosimiglianza deve riferirsi alle circostanze decisive dell'azione imputata; p. e. trattandosi dell'imputazione d'aver abusato del potere d'ufficio deve la prova della verità riguardare non soltanto la rettitudine del giudicato, ma particolarmente l'intenzione dell'impiegato di recar un danno (D. di C.).

III. Ma non la si ammette: 1. quando l'imputazione ha per oggetto azioni, che possono punire in base delle leggi penali solamente dietro domanda di un terzo, p. e. un adulterio; 2. quando si rivelarono fatti, che intaccano l'onore, relativamente alla vita privata o famigliare (§ 489). In questi due casi non può l'agente sottrarsi alla punizione col somministrare la prova della verità.

Letteratura. *Stubenrauch*: Sull' *exceptio veritatis* nei processi per ingiurie (Gazz. dei Trib. 1852 N.º 141).

## + § 491. (§ 237)

d) altre pubbliche ingiurie.

Chi si fa reo del pari di offesa all'onore, che in pubblico od in presenza più persone, in opere stampate, in libelli famosi, figure o disegni diffusi di qualsivoglia sorta, senza addurre fatti determinati, appone qualità o sentimenti spregievoli ad una persona o la espone al pubblico dilleggio, sia che la iudichi per nome, o per contrassegni che le si adattino.

I. Questa sotto specie di offesa all'onore colpisce colui, che nominando alcuno o dinotandolo per individuali caratteristiche:

1. Appone qualità dispregievoli, vale a dire tali da rendere taluno inclinato a commettere le azioni, contemplate dai §§ 487 e 488, senza addurre fatti determinati: p. e. si dichiara riguardo a qualcuno, che egli fa cattivo giuoco, che giuoca di importi per nulla confacenti col suo patrimonio, che fa affari usuratizii, che si occupa del contrabbando. Non si dimenticheranno del resto le osservazioni, fatte al § 488 N.º IV.

2. Lo espone al dileggio, che è quanto dire lo fa ridicolo scoprendogli dei difetti fisici o dello spirito o comunicando particolari fatti d'imperizia o di dappoeaggine. Egli è per l'indicazione di una determinata persona a nome o per individuali caratteristiche, che questa sottospecie di offesa all'onore si distingue dalla satira, che scherzosa in uno stile generico le umane pazzie, e così pure dall'innocente passatempo di ridersi delle azioni di qualcheduno, comunicandole in un modo che non lo si dà menomamente a conoscere.

III. Affinchè si qualifichi a delitto o contravvenzione, si richiede, che avvenga: 1. mediante opere stampate, libelli o disegni; 2. in pubblico, ossia in un luogo pubblico, oppure in un luogo privato ma dinanzi più persone, ossia dinanzi ad almeno due persone, escluso peraltro un circolo di famiglia o composto di prossimi congiunti o conscenti.

Se l'autore dell'ingiuria, per darle appoggio, si richiama nel processo penale ad azioni disonorevoli dell'ingiuriato, egli dovrà provare la verità delle sue asserzioni per andarsene impunito.

La prova della verità è ammessa solo in quanto qualità o sentimenti disonoranti formino l'oggetto dell'inculpazione, e consiste nel dimostrare, che l'offeso possiede effettivamente queste qualità e sentimenti: non basta però l'addurre circostanze, che rendano soltanto verosimile la sussistenza dell'inculpazione: resta qui pure esclusa, qualora riguardi azioni, che si puniscono solo sopra inchiesta di un terzo (§ 490), o qualora il dileggio avvenne in pubblico. Relativamente all'offesa dell'onore, che si commette mediante stampati, onde sia impunita secondo una decisione della Cassazione, si richiede che oltre la prova della verità sia anche dimostrato, che per colui, il quale fece l'offesa, scaturisca dalle cose di fatto addotte a propria giustificazione un'azione penale contro l'offeso.

### + § 492.

Commelte i reati, di cui nei precedenti §§ 487-491, anche colui che dirige gli attacchi ivi menzionali contro famiglie, Autorità pubbliche o singoli agenti del Governo in relazione alle loro funzioni ufficiali, contro corporazioni legalmente riconosciute, o contro la fama di un defunto. (S. 312)

I. Il concetto di famiglia comprende le persone discendenti da un capostipite comune, non che i coniugi loro. Gli attacchi all'onore contro le Autorità pubbliche od i singoli agenti del Governo a motivo dell'esercizio delle loro funzioni officiose non debbono vestire i caratteri del delitto, di cui parla il § 300, e soprattutto non debbono essere accompagnati dal proposito di incitare, e neppure dai distintivi proprii alla contravvenzione, di cui parla il § 311.

II. Colui, il quale si serve di un'espressione offendente l'Autorità, a

cui la produce, in un atto concepito da lui stesso o per di lui commissione da un terzo, e così pure quest' ultimo soggiaciono ad un castigo disciplinare politico preventivamente alla procedura penale (§ 12 della Ordinanza Imp. 20 aprile 1854 N.º 96 e § 5 della Ord. minist. 25 aprile 1854 N.º 102).

## + § 493. (§ 238)

Pena.

Tutte le offese all' onore indicate nei precedenti §§ 487-492 sono da punirsi di regola, come contravvenzioni, coll' arresto da uno a sei mesi; ma come delitti coll' arresto da sei mesi ad un anno se furono recate mediante stampati.

Incorre la pena non solamente il primo autore, ma ogni altro ancora che cerca di diffondere ulteriormente una tale offesa all' onore.

Quando l' offesa all' onore siasi diffusa mediante uno stampato, si pubblicherà pure a richiesta dell' offeso, e per mezzo della stampa a spese del reo; la sentenza di condanna contro di lui pronunziata, ed il Giudizio penale determinerà il modo in cui ciò debba farsi a seconda delle circostanze.

I. Egli è per sè chiaro, che si può rendersi correo di offesa all' onore in tutti i modi, espressi nel § 5, e che ugualmente colpevole, come il primo autore, sia colui il quale scientemente diffonde in un qualunque modo un' ingiuria, inquantochè col suo fatto la rinnova. Ma andrà immune da pene, se non vi riconobbe un' offesa all' onore, perchè p. e. lontano dal riconoscerne in un quadro derisorio una determinata persona, lo ritenne in generale per una caricatura.

II. È possibile riguardo alle offese d' onore contemplate dalla legge un attentato; non peraltro nelle offese verbali, come lo è invece per gli stampati secondo il § 10; i preparativi per diffondere uno scritto od un disegno figurativo costituiscono pure un attentato.

III. La pubblicazione della sentenza di condanna a mezzo della stampa avverrà nel modo più acconcio, se la si farà nel modo desiderato dallo stesso offeso, restando in sua facoltà la scelta dei mezzi, che valgono a ristabilire il suo onore; altrimenti la si farà nella stessa guisa, in cui seguì l' offesa, essendo assai verosimile, che quelli, i quali per quella via vennero a cognizione dell' offesa per la stessa apprendano anche quale ne fu la riparazione.

## + § 494. (§§ 239 e 240)

Speciali  
circostanze  
aggravanti.

L' offesa all' onore viene specialmente aggravata dalle seguenti circostanze;

a) se fu portata contro il Capo supremo o contro un rappresentante rivestito di carattere pubblico di uno Stato che si trovi in riconosciuta reciprocità di diritti internazionali coll' Impero d' Austria, o

I. Venendo offeso il capo od il rappresentante di uno Stato, col quale l' Impero austriaco non è in una relazione internazionale, si avrà un fatto punibile secondo la legge, ma l' offeso verrà trattato come ogni altra persona privata. Nel dubbio dovrà il giudice ripetero a mezzo della propria

Superiorità la decisione dall'I. R. Ministero degli affari esteri sul punto, se sussista un commercio, basato al diritto delle genti, fra l'Impero Austriaco e l'altro Stato, semprechè il denunziante non abbia su ciò già fornita una prova.

II. Mediante l'Ord. Minist. 1. ottobre 1833 N.º 192 venne espressamente dichiarato, inerentemente ad un concordato fatto col regio Governo bavarese, che i §§ 487-493 e 494 let. a sono applicabili anche alle lesioni dell'onore contro il re di Baviera, contro l'ambasciatore accreditato presso la Corte imperiale austriaca od altro incaricato dello Stato bavarese, rivestito del carattere pubblico, allorchè l'offeso lo domandi.

b) contro una persona, colla quale l'offensore stava in rapporti di speciali obbligazioni, o verso la quale gli correvano doveri di riverenza; come pure quando

Questi speciali rapporti o doveri sussistono in verso i genitori, il proprio coniuge, i prossimi parenti ed il loro consorte, inverso superiori d'Ufficio, i conduttori d'opera o di servizio, i precettori ed educatori, i ministri della propria religione, ecc.

c) l'offeso ne ebbe a soffrire un pregiudizio od un pericolo nella libertà, nella sua carriera civile o nei suoi guadagni, ovvero ne ebbe impedimento a far valere altri diritti.

Ciò si verificherà soprattutto nel caso, in cui l'inculpazione od il delitto venne fatto inverso persone, che hanno una essenziale influenza sull'avvenire od il provvedimento dell'offeso, p. e. in verso i suoi superiori, i conduttori di lavori, i commissionarii, ecc. Avvi *pericolo nella libertà* nel caso del § 487, specialmente se l'inculpazione di un delitto o di una contravvenzione era suffragata dei requisiti del § 209.

§ 495.

In tutt' i casi indicati nei §§ 487-494 il processo e la pena hanno luogo soltanto ad istanza della parte offesa.

Se l'attacco era diretto contro la fama di un defunto, i suoi consanguinei, il coniuge, i genitori adottivi ed allevatori, i figli adottivi e gli allevati, i pupilli, gli affini in linea ascendente e discendente, i fratelli e le sorelle del coniuge ed i coniugi dei fratelli e delle sorelle hanno diritto di chiedere che si proceda in via penale a difesa della memoria del defunto.

Come si estingua questo diritto di querela, lo determina il § 330.

\* § 496. (§ 241)

Chi pubblicamente od in presenza di più persone reca ad alcuno un' offesa reale, od anche in di lui assenza lo oltraggia con nomi ingiuriosi, oppure ad alta voce e per essere inteso gli minaccia maltrattamenti, si fa reo di una contravvenzione, Insulti o maltrattamenti in pubblico. Contravvenzione.

ove non trattisi di un reato soggetto a più grave sanzione, ed è a punirsi ad istanza dell' offeso coll' arresto da tre giorni ad un mese. Si applicherà per altro l' arresto rigoroso fino a tre mesi quando l' offesa sia avvenuta in un luogo che esige una particolare decenza, o quando il contegno del reo manifesti il suo proposito di vilipendere intere classi e ceti della società civile, comunioni religiose o nazionalità.

I. Oggetto di questa contravvenzione sono:

1. I *maltratti reali* p. e. percosse, urti, ecc. nei quali non si richiede, che siasi mirato a cagionare un dolore o che lo si abbia effettivamente arrecato (D. di C.): anche il castigo corporale, inflitto a taluno per un contegno indecente, va punito, come offesa all' onore, se all' offensore non spettava alcun diritto al detto castigo (D. di C. e vedasi il § 313 N.° I. ad 2).

2. Le *parole ingiuriose*, ossia le espressioni o qualificazioni, offensive l' onore od esprimenti un dileggio (D. di C.), ma non accompagnate dai distintivi del § 487; vi si comprendano lo scherno, la derisione e tutte le altre espressioni, che attaccano l' onore e lo scemano agli occhi altrui (D. di C.). Anche una censura, che si fa da chi è a ciò autorizzato, p. e. un superiore, deve farsi con termini decenti moderati e non già con termini ingiuriosi, essendo questi punibili a termini di questo § (D. di C.). Anche il termine ingiurioso, che in sè contiene l' incolpazione di un' azione disonorevole, come sarebbe quello di mentitore, di ciurmadore e di ladro, soggiacerà al disposto di questo § a motivo, che non si tratta di un fatto determinato, ma si offende unicamente la persona (D. di C. e Conf. il § 488 N.° IV).

3. Il *minacciare* maltrattamenti reali; ciò che può farsi a parole ed a segni. Nel 2. e nel 3. caso non è necessario, che l' offeso si trovi presente; anzi l' ingiuriare ed il minacciare di maltratti un assente, che non può difendersi, apparisce molto più colpevole (D. di C.).

II. Ma affinché gli atti, ora riferiti, sieno punibili come contravvenzione, si richiede:

1. Che l' oltraggio ed il maltratto avvenga in *pubblico* od almeno dinanzi più persone, quindi *dinanzi ad almeno due altre persone*. Quando poi ciò si avveri, lo si desumerà dalla spiegazione, data al § 63, del *luogo pubblico* e di *più persone*; si avverta del resto che il *maltratto* deve essere stato veduto, ed essersi potuto vedere da più persone. Nè la cosa cambia di aspetto perciò, che gli astanti si trovavano in un rapporto di dipendenza coll' offensore (D. di C.).

2. La minaccia deve essere fatta *ad alta voce e per essere inteso*; si ritiene poi, che qualora sia stata infatti anche intesa, oh! la pronuncia abbia voluto farsi udire (D. di C.); se avvenne invece in pubblico o dinanzi più persone ma nel silenzio od a mezzo di segni, per qualificarla a contravvenzione fa mestieri, che i segni ed i gesti minacciosi sieno stati osservati dagli astanti o sieno stati fatti in guisa, che potevano e dovevano venir osservati (D. di C.).

III. Si richiede, che l' *intenzione* dell' agente sia stata diretta a mortificare un altro nel suo onore: ciò che si verifica in ogni oltraggio o maltratto, che si fa in uno stato suscettibile d' imputazione, da qualunque motivo procedano, (per leggerezza p. e. o per rozzezza), ed in qualunque occasione si verificano, (D. di C.) (p. e. in conseguenza d' un' ingiuria ricevuta da chi facciamo poi oggetto del nostro maltratto od oltraggio) (D. di C.). Avuto riflesso a questa intenzione, non si ammetterà in un tal caso l' *exceptio veritatis* (§§ 490 e 491); imperciocchè un' altrui azione disonorevole non ci autorizza certamente a far oltraggio a chi la ha commessa (D. di C.).

IV. Si dà un *attentato* soltanto nei maltrattamenti (reali).

V. Un luogo, che esige una *particolare decenza*, è p. e. un luogo religioso di riunione, il locale d' un pubblico ufficio, ecc.

VI. Le ingiurie ed i maltratti, che non sono compresi nella disposizione di questo §. si reprimono dai Giudizii penali, applicando il § 1539 Cod. civ. ( § 9 della Proc. pen. ), e coll' arresto di tre giorni tutto al più in base al D. aut. 30 settembre 1806 N.º 787 (D. di C.); e vi appartengono le ingiurie in casa privata, non essendo presenti più persone (D. di C.), p. e. quelle fatte a mezzo di lettere (D. di C.) e nei rapporti officiosi di un impiegato (D. di C.), ecc. All' incontro non sarà punibile, come ingiuria, nè a sensi del § 496 Cod. pen., nè a sensi del § 1539 Cod. civ. la dimostrazione di *poca stima* inverso un altro, imperciocchè anche l' ingiuria contemplata dal § 1539 premette positive espressioni od azioni, con cui si apponga a taluno delle mancanze lesive il suo onore (D. di C.) (1).

Letteratura. *Nilius*: Sul § 241 (Giornale 1854 I 582) (2).

### § 497. (§ 242)

Chi coll' intenzione d' ingiuriare taluno e finchè questi si Rinfacciamen-  
diporta onestamente, gli rinfaccia una pena già da lui scontata o condonatagli, ovvero una procedura giudiziaria in esito to di pena sulti-  
alla quale non fosse stato dichiarato colpevole, è punito per te o condonate.  
questa contravvenzione, ad istanza dell'ingiuriato, con arresto Contravvenzione.  
da un giorno ad una settimana.

I. È indifferente la qualità dell' azione punibile, per cui si è stato punito o per la quale venne costruito il processo. Requisiti del fatto materiale sono: *a* che il rinfacciato si sia poscia diportato onestamente (ossia in conformità alle leggi ed alla morale); *b* che il rinfacciamento avvenga nell' intenzione di ingiuriare (3).

(1) L' onore è un bene, che sussiste in forza dell' appropriazione personale che gli dà ciascuno siccome emanazione del diritto di personalità. La procedura quindi per le offese all' onore deve essere lasciata all' arbitrio dei privati (Ahrens. *Droit naturel*, p. 257).

(2) I. Non è punibile, come offesa all' onore, il minacciare taluno in un luogo pubblico di volergli togliere la vita, non potendosi considerarlo per un maltratto disonorante o che degradi il minacciato dinanzi gli altri.

II. Il prof. Kudler intende per *luogo pubblico* nel senso legale non solo i luoghi religiosi, e quelli destinati all' amministrazione della giustizia e ad altri scopi consimili, ma in genere ogni qualunque luogo, a cui ciascuno può accedere od almeno si accede senza fare una particolare distinzione, e dove al momento dell' offesa si trovarono presenti più persone: riflettendo egli, che al certo non è un' offesa in luogo pubblico quella, che viene fatta in una pubblica sala da ballo da un servo ad un altro, nel mentre stanno scopandola. Ei preciserebbe vemmegglio il concetto di luogo pubblico per quel luogo, che non è usato esclusivamente da una persona privata o da una famiglia, ammettendo, che lo sia un casino di società e la riunione di un grémio; ma non lo sarà un ballo di casa, comunque vi intervengano molte persone, che non si conoscono fra loro. Ci sembra, che al primo concetto del prof. Kudler potesse farsi la rettifica « a cui potevano trovarsi presenti più persone », in luogo della proposizione « a cui si trovavano ecc. » poichè l' offesa fatta in una chiesa aperta al pubblico od in una piazza è al certo in luogo pubblico, ancorchè nel momento dell' offesa non vi fosse alcun altro oltre l' offensore e l' offeso o chi udì l' offesa.

III. *Sov. Riv.* 13 giugno 1835. — Se l' offeso ritirò la denunzia prima della pubblicazione della sentenza, non avrà questa più effetto. Se è posteriore, sarà valutata dalle Autorità superiori a sola mitigazione di pena.

(3) I. Il prof. Kudler spiega la frase « si diporta onestamente » nel senso, che non si sia nuovamente reso indegno della estimazione altrui mediante una cattiva condotta di vita.

Siccome poi in questa contravvenzione è richiesta una pravità d' intenzione, così mancherà in colui, che in una commozione di animo rinfaccia il passato a chi si comporta onestamente.

II. Qui non si richiede, che si faccia l'insulto in pubblico o dinanzi più persone (D. di C.); nè si ammette la prova della verità (§§ 490 e 491 (D. di C.).

III. Il rinfacciamento di simil fatta diretto contro il conuge, i parenti od altri attinenti dell'inquisito o condannato non è punibile a termini di questo §; poichè la legge presuppone, che lo si faccia direttamente inverso quello, cui riguarda; sarà poi nelle mansioni dell'Autorità di sicurezza l'impedire simili espressioni offensive.

§ 498. (§ 243)

Medici,  
chirurgici  
simili che  
palesano i  
segreti de-  
gli amma-  
lati.  
Contrav-  
venzione.

Un medico o chirurgo, un ostetrico, od una levatrice che palesano i segreti di una persona affidata alla loro cura, ad altri fuorchè all'Autorità che gl'interpelli d'ufficio, sono puniti per questa contravvenzione col divieto di esercitare la professione, la prima volta per tre mesi, la seconda per un anno, la terza per sempre.

I. Dovendo i segreti riguardare strettamente la cura medica, non vi si comprenderanno i segreti privati, che alle persone qui enunciate si affidano per altro motivo, che per la loro professione. È indifferente a chi si fece la comunicazione; si potrebbe però mandar assolto colui, il quale li comunicasse senza nominare qualcuno ad un collega dell'arte nell'interesse della scienza o per un consulto. Se poi viene diffuso da quest'ultimo, stando alla lettera della legge, questo § non sarà puoto applicabile.

II. Siccome possono rendere colpevoli di questa contravvenzione soltanto quelli, che esercitano la cura medica dietro autorizzazione, e che nell'essere ammessi alla pratica fecero la promessa di taciturnità, così ogni altro, che curando un ammalato od una partoriente ne tradiscono i segreti, non sarà punibile a mente di questo §.

III. Commettendosi questa contravvenzione dai chirurghi in una cura ostetrica, loro si farà divieto di esercitare la professione anche negli altri rami (D. aul. di canc. 19 giugno 1827 N. 17242).

§ 499. (§ 244)

Pena de-  
gli speciali  
per la stes-  
sa contrav-  
venzione.

Uno speciale che rivela ad altri, fuorchè all'Autorità che lo interpelli d'ufficio, i segreti di un ammalato venuti a sua cognizione per mezzo delle presentategli ricette, commette una contravvenzione, ed è punito per ogni caso, essendo proprietario o provveditore della farmacia, con multa da cinque a cinquanta fiorini, ed essendo garzone, coll'arresto da uno a quattordici giorni, da inasprirsi secondo le circostanze.

Le offese all'onore contenute in questo § e nell'antecedente si investigano e si puniscono d'ufficio.

Letteratura a tutto il Capo. Kraus: Sulle offese all'onore. Vienna 1838. Zeiller: Sul valore di una dichiarazione d'onore, sulla ritrattazione e sulla domanda di perdono (Giornale 1827 II, 237).

## CAPO XIII.

## Dei delitti e delle contravvenzioni contro la pubblica moralità.

## § 500. (§ 245)

Nello scopo a cui sono dirette le cure della legislazione, il concetto di un' offesa alla pubblica moralità non è circoscritto a quelle azioni soltanto, che sono atte a produrre per se stesse avversione e pubblico scandalo, ma si estende anche ad azioni che per loro natura, contribuiscono a propagare la corruzione dei costumi, od alle quali sono congiunte, come ordinarie conseguenze, la dissolutezza ed il disonore.

Delitti e contravvenzioni contro la pubblica moralità.

Dietro tali principii sono da punirsi come delitti e contravvenzioni contro la pubblica moralità nei casi sotto espressi: a) la libidine; b) le gravi offese al buon costume od al pudore portanti pubblico scandalo; c) il mendicare; d) i giuochi proibiti; e) l' ubbriacchezza; f) altre gravi immoralità.

In effetto dell' art. IV della Pat. di proc., non ogni azione immorale sarà a trattarsi come contravvenzione per ciò solo, che si lascia riassumere nel concetto della prima parte di questo § (D. di C.), occorrendo, oltreciò, che sia dichiarata espressamente contravvenzione in alcuno dei seguenti §§. Il § 525 non contiene una dispositiva penale per simili immoralità non espressamente comprese nella legge, ma si limita a quelle sole che accadono nell' interno d' una famiglia (1).

## § 501. (§ 246)

La libidine fra fratelli e sorelle, siano germani, consanguinei od uterini, coi coniugi dei genitori, dei figli o dei fratelli o delle sorelle, è punita, come contravvenzione, coll' arresto da uno a tre mesi, da inasprirsi secondo le circostanze.

Libidine fra consanguinei ed affini. Contravvenzione.

Quelli che dal processo risultano seduttori, sono condannati all' arresto rigoroso da uno a tre mesi. Compita la pena, si deve provvedere d' ufficio, affinchè sia tolta la comunanza fra rei colla loro separazione.

I. Questa libidine si collega col crimine dell'incesto (§ 415), e consiste così, come questo nella carnale congiunzione delle persone qui enunciate; ritenuto

(1) I. Ogni azione immorale, onde la si possa qualificare in contravvenzione, deve vestire almeno uno dei distintivi indicati nella prima parte di questo §. *D. aut.* 13 agosto 1828 N.º 13, 588.

II. Si osserva contro l' opinione dell' autore, che la Corte di *Cassazione* con *Decisione* 22 settembre 1853 N.º 9618 dichiarò, che i casi del § 525 sono annoverati in via d' esempio e vi si comprendono tutte le azioni, che diffondono la corruzione dei costumi.

però, che non vi concorrono circostanze, che qualificano la libidine a crimine, sicché la contravvenzione in discorso la si debba riguardare solo come circostanza aggravante (§ 36).

II. Rispetto al fatto materiale non si fa differenza, se la parentela o l'affinità (D. di C.) proceda da una nascita legittima o meno; vi si richiede per altro:

1. Che i colpevoli abbiano *conosciuta* la parentela o l'affinità tra loro sussistente; in quantochè se ad uno di loro non era nota, non sarà egli imputabile in forza del § 2 let. e;

2. Che il rapporto di parentela o d'affinità effettivamente sussista e non riposi quindi sopra una *penale* presunzione civile o sopra un giudicato civile, basato alla stessa.

III. La contravvenzione sussiste, ancorchè sia decessa la persona, per mezzo della quale sorse il rapporto di cognazione, giacchè questo rapporto continua a sussistere anche dopo la morte. Si avrà riflesso all'adulterio eventualmente occorso in questa contravvenzione, solo in quanto lo domandi il coniuge offeso.

IV. Essendo negli attributi dell'Autorità di sicurezza di provvedere per la separazione dei colpevoli, si dovrà quindi metterla a parte di tutto l'emergente.

### § 502. (§ 247)

Adulterio.  
Contrav-  
venzione.  
Pena.

Una persona coniugata che commette un adulterio, come purè una persona non coniugata colla quale un adulterio viene commesso, si fa rea di contravvenzione ed è punita coll'arresto da uno a sei mesi; ma la donna è da punirsi con maggior rigore, qualora a motivo del commesso adulterio possa insorgere dubbio sulla legittimità del successo parto.

I. Chiamasi *adulterio* la congiunzione carnale di una persona coniugata con una persona diversa dal giugale, con lei sposato mediante un *valido* matrimonio intantochè il *vincolo* di questo non è *disciolto*. Non è influente la circostanza, che i giugali vivano *separati*. Rendonsi colpevoli amendue le parti della congiunzione carnale, per cui avvenendo questa fra persone, che sieno, ugualmente sposate, ognuna di loro rendevasi colpevole di adulterio sotto un duplice rapporto.

II. Si richiede però una *pravità d'intenzione*, ossia che si leda volontariamente e scientemente la fedeltà coniugale; verrà quindi meno l'imputazione ogni qualvolta si verificherà un motivo di discolpa, previsto dal § 2, p. e. in un caso di stupro (riguardo alla stuprata), che siasi stato in un errore riguardo alla persona ecc.

III. Cadrà ugualmente l'imputazione, quando venga constatato in corso di processo, che il matrimonio era invalido in causa di un *pubblico* impedimento (§§ 94 e 97 Cod. civ.) fin da principio, e venga quindi annullato dalla competente Autorità.

IV. Il giudice penale si atterrà alle proprie rilevazioni, e non sarà legato all'esito dell'eventuale processo civile nel giudicare sulla nascita legittima di un parto posteriore.

Letteratura. *Springer*: Dell'adulterio ecc. (Giornale 1825 I. 265). *Kudler*: Della prescrizione dell'adulterio (detto 1827 I 89). *Hölzl*: Idem (detto 1833 II 265). *Czibulka*: Caso penale (Il legale XVII 476) (1).

(1) Se taluno, imputato di adulterio, fa addurre prove, che il matrimonio era invalido per un impedimento dirimente sia pubblico sia privato, non sarà egli imputabile più di adulterio in base al § 4 del Reg. di Proc. pen. (Vedasi la nota al § 207). Un tanto si osserva anche a rettifica dell'autore, che ammetterebbe questa discolpa per soli impedimenti pubblici.

## § 503. (§ 248)

Eccettuato il caso espresso nel successivo § 510, non si può mai d'ufficio procedere nè applicare la pena per titolo di adulterio, ma solamente dietro istanza della parte offesa. Anch' essa per altro ne perde il diritto quando abbia espressamente perdonato l'ingiuria venutale a cognizione, o quando non abbia presentata la querela nel termine di sei settimane, dal giorno in cui n' ebbe contezza. Anche la pena già pronunciata, si estingue, tostochè la parte offesa dichiara di voler vivere di nuovo colla colpevole. Ma tale dichiarazione non toglie la pena già proferita contro i correi.

I. Nella stessa guisa, che al coniuge offeso si spetta il diritto di condonare la pena, già pronunciata, gli spetta anche quello di ritirare in ogni momento la propria querela (§§ 197, 232, 249 Reg. di Proc. pen.).

II. Si tratterà, come *correo*, colui col quale si commise l'adulterio o che vi ha cooperato in altro dei modi contemplati dal § 5.

III. Concorrendo nell'adulterio un crimine od un delitto od una diversa contravvenzione, per la quale si debba procedere d'ufficio, p. e. la seduzione, l'incesto ecc., si attuerà la procedura per un tal titolo, ma non anche per l'adulterio, a meno che la parte lesa non lo chiegga.

IV. Il diritto alla querela viene conservato, anche quando non si è la parte offesa rivolta direttamente al Tribunale o Pretura, ma invece alla più vicina Autorità di sicurezza, quindi anche ad una deputazione comunale, denunciando la cosa e chiedendo assistenza (D. di C.). È inconferente poi il motivo, pel quale si è omissso di portar querela (1).

(1) I. Finchè non si avrà la denuncia contro il coniuge adultero, non si potrà procedere contro i correi, ma tostochè sarà stata prodotta, si procederà contro di loro, quantunque non vi si chiegga la procedura espressamente anche contro i correi.

II. Avuto riflesso alla ragione ed alla lettera della legge, è da ritenersi, che qualora il correo sia pure una persona conjugata, non si procederà contro di lui se non sopra domanda del proprio di lui consorte.

III. Relativamente al termine della denuncia per adulterio, osserva il prof. Kudler, che non potendosi ammettere una rinunzia in chi era impossibilitato a farla, potrà il coniuge offeso portar denuncia anche dopo le sei settimane, qualora provi di essere stato trattenuto dal farlo nel termine legale, p. e. da grave malattia. Osserva pure, che la sola convivenza non può sempre interpretarsi per una rinunzia tacita, potendo dipendere da altre cause, ed è in ogni modo inammissibile, a motivo, che la legge ha ammessa, come unico modo di rinunzia tacita la decorrenza delle sei settimane. Alla prima osservazione si potrebbe fare con qualche fondamento la restrizione, che il coniuge impedito da grave malattia non abbia potuto nel termine legale produrre la denuncia a mezzo di un terzo, ma è la stessa da rigettarsi, nel riflesso che si tratti di un *jus personalissimum* e che importa alla legge ed al coniuge offeso, che la cosa non venga divulgata coll'intervento di estranei.

IV. Non contenendosi nella legge una particolare disposizione, la quale toglia il diritto di chiedere la procedura per adulterio al coniuge, che è pure colpevole di altro adulterio, e d'altronde non essendo questo un'offesa meramente privata, dacchè la dichiarazione dell'offeso non toglie la pena proferita contro i correi, per cui lo Stato pose dei limiti al proprio diritto punitivo, ma non vi ha abdicato del tutto, non si potrà respingere tale querela di un coniuge adultero né sarà qui applicabile la massima (del resto non applicabile nemmeno nel merito civile. Vedi Winiwarter Comento al § 94 Cod. civ.), - *Paria delicta mutua compensatione tolluntur* -.

## § 504. (§ 249)

Disono-  
ramento di  
una figlia  
minorenne  
ad opera di  
un indivi-  
duo della  
famiglia.

Contrav-  
venzione.  
Pena.

Un individuo che disonora una figlia minorenne, ovvero una parente minorenne del padre o della madre di quella famiglia di cui esso fa parte, è punito per questa contravvenzione coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi, secondo la diversità de' suoi rapporti colla famiglia medesima.

I. *Famigliare* chiamasi ogni persona, che convive con un altro in comunione domestica, rapporto al medesimo: restano qui esclusi però quelli, che sono tra loro nel rapporto di parentela contemplato dai §§ 131 e 501, sussistendo per essi disposizioni particolari.

II. Oggetto della contravvenzione è una figlia od una parente minorenne (ossia in un'età al di sotto dei 24 anni) del padrone o della padrona di casa, la quale non è stata affidata all'educazione od alla sorveglianza di chi la disonora (§ 132) e non è al di sotto degli anni 14 (§§ 127 e 128). La legge non fa distinzione, se sia nubile, vedova o sposata; in quest'ultimo caso la procedura si estenderà all'adulterio, se la parte lesa il richiedesse. Se la disonorata era fisicamente maggiorenne (vale a dire oltre i 24 anni), non si potrà più parlare di questa contravvenzione, ancorchè continuasse sopra di lei la podestà paterna, e tutto al più potrebbe secondo la specialità dei casi applicarsi il § 525 (1).

III. Il fatto punibile consiste nel *disonoramento* di una tale persona ossia nel congresso carnale, praticato con lei, e diverso da altro dei modi di congresso contraddistinti dai §§ 125 e 126. Il *disonoramento* nel suo naturale significato richiede, che la persona nubile abbia ancora il fiore verginale, e che la persona sposata o vedova sia di una condotta incensurabile, che non abbia quindi dato occasione al commercio carnale col suo contegno. All'incontro non richiedesi, che ella anche rimasta incinta o che sia stata propriamente sedotta da chi l'ha disonorata (Vedi § 132 III) costituendo ciascuna di queste per sè una circostanza aggravante.

## § 505. (§ 250)

Una ser-  
va che so-  
duce un fi-  
glio od un  
congiunto  
minorenne  
abitante in  
casa.  
Pena.

Uguale pena si applica ad una donna servente in una famiglia, che seduce alla libidine un figlio minore od un parente pur minorenne vivente nella stessa casa.

Il processo e la pena per queste due contravvenzioni non può per altro aver luogo che ad istanza dei genitori, dei congiunti, o della tutela.

Qui si ripeta, quanto si disse intorno all'antecedente §; un elemento essenziale del fatto è però la *seduzione* del minorenne, che può essere al disotto de-

V. Si avverta come dopo pronunziata la pena, questa si estingua per il perdono nel solo caso, che la parte offesa dichiari di voler vivere di nuovo col colpevole.

(1) L. Opina il prof. Kudler, che la parente o figlia, la quale ottenne la dispensa dall'età minore, non sia più oggetto di questa contravvenzione a motivo, che la dichiarazione giudiziale di maggiorennità apporta gli stessi effetti della maggiore età effettivamente raggiunta (§ 252 Cod. civ.).

II. Sussisterà la contravvenzione del presente § anche nel disonoramento di una minorenne, la quale non è stata sedotta nel senso stretto della parola, ma vi ha anzi dato occasione essa stessa, non facendosi dalla legge alcuna distinzione e contemplandosi dal presente § non soltanto il male infitto alla minorenne, ma anche il disonore e l'afflizione della famiglia.

gli anni 14, e si verifica, quando questi senza avervi dato da sè occasione viene indotto in qualsiasi modo a commettere un atto lussurioso, non quindi il solo commercio carnale; semprechè non vi concorrino per altro i distintivi dei §§ 128 e 132 III, pei quali il fatto si qualificerebbe a crimine. Se poi il minore stesso avesse sedotta la servente, mancherebbe il soggetto d'una contravvenzione, e solo in singoli casi speciali potrebbe applicarsi il § 525.

### § 506. (§ 251)

Chi seduce o disonora una persona sotto promessa di matrimonio non adempito, è colpevole di contravvenzione, e viene punito coll'arresto rigoroso da uno a tre mesi. È inoltre riservato alla disonorata il diritto all'indennizzo.

Disonoramento con promessa di matrimonio.  
Contravvenzione.

I. Oggetto di questa contravvenzione è una persona del sesso femminile nubile o vedova; elementi del fatto oggettivo sono la seduzione ed il disonoramento di lei (§ 504 III e § 505), non che l'uso della *promessa di matrimonio qual mezzo* alla seduzione, presupposto che la promessa sia stata data sotto circostanze tali da apparirne probabile l'adempimento, e che il promittente non l'abbia mantenuta per propria colpa.

II. Il diritto d'indennizzo, spettante al danneggiato è determinato nei suoi elementi dai §§ 46 e 1328 del Cod. civ.; pel primo dei quali la parte, che non ha dato un fondato motivo dal canto suo alla recessione dalla promessa di matrimonio, è autorizzata a chiedere la rifazione del danno, che può dimostrare di soffrire in causa di tale recessione: in forza poi del secondo § la disonorata in caso di gravidanza può chiedere, che colui, il quale la ha disonorata, paghi le spese del parto e del puerperio ed adempia ai legali doveri di padre.

Letteratura. *Kerschbaumer*: Intorno all'espressione. « Disonoramento » (Giornale 1826 I 113). *Kudler*; Dilucidazione (detto 1827 I 11). *Höfl*: Sul disonoramento (detto 1833 II 21) (1).

### § 507. (§ 252)

Chi contrae matrimonio, dissimulando un impedimento legale da lui conosciuto senza averne prima ottenuta la regolare dispensa; ovvero chi si porta in paese estero per contrarvi un matrimonio, che secondo le leggi di questo Stato non poteva aver luogo, si fa reo di contravvenzione, ed è punito con arresto rigoroso da tre a sei mesi; il seduttore poi sempre con maggior rigore.

Matrimonio illegale contratto senza dispensa.  
Contravvenzione.  
Pena.

L'arresto viene inoltre inasprito quando siasi occultato l'impedimento all'altra parte in modo che questa sia indotta senza sua colpa a contrarre un matrimonio nullo.

(1) I. La persecuzione penale finisce anche quando il seduttore prima della sentenza si unisce in nodo conjugale colla persona sedotta, facendo così cessare la delusione, che è sola punibile. Così il cons. Albertini nel suo Commento al Cod. 1803.

II. Si rimarca, come l'inadempimento della promessa deve dipendere dalla propria determinazione di volontà del seduttore, riponendosi la penalità del suo fatto non tanto nella inadempita promessa di matrimonio, quanto nella volontà di abusarne, onde raggiungere lo scopo disonesto. Decarrerà quindi il tempo della prescrizione non dal giorno dell'ultimo congresso carnale, ma dal tempo, in cui si è dimostrata la risoluzione di non adempiere alla fatta promessa. Sarebbe altrimenti facile cosa di eludere la legge. Così Kudler.

I. Questo § contiene due diverse contravvenzioni:

1. Che si contragga un matrimonio, a cui si oppone un legale impedimento, senza averne prima ottenuta la regolare dispensa.

*Impedimenti legali al matrimonio* sono quelli, contemplati dal Codice civile e propriamente i così detti pubblici, quelli cioè, che traggono dietro l'investigazione *ex officio* sull'invalidità del matrimonio, rendendosi necessaria una dispensa soltanto per questi (§§ 83 e 94); e sono: il ratto (§ 56) il sussistente vincolo matrimoniale (§ 62), l'ordine sacro ed il voto religioso (§ 63), la differenza di religione (§ 64), la consanguineità (§ 65), l'affinità (§ 66), l'adulterio (§ 67), l'omicidio del coniuge (§ 68), la mancanza della denuncia (§ 74), quella della dichiarazione solenne di consenso (§ 75), la compartecipazione alla causa di scioglimento del matrimonio ed il cattolicismo (§ 119). E inconcludente, che si pratici o meno di accordare la dispensa da un tale impedimento al matrimonio. In quei domini e rispetto a quelle comunioni religiose, nelle quali la validità del matrimonio viene giudicata a norma delle ivi vigenti leggi canoniche, cadrà sotto la sanzione penale di questo § anche la dissimulazione di un impedimento ecclesiastico, per sè atto a far annullare il matrimonio. Ma requisito essenziale della contravvenzione si è, che sia *noto* all'imputato l'impedimento ossia la circostanza di fatto, che dalla legge si dichiara per un impedimento al matrimonio: se l'ignoranza della legge non lo scusa (§ 2 Cod. civ.), è ammissibile però la discolta dell'ignoranza del rapporto di fatto, presupposto dalla legge.

2. Che si faccia un viaggio in paese estero per contrarvi un matrimonio proibito dalle leggi austriache (D. di C), senza più avanti ricercare, se venne in fatto conchiuso o no. La contravvenzione in discorso non si commette però da colui, il quale approfitta della circostanza di dimorare all'estero, onde contrarvi un matrimonio proibito dalle leggi del proprio Stato, presupponendosi nel presente §, che si *vada* all'estero appunto nel solo scopo del matrimonio.

II. In ambedue i casi si puniranno ambe le parti contraenti, a meno che la circostanza di fatto costituente l'impedimento o lo scopo del viaggio fosse stato tenuto occulto all'una di loro od ignorato dalla stessa, poichè andrebbe questa in un tal caso esente da punizione.

III. Spetta all'Autorità politica l'investigazione e la punizione rispetto al matrimonio conchiuso senza la licenza politica a ciò richiesta all'estero o nello Stato, trattandosi della trasgressione ad una disposizione politica (Ordinanza Minist. 28 dicembre 1852 N.º 21).

Litteratura. *Herbst*: Caso penale (Il legale XVII 181) (4).

### § 508. (§ 253)

La stessa pena ha luogo per la contravvenzione dei genitori, i quali abusando della loro podestà obbligassero i figli ad un matrimonio nullo a termini di legge.

Pena dei genitori che obbligano i figli a matrimoni nulli per legge. Contravvenzione.

È inconfidente, che il matrimonio sia nullo in causa del timore e della coazione usata (§ 85 Cod. civ.) od anche per un altro impedimento (§ 48-75 e 119). Sussiste la contravvenzione anche quando i genitori impediscono i figli nel suindicato modo di usare del diritto loro spettante, di fare cioè annullare il matrimonio (§§ 94-96).

(1) L'espressione *contra matrimonium* si riferisce non al ricevere il Sacramento od alla benedizione sacerdotale, ma propriamente al *contratto* matrimoniale, stando tanto alla *forma*, che all'intero contenuto ed al disposto del § 402 Cod. civ.

La dispensa dall'impedimento ottenuta dopo aver contratto il matrimonio non può dirimere la contravvenzione già consumata.

Non contemplando la nostra legge penale la colpa di chi cooperò alla contravvenzione, la si castigherà in via politica.

## § 509. (§ 254)

La punizione di coloro che fanno commercio libidinoso del proprio corpo è rimessa alla polizia locale. Quando per altro una meretrice cagiona notevole scandalo colla pubblicità, seduce giovani, o, sapendo di essere infetta da male venereo, ha tuttavia continuato il suo commercio libidinoso, essa è punita per questa contravvenzione con arresto rigoroso da uno a tre mesi.

Prostituzione.  
Casi di contravvenzione.  
Pena.

Il commercio libidinoso si punisce in tre casi, come contravvenzione:

1. Quando la meretrice ha eccitato uno scandalo notevole e pubblico (D. di C.) e quindi si diportò in un luogo pubblico (§ 496) per modo, che dovette destare la disapprovazione anche di quelli, i quali ben conoscono l'abituale rilasciatezza delle bagascie da non farcene caso.

1. Quando ha sedotto della gioventù di sesso maschile, trattandosi qui di commercio libidinoso secondo natura (§ 506).

2. Quando sapendo di essere infetta da male venereo ha continuato ciò null'ostante il suo commercio libidinoso; ne sia poi seguito o meno l'infezione di chi con lei ebbe commercio carnale (1).

## § 510. (§ 255)

Una donna maritata, che esercita la prostituzione, soggiace alla predetta pena non meno di una donna non maritata, quantunque il marito non ne abbia mossa querela. È circostanza aggravante per la meretrice l'essere maritata.

Prostituzione di persona maritata.  
Pena.

I. Il commercio libidinoso deve anche in questo caso essere tale da costituire per sé una contravvenzione a mente del § 509.

II. Se il marito portasse querela per *adulterio*, ed il commercio libidinoso della moglie fosse punibile anche come contravvenzione, tornerà applicabile il disposto del § 267; in caso diverso il commercio libidinoso costituirà una circostanza aggravante dell'*adulterio*.

## § 511. (§ 256)

Risultando dal processo che il marito acconsenti alla prostituzione della moglie e partecipò al guadagno, o ne ritrasse manifestamente profitto in altro modo, egli è reo di contrav-

Quando il marito vi acconsenta o ne trae profitto.  
Pena.

(1) I. Contro chi opinasse, che il § 509 sia applicabile anche all'uomo, che fa commercio del suo corpo, si osserva, come non senza motivo si omise nel presente §, corrispondente al § 75 del Codice politico di Giuseppe II, di parlarvi anche di lui, come in detto § 75 si faceva.

II. Se la meretrice affetta da lue venerea nega di averlo saputo, si ripeterà in proposito il parere dei periti. La donna poi affetta dalla medesima, faccia o meno un commercio libidinoso del suo corpo, comunicandolo ad un uomo coll'infezione di fargli del male, commette il crimine di grave lesione corporale (§ 452), e la presente contravvenzione ad un tempo, se è una meretrice.

III. Non è essenziale, per la sussistenza della contravvenzione, che si dia senza distinzione a tutti.

venzione e viene punito con arresto rigoroso da tre a sei mesi, che dovrà anche inasprirsi secondo le circostanze.

I. Anche in questo caso la prostituzione deve per sè qualificarsi a contravvenzione pel § 509, presupponendosi dalla legge, che la colpa del marito risulti appena nel corso della *procedura* attuata per la contravvenzione della moglie.

II. S' intende da sè, che un tale marito perde il diritto di muover querela per l'adulterio.

Letteratura. *Ratzenhofer*: Sul § 256 (Giornale 1840 I 315) (1).

### § 512. (§ 257)

Commette la contravvenzione di ruffianesimo chi:

Ruffianesimo.  
Contravvenzione.

Il § 152 IV determina il caso, in cui il ruffianesimo diventa un crimine.

a) dà ordinario ricetto in sua casa a meretrici od altrimenti presta ad esse mano per l'esercizio del loro illecito mestiere (2).

Qui si contempla un'azione di correatà in ruffianesimo secondo il disposto pel § 5. Si avverta poi, che l'espressione *presso di sè* non si riferisce soltanto alla parte dell'abitazione destinata all'immediato uso del colpevole, ma è da applicarsi a tutta l'abitazione ed alle sue attinenze (D. di C.).

b) fa mestiere di procurare altrui simili persone;

La frase *a fa mestiere* significa, che si procura ad altri simili persone non in singoli casi ma regolarmente. In un caso particolare la Corte di Cassazione ha dichiarato, che i casi previsti da questo § alle let. a e b costituiscono per loro natura un'unica contravvenzione, quella cioè di favoreggiamento delle meretrici.

c) in altro modo si lascia adoperare qual mediatore nelle illecite intelligenze di questo genere.

Trattasi qui di favorire o di cooperare ad uno sfogo illegittimo della concupiscenza, il quale può avvenire con una meretrice o con un'altra persona di sesso femminile nubile (non però innocente; § 152 IV) o maritata.

(1) I correi di una meretrice maritata, non essendo responsabili del di lei *abituale* commercio, sono esenti da castigo a differenza de' correi di solo adulterio. Così Albertini.

(2) I. Si osserva, che l'espressione *bei sich* tradotta in italiano colle parole in sua casa ha un senso più lato, come si può desumere dalla spiegazione dell'autore.

II. Onde alcuno sia imputabile di ricetto dato a meretrici, deve essere dimostrato, che il ricetto venne loro accordato in tale loro qualità per esercitare l'illecito mestiere o che venne la casa con di lui scienza adoperata a questo scopo.

III. Esempi del 3. modo ad c sono: l'adoparsi nel carteggio tendente a tale scopo, l'applicare trattative a voce onde dar principio o far continuare la relazione libidinosa, il favorire i convegni di persone, che stanno fra loro in una intimità illecita, anche nella propria abitazione del ruffiano, qualora la donna non sia una meretrice.

In tutti questi casi non si richiede nel colpevole un'intenzione diretta al lucro (D. di C.) o che si commettano da lui tali azioni *per mestiere* (D. di C.); queste circostanze quindi non farebbero, che accrescere la punibilità del fatto.

§ 513. (§ 258)

La pena di questa contravvenzione è l'arresto rigoroso Pena.  
da tre a sei mesi, che verrà inasprito quando i rei avessero  
già per non breve tempo continuato questo mestiere.

All'arresto può qui sostituirsi il castigo corporale (§ 248).

§ 514. (§ 259)

Una persona che, già punita per ruffianesimo, diventa re- Pena del  
recidivi.  
cidiva, debb'essere sfrattata dal luogo dell'ultima sua dimo-  
ra; e se straniera, da tutti i Dominii dell'Impero.

§ 515. (§ 260)

I locandieri o bettolieri, i quali fuori dei casi contemplati Locandie-  
ri, betto-  
lieri e lo-  
ro dipen-  
denti che  
favorisco-  
no la libi-  
dine.  
nel § 512 costituenti la contravvenzione del ruffianesimo, for-  
niscono l'opportunità a commercio libidinoso, si rendono rei  
di una contravvenzione e sono per la prima volta puniti con  
multa da venticinque a duecento fiorini. Continuando essi a  
prestare siffatta opportunità, sono privati dell'esercizio della  
locanda o bettola e ne sono dichiarati incapaci per l'avvenire. Contrav-  
venzione.  
Pena.  
Le persone di servizio che all'insaputa del locandiere o bet-  
toliere si rendono colpevoli di questa contravvenzione, sono  
punte coll'arresto da otto giorni a tre mesi.

I. L'essenziale differenza di questa contravvenzione dai casi di ruffiane-  
simo, di cui si parlò nel § 512, consiste: *a* nel soggetto, riferendosi ai soli  
locandieri, ai bettolieri (venditori al minuto di caffè, birra, vino), ed alle lo-  
ro persone di servizio; *b* in ciò, che il ricetto non vien dato a meretrici, nel  
cui caso si avrebbe la contravvenzione del § 512.

II. Per le persone di servizio può cangiarsi l'arresto in castigo corpora-  
le (§ 248) (1).

+ § 516.

Chi mediante disegni o figure o con atti indecenti offen- Grave  
offesa del  
buon co-  
stume o del  
pudore con  
pubblico  
scandalo.  
de il buon costume o il pudore gravemente ed in maniera da  
eccitare pubblico scandalo, si fa reo di una contravvenzione,  
ed è punito con arresto rigoroso da otto giorni fino a sei me-  
si.

(1) Ritenuta la generica prescrizione del § 512, sarà punibile a termini dello Contrav-  
venzione.  
Delitto.  
stesso § e non del § 515 il locandiere, colpevole di favoreggiamento della libidine  
inverso meretrici. *D. aul. di cane.* 23 maggio 1824 N.º 15007.

si. Ma se tale offesa fu commessa con mezzo di stampati, verrà punita, come delitto, con arresto rigoroso da sei mesi ad un anno.

I. Questa contravvenzione si ripone nell'offesa del buon costume e del pudore, prese queste parole nel loro significato naturale e comune, mediante *disegni* (Darstellungen « rappresentazioni ») *figurativi* (disegnati o plastici) o mediante *atti indecenti* (Conf. il § 132 III capoverso III), offesa che si fa: *a* in un modo *grave*, ossia che direttamente capovolge i doveri del buon costume e del pudore, e ad un tempo; *b* necessariamente *eccita pubblico scandalo* (Conf. § 123).

Questa ultima circostanza è sopra ogni altra decisiva, sicchè il fatto in genere senza essa verrebbe a mancare (D. di C.) e per essa invece una offesa del buon costume, che non fosse tanto grave, p. e. la convivenza di due persone non coniugate, sarebbe tuttavia punibile a termini di questo § (D. di C.).

II. Non va soggetto alla sanzione penale del medesimo chi non impedisce un atto indecente (D. di C.) e chi a parole lede il buon costume.

\* § 517. (§ 261)

Mendicità.  
Casi di contravvenzione.

Le misure da prendersi contro la mendicità sono connesse colle istituzioni di soccorso pei poveri, ed in generale spettano alle attribuzioni della Polizia locale. Il mendicare diventa per altro una contravvenzione allorchè, esistendo istituti a soccorso dell'indigenza, taluno venga colto più volte in atto di mendicare e dimostri così la sua inclinazione all'ozio e l'inefficacia della già fattagli ammonizione o del primo castigo.

La contravvenzione della mendicità suppone: *a* l'esistenza di istituti a soccorso dell'indigenza nella Comune, cui il mendicante appartiene; *b* che sia stato colto più volte (almeno due) in atto di mendicare; *c* che sia stato perciò ammonito o castigato dalla Polizia locale; *d* che il ripetuto mendicare provenga da un' inclinazione all'ozio: tutte questi requisiti devono concorrere assieme. Un altro caso di mendicità punibile contiene nel § 519.

\* § 518. (§ 262)

Pena.

In simili casi la pena è dell'arresto da otto giorni ad un mese, che debb'essere prolungato sino a tre mesi secondo la frequenza delle recidive, ed inasprito a misura dell'incorreggibilità manifestata dal reo.

\* § 519. (§ 263)

Il mendico con simulati difetti corporali.

Se poi un mendicante, per destare maggior compassione, simula imperfezioni nel corpo, ferite, malattie e simili, è punito coll'arresto fino ad un mese già la prima volta che viene colto.

Il mendicare simulando difetti corporali è un inganno e come tale punibile per contravvenzione. Chi viene più volte colto in questo atto, verrà punito a termini del precedente §. Un altro caso di un mendicare ingannevole viene trattato nel § 521 (1).

\* § 520. (§ 264)

Venendo colto un ragazzo al di sotto di quattordici anni in atto di mendicare, i suoi genitori o quelli sotto la cui sorveglianza o cura egli si trova, sono puniti come rei di contravvenzione da otto giorni fino ad un mese, qualora ne fossero consapevoli o ve lo avessero indotto essi medesimi.

Ragazzi mendicanti.  
Pena della contravvenzione imputabile al genitore ecc.

I. Anche questa contravvenzione premette, che esistano istituti a soccorso dell' indigenza; in loro mancanza il mendicare non è punibile a meno che non sia per sé un inganno.

II. Il ragazzo verrà castigato a mente del § 517, con riflesso però ai §§ 2 let. g., 237 e 273.

\* § 521. (§ 265)

Sono da punirsi nel modo espresso al § 518 i genitori, come pure tutte quelle persone alle quali incombe l'obbligo di educare, curare e custodire fanciulli e che li prestano ad altri come strumenti per mendicare.

Il prestare fanciulli per la mendicizia.  
Contravvenzione.

I. Chi prende ad prestito il fanciullo è da punirsi a termini del § 519.  
II. All' arresto può sostituirsi il castigo corporale.

\* § 522. (§ 266)

Tutti quelli che giocano o che lasciano nella loro abitazione giocare d'azzardo o di mera sorte, od a qualsivoglia altro giuoco nominatamente proibito da speciali disposizioni, si rendono colpevoli di contravvenzione e sono puniti per ciascun caso colla multa da dieci a novecento fiorini. La terza parte della multa esatta spetta al denunciante, al quale viene pure condonata per intero la pena qualora egli medesimo ne fosse passibile.

Giuochi proibiti.  
Contravvenzione.

Gli stranieri, che in causa di questa contravvenzione vanno soggetti a pena, sono da sfrattarsi dall'impero.

I. Chiamansi *giuochi di azzardo* tutti quelli, nei quali la vincita e la perdita dipendono non già dalla perizia del giocatore ma puramente od almeno in principalità dal caso (D. aul. di cane. 16 ottobre 1840 N.º 469): a questa massima converrà attenersi in ogni caso, che si presenti, onde determinare, se

(1) Si puniranno come truffatori quelli, che falsamente allegando altre disgrazie da loro sofferte, come danni d'incendii, d'inondazioni, di gragnuola, si fanno a mendicare.

un giuoco sia o meno proibito, senza ricercare più avanti, se sia anche nominalmente compreso fra i proibiti (D. aul. di canc. 26 agosto 1841 N.° 558).

E così decise la Suprema Corte di Cassazione, dichiarando che i giuochi proibiti quello delle tre carte, e del lotto (s' intende privato, senza licenza) e quello così detto del velo.

II. L' enumerazione ultima dei *giuochi proibiti* contiensì nel D. aul. di canc. 16 ottobre 1840 N.° 469; e sono: il faraone ossia bassetta, il quindici, il sette e mezzo, le tre carte, il trentuno, il punto, la primiera invito, la topa e barlon, il lottino, la testa e croce, l' indovinello, il langher o voltelati, il mettemetto, lo spill, la bestia, l' albore imperiale, il biribisso, il turchetto ossia uomo e donna, la pirla, la rossa e nera, il ventuno, il macao, il camuffo, l' erbetta, la zecchinetta, la rolina, l' orologio, i dadi.

Questa disposizione e l' altra, riferita ad I, del D. aul. di canc. 16 ottobre 1840 vennero col Rescritto Minist. 27 settembre 1854 N.° 245 estese anche all' Ungheria, Croazia, Schiavonia, Banato, Voivodia Serba, Transilvania ed a Cracovia.

III. Nei giuochi, che si riferiscono a quello del lotto per numeri, le Autorità del lotto e finanziarie sottoporranno il colpevole alla punizione inerente all' incorsa contravvenzione finanziaria del lotto.

IV. Rispetto ai giuochi proibiti la legge non distingue, se la posta era alta o bassa (D. di C.); non vi comprende però la posta non avente un valore intrinseco p. e. quella di noci (D. di C.). Così pure non cessa un giuoco proibito di essere punibile a motivo, che lo si fa per trattenimento e non per mira di guadagno, e che questo è tutto destinato ad essere scompartito tra i suonatori (D. di C.). Nel motivi di questa decisione vien detto: Oltreciò si tenne il giuoco in luogo pubblico, in osteria, dove si dà un cattivo esempio, che devesi pure prendere in riflesso. Ciò, che si fa *nel recinto di una casa privata*, è in certo modo protetto dal diritto domestico, fino a che non eccede i limiti di un divertimento ragionevole: all' incontro ciò, che avviene in un luogo pubblico, cade mai sempre nel cribro della legge.

V. I giuochi, proibiti non come giuochi di azzardo ma per altri motivi, non soggiacciono alla sanzione di questo §, spettandone la punizione alle competenti Autorità finanziarie e di sicurezza. Vi appartengono: il giuoco con roba di stagno, il mercante in fiera, il metter al giuoco delle merci senza uoò speciale permesso, il giocare a giuochi permessi in un luogo pubblico, ma a poste molto alte, il giuoco delle persone di servizio e dei lavoranti con puntate di danaro in un luogo pubblico, il giuoco della *Mora* in un luogo pubblico e non di giorno (a motivo delle risse, che l' accompagnano), il giuoco del bigliardo in un' ora proibita da un ordine della polizia.

VI. Egli è una particolarità di questa sola contravvenzione, che il *denunziante* rievve il terzo della multa, ed ottiene l' impunità nel caso che altrimenti dovesse essere punito.

Col Rescritto Minist. 29 settembre 1852 N.° 197 venne assicurato il premio dei denunziatori anche ai gendarmi per le denunzie di giuochi proibiti, da loro fatte (1).

(1) I. Il giudice nel commisurare la multa avrà riguardo alla eventuale pena finanziaria, onde il colpevole non venga oltremodo punito, attesa la concorrenza di due multe. D. aul. di canc. 25 giugno 1819 N.° 49449.

II. La frase « *Tutti quelli che giocano* » è da intendersi nel senso, che ognuno di coloro, che presero parte al giuoco, ha da pagare un importo di 900 flor. (Notif. Gov. per la Boemia 27 novembre 1817). Nè è influente che essi giuocato in una casa privata od in luogo pubblico, che vi abbiano presa parte diretta od indiretta e che sieno o meno colti in flagrante, e che sieno sudditi dello Stato od osteri. Notif. Gov. Ven. 11 ottobre 1832 N.° 36549 e 31 ottobre 1833 N.° 35484, D. aul. di canc. 13 febbrajo 1830 N.° 3442.

III. D. aul. di canc. 25 maggio 1808 N.° 10644. Si applicherà l' arresto corrispondente nel caso, che la multa, come troppo gravosa, fusse per recar un notevole danno alla sostanza e sostentamento del colpevole.

## § 523. (§ 267)

L'ubbricchezza è punita come contravvenzione in colui che in istato di ebrietà ha commesso un'azione, la quale altrimenti gli sarebbe imputata criminale (§ 236). La pena è dell'arresto da uno a tre mesi. Se l'ubbricco sapeva per esperienza di andare in istato di ebrietà soggetto a violenti trasporti, l'arresto debb'essere inasprito. Trattandosi di gravi misfatti si applica l'arresto rigoroso fino a sei mesi.

Ubbricchezza.  
Contravvenzione.  
Pena.

La spiegazione di questo § contienesi in quella del § 2 let. c e del § 256.

## \* § 524. (§ 268)

L'abituale ubbricchezza costituisce una contravvenzione negli operai e giornalieri che lavorano sui tetti o sulle armature delle fabbriche, ovvero che hanno a fare con oggetti che importano pericolo d'incendio, come pure in quella classe di persone di servizio, per la cui trascuratezza può facilmente avvenire un incendio. Tale contravvenzione è punita con arresto da uno ad otto giorni; in caso di recidiva anche fino ad un mese, da inasprirsi pure secondo le circostanze. Per l'ubbricchezza abituale la pena viene pronunciata d'ufficio in quei casi che per la loro pubblicità giungono a cognizione dell'Autorità; ma fuori di questi solamente, quando i maestri o padroni ne portano querela all'Autorità stessa.

Ubbricchezza abituale.  
Contravvenzione.  
Pena.

I. Ubbricchezza *abituale* è quella, che si contrae da taluno per un'inclinazione al bere contratta col tempo senz'chè questo trascenda alla piena ubbricchezza. Una contravvenzione si verifica soltanto nei casi determinati dal presente § ed è da punirsi dai Giudizii solo sotto le condizioni espresse nella seconda parte del §: all'arresto si potrà sostituire il castigo corporale (§ 248).

II. Gli altri casi di ubbricchezza, non espressi nei §§ 523 e 524, non costituiscono alcuna contravvenzione.

## \* § 525. (§ 269)

Altre gravi immoralità come furti ed infedeltà tra congiunti, violazione della fede coniugale; mancanza del dovuto rispetto mediante offese reali dei figli ai genitori, o delle persone di servizio ai padroni e simili, debbono rimettersi alla sola correzione domestica, finchè restano chiuse nell'interno delle famiglie.

In quali casi i fatti rimessi in via ordinaria alla correzione domestica divengono contravvenzioni contro la pubblica moralità.

Se per altro siffatti disordini vengono spinti tant'oltre che i genitori, tutori, educatori, congiunti, coniugi, padroni o ai simili trovano costretti d'invocare l'assistenza delle Auto-

rità, diventano contravvenzioni contro la pubblica moralità. In tali casi le Autorità debbono prestarsi a togliere il disordine, infliggendo in seguito all' opportuna investigazione quella pena, che secondo le circostanze riputeranno meglio conveniente ed efficace.

I. L' aggiunta « e simili » fa manifesto, che non sono tassativi i modi di immoralità enunciati in questo §, siccome punibili, ma che vi appartengono tutte quelle azioni, che ledono la moralità, oltre quelle enumerate nel §, e contro le quali il capo di famiglia può chiedere dall' Autorità una punizione (D. di C.).

II. Avvenendo, che il colpevole sia lo stesso padre di famiglia, si potrà invocare l' assistenza dell' Autorità dalla moglie e dagli altri membri di famiglia (1). aul. di cauc. 8 ottobre 1846 N.º 989).

III. Relativamente alla qualità della pena il Giudizio è tenuto d' osservare il disposto dei §§ 240, 247, 248 e 253, e per la quantità poi quello dei §§ 263-266. All' arresto si potrà sostituire il castigo corporale (1).

Letteratura. *Kudler*: Sulla pretesa grave trasgressione dell' intrinsechezza scandalosa con una persona maritata (Giornale 1825 II 15). *Stöger*: Caso penale (detto 1832 II 82, e 1834 II 306). *Lützenau*: Caso penale (detto 1847 I 218). *R.*: Intorno al § 525 (Gazzetta dei Trib. 1834 N.º 61). *Heiss*: idem (detto 1854 N.º 402) (2).

## CAPO XIV.

### Dell' estinzione delle contravvenzioni e delle relative pene.

#### § 526. (§ 270)

Estinzione del delitto, delle contravvenzioni e delle relative pene.

I delitti e le contravvenzioni, di cui nel presente Codice, e le relative pene si estinguono colla morte del colpevole; col compimento della pena; col condono della medesima e colla prescrizione.

(1) I. Siccome per effetto del diritto di personalità ci si compete una libertà d' azione, ma d' altronde non deve questa ledere od impedire la sfera d' azione del nostro simile e della società, così gli atti della vita intima, concernenti le relazioni personali fra più individui ed in ispecie ciò, che si vuole comunicare ad una determinata persona, non cadono sotto la sanzione penale, se non in quanto divengono una causa visibile di alcuna *effetto esteriore* ledente più o meno la società od il nostro simile nei loro diritti. Ne segue, che i discorsi ed i giuochi strettamente famigliari non possono formar oggetto di una procedura penale; non così le altre riunioni private (Ahrens. Droit naturel p. 231).

II. Si puniranno a sensi di questo § le bestemmie, non qualificate a crimine per il § 123 lett. a. Il testo italiano del detto § ha l' espressione *discorsi* invece dell' altra parola portata dal § 407 lett. a del Cod. pen. 1803, mentre il testo tedesco usò sempre il termine *Reden*, il quale (Adelung, Vocabolario) significa un qualunque seguito di parole collegate (eine jede Reihe verbundener Worte). Non saranno quindi più punibili per titolo criminoso di perturbazione della religione le singole parole staccate, dette in specialità per un vizioso intercalare, o che dette in un discorso non ne costituiscono una parte integrante, ma un' esclamazione.

(2) In tutti questi casi si presuppone, che l' offeso non abbia perdonato espressamente, o col silenzio di sei settimane, dacchè gli è nota l' offesa. Così pure si troncherà la procedura, ogni qualvolta egli revochi avanti la pubblicazione della sentenza la sua domanda, onde venga applicata la legge. *Ris. Sov.* 43 febbraio 1836.

I. Oltre questi modi generali di estinzione hanvi dei modi particolari: cioè la morte dell' offeso, semprechè il diritto alla querela non passi negli eredi o parenti (§ 467, 495), il risarcimento prestato nel furto e nell' infedeltà avanti la scoperta loro da parte dell' Autorità (§ 466); la produzione della prova della verità nelle offese all' onore (§§ 490 e 491); l' aver denunziato il giuoco proibito (§ 522). Non è all' incontro un modo di estinzione la reciproca offesa all' onore (D. di C<sub>o</sub>).

II. Questi modi generali e particolari di estinzione producono l' effetto, che non può aver più luogo per un delitto o contravvenzione estinta alcuna procedura o punizione.

§ 527. (§ 271)

La morte del colpevole fa cessare ogni processo e tutti gli effetti della sentenza che già fosse pronunciata, ad eccezione dei diritti di risarcimento o d' indennizzazione che fossero già stati aggiudicati. Colla morte del colpevole.

I. Tra gli effetti della sentenza, che non cessano, sono quelli tendenti ad impedire un successivo pericolo, p. e. il cambiamento della fabbrica, cui era inerente un pericolo di fuoco, la distruzione della bibita dannosa alla salute, la distruzione delle lastre e dei modelli, ecc. La sola pena in stretto senso cessa per la morte del colpevole.

II. Conf. la spiegazione del § 224.

Letteratura. Scari: Se le multe passano negli eredi? (Giornale 1830 II 247) (1).

§ 528. (§ 272)

Il compimento della pena estingue i delitti e le contravvenzioni. Col compimento della pena.

Il colpevole deve però sopportare le conseguenze collegate per legge colla condanna in conformità al § 268. Vedi del resto la dichiarazione del § 226.

§ 529. (§ 273)

Il condono della pena equivale al suo compimento, per quella parte che fu condonata dalla competente pubblica Autorità o dal querelante, che ne aveva il diritto. Col condono della pena.

(1) Avvenendo il raro caso che l' incolpato muola durante la procedura, primachè sia proferita la sentenza, applicando per analogia la *Sov. His.* 15 gennaio 1822, emanata in un caso criminale, si pronuncerà la sentenza di reità, ove questa emerge dalle prove già esibite, ma si sorpasserà in essa il punto della punizione; vi si comprenderà però la decisione sull' indennizzo e sul pagamento delle spese processuali. Se poi l' imputato mancò a vivi dopo la prolazione della sentenza, si porrà in esecuzione quella di innocenza e di scioglimento dall' imputazione od accusa per insufficienza di prove legali nei punti, che sono favorevoli agli atinenti del defunto, p. e. rispetto ad una cosa sequestrata, ma non si metterà in esecuzione la sentenza di condanna nella dispositiva della pena principale neppure se questa consistesse in una multa, che potesse esigersi sulle di lui sostanze, imperciocchè tale esecuzione senza portare seco il miglioramento del colpevole nè proacciare una maggior efficacia alla comminatoria legale, infliggerebbe un male a chi è innocente, ai parenti ed eredi cioè del condannato defunto. La si eseguirà peraltro relativamente alle precauzioni da prendersi contro futuri pericoli ed alle pretese private in essa liquidate. Così il prof. Kudicr.

I. Il diritto al condono spetta esclusivamente al Capo Supremo dello Stato, il quale può nei casi di minore importanza conferirlo ad un' Autorità (al Ministero di Giustizia).

II. Per *querelante* intendosi soltanto il privato, che ha un interesse nel fatto (§ 37 Reg. di Proc. pen.).

### § 530.

In tutti quei casi, nei quali la procedura penale giudiziaria per un delitto o per una contravvenzione può aver luogo dietro istanza di una parte interessata, quegli cui per legge compete di farla, non vi sarà più ammesso quando abbia espressamente perdonato l'azione punibile venuta a sua cognizione, ovvero quando non abbia presentata la querela nel termine di sei settimane dal giorno in cui ebbe contezza del reato, od allorchè questo sia già estinto colla prescrizione. Se poi quegli che ha il diritto di portare la querela, l'avesse ritirata ancor prima che la sentenza siasi notificata all'imputato, si dovrà desistere da ogni atto ulteriore di procedura e la sentenza, che si fosse già proferita, non avrà alcun effetto. Se all'incontro la sentenza venne già pubblicata, ma non acquistò per ancor forza di cosa giudicata, allora la revoca avvenuta in quel frattempo non potrà di regola (§ 503) essere considerata altrimenti che per un motivo di mitigazione della pena da parte dell'Autorità superiore, alla quale la sentenza sia pervenuta in via di ricorso.

I. Il diritto del querelante privato si estingue col *perdono*, il quale può avvenire in un modo *espreso* o *tacito*, quando cioè non abbia presentato la querela nel termine di sei settimane dal giorno in cui ebbe contezza del reato nè presso una Giudicatura, nè presso un'Autorità di sicurezza, a cui appartiene anche la rappresentanza comunale (D. di C.). Nè la legge più avanti si addentra nel motivo, per il quale si omise la denuncia.

II. Se il diritto di querela spetta ugualmente a più persone diverse (§§ 467, e 498), il termine delle sei settimane verrà calcolato dal giorno, in cui giunse il fatto a cognizione di una di queste persone, non potendosi supporre, che giunga sempre a cognizione di tutte.

III. La *prescrizione* (§ 531) è applicabile anche a questo genere di azioni, in quanto si è verificata primachè l'azione giungesse a cognizione dell'offeso.

IV. Un intervallo fra la prolazione e la pubblicazione della sentenza avviene nella procedura pei delitti e non nella procedura per le contravvenzioni, avvenendo in questa amendue gli atti sempre ad un tempo (eccettuato il caso di un processo contro un assente) (§§ 291 e 491 Reg. di proc. pen.).

V. Egli è unicamente nell'*adulterio* (§ 505), che la revoca della querela, dopochè fu pronunciata la sentenza, equivale ad un formale condono; dovendosi in ogni altro caso risguardarla, semprechè il condannato abbia appellato, dall'Autorità superiore, come un motivo di mitigazione.

### § 531. (§ 274)

Colla prescrizione.

Colla prescrizione si estinguono il processo e la pena; se il reo non venne sottoposto pel commesso reato a processo da

un Giudizio penale dell' Impero entro il tempo determinato da questo Codice, il quale si conta o dall' istante del crimine o dal giorno in cui passò in giudicato la sentenza assolutoria nel caso di già prima introdotta procedura. La prescrizione viene quindi interrotta, se contro il reo come imputato si emise una citazione, un ordine di presentazione o di arresto, ovvero se come tale fu già sentito od arrestato, od inseguito con messi o con circolari d' arresto.

Inoltre il reo, per aver titolo alla prescrizione deve :

a) non ritener più alcun utile dal delitto o dalla contravvenzione ; di più

b) aver prestato indennità, per quanto il comporta la natura dell' azione punibile ; condizione per ciò non richiesta quando trattasi di delitti o di contravvenzioni contro la sicurezza dell' onore ; e

c) durante il tempo stabilito per la prescrizione non aver commesso verun crimine, delitto o contravvenzione.

I. Si rimette alla spiegazione dei §§ 227-229. Riguardo all' epoca, in cui un delitto od una contravvenzione la si considera come *commessa* e da cui ha incominciamento la prescrizione, si osserva che se il fatto consiste in un atto unico, la prescrizione incomincia a decorrere dal momento, in cui il fatto è compiuto ; se si tratta di atti uguali continuati per qualche tempo, p. e. d' adulterio, di commercio de' veleni, avrà dessa principio appena dopo l' ultimo atto punibile ; se il fatto punibile presuppone un determinato successo, lo si considererà come commesso, tostochè quest' esito si sarà verificato, e da quel momento decorrerà la prescrizione. Se il delitto o la contravvenzione consiste in un' omissione, nell' avere ommesso un atto, alla cui prestazione è fissato un termine, il fatto si avrà per compiuto col decorso di questo termine ; se non vi è termine, lo sarà tostochè vi fu la possibilità e l' opportunità di adempiere l' obbligo di legge, tostochè p. e. il proprietario di un cane scopre in lui il primo segno di rabbia. La prescrizione non potrà decorrere in amendue i casi sino a che non si adempie a quest' obbligo, perdurando sino allora la trasgressione del medesimo (D. di C.).

II. Gli atti processuali, che interrompono la prescrizione, relativamente ai delitti vennero toccati nel § 228 ; per le *contravvenzioni* sono : la *citazione* dell' imputato fatta di conformità al § 419, l' *ordine di accompagnamento*, emesso in base al § 424, il *fermo*, l' *arresto* o la *custodia* in casa secondo il § 429, il *costituto* dell' imputato fatto dal giudice nel luogo di sua dimora (§ 425), l' avviamento di atti per conseguire l' arresto di un imputato sconosciuto, assente o fuggitivo (§ 435). Rarissimo sarà il caso che il giudice assuma un formale costituito avanti l' udienza.

III. Per le azioni punibili, le quali dopo essere state denunziate al Tribunale come criminose, vennero da questo dichiarate delitto o contravvenzione, incomincia la prescrizione dal giorno, in cui un tale conchiuso passò in giudicato (D. di C.).

IV. Questo § è applicabile alle contravvenzioni contenute nella legge penale generale: ma la prescrizione può interrompersi anche mediante gli atti processuali delle Autorità politiche, p. e. nelle contravvenzioni contro la legge del possesso d' armi (D. di C.). Così pure i §§ 551 e 552 sono applicabili alla prescrizione dei delitti di usura (D. di C.).

Letteratura. *Fauller*: Sulla prescrizione delle gravi trasgressioni secondo il § 78 (Giornale 1830 I 157). *Kudler*: Su quella dell'adulterio (detto 1827 I 89). *Holz*: idem: (detto 1833 II 255). *Dokupil*: Sull'interrompimento della prescrizione (Il legale XIX 444) (1).

## § 532. (§ 275)

Tempo delle prescrizioni nei delitti e nelle contravvenzioni.

Eccettuati i casi particolari, nei quali la legge ha determinato in ispecialità un termine più breve per l'esercizio del diritto di querela, il tempo della prescrizione si stabilisce come segue: a tre mesi nei delitti e nelle contravvenzioni che la legge punisce al più coll'arresto di primo grado senza inasprimento, o con una multa non maggiore di cinquanta fiorini; a sei mesi quando la pena consiste nell'arresto di primo grado con inasprimento, o in una multa non maggiore di duecento fiorini; ad un anno in tutti gli altri delitti e contravvenzioni importanti una pena più grave, come pare in quelli che sono puniti colla perdita di diritti e di licenze.

I. Si rimette alla dilucidazione del § 228: in aggiunta si osserva, che in tutti quei casi, nei quali la legge commina per la stessa azione diverse gradazioni di pena, si porrà a base del calcolo per poter ammettere la prescrizione la maggiore fra loro, ancorchè non si verificchino nel concreto caso le condizioni di questa maggiore gradazione (D. di C.).

II. Per le contravvenzioni non comprese nella legge generale il tempo della prescrizione resta fissato a tre mesi, inerentemente al D. aul. 19 marzo 1833 N.° 6474.

(1) I. La prescrizione non si interrompe per un'azione che sia punibile in base ad una legge diversa dal presente Codice generale, e non rimessa alle Autorità giudiziarie. Così pure non s'interrompe per la procedura, avviata per una contravvenzione, delitto o crimine, ma poscia ultimata senza una sentenza di condanna, poichè una sentenza d'innocenza fa ritenere, che l'inculpato non commise il reato appostogli e quella di sospensione non fa ritenere come certo, che lo abbia commesso.

II. Dove la multa è la pena principale e l'arresto è da applicarsi solo in via di commutazione, si calcolerà la prescrizione secondo l'importo della multa e non secondo la qualità e quantità dell'arresto. Così decise la *Cassazione con D. 2 giugno 1854*.

FINE DELLA SECONDA PARTE.

# APPENDICE

CONTENENTE QUELLE LEGGI E QUELLE DISPOSIZIONI, LE CUI CONTRAVVENZIONI  
SONO DA PUNIRSI DALLE ORDINARIE GIUDICATURE PENALI.

## I.

### REGOLAMENTO SULLA STAMPA.

La legge sulla stampa è un prodotto più recente della legislazione austriaca, fondandosi sulla sovrana Risoluzione 15 marzo 1848 (D. presidenziale della Cancelleria Aulica riunita 16 marzo 1848 N.º 1126), colla quale venne tolta la censura ed ordinata la pubblicazione la più sollecita possibile di una legge sulla libera stampa. Né questa ritardò, perocchè veniva emanata il 31 dello stesso mese di marzo 1848 provvisoriamente sanzionata da S. M. Essa comprende 88 §§; i §§ 1-37 trattano delle contravvenzioni alla legge sulla stampa e della loro punizione, gli altri ne regolano la procedura: i primi determinano in specialità le formalità da osservarsi nella pubblicazione di uno stampato e le persone responsabili di uno stampato punibile: non racchiudono particolari prescrizioni sul contenuto punibile di uno stampato, giacchè il giudizio relativo era da farsi in base alle generali leggi penali. Quali autorità giudicanti per le mancanze di forme erano quelle, a cui erano assegnate le gravi trasgressioni di polizia, ma per la persecuzione delle azioni punibili, contro le quali dovevasi procedere *ex officio*, venne incaricata la Procura di Stato, e si ammise per esse la difesa dell'accusato e la pubblicità del dibattimento.

Questa legge tanto spiace al partito in allora dominante e suscitò un tanto movimento contrario, che il Ministero trovò opportuno di rivederla, sebbene fosse stata già pubblicata, primachè entrasse in attività. Ma gli eccessi, a cui trasece la libera stampa d'allora ed i luttuosi avvenimenti del 15 maggio 1848 convinsero il Ministero dell'urgente necessità di una legge, e con Ordinanza del consiglio dei Ministri 18 maggio 1848 N.º 1150 si pubblicò un *Regolamento contro gli abusi della stampa*, e con altra Ordinanza poi dello stesso giorno e sotto il N.º 1151 un *Regolamento di procedura in affari di stampa*. Il primo ha 27 §§, e contiene nei §§ 9-17 le determinazioni sul contenuto punibile degli stampati; cessarono con ciò di avervi applicazione i §§ 83-88, e 107 della I P. del Cod. pen. non che i §§ 234-237 e 241 della II Parte: in ogni altro punto mantenne il Codice penale generale la sua efficacia. Il Regolamento di procedura abbraccia 51 §§ ed introduce i giurati per le contravvenzioni dipendenti dal contenuto punibile dello stampato.

Sebbene i successivi avvenimenti del 1848 abbiano dimostrata la insuf-

scienza di queste leggi, pure nulla vi fu immutato, poichè l'Ord. Minist. 20 dicembre 1848 N.º 42 altro non fece, che porre un freno alle affissioni, alle distribuzioni, alle grida, alla vendita ed al girare attorno con manifesti e fogli volanti.

Si fu appena in seguito alle Pat. Imp. 13 e 14 marzo 1849 N.º 161 e 164, che la legislazione sulla stampa venne ricondotta alle massime fondamentali, che erano conformi alle fatte esperienze. La prima di queste patenti « Legge contro gli abusi di stampa » comprende 44 §§ e contiene poi nei §§ 22-38 le determinazioni sul contenuto proibibile degli stampati, in quanto non si contengono nelle leggi penali generali ed in parte ne diversificano essenzialmente.

La seconda regola in 80 §§ la procedura in affari di stampa, ma la sua forza di legge cessò coll'attuazione del Regolamento penale 27 gennaio 1850, mentre l'efficacia della prima continuò sino al momento, in cui entrò in vigore la nuova legge penale ed il presente Regolamento sulla stampa 27 maggio 1852: con questo si ritornò alla massima della prima legge sulla stampa, che cioè il Cod. pen. generale sia l'unico Regolo per giudicare sul contenuto degli stampati.

Il dott. Pietro Barum ne fece l'oggetto di un'opera avente per titolo: Il Regolamento sulla stampa 27 maggio 1852 e le disposizioni del Cod. generale relative agli stampati, non che le altre Ordinanze, tuttora vigenti in tale argomento. Pest 1852 (1).

---

PATENTE IMPERIALE

27 maggio 1852.

---

NOI FRANCESCO GIUSEPPE I,

PER LA GRAZIA DI DIO IMPERATORE D'AUSTRIA

*Re d'Ungheria e di Boemia; Re di Lombardia e Venezia*  
ecc. ecc.

considerando che la pubblicazione del completato Codice penale generale per tutto l'Impero ad eccezione del territorio dei Confini militari, seguita mediante la Nostra Patente del 27 maggio 1852, e la insufficienza, onde ci siamo convinti, delle disposizioni e prescrizioni legali sussistenti contro l'abuso della stampa, ne hanno resa necessaria la revisione, sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, abbiamo trovato di emanare e di porre in vigore col giorno primo settembre 1852 il seguente Regolamento sulla stampa, per tutti i Dominii,

(1) Ordinanza Minist. 18 agosto 1852 N.º 168. — A cominciare dal 1. settembre 1852 per ciò che riguarda la sorveglianza sulla stampa e la punizione dei reati commessi colla medesima, le Autorità pubbliche e di Polizia, le Procure di Stato ed i Giudizii regolari eserciteranno la giurisdizione loro assegnata anche nei paesi e parti di territorio tuttora in istato d'assedio, e cesserà ogni ingerenza delle Autorità e dei Giudizii militari negli affari relativi alla stampa.

ad eccezione del territorio dei Confini militari, abolendo per la detta epoca la Nostra Patente del 13 marzo 1849.

In forza dell' Ordinanza del Ministero di guerra 22 novembre 1852 N.º 244 si estese il Regolamento sulla stampa anche all' I. R. Armata, agli abitanti dei Confini Militari ed a tutte le altre persone soggette alla giurisdizione militare. Essa è del seguente tenore.

Con Sovrana Risoluzione 20 novembre 1852 Sua Maestà I. R. Apost. si è compiaciuta di stabilire, che il Regolamento sulla stampa emanato colla Sovr. Pat. 27 maggio 1852 N.º 122 per tutti i domini, ad eccezione del territorio dei Confini Militari, abbia a valere anche per l' I. R. Armata, per gli abitanti dei Confini Militari, come pure per tutte le altre persone soggette alla Giurisdizione militare, ma col seguenti cambiamenti ed aggiunte, e che venga attuato col 1. dicembre 1852, restando in pari tempo abolite tutte le precedenti disposizioni di legge emesse contro l' abuso della stampa.

1. La facoltà accordata al Luogotenente secondo il § 8 del Reg. sulla stampa di concedere licenze per la vendita di determinati stampati periodici, gli viene attribuita, fuori dei Confini militari anche riguardo a persone soggette alla giurisdizione militare: ma nei Confini militari tali licenze verranno concesse del Comando Militare Provinciale.

Il rilascio di licenze per la vendita delle immagini di santi, di preghiere e dei libri di devozione spetta fuori dei Confini militari alle Autorità civili indicate nel § 8 del Reg. sulla stampa, e nei Confini Militari, allorchè si verificano le circostanze accennate nel suddetto § 8, al Comando del Reggimento e rispettivamente al Magistrato della Comunità, e se quelli che chiedono simili licenze non sono soggetti ad alcuno dei detti Comandi, spetta al Comando Militare provinciale.

Il sorvegliare, che non si eccedano i limiti di tali licenze, incomberà nei Confini militari all' Autorità militare del luogo, in cui si fa la vendita, e fuori dei Confini militari all' Autorità civile a ciò chiamata dal Reg. sulla stampa.

2. A tutti gli ufficiali tanto in attività di servizio, quanto pensionati ed usciti dal servizio conservando il loro carattere, e così pure a tutte le altre persone addette al servizio militare ed impiegate nell' Amministrazione dell' Armata è assolutamente proibito di pubblicare un periodico a stampa obbligato a cauzione o di prender parte alla sua redazione e parimenti d' inserirne in stampati periodici articoli politici o tali, che abbiano un' influenza perniziosa sulla disciplina, sullo spirito o sui doveri proprii dell' Armata.

I contravventori a questa disposizione saranno puniti con arresto da uno a tre mesi, da inasprirsi in caso di circostanze aggravanti o di recidiva. Oltre a ciò gli ufficiali e gl' impiegati, come pure gl' individui militari non obbligati verranno puniti colla dimissione ed i sotto ufficiali colla degradazione.

Incorreranno le medesime pene anche coloro, che occultando la loro qualità di militare ottengono in modo surrettizio la concessione di pubblicare un qualsiasi periodico a stampa.

3. Altre persone non appartenenti alle categorie indicate nel precedente N.º, ma soggette alla giurisdizione militare, per ottenere la concessione di pubblicare, o redigere un periodico a stampa obbligato a cauzione, dovranno osservare tutte le prescrizioni contenute nei §§ 10-12 del Reg. sulla stampa e presentare la loro istanza, fuori dei Confini Militari al Dicastero Supremo della Polizia col mezzo del Ministero di guerra, e nei Confini Militari al Ministero di guerra, che a tale oggetto prenderà gli opportuni concerti col Dicastero Supremo di Polizia. Il conseguimento della concessione ed il deposito della cauzione si devono far constare fuori dei Confini

Militari presso le Autorità indicate a tal uopo nel § 10 del Reg. sulla stampa, ed entro i medesimi presso il Comando di Reggimento e rispettivamente presso il Magistrato di Comunità.

4. Non recandosi la suindicata prova o venendo essa riconosciuta imperfetta, le suddette Autorità sospenderanno la pubblicazione del periodico fino a che sieno adempite tutte le condizioni di legge.

Nell'egual modo e sotto le conseguenze stesse in caso d' inosservanza deve pure notificarsi prima della pubblicazione ulteriore, qualsiasi cambiamento avvenuto in uno dei requisiti, prescritti dal § 10 del Regolamento sulla stampa, durante la pubblicazione di un periodico.

Nel caso di gravame interposto contro le disposizioni delle suddette autorità, il quale per altro non ha effetto sospensivo, la decisione spetta fuori dei Confini Militari al Luogotenente del Dominio ed in ulteriore istanza al Supremo Dicastero di Polizia, ma nei Confini Militari al Comandante Militare provinciale ed in ultima istanza al Ministero della guerra.

5. Le persone militari combattenti e non combattenti, finché restano in attività di servizio, chiederanno al Ministero di guerra la concessione di pubblicare o di redigere un periodico non obbligato a cauzione; tutte le altre persone soggette alla giurisdizione militare la chiederanno al Comando Militare provinciale e tanto nell'uno, che nell'altro caso dovranno corredarla di quanto è prescritto dal § 10 del Reg. sulla stampa.

Nel 1. caso il Ministero di guerra prenderà gli opportuni concerti col Supremo Dicastero di Polizia, e nel secondo il Comando Militare provinciale li prenderà col Luogotenente, ed in amendue i casi si dovrà partecipare al Supremo Dicastero di polizia tanto l'impartita concessione e la pubblicazione di un simile foglio, quanto la sua cessazione.

Riguardo alla prova dell'ottenuta concessione, alla sospensione della pubblicazione ed all'interposizione del gravame si osserverà ciò, che venne prescritto nei precedenti due numeri per gli stampati obbligati a cauzione.

6. Quanto al certificato richiesto nel § 13 del Reg. sulla stampa, che in causa di uno scritto periodico a stampa non sia pendente alcuna procedura giudiziale contro chi ha data la cauzione, le persone soggette alla giurisdizione militare se lo dovranno procurare dalla loro Autorità personale.

Relativamente alle casse, presso cui si fa il deposito, varrà fuori dei Confini Militari la disposizione data colla Notificazione del Ministero delle finanze 14 agosto 1832 N.º 163; nei Confini Militari poi il deposito si farà alle Casse di guerra in Zagabria o in Temeswar.

7. La prova prescritta dal § 17 del Reg. sulla stampa di aver versata la somma, di cui fu pronunziata la perdita e l'importo delle spese processuali, a cui fosse per avventura estesa la condanna, si dovrà produrre dalle persone soggette alla giurisdizione militare innanzi alla loro Autorità personale, che immediatamente, ne darà parte a quell'Autorità, a cui secondo quest'Ordinanza compete il diritto di far cessare la pubblicazione del periodico a stampa, od all'occorrenza darà le disposizioni demandate dal surriferito § del Reg. sulla stampa al Procuratore di Stato per l'incasso dell'importo dichiarato perduto.

8. Al § 20 del Reg. sulla stampa si osserva, che anche persone soggette alla giurisdizione militare hanno il diritto di far inserire rettificazioni di fatti riferiti da uno stampato periodico o nello stesso stampato od in altro simile, in quanto il tenore della rettificazione, pel quale esse rimangono responsabili non violi la prescrizione contenuta nel N.º 2 di questa Ordinanza, e non siasi elevata alcuna difficoltà dalla preposta Autorità militare, a cui in ogni caso si deve previamente dar parte della progettata rettificazione.

Gli atti d'ufficio, che secondo lo stesso § del Reg. sulla stampa sono demandati al Procuratore di Stato in caso di rifiuto d'inserire una rettifica-

zione, competono, quando l'editore è soggetto alla Giurisdizione Militare, alla sua Autorità personale.

9. Le facoltà concesse dal § 22 del Reg. sulla stampa al Luogotenente del Dominio, in cui viene pubblicato un periodico a stampa e rispettivamente al Supremo Dicastero di polizia di dare ammonizioni all'editore e di farne cessare la pubblicazione a tempo o per sempre, come pure di proibire in casi urgenti altri stampati non periodici pubblicati nello Stato, si accordano fuori dei Confini Militari alle suddette Autorità anche riguardo a persone appartenenti alla Giurisdizione Militare.

Nel Confini militari le suddette facoltà competono al preposto Comandante militare provinciale con riserva del ricorso, che si potrà interporre ma senza effetto sospensivo, al Ministero di guerra, il quale deciderà in proposito dopo di aver preso gli opportuni concerti col Supremo Dicastero di Polizia e darà quindi parte al medesimo della decisione.

Il diritto di proibire stampati esteri o le loro traduzioni, accordato dal § 23 del Reg. sulla stampa al Supremo Dicastero di Polizia viene esercitato, quando l'oggetto si riferisca ai Confini Militari, dal Comando militare provinciale e rispettivamente dal Ministero di guerra; per altro ogni simile proibizione si dovrà comunicare al Dicastero Supremo di Polizia. Contro le decisioni del Comando Militare provinciale è aperto il ricorso al Ministero di guerra.

10. Il sequestro, prescritto dal § 25 del Reg., di uno stampato proibito o dispensato senz'altro siensi osservate le prescrizioni del Reg. stesso e rispettivamente della presente Notificazione, verrà eseguito tostochè sia stato ordinato dall'Autorità Militare, oppure se è fuori dei Confini Militari, dall'Autorità civile destinata a conservare l'ordine e la sicurezza pubblica, contro persone soggette alla Giurisdizione Militare, col mezzo della loro Autorità personale, a cui l'Autorità civile si rivolgerà all'eventualità dei casi.

Se il sequestro venne ordinato dall'Autorità civile, si applicano riguardo al ricorso le prescrizioni del § 25.

Ove l'ordine sia stato emesso dall'Autorità Militare, si dirigerà il ricorso contro di esso al Comando Militare provinciale ed in ulteriore istanza, o quando la decisione fu emessa direttamente dal Comando Militare provinciale, al Ministero della guerra.

11. Per le leggi penali generali menzionate nei §§ 33, 34 e 41 varranno, quanto alle persone soggette alla Giurisdizione Militare, le vigenti leggi penali militari.

Nello stabilire l'importo della cauzione da dichiararsi perduto secondo i §§ 38 e 40, anche i Giudizi Militari, fino alla pubblicazione di un nuovo Codice penale militare, dovranno prendere per norma le disposizioni dei §§ 28 e 281 del Cod. pen. civile del 27 maggio 1852, in modochè alle persone militari s'infliiga la perdita della medesima somma, che verrebbe pronunciata, se il crimine e delitto commesso colla stampa si dovesse assoggettare alla pena comminata nel Codice penale civile.

L'importo, alla cui perdita vengono condannate persone militari, cade a vantaggio del fondo degli invalidi, e nei Confini Militari del fondo dello Spedale o dei poveri del luogo, in cui venne commesso il reato, e dove non esiste un tal fondo, a vantaggio del fondo generale o di quello dei proventi per le Comunità militari.

12. Sono di competenza dell'Autorità militare la procedura, la decisione e l'esecuzione della sentenza di condanna contro persone soggette alla Giurisdizione militare per ogni contravvenzione alle prescrizioni del Reg. sulla stampa e rispettivamente della presente Ordinanza.

Per le contravvenzioni ai §§ 2-32 inclusivamente la procedura d'ufficio si farà da una Commissione formata dall'Autorità personale dell'Impulato e composta da tre ufficiali, fra i quali uno deve avere il grado di Maggiore o

di Coplano e presiedervi, facendo intervenire un Auditore, che ne diriga la trattazione. Questa Commissione però dovrà sottoporre la sentenza da pronunciarsi a chi è investito del diritto di giudicare, per la decisione finale.

Traendosi di Magistrati delle Comunità dei Confini Militari, questa Commissione si terrà sotto la presidenza del Borgo-mastro coll' intervento di due assessori e di un referente giudiziario e fa cognizione si porterà nella seduta giudiziaria del Magistrato per la decisione finale.

In tutti gli altri casi di contravvenzione, nei quali si commette un'azione punibile col tenore di uno stampato, interverranno i competenti Giudizii militari e procederanno secondo le vigenti leggi penali militari.

Tutte le sentenze di tale specie pronunciate fuori dei Confini Militari contro persone soggette alla Giurisdizione Militare, si porteranno a notizia anche del Luogotenente del Dominio, in cui ebbe luogo la sentenza.

## SEZIONE I.

### Disposizioni generali.

#### § 1.

Tutto ciò, che in questa Patente è ordinato per gli scritti a stampa o stampati, dee valere non solo per le produzioni tipografiche, ma eziandio per tutte le produzioni dell'ingegno e delle belle arti (opere letterarie ed artistiche) moltiplicate col mezzo della litografia, calcografia, silografia, coniazione, plastica, o con qualsivoglia altro mezzo meccanico o chimico.

All'incontro le disposizioni di questa Patente non sono applicabili agli stampati ufficiali, che si pubblicano dalle Nostre Autorità.

L'essenza del concetto « stampato » si ripone in ciò, che le produzioni dell'ingegno o delle belle arti sieno state *moltiplicate* con un mezzo *meccanico*. Non si comprenderanno quindi in tale concetto nè nelle relative disposizioni di legge: 1. il *lavoro originale* dell'autore od artista, il manoscritto, il disegno, il quadro, il modello plastico; 2. le *riproduzioni*, che si ottengono in *via meccanica*, ma senza l'aiuto delle macchine e di particolari congegni (Conf. il § 108 Cod. pen.) col lavoro propriamente della mano umana, come avviene col copiare un manoscritto, un disegno od un modello. In base al fin qui dedotto si potrà scegliere il questo, se sia un atto punibile per le leggi penali una tale produzione originale o riproduzione dell'ingegno o dell'arte. La composizione dell'opera originale, in tantochè non la si comunica ad alcuno, è esente da pena (§§ 10 e 11 e le particolari disposizioni del Cod. pen. come ai §§ 83, 85, 80 ecc.): colla sua comunicazione ad altre persone incomincia la pubblicità dell'autore, ed invero in causa dello stesso atto in sè punibile, qualora la comunicazione la si faccia allo scopo di diffonderne il contenuto, lo sarà a termini del § 10, se avvenne nell'intendimento di farne fare la moltiplicazione meccanica, e per attentato punibile, quando la si fece per promuovere la moltiplicazione a mezzo del lavoro della mano umana (le copiatore) sempre nel proposito di diffonderla (§ 8 Cod. pen.).

Rispetto a *chi fa la copiatura* bisogna distinguere: se egli la fece per mestiere senza riguardo al contenuto (come fa colui, il quale si guadagna il vitto col copiare), andrà immune da pena, a meno che il contenuto dello scritto non involva un alto tradimento (§§ 88 let. c, 80 e 81 Cod. pen.), oppure

un crimine di spionaggio o di arruolamento non autorizzato (§ 215); se all'incontro si prestò, d'intelligenza coll'autore, affine di promuoverne la diffusione, sarà imputabile a sensi del § 3 Cod. pen. In fine gioverà di avvertire, come non faccia differenza la *materia*, sulla quale si fa la stampa, comprendendosi nel concetto di stampato non solo le produzioni tipografiche, ma anche i disegni, i versi, ecc. stampati sul fazzoletti da naso, sui lappeti di caffè, sulle tabacchiere, sulle tazze, ecc.

## § 2.

Ogni stampato deve portare il nome del tipografo (stampatore), dell'imprenditore della stampa ed anche dell'editore speciale se uno ne interviene, come pure la indicazione del luogo della stampa e quella usitata del tempo in cui venne in luce.

Non richiedendosi il nome dell'*autore* nello stampato, può questo comparire anche senza nome (anonimo) o sotto un falso nome (pseudonimo): ma egli è poi chiaro di per sé, che ciò non vale a cangiare la responsabilità dell'autore per il contenuto dello stampato. Se l'*editore* (imprenditore della diffusione dello stampato) è ad un tempo autore, dovrà nominarsi come tale sul medesimo. *Editore speciale* è ognuno, che si occupa della pubblicazione di uno stampato senza farlo per professione, avvenga ciò per un utile o senza questo. Dalla chiusa dell'inciso si può desumere, che l'*imprenditore di stampe, che lo fa per professione*, può non far figurare il suo nome; inquantochè subentra nella di lui responsabilità in tal caso il tipografo. Sotto questa espressione di tipografo s'intende la Ditta, col cui nome s'intitola la stamperia, calcografia o litografia, e la responsabilità si estende anche sul suo direttore.

Una disposizione particolare rispetto agli stampati periodici contiensì nel seguente inciso.

Questa stessa prescrizione vale anche in riguardo ad ogni singolo foglio (numero) ovvero puntata di stampati periodici (gazzette, giornali e simili), con ciò inoltre che vi si debba apporre anche il nome del redattore o dei redattori.

Avvenendo il caso che lo stampato non porti il nome di un imprenditore o ne indichi un falso, il tipografo è sempre responsabile della esecuzione degli obblighi imposti in questa Patente all'imprenditore della stampa.

Dall'1. R. Ministero dell'Interno e da quello di Giustizia, non che dal Supremo Dicastero di Polizia si emanò il 18 agosto 1852 un' *Istruzione per l'attivazione del Regolamento sulla stampa*, la quale nel suo pieno tenore si riporta nella chiusa del Commento sul Reg. stesso: il 4. § di detta Istruzione risguarda il § 2 del Reg. sulla stampa.

## § 3.

Lo stampatore o l'imprenditore della stampa, quando la pubblicazione avvenga per parte di un imprenditore di mestiere, deggiono depositare un esemplare di ogni singolo foglio (numero) o puntata di uno stampato periodico e di ogni foglio d'appendice che gli vada congiunto, come anche dei fogli di annunzi, munito della sottoscrizione del

redattore responsabile, presso la I. R. Autorità incaricata del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, ed anche presso il Procuratore di Stato nei luoghi ove non ne risiede; e ciò almeno un'ora prima della distribuzione o spedizione nel luogo in cui escono in luce.

Il tipografo deve pure consegnare un esemplare di ogni altro stampato che esce dai torchi, almeno tre giorni prima della sua dispensa o spedizione, alla suddetta Autorità residente nel luogo ove si pubblica.

Il momento del deposito debb'essere esattamente certificato nella ricevuta da rilasciarsi da quest'Autorità, sopra richiesta.

È vietato il distribuire, dar fuori, spedire in qualsiasi modo o consegnare per la spedizione uno stampato, prima che siano decorsi i suddetti termini (1).

#### § 4.

L'imprenditore è tenuto di consegnare i seguenti esemplari d'obbligo di ogni stampato eseguito entro lo Stato, cioè: uno al Ministro dell'interno, uno al supremo Dicastero di polizia, uno alla I. R. Biblioteca di Corte, ed uno a quelle Biblioteche di Università o di Provincia, alle quali mediante speciale notificazione, in ogni Dominio o Distretto amministrativo venga attribuito il diritto di ricevere questo esemplare d'obbligo.

Trattandosi di stampati periodici, deve pure spedirsene un esemplare d'obbligo al Luogotenente del Dominio in cui sono pubblicati.

Queste spedizioni deggono seguire per gli stampati periodici alla regolare ricorrenza del tempo in cui escono; per gli stampati non periodici, al più tardi entro otto giorni da contarsi da quello in cui vengono dati fuori: sono esenti dalle tasse di porto, e dove trattisi di opere stampate particolarmente dispendiose, l'esemplare d'obbligo sarà pagato con un conveniente ribasso di un tanto per cento sul prezzo di negozio.

In prova dell'adempimento di quest'obbligo si rilascia a chi fa la presentazione sopra richiesta un certificato di ricevimento (Ord. Minist. 3 ottobre 1835 N.º 211).

A ciò si riferiscono anche i §§ 2 e 3 della citata Istruzione.

Sono per altro esenti dall'invio degli esemplari d'obbligo gli stampati per uso di affari o di privati, come cedole di annunzi, indirizzi, viglietti di raccomandazione, stampiglie in bianco e simili prodotti minori della stampa.

Carte portanti rubriche ed oggetti da fregio di natura puramente industriale, quando non contengono un testo, nè portino imagini figu-

(1) Potrebbe insorgere dubbio, se i tipografi sieno tenuti a produrre gli stampati, che non sono periodici od annunzi, oltrechè alla Polizia, anche alla Procura di Stato, essendo detto di presentarsi alla suddetta Autorità in singolare, e nel 1. capoverso nominandosi per Autorità quella di Polizia; ma dallo spirito e dal contesto si evince, che la differenza fra il 1. capoverso non sta nelle Autorità, a cui si fa la presentazione, ma nel tempo (tre giorni-un'ora) e nella qualità degli stampati; oltreccì si disse Autorità in singolare (anche in tedesco), in quanto della Procura si parla nel 2. capoverso in una proposizione incidentale « ove ne risiede ».

rate, come altresì cartellini (etichette) e biglietti da visita, sono dispensati dall'adempimento delle formalità indicate nei §§ 2 e 3.

Sebbene le cedole d'annunzi ecc., sieno esenti dalle formalità dei §§ 2 e 3, pure nel caso che la forma (§ 325 Cod. pen.) od il contenuto costituisca un'azione punibile per le leggi penali, verranno trattati, come stampati e loro si applicheranno le rigorose determinazioni di legge, relative agli stampati.

Nel § 26 contengono le pene per le contravvenzioni alle disposizioni dei §§ 2 e 3.

## SEZIONE II.

### *Della produzione e del commercio di stampati.*

#### § 5.

Le leggi e prescrizioni sull'industria determinano chi sia abilitato a produrre stampati, a pubblicarne, assumerne l'impresa e farne commercio.

Queste disposizioni regolano pure la stampa e diffusione degli scritti periodici.

Le persone, propriamente abilitate a produrre stampati ed a farne commercio, vengono indicate nell'Istruzione, annessa all'appendice.

#### § 6.

La diffusione (spaccio, vendita o distribuzione) di stampati può farsi soltanto da persone, le quali, secondo le leggi sull'industria, sieno abilitate al commercio di stampati, e non altrove che nei siti di loro ordinario negozio, entro i limiti della loro licenza, e nel modo regolato dalle prescrizioni sull'industria.

#### § 7.

È vietato il far commercio girovago di stampati, l'affrirli in vendita, il gridarli, e distribuirli fuori del locale di negozio.

Il § 12 let. o della Patente sul commercio girovago 4 settembre 1852 N.º 252 lo proibisce rispetto alle opere letterarie ed artistiche, come sono i libri, le canzoni, i calendari, i quadri, le statue, i busti.

II. Per gli autori, che si assunsero la stampa dei loro manoscritti, è luogo di smercio la loro abitazione.

III. Ai libraj venne espressamente vietato col D. aut. 6 ottobre 1837 di mandare attorno per il paese commessi viaggiatori in cerca di smercio per loro articoli.

È vietato egualmente l'appendere od affiggere stampati in istrade ed altri luoghi pubblici, senza permesso speciale dell'Autorità costituita per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il divieto degli affissi non riguarda per altro le pubblicazioni di tenore puramente locale od industriale, come avvisi di teatro, annunzi di locazioni, vendite, divertimenti e simili.

Questi possono affiggersi nei posti a ciò destinati dall'Autorità di sicurezza. Per attaccare affissi non si può servirsi di alcuno che non abbia seco una carta di permesso dell'Autorità di sicurezza, nella quale debb'essere indicato il suo nome.

Questo permesso può essere tosto ritirato in caso di abuso.

Il raccogliere associati o sottoscrittori a stampati per opera di persone non munite di una carta di permesso dell'Autorità di sicurezza, è pegggiato al commercio girovago di stampati.

Queste carte di permesso possono emettere al nome di chi è in esse riguardato anche dalle Autorità di sicurezza, le quali non sono I. R.

### § 8.

Nei luoghi ove mancano affatto persone autorizzate al commercio di stampati o nei quali non esistono nel numero occorrente, o non se ne trovino nelle situazioni opportune, il Luogotenente può accordare, quando siane dimostrato il bisogno, a singoli individui meritevoli di fiducia, la licenza per la vendita di determinati periodici a stampa.

Queste licenze di vendita deggiono rilasciarsi sempre per la durata di sei mesi soltanto; non sono vevoli per altra persona, per altro luogo di vendita e per altro stampato, fuori di quelli espressamente nominati nelle licenze stesse, e possono esser subitamente ritirate in caso di abuso o di trasgressione.

Le I. R. Autorità di sicurezza ed ordine pubblico, nei luoghi ove ne esistono di apposite, ed altrimenti i Capi di Circolo possono accordare, ove se ne manifesti il bisogno, simili licenze per la vendita d'immagini, di santi, di preghiere o di libri di devozione a persone fidate, domiciliate nel loro Circondario, sia per paesi determinati, o per mercati, giorni di pellegrinaggio e sagre. Le Autorità di sicurezza ed ordine nei luoghi, ove succede la vendita, deggiono vegliare perchè non si eccedano i limiti della licenza.

Facendosi parola nel § di *simili licenze per la vendita*, non saranno le stesse allgate a strette determinazioni, come nel precedente capoverso e nominatamente non limitate a tempo.

La pena per le contravvenzioni dei §§ 8-8 contiensì nel § 27.

## SEZIONE III.

### *Degli stampati periodici.*

#### § 9.

Come periodico deve considerarsi quello stampato, ch' esce in luce o giornalmente, ovvero almeno una volta al mese, quand'anche ad intervalli disuguali.

Lo stampato, che esce in luce ad intervalli regolari ma maggiori di un mese, (come le relazioni annuali, trimestrali, ecc.), non sono a considerarsi in senso legale come *periodici* o quindi non vi vanno congiunte le conseguenze legali, fissate per questi.

Come parti integrali di un foglio o di una puntata deggiono considerarsi quelle sue appendici, che si dispensano contemporaneamente e congiuntamente con esso, e che non si vendono separati in via di associazione od in singoli pezzi a parte.

Al contrario tutti i fogli, i quali pel contenuto loro si presentano come stampati periodici sussistenti da sé, e che vengono separatamente venduti in via di associazione od in singoli pezzi, vanno soggetti anche essi distintamente alle condizioni richieste perchè vengano in luce, e non possono sottrarsi a tale obbligo assumendo un titolo comune col periodico principale.

### § 10.

Per la pubblicazione di uno stampato periodico si esige una concessione speciale. Il darla spetta al supremo Dicastero di polizia per gli stampati periodici obbligati a cauzione (§ 15); al Luogotenente del Dominio per gli altri.

La istanza relativa, da prodursi per mezzo della I. R. Autorità di ordine e di sicurezza pubblica stabilita nel luogo in cui avrebbe a comparire lo stampato periodico, deve contenere:

1. il nome e la dimora dell' imprenditore, ed anche dell' editore speciale, se uno ne interviene;

Facendosi qui e nel § 11 espressa menzione dell' I. R. Autorità di sicurezza stabilita nel luogo, in cui dovrebbe comparire lo stampato, ne viene, che si possa pubblicare uno stampato periodico unicamente in quel luogo, nel quale esiste una I. R. Autorità di sicurezza; è poi indifferente, che sia una Autorità di polizia od un altro Ufficio politico (Ufficio Distrettuale, Comitale).

2. la prova che l' imprenditore è abilitato, secondo le leggi sull' industria, a siffatta impresa industriale, e ch' egli ha il suo domicilio regolare nel luogo della pubblicazione;

Questi due punti (N.º 1 e 2) vengono a mancare in parte nel caso, che non si tratti di uno stampatore per professione, e che tuttavia può verificarsi (Conf. i §§ 2-3).

3. il nome e la dimora di un redattore avente le qualità prescritte dalla legge; ed ove sieno da nominarsi nel foglio più redattori, il nome e la dimora di tutti;

Ell' è una condizione necessaria, onde si faccia luogo alla domandata concessione, che si faccia noto il nome di un redattore avente le qualità prescritte dalla legge e che sia responsabile.

4. la prova del concorso delle qualità, richieste dalla legge per la compilazione di un periodico, in ciascun redattore di cui sia per esservi posto il nome (§ 12);

5. il nome e la dimora del tipografo;

6. la denominazione (titolo) dello stampato periodico, le epoche

della sua pubblicazione, e l'indicazione delle materie che vi saranno trattate (§ 13).

Il ricorso contro il rifiuto del Luogotenente, alla chiesta concessione si dirige al supremo Dicastero di polizia.

Contro la decisione del Supremo Dicastero di Polizia in 1.<sup>a</sup> e 2.<sup>a</sup> istanza non si dà un ulteriore rimedio di Legge.

Chi vuole far uso di una concessione ottenuta per la pubblicazione di uno stampato periodico, deve far constare di essa, ed anco del deposito della cauzione allorchè una debba esserne prestata, almeno otto giorni avanti la uscita del primo foglio, presso la I. R. Autorità istituita in luogo pel mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica; e se vi risiede un Procuratore di Stato, deve dargliene contemporaneamente annuncio.

La concessione può anche darsi per un tempo indeterminato, e non può cedersi ad altri senza il permesso dell'Autorità, da cui venne conferita.

A ciò ha riflesso il § 7 della Istruzione, che segue.

§ 11.

Non recandosi la suindicata prova, o venendo essa dichiarata imperfetta dall'I. R. Autorità d'ordine e di sicurezza, dovrà questa sospendere la pubblicazione del periodico fino a che sieno adempiute tutte le condizioni di legge.

Il procuratore di Stato non ha il diritto di sospendere la pubblicazione, ma dovrà partecipare le eventuali sue eccezioni alla Autorità di sicurezza.

Nell'egual modo, e sotto le conseguenze stesse dell'inosservanza, deve notificarsi, prima della pubblicazione ulteriore, qualsiasi cambiamento avvenuto in uno dei requisiti prescritti al § 10 durante la pubblicazione di un periodico.

S'intende già da sè, che avvenendo la notifica di un cambiamento in tempo, ma senzachè corrisponda questo al prescritto dalla legge (p. e. perchè il nuovo redattore non ha le qualità volute dalla medesima), può richiedersi la sospensione della stampa sino a che siasi adempiuto alle condizioni di legge.

Nel caso di ricorso interposto contro le disposizioni della suddetta Autorità, il quale per altro non ha effetto sospensivo, la decisione spetta al Luogotenente del Dominio, ed in ulteriore istanza al supremo Dicastero di polizia.

§ 12.

Ogni redattore di uno stampato periodico deve abitare nel luogo, in cui questo esce in luce; avere l'età di almeno ventiquattro anni, ed essere cittadino austriaco.

Egli deve altresì godere del libero esercizio dei diritti civili riguardo alla sua sostanza; debb'essere d'irriprotevole moralità, e di tale scientifica coltura, quale si presuppone in chi mettesi alla testa di un'impresa letteraria. Gli impiegati dello Stato possono prender parte ad una redazione, allora soltanto che vi siano stati previamente abilitati dall'Autorità ad essi preposta.

Coloro che si trovano in arresto d'inquisizione o di pena, sono esclusi dalla pubblicazione e redazione di uno stampato periodico, finchè dura la loro prigionia.

Chi fu condannato per un titolo criminoso, diventa per legge inabile al posto di redattore di uno stampato periodico (§ 26 let. c Cod. pen.). Spetta poi all'Autorità, cui è demandata la concessione della relativa licenza, di escludere chi fu condannato per un diverso fatto punibile dalla redazione di uno stampato. Che nè sieno esclusi quelli, che stanno sotto curatele e sui quali fu prolungata la tutela, lo dichiara la legge espressamente. Non vi è per altro deciso, se anche persone di sesso femminile possano assumere tale redazione, ma stando alla regola di interpretazione, che quanto è prescritto qual norma generale per il sesso maschile abbia a valere anche per il femminile, lo si dovrebbe ammettere. In tal caso però si escluderanno le donne maritate, non potendo queste liberamente disporre della loro persona (1). E poi inconcludente per quale azione punibile il Redattore o l'Editore si trovino in arresto d'inquisizione o di pena.

Che se in un dato caso non fosse possibile di nominare tantosto un altro capace Redattore responsabile o di cedere a taluno la concessione di pubblicare lo stampato (§ 10 ultimo allinea), sarà forza di sospendere, fino a che dura l'arresto, lo stampato di conformità al § 11.

### § 13.

Per ogni stampato periodico, che anche soltanto in via accessoria tratti la storia politica del giorno, versi intorno a questioni politiche, religiose o sociali, od in generale sia di tenore politico, dee prestarsi la prescritta cauzione.

Anche altri stampati periodici sono obbligati a cauzione, quando pel contenuto loro, o per contravvenzione a questa Patente, abbiano dato causa a giudiziale condanna.

Una condanna per inosservanza di formalità emanata dall'Autorità di sicurezza (§ 12) non trae seco il dovere di prestare una cauzione.

Il decidere se uno stampato periodico soggiaccia all'obbligo della cauzione spetta, nel caso di elevatasi opposizione, al Luogotenente del Dominio, ed in ulteriore istanza al supremo Dicastero di polizia.

Le gazzette ufficiali sono esenti dall'obbligo della cauzione.

Sono state dichiarate gazzette ufficiali: La *Slovenske novini*, che si pubblica a Vienna, (Ord. Minis. 22 novembre 1832 N.º 237), la Gazzetta di Lubiana per la Carniola, quella di Klagenfurt per la Carinzia (Ord. Minist.

(1) Ci pare strano questo passo dell'autore, poichè non si dà per le nostre leggi una vera tutela delle donne maritate, come presso i Romani in forza del senato consulto Vellejano.

dello stesso giorno N.º 253); quella di Agram per la Croazia e Schiavonia (della N.º 259), la Gazzetta Ufficiale di Venezia, il foglio di Verona e la Gazzetta di Milano per il Regno Lombardo-Veneto (della N.º 240); la Gazzetta Pest e Buda e la Buda-Pesti-Hirlap per l'Ungheria (Ord. Minist. 24 dicembre 1852 N.º 263).

## § 14.

La cauzione è di fiorini diecimila per gli stampati periodici, che si pubblicano in luoghi di più che sessantamila abitanti, od entro allo spazio di due leghe allo intorno; e di fiorini settemila nei luoghi di più che trentamila abitanti; di fiorini cinquemila in tutti gli altri luoghi. Per gli stampati periodici che escono in luce meno di tre volte per settimana, la cauzione deve prestarsi soltanto nella metà del suddetto importo.

## § 15.

La cauzione debb'essere depositata, a scelta di chi la presta, o in danaro contante, o in obbligazioni imperiali austriache di debito dello Stato fruttanti interesse in moneta di convenzione ed intestate al portatore. Queste sono da calcolarsi al corso di Borsa del giorno in cui ne avviene il deposito, ma non mai al disopra del valore nominale. Nel primo caso decorrerà sull'importo della cauzione l'interesse medesimo che viene corrisposto dall'I. R. Fondo di ammortizzazione.

In ogni Dominio saranno notificate specialmente le Casse presso le quali dee farsi il deposito.

Le casse, presso le quali deve farsi il deposito, sono: le Capo-Casse-Provinciali di Vienna, Linz, Salisburgo, Gratz, Praga, Brünn, Troppau, Leopoli, Czernowitz, Lubiana, Klagenfurt, Trieste, Innsbruck, Buda, Temeswar, Agram, Hermannstadt; le Casse collettive di Wiener-Neustadt, di Hornenburg, Stein, S. Pölten, Ried, Weis, Steyer, Marburg, Bruck sul Mur, Jungbunzlau, Leitmeritz, Gilschan, Saaz, Pisek, Tabor, Klattau, Schalau, Chrudim, Eger, Budweis, Cziastan, Pilsen, Königgrätz, Leippa, Carlsbad, Olmütz, Iglau, Weisskirchen, Znaim; Hradisch ungherese, Teschen, Jägerndorf, Wadowice, Sandec, Tasto, Bochia, Rzeszow, Sambor, Sanok, Stry, Brzezan, Kolomen, Zolkiew, Tarnow, Przemysl, Stanislaw, Tarnopoli, Brodi, Zloczou, Jagiehina, Neustadt, Adelsberg, Villaco, Gorizia, Pisino, Capo d'Istria, Lussin, Feldkirch, Bressanone, Trento, Arad, B. Gyarmath, Cinquechiese, Grossvaradino, Gross-Kamisa, Cassovia, Miskolcz, Neutra, Odenburg, Pest, Presburgo, Raab, Rosenberg, Szathmur, Seghedino, Szolnok, Debreczin, Ungvar, Lugos, Gross-Beeskerek, Zombor, Fiume, Pozega, Essek, Krenz, Varadino, Bot, Klausenburg, Vasarhely, Bistritz, Kronstadt (Ord. del Ministero di Finanza 14 agosto 1852 N.º 163); poi la Cassa Provinciale di Zara e le Casse Circolari di Spalato, Ragusa e Cattaro (Ord. del Ministero di Finanza 22 settembre 1852 N.º 191) (1).

(1) Con Ordinanza del Ministero di Finanza 14 agosto 1852 N.º 163 venne stabilito, che Casse, presso le quali si può nel Regno Lombardo Veneto far il deposito della cauzione, sieno quelle d'Intendenza in Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lodi, Mantova, Morbegno, Pavia, Padova, Vicenza, Verona, Treviso, Belluno, Rovigo, ed Udine, non che le Casse Centrali in Milano e Venezia.

Cessando la pubblicazione di un periodico, la cauzione sarà restituita al deponente sei mesi dopo uscito l'ultimo numero, verso presentazione di un certificato del competente Procuratore di Stato sulla nessuna pendenza di procedura giudiziale, cui abbia dato causa il periodico stesso.

*Competente è il Procuratore di Stato che risiede nel luogo, ove si pubblica lo stampato.* (§ 10).

### §. 16.

La cauzione deve rispondere per tutte le multe inflitte a motivo dello stampato peribbico e delle sue appendici, per cui venne prestata; e rispondere altresì per le spese processuali, senza riguardo alla persona che sia stata condannata.

Rispondendo la cauzione per le multe e spese processuali non occorre perchè la si possa confiscare, che il deponente abbia preso una parte attiva nello stampato, per cui avviene la confisca, e quindi è inconcludente, che esso si trovi o meno in colpa.

### §. 17.

Venendo pronunziata la perdita intiera o parziale della cauzione, le parti interessate dovranno provare, entro giorni tre da quello in cui la relativa decisione passò in giudicato, innanzi la I. R. Autorità d'ordine e di sicurezza pubblica ed al Procuratore di Stato di aver versato nella cassa a cui si devolvono le multe, la somma dichiaratasi perduta ed anche l'importo delle spese processuali, a cui si fosse per avventura estesa la condanna. In caso diverso il Procuratore di Stato dispone, senza ulteriore ingerenza del Giudice, perchè la somma da versarsi venga presa sul deposito di cauzione, se questa fu prestata in contanti.

Ove poi la cauzione siasi prestata in obbligazioni del debito dello Stato, se ne vende alla Borsa la parte occorrente pel indicato effetto, senza intervento del Giudice. Nello stesso modo deve incassarsi anche l'importo delle spese processuali da rifondersi.

Si esigerà quella parte di multa e di spese, che non viene coperta dalla cauzione, a norma delle generali prescrizioni della procedura penale.

### §. 18.

Ove la cauzione siasi diminuita in effetto dei pagamenti cui essa abbia supplito, se ne dee provare al più tardi entro giorni tre il completamento, sotto le conseguenze fissate nel § 11.

La dimostrazione di aver completato il fondo di cauzione la si dovrà produrre, (come è chiaro per sé), alle autorità nominate nel § 11.

Le medesime conseguenze avranno luogo anche nel caso di periodici non soggetti a cauzione, se fra giorni tre non si paghino le multe inflitte o le spese processuali da rifondersi.

Allorchè ad uno stampato periodico incombe l'obbligo di fare il deposito della cauzione per effetto di una condanna, lo si dovrà fare entro il termine fissato nel § 10 cioè entro 10 giorni dalla pubblicazione del primo foglio successivo alla condanna.

### § 19.

Agli editori degli stampati periodici che trovansi già attualmente in corso di pubblicazione, si accorda il termine di mesi tre per prestare la cauzione nella misura qui sopra stabilita. Questi stampati periodici si considerano come già muniti di regolare concessione, ma si dovranno entro giorni trenta somministrare i dati, di cui nel § 10 dal N. 1 al 6, alle Autorità ivi indicate. Questi termini decorrono dall'istante, nel quale entra in vigore l'attuale Patente.

Le sanzioni penali per le contravvenzioni dei §§ 9-19 contengono nel § 20.

### § 20.

Ogni rettificazione d'ufficio di fatti comunicati da uno stampato periodico debb'essere inserita, esente di spese, nel foglio (numero) o nella puntata immediatamente successivi al ricevimento della rettificazione stessa.

Altre rettificazioni per parte degli interessati deggiono inserirsi nello stesso modo, ma gratuitamente allora soltanto che la risposta non ecceda in estensione il doppio di quella dell'articolo, cui si riferisce.

Oltrepassandosi tale misura, debbono essere pagate, per le righe di più, le ordinarie competenze d'inserzione.

In caso di rifiuto l'inserzione sarà conseguita col mezzo del Procuratore di Stato. Oltre a ciò uno stampato periodico che porta annunzii (inserzioni) sarà tenuto, anche fuori del caso di obblighi contrattuali speciali, di riportare nel prossimo numero atti ufficiali, a richiesta dell'Autorità di sicurezza e verso abbuono delle consuete spese d'inserzione.

### § 21.

Venendo incamminata una procedura penale contro uno stampato periodico, deggiono pubblicarsi, dietro ordine dell'Autorità nel prossimo foglio (numero) o puntata del periodico stesso, tutti i decreti emessi in tale procedura, del pari che la sentenza di condanna, per intero e senza variazioni.

Non vi si ammettono aggiunte ed osservazioni di sorta, senza distinzione se ciò avvenga nel numero che porta la pubblicazione od in un altro. Uno stampato poi che si trovi ancora sotto sequestro, o sia stato dichiarato punibile, non può mai essere ulteriormente diffuso o pubblicato mediante la stampa, neppure in modo accessorio od in forma di racconto.

Come stampato dichiarato punibile si considererà quello, contro il quale ebbe luogo una condanna giudiziale in causa del suo contenuto pu-

nibile: sicchè la condanna per non aver osservato le formalità seco non trae le conseguenze di questo §. Ma se riguardo al sequestro è indifferente, che sia ammissibile un reclamo, in quantochè trattasi di una circostanza meramente di fatto, per la condanna richiedesi, onde il § 21 abbia la sua efficacia, che questa passi in cosa giudicata. Egli è poi necessario, che colui, il quale diffonde lo stampato abbia cognizione del sequestro o della dichiarazione, che lo stampato è punibile (Conf. il § 24). Avvenendo infine che per il contenuto si soggiacesse ad una responsabilità in virtù delle generali prescrizioni del Cod. pen. o di Proc. pen., verrà meno la responsabilità particolare portata da questo §.

Per la contravvenzione del § 20 e della 1.<sup>ma</sup> parte del § 21 havvi una sanzione penale nel § 29, e per la 2.<sup>da</sup> parte del § 21 nel § 30.

### § 22.

Qualora uno stampato periodico segua pertinacemente una tendenza ostile al Trono, alla forma monarchica del Governo, all'unità ed integrità politica dell'Impero, al principio monarchico, alla religione, alla moralità pubblica, od in generale alle basi della società civile, ovvero incompatibile colla conservazione della tranquillità e dell'ordine pubblico, il Luogotenente del Dominio, nel quale il periodico esce, potrà sospenderne la ulteriore pubblicazione per un tempo estensibile a tre mesi, dopo aver inutilmente fatto precedere due ammonizioni per iscritto.

Una sospensione di più lunga durata, come pure la totale soppressione o la revoca della concessione possono pronunziarsi soltanto dal supremo Dicastero di polizia.

Chi contravviene a questa disposizione, vien punito a termini del § 31.

Se una siffatta pericolosa tendenza viene seguita da altri stampati non periodici che si pubblicano nello Stato, anche questi possono essere proibiti dal supremo Dicastero di polizia; ed in casi urgenti dal Luogotenente del Dominio, in cui ne segui la stampa o la dispensa. Contro le disposizioni del Luogotenente è aperto il ricorso al supremo Dicastero di polizia, ma senza effetto sospensivo.

La Sov. Ris. 14 maggio 1854 N.° 121 proibì in via assoluta ogni comunicazione, a mezzo dei pubblici fogli e d'ogni altro stampato, relativa a movimenti di truppe nella Monarchia, all'estero e per mare (Ord. Minist. 8 novembre 1854 N.° 237), alla loro forza e collocazione, al trasporto ed ai luoghi di deposito dei materiali di guerra ed in genere ogni consimile partecipazione, che possa far conoscere il piano e la direzione delle operazioni militari. Sono eccettuate le sole notizie, pubblicate nelle Gazzette ufficiali. Ogni trasgressione a questo divieto si punisce con multa sino a 500 fior. dalle Autorità, chiamate a procedere per le contravvenzioni dei §§ 2-52; se la guerra è già incominciata od è imminente, si sequestra tantosto il foglio, ed in caso di recidiva si dispone per la sua sospensione a tempo limitato ed anche illimitato.

## SEZIONE IV.

*Degli stampati esteri.*

## § 23.

Gli stampati esteri possono essere proibiti dal supremo Dicastero di polizia per tutta l'estensione dell'Impero.

L'Ord. del Supremo Dicastero di Polizia 26 settembre 1852 N.º 196 prescrive, che le proibizioni di stampati, emanate avanti l'attuazione del Regol. sulla stampa, continuano ad aver vigore ancora 6 mesi dopo il 1. settembre 1852 e scorso questo termine solo in quanto siano stati infrattanto proibiti espressamente dal suddodato Supremo Dicastero per tutta la Monarchia.

La *revisione* e la proibizione dei libri qui accennate vengono pertrattate nei §§ 9-24 dell'Istruzione, più sotto riportata, non che nell'altra, in data 13 novembre 1854, relativa alla definitiva organizzazione dell'istituto di revisione dei libri.

La proibizione di uno stampato estero comprende in sè anche quella di pubblicarne e diffonderne qualsiasi traduzione od altra edizione per l'intero contenuto o per una parte soltanto, che se ne faccia nell'Impero o fuori.

All'incontro non è proibita la discussione e la confutazione di un tale scritto, e così pure non lo è la citazione di qualche passo fatta a questo scopo, non essendo un tanto nè una traduzione nè un'altra edizione.

Gli I. R. Uffici postali non debbono ricevere associazioni a stampati esteri proibiti o ad essi parificati, nè ricevere in altro modo gli stampati stessi per inoltrarli; e ne è vietata a chiunque l'introduzione, il commercio, l'annuncio e la diffusione.

Gli stampati *parificati* ai proibiti sono indicati nel 2. capoverso del § 21.

## SEZIONE V.

*Della diffusione punibile di stampati.*

## § 24.

Deve trattarsi come diffonditore punibile ogni libraio o negoziante di oggetti di belle arti, ogni venditore di libri vecchi od usati, ogni tipografo, imprenditore di stampa o chiunque faccia mestiere del vendere stampati, quando ne spedisca di tenore punibile o di proibiti per disposizione speciale a lui nota, ovvero ne procacci la spedizione mediante commissione, od introduca o faccia introdurre simili stampati dall'estero nel territorio dell'Impero austriaco, contravvenendo alle prescrizioni esistenti per l'importazione delle merci; inoltre chiunque fa commercio non autorizzato o clandestino di simili stampati, o li depone in

luoghi pubblici, a circoli di lettura, biblioteche da nolo e simili, o che altrimenti li cede ad altri per l'ulteriore diffusione.

I. Per questo § sono obbligati i libraj e gli altri esercenti un mestiere, che sono a loro equiparati, di informarsi del contenuto degli stampati loro spediti o da loro commissionati: il contenuto è poi *punibile* quando apparisce anche a chi non è un giurisperito come manifestamente contrario alle disposizioni penali, che ogni esercente un mestiere dimorante nello Stato è tenuto di conoscere. Dovranno in specialità aver presenti i §§ 58, 65, 64, 68, 66, 122, 165, 297, 300, 302, 305, 304, 305, 308, 309, 310, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 497 e 516 del Cod. pen. A queste disposizioni di legge è loro raccomandato di far attenzione, nominatamente dal § 36 let. a. Se la spedizione avvenne nella mira di promuovere lo scopo dello stampato, si applicheranno i §§ 5 e 7 e 239 Cod. pen. Trattandosi di stampati *proibiti*, richiedesi, che la proibizione sia stata nota al diffonditore in conseguenza della sua pubblicazione generale, o per essere stata notificata particolarmente ai commercianti di simil sorta.

II. A ciò si riferisce anche l'Ord. Minist. 26 aprile 1883 N.º 75, la quale prescrive, che: 1. si escludano dalle pubbliche aste tutti gli stampati, la cui diffusione è vietata dal § 24. del Regolamento sulla stampa; 2. che le Autorità prima di procedere a questi incanti, sottopongano la distinta degli stampati a quella di Polizia; 3. che si escludano dall'asta gli stampati, che questa troverà disadatti alla vendita pubblica; 4. che se li trattano invece a norma del Regolamento sulla stampa; e 5. che non si vendano pubblicamente o si offrano in vendita le pitture, disegni ed altri oggetti di belle arti, nè quegli altri enti di un asse ereditario, a cui simili pitture o disegni servono solo di ornamento ogni qualvolta sieno immorali o rechino scandalo.

La sanzione penale per le contravvenzioni dell'ultimo capoverso del § 22 e dei §§ 23 e 24, contiensi nel § 52.

## SEZIONE VI.

### *Del sequestro.*

#### § 25.

L'Autorità istituita per la conservazione dell'ordine e della sicurezza pubblica dee porre sotto sequestro ogni stampato proibito, come pure ogni stampato che si dispensi senza che vengano osservate le prescrizioni di questa Patente, od il cui tenore costituisca un reato da sottoporsi d'ufficio a procedura. Sopra ogni sequestro deve introdursi la procedura prescritta.

I. Non è pertanto da sequestrarsi *d'ufficio* lo scritto, che *offende l'onore*, ma lo si farà soltanto sopra domanda dell'interessato, spettandogli in tale riguardo gli stessi diritti, che si spettano allo Stato.

II. La *procedura prescritta* consiste nell'avviamento della procedura penale per parte del competente Tribunale o per parte della competente Autorità di Polizia, secondochè trattasi di un contenuto punibile o di una semplice inosservanza di forma, oppure di respingere all'estero lo stampato, che venne importato, giusta il § 52 capoverso 2.

Il ricorso contro un sequestro ordinato dall' Autorità di sicurezza si dirige al Luogotenente, e in ulteriore istanza al supremo Dicastero di polizia, ma non ha effetto sospensivo. Tale sequestro non può essere levato che in via politica.

Avvenendo, che la procedura giudiziaria venga ultimata con un conchiuso di desistenza o di cessazione o con una sentenza d'innocenza o di scioglimento dall'accusa, si farà istanza appo l'Autorità politica per il lievo del sequestro.

#### SEZIONE VII.

##### *Delle pene per contravvenzioni al Regolamento sulla stampa.*

#### § 26.

La contravvenzione al disposto dai §§ 2, 3 e 4 di questa Patente dee punirsi con multa da venticinque a duecento fiorini, moneta di convenzione, la quale può essere raddoppiata in caso di recidiva.

La più grave di queste contravvenzioni, se si eccettuino quelle, formanti oggetti del seguente capoverso, è l'inosservanza dell'obbligo di depositare uno stampato.

La falsa indicazione scientemente apposta di uno dei dati prescritti dal § 2 è punita nel tipografo od in chiunque ne abbia colpa, altresì coll'arresto da otto giorni ad un mese.

Questo capoverso nulla cangia al diritto di poter pubblicare un'opera anonima o pseudonima, purchè lo stampatore non indichi arbitrariamente falsi nomi o date.

#### § 27.

Le contravvenzioni al disposto dai §§ 5 all'8 deggiono punirsi, tanto nell'immediato autore quanto in chi gliene avesse dato l'incarico, con multa da cinque a duecento fiorini, moneta di convenzione, o coll'arresto da un giorno ad un mese, senza pregiudizio del trattamento cui potesse d'altronde andar soggetto secondo le prescrizioni sull'industria.

Gli stampati colti nell'atto che se ne fa commercio girovago o clandestino o in altro illecito modo diffusi od affissi pubblicamente, deggiono essere appresi.

#### § 28.

La pubblicazione di uno stampato periodico in contravvenzione al disposto dai §§ 9 al 19 dee punirsi, nell'imprenditore e nel tipografo con multa da cinquanta a cinquecento fiorini, moneta di convenzione, senza pregiudizio delle conseguenze espresse nei §§ 11 e 18.

Siccome la sola pubblicazione senzachè si adempiano le prescrizioni di legge, costituisce una contravvenzione, così non lo sarà il semplice pre-

sentare una dichiarazione incompleta, qualora per effetto di tale inesattezza non ne venne permessa la pubblicazione.

## § 29.

Il rifiuto di stampare pubblicazioni intimamente dal Procuratore di Stato o dall' Autorità (§§ 20 e 21), è punito con multa da venticinque a duecento fiorini, moneta di convenzione.

Non è passibile di pena il rifiuto di accogliere una rettificazione privata.

Persistendosi nel rifiuto, la pubblicazione ulteriore dello stampato periodico può essere sospesa fino all'adempimento dell'obbligo imposto.

Il rifiuto è *persistente*, quando l'accettazione non avvenne malgrado i ripetuti eccitamenti dell'Autorità.

A tal uopo resta altresì riservato l'uso di altri mezzi legali coattivi.

## § 30.

L'inserzione di aggiunte od osservazioni sopra atti dell'Autorità intimati per la pubblicazione, come pure l'ulteriore pubblicazione o diffusione d'uno stampato colpito di sequestro o dichiarato punibile (§ 21), soggiacciono ad una multa da cinquanta a cinquecento fiorini, moneta di convenzione, cui si aggiunge l'arresto da otto giorni ad un mese in caso di particolare malizia.

Si osservò già al § 21, che cessa la punibilità dell'inosservanza delle formalità, ogni qualvolta in base al detto § havvi il caso di una responsabilità e d'una punibilità per causa del contenuto.

Gli stampati che costituiscono l'oggetto di questa contravvenzione, e così pure le forme e gli altri apparecchi destinati alla loro produzione, deggiono esser distrutti.

## § 31.

La pubblicazione ulteriore di uno stampato periodico sospeso dall'Autorità, sia che avvenga sotto lo stesso titolo o con titolo mutato, dee punirsi, oltre alla sospensione, con multa da cinquanta a cinquecento fiorini, moneta di convenzione. Concorrendo circostanze aggravanti, si pronuncia l'arresto da uno a tre mesi contro il redattore, l'imprenditore della stampa od il tipografo; e questi due ultimi vengono anche privati della loro professione in caso di circostanze particolarmente aggravanti.

Per *pubblicazione ulteriore* intendesi, che lo stampato continui a comparire.

## § 32.

L'importazione, il commercio, l'annuncio e la diffusione di stampati proibiti o ad essi pareggiati, sono da punirsi con multa da cinquanta a cinquecento fiorini, moneta di convenzione, e coll'arresto da uno a tre mesi in caso di circostanze aggravanti.

Simili stampati che fossero colti in circolazione, vengono appresi. Gli stampati introdotti dall'estero nell'Impero e diffusi prima dell'emanata proibizione, sono da rimandarsi all'estero, in quanto pel loro tenore non venga incamminata giudiziale procedura.

La stessa pena deve infliggersi per ogni attentato di pubblicazione arbitraria di un foglio temporaneamente o per sempre sospeso, come anche per la sua diffusione.

## SEZIONE VIII.

*Della responsabilità pel tenore punibile di stampati.*

## § 33.

Chi, mediante stampati, si fa reo di un'azione dichiarata punibile secondo le leggi penali generali, incorre le pene da queste leggi determinate.

Come si rimarcò al § 7 del Cod. pen., si porranno a base del Giudizio relativo a quest'azione i §§ 1, 5 e 6.

## § 34.

Le persone che cooperano alla compilazione, stampa o diffusione di uno stampato punibile, sono tutte contemporaneamente responsabili pel suo tenore nei casi seguenti qualora, secondo le disposizioni del Codice penale generale, non siano trovate colpevoli del crimine o del delitto che fu commesso mediante quello stampato; e vengono punite per la trascuranza della dovuta attenzione e cura, giusta le determinazioni qui sotto esposte, e precisamente:

Si accennò nel § 7 ed in questo § lo si conferma, che *nell'intenzione dell'agente riposa il carattere distintivo, onde ritenere responsabile qualsiasi delle sunnominate persone in base alle leggi penali generali, piuttostochè in base ai successivi §§ del Regolamento sulla stampa, nè v'ha dubbio, che si dovrà applicare il Codice penale generale contro chi seppe del contenuto dello stampato, o ne riconobbe la punibilità e tuttavia si mostrò attivo per renderlo pubblico. All'incontro si applicherà il Regolamento sulla stampa, qualora sia imputabile di sola negligenza, disavvedutezza o trascuraggine.*

a) l'autore, il traduttore o l'editore, in quanto non provi che la stampa avvenne a sua insaputa e senza sua colpa;

b) trattandosi di stampati periodici, ognuno dei redattori nominati

nel foglio, quando non provi che la stampa dell' articolo punibile sia seguita contro il suo espresso volere, e che egli ne abbia fatto denuncia alla competente Autorità, al più tardi fino alla consegna dell' esemplare di prova (§ 3);

Non è attendibile la disculpa del redattore, che la stampa segui senza sua scienza e colpa, richiedendosi per la di lui disculpa, che sia seguita contro l' espressa di lui volontà ossia in onta al suo divieto.

c) l' imprenditore della stampa, sia ch' egli l' abbia assunta per suo mestiere, o soltanto in quel caso particolare.

Le persone sin qui nominate diventano responsabili non l' una dopo l' altra, ma contemporaneamente, come ogni altro correo di un fatto punibile, ed invero le persone nominate qui e nei §§ 35 e 36 lo sono anche, quando, l' autore dello scritto per un qualsiasi motivo non può venire punito (D. di C.); L' autore, il traduttore, l' editore ed il redattore si possono sottrarre ad ogni responsabilità nei modi prescritti dalla legge; lo stampatore però rimane sempre responsabile. Il § 35 let. a, che segue, è un corollario di questa ultima prescrizione.

### § 35.

Oltre a queste persone, il tipografo (direttore della tipografia) è responsabile pel contenuto dello stampato:

a) se questo non porta il nome di un imprenditore autorizzato secondo le leggi sull' industria, o ne porta uno falso;

Si conf. l' ultimo capoverso del § 2. Non sarà responsabile pel presente § lo stampatore, il quale non seppe, che era falso il nome dell' editore, apposto allo stampato.

b) quando lo stampato, per la sua forma esterna, si presenta come un affisso o foglio volante, vale a dire come un prodotto tipografico che consta di singoli fogli, o che non occupa più di un foglio di stampa;

Qui è parola degli stampati di poca entità, i quali stanno da sè; non vi appartengono quindi i singoli numeri dei fogli periodici, a meno che non vengano venduti sotto un proprio titolo e separatamente.

c) quando la stampa avvenne in contravvenzione ai §§ 2 e 3 di questa Patente.

I casi, in cui lo stampatore è responsabile sono qui enumerati in via tassativa.

### § 36.

È responsabile pel contenuto dello stampato l' incaricato dello smercio, il venditore od il diffonditore ove si tratti:

a) di stampati esteri, quando il luogo della pubblicazione, l' autore o l' imprenditore della stampa, oppure il modo della spedizione sieno tali da eccitare attenzione, per cui si desti sospetto sul loro tenore, oppure quando manchino o siano inesattamente date le indicazioni pre-

scritte od almeno usitate in tutti i paesi, vale a dire il luogo ed il tempo della pubblicazione ed il nome dell' editore o imprenditore dello stampato, o finalmente quando la vendita succede in modo clandestino; b) di stampati che vengono posti in commercio in contravvenzione ai §§ 5 fino all' 8 di questa Patente;

Occorre, che il diffonditore ecc. abbia avuto cognizione di queste circostanze di fatto, costituendo tale cognizione il fondamento dell' obbligo a lui incumbente di far attenzione al contenuto, ed è perciò solo, che egli si addossa una responsabilità, omettendone l'osservanza.

c) di affissi e fogli volanti (§ 35).

Anche questi casi di responsabilità sono tassativi. Del resto anche le persone nominate nei §§ 34, 35 e 36 sono responsabili in solido e contemporaneamente.

### § 37.

La responsabilità delle persone che cooperano alla pubblicazione di stampati punibili (§§ 34 al 36), si estende all'intero contenuto degli stampati e delle loro appendici.

Questa legale responsabilità non cessa per riserve o dichiarazioni della redazione o dell' editore sul tenore d' inserzioni accolte, ovvero per la malleveria che altri ne avessero assunta.

Qui trattandosi di una trascuranza (§§ 34-37), non vi sono applicabili i motivi di discolta, elencati nel § 2 Cod. pen., meno quelli, che sopprimono affatto l'imputazione legale (§ 2 a-c e g ed in singoli casi particolari anche e); si veda p. e. lo schiarimento del § 493 Cod. pen.

### § 38.

Costituendo il tenore d' uno stampato un' azione qualificata dalla legge a crimine, ognuno che n' è responsabile (§§ 34 al 36), senza che la cooperazione gli sia stata imputata a crimine, debb' essere punito coll' arresto da uno a sei mesi; e coll' arresto rigoroso da sei mesi a due anni, in caso di circostanze aggravanti.

Oltre a ciò, ove si tratti di stampati periodici pei quali è fissata cauzione, dee pronunziarsene la perdita nella misura stabilita dal § 28 del Codice penale generale.

Che se lo stampato non è soggetto a cauzione, allora l' imprenditore di mestiere, od il tipografo (direttore della stamperia), quando lo stampato non porta il nome dell' imprenditore o ne porta uno falso, incorre oltre la pena dell' arresto, anche una multa da cinquecento a mille fiorini, moneta di convenzione, ove la cooperazione non sia stata imputata all' uno o all' altro come crimine.

Anche rispetto a questa multa non può a termini del § 28 del Cod. pen. aver luogo una diminuzione al di sotto del minimo legale.

## § 39.

Costituendo il tenere d' uno stampato un delitto, ognuno che a sensi dei §§ 34 al 36 n' è responsabile, senza che per altro sia stato trovato colpevole di quel delitto, dee punirsi con arresto da quattordici giorni a tre mesi, o con multa da cinquanta a cinquecento fiorini. Concorrendo circostanze aggravanti, dee pronunciarsi l' arresto fino a sei mesi.

## § 40.

Anche nel caso del § 39, ove si tratti di periodici pei quali è fissata una cauzione, deve pronunciarsene contemporaneamente la perdita nella misura stabilita dal § 251 del Codice generale.

Che se lo stampato non è soggetto a cauzione, allora l' imprenditore di mestiere, od il tipografo (direttore della stamperia) quando lo stampato non porta il nome d' esso imprenditore o ne porta uno falso, incorre una multa da cento a cinquecento fiorini, moneta di convenzione, ove la cooperazione non sia stata imputata a delitto.

Anche qui si applichi ciò, che si disse intorno al § 38.

## § 41.

Per ciò che riguarda il modo della riscossione delle multe inflitte in oggetti di stampa, il fondo a cui beneficio decadono, e la commutazione della multa in arresto, si applicheranno le prescrizioni del Codice penale generale.

Le norme concernenti l' esazione delle multe ci sono date dal § 327 Regolamento di procedura pen. e quelle poi, concernenti la commutazione della multa in arresto, dal § 260 Cod. pen.

## SEZIONE IX.

*Della competenza delle Autorità in oggetti di stampa.*

## § 42.

La procedura, la decisione e l' esecuzione della condanna per contravvenzione ai §§ 2 fino al 32 inclusivamente, spetta all' I. R. Autorità istituita pel mantenimento dell' ordine e della sicurezza; in tutti gli altri casi all' Autorità giudiziale ordinaria, e precisamente: nelle provincie ov' è, e fino a che sia in vigore il Regolamento di procedura penale del 17 gennaio 1850, ai Giudizii collegiali distrettuali; in tutte le altre parti della Monarchia agli I. R. Giudizii penali collegiali.

Comunque il nuovo Regolamento di Procedura penale 29 luglio 1853 N.º 151 nulla espressamente disponga intorno alla competenza fra le diverse giudicature per le contravvenzioni di stampa, pure non può dubitarsi, che

venendo demandate in questo § ai Giudizii Collegiali penali ed equiparate in tutto e per tutto ai delitti, la procedura e la punizione loro spettino a quelle Giudicature, le quali pei §§ 10 e 16 del Regolamento di Proc. pen. sono chiamate a procedere contro i delitti ed a punirli (Vedi il seguente § 43).

Se col tenore di uno stampato, che costituisce una contravvenzione al Regolamento sulla stampa, venne commessa in pari tempo un'azione punibile per sè medesima, è competente per la contravvenzione al Regolamento sulla stampa quel Giudizio penale, cui spetta la giurisdizione sull'azione punibile.

Nei casi contraddistinti nella seconda parte di questo § si applicherà pertanto il combinato disposto dei §§ 35 e 367 Cod. pen., e la procedura giudiziale seguirà per essi secondo le generali norme di Procedura penale.

### § 43.

Intorno alle pene da applicarsi a motivo del tenore punibile di uno stampato (§§ 33 al 40) pronunziano i Giudizii chiamati in generale a decidere intorno al crimine o delitto costituito da quello stampato.

## SEZIONE X.

### *Della revoca della licenza per l'esercizio del mestiere.*

### § 44.

Coloro che per contravvenzioni alle leggi emanate contro l'abuso della stampa, commesse nell'esercizio del loro mestiere, furono già due volte condannati, possono essere privati della licenza all'esercizio ulteriore in caso di nuova condanna.

La privazione della licenza farà parte del giudicato dell'Autorità di sicurezza o del Tribunale.

## SEZIONE XI.

### *Della prescrizione.*

### § 45.

Non si fa luogo a procedere nè a punizione per contravvenzione a questa Parte, quando non siasi incamminato procedimento entro sei mesi dalla commessa contravvenzione, o per un egual tratto di tempo siasi lasciato di proseguire un processo incamminato.

La prescrizione per le contravvenzioni al Regolamento sulla stampa non è alligata ad alcuna altra condizione fuorchè quella, che non siasi per tal titolo incamminata o proseguita una procedura. Il termine di una tale prescrizione incomincia: 1. dal giorno della commessa contravvenzione; ciò che non potrà dar argomento ad alcun dubbio, considerandosi per tale il

primo giorno dopo l'ultimo di un termine lasciato decorrere senza adempiere un obbligo, oppure quello, in cui si pubblicò uno stampato (ossia lo si espose o lo si spedì per la vendita) senza autorizzazione, contro le formalità o in un altro modo punibile; 2. dal giorno dopo il quale non venne proseguito l'incamminato procedimento. Questo non deve però dipendere da una colpa dell'impiegato, a cui fu assegnato il processo, ma da un incarico superiore, da quello di un'Autorità dello Stato, da un conchiuso del Tribunale, ecc.

I Ministri dell'interno e della giustizia, di concerto col supremo Dicastero di polizia, sono incaricati dell'esecuzione di questa Patente ed autorizzati a dare le disposizioni occorrenti per la sua attuazione.

Dato nella Nostra Imperiale Città Capitale e di Residenza, Vienna, il 27 maggio 1852.

FRANCESCO GIUSEPPE (L. S.)

Co. BUOL-SCHAUENSTEIN *m.p.* BACH *m.p.* KRAUSS *m.p.*

Per ordine Sovrano:

RANSONNET *m.p.*

*Per la più retta applicazione di questa legge sulla stampa comparvero due Ordinanze assai importanti, che si riportano nel loro pieno tenore:*

### A

Istruzione per l'attivazione del Regolamento sulla stampa, emanata col l'Ordinanza 18 agosto 1852 dell'I. R. Ministero dell'Interno, della Giustizia e dell'I. R. Supremo Dicastero di Polizia.

I doveri, incumbenti alle Autorità incaricate dell'esecuzione del Reg. sulla stampa, si riferiscono:

All'adempimento delle disposizioni di legge sulle formalità da osservarsi nella pubblicazione e diffusione di stampati nello Stato ed alla loro introduzione dall'estero.

Alla revisione degli stampati, che compaiono nello Stato o s'importano dall'estero, riguardo al loro contenuto.

A tener in evidenza ed a far osservare le proibizioni e le altre restrizioni emanate in via amministrativa, e finalmente all'incamminamento dei passi preliminari della procedura giudiziaria ed all'applicazione delle pene portate dal Regolamento sulla stampa.

Nell'adempimento di queste operazioni officiose le suddette Autorità ed agenti si atterranno in specialità alle seguenti norme:

§ 1. Gli esterni requisiti d'uno stampato, enunciati nel § 2 del Reg. sulla stampa, riguardano gli stampati, che si pubblicano entro lo Stato. Sussistendo negli altri Stati formalità differenti, non si faranno eccezioni sul formato di uno stampato estero, purchè corrisponda alle leggi vigenti nel

luogo di stampa ed apparisca sullo stampato lo stampatore o l'editore ed il luogo di pubblicazione.

§ 2. La presentazione, ordinata nel § 3 del Reg. sulla stampa, di una prova di esemplare deve servire ad un tempo di controllo per la consegna, prescritta nel § 4, di un esemplare di obbligo. Le Autorità, indicate nel § 3, devono tenere a tale scopo un esatto catalogo di tutte le prove di esemplari e lasciare che le persone, e le biblioteche, a cui spetta la consegna dell'esemplare d'obbligo, possano prenderne in ogni tempo ispezione e farne confronti. Gli stampati periodici non si riportano volta per volta, ma trimestralmente coll'indicazione dell'epoca di pubblicazione.

Si annoterà nel catalogo l'epoca, in cui un foglio periodico ha cessato di essere pubblicato.

Di questo catalogo si innalzerà una copia colla fine d'ogni mese al ministro dell'interno ed al capo del Supremo Dicastero di polizia.

§ 3. Si farà per intanto dalle Autorità di sicurezza e dalle Procure di Stato un inventario delle prove di esemplari; ma relativamente alla loro ulteriore destinazione si rilascerà una disposizione particolare (1).

§ 4. L'esemplare di obbligo che si deve spedire in forza del § 3 del Reg. sulla stampa, è franco d'ogni importo postale, ma a tal uopo occorre, che sull'involo venga indicato, come tale.

Questo favore si riferisce anche all'eventuale restituzione dello stampato, alla rimessa della ricevuta da parte delle biblioteche ed alle rimostranze per la consegna dell'esemplare e della ricevuta.

§ 5. Si unisce sub *A* un prospetto delle disposizioni concernenti i mestieri, i quali si occupano della produzione e del commercio di stampati, e ciò allo scopo, che rettamente si applichi il § 3 del Reg. sulla stampa.

Le Autorità politiche e quelle di polizia, ove esistano, eserciteranno una diligente sorveglianza sull'andamento degli affari in confronto degli esercenti uno dei mestieri ivi nominati, sulle biblioteche d'imprestito e sui gabinetti di lettura, e di quando in quando potranno prendere ispezione della collezione dei libri.

§ 6. La licenza, che sono da rilasciarsi per il disposto del § 3 del Reg. sulla stampa, avranno la forma apparente dal formulario sub *B*.

I Luogotenenti, allorchè impartiscono il permesso di vendere gazzette, avranno riguardo all'esigenze locali, alla convenienza del luogo di esercizio ed alla fiducia, che merita il concorrente, non solo, ma anche alla tendenza dello stampato, per la quale si domanda una facilitazione nella sua diffusione; e si concederà tale licenza preferibilmente ai venditori di bolli e marche e degli altri articoli di privativa, ed ai collettori di lettere.

Ma le licenze, rilasciate dalle Autorità circolari e di polizia per lo smercio di preghiere e di immagini di Santi etc., non possono estendersi in alcun caso alla vendita dei stampati periodici e nominatamente dei politici.

I commercianti nazionali autorizzati alla vendita dei libri, non abbisognano di una licenza per frequentare le fiere annuali coi loro libri.

Si avverte però, che nel concedere le licenze d'amendue le qualità si dovrà procedere con precauzione e parsimonia, e farlo poi quando siasene rilevato un urgente bisogno.

(1) *Coll' Ord. Minist.* 22 giugno 1854 N.º 9709 venne prescritto nei domini tedeschi, che degli esemplari di stampa, depositati in virtù del § 3 del Regolamento sulla stampa presso le Procure di Stato, s'invii trimestralmente un esemplare, (unitamente ad un elenco) d'ogni opera di giurisprudenza o di scienza di Stato all'I. R. Ministero di Giustizia a mezzo dell'I. R. Procura Generale, e che tutti gli altri poi, in quanto la loro trattativa non interessi a motivo di processi già incoati, pendenti o definiti, si rassegnino ogni semestre all'I. R. Luogotenenza per l'uso ulteriore.

Altrettanto venne prescritto per il Regno Lomb. Ven. coll' *Ord. Minist.* 23 maggio 1855 N.º 9090.

§ 7. Nella concessione della pubblicazione di uno stampato periodico (§ 10 Reg. di stampa) si esprimeranno con tutta l'esattezza i limiti della licenza e si invigilerà rigorosamente a che non venghino in qualsiasi guisa pretermessi.

Si farà la domanda della concessione al Supremo Dicastero di Polizia, allorchando devesi prestare per uno stampato periodico la cauzione, e quindi anche nel caso, che l'obbligo della cauzione si verifichi in conseguenza di una condanna (§ 13 del Reg.).

Non può dunque senza questa concessione comparire uno stampato periodico, tenuto a prestare una cauzione, ed in caso che fosse già comparso, non può senza dessa continuare.

§ 8. Nei casi previsti dal § 22 del Reg. il Luogotenente può dirigere al Supremo Dicastero di Polizia la proposta per la revoca della concessione, tostochè seguiti già per due volte senza esito l'ammonizione scritta e che la pericolosa tendenza dello stampato periodico dà sufficiente motivo ad una tale misura.

Ne si richiede, che una temporaria sospensione debba precedere alla piena privazione della licenza.

Il Luogotenente, il quale fa uso in un caso urgente della facoltà di proibire un foglio periodico (§ 22 del Reg.), lo insinua tantosto al Supremo Dicastero di Polizia ed anche agli altri Luogotenenti, affinchè si disponga, perchè non sia ulteriormente diffuso sino a che venga emanata la proibizione generale dello stesso foglio.

§ 9. Alle Autorità di polizia incumbe la speciale revisione delle spedizioni dei libri, che pervengono dall'estero; la quale revisione la si farà durante il trattamento daziario presso gli uffici doganali di I classe, dove sarà disposto per un locale separato destinato a tale oggetto.

Si invieranno pertanto ai medesimi dai confini le balle di libri e gli altri involti di libri, che giungono dall'estero colla posta, od altro mezzo di trasporto, eccettuati i soli stampati periodici, il cui smercio a mezzo della posta è stato già approvato.

Anche rispetto alle spedizioni di libri, le quali non soggiacciono ad una visita daziaria, può il capo dell'Autorità politica o di polizia, al caso che sospetti fondatamente di un contrabbando, ordinare che si aprino e si visitino.

§ 10. S'istituirà presso le Direzioni di Polizia una speciale Commissione per la revisione dei libri, ed i membri della stessa verranno destinati dal Supremo Dicastero di Polizia.

§ 11. Avanti tutti e colla maggiore possibil sollecitudine si spediranno quei colli di libri, di cui si forniranno le ordinarie fatture o distinte.

Si tratteranno per una esatta e studiata visitazione le spedizioni: a il cui remittente diede già motivo ad eccezioni; b per le quali non si hanno fatture o specifiche dei libri, e rispetto a cui si rilevò una differenza essenziale al momento della revisione fra il contenuto della fattura o della distinta ed il più vero contenuto della spedizione.

§ 12. Qualora la revisione faccia scoprire, che coll'imballaggio si mirò a deludere la visita ed a sottrarsi stampati punibili, perchè in specialità le coperte e gli involti hanno titoli diversi, o s'inserirono quelli a fogli in altre opere, si prenderà sotto sequestro l'intera spedizione, e si attiverà la procedura penale per il contrabbando e per il tentativo di ingannare l'Autorità.

§ 13. Le spedizioni di libri, non soggette ad eccezioni, si rilasceranno senza dilazione alcuna, essendo da trattarsi con sollecitudine.

Gli stampati proibiti, rinvenuti all'atto della revisione, sono da separarsi e da porsi sotto sequestro, onde abbia luogo contro essi il disposto del § 32 del Reg. In tutti i casi ne avverrà la confisca, quand'anche non si possa eruire entro lo Stato una persona, contro cui procedere.

La rispedizione di opere, la di cui diffusione avvenne dall' estero avanti il rilascio del divieto, la si effettuerà dall' Ufficio Doganale principale sotto stretto controllo delle misure daziarie e di polizia: L'Autorità di polizia dovrà accertarsi della rispedizione e dell'uscita loro dallo Stato.

Relativamente al *trattamento degli stampati caduti in confisca l' Ord. Minist. 8 settembre 1855 N.º 177* stabilisce quanto segue in completamento dei §§ 27 e 52 del Reg. sulla stampa 27 maggio 1852 e del § 13 dell' Istruzione sulla sua attivazione.

§ 1. L'Autorità, che pronuncia sulla confisca, tratterà per l' uso d' ufficio tanti esemplari quanti ritiene occorrenti secondo le circostanze per la constatazione dell' identità dello stampato confiscato e del suo contenuto: ma disporrà ad un tempo, perchè tali esemplari vengano inoltrati all' Autorità politica superiore del dominio, al Ministero dell' Interno ed al Supremo Dicastero di Polizia.

§ 2. Di tutti gli altri esemplari a sensi del § 41 del Reg. sulla stampa, si disporrà a favore di quel fondo, a cui favore per le disposizioni del Codice penale è destinata la confisca delle merci e degli utensili; e toccherà all' Autorità, da cui emana la confisca, il pronunciare questa assegnazione ed il dare in proposito gli opportuni provvedimenti.

§ 3. Rispetto agli stampati confiscati a motivo del contenuto contrario alle leggi, e che in conseguenza della sentenza della suddetta Autorità devonsi per togliere il male con ciò cagionato, distruggere in tutto od in parte in riguardo alla loro forma attuale, mediante il follo, la fusione ecc., si prenderà cura di trarre un profitto dal materiale, che rimane dopo questa distruzione, soddisfacendo avanti tutto col ricavato le spese di questa; il residuo lo si impiegherà secondo il disposto del § 2; ma se vi avrà invece una deficienza, la si esigerà insieme colle altre spese processuali. L' Autorità di cognizione sulla confisca ordinerà ed eseguirà le surriferite disposizioni.

§ 4. Prima di procedere alla distruzione, essa dovrà nel rimettere l' esemplare, di cui è parola nel § 1, all' Autorità governativa del Dominio domandarla del suo avviso, affine di darne parte ai pubblici istituti, che ne potrebbero farne un lodevole uso sotto le debite precauzioni, nel caso che lo stampato da distruggersi avesse un valore artistico o scientifico.

§ 14. Se la Commissione di revisione, rivedendo una spedizione di libri, scoprisse stampati, non peranco proibiti, ma che la detta Commissione riconoscesse pericolosi, li prenderà per intanto in custodia officiosa, per poi indagarne al più presto possibile il vero contenuto, e trovando fondata la loro proibizione, ne farà rapporto, dopo avere ottenuto il visto del direttore di Polizia, al Luogotenente, il quale pure colla maggior possibile sollecitudine li sottoporrà al Supremo Dicastero di Polizia.

Se tale trattamento riguardasse uno stampato estero, se ne darà parte tantosto agli altri Luogotenenti, affinchè ne venga impedita la diffusione sino ad ulteriore disposizione per parte della Superiorità.

§ 15. Che se la proibizione dello stampato fosse stata pubblicata mediante il bollettino dell' Impero od in altra guisa legalmente obbligatoria, si applicheranno le prescrizioni penali del Reg. sulla stampa e del Codice penale contro chiunque dopo tale promulgazione si rendesse contabile di una delle azioni, indicate nel § 24 del ridetto Reg.

§ 16. In molti casi però il Supremo Dicastero di Polizia, dipartendosi da questa pubblica proibizione, si accontenta di impedire il commercio e la spedizione di uno stampato estero e non la sua importazione, rilasciando anologa restrizione agli Uffici postali. In questi casi fa nota la proibizione alle Autorità politiche, doganali e di polizia, alle Procure di Stato, e dove queste non esistono, alle Giudicature a cui è demandata la giurisdizione sui crimini e delitti, agli Uffici postali ed alla Gendarmeria, e così pure ai gre-

mii dei libraj e commercianti in oggetti di belle arti, degli antiquarii e dei tipografi, ai gremii poi facendo pervenire l'occorrente numero di bollettini, contenenti la proibizione, per la loro diramazione fra gli esercenti sunnominati ed infine alle biblioteche d'imprestito ed ai gabinetti di lettura. Ad un tempo il divieto viene pubblicamente affisso nel locale d'ufficio della Commissione di revisione.

La proibizione viene ritenuta siccome notificata dal giorno di questa affissione per tutti gli ulteriori provvedimenti di polizia e per gli effetti e per le pene legali, che si pronuncieranno dalle Autorità di polizia.

A queste incomberà di provvedere, affinché la notificazione venga a tempo intimata ai gremii ed ai commercianti, senzachè però occorra di indagare la prova della seguita intimazione alle singole persone ogni volta, che si va ad imprendere un'operazione officiosa.

§ 17. Le gazette estere, il cui spaccio a mezzo della posta fu soppresso, si tratteranno ugualmente, che gli stampati proibiti, contemplati dal § 16 di questa Istruzione, e quindi il loro smercio non potrà farsi dai commercianti libraj.

All'incontro cesserà la pratica di ritenere siccome tacitamente proibiti i giornali esteri per ciò solo, che non vennero indicati nella lista d'abbonamento degli Uffici postali.

§ 18. Tutte le Autorità di polizia terranno in evidenza le proibizioni mediante elenchi da farsi a tenore del formulario sub C.

In questi elenchi si accoglieranno anche le proibizioni del Ministero dell'Interno, fin qui pubblicate nel Bollettino generale.

Ma riguardo alle proibizioni precedenti ovvero rilasciate per singoli paesi posti in istato d'assedio, si avrà riflesso, caso per caso, ai bisogni e si farà un'analoga proposta.

§ 19. Solo in via eccezionale verrà permesso l'uso privato di quello scritto, che venne soppresso da un Giudizio per il suo contenuto punibile.

§ 20. Si potrà ugualmente in via d'eccezione accordare a persone o ad istituti di fiducia l'acquisto di stampati proibiti e nominatamente per iscopi scientifici.

La concessione di acquistare per l'uso privato stampati generalmente proibiti (§ 15) si dà dal solo Supremo Dicastero di Polizia.

Per gli altri stampati, la cui proibizione fu resa nota in uno dei modi prescritti dai §§ 16 e 17, possono i Luogotenenti impartire in via d'eccezione un tale permesso.

§ 21. Ma questo vale per l'uso della sola persona, a cui fu rilasciato, ed ogni abuso, che si commettesse col diffondere un tale stampato, verrà considerato e punito come una contravvenzione del § 24 del Regolamento sulla stampa.

Nella concessione si esprimerà questo avvertimento.

La pubblica biblioteca, a cui si accordasse di avere una tale opera, si atterrà nel concederne l'uso ad alcuno alla propria istruzione officiosa.

§ 22. La Commissione di revisione potrà rilasciare verso il deposito del prezzo e del permesso, a chi si legitimerà a mezzo di questo, l'opera estera proibita, di cui venne accordato l'acquisto in via eccezionale ad un privato o ad una biblioteca e che si trova nello Stato sotto officiosa custodia. Ma venendo spedita dall'estero, la si dovrà impaccare con un cordaccino in croce separatamente da altri libri e spedire al competente Ufficio doganale.

Non potranno sottrarsi alla confisca gli stampati proibiti, che trovansi in balle di libri od in genere misti con altri libri, ancorchè si dichiarò di essersi già disposto, onde ottenerne la concessione del loro ritiro e di averla persino ottenuta.

Gli stampati proibiti, che si rilasciano in seguito ad un particolare permesso, si segneranno dalla Commissione di revisione mediante l'impronta del sigillo nero o con altro marchio officioso.

§ 23. La Luogotenenza terrà un registro, in cui noterà tutti i permessi di opere proibite, da lei accordati, e tutte le istanze relative, sebbene sieno state rigettate, e sottoporrà semestralmente tale nota al Supremo Dicastero di Polizia.

§ 24. Le prescrizioni, riguardanti il trattamento degli stampati esteri e specialmente la procedura per gli stampati proibiti, non si estendono agli stampati, periodici o meno, che si ordinano dai Membri della famiglia imperiale, dai Ministeri e dai Supremi Dicasteri amministrativi o che loro si spediscono, dovendosi spedirli mai sempre senza trattenerli in qualsiasi guisa.

## APPENDICE

### *al § 5 della ora riportata Istruzione.*

#### PRESCRIZIONI CONCERNENTI I MESTIERI.

##### *I. Produzione degli stampati.*

A far stampati d'ogni sorta sono autorizzati soltanto quelli, che hanno riportato dalla competente Autorità la Patente di tipografo ed anche di litografo, volendo occuparsi di litografia (Patente 13 marzo 1806 § 1. Decreto della Commissione antica sul commercio 12 maggio 1818 § 1).

##### *II. Edizione di stampati.*

L'edizione di stampati, vale a dire il porre sotto stampa gli altrui manoscritti allo scopo di farne la vendita per proprio conto, è un esclusivo diritto dei libraj e tipografi: si concede ai legatori di libri soltanto la stampa dei calendarii (Patente del 1806 §§ 4, 5, 10, 13).

È facoltativa ad ognuno la stampa delle proprie opere per proprio conto (§ 11).

Sussistono poi particolari prescrizioni relativamente alla stampa dei libri di scuola.

##### *III. Commercio di stampati.*

A far un commercio di stampati sono autorizzate le seguenti persone:

1. i libraj,
2. i libraj-antiquarj,
3. i negozianti in opere artistiche,
4. i legatori di libri,

e lo sono entro i seguenti confini:

ad 1. I libraj possono far commercio di ogni sorta di stampati, che sono l'opera della stampa comune e della litografia, e non sono per sè proibiti. Sono quindi autorizzati a negoziare con libri vecchi e nuovi, legati e non legati, con stampe di calcografia e di litografia e con carte geografiche (a cui è unito un testo stampato), a vendere nell'Impero e fuori di questo le opere, la cui stampa si hanno assunta dagli autori nazionali ed esteri, a farne il cambio, ad importare libri esteri ed a farne lo smercio sia nello Stato, sia all'estero (Pat. 1806 § 4).

ad 2. Ai libraj-antiquarj è permesso di commerciare solamente con stampati vecchi o già usati, con libri o stampati legati, ed il commercio dei libri e stampati nuovi lo è solo in via di commissione (§ 8).

ad 3. Ai negozianti in opere artistiche è concesso di farlo cogli stampati, nei quali i quadri, le stampe in rame, le produzioni litografiche o le carte geografiche costituiscono la parte principale, e superano di molto in valore quello del testo stampato. Non è poi loro lecito di far commercio con altri stampati (§ 14).

ad 4. Il legatore di libri può farlo coi libri delle scuole, normali e ginnasiali e di preghiera nonchè coi catendarj (§ 15).

Oltredichè si permette ai tipografi e litografi di smaltire in pubbliche botteghe le opere, che si sono assunti di stampare, a proprio conto onde impiegare le proprie macchine di stampa, come pure si permette agli autori di opere stampate di alienare nelle proprie abitazioni per proprio conto quelle, che fecero stampare a proprie spese (§§ 10 e 11).

Si osserveranno poi le vigenti particolari prescrizioni relative allo smercio dei libri scolastici.

Chi è autorizzato al commercio con libri può tenere all'uopo una sola bottega (Legge generale pei mestieri).

Nelle fiere annuali i nazionali, che sono autorizzati al commercio dei libri, possono intervenirvi coi libri, la cui negoziazione sta nelle loro attribuzioni; i libraj esteri non possono frequentare con libri le fiere dello Stato (§ 5).

È poi lecito a chiunque di vendere collezioni di libri all'asta pubblica.

## B

*Istruzione pel definitivo regolamento di servizio della revisione dei libri*, emanata coll' Ordinanza 13 novembre 1854 dal Ministro dell' Interno, dal Ministro della Giustizia e dal Capo del Supremo Dicastero di Polizia.

I doveri, che, giusta i §§ 9-14 dell' Istruzione emessa coll' Ordinanza 18 agosto 1852 per l' attivazione del Regolamento sulla stampa, incumbono alle Commissioni per la revisione dei libri, consistono: *a* nel rivedere le spedizioni di libri provenienti dall' estero e nel separare gli stampati proibiti o sospetti, che vi si rinvenivano all' atto della revisione; *b* nell' esaminare più attentamente il tenore di questi stampati, separarli come sospetti e proporre i divieti generali, che fossero da emanare.

I molteplici inconvenienti emersi all' attuale organizzazione provvisoria di questo ramo di servizio, indussero i ministeri dell' Interno e di Giustizia non che il Supremo Dicastero di Polizia, incaricati dell' esecuzione della legge sulla stampa ad introdurre nel definitivo regolamento di servizio i cambiamenti, che seguono rispetto alle Commissioni per la revisione dei libri ed alle mansioni loro demandate dall' istruzione surriferita.

§ 1. Le attuali apposite Commissioni per la revisione dei libri provvisoriamente istituite dovranno, come tali cessare coll' ultimo settembre 1854, eccettuate quelle esistenti presso le Direzioni di Polizia in Vienna, Milano e Cracovia. Rimangono però, inalterate le attribuzioni degli Uffici Doganali principali e degli Uffici postali relativamente al trattamento doganale e postale degli stampati esteri.

§ 2. Le incumbenze d' Ufficio sopra indicate ad *a* delle cessanti Commissioni per la revisione dei libri cioè la rivista delle spedizioni di libri provenienti dall' estero e la trattenuta degli stampati vietati e sospetti in esse rinvenuti, dovranno eseguirsi da quelle Autorità di Polizia (Direzioni, Commissariati di Polizia), presso le quali sono ora istituite le cessanti Commissioni suddette, oppure da quelle, che vi verranno in seguito autorizzate dal Supremo Dicastero di Polizia.

All'incontro vengono queste Autorità di Polizia esonerate dalle incumbenze sovra esposte ad *b* finora demandate alle cessanti Commissioni di revisione, cioè dall'obbligo di esaminare il tenore degli stampati tratti come sospetti e di proporre i divieti generali da emanarsi.

§ 5. Alle conservate Commissioni per la revisione dei libri di Vienna, Milano e Cracovia rimarranno anche per l'avvenire come fin qui devolute tutte le incumbenze contemplate nei §§ 9-14 della Istruzione surripetuta riguardo a quelle spedizioni di libri provenienti dall'estero, che sono assoggettate al trattamento doganale presso i rispettivi Uffici Doganali principali di I classe in Vienna, Milano e Cracovia.

Oltre di ciò queste Commissioni per la revisione dei libri assumeranno, dall'epoca suddetta in avanti, anche le incumbenze sovra indicate ad *b* attualmente disimpegnate dalle Commissioni cessanti, cioè l'esame del tenore di quegli stampati, che verranno tratti come sospetti dalle Autorità di polizia incaricate delle spedizioni di libri provenienti dall'estero e la rassegna delle relative proposte, nel modo seguente:

Di regola queste mansioni devono essere disimpegnate dalla Commissione centrale per la revisione dei libri in Vienna. Soltanto riguardo agli stampati in lingua italiana, che giungono agli Uffici Doganali di I classe in Verona, Trento, Venezia, Zara, Trieste e Fiume subentra la competenza della Commissione per la revisione dei libri in Milano e riguardo agli stampati polacchi, che vengono tratti dagli Uffici principali Doganali di Leopoli e di Troppau quella della Commissione per la revisione dei libri in Cracovia.

Sulla base di questi principii generali si emettono le seguenti più dettagliate disposizioni pel Regolamento del servizio della revisione dei libri.

a

*Per le Autorità di Polizia incaricate della revisione delle spedizioni di libri provenienti dall'estero.*

Le incumbenze d'ufficio demandate a termini del § 2 alle Autorità di Polizia relativamente alla revisione dei libri devono essere disimpegnate al pari, che tutti gli altri affari, sotto la direzione del Capo di quelle Autorità.

Nel riparto delle relative mansioni se ne dovrà per altro evitare il soverchio sminuzzamento, affine di mantenere la necessaria evidenza e si dovrà pure avere uno speciale riguardo al maggior grado di coltura degli impiegati, ai quali sono affidate. L'impiegato, che per avere l'incarico della revisione dei colli viene in contatto personale col relativo ufficio di dogana principale, sarà da notificarsi per nome a quest'ultimo.

§ 5. Le Autorità di polizia incaricate della revisione delle spedizioni di libri provenienti dall'estero dovranno in ciò attenersi ai §§ 11, 12 e 13 dell'Istruzione esecutiva del regolamento sulla stampa.

§ 6. La Commissione Centrale per la revisione dei libri di Vienna e le Commissioni revisorie di Milano e di Cracovia faranno conoscere di mano in mano alle predette Autorità di Polizia, se gli stampati tratti a motivo di sospetti sul loro tenore, ed in seguito esaminati, sieno stati riconosciuti ineccepibili ovvero sieno stati proposti pel divieto generale.

Tali comunicazioni da parte delle Commissioni per la revisione dei libri, che giungeranno alle suddette Autorità di Polizia nel 1. caso immediatamente e nel 2. pel tramite della Luogotenenza (§ 14), saranno tenute in evidenza presso le Autorità medesime ed utilizzate nella revisione delle spedizioni di libri provenienti dall'estero, all'uopo di rilasciare senza difficoltà gli stampati riconosciuti ammissibili da quelle Commissioni e di trattenerne invece sotto custodia d'ufficio sino alla decisione gli stampati, che furono proposti pel divieto.

Resta però riservata alle Autorità di Polizia, incaricate della revisione delle spedizioni di libri provenienti dall'estero, la facoltà di trattenere gli stampati già riconosciuti ammissibili dalle Commissioni, ogniquivolta da importanti circostanze locali o provinciali risultasse un rilevante ostacolo contro la loro diffusione.

In tal caso gli stampati saranno da trattarsi a tenore del § 14 dell'Istruzione relativa alla stampa.

Soltanto dovrà omettersi la comunicazione di tali misure agli altri Luogotenenti.

§ 7. Qualora nella rivista della spedizione di libri stampati provenienti dall'estero si rinvenivano stampati, riguardo ai quali non sia stato emanato un generale divieto nè siasi ricevuta alcuna comunicazione da parte della Commissione, rispetto all'esame, che se ne sarà intrapreso, dovranno questi stampati essere sottoposti ad una visita esteriore, nella quale si prenderanno in considerazione il relativo annunzio, prospetto, titolo, premio, indice delle materie, il nome dell'autore e dell'editore ed altri simili dati.

Se da tale ispezione esteriore di codesti stampati emerge alcun dubbio intorno la loro ammissibilità nei rapporti religioso e morale, politico o sociale, si dovranno egualmente trattenere sotto custodia d'ufficio.

In questa visita esteriore l'attenzione dovrà specialmente essere diretta agli stampati d'interesse particolare e provinciale.

§ 8. L'Autorità di Polizia, presso cui ebbe luogo la trattativa degli stampati menzionati nel § antecedente, dovrà darne parte a quella Commissione revisoria dei libri, che a tenore del § 3 dell'attuale Istruzione è chiamata ad esaminare il tenore degli stampati eccettati ed a proporre il divieto generale.

Questa comunicazione è da farsi direttamente alla Commissione di revisione dei libri sotto l'indirizzo del relativo Capo delle Direzione di Polizia.

Un contemporaneo rapporto al preposto Luogotenente dovrà farsi allora soltanto, che la contestazione di uno stampato sarà seguita a motivo della relazioni del medesimo a speciali condizioni del rispettivo Dominio.

La partecipazione agli altri Luogotenenti della seguita contestazione d'uno stampato presso le Autorità di Polizia suddette dovrà essere omessa.

§ 9. Riguardo alle esazioni, che emanano dalle Commissioni di revisione dietro l'esame degli stampati in tale modo contestati presso quelle Autorità di Polizia, sarà da procedersi a tenore del § 6 di questa Istruzione.

§ 10. Tutte le operazioni d'ufficio delle Autorità di Polizia relative al servizio della Revisione dei libri sono da intraprendersi colla massima sollecitudine e da ultimarsi senza interruzione.

Siccome poi al raggiungimento di questa desiderata sollecitudine nella rivista delle spedizioni di libri provenienti dall'estero, demandata alle Autorità di Polizia, contribuirà specialmente la circostanza che i dubbii, i quali potrebbero insorgere riguardo all'ammissibilità degli stampati, sieno tolti di mezzo avanti la loro apparizione nel commercio librario; così viene ingiunto alle Autorità di Polizia, incaricate di quella rivista, di non lasciar inosservati gli annunzi, i prospetti e i giudizi di nuove opere ed edizioni, che giungessero dall'estero colle spedizioni di libri e di dirigere l'attenzione delle rispettive Commissioni revisorie su quelle opere, che nel prossimo avvenire si cercherà presumibilmente di introdurre nell'Interno e la cui ammissibilità potrebbe offrire dei dubbii.

b

*Pella Commissione centrale di revisione dei libri in Vienna e per le Commissioni di revisione dei libri in Milano e Cracovia.*

§ 11. La Commissione Centrale per la revisione dei libri in Vienna e le Commissioni per la revisione dei libri in Milano e Cracovia rimangono in generale nell'attuale loro rapporto di servizio verso le rispettive Direzioni di Polizia, quale fu regolato coll'Istruzione per l'attivazione del Regolamento sulla stampa.

§ 12. I membri delle dette Commissioni verranno presi dal personale della rispettiva Direzione di Polizia e questo sarà regolato a norma del bisogno, che risulterà dal servizio della revisione dei libri.

Il numero e la categoria degli impiegati e degli inservienti da applicarsi a questo ramo di servizio, la destinazione al servizio stesso dei singoli impiegati di concetto ed ogni mutamento relativo resta riservato alla decisione del Supremo Dicastero di Polizia.

§ 13. Tutti gli atti e gli esibiti, che giungono alle Commissioni per la revisione dei libri, hanno da passare per le mani del Capo della rispettiva Autorità di Polizia e tutte le evasioni e proposte delle dette Commissioni devono spedirsi col suo vislo.

Al Capo della Direzione di Polizia è riservato il prendere ispezione dell'andamento degli affari presso la Commissione di revisione dei libri e l'emettere le opportune relative osservazioni, o il proporre all'Autorità Superiore, e finalmente quando fossevi pericolo nell'indugio, il disporre quanto risultasse necessario nel proposito.

§ 14. In riguardo alle spedizioni di libri, che pervengono dall'estero ai rispettivi Uffici doganali principali di I classe in Vienna, Milano e Cracovia, le Commissioni di revisione dei libri dovranno attenersi alle prescrizioni dei §§ 11, 12, 13 e 14 dell'Istruzione per la Stampa.

A tenore delle prescrizioni medesime dovranno pure trattarsi le proposte di divieto fatte dalle Commissioni di revisione, rispetto a quegli stampati, che vengono contestati dalle Autorità di polizia incaricate della rivista delle spedizioni di libri provenienti dall'estero e che vennero loro trasmesse per l'esame.

Soltanto viene stabilito nell'interesse della semplificazione e sollecitudine del servizio, che le proposte di divieto della Commissione Centrale in Vienna sieno rassegnate direttamente al Supremo Dicastero di Polizia, e quelle della Commissione di revisione in Milano direttamente al Governo Generale Lombardo-Veneto; e che inoltre sieno omesse le comunicazioni delle proposte di divieto ai Luogotenenti, prescritte dal § 14 dell'Istruzione esecutiva del Regolamento sulla stampa.

Sarà però cura del detto Governo generale, nell'atto, che avrà a rassegnare le proposte di divieto per stampati in lingua italiana di prendere nel proprio territorio amministrativo le disposizioni necessarie per impedire la diffusione e di fare allo stesso scopo le corrispondenti comunicazioni alle Luogotenenze del Tirolo, della Dalmazia, della Croazia e del Litorale.

Parimenti dovrà il Presidente territoriale in Cracovia notificare le proposte di divieto degli stampati editi in lingua polacca alle Autorità di Dominio di Leopoli e Troppau.

§ 15. Qualora la Commissione Centrale di Vienna, in seguito all'intrapreso esame, non trovi fondato il divieto di uno stampato da essa stessa trattenuto, oppure trasmessole da un'Autorità di Polizia incaricata della rivista delle spedizioni di libri provenienti dall'estero, dovrà essa farne immediata comunicazione alle altre Commissioni di revisione ed a tutte le suddette Autorità di Polizia, onde con ciò prevenire ogni ulteriore dubbio o quesito sull'ammissibilità dello stampato medesimo.

In egual modo dovrà procedere la Commissione di revisione dei libri in Milano verso le Autorità di Polizia incaricate della rivista delle spedizioni di libri in Verona, Trento, Trieste, Fiume e Zara rispetto agli stampati italiani, che avrà esaminati e la Commissione di revisione dei libri in Cra-

covia verso le suddette Autorità in Leopoli e Troppau rispetto agli stampati polacchi. Oltre di ciò queste Commissioni di revisione dovranno notificare ogni esame per esse intrapreso di stampati contestati, ma non ritenuti qualificati pel divieto alla Commissione Centrale in Vienna, alla quale spetterà il farne ulteriore comunicazione alle altre Autorità di Polizia incaricate della rivista delle spedizioni di libri.

§ 16. Finalmente le Commissioni di revisione dei libri e nominatamente la Commissione Centrale in Vienna, non devono attendere l'apparizione nel commercio librario delle opere uscite all'estero, nè le inchieste sulla loro ammissibilità o meno per parte delle Autorità di Polizia, incaricate della rivista delle spedizioni di libri. Esse devono anzi tener dietro all'attività letteraria dell'estero, per le viste di polizia, e riguardo a tutti i prodotti della stampa, che a concludere dagli avvisi, prospetti, giudizi ecc. potrebbero trovar diffusione nell'interno e dar motivo a dubbii ed inchieste sulla loro ammissibilità, fare in modo, che questi dubbii sieno tolti di mezzo ancora prima dell'apparizione di quelle opere nel commercio.

S'intende del resto da sè, che le operazioni d'ufficio della Commissione di revisione dei libri devono intraprendersi ed ultimarsi con tutta sollecitudine.

§ 17. Riguardo ai divieti generali da emanarsi da parte del Supremo Dicastero di Polizia, rimane fermo l'attuale modo di procedere.

## II.

### LEGGI SULL' USURA.

L'articolo VI della Patente di promulgazione mantiene espressamente in vigore le leggi penali, che hanno forza in diversi domini contro l'usura, e stabilisce, che venga trattata come delitto da quelle Autorità, alle quali è demandato di procedere pei delitti, giusta le prescrizioni legali sussistenti appunto per la relativa Procedura.

Esistono leggi penali contro l'usura in tutti i Domini, eccetto la Dalmazia:

#### A

Vige la Patente Imperiale 2 dicembre 1803 N.º 640 per i domini dell'Austria Inf. e Superiore, di Salisburgo, di Stiria, Carinzia, Carniola, Trieste, Gorizia, Gradisca, Istria, Boemia, Moravia, Slesia, Galizia e Lodomeria, Bucovina, Tirolo e Vorarlberg, per Cracovia poi in virtù dell'accettazione, fatta quasi alla lettera, di detta Patente col senato consulto 16 luglio 1844, e finalmente per il Gran-Principato di Transilvania, con eccezione del distretto di Hermannstadt, in forza della Notificazione 13 marzo 1830.

*NOI FRANCESCO II., per la grazia di Dio Eletto Imperatore Romano, Sempre Augusto, Re di Germania, Ungheria, Boemia, Galizia e Lodomeria, ec. Arciduca d'Austria, Duca di Borgogna e Lorena, Gran Duca di Toscana, ec.*

Allorchè con Patente del gennaio 1787 furono abolite le leggi anticamente emanate contro l'usura si ebbe per iscopo di promuovere il libero impiego dei capitali in soccorso di utili imprese. Ma una lunga

esperienza confermata da numerosi esempi ci convinse che cotesta aspettazione fu pur troppo delusa; imperocchè taluni abusando del favore dell'accermata Patente, e mossi da una sfrenata avidità di guadagno, fecero riprovevoli speculazioni sulla pazzia prodigalità, e sulla urgenza dei bisogni, scoraggiarono l'attività e l'industria, ed avvilitono il credito privato, sicchè ne derivarono conseguenze le più funeste ai buoni costumi, e si corrupero le opinioni. Ci vediamo quindi obbligati di opporre un efficace rimedio ad un male di così pernicioso influenza, e d'impedirne possibilmente gli ulteriori progressi con legali prescrizioni.

## § 1.

Abroghiamo perciò colle presenti la Patente del 29 gennaio 1787 in ogni sua parte, ed ordiniamo che d'ora innanzi nessun contratto di mutuo potrà essere legittimo, nè godere della protezione delle leggi, se riguardo al capitale, agl'interessi, alle condizioni ed alla forma non è conchiuso secondo le prescrizioni della presente legge.

Siccome un mutuo pel § 934 Cod. civ. può venir dato, oltrechè in danaro, anche in altri oggetti fungibili, p. e. granaglie, ed altri frutti ecc., così la legge sull'usura non è estensibile ad un tale mutuo. Lo si giudicherà quindi rispetto alle condizioni e patti illegali, sotto cui fu contratto, unicamente secondo il Cod. civile generale. All'incontro la Patente sull'usura sarà applicabile anche ai mutui pecuniarii conchiusi senza una espressa promessa di interessi (D. di C.).

## § 2.

Per evitare ogni dubbio, si dichiara che questa legge unicamente diretta contro l'usura sommamente dannosa, non deve applicarsi ai diversi affari di commercio che si conchiudono tra negozianti e fabbricatori, poichè tali affari promuovono la pubblica industria.

I. Si considerano *commercianti e fabbricanti* quelli soltanto, che ottennero una corrispondente licenza, o che esercitano per mestiere una occupazione libera dopo averne fatta la prescritta insinuazione e pagano l'imposta relativa. Non è dunque un *fabbricante* colui, il quale fabbrica vino coll'uva del suo vigneto e lo vende (D. di C.); e si considerano, come *veri affari commerciali*, quelli di prestito (di credito) conchiusi da tali persone fra di loro relativamente all'ordinario esercizio della loro professione, p. e. il conto corrente di un fabbricante presso una casa bancaria, la quale gli ha aperto un credito sino ad una determinata somma ecc.

II. La Patente sull'usura si riferisce ai soli primitivi affari di mutuo e non già alle cessioni, p. e. ai trasporti di un credito da una persona ad un'altra (D. aul. 18 agosto 1804 N.º 679). Ma venendo scoperto, che la cessione è stata simulata per mascherare un affare usuratizio, non potrà il colpevole sottrarsi alla pena col ricorrere a questa legge eccezionale. Si applicherà la Pat. sull'usura anche ai crediti originariamente non basati sopra un prestito, ma ad un altro titolo legale (p. e. ad una compravendita), e che appena più tardi assunsero la veste di mutuo a mezzo di una transazione (D. di C.). Così pure non vanno esenti dall'imputazione per titolo di usura la tratta di una cambiale o la sua girata nel caso, che siasi scelta la

forma cambiaria allo scopo di ascondere un fatto usuratizio, semprechè per altro la cambiale non proceda da affari commerciali fra commercianti e fabbricatori (§ 916 Cod. civ. e D. di C.). Non è poi soggetto alla Patente sull' usura il convegno, pel quale il debitore si obbliga di pagare al suo creditore, oltrechè l'intero debito in un colle spese giudiziali ed esecutive, anche un dato importo a titolo di risarcimento per la ritardata restituzione e per i disturbi avuti (D. di C.).

## § 3.

Al mutuuario si deve sborsare per capitale, sia in contante, sia in obbligazioni pubbliche l'importo totale della somma ch'egli promette di restituire come suo debito in capitale. Il mutuante può stipulare la condizione che il pagamento gli debba esser fatto in danaro contante, e in obbligazioni pubbliche, purchè il valore di queste tanto all'atto del mutuo, come all'atto della restituzione sia calcolato secondo il cambio di borsa che ha luogo all'epoca del mutuo stesso.

I. Per *danaro contante* intendonsi a tenore del § 935 Cod. civ. tanto le *monete sonanti* che la *carta monetata*. Sino a che fra queste due sorta di danaro havvi una differenza nel valore nominale, si prenderanno a norma le vigenti prescrizioni sul corso forzoso della carta monetata (Ord. Minist. 21 e 22 maggio 1848 e Patente 2 giugno 1848), secondo le quali si potrà pattuire, che il mutuo, dato in monete d'oro od in monete estere d'argento, venga restituito nelle identiche monete oppure in carta monetata, ragguagliata alle monete in base al corso di borsa, senzachè ciò degeneri in un patto usuratizio. Nella restituzione di ogni altro mutuo, ancorchè dato con monete nazionali d'argento, devesi accettare la carta moneta secondo il suo pieno corso nominale, cosicchè la domanda, che lo si restituisca in una maggior somma di carta, darebbe fondamento ad un' usura nel capitale.

II. Relativamente ai mutui in pubbliche obbligazioni è prescritto: 1. che alle parti sia facoltativo di pattuirsi la restituzione secondo il corso di borsa del giorno del mutuo od in eguali obbligazioni; 2. che qualora nulla siasi convenuto, la restituzione debba succedere unicamente in eguali obbligazioni; 3. che dai mutui onerosi sieno escluse le pubbliche obbligazioni, che non portano interessi (D. aul. 20 maggio 1808 N.º 842).

III. Oggigiorno si equipareranno alle *obbligazioni pubbliche* quelle *obbligazioni private*, che si acquistano e si alienano alla pubblica borsa ugualmente, che le obbligazioni dello Stato, ed il cui valore comparisce nel listino di borsa.

## § 4.

Nel mutuo con pegno l'interesse legale non può essere maggiore del cinque per cento all'anno, e del sei per cento se il mutuo si dà senza pegno. L'intavolazione o la prenotazione del mutuo non può aver pieno effetto legale che per l'importo legittimo di esso.

Questa disposizione venne assunta nel § 994 del Cod. civ. I commercianti e fabbricatori non vi sono alligati nei mutui pecunarii riferibili ad affari di commercio (Vedi al § 2). In Trieste e Fiume puossi pattuire l'interesse del 6 per 100 anche nei mutui con pegno (D. aul. 21 novembre 1813 N.º 1820): lo stesso vale per l'Ungheria, Transilvania e Confini Militari (Circolare del Consiglio atl. di guerra 9 giugno 1804 H N.º 468).

## § 5.

Nel caso che non si fosse espressamente stipulato l'interesse, e che perciò questo dovesse determinarsi dalla legge, egli consisterà nel quattro per cento all'anno. Si eccettuano le provincie Svevo-Austriache ove è stabilito l'interesse legale del cinque per cento, e Trieste, non che i mercanti e fabbricatori fra i quali per debiti mercantili devesi pagare il sei per cento.

A tenore del § 995 del Cod. civ. l'interesse legale in tutti i domini (compresa la Galizia) è del 4 per 100, e del 6 per 100, poi fra commercianti e fabbricatori, muniti di licenza, per i debiti procedenti da un affare di commercio; ciò che vate anche per Trieste e Fiume in forza dell'aul. D. citato nell' anteriore §.

## § 6.

Nel contratto di mutuo sono legittime quelle sole condizioni, che rispetto al capitale ed agli interessi non impongono al debitore obbligazioni maggiori di quelle che permesse sono dalla presente legge.

I. Condizioni e patti *illeciti* e quindi invalidi in un contratto di mutuo sono secondo i §§ 1371 e 1372 Cod. civ.: che spirato il termine del pagamento la cosa data passi in proprietà del creditore; che possa questi a suo arbitrio o per un prezzo già in prevenzione stabilito alienarla o ritenerla per sé; che il debitore non possa mai riscuotere il pegno od obbligare a favore di nessun altro la cosa immobile; o che il creditore non possa, quando è venuto il giorno d'essere soddisfatto domandare la vendita del pegno; finalmente, che speltar debba al creditore l'usufrutto della cosa data in pegno (D. aul. 24 dicembre 1846 N. 1305). Quali di queste condizioni costituiscono un'usura punibile, viene determinato dai §§ 9 e 10.

II. Se oltre i patti relativi al luogo e tempo del pagamento del capitale e degli interessi, il mutuante si è stipulato sotto una qualunque forma e denominazione altre prestazioni accessorie o si è stipulato per sé o per altri dei vantaggi accessorii, un tal patto sarà invalido (§ 996 Cod. civ.) e punibile poi come usura, ove trattisi di un mutuo pecuniario. Si dichiarò quindi un'usura il patto di restituire un mutuo, dato in carta monetata, con monete d'oro o d'argento o col sopraccarico dell'aggio secondo il corso dell'oro e dell'argento (D. di C.).

III. Nell'usura, come in ogni altra trasgressione, si determinerà il valore di una prestazione secondo il danno del danneggiato e non già secondo il vantaggio dell'agente: si avrà quindi riguardo nel determinarlo alla sola deposizione del danneggiato od alla dichiarazione degli esperti (D. di C.).

## § 7.

Per la forma legale di un contratto di mutuo si richiede che siavi espresso l'importo del capitale mutuato; se consista in danaro, o in obbligazioni pubbliche e di quale specie esse sieno, ovvero se in parte consista in quello ed in parte in queste, e per qual somma; poscia l'interesse stipulato, non che le condizioni che riguardano il pagamento del debito principale e degli interessi.

Un' uguale prescrizione contiensi nel § 1001 del Cod. civ., coll'aggiunta però, che il vero mutuante o creditore ed il vero mutuatario o debitore debbono esserè indicati chiaramente e distintamente nel chirografo. Il Reg. Giud. civ. determina poi le formalità esterne, del medesimo.

## § 8.

La legge dichiara che v'è usura rapporto al capitale ne'seguenti casi:

a) Se per un titolo qualunque il mutuatario avesse sofferto, o soffrir dovesse una diminuzione sul capitale.

Ciò si avvera tutte le volte, che il debitore sotto qualunque pretesto non riceve in capitale tutto quello, che si obbliga di restituire. Non è perciò influente, che il creditore abbia già percepito un vantaggio, o che siasi assicurato contro una perdita (D. di C.). L' usura sussiste anche quando le condizioni svantaggiose possano venire eliminate nel foro civile (D. di C.); ne segue, che anche i minorenni possono essere oggetto di un'usura (D. di C.).

b) Se una parte del mutuo, o la totalità di esso consiste non in danaro contante, ma in chirografi privati, in merci od in altri effetti.

Nelle obbligazioni private non si comprendono i documenti privati, stilati al portatore, e che possonsi in ogni momento realizzare senza difficoltà e formalità nel loro pieno valore, p. e. i coupons delle azioni della Banca, delle strade ferrate, della navigazione a vapore, i viglietti di lotteria sortiti con vincita, ecc.

c) Se per eludere la presente proibizione si fosse conchiuso un contratto in qualsivoglia modo simulato.

Qui appartengono nominatamente i contratti, non compresi nel concetto di un affare usuratizio, p. e. cessioni, la dichiarata compera di una cambiale formale ecc.

## § 9.

La legge dichiara che v'è usura rapporto all'interesse:

a) Quando si esige un interesse che ecceda la misura legale.

b) Quando si esige l'interesse dell'interesse.

Un tale procedere è anche invalido in merito civile; di quelli tuttavia, che sono dovuti da due o più anni, si può mediante convenzione costituire un nuovo capitale (non quindi avanti che sieno già decorsi) (§ 998). È punibile come usura il costituire a capitale interessi scaduti da un' epoca minore di due anni, ancorchè lo si faccia mediante un separato scritto di debito e non lo si abbia pattuito all'atto della conclusione del mutuo (D. di C.). Ugualmente illecito, si è sotto pena di usura il separare preventivamente gl'interessi di due anni ed il costituirli a capitale (D. di C.).

c) Quando l'usufrutto accordato del pegno ecceda l'interesse legale.

Conf. col commento del § 6. Un tale eccesso si verifica anche, quando si pattuisce sotto il titolo di *pena convenzionale* piucchè non importino gl'interessi legati (D. di C.).

d) Quando si predeuce dal capitale l'interesse di più di sei mesi.

Lo sconto dal capitale lo si calcola dal giorno della detrazione, e da questo giorno in poi si misurano gl'interessi sul minore capitale, che più resta a pagare (§ 997 Cod. civ.).

### § 10.

La legge dichiara che v'è usura nelle condizioni del mutuo:

a) Se il creditore oltre la condizione relativa al tempo del parziale od intero pagamento del capitale e degl'interessi, imponesse al debitore sotto qualunque forma e denominazione altre obbligazioni accessorie, oppure si stipulasse per sè o per altri de'avantaggi accessori.

Conf. il commento del § 6. Quale usura nelle *condizioni* è anche il patto di priorità nella vendita rispetto alla realtà ipotecata in causa del mutuo (D. di C.). Conf. anche la D. di C. indicata al N.º II. § 6.

b) Se rispetto alle obbligazioni pubbliche si stipulasse qualche condizione contraria al disposto dal § 3 relativamente al loro valore.

Si puniranno ugualmente, come usura, i patti di restituzione, indicati nel D. aulico 20 maggio 1808 N.º 842 (lo si legga al § 3).

c) Se si pattuisse che dopo la scadenza del credito il pegno debba essere devoluto al creditore, ovvero che questi lo possa a qualunque prezzo alienare o ad un prezzo anticipatamente determinato.

All'incontro il patto, che il pegno dopo la scadenza del termine al pagamento debba essere renduto od accettato in proprietà dal creditore senza l'intervento giudiziale per il prezzo, che verrà fissato dai periti o dalla Borsa, non contiene un'usura (D. di C.).

### § 11.

Si riterranno complici di usura tutti quelli che scientemente avranno contribuito alla conclusione del contratto usurario, come coloro che prestano il proprio nome, ed i cedenti, cessionarii, fidejussori, venditori, compratori, sensali.

L'intervento di tali persone si riscontra principalmente nei contratti simulati, indicati al § 8 let. c.

### § 12.

La pena dell'usura commessa rapporto al capitale consiste nella confisca della quarta parte della totalità del capitale stipulato da pagarsi dal mutuante in danaro contante. Questa confisca può estendersi ad una maggior parte, ed anche alla totalità del capitale e degli interessi a misura della malvagità con cui il mutuante cercò di opprimere il debitore; dell'abuso dell'urgenza de'suoi bisogni; de'casi di recidiva e degli artifici e raggiri dal creditore impiegati: cosicchè egli

può venire costretto allo sborso di tutto quanto ha ricevuto a conto, e può altresì decadere dal diritto di conseguire ciò che gli è per anco dovuto.

Sebbene al mutuante non sia stata per anco restituita alcuna parte del capitale, lo si castigherà colla perdita del suo credito estensivamente alla quarta parte od all' eventuale maggior parte del capitale, inquantochè la pena viene commisurata non già sul capitale *percepto* ma sul capitale *palluito* (D. di C.).

#### § 13.

La pena dell' usura commessa relativamente alla lecita misura degl' interessi è la confisca di tutti quelli scaduti da depositarsi in danaro contante dal creditore. Secondo poi le circostanze indicate nel precedente paragrafo il mutuante può esser altresì dichiarato decaduto dal diritto di percepire gl' interessi futuri; od essere anche costretto a pagare una parte del capitale proporzionata alla gravazza dell' usura.

Quest' ultima pena, o la perdita del diritto ad una corrispondente porzione d' interessi, la si pronuncierà anche, quando nulla per anco si è pagato a titolo d' interesse.

#### § 14.

La pena dell' usura nelle condizioni del mutuo è, secondo che tale usura si riferisce al capitale, o agli interessi, eguale alle pene stabilite per ciascuna di queste specie di usura.

Giusta questo § si punirà il caso contemplato dal § 10 let. *a* a termini del § 15 e gli altri sub *b* e *c* a termini del § 12. Il caso previsto dal § 10 let. *a* rispetto cioè al patto di priorità, venne per la pena equiparato all' usura negli interessi.

#### § 15.

Avvenendo che il mutuante non sia in grado di pagare la multa, verrà condannato ad un arresto proporzionato alla somma, da otto giorni fino a sei mesi.

Per *arresto* qui intepdesi l' arresto semplice giusta il disposto del § 244 Cod. pen. (D. aul. 28 novembre 1842 N. 658). Ma il regolo dato dal § 260 Cod. pen. per la commutazione dell' arresto e così pure l' Ord. Minist. 3 novembre 1852 N.º 226 non sono applicabili alla multa (D. di C.). Possonsi però applicare i §§ 260 e 266 in riguardo all' innocente famiglia e qualora, concorrino più circostanze mitiganti di rilievo.

#### § 16.

Le circostanze che accrescono la punibilità dell' usura sono specialmente le seguenti:

*a*) Se l' usurario fu già altre volte punito con una multa aumentata, o coll' arresto;

Non è quindi una legale circostanza aggravante la semplice condanna già sofferta per usura.

b) Se il reo ha fatto professione dell'usura;

Havvi *mestiere* quando taluno si occupa in una data guisa affine di procacciarsi con ciò un mezzo permanente di guadagno. Si avrà pertanto un'usura per *mestiere*, quando l'imputato avrà esercitato usura in più volte, in diversi tempi ed inverso diverse persone, senz'altro oltreciò occorra, che egli sia stato anche condannato (D. di C.).

c) Se per effetto dell'usura commessa il debitore cade in ruina;

Si considera come *rovinato* nella sua sostanza quegli, che è impotente ad adempiere le sue obbligazioni di soddisfare cioè i creditori e di mantenere convenientemente la famiglia.

d) Se il mutante abusò della debolezza di spirito, della spensieratezza specialmente di persone sottoposte alla patria podestà, alla tutela o cura;

Se il fatto imputabile procedette tanto avanti, da qualificarsi per §§ 197 e 401 let. b in truffa, si avrà il crimine di truffa concorrente col delitto di usura e punibile poi a mente del § 33.

e) Se il pagamento deve seguire dopo la morte dei genitori, o di persone alle quali il mutuatario deve per obbligo di legge un particolare rispetto.

Venne già detto al § 494 quali persone sieno qui contemplate.

§ 17.

Concorrendo queste circostanze aggravanti, il colpevole soccomberà, oltre alla multa, ad altre pene che sono le seguenti:

a) L'arresto da tre in sei mesi che secondo i casi può essere inasprito col digiuno o coi lavori forzati;

Questo inasprimento di pena ha luogo in ogni caso, quand' anche la pena principale dovesse essere per § 18 l'arresto.

b) La esposizione al pubblico nel distretto colla iscrizione *per usura*;

Questa disposizione venne abrogata dalla Sovr. Ris. 22 maggio 1848 art. 1.

c) La espulsione del colpevole dal luogo del suo domicilio, oppure se egli è un estero, lo sfratto da tutti gli stati ereditarii.

Chiamasi « *forestiero* » ogni estero, e per *paesi ereditarii* intendesi tutta la Monarchia.

## § 18.

Siccome però l'usura viene spesse volte provocata od alimentata dalla spensieratezza dei mutuatarii, così ogniqualvolta risulterà dall'inquisizione che il debitore istesso colle sue recidive, e coll'accettazione di condizioni oltre modo ruinoso siasi manifestamente esposto ad un futuro stato d'inopia, ovvero che egli col cattivo impiego del danaro ricevuto a mutuo siasi dato al mal costume, sarà dichiarato prodigo, e secondo le circostanze verrà espulso dal luogo ove esistono le cause che fomentano la sua prodigalità; oppure sarà punito coll'arresto da uno a sei mesi.

I. Un tale mutuatario non deve essere per anco caduto in concorso, poichè altrimenti saranno da applicarsi i §§ 199 let. f. o. 486 del Cod. pen.

II. Affine di dichiararlo prodigo, la giudicatura penale si atterrà al disposto dei §§ 273 Cod. civ. e 85 della Pat. imp. 20 novembre 1852 N.º 281, rassegnando quindi gli atti a quel Tribunale di 1.<sup>a</sup> istanza, entro il cui circondario egli ha il suo ordinario domicilio.

## § 19.

I complici di usura, oltre alla restituzione di quanto avesse ricevuto in tale occasione, soggiacciono alla pena del quadruplo dell'importo di ciò che venne ai medesimi promesso per la loro cooperazione, ovvero ad una multa proporzionata qualora avessero cooperato gratuitamente all'usura. Non essendo eglino in grado di pagare la multa, subiranno l'arresto a norma del § 15, e concorrendo circostanze particolarmente aggravanti avranno pur luogo contro di essi le altre pene maggiori indicate nel § 17.

## § 20.

Nel caso che le persone implicate in un contratto usurario si fossero rendute eziandio colpevoli di dolo, soggiaceranno, oltre alla multa stabilita per l'usura, anche all'ordinaria procedura criminale.

Questa prescrizione si riferisce tanto al reo principale, che ai corre d'usura e perciò anche per loro vale la regola del § 35.

## § 21.

Impiegandosi uno o più sensali per la conclusione di un contratto di mutuo, la totalità della mercede dovuta non può eccedere il 1/2 per o/o del capitale. Il duplo di ciò che oltrepassa questa misura; accettato, o stipulato sotto qualunque denominazione, dev'essere depositato in via di pena.

I. Qui si presuppone un vero mutuo non usuratizio, poichè in caso diverso si dovrebbe applicare il § 41; trattasi quindi di una particolare azione punibile per sè sussistente, la cui procedura e punizione è assegnata alle giudicature, chiamate a procedere contro l'usura, come delitto.

II. Non soltanto quei mediatori, che presero parte attiva nella conclusione di un affare, ma anche colui, il quale altro non fece, se non condurre il mutuario al mutante, soggiacerà alla sanzione penale del presente §, semprechè abbia pattuita od accettata una mercede superiore a quella, che qui si permette (D. di C.).

III. Non occorre, che di accennare, come tutte le multe menzionate nei §§ 12-21 ricadono a favore della Cassa dei poveri di quel luogo, in cui fu pattuita l'usura (§ 34 della Patente sull' usura).

#### §§ 22-37.

Contenendo questi §§ le determinazioni sulla competenza e sulla procedura in casi di usura, sono di presente abrogati e di nessun valore pratico, eccettuato il § 24, il quale prescrive, che la Giudicatura civile, presso cui è pendente una lite basata ad un affare usurario, ne faccia la denunzia alla Giudicatura penale, ma progredisca ad un tempo nell' attitazione della causa civile, pronunciando anche la sentenza ed accordando gli atti esecutivi; provvederà però, perchè sino all' ultimazione del processo penale si depositi in giudizio quell' importo che potrà coprire l' eventuale multa e le spese. Ma se l' esito del processo per usura avesse un' essenziale influenza sulla decisione della causa civile, dovrebbero sospendere questa, onde aspettare la decisione penale (D. aul. 6 marzo 1821 N.º 1745).

#### § 38.

La pena e la responsabilità dell' azione usuraria si estinguono:

a) Se prima che la superiorità venisse informata del contratto usurario, questo sia stato liberamente e veramente disciolto in ogni sua parte.

Si conf. lo schiarimento della disposizione contenuta nel § 187 Cod. pen., la quale combina essenzialmente colla presente. Ma una semplice *trasazione* col mutuario non sopprime l' imputabilità dell' usura (D. di C.).

b) Mediante la prescrizione dopo un' epoca di cinque anni da computarsi dal giorno in cui il reo si astenne dal promuovere ulteriori pretese, ed annullò tutti i patti usurarii, purchè non siasi più renduto colpevole di usura.

Il termine quinquennale dell' usura incomincia coll' ultimo giorno, nel quale si fece l' ultima usura, ed in specie si conchiuse un contratto di usura o si accettò un pagamento dipendente dallo stesso. Non si richiede per la prescrizione, che si tolgano tutte le condizioni a patti usurarii e particolarmente che si restituisca quanto oltre il lecito si è percepito dal mutuario (D. di C.). È interrotta: 1. quando l' autore venne sentito dall' Autorità competente per un delitto di usura, o gli fu intimata a tale oggetto una citazione della stessa, o si rilasciò contro di lui un ordine di accompagnamento o d' arresto, o venne egli arrestato oppure perseguito coll' inseguimento d' ufficio o mediante circolari d' arresto; 2. quando commise una nuova usura, la quale è a cognizione del competente Tribunale al tempo in cui si giudica sulla prima (D. aul. 6 maggio 1823 N. 2059).

#### § 39.

I contratti conchiusi avanti la presente legge verranno tuttavia giudicati secondo la Patente 25 febbraio 1791. Essi però soggiaceran-

no a questa legge rapporto alle condizioni che posteriormente alla medesima vi si apponessero.

Dato nella nostra capitale e residenza in Vienna li 2 dicembre dell'anno 1803, il 12.º del nostro impero romano e de' nostri regni ereditarii.

FRANCESCO.

LUIGI CONTE D'UGARTE

*Supremo Cancelliere di Boemia, primo d'Austria.*

GIUSEPPE BARON VON DER MARK.

FRANCESCO CO.

DI WOYNA.

*Per espresso e supremo ordine  
di S. M. I. R. A.*

LEOPOLDO BARONÈ DI KAAN.

La patente 23 febbraio 1791 N. 117 autorizza il debitore, che si è obbligato per un importo maggiore del ricevuto, a far valere le eccezioni, che gli si spettano in base al Codice civile generale ed impone al giudice penale il dovere di deciderle in merito pronunziando d'ufficio anche sulla riparazione delle da lui patite sopralfazioni.

## B

*Nel Regno Lombardo-Veneto*

è in vigore il Decreto reale 31 ottobre 1807 (Bollettino delle leggi ecc. 1807 III 11), il quale mediante la circolare del Governo di Milano 31 ottobre 1817 (Raccolta degli atti ecc. 1817 II. 390) venne espressamente mantenuto in forza di legge. Siccome queste due disposizioni comparvero nella sola lingua italiana, così è giustificato il motivo, per il quale si omettono. Basterà di accennare, che è dichiarata punibile *la sola usura abitualmente esercitata*: ciò, che però abbia a considerarsi per usura, lo si determinerà mediante le leggi francesi in allora vigenti.

*Aggiunta del traduttore.*

I. D. reale 31 ottobre 1807 N.º 235.

Art. 3. Allorchè sarà provato, che il prestito convenzionale è stato fatto ad un frutto eccedente quello stabilito dalla legge, il sovventore sarà condannato dal Tribunale, avanti cui è introdotta la causa, a restituire quest' eccesso se lo avrà ricevuto od a soffrire una proporzionata riduzione di capitale, e potrà essere anche tradotto, se vi sia luogo, avanti il Tribunale Correzionale per esservi giudicato a norma dell'art. seguente.

Art. 4. Ogni individuo, che sarà prevenuto di esercitare abitualmente l'usura verrà tradotto al Trib. Correzionale ed in caso di convinzione condannato ad una multa la quale non potrà eccedere la metà del capitale,

che avrà dato ad usura, e se dal processo risulta, che vi sia stata scrocceria per parte del sovvenitore, questi sarà condannato oltre la multa ad una detenzione, che non potrà eccedere i due anni.

#### II. Disposizioni speciali austriache.

1. *Circolare 31 ottobre 1817* del Tribunale d'Appello Lomb. d'accordo col Sen. Lombardo-Veneto. Come non abrogata da verun'altra legge devono ritenersi in vigore le leggi italiane sull'usura; ritenuto di competenza delle Autorità politiche l'insorgere la pena ai contravventori, non oltre però sei mesi d'arresto.

2. *Notificazione Gov. Ven.* 9 novembre 1852. Non è necessario il previo giudicato civile pel processo politico d'usura. Ovè quello abbia luogo, servirà di prova legale della colpa.

3. *Notificazione Gov. Ven.* 30 dicembre 1836 in base a Risol. Sovr. 6. dello: Sono devolute al fondo di beneficenza del comune, in cui fu commessa la trasgressione, politica, le multe inflitte a causa di usura.

4. *D. aul. di canc.* 23 novembre 1842 (Notif. Gov. Lomb. 24 dicembre 1842). La legge 31 ottobre 1807 applicandosi a tutte le usure, deve ritenersi, che abbia a colpire anche la sopraffazione o scrocceria praticata sotto l'apparenza del mutuo, con una parziale sovvenzione di danaro o con somministrazione di effetti calcolati ad un prezzo enormemente maggiore del reale. Né si ravvisa necessità di altra determinazione in argomento, stante ancora la già intrapresa revisione del Cod. pen. Nella concorrenza di un delitto o di una trasgressione di polizia con un traviamiento di polizia saranno di norma le govern. Notif. 24 novembre 1820 e 26 aprile 1822 (i §§ 28 Cod. pen. P. I e 393 P. II. non sono applicabili che nel caso di più titoli d'imputazione formanti il soggetto di una sola inquisizione, giammai a quello di condanna con due successive sentenze per titolo di un delitto e per un altro di grave trasgressione); e per analogia tratta dalle medesime quando il traviamiento di polizia concorra con una grave trasgressione di polizia e formi l'oggetto della procedura d'inquisizione, dovrà applicarsi il disposto del § 393 P. II. del Cod. pen.

III. Disposizioni speciali francesi, desunte dal Commento di Troplong sul prestito e combinate con quelle del Cod. civ. austriaco.

1. Havvi usura nel prestito ad interesse quante volte questo sorpassi i limiti nei quali il legislatore circoscrisse la ragione degli annuali interessi.

Il nostro legislatore ha sancito in proposito il 5 per 100 nei mutui con pegno ed il 6 per 100 in quelli senza pegno. Se oltre i patti relativi al luogo e tempo del pagamento del capitale e degl'interessi, il mutuante si è stipulato, sotto qualunque forma e denominazione, altre prestazioni accessorie, o si è stipulato per sé od altri dei vantaggi accessori, gli uni e gli altri sono invalidi, in quanto considerato il tutto siasi oltrepassata la misura dei leciti interessi convenzionali (§§ 994 e 996 Cod. civ.).

Quest' eccesso d'interessi leciti costituirà quindi un fatto di usura, come pure il prendere interessi sopra interessi non dovuti da due o più anni; il pattuire e l'accettare interessi anticipati per oltre sei mesi; il convenire un mutuo di obbligazioni pubbliche per modo, che la restituzione non si faccia con obbligazioni pubbliche del tutto eguali a quelle, che furono mutuate od in una quantità di denaro sonante uguale al valore, che l'obbligazione data aveva all'epoca del mutuo; il dare a mutuo un chirografo privato o merci e lo stipulare in genere espressamente o tacitamente più di quello, che si ha dato sia in quantità sia in qualità, in quanto ciò ecceda l'interesse lecito convenzionale; essendo tutti questi patti per legge espressa inibiti (§§ 990, 991, 993, 997 e 998), come eccedenti l'interesse legittimo, e quindi come usura. Per l'ugual ragione lo sono tutte le condizioni e tutti i patti accessori contrarii alla natura del contratto di pegno e di mutuo; in ispecie, che spirato il termine del pagamento la cosa data passi

in proprietà del creditore, che possa questi a suo arbitrio o per un prezzo già in prevenzione stabilito alienarla o ritenersela per sé, che il debitore non possa giammai riscuotere il pegno od obbligare a favore di nessun altro la cosa immobile, o che il creditore non possa, quando è venuto il giorno d'essere soddisfatto domandare la vendita del pegno (§ 1371). Il Codice di commercio agli art. 83 e 94 ammette però alcune eccezioni a favore dei commissionarj per le anticipazioni da loro fatte sulle mercanzie loro spedite da una ad altra piazza. Lo è infine il patto, in di cui forza spettar debba al creditore l'usufrutto della cosa data in pegno, proibito per le nostre leggi (§ 1372).

2. Si applicherà la legge sul mutuo anche ai prestiti di cose fungibili ed alle costituzioni di rendita, essendo queste soltanto maniere diverse di frarre un interesse annuale da un capitale in danaro.

3. Non lo sarà invece il prestito di derrate sia per la sua natura aleatoria, sia perchè la legge francese del 3 settembre 1807, che determina la misura dell'interesse legittimo, e così pure la nostra non parlano che della ragione dell'interesse rispetto al danaro.

4. L'usura può nascondersi in ogni contratto mascherato, sia anche di società o di donazione, quando è imposto da un uomo che detta la legge: *debitor servus est foenerator, egestas excludit voluntarium*. Il divieto delle usure comprende non solo ciò, che il prestatore esige in danaro a titolo di ricompensa, ma ancora i servigi apprezzabili, che sono una condizione aggravante del contratto.

5. Lo sconto, con cui si anticipa in contanti l'ammontare di una cambiale a scadenza colla deduzione di una somma proporzionata alla perdita della carta in confronto del danaro od al tempo scadibile, non è identico coll'interesse, poichè è aleatorio; si compra per rivendere e speculare e non si presta. Ciò si avverta bene, poichè avanti pochi anni si condannò per usura a Trieste una rispettabile Ditta, che scontata la cambiale al debitore da lui ricevete ne pagherò, che comprendeva l'antieriore capitale e lo sconto. Non vi sarà usura nel cambio, con cui pagando p. e. a Parigi la somma, che il riscuotitore altrimenti dovrebbe attendere a Strasburgo, si esige un emolumento per le spese di distanza, trasmissione, corrispondenza, tenuta di scritture e libri. Ma se l'operazione anzichè essere di banco o di cambio, fosse un prestito semplice, in tal caso la percezione di una provvigione al di là dell'interesse legale involverebbe un'usura; lo sarà anche in affari di banca la percezione di una provvigione più alta della stabilità del corso ordinario della località.

6. Non vi è usura nelle cessioni comuni, correndo il cessionario un rischio, e neppure nella rendita vitalizia e negli altri contratti aleatorii.

IV. *Abitudinario usurajo* sarà chi esercitò usura più volte, in diversi tempi ed inverso diverse persone, senzachè oltreciò occorra, che sia stato anche condannato (D. di C.).

Haavi *scroccheria* (*escroquerie*), quando si ottiene qualche cosa da taluno a mezzo di una furberia (Alberli: dizionario francese): è sinonima di carpire, di truffare, di baratteria. *Barattiere*: secondo la Crusca chiamavasi chi rivende cose di poco pregio, ed ora lo è l'uomo vile e di mala vita, che vive di giuoco e di illeciti guadagni: anche questo significato di barattiere farà meglio comprendere quello di scroccheria, che ha in sé del francesismo.

Anche in antecedenza a tale decisione di Cassazione, e propriamente colla Circolare governativa ven. 9 ottobre 1852 N.º 40559, inerendo a Sovrana Risoluzione comunicata coll'aul. D.º 12 ottobre 1852 N.º 25264 si aveva sancito, che per procedere penalmente a titolo di usura non è necessaria una previa sentenza del Tribunale civile; che dichiarj usurario il contratto. Quest' estremo ugualmente, che quello dell' *abitudine punibile*, può

desumersi anche senza la dichiarazione dell'Autorità giudiziaria civile nelle solite forme inquisitoriali, ritenuto sempre, che qualora tale sentenza sussistesse si avrebbe già da sè la prova legale della colpa. Quindi inapplicabile si è per noi il D.º 3 febbraio 1809 della Cassazione di Parigi: che per introdurre l'azione di usura deve questa risultare da molti giudizi pronunciati dal foro civile contro l'imputato, a motivo che si può soltanto per questa serie di giudizi stabilire contro di lui l'abitudine all'usura e che altrimenti il giudicato penale si convertirebbe in una sentenza civile sulla validità dei contratti usurarii. Anzi da tale massima apparisce nel giudicato 28 aprile 1833 (Eco dei Trib. Vol. V. p. 211) essersi la Cassazione di Parigi diparlita, inquantochè ritenne l'abitudine all'usura a carico di colui, che constava dall'istruttoria e non per precedenti sentenze sia in foro civile sia in foro penale aver esercitata l'usura per 13 anni, col percepire sulle somme mutate un interesse eccedente il legale, ancorchè lo avesse rivestito del nome di sconto o provvigione e delle apparenze cambiarie. Morin nel suo *Répertoire criminel* Parigi 1834 alla voce « abitudine » così si esprime per la *speciale abitudine dell'usura*: questa può risultare da più mutui usuratizii palliati, dai quali il giudice induce l'abitudine colpevole (Cass. 4 agosto 1820); da mutui usuratizii fatti a due persone, specialmente se palliati, benchè il mutuante fosse baachiere (Cass. 24 dicembre 1823); da mutui successivamente fatti ad una stessa persona, quando ciascuno di essi è affetto da usura, in modo che v'abbia concorso di fatti costituenti l'abitudine (Cass. 4 marzo 1826); da mutui ad un interesse eccessivo, fatti a più riprese come operazioni distinte (Bordeaux 28 agosto 1830); da operazioni di sconto, pallianti percezioni d'interessi usuratici (Cass. 4 aprile, 26 agosto e 24 dicembre 1823); da percezioni reiterate d'interessi usuratici, con combinazioni pallianti l'usura abituale (Parigi 24 aprile 1826, Cass. 15 aprile e 23 giugno 1826). L'abitudine può anche riscontrarsi non solo nei mutui usuratici distintamente fatti ad uno stesso individuo, ma anche nella successione di due fatti, di cui è doppiamente vittima, l'uno risultante da un prestito usuratico, l'altro dal rinnovamento dello stesso prestito, a condizioni, che aumentano il pregiudizio per via di accrescimento o di prolungazione (Rennes 17 febbraio 1826, Cass. 15 aprile e 5 giugno 1826, Parigi 3 luglio 1826).

Il prof. Ortolan nei suoi *Éléments de droit pénal* Parigi 1833 opportunamente osserva, che sebbene, riscuotendo ad ogni scadenza gl'interessi usuratici stipulati, si aggiungano al primo nuovi atti, ciascuno dei quali sarebbe da sè sufficiente a costituire un fatto di usura, tuttavia siccome si connettono tutti col contratto primitivo, di cui non sono che l'esecuzione e sono quindi uniti tutti dall'unità di concepimento e di scopo, così si ha un fatto di usura unico e continuo (non continuità fisica ma continuità morale). Ma se il creditore rinnova il mutuo col suo debitore alle stesse condizioni oppure gli fa un secondo mutuo a condizioni usuratiche, avremo una pluralità di atti distinti l'uno dall'altro ed in specie dal primo e quindi può riscontrarsi in essi e per essi il delitto di usura abitudinaria.

Colla legge francese poi 19 dicembre 1830, mantenuta ferma la necessità dell'abitudine per costituire il delitto (art. 2), si ritenne, che per la recidiva basta un solo fatto nuovo di usura, se questo nuovo fatto sopravvenne nei cinque anni della prima condanna (art. 3).

Relativamente all'abitudine ed alla recidiva, occorrerà che una relazione di malvagia inclinazione fra l'uno e l'altro fatto non sia esclusa dal lungo tempo decorso di mezzo fra loro. Sono censurati i codici francese e sardo (art. 56 e 123), perchè considerano recidivo colui, che dopo essere stato condannato con sentenza divenuta irrevocabile commette un altro reato, benchè sia decorso un trentennio fra questo ed i precedenti. Il Cod. toscano (art. 82) ed il progetto annoverese (Scheurlen. Scritti Germanici vol. II. p.

107) sono invece totali, perchè fissarono un termine, entro il quale deve essersi verificato il nuovo reato, onde questo venga considerato come una ripetizione (recidiva) col precedente. Sebbene contro le condanne pel Codice austriaco non si dia prescrizione (vedi la nota 2 alla pagina 169 della 1.<sup>a</sup> parte) a differenza del Codice badese (§ 194-196), pure è nell'essenza dei concetti di « *ahiludine* » e « *recidiva* », che non si possa stabilirle a carico d'alcuno per effetto di lontane e dimenticate condanne, di cui nessuno farebbe conto, se i registri d'archivio non le facessero rivivere.

V. L'usura si prova anche con semplici presunzioni per sè chiare, le quali escludono ogni certezza morale in contrario. Tali presunzioni sono in via d'esempio gl'indizii legali del § 139 let. d Reg. di p. p.

VI. Si prenderanno infine per norma ausiliaria le leggi e declaratorie, vigenti negli altri domini in forza della Patente imperiale 2 dicembre 1803 sull'usura.

VII. Il delitto di usura, *prescrivibile* in tre anni secondo la legge francese, lo è per la nostra in tre mesi, sei mesi ad un anno, a seconda della multa, che vi andrebbe inflitta (§ 332 Cod. pen.). *Il tempo di questa prescrizione non incomincerà a decorrere che a contare dall'ultimo fatto d'usura; imperciocchè quando un delitto non esiste se non per la riunione di più fatti, i quali formano così un elemento morale e complesso, la prescrizione non è applicabile se non a questo elemento morale e complesso e non separatamente a ciascuno o ad alcuno dei fatti, la cui riunione sola fa il delitto. Ne consegue, che non si può attendere alla data dei diversi fatti e dei diversi mutui per abbandonare quelli, che sarebbero separati dai fatti posteriori per un intervallo di oltre un anno, termine maggiore della prescrizione; altrimenti la prescrizione sarebbe applicabile non al delitto, ma isolatamente ai diversi fatti suscettivi di costituire l'abitudine d'usura.* (Cass. 13 giugno e 4 agosto 1820, 29 maggio 1824, 25 luglio e 31 dicembre 1825, 25 febbraio e 3 giugno 1826, 21 ottobre 1841, 29 gennaio 1842 e 27 dicembre 1845). Questa dottrina per attestazione delle succitate decisioni e di Morin (Répertoire criminel) prevalse a quella, che applicando i principii ordinarii, per quali il delitto, che fu consumato colla reiterazione del primo fatto usuratorio, dovrebbe essere prescrivibile a datare da quel momento per mancanza di avviamento dell'azione penale entro l'anno dal secondo fatto, cosicchè sopravvenendo nuovi mutui usuratici, ciascuno costituirebbe un delitto nuovo la cui repressione dovrebbe aver luogo senza riguardo ai fatti prescritti.

### C

*Nel Regno d'Ungheria, di Croazia, di Schiavonia, nella Voivodia Serba e nel Banato di Temes si considera l'usura sotto il punto civile, non facendone parola le collezioni più complete di diritto penale ungherese (Vuchelich: Institutiones juris criminalis hungarici, Budaë 1819 e Szlemenits: Elementa juris hungarici judicarii criminalis, Posonii 1827). Sussistono però parecchie disposizioni, le quali dichiarano usura il percepire un interesse superiore al 6 per 100, il patto di dover restituire un capitale maggiore del ricevuto, ed infine la domanda di lavori manuali o di frutti, fatta ai contadini, in una misura, che eccede l'interesse legale, e prescrivono al giudice (come fa la Patente succitata 25 febbraio 1791) di applicare ai colpevoli una multa o l'arresto secondo le circostanze e secondochè ei riterrà conveniente.*

### D

*Nel Distretto di Hermannstadt del Gran Principato di Transilvania sono in vigore ugualmente parecchie disposizioni, le quali contemplan l'u-*

sura sotto il rapporto civile: e cominano ai mutui perunitarii, nei quali si pattuisce un interesse eccedente il 6 per 100, ed agli altri mutui nei quali si pattuisce quello superiore al 10 per 100, la perdita del capitale non che dell'interesse.

## III.

## LEGGI SUL PORTO D'ARMI.

## A

*La Patente Imperiale* 24 ottobre 1832  
obbligatoria dal 1. gennaio 1833 per tutti i domini ad eccezione della Contea Principesca del Tirolo e Vorarlberg, del Regno Lombardo-Veneto e dei Confini militari, con cui si danno disposizioni sulla fabbricazione, sul commercio e sul possesso d'armi ed oggetti di munizione e sul porto delle armi.

Noi FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO ecc. ecc.

All'oggetto d'impedire efficacemente ogni abuso di armi ed oggetti di munizione, Ci siamo indotti, sentiti i Nostri Ministri ed il Nostro Consiglio dell'Impero, ad ordinare che in tutta l'estensione dell'Impero, ad eccezione del Regno Lombardo-Veneto, della contea principesca del Tirolo e Vorarlberg (pei quali paesi in parte già sussistono, in parte verranno emanate, in seguito disposizioni speciali di legge a questo proposito), e dei Confini militari, entrino in vigore col primo gennaio 1833 le prescrizioni seguenti:

## CAPO I.

*Della fabbrica e del commercio di armi ed oggetti di munizione.*

## § 1.

Le disposizioni di questa Patente si riferiscono in parte ad armi e munizioni, delle quali sono proibiti di regola la fabbricazione, il possesso, l'uso ed il commercio, ed in parte a quelle che possono essere fabbricate, messe in commercio, possedute ed usate, colle limitazioni qui sotto esposte.

## § 2.

Si dichiarano armi proibite:

I pugnali, stiletti e coltelli molati in forma concava ad uso stiletto, le spade a tre tagli, i tromboni, le terzette al di sotto della misura di 7 pollici viennesi, compreso il calcio e la canna, gli schioppi a vento d'ogni sorta, le granate a mano di vetro, i petardi e razzi incendiarii, finalmente tutte le armi nascoste di qualsiasi specie atte ad insidiosi attacchi, p. e. fucili a bastone, bastoni con istocchi, e simili.

Come armi proibite debbono considerarsi anche tutti quegli stromenti, la cui forma originaria e naturale appare alterata a disegno, per poter con esse ferire più gravemente, come pure in generale, qualsiasi sfromento nascosto, atto ad attacchi insidiosi, che per la sua qualità non è destinato all'esercizio di un'arte o mestiere, nè ad uso domestico.

Le armi a fuoco le quali si svitano, non sono per ciò solo fra le armi proibite di questo § (D. di C.).

## § 3.

Si dichiarano munizione proibita il cotone fulminante e simili materie esplodenti.

## § 4.

Di regola nessuno, ad eccezione degl' industriali e commercianti, autorizzati alla vendita d' armi od oggetti di munizione; ha diritto di fabbricare armi o munizione di qualsivoglia specie, neppure per uso proprio, o di farne vendita per mestiere.

Le armi e gli oggetti di munizione proibiti non possono peraltro fabbricarsi od alienarsi neppure da simili industriali e commercianti autorizzati (§ 11), fuorchè quando ne abbiano avuto speciale licenza.

## § 5.

Questa licenza debb' essere chiesta al Dicastero politico del Dominio, il quale la concederà soltanto in via di eccezione, per motivi degni di riguardo, dopo aver interpellato l' I. R. Autorità di sicurezza, e determinerà esattamente la specie e l' estensione della fabbricazione e del commercio.

## § 6.

La fabbricazione di oggetti di munizione permessi ed anche proibiti può avvenire in via d' eccezione nei laboratori chimici dei pubblici stabilimenti d' istruzione, ma anche in questi nelle sole quantità necessarie per iscopi scientifici.

Del pari si permette a chiunque è abilitato al porto di un' arma da fuoco, di prepararsi da sé la carica di piombo.

## § 7.

Gli industriali e commercianti, autorizzati alla fabbricazione ed al commercio di armi od oggetti da munizione, se ne possono occupare soltanto nelle loro officine e negozi. Essi incorrono quindi in pena per ogni fabbricazione o spaccio di armi od oggetti di munizione fatti fuori di questi locali, od altrimenti di nascosto, e per ogni occultazione delle loro provviste di simil genere all' Autorità, che li eccita a farne la notifica.

Gli industriali e commercianti, i quali tengono un deposito di armi e di munizione per l' esercizio del loro mestiere, hanno l' obbligo di consegnare all' Autorità di polizia od a quella diversa I. R. Autorità che è incaricata della sicurezza locale una esatta descrizione ed indicazione di tutti i locali, da loro usati nel detto esercizio. Quest' Autorità è sempre autorizzata a praticarvi una visita, onde assicurarsi della quantità e qualità delle armi e della munizione ivi custodita (§ 2 dell' Ord. Minist. 29 gennaio 1835 N.º 16)

## CAPO II.

*Del possesso di armi ed oggetti di munizione.*

## § 8.

Il possesso d'armi o munizioni proibite è permesso di regola soltanto a chi ne ha ottenuta una speciale licenza per iscritto.

## § 9.

La licenza pel possesso di un'arma o munizione proibita può essere chiesta al Dicastero politico del Dominio, quando si adducano motivi degni di riguardo che ne giustifichino il bisogno.

La chiesta licenza verrà concessa per iscritto, quando nulla vi osti, dopo interpellata l'i. r. Autorità di sicurezza, ed a richiesta vi si unirà anche una speciale licenza per la relativa compra, da chi ne fa smercio.

## § 10.

In particolare, una siffatta licenza può accordarsi ad armaiuoli autorizzati, per la compra e vendita, ed a singole persone pel possesso, anche nel caso che si tratti di armi proibite vecchie o fuori d'uso, che hanno soltanto un valore storico, artistico o di speciale affezione.

## § 11.

La licenza della fabbricazione e della vendita di armi e munizioni proibite, concessa ad industriali o commercianti, comprende anche la licenza di possedere tali oggetti, e del pari coll'autorizzazione impartita a laboratori chimici ed a pubblici stabilimenti d'istruzione si accorda loro anche il legittimo possesso degli oggetti di munizione che vi sono indicati. Così pure coloro che sono abilitati all'esercizio di un'arte o professione, per la quale abbisognano di stromenti, aventi le qualità di armi proibite, oppure di munizione proibita, non hanno d'uopo di una speciale licenza pel possesso di tali oggetti. Questi, peraltro, sono sempre da custodirsi esclusivamente nei locali d'esercizio a ciò destinati.

Il possesso tuttavia di siffatte armi e munizioni può concedersi ed aver luogo soltanto in numero e quantità tale che corrisponda alle circostanze del possessore, ed escluda ogni fondato sospetto d'abuso.

Gl'industriali e commercianti, muniti di licenza per la vendita di armi e munizioni proibite, debbono tenere un registro sopra tale vendita, ed annotarvi esattamente le persone alle quali, ed il tempo in cui furono vendute siffatte armi e munizioni, ed anche il permesso, dietro l'esibizione del quale, può solo farsi la vendita.

Qui ripetesi l'osservazione fatta al § 7.

## § 12.

Il possesso di armi ed oggetti di munizione, diversi da quelli designati al § 2 come proibiti, è bensì concesso alle persone, cui non è vietato espressamente per legge o dall' Autorità, ma nessuno può possedere armi od oggetti di munizione anche permessi, in modo non corrispondente alle sue circostanze, che dia luogo a fondato sospetto d' abuso. Chi possiede tali armi ed oggetti di munizione in quantità eccedente il suo bisogno personale, dee farne notifica al Dicastero politico del Dominio, il quale disporrà in proposito come trova opportuno.

Il possesso di munizione militare è lecito a quei soli che vi sono abilitati pel loro servizio, o ne hanno ottenuta una speciale licenza, in via d' eccezione.

Le persone e le Comuni, le quali per una trasgressione di caccia o per un altro abuso vennero private delle armi da una speciale disposizione dell' Autorità politica, sono inabilite in base a questo § a possedere armi, sino a tanto, che quella disposizione non viene revocata dall' Autorità politica (§ 3 dell' Ord. Minist. 29 gennaio 1853, N.º 16).

Fra gli oggetti di munizione essendo anche le capsule fulminanti, verranno riguardo alla loro fabbricazione, commercio, possesso e vendita le determinazioni della Patente sul porto d' armi (Notif. della Luogotenenza dell' Austria Inferiore 27 aprile 1853 N.º 127 Bollettino provinciale).

Anche il possesso di soli due schioppi può riguardo a taluno presentarsi, come un possesso d' armi in modo (qualità) non corrispondente alle circostanze, quando cioè non sia corrispondente al di lui stato (D. di C.).

## § 13.

Gli industriali e commercianti si fanno pure rei in particolare di un' azione punibile:

a) coll' alienare armi o munizioni proibite, dandole ad alcuno che non produca la licenza di compra, la quale dovrà da loro essere conservata (§ 9);

b) coll' omettere di notificare immediatamente all' Autorità locale di sicurezza simili oggetti proibiti, che fossero loro portati o mandati per la vendita, spedizione, o per qualsiasi altro scopo, senz'chè si produca la licenza di possederli, e coll' omettere di trattenere le armi o gli oggetti di munizione proibiti, quando fosse possibile, fino a che ne sia ordinata l' ulteriore disposizione.

## CAPO III.

*Del porto d' armi.*

## § 14.

L' autorizzazione e licenza di posseder armi non comprende l' autorizzazione o licenza di portarle.

Per ciò che riguarda l' i. r. militare, l' autorizzazione di possedere e portar armi è determinata dai regolamenti militari.

Per le altre persone è necessaria, di regola, una speciale licenza al porto d'armi.

I. La disposizione qui accennata, è l'Ord. del Ministero della guerra 2 aprile 1853 N.º 63, che è del tenore: le persone addette allo stato militare non soggiacciono relativamente al possesso ed al porto d'armi private ad alcuna restrizione; gli ufficiali pensionati o che hanno lasciato il servizio, qualora non portino uniforme, debbono premunirsi di un porto d'armi da rilasciarsi dal Comando di piazza in forma di una licenza al porto d'armi, nella quale s'indicherà il loro carattere d'ufficiale. Le spedizioni di armi in numero non maggiore di sei capi ad un militare possono fare senz'altro occorra alcun permesso; ma una maggiore spedizione dovrà venir coperta da un certificato dell'Autorità militare. Gli impiegati militari, che vestono il carattere di ufficiale hanno ugualmente, che questo, un illimitato diritto a possedere e portar armi: non avendo un tal carattere, loro incumbere di fornirsi di una licenza d'armi, da rilasciarsi a mezzo dell'Autorità militare (Ord. del Supremo Comando d'armata 26 dicembre 1853 N.º 3).

II. Le disposizioni di legge, concernenti il porto d'armi valgono anche per il trasporto d'armi da un luogo ad un altro: per cui tutte le spedizioni d'armi nell'interno della monarchia devono esser coperte da una regolare licenza al porto d'armi, e nessun carradore od impresa di trasporto può senza quella accettarne la spedizione; si permettono però senza tale licenza le spedizioni di quantità minori e propriamente non maggiori di sei capi. Nelle licenze, che coprono una spedizione d'armi, si esprimerà lo scopo ed il luogo di destinazione delle armi, non che il termine conveniente, entro cui deve farsi il loro trasporto. Facendosi una spedizione all'estero, si rispedirà la licenza dall'ufficio doganale del confine col certificato sulla verificata esportazione all'Autorità, che l'ha rilasciata (§ 5-9 dell'Ord. Minist. 29 gennaio 1853 N.º 16).

#### §. 15.

In via d'eccezione sono autorizzati a portar armi, senza una speciale licenza:

a) Tutti coloro, che per effetto del loro servizio o carattere, hanno il diritto o l'obbligo di portar armi, ma quelle sole, che appartengono al prescritto armamento o vestiario d'ufficio;

b) coloro la cui industria od occupazione rende necessario l'uso di armi o di stromenti ad esse pareggiati anche fuori di casa, ma soltanto durante l'effettivo esercizio d'industria od occupazione;

c) quelle persone dello stato civile per le quali in singoli Dominii, secondo le consuetudini finora vigenti, le armi formano parte del costume nazionale colà usato, in quanto non siano state private di questo permesso in singoli casi, e solo per le armi appartenenti al costume nazionale;

d) la servitù privata, per la cui uniforme o livrea sono in uso armi, in quanto non siasi vietato ai singoli individui di portar armi, e soltanto come accessorio dell'uniforme in livrea;

e) i viaggiatori stranieri, che portano armi appartenenti al loro uniforme o costume nazionale, ed anche i loro servi, per ciò che concerne la livrea, colle sovraespresse limitazioni a, c e d; finalmente

f) i bersaglieri di una compagnia bene organizzata sussistente col-

l' approvazione dell' Autorità, allorchè intervengano al bersaglio, in quanto che il diritto delle armi non sia stato tolto a singoli individui.

## § 16.

Chi è abilitato a portar armi, ha pure il diritto di far recare le sue armi ed i suoi oggetti di munizione in determinati luoghi col mezzo della sua gente di servizio.

## § 17.

Chiunque non può far valere a suo favore alcuna delle eccezioni enumerate ai §§ 15 e 16, ottiene l'autorizzazione a portar armi soltanto col conseguimento di una licenza pel porto d' armi, la quale non può rilasciarsi che a persone scevre da sospetto.

## § 18.

La licenza del porto d' armi è da chiedersi alle Autorità che verranno a ciò in seguito designate in ciascun Dominio.

Le licenze per il porto d' armi si rilasceranno dalle Autorità circolari in conformità ad un relativo formulario ed in quella lingua del paese, nella quale si rilasciano nel rispettivo dominio le carte di viaggio (§ 1 e 4 dell' Ord. Minist. 29 gennaio 1883 N.º 16), e vi si innesterà la descrizione personale e la firma di quelli, a cui vengono rilasciate (Ord. Minist. 11 settembre 1884 N.º 230).

## § 19.

Le licenze del porto d' armi debbono rilasciarsi secondo un formulario che verrà prescritto. Esse valgono soltanto per quelle determinate armi, per quelle persone, quello scopo e quel tempo che vi sono indicati, e scorso quest' ultimo, debbono essere rinnovate. Tali licenze servono per legittimarsi anche fuori dei distretti amministrativi nei quali furono emesse. Ma se colui che possiede armi con una licenza tuttora valida, trasporta il domicilio in un altro distretto amministrativo, egli dovrà far vidimare la licenza dall' Autorità del nuovo distretto, che sarebbe competente a rilasciarla, entro sei settimane dalla seguita traslocazione, divenendo nulla la licenza in caso di omissione.

## § 20.

Le licenze pel porto d' armi si rilasceranno per tre anni od anche per determinati scopi (p. e. viaggi) a più breve tempo.

## § 21.

Per la licenza del porto d' armi non dee pagarsi alcuna tassa, fuori del bollo di 30 (renta) carantani.

Perdendosi una siffatta licenza, la parte può chiedere il rilascio di un duplicato.

## § 23.

Ai viaggiatori stranieri, muniti di legali ricapiti di viaggio, è permesso di portar seco le armi necessarie alla loro difesa personale, od anche quelle che appartengono al loro uniforme, costume nazionale, od alla livrea della loro servitù, oltre la corrispondente munizione, ma debbono esse indicarsi sul ricapito di viaggio dall' i. r. Autorità di sicurezza all' ingresso dei viaggiatori nei confini austriaci, qualora non vi si trovino già annotate.

## § 24.

Chi ha bisogno di una licenza per portar armi, la dee aver seco quando ne porta effettivamente, per potersi legittimare con essa all' occorrenza.

## § 25.

Venendo colto alcuno che porti armi in contravvenzione alla legge, o possenga bensì una licenza, ma non sia in grado di produrla, si dovrà nell' uno e nell' altro caso toglieglì tosto l' arma ed egli non potrà rifiutarsi alla consegna.

## § 26.

È proibito di cedere ad altri la licenza pel porto d' armi.

## § 27.

Chi si appropria un' altrui licenza pel porto d' armi, o se ne serve, commettendo una falsità, si fa reo di una violazione di questa legge, in quanto ciò non sia un mezzo per commettere un' azione punibile, soggetta a più grave sanzione.

## CAPO IV.

*Disposizioni penali.*

## § 28.

Chi, nel contravvenire a questa legge, si fa reo di alcuna delle azioni penali punibili, indicate ai §§ 335, 336 lett. f), 372, 431, 445 del Codice penale generale, dovrà essere trattato secondo le disposizioni del Codice stesso.

## § 29.

Ogni fabbricazione non autorizzata di armi, anche non proibite o di qualità sospetta, come pure di oggetti di munizione, è da punirsi

coll'arresto da 1 a 14 giorni; ogni commercio non autorizzato di armi ed oggetti di munizione, fra cui si comprendono anche gli affari di commissione e spedizione di tali oggetti, verrà punito coll'arresto da tre giorni ad un mese, ed anche colla confisca degli oggetti rinvenuti.

Le armi, state in confiscate in virtù di questa e delle altre determinazioni di legge sul porto d'armi, si alieneranno nel loro stato, oppure come ferro rotto ed altro, qualora sieno inservibili o debbansi in prima renderle tali in causa della loro pericolosità: il ricavato lo si impiegherà secondo il disposto del § 241 Cod. pen. (Ord. Minist. 11 settembre 1854 N.º 229: si conf. anche il § 46 della Patente sul porto d'armi).

## § 30.

Chi, senz' autorizzazione, fabbrica, commette, si procura, od aliena armi o munizioni in quantità non corrispondente alle sue circostanze, in modo da destare fondato sospetto di abuso, verrà punito con arresto da tre mesi ad un anno, oltre la confisca degli oggetti rinvenuti, in quanto non siasi con ciò reso colpevole di un reato soggetto a più grave sanzione.

## § 31.

Qualora colla fabbricazione o collo smercio di polvere non autorizzati, si fosse commessa o tentata una contravvenzione di finanza, oltre le suddette pene, si pronunceranno dalla competente Autorità anche quelle che sono specialmente comminate per tali contravvenzioni dalle vigenti norme.

## § 32.

Il possesso non autorizzato di armi e di oggetti di munizione verrà punito con multa da 10 a 100 fiorini, oppure con arresto da tre giorni ad un mese, oltre alla confisca delle armi e delle munizioni rinvenute. Verificandosi circostanze aggravanti potrà pronunciarsi una multa fino a 500 fiorini, o l'arresto sino a tre mesi.

## § 33.

Possedendo taluno armi ed oggetti di munizione, bensì permessi, ma in quantità eccessiva rapporto alle sue circostanze, che desti fondato sospetto di abuso, senza che abbia osservata la disposizione del § 12, verrà egli punito con arresto da tre mesi ad un anno, oltre la confisca degli oggetti rinvenuti, seppure non si verifichi un reato soggetto a più grave sanzione.

Onde sussista questa contravvenzione, non basta il possesso di armi in una quantità non corrispondente, ma il sospetto dell'abuso deve constare da altre circostanze oltre la quantità (D. di G.).

## § 34.

Gli industriali o commercianti che commettono le contravvenzioni indicate nei §§ 6, 11 e 13 verranno puniti secondo le disposizioni contenute nei §§ 28 al 33.

Se vi concorrono circostanze aggravanti di speciale importanza, si potrà ritirare ai colpevoli la licenza per l'esercizio della loro industria o commercio.

## § 35.

Gli industriali e commercianti, che omettono di tenere il registro prescritto al § 11, verranno puniti la prima volta con multa da 10 a 50 fiorini, e la seconda sino a 100 fiorini. In caso di recidiva, si pronuncerà la perdita della professione.

## § 36.

Chi porta armi senz' esservi autorizzato, e senza comprovata necessità della difesa da un imminente pericolo, verrà punito con multa da 5 a 15 fiorini o con arresto da uno a tre giorni, oltre la confisca dell'arma da lui portata senz'autorizzazione.

Una tale necessità sussiste quando per parte dell'Autorità politica si ordina la caccia contro animali feroci o si ordinano escursioni o pattuglie, assistite dalla cooperazione dei privati, per riguardi di sicurezza (§ 10 dell'Ord. Minist. 27 gennaio 1853 N.º 16).

## § 37.

Concorrendo per altro a tale reato (§ 36) circostanze aggravanti, si pronuncerà la pena della multa da dieci a cento fiorini, oppure dell'arresto da tre giorni a tre mesi. Si guarderà come una tale circostanza aggravante, specialmente quella di aver ceduto ad altri il porto d'armi, o di essersi prevalso di un porto di armi rilasciato ad altri.

## § 38.

In quanto la cessione di un porto di armi ad altri non debba trattarsi come circostanza aggravante nella punizione del porto di armi non autorizzato, la si punirà con multa da 10 a 100 fiorini, tanto in colui che ha ceduto ad altri il suo porto d'armi, quanto in colui che se lo è procurato.

## § 39.

Se taluno colto con un'arma è imputabile soltanto di non essersi giustificato secondo il prescritto del § 24, col porto di armi, ed in seguito lo produca, oppure, in caso di perdita, possa provare di averne posseduto uno che non sarebbe ancora scaduto, gli si restituirà l'arma toltagli (§ 25) verso pagamento di una multa da uno a cinque

fiorini da infliggersi dall' Autorità destinata a mantenere la pubblica sicurezza, senza che si faccia luogo a ricorso.

Non si fa luogo per altro all' applicazione di questa pena in caso di comprovato urgente bisogno (§ 36).

Si applicheranno alla prescrizione delle contravvenzioni contro il possesso d'armi le determinazioni del Codice penale (D. di C.): la prescrizione può peraltro interrompersi anche in forza di una investigazione attivata dall' Autorità politica (D. di C.).

§ 40.

Nei casi, in cui non si tratti che della semplice applicazione dei §§ 36 e 39 della presente legge riguardo al porto d'armi e nei quali non si verificano circostanze aggravanti, nè l'ommissione delle prescrizioni sul porto d'armi sia connessa con alcun altro reato rimesso alla decisione dei giudici, la procedura verrà fatta, e la pena legale inflitta dalle Autorità politiche distrettuali.

In tutti gli altri casi la procedura e la cognizione sulle pene da infliggersi alle azioni od omissioni con cui si contravviene a questa Patente è demandata alle Autorità giudiziarie destinate all' applicazione del Codice penale generale.

Trattandosi di sole contravvenzioni, spetteranno alla competenza dei Giudizii singoli (Distrettuali, Preture) (§ 9 del Reg. di proc. pen.).

CAP. V.

*Disposizioni generali.*

§ 41.

Chiunque incorre in una pena per contravvenzione a questa Patente, può essere privato del diritto di possedere o di portar armi.

§ 42.

Qualora la pubblica sicurezza lo esiga, le autorizzazioni al possesso od al porto delle armi, concesse di conformità a questa Patente, possono per ordine del Luogotenente essere assoggettate a restrizioni, od anche interamente sospese per qualche tempo o luogo, od anche rispetto a singoli individui, secondo il riconosciuto bisogno.

§ 43.

Quando una multa da infliggersi fosse per recare sensibile pregiudizio allo stato economico ed ai mezzi di sussistenza dell'individuo da condannarsi, o della sua famiglia, dovrà la stessa commutarsi in una proporzionata pena d'arresto per ogni cinque fiorini.

Le multe comminate in questa Patente saranno versate a vantaggio dei poveri, allo stabilimento dei poveri del luogo ove fu commessa la contravvenzione.

Venendo alcuno chiamato a responsabilità pel possesso o porto di armi ed oggetti di munizione proibiti, l' autorità dovrà sempre rilevare d' onde provengano questi oggetti, affine di potere assoggettare a pena anche il loro fabbricatore e diffonditore.

Le armi dichiarate cadute in confisca, ove non possano adoperarsi per iscopi militari o per pubbliche armerie, dovranno venderi, o come armi, oppure come rottami di ferro ed altro materiale nel caso che siano già inservibili, o debbano rendersi tali per la loro qualità pericolosa.

Del pari sono da venderi anche gli oggetti di munizione confiscati, quando non possano adoperarsi per iscopi militari o debbano essere distrutti, e del prezzo ricavato, nell' uno e nell' altro caso, si disporrà come delle multe. (§ 44.)

#### § 47.

La confisca delle armi e degli oggetti di munizione può essere commutata in una multa soltanto per motivi degni di molto riguardo, p. e., quando il reo ha un urgente bisogno di siffatti oggetti per la sua difesa o le sue occupazioni, e non è in grado di procurarsene altri con facilità, oppure quando non più si trovino gli oggetti da confiscarsi.

La multa è da commisurarsi in simili casi, con equo riguardo al valore dell' oggetto confiscato, fra due e cinquecento fiorini moneta di convenzione.

#### § 48.

Le Autorità di sicurezza, la gendarmeria, ed in generale tutti gli agenti destinati al mantenimento della pubblica sicurezza, tanto nelle città quanto nelle campagne, sono in ispecial modo obbligati di sorvegliare l' esatto adempimento di queste disposizioni, e di denunciare alla competente Autorità le azioni punibili che giungono a loro notizia.

#### § 49.

Il Luogotenente stabilirà in ogni Dominio un termine conveniente, entro il quale ognuno dovrà conformarsi alle norme di questa Patente.

I nostri Ministri dell' interno e della giustizia, d' intelligenza col capo del supremo Dicastero di polizia, sono incaricati dell' esecuzione di

questa Patente e della pubblicazione degli opportuni regolamenti d' esecuzione.

Dato nella Nostra imperiale capitale e residenza di Vienna, li venticinque ottobre dell' anno mille ottocento cinquantadue, quarto dei Nostri regni.

FRANCESCO GIUSEPPE *m. p.* (Bo. Si.)

Conte Buol-Schauenstein *m. p.*

Bach *m. p.* Kraus *m. p.*

Per ordine Sovrano:

Ransonnet *m. p.*

B.

Patente Imperiale 18 gennaio 1818.

obbligatoria per il Regno Lombardo Veneto e per il Tirolo Meridionale. (Contenuta nella Raccolta degli atti del Governo di Milano anno 1818 I.° vol. pag. 45; e vol. V. I.ª parte pag. 107 del Governo di Venezia; colla traduzione tedesca, nella Collezione provinciale tirolese delle leggi Vol. V. p. 725).

NOI FRANCESCO GIUSEPPE PRIMO ecc. ecc.

Avendo l' esperienza dimostrato quanto sia utile e necessario di ritenere in vigore nelle Provincie del Regno Lombardo-Veneto il divieto di possedere e tener armi di genere insidioso ed essendo nostra intenzione, che le diverse contravvenzioni a questo divieto sieno punite con pene egue e proporzionate, abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

I. È proibita la delazione d' ogni sorta di stiletto, pugnali, coltelli fermi in manico o da tasca con molla o senza, la cui lama non termini esattamente rotondata nelle forme, che vedonsi disegnate appiè della presente Determinazione. È pure vietata la delazione degli stocchi e stiletto nascosti nei bastoni, di ogni e qualunque arma da fuoco e in particolare dei così detti tromboni, pistoni snodati, pistole corte e terzette, come pure d' ogni arme carica a vento, come fucili a vento, ed in generale di ogni strumento nascosto ed insidioso atto a gravemente ferire sotto qualunque siasi forma e denominazione.

II. L' introdurre, il fabbricare, il vendere e generalmente il possedere le armi e gli stromenti indicati di sopra è del pari proibito.

Già il possesso di un' arma proibita costituisce il fatto punibile, nè occorre, che l' imputato sia stato colto, nell' immediato possesso, od uso della stessa od in flagrante, o che l' arma sia stata presso di lui rinvenuta oppure sia stata portata in giudizio (D. di C.).

III. Gli artefici, operaj ed altri, che per l' esercizio della loro arte o professione abbisognassero di taluno degli stromenti compresi nella

proibizione suespressa, non potranno portarli se non allorquando trovansi in attuale esercizio del loro mestiere o professione. I vetturali e carrettieri potranno nei loro viaggi portar seco i così detti passacorde. Saranno però obbligati di tenerli sempre rinchiusi a chiave nei repository dei carri o delle vetture e di non mettere mano, se non quando occorrerà di doverne far uso.

IV. L' Autorità politica potrà permettere la introduzione, la fabbricazione e la vendita dei coltelli ed altri stromenti necessari alle arti, ai mestieri ed agli usi domestici. Nell' accordare però una tale permissione dovrà aver riguardo alle qualità morali delle persone che domandano la licenza d' introdurli, di fabbricarli o di venderli, regolando le concessioni medesime in modo da prevenire possibilmente ogni abuso.

V. Soltanto ai viaggiatori forestieri è permesso di portar a propria difesa, viaggiando a cavallo, delle pistole attaccate all' arcione della sella, e viaggiando in carrozza di aver seco armi da fuoco.

VI. Eccettuati questi casi, è proibito di portare armi da fuoco e pistole senza la licenza delle regie Delegazioni.

Tale licenza non si accorderà se non a persone, le quali abbiano domicilio, sieno possidenti o esercitano qualche mestiere nel territorio dipendente dalla R. Delegazione. I ricorrenti dovranno inoltre in prova della loro buona condotta produrre un attestato dell' autorità locale e di due possidenti del luogo, ove sono domiciliati: Le licenze saranno sempre concesse gratuitamente e saranno valide da 3 a sei anni. Spirato questo termine potranno essere rinnovate sotto l' osservanza delle stesse cautele.

Le pistole, per le quali si concederà la licenza di delazione dovranno essere di lunghezza non minore di oncie sei milanesi.

Qualora per circostanze speciali e giustificate occorresse di concedere anche la permissione di portar pistole corte al di sotto della misura o terzette, dovrà ciò chiaramente essere espresso nella licenza.

Le nostre regie Delegazioni dovranno per altro far uso di tale facoltà con molta riserva e circospezione.

VII. La pena da infliggersi per la trasgressione del divieto menzionato ai §§ 1 e 2, ad eccezione di quello, che concerne le armi comuni da fuoco, per le quali si stabiliranno qui in appresso pene particolari, sarà l' arresto semplice o rigoroso da tre mesi fino a tre anni ed in ogni caso la confisca dell' arme proibita.

La qualità della pena in amendue questi gradi d' arresto è determinata dalle disposizioni contenute nei §§ 11 e 12 della II. P. del Cod. pen.

Tanto l' arresto semplice che il rigoroso possono essere esacerbati con digiuno e lavoro e questo con lavoro più grave ossia pubblico in conformità a quanto vien prescritto nei §§ 19 e 20 della II. P. del Cod. pen.

A persone d' illesa reputazione invece dell' arresto semplice potrà essere ingiunto l' arresto in casa; come prescrive il § 25 della II. P. del Cod. pen.

VIII. Nel determinare il grado dell' arresto e la durata della pena il giudice avrà riguardo alle circostanze aggravanti e mitiganti. Le une e le altre rilevansi

*a) dalla condizione della persona.*

L' età, che è prossima alla minorità, condotta irreprensibile, intervenuta seduzione sono motivi, che possono determinare alla diminuzione della durata della pena fra i limiti prescritti dalla legge. Ma individui sospetti, oziosi e quelli riconosciuti dalle autorità di Polizia come vagabondi sono sempre da punirsi con arresto rigoroso e con più lunga durata della pena, la quale ad arbitrio del giudice può essere determinata sino alla massima sua durata dei tre anni.

*b) dalla qualità dell' arma o sia dello stromento proibito.*

Quanto più pericolosa e quanto più segreta è l' arma o lo stromento, tanto più rigorosamente è da punirsi colui, presso il quale fu rinvenuta. In particolare dovrà sempre punirsi con arresto rigoroso di più lunga durata quello, presso di cui si troveranno stiletti, pugnali, stocchi, stili, nascosti nei bastoni, pistole corte, o terzette e pistoni snodati.

*b) dal tempo e dal luogo.*

In cui e dove taluno si rese colpevole di trasgressione alla legge; dalle quali circostanze si può dedurre, se sia seguita con maliziosa intenzione:

Se il trasgressore viene ritrovato di notte tempo od in luogo sospetto, è sempre da punirsi con arresto rigoroso. Concorrendo ambedue queste circostanze, s' ingiungerà proporzionatamente un termine più lungo di pena, la determinazione del quale sino alla più lunga durata dei tre anni è lasciata all' arbitrio del giudice.

*d) dalla replicata trasgressione.*

La quale specialmente dovrà sempre essere punita col 2. grado d' arresto e con più lunga durata di pena.

IX. La delazione delle armi comuni da fuoco senza previa permissione, è punita col carcere da uno a sei mesi, che potrà secondo le circostanze essere esacerbato.

X. Nell' infliggere la pena e nel determinare le circostanze aggravanti o mitiganti si riterrà per regola quanto trovasi prescritto nei §§ 7 e 8.

XI. Le R. Delegazioni trasmetteranno ogni mese alla Direzione generale di Polizia in Milano e Venezia la specifica delle licenze accordate di poter armi da fuoco.

Questa specifica conterrà l' indicazione del domicilio d' ogni individuo, che avrà ottenuta la detta licenza e così pure il nome dei due possidenti, che avranno appoggiata la di lui domanda.

XII. Sarà dovere particolare delle autorità di Polizia, di Gendar-

meria e delle altre guardie di pubblica sicurezza sì nelle città, che nelle campagne di vegliare sui contravventori a questa legge e di denunziarli all'autorità competente.

XIII. Le autorità, cui spetta la giurisdizione per le gravi trasgressioni politiche pronunzieranno, salvo ricorso, anche sulle denunce, che verranno fatte, dei contravventori di questa Legge.

XIV. Colla presente rimane derogato ai D.ti del cessato governo 21 novembre 1806 e 4 agosto 1810.

*Aggiunta del traduttore,*

I. Questa Sovrana Patente, sul cui chiaro contenuto non occorre di fare alcuna spiegazione, venne emanata da prima per il Regno Lombardo Veneto, ma poscia estesa al Tirolo meridionale colla Sovrana Risoluzione 13 luglio 1813 ed ai militari in permesso col Rescritto Imperiale 23 febbraio 1820.

Coll' Ord. Minist. 26 luglio 1850 N.º 307 si dichiararono le trasgressioni a questa Pat. per *delitto*, ma non venne adottata dal Regolamento di procedura penale 29 luglio 1853; quindi sottostanno ugualmente, che le violazioni della Patente 24 ottobre 1852 N.º 223, quali contravvenzioni, ai Giudizii non collegiali (Distrettuali, Preture).

Varranno dunque per le stesse tutte le norme fissate per la punizione dei delitti e delle contravvenzioni nel §§ 240-268 del Cod. pen., e si riterranno modificati di conformità gli art. 7-10 della surriferita Patente. Ma le particolari circostanze aggravanti contenute nell'art. 8, per le quali si accresce la misura della pena, rimarranno tuttavia in pieno vigore.

Il termine della prescrizione per le trasgressioni di questa Patente venne con D. aul. di canc. 22 gennaio 1854 fissato a tre mesi.

II. 1. *Notif. Gov. Lomb.* 21 gennaio 1820. — Gli individui colti in contravvenzione di caccia ed alla legge sul porto d'armi, devono tradursi prima alla finanza e quindi alla ricevitoria più vicina per la stessa della bolletta d'invenzione, indi alla pretura o giudicatura politica del distretto, nel quale seguì l'arresto.

2. *Ris. Sovrana* 25 febbraio 1820 (*Notif. Gov. Lomb.* 8 maggio dello). — Si estendono le disposizioni della Pat. 13 gennaio 1813 sul porto delle armi anche al militare in permesso dal sargente in giù e specialmente ai disertori ed alle persone di servizio degli individui militari. Le pene si applicano dalle Autorità militari colle discipline del D. aul. di canc. 23 marzo 1820.

3. *Notif. Gov. Ven.* 7 aprile 1830. — Al solo oggetto di scoprire il possesso d'armi proibite non potranno aver luogo perquisizioni domiciliari.

4. *D. aul. di canc.* 30 agosto 1830 — (*Notif. Gov. Lomb.* 6 novembre dello). — Sarà possessore d'armi proibite chi senza licenza continuerà nel possesso od a formare una collezione d'armi distinte del genere proibito. La licenza verrà concessa per quelle pregievoli per antichità e lavoro e non per la sola materia.

5. *Notif. Gov. Lomb.* 1. settembre 1832. — Anche ai dirigenti la pubblica forza è proibita la delazione d'armi o stromenti insidiosi e vietati, come stocchi nascosti, stili, ecc.

6. *A. D. aul. di canc.* (*Notif. Gov. Ven.* 8 agosto 1833). — La legge sul porto d'armi non è applicabile che ai contravventori colti in flagrante, cioè colle armi indosso oppure in casa, non già ad un possesso cessato.

III. B. Ma perchè più vi sia il delitto di delazione d'arma vietata, non occorre che il colpevole sia colto in flagrante e che sia rinvenuto il corpo del delitto. I Decreti della canc. aul. 12 luglio 1855 N.º 14325 e 24 luglio

1834 N.º 18940 (Notif. Gov. Lomb. 26 agosto 1834) il quale ultimo dichiarava non esistere alcuna contraddizione fra il surriferito D. aul. 12 luglio 1833 ed il D. aul. 23 agosto 1833 (Notif. Gov. Lomb. 17 settembre 1833), che rimetteva la questione, se per la condanna fosse necessario il rinvenimento del corpo del delitto, al giudice, mentre poteva accadere, che il possessore d'un' arma vietata colto in flagrante giugnese a rimuoverla nell' ultimo momento e che perciò vi fosse la sorpresa in flagranti senza il corpo del delitto, questi Decreti aul. di canc., ripetesi, non sono più applicabili dopo la *Sovrana Patente sulla prescrizione* pubblicata coll' aul. D. 9 gennaio 1834 (Notif. Gov. Lomb. 13 marzo 1834), per la quale la delazione d'armi si prescrive entro tre mesi, dachè se sussistesse, che fosse estinta per ciò solo, che il trasgressore non fu colto in flagranti, non occorrerebbe poi il termine di tre mesi per produrre tale estinzione, ed all' inverso, in un' inquisizione solo avviata entro tre mesi non può parlarsi di sorpresa in flagranti. Nè vale apporre che il D. aul. 24 luglio 1834 è posteriore alla sullodata Sovrana Risoluzione, imperciocchè non poteva avere in mira la cancelleria aulica riunita di render vane le disposizioni sovrane sulla prescrizione. Lo scopo dei Decreti aul. 12 luglio e 23 agosto 1833 era di ovviare all' inconveniente, tolto poscia dalla ridetta Sov. Ris., che per non essere contenuta nella Pat. imp. 18 gennaio 1818 alcuna disposizione sul possesso d'armi si procedesse per trasgressioni da lungo tempo commesse, ma venute tardi a cognizione dell' Autorità, in confronto di chi aveva detenuta l' arma per l' addietro e per le cui mani infrattanto passò. Del resto all' art. 2. della Pat. imp. 18 gennaio 1818 è vietato il *possesso in genere* di armi e stromenti, e quindi non si richiede anche la sorpresa in flagranti e l' apprendimento dell' arma proibita; nell' art. 8 *b, c e d* poi si commina una pena più rigorosa contro quello, presso il quale fu l' arma *rivenuta*, o che fu *colto* di notte od in luogo sospetto a differenza appunto dei casi più mitemente puniti per gli art. 1. e 2., in cui non fu rinvenuta l' arma, nè si colse il trasgressore in flagrante detenzione della stessa (Decis. della Corte di Cassazione 28 luglio 1851 N.º 4808, Eco dei Trib. N.º 121 e 122 Vol. II).

La stessa massima trovasi riportata alla parola nella successiva decisione 22 settembre 1851 (Eco dei Trib. N.º 136 Vol. II).

7. *D. aul. di canc.* 16 novembre 1833 (Notif. Gov. Lomb. 17 dicembre 1833). — Le armi proibite dalla Sov. Pat. 18 gennaio 1818 non possono legalmente possedere nè portare nè vendere. Gli strumenti necessari per le arti possono tanto possedersi che adoperarsi durante l' esercizio della professione. È del pari permesso per l' economia domestica l' uso o possesso degli stromenti da punta o da taglio, limitandosene la delazione al solo tempo proprio per l' uso domestico, laonde di tali strumenti, sebbene del genere dei proibiti, ne viene ammessa di necessità la fabbricazione e la vendita. Il semplice possesso delle armi comuni da fuoco non è soggetto a pena. La delazione di un coltello non terminato in punta, giusta il modello, a forma di semicerchio, cade sotto il divieto delle armi, valutata la maggiore o minore attitudine a ferire come circostanza aggravante o mitigante.

8. *D. aul. di canc.* 29 ottobre 1835 (Notif. Gov. Ven. 11 ottobre e Circolare 13 novembre 1835, non che Notif. Gov. Ven. 23 giugno 1836). — Non è assolutamente da infliggersi l' arresto rigoroso per il semplice possesso d' armi proibite.

9. *Notif. Gov. Lomb.* 2 ottobre 1840. — Per tutti gli effetti della Sov. Pat. 18 gennaio 1818 nel ritenere la lunghezza delle pistole si prenderà la misura, seguendo la curva del loro calcio.

10. *Ord. Minist.* 21 aprile 1834 N.º 98 (di conformità alla Sovrana Risoluzione 20 aprile detto) obbligatoria per il Regno Lombardo Veneto, colla quale si notificano alcune disposizioni suppletorie e modificazioni della Sovrana Patente 18 gennaio 1818 — § 1. La licenza necessaria secondo il §

e della Pat. 18 gennaio 1818, per portare fucili e pistole può concedersi in avvenire soltanto per la durata da 1-3 anni. Può limitarsi a tempo più breve e per la durata di certi usi, p. e. di un viaggio — § 2. La contravvenzione della delazione d'armi da fuoco senza permesso indicata nel § 9 della Pat. 18 gennaio 1818, sarà punita a termini del § 7 della stessa — § 3. Per possedere armi da fuoco si richiede parimenti il permesso dell'Autorità competente per rilasciare la licenza di portare tali armi, e chi le possedesse senza permesso sottostà alle pene del § 7 succitato. Ne sono esenti quelli, che avevano precedentemente il permesso dall'Autorità militare durante la sua durata — § 4. Il commercio d'armi, porti d'armi ed oggetti di munizione d'ogni sorta senza il relativo permesso e l'introduzione di tali oggetti per contrabbando, sarà punito con arresto rigoroso da sei mesi a cinque anni, oltretchè colla confisca degli oggetti ritrovati, in quanto che una tale azione non costituisca correità nel crimine di alto tradimento od un altro reato soggetto a più grave sanzione.

11. *Ord. della Luogotenenza Ven.* 8 maggio 1854 N.º 5179 (esecutivamente al § 4 della surriferita Ord. Minist.). — Per la fabbricazione e la vendita di armi, porti d'armi ed oggetti di munizione richiedesi uno speciale permesso dell'I. R. Delegazione Provinciale. Quella delle polveri va regolata dall'Ord. Minist. 31 marzo 1853 (Bollettino Prov. Puntata VII N.º 82). Resta poi inibito ai dispensieri di polveri di venderne a chi non è munito di licenza d'armi o di speciale permesso d'acquisto dell'I. R. Delegazione Provinciale.

12. *Ord. del Governo Generale Lomb. Ven.* 18 febbraio 1854 N.º 1724 relativa alla fabbricazione ed al commercio d'armi e di parti delle medesime: — § 1. La produzione ed il commercio d'armi e di parti loro si esercita dalle sole persone munite di concessione della Luogotenenza. Per l'importazione dell'armi dall'estero come pure per il transito loro nel Regno Lomb. Ven. occorre di caso in caso il permesso dell'I. R. Delegazione — § 2. La fabbricazione ed il deposito d'armi e loro parti può farsi solo nei locali di negozio regolarmente notificati all'Autorità di polizia del luogo. Altrimenti si considerano come apprese in traffico clandestino, ed i colpevoli saranno puniti a termini del § 4 della Ord. Minist. 21 aprile 1854 N.º 98 (Vedi al N.º 10) — § 3. Gli industriali e negozianti autorizzati terranno regolari giornali di smercio su tutto il movimento del commercio d'armi e loro parti, nei quali deve iscriversi giorno per giorno ogni acquisto, produzione o vendita, e quest'ultima dovrà essere confermata nel giornale dal compratore colla sua firma — § 4. La vendita d'armi da fuoco si effettuerà alle sole persone, che si legittimano colla licenza di porto d'armi e da caccia, e sarà da farne annotazione del numero e della data nel giornale di smercio — § 5. La vendita di armi bianche si effettuerà solo ai privati, che producono un certificato di polizia sulla loro identità, e che nulla osti relativamente al desiderato acquisto d'armi. A tale rilascio sono autorizzati in Milano e Venezia le Direzioni di polizia, nelle residenze delle Delegazioni Provinciali i Commissariati di Polizia e fuori di quelle residenze i Commissariati Distrettuali, e questi certificati si custodiranno gelosamente nel giornale di traffico — § 6. Gli ufficiali dell'I. R. Armata non abbisognano di giustificazione per comprar armi e basta la loro firma nel giornale: così, senza certificato può venderli l'arma di uniforme alle persone civili, che hanno diritto di portarla e come tali sono conosciute dall'industriale — § 7. Gli organi della pubblica sicurezza faranno visite periodiche ai luoghi di deposito — § 8. Spetta all'Autorità di polizia di limitare la qualità delle armi da tenersi dagli industriali: si depositerà il di più presso il militare od in altro luogo sicuro d'ufficio dai quali sarà permessa l'estrazione entro i limiti fissati dall'Autorità di polizia. L'industriale stesso è responsabile di questi limiti — § 9. Sui depositi fatti già per lo stato d'assedio — § 10.

La trasgressione delle norme contenute in questa Ordinanza sarà punita a sensi del § 4 dell'Ord. Minist. 21 aprile 1834 ed in caso di recidiva colla privazione del permesso politico, di cui al § 1.

Queste determinazioni entrarono in vigore col 1. aprile 1835.

#### IV.

### VIOLAZIONE DELL' ORDINANZA SUI TEATRI.

Le violazioni delle determinazioni, state emanate coll' Ordinanza del Ministero dell' interno 23 novembre 1830 N.º 484 pei teatri, vi venivano al § 3 dichiarate per *traviamenti*: col Rescritto poi del Ministero dell' Interno, della Giustizia e della guerra 21 dicembre 1831 N.º 260 vennero deman- date per la loro punizione a quell' Autorità di sicurezza, alla quale spettava la sorveglianza della rappresentazione, durante la quale si commise il tra- viamento, salvo di ricorrere al Luogotenente.

Sono quindi d' importanza per le giudicature penali la chiusa del § 8 ed il § 9, che suonano:

§ 8. Ogni violazione delle determinazioni di questa legge costituisce un traviamento punibile con una multa da 50 a 500 fior., e concorrendo circo- stanze aggravanti, coll' arresto sino a tre mesi, senza riguardo all' inquisizio- ne giudiziaria, a cui le rappresentazioni possono dar causa col loro con- tenuto.

Ritenuto, che pel § 3 nessun lavoro teatrale può porsi in scena senza il permesso del Luogotenente, si darà il caso di una rappresentazione, il cui soggetto sia punibile per il suo contenuto, solo quando segui senza l' ap- provazione del Luogotenente o contro l' espresso di lui divieto. Si giudi- cherà della punibilità del contenuto e sulla misura della pena colle norme date per crimini o delitti mediante stampati del Codice penale.

§ 9. Le singole deviazioni, contrarie alle leggi, dal testo stato appro- vato (estemporaneità) si puniranno dall' Autorità di sicurezza a misura della prava intenzione avuta dal colpevole e desumibile dal loro contenuto, colla multa disciplinare di fior. 5-50, in quanto non soggiacciono per la presente legge o per il Codice penale ad una pena più rigorosa.

Tali espressioni punibili, che si fanno da un attore, si puniranno più severamente nel riflesso, che vennero fatte in luogo pubblico.

#### V.

### FACCENDIERISMO.

Già con D. aul. 6 ottobre 1783, let. a N.º 197 e 16 ottobre 1792 let. b N.º 253 venne proibito il faccendierismo e prescritto alle Autorità giudiziarie di castigarlo mediante multa od arresto: prescrizioni queste, le quali vennero in seguito più volte e da ultimo col D. aul. 28 aprile 1836 N.º 8723 ripetute, senza determinare il concetto del faccendierismo, fissandolo l' ultimo D. aul. soltanto sotto l' aspetto d'alogli dal § 301 dell' attuale Cod. pen. Ma numerose decisioni della Suprema Corte determinano il seguente concetto del faccendierismo, quale *contravvenzione particolare*. Considerandosi per *faccendiere* ognuno, anche un impiegato, il quale senza essere stato autorizato dall' Autorità, concepisce scritti per più parti, scritti destinati a porre dinanzi gli occhi dei Giudizii o di altre pubbliche Autorità un qualunque

affare privato, chiede perciò una *ricompensa* (in danaro od in altri vantaggi e controprestazioni), e si fa di questo stendere atti un *mestiere* (un'occupazione, ancorchè non esclusiva, onde procacciarsi il vilto). Nè questo concetto vien meno, a motivo che lo scritto venne poscia firmato da un giurisperito. Non è pertanto faccendierismo il prestarsi in un *singolo* caso per un privato, quand'anche, chi ciò fa sia stato già condannato per faccendierismo. Un agente approvato può rendersi contabile di faccendierismo eccedendo nelle sue attribuzioni.

Si punirà il faccendierismo a sensi del combinato § 301 Cod. pen. e D. aul. 30 settembre 1806 N.º 787 coll'arresto sino ad un mese o con una multa corrispondente (1).

## VI.

## CONTRAVVENZIONI BOSCHIVE.

*Aggiunta del traduttore.*

*Decreto 27 maggio 1811 N.º 121 relativo all'Amministrazione, direzione, custodia e sorveglianza dei boschi del Regno Lomb. Ven.*

## TITOLO I.

Dei boschi dello Stato e di quelli dei comuni, ospizii e stabilimenti pubblici.

Art. 2. I boschi appartenenti ai comuni, ospizii ed altri stabilimenti pubblici sono sottoposti allo stesso regime dei boschi nazionali ed agli stessi agenti ne sarà affidata l'amministrazione la custodia e la sorveglianza.

## TITOLO II.

Delle guardie dei boschi dei comuni e stabilimenti pubblici.

## TITOLO III.

Del taglio dei boschi.

## TITOLO IV.

Delle servitù de' boschi.

Art. 32-34. I proprietari delle bestie ed i padri di famiglia sono responsabili civilmente delle pene inflitte ai pastori e custodi: ma

(1) *Ord. Minist.* 16 luglio 1855 N.º 12254 per tutti i domini fuori del Regno Lombardo Veneto e Confini militari. — Sebbene secondo il § 9 del Reg. di proc. pen. 29 luglio 1853 in collegamento coll'Ordinanza 3 aprile 1855 N.º 61 spetti all'Autorità politica l'inquisizione e la condanna di tutte le contravvenzioni di legge che nel Cod. pen. non sono indicate come azioni punibili o la cui inquisizione o condanna fu dietro speciali disposizioni demandata ad altra Autorità, tuttavia la condanna per faccendierismo, in quanto che viene esercitata presso le Autorità giudiziarie, venne a quest'ultima demandata mediante l'aul. D. 16 febbraio 1792 N.º 253, tuttora vigente, e giusta il quale il faccendierismo, il quale non contiene un'azione punibile dietro le norme del gen. Cod. pen., spetta pel mantenimento dell'ordine in via disciplinare mediante l'applicazione di una proporzionata multa od arresto al Giudizio, presso il quale il faccendiere immediatamente o mediatamente si è adoperato o dove venne presentato una scrittura od un documento da lui concepito. Ciò vale anche per l'Appello e la Suprema Corte di Giustizia nei casi che avvenissero presso le stesse, a meno che non ritenessero più opportuno il delegare all'effetto un Giudizio di I Istanza.

quelli che manderanno bestie ai pascoli nei boschi senza averne diritto saranno puniti colla confisca delle bestie e di tre lire di multa per ciascuna bestia.

Inoltre i pastori e custodi di dette bestie saranno condannati nella multa di 20 L. per la prima contravvenzione ed in caso di recidiva, nella pena del carcere per un tempo non minore di 15 giorni nè maggiore di tre mesi (art. 34).

Saranno dichiarati liberi pel pascolo i soli boschi abbastanza forti ed elevati da non poterne temer danno (art. 32). In nessun caso sarà permesso anche a chi ha diritto di pascolo di mandare o condurre al pascolo nei boschi demaniali, degli stabilimenti pubblici e dei comuni ed anche in quelli dei particolari bestie lanute, capre, agnelli e montoni (art. 33). I contravventori degli art. 32 e 33 sottostanno alle pene dell'art. 34.

#### TITOLO V.

Del regime cui saranno sottoposti i boschi dei particolari. Il proprietario, che contravviene all'opposizione fatta dall'autorità al dissodamento del bosco sarà condannato dal tribunale competente sopra richiesta del conservatore del circondario a rimettere un' eguale quantità di terreno a bosco non che ad una multa fra il 50.º ed il 20.º del valore del bosco estirpato (art. 37 e 38).

Il taglio dei boschi cedui è fissato di 7 in 7 anni almeno, riservando però 25 allievi per ciascuna tornatura e 20 nella vendita ordinaria degli alberi di alto fusto, di cui i proprietari disporranno a loro profitto dopo l'età di 40 anni nei boschi cedui e 120 per gli alberi di alto fusto. Il taglio lo faranno, come si fa nei boschi d'amministrazione regia (Vedi art. 27). Il tutto sotto pena di una multa fra 50 L. e 1000 L., oltre la confisca degli alberi tagliati in contravvenzione.

#### TITOLO VI.

Delle piantagioni delle strade nazionali e vicinali.

#### TITOLO VII.

Proibizioni diverse.

Art. 58. Chi osasse senza permissione del re estirpare boschi appartenenti allo Stato, ai comuni, agli stabilimenti pubblici o di quelli conosciuti nei dipartimenti ex veneti sotto la denominazione di boschi riservati, a chiunque questi ultimi appartengano, sarà punito col carcere non meno di tre mesi sino a due anni, oltre l'obbligo di dover rimettere il terreno a bosco nel più breve termine.

Art. 59. Chiunque nei suddetti boschi non autorizzato taglierà o farà perire alberi di qualunque età e natura sieno, sarà punito colla pena di L. 200 per ogni albero.

Se gli alberi sono di quelli servibili per la marina, la pena è di L. 300.

Art. 60. Tutti gli alberi marcati per servizio della marina, non so-

lo nei suddetti boschi, ma altresì nei boschi e fondi dei particolari, non potranno essere distratti dalla loro destinazione sotto la pena di L. 600 per ogni albero.

Art. 61. Non sarà frapposto ostacolo al passaggio dei legnami per la marina sulle riviere navigabili o fluitabili. Quando si presenteranno alle chiuse ed altri siti di passaggio insieme con legnami appartenenti a particolari, il passaggio sarà accordato di preferenza ai primi.

Art. 62. Nei boschi enunciati all' art. 58 chi taglia del ceduo senza licenza, svelle rami, sfronda o scorza alberi di qualunque età, ne cava la resina o trementina od in qualunque modo li danneggia, è punito colla pena di L. 100.

Chi taglia cespugli, raccoglie legna viva e morta, ghiande, pignoli, fa o sega erba, è punito colla pena di L. 50.

Art. 63. Sarà pure punito colla pena di L. 50 chiunque sarà trovato nei suddetti boschi con falci, scuri e simili e con mezzi di trasporto, ancorchè non sia colto nell'atto di commettere alcuna delle contravvenzioni, contemplate nel precedente art. Qualora il bosco sia traversato da strade aperte al pubblico od a particolare per servitù legittimamente acquistata, sarà considerato per contravventore chi sarà trovato coi suddetti stromenti o mezzi di trasporto fuori della strada retta.

Art. 64. Le contravvenzioni agli art. 58, 59, 62 e 63 commesse dopo il cadere o avanti il levare del sole o da recidivi, saranno punite col doppio delle multe rispettivamente prescritte.

Art. 65. Chi contravviene la 3.ª volta, oltre la pena come recidivo, sarà punito col carcere, tra 15 giorni e sei mesi, salvo il disposto dell' art. 58.

Art. 66. In tutti i casi di contravvenzione vi sarà inoltre la confisca degli stromenti da taglio e degli alberi in frode e dei mezzi di trasporto.

Art. 67. È proibito di far fuoco nei suddetti boschi fuori delle abitazioni ed in una distanza non maggiore di 500 metri, sotto pena di L. 100 per ogni contravvenzione.

I recidivi saranno puniti conformemente agli art. 64 e 65.

Art. 68. Non potranno farsi carbonaje nè stabilirsi fornaci di calce, fucine, fabbriche di vetri e cristalli ed altri edifici consimili in distanza dai boschi, di cui sopra, minore di due miglia italiane, se non previa licenza da accordarsi con speciale decisione del ministro delle finanze, sentita l' amministrazione sull' innocuità della licenza, e delle cautele, di cui dovrà essere accompagnata.

I contravventori sono puniti colla multa di L. 1000, oltre la demolizione dell' edificio.

Art. 69. Oltre agli edifici della natura di quelli indicati nell' art. precedente, che esistessero attualmente dentro il circondario delle due miglia, i proprietari dovranno aver ricorso entro tre mesi al conservatore per la conferma. Non ricorrendo, saranno obbligati a togliere l' edificio entro il termine, che verrà loro prefisso, venendo altrimenti

abbattuto dalla pubblica forza e multati dessi con L. 1000, come sopra. Qualora ricorrano e non ottengano la licenza saranno tenuti ad abbattere l'edificio salvo compenso a termine di ragione.

Art. 70. Chi nell'esercizio dei suoi diritti eccede i limiti, che gli competono della servitù di pascolo, di far legna e simili, sarà punito per la prima volta colla pena di L. 50 e di L. 100 se recidivo. La 3.<sup>a</sup> volta sarà punito colla pena di L. 200 ed inoltre sospeso dall'esercizio del diritto pel termine di un anno.

Art. 71. Sarà libero a qualunque particolare di far punire i delinquenti nei proprii boschi colle stesse riparazioni e multe sopra prescritte nei boschi dello Stato, dei comuni e degli stabilimenti pubblici.

Art. 72. Nel caso, che le trasgressioni ai regolamenti sui boschi sieno accompagnate da furto, violenze, attrupamento con delazione d'armi, incendio e simili circostanze aggravanti, si farà luogo all'applicazione delle disposizioni del Codice penale.

### TITOLO VIII.

#### Processura.

Decreto disciplinare sui boschi. 5 giugno 1811 N.º 131, con cui si fissano i doveri comuni ai conservatori, ispettori e sotto ispettori dei boschi (art. 7-83).

Si nota ciò soltanto, come interessante il ramo giudiziario, che il conservatore si metterà in corrispondenza coi regii procuratori presso i Tribunali, affine di farsi presentare con tutta esattezza lo stato dei processi verbali fatti contro i delinquenti, delle sentenze emanate e dell'esazione delle multe (art. 38).

1. *Ris. Sov.* 12 settembre 1819 (Notif. Gov. Lomb. 29 gennaio 1820). — Si devolve alle giudicature politiche l'applicazione delle multe e confische portate dall'art. 89 § 1 dei Decreti italiani 27 maggio 1811 e 5 giugno 1811 per la conservazione e prosperamento dei boschi. Alle preture foresi spetta l'applicazione delle pene delle vigenti leggi penali, qualora la contravvenzione boschiva contenga un delitto od una grave trasgressione politica: loro spetta anche il mantenere i rispettivi diritti di possesso, come di pascolo, far legna e simili, sin dove non contrastino alle politiche prescrizioni sulla conservazione dei boschi: onde non potranno altrimenti esercitarsi fuorchè nelle parti dalle amministrazioni assegnate nei boschi suscettibili ed abbastanza elevati, escluse in ogni caso dal pascolo le bestie lanute, le capre, gli agnelli ed i montoni.

2. *D. aut. di canc.* 7 gennaio 1832 (Notif. Lomb. 3 febbraio 1832). — L'Autorità politica decide nelle contravvenzioni boschive, quando non vi ha delitto o grave trasgressione (Ven. e Lomb. 21 giugno 1816 app., 15 luglio 1826 e 25 agosto 1831).

3. *Notif. Gov. Ven.* 18 gennaio 1853. — Il corpo di contravvenzione deve porsi a disposizione del proprietario tosto esaurito il bisogno del processo, colla diffida, che debba da lui ritirarsi fra 10 giorni, scorsi i quali si fa luogo all'asta per conto della parte. Gli animali inventzionati si pongono all'asta, quando fra 5 giorni non venga presentata corrispondente cauzione o deposito: il prezzo si consegna alla finanza od al ricevitore comunale, ed

emanata la sentenza si passa alla cassa erariale, salva l'azione civile al danneggiato.

4. *Notif. Gov. Ven.* 19 aprile 1853. — Anche i boschi di ragione privata sono soggetti alla sorveglianza politica, sebbene cadano sotto l'eccezione dell'art. 40 della legge 1811, cioè sieno aperti, d'estensione minore di due tornature, eccezione che compete di riconoscere alla sola amministrazione forestale.

5. *Notif.* 3 agosto 1853 del *Magist. Camer. Ven.* — Nei processi per contravvenzione boschiva devono le Autorità giudiziarie investigare se, vi concorra il furto.

6. *Notif.* 7 febb. 1859 del *Magist. Camer. Ven.* d'accordo col Governo. — Sulle norme dei Decreti aul. di canc. 11 gennaio e 13 febbraio 1853 dovranno le Preture comunicare all'Amministrazione camerale per esteso le sentenze proferite in oggetti forestali contro persone solventi, in estratto poi se colpiscono individui dichiarati miserabili.

7. *Notif. Gov. Lomb. e Ven.* 22 aprile 1859. — Si limita il divieto italico 27 maggio 1811 ai boschi sulle sommità o lungo i fiumi e torrenti.

8. *Circ. della Luogotenenza Lomb.* 15 marzo 1852. — Si ordina il sequestro del bestiame colto in un pascolo proibito dalla legge 27 maggio 1811 e l'applicazione dei §§ 15 e 16 della legge penale di finanza anche a queste contravvenzioni.

9. Essendo stato promosso il dubbio, se le contravvenzioni ai regolamenti sui boschi debbano essere punite giusta le disposizioni del Cod. pen. oppure a termini del D. 27 maggio 1811 il *Governo di Venezia* diramò la *Circolare* 15 luglio 1826 N.º 26555 del Tenore *ca.* Queste contravvenzioni ai regolamenti suddetti, che si trovano identicamente contemplate nel Codice dei delitti e delle gravi trasgressioni devono essere conosciute e punite secondo il disposto del Codice stesso; alle altre si applica il D. 27 maggio 1811.

Per conseguenza le pene stabilite da questo D. concernenti la tutela amministrativa dei boschi non possono essere applicate invece di quelle portate dal vigente Cod. pen. quando trattisi di furti identicamente dal detto Codice contemplati; il che è conforme all'art. 72 dello stesso Decreto. All'incontro le altre contravvenzioni disciplinari non possono essere considerate furti, p. e. quelle commesse dai comunisti nei boschi appartenenti al loro comune, sull'uso dei quali hanno un abituale diritto, salvo l'obbligo di ottenerne la licenza d'esercizio (art. 89 e 62 del D. 1811); mentre la mancanza di permesso li rende bensì contravventori al D. amministrativo ma non rei di furto; a meno che invece di servirsi della proprietà comunale per uso proprio, non ne facessero commercio contro i regolamenti e la consuetudine ».

In questo riguardo contiensi una chiara distinzione nelle decisioni 7 luglio 1855 N.º 6684 e 26 aprile 1854 N.º 4128 (Eco Vol. V N.º 592 e VI N.º 543), di Cassazione, colla prima delle quali si dichiarò non concorrere gli estremi di furto nella sottrazione del comunista dal bosco comunale costituente una proprietà del Comune, ma destinato all'uso od usufrutto dei singoli membri del Comune, sotto l'osservanza delle prescrizioni vigenti a tutela dei boschi, e colla seconda la si dichiarò invece furto rispetto al bosco, che è proprietà del Comune quale persona morale, e quindi cosa di altri anche per i singoli membri del Comune.

10. *Aul. D. del Sen. Lomb.-Ven.* 14 marzo 1852 N. 226 (App. Veneto 21 dello N.º 4164). « Il conoscere, se una contravvenzione boschiva sia accompagnata da elementi, che costituiscano il delitto di furto od altro spedita ai Tribunali competenti, i quali applicano nel caso speciale le disposizioni del Cod. pen. p. I, come spetta all'Autorità, cui è demandata la procedura per le gravi trasgressioni di polizia il conoscere, se la contravvenzione boschiva presenti gli estremi di una grave trasgressione di polizia

contemplata dalla P. II del Cod. pen. e l'applicarvi la relativa pena Nel caso, che non presentasse nè i caratteri del delitto nè quelli della grave trasgressione di polizia a seconda del Codice penale, vi si dovranno applicare dalla competente Autorità le analoghe disposizioni del D. italico 27 maggio 1811 a norma dei singoli casi » (1).

*Aggiunta del traduttore.*

## VII.

# LIMITI DELLA GIURISDIZIONE FRA LE AUTORITA' GIUDIZIARIE E LE POLITICHE.

I. Coll' *Ordinanza del Ministero dell' Interno e della Giustizia e del Supremo Dicastero di polizia* 3 aprile 1855 N. 61, in conformità ai §§ 43 e 38 della Norma di Giurisdizione sanzionata colle Sovrane Risoluzioni 17 settembre 1852 e 10 gennaio 1855 (N. 9 e 10 a. 1855) ed al § 9 del Reg. di Proc. pen. sanzionato colle Sov. Ris. 29 luglio 1855 e 4 febbraio 1855 fu stabilito che dal giorno, in cui entrerà in vigore il Reg. di Proc. pen. suddetto, — § 1 *le contravvenzioni non dichiarate come azioni punibili dal Codice pen. 27 maggio 1852 e rispetto alle quali non è stabilito da particolari disposizioni a quale Autorità incomba di procedere, spetteranno alla sfera degli affari politici e dovranno essere trattate dai Commissariati Distrettuali (Uffizi Distrettuali) del distretto, in cui è stata commessa la contravvenzione: — § 2 che in quei luoghi, nei quali esistono i R. Uffizi di Polizia, spetta a questi l' inquisizione e la punizione delle contravvenzioni previste dal § 1 in quanto esse riguardino oggetti di polizia locale assegnati alla giurisdizione di questi Uffizi: — § 3 che il procedimento si limita a rilevare in termini sommarii le circostanze essenziali: nel protocollo da erigersi si registra la pronunciata decisione in un coi motivi ed è aperto alla parte gravata il ricorso alla Superiore Autorità politica: Il ricorso in ultima istanza, in quanto è ammesso dalla legge, lo si dirige al Ministero dell' Interno, il quale nei casi, in cui la prima istanza fu un Ufficio di Polizia, andrà di concerto col Supremo dicastero di polizia: Il ricorso lo si insinua entro 24 ore dopo la pubblicazione della decisione e deve prodursi alla I Istanza entro i successivi tre giorni: Il ricorso sospende l' esecuzione della decisione condannatoria fino alla decisione finale, in quanto norme particolari non dispongano altrimenti: — § 4 che non sussistendo per singole contravvenzioni disposizioni diverse in virtù di leggi particolari, l' inquisizione e la punizione delle azioni indicate al § 1 andranno senza condizione perente, se dal momento della commessa contravvenzione sieno trascorsi tre mesi senza che sulla medesima sia stata incamminata alcuna procedura: Si dichiarò poi alla chiusa di detta Ordinanza (§ 6), che non vengono perciò abolite nè l' *Ordinanza Imp.* 20 aprile 1834 N. 96, obbligatoria per tutti i domini, meno il Regno Lombardo-Veneto ed i Confini Militari, con cui si regola l' esecuzione delle disposizioni e decisioni delle*

(1) Nei domini tedeschi vige la legge forestale 3 dicembre 1852 N.º 250, le cui trasgressioni si puniscono dall' Autorità politica. Il Ministero dell' Interno coll' Ordinanza 3º maggio 1855 ineccezionatamente alla Sov. Ris. 17 marzo 1855, stabilì le condizioni ed il tempo di prescrizione di quelle contravvenzioni, richiamando in vigore il D. aut. di canc. 17 febbraio 1841 N.º 4104, estendendo però da 3 a 6 mesi il termine della prescrizione, e prescrivendo, che non occorre l' adempimento delle condizioni prescritte dal § 531 let. a b c del Cod. pen.

Autorità politiche e di polizia, comprendendovi anche quanto dispone la successiva 23 aprile 1834 ed abrogando le Ord. 11 maggio 1831 N. 127 e 14 agosto 1833 N. 103) *né rispetto al Regno Lombardo-Veneto quella del 23 aprile 1834 N. 102.*

II. Questa regola il potere d'ufficio delle Autorità politiche e di polizia nell'eseguire disposizioni e decisioni e tutela il rispetto loro dovuto, demandando alla Autorità di polizia (§ 4) ed ove questa non risiede, all'Autorità politica distrettuale l'esercizio del potere penale per il contegno contrario ai regolamenti di polizia in luoghi di pubblico convegno, particolarmente in teatri, nditorii, sale de ballo, caffè, osterie ecc. come pure sulle strade ferrate, piroscafi, carrozze postali e simili, con cui si turba l'ordine e si manca alla decenza, si disturba il pubblico divertimento o si dà altriimenti scandalo, come pure ogni dimostrazione in alti, con cui si voglia dimostrare *avversione al Governo o dispreggio dei suoi ordini.* Si puniscono questi in via disciplinare *senza pregiudizio* della procedura giudiziaria, che fosse del caso, con multa da uno a 100 fiorini o con arresto da sei ore a 14 giorni secondo le circostanze. Alle persone nominate nel § 249 del Cod. pen. s'infolge sotto le limitazioni ivi prescritte anche il castigo corporale in luogo dell'arresto o come inasprimento del medesimo. Si partirà dal principio di non commisurare una pena maggiore del minimo fissato dal Codice penale per la stessa azione, qualora fosse stata qualificata come delitto o contravvenzione a sensi del Codice stesso. Per ugual guisa si punisce (§ 5) il contegno violento ed offensivo contro un impiegato politico (compreso il Capo Comune) o di Polizia in funzione o contro guardie od inservienti dell'Autorità, che eseguiscano ordini, d'ufficio in luoghi pubblici od in abitazioni private e chi persiste ad usar modi offendenti il carattere officioso ad onta della fattagli ammonizione, od in uno scritto steso da lui stesso o da un terzo per suo incarico e diretto ad un'Autorità si serve di espressioni per essa ingiuriose ovvero stende un tale scritto per una terza persona. Nei casi del § 5 pronuncia il capo dell'Autorità politica o di Polizia, alla cui operazione si riferiva l'azione punibile, e se questa fu contro un Capo-comune, spetterà al Capo dell'Ufficio Dist., nel cui circondario si trova il comune, il riconoscimento del fatto si fa nel modo più semplice. Si riguarda come sufficiente per la prova legale la dichiarazione dell'impiegato od inserviente politico o di polizia, fatta con richiamo al giuramento di polizia e la deposizione ugualmente qualificata del Capo-comune, ove non venga resa dubbia da qualche circostanza. Se lo scritto offensivo è diretto contro l'Autorità in generale o contro la persona del suo Capo, delegherà l'autorità, ad essa preposta, quella, che deve procedere (§ 4). I gravami presentati nel termine di legge vanno al Dicastero politico del Dominio ed in istanza suprema al Ministero dell'interno, ma se la istanza fu un Ufficio di Polizia nei casi del § 5 sarà tale il Supremo Dicastero di Polizia. Non hanno forza di sospendere, ove si tratta del contegno offensivo contro impiegati e guardie, l'esecuzione dell'ordine o decisione, eccetto che la pena fosse il castigo corporale, essendo ogni impiegato responsabile per la legalità dei suoi atti d'ufficio. Lo sono invece in ogni altro caso, e si producono all'Autorità, che ha pronunciata la decisione (§ 3).

III. In base al fin qui esposto ritenesi, che il *faccendierismo* sia nel Regno Lomb.-Ven. demandato alle Autorità politiche (Vedi per gli altri domini la nota a pag. 255). Infatti col D. aut. del Senato Lombardo-Veneto 24 dicembre 1824 N. 2586 vennero diffuse le Autorità giudiziarie di prima istanza a denunciare i faccendieri alle Autorità politiche, affinché procedino a termini del loro istituto. Così pure col D. aut. di canc. 2 marzo 1850, mentre vi si diceva, che contro i faccendieri puossi procedere anche fuori del caso della contravvenzione contemplata dal § 71 Cod. p. II (ora § 201), si dichiarava espressamente, che il loro reato è un traviamiento politico.

Nel Regno Lombardo-Veneto si danno inoltre contro i faccendieri le dichiarazioni: a la Notif. Gov. Ven. 12 agosto 1816, che esclude dal foro i così detti faccendieri contraffacenti (Vedi D. Aul. 4 marzo 1825); b l'Aul. D. 21 febbraio 1821, diramato colla Circolare appellatoria 16 marzo 1821 N. 2734, con cui è qualificato *faccendiere* chiunque agisca in atti forensi, senza essere autorizzato all'esercizio dell'avvocatura; e l'aul. D. 24 dicembre 1824 diramato colla Circolare appell. Ven. 11 gennaio 1825 N. 290, e Lomb. di equal data (vedi sopra), e d la Circolare governativa, 19 agosto 1825 N. 29919, con cui premesso, che spetta a qualunque Autorità od ufficio il non ammettere nei proprii uffici chi non è legalmente autorizzato a presentarsi, è dichiarato, che per conseguenza le Autorità politiche debbono astenersi dall'intimare divieti o precetti di simil fatto, nè possono in alcun modo adire ad analoghe ricerche.

IV. Non occorrerà di dire, che invece sono di competenza giudiziaria l'*usura* (quale delitto in forza dell'art. 357 della Pat. di prom. al Codice pen. 27 maggio 1832), la *detenzione d'armi proibite* (quale contravvenzione in forza dell'art. V. di detta Pat. ed art. XIII della Pat. imp. 13 gennaio 1818), e la *contravvenzione boschiva* (D. Minist. 31 marzo 1835 N. 3653).

V. Dubbia all'incontro potrebbe apparire in oggi la competenza giudiziaria per le *contravvenzioni a precetti politici*. Colla Circolare dell'App. Ven. 19 gennaio 1821 N. 767 e Notif. Gov. Ven. 17 novembre 1821 N. 767 non che colla Circolare Governativa di Milano 22 marzo 1840 N. 7496 si prescrive alle Preture di definire le procedure per contravvenzione al precetto politico inflitto ed intimato dalle Autorità di Polizia colla maggior possibile sollecitudine. Col D. aul. di canc. 12 novembre 1840, pubblicato colle Notif. Gov. Lomb. 16 dicembre e Ven. 12 dicembre 1840 si ordinò, che: 1. al contravventore di precetto politico tratto per tale titolo agli arresti, indi fuggito e nuovamente arrestato non si imputi il tempo consumato nella fuga nella durata della pena; 2. che riguardo a tali contravventori, inquisiti per crimine dai Tribunali ed indi passati all'istanza politica pel giudizio sulla contravvenzione al precetto politico conviene distinguere: a pei condannati criminalmente la pena conseguente all'infrazione del precetto politico decorre dal giorno, in cui ebbe termine la condanna criminale; b pei dimessi ad instantia dal giorno della relativa sentenza; e c pei casi di desistenza dalla data del relativo decreto; 3. che nella concorrenza di tale contravvenzione con una grave trasgressione politica o colla contravvenzione alla Sovrana Patente sulle armi proibite e di condanne a due distinte pene relative valga pure a favore del condannato il beneficio dell'aul. D.º 24 marzo 1839 N. 9448; 4. che i condannati per titolo di precetto politico debbono condannarsi al pagamento delle spese processuali ed alimentarie. Il D.º aul. 8 ottobre 1825 N. 30324 emanato in base a Sovrana Ris. dispone che non essendo dichiarata grave trasgressione di Polizia l'infrazione a precetto politico, non le sieno applicabili i §§ 28 e 29 Cod. pen. P. I. (ora §§ 54 e 55) concorrendo con un delitto (crimine), ma che dopo la pena criminale venga il contravventore del precetto politico consegnato all'autorità incaricata di punire tali contravvenzioni, e questa avrà riguardo non solo alla durata, ma anche al grado di rigore della pena criminale da lui sofferta.

Non essendo state finora le ora addotte disposizioni sul precetto politico abrogate, si ritiene, che sottostieno anche di presente le infrazioni al precetto politico alle Preture e non agli Uffici di Polizia ed ove questi non risiedono agli Uffici politici distrettuali appunto perchè giusta la surriferita Ord. Minist. 3 aprile 1835 spettano a questi i reali non contenuti nel Cod. riguardo ai quali non è da particolari disposizioni stabilito a quale Autorità incumba di procedere, ma nel caso concreto si hanno speciali norme, che assegnano la procedura alle Preture.

VI. Per le ora esposte ragioni ritenesi, che le Preture, e non le Autorità di Polizia e dove queste non risiedono gli Uffici politici distrettuali abbiano anche adesso a procedere contro le persone non coscritte, in causa di aiuto prestato a coscritti refrattarii, essendo la relativa procedura assegnata alle Preture dalla Sovrana Patente sulla Coscrizione 17 settembre 1820.

VII. In forza del D.º aut. di canc. 11 agosto 1831 N.º 20547 (Notif. Gov. di Venezia 20 ottobre 1838 N.º 53739) saranno conosciute e giudicate dalle Preture Urbane e forensi nel rispettivo circondario (art. 30) le contravvenzioni al regolamento sulla seppellizione dei cadaveri umani e quindi (art. 1.) di chi omette di notificare, essendone in dovere e non essendone impedito, in termine congruo, in caso di morte (vedasi il commento del § 375 Cod. pen.), poichè è da punirsi colla multa da 10-50 lire aust.; (art. 2) dei commessi ed agenti comunali, medici, chirurghi e levatrici per omessa o ritardata verificazione del caso di morte, venendo puniti con multa di L. 20-60 e del doppio in caso di recidiva; (art. 10) se fuori dei casi d'infezione contagiosa, maligna od incominciata putrefazione, si eseguisse il trasporto dei cadaveri prima della mezzanotte, venendo ciò punito con multa da 10-100 L. ed in caso di recidiva col doppio ed in amendue i casi poi anche colla sospensione dall'impiego; (art. 21) per una qualunque coltivazione del terreno di un cimitero, e per il pascolo di animali entro il medesimo, sottostando il seppellitore, che ne ha la custodia, alla multa di L. 20-40 ed in caso di recidiva al doppio ed alla destituzione dall'impiego; (art. 23) seppellendo o trasportando altrove cadaveri senza la licenza della competente Autorità, o senza l'adempimento, poichè questi atti soggiacciono all'arresto di tre giorni ad un mese. Si puniscono con multa da 2 a 30 L. e con arresto da 1 a 3 giorni (art. 3) il trasporto od il seppellimento di cadaveri fuori di casse particolari, (art. 9) il trasporto di persone morte di malattie contagiose non direttamente dalla casa al cimitero e con pompa od accompagnamento, (art. 12) non depositando il cadavere di persona sconosciuta nella cella mortuaria della Parrocchia, (art. 20) collocando monumenti sul terreno del cimitero, (art. 22) affittando i cimiteri, alienandoli o non tenendoli chiusi in modo, che non possa entrarvi persona od animale alcuno, e (art. 24) trasportando e seppellendo cadaveri in altro cimitero senza licenza della Delegazione.

VIII. Alle Preture spettano anche le contravvenzioni al Regolamento delle Borse di commercio e degli agenti di cambio. D. italico 10 marzo 1810 N. 32. — Art. 8. Ove esiste una Borsa di commercio, le negoziazioni per terzi di lettere di cambio, pagherò, biglietti all'ordine, assicurazioni, noleggi di bastimenti, partite di mercanzie, materie d'oro e d'argento, delle rendite sul Monte Napoleone e d'altri effetti pubblici, fuori della borsa e nel tempo, in cui resta aperta e senza l'opera di un agente di cambio o sensale legalmente autorizzato sono punite coll'annullamento loro, ed in confronto poi del sensale e dell'agente contravventore con multa da 300 a 2000 L. — Art. 36. Devono questi mantenere un segreto inviolabile delle negoziazioni a meno che le parti consentano a non mantenerlo e che la natura dell'affare non ne esiga la manifestazione. L'agente e sensale contravventore è punito con multa da L. 600 a 2000 — art. 39, 40, e 41. È soggetto alla multa di L. 100 a 1000, percependo diritti maggiori di quelli stabiliti dall'Autorità e non dando dietro richiesta la ricevuta dell'esazione per diritti di commissione e sensaria.

Lo stesso vale per le contravvenzioni alla Notif. Gov. Ven. 30 dicembre 1816. N.º 11468 relativa ai mediatori. — § 7. Chi esercita le incumbenze di mediatore senza esserlo, è punibile con multa da 25 a 100 L. e se è insolubile coll'arresto da 3 a 20 giorni, col doppio poi, se è recidivo; — § 9. Non tenendo il registro in regola (senza scancel-


alore, alterazioni, e che contenga il nome e cognome dei contraenti, la qualità e quantità e prezzo stabilito, non che le condizioni principali del contratto), il mediatore va punito colla multa da L. 10 a 50 e colla sospensione per un mese; se è recidivo, col doppio e colla sospensione di tre mesi; e nella terza contravvenzione gli viene interdetto l'esercizio di mediatore; — § 13. Non consegnando, allorchè viene destituito, il registro alla municipalità, è passibile della multa di L. 25 a 100; — § 15. L'esazione di mercede o regalo per incomodi, spese di viaggio, registratura di contratti e simili, è punita colla multa di L. 20, nella seconda volta con quella di L. 40 e colla destituzione poi nella terza; — § 20. L'immischiarsi in contratti, ai quali non si è autorizzato dalla Patente di mediatore, è punito con multa di L. 15, nella seconda volta con quella di L. 30, e nella terza con sospensione; la destituzione ha luogo, concorrendo circostanze aggravanti; — § 20. Non conservando le mostre sino alla consegna della merce contrattata, si paga la multa di L. 20 a 40 oltre la destituzione, la quale ha luogo anche se si trovano i sigilli alterati; — § 24. È punibile con multa da 5 a 15 L., nella seconda volta con quella di L. 10 a 50 e nella terza colla destituzione l'interpersi come mediatore per persone sconosciute, la cui identità personale non è attestata da altri, i quali si annoteranno nel registro; — § 25. Lo è poi con multa di L. 50 a 100 e colla destituzione il prestarsi per la vendita di derrate e mercanzie, che per qualunque motivo potessero crederci nocive alla salute ed il non denunciarlo alla Municipalità, specialmente se trattasi di bestie morte od ammalate o non munite di fede di uscita, là dove è richiesta, o di cose, la cui provenienza o proprietà è sospetta, ed il non denunciarle alla polizia locale; — § 26. Il negoziare per proprio conto merci, alla cui vendita non si è patentato, sottosta alla multa di L. 40, in caso di recidiva a quella di L. 80 e si è inoltre destituito; — § 26. L'utilizzare il contratto col fare, che il denaro passi e rimanga nelle proprie mani, è soggetto per parte del mediatore alla multa di L. 25 a 100. Pagherà quella di L. 5 a 15 e se recidivo, quella di L. 10 a 50, ed in caso di un'ulteriore contravvenzione viene sospeso o destituito a norma delle circostanze, non notificando alla Municipalità ogni giorno i contratti di grani, biade, legumi, bestie da macello e loro parti, e gli altri poi entro 8 giorni; — § 38. È prescritta la multa di L. 25 a 100, e la sospensione di tre mesi contro il mediatore, che esercita fuori del circondario assegnatogli dalla Patente, eccettuata le fiere, a cui può intervenire col visto dell'Autorità locale; — § 39. Ciò non vale per la Borsa di Venezia.

Dal § 41 di detta Notif. e dal D. aut. di canc. 24 dicembre 1823 N.º 37995 sono demandate le contravvenzioni enumerate sub VIII all'Autorità cui è demandata la cognizione delle contravvenzioni e quindi alle Preture.

IX. Ord. Minist. 25 giugno 1835. — Le Autorità giudiziarie a norma dei §§ 1 e 2 Reg. di procedura pen. 29 luglio 1835 ed art. I e II della Pat. di prom. non solo nel Regno Lomb. Ven. per le contravvenzioni boschive, riguardo alle quali si promosse il dubbio, ma anche rispetto a tutte le altre contravvenzioni assegnate pel procedimento alle Autorità giudiziarie in forza di speciali ordinanze, per la straordinaria mitigazione non si atterranno più alle ordinanze in precedenza vigenti per tali contravvenzioni, ma osserveranno le prescrizioni del § 226 Cod. pen. non che i §§ 286, 294, 305, 306 e 311 dello stesso.



# APPENDICE DEL TRADUTTORE



LA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVAMENTE AL CODICE  
PENALE DAL PRINCIPIO DELLA SUA ATTIVAZIONE SINO AD OGGI

L'étude des arrêts a une utilité plus grande et plus journalière, car elle présente au jurisconsulte le spectacle de la loi en action. (Troplong. De la Vente. Préface N.º 5).

Bonus iudex varie ex personis causisque constituet (Celso L. in fundo D. de rei vindic.).

Modica enim circumstantia facti, inducit magnam diversitatem juris (Quintiliano Justil. Orat. c. 5 c. 2).

Questa venne desunta dalle Collezioni della Gazzetta dei Tribunali di Vienna, che vanno sino al marzo 1855, riportandole dall' Eco dei Tribunali. Vi si aggiunsero altre decisioni, raccolte dal detto Eco e dalla Gazzetta dei Tribunali (di Milano); quelle decisioni infine, che non hanno riferimento nè all' uno nè all' altra, sono tradotte dalla Gazzetta dei Tribunali di Vienna (N.ri 95-107 anno VI): Nè in questa Appendice della parte II si omise di consultare la collezione del prof. Herbst.

Dei delitti e delle contravvenzioni in genere  
e delle pene relative.

## § 233.

Sull' attendibilità della scusa d' aver ignorata la legge (§ 2 lett. e) Vedi la D. 23 dicembre 1852 al § 320 N. 1, non che la D. 20 gennaio 1855 al § 258 N. 1.

## § 234.

Onde si considera taluno come effettivamente *emigrato*, basta che abbia ottenuta la licenza di emigrare e ne abbia usato, senz'chè occorra, che sia stato anche accettato qual cittadino di un altro Stato. Nei rapporti penali è quindi da trattarsi come uno *straniero*.

(D. 6 settembre 1854 N. 7895).

Parte II.

## §§ 236 e 525.

L'ubriacchezza accennata nei §§ 236 e 525 del Codice penale, non può significare che lo stato di una *piena ubriacchezza* contratta senza il proponimento diretto al crimine, nella quale l'autore non era conscio delle proprie azioni. In questi casi, non è da punirsi l'*azione criminosa* commessa in piena ubriacchezza per sé stessa, ma soltanto l'ubriacchezza a misura della gravità del misfatto.

(D. 14 luglio 1851, Vol. II p. 149. — Vedi anche il § 2 lett. e. dell'appendice della I P.).

## § 238.

1. Anche per quelle contravvenzioni, in cui non occorre una *prava intenzione*, la prescrizione del § 238 non può essere estesa sì oltre da ammettere una contravvenzione e punire per essa, anche *quando il contravventore non sapeva nemmeno di commettere un'azione minacciata da pena nelle leggi penali*; — quand'esso era in errore.

(D. 20 gennaio 1853, N. 309, Vol. V p. 47. — Vedi anche il § 2 lett. e N. 2 dell'Append. I P.).

2. Onde stabilire il fatto in genere, relativamente ai delitti ed alle contravvenzioni, non si richiede una prava intenzione nè che ne sia derivato un danno o pregiudizio.

(D. 24 ottobre 1854 N. 4448, Eco Vol. V p. 580).

3. La *correatà* o la *complicità* è punibile anche nei *delitti* e nelle *contravvenzioni*, in quanto non si fondino sopra semplice negligenza, e così p. e. nelle *contravvenzioni boschive*.

(D. 6 ottobre 1851 Vol. II p. 267 e 14 luglio 1853 N. 6566 Vol. IV p. 605).

4. Le contravvenzioni delle parti dirette a tutelare il privato loro interesse non ponno perimere l'azione pubblica della legge penale, determinata da viste d'interesse generale per la comune sicurezza: però in tali casi per ritenere provata la pravità d'intenzione è mestieri, che la mancanza di diritto sia tanto evidente, che anche la più comune intelligenza debba riconoscerlo, onde non resti colpito da pena criminale, invece del dolo, un'erronea persuasione.

(D. dell'Appello Lomb. 28 luglio 1855, confermata dalla D. di Cass. 28 agosto 1855 Gazz. dei Trib. V N. 438).

## § 239.

La *correatà* e la *complicità* sono punibili anche nei delitti e nelle contravvenzioni, in quanto non si fondano sopra una semplice negligenza, escludendole questa per la sua stessa natura.

(D. 6 ottobre 1851 Eco Vol. II p. 267, 30 aprile 1852 N. 3628 Vol. III p. 555 e 14 luglio 1853 N. 6566 Vol. IV p. 605).

## § 247.

Il giudice, applicando i §§ 260 e 266 del Codice penale, ha certo diritto di scendere anche *al di sotto* delle 24 ore, nel commisurare la pena dell'arresto.

(D. 7 gennaio 1851, Vol I p. 482).

## § 249.

La pena dello sfratto da un determinato luogo si applica anche contro colui, il quale vi appartiene per domicilio.

(D. 20 settembre 1854 N. 40256).

## § 259.

Non havvi alcuna prescrizione la quale, nei casi in cui la legge ha stabilito alternativamente *due specie di pena*, imponga al giudice il dovere di scegliere principalmente la pena nominata per la prima, ma invece la scelta ne è rimessa al *libero criterio* del giudice.

(D. 16 settembre 1852, N. 9313, Vol. V p. 46. — Vedi anche più avanti al § 451 del Cod. pen.)

## §§ 260 e 262.

1. L'applicazione dei §§ 260, 261 e 262 è abbandonata al *criterio* del giudice; quindi la circostanza che una pena dell'arresto, non sia stata commutata in una multa o nella pena dell'arresto domiciliare, non può *mai* formare soggetto di nullità.

D. 18 febbraio 1851, Vol. I p. 387; — 30 giugno 1851, Vol. II p. 138; — 4 settembre 1851, Vol. II p. 313; — 9 e 23 ottobre 1851, Vol. II p. 583 e 400; — 11 giugno 1852, N. 5663, Vol. III pagina 516; — 17 dicembre 1852, N. 13195, Vol. IV pagina 20; ecc. ecc.

2. Il principio espresso nel § 7 del Regolamento di procedura penale (e così pure nel § 260 del Cod. pen.) sulla misura da osservarsi nel *commutare* una multa minacciata dalla legge nell'*arresto*, che cioè debba decretarsi un giorno d'arresto per ogni cinque fiorini, non è applicabile al caso, trattato nel § 261 del Cod. pen., quando l'*arresto*, fissato dalla legge per una contravvenzione, deve commutarsi in una multa, ma in tal caso, pel tenore del § 261, per cui l'arresto va commutato in una multa *proporzionata alle sostanze del colpevole*, servono di misura soltanto tali circostanze. Quindi, per ogni giorno d'arresto, può, secondo le circostanze, essere pronunziata una multa *maggiore o minore* di cinque fiorini.

(D. 17 dicembre 1852, N. 13195, Vol. V p. 46).

3. La misura fissata nel § 261 per la commutazione della multa nell'arresto, non è applicabile al delitto di usura; perchè, nella Patente sull'usura del 3 dicembre 1803, § 15, oltre alla multa è stabilita alternativamente anche una pena dell'arresto e quindi la durata dell'arresto da sostituirsi nel caso d'inesigibilità della multa, va commisurata soltanto secondo questa disposizione speciale.

(D. 26 agosto 1853, N. 8850, Vol. V p. 53).

4. La disposizione del § 260, giusta la quale devesi commisurare un giorno d'arresto sopra ogni 3 fior. e l'altra del § 261, la quale accorda una commutazione dell'arresto in multa secondo quella stessa scala, riguardano il caso, che sia da pronunciarsi la pena dell'arresto, e che vi si sostituisca una multa. Non si estendono quindi all'altro, che il *1. giudice* abbia pronunziata la pena dell'arresto, che quello della *II Istanza*, avuto riflesso alle particolari circostanze del fatto non trovi di commutare la pena, ma di applicare invece quella di una multa, e che il terzo giudice, confermando l'arresto pronunziato in *I Istanza*, lo ponga a base della commisurazione della multa, che gli occorre d'inflettere nell'indicata proporzione.

(D. 8 novembre 1854 N. 41726).

## § 267.

1. Vedi il § 54 N. 5 dell'app. I P.

2. Nella concorrenza di più delitti o contravvenzioni si risguarderà come più rigorosa quella sanzione penale, il massimo della quale tra le pene comminate apparisce essere il maggiore di tutti (p. e. una più lunga durata della pri-

vazione di libertà) e non quindi quella, secondo la quale la pena legale è fissata fra un minore ed un più lungo periodo di tempo.

(D. 21 giugno 1854 N. 6310).

3. Quando concorrendo più azioni penali, è comminata per una di loro una multa (come nell' usura), s' infliggerà una multa, ma si pronuncierà ad un tempo per il caso di sua inesigibilità la corrispondente pena d' arresto, e quindi si determinerà nella sentenza, oltre alla pena principale d' arresto, commisurata sull' altro fatto punibile, una seconda pena d' arresto eventuale cioè per caso d' inesigibilità della multa.

(D. 21 novembre 1853 N. 11600).

Da queste D. e dall' art. V della Pat. di promulg. chiaramente risulta l' applicabilità dei §§ 35 e 267 al caso di concorrenza di reati contenuti nel Cod. pen. con altri ivi non contenuti ma puniti da particolari prescrizioni penali (p. e. contravvenzioni boschive).

### § 279.

1. Vedi le decisioni ai N.ri 3-6 del § 5 nell' append. P. I.

2. Allorquando più persone contemporaneamente si oppongono a delle guardie nell' esercizio delle loro funzioni e le maltrattano e non sia il caso di applicare il § 81 Cod. pen., esse sono ree del delitto di tumulto a senso del § 279 Cod. pen. anche se non si abbia la prova, che vi sia stata istigazione per parte di alcuna di esse, essendo il vicendevole eccitamento insito nel fatto stesso.

(D. 24 luglio 1855 N. 6912. Eco Vol. VI p. 191).

### Dei delitti e delle contravvenzioni contro la tranquillità e l' ordine pubblico.

### § 300.

Il fatto del delitto di *sedizione contro le Autorità dello Stato o comunali* consiste nell'istigare persone contro queste Autorità col mezzo di biasimi o contumelie contro di esse, cioè col vilipendere queste Autorità in faccia ai loro soggetti. L' intenzione di colui, che intraprende una tale azione dev' essere diretta a concitare i soggetti, a destare la inclinazione ad intraprendere qualche cosa contro l' Autorità, a querelarsi contro di essa, e queste querele devono risultare infondate. — È inconcludente che i soggetti siano stati istigati mediante discorsi o soltanto per mezzo di brevi osservazioni, e parole buttate là, le quali dette nel momento opportuno, fanno spesso maggior effetto che lunghi discorsi, purchè tali osservazioni o parole fossero atte a produrre l' accennato effetto. Basta anche l' istigazione a singoli soggetti, e l' istigatore rimane punibile anche quando gli istigati abbiano intralasciato di muovere effettivamente querele.

(D. 11 novembre 1852, N. 11814, Vol. V p. 67).

### § 307.

La contravvenzione dell' *aiuto prestato in relazione ad un delitto o ad una contravvenzione*, secondo il § 307, può essere considerata come sussistente solo quando questo aiuto prestato viene commesso o coll' *occultamento* a senso del § 214 o coll' *aiuto all' evasione di un arrestato* a senso del § 217 del Cod. pen.; non vi è punto compresa, nè dichiarata punibile una semplice *ommissione*, alla quale non si riferiscono nè il Codice penale, nè altre leggi penali particolari (p. e., il semplice non impedire una rozza immoralità di un altro).

(D. 7 luglio 1853, N. 6766, Vol. V p. 67).

## § 311.

1. Sotto l'espressione d' *impiegato*, usata in questo paragrafo, sono compresi non soltanto impiegati in stretto senso, ma, secondo la prescrizione generale del § 401 del Codice penale (consonante colla definizione dell' impiegato, data nei decreti aulici del 9 novembre 1816, N. 1293, del 13 giugno 1817, N. 1377 e del 3 maggio 1852, N. 2561, *Collez. legg. giudiz.*), anche le *guardie*, quindi anche i *gendarmi* (quali impiegati nell'ampio senso della parola). Il tentativo di sedurli con doni alla violazione de' loro doveri di ufficio deve quindi punirsi come la contravvenzione definita nel § 311.

(D. 15 gennaio 1853, N. 262, Vol. IV p. 85; — 26 maggio 1851, Vol. II p. 84).

2. Lo stesso dicasi dei *membri della guardia di polizia*.

(D. 16 gennaio 1852, Vol. II p. 745).

3. Anche i *diurnisti*, in quanto sono adoperati in un pubblico impiego, vanno risguardati come impiegati in ampio senso; quindi possono essere oggetto della contravvenzione di seduzione all'abuso del potere d'ufficio.

(D. 10 febbraio 1853, N. 1254, Vol. IV p. 394).

4. L'obbligo imposto ai *servi de' Giudizii*, dal § 19 dell'istruzione pei secondini e pei servi de' Giudizii del 20 ottobre 1815, di arrestare i malfattori e di rintracciare le persone sospette, dee considerarsi come tuttora sussistente. Quindi se un servo di Giudizio arresta una persona priva di ricapiti e che per le circostanze gli apparisce sospetta, e questa, per ottenere la liberazione, offre un dono, questa è una offerta di dono per *sedurre* il servo di Giudizio *alla violazione del suo dovere d'ufficio*, e quindi la contravvenzione contemplata dal § 311.

(D. 5 dicembre 1852, N. 12082, Vol. III p. 820).

5. Sotto l'espressione usata in questo paragrafo: *chi tenta di sedurre con doni*, non è intesa soltanto l'effettiva consegna di un dono, ma anche l'*offerta o promessa* di esso. Quest'ultima quindi basta per costituire il fatto materiale della contravvenzione definita nel § 311.

(D. 10 febbraio 1853, N. 1254, Vol. IV p. 394).

6. La sanzione penale, ordinata nel § 405 del Cod. pen. pel crimine di seduzione all'abuso del potere d'ufficio, che il dono offerto od effettivamente dato debba essere *consegnato al fondo dei poveri* del luogo, non è applicabile alla *contravvenzione* di seduzione all'abuso del potere d'ufficio, trattata nel § 311.

(D. 26 maggio 1852, N. 4966, Vol. III p. 664).

7. Vedi anche il § 405 dell'app. P. I.

8. Sebbene nelle leggi concernenti l'organismo delle Autorità ed i diversi rapporti di servizio sieno distinti fra loro i termini di *impiegato* e di *servo*, pure nell'espressione legale di *impiegato* adoperata dal § 311 (come pure nel § 401) si comprende anche il personale di servi d'ufficio, purchè abbiano l'incarico pubblico mediato od immediato di curare affari del Governo con o senza giuramento. Nè si opponga la rubrica marginale del § 311 dove è detto, « *contravvenzione della seduzione di un impiegato all'abuso del potere d'ufficio* », imperciocchè il concetto d'ogni contravvenzione lo si deve desumere dal testo del § e non dalla sua rubrica.

(D. 5 settembre 1853 N. 11224, Eco. Vol. V p. 246).

9. Fra i servi dello Stato menzionati nel § 311 sono anche gli organi di sicurezza (le guardie militari di polizia).

(D. 3 gennaio 1855 N. 13839).

10. Un veterinario, avente un pubblico incarico di sorvegliare la vendita della carne onde prevenirne un caso dannoso alla comune sicurezza della vita, è certamente da risguardarsi, come un impiegato, cosicchè l'abuso della fiducia a lui data costituirebbe a suo carico un abuso dell'ufficio demandatogli e la seduzione a questo poi la contravvenzione del § 311 Cod. pen.

(D. 10 maggio 1854 N. 4609, Eco Vol V. p. 54).

11. Il dare un regalo, nell' unico scopo di affrettare l' evasione di un atto officioso, senz'chè per ciò avvenga un ritardo od una dimenticanza di altri affari contraria al servizio (p. e. mediante una straordinaria fatica fuori delle ore d'ufficio), non può venire assoggettata ad una pena.

(D. 29 marzo 1854 N. 2858, Eco. Vol. V p. 158).

Non ne segue peraltro, che l' accettazione di un tal donò non sia punibile disciplinarmente riguardo all' impiegato.

12. Si fa colpevole della contravvenzione prevista da § 41 colui, che sapendosi denunciato di una contravvenzione cerca di ottenere mediante il corrompimento d' un impiegato, che la denuncia venga soppressa; nè la sua imputabilità vien meno per la circostanza che venne dappoi dichiarato innocente rispetto al primo fatto di cui era imputato, rimanendo pur sempre vero, che ha cercato di indurre un impiegato a ledere il proprio dovere d' ufficio col dargli un donativo.

(D. 23 agosto 1854 N. 7882).

13. In questa contravvenzione punto non si richiede, che l' impiegato od il servo sia stato effettivamente sedotto ad un *abuso* del proprio dovere d' ufficio, bastando, che si abbia cercato d' indurlo a *ledere* il proprio servizio mediante un dono, che venne anche dato, o che fu soltanto promesso. Egli è poi inconcludente, che tale seduzione o la premissione del proprio servizio, conseguente alla stessa, abbia cagionato o meno un danno.

(D. 3 novembre 1853 N. 41224, Eco. Vol. V p. 247).

## § 512.

1. L' *offesa ad una guardia* o l' *opposizione* contro di essa, e così pure, in genere, contro gli organi destinati al mantenimento dell' ordine pubblico, è punibile, quand' anche la guardia avesse oltrepassato le proprie attribuzioni d' ufficio. — *Non è permesso* alle parti il discutere cogli organi del potere esecutivo sulla loro facoltà ad agire, ma esse possono soltanto interporre reclamo presso l' Autorità preposta all' impiegato od alla guardia, che eccede i limiti delle sue attribuzioni.

(D. 31 ottobre 1850, Vol. I p. 236; — 23 febbraio 1851, Vol. I p. 588; — 15 settembre 1851, Vol. II p. 327; — 19 febbraio 1852, N. 1516, Vol. V p. 76). — Vedi anche gli altri giudicati al § 81 N. 3-6 dell' app. P. I.

2. Pel fatto materiale di una *offesa verbale*, nel senso di questo paragrafo, occorre che vengano pronunziate contro l' impiegato o la guardia ingiurie disonoranti, o gli s' imputino, senza fondamento, azioni o qualità, dalle quali egli rimanga leso nel suo onore; non bastano parole poco rispettose.

(D. 28 luglio 1851, Vol. II p. 189; — 18 dicembre 1851, Vol. II p. 528; — 12 giugno 1852, Vol. III p. 791; — 12 agosto 1852, Vol. III p. 329, ecc. ecc.).

3. Il § 512 del Cod. pen. richiede una *offesa* cioè una azione, la quale sia atta a ledere alcuno nella persona o nell' onore.

(D. 13 novembre 1851, Vol. II p. 456).

4. Pel fatto materiale dell' *offesa verbale* ad un impiegato o ad una guardia, non occorrono necessariamente ingiurie disonoranti, ma bastano anche espressioni tali, che avuto riguardo alle relazioni e circostanze sussistenti, siano pel loro tenore atte ad offendere, far scemare di considerazione o ledere nel suo onore la persona d' Ufficio, o la guardia nell' esercizio del suo ufficio o del suo servizio.

(D. 28 luglio 1853, N. 7737, Vol. V p. 77).

5. Il vedere se una espressione racchiuda in sè il concetto e l' intenzione di una *offesa*, ed in particolare di una *offesa* alla guardia, non dipende solamente dalle parole usate, ma va giudicato in connessione colla causa occasionale, collo scambievolmente contegno e con tutte le circostanze accessorie.

(D. 6 maggio 1853, N. 4182, Vol. V p. 77).

6. Il rimprovero di un contegno *incivile* contro un gendarme nell' esercizio delle sue funzioni deve certamente riguardarsi come una *offesa verbale*, per-

chè questo rimprovero racchiude in pari tempo quello di una violazione d' un dovere, essendo che le istruzioni ingiungono ai gendarmi di contenersi con decoro. (D. 15 dicembre 1851, Vol. II p. 464; — 6 maggio 1853, N. 4452, Vol. V p. 77).

7. Quando alcuno non ingiuria personalmente il delegato di una Autorità, nell' esercizio delle sue funzioni, ma in occasione di tale esercizio professò verso di lui espressioni, che contengono un *vilipendio dell' Autorità*, di cui è delegato, in ciò havvi *ad un tempo una offesa di questo delegato*, e tale procedere costituisce la contravvenzione del § 312.

(D. 3 febbraio 1853, N. 674, Vol. IV p. 393).

8. Il § 312 del Cod. pen. non richiede che venga proferita una offesa in *modo tale*, che venga sentita da altre persone. *oltre quella cui è diretta*, ma basta che il solo offeso abbia sentito le parole ingiuriose, perchè il § 312 vuol difese le persone in esso accennate contro le offese di *qualsiasi specie*.

(D. 15 gennaio 1853, N. 199, Vol. III p. 674).

9. L' *afferrare pei vestiti* una guardia od un impiegato nell' esercizio delle sue funzioni, qualora non avvenga per ischerzo, o per confidenza, ma per effetto di questione, deve risguardarsi come *offesa reale*.

(D. 21 maggio 1852, Vol. III p. 543).

10. Il lanciar pietre contro una guardia costituisce una *offesa reale*, nel senso di questo paragrafo, anche se essa non ne sia rimasta colpita.

(D. 11 settembre 1851, Vol. II p. 320).

11. La semplice *ommissione di disapprovare* una offesa ad una guardia commessa da un *terzo*, per parte di un compagno di questo, e persino l' approvazione di essa, dopo che fu già commessa non costituisce una *correatt* di questo compagno in quella contravvenzione.

(D. 7 ottobre 1852, N. 10548, Vol. IV p. 532).

12. L' incolpazione infondata contro gendarmi, ch' essi non adempiano per parzialità o trascuranza al loro dovere, senza l' intenzione con ciò di opporsi ad essi, ma anzi coll' intenzione contraria, non costituisce la contravvenzione di offesa alla guardia, secondo il § 312, ma bensì quella di lesione d' onore, secondo il § 488.

(D. 12 giugno 1852, N. 5800, Vol. III p. 791).

13. La formula: « in nome della legge » prescritta per l' intervento dei gendarmi, ha manifestamente soltanto lo scopo di ricordare alle parti il rispetto dovuto alla legge; il *non aver usato* di questa formula non fa sì che l' intervento della guardia non sia ufficiale.

(D. 6 maggio 1853, N. 4182, Vol. V p. 77).

14. La prescrizione che le *guardie di finanza* debbano sempre portare l' uniforme, allorchè sono in servizio, tende solo a renderle facilmente riconoscibili da ognuno. Il *non indossare l' uniforme* per parte di un membro della guardia di finanza non perime la punibilità di una offesa commessa contro di lui, nell' esercizio del suo servizio, purchè egli sia stato riconosciuto *per guardia* da colui che intraprese tale azione.

(D. 26 agosto 1853, N. 8628, Vol. V p. 87).

15. La guardia di Finanza, nella sua sorveglianza di quegli industrianti, al cui mestiere appartengono articoli soggetti ad imposta, può secondo le circostanze intraprendere perquisizioni anche nelle abitazioni di tali industrianti, e non è limitata soltanto ai luoghi ove l' industria viene esercitata. Perciò la circostanza che l' offesa d' un membro della guardia di Finanza sia stata fatta in occasione d' una perquisizione da lui intrapresa, non nella bottega, ma nell' abitazione dell' offensore, non può impedire l' applicabilità del § 312 Codice penale.

(D. 21 luglio 1853, N. 7285, Vol. V p. 86).

16. La *derisione della gendarmaria*, però senza offesa verbale o reale ai singoli gendarmi, ed il poco rispetto mostrato per quella istituzione, non costituisce la contravvenzione contemplata nel § 312 del Cod. pen., ma può essere però punita come semplice *contravvenzione di lesione d' onore* a sen-

so del § 1539 del Codice civ. e dei decreti della Cancelleria aulica del 30 settembre 1806 e del 14 marzo 1812.

(D. 29 gennaio 1852, N. 123, Vol. V p. 92).

17. Non è essenziale nella contravvenzione del § 312, che sianse poste *in un modo immediato* le mani addosso al messo giudiziale, bastando anche una offesa arrecata in altra guisa p. e. con gesti di dilleggio.

(D. 4 gennaio 1854 N. 15608. Eco Vol. V. p. 335).

18. Non è essenziale al concetto di un'offesa *reale*, che si agisca in un modo immediato sul corpo dell'offeso; potendo quella commettersi per altra guisa p. e. colle minacce a pugno chiuso, con gesti di dilleggio.

(D. 6 novembre 1854 N. 9523 Eco Vol. VI p. 358).

19. Qualora un commissario di mercato fa al venditore l'inchiesta di fare o tralasciare qualche cosa, a cui non è propriamente obbligato per legge (p. e. di lasciar ripescare altrove la carne da lui comperata) ed un tal venditore si rifiuta con sgarbatezza, si avrà a di lui carico una mancanza di accondiscendenza e di cortesia ma non per anco un fatto punibile (l'offesa di un pubblico impiegato).

(D. 3 novembre 1853 N. 41227 Eco Vol. V. p. 245).

20. Colui, il quale si comporta in un modo *indecente* verso un'autorità, è da castigarsi in forza dell'Ordinanza minist. 17 agosto 1853 N. 163 in via disciplinare dall'Autorità di polizia, e nei luoghi, in cui questa non si trova, dalla Autorità politica locale. Havvi una contravvenzione punibile a termini del Codice generale penale in allora soltanto che effettivamente avvenne un'offesa *verbale e reale*. Si avrà ad un tempo il debito riguardo al grado di coltura dell'agente ed all'intrinseca qualità di una tale azione.

(D. 5 luglio 1854 N. 7092).

21. Stando alla lettera del § 312 non è un requisito del fatto materiale dal medesimo contemplato, che s'impedisca l'esecuzione dell'incarico giudiziale o che la si devii mediante l'offesa verbale o reale del commissario giudiziale; imperciocchè concorrendo questa circostanza, il fatto sarebbe da riassumersi in un'altra categoria di azioni punibili.

(D. 6 settembre 1854 N. 9648).

22. Nei luoghi, nei quali non esiste un'Autorità di polizia, ma le relative mansioni sono affidate alla rappresentanza comunale; si considereranno i *deputati* e gli altri *impiegati comunali*, ai quali incombe l'esecuzione dei pubblici ordinamenti, per *persone pubbliche* giusta il Codice penale, e quindi si può commettere a danno loro la contravvenzione del § 312.

(D. 22 febbraio 1852 N. 4745. Eco Vol. V p. 338).

23. Anche l'offesa, che un impiegato comunale infligge ad un altro impiegato comunale, mentre questi sta adempiendo il proprio ufficio, costituisce una contravvenzione a sensi del § 312, nè la circostanza, che l'offensore era pure occupato nelle mansioni officiose, perime al fatto l'imputabilità; dappoichè la legge non fa alcuna distinzione in tale riguardo, ed il posto d'impiegato, che si occupa, non ci può autorizzare a tanto d'insfizzare cioè impunemente un'offesa ad un altro impiegato che sta adempiendo il proprio servizio.

(D. 3 maggio 1854 N. 2988. Eco Vol. V p. 50).

24. Vedi le decisioni ai N. 3-6 del § 5. e quelle del § 68.

25. Essendo dichiarato nella Pat. imp. 21 marzo 1855 N. 94, che le offese e le opposizioni contro i notaj nell'esercizio delle loro mansioni, come commissarii giudiziali sono a trattarsi a termini delle vigenti disposizioni a protezione dei pubblici impiegati (§ 193), si puniranno a norma del § 312 le offese verbali e reali loro in tale qualità arretrate.

## § 314.

1. L'immischiamento nelle funzioni d'ufficio d'una guardia, perchè sia punibile, senza che sia avvenuta minaccia od offesa, dev'essere stato *perturbatore* cioè positivamente impediante.

(D. 41 dicembre 1851, Vol. II p. 433).

2. Un guardiano boschivo giurato, destinato alla polizia forestale esecutiva, è autorizzato ad inseguire ed a fermare anche fuori del recinto boschivo l'individuo, da lui trovato a danneggiare il bosco. Quegli pertanto il quale lo impedisce nell'esercizio di un tale suo diritto, si rende certamente colpevole di questa contravvenzione.

(D. 19 luglio 1854 N. 7632).

### § 315.

Lo strappare una notificazione affissa, proveniente dal capocomune, di una decisione pronunciata dal giudice civile in un processo fra persone private, per la cui affissione il capocomune non aveva ricevuto alcun incarico dall'Autorità, nè aveva alcun diritto o dovere, secondo la sfera delle sue attribuzioni, e che quindi non era alcuna ordinanza dell'Autorità, non può essere punita secondo il § 315 del Codice penale.

(D. 29 gennaio 1852, N. 40, Vol. V p. 93).

### § 320, lett. a-d.

L'ommissione della notifica, al Commissariato distrettuale di polizia, di un i. r. ufficiale venuto da' suoi congiunti, presuppone che sia stata debitamente fatta al Comando di piazza, non va punita come contravvenzione, perchè in tal caso colui che incorse nell'ommissione, nel convincimento, che, ad onta di altre prescrizioni, bastasse quella notificazione ch'egli fece, si trovava in tale errore, che non gli lasciava riconoscere una contravvenzione nell'ommissione della denuncia all'Autorità politica.

(D. 25 dicembre 1852, N. 4321 f, Vol. IV p. 28).

### § 320, lett. c.

1. Deve punirsi come la contravvenzione del § 320 lett. c, non solo l'ommissione della notificazione dell'arrivo di un forestiere per parte di un albergatore, ma anche l'ommissione di quella della partenza.

(D. 5 marzo 1853, N. 2181, Vol. IV p. 4).

2. Anche la ommissa notifica di un allievo accolto in sua casa da un industriale è punibile come contravvenzione, dove è prescritta la notifica di tutti gli stranieri albergati (come p. e. in Linz, dall'ordinanza governativa dell'8 novembre 1827).

(D. 21 ottobre 1852, N. 40242, Vol. V p. 93).

### § 320, lett. e.

1. L'indurre in errore il direttore d'una Casa di pena, collo spedire un altro a scontare la pena in vece propria, costituisce la contravvenzione del § 320, lett. e.

(D. 25 novembre 1850, Vol I p. 393).

2. La disposizione del § 320, lett. e, non è applicabile ad una falsa denuncia di fondi fatta all'Autorità destinata ad esaminarla; eccettuato il caso di concorso, essa deve punirsi come contravvenzione di truffa, secondo il § 461.

(D. 19 agosto 1852, Vol. III p. 530. Vedi anche il § 197 N. 14 dell'App. della I P.)

3. Questo passo legale si riferisce non soltanto ai casi, nei quali si fanno false indicazioni dinanzi le Autorità di polizia ma anche a quelli, nei quali vengono fatte ad altre Autorità dello Stato, p. e. politiche distrettuali. E quindi punibile a termini di questo § ed inciso chiunque facendo scientemente false indicazioni induce in errore un'Autorità nell'esercizio delle sue mansioni.

(D. 15 dicembre 1853 N. 43029. Eco Vol. V, p. 303).

4. Si commette questa contravvenzione, da chi si dà un falso nome nella cedola di annunzio, ed oltreciò da chi, con false indicazioni del proprio nome per tal guisa delude la polizia od altra Autorità dello Stato o comunale e particolarmente la gendarmeria, da indurre in errore la pubblica sorveglianza, eccetto il caso, che ciò avvenga in una inquisizione giudiziale penale, sussistendo per il medesimo speciali prescrizioni.

(D. 5 aprile 1854 N. 3298).

### § 320 lett. f.

1. La falsificazione o contraffazione di un pubblico documento, benchè commessa colla prava intenzione di indurre in errore l'Autorità dev' essere punita come *contravvenzione*, quando non v'abbia anche la prava intenzione, preveduta dal § 197 del Cod. pen., di recar danno con tale falsificazione ad alcuno nella sua proprietà od in altri diritti.

(D. 29 gennaio 1852).

2. L'imputato aveva avuto in mira d'indurre in errore l'Autorità, falsificando il libretto di viaggio pel garzonato, non per altro allo scopo di recar danno all'Autorità stessa o ad alcun altro, ma al solo scopo di dimostrare un tempo più lungo di garzonato e così più presto ottenere la licenza di aprire esercizio di mestiere.

### § 323.

1. Non è un requisito di questa contravvenzione, che lo sfratto avvenga in iscritto, nè l'efficacia di questo provvedimento dipende dalla circostanza, che l'Autorità del domicilio dello sfrattato sia stata notiziata (Vedi la D. seguente).

2. Una prescrizione della ridetta contravvenzione non può verificarsi, fintantochè perdura la dimora contraria alla legge; imperciocchè la si commette non col solo oltrepassare, che fa lo straniero bandito, i confini dell'Impero, ma anche coll'aver fissato il proprio *soggiorno* nello Stato, l'atto del ritorno apparendo qual mezzo onde procacciarsi un soggiorno proibito.

(D. 16 gennaio 1855 N. 14072. Gazz. dei Trib. Vol. V N. 70).

### § 325.

Punisce chi indora od inargenta monete correnti od anche richiamate di quelle solamente, che già in origine non vennero coniate con oro od argento, e chi fabbrica siffatte e tali specie di oggetti conati (medaglie p. e.), che superficialmente osservate possono con facilità essere ritenute per monete correnti.

(D. 6 maggio 1855 N. 4369. Eco Vol. VI p. 131).

### § 331.

1. La frase « offesa reale » non si limita al porre le mani addosso ad alcuno con contatto immediato fisico o meccanico (confitto fisico o manomissione meccanica), ma si estende ad ogni altra restrizione della libertà di poter fare e non fare a proprio talento, restrizione, che l'impiegato si permette senza essere a ciò autorizzato e senza un sufficiente motivo.

(D. 10 maggio 1854 N. 4549. Eco Vol. V p. 23).

2. Non è insita ad ogni catturazione non autorizzata la prava intenzione di arrecare un danno alla libertà del catturato, giacchè non sempre è quella eriminosa a titolo di abuso del potere d'ufficio, ed il § 331 Cod. pen. dichiara in un modo generico, come contravvenzione, ogni arresto, che avviene fuori dei casi fissati dalla legge.

(D. 31 maggio 1854 N. 5450).

3. Non è un fatto punibile quello di raccogliere e riporre sotto propria custodia gli effetti di un defunto, nella credenza di avervi un diritto come parente. Quegli adunque, il quale si sente offeso da un tal procedere, può invo-

care l'assistenza del giudice chiamato alla ventilazione ereditaria, ma non gli si spetta di provocare l'arresto di tal parente, e questo costituirebbe la contravvenzione del § 234 del Cod. pen.

(D. 16 agosto 1834 N. 8870).

### § 333.

1. La pena del § 333 è applicabile a chiunque si spaccia per un pubblico impiegato, anche senza una intenzione illecita, ed in ciò non occorre, che quegli che si spaccia per impiegato volesse indurre un altro in errore; questa contravvenzione può essere commessa anche da un impiegato dimesso, che continui ad esercitare le funzioni, tolteglì colla dimissione.

(D. 2 settembre 1832, N. 8999, Vol. III p. 395).

2. I notai non sono impiegati dello Stato, e quindi non hanno diritto di portare l'uniforme di questi; il portare quindi arbitrariamente siffatta uniforme per parte di un notaio dev'essere punita come contravvenzione.

(D. 21 ottobre 1832, N. 40929).

### Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della vita.

### § 335.

1. Se una guida di finanza trascura il dovere impostole dal § 37 dell'istruzione di servizio dell'anno 1845 e dal § 44 della Sovrana Risoluzione del 24 gennaio 1846, di adoperare le armi in ogni caso (e quindi anche quando essa è autorizzata a farne uso) colla precauzione di non esporre a pericolo senza necessità la vita di un uomo, e spara a piccola distanza contro di alcuno il suo fucile carico, senza ch'essa si trovasse nella necessità di ricorrere a quest'uso massimo dell'armi, qualora ne sia derivata la morte o la grave lesione corporale di una persona, ciò costituisce il delitto o la contravvenzione del § 335 del Codice penale.

(D. 18 novembre 1852, N. 41561 e 41278, Vol. III p. 578).

2. Se il possessore di una casa ne mantiene le scale in sì cattivo stato (p. e. con balaustrate marcie) che ne derivi un pericolo facilmente riconoscibile per la sicurezza corporale delle persone che si servono di quelle scale, questa trascuranza, se ne sia derivata la morte o la grave lesione corporale di una persona, costituisce il delitto o la contravvenzione del § 335 del Codice penale.

(D. 3 marzo 1855, N. 2049, Vol. III p. 593).

3. Se alcuno ommette di porre un riparo attorno ad uno stagno che è assai vicino a case abitate od alla strada che vi conduce, almeno da quelle parti ove può nascere facilmente un approssimamento all'acqua e quindi un pericolo, in caso che ne sia derivata la morte o la grave lesione corporale di una persona si rende reo del delitto o della contravvenzione del § 335 del Codice pen., e se non ne proviene alcun danno, incorre nella contravvenzione del § 431 del Codice penale.

(D. 31 marzo 1853, N. 2647, Vol. IV p. 362).

4. Chi pone un fanciullo sopra un cavallo, e lo fa cavalcare senza tenerlo pel corno, deve punirsi secondo il § 335 se il fanciullo cade di cavallo, per essersi questo imbrozzarrito, e ne muore.

(D. 19 agosto 1853, N. 8451, Vol. V p. 100).

5. Una azione od omissione, di cui ognuno poteva riconoscere il pericolo per la vita, salute o sicurezza corporale di una persona costituisce il delitto o la contravvenzione del § 335 del Cod. pen. solamente quando ne sia derivata la morte o la grave lesione corporale di una persona; se essa invece non ebbe per conseguenza che una lesione corporale leggera di una persona, va punita come la contravvenzione del § 431 del Cod. pen.

(D. 26 agosto 1853, N. 8614, Vol. V p. 401).

6. La contravvenzione del § 355 viene commessa con ogni atto od omissione, che l'imputato poteva riconoscere siccome capace di cagionare un pericolo per la vita e la corporale sicurezza di un proprio simile.

(D. 11 gennaio 1854 N. 53).

7. Non è un requisito di questa contravvenzione, che l'imputato potesse prevedere, che dal suo modo di agire proverebbe la morte di un altro, ma basta che fosse in grado di riconoscere, che era atto a produrre o ad accrescere il pericolo per la vita, la salute o la corporale sicurezza di un altro.

(D. 29 novembre 1854 N. 12387).

8. Vedi il § 431 dell'appendice, P. II.

9. I confini della *incolpata tutela*, il cui eccesso ci rende responsabili secondo i §§ 355 e 431, debbono rinvenirsi nella limitazione della *necessaria difesa*, per la quale il mezzo impiegato serve qual unico e necessario presidio.

(D. 6 settembre 1854 N. 9521. Eco Vol. VI p. 58).

10. La disposizione del § 157 Cod. pen. II parte è applicabile a tutti i maltrattamenti arrecati contemporaneamente da più persone e quindi anche a quelli del § 355. Per questo § non richiedesi, che l'imputato potesse prevedere, che dovesse dalla propria azione derivare la morte del danneggiato.

(D. 29 settembre 1854. Gazz. dei Trib. Mil., Vol. V N. 30).

### §. 345.

1. L'illecito esercizio della medicina è punibile a senso del § 345 solamente quando venga fatto *per mestiere*, cioè quando alcuno si occupi della cura di ammalati come medico o come chirurgo verso *compenso* e ripetutamente.

(D. 15 aprile 1851, Vol. II p. 21; — 4 agosto 1851, Vol. II p. 228; — 3 febbraio 1855, N. 1177, Vol. II p. 710).

2. Per l'applicabilità di questo paragrafo, non occorre che coll'illecito esercizio della medicina o della chirurgia, sia stata effettivamente esposta a pericolo la vita di una persona.

(D. 19 agosto 1851, Vol. II p. 278).

3. L'accusato aveva preteso, che il presente capo VIII, atteso il titolo di *delitti e contravvenzioni contro la sicurezza della vita*, presupponga al § 345 l'assunzione della cura di una malattia, a cui sia congiunto un pericolo della vita, e che la stessa abbia avuto un esito disgraziato.

4. Anche il fare senz'esservi autorizzato *operazioni nella bocca delle persone per parte di un dentista meccanico* deve punirsi a tenore del § 345, quando l'imputato ne faccia mestiere.

(D. 7 luglio 1851, Vol. II p. 61).

5. Anche i calli, i geloni e le unghie incarnate sono tali vizi esterni del corpo umano, la cui cura *esige* almeno cognizioni chirurgiche, e quindi non compete a chi non sia medico o chirurgo. Quindi il curarli, senza abilitazione, a modo di mestiere, va punito secondo il § 345 del Cod. pen.

(D. 4 settembre 1855, N. 8991, Vol. V p. 110).

6. Col mestiere di *profumiere* non è congiunta l'autorizzazione a curare ammalati; se quindi un profumiere dà ripetutamente verso compenso ad individui ammalati medicinali per infermità interne ed esterne, dev'essere riguardato come reo di esercizio non autorizzato della medicina.

(D. 9 settembre 1855, N. 9068, Vol. V p. 126).

7. La contravvenzione del § 345 sussiste in allora, che è constatato il trattamento medico non autorizzato di un ammalato, fatto in guisa di mestiere, e come tale può considerarsi solamente un esercizio dell'arte *continuato, e ripetuto*.

(D. 21 giugno 1854 N. 6350).

8. Non sussiste, quando si presta assistenza per amore del prossimo, come si è in un parto, da chi non è abilitato all'esercizio di ostetrico, dietro eccitamento della partoriente, e lo si fa *gratuitamente*, e non quindi *per mestiere*.

(D. 19 aprile 1854 N. 3812).

9. Siccome la disposizione del § 345 riflette non solamente l'effettivo danno derivato dall'esercizio non autorizzato della medicina, ma anche il pregiudizio, che può derivarne e tende a prevenirlo, così non si richiede pel fatto materiale contemplato da questa contravvenzione, che sia stata posta in pericolo effettivo la vita di un nostro simile.

(D. 11 gennaio 1854 N. 191, Eco Vol. V p. 356).

### § 345.

La circostanza che il jodio nel Regolamento tassativo dei farmacisti sia contrassegnato con una croce non basta per dichiarare proibiti tutti i composti di jodio. Quindi anche il Regolamento tassativo pei farmacisti pubblicato col decreto della Cancelleria aulica dell'11 febbraio 1856 non può per sè stesso essere applicato ai medicinali scoperti più tardi se non in quanto ne sia accertata la nocività al comune. Anche l'asserto che il libero commercio di un preparato medicinale nuovamente scoperto dipenda dalla previa approvazione dell'Autorità a ciò competente, non è giusto, relativamente alla punibilità della contravvenzione, se non in quanto sia dimostrata la nocività del preparato.

(D. 29 dicembre 1852, N. 15658, Vol. V p. 167).

### § 354.

1. I negozianti, anche droghieri, non sono autorizzati alla vendita al minuto di medicine riservate ai farmacisti, nominatamente di purganti, vomitivi o narcotici; in quanto adunque contravvengano a tale divieto, vanno soggetti alle sanzioni penali del § 354 del Cod. pen.

(D. 21 gennaio 1853, N. 244, Vol. IV p. 262).

2. La vendita di medicinali è permessa soltanto ai farmacisti ed ai medici e chirurghi di campagna, autorizzati a tenere farmacie in casa, e proibita a qualunque altro, quindi anche ad ogni profumiere, senza alcun riguardo se siffatti medicinali siano, quanto alla vendita nella farmacia, soggetti oltre ciò a particolari limitazioni.

(D. 9 settembre 1853, N. 9068, Vol. V p. 126).

3. È soggetta alla sanzione penale del § 354 del Cod. pen. soltanto la vendita senza autorizzazione di medicinali propriamente detti.

(D. 6 ottobre 1853, N. 9827, Vol. V p. 220).

4. Non essendo la polvere di Seidlitz un medicamento, la si può vendere anche dai droghieri e dai bottegaj di commestibili.

(D. 21 novembre 1854 N. 11384).

Coll' Ordinanza Minist. 19 giugno 1855 N. 107 fu però sancito, che la polvere di Seidlitz è un medicamento e quindi non la si può vendere nè dai droghieri nè da altri esercenti che non sono farmacisti.

5. Sebbene la legge al § 354 non adoperi la frase « fa traffico », che si riscontra al § 361, pure il vocabolo « vendita », essendo il contrapposto dell'alienazione gratuita, fa comprendere, che il § 354 considera come punibile il solo smercio di medicine, che si fa per trarne un guadagno od un vantaggio. Non si risguarderà pertanto per un'azione, che l'agente doveva riconoscere come proibita, quella di rilasciare durante un urgente bisogno per un sentimento di umanità ed in una quantità irrilevante un specifico, usato generalmente dalla pratica medica (p. e. il chinino).

(D. 4 marzo 1854 N. 1409, Eco Vol. V p. 389).

6. La disposizione del § 345, giusta la quale anche il proprietario d'una farmacia è responsabile e punibile per il rilascio di medicamenti fatto dai suoi dipendenti non si riscontra anche nel § 354. Non la si può quindi applicare ad un droghiere, autorizzato a tenere medicinali nel proprio negozio, ma non anche alla loro vendita al minuto, semprechè l'abbia interdetta ai suoi dipendenti.

(D. 5 ottobre 1854 N. 10757).

7. Non è compreso nel concetto della contravvenzione, di cui tratta il §

354, che siasi avuto il proposito di arrecare un danno e così pure non lo è quello di recar detrimento all' esercizio dei farmacisti.

(D. 15 novembre 1854 N. 15075. Gazz. dei Trib. Vol. V n. 31).

### § 358.

1. Anche il recarsi che fa un medico *troppo tardi* da un ammalato, quando si tratti d' una malattia, che, secondo i fenomeni fatti conoscere al medico, appartiene a quelle, nelle quali è necessario un *assai pronto* soccorso, costituisce un *trascuramento essenziale* dell' ammalato: qualora il medico non sia stato trattenuto dal comparire in tempo da particolari impedimenti, non derivanti da sua colpa. — Il *pregiudizio essenziale* richiesto dalla legge consiste oramai in ciò, che i familiari dell' ammalato, per l' assicurazione del medico di volere venir subito, furono impediti, in un caso di tale urgenza, dal chiamare un altro medico.

(D. 21 luglio 1851, Vol. II p. 463).

2. L' obbligo di un medico o chirurgo, costituito da questo paragrafo, non può essere esteso tant' oltre, ch' egli non possa abbandonare l' ammalato, anche *quando* questi abbia dichiarato *manifestamente* di non volere più quel medico, e di non avere fiducia in lui.

(D. 17 febbraio 1853, N. 1644, Vol. IV p. 301).

### § 359.

L' obbligo dell' immediata denuncia di tali malattie, ferimenti o morti, in cui sorga il sospetto di un crimine, di un delitto, o in genere di una violenta lesione recata da altri, incombe non solo al medico *curante*, ma ai medici in genere, e quindi anche a quello, fatto intervenire soltanto *pro consilio*, e ciò anche quando la lesione non apparisce che *leggiera*.

(D. 26 agosto 1853, N. 8799, Vol. V p. 228).

### §§ 361 e 363.

1. Pel traffico di sostanze velenose non basta la licenza *generale* di commerciare spettante ad ogni trafficante, ma vi si richiede una *licenza particolare dell' Autorità al traffico di veleni* o di merci ad essi pareggiate.

(D. 23 giugno 1853, N. 5820, Vol. V p. 228).

2. La frase « merci, che sono da speciali disposizioni pareggiate ai veleni » si riscontra nel § 361 e non nei §§ 362 e 363. E quindi da ritenersi che il legislatore abbia voluto limitare la più severa sanzione penale comminata in questi due ultimi §§ al solo commercio in sè più pericoloso dei veleni effettivamente tali (così la decisione seguente).

3. Il trafficare di medicinali ed il trafficare di sostanze parificate ai veleni sono due azioni separate, di per sè sussistenti, ognuna delle quali è definita dalla legge, come particolare contravvenzione.

(D. 1 febbraio 1854 N. 860. Eco Vol. V p. 493).

### § 376.

1. Perchè sussista il delitto o la contravvenzione di trascurata custodia a senso del § 376, non basta, che prendendo alcune precauzioni si avesse potuto evitare la morte o a grave lesione del fanciullo, ma occorre, che nel non aver prese queste precauzioni vi sia *quel grado, d' incuria* voluto dalla legge.

(D. 8 agosto 1853 N. 7692, Vol. VI p. 388.)

2. L' accusata aveva lasciato nell' unica camera d' abitazione, vicina alla culla e non al focolare, alle cui poche bragie asciugavansi dei pannolini la figlia Teresa, d' anni 3, che poscia andata al focolare si abbruciò, per recare

il cillo ad altri figli, poco di là lontani, senza avere avuto a chi altri affidare la disgraziata Teresa.

## § 580.

Per *segnali d'avviso* nel senso di questo paragrafo non possono intendersi in tempo di notte se non *lanterne accese*.  
(D. 1 dicembre 1851, Vol. V p. 229).

## § 588.

La contravvenzione, contemplata nel § 588, è commessa oramai col tenere, senza speciale permesso dell'Autorità, animali se non cosiddetti *feroci*, però *selvaggi*, tra i quali vanno annoverati in generale anche i *cerwi*, benchè siano stati debitamente custoditi e non ne sia derivato danno ad alcuno. Il vedere se la bestia abbia deposta la sua natura selvaggia e sia divenuta affatto domestica, spetta all'Autorità a cui compete l'impartire il permesso di tenere tali bestie. Nel *conservare* e propagare la selvaggina nel circondario della caccia riservata, accennato nella Patente sulla caccia, manifestamente non è inteso il tenere selvaggina nociva *in casa*, proibito dal Codice penale.  
(D. 14 aprile 1855, N. 5470, Vol. V p. 229).

## § 591.

1. La sanzione penale di questo paragrafo è applicabile non solo quando dalla bestia di qualità nociva sia minacciata la *sicurezza personale* di uomini, ma *anche quando* ne sia minacciata *soltanto la sicurezza della proprietà* (p. e. se la bestia aveva la qualità nociva di mordere soltanto pecore, vitelli e simili, e non anche uomini).

(D. 23 gennaio 1852, N. 11819, Vol. II p. 805; — 6 maggio 1853, N. 4502, Vol. IV p. 427).

2. Quando un cane da guardia d'una casa, lasciato libero, abbia l'abitudine di saltare addosso, senza motivo, in modo minaccioso alla gente, di abbaiare e grugnire, egli mostra con ciò una qualità *nociva*, attalchè il proprietario deve usare ogni possibile sorveglianza per custodirlo, sì che nessuno ne possa essere danneggiato. Se il proprietario del cane ommette di ciò fare, egli è punibile secondo il § 591 del Cod. pen.

(D. 2 giugno 1853, N. 5366, Vol. V p. 229).

## § 599.

1. La circostanza, che un macellaio *macelli* un animale *prima* della visita prescritta, non basta all'applicazione di questo paragrafo; esso è applicabile solo quando il macellaio *venda* alcuna parte della carne dell'animale *prima* della visita.

(D. 8 luglio 1852, N. 6200, Vol. III p. 782).

2. La vendita della carne di un animale, non visitato secondo il prescritto, è punibile senza distinzione se la carne visitata sia stata venduta liberamente ed apertamente, oppure di nascosto. — La pena consiste non solo nella perdita della carne per quel capo di bestiame, da cui proveniva la carne colpita, ma nella perdita di *tutta* la carne venduta senza la visita prescritta, o del denaro ritratone, senza distinzione se la carne o il denaro provengano da uno o da più capi di bestiame.

(D. 9 dicembre 1852, N. 292, Vol. V p. 229).

3. Sotto il vocabolo di *carne* usato in questo paragrafo, s'intendono anche le parti *mangiabili* del fegato e dei reni provenienti dall'animale macellato senza la visita prescritta.

(D. 13 luglio 1853, N. 6990, Vol. V p. 256).

4. Il visitatore del bestame è tenuto di convincersi coll' esame degl' animali *vivi*, che sieno sani, nè l' essere egli impedito di *toslo* visitarli autorizza il macellajo a macellarli senza *visita*.

(D. 20 settembre 1854 N. 9678).

5. Ove non esiste un' Autorità incaricata di visitare gli animali da macellarsi, non può imputarsi della contravvenzione del § 399 colui, che li macella senza visita e poscia ne vende la carne.

(D. 20 marzo 1855 N. 2551).

### §. 400.

Le prescrizioni contenute nei §§ 400-402 del Cod. pen. riguardano *soltanto quelle* contravvenzioni alle prescrizioni emesse in occasione di epizoozie, dalle quali deesi temere pericolo per la salute dell' uomo. Sotto il vocabolo di *bestame* contenuto in questi paragrafi, debbono quindi intendersi solo quegli animali domestici, che vengono adoperati come genere di sussistenza. La contravvenzione delle prescrizioni sussistenti in occasione di epizoozie riguardo ad altri animali (p. e., in caso di epizoozie nei cavalli) dev' essere punita solo dalle Autorità politiche.

(D. 23 marzo 1853, N. 2464, Vol. IV p. 44).

### §§ 403 e 404.

1. Commettono la contravvenzione di questi paragrafi non solo gli industriali in esso indicati, che preparano o adulterano bevande in modo nocivo alla salute, ma altresì quelli, presso i quali *vengono trovate* bevande guaste, quantunque siano divenute guaste, senza opera del fabbricatore o venditore, e senza distinzione se vi fosse o no l' intenzione di porre o no in commercio le bevande guaste.

(D. 23 marzo 1853, N. 2516, Vol. IV p. 253).

2. Non è un requisito dei §§ 403 e 404 che la bevanda falsificata od alterata abbia già *cagionato* un effetto pregiudicévole alla salute, bastando che *potesse* partorire un tal effetto.

3. Nè la dichiarazione dell' imputato di riprendere la cattiva bevanda nè il ritornarla, che fa l' acquirente, al venditore escludono l' applicazione del § 403 e § 404, a motivo che la legge tende non tanto a garantire la sicurezza della salute, quanto a *prevenire* ogni detrimento della stessa, comminando una pena contro chi dimostra un' incuria nella fabbricazione e nello spaccio di simili bevande (così la decisione seguente).

4. Il legislatore nei §§ 403 e 404 non ritiene responsabili il lavorante nel mestiere, ma l' esercente il medesimo, che manca di sorvegliarlo. Invero per le generali massime di diritto penale non sono suscettibili di pena le persone *morali*, consistendo la loro esistenza in una finzione legale, e quindi sono invece responsabili i di lei rappresentanti; ma non se ne può trarre alcuna conseguenza per un caso non consimile, in cui la ditta esercente un mestiere si è una persona *fisica*, e ciò quand' anche questa non possenga alcuna cognizione tecnica in argomento.

(D. 17 novembre 1853 N. 41281. Eco Vol. V. p. 276).

5. Si commette la contravvenzione del § 403 Cod. pen. già *col semplice detenere* bevande guaste; è indifferente, che la bevanda invenzionata, come guasta, lo sia o meno per la cooperazione del fabbricatore o del venditore, e che abbiano avuto o meno l' intenzione di metterla in commercio; bastando, l' invenzione della bevanda guasta e la *incuria* con ciò dimostrata senza un' altra prava intenzione, onde si abbia a carico dei fabbricatori e venditori loro la contravvenzione in discorso.

(D. 18 dicembre 1854 N. 15784. Gazz. dei Trib. Mil. Vol. V N. 46).

## § 410.

La mutilazione del proprio corpo non frutta al colpevole verun profitto, perchè mentre si procaccia una fisica imperfezione duratura quanto la sua vita, dall' altro canto non si ottiene neppure lo scopo di sottrarsi al servizio militare, disponendo il § 410, che l' autore della mutilazione viene a suo tempo consegnato a quel servizio militare, per cui verrà tuttavia trovato abile. Concorrendo quindi gli altri estremi, si verificherà la prescrizione, se ne scorse il tempo dal giorno della commessa mutilazione, quand' anche sia stata commessa allo scopo di sottrarsi al militare servizio.

(D. 15 giugno 1853. Gazz. dei Trib. Mil. Vol. V N. 118).

Sommessamente osserviamo, che se la riparazione piena potrà farsi col redimere dal militare servizio chi vi fu assunto invece del mutilato, il non farlo impedirà il corso della prescrizione (§ 531 let. b), e così pure, che la circostanza di essersi mutilato per sottrarsi al militare servizio attuandosi al momento della leva, appena da questo si potrebbe riguardare la contravvenzione del § 409 come sussistente in tutti i suoi elementi.

## § 411.

1. Per rissa non può intendersi se non quella contesa, nella quale più persone vengono alle mani fra di loro, siccome ha luogo in un *reciproco attacco*; non quando l' attacco avvenga da una parte sola, e l' altro non faccia che difendersi.

(D. 16 gennaio 1852, Vol. II p. 770).

2. Perchè vi sia una rissa non occorre che sia preceduto un diverbio.

(D. 15 settembre 1851, Vol. II p. 526).

3. Perchè l' autore d' una rissa sia punibile a tenore del § 411, occorre o che abbia esso posto le mani addosso al danneggiato, o che sia l' autore intellettuale, nonchè della rissa, anche dell' offesa; ciò non sarebbe quindi, quand' egli fosse l' unico danneggiato.

(D. 14 luglio 1851, Vol. II p. 155).

4. Le lesioni corporali commesse in rissa che lasciarono visibili tracce e conseguenze, sono soggette alla sanzione penale del § 411 del Cod. pen., anche quando non furono inflitte *deliberatamente* dall' autore di esse.

(D. 14 luglio 1853 N. 6592, Vol. V p. 292).

5. Una lesione corporale in rissa è punibile come tale per sè, senza riguardo alle diverse condizioni, sotto cui avvenne.

(D. 25 gennaio 1854, N. 585).

6. Il § 411 non richiede, che la lesione corporale abbia cagionato un danno permanente, sussistendo la contravvenzione anche allorquando le tracce e le conseguenze della lesione sono passeggera.

(D. 4 maggio 1854 N. 4548).

7. Tutti i casi di rissa, in cui non sieno rimaste visibili tracce e conseguenze, sono di competenza dell' autorità politica, nè è lecito di assoggettare siffatti casi al § 431, il quale contempla soltanto le contravvenzioni non annoverate nella legge, dalle quali può essere offesa la sicurezza personale.

(D. 10 ottobre 1855 N. 10045, Vol. VI p. 354).

## §§ 413 e 421.

Il trattamento di una serva, mediante il quale le si arrecano tracce visibili nel corpo (alla testa specialmente), eccede assolutamente i confini della disciplina domestica, ancorchè non la abbia prodotto un' ulteriore alterazione nelle funzioni corporali e spirituali.

(D. 24 maggio N. 5014).

## § 422.

Il male, che il § 422 tende ad impedire, si è una qualunque lesione corporale, che si potrebbe patire dai passanti, urtando in un qualunque oggetto esposto incautamente sulla libera strada o venendo percossi da loro nella caduta. Cessa pertanto la punibilità, tostochè è dimostrata l'impossibilità di un tale pericolo.

(D. 20 settembre 1854 N. 9764. Eco. Vol. V. p. 419).

## § 430.

Non è conforme alla legge l'opinione, che non basti all'essenza di questa contravvenzione, che i cavalli, attaccati ai ruotabili, venghino lasciati senza sorveglianza, ma vi occorra oltreciò, che possino arrecar un danno colla loro fuga; imperciocchè il *pericolo*, che quelli si mettono a precipitosa corsa o possino in altra guisa arrecare un danno *va per sè* congiunto colla trascurata sorveglianza.

(D. 13 marzo 1855 N. 2206).

## § 431.

1. Questo paragrafo abbraccia tutte le azioni *dolose e colpose* non contemplate in altri paragrafi del capitolo X della parte II, delle quali ognuno può riconoscere il pericolo, od il danno per la sicurezza personale.

(D. 20 ottobre 1851, Vol. II, p. 399).

2. Il § 431 del Cod. pen. rimette del tutto al *criterio* del giudice il vedere, se, secondo la qualità delle circostanze e della persona, abbia ad applicarsi la multa o l'arresto; quindi la scelta fatta dal giudice dell'uno piuttosto che dell'altra non può mai essere fatta valere come motivo di nullità.

(D. 16 dicembre 1852 N. 9313, Vol. V p. 46).

3. Vedi anche i §§ 132, 335 e 411. Appendice I e II.

4. Quando fu minacciato un male e fu più tardi, non nell'atto medesimo, inflitto un altro male minore (un maltrattamento) non cessa la punibilità della pericolosa minaccia, ma havvi un-concorso di più reati (pericolosa minaccia e lesione).

(D. 2 maggio 1855 N. 4579, Vol. VI p. 267).

5. Quando il male minacciato fu nello stesso tempo anche eseguito, s'intende il fatto complessivo corporale.

(D. 9 agosto 1854, N. 8438, Vol. VI p. 413).

*Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della proprietà.*

## § 434.

1. L'accatastare foraggi nei camini è punibile qual contravvenzione pel § 434 senza distinzione, se era facilmente prevedibile un pericolo di fuoco o se per la loro custodia si avevano altri locali.

(D. 7 marzo 1855 N. 2004).

## §§ 442 e 443.

Vedi le decisioni al § 531.

## §§ 444 e 447.

La contravvenzione dell'*acquisto di merci sospette* è certamente tale,

che per sua natura ammette risarcimento e per la cui *prescrizione* occorre quindi, che l'imputato l'abbia prestato.

(D. 13 novembre 1851, Eco Vol. V p. 388).

### §. 459.

1. Da questo paragrafo sono dichiarate *punibili* tutte le azioni, delle quali può prevedersi che ne può *facilmente derivare* un pericolo d'incendio, senza che pel fatto materiale si richiegga la *prova rigorosa della probabilità* d'un pericolo d'incendio.

(D. 14 giugno 1852, N. 5663, Vol. III p. 516).

2. Lo sparare una pistola nell'*interno* d'una stanza, nella quale non sia provato che vi fossero oggetti facilmente infiammabili, non può essere considerato come un'azione punibile, secondo il § 459.

(D. 5 febbraio 1852, N. 986. Vol. III p. 791).

3. Il § 459 non presuppone punto, che la sanzione penale colpisca mai sempre il *padrone di casa*, presso il quale si commise un fatto importante pericolo d'incendio, volendo soltanto sottoporvi il fatto stesso e quindi il suo immediato autore. Sarebbe dunque contrario alla legge l'estendere l'applicazione del § 459 al *padrone di casa* per ciò solo, che un atto minacciante d'incendio si commise nella di lui abitazione, senz'chè si possa indicarne il vero autore.

(D. 31 maggio 1854 N. 5787, Eco Vol. V. p. 258).

### §. 460.

1. Il *furto*, anche quando è soltanto contravvenzione, non è nel novero di quelle azioni che vanno processate solo ad istanza del danneggiato, ma dev'essere sempre punito d'*Ufficio*.

(D. 24 dicembre 1852, N. 15451. Vol. IV p. 424).

2. Vedi il § 171 dell' App. P. I.

3. La sottrazione di una cosa, sulla quale taluno ha il diritto di proprietà, non può formar soggetto di azione penale per titolo di infedeltà o di furto. Quindi non può considerarsi criminosa o contravvenzione d'infedeltà la sottrazione d'un libretto della Cassa di Risparmio, quando l'autore della sottrazione abbia concorso col proprio danno al versamento delle somme apparenti dal libretto stesso.

(D. 23 agosto 1855, dell'Appello Lomb. Vol. VI p. 513).

4. La proprietà comunale (p. e. un bosco comunale) non può essere riguardata come proprietà dei *singoli* membri del Comune; in faccia di essi è una cosa altrui, sulla quale, perciò anche i singoli membri del Comune possono commettere un furto.

(D. 26 aprile 1854, N. 4128, Vol. VI p. 303).

La rettitudine di questo giudicato si desume anche dalla distinzione fatta in proposito dal § 288 Cod. civ. « Si chiamano *beni comunali* quelli, che servono *all'uso* di ciascun membro d'una comunità; i beni, i di cui redditi sono destinati a sostenere le spese delle comunità, costituiscono il *patrimonio* della comunità medesima ».

5. Quando alcuno sottrae effetti esistenti in una bottega nella quale è ammesso a lavorare e che quindi non furono a lui direttamente affidati, si rende reo di furto e non d'infedeltà, quantunque avesse l'ingiunzione di assistere col suo consiglio e di aiutare il commesso di negozio nella vendita delle merci.

(D. 14 giugno 1854 N. 6210. Eco Vol. VI p. 297).

6. Quando alcuno non è incaricato esclusivamente della vendita dal proprietario di un negozio, ma vi viene soltanto temporariamente impiegato, allorchè il proprietario stesso è impedito, e quando quest'ultimo tuttavia tiene un'esatta sorveglianza e controlleria sulla vendita delle merci e sul conteg-

giamento dei danari riscossi, quegli col ritrarre merci e danari commette un furto e non già una truffa od un'infedeltà.

(D. 24 novembre 1854 N. 41897 Eco Vol. VI p. 297).

7. Il conduttore d'una merce, che viaggiando col proprietario della stessa, allontana quest'ultimo con artificio del carico, e quindi sottrae la merce, adducendo poscia false introduzioni a giustificazione della scomparsa dei generi, è reo di furto e non già di truffa o d'infedeltà, dovendosi considerare l'artificio di allontanare il proprietario come la rimozione di un ostacolo all'esecuzione del furto.

(D. 30 agosto 1855 del Trib. Prov. di Pavia, Vol. VI p. 372).

8. Havvi già *attentato* e non semplici atti preparatorii, allorquando alcuno s'introduce e si appiatta in luogo, ove si trovano oggetti di valore, con istrumento atto ad infrangere i ripostigli, ove sono rinchiusi, anche se fino al momento in cui fu sorpreso nulla ancora avesse intrapreso per mandare ad esecuzione il crimine, quando però tale sospensione non sia prodotta da mutamento della volontà.

(D. 6 luglio 1855 del Trib. Prov. di Pavia, Vol. VI p. 263).

9. Quando una parte degli oggetti involati fu già posta in recipienti di proprietà dei ladri e portata via dal luogo, ove prima si trovava, havvi furto *consumato* e non semplicemente *attentato*, se anche non fu portata fuori del recinto di proprietà del derubato e se anche l'ulteriore continuazione del furto fu impedita per ostacoli sopravvenuti.

Un fatto solo può essere separato in due stadii ed essere considerato come furto in parte consumato ed in parte attentato.

(D. 4 agosto 1855, N. 45676 dell' Appello Veneto, Vol. VI p. 414).

Una contraria dissertazione contiensi nell'Eco dei Trib., Vol. VI p. 310, in cui appoggiandosi a Mittermayer (Scritti Germanici Vol. I p. 272), si sostiene, che siccome nei casi, in cui la legge stabilisce più gradi dello stesso delitto, deve decidere ciò che è di fatto accaduto, ancorchè l'intenzione fosse andata più oltre, poichè la legge col dividerla la quantità ammaestra ad attenersi obbiettivamente al fatto senza indagare qual fosse l'intenzione dell'agente, così nel caso surriferito di furto dovevasi attenere al solo furto consumato. Ma si potrebbe replicare, che tale induzione è imperfetta, perchè cogliendosi un ladro, che ha già intascato una esigue moneta, nel mentre apre un forziere, in cui sa o può supporre contenersi scattole di preziosi e sta anzi per aprirne una, contenente due orecchini di gran valore, la cui sottrazione quindi per certezza pratica sarebbesi da lui effettuata senza il nostro sopraggiungere, si dovrebbe, stando ad essa induzione, limitare la linea dell'imputabilità alla vile moneta intascata e non farla coincidere matematicamente colla linea più lunga di violazione della legge (§§ 474 e 8), percorsa dal malfattore. La ridetta dissertazione confonde poi gli art. 80 e 81 del cod. toscano.

« Art. 80. Più violazioni della *stessa legge penale* commesse in un contesto di azione con atti esecutivi della medesima risoluzione criminosa, si considerano per un solo delitto continuato, ma la continuazione del delitto accresce la pena entro i suoi limiti legali.

« Art. 81. Se un'azione può costituire *più titoli* di delitto deve sempre riportarsi sotto quello, a cui è minacciata la pena più grave.

Imperciocchè l'art. 81, lo si applicherà pei fatti di sangue ed altri, in cui la legge riconosce più titoli, secondochè è più o meno proceduto il misfatto, ma non là, ove riconosce nelle varie azioni un sol titolo e più modi (da non confondersi colle gradazioni fissate dalla legge inf. § 25 e 300) p. e. l'unico titolo di furto e due modi, attentato cioè e consumato per cui è al caso concreto applicabile il solo art. 80, e così anche per fede di quella dissertazione decise la Suprema Corte di Firenze.

10. Secondo la definizione del furto, in questo non importa il possesso di *diritto civile*, ma il possesso *fisico*; quindi anche colui, che è iscritto nei libri pubblici, quale proprietario di un fondo, può rendersi reo di furto a

danno di chi ne è in possesso e godimento, togliendovi legna, fieno ecc. Non osta, che il fatto sia avvenuto pubblicamente e colla scienza del possessore, ma contro sua volontà, e nemmeno, che il danneggiato abbia avviata in proposito procedura per turbato possesso.

(D. 28 dicembre 1854, N. 13079, Vol. VI p. 539).

11. Il caso del § 174, N. 1, che secondo il § 179 importa la pena del carcere duro da 5-10 anni presuppone, che il ladro sia colto o sorpreso sul fatto in modo che egli corra pericolo d'esser colto colla cosa rubata; e che per mantenersene in possesso sia così arduo da usare per *questo scopo* effettiva violenza o minacce pericolose contro una persona od una violenta opposizione, al che appartiene quella particolare temerità, che i §§ 174 I e 179 richieggono per l'infissione di tal pena più grave.

(D. 10 gennaio 1855, N. 13888, Vol. VI p. 539).

12. Il furto di una barca, legata a catena con serratura a chiave in modo, che non possa essere sciolta se non violando la serratura, deve considerarsi come commesso sopra cose rinchiusa (§ 174 II, let. d).

(D. 23 novembre 1855, N. 20953 dell' Appello Ven. Vol. VI p. 402).

Un tanto già dimostrammo nel Vol. I nella nota 2. da della pag. 164.

13. Entra sotto l'applicazione del § 176 II e cioè eade sotto la definizione di giornaliero anche quell'operaio, che non lavora a giornata (nel caso concreto un taglialegna) ma a quantità di lavoro e non è vincolato ad un tempo determinato.

(D. 13 novembre 1854, N. 9929, Vol. VI p. 332).

14. La circostanza, che il fatto si qualifichi crimine di furto sotto più riguardi è anch' essa una delle aggravanti, che possono indurre l'applicazione della sanzione penale più grave del § 178.

(D. 14 giugno 1854, N. 6358, Vol. VI p. 537 e 9 agosto 1854, N. 8564, Vol. VI p. 273).

15. Di un uomo, che nel periodo di 9 anni commise cinque furti, i primi quattro dei quali nell' età giovanile dai 16 ai 21 anni ed in cui dai momenti della riacquistata libertà sino al furto successivo si hanno intervalli di 4, 12, 14, mesi, nei quali nulla gli fu addebitato, non può dirsi, che *egli approfitti di ogni occasione* al furto, che rubi soltanto per inclinazione al furto e che quindi sia un incorreggibile ladro abitudinario (§§ 176 I e 179).

(La decisione da ultimo surriferita).

## § 461.

1. L' *infedeltà* anche quando debba punirsi soltanto come contravvenzione, non è oggetto di accusa privata, ma dev' essere processata d' Ufficio.

(D. 29 gennaio 1852, N. 567, Vol. II p. 802).

2. Nella contravvenzione di truffa non importa che alcuno s'ia stato danneggiato o no. L' emissione di un falso documento privato con cui dev' essere indotta una Autorità politica (p. e. per la concessione di una licenza) deve quindi essere punito come truffa, se anche nessuno ne abbia sofferto un danno.

(D. 22 aprile 1852, N. 5689, Vol. V p. 295).

3. Vedi anche i §§ 182 e 183, 197-201 App. P. I.

4. Al creditore con pegno si compete sopra il medesimo un diritto reale, in di cui forza ei lo può oppignorare giusta il § 454 Cod. civ. anche ad un terzo, e così pure quello di ottenere il proprio pagamento a mezzo del pegno, chiedendone all' uopo la vendita. Se pertanto aliena il pegno senza l' intelligenza del debitore proprietario, sarà responsabile d' aver lesa il solo contratto di pegno, e lo si potrà obbligare *in via civile* alla restituzione del pegno, od all' indenizzo: ma questa azione non è soggetta ad alcuna *sanzione penale*, a meno che non si abbia mirato ad una sopraffazione del debitore e particolarmente a far sì che il creditore siasi appropriato il avanzo, presupposto che il ricavato del pegno sia stato maggiore dell' entità del credito, cagionando così al debitore un danno

nella di lui sostanza; inquantochè si avrebbe a suo carico in tal caso un'infedeltà.

(D. 24 ottobre 1854 N. 41382).

5. Anche per la contravvenzione di truffa si richiede l'intenzione di recar danno ad un altro ugualmente, che nel crimine di truffa, e particolarmente quando trattasi della falsificazione di un documento privato. Un tanto lo si deduce chiaramente dal combinato disposto dei §§ 461, 197 e 201, secondo i quali la truffa mediante falsificazione di un documento privato diventa *crimine*, quando eccede i fior. 25., e conseguentemente anche l'eventuale *contravvenzione* è condizionata all'intenzione di recar un danno.

6. Il brigare una falsa testimonianza da farsi non già dinanzi una giudicatura, ma dinanzi un'Autorità *politica*, non costituisce un crimine ma una contravvenzione di truffa, essendo contrario allo spirito della legge, che si possa impunemente mentire dinanzi alle Autorità politiche ed alle altre Autorità pubbliche.

(D. 26 aprile 1854 N. 5895).

7. L'amalgama di un elemento eterogeneo in un arnese d'oro o d'argento, qualora sia stato accompagnato da una pravità d'intenzione, è punibile non solamente come contravvenzione alle prescrizioni sull'assaggio, ma anche come *truffa*.

(D. 22 febbraio 1854 N. 1567).

8. Il brigare una falsa testimonianza da essere deposta non in giudizio, ma innanzi un'Autorità politica costituisce la *contravvenzione di truffa*. Il malvagio proponimento è insito nell'azione stessa, e coll'artificiosa insinuazione oggetto del brigamento rimaneva lo Stato pregiudicato nel suo diritto di avere da ognuno la deposizione della pura verità in tutti gli affari da trattarsi dinanzi alle pubbliche Autorità, sicchè nel fatto concorrevano i requisiti del § 197 per l'idea della truffa, e poichè non è criminosa a mente del § 199 let. a, non avendosi una testimonianza da farsi ad un giudizio, così è nella lettera e nello spirito della legge da considerarlo per una contravvenzione di truffa.

(D. 26 aprile 1854 N. 5895, Eco Vol. V. p. 15).

9. Anche per la contravvenzione di truffa è necessaria l'intenzione di recar danno ad un altro.

(D. 1 febbraio 1854 N. 730, Eco Vol. V p. 533).

10. Secondo il tenore del § 197 non si richiede, che sia stato effettivamente arrecato un danno, mentre all'esistenza del reato di truffa basta solo l'intenzione di recarlo.

(D. 9 agosto 1854 N. 8518, Eco Vol. VI p. 230).

11. Perchè v'abbia occultazione di cosa proveniente da infedeltà basta, che l'agente conoscesse tale qualità della cosa e non occorre che abbia agito di concerto cogli autori dell'infedeltà stessa (§§ 185 e 186).

(D. 51 maggio 1853, N. 5423, Vol. VI p. 330).

12. Chi presta aiuto ad un furto, dopochè fu commesso, senza precorsa intelligenza, non è reo di furto ma di complicità in furto (§§ 185 e 186).

(D. 15 marzo 1854, N. 1595, Vol. VI p. 45).

13. La gendarmeria è un'autorità, la cui cognizione di un furto o di una infedeltà fa cessare il beneficio dell'impunità nei casi del § 187.

Se ad alcuno è affidata a custodire una parte di un bosco ne segue soltanto, che deve tenerne lontano ogni danno, non già che gli sia affidata, nel senso del § 185, e siccome il bosco rimane in possesso del proprietario, egli sottraendo della legna si rende reo di furto e non d'infedeltà.

(D. 16 agosto 1854, N. 8705, Vol. VI p. 337).

14. Le cauzioni depositate dagli impiegati debbono rimanere intatte fino al momento della cessazione dell'impiego; i risarcimenti, che gli impiegati debbono prestare durante il servizio non possono essere ritratti dalla cauzione, ma devono farsi in altro modo. Quindi se anche un importo sottratto mediante infedeltà apparisce coperto dalla cauzione depositata, non si può applicare il § 187, Cod. pen. e l'autore non può andare impunito.

(D. 9 settembre 1854, N. 8413, Vol. VI p. 367).

15. L'offerta fatta dall'imputato di pagare il valore della cosa rubata, dopochè fu presso di lui rinvenuta, ed il danneggiato ne riacquisti il possesso non può essere risguardata come un indennizzo nel senso dei §§ 187 e 188 Cod. pen.

(D. 29 marzo 1854, N. 2891, Vol. VI p. 387).

Anche qui fu ribandita la sentenza, che essendo il gendarme un organo dell'autorità e quindi impedisce col suo intervento e cognizione l'applicazione dell'impunità ammessa dal § 187.

16. La privazione di quello, che per legge non si ha diritto di ripetere, non può essere chiamato un danno nel senso del § 197 Cod. pen.

Il farsi pagare dal debitore senza sconto una cambiale non ancora scaduta, colla falsa promessa di affidare a credito nuove merci, non è truffa ma dà soltanto luogo all'azione civile.

(D. 3 luglio 1854, N. 7055, Vol. VI p. 419).

17. Anche nelle specie di truffe particolarmente annoverate dalla legge nel § 201 si richiede l'intenzione che alcuno abbia a soffrir danno. Qualora sia provato, che nella falsificazione o nella vendita di una cambiale falsa, l'agente non ebbe l'intenzione di danneggiare un altro, esso non può essere dichiarato reo di truffa.

(D. 25 gennaio 1854, N. 548, Vol. VI p. 418).

18. Pel fatto materiale della truffa mediante falso giuramento basta l'azione del giuramento e non occorre, che sia effettivamente prestato. Non è vero, che l'espressione: *falso giuramento* nel § 204 ove si parla della pena, comprenda solo il falso giuramento prestato e non anche l'offerta.

(D. 23 aprile 1855, N. 3889, Vol. VI p. 332).

### § 463.

Il favore dei §§ 189, 465 e 531, non si estende anche agli affini. Il decreto aul. 6 agosto 1806, che lo estendeva al figlio adottivo, come altro dei congiunti, non è applicabile agli affini del danneggiato, ed in forza della Sovr. Ris. pubblicata col D. aul. di sanc. 20 novembre 1817 N. 1587 nemmeno pel motivo, che la vera rea essendo una congiunta, vadi impunita e l'affine sia addebitato di sola complicità.

(D. 22 dicembre 1855 N. 42891. Eco Vol. V p. 305).

### § 464.

Vedi il § 184 App. P. I.

### § 466.

Vedi il § 187 App. P. I.

### § 468.

1. Vedi il § 85 App. P. I.

2. L'abbattere il muro di un altro senza malizia non è da risguardarsi per una contravvenzione a sensi del § 468: la pretesa d'indennizzo deve essere fatta nella via civile.

(D. 6 settembre 1854 N. 9614)

### §§ 475 e 474.

1. Vedi le decisioni riportate ai §§ 187 e 188, qui pure applicabili.

2. Le prescrizioni dei §§ 187 e 188 Cod. pen. debbono essere applicate anche alle contravvenzioni dei §§ 475 e 474 e dei §§ 476 e 477.

(D. 21 novembre 1854 N. 42475. Eco Vol. V p. 494).

## §§ 476 e 477.

1. Chi prende in *custodia* scientemente cosa rubata dall'autore o dal portatore, la *nasconde*. La sua scienza o la consapevolezza, che la cosa presa in custodia sia rubata, è uno stato dell'animo, la cui sussistenza si può ritenere solamente dopo aver ben ponderato le circostanze concomitanti ed agli eventuali rapporti; in ciò riponsi la gravità d'intenzione.

(D. 5 gennaio 1855 N. 13611).

2. La prava intenzione insita alla complicità nel furto consiste nella coscienza, che le cose comperate sieno rubate, *coscienza*, la quale resta esclusa nella contravvenzione mediante compra di roba sospetta, potendo il compratore in questa soltanto presumere per le concorrenti circostanze, che la cosa comperata sia stata rubata.

(D. 20 settembre 1854 N. 10225).

3. Le circostanze *sospetta* di un'offerta in vendita non vengono meno per ciò solo, che l'offerente sia conosciuto al compratore per un uomo onesto, se fanno per sè stesse apparire *sospetta* la provenienza della roba esibita in vendita; come sarebbe se un cocchiere offre in vendita dell'avena in una osteria e per un prezzo inferiore all'ordinario.

(D. 9 dicembre 1853 N. 11320).

4. Il cambio delle monete d'argento, fintantochè dura l'aggio di Borsa anche per loro si considera una compra anzichè un cambio, cosicchè secondo le circostanze può commettersi a loro mezzo la contravvenzione mediante compra di roba sospetta.

(D. 23 agosto 1854 N. 9041).

## § 478.

1. Questo paragrafo è applicabile *soltanto* ai mestieri che sono soggetti a speciali calmieri o tariffe, ma non anche ad altri mestieri.

(D. 4 marzo 1852, N. 1978, Vol. III p. 393; e 29 luglio 1852, N. 7606. Vol. V p. 4).

2. Il § 478 del Cod. pen. presuppone *tariffe*, cioè prescrizioni emanate dalle Autorità a ciò competenti e *sentenze penali* delle dette Autorità; esso non è quindi applicabile ad un macellaio, là dove non sussiste *alcuna tariffa legale* sul prezzo della carne, quantunque tra il Comune e l'assuntore della somministrazione della carne sia stata conclusa una *convenzione* ed il macellaio abbia trasgredito tale convenzione e fosse ripetutamente stato condannato dalla Rappresentanza comunale (qui manifestamente non come Autorità, ma come parte contraente) al pagamento di multe convenzionali. Le contravvenzioni ad un tale contratto non possono essere risguardate come contrarie alla legge penale.

(D. 21 ottobre 1852, N. 10750, Vol. V p. 268).

3. Da questo paragrafo è rimessa alla competenza dei Giudizii penali ogni *terza* trasgressione delle prescrizioni sulle tariffe assolutamente e senza riguardo alla misura delle anteriori punizioni politiche e la perdita del mestiere è l'*unica* pena. Quindi fu con ciò *abolito* il decreto della Cancelleria aulica del 5 ottobre 1822, secondo cui la perdita del mestiere per ripetuta trasgressione delle tariffe o di calmieri poteva aver luogo solo dopo l'applicazione del massimo grado di pena di fior. 50, da parte delle Autorità politiche. (Così la Decisione seguente).

4. La perdita del mestiere da risguardarsi quale unica pena di ogni *terza* trasgressione di simil genere, può essere inflitta dal giudice penale, avuto riguardo al § 212 del Cod. pen. non solo *per sempre* ma anche *per un tempo determinato*.

(D. 22 settembre 1853, N. 9745, Vol. V p. 268).

5. Il § 478 dell'attuale Codice non prescrive, come lo faceva il § 226 del Cod. 1805 e D. aulico 5 ottobre 1822, che la violazione dei calmieri sia pu-

nibile come grave trasgressione di polizia colla perdita del mestiere, allorchè l'inefficacia delle multe è dimostrata dalla recidiva del contravventore dopo aver scontata la maggior multa di fior. 50; prescrivendo il § 478 in un modo assoluto; che la terza violazione dei calmieri mediante sopruso nel peso, nella qualità o nel prezzo delle merci va punita senza riguardo alle anteriori punizioni politiche colla perdita del mestiere, che è l'unica pena. Ciò essendo, la surriferita disposizione è da ritenersi come abrogata pell' art. 1. della Pat. di prom. del Cod. 27 maggio 1852, e si applicherà la sanzione penale del § 478 appena dopo la seconda punizione del contravventore alle prescrizioni sui calmieri e tariffe. La rettitudine di questa decisione fu indi sancita dell' Ordinanza Minist. 18 gennaio 1855 N. 15.

(D. 19 aprile e 6 settembre 1854 N. 3658 e 9586).

6. Stante la generalità del disposto dal § 478, che la terza trasgressione dei calmieri sia punita come contravvenzione colla perdita del mestiere, è di nessun interesse e quindi inammissibile la disamina, se alle precedenti trasgressioni abbia dato adito la mira di guadagno e d'ingannare od altro (p. e. mancanza dell' occorrente sorveglianza), e basterà all' applicazione di questo § che sia dimostrata la ripetuta punizione dell' imputato seguita per tali trasgressioni.

(D. 24 ottobre 1854 N. 11418).

7. Si considerano come *condanne*, che pel § 478 seco traggono in caso della 3. trasgressione dei calmieri la perdita del mestiere, quelle condanne soltanto, le quali vennero pronunciate in via giudiziaria o politica in esito ad una regolare procedura e non quindi anche la multa convenzionale, che da taluno si soddisfa per effetto di un semplice rapporto privato.

(D. 8 novembre 1854 N. 11765).

8. Si applicherà il disposto del § 478 in allora, che l' imputato è stato condannato ad una pena già due volte per condanna passata in giudicato dall' Autorità giudiziaria o politica, e non quando si è soltanto confiscato dalla rappresentanza comunale il pane fabbricato in contrarietà al calmiere.

(D. 14 febbraio 1855 N. 1207).

9. Non è applicabile il § 478 contro colui, il quale non tiene un pubblico negozio, ma appresta i mezzi di sussistenza soggetti al calmiere (p. e. pane) per uno suo scopo privato, non avendo p. e. alcun altro obbligo, che di somministrare il pane cotto alla rappresentanza comunale od ai di lei incaricati, ai quali quindi incombe di sorvegliare e visitare il pane prima di passarlo alla vendita pubblica.

(D. 50 agosto e 11 ottobre 1854 N.ri 9088 e 10472. Eco Vol. V. p. 241).

10. Siccome per le azioni ed omissioni contraddistinte nella legge penale per delitti e contravvenzioni pel § 258 Cod. pen. non si richiede una pravità d' intenzione, così si applicherà il § 478 anche in allora, che l' imputato sarà contabile di avere mancato alla sorveglianza ed alla cura, che gl' incumbava, e non anche di una pravità d' intenzione.

(D. 19 luglio 1854 N. 7547).

11. Secondo la lettera e lo spirito del § 478 costituisce una trasgressione dei calmieri non il solo scarso peso ma anche la cattiva qualità del pane soggetto al calmiere, consistendo nella sopraffazione del pubblico pell' uso di misura e peso e per la qualità o per il prezzo della merce.

(D. 19 luglio 1854 N. 7672).

12. Il pistore, il quale è tenuto a fabbricare il pane nell' occorrente quantità e nel peso legalmente prescritto, non è responsabile per la mancanza del peso insorto dal tempo in forza delle variabili leggi naturali. Il giudice avrà dunque riguardo al peso del pane appena cotto e non a quello del pane venduto dopo un periodo di tempo più o meno lungo.

(D. 19 luglio 1854 N. 7130).

## § 479.

1. I concerti fra artigiani per far crescere il prezzo d' una merce in pregiudizio del pubblico sono; per la loro qualità pericolosa, da punirsi sempre secon-

Parte II.

do il § 479, quali *contravvenzioni*, mentre la vendita di una merce oltre la tariffa fissata, senza riguardo alla qualità della persona, che se ne rende addebitabile, e senza riguardo ad un precedentato concerto ya trattata in via di *polizia* soltanto come oltrepassamento delle tariffe, finchè non intervengano le condizioni del § 478 del Cod. pen. In un tale concerto di artigiani, per accrescimento del prezzo d'una merce, il fatto che in pari tempo sia stata oltrepassata la tariffa, va considerato *soltanto* come circostanza aggravante (Così la decisione seguente).

2. Il § 479 del Cod. pen. non fa alcuna distinzione fra le differenti specie di artigiani e deve quindi applicarsi a tutti gli artigiani.

(D. 15 ottobre 1853, N. 10299, Vol. V, p. 317).

3. L'espressione « *artigiani* » usata dal § 479 è estensibile anche ai *commercianti*. Cadono pertanto sotto la sanzione di questo § anche i concerti di questi ultimi per elevare il prezzo delle merci, concerti, che riescono pel pubblico non meno dannosi, che quelli dei fabbricatori artigiani e degli imprenditori.

(D. 20 dicembre 1854 N. 13201).

Il termine tedesco « *Gewerbsleute* » esercente un'arte « meglio giustifica questa decisione, che il termine » « *artigiano* » della traduzione italiana.

### § 486.

1. La punibilità di un oberato, a tenore del § 486, non cessa per la circostanza che *nessun creditore* abbia insinuato alcun credito all'Istanza concorsuale, e che il concorso sia cessato da sè, giacchè il § 259 stabilisce che un componimento fra il danneggiato ed il colpevole non impedisce il processo e la punizione.

(D. 15 aprile 1852, N. 3474, Vol. V p. 516).

2. Il contenuto del primo capoverso del § 486 del Cod. pen. è applicabile solamente quando il modo di agire ivi accennato non abbia i caratteri del crimine di truffa, i quali consistono particolarmente nell'intenzione diretta a recar danno ad altri, nell'illusione indotta con raggiri od artificiose insinuazioni, coi quali, questi furono *deliberatamente* indotti ad azioni loro pregiudizievoli, alle quali non sarebbero venuti senza l'inganno loro ordito.

(D. 14 aprile 1853, N. 3556, Vol. V p. 516).

3. La circostanza che nel § 486 l'aver ingannato l'Autorità nella prova del possesso del prescritto fondo di negozio, è dichiarato particolarmente delitto, e che il cooperarvi (nell'ultimo capoverso), (nel che, al momento di tale prova, può non esservi alcuna intenzione disonesta), è dichiarato *correata* in questo delitto, *pel caso che in seguito* il relativo negoziante fallisse, non esclude l'applicazione del principio generale sulla correata, contenuta nel § 5 del Cod. pen., a tutte le altre azioni punibili indicate nel § 486 (Così la Decisione seguente).

4. Il diritto di ogni creditore di coprirsi del suo credito viene *limitato* appunto dal § 486, e non si estende sì oltre che il creditore, cui è noto lo stato di oberamento del debitore, possa aiutare quest'ultimo con nuove sovvenzioni a continuare ancora per qualche tempo l'andamento dei suoi affari e così procrastinare l'aprimiento del concorso per ottenere nel frattempo col nuovo credito anche il tacitamento di altri crediti prima scoperti, a preferenza di tutti gli altri creditori (p. e., coll'appropriarsi una parte degli oggetti mobili od immobili appartenenti al debitore).

(D. 14 luglio 1853, N. 6566, Vol. IV p. 605).

5. Vedi anche il N. 14 del § 197 ed il § 199 *let. f.* dell'app. P. I.

6. Non richiedesi nel delitto di colposo fallimento, che l'accusato abbia agito con leggerezza, bastando, che non possa fornire la prova di essere impossibilitato a soddisfare i suoi creditori per mero infortunio e senza sua colpa.

(D. 19 luglio 1854 N. 6999).

7. Qualora da una inquisizione penale risulti, che l'oberato si rese imponente a pagare i creditori non per effetto d'infortunio e che per questo solo motivo fece la cessione dei beni, sarà responsabile a mente del § 478 e ciò tanto

più, se non è dimostrato, che i creditori vengano pienamente soddisfatti. Il semplice *lievo del concorso per componimento dei creditori* non prova, che questi sieno stati pienamente soddisfatti. Così pure non cessa la punibilità dell' oberoato per la circostanza, che il concorso ha cessato *da sè* per non essersi insinuato alcun creditore (§ 259).

(D. 15 aprile 1852 N. 3474 e 11 ottobre 1854 N. 40885. Eco Vol. V p. 316).

8. La nostra legge presuppone, che colui, il quale vuole incoare un commercio, possegga, oltrechè le necessarie cognizioni e l'occorrente attitudine, anche i necessari mezzi pecuniarii: proibisce quindi ad ognuno di continuare il proprio commercio, ad ognuno che scoperse la sua impotenza all' adempimento degli obblighi, da lui assunti, imponendogli il dovere in questo caso di conservare lo stato della massa inalterabile a favore dei suoi creditori. Chi agisce contro queste *determinazioni*, rendesi contabile del delitto di colposo fallimento.

9. Siccome l' imprendere un commercio porta seco il dovere, che se ne abbia una perfetta conoscenza; così pel § 486 *let. c.* è punibile l' omissione di tenere o la difettosa tenuta dei libri commerciali, senza distinzione, se ciò sia avvenuto per *inscienza* o di *proposito*.

(D. 2 agosto 1854, N. 8189).

10. È correò nel delitto di colposo fallimento anche chi ha finta una donazione a favore dell' oberoato, allorchè questi doveva dimostrare la sussistenza dei fondi, sebbene lo abbia fatto unicamente per anzicizia, sicchè non ha percepito nè chiesto per il suo intervento alcun vantaggio.

(D. 8 marzo 1860 N. 2287).

11. La non mantenuta promessa di pagamento diventa una truffa quando vi precedettero false insinuazioni per indurre i creditori a contrarre affari ed assicurazione di pronto pagamento, col cui mezzo, conoscendo l' assoluta propria impotenza a pagare taluno, si diede la falsa apparenza di un uomo d'affari solido e capace di pagare.

(D. 17 novembre 1855 N. 41845. Eco Vol. V p. 269).

12. L' azione di contrar nuovi debiti od eseguir pagamenti parziali, dopo la scienza che lo stato passivo supera l' attivo, costituisce il delitto indicato nel § 486 *Cod. pen.* solo quando vi serve di base l' intenzione diretta od indiretta di pregiudicare o i vecchi creditori od i nuovi (così la Decisione seguente).

13. Anche il delitto di colposo fallimento può estinguersi mediante la prescrizione, quantunque non siasi prestato alcun risarcimento, quando il reo non abbia più nelle mani alcun lucro del delitto stesso, non potendosi vedere quale risarcimento dovesse prestare ed a chi.

(D. 30 maggio 1855 N. 5212. Eco Vol. VI. p. 89).

### Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza dell' onore.

#### § 487.

1. Per la sussistenza della contravvenzione di offesa all' onore, contemplata in questo paragrafo, si richiede l' incolpazione di un crimine, che venga fatta *infondatamente* contro di un terzo *in presenza di altre persone*, senza che colui, che la fece, si trovasse in un errore, che meriti scusa, o senza che egli possa indicare lealmente le cause, per cui reputò fondata l' incolpazione.

(D. 1. settembre 1851. Vol. II p. 513).

2. Per la contravvenzione di offesa all' onore mediante infondata incolpazione di un crimine, di un delitto o di una contravvenzione, non si richiede sempre la *prava intenzione*, ma havvi tale contravvenzione anche quando la falsa incolpazione fu proferita per leggerezza, per precipitazione, o per effetto d' impeto di animo.

(D. 13 dicembre 1851. Vol. II p. 456).

3. Chi tace all' Autorità, che investiga per un crimine, i motivi di sospetto, ch' egli ha contro di una data persona e tuttavia, più tardi, incolpa di questo crimine, pubblicamente e senza sufficiente motivo tale persona, *commette la contravvenzione contemplata nel § 487*, e non è applicabile in suo favore la legge dell' 8 ottobre 1807, per la quale colui, che è convinto della reità di un altro, e denunzia apertamente e lealmente all' Autorità i suoi motivi di sospetto, va esente da qualunque responsabilità.

(D. 5 agosto 1852, N. 7789, Vol. III p. 322).

4. Vedi anche il N. 10 § 499 let. a App. P. I.

5. Chi asserisce di un altro, che abbia lesa un involto officioso chiuso, non commette con ciò solo un' offesa all' onore mediante infondata incolpazione di un crimine. (eccettuato il caso del § 209), potendo una tale lesione essere avvenuta per mero accidente o per isvista o nell' adempimento dei proprii doveri.

(D. 10 novembre 1853 N. 41622).

6. Egli è un' offesa all' onore, punibile quale contravvenzione a termini del § 487 Cod. pen.: « Incolpare falsamente un gendarme « di essere stato ubriaco nell' esercizio delle proprie mansioni ». Il diritto di difendersi, che spetta all' accusato, non si estende anche a quello di incolpare altri di un' azione punibile.

(D. 29 dicembre 1854 N. 45430. Gazz. dei Trib. Mil. Vol. V N. 70).

7. La prova della verità di un' incolpazione pei §§ 487-491 può ammettersi a piena discolta del prevenuto solo nei casi, nei quali s' imputa una determinata persona di una determinata azione disonorante.

(D. 15 dicembre 1853 N. 42897).

8. La prova dell' *exceptio veritatis* nelle offese all' onore non incumbe al Giudizio, ma all' accusato.

(D. 28 dicembre 1854 N. 43731. Gazz. dei Trib. Mil. Vol. V N. 46).

9. Tutte le offese e lesioni d' onore, alle quali non sono applicabili le sanzioni penali dei §§ 487-496 del Cod. pen. vanno soggette alle sanzioni penali contemplate nel § 1539 del Cod. civ. e nei decreti della Cancelleria aulica del 30 settembre 1806, N. 787 della *Coll. legg. giud.* e del 14 marzo 1812 N. 3011.

(D. 17 dicembre 1850, Vol. I p. 455; — 21 gennaio 1851, Vol. I p. 508; — 24 novembre 1851, Vol. II p. 465; — 22 dicembre 1851, Vol. II p. 529; — 8 gennaio 1853, N. 43462, Vol. IV p. 84; — 14 aprile 1853, N. 3440, Vol. IV p. 364).

10. Secondo il § 1539 del Cod. civ. dev' essere riguardato come un' offesa all' onore anche un insulto detto ad alcuno in una stanza chiusa.

(D. 29 gennaio 1852, N. 801, Vol. V p. 387).

11. Anche una espressione ledente l' onore, contenuta in una lettera privata diretta all' offeso, è da punirsi come offesa all' onore, secondo il § 1539 del Cod. civ.

(D. 15 maggio 1852, N. 4530, Vol. III p. 524).

12. Per la sussistenza della contravvenzione di offesa all' onore la legge non richiede punto la presenza dell' offeso; anzi una offesa detta in di lui assenza è più punibile.

(D. 22 aprile 1852, N. 3722, Vol. V p. 358. — Vedi anche il N. 5 § 496 più sotto).

13. Anche una incolpazione ledente l' onore di alcuno, prodotta senza alcun fondamento da un impiegato in un esibito d' Ufficio, dev' essere punita come offesa all' onore; perchè a nessun impiegato è permesso di addurre negli esibiti d' Ufficio imputazioni, che ledano l' onore di un altro; e vengano poscia riconosciute assolutamente infondate.

(D. 22 aprile 1852, N. 3722, Vol. V p. 358).

14. Un semplice contegno poco rispettoso non si può assoggettare nemmeno all' estesa definizione della lesione d' onore, secondo il § 1539 del Cod. civ.

(D. 1 settembre 1853, N. 8961, Vol. V p. 335).

### §§ 488 e 496.

1. Se alcuno dà ad un altro l' epiteto di *mentitore* innanzi a più persone, ciò costituisce la contravvenzione di offesa all' onore, secondo il § 488

e non quella secondo il § 496, perchè la parola *mentitore* secondo l'uso ordinario della lingua non è un *insulto*, ma una espressione, colla quale ad alcuno viene attribuita la qualità disonorevole di dire scientemente il falso. Quindi l'autore, va esente da punizione, quand' egli provi la verità della sua asserzione, od almeno adduca tali circostanze, per cui potesse con bastevole fondamento ritenere vera l'apposta incolpazione.

(D. 14 luglio 1853, N. 6779, Vol. IV p. 493).

2. Chi denega ad un altro la ordinaria perizia nell' arte da lui esercitata, lo incolpa di avidità e lo dà a sospetto di avere falsificata una firma, rendesi contabile di contravvenzione a sensi del § 488, e ciò tanto più, se egli stesso è riconvinto del contrario di quanto ha introdotto a carico dell' altro.

(D. 5 ottobre 1854 N. 9637).

3. (§ 492) Ogni accettazione di doni per parte di un impiegato, la quale stia in qualche relazione coll' adempimento dei suoi doveri, ancorchè non si qualifichi a crimine, a delitto o contravvenzione, è sempre disonorevole; e quindi l' incolparlo falsamente di tale accettazione, quand' anche non sia qualificabile a sensi del § 487, è pur sempre punibile a mente del § 488.

(D. 12 luglio 1854 N. 7251).

### § 490.

Se alcuno incolpa un impiegato di *abuso d' Ufficio*, e nel processo contro di lui avviato per offese all' onore, si vuol difendere coll' *eccezione della verità* della sua asserzione, non basta ch' egli valga a provare l' erroneità della decisione proferita dall' impiegato. Ma siccome l' erronea decisione di un affare non comprende necessariamente in sé il fatto materiale del crimine di abuso del potere d' Ufficio, egli *deve provare inoltre* che l' impiegato, il quale pronunziò la decisione, fosse *conscio* di tale erroneità o meglio dell' ingiustizia, che commetteva, e tuttavia abbia pronunziato la decisione erronea, e precisamente *per recar danno ad alcuno*, o deve per lo meno dimostrare circostanze tali, da cui risultassero sufficienti ragioni per una tale supposizione.

(D. 14 aprile 1853, N. 2899, Vol. IV p. 389).

### § 491.

1. La chiusa di questo paragrafo, che tratta della prova della verità, può essere intesa soltanto nel senso che l' autore dell' ingiuria, diffusa mediante stampato non va impunito per la prova della verità se non quando l' incolpazione si riferisce ad un reato, pel quale a lui compete un diritto di querela penale.

(D. 2 settembre 1853, N. 9331, Vol. V p. 316).

2. Quando alcuno, dopo aver ottenuto nell' altrui abitazione le ricercate informazioni, a motivo che non corrispondono queste ai suoi desiderii, schiamazza e disturba il padrone di casa nella sua occupazione, ed eccitato a starsene quieto lo minaccia persino di farlo imprigionare, se ora il padrone gli soggiunge: « fatelo pure, creatura abbominevole (abscheulich) », non si potrà una tale esclamazione considerarla per una lesione d' onore, ma sibbene per una ammonizione (Zurechtweisung), tanto più che il vocabolo « abbominevole » non dinota sempre una imperfezione di spirito o morale ma può riferirsi anche alle qualità corporali e nominatamente ad un contegno indecente o prepotente.

(D. 10 maggio 1854 N. 8430).

### § 493.

Vedi la decisione al N. 5 del § 488.

## § 496.

1. Deve risguardarsi come luogo pubblico quello, che non è destinato esclusivamente al commercio privato, od a riunioni private (all' uso esclusivo di una persona privata, o della sua famiglia), ma al quale *ognuno* ha libero l'accesso gratuitamente, o verso pagamento.

(D. 31 ottobre 1850, Vol. I p. 260; — 21 gennaio 1851, Vol. I p. 508; — 30 giugno 1854, Vol. II p. 438; — 11 dicembre 1851, Vol. II p. 426; — 2 dicembre 1852, N. 42654, Vol. III p. 805).

In base a questa definizione furono risguardate come avvenute in luogo pubblico le offese proferite nei luoghi seguenti: in un Consesso giudiziale (decisione 21 ottobre 1850, Vol. I p. 260); — nell' atrio di uno stabilimento di bagni, che veniva adoperato anche ad uso di osteria; soggiungendo che uno stabilimento di bagni è sempre un luogo pubblico (Decisione 30 giugno 1851, Vol. II p. 438); — un atrio, pel quale occorre necessariamente di passare per accedere ad un' osteria aperta a chiunque (Decisione 11 dicembre 1851, Vol. II p. 426); — da ultimo, in un magazzino destinato alla pubblica vendita di commestibili, e situato sulla strada a piano terreno, la cui porta era aperta, al momento, in cui vi passavano più persone (Decisione 2 dicembre 1852, N. 42654, Vol. III p. 805). — All'incontro, colla decisione 17 dicembre 1850 (Vol. I p. 455) fu dichiarato non doversi risguardare come luogo pubblico, nel senso del § 496, una stanza destinata e adoperata ad uso di osteria, quando è chiusa all' accesso di persone straniere. — Inoltre, colla decisione 21 gennaio 1851 (Vol. I p. 308) fu dichiarato che un giardino privato, dietro il quale passa un sentiero, non abbia ad essere risguardato come luogo pubblico, ed un luogo in sè stesso non pubblico non divenire pubblico pel fatto che le espressioni, o gli insulti, in esso proferiti, possano essere uditi altrove. — Vedi anche il N. 1, § 65 App. P. I.

2. Un insulto deve risguardarsi come avvenuto *innanzi a più persone*, anche quando queste persone non si trovano bensì in *immediata vicinanza* dell' insultante, ma però in *tale* posizione che *possa* da loro essere udito quello ch' egli dice.

(D. 27 maggio 1853, N. 5225, Vol. V p. 224).

Così parimenti, nella decisione 12 dicembre 1851, in un caso in cui l'ingiuria era stata proferita in lingua tedesca, *non compresa dagli astanti*, è detto: « Non è necessario che gli astanti *abbiano effettivamente capito* le singole ingiurie, ma basta che le *potessero udire e comprendere* ».

3. Il § 496 del Cod. pen. dichiara contravvenzione un insulto non solo quando avviene in pubblico, ma anche quando è proferito alla presenza di più persone, senza distinguere se tali persone fossero straniere, o stessero in relazione di dipendenza coll' offeso.

(D. 9 settembre 1853, N. 9074, Vol. V p. 324).

4. Il § 496 del Codice penale non richiede quale condizione della punibilità che il maltrattamento sia stato *veduto* da più persone, ma si accontenta che sia accaduto innanzi a più persone, le quali almeno lo *potessero vedere*.

(D. 4 luglio 1853, N. 6299, Vol V p. 334).

5. Per la punibilità di un insulto proferito in un luogo pubblico, non occorre che sia stato detto alla *presenza dell' offeso*; anzi le lesioni d' onore contro di un assente sono ancora più punibili, perchè l' offeso non è in grado di difendersi.

(D. 11 dicembre 1851, Vol. II p. 426).

6. Perchè la *minaccia di percosse* costituisca una lesione d' onore, occorre ch' essa sia fatta ad *alta voce* e *per essere sentito*; non basta che sia avvenuta per mezzo di *gesti*.

(D. 24 novembre 1851, Vol. II p. 465).

All' incontro, nella decisione del 9 settembre 1853, N. 9074, (Eco, vol. V p. 324) è detto: « Nel fatto che l' accusato minacciò N... col pugno alzato, è

già *contenuta* la contravvenzione accennata nel § 496, perchè questa minaccia di maltrattamenti fu veduta da tutti gli astanti, e quindi, quantunque fatta con gesti giunte a cognizione di essi, *del pari che se fosse stata proferita ad alta voce* ».

7. L'idea della contravvenzione del § 496 del Cod. pen. per *oltraggiamento con nomi ingiuriosi* in luogo pubblico si fonda sopra una lesione dell'onore in genere, e quindi non fa differenza che alcuno sia stato offeso con un determinato epiteto ingiurioso oppure che sia stato intaccato nella sua qualità con espressioni, le quali sieno atte ad offendere l'onore od a degradarlo nella buona opinione degli altri.

(D. 8 luglio 1852, N. 7009, Vol. V p. 334).

8. Un semplice trattamento *poco rispettoso* verso un altro, ma non offensivo, non può costituire la contravvenzione del § 496 del Codice penale, per la quale si richiedono *parole ingiuriose*, cioè denominazioni che offendano l'onore.

(D. 4 settembre 1855, N. 8961, Vol. V p. 335).

9. Perchè una via di fatto possa essere riguardata come un *maltrattamento*, secondo il § 496 del Cod. pen., non occorre che si abbia con essa voluto cagionar dolori, o che questi effettivamente siano stati prodotti, ma basta qualunque attacco di fatto contro di un altro, mentre non trattasi di una sanzione penale contro la sicurezza *corporale*, ma contro la sicurezza dell'onore.

(D. 1 luglio 1855, N. 6299, Vol. V p. 334).

10. La punibilità dell'aver oltraggiato alcuno con nomi ingiuriosi in un luogo pubblico od innanzi a più persone, secondo il § 496 del Cod. pen., non è perentoria perchè l'insultante fosse un *preposto* dell'insultato, e questi avesse col suo contegno dato motivo di rimprovero al primo, perchè anche un superiore non può redarguire il suo inferiore, *se non* con espressioni decorose e misurate, e giammai con insulti.

(D. 22 settembre 1855, N. 9620, Vol. V p. 349).

11. Pel fatto materiale della contravvenzione di offesa all'onore, accennata nel § 496, si richiede bensì una *prava intenzione* diretta a ledere l'onore dell'offeso, ma ogni insulto o maltrattamento, quando sia avvenuto in stato suscettivo d'imputazione, include in sè anche l'intenzione d'ingiuriare o di maltrattare, per qualsiasi motivo od occasione sia avvenuto.

(D. 28 ottobre 1852, N. 10676, Vol. V p. 349).

12. Nelle offese all'onore, la *reciprocità* di esse non è riconosciuta dalla legge, come un *modo di estinzione* della loro punibilità.

(D. 15 ottobre 1853, N. 10014, Vol. V p. 346).

13. L'*eccezione della verità* può aver luogo solo quando ad alcuno furono imputati *fatti determinati* (azioni od ommissioni), ma non già quando alcuno fu oltraggiato solo *con insulti* (p. e. N. N. è un truffatore) cioè non quando si tratta della lesione d'onore contemplata dal § 496, perchè negli insulti havvi già l'*animus injuriandi* ed anche *un'azione disonorevole* di alcuno non *autorizza* l'altro all'uso di insulti.

(D. 28 gennaio 1855, N. 121, Vol. IV p. 269; — 1 luglio 1855, N. 6516, Vol. V p. 349; — 1 settembre 1855, N. 8526, Vol. V p. 360).

14. Vedi anche il N. 7 § 2 let. g e N. 1 § 488 App. P. I e II.

15. Per la contravvenzione del § 496 non si richiede, che si scagliano contro alcuno pubblicamente o dinanzi più persone comuni improprie, bastando, che si usino contro alcuno parole generalmente *disonoranti*, tra le quali sono anche lo scherno, il motteggio ed i termini, che intaccano l'onore, da scemarci la stima altrui e di offenderci quindi nel nostro onore.

(D. 15 febbraio 1854 N. 1329)

16. Non è insito alla contravvenzione del § 496, che si carichi alcuno di *epiteti ingiuriosi* (Schimpfsworten), bastando anche il solo uso di parole generiche ingiuriose o che intaccano l'onore (beschimpfender oder ehrenrühriger Worte). Si avrà del resto riflesso in ogni caso alle sue peculiari circostanze.

(D. 8 luglio 1852 N. 7009 e 7 giugno 1854 N. 5972. Eco Vol. V. p. 334).

17. Egli è indubbiamente ingiurioso, stando al significato del linguaggio, il dinotare taluno come grossolano, rozzo ed abietto.

(D. 29 dicembre 1855 N. 15374).

18. Offende l'altrui onore e commette quindi la contravvenzione del § 496 chi si esprime sul conto di un altro, « che egli meriterebbe di essere mandato per sratto da un luogo ad un altro ».

(D. 10 maggio 1854 N. 4773).

19. Può qualificarsi offesa all'onore pel § 496 l'imprendere a castigare una persona, sopra la quale non si ha alcuna relativa podestà disciplinare.

(D. 26 luglio 1854 N. 7799).

20. Si risguarderà l'ingiuria e la contumelia contenuta in uno scritto per un'offesa *verbale* all'onore, che vien fatta in *pubblico*, in allora, che lo scritto è stato diffuso; ciò che non ha però luogo nel senso della legge colla presentazione dello scritto all'Autorità; è poi tutto uno, che sulla stessa abbia a decidere un giudice singolo od un collegio di giudici.

(D. 16 agosto 1854 N. 8906. Eco Vol. VI p. 159).

21. Egli è permesso all'accusatore di riportare nella sua denunzia le circostanze di fatto che le sono di appoggio, ma non poi a prorompere in ingiurie od in rinfacciamanti proibiti dalla legge.

(D. 24 ottobre 1854 N. 11073).

22. Chi è riconviuto d'aver fatta la minaccia, sapendo di essere udito dall'altro, è anche riconviuto di averla pronunciata coll'intenzione di *venire udito*.

(D. 19 luglio 1854 N. 7715. Eco Vol. V. p. 224).

23. L'ingiuria, espressa in un cortile accessibile a tutti, è da risguardarsi, siccome fatta in un luogo *pubblico*, nè oltretutto si richiede, che vi sieno presenti più persone.

(D. 5 ottobre 1854 N. 10755).

24. Quantunque un'ingiuria sia stata pronunciata nel *cortile di una casa*, se avvenne in guisa tale, che potesse essere udita secondo le deposizioni dei testimonii *alla distanza di qualche casa*, la si risguarderà siccome avvenuta in un luogo *pubblico*.

(D. 5 luglio 1854 N. 6929. Eco Vol. VI p. 115).

25. I discorsi, tenuti alla finestra aperta di un cortile a voce sì alta, che potevano essere intesi nella corte e da chi stesse ad una finestra dirimpetto, sono a risguardarsi come tenuti in corte: una corte di casa poi, la quale è accessibile ad ognuno, è da ritenersi per un luogo *pubblico*, cosicchè un'ingiuria lanciata nella stessa apparisce fatta in pubblico.

(D. 7 marzo 1855 N. 2110).

26. L'atrio d'un'osteria è nel senso del § 496 *luogo pubblico*, essendo destinato non all'uso privato esclusivo del padrone di casa ma all'ingresso d'ognuno.

(D. 8 novembre 1854 N. 11999).

27. Il luogo destinato al convocato comunale è un luogo pubblico ancorchè non sia accordato ad ognuno l'accesso.

(D. 12 luglio 1854 N. 7304. Eco Vol. VI p. 115).

28. Non è prescritto nè nel § 496 nè nel § 550, che la denuncia e la querela, ivi indicata, debba essere tantosto prodotta alla competente Autorità giudiziaria, affine di mantenersi in termine, bastando, che venga prodotta anche ad un'altra Autorità (p. e. ad un Commissariato di polizia).

(D. 12 luglio 1854 N. 6074. Eco Vol. VI p. 255).

29. Questo giudicato vale per tutti i reati, per cui si procede ad istanza di parte (488). Se alcuno irrompe contro un altro nelle espressioni: « ladro, assassino, feccia » e gli rinfaccia di adoperare pel proprio uso l'altrui legna senza pagarla, sarà imputabile di una sola contravvenzione e non di due, imperciocchè le prime parole riferendosi manifestamente al rimbrotto indi fatto di appropriarsi l'altrui legna, formano un tutto con questo e tali espressioni si usano dalla bassa gente a nessun altro uso, che a qualificare quelli, i quali sono imputabili di sottrazione in danno altrui.

(D. 3 maggio 1854 N. 2751. Eco Vol. V. p. 34).

Come saranno a qualificarsi le offese dell'Imperatore defunto?

La Corte di Cassazione con decreto 5 aprile 1854, N. 5590 dichiarò: il crimine di offesa ai membri della Casa Imperiale si può commettere anche contro quelli già defunti, p. e. con oltraggi o di leggi contro i medesimi; l'imperatore defunto va considerato soltanto come semplice membro della casa imperiale (Vol. VI p. 410).

### § 497.

1. Non è attendibile nelle contravvenzioni del § 497 la prova della verità ammessa in alcuni casi del § 490 per la piena impunità (così la decisione seguente).

2. Non è un requisito legale nè del § 488 nè del § 497, che l'inculpazione o l'ingiuria sia stata fatta in pubblico o dinanzi più persone.

(D. 4 gennaio 1854 N. 15215. Eco Vol. V p. 356).

### *Dei delitti e delle contravvenzioni contro la pubblica moralità.*

### § 500.

Servendo il § 500 d'introduzione alle successive disposizioni di legge, non si può dichiarare a mente del solo § 500 come contravvenzione un'azione immorale, la quale non si lascia riassumere nei successivi

(D. 8 febbraio 1854 N. 1245).

### § 501.

La legge non distingue al § 501, se la consanguineità proceda da una discendenza legittima od illegittima. Nulla immuta al concetto della libidine immorale la circostanza, che la moglie dell'agente è già decessa e quindi questi non apparisce più coniugato; imperciocchè il rapporto di affinità sussiste pur sempre ad onta della morte della moglie finchè vivono entrambi i colpevoli; nè tale libidine viene punita quale contravvenzione unicamente a difesa dell' un coniuge, ma sibbene per proteggere soprattutto il rapporto di affinità, non volendo il legislatore a ragione tollerare queste immoralità tra congiunti ed affini. L'essere tuttora vivente il coniuge fa, che nel fatto concorra oltre la contravvenzione del § 501 anche quella dell'adulterio a sensi del § 502, e che quindi sia lo stesso da punirsi più severamente. È indifferente, che la legge, usi il termine di *Ehegenossen* (fruento il matrimonio, letteralmente) anzichè l'altro di *Ehegatte* (marito o moglie o coniuge), perocchè la cognazione matrimoniale non cessa colla morte di un *Ehegenossen* (tradotto per coniuge) come non cessa colla morte di un *Ehegatte* (marito o moglie), rimanendo sussistenti in amendue i casi i rapporti di parentela e di affinità, fondati dal matrimonio.

(D. 5 luglio 1854 N. 6929, Eco Vol. VI p. 115).

### § 503.

Il § 503 del Cod. pen. non istabilisce nè a quale Autorità nè in quale forma la parte offesa dall'adulterio debba produrre querela entro sei settimane. *Basta* quindi che la parte offesa, entro a questo termine *abbia denunziato l'adulterio ad una Autorità, obbligata al mantenimento della tranquillità, dell'ordine e della pubblica sicurezza* ed abbia chiesto riparo. In particolare deve risguardarsi come una tale Autorità la *Deputazione comunale*.

(D. 28 gennaio 1855, N. 959, Vol. IV p. 269).

## § 506.

La ragione della punibilità del fatto, costituente la contravvenzione del § 506, riponsi in ciò, che si abusa della *promessa di matrimonio* per raggiungere lo scopo di soddisfare le proprie voglie libidinose.

(D. 5 luglio 1854 N. 7062, Eco Vol. VI p. 234).

## § 507.

Anche il secondo caso di questo paragrafo havvi solamente quando alcuno si reca in estero Stato per contrarvi un matrimonio, al quale secondo le leggi austriache si oppone un *impedimento legale* che importa la nullità del matrimonio. Come tale impedimento legale al matrimonio può riconoscersi *soltanto* quello, che è dichiarato tale dal *Codice civile*, oppure dalle Ordinanze, che lo completano. — Il § 507 non è quindi applicabile a colui, che si reca all'estero per deludere, contraendo ivi matrimonio, la necessità del consenso politico al matrimonio, che sarebbe occorso per leggi austriache, perchè un tale matrimonio conchiuso senza il consenso politico è bensì *illecito* ma non *invalido*.

(D. 4 novembre 1852, N. 11492, Vol. V p. 539).

Per l'ordinanza 28 dicembre 1852, N. 21 del *Boll. legg. imp.*, questo fatto va processato dalle Autorità politiche e punito quale trasgressione ad una prescrizione politica.

## §§ 509 e 516.

A termini dei §§ 509 e 516 si puniscono come contravvenzione le gravi immoralità, le quali hanno cagionato un pubblico scandalo.

(D. 8 febbraio 1854 N. 1245).

## § 512.

1. Pel fatto materiale della contravvenzione di *ruffianesimo* non si richiede punto una *intenzione diretta a lucrare* in colui, che dà ricetto a meretrici per l'esercizio del loro illecito mestiere. In questo fatto *solo* sono esauriti tutti i caratteri legali dell'accennata contravvenzione, e la circostanza che col ruffianesimo si abbia inoltre divisato ed ottenuto un guadagno, non fa che accrescere la punibilità dell'imputato; però la mancanza di questa mira accessoria non perime la punibilità del ruffianesimo. Questo non va adunque impunito, quando colui, che dà ricetto, non ha in mira nè ottiene alcun profitto *pecuniario*.

(D. 28 aprile 1853, N. 4056, Vol. IV p. 407).

2. Pel fatto materiale della contravvenzione di *ruffianesimo* non si richiede l'esercizio di esso a *modo di mestiere*. L'espressione di *mestiere* nel § 513 del Cod. pen. non può cangiare l'imputabilità della contravvenzione del § 512, perchè solo il § 512 è quello, che determina il fatto, cadente sotto la sanzione penale, ed il § 513 tratta *solo* della commisurazione della pena e nella chiusa contempla la misura di essa per più casi ripetuti di ruffianesimo.

(D. 25 giugno 1853, N. 6154, Vol. V p. 375).

3. Pel fatto materiale della contravvenzione di *ruffianesimo* basta che si abbiano ricettate *presso di sé*, cioè nella *propria abitazione*, meretrici per l'esercizio dell'illecito loro mestiere, e non si può limitare « l'ordinario ricetto » od il « prestar mano » (p. e. l'accoglierle transitoriamente) indicato dal § 512, lett. a, ai locali personalmente adoperati nella propria abitazione dall'imputato. All'incontro, il semplice ricetto dato non basta per sé solo a costituire la contravvenzione di *ruffianesimo*, ma deve sussistere simulta-

neamente la circostanza, che questo ricetto sia stato dato alle meretrici, *in tale loro qualità*, per l'esercizio del loro illecito mestiere, o che questo ricetto sia a tale scopo stato adoperato *con saputa* del ricettante.

(D. 16 giugno 1853, N. 5991, Vol. V p. 573).

4. Vedi la decisione del § 515 dell' Appendice.

5. Il § 512 non contiene nei capoversi *a e b* due diverse contravvenzioni, collimando queste nel favoreggiare le donne di mal fare nel loro illecito commercio, col dare loro ricetto, per cui gli atti enunciati nel 4. capoverso di spesso manifestano un minor grado di attività per parte della ruffiana, come p. e. un semplice permettere, che non il 2., in cui richiedesi un'attività speciale, p. e. il condurre.

In un tale favoreggiamento, quale si è il concedere l'uso di un'abitazione, a questo scopo, non cambia la punibilità, se avviene una o più volte e se è o meno accompagnato da avidità di lucro.

(D. 8 febbraio 1854 N. 1245).

### § 515.

Il favoreggiamento della libidine, qual contravvenzione (§ 515) distingue dalla contravvenzione del ruffianesimo essenzialmente per ciò, che soggetto della prima sono i bettolieri ed i locandieri e che il ricetto vien dato agli uomini e non alle donne pubbliche, e quindi ai primi si procaccia l'occasione alla libidine.

(D. 21 novembre 1854 N. 12473, Eco Vol. V. p. 501).

### § 516.

1. Il semplice *non impedire* una lesione della moralità o del pudore, rozza e destante pubblico scandalo, non può essere trattato come aiuto prestato alla contravvenzione definita nel § 516, avuto riguardo al preciso tenore del § 307, con cui l'aiuto prestato, quanto ai delitti ed alle contravvenzioni, è limitato espressamente a due sole specie (al nascondere il fatto o l'autore di esso, ed all'aiutare la fuga del reo).

(D. 7 luglio 1853, N. 6766, Vol. V p. 67. — Vedi il § 507 App. P. II.

2. Vedi il § 307 App. P. II.

3. Il termine « libidine » significa stando all'etimologia della parola, un illegittimo uso sessuale, e così è adoperato nei §§ 125, 126, 501 e 505. La legge non richiede al § 516, che si commetta effettivamente l'atto libidinoso in presenza e sotto gli occhi di altri, bastando, che i fenomeni e le conseguenze, le quali appalesano un commercio libidinoso, vengano manifestati senza riguardo.

(D. 17 maggio 1854 N. 2694).

4. Il § 516 presuppone un atto libidinoso, ledente la costumatezza o la pudicizia in un modo grossolano da eccitare il pubblico scandalo: non vi si comprendono pertanto le azioni, alle quali manca questo ultimo carattere.

(D. 15 novembre 1854 N. 11737).

5. Vedi la decisione del § 509 dell' Appendice.

### § 520.

La colletta di doni effettuata mediante figli impuberi muniti di una lista, destinata a raccogliere offerte, si deve trattare come vera mendicizia giusta il § 520, consistendo la mendicizia appunto in una colletta di donativi ed esprimendo chiaramente il tenore del foglio la preghiera di soccorsi gratuiti, sicché non è attendibile la scusa dell'imputato, che i donativi provenivano dai mecenati, ai quali aveva offerto l'opera d'istruttore, da essere quelli anticipazione di questa.

(D. 16 maggio 1855. Gazz. dei Trib. Mil. V, N. 129).

## § 522.

1. Secondo il significato naturale della parola ed il senso della legge può riguardarsi come *giuoco d'azzardo* o *di mera sorte*, qualunque giuoco, nel quale il successo, o lo sperabile guadagno dipende *soltanto* dalla *fortuna* o dal *caso*, come è dichiarato nel decreto della Cancelleria aulica del 17 aprile 1840 e nella Sovrana Risoluzione del 12 ottobre 1840 pubblicata col decreto della Cancelleria aulica del 16 ottobre 1840.

(D. 22 aprile 1851, Vol. II p. 28; — 23 gennaio 1852, N. 10803, Vol. II p. 771 e 14 ottobre 1852, N. 10570, Vol. III p. 568).

2. La legge, nei giuochi d'azzardo non fa distinzione tra una posta alta o bassa, e quindi nemmeno il giudice può fare alcuna distinzione in questo riguardo.

(D. 23 gennaio 1852, N. 19803, Vol. II p. 771).

3. Il giocare a giuochi proibiti non cessa d'essere punibile perchè non fu fatto per *iscopo di lucrare*, ma per semplice divertimento (p. e. se il guadagno era destinato ad essere distribuito fra i sonatori).

(D. 22 aprile 1851, Vol. II p. 28).

Nei motivi di questo giudicato è detto anche: « Inoltre fu giocato in un luogo pubblico, in una osteria, sicchè deve aversi riguardo anche al cattivo esempio che fu dato. Quello che avviene *nella casa dell'uomo privato* è in certo qual modo protetto dal diritto domiciliare, quando non oltrepassi i confini di un ragionevole divertimento; ma ciò che avviene in un luogo pubblico deve cadere sotto la sanzione della legge ».

4. Quando si fa un giuoco d'azzardo non nell'intenzione di fare un significativo guadagno, quindi non per danaro, ma per altri oggetti irrilevanti (p. e. noci) e solo per divertirsi e per passatempo, non sono i giuocatori perciò responsabili dinanzi la legge penale; perocchè questa contraddistingue come contravvenzione quel giuoco, che è atto ad eccitare per sè avversione o pubblico scandalo ovvero a diffondere la corruzione dei costumi, od a trarsi dietro disordini e sregolatezze.

(D. 19 luglio 1854 N. 7631).

Si confronti colla Decisione basata sopra una opinione contraria, che è al § 523 N. 1 dell'Appendice.

5. Il giocare ad un giuoco proibito, concorrendovi le legali condizioni di una imputabilità penale, sottopone tutti i giuocatori alla sanzione del § 522 senza distinzione, se siasi giuocato per una posta alta o per una bassa.

(D. 28 febbraio 1855 N. 1729).

E consonante colla Decisione N. 2 di questo §.

## § 523.

1. Secondo il chiaro tenore del § 523 del Cod. pen. combinato col § 237 *l'ubriachezza* dev' essere punita quale contravvenzione, quando in quello stato venga commessa una azione, che fuori di quello stato verrebbe imputata come crimine. L'espressione della legge « in questo stato » (« *in istato d'ebrietà* ») comprende in sè qualunque caso di ubriachezza e non richiede punto una *ebrietà abituale*, nè una *esperienza anteriormente fatta* sul concitamento d'animo desantansi nel detto individuo nel caso di ubriacamanto; una tale ubriachezza abituale o l'anzidetta esperienza, per la quale possono bastare uno od alcuni pochi casi avvenuti a grandi intervalli, costituisce solo una causa aggravante la pena (Così la decisione seguente).

2. Se anche questo paragrafo parla di *azioni*, che fuori dello stato di ubriachezza costituirebbero un crimine, vi si debbono però comprendere anche quei crimini, che vengono commessi con *parole* o *discorsi*, e devono quindi essere trattati come la contravvenzione del § 523 anche quei discorsi

o parole, proferiti in istato di ubbriachezza, che altrimenti costituirebbero un crimine (p. e. nei casi dei §§ 63-65 del Cod. pen.).

(D. 7 luglio 1853, N. 6634, Vol. V p. 374. — Vedi anche la decisione 14 luglio 1851 al § 256 App. P. II).

### § 525.

1. Il § 525 del Cod. pen. è applicabile non solo ad immoralità, che avvengono nell'interno delle famiglie, ma anche ad altre gravi immoralità in genere. I casi, singolarmente indicati in questo paragrafo, si riferiscono bensì ad immoralità nell'interno della famiglia, ma essi non furono annoverati tassativamente, ma solo in via d'esempio; non sono adunque escluse dalla sanzione penale di questo paragrafo altre immoralità, che esigono particolarmente la cura pubblica, e dalle quali la pubblica moralità è offesa in grado uguale se non anzi maggiore, di quello che nei singoli casi indicati nel § 525.

(D. 22 settembre 1853, N. 9618, Vol. IV p. 453).

2. Dandosi altre manifeste lesioni della fedeltà coniugale oltre quella consistente nel congresso carnale dell'adulterio, verranno le stesse castigate insieme con tutte le altre maggiori immoralità a termini dei §§ 500 let. f e 525.

(D. 14 giugno 1854 N. 6274).

3. Il § 525 tratta soltanto delle immoralità, che avvengono nell'interno della famiglia e che sono in via di eccezione da punirsi giudizialmente. Non può quindi estendersi per analogia ad altre immoralità.

(D. 8 febbraio 1854 N. 1225).

4. Non è un requisito del § 525, che abbia il querelante una podestà domestica disciplinare.

(D. 26 aprile 1854 N. 3205).

### § 530.

Vedi la decisione N. 27 del 496 dell'Appendice.

### § 531.

1. Non si può dire, che l'imputato detenga per il solo possesso del passaporto da lui falsificato un utile reale, quale si richiede dalla legge per escludere l'eccezione della prescrizione: può quindi la contravvenzione del § 531 let. f. prescrivarsi, ancorchè colui, il quale commise la falsificazione del passaporto lo abbia tuttora nelle mani.

(D. 18 novembre 1852 N. 11815, Eco Vol. III p. 699).

2. La condizione stabilita nel § 531 let. b, affinché si possa invocare efficacemente la prescrizione, che l'autore abbia prestato indennizzo per quanto lo comportava la natura dell'azione punibile, è applicabile in allora solamente, che il danno è derivato dal delitto o dalla contravvenzione, quale immediata e necessaria conseguenza loro.

(D. 15 luglio 1852 N. 7071).

3. Anche per la prescrizione delle lesioni corporali occorre, che si verifichi la condizione d'aver il loro autore prestato possibilmente l'indennità ossia la rifazione del danno cagionato (spese di guarigione, lucro cessante della propria opera, multa per i sofferti dolori § 1325) o che almeno ha dimostrato di esser pronto a prestarlo.

(D. 2 giugno 1851, Eco Vol. II p. 84 e 91; 14 e 21 luglio 1851. Eco Vol. II p. 164).

4. La contravvenzione mediante acquisto di cose sospette (§§ 474-477 Cod. pen.) è tale per sua natura da ammettere un'indennità, e quindi per la sua prescrizione si richiede, che chi la commise presti indennità.

(D. 15 novembre 1851).

5. Consistendo la contravvenzione del § 320 let. f, nel fatto della falsifi-

cazione, la prescrizione comincerà a decorrere in un tal caso dal momento in cui è stata fatta.

(D. 18 novembre 1852 N. 41843, Eco Vol. III p. 619).

6. La prescrizione della contravvenzione mediante omessa notifica dell'inquilino albergato (§ 320 let. a-c Cod. pen.), non può verificarsi sino a tanto, che l'inquilino rimansi presso chi doveva farne la notifica, inquantochè quest'ultimo persiste con ciò nella contravvenzione e la continua.

(D. 24 ottobre 1852 N. 40142).

7. La contravvenzione dell'offesa all'onore mediante falsa imputazione di un abuso d'ufficio, la si considererà come constatata e quindi prescrivibile, appena dal momento, in cui la competente Autorità ha dichiarate infondate le rimozioni dall'imputato fatte contro l'impiegato.

(D. 16 giugno 1851 N. 139, Eco Vol. II p. 107).

8. La prescrizione della usura non è calcolabile secondo le generali leggi penali, ma giusta le speciali della usura stessa.

(D. 3 giugno 1852 N. 5260).

9. Vedi;

40. Un'azione rimane punibile, fino a tanto che sussiste il male, che vi va congiunto, o che può facilmente provenirne. Il tempo alla prescrizione di una contravvenzione, consistente nel mettere a pericolo in modo permanente l'altrui proprietà (p. e. mediante una fabbrica che minaccia un incendio), o la corporale sicurezza (p. e. omettere di assicurare la discesa in una cantina), può pertanto incominciare a decorrere appena dal momento, in cui è stato tolto affatto ogni possibile pericolo (si è mutata la fabbrica, si è assicurata la scala della cantina).

(D. 3 novembre 1853 N. 41410, Eco Vol. V p. 246).

11. Vedi la decisione al § 323 N. 2.

12. Onde interrompere la prescrizione si richiede, che contro l'incolpato si sia emessa una citazione od un ordine di traduzione o di arresto o che lo si sia sentito ad esame come tale; e quindi non basta, che l'accusato sia stato sentito qual testimone, e che nell'esame gli sia stato rinfacciato il reato, di cui viene imputato.

(D. 3 novembre 1853 N. 41067, Eco Vol. V p. 260).

13. Siccome la prescrizione viene a terminarsi del § 531 interrotta col rilascio d'una citazione, d'un ordine di accompagnamento o di arresto per l'incolpato, oppure perseguendolo coi messi d'ufficio o mediante circolari, così non lo è in forza della sola denuncia, dell'esame del denunziante e delle altre diverse rilevazioni.

(D. 26 luglio 1854 N. 7883, Eco Vol. VI p. 249).

14. La semplice presunzione, che alcuno possa tenere ancora un profitto di una contravvenzione e che durante il tempo della prescrizione possa aver commesso un'altra azione punibile; non basta per privarlo del beneficio legale della prescrizione.

(D. 1 febbraio 1854 N. 860, Eco Vol. V p. 492).

15. Il requisito prescritto dal § 531 let. b per la prescrizione non lo si chiederà nei fatti, nei quali non consta, che sia stato inflitto un danno determinato, e che questo per sua natura ammetta una riparazione. Occorre inoltre, che il danno sia cagionato dal delitto o contravvenzione stessa e ne risulti quale conseguenza immediata e necessaria.

(D. 15 luglio 1852 N. 7170 e 31 maggio 1854 N. 5450, Eco Vol. V p. 389).

16. Il periodo di tempo, che per legge deve essere decorso onde potere ritenere siccome compiuta la prescrizione, si regola in base alla massima pena, comminata dalla legge nella contravvenzione, di cui si tratta.

(D. 17 novembre 1853 N. 41842).

17. Il modo di estinzione della contravvenzione mediante decorrenza del termine di prescrizione prescritto generalmente per le contravvenzioni, sussiste affatto indipendentemente dai termini prefissi all'offeso per intentare

L'azione è quindi il diritto a promuoverla. È escluso quando una volta sia trascorso il termine della prescrizione.

(D. 25 aprile 1855 N. 5874, Eco Vol. V p. 816).

18. Ai giudizi incombe di vedere d'ufficio, se la responsabilità e la pena di un delitto imputato all'accusato siano estinte.

(D. 2 giugno 1853 N. 221).

### § 552.

1. *Il calcolo della prescrizione è da farsi mai sempre, a norma della maggior pena fissata dalla legge, applicabile nella concorrenza di circostanze aggravanti, ancorchè nel concreto caso non siensi avverate queste circostanze aggravanti o che seco portano una maggiore categoria di pena.*

(D. 16 giugno 1851 e 12 febbraio 1852 N. 11091, Eco Vol. II p. 635).

2. *Il termine di prescrizione per le offese verbali d'un impiegato o di una guardia si calcolerà non secondo la sanzione penale fra 3 giorni ed un mese, ma secondo la maggiore pena fissata nel secondo inciso del § 303 coll'arresto rigoroso da 3 a 6 mesi, quantunque nel caso concreto non sussistano le condizioni di quel secondo inciso: è quindi in ogni caso di un intero anno.*

(D. 12 febb. 1852 N. 11691, Eco Vol. II p. 635).

3. *L'estinzione per prescrizione mediante il decorso del termine fissato in generale per le contravvenzioni è affatto indipendente dai termini concessi al danneggiato per portar la sua querela; quindi è questa inammissibile, quando il termine della prescrizione generale è trascorso.*

(D. 17 maggio 1854 N. 4305).

## II.

### *Decisioni relative a delitti e contravvenzioni non contenute nel Codice penale generale.*

#### *A. Contravvenzioni al Regolamento sulla stampa 27 maggio 1852 N. 125.*

§§ 33 e 34. Siccome il § 34 non presuppone punto, che siasi effettivamente commesso un crimine od un delitto mediante lo stampato, inquantochè, parlando di uno stampato punibile, si riferisce ad un contenuto oggettivamente punibile, così esclude assolutamente il caso di un crimine o delitto, commesso mediante uno stampato da chi vi ebbe parte, cioè redattore, editore ecc. Del resto questo caso è regolato dal § 53 del Reg. sulla stampa.

(D. 10 gennaio 1855 N. 12914).

§§ 34 e 56. L'opinione, che le persone responsabili in virtù dei §§ 34, 35 e 56 del Reg. sulla stampa vadino impuniti, quando l'autore non viene condannato, è erronea; imperciocchè ne deriverebbe l'incongruenza, che uno stampatore od editore potesse diffondere scritti i più pericolosi nel caso, che il loro autore fosse decesso, a motivo che contro questo non può più aver luogo una procedura penale.

(D. 29 settembre 1855 N. 9886).

#### *B. Trasgressioni alla Patente sull'usura 2 dicembre 1805.*

Il delitto di usura è nel merito intrinseco da trattarsi a sensi della Patente 2 dicembre 1805, ma la relativa procedura si regola in base all'art. VI della Pat. imp. 27 maggio 1852 N. 117 dietro il vigente Regol. di procedura penale, ed anche nel merito intrinseco, per ciò che si riferisce ai principii generali, si risguarderà il Cod. pen., qual fonte sussidiario. Un tanto vale particolarmente per le circostanze aggravanti e mitiganti, limitandosi la Pat. 2 dicembre 1805 al punto di toccare alcune circostanze aggravanti per lo più peculiari all'usura,

sorpassando le circostanze mitiganti, sebbene non possa mettersi in dubbio, che anche in questo delitto si danno circostanze mitiganti, e che le circostanze aggravanti enumerate nel § 16 di detta Patente non sono tassative; cosicchè in amendue questi riguardi si ricorrerà ai capi 3 e 4 del Cod. pen. Una tale concessione della Patente sull'usura e del Codice penale venne riconosciuta dal D. aul. 27 agosto 1817 N. 1366 relativamente alla condonazione ed alla mitigazione della pena, e sebbene queste ivi si rimettessero al potere del Tribunale d'appello ed in via d'eccezione a quella della suprema Corte di giustizia, pure siccome il ricorso all'appello ed alla suprema Corte ha cessato colla pubblicazione del Reg. di proc. pen. 17 gennaio 1850, così si dovrà questa restrizione della potestà giudiziale nel giudicare le circostanze aggravanti e mitiganti estenderla anche nei casi d'usura alla misura fissata dal Reg. di proc. pen. e dal Cod. pen., onde non cadere nell'incongruenza, ledente i principii di diritto penale, che per l'usura non si ammetta la mitigazione, che va al di sotto della misura legale, ad onta che la si accorda al giudice nei crimini in un modo il più ampio. È pertanto da ritenersi che il giudizio potrà far uso dei §§ 54 e 55 anche nei processi per usura.

(D. 15 marzo 1854 N. 2419).

Per il Regno Lombardo-Veneto tornano applicabili anche le osservazioni:

I. È erronea l'opinione, che accordando il § 993 Cod. civ. il 6 per cento ai negozianti come interesse legale, senz'chè sia fissato un limite all'interesse convenzionale, sia questo arbitrario; giacchè la circolare 31 ottobre 1817, che mantenne in vigore il D. Ital. 31 ottobre 1807 in punto dell'usura, riducendo soltanto la sanzione penale da due anni a 6 mesi, all'art. 4 pone il limite del 6 per cento all'interesse convenzionale in materia di commercio.

II. Se la parola « chiunque » del § 994 Cod. civ. accenna, che anche i commercianti possano stipulare senza pegno il 6 per cento, non li assoggetta però alla sanzione ivi contenuta, di non poter portare per convenzione l'interesse al limite per loro legale nei molti casi, nei quali hanno sicurezza su qualche merce loro affidata, essendovi contraria anche la pratica comune.

III. È lecita la convenzione, che gl'interessi decorrano di pieno diritto dopo le rispettive scadenze delle rate d'affitto, essendo queste affatto cosa distinta dagli'interessi pei capitali dati a mutuo.

IV. Che poi si abbia il diritto di pretendere l'interesse del 6 per cento non ostante che il credito sia garantito da pegno, allorchè questo si effettuò in via esecutiva, lo ammettono i commentatori e lo ritenne anche l'Appello Veneto colla sentenza 19 gennaio 1853 N. 13044 (Eco civile Vol. V p. 299).

§ 1 e 2 a. La Patente sull'usura è certamente applicabile anche ai mutui conclusi colla forma cambiaria o propriamente mascherati colla stessa. Qualora pertanto al debitore cambiario si facciano in un tal caso detrazioni di capitale o che in luogo di danaro contante gli si diano effetti preziosi od altri effetti, il creditore sarà contabile di usura nel capitale a termini del § 8.

(D. 7 maggio 1852 N. 4484. Eco Vol. III p. 449; 17 giugno 1852 e 3 febbraio 1855 N. 551).

b. La Patente sull'usura è applicabile non soltanto ai mutui ad interesse, ma anche agli altri, che si concludono senza aver espressamente convenuto un interesse.

(D. 17 giugno 1852).

c. La Patente sull'usura è applicabile anche alle pretese, non procedenti originariamente da un prestito, ma da un altro titolo legale (contratto di compravendita), il quale per convegno delle parti si trasmutò in un debito di mutuo ad interesse, ogniquivolta racchiude un interesse penale.

(D. 12 maggio 1853 N. 4210. Eco Vol. IV p. 469).

d. L'usura sussiste tanto se l'accusato si è fatto rilasciare per l'importo usuratizio una cambiale, quanto se si fece perciò rilasciare un semplice chirografo.

(D. 11 ottobre 1854 N. 10645).

§ 2. Colui, il quale fabbrica vino coll' uva del proprio vigneto, non è perciò

solo un *fabbriatore*, e quindi non gode dell' esenzione dalla penalità della legge sull' usura, accordata ai fabbricanti e commercianti per gli *affari commerciali* fra loro conchiusi.

(D. 15 aprile 1851).

§ 5 e 8 — a. Non è un requisito del *mutuo usuratizio*, che il mutuante ne abbia ritratto un effettivo vantaggio e si sia assicurato dal pericolo di una perdita. Il § 3 prescrive, che si debba dare al mutuatario tutto l'importo del capitale in danaro effettivo, od in obbligazioni dello Stato, ed il § 8 dichiara esservi usura nel capitale, quando per qualsiasi patto o sotto qualsiasi titolo si è scemato il capitale o *doveva* questo scemarsi.

(D. 15 dicembre 1853, N. 12380).

b. La Patente 2 dicembre 1803 premette, che l'intero importo del capitale, che il mutuatario promise di pagare a restituzione del capitale, debba essergli stato dato in danaro effettivo od in pubbliche obbligazioni (§ 3), e dichiara esservi usura nel capitale (§ 8 let. a), quando si è per qualsiasi titolo diminuito il capitale al mutuatario, o deve ciò avvenire in seguito. L'imputazione pertanto di altre diverse pretese in un mutuo, è da considerarsi per un' usura nel capitale.

(D. 20 marzo 1855, N. 2352).

§§ 8-12: Non tuttocì, che nel Cod. civ. rispetto ai mutui si dichiara per invalido e nullo, è da risguardarsi per un' *usura punibile* nelle condizioni, essendo determinato nei §§ 8-18 della Patente 1803 ciò, che è da considerarsi siccome usura nel capitale, negli interessi e nelle condizioni. Il § 10 let. a dichiara per usura nelle condizioni ogni obbligo accessorio del debitore oltre quello della restituzione del capitale e del pagamento in tempo degli interessi, e così pure ogni altro vantaggio accessorio oltreciò pattuitosi dal creditore. Prendendo il termine — vantaggio ed obbligo accessorio — nel più lato significato, vi si potrebbe comprendere anche la condizione, « che il debitore, cadendo in mora nella restituzione del capitale, debba rilasciare al creditore la cosa pignorata per un prezzo da stabilirsi mediante stima ». Ma che la legge abbia usati quei termini nel più stretto significato cioè di una immediata *reale* prestazione per parte del debitore e di un diretto *reale* vantaggio relativo per parte del creditore, è facile il desumerlo dal riflesso, che la legge pertratta al § 10 let. c particolarmente e separatamente quali diritti spettino al creditore sul pegno dopo la scadenza del credito; ciò che tornerebbe superfluo, se il § 10 let. a pertrattasse anche le condizioni riferibili al poter il creditore disporre del pegno alla scadenza del credito. Ma nel § 10 let. c si dichiarano come usure nelle condizioni i patti, che avveratasi la scadenza del credito il pegno ricada in proprietà del creditore o che egli lo possa alienare per un prezzo qualunque o determinato in precedenza. Il convegno di accettare a sconto di altrettanto importo di debito il pegno dopo la scadenza del debito per il suo valore da rilevarsi mediante una perizia, che può quindi essere anche giudiziale, non è identico con quello di accettare il pegno per un prezzo qualunque o per un prezzo già precedentemente determinato. Nè in ciò può riscontrarsi un aggravio del debitore, essendo sempre in facoltà di farlo.

(D. 24 gennaio 1854, N. 363, Eco Vol. V p. 483).

§ 9. a. L' incorporare nel capitale gl'interessi di un tempo minore di due anni in un mutuo, per convegno successivo al contratto di mutuo, costituisce un' usura negli interessi, in quanto si percepiscono interessi d'interessi. E del tutto inconferente si è la circostanza, che venne eretto un nuovo chirografo sugli interessi scaduti e non soluti, inquantochè questa somma non perde la natura d'interessi.

(D. 3 giugno 1852 N. 5260, Eco Vol. V p. 417).

b. Siccome pel chiaro disposto del § 998 Cod. civ. possonsi convertire in nuovo capitale soltanto gl'interessi arretrati di due e più anni mediante una nuova convenzione, così non è lecito di mettere in conto capitale gl'interessi inferiori ai due anni, ossia gl'interessi, scaduti negli ultimi due anni.

(D. 2 giugno 1852, N. 5260 e 9 agosto 1854, N. 8600, Eco Vol. V. p. 417).

§ 40 a. Non si considererà per un' usura nelle condizioni il fatto di avere il creditore percepito dal debitore appena, dopochè il debito era stato estinto e quitanzato, un importo in danaro qual indenizzo per il discapito, sofferto da esso creditore nel mettere assieme il danaro contante occorrente per il mutuo.

(D. 12 febbraio 1852 N. 898).

b. Siccome la condizione di poziorità pattuitasi in un chirografo dal creditore sulla realtà ipotecata oltre gli altri patti legali relativi alla restituzione del capitale ed al pagamento d' interessi riesce mai sempre oppressiva o di peso per il debitore, così la si considera una condizione usuratica a sensi dei §§ 6 e 10 della Pat. 2 dicembre 1803.

(D. 21 aprile 1853 N. 3647).

Vedi anche quella al § 14.

c. E un' usura nelle condizioni quella di pattuirsi la restituzione di un capitale, mutuato in banconote, in determinate sorte di monete d' argento e d' oro, onde avvantaggiarsi coll' aggio di queste.

(D. 21 giugno 1854, N. 6583).

d. Si commette un' usura negli interessi col chiedere sotto qualsiasi titolo una pena convenzionale, che eccede gl' interessi legali.

(D. 30 agosto 1854 N. 8809).

§ 12. a. La pena dell' usura nel capitale è da calcolarsi a sensi della legge in rapporto al capitale pattuito e non in rapporto a quello percepito.

(D. 15 aprile 1851).

b. A termini di questo § si punisce l' usura nel capitale colla confisca di un 1/4 dell' intero capitale pattuito. Avendo la convenzione fra il mutuatario ed il mutuante la forza di un atto privato, non può aver influenza sul diritto penale.

(D. 14 giugno 1854 N. 6389).

§ 13. a. La pena dell' usura negl' interessi a termini di questo § consiste nella confisca di tutti gl' interessi scaduti. E questi sono gl' interessi convenuti nel contratto usuratico proibito dalla legge e già percepiti, ma non già gli altri, che si avrebbero potuto pagare in conformità alla legge, come lo fa intendere il § 13, per il quale secondo la specialità delle circostanze il mutuatario viene dichiarato decaduto da tutti gl' interessi, che devono ancora scadere. Non poteva inoltre essere nell' intenzione del legislatore di lasciare all' usuraio gl' interessi percepiti contro la legge, e di fissare invece qual pena la confisca di quei soli interessi, quali avrebbero potuto percepire a termini di legge (Cosi' la decisione seguente).

b. Secondo la Patente l' usura negli interessi non è da considerarsi minore dell' usura nel capitale, comminando anzi il § 13 contro l' usura negli interessi a seconda delle particolari circostanze la perdita di una parte del capitale.

(D. 31 ottobre 1854 N. 4140).

§ 14. Il patto di poziorità contenuto in un contratto di mutuo relativamente alla realtà data in ipoteca per il medesimo oltre i patti permessi dalla legge sulla restituzione del capitale e sul pagamento degl' interessi, costituisce una condizione usuratica negli interessi in quanto aumenta il corrispettivo legale del mutuo, e non essendo quindi una condizione usuratica nel capitale sarà a trattarsi a sensi del § 13 e non del § 12 della Pat. sull' usura.

(D. 21 aprile 1853 N. 3647).

§ 15. La misura, fissata nel § 260 Cod. pen. per la commutazione della multa in arresto, non è applicabile al delitto di usura, perchè nella Patente sull' usura 2 dicembre 1803 § 15 oltre alla multa è stabilita alternativamente anche la pena dell' arresto, e quindi la durata dell' arresto da sostituirsi nel caso d' inesigibilità della multa va commisurata soltanto secondo questa disposizione speciale.

(D. 26 agosto 1853 N. 8850).

§ 16. a. Come usura per mestiere si risguarderà la ripetizione frequente (Öftere Wiederholung) di tali atti usuratici, coi quali si cagiona un vantaggio illegale al mutuante ed uno svantaggio pure illegale al mutuatario.

(D. 29 aprile 1852 N. 4133).

b. L' accusato, che in diversi tempi ed inverso diversi debitori ha commesso un' usura, lo fa per *mestiere*; nè per questo si richiede, che egli sia stato già condannato per un eguale delitto.

(D. 17 maggio 1854 N. 5207).

§ 21. Non solamente il *mediatore*, che si mostrò attivo nella definitiva conclusione del mutuo, (nell' estensione del chirografo e nel contamento del danaro), ma anche il *mediatore* che si limitò a *condurre* il mutuatario dal mutuante, si rende corresponsabile di un' usura punibile, qualora siasi patuita od abbia accettata una remunerazione eccedente quella del  $\frac{1}{2}$  0/0 del capitale mutuato concessa dal § 27 di questa Patente.

(D. 29 gennaio 1852 N. 11731).

§ 38. a. Per poter considerare il mutuo siccome *estinto per prescrizione*, non altro si richiede, se non che sia trascorso il termine della prescrizione dal giorno, in cui si commise un fatto usuratico, in ispezialità un tale contratto, o si è accettato un pagamento in conseguenza del medesimo, e non abbia l' autore intrapreso durante questo tempo un nuovo affare usuratico. Non si richiede pertanto anche la restituzione del di più percepito al danneggiato.

(D. 5 giugno 1852 N. 5260 e 27 maggio 1853 N. 5140, Eco Vol. V p. 37).

b. Per la *prescrizione* della punibilità dell' usura fa d' uopo, che sieno tolte di mezzo tutte le condizioni usuraticie; ma siccome la fideiussione od il pegno accordati a garanzia del creditore per il pronto pagamento del mutuo non sono *condizioni usuraticie*, così non occorre la loro obliterazione, perchè il delitto d' usura si prescrive.

(D. 27 maggio 1853 N. 5140, Eco Vol. V p. 37).

C. *Contravvenzioni alla Pat. imp. 24 ottobre 1852 N. 223 sulla fabbricazione, commercio e possesso d' armi e di oggetti di munizione.*

1. La Patente succitata nel § 34 denomina le di lei violazioni per *contravvenzioni*, nei §§ 32, 33 e 35 ne aumenta la pena sino ad un anno ed a 500 fior., e commina anche la perdita del mestiere; pene queste, che confrontate colle altre del § 247 Cod. pen. appariscono molto più rigorose. Ma tostochè le *contravvenzioni* alla detta Patente sono dichiarate *tali*, non è più dato di applicare alla loro prescrizione il termine segnato dal D. aul. di can. 19 marzo 1853, riferendosi alla prescrizione dei così detti *traviamenti politici e di polizia* essendo queste azioni *meno punibili*, ma per loro come per ogni altra *contravvenzione* si commisurerà il termine della prescrizione a termini del Cod. pen. 1852 (Così la decisione seguente).

2. Il § 32 determina la pena per l' illegale possesso d' armi fra 10 e 100 fior., per cui la prescrizione di questa *contravvenzione* andrà regolata a norma dei combinati §§ 501 e 532.

(D. 3 maggio 1854 N. 4515, Eco Vol. V p. 30).

§ 2. Si considerano dalla legge *armi proibite* quelle, che già per la loro conformazione mettono in uno speciale pericolo la personale sicurezza, o che per il loro esterno rivestimento restano così celate, da apparire atte ad attacchi proditorii di singola persona. *Le armi da fuoco a vite* non vi appartengono a motivo, che svitate e disfatte in appositi pezzi non sono più così pericolose per la personale sicurezza, come nel loro tutto, e questo ha l' apparenza di ogni altra arma lecita. Non si può perciò solo considerarle mascherate da rimanere occulte all' aggredito, nè idonee per loro natura ad un attacco insidioso.

(D. 28 giugno 1854 N. 6718).

§ 4. Vendita per *mestiere* a sensi della Patente in discorso è quella, che un commerciante nel suo negozio aperto al pubblico fa al primo compratore, che gli dà il prezzo domandato.

(D. 13 dicembre 1854 N. 13202).

§ 33-1. Onde si abbia la *contravvenzione* del § 33 non basta il possesso di armi in una quantità sproporzionata, non costituendo per sé sola un fondato so-

spetto di abuso, ma devono concorrere nel fatto altre circostanze e tali da far ritenere come sussistente il pericolo di un tale abuso.

(D. 19 luglio 1854 N. 7457).

2. Anche due schioppi potranno costituire un possesso di armi non proporzionato e tale da destare un fondato sospetto di abuso, avuto riguardo allo stato ed alle economiche condizioni del loro possessore (p. e. se questi è un contrabbandiere designato dalla fama pubblica per un ladro violento).

(D. 28 giugno 1854 N. 6718).

§§ 30 e 40. Il § 531 Cod. pen. si riferisce unicamente alle contravvenzioni ivi indicate, e non anche alle così dette trasgressioni *semplici*, tra cui si contano le contravvenzioni alla Patente sulle armi, devolute ora alle Autorità politiche ed ora alle giudiziarie penali. S'interrompe pertanto la prescrizione relativamente a queste contravvenzioni anche coll'esame dell'inculpato dinanzi ad un'Autorità, che non è una giurisdizione penale.

(D. 13 settembre 1854 N. 9680).

D. *Contravvenzioni contro la proibizione del farsi giustizia da sè.*

1. *Il farsi giustizia da sè* fuori del caso di necessaria difesa, quando non progredisca al segno di cadere sotto la sanzione della I e II parte del Cod. pen., è secondo le circostanze un fatto da punirsi dal potere discrezionale delle Autorità politiche, ma ora però a termini dell'art. V N. 2 della Pat. di promul. 27 maggio 1852 N. 118 e 120 dai giudizi distrettuali, come contravvenzione del § 19 del Cod. civ. punibile a sensi del D. aul. 7 novembre 1806 e 26 novembre 1824 N. 2051, qualora la turbativa di possesso o di inobbedienza ostinata di una parte agli ordini del giudice civile turbi la pubblica quiete, o si commissero violenze o si minaccia con ciò la pubblica sicurezza.

(D. 14 gennaio 1851, 12 febbraio 1852 N. 1088, Eco Vol. V p. 416, 7 ottobre 1852 N. 9874, Eco Vol. V. 404, 11 agosto 1853 N. 8378, Eco Vol. V N. 404 e 7 aprile 1855 N. 3253).

In manifesta contraddizione con queste numerose decisioni della Suprema Corte è la decisione 28 ottobre 1852 N. 10248, Eco Vol. V p. 417, nei cui motivi si dichiara, che il § 19 del Cod. civ. ed i D. aul. 14 febbraio 1811 N. 927, 5 novembre 1812 N. 1018 e 26 novembre 1824 *non danno punto* al giudizio penale il potere di sottoporre a *procedura penale giudiziaria* i casi del farsi giustizia da sè, racchiudendo il § 19 Cod. civ. per il suo posto e per il suo spirito piuttosto *una responsabilità civile*; per cui il farsi giustizia da sè in genere non è soggetto ad una sanzione penale, a meno che non vadi congiunto colla pubblica violenza od avvenga in guisa tale da ledere una qualche altra legge penale. Così si esprime anche la D. 2 maggio 1854, N. 4272, Eco Vol. V p. 815. Ma questa divergenza ritenesi cessata coll'emanazione della Ordinanza 3 aprile 1855 N. 61, la quale rimette all'autorità politica i casi di contravvenzione non contenuti nella legge penale generale e d'altronde non espressamente eccepiti alla loro competenza.

2. La responsabilità del § 19 Cod. civ. contiene una *responsabilità civile ed una penale*, da cadere sotto l'una o sotto l'altra secondo la particolarità del caso e del modo, con cui si fece giustizia da sè. L'espressione « si rende responsabile » del § 19 Cod. civ. non porta seco sempre una *responsabilità penale*: si applicherà pertanto il § 19 qual legge penale con tutta la circospezione.

(D. 23 gennaio 1852, N. 11638, 8 luglio 1852, N. 6672, Eco Vol. V. p. 453, 9 dicembre 1852, N. 12887, Eco Vol. III p. 821, 25 gennaio 1852, N. 379 e 5 febbraio 1852, N. 626, Eco Vol. V. p. 452).

3. Il proprietario, il quale dispone in luogo per lui accessibile delle cose a lui proprie, che ha dato in custodia al suo fattore, mandatario o stipendiato, non si fa contabile di una turbativa di possesso. Imperciocchè non ogni inadempiamento o lesione dell'obbligo assuntosi mediante contratto, ed in specialità il disporre, che fa il proprietario del suo, inverso il suo stipendiato o mandatario, che lo detiene a di lui nome e per di lui conto, può riguardarsi per un fatto punibile, non essendo poi al certo un turbamento del diritto di

possesto in danno del mandatario, il quale ha unicamente il diritto di tener d'occhio alla cosa in rapporto al padrone della stessa. *Non havvi quindi un farsi giustizia da sè, che seco porta una responsabilità penale.*

(D. 12 maggio 1853, N. 4660).

4. Non si fa giustizia da sè in un modo punibile colui, il quale fa uso dei diritti di conduttore, usati fin qui pacificamente ed a lui spettanti in virtù di un contratto di locazione, principalmente, quando non fu nelle forme legali fatto uscire dalla locazione.

(D. 28 dicembre 1854 N. 13131).

5. Il farsi giustizia da sè in un modo illecito non lo si può risguardare per un' offesa all' onore.

(D. 20 settembre 1854 N. 9736).

6. Onde il farsi giustizia da sè costituisca un fatto imputabile non più nella sede civile a termini del § 49 ma nella penale, fa mestieri, che vi concorrano caratteri tali di malvagità o di violenza da minacciare, mettere in pericolo o turbare più o meno la tranquillità e la sicurezza nella vita ordinaria.

(D. 4 marzo 1854 N. 1804, Eco Vol. V. 418).

7. Anche quando il fatto, che il ladro era munito d' arma è il solo estremo costituente il crimine di furto, deve prendersi in contemplazione nella sentenza di condanna pel crimine anche la contravvenzione di delazione d' arma.

(D. app. lomb. 3 agosto 1855 Gazz. Trib. Mil. V N. 108).

Noi ci atteniamo però alla contraria sentenza della Corte d' appello in Genova 2 maggio 1855 (Eco Vol. VI p. 316), perchè quando la delazione avvenne premeditatamente come mezzo a commettere p. e. un omicidio, un furto, effettivamente indi eseguito, viene a cessare la legge preventiva tendente ad impedire, che dal porto d' armi si abbia l' opportunità di commettere delitti. Nel caso concreto è lesa un solo rapporto di diritto, la sicurezza personale, mentre il concorso di reati esige la lesione di diversi rapporti di diritto. Sarebbe lo stesso, che condannare (con manifesto assurdo) un farmacista per il veneficio deliberato, che avesse commesso, e per la contravvenzione del § 345 d' aver levato un veleno senza ricetta.

#### E. Contravvenzione ai provvedimenti contro i faccendieri.

1. *Faccendiere* è chiunque senza essere autorizzato dall' autorità fa per professione, congiunta ad una mercede di compilare per le parti scritti, destinati a far definire gli affari privati dalle autorità, senz'chè ciò dipenda dalle qualità degli scritti (di onoraria giurisdizione, o risguardanti affari tavolari o dell'esonero del suolo, od affari comunali, ecc.), quindi anche quando non risguardano affari contenziosi o non offendono il rispetto dovuto alle autorità, dello Stato o comunali.

(D. 17 gennaio 1852, 29 gennaio 1852, N. 11820, 26 febbraio 1852 N. 1024, 13 maggio 1852, N. 4530, 26 agosto 1852, N. 8524; 26 febbraio 1853, N. 1629, Eco Vol. V. p. 492, 24 dicembre 1852 N. 13186, 19 maggio 1853, N. 4889, 2 giugno 1853, N. 4701, 26 agosto 1853, N. 8715, 22 settembre 1853, N. 9690, 25 settembre 1853, N. 9725, 13 ottobre 1853, N. 10471, 27 ottobre 1853, N. 11072, 7 luglio 1853, N. 6655, 28 luglio 1853, N. 7395 e 9 settembre 1853, N. 8956).

2. Non basta, per qualificare talun come *faccendiere*, che si sia prestato ed abbia compilati atti per un solo od in pochi affari, occorrendo, che abbia fatto ciò per *mestiere* ossia verso compenso in una maggiore estensione e quindi per più parti od in più affari.

(D. 14 aprile 1853, N. 3324, Eco Vol. IV p. 421, 9 settembre 1853, N. 8956, Eco Vol. V. p. 533 e 26 agosto 1853, N. 8715).

3. Il *faccendiere* non è soltanto punibile, quando va congiunta nella compilazione di atti, un' istigazione contro le autorità dello Stato o comunali, ma in generale lo è quale *contravvenzione* punibile pei D. aul. 7 aprile 1781 N. 11, 16 febbraio 1792, N. 253, 2 marzo 1830, N. 4568 e 28 aprile 1836, e vi si potrà

applicare oltre la multa anche l'arresto fino ad un mese; avuto riguardo al § 500 Cod. pen. ed al D. aul. 30 settembre 1806, N. 787.

(D. 4 settembre 1851, 17 gennaio 1852, 29 gennaio 1852, N. 11820, 26 febbraio 1852, N. 1024, 15 maggio 1852, N. 4550, 1 luglio 1852, N. 6618, 26 agosto 1852, N. 8524, 25 febbraio 1853, N. 1629, 24 dicembre 1852, N. 15186, 8 gennaio 1853, N. 90, 19 maggio 1853, N. 4889, 2 giugno 1853, N. 4701; 26 agosto 1853, N. 8515, 25 settembre 1853, N. 9725. Eco Vol. IV p. 461, 13 ottobre 1853, N. 10471, 27 ottobre 1853, N. 11072, 7 luglio 1853, N. 6655 e 28 luglio 1853, N. 7393).

4. È un'opinione erronea quella di ritenere per abrogate dal nuovo Codice penale e dalla relativa Patente di promulgazione le prescrizioni emanate contro i *faccendieri*, dichiarandosi all'art. V di quest'ultima, che le altre contravvenzioni alla legge, alle quali non si riferiscono nè il presente Codice penale nè le speciali leggi penali mentovate all'art. II, si puniscono seconda le norme in tal proposito veglianti.

(D. 10 novembre 1853 N. 11523).

5. Se dagli atti consta di un unico caso di redazione di scritti per le parti verso compenso, a carico dell'inculpato, non basterà questo *singolo caso distaccato* per far ritenere, che del redigere atti si faccia una professione e nemmeno la circostanza, che l'imputato fu già *in antecedenza* punito per faccendierismo, può far riguardare quell'*unico caso* nuovamente emerso quale esercizio di un *mestiere*.

(D. 4. gennaio 1854 N. 13116, Eco Vol. V p. 335).

6. Quegli solo è un *faccendiere* nel foro penale, che si fa un *mestiere* della redazione di scritti senza autorizzazione; tale non è però la redazione di una istanza.

(D. 10 gennaio 1853 N. 153).

7. Avendo gli avvocati, i notaj e gli agenti, a ciò autorizzati dalle Autorità, la destinazione di trattare gli affari delle parti dinanzi ai tribunali ed alle altre cariche e di redigere gli atti, che loro all'uopo occorrono, *ogni altro*, il quale senza tale autorizzazione rediga tali scritti verso compenso, dando a questa sua occupazione una tal quale estensione e facendolo *continuamente*, sarà un *faccendiere*.

(D. 18 gennaio 1854 N. 212).

8. La Sovrana Risol. 16 luglio 1853 non ha abolita la proibizione del faccendierismo, cosicchè non si estenderanno le occupazioni accessorie dalla stessa assentite agli impiegati, oltre gli affari secondarii generalmente permessi, anche a quelli, che sono invece generalmente proibiti e tanto meno poi al faccendierismo, in quantochè per la formazione degli atti sono rimesse le parti a rivolgersi ai notaj, agli avvocati ed agli agenti, la cui professione viene contro ogni diritto menomata dal faccendierismo.

(D. 27 ottobre 1853 N. 11072 e 26 aprile 1854 N. 2866, Eco Vol. V p. 525).

9. Si estinse colla soppressione della giurisdizione patrimoniale e coll'attivazione dell'istituto dei notaj la facoltà accordata agli *impiegati patrimoniali* di fare atti per le parti, nè rivisse dopo l'emanazione della Sovr. Ris. 25 novembre 1852, perocchè se questa tolse il vincolo di dover far redigere certi atti dai notaj, non tolse ad un tempo l'istituzione dei notaj.

(D. 15 dicembre 1853 N. 12514, Eco Vol. V p. 304).

10. Non è insito al *decreto di abilitazione alle funzioni di giudice o di impiegato politico* di poter far atti per le parti, da ritrarne una fonte di guadagno; per cui anche chi ha conseguito questo decreto può rendersi contabile di faccendierismo.

(D. 26 aprile 1854 N. 3814).

11. Anche un *agente privato* può rendersi colpevole di faccendierismo, sorpassando i limiti della sua licenza (di trattare speciali affari concernenti l'economia, il commercio, l'industria tecnica, le intraprese tecniche e teatrali e la mediazione di consimili operazioni) ed occupandosi per mestiere della for-

mazione di quegli scritti che sono esclusivamente devoluti a determinate persone (p. e. avvocati o notaj).

(D. 23 agosto 1854 N. 9044).

12. La legge, inibendo il faccendierismo, tende a far sì, che le parti non abbiano a soffrir danno in causa dell'ignoranza dei faccendieri e non si scemi la fiducia riposta nelle Autorità. Egli è quindi punibile anche quando non è accompagnato da alcuna prava intenzione e non ne scaturì danno o svantaggio.

(D. 8 febbraio 1854 N. 1238).

13. Avvenendo, che un *faccendiere* trovi un avvocato, che ponendo in non cale le vigenti leggi, si adatti a firmare gli atti da lui compilati e consegua per tal guisa l'accettazione loro dinanzi i tribunali, non potrà far sì che il faccendierismo per sè punibile cessi per ciò di esserlo.

(D. 10 novembre 1853 N. 11523, Eco Vol. V p. 254).

14. L'opprimente condizione, in cui alcuno si trova, come l'età avanzata, una famiglia numerosa e la mancanza di altri mezzi di sussistenza non possono perimere l'imputabilità d'un azione punibile, di avere esercitata un'industria illecita (nel caso concreto il faccendierismo).

(D. 6 settembre 1854 N. 9425, Eco Vol. VI p. 46).

#### F. Altre diverse.

1. Una restrizione illegale della personale libertà di un altro, la quale non cada sotto la sanzione del § 95 quale crimine di pubblica violenza, nè sotto quella del § 331, verrà trattata come *contravvenzione* a sensi del § 1359 Cod. civ. e D. aul. 30 settembre 1806, N. 787, e con riflesso a quest'ultimo ed al § 331 la si punirà coll'arresto sino a tre giorni.

(D. 5 giugno 1852, N. 5548).

2. Fuori dei casi contemplati dai §§ 331 e 487 il domandare ad una guardia la catturazione di un altro o di condurlo fuori della casa di chi si pretende offeso non costituisce un'azione punibile siccome restrittiva od offensiva dell'altrui libertà personale, per cui non lo è nemmeno a sensi del § 1359 Cod. civ. e D. aul. 14 marzo 1812.

(D. 1 luglio 1852, N. 6168).

3. Il dar consigli fuori di tempo, non chiamato ed in momento inopportuno, ad una guardia nell'esercizio delle sue funzioni, (p. e. ai gendarmi), ancorchè leda con ciò il rispetto, che si deve ad una guardia, non va punito però di necessità a sensi del § 312 Cod. pen. come un'offesa verbale, potendo secondo le circostanze venire punito come *contravvenzione* (già prima semplice traviamiento di polizia), anche applicando il solo D. aul. 30 settembre 1806, N. 787.

(D. 19 agosto 1852, N. 8242, Eco Vol. III p. 330).

4. Un'asta pubblica originata e tenuta senza la superiore approvazione è punibile pel D. aul. 13 dicembre 1808 per *contravvenzione* ora devoluta ai giudizi distrettuali.

(D. 26 maggio 1852, N. 5422).

5. L'inosservanza dell'ora per chiudere l'osteria, il caffè, ecc. fissata in un luogo, è punibile a termini dei D. aul. di can. 3 settembre 1790, N. 15237, 14 maggio 1829, N. 10541 e del Dispaccio minist. 29 novembre 1850 per *contravvenzione* (ora devoluta ai giudizi distrettuali) ed in vero la prima volta con 2 talleri (da commutarsi in caso d'insolvenza in corrispondente arresto), in caso di recidiva colla doppia multa od esacerbazione dell'arresto, e nel terzo a sensi del D. aul. di can. 14 maggio 1829.

(D. 21 agosto 1851 e 17 giugno 1852, N. 6119).

6. La pena, comminata contro chi tiene *trattenimento di ballo* senza il permesso dell'autorità dal D. aul. di can. 12 maggio 1827, colpisce, oltrechè il suo intraprenditore, anche l'oste, che gli ha dato i locali.

(D. 27 novembre 1851).

7. La *prevaricazione in fatto di calmieri e tariffe* appartiene ai semplici

traviamenti di polizia (ora contravvenzione devoluta ai giudizi distrettuali), ed appena nel 3 caso di punizione si applica la sanzione del § 478 Cod. pen.; fuori di questo caso la prescrizione si compie giusta la Sovr. Ris. 16 marzo 1833 in tre mesi, né vi si richieggono a mente dell'altra Sovr. Ris. 30 gennaio 1840 l'adempimento delle altre condizioni del § 531 Cod. pen.

(D. 17 giugno 1852, N. 5818).

8. Si punirà a termini della Patente 30 luglio 1764, la cui sanzione penale non è stata derogata dalla Pat. di promulg. 27 maggio 1852, N. 417, la *trasgressione al regolamento sull'assaggio* (dei metalli preziosi).

(D. 2 giugno 1853, N. 5315).

### FINE DELL' APPENDICE DELLA SECONDA PARTE.

# INDICE

## DELLA SECONDA PARTE DEL CODICE PENALE RISGUARDANTE

### I DELITTI E LE CONTRAVVENZIONI.

PREFAZIONE . . . . .	Pag. 3
CAP. I. Dei delitti e delle contravvenzioni in genere e delle pene relative (§§ 233-239) . . . . .	» 9
» II. Delle pene dei delitti e delle contravvenzioni in genere (§§ 240-268) . . . . .	» 14
» III. Della punizione degli impuberi (§§ 269-275) . . . . .	» 29
» IV. Delle diverse specie di delitti e di contravvenzioni (§§ 274-277) . . . . .	» 31
» V. Dei delitti e delle contravvenzioni contro la tranquillità e l'ordine pubblico (§§ 278-310) . . . . .	» ivi
» VI. Delle contravvenzioni contro istituzioni pubbliche e contro provvedimenti di comune sicurezza (§§ 311-350) . . . . .	» 50
» VII. Delle contravvenzioni ai doveri di un pubblico ufficio (§§ 331-334) . . . . .	» 66
» VIII. Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della vita (§§ 335-392) . . . . .	» 68
» IX. Dei delitti e delle contravvenzioni a danno della salute (§§ 393-408) . . . . .	» 101
» X. Delle altre contravvenzioni che offendono o che minacciano la sicurezza corporale (§§ 409-453) . . . . .	» 113
» XI. Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza della proprietà (§§ 454-486) . . . . .	» 125
» XII. Dei delitti e delle contravvenzioni contro la sicurezza dell'onore (§§ 487-499) . . . . .	» 156
» XIII. Dei delitti e delle contravvenzioni contro la pubblica moralità (§§ 500-525) . . . . .	» 167
» XIV. Dell'estinzione dei delitti e delle contravvenzioni e delle relative pene (§§ 526-532) . . . . .	» 180
APPENDICE I. Regolamento sulla stampa . . . . .	» 185
» II. Leggi sull'usura . . . . .	» 221
» III. » sul porto d'armi . . . . .	» 236

APPENDICE	IV. Leggi sui teatri . . . . .	Pag. 253
»	V. » sul faccendierismo . . . . .	» ivi
»	VI. Contravvenzioni boschive . . . . .	» 254
»	VII. Limiti della giurisdizione fra le autorità giudiziarie e le politiche . . . . .	» 259
»	VIII. (del traduttore) Decisioni di Cassazione relative	
	1.º Al Codice penale generale ecc. . . . .	» 265
	2.º Alle trasgressioni ivi non contenute ecc. . . . .	» 303
	A. Contravvenzioni al Regolamento sulla stampa . . . . .	» ivi
	B. Trasgressioni alla Patente sull' usura . . . . .	» ivi
	C. Contravvenzioni alla Pat. imp. 24 ottobre 1852 sulla delazione d' armi . . . . .	» 307
	D. Contravvenzioni contro la proibizione del farsi giustizia da sè ! . . . . .	» 308
	E. Contravvenzioni ai provvedimenti contro i faccendieri . . . . .	» 309
	F. Altre diverse . . . . .	» 314

## ERRORI ED EMENDAZIONI

*più rilevanti della 1.<sup>a</sup> Parte.*

Pag. 34 lin. 11 ad <i>d</i> - secondo giudizio	retto giudizio
» 147 » ad II. 2.a - non è qualificabile, nè come crimine - nè come	è qualificabile come crimine - o come
» 154 » ad II. 5.a ultima - un'ora avanti il tramonto	da un'ora dopo il tramonto
» 158 » ad 3, 5.a - omissione	uccisione
» 174 » ad IV.a 3.a - danaro	danno
» 187 » ad II. 11.a - osservino	asseriscano
» 191 » ad 2. 6.a - una truffa che è	una defraudazione di finanza, che è anche
» 197 » ad 3. 7.a - contraffare	truffare
» 198 » ad I. 1.a - crimine di truffa	crimine
» 205 » ad 2 (nota) ultima - o reciprocamente	od unitamente
» 246 » ad 4. 1.a - i giudizi non possono	i giudizi possono
» 235 » al § 127 I. 4.a - punito come il crimine punito — secondo il § 128	punito secondo il § 126
» » » §§ 127 e 128 6.a - 4 marzo 1853,	4 marzo 1852
» 236 » ad III. 4.a ultima Criminali — trattense	Criminale — trattasse
» 244 » § 173 11.a - e 21 aprile 1852	e 21 aprile 1853
» 248 » ad 4. ultima - intrapresa a proprio uso	impiegata a proprio uso

427/89

ERRORI ED EMENDAZIONI

del Ministero della P. P.

197	31	10	11	ad H. 5 - secondo articolo	197
•	117	•	ad H. 5 - non è possibile	5	quadruplicabile come crimine - a come
•	184	•	ad H. 5 - ultima - in voce a	ad come	da un ora dopo il termine
•	198	•	ad H. 5 - emisione	•	•
•	173	•	ad H. 5 - hauro	•	•
•	177	•	ad H. 5 - descrivo	•	•
•	191	•	ad H. 5 - una parola che è	•	una disprezzazione di buona che è buona
•	187	•	ad H. 5 - contraria	•	•
•	188	•	ad H. 5 - estimer di tenia	•	•
•	202	•	ad H. 5 (nota) prima - a resti	•	•
•	210	•	ad H. 5 - i giudici non pos-	•	•
•	222	•	ad H. 5 - quello caso	•	•
•	•	•	ad H. 5 - quello caso	•	•
•	•	•	secondo il § 132	•	•
•	•	•	ad H. 5 - 4 marzo	•	•
•	230	•	ad H. 5 - prima Crimine	•	•
•	244	•	ad H. 5 - a 21 aprile	•	•
•	247	•	ad H. 5 - in voce a	•	•



